NOTIZIA
della
VERA LIBERTA' FIORENTINA
Considerata ne' suoi giusti limiti, per l'ordine de' Secoli.

Con la

Sincera Disamina, *e* Confutazione *delle* Scritture, *e* Tesi, *che in varj tempi ed a' nostri dì sono state pubblicate per negare, ed impugnare i* Sovrani Diritti *degli*

AUGUSTISSIMI IMPERADORI, e del SACRO ROMANO IMPERO,

sovra

La CITTA', e lo STATO di FIRENZE, e il GRAN DUCATO di TOSCANA.

PARTE II.

M. DCCXXV.

SOMMARIO
DELLA PARTE SECONDA
DELLA NOTIZIA

della *vera libertà Fiorentina* considerata ne' suoi giusti limiti: e della Difesa de' Sovrani diritti degli Augustissimi Imperadori, e del S. R. Impero sopra la Città, e lo Stato di Firenze.

CAPITOLO XI.

Nel quale si considera Firenze predominata dalla Fazione guelfa, constituita in ribellione, e nel Bando dell'Impero sotto gl' Imperadori Enrico VII. e Lodovico IV.

§ 1. Ribelli operano come gente libera, ma non sono tali per questo: inganna in ciò l'apparenza coloro, che non badano alla Fazione, Condizione, e qualità di stato antecedente. fogl. 1

2. Approvazione Pontifizia come, e perchè era diventata necessaria nelle Elezioni degl' Imperadori e Re germanici ne' Secoli XIII. e XIV. f. 2

Enrico VII. propone alla Dieta dell' Impero la spedizione in Italia per ridurla alla debita Ubbidienza; e conseguentemente anco i Fiorentini. ivi.

Clemente V. Sommo Pontefice. Sue lettere a tutti li Sudditi dell' Impero in Italia, ed a' Fiorentini in ispecie; colle quali gli esorta ad ubbidire a Enrico VII. f. 3

3. E ciò a fine di facilitare ad Enrico VII. l'universal ricognizione. f. 3

4. Borghini taccia Clemente V. di passione e di amor d'interesse privato in questo affare. Veleno che si appiata in tal sentimento. f. 3. seg.

SEC.XIV.

5. Spedizione de' Re Franchi e Germanici in Italia annunziata pe' Regj Messi, a fine che i popoli apprestassero gli alloggiamenti, e le tappe. f. 4.

6. Enrico VII. fa annunziar la sua venuta a Fiorentini. f. 4. seg.

7. Enrico VII. rimira, e tratta i Fiorentini come Sudditi dell' Impero con le richieste che lor fa pe' suoi Messi. Civilità di una lettera di Enrico VII. scritta a Fiorentini, interpretata per una confessione propria della Indipendenza loro, dagli autori del Trattato Pisano. L'assurdo di tal interpretazione della Civilità de' Mandati degli Augusti germanici. f. 5. seg.

36. Chia-

ARTICOLO DEL REGNO DI LODOVICO IV.

SOM-

SOMMARIO
DEL CAPITOLO XII.

In cui contengonsi i successi dell'Imperador Carlo IV. co' Fiorentini; l'assoluzione loro dal Bando dell' Impero; e la confutazione degli Oppositori su questo luogo della Fiorentina Indipendenza.

SEC. XIV. §. 1. Necessità de' Fiorentini di riconciliarsi coll' Impero, e l'occasione favorevole a ciò fare. f. 71

2. Firenze e le altre Città messe al bando dell'Impero risolvono di venire all' ubbidienza dell' Imperadore; trattano il loro accordo, e ne pubblicano i Capitoli. f. 72

3. Breve contezza di questi Capitoli; per mostrare, che significano la dipendenza di quelle Città Toscane, e di Firenze. f. 73

4. Primo Articolo; di riconoscer Carlo IV. per legittimo Imperadore eletto. f. 72

5. Secondo Articolo, che Cesare confermerebbe le libertà, ed i privilegj di que' Popoli. f. 72

6. Terzo Articolo; si accorda il censo, o sia tributo annuale da pagarsi a Cesare. f. 73

7. La necessità di possedere le Terre con Investitura o Privilegio dell' Imperadore, indicata nel quarto Articolo. f. 73

8. L'assoluzione dal Bando concertasi nel sesto Articolo. f. 73

9. e 10. Guerra da farsi a' Visconti di Milano concertata dal Commessario Imperiale; ma poi non ammessa dall' Imperadore. f. 73. seg.

Fiorentini nulladimeno si accordarono coll' Imperadore, abbracciando le sole condizioni del Trattato, le quali dimostrano la loro subordinazione all' Impero. ivi. f. 74

11. Carlo IV. non entrò armato; ma pacifico nell' Italia, per metterla in calma. f. 74

12. E gli riuscì 'l suo disegno, sendo egli stato ricevuto da per tutto qual Signore Supremo del Regno Italico. f. 74. seg.

13. In Pisa con gran solennità ricevette la sommessione, e l'omaggio de' Fiorentini. f. 76

14. Difesa dell' Autor dell' Esame contra la critica del Whig, il quale pretende, che questo Atto non involga soggezione. f. 76

15. Artifizj co' quali il Whig cerca di oscurare tal verità. Attribuisce al valore de' Fiorentini ch' Enrico VII. si levasse dall' assedio della loro Città; mentre, se ne ritirò per iscarsezza di Truppe, e per la Peste f. 76. seg.

16. Sconvenevolezza del Paragone, ch' egli fa di Roberto Re di Napoli co' Fiorentini per rispetto del Bando.

17. Ragioni, che avea l'Impero nel Reame di Napoli diverse per gli accidenti da quelle, che ha sopra Firenze. f. 77

Quindi dal Papa si giudicò nullo il bando contra il Re di Napoli; ma non quello de' Fiorentini; e questi, e non il Re, ebber bisogno di venirne assoluti legalmente, in sentimento del Pontefice. f. 77

18. La Città di Pisa, contra il detto del Whig, non solamente fu affezionata a Carlo IV. ma fu fedele a tutti i Cesari. f. 77

19. Diversione inutile, e contraria al fatto, colla quale il Whig cerca di offuscare le menti de' lettori. f. 78.

20. Taccia d'imprudenza data giustamente dal Whig al primo degli Ambasciadori Fiorentini a Cesare; la qual imprudenza consistette in non far' atti di ossequio a Cesare; ed in voler capitolare circa privilegj esorbitanti; il che venne riprovato da tutti; e che

messione indebita di questi termini di ubbidienza, e simili. f. 99

46. Ne' Popoli soggetti già all' Impero bastò il riconoscere una persona per vero Imperadore, a far intendere ch' era loro Sovrano. f. 99

47. Il Whig è stato costretto dalla difficoltà del suo assunto a non confessare, qual fosse l'Atto de' Fiorentini fattosi a Carlo IV. f. 100

48. Ad intendere la natura di un tal Atto, non essere necessario il rammentare, che i Fiorentini giuraron fede agli Imperadori Rodolfo I. e Federico II. f. 100

49. *Giurar fede, far sommessione, ed ubbidienza, ed il debito omaggio* significano soggezione in lingua Italiana, Toscana, e Fiorentina, come in ogni altra lingua umana, mal grado il parere del Whig. f. 101

50. Obbligazione che seco traea l'Atto de' Fiorentini fattosi a Cesare: e la formula del Giuramento da loro prestato. f. 101

51. Imputazioni indebite, che il Whig fa all' Autor dell' Esame. f. 101

52. Il Whig riconvenuto di falsità sull' Articolo in cui Carlo IV. promette di non decidere per vie di fatto; ma con citazioni, e sentenze le difficoltà che nascerebbero rispetto le Terre, e Beni che verrebbero in disputa tra' Fiorentini, ed altri Sudditi dell' Impero. f. 102

53. Si dimostra, che questo Articolo non mira le differenze, che potrebbero nascere tra Cesare, e i Fiorentini. f. 103

54. Si proseguisce a dimostrare questa stessa cosa con la ragione, che le controversie tra Cesare, e la Città già rimaneano pienamente composte, rispetto al passato. f. 103

55. Che i Fiorentini sottomettendosi con questo patto al giudizio Cesareo, confessansi dipendenti dall' Impero; e ch' è impostura quel dire, che Cesare si fosse riserbata la giudicatura nelle controversie tra di se, ed i Fiorentini. f. 103

56. Altra impostura, che Carlo IV. pretendesse, che i Fiorentini come stranieri gli avessero usurpato qualche luogo, sapendo Cesare, che quanto spettavasi a' Fiorentini tutto era dell' Impero. f. 104

57. Falsità pure è il dire, che questo Capitolo unico, e solo del Trattato involga indizio di subordinazione all' Impero. f. 104

58. Falsità altresì è, che l'Imperadore abbandonasse poco dopo ogni diritto che per le clausule di questo Capitolo gli fu riserbato. f. 105

59. L'Imperadore richiede da' Fiorentini i luoghi da loro occupati dopo il Trattato di Pisa; e l'operatosi da' Fiorentini smentisce qui le vane asserzioni del Whig. f. 105

60. Carlo IV. concede e restituisce privilegj, e libertà a' Lucchesi. Frammento del Diploma contro al Whig, il quale afferma Lucca essere stata posta in libertà coll' ajuto de' Fiorentini. f. 105. seg.

61. Con isborso considerabile di danaro viene da' Fiorentini composta la differenza con Cesare, che per palesare al Mondo il suo diritto avea ammesso un compromesso nella Repubblica di Vinezia, o in altra Signoria. f. 107 seg.

62. Segni, e prove di ciò, che nel partire di Carlo IV. dall' Italia per la seconda volta, essi si portarono da buoni sudditi. f. 108

63. La clausula, che riserbava a Cesare la giudicatura su i Fiorentini non su posta in uso; perchè non ne venne l'occasione; e si addita la cagione del non vedersi avvenuta tal occasione. f. 109 seg.

64. Pietro Corsini Vescovo di Firenze ottiene da Carlo IV. il privilegio delle Cause di Appellazione Imperiale, in Firenze e Toscana tutta. f. 110

65. Vana osservazione del Whig sul non essere i Fiorentini entrati in certa lega particolare con Cesare. f. 111

66. Cesare avea chiesto a' Fiorentini, come agli altri Popoli del Regno Italico la scorta per andare a Roma alla Corona. f. 111 seg.

67. Impropria interpretazione del Whig, il quale interpreta a preghiera questa richiesta di Cesare. f. 112

68. Essere stato costume de' Popoli Italiani lo scortare i Cesari alla Corona di Roma; ma dal Whig fingersi

gersi una total ignoranza di questo costume. f. 112

69. Fiorentini venuti di fresco all'ubbidienza di Cesare non poteano esentarsi dalla legge di questo costume. f. 112

70. Stando massimamente, che questo debito non era stato loro rimesso per l'ultimo Trattato. f. 112

71. Lo Storico Fiorentino, che allora vivea, narra la cosa in altri termini che il VVhig. Il VVhig afferma, che questa fu la prima volta che i Fiorentini accompagnassero alcun Cesare a Roma. f. 112. seg.

72. L'autore sopra cui fondasi il Whig non dice tal cosa. f. 114

73. Dalla maraviglia comune per vedere Insegne Fiorentine in seguito di Cesare, non può argomentarsi, che questa fosse la prima volta, ch'essi accompagnarono i Cesari a Roma. f. 114

74. Nè de scusarsi 'l Whig per essersi fondato su' testi dell' Ammirato; mentre dovea vedere gli Autori contemporanei, i quali ne trattano. f. 114. seg.

75. Scrittori Fiorentini quanto più si accostano da vicino alla nostra età, tanto più scostansi dal candore de' loro Storici antichi; Sicome lo notò anche il Borghini ad altro fine. f. 115

76. Giovanni Villani ottimo espositore de' fatti, che fa; ma interprete non buono della mente Cesarea, di cui non era consapevole. f. 116

77. L'Ammirato in questo fatto non è fedele quanto il Villani. Ed il Whig riesce poi anche men fedele, che l'Ammirato sua guida. f. 116

78. Ma da tutto il detto si vede, che i Fiorentini prima della ribellione erano soliti a scortare a Roma gl' Imperadori mentre andavano alla Corona. f. 116

79. Mirabile ostinazione del Whig in negare e rovesciare le idee annesse a' nomi, ed alle cose. f. 116. seg.

80. Sommaria raccolta di tutte le stravaganti proposizioni sostenute dall'Avversario. f. 116

81. Egli nega, che i Commessarj di Firenze giurassero fede all'Imperadore, mentre gli confermò i privilegj dopo ricevuta la Corona Imperiale. f. 118

82. Costume degl'Imperadori, dopo presa la Corona Romana di rinnovare i privilegj a' Vassalli. f. 118

83. L'Autor dell' Esame avea detto bene, asserendo, che i Commessarj Fiorentini aveano giurata fede a Cesare in quella occasione. f. 118

84. Si mostra questa verità con la ragione dell'avere allora i Commessarj rinnovato ciò che aveano fatto del Duomo di Pisa gli Ambasciadori nella loro Città. f. 119

85. Fiorentini fecero in Pisa due cose diverse. L'una riconoscere l'Imperadore. L'altra obbligarsi a certi patti. f. 119

86. Cesare prima da loro volle essere riconosciuto Imperadore legittimo, e ricevere da loro sagramento di sommessione, e di ubbidienza, secondo che lo narra il Villani; e poscia volle pure che giurassero i patti. f. 119

87. Senza di ciò ad ogni modo questo Trattato mostra subordinata all'Impero Firenze, obbligandola a pagare i censi passati, ed i futuri. f. 120. seg.

88. Essendo quella Città debitrice all' Impero de' censi trascorsi; mostra, che ne' passati tempi era suddita; perchè debitrice di censo tale, il quale solamente si pagava da' Sudditi. f. 121

89. Prendendosi il carico di pagare i censi futuri come le altre Città Toscane, mostra, che sarà suddita non meno che le altre Città Toscane obbligate a simile censo verso l' Impero. f. 121

90. In vigore di questo Trattato, anche prescindendo da ogni giuramento, Firenze s'intende essere soggetta all' Impero. f. 122

91. In vano il Whig fa pompa degli Atti Negativi, e commessi da' Fiorentini dopo la partenza di Cesare, contra l'Impero, ed i precetti Cesarei: perchè non reggono contra gli Atti Affermativi. f. 122

92. Compendio delle ragioni dell' Impero, che risultano dalla materia di questo Capitolo. Il Vescovo di Firenze Pietro Corsini chiede a Carlo IV. e ne ottiene il Privilegio di Uni-

SOMMARIO

DEL CAPITOLO XIII.

Che tratta del Regno dell' Imperadore Ruperto il Palatino: de' Patti, che fece colla Repubblica Fiorentina; e dell' Investitura, che le diede in principio del Secolo decimoquinto.

19.

19. Alla promessa, che loro fa l'Imperadore dell'Investitura, corrisponde, e si riferisce dal canto loro quella del censo annuale. f. 136

20. Tutti i segni di dipendenza, sono in questo atto espressi per elezione libera, e per volontà efficace de' medesimi Fiorentini. f. 136

21. Il Censo è quì un argomento sicuro della dipendenza; ed altro motivo non ne appare. f. 136

22. Esame del privilegio, o della Investitura, nel cui principio sono nomati i Fiorentini *Sudditi*, ma di prerogativa singolare. f. 136. seg.

23. E *diletti figliuoli*: della vera significanza di questo nome in bocca, e ne' Diplomi degli Augusti. f. 140 seg.

24. 25. Del debito di ubbidienza, e di fedeltà, che quì si suppone chiaramente per parte della Città di Firenze: e come si confaccia, e ben sussista la libertà di Firenze colla subordinazione all'Impero. f. 141

26. Soggetto della concessione furon le Regalie, e le Terre di prima immediatamente, poscia mediatamente sottoposte all'Impero. f. 141

27. Vero significato della formula *Jure plenissimo* in istile di concessioni; che non importa abdicazione di Sovranità per se medesima. f. 141 seg.

28. Nè pure per l'uso, come si prova anche con autorità di Scrittore Fiorentino creduto latinissimo. f. 142

29. Nè meno pel senso sincero, e naturale del presente Diploma. f. 142

30. Perchè in senso di rinunziamento, non sarebbe conciliabile colla limitazione, *pro tempore vitæ concedentis*: limitazione, che inchiude in se il supposto, che gli Augusti venturi avessero autorità di rivocare la concessione, ove fosse bisognato. f. 142. 143

Nascere anche questo supposto dalla natura del Privilegio, ancorchè si dia alle Comunità, che non pajon mortali. ivi.

Nulla osta il termine *in perpetuum*. ivi.

31. Chi non chiede la confermazione de' privilegj per disprezzo del Successore, scade dal Privilegio. f. 143

32. 33. Costume di confermazione essere stato in voga fin da' principj dell'Impero Romano, e si prova con esempj. f. 143. 144

34. 35. Non fu l'amor di vendetta contro il Duca di Milano, come vogliono gli Avversarj: ma fu di necessità legale il chiedere questa confermazione. f. 144

36. 37. 38. Le Regalie concedute alla Città furon di prima de' Duchi, e Marchesi, e degli Augusti, e non mai passate legittimamente alla Repubblica, che per Privilegio. f. 145

Non si può comprendere come un Potentato libero cerchi un Privilegio conceputo in tali formule, e colle quali in tutti i modi si suppone, e si confessa subordinata Firenze. f. 145

39. Nè si può concepire senza offesa del senno, altra *idea* della libertà Fiorentina, che di *subordinata immediatamente all' Impero*. f. 145

40. Bisogno legale, che aveano i Fiorentini di fare sì, che fossero confermati i contratti, che aveano fatti pel passato con altri vicini. f. 145

41. Arti, con cui la Città si era ingrandita. f. 145

42. Anche a confessione de' proprj Scrittori. f. 146

43. Come acquistassero Arezzo. f. 146

44. Il Re de' Romani tratta i Fiorentini da dipendenti in nomandoli *Provinciales*.

Significato antico di quel vocabolo.

Significato meno antico, e che correva nel tempo di Ruperto, o circa. f. 146

45. Quello, che si possiede per consuetudine, non si possiede per ragion di Sovranità, perchè la consuetudine è equivalente al Privilegio. f. 147

46. Prerogativa di eleggere i suoi Maestrati, e vivere colle sue proprie leggi. f. 147

47. Non mai importò, nè in tempo dell'antica Roma, nè degl' Augusti Romani Germanici una piena indipendenza. f. 147

48. Il che anche risulta dall' aver ricercato i Fiorentini, che i loro Supremi Maestrati facessero le veci dell'Imperadore nella Città. f. 147

49. Que-

74. seg.

SOM-

SOMMARIO
DEL CAPITOLO XIV.

Che contiene lo Esame delle autorità, e testimonianze de' Giureconsulti, Dottori, o Legisti; delle quali il Memoriatore, e l' Autore del Trattato Latino *De Libertate Florentiæ*, stampato in Pisa, hanno composte alcune splendide tavole aggiunte al Memoriale, ed al Trattato Latino di Pisa, per provare la piena libertà: le quali Tavole qui si struggono, e si riducono a nulla.

57. Seconda Classe di coloro, che si fondano sulla compera, o vendita di libertà seguita in tempo di Rodolfo I. f. 183

58. e seg. La quale essendo confessata per favola d'ambe le parti, svaniscono tutte le asserzioni fatte su questo supposto: come l'autorità del Decio, del Besoldo, dell'Asinio, di Arturo DuK, e d'altri. f. 183

62. Mala fede de' Memorialisti fatta palese & evidente, nel citare tronchi i testi de' Pubblicisti Germanici. f. 184

63. e seg. Dimostrata col rapporto del Testo intero del ReinKing. f. 184

65. e seg. Lo stesso col testo dell'Itterio. f. 184. 185

67. e seg. Lo stesso co' Testi di Gaspare KloKio. f. 185. 186

70. Questi sei esempj di false citazioni, ed applicazioni debbon bastare per far perdere ogni fede, e credito a' Memorialisti, in regola di giustizia. f. 186. 187

E soddisfanno alla sfida del VVhig, il quale sostiene, che non si possano convincere di falso. ivi.

71. Terza Classe di Testimonianti a favor dell'Indipendenza Fiorentina; i quali si fondano sul mero *fatto*; del Fulgoso, Coscio, e d'altri. f. 187

72. Costoro nulla provano come Giureconsulti, perchè non arrecano ragioni. f. 187

73. e 74. Nè, come Storici (quali vuol che sieno il VVhig in questa congiuntura) perchè il fatto non è provato per loro di essere continuo, e non interrotto. f. 187

75. Che cosa abbisognava, che facesse il VVhig per formare un argomento saldo con quelle testimonianze prese per istoriche. f. 188

76. Facilità, che v'ha di struggere la incominciata prescrizione; e spiegazione del perchè. f. 188

77. Quarta Classe di testimonianze, le quali argomentano dall'uso delle Regalie, e della Superiorità Territoriale all'Assoluta Sovranità. f. 188. 189

78. e 79. Come si può avere l'una senza l'altra. f. 189

80. I proverbj, *non riconoscere Superiore; poter tanto, quanto l'Imperadore*, e simili, sono segni equivoci, e non significano Indipendenza. f. 189

Paragone di questi Brocardici Detti, con quell' altro; *Imperator est Dominus totius Mundi*. ivi.

81. Quanta leggerezza sia il gonfiarsi di simili Detti; ed il loro vero significato. f. 189

82. Le prerogative vere indicate per que' Detti, sono la nota caratterizzante degli Stati dipendenti dal Sacro Impero. f. 190

83. Il Monzambano, e suoi seguaci ripresi, di ciò che stimino da meno la Maestà Imperiale, per comunicare cotante prerogative agli altri Principi. f. 190

84. La troppa liberalità degli Augusti ho fatta degl' ingrati; ma Costituzione perfettissima di Repubblica in terra non si dà; e la forma dell' Impero odierno è molto confaccente alla Natura Sociabile. f. 190

85. Coloro, che biasimano tal Costituzione hanno obbliquo fine; insinuano la ribellione, e fellonia; anche coll' abuso de' detti, e motti, di cui si tratta.

Vera intelligenza d'essi Detti e la loro origine. f. 191

86. La Giurisdizione Territoriale data per Privilegio non è nota al Giure Civile, perchè nell'antica forma dell' Impero di rado si concedeva. f. 191

87. Colle idee della presente, e non della passata forma, hanno da misurarsi coloro, che vi sono sottoposti in tutto, o in parte. f. 191. 192

88. e 89. Gli Avversarj imitano il Borghini, in confondere l'uso, il tempo, e la qualità delle leggi, e la condizione de' Popoli, e Paesi circa l'uso delle Regalie.

Monzambano, e Artur DuK battono la stessa strada.

Assurde supposizioni, che sono sforzati di fare tutti quegl' Impugnatori della ragione Imperiale; che l'Impero è svanito, o ch' è ridotto quasi a' soli Stati Patrimoniali di Cesare. f. 192

90. e 91. Irragionevolmente rifiutano i Dottori del Gius pubblico.

Dottrina d'essi Dottori in ispecie

SOM-

SOMMARIO
DEL CAPITOLO XV.
Che tratta delle cose più memorabili seguite tra la Repubblica di Firenze, e gl' Imperadori Sigismondo, e Friderico III.

ARTICOLO PRIMO.

Dell' Imperadore Sigismondo.

§. 1. SI rattacca il filo della Storia tralasciato, e a tal cagione si ripetono alcune cose spettanti al Regno di Ruperto Palatino. f. 211

2. Venceslao benchè deposto dall' Impero è riconosciuto per Imperadore in Lombardia, e in Mantova. f. 211

3. Quattro anni dopo la sua deposizione crea Marchese il Vicario di Mantova, ma senza effetto. f. 211

4. Si propone l' argomento che tirano gli Avversarj a favor della piena libertà dalla intermissione delle Investiture, e de' Privilegj stati tralasciati sotto gl'Imperadori Sigismondo e Federigo III. f. 212

5. Si stabilisce, che fino lì a buon conto ogni legittimità di possesso è stata provata dipendere dalle Concessioni Imperiali. Cagion della scarsezza di documenti o pergamene. Alle Città si aspetta il custodirli, e produrli, e non al Sovrano. f. 212. 213

6. Storia Fiorentina non comincia ad esser trattata con esattezza, se non dopo Friderigo II. onde non si trovano riportati gli antichissimi loro Privilegj per esteso, e rade volte non che sommariamente. f. 213

7. Narrativa de' Privilegj od Investiture state fatte da gl' Imperadori a' Fiorentini. f. 213

8. Il ripetere l' Investiture, o i Privilegj non è necessario alla conservazione de' Diritti del Signore o Sovrano: Si bene alla conservazione delle libertà e Regalie de' Privilegiati, od Investiti. f. 213. 214

9. Le Città privilegiate, e i lor Maestrati hanno men preciso obbligo di farsi rinnovare le Investiture; che gl' investiti di Feudi propj e retti. f. 214

10. e 11. E singolarmente le investite del Vicariato Imperiale, nella guisa che fu Firenze. f. 214. 215

12. e 13. Proponesi l'altro argomento d' Indipendenza, cui ritraggono gli Avversarj dalla guerra fatta da' Fiorentini all' Imperadore Sigismondo. E vi si risponde; primamente f. 215. 216

14. Con le ragioni tirate dal Diritto, o dalle Leggi d' ogni sorta. Secondo, f. 216

15. e 16. Con le tirate dal Fatto; onde si entra passo passo a provare, che l' Imperadore Sigismondo si portò da Sovrano co' Fiorentini; ed essi si riconobber da lui dipendenti. f. 217

17. Ogni Legge mal custodita senza la forza, e rigor coattivo di esterna giustizia. f. 217

18. Tal' assioma verificarsi colla Città di Firenze assaissimo; singolarmente sotto l' Imperadore Sigismondo. f. 217. 218

19. Le ribellioni de' popoli non vennero dalla negligenza o colpa degl' Imperadori. f. 218

20. E meno dalla colpa dell' Imperadore Sigismondo, che d' altri. Se ne additano le gesta, e cure principali che ebbe per la salute di tutta la Cristianità. f. 218. 219

21. S' imprende una narrativa delle principali azioni de' Fiorentini, dimentrechè l' Imperadore Sigismondo accudì a pacificare la Chiesa, ed a purgarla dallo scisma. Lettera congratulatoria loro all' Imperadore sopra

la

54. Trat-

AR-

SOMMARIO
DEL CAPITOLO XVI.
Delle cose più memorabili seguite tra l'Imperadore Massimiliano I., e la Repubblica Fiorentina.

SEC. XV.

§. 1. 2. Massimiliano I. mandò l'anno 1496. suoi Inviati a Firenze, per lor' intimare, che vuole conoscere delle lor differenze con Pisa, e ciò in vigor dell'Ufficio, ed autorità Imperiale Sua f. 269

3. Il racconto di Scipion' Ammirato della esposizione di questi Ministri Cesarei f. 269. 270

4. Quel racconto è lisciato, e non sincerissimo; solito peccato di questo Scrittore nelle cose dell' Impero f. 270

5. Racconto della medesima Esposizione fatto pel Guicciardini più schietto; e paragonato con quello dell' Ammirato f. 270

6. Cagione, per la quale Cesare con tutta mansuetudine fece sapere la sua volontà a' Fiorentini f. 270. 271

7. Come a torto gli Autori del Memoriale dalla miniatura de' termini dal Ghilini adoperati, vogliono ricavar una prova d'Indipendenza f. 271

8. Inganno che hanno usato in ridire le parole del Ghilini in idioma Francese; e gl' inconvenienti che risultano dalla lor' opinione f. 271. 272

9. Storpiano indebitamente il testo del Guicciardini f. 272

10. Massimiliano I. non ostante la sua longanimità rimira i Fiorentini per delinquenti f. 273

11. 12. Pisa fu supposta, e conosciuta da tutti i Principi di quel tempo per appartenente all'Impero f. 273

13. 14. Considerazioni circa la risposta, che fecero i Fiorentini a queste prime istanze di Cesare raccontata dall' Ammirato f. 273. 274

15. Dalla risposta si arguisce, che nel racconto della proposta quegli Autori hanno ommesso, e tacciuto un' Articolo f. 274

16. Oratori Fiorentini furon poco favorevolmente accolti, & uditi dall' Imperadore, e secondo l'Ammirato trattati ignominiosamente: ma che non si vuole ritorcere l'argomento per la ragion de' Contrarj al Memorialista, il quale dalla gran Civiltà degli Imperiali malamente argomenta contra la Sovranità dell' Imperadore f. 274

17. Racconto della risposta fatto pel Guicciardini f. 275

18. Si raccoglie dalla medesima l' ommessione commessa nel racconto della proposta di un' Articolo, che concerne i Censi decorsi f. 275

19. La somma di questa prima negoziazione, che Massimiliano I. si portò da Sovrano di Firenze; e i Fiorentini nol negarono. Altra Imbasciata di Cesare a' Fiorentini del 1501., in cui loro parla come Sovrano a Città delinquente, e chiede 100. mille scudi come da Città Imperiale e come da Cristiani contra al Turco, e di più 100. Lance, o 300. Uomini a cavallo f. 276

20. Di nuovo vuol, che desistano dalla Guerra Pisana, e dall'aderenza di Francia f. 276

Firenze nella Lista Imperiale delle Città obbligate a somministrare i carreaggi, ed altre comodità per la passata degli Augusti a Roma f. 276

21. 22. Le risposte de' Fiorentini a quelle dimande; accordano i cento Lance, e 40. mille Ducati. f. 277. 278

23. 24. 25. Provato co' testi del Bonacorsi, e del Cerretani Fiorentini contemporanei al fatto. f. 277. 278

26. La renitenza di pagare, e il non ubbidire in tutto non prova la indipendenza. f. 278. 279

27. 28. Qui vi sono degli indizj affer-

SEC.XVI. affermativi di recognizione, e in una congiuntura, ove non entrava niun timore, niuna violenza. f. 279. 280

29. Si passa a degli atti stati posti in esecuzione. f. 280

30. Ludovico XII. nel Trattato co' Fiorentini del 1501. riconosce Pisa per Imperiale, provato col Testo del Cerretani. f. 280

31. e seg. Ne' Trattati che fanno a Trento, l'Imperadore e i Re di Francia, e Spagna, i Fiorentini sono considerati per Sudditi dell' Impero, e per incorsi nelle pene dell' Impero. f. 281

34. 35. Articolo della Pace di Blois dell' anno 1504. lo conferma, e spiega. f. 281. 282

36. e 37. Che cosa significhi il silenzio di tutti gli Storici Fiorentini circa questo Articolo. Il VVhig è il primo il quale attenti di far comparir questo Trattato inutile a provare la Dipendenza de' Fiorentini. f. 282. 283

38. e 39. Esso falsamente attribuisce all'Autore dello Esame, e a quello del Trattato de *jure Imperii &c.* che abbiano prodotto questo Atto per provare gli Atti di sommessione de' Fiorentini, col fine di mostrare in quale concetto fossero nel Mondo; ed è inverisimile e falso, che i Ministri Imperiali inventassero e promovessero questo Articolo; e perchè. f. 283. 284

40. Il VVhig dà una brutta taccia al Re Luiggi XII., e al suo Ministero, e non probabile f. 284.

41. Firenze dovea esser obbligata al Re di Francia di averla fatta includere nella sua pace; e perchè. f. 284

42. Strana, ed inaspettata argomentazione del VVigh di cavar prova contra la Dipendenza dalla comunione di Trattamento de' Fiorentini, co' Vassalli dell'Impero. f. 284. 285

43. seg. Zelo falso del VVigh per la libertà d'Italia. f. 285

45. Si ripassa a quel genere di prove, con cui si mostra i Fiorentini non passivamente, ma attivamente dipendenti. f. 285

46. Il perdono conceduto dall' Imperadore a' Fiorentini in quel Trattato si stende su' delitti, non su' debiti; fino a quel dì, non sull' avvenire. E restò il conto de' Censi acceso. f. 286

47. La miglior parte della Città conosceva tal cosa; Sono divisi in due fazioni, l'una Imperiale, l'altra Francese. f. 286

48. Si eleggono Oratori all' Imperadore, e con quali difficoltà. f. 286. 287

49. Le doglienze di Cesare, e dell'Impero sono sentite in Roma. I Fiorentini ricorrono alla mediazione del Cardinal Legato, e il Papa n'incarica il medesimo. f. 287

50. L'Imperadore non vuol più sentire l'Oratore Fiorentino, lo licenzia, e dimanda 100. mille Ducati. f. 287

51. La Città ordina all' Oratore di entrare in Trattato, ma con arte. Esso offre 60. mille Ducati: non è udito. f. 287. 288

52. Il Papa esorta i Fiorentini di satisfare a Cesare. f. 288

53. Massimiliano I. sotto Padova coll'Armata, concede, e conferma gran Privilegj a' Lucchesi. f. 288 seg.

54. Fiorentini altresì mandano due Oratori a Massimiliano sotto Padova, i quali fanno le umiliazioni negate dagli Antagonisti; hanno facoltà di pagargli fino a 60. mille Ducati. f. 293. 294

55. e 56. Discorso de' Ministri Imperiali, per cui si conferma, che fino dal 1496. Cesare avea chiesto a' Fiorentini le contribuzioni: l'Ammirato, e il Guicciardini hanno ommesso nel loro racconto questi particolari. f. 294

57. Procrastinazione degli Oratori, nel negoziare circa la quantità de' Censi, per avvantaggiarsi. f. 294. 295

58. Offrono 40. mille Ducati, e gl'Imperiali necessitati di levar l'assedio se ne contentano, e fanno spedire i Privilegj, e le Investiture per tutto quanto possedevano i Fiorentini; e le quitanze de' Censi fino a quel tempo dovuti alla Camera Imperiale: provato coll'autorità del Cerretani. f. 295

59. e 60. La stessa cosa raccontasi dall'Ammirato, ma falsamente. f. 295. 296. 297

61. Racconto dello stesso fatto

SOMMARIO
DEL CAPITOLO XVII.

Contenente le cose seguite dall' anno 1519. fino all' anno 1529. tra l' Imperadore Carlo V., e la Repubblica Fiorentina.

SEC. XVI.

SOMMARIO
DEL CAPITOLO XVIII.

Considerazioni sopra l'Articolo IV. del Trattato di Barcellona tra P. Clemente VII., e l'Imperadore Carlo V. fatto a' 29. Giugno 1529.

SOMMARIO
DEL CAPITOLO XIX.

Delle cose seguite dopo il Trattato di Barcellona, dall'anno 1529. fino all' Assedio, e la Resa di Firenze nel 1530.

SEC. XVI.

35. Il

SOMMARIO
DEL CAPITOLO XX.
Della Capitolazione, con cui si arrese Firenze a Don Ferrante Gonzaga Generalissimo Cesareo l'anno 1530. a 12. di Agosto.

SOMMARIO

DEL CAPITOLO XXI.

Che contiene la Disamina della Istituzione, od Investitura di Alessandro de' Medici; difinizione, grado, e dignità di suo Primato; e la precisa forma della Repubblica Fiorentina, quale essere dovea in vigor di questa Imperial Costituzione.

§. 1 Collegazione, e armonia dellle cose precedenti, con quelle, che in questo Capitolo si trattano. f. 425

2. e 3. Carlo V. dà esecuzione a' patti antecedenti come Sovrano di Firenze, e non punto come Arbitro. E per Sovrano è riconosciuto dalla Città, e da' Medici. Si arrecca il Diploma. f. 425. fino al f. 429

4. Divisione del Diploma Imperiale, secondo i diversi Oggetti, e Soggetti.

5. e 6. In quanto riguarda Alessandro de' Medici è una Investitura della futura sua dignità, e grado. f. 429

7. L' Imperadore dichiara, che Firenze era stata ribelle a lui come Imperadore. f. 429. 430

8. Perchè i fatti, di cui sono accusati importarono ribellione; e quanto vale quì l' asserire di Cesare. f. 430

9. Fatti non espressi nel Diploma, pe' quali Firenze avea offeso l'Impero. f. 430. 431

10. Perchè Cesare potesse disporre di Firenze senza precedente sentenza bannitoria. f. 431

11. Carlo V. non fa vendetta, ma cerca la sicurezza, che in avvenire non si faccia più rubelle la Città. f. 431

12. Si comprova con un passo del Diploma, che i Generali di Cesare aveano operato, e salvata la Città per comandamento speciale di esso. E che i Fiorentini poterono evitare la calamità dell'assedio. f. 432

13. Si comprova con un'altro passo, che Cesare agì a nome proprio, e non rappresentando il Papa. f. 432

14. Si comprova per questo Atto, che la Capitolazione non fu un compromesso. f. 432

15. Perchè Cesare accorda a' Fiorentini l'assoluzione, e il perdòno. Primieramente, f. 432. 433

16. Ad intercessione del Papa, il che mostra, ch'egli non era Mediatore, ma Parte. f. 433

17. Col consenso de' Principi dell' Impero. f. 433

18. E *ex plenitudine potestatis*. f. 433

19. In derogando alle Leggi, ove bisogni. f. 433

20. Cesare restituisce alla Repubblica i Privilegj perduti; il che non è atto di Arbitro, ma di Sovrano. Divisione in due Classi d'essi Privilegj. f. 434

21. e 22. La primiera Classe è di que', che si possono anche concedere a coloro, che non sono Sudditi: e di questa Classe ne fa un'uso ingannevole l'Autor del Memoriale. f. 434

23. Falsità di ommessione di esso Memorialista, che tronca il Testo. f. 435

24. Ne supprime a fatto un' altro. 435

25. Testo del Trattante Latino contra la validità de' Privilegj Cesarei dati a' Fiorentini. f. 435. 436

26. Li confonde con que', che si concedono a' Forestieri, e non Sudditi. f. 437

27. Nulla importa, che i Privilegj sieno stati offerti dal Sovrano, o ri-

SOMMARIO

DEL CAPITOLO XXII.

Contenente ciò, che seguì tra Carlo V., Firenze, ed Alessandro de' Medici dopo la Istituzione della Casa Medici nel Primato, sino alla uccisione di esso Alessnadro accaduta a' 6. di Gennajo dell' Anno 1536.

§. 1. PEr quali vie Alessandro da Vicario cumulativo, e Maestrato Primario diventasse Signore di Firenze, ed acquistasse la podestà eguale a' Duchi Feudetarj. Arti di P. Clemente VII. in ciò usate f. 491.

2. Viene abolito il Gonfalonerato di Firenze. f. 492

3. e 4. Delle ragioni di connivenza, ch' ebbe intorno a tal mutamento, ed estinzione di Repubblica Carlo V. f. 492. 493

5. Quanto importi, che i Fiorentini compartissero il Titolo di Duca ad Alessandro. f. 493. 494

6. Alessandro non contento del solo nome tende, e giugne all' assoluto Principato; nè si contenta de' 20. mille Fiorini per lo piatto suo all' Anno. f. 494. 495

7. Alessandro in verun modo non si porta inverso l'Imperadore come Duca, ma come Ministro, o Procuratore della Repubblica Fiorentina gli presta servizio Aulico. f. 495

8. Accompagna in tal qualità l'Imperadore nel suo viaggio. f. 496

9. P. Clemente prende il partito di far costruire la Rocca di Firenze per la sicurezza del Principato in sua Casa. Riflessioni sopra di ciò, e circa la connivenza, o permissione di Carlo V. f. 496. 497

10. Atti di superiorità esercitati da Carlo V. con Alessandro a' ricorsi, ed alle doglienze de' sudditi, o Cittadini. f. 497. 498

11. Fazione contraria ad Alessandro ha per Capo il Cardinale Ippolito de' Medici colla mira di far rovinare entrambi. f. 498

12. fino 15. Diputazione di quella all' Imperadore contra Alessandro piena di accusazioni, alle quali Cesare risponde non da Arbitro, ma da Sovrano. f. 499. 500

16. Si pongono tutti nelle braccia della Giustizia di Cesare. f. 500

17. Discordia tra Fuorusciti suddetti: gelosie, e poco sincera intenzione per la Libertà. f. 500

18. Tuttavia si rimettono a' voleri di Cesare. ivi.

19. 20. e 21. Il Cardinale Ippolito delibera di trovar l'Imperadore a Tunisi, di ricorrer' a Lui come a Sovrano contra di Alessandro. Gli altri Fuorusciti si congiungono con esso lui, lo fanno Procuratore, e molti lo accompagnano; ma egli sen muore in via. f. 500. 501

22. Giustissime ragioni ch' avea Cesare di non far' a modo degli Accusatori, per colpa di essi solamente, e vanità delle Riflessioni del Segni sopra il Governo che tenne esso Cesare. f. 501. 502

23. e 24. Andamenti cauti di Alessandro; il qual viene citato da Carlo V. a Napoli per difendersi. f. 502. 503

25. Parzialità de' Ministri della Corte di Carlo V. pe' Fuorusciti. f. 503

26. Nuove gelosie tra' Fuorusciti: e poco diritta intenzione per lo Bene Comune, e per la Libertà. f. 503

27. Jacopo Narni porta la parola pe' Fuorusciti all' Imperadore, e acerbamente incolpa, ed accusa Alessandro de' Medici, ma incomincia per confessare i mancamenti passati della Città, e per addimandarne perdòno. f. 503

28.

SOMMARIO

DEL CAPITOLO XXIII.

Delle cose seguite circa la Successione del Duca Cosimo I. dall' Anno 1536. fino al 1554.

SOMMARIO

DEL CAPITOLO XXIV.

Che tratta delle cose più memorabili seguìte dal Rinunziamento dell' Imperador Carlo V. fino al 1576. cioè fino alla Creazione della Dignità Gran-Ducale fatta dall' Imperadore Massimiliano II.

del caso, del Gentile, Grozio, Modestino, Pistorio, Joannetto, ed altri. f. 718. 719

97. Della variazione del Duca Cosimo. f. 719

98. e 99. Si avverte che fin quì non dichiarossi egli stesso di pretendere l'Indipendenza, ma lasciò venire in campo la proposizione per bocca d'altri. f. 719. 720

100. Esame di una Scrittura pubblicata l'anno 1572. per parte della Corte di Firenze, intitolata *Informazione* sopra le Ragioni della Precedenza; la quale contiene le proposizioni seguenti. f. 720

101. La prima, che nella declinazione dell'Impero Romano, Firenze restò in piena libertà. f. 720

102. Seconda, che non ha mai aderito, o ubbidito ad alcun Imperadore Germanico. f. 721

103. Terza, che però ricomperò la libertà da Ridolfo I. f. 721

104. Quarta, che elesse per suo Protettore Carlo d'Angiò Rè di Napoli. f. 721

105. e 106. Quinta, che ha acquistato con buona guerra Arezzo, Pisa, Pistoja, e Volterra, ed altre Città tutte altresì indipendenti, secondo costoro. f. 721. 722

107. L'Imperadore fe citare il Duca Cosimo al suo Tribunale; e esso, e il suo Figliuolo il Principe Francesco compajono per Procuratori. f. 722. seg.

108. Compajono colla riserva, di non pregiudicare con ciò alla libertà di Firenze. f. 723

109. Che cosa importasse questa riserva, in quale parte fosse utile, e in quale disutile. f. 724

110. Il Memorialista ripreso, perchè ha negato i fatti prenarrati, e il Tuano difeso contra li suoi motti. f. 724. 725

111. Avvertesi, che le controversie di Precedenza, e della novella Dignità GranDucale, hanno rese le penne Fiorentine meno sincere, e più appassionate. f. 725. seg.

112. L'Imperadore Massimiliano II. insiste col nuovamente eletto Pontefice Gregorio XIII., che annulli la Creazione del Gran Ducato. f. 726

113. Si propongono mezzi termini per ovviare agli sconcerti. f. 725. 727

114. Dura la lite fino al 1575. l'Imperadore si risolse nella Dieta di Ratisbona di creare Francesco de' Medici GranDuca di Firenze, e ne fa spedire in Vienna il Diploma l'anno 1576. Si pondera il valore di esso Diploma, e si prova che la dignità del G. Ducato è del genere delle *Dignità Feudali*, quale fu altresì la Dignità semplice Ducale. f. 727. fino 732.

115. e 116. Si continua a provare lo stesso. f. 732. fino 737

117. Vana protestazione fatta dal Gran Duca Francesco in segreto contra il proprio Fatto della Creazione del G. Ducato sollecitata ed accettata da Cesare. f. 737. fino 740

118. Censura di Natal Conti, e della narrazione, ch' egli ha fatto di questo negoziato. f. 740. seg.

119. Dell' importanza dell' Epiteto *Fedeli*, apposto, od ommesso nelle Investiture Cesaree. f. 741. seg.

120. 121. Del valore delle voci *Ossequi*: *Fedeli*, e *UTILI*. f. 743. seg.

122. e 123. Si continua la censura di Natal Conti circa la negoziazione del Concini. Opportunità di congiunture, ed altri mezzi, di cui si valse l'Inviato Fiorentino. f. 744. seg.

124. Francesco Gran Duca paga profumatamente la spedizione del Diploma. f. 746

125. Assurdi onde inciampa Natal Conti. f. 746. seg.

126. 127. e 128. Il Diploma del GranDucato, non esime i GranDuchi dal vassallaggio; ma riserva espressamente la Sovranità dell' Impero. Accrebbe la Dignità, e il Grado; ma non diè la Indipendenza. f. 747. seg.

129. Dell' abuso che fanno li nemici della Sovranità Cesarea, della Civiltà de' termini della Cancelleria Imperiale. f. 748. seg.

130. Censura del Memorialista seguace di Natal Conti. f. 749. seg.

131. fino 133. Il Lampadio citato fuora di proposito nel Memoriale, circa la Concessione de' Titoli, e Creazione di novelle Dignità, ed altre falsità notate. f. 750. seg.

134.

DELLA NOTIZIA

DELLA NOTIZIA

Della vera Libertà di Firenze considerata ne' suoi giusti limiti &c. &c.

LA

PARTE SECONDA:

e dell' Opera tutta

IL

CAPITOLO XI.

Che contiene i fatti seguiti tra gl' Imperadori Enrico VII. e Lodovico IV. e tra la Città di Firenze predominata dalla Fazione Guelfa, e posta in bando dell' Impero: dall' anno 1309. fino al 1350.

§. 1. PRendo la volta di trattar di tempi, e di Regni, e di fatti tali, i quali recano assai ingrato, e disavvantaggioso il primiero aspetto per riconoscerne di prima vista per subordinata, e soggetta agli Augusti ed al S. Impero la Città di Firenze. Conciossiacosachè niente tanto atto sia a fare che stravegano i volgari, e che agli occhi de' poco attenti libero peraffatto appaja un popolo, quanto che il raffigurarlo, o rappresentarlo per lungo spazio armato contro al Principe, di cui viene asserito suddito. Ora armata in ostinata guerra si ravvisa Firenze comandata e predominata da' Guelfi contra gl' Imperadori Enrico VII. e Lodovico IV. de' quali ci conduce l'ordine del Soggetto di dover parlare. Ma quanto poco può reggere la sola ombra d'ingannevole apparenza contra la luce di pura verità; e il solo malagurato Fatto contra la più santa Ragione: tanto poco coteste guerre, e pertinaci resistenze provano che Firenze fosse pienamente libera, e non soggetta a quegli Augusti. E farla parer tale appena potrebbero a coloro, i quali incominciassero lo studio delle primissime notizie loro circa la Storia Italica e Fiorentina da appassionati

SEC. XIV.

passionati Autori registrate in questo torno d'infausti tempi appunto appunto, con porr' uno spesso velo, o con figgere un suggello sulle carte spettanti agli anni sì da vicino sì da lontano preceduti a quello. Ma ove queste poi aprissero, e con sincero sguardo contemplassero, immantenente si accorgerebbero di quanto negli antecedenti Discorsi abbiamo dimostrato; cioè del legame di soggezione de' Fiorentini col Sacro Impero Romano-Germanico legittimamente, e nella più legal forma di giusto acquisto ed istituto incominciato, e non ostante qualsivoglia atti negativi perpetuamente in linea di Ragione fin' al Regno di Enrico VII. continuato. Laonde ogn' un confessar debbe queste guerre non si poter riputare, se non che della sorta di quelle, che talora ne' Regni, od Imperj insorgono tra 'l Principe ed il Popolo subordinato: o tra 'l Sistema supremo, ed il subalterno. E per conseguenza resterà soltanto a vedere dalla qual banda ellen' sieno state giuste, e ragionevoli; e dalla quale inique, e tiranniche.

La decisione di ciò pende sicuramente dal conoscerli le *causalità*, i motivi d'impulso, e il fine ch' ebbe ciascuna delle Parti per agire con armata mano contra l'altra. Le quali, ed i quali ne' fonti non punto sospetti, siamo per ricercare diligentemente, ed esporre all' università degli eruditi Lettori con ogni candore: inframmettendo al veridico racconto de' fatti, ed al fedele esame de' Diritti, la moderata e debita censura delle opposizioni fattesi dagl' Impugnatori della Cesarea Sovranità; ed in ispecieltà quelle di Monsignor Vincenzo Borghini, le quali singolarmente pertengono a questa parte della Fiorentina Storia, e che, nel Ragionamento fatto a posta sovra i Discorsi di lui soltanto di passaggio toccammo (1), differendo allora di farne più esatta ponderazione nel presente Capitolo, come in più propio loro e più adattato sito.

(1) *Sopra cap. 10. §. 178. e § 183. f. 588 e 592.*

2. Dopo le infelici discordie tra 'l Sacerdozio e l'Impero, in mezzo delle tante volte contro alle Corone fulminate scomuniche, e durante il lungo Interregno che tenne dietro a Federigo II. e Corrado IV. i SS. Pontefici s'erano già sì fattamente ingeriti per varie vie nelle elezioni de' Re ed Imperadori Germanici, e negli affari pubblici dell' Impero e Regno Longobardo (della qual cosa può servire di special riprova quanto fecero in Toscana, e Firenze, secondochè abbiamo dedotto nel Capitolo (2) dell' Interregno); che la condizione de' tempi successivi portò che l'approvazione Pontificia paresse del tutto necessaria singolarmente nel concetto de' Popoli Italici, per fare, che venisse colla debita ubbidienza accolto da loro quel Cesare che di nuovo dopo quasi 60. anni di assenza de' Sovrani, il primo si mettesse in punto di riprendere l'esercizio delle quasi trasandate ragioni Regie, ed Imperiali. Quindi Enrico VII. di Lucenburgo eletto a una voce da' Principi Germanici, e coronato nel principio del 1309. spedì i suoi Ambasciadori a Clemente V. che tenne la sua sede in Avignone, per chiedergli la confermazione sua, che ottenne col concerto di venirsene a Roma a prendere la Corona dentro 'l termine di due anni.

(2) *Sopra cap. 8 §. 32. seg. f. 464. seg.*

L'anno 1310. egli propose nella Dieta il bisogno della spedizione d'Italia per raunare all'Impero le parti per poco staccatene: (3) *accersitis Principibus & Nobilibus omnibus, quos de Regni corpore potuit congregare, coram ipsis concionando proposuit de Statu Italiæ, quæ Dominio Imperii longo tempore fuerat alienata, & propter discordias, & partialitates tota languebat, dicens, se per multas Civitates Italiæ requisitum, ut illuc se transferret, & ipsorum languoribus mederetur; asserens etiam Supremum Pontificem Clementem hoc idem cum ostensione multæ benevolentiæ suasisse, ac eum ad Coronam Imperii specialiter invitasse, super quibus*

(3) *Contin. Martin. Polon. apud Eccard Hist. Med. Ævi. P. 1. f. 1437.*

eorum

eorum consilium & auxilium, sine quibus hæc adimplere non poterat, postulavit. Fu perciò bandita la spedizione Romana, e il Pontefice destinò tre Legati a Latere per accompagnarlo; e per farlo ubbidire scrisse un Breve indirizzato alle Città d'Italia e a' popoli sudditi all' Impero di cui n'è questo il tenore. (1)

(1) *Apud Leibniz. Cod. Juris Gent. Diplomat. n. XLIX. f. 260.*

☞ „ Litteræ Domini Papæ subditis Regis Romanorum.
„ Clemens &c. Universis personis Ecclesiasticis, & Secularibus
„ SUBDITIS carissimi in Christo Filii nostri Henrici Regis Roma-
„ norum Illustris, cujuscunque præeminentiæ, status, vel conditionis
„ existant. Salutem.... favorem, & gratias consuetas.... Ideoque
„ vos omnes, & singulos hortamur in Domino per Apostolica vobis
„ scripta mandantes, quatenus dicto Regi quasi præcellenti, & Du-
„ cibus, Procuratoribus, Nunciis, & Officialibus ab eo missis ad vin-
„ dictam malefactorum, laudem vero bonorum, quantum ad vos,
„ & singulos vestrûm communiter, vel divisim pertinuerit efficaciter
„ intendere, & *parere, sibique de juribus suis integraliter respon-*
„ *dere curetis*. Datum Avinion. VI. Kal. Augusti an. IV. Pontific.

Ragionevolezza non vorrebbe che si dubitasse, che cotesto Breve Apostolico non fosse indirizzato tanto a Firenze, quanto alle altre Città del Regno. Poichè non più dessa, secondo, che si è provato negli antecedenti Discorsi nostri, che verun' altra era in legittimo modo stata disciolta dall' antico vincolo di soggezione; comechè peravventura, per essere stata predominata da' Guelfi, o sudditi disubbidienti al vero Sovrano, possa parer di avere più di ogn' altra tentato di uscirne. Ma per non deviar dal mio costume di arrecare per lo più prove individuali e specifiche contro di un genere di Disputanti, i quali indebitamente nel nostro soggetto esigono argomenti particolarissimi, (2) non farò alla metà di questa Dissertazione, che non abbia demonstrativamente provato che questa Bolla in realtà, ed in senso dello stesso Pontefice, e de' suoi Legati fosse indirizzata altresì a' Fiorentini.

(2) *Sopra c. 2. §. 50. e 109. f. 48. e 72. e c. 3. §. 4. e 93. f. 92. e 127. II. cap. 5. §. 147. f. 29.* e cap. 6. § 26. f. 302. e cap. 7. §. 116. f. 441.*

3. Tra gli effetti dunque che dovea produrre la sì fatta dichiarazione del S. Pontefice non fu l'ultimo nè il meno importante questo, che a' sudditi ribelli, ed a' Guelfi di Firenze con ciò si precludeva la via di negare l'ubbidienza a Cesare sotto il pretesto di prestarla alla Chiesa. E nella guisa che le Dissensioni de' Papi ed Imperadori, e le scomuniche aveano insegnato a' popoli il non ubbidire a veruno de' due, che in quanto lor piacesse; così la concordia di quelli dovette giovare a condurre i disubbidienti all' antica dovuta subordinazione, e facilitare di molto l'imprese giustissime di Enrico VII.

4. Il Borghini, non senza mostrare di patirne dentro di se, sentì questa verità, poichè ne tacciò il Papa quasi di una colpa in dicendo: (3) *Costui* (Enrico VII.) *uomo di grand' animo, e virtù, se ben di piccole forze, e di non grande Stato, era chiamato all' Impero* per proprio motivo, e certo rispetto del Papa, *e perciò cessarono gran parte delle difficoltà ordinarie degl' Imperadori*. Chi ben ci mira dentro, in queste parole, colle quali il Borghini ascrive il consentimento prestato dal Papa all'elezione ed alla spedizione di questo Imperadore ad un fine ed interesse propio e particolare, esse, se non sono dette con misterioso scherzo, racchiudono in se un grave veleno, che si ridurrebbe a questa nobilissima Massima; che dovesse a tutta possa escludersi d'Italia qualunque Imperadore, e lasciarsi in contrasto la legittimità della elezione di lui, per quanto virtuoso e degno egli fosse di tal suprema dignità; e che dovesse mantenersi vivo in perpetuo tra' popoli soggetti il mendicato motivo di potergli negar la debita ubbidienza, fondato nel fallace pretesto della discordia tra Cesare e il Papa: a fine che non venisse egli per interrompere l'abuso di una licen-

(3) *Borgh. Disc. se Firenze ricomperò p. 329.*

ziosa libertà cresciuta nel fatal' interregno. Io vorrei che si fosse proposta a questo Scrittore la dimanda, che cosa quel Pontefice dovesse fare nell'occasione che gl'Imbasciadori di Enrico VII. spediti dalla Dieta Imperiale di Costanza gli vennero a chiedere la confermazione, quandochè egli non avesse avuto di mira que' pretesi suoi quali quali si sieno interessi, e fini proprj, e secondarj? E se non avrebbe mancato al debito, ed uficio di Padre, e di Pastor' universale, ed all' istituto divino ed umano, ove abusando della credulità de' tempi e de' popoli, si fosse opposto all' elezione di un Principe tanto meritevole dell' Impero a confessione di tutto 'l mondo; e di non secondarlo coll' autorità ed opera sua onesta nella spedizione in Italia cotanto necessaria per rivendicarsi i diritti dovuti all' Impero, e per porgere rimedio a' disordini che la laceravano? Il Borghini posto alle strette in sì fatta guisa, mantenendo il carattere in quel suo Trattatello assunto, avrebbe forse risposto con peccare contra i principj, (cioè con presupporre, senza avere provato il presupposto) che gli Augusti antecessori di Enrico VII. non ebbero veruna Sovrana ragione sovra Toscana, e Firenze; o che questa Città e Provincia era libera *ab initio* o per libertà originaria; e che perciò non sarebbesi fatta ingiuria a lui, ma cosa santissima con escluderlo e tenerlo lontano d'Italia, e nelle turbolenze di Germania invischiato quanto più si poteva. Ma sì come il cotanto chiaro Filosofo senza fallo conobbe che un tal metodo non sarebbe nè legale, nè atto all' essere adoperato in un libro seriamente composto per provare una Indipendenza legittima, e conforme alle Leggi divine, umane, e della natura sociabile, e de' Reami, e delle Repubbliche; e che conseguentemente, prescindendo dall' avere scherzato, in mettendo avanti una sì maliziosa e velenosa eccezione contra lo invito, e la Confermazione ad Enrico VII. fatta da Papa Clemente V. avrebbe commesso un'indegnissimo fallo, ed avrebbe insinuato una sceleratissima politica, ed incolpato il Vicario di Cristo di non aver fatto il dovuto suo uficio; e quel che peggio è, di non aver tralasciata un' operazione iniqua se non che per propio interesse ed obbliquo fine; così io per questa ragione, e per tutte quelle anche più forti che nell' antecedente ragionamento (1) ho esposte, vo perseverare l'antica mia credenza, che quel Discorso del Borghini debba onninamente considerarsi per un componimento Ironico, od Eroi-comico, nel quale l'Autor' abbia voluto ingegnosamente (a similitudine di quel che fece Nicolò Macchiavelli (2) in rappresentando figuratamente il costume de' Tiranni della sua età), rappresentare a pennello il costume del Guelfismo di que' tempi, e della ribellione popolare, la quale calca sotto de' piedi ogni diritto divino, ed umano, e delle genti; e che le parole di lui meritano scusa, e debbon trovarla appo di chi prende il suo gergo per una mera libidine d'ingegno.

5. Antichissimo costume degli Augusti Franchi, e Germanici già fu, che qualora aveano deliberato di tragittare i monti, e d'irsene a Roma, essi ne rendessero avvisate pe' loro Messi le Città, e i Potentati sudditi, ad effetto che facessero per lo ricevimento, alloggio, e transito loro quegli apprestamenti ch'erano dovuti da' popoli Vassalli al Sovrano. Di tale pratica ne abbiamo arrecato un' esempio persino dal tempo di Lodovico Pio; (3) il quale ordinò a Lotario Figliuolo, e pel Regno d'Italia giurato Vassallo suo, (4) *pararet sibi stipendiarias annonas, stativasque congruas per omne iter quod Romam transmittit*. Ne abbiamo un' altro esempio nel Regno di Ottone IV. (5) Ora questo chiaro indizio della sua sovranità diede Enrico VII. non pure generalmente a tutti, ma specialmente ancóra a' Fiorentini in lor' addirizzando i suoi Messi per intimar loro la sua venuta, e per esigerne i suddetti, ed altri segni di vassallaggio ed ossequio dovutogli. Io dissi generalmente a tutti, e

(1) Sopra cap. 10.

(2) Ivi §. 177. f. 586.

(3) Sopra cap. 4. §. 82. vers. E nello stesso tempo f. 209.

(4) Contin. Aimoin lib. 5. cap 16

(5) Sopra cap. 7 §. 107. f. 437. seg.

lo ripeterò colle parole del Merula: (1) *Legatos ad Longobardos & Hetruscos mittit, qui monerent ut à vi, & domesticis armis desisterent; quando hoc in primis curet, ut Italicæ Civitates deposito civili odio, injuriarumque oblitæ, exules suos recipiant, atque domo fugati cum popularibus in gratiam redeant; iisque promittebat auxilia, qui mandatis paruissent adversus eos, qui plus viribus possent*. Certa cosa è, ch'egli con ciò esercitò il primo, e principal diritto della sovranità, (2) *dal quale gli altri tutti dipendono*; e volendo porr' in uso l'autorità, e il poter suo per fare che regnasse la giustizia, e che rinascesse la tranquillità pubblica nel Reame che a lui apparteneasi, ben mostrò di venire come (3) *Dei minister in bonum*: e che chi non abominava l'equo e il giusto non dovea nè odiare nè temere lui; (4) *nam principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac... si autem malum feceris time.*

6. A' Fiorentini poi in ispecie egli fece significare, secondochè narra l'Ammirato, (5) *che s'apparecchiassero ad onorarlo alla sua Coronazione, che dovessero mandargli loro Ambasciadori a Losanna... che prendessero partito di levare in ogni modo il loro campo d'Arezzo allora assediato*. Bartolommeo Cerretani riportò il tenore di quell'Imbasciata in questi termini: (6) *Che volea* (Enrico VII.) *passare in Italia per la Corona, che volea pacificare Firenze, e che per questo se gli preparassero le stanze, e i luoghi comodi: che si maravigliava che con l'esercito opprimessero gli Aretini, i quali se aveano fatte contro al reggimento Fiorentino cose non degne di loro; doveano esser accusati avanti Sua Maestà, e che a lui stava il punirli, e che per queste cause comandava, che si levasse il campo.*

7. Noterò che questi primi Inviati di Enrico VII. non portaron peranche con seco il Breve Pontificio preallegato; perocchè non v'era tra di loro niun Legato del Pontefice, nè di ciò v'era necessità legale. Ma non v'ha dubbio veruno che tutte e tre le cose, che richiedeva l'Imperadore da' Fiorentini, fossero di consuetudine e diritto del Sovrano, e di qualità tale, che non si chiederebbero a un popolo libero, e non soggetto. Gli Autori del *Trattato latino stampato in Pisa* tuttavolta, tentando di far' a credere a' poco accorti lettori, che Enrico VII. favellasse a' Fiorentini come a un popolo Indipendente, hanno riportato in pompa tra' Documenti che debbono provare la da loro pretesa Indipendenza per una confessione volontaria degli Augusti stessi, esclamando: (7) *quid? quod ipsi Imperatores se id ipsum sensisse re, factisque perspicuè declarant, quo nulla probatio major potest desiderari*: hanno riportato, dissi, una lettera di cotesto Cesare scritta al Comune di Firenze in questi termini: (8)

☞ „ Henricus Lucemburgensis Imperator Florentinis.
„ Quamprimum me in Romanorum Imperatorem Germani Prin-
„ cipes delegerunt, Clemensque Pontifex id ratum firmumque ha-
„ buit; nihil mihi potius fuit quàm in Italiam primo quoque tempo-
„ re Imperatoriam Coronam accepturum contendere. Sed cum
„ propè omnia profectioni opportuna mihi constituta essent, ita...
„ petendum mihi imprimis fuerat, *ut copiis nostris ad urbem ve-*
„ *stram* tutus accessus, aditusque præberetur. Nam ea rerum mea-
„ rum ratio est ut urbis vestræ Hospitio juvandus prorsus sim. Illud
„ etiam à vobis *pro mutua benevolentia peto*, ut Aretinos longiori
„ bello, incursionibusque vexari diutius ne patiamini. Quod autem
„ ad pacandam Etruriam pertinet ita operam, auxiliumque meum
„ vobis polliceor, ut me Reipublicæ vestræ amicum, fautoremque
„ planè judicetis. Valete.

Io spontaneamente concederò che questa lettera in nullo offenda l'idea

del

(1) *Georg. Merul. antiq. Vicecom. lib. 7. ad an. 1308. f. 139. edit. Graevian. in Thesaur. antiq. Italic.*

(2) *D'Aumat. Droit Public. lib 1 tit. 2. sect. 11. n. 1.*

(3) *S. Paul. Ep. ad Rom. cap. 13. vers. 4.*

(4) *Ibid.*

(5) *Ammirat. Ist Fior lib. 5. f. 245.*

(6) *Cerretan. Ist. Fior. MS. lib. 1. f m. 160 e Gio Villan. lib. 9 cap. 7.*

(7) *Tract. de Libert. Flor. edit. Pis. p. 14*

(8) *Ibidem p. 89. ex Collect. Epistol. Principum edit. Amstelod an. 1644. p. 164. & 165.*

del formulario di que' tempi, (come altresì la *risponsoria* de' Fiorentini che si vedrà innanzi); e che in tutto e per tutto senza alterazione, aggiunta, o diminuzione di un' jota sia autentica: ma dimando che cosa pretendano que' Difensori d'Indipendenza di provare con ciò? Forse che l'Imperadore stesso in favellando co' Fiorentini con tanta moderazione, e civiltà mostrò di non credere di essere Sovrano loro, o di non osare di portarsi per tale? Sarebbe vana vanissima sì fatta illazione, poichè le dimande de' suoi Messi poc' anzi da' più accreditati Fiorentini Storici racconte, e tutti i fatti susseguenti di Enrico VII. che vedremo or' ora, dimostrano il contrario per diametro. Tantochè bisogna per necessità inferire che la maniera trattosa, generosa e moderata nello scrivere, e parlare degli Augusti non escluda punto la cognizione del loro Supremato. E che il riportare simili atti di cortesia per fastose riprove di piena libertà sia costume frivolo, e nugatorio. E ch' altrettanto digiuna, ed affettata sia l'osservazione che fanno sopra di questa lettera: (1) *hac postulatione neque injuriosa, neque inurbana nullum sibi jus in Rempublicam Florentinam arrogare velle videbatur*. Non avea bisogno Enrico VII. di arrogarsi, od acquistarsi alcun jus sovra Firenze per via d'ngiurie, o di 'nurbanità; egli non avea che a porr' in esercizio il suo supremo diritto: e con volerlo esercitare non fece aggravio alcuno a' Fiorentini. Intorno alla civiltà del modo già altrove notammo, che sì come *omnia tempus habent*, secondochè dice la Sapienza; così i Sovrani anche favellano imperiosamente, e con minacce, qualora il bisogno lo richiede, ed a chi alle civili rimostranze ha turato l'orecchio: e che il prudentissimo Senato Romano praticò lo stesso co' popoli sudditi della Repubblica, (2) trattando con termini onorificentissimi gli ubbidienti, e all' opposito con modi imperiosi al possibile i resistenti. Ei non sono già sempre le sì fatte lettere, nelle quali si debbano necessariamente rinvenire gli argomenti della soggezione. Non v'è cosa più avverificata che la feudalità, il vassallaggio, o la dipendenza de' Re Gotti in Italia (3) dagli Augusti Greco-Romani; e pure nelle lettere passate tra que' Re e gl' Imperadori, che appo Cassiodoro si leggono, di pochissimi segni di tal legame si ravvisano. Non sarebbe egli di fischiate più che degno, chi asserisse che Ottone Magno non era Sovrano Signore di Berengario II. e che mostrava di non credersi tale, perocchè in intimandogli che desistesse dalle violenze si trova, che (4) *præmissis pro Valperto legatis pacem implorat: quam cùm non impetraret, direxit Luitolphum cum exercitu?* Faccia l'erudito Lettore l'applicazione di quell' *implorare* di Ottone al nostro caso; e lo pareggi con quel *pro mutua benevolentia* però di Enrico. A nessuni Sovrani usa più lo scrivere, ed intimare a' sudditi le cose spettanti all' Impero, con termini civili, che agl' Imperadori Romano-Germanici: e questo lor costume è cotanto notorio, che non occorre farne parole. Quel che si è detto serva soltanto a indicare il costume degli Avvocati della piena libertà di portare in pompa, e di spacciare agl' innocenti per argomento d'indipendenza gli atti di un tratto fine, nobile, e benigno.

8. E di ciò non era da prenderserne maraviglia, poichè per la natura de' simili, questo modo d'illazione, è al tutto affine, ed equivalente a quell' altra nobilissima usanza loro di 'nferire la piena libertà da ogni atto poco cortese anzi ribaldo e fellone de' sudditi, il qual genere di fatti fanno tutta la fiera appresso di loro. Per lo che non si restarono di riportare come trofeo di libertà assoluta la *risponsoria* de' Fiorentini all' Imperadore che segue: (5)

☞ „ Florentini Henrico Lucemburgensi Imperatori.

„ Frequenti Senatu recitatæ sunt litteræ tuæ quæ nobis per quam „ molestæ fuerunt. Nunquam enim nobis probari potuit Imperator

„ qui

(1) Tract. de Libert Florent. p. 15.

(2) Sopra cap. 2. §. 62. e 63. 64. f. 57. 58.

(3) Sopra cap. 3. §. 12. e seg. fin' alla fine f. 96. seg.

(4) Sopra cap. 5. §. 69. f. 272.

(5) Tract. de Libert. Flor. loc. cit.

„ qui in Italiam barbaras copias ducat; cum id potius cavendum ut
„ hanc nobilissimam Provinciam à barbarorum manibus vindicaret,
„ quod Aretinos foveas, vide quam præclarè agas; cum meminisse
„ possis, eos Guelfos Cives suos innoxios ejecisse, qui ope tua patriæ
„ in primis restitui debebant. Nihil est quòd nunc de recipiendo
„ exercitu tuo in urbem decernamus, id tum demum curabimus,
„ cum copias tuas adventare cognoscemus. Studium tuum pacan-
„ dæ Etruriæ tantum probamus, quantum id universæ Italiæ maxi-
„ mo usui futurum speramus. Tuas vero erga nos propensæ volun-
„ tati immortales gratias agimus. Vale.

Non si può non confessare, che, ove si abbia ad arguire dalla modestia dell' uno e dall' alterezza dell' altro stile la condizione e qualità delle Persone che parlano in senso del *Libro Pisano*, i Guelfi di Firenze compariscano di essere Superiori di gran lunga, non che uguali all' Imperadore. Que' Difensori d'Indipendenza battezzano tal guisa di rispondere per intrepida, ed alquanto libera: (1) *Ipsi Imperatori per literas satis intrepidè ac paulò liberius responderunt*: ma altri lo chiamò un parlare folle, e temerario, (2) *Respondisse Florentinos superbius nescio an imprudentius ferunt*, dice il Merula, soggiugnendo che Dante il Divin Poeta Fiorentino chiamasse perciò ciechi i suoi compatriotti: (3) *Imprudenter responsum Dantes Vates haud illepidus in quadam epistola scribit, & Florentinos, homines alioquin non improvidos, cæcos appellavit.*

9. Ma se l'essere assai risoluto ed intrepido nel replicare fosse un buon' argomento dell' essere libero, vi sarebbe di più che non è la predetta lettera risponsoria. Imperocchè Benedetto Bruneleschi deputato dal Gonfaloniere a rispondere in voce agl' Inviati Cesarei, adempì l'uficio impostogli con un modo sì insolito, che giunse fino a negare apertamente, che i Fiorentini dovessero ubbidienza alcuna all' Imperadore; la qual cosa però fu disapprovata, quanto dagli Ambasciadori, tanto da' savj Cittadini, onde scrisse Scipione Ammirato: (4) *Benedetto Brunelleschi rispose acerbamente, e con non più intesi atti, e modi di parlare pronunziati, che offesono parimente i medesimi Cittadini, e gli Ambasciadori*. Per lo che i Priori del Comune, ed il Gonfaloniere ridussero la risposta a termini di maggior modestia; ma che pure lasciarono traspirare la voglia loro di non ubbidire; negarono di levare l'assedio di Arezzo con pretesti improprj; ma presero tempo di rispondere al resto più adattamente: e al dire dell' Ammirato, (5) *il levar l'assedio espressamente negarono, alle altre dimande col pretesto della lega, che con altre terre aveano, davano dilazione*.

10. Gli Ambasciadori poco contenti partirono dalla Città, ed incamminaronsi verso Arezzo, e passando per lo Campo de' Fiorentini che l'assediavano, pubblicarono all' Oste il bando Imperiale, mostrando con sì fatto atto giuridizionale che non ostante che, al parere degli Avvocati dell' Indipendenza, Enrico VII. nella da loro riportata cortesissima lettera non volesse arrogarsi alcun jus sovra i Fiorentini, egli però intendeva di aver' il diritto supremo di poter lor far deporre le armi: l'Ammirato narra il fatto con queste parole: (6) *Andarono poscia gli Ambasciadori a trovar gli Aretini, ed in passando pel campo degli assedianti pubblicarono il bando, che si lasciasse l'assedio; a gli Aretini promisero, l'Imperadore non essere per lasciare impunita l'inubbidienza de' Fiorentini*. Ecco la spiegazione di quel favellare urbanissimo della lettera di Enrico: *pro mutua benevolentia peto*. Gli Aretini incoraggiti da questi Messi obbligarono l'inimico a sciorre l'assedio: (7) *Haud in totum*

cassæ,

(1) *Tract. Pisan. p.* 1. 5.

(2) *Georg. Merula loc. cit. f.* 139.

(3) *Ibid.*

(4) *Ammir. Ist. Fior. nel luogo cit.*

(5) *Ivi.*

(6) *Ammirato ivi.*

(7) *Merula loc. cit.*

cassæ, & vanæ ceciderant ab Henrico denunciationes: siquidem Tarlati gens aretina, dum externum subsidium expectant, & propinquo Cæsaris adventu confisi, prælio nonnunquam cum hoste decertantes, hostilem exercitum finibus cedere coegerunt.

11. Atteso chè gli Avversarj vanno scernendo, e raccogliendo studiosamente dalla storia, ed esponendo alla vista de' Lettori que' fatti soltanto i quali hanno una ingannevole superficie di giusta e piena libertà, ommettendo gli atti di dominio, e gl'incidenti più essenziali al fine di chiarire il vero; a noi resta la briga di rammemorare quel ch'eglino con artifiziosa brevità e taciturnità hanno tralasciato: mentrechè in ricerche di questa fatta, non solamente non basta il non dire il falso; nè il dire una parte del vero; ma bisogna dirlo tutto. E dunque a sapersi, che

12. Nell'approssimarsi la venuta dell' Imperadore, Firenze sembrò di ritornare in se stessa, e di voler pigliar più saggia risoluzione. Vennero in campo varj partiti ne' loro Consiglj, i quali ci sono al vivo espressi dal Cerretani Scrittore di genio Guelfo affatto, che pur dice: (1) *Dopo la partita de' Legati, intendendosi, che l'effetto di tal passata (dell' Imperadore in Italia) con fatto, cresceva; si cominciò a praticare quello, che si avesse da fare. Alcuni consigliavano, che si mandasse Oratori a quel Principe, per mollificare l'animo suo, e non si alienare al tutto da Sua Maestà, pensando che col danaro si medicherebbe ogni mala disposizione, e pericolo.* Ve n'ebbe degli altri di diversa opinione; mentre l'ordine di apprestare l'alloggiamento all' Imperadore, ed al suo esercito lor diede non picciola noja; risovvenendosi della sentenza pronunziata da Federigo I. in Firenze, (2) e della riforma fattavi per comandamento di Federigo II. contra gli usurpatori de' beni altrui (3) allorchè que' Cesari l'uno in persona, l'altro coll' esercito era entrato nella Città; onde la presenza di un Giudice e pacificatore costante nel voler' il giusto lor parea di portar pericolose conseguenze: proseguisce il Cerretani a dire: (4) *Altri questo negarono... dicendo, che in quanto al ricercare come hanno fatto i suoi Oratori di alloggiamento, se gli dicea quanto era pericoloso l'aver' in Casa le forze di parte Gibellina; quando se gli negasse, potrebbe pigliare maggior' indignazione verso la Città, sicchè da ogni banda era ragione potentissima.*

(1) Cerretan. Ist. Fior. MS. lib. 1. f. 162.

(2) Sopra cap. 7. §. 89. segu. f. 429. segu.

(3) Ivi §. 127 f. 447.

(4) Cerretan. ivi.

13. Tra queste perplessità pur la vinse il partito più giusto. Vennero eletti Deputati, che si portassero alla presenza di Cesare, e già disponeansi alla partenza non attendendone, che l'ultimo cenno da' Direttori del Governo. Quindi dice l'accennato Storico: (5) *La presente Consulta inclinò a mandare gli Oratori, parendo loro troppa pericolosa deliberazione l'aspettare un tal Principe senza alcuna cerimonia, e con sì salvatico modo, e non solo si fermò onorati Oratori a quella Maestà; ma si messero a ordine, aspettando a moversi dal sommo Magistrato.*

(5) Cerretan. ivi.

14. Ma lo spirito di fazione diffuso ne' Capi della Città guastò ancóra quella deliberazione, e il Maestrato mutò parere, e rivocò l'ordine, e al dire del Villani, (6) *per certi Grandi Guelfi di Firenze si sturbò l'andata.*

(6) Gio. Villan. lib. 9. cap. 7. p. m. 383.

15. Prima che passiamo avanti in ciò, che ci arreca la Storia, sarà bene il riflettere alle cagioni interne della varietà di tali consiglj in Firenze. Salviamo, sì come ragion vuole, la idea di un' Imperadore giusto, legittimo, e pieno di equità, e di buona intenzione, quale fu giudicato e conosciuto universalmente essere Enrico VII. Accordiamo con questa idea il timore che i Guelfi di Firenze aveano della sua calata in Italia; e ne risulta ch' essi teneansi possessori di mala fede, e che conosceano il giusto potere di

questo Cesare; mentre non fu l'ingiustizia delle dimande da lui fatte; ma l'amore loro propio, e la ripugnanza che sente la natura depravata allo spogliarsi de' comodi e beni usurpati, cui i Guelfi padroni della Città non volcano restituire a' Gibellini forusciti; e questa fu la cagione, che spinse finalmente Firenze all'aperta ribellione. Scorgesi adunque, che il consiglio d'inviar' Ambasciadori a Cesare nascea dalla conoscenza del debito, che avea la Città verso la Corona Cesarea; e che il consiglio opposto era effetto della corruttella, e del timor del gastigo, o della restituzione delle spoglie toltesi a' Gibellini.

16. Tal' conclusione concorda colla Storia tanto de' tempi che precedettero Enrico, quanto delle età posteriori. Imperciocchè, senza rammentare le cose seguite nel terzo decimo Secolo da noi racconte nel Capitolo dell' Interregno, e dell' Imperador Rodolfo: e quanto succedette a Carlo Valesio mandato pacificatore de' Fiorentini (1) da P. Bonifazio; pochi anni avanti alla venuta di Enrico, il Santo Papa Benedetto inviato avea un suo Legato a Firenze, affinchè vi calmasse le turbolenze delle fazioni, che affliggeano la Città. Questi ritrovolla piena di armi, di dissensioni, e chi afflitto, chi oppresso, chi bandito, chi condannato. Ambe le fazioni perciò diedero a lui un pieno arbitrio di comporre le loro differenze; ma all' eseguirsi della sentenza, i Guelfi non contentaronsi punto di restituire a' Gibellini i beni sgombrati; ma posero in opera ribaldi artifizj per necessitare il Legato a partirsi senza profitto. Lo narra il suddetto Cerretani dicendo: (2) *Papa Benedetto successore di Bonifazio, essendo di santa vita, mandò a Firenze per l'unione di loro il Cardinal di Prato per nazione Gibellino. Questi trovò Firenze piena di afflitti, cruciati, sbanditi, condennati, spadacini &c. A questo fu data balìa di rassettare le cose liberamente; ma l'ostacolo alla pacificazione fu, che i Guelfi, o Neri NON VOLLERO RESTITUIRE I BENI TOLTI A' GIBELLINI.... Finsero lettere alla Città di Bologna Gibellina, che mandassero gente al Cardinale, e con questo stratagemma fecero sollevar la Città.* Talchè per negare, che il timore della restituzion de' Beni a' Forusciti tenesse mal concordi i Fiorentini in quella deliberazione, o bisognerà attribuire a questo Principe il carattere di un Tiranno, il quale dovunque dovesse accostarsi apportasse il terrore; ovvero a' Fiorentini Guelfi la maggior leggerezza per la incostanza, e perplessità di sì opposti conciglj.

17. Non furono però i soli Guelfi dentro Firenze, che cagionarono la piena ribellione di quella Città contra Cesare. Vi si aggiunse la industria di Roberto Re di Napoli, che istigando i Cittadini feceli determinare a tal' eccesso. Il Cerretani ne va dicendo, che, se gli Ambasciadori già destinati non vennero mandati a Cesare, (3) *la causa di detta mutazione fu perchè intesero l'animo del Re Roberto poco amico dell' Imperadore Arrigo, e per parzialità avverso; il perchè VOLENDO SEGUIRE LA FAZIONE deliberarono di non mandarli.* Questo Re ben fornito delle arti politiche meditò di vendere a caro prezzo la sua amicizia ad Enrico; e nella incertezza de' casi, che potessero sopraggiugnere, determinò di farsi della Toscana un' antimuro al suo Regno. Scipione Ammirato, ci avvisa di questo consiglio del Re Roberto con dire: (4) *Hora, essendo Arrigo VII. Principe di alto affare, dubitava il Re Roberto, che non facesse con la sua venuta qualche gran tracollo alla potenza sua, la quale in quel tempo, non essendo Principe in Italia, che a gran pezzo lo pareggiasse, soprastava a tutte le altre,*

(1) *Sopra cap. 10. §. 158. f. 576.*

(2) *Cerretan. Hist. MS. all' ann. 1303. f. 143.*

(3) *Cerretan. ivi.*

(4) *Ammirat. loc. cit. f. 243. B.*

E conoscea la Toscana essergli una trincea allo Stato suo contro a chi volea entrare in Italia con pensiero di cose nuove; perchè si affaticava di confortare i Fiorentini a non ubbidire a Cesare. Egli è manifesto però che se l'accidente da non prevedersi, il quale poi sopravvenne, e che non dee mai essere il Consigliero, nè il Moderatore delle deliberazioni de' saggi, non ajutava i Fiorentini, essi si sarebbero ritrovati burlati dalle suggestioni del Re Roberto; e con lor grave danno ne avrebbero pagate le pene. Se ne venne Roberto a Firenze, e vi stette più di un mese per ottenere, che vi si ordinasse un Consiglio di Guelfi, i quali avessero cura d'impedire la ricognizione dell' Imperadore; e per arrivare a questo suo disegno, pose in opera ragioni proprie a commovere gli animi assuefatti alle fazioni, riducendo loro a memoria l'assedio di Enrico Quarto succeduto nel secolo undecimo, (1) e la sentenza di Federigo Primo pronunziatasi nell'età susseguente, ed i tributi, che Firenze era stata obbligata di pagare all' Imperadore Rodolfo, e ad Alberto Cesare suo figliuolo. Egli è lo stesso Storico che ci conservò sì minute particolarità de' discorsi di quel Re; mentre dice: (2) *Nè mancava di ridur loro a memoria i danni, che la Toscana, e Firenze particolarmente avea ricevuto dagl' Imperadori per i tempi passati, dimostrando loro come il primo Imperadore Federigo li spogliò del Contado infino alle mura .... E se l'Imperadore Ridolfo non era calato in Italia sapeano bene, ch' egli vi avea mandato suoi Vicarj, i quali aveano conteso co' Fiorentini, a' quali era stato bisogno pagar danari per levarsegli dinanzi, come aveano anche fatto ultimamente co' Ministri e Capitani dell' Imperadore Alberto. Ma con niuna cosa più tentava di spaventarli, che col nome fatale di Enrico, ricordando loro l'assedio, che la Città avea sostenuto già erano passati 200. anni dall' Imperadore Enrico di quel nome il Terzo.* Le cose che rammemorava Roberto erano verissime di fatto. Il punto è che que' fatti non erano stati ingiusti per canto degl' Imperadori; ed in sostanza Roberto predicò la Ribellione a' sudditi altrui.

(1) *Sopra cap. 6 §. 117. seg f. 364 seg*

(2) *Ammirat. ivi.*

18. Ma poco dopo, che Roberto ebbe parlato in questa guisa a' Fiorentini come ad un popolo libero et indipendente, egli stesso li riconobbe da un' altro canto per soggetti all' Impero; mentre che maneggiando un' accordo con Enrico VII. l'uno degli articoli, che i suoi Oratori pretesero di conchiudere, e di accordare con Cesare, fu, che il Re Roberto, o Giovanni suo fratello fosse fatto Vicario Imperiale di Toscana, e conseguentemente di Firenze. Della qual cosa ci converrà di riparlare fra breve. Infratanto lasciati per un poco i Guelfi di Firenze nella lor' ostinazione contra l'Imperadore; venga pur meco il Leggitore in Lombardia, a vedere come capitato quivi Enrico VII. fece le parti del legittimo Sovrano de' popoli; conciossiachè, quello che seguì in Lombardia può servire di specchio fedele di quanto dovea succedere, e di quanto succedette di poi in Toscana, ed in Firenze.

19. Partì Enrico VII. accompagnato di 2000. cavalli da Lausanna in fine di Settembre l'anno 1310. e traghiettato i Monti giunse a Torrino, et indi a Asti, ove si fermò due mesi per aspettare il resto del suo esercito, e per compor le dissensioni di que' Cittadini divisi in Guelfi e Gibellini, le quali al sommo erano cresciute qui come nelle altre Città: onde che Albertino Mussato dipigne lo stato universale di allora con queste parole: (3) *Cives partium Scismatibus, quæ hinc Guelforum sub Ecclesiæ; hinc Gibolingorum sub Imperii clypeis nomina sibi quædam induerant, quarum nonnullæ etiam, & præsertim Longobardorum*

(3) *Albertin. Mussat. de Gest. Henr. VII. rubr. 6.*

dorum passæ tyrannides sive exiliis, sive coertionum profligationibus, diù marcuerant. Universalmente erano sconfinati dalle Città, case, e possessioni loro i Gibellini tanto Toscani, quanto Lombardi. Per lo che questi ricorsero all'Imperadore di novello eletto per ajuto, invitandolo di trasferirsi in Italia per ricuperare i proprj diritti dell'Impero, e per restituirli per la sovrana autorità sua ne' lor' averi. Teobaldo da Brescia, e Matteo Visconti da Milano uomini ragguardevolissimi andaro a trovarlo a Spira fino dall'anno 1309. (1): ed al lor' esempio fecero lo stesso molti Toscani e Fiorentini: (2) *Et Tuscorum quidam Optimates ex Gibolengis partis antiquæ, nec non ex divisis Guelfis, qui Alborum intolerantia Gibolengi nominis sibi prænomen elegerant, ejusdem propositi complices montes transiluere ad ipsum Regem eliciendum muneribus & subsidiis.* E ben da notarsi che tra' Gibellini Toscani e Fiorentini, che cercarono contra la tirannia de' lor Concittadini la protezione sovrana di Enrico VII. v'erano altresì non pochi Guelfi, i quali vennero sotto 'l nome Gibellino come quello che li faceva presumere buoni e fedeli sudditi dell'Impero. Forte vaneggierebbe chi volesse dubitare che coloro che ricorsero ad Enrico VII. con Doni e Sussidj, non riconoscessero lui, e l'Impero per Sovrano loro; e chi credesse che in vigor della elezione in Imperadore o Re Germanico egli fosse stato creato semplice Capitano ajutante delle fazioni, e che per tale avessero la temerità di chiamarlo in Italia. E forse ne manca di cervelli illusi, fieboli, ed anche di tal pazzia tinti? Ma il vero è, che cotesto fu un ricorso fatto al legittimo Sovrano; perocchè fu fatto al Successore degli Ottoni, Enrici, Conradi e Federici Augusti nel trono della Francia-Germanica. E fu una istanza giusta, la quale meritava che fosse esaudita: perchè in fine i Gibellini, e coloro, i quali vennero di tal nome vestiti erano Cittadini delle Città dell'Impero de' prememorati Augusti. Via dunque la frivola ed inetta opinione, che cercano di piantare gli Autori del *libro Pisano* (3), cioè, che tanto i Gibellini, quanto i Guelfi spacciatamente si vantassero e pretendessero di essere sommamente liberi, e dagl' Imperadori non dipendenti.

20. Nel rimanente tanto nella provincia di Lombardia, quanto in quella di Toscana si operò co' medesimi affetti e principj circa il ricevere, accogliere, acclamare, e riconoscere la suprema potestà di Enrico VII. Guido Torriani, che resse allora in Milano la Parte Guelfa, temette con ragione, che all'ombra dell' Imperadore i Gibellini raminghi pel Mondo ritornassero in possesso delle dignità, e facoltà loro: (4) *Is* (Guido) *audito in primis adventu, vereri cœpit, ne diversa factionis pars (Gibellini erant violentiâ ejus in exilium acti) occasione Germani adventantis in recuperanda dignitate uterentur.* Quindi egli, nella stessa guisa che dipoi fecero i Guelfi in Firenze, presidiò la Città di due mila e più uomini armati (5); tenne intelligenza e lega con tutti gli altri Guelfi delle Città d'Italia; e singolarmente andò a mira di escludere dalle mura di Milano l'Imperadore, prevedendo che per certo Enrico dovesse, sì come la giustizia il chiedeva, ricondurre nella Città, e nella partecipazione del Governo civile, e nel godimento de' proprj beni gli esiliati. Prevalse però in Milano la parte migliore e più sana de' Cittadini; tantochè rispettando l'esortazioni del Breve Apostolico di Clemente V. di sopra riferito (6) di dover' ubbidire al Sovrano Signore. Vollero incontrar' ossequiosamente l'Imperadore: (7) *Neque tamen obtinere potuit (Guido de Turribus): quin bona Civitatis pars Regis amantior ... Clementinaque mandata conficere cupiens Luceburgium ultro invitarent.*

(1) *Alb. Argentin. ad an. 1309.*
(2) *Albertin. Mussat. vit. Henr. VII. lib. 1. rubr. 6.*
(3) *Tract. de Libert. Florent. edit. Pis. p. 9. vers. Quamobrem &c.*
(4) *Conrad. Vecerius vita Henr. VII. ad an. 1310.*
(5) *Id. ibid.*
(6) *Sopra §. 2.*
(7) *Vecer. loc. cit.*

Il che veggendo il Torriano, et udendo che l'Imperadore si avvicinò a Milano, ancóra egli umilioſſi, e riconobbelo per ſuo Signore: (1) *Tunc perculsus ingenti, & inopinato motu (Henrici VII.) Guido Nuntios ad Regem transmiſit, qui ſe pariturum edant, ſeque, Urbiſque omnem poteſtatem tradidit.*

(1) *Albertin. Muſſat. loc. cit. & in Geſt. Balduin. lib. 2. cap. 10.*

21. Entrò adunque Enrico VII. In Milano per pigliar' ivi la Corona detta di ferro, e a tal' effetto intimò a tutte le Città di mandarvi i loro Diputati per aſſiſtere ſecondo l'antico coſtume a tal ſolennità: (2) *Miſit litteras ubique annuntians ſe debere a Legatis Summi Pontificis.... Corona ferrea coronari*, conforme a quel che ne ſcrive il Cortuſio Scrittor Padovano; e con diverſe parole il Muſſato: (3) *Triumphans igitur in Mediolano Rex Henricus Corona ferrea inſigniri juxta legis Imperialis ſanctionem antiquam ſtatuit, evocarique undique populos dimiſſis edictis ad diem certam in ipſa Mediolani Urbe, & Sanctiſſimi Ambroſii æde ſeu oraculo.* Fu ſenza fallo un' atto di dominio il mandare tali evocatorie (4), o editti a' popoli. Nè ad altri che a' ſudditi ſoleano mandarſi; ed è fuor d'ogni dubbio che ne foſſero mandati altresì a' Fiorentini (5) niente meno ſudditi dell' Impero che gli altri.

(2) *Cortuſ. de Novitat. Paduæ lib. 1. cap. 11.*
(3) *Albertin. Muſſat. vit. Henr. VII. lib. 1. rubr. 12.*
(4) *Sopra cap. 3. § 27. verſ. Ponghaſi mente f. 100.*
(5) *Sopra § 6.*

22. Ma i Guelfi di Firenze non vollero mandarvi i lor Diputati, come pur teſtè dicemmo (6); perchè non vollero, per le cagioni additate, preſtare ubbidienza a Ceſare: (7) *Affuere ſolemnibus omnium ferè Italiæ Civitatum Legati Gibellinarum modo partium, ita ut Fluentini duntaxat Oratores deſiderarentur.* Giovanni Villani racconta che l'Imperadore veggendo non eſſere comparſi gli Oratori Fiorentini per diffidenza ſia in Milano ſia in Loſanna diceſſe: (8) *Male hanno fatto i Fiorentini, che noſtro intendimento era di volere i Fiorentini interi, e non partiti, e buoni fedeli, e di quella Città far noſtra Camera, e la migliore di noſtro Impero. E di certo ſi ſeppe da gente ch' erano di preſſo a lui, ch' egli era allora con puro animo in mantenere quelli che reggevano la Terra in loro ſtato.* E ben manifeſto che l'Imperadore non credeſſe di far' ingiuria, ma di far coſa aſſai degna ed onorevole a Firenze in facendo la Camera ſua, cioè in dichiarandola di novello all' uſanza de' Ceſari pe' ſuoi Privilegj immediata ſua Città dell'Impero. Nè pure il Villani giudica che tiraſſe ſaſſi a' Fiorentini con ciò, nè con volerli buoni fedeli ſuoi: e vaglia il vero nè meno i Guelfi di Firenze in quel tempo erano sì ſciocchi di ſprezzar' aſſolutamente tal ſorte: ma il loro ſtorcimento, e la loro diſubbidienza nacque dalla diffidenza, e dal timore di venire aſtretti alla reſtituzione de' beni uſurpati, ed alla ceſſione delle dignità civili.

(6) *Sopra §. 12 e ſeg.*
(7) *Vecer. loc. cit ad ann. 1311.*
(8) *Gio. Villan. lib. 9. cap. 7.*

23. Ma in niente fu guaſta per l'aſſenza degli Oratori Fiorentini la ſolennità dell' incoronazione; (9) *Illud quoque Principum, Baronum, ac Populorum jam ſubjectorum frequentia, & alacritate effectum eſt.* E nè pure guaſtò la mancanza loro gli effetti che legittimamente dovette produrre tal ſolennità, come quella che fu la pubblicazione dell' eſſere Enrico VII. legittimo Re d'Italia, e come quella che fu un ſicuro atto di poſſeſſo della Real ſovranità, in vigore di cui ogni Città, e popolo che facea parte di coteſto Reame ſotto cenſura di paleſe fellonia dovette a lui rendere ubbidienza. Talchè Enrico in pigliando la Corona Longobardica preſe anche la inſegna più ſolenne della ſovranità ſopra Firenze, e ſopra la Toſcana Longobardica. Perocchè, per le prove da noi fatte ne' precedenti Diſcorſi, ſi è avverificato che non ſi può ſanamente pretendere, che queſta Provincia, e Città più di qualunque altra Città e Provincia foſſe legittimamente ſtaccata dalla Corona Italica, o Longobardica,

(9) *Albertin. Muſſat. lib. 1. rubr. 12.*

dica. L'essere una Città predominata da' Guelfi che apprendevano la giusta riforma del lor governo; l'essere ella ritrosa e disubbidiente, il non mandare ella i suoi Legati in Corte a tenore delle *evocatorie*, e de' precetti Imperiali, sono tutti atti negativi, e di mera volontà: ora non mica da simili atti de' sudditi nè dalla lor volontà; ma dalla ragione, e legge dipende la Sovranità e il Diritto del Principe, e de' Dominj. E ove si voglia predicare estinto tal diritto, tal legge e ragione in Toscana, od in Firenze, bisognerebbe altresì predicarli estinti in tutto 'l Regno: poichè niente di più preciso, e di singolare è avvenuto quivi che altrove: ogni qual volta che non si ricorra di nuovo ancóra alla tanto esplosa Rodolfina vendita di Libertà. Sappiamo però che non manca peravventura una setta di cervelli cotanto avversa alla verità ed alla ragione, quanto ella è al Sacro Impero Romano-Germanico, la quale spaccia molto prima per disciolto, dispento, e svanito ogni Regno Italico, e Longobardico. Ma con costoro non sarebbe sano nè tollerabile il consiglio d'entrare in lizza, come con gente che sono affatto affatto usciti dal seminato già buona pezza fa. Per ogni altra risposta, e replica lor chiedasi soltanto che ci spieghino, che cosa si dovesse intendere che significasse la solennità della Sacra Incoronazione in Re d'Italia, o di Lombardia, se il Regno era disciolto, spento, e divenuto nullo? Un' intelletto sano, e non ammorbato d'infesta passione distinguerà congruamente tra 'l Regno Italico in un tempo tenuto in freno da' Re Germanici potenti, ed autorevolissimi; ed in un'altro tempo retto da' Re indeboliti per la malizia delle fazioni, e degli Autori di esse: la qual differenza però non rende al tutto disciolto, e spento il Regno, molto meno il jus sacrosanto dell' Impero sopra di esso.

24. Il solenne suddetto atto di possesso della Real dignità di Enrico VII. cioè la presa della Corona, fu seguitata da tutti gli altri, e particolarmente dell'esercizio del primo, e principal' ufìcio della sovranità, il quale è d'introdurre la pace sbandita, e di sollevare gli oppressi. Perlochè appena incoronato egli accudì alla pacificazione delle fazioni, e ristabilì in Milano l'Arcivescovo, richiamò Matteo Visconti a lui fedelissimo, e tutti gli altri esiliati (1); senza però permettere che si facesse ingiuria, od aggravio all'altra parte, ancorchè assai dolente per vedersi priva della dolcezza di dominar sola.

25. Non patì però, per tutta quella mutazione di governo, immaginabile discapito nè la Città, nè la libertà de' Cittadini ne' lor privilegj. Tutto 'l dolore fu per gli ambiziosi che voleano trionfare soli nelle calamità de' fuorusciti. E qui si potea specchiare Firenze; poichè lo stesso sarebbe avvenuto a lei, ove avesse aperte le porte al suo Signore. E qual' ingiustizia mai fu in questo fare di Enrico VII.? anzi qual' ingiustizia non fu egli il non volerlo? Petro Azorio di Novarra Scrittor di quel torno rende di questo Imperadore la seguente testimonianza: (2) *Cogitavit Statum Italiæ.. reintegrare, volens unicuique quod suum est attribuere.*

26. Nè fu il solo esempio di Milano che potea servire di specchio a' Guelfi Fiorentini; poichè quel ch' egli fece quivi, lo fece o lo tentò parimente in tutte l'altre Città del Regno, non senza incontrare di gravissime difficoltà ed opposizioni ne' ribaldi, comech' egli praticasse tutti i più placidi modi per calmare le loro gare civili; della qual regia mansuetudine può servire di singolar riprova un suo ordine, col quale ingiugne al lealissimo suo Matteo Visconti da lui creato suo Vicario di rappacificare co' Gibellini di Alessandria i Guelfi di essa Città ribelli allo stesso Imperadore; ed è questo il tenore della lettera quale si rinviene nell' antico

(1) *Corr. Vecer. vit. Henr. Lucemb. ad an.* 1311.

(2) *Petr. Azor. Novariens. Chron. ab an.* 1250. *ad* 1364. *cap.* 4.

antico MS. della libreria Ambrosiana Borromea di Milano: (1)

„ Henricus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, No„ bili Viro Matheo Vicecomiti Vicario nostro dilecto Mediolani gra„ tiam nostram & omne bonum.

„ Civitati Alexandrinæ procurante auctore discordiæ, jam jam „ gravibus exasperatæ injuriis, & dolorosis intestinis afflictæ punctu„ ris libenter, ut ad statum pacis tranquillum, & concordiæ reduca„ tur, intendimus, & ut in obedientia nostra consistat, apponimus „ per nos, & alios, sollicitudinis nostræ partes. Sanè & fidelitate, „ & industria tua plenam fiduciam obtinentes, *& affectantes ex„ trinsecos ad propria, & avitam patriam, & obedientiam nostram „ reduci volumus*; & fidelitati tuæ committimus per præsentes, qua„ tenus per viam pacis, & concordiæ ad reducendum intrinsecos „ Alexandriam ad propria, & ad nostram obedientiam Civitatem „ prædictam, sic procures ferventer, & sagaciter laborare, quod qui „ ex affectu optatus exinde subsequitur effectus, & tu ex præmissis „ apud Regiam Majestatem semper sis propensius commendatus. „ Datum Januæ Kal. Novembr. An. Domini 1311. Regni nostri „ tertio.

Con queste, e somiglianti maniere piacevoli tentò il moderatissimo Principe di ridurre gli ostinati rebelli di Alessandria, i quali, conforme si vede dalla sua lettera, gli negavano la debita ubbidienza, e, conforme a quel che ne testifica Tolomeo da Lucca, ricusarono di prestargli il giuramento di fedeltà (2).

27. In questo tempo di mezzo le Città Toscane, nelle quali allora maggioreggiava la parte Guelfa, Bologna, Firenze, Siena, Lucca, Pistoja, cioè tutte trattone Pisa ed Arezzo fedelissime all' Impero, aveano espulso il residuo de' Gibellini, per non voler nelle viscere uomini ben'affetti agli Augusti Sovrani: ed in iscambio aveano ricevuta la gente di Ruperto Re di Napoli, e ristretta con costui, e tra di se la lega di opporsi al passo dell' Imperadore incamminato alla volta di Roma, e in ciò singolarmente s'erano segnalati i Guelfi Fiorentini: (3) *Præcipuè verò Florentini.... quò vel conturbaretur inauguratio, vel lentius certè succederet, conscripta per totam Civitatem juventute, accitisque militibus aliis voluntariis, præsidium baud contemnendum efficiunt. Ad hoc pecuniam, frumentum, cæterasque res comparant, vel stipendio, vel obsidioni necessarias. Denique fœdus cum Siculo Roberto, Civitatibus Hetruscis ac Cisalpinis aliquot faciunt.* Non si rimasero nè pure dal tentare i Veniziani; ma senza frutto: (4) *mittuntur ad Venetos societatis, & fœderis gratiâ Oratores* (Florentini). *Veneti beneficio æstuariorum tuti; tum etiam quia ex usu suo non erat Henricum nova societate initâ adversus se provocare, fœdera cum Florentino aspernati sunt.*

28. Più animosamente ed anche più infelicemente di ogni altra Città di Lombardia resistette Brescia a' giusti voleri di Enrico VII. Tanto ch' egli vi si accostò coll' esercito, e la cinse di assedio. I Bresciani altresì aveano stretta intelligenza co' Guelfi di Firenze, il che particolarmente si raccoglie da una lettera per la quale essi Bresciani pregarono i Fiorentini di volerli soccorrere con danaro per mezzo di alcun Padre o Frate Predicatore, o Minorita idoneo a sì fatto ministero caritatevole eziandio contro al legittimo Sovrano, essendo la ribellione divenuta superiore agli scrupoli di coscienza; la qual *missiva* fu intercetta dagl' Imperiali, e ri-

porta

(1) *Ex Cod. MS. Borromeo Bibliot. Ambrosian. Mediolanens. in 4. n. 227.*

(2) *Ptol. Lucens. in Chron. Pontif. MS. ad an. 1309.*

(3) *Corr. Veter. loc cit.*

(4) *Georg. Merul. antiq. Vicecom lib. 7 f. 145. F. edit. Grævian.*

porta quel fatto uno Scrittore che vi fu presente, cioè Nicolò Vescovo di Botronto, nella sua Relazione che in confidenza fece a P. Clemente V. della spedizione di Enrico VII. in Italia, in questo modo: (1) *Interim fuit unus cursor veniens de Brixia, & vadens in Florentiam captus cum literis, quòd potestas Brixiensis, qui tunc erat Florentiæ, Pynus nomine, per familiam Domini Canis captus, quia Brixia tunc erat exercitu regio sic vallata quòd exire vel intrare non erat facilè sine magno periculo. Literæ regi fuerunt apportatæ. Ibi fuerunt in legendo eas Rex, Regina, Treverensis, Dominus Sabaudiæ, ego, & unus Clericus.* Poscia segue a registrare il contenuto della pistola stessa: *Potestati, Capitaneo, Executori Justitiæ, Consilio, & Communi Florentiæ Civitatis isti de Brixia scribebant quòd nullo modo obedirent, & quòd ipsi eis citò succurrerent in pecunia, & scirent quòd nullius rei indigerent nisi florenorum pro stipendiariis solvendis, & mitterent per illos Prædicatores per quos eis aliam pecuniam miserant, vel per Minores. Item scribebant quod tali die tunc quatuor milia interfecerant theotonicorum, & tot magnos ceperant, & totum erat mendacium; & quòd citò haberent victoriam de Rege, quia omnes sui recedebant.*

(1) *Apud Balluz. in Pontif. Avinion. T. 2. in 4 edit. Parif. an. 1693. columm. 1170.*

29. Memorabile esortazione fu quella che fecero i Legati Apostolici a' Bresciani per condurli all'ubbidienza; e dalla stessa vedesi quanto lor paresse iniqua tal resistenza, e quanto giusta la guerra, che lor fece l'Imperadore. Albertino Mussato Scrittore parimente vivo allora riporta quel Discorso colle parole che seguono: (2)

(2) *Albertin. Mussat. de Gest. Henr. VII. lib. 4. rubr. 1. f. m. 20.*

„ Eorum (*h. e. Legatorum*) alter Hostiensis, jusso silentio Crucis
„ signaculo, sic infit: O devota semper Deo, & Sacrosanctæ Ecclesiæ
„ Brisciana Communitas, quæ vos ab ipsius Ecclesiæ vestræ Matris
„ vera semita tam cæcus tamque pertinax error abduxit, ut venientem in nomine Domini Benedictum ejusdem Ecclesiæ Filium Henricum Romanorum Regem Augustum neglexeritis, vosque contra Omnipotentis Dei nutum, contraque Sanctissimi Clementis Papæ monita infelices erexeritis. Nonne satis ipsius Filii Dei vocis oraculo responsum, Cæsaris imaginem reddendam Cæsari. O imbecilles, ò miseri! ò jam humanâ, divinâque censurâ damnati! quænam hæc vestra cæcitas, quæve calamitas! pergitisne alterum mundo luminare constitutum obstruere hac clausi rupe, laterumque strue, quam Deus ipse superna animadversione, ut olim Sodomam & Gomorram evertet. Tollite, ecce vos infausta infidelium Secta, & ad pedes Benedicti Regis in ciliciis, & cineribus vos sternite humiles, & peccata deflete; nosque Dei ac Trinitati, nec non et Patris nostri Clementis Papæ Sanctissimi contemplatione freti pro vobis assistemus, ut parcat, & in vos quanquam immeritis Regia benignitate conspiciat.

Per quanto possente, e patetica si fosse cotesta predica, ella però non fece breccia veruna negli animi della gente sedotta, e pervertita. Taluno di loro all'uso de' ribelli, s'innalzò contro, e rispondendo petulantemente incolpò di tirannia, e d'inumanità il generoso, ed a comune confessione giustissimo Principe.

30. Il quale per non venir' a maggior' effusione di sangue, ed a più duri estremi, e per ovviare all'ultima rovina della Città, qual pietoso Sovrano volle che i Legati tentassero di vincere i pervicaci colle armi spirituali; ondechè fece riconoscere le lettere Pontificie per vedere se i Legati Apostolici potessero in vigor di quelle allargarsi a segno di fulminare le scomuniche contr' a' Bresciani. Ma avvegnachè si sten-

si stendesse la commessione a tanto, con tutto ciò i Legati non giudicarono partito savio l'arrischiare la riputazione delle armi ecclesiastiche con gente cotanto indurita; e fecer' avvisato l'Imperadore che non v'era che la forza della spada materiale che potesse superare tal'ostinazione; e che vano si sperimenterebbe il fulmine spirituale attesa l'infelicità de' tempi, ne' quali i Popoli Italici niun conto più facevano di quello. Non saprei servire meglio gli eruditi, che in riportando il fatto con quelle parole stesse colle quali il già nomato Vescovo, ch' intervenne, ed ebbe parte in tutto, il narrò allo stesso Pontefice: (1) *Posthæc fuit deliberatum in consilio Regis quòd litera Domini Legati videretur, & si ipse posset virtute suæ auctoritatis ponere sententiam excommunicationis contra illos qui nollent obedire, quod requireretur. Ego missus ad Dominum Legatum. Copiam suæ literæ mihi dedit, quæ plenissima ad omnia ista facienda erat. Ipse mihi dixit secretè, & voluit quod Domino Regi dicerem, quomodo parum Itali curant de excommunicationibus alicubi. Et posuit exemplum de Florentinis, qui sententias Domini Ostiensis parum curaverunt. Item de Bononiensibus, qui sententias Domini Neapoleonis vilipenderunt. Item Domini de Pereyrue sententias Mediolanensium non curaverunt. Unde nisi gladius materialis eos ducat ratione timoris ad obedientiam, gladius spiritualis non. Unde non intendebat aliquam sententiam excommunicationis ponere super aliquos nisi primò Sanctitatem Vestram consuleret.* Egregio insegnamento ritraesi da qui, che que' mezzi che tanto aveano potuto per menomare, e quasi spegnere affatto la giusta potestà ed autorità degl' Imperadori, niuna virtù più aveano qualora si trattava di lor mantenerla, o restituirla. Venerande, ed inevitabili erano parute le scomuniche fulminate contr' agli Augusti Enrici, e le Crociate bandite contr' a' Federici; ma a mansare, e stutare una plebe sedotta, e concitata contra il suo vero Sovrano snervata si riputa la forza de' fulmini spirituali. Non direbbesi che avesser più efficacia per insegnare a' popoli il disubbidire, che l'ubbidire? Ma non è la colpa del sacrato genere d'armi, ma della natura corrotta de' mortali, mai sempre più pendente e più docile al male, che al bene, potissimamente ove lo spirito, o il pretesto di una falsa libertà, e il desiderio di dominare vi si frammescia, e v'entra di mezzo.

(1) *Relation. Nicol. Episc. Botrontin. loc. cit. columm. 1174.*

31. La fine della ostinata resistenza del miseramente ingannato popolo Bresciano fu, ch' essendo presa la Città, ed atterrate le mura, e privata del Contado venne di più condannata di circa sessanta mila fiorini di Multa, e di far portar le porte a Roma: (2) *Post hoc intravit Brixiam Dominus Rex, condemnati fuerunt in muris & Comitatu privati, quòd portæ portarentur Romam, & in una summa pecuniæ condemnati... quæ summa fuit, ut mihi videtur, sexaginta milia florenorum.* Questo caso può servire d'esemplare di quel che a un di presso accaduto sarebbe a Firenze ribelle, se fosse stata sottomessa dall' Imperadore. Ella non avrebbe avuto motivo più giusto di riclamare che i Bresciani suoi collegati; e non d'altro avrebbe potuto dolersi che della sventura di essere stata sedotta dall' ambizione de' Guelfi predominanti, e sacrificata a quella.

(2) *Ibid. columm. 1176.*

32. Dopo la presa di Brescia l'Imperadore ordinò, e pacificò le dissensioni de' Pavesi, e passò a Genova, ove vennero gl' Inviati del Re Ruperto di Napoli per concludere il trattato de' matrimonj da farsi tra la prole dell' una e dell' altra Casa reale. E, conforme a quello che poc' anzi accennammo (3), l'uno de' punti che pretese Ruperto per preliminare fu il Vicariato di Toscana pel suo Fratello; la qual cosa non parve all'

(3) *Sopra §. 18.*

all' Imperadore che fosse nè dovuta a Ruperto, nè convenevole agl'interessi dell'Impero; nè a que' de' fedeli sudditi di esso, per l'ajuto de' quali eziandio egli erasi trasferito in Italia. Il Mussato già citato, il quale si trovò allora in Corte in grado di Oratore del Comune di Padova, lo racconta con queste parole: (1) *Interea ex Apulia Riciardus Gambatesa Regis Apuliæ Secretarius Januam venit, se altero dumtaxat socio, qui magno introductus Principum amplexu, in colloquiis cum Rege diutius erat... diversorum arbitrationibus vulgabatur, de sponsalibus agi inter ipsum Regem, Regisque filias, cum Rege Roberto fratribus, ac nepotibus binc inde; plerasque tamen conditiones utrobique tantarum rerum impedire processus, puta pro parte Regis Ruberti Senatoriam, Vicariatumque Tusciæ in alterum ex fratribus peti: ex adverso hoc Regem (Henricum VII.) impertiri æquum non fore fidelibus suis, & Imperii, consequenter in exiliis permansuris, quorum præcipuè causâ in Italiam venerat, ipsis revera promotoribus, vixque possibile fore odiis sic intensis partium adeo incensarum remedia quæri.* Conferma il Vescovo di Botrontò ancora la pretensione di Roberto del Vicariato di Toscana o per se, o pel suo fratello o figliuolo: (2) *Recordor autem quod volebat (Robertus) Vicarius Tusciæ esset ad vitam filius suus, & quòd ipse Rex Robertus esset Admiraldus per mare & Vicarius in Lumbardia ad aliquos annos, & multa talia, quæ nullo modo Rex Romanorum fecisset. Per hæc judicet Sanctitas Vestra intentionem utriusque ad faciendam vel impediendam prædictam parentelam.* Chiedendo Ruperto per se, o per alcuno della sua Casa il Vicariato di Toscana, egli chiedette senza riserbo altresì il Governo di Firenze: e a chiunque pretendesse di far la solita assurda eccezione a favor di Firenze, servano di risposta le ragioni con le quali altre volte assai amplamente abbiamo replicato (3). Sicche nel tempo ch' esso eccitava i Guelfi Fiorentini alla ribellione come gente libera (4), li trattò in Corte dell' Imperadore da sudditi dell' Impero.

33. Avverasi ciò viepiù per la dichiarazione che fece Enrico VII. a' Ministri di Ruperto in Genova, di non voler dar mano ad alcun trattato con loro, se prima il Re di Napoli non richiamasse i soldati suoi da Firenze, dicendo ch' era cosa contrarissima all' amicizia, ed alla parentela il fomentare, tener' in piedi, ed armare contro di lui la fazione de' sudditi disubbidienti. Il più volte nominato Vescovo partecipe de' secreti del Gabinetto di Cesare racconta questi negoziati nella guisa che segue: (5) *In Janua venerunt nuntii Regis Roberti plenariam potestatem habentes confirmandi parentelam inter eos, prout ante Brixiam per Albensem Episcopum & unum Archidiaconum ex una parte, & Episcopos Leodiensem & Basiliensem fuerat concordatum; & (audivi etiam) quòd militia cotidie crescebat in FLORENTIA & sub vexillo Regis Roberti, quorum caput erat Dominus Dezus Marascalcus ab eodem missus, ut ipsius Regis transitum impedirent versus Romam. Dominus Rex (Henricus VII.) Ambassiadores requisivit quid vellent significare prædictæ militiæ Regis Roberti, quòd de Tuscia recederent ex quo inter eos parentela fieri debebat, bonestum autem non videbatur nec securum* quòd milites sui & sub vexillo suo REBELLIBUS SUIS darent auxilium, *si inter eos debebat fieri talis amicitia.* I Ministri di Ruperto non si risolvettero di far' evacuare la Toscana e Firenze, senza nuovi particolari ordini del loro principale; ondechè si ruppero le conferenze: (6) *Dicti Ambassiatores responderunt quòd mandatum non habebant ad hoc faciendum, venerant autem ad complendam parentelam, & ad hoc erant parati. Post*

(1) *Albertin. Mussat. de gest. Henr. VII. lib. 5. rubr. 6. f. m. 27.*

(2) *Relat. Botontr. loc. cit.*

(3) *Sopra cap. 8 § 65. seg. e § 80. seg.*

(4) *Sopra §. 17.*

(5) *Relation. Botontrin. ad Clem V. loc cit. columm. 1180.*

(6) *Id. ibid.*

hoc fuit eis dictum quòd licet non fuerit eis praeceptum hoc forte poterat esse causa oblivionis & inadvertentiae, vel quia non erat certum de consumatione parentelae, quod ipsi nomine suo illis qui in Florentia erant scriberent, quòd ex quo parentela talis sit inter dictos Reges, quòd non credunt Domino Regi Roberto displicere si recederent sed magis placere. Praedicti noluerunt facere dicentes quòd hoc non habebant in mandatis. Et quando literas quas ipsi dicto Regi ex parte Domini sui apportaverunt Cancellarius ostendit, in quibus continebatur magna delectio, voluntas, & desiderium veniendi Romam ad ipsum honorandum in sui coronatione, per hoc satis videbatur quòd dictus Rex Robertus non intendebat in medio ipsum impedire per suos, qui in coronatione sua intendebat praesens esse. Satis fuit illis dictum, sed facere noluerunt .... sic recesserunt dicti nuntii imperfectô negotiô, dicentes quòd suo Domino integraliter totum referrent & libenter facerent quod eidem videretur. Attesta però lo stesso Autore della Relazione che Ruperto medesimo non abbia avuto in grado, che que' suoi Inviati non fossero condiscesi a tal dimanda, e che avessero rotti perciò i trattati: (1) *Audivi postea ex fide dignis quòd postquam Rex Robertus scivit ista, dicti nuntii non fuerunt sibi familiares sicut ante, & quòd multum fuit turbatus contra eos quòd talia, quae erant suae voluntatis, recusarent* ..... Tutta questa mena presuppone, se mal non mi appongo, la soggezione di Firenze all'Impero.

(1) *Id. ibid.*

34. Disciolti si que' trattati maggiormente s'indurarono nella lor'ostinata risoluzione di resistere al Re de' Romani i Guelfi in Toscana, e Firenze. Enrico all'opposito non ostante le risposte aspre state date da que' di Firenze a' suoi Messi (2); e benchè non avesse veduto comparire i Deputati Fiorentini alla sua incoronazione (3); benchè avesse scoperta la loro scongiura co' Guelfi ribelli di Brescia (4); benchè gli fosse noto ch' eglino si munivano co' presidj di Ruperto, ed in ogni altra forma per opporsegli; con tutto ciò esso impose ad altri suoi Messi e Ministri, i quali erano commessionati a ricevere il giuramento di fedeltà da tutta la Toscana Imperiale, nella guisa che si era fatto in Lombardia conforme all' antico costume usato davanti al lungo e fatal' Interregno; di portarsi singolarmente anche a Firenze a tal'effetto, e per tentare di condur gli animi de' Guelfi al loro dovere; disse perciò l'Ammirato: (5) *Nulla però di meno l'Imperadore intendendo di procedere nelle cose sue riservatamente, non ostanti le cattive dimostrazioni usategli de' Fiorentini mandava di nuovo suoi Oratori per intendere la loro volontà, e disporli ad ubbidirlo, e di darli il passo per andar' a Roma per coronarsi. Costoro erano alcuni Prelati Germani, e con esso loro Pandolfo Savello Gentiluomo Romano.*

(2) *Sopra §.8. e 9 e seg.*
(3) *Sopra § 22 seg.*
(4) *Sopra §.28.*
(5) *Ist. Fior. lib. 5. f. 250.*

35. Uno di quegli Oratori dell' Imperadore fu il prefato Nicolò Vescovo Botrontinense, secondo quel che ne scriv' egli stesso a Papa Clemente V.: (6) *Quo die Dominus Pandulphus de Sabello vester Notarius, & ego vester humilis filius plenissimam auctoritatem habentes recipiendi fidelitatem Civitatum & omnium nobilium, praemiandi fideles, & inobedientes puniendi, prout nostrum Statum deceret, Legati sui ivimus in Tusciam, primò versus Bononiam dirigentes gressus nostros quia illa via erat rectior.*

(6) *Relation. ad Clement. V. loc. cit. columm. 1179.*

36. Giunti cotesti Oratori nella vicinanza di Firenze mandarono a quel Pubblico un loro Cancelliero, a chiedere l'Ospizio dovuto a' Messi Regj, significando ch' erano muniti di lettere Reali, e Pontificali, sì come appare per le parole dell' uno di essi scritte a Clemente V.: (7) *Venimus secunda die in nocte prope Florentiam ad duo par-*

(7) *Ibid. columm. 1183.*

va

va miliaria in quadam villa quæ vocatur Lastre. Et antequam ibi veniremus, præmisimus illum Notarium . . . ad potestatem & Capitaneum, & alios qui regebant, quòd nos tales Missi ad pacem eorum, & utilitatem Tusciæ cum LITERIS VESTRIS (h. e. Pontificis) *ET REGIS veniebamus; & quòd nobis providerent de hospitio.* Per questo testo si autentica ch' il Breve di Papa Clemente V. scritto a' sudditi dell' Impero, per esortarli ad ubbidire all' Imperadore, si addirizzava non meno a Firenze, che alle altre Città (1).

37. Adunossi il Consiglio della Città, nel quale prevalse sì fattamente la Parte Guelfa, che per accendere e render' infuriati gli animi popolari fu pubblicato pe' Banditori ne' luoghi consueti a nome del Governo; essere capitati in quelle vicinanze i Messi del Tiranno il Re di Allamagna, il quale dopo di avere abbassata in Lombardia la Parte Guelfa era per calare in Toscana, ed avea premesso i suoi Ministri, ed Emissarj ad effetto di sovvertire il paese tutto; ondechè dichiaravano quel Re per nemico pubblico, talchè ognun potesse impunemente assalire ed offendere que' suoi Messi nella roba e nella persona: aggiugnendo, per maggiormente incitare l'avara plebe quell' altra invenzione poco credibile, sapersi per certo ch' eglino erano forniti di grosse somme di danaro ad effetto di corrompere gli abitanti, e di soccorrere i Gibellini: (2) *Prædicti nostris literis receptis vocaverunt consilium majus, secundùm modum Civitatis Florentiæ, & ibi remanserunt usque ad occasum Solis . . . Illi consilium exiverunt, & quod deliberaverant nobis respondere facto ostendunt. Præcones Civitatis illa hora satis tardè ad omnia loca Civitatis ad quæ consueverunt clamationes fieri ex parte prædictorum qui regebant Florentiam, & qui vocati fuerunt, significarunt populo, quòd nos in tali loco eramus prope Civitatem ad duo milliaria nuntii illius tyranni Regis Alemanniæ; qui in Lumbardia partem Guelpham destruxerat quantum potuerat, & nunc in Tusciam descendebat per mare ad destruendum eos & inimicos eorum introducendos; & nos qui Clerici eramus, per terram præmittebat ad totam patriam subvertendam & sub umbra Ecclesiæ, cum Clerici essemus. Unde publicè tunc Dominum Regem banniverunt, nos, qui sui nuntii eramus, & quicunque eum vel nos offendere vellet, quòd posset impunè, sive in corpore offenderet sive in rebus, & quod certi erant quòd magnam pecuniam portabamus ad corrumpendum multos in Tuscia & ad dandum Guibellinis. Noster nuntius hæc audiens timuit, nec ausus fuit ex tunc hospitium suum exire, nec per aliquem nobis istud intimare. Unus de Spinis antiquus, qui mercator Domini Pandulphi fuerat, hæc audiens misit sibi literas omnia prædicta continentes apud Lastren, ubi jam in nostris lectis dormiebamus quando literæ venerunt.*

38. La nobil risoluzione presasi da questo torbido Pubblico fu seguitata da' suoi proporzionati effetti; imperocchè la mattina susseguente i Messi Imperiali furono assaliti nel lor' albergo a suono di campana a martello, e spogliati di ogni lor' avere con pericolo di vita; e il Vescovo l'uno de' Messi, che si trovarono in tal rischio, seguita a narrare il caso egli stesso con queste parole: (3) *Surreximus & quod eramus facturi ignorabamus . . . . . Potestati & Capitaneo scripsimus (qui ambo nati erant de terris Ecclesiæ, unus de Radicophano, scilicet Potestas, alius de Marchia) omnia quæ expedienda nobis post talem clamationem videbantur. Mane fecimus equos parari, somas exligari, & dum essemus in mensa semper expectantes nuncium nostrum & responsionem potestatis,*

(1) *Sopra* § 2.

(2) *Relatio. ad Clem. V. column.* 1184.

(3) *Ibid. columm* 1185.

audivimus quod campana cum martello pulsabatur. In continenti vidimus totam stratam plenam armatorum peditum, & equitum. Tunc domum nostram giraverunt. Postea ad Scalam quidam de Maguelotis popularis pulcher homo volens ascendere incepit clamare: Moriantur tales. L'unica difesa la trovarono i Messi Regj nella virtù dell'Oste di Lastre ove aveano preso albergo; poichè, segue a contare lo Scrittore: (1) *hospes diu gladio evaginato non dimittebat aliquem ascendere.* O che fu Gibellino di progenia cotesto taverniere, o ch' egli intese meglio che i Guelfi di Firenze il jus dell'ospizio, e il diritto delle genti, e de' Legati. Ma la protezione sua non era bastante, onde che succedette a que' Prelati, e Messi quel che continua a raccontare il Vescovo di Botronto: (2) *In illo tumultu Somarii nostri & equi ferè omnes per prædictos ducti sunt. Tunc per diversa loca gradus ascenderunt, & ad Cameram nostram venerunt cultellis evaginatis. De nostris familiaribus tunc aliqui fugerunt dimittentes se per fenestras cadere ad unum hortum inter quos fuit Socius meus frater prædicator. Alii se præ timore mortis abscondentes sub lectis. Pauci tunc nobiscum manserunt. Sed Deus, qui nos liberavit de manibus eorum, sic nos in cordibus confortavit, quòd in mea conscientia nunquam timui de me, licet magis essem in periculo quàm alius.*

(1) Ibid.

(2) Ibid.

39. Non è però da incolparsi tutta la Cittadinanza Fiorentina di sì sciagurata esecuzione. Nel mentre, ch' ella fu mandata ad effetto, si levò a tumulto parte de' Cittadini che disapprovarono sì inudito procedere: (3) *Dum hæc fierent, in Civitate Florentina fuit tumultus. Quidam dicebant quòd male erat factum sic nos banniendo, & specialiter Dominum Pandulphum, qui erat de nobilioribus Urbis natus.* E perciò il Podestà, e Capitano cercarono in alcun modo di far levar gl' Imbasciadori dal paese salva la vita, e fece lor promettere la restituzione de' beni tolti, ma senza effetto: (4) *Et hac de causa potestas unum de suis militibus natum de terris Ecclesiæ & Capitaneus unum popularem miserant ad nos..... Isti tres venerunt ad nos, & partem de equis, partem de Sommariis in via invenientes, quia ad Civitatem ducebantur, violenter de manibus eorum acceperunt, & nobis ipsos restituerunt cum iis verbis, quòd quantum vitam nostram diligebamus, quòd incontinenti recederemus..... Deliberatione habita inter eos magnâ posuerunt nos per quandam viam quæ ibat ad terras Comitum Guidonum, qui habitant inter Bononiam Romandiolam, & Aretium. Ibi undecim equi nostri remanserunt & tres Sommarii. Dominus Pandulphus plus perdidit quàm ego, & quia plura habebat perdere, & quia plures equos. Ego perdidi Capellam meam, & quicquid in mundo isto habui auri & argenti, excepto uno stilo argenteo, qui erat in tabulis meis ad corrigiam, & anulo in digito. Nec ipse nec ego unquam postea habuimus de prædictis.* In questo luogo della Relazione sua attesta il Vescovo di Botronto un'altra volta, che il Breve Pontifizio scritto da Clemente V. a' sudditi dell' Impero per ammonirli di prestare la debita ubbidienza ad Enrico VII. (5) riguardava similmente i Fiorentini al pari di tutti gli altri popoli soggetti, poichè dice al Papa: (6) *Nos voluimus eis exponere ambassiatam nostram, noluerunt audire; LITERAS VESTRAS* (h. e. Papæ); *noluerunt videre.* Nè di ciò si dovette aver dubbio. Imperciocchè dappoichè era divenuto quasi necessario che gl' Imperadori facessero accompagnar' i loro Messi in Italia e Toscana da Brevi Pontifizj diretti a' sudditi dell' Impero (7), sempre ne portaro seco indirizzati

(3) Ibid. columm. 1185.

(4) Ibid. columm. 1185. 1186.

(5) Sopra §. 36 e §. 2.

(6) Ibid. columm. 1186.

(7) Sopra cap. 9. §. 27. 28. f. 503. 504.

rizzati altresì a' Fiorentini. Così ne portò con seco di Martino IV. il Messo di Rodolfo I. (1) Così parimente ne portò d'Innocenzo IV. il Patriarca di Acquileja Messo di Ottone IV. a cui i Fiorentini non fecero sì brutta accoglienza; ma gli esibirono di prestargli il giuramento solito di fedeltà (2), purchè non gli spogliasse de' Beni occupati durante quella specie di breve interregno che precedette l'elezione di Ottone IV.

40. Ho pena a comprendere come la sventura de' Messi di Enrico VII. abbia potuta sfuggire agli Avvocati della piena Libertà di Firenze, cioè a quelli che incredibilmente solleciti furono in odorare, ed investigare di simili prodezze praticate da' Guelfi di Firenze ribelli contr' agli Imperadori ed i Messi loro, producendole come altrettante segnalatissime, e gloriosissime prove di una total' indipendenza, conforme a quel che si scorge dalle liste che ne hanno tessute, e pubblicate nella *Lettera di un Whig* (3); nel *Memoriale Franzese* (4); e più abondantemente nel *trattato latino stampato in Pisa* (5). Questa azione pure al pari di ogni altra nel nobile metodo loro magnanima e generosa in tutte quelle sue circostanze spirava un sommo amore di libertà, ed un' altrettanto grande sprezzo del Sovrano Signore; da che furon posti in bando dell' Impero Guelfo Fiorentino non che i Messi Regi ed Imperiali, ma l'Imperadore stesso. E in ciò che male vi sarebbe stato (prescindendo della violazione del jus delle genti nella persona degli Ambasciadori) se Firenze tutta, e tanto i Guelfi quanto i Gibellini non fossero stati avvinti e tenuti di ubbidienza per antica giustissima, e non mai estinta ragione all' Impero Romano-Germanico?

41. Sentiamo ancora l'Ammirato ragionare intorno a questo avvenimento: (6) *Non senza segreto consentimento della Signoria furono da alcuni di Firenze assaltati, e rubati, e corsero rischio d'esservi uccisi, se col fuggire per la via di Mugello non fossero scampati a Arezzo. Ciò si dice essere stato consigliato da coloro, i quali non volevano che accordo alcuno seguisse tra i Fiorentini, e l'Imperadore, dubitando, ch' essendosi in molte altre cose segnalati contra Enrico, la pena, dandosi ubbidienza a Cesare, non si volgesse sopra le teste loro.* Attribuisce questo Scrittore giudiziosamente e senza affettata dissimulazione, sì fiera e disperata deliberazione, non ad alcuna ingiusta dimanda di Enrico VII. ned all' amore di difendere la libertà, cui non si assaliva nè s'insidiava punto da Cesare, ma al timore di una meritata punizione. Vedesi parimente da questo discorso che si trattava di doversi prestare piena ubbidienza ad Enrico come a Signore propio di Firenze, e non di riconoscerlo di grazia per semplice Capo universale del Mondo Cristiano, come si finge di sognare il Borghini. E' più che manifesto, che atto sì barbaro, e sregolato fu un' effetto dell' anarchia e tirannia interna della Parte che prevaleva, ed opprimeva l'altra in Firenze; e fu un segno indubitato della disperazione de' renitenti di non più poter meritare o conseguire il perdóno delle loro ribalderie.

42. Ora giacchè i più perversi fazionarj, o nemici di Enrico Settimo non possono nè accagionare i modi, con cui egli trattò fin qui i Fiorentini, nè giustificare il procedere di quella Città contro di lui, bisogna confessare, che il risentimento, ch' egli ne fece dipoi, fu giusto, dovuto, ed irriprensibile. Avendo intesa sì enorme ingiuria, non per anche precipitò nelle risoluzioni; ma sembrò di dare luogo, e tempo al pentimento, ed al risarcimento, facendo citare i Fiorentini Guelfi a comparire avanti il suo Seggio in Genova fra il termine di quaranta giorni,

(1) *Ivi.*

(2) *Sopra cap. 7. § 107. f. 473. seg.*

(3) *Lettre d'un Whig p. 3.*

(4) *Memoire sur la pleine Liberté p. 3.*

(5) *Tract. de Libert. Florent. p. 6. 7. 8. 9. 10.*

(6) *Ist. Fior. lib. 5. f. 250.*

ni, per mezzo di dodici Cittadini che rispondessero intorno a ciò, ch'erasi fatto; e che avessero pieno potere di eseguire i suoi comandamenti sotto pena capitale di rebellione.

43. Eglino di bel nuovo sprezzarono le citazioni; sicchè lassa omai la pazienza dell'Imperadore sottopose la Città al Bando Imperiale comandando che se le confiscassero i beni; ciò che si eseguì con grave perdita di que' Cittadini in tutte le Terre ubbidienti all'Impero. Di questi casi dice il Cerretani: (1) *Arrigo ci condusse in Genova circa di mezzo Ottobre ove praticò, e provide molte cose, fra le quali, secondo gli ordini, formò un processo contra i Fiorentini, che reggeano la Città, e fatto le citazioni per bandi pubblici e altre cerimonie, in un dì deputato dette la sentenza e condannò la Città e tutti i Cittadini, come ribelli dell' Impero, nella qual sentenza nomina ciascheduno Cittadino sestiere per sestiere i nomi proprj de' Padri e della famiglia, aggiuntovi tutti i Contadini del Contado, e più qualificati condannolli in molte marche di oro.* Giovanni Villani racconta altre particolarità di questo giudizio Cesareo: (2) *Fece (l'Imperadore) grandi, e gravi processi di torre alla Città ogni giuridizione, e onore disponendo, e annullando tutti e Giudici, e Notai, e condannò il Commune in cento mila marche di argento, e i più grandi Cittadini e popolani che reggeano la Città nello havere, e nella persona, e che i Fiorentini non potessero battere, nè far battere moneta d'oro, nè d'argento, e consentì per privilegio a Messer Ubizino Spinoli da Genova, e al Marchese di Monferrato (Teodoro Paleologo) Genero del suddetto Ubizino, che potessero battere in loro terre fiorini di giglio contrafatti al conio de' nostri di Firenze.* Allora le mercatanzie ed altre cose de' Fiorentini vennero applicate al Fisco in Genova, ed altrove come ce lo dice Giovanni Villani, con queste parole: (3) *Tutti i Fiorentini mercanti, che erano in Genova, furon costretti di partirne, e ogni mercanzia, che ivi si trovò in nome de' Fiorentini, s'impacciò e si confiscò per la Corte dell' Imperadore.*

44. Quel che più merita qui di esser' osservato si è, che in atto sì solenne, con cui l'Imperadore dichiarava sua suddita, e perciò ribelle e posta al bando Firenze, non vi fu allora Scrittore alcuno, non Giureconsulto di quella età, o Fiorentino o di altra patria, il quale accagionasse nulla o ingiusta la sentenza fulminatasi, o dubitasse solamente che a Cesare non si aspettasse la potestà di trattare così quella Città; e pure quello se altro mai ve ne fu era il tempo di far valere la dottrina di que' Dottori che danno a Firenze l'attributo di non riconoscere superiore, e di potere altrettanto nelle loro terre quanto può l'Imperador nell' Impero, se tale Assioma ha da importare libertà pienissima. Ma i Giureconsulti di quella età non pensarono di dover' attribuire nè all'abuso, o all'uso delle regalie, nè a questi Detti la virtù di provare una libertà assoluta ch' escluda i diritti dell' Impero sopra di una terra la quale da principio fu del Reame d'Italia.

45. Non vi ha che Giovanni Villani, per quanto io ne sappia, che, senza però rivocar' in dubbio l'autorità, ed il poter sovrano di Cesare sopra Firenze, nota che i saggj di quella età non approvarono l'uso che Enrico avea fatto della sua potestà in uno de' Capi, ma accessorj della sentenza in risguardo alla concessione, ch' egli avea fatta ad Opizone Spinola, ed a Teodoro Marchese di Monferrato genero di Opizone di potere coniare moneta colla impronta di Firenze. Dice questo Scrittore a questo proposito: (4) *Tal cosa da' Savj li fu messa per gran diffalta, e peccato*

(1) Bartolom Cerret. Ist. Fior. MS. lib. 1 f. 167.

(2) Gio. Villan. lib. 9. cap. 48.

(3) Gio. Vill. ivi.

(4) Gio. Vill. lib 9 cap 48.

peccato che per cruccio, e mala volontà ch' avesse contro a' Fiorentini, non dovea privilegiare a nullo, che battesse Fiorini falsi. Qui si vede che il buon Villani prese equivoco nell' una delle due cose. Od in supporre, che il parere de' Guelfi allora arrabbiati e puniti, fosse il parere de' Savj; o pure in nominare moneta falsa quella che è battuto colla l'impronta di altri per concessione Cesarea. Se que' fiorini non vennero battuti che da coloro a' quali Enrico VII. ne diè il privilegio; e se costoro non alterarono con mira di gabbare, la bontà e il valore intrinseco del prezioso metallo; certo è, che quella non fu moneta falsa. Niun conio, niun' insegna di moneta di qualsivoglia Città soggetta all' Impero, non può avere autorità nè corso, se non in vigore della concessione, o tacita, o espressa dell' Imperadore; e quelle monete che in vigor di tale concessione si fanno non si posson ragionevolmente dir false. Tal concessione poi fu lecita e legale in quel caso. Se l'Imperadore può darne il privilegio, per giuste cagioni può anche toglierlo, e darlo ad altri, che più gli piaccia per gastigare più sensibilmente, chi in male si vale delle sue concessioni. Tale fu mai sempre la *praxis* degl' Imperadori nell' Impero. Augusto, per non toccar' i tempi anteriori che non sono privi di esempj nè meno, avea conceduto il privilegio distinto di coniare a nome suo a parecchi Città, Colonie, e Municipj fuor d'Italia (perocchè dentro l'Italia non si provò fin qui che sotto i Cesari mai l'avessero, il che avvisammo altrove (1) coll' autorità del Vaillant, che che ne dica in contrario l'Ardovino (2)); ma altri Imperadori senz' altro loro il tolsero via per molto minori demeriti, di quel che si fossero que' de' Fiorentini. Serragosa e le altre Città di Spagna ne furon private da Caligola; e forse solamente perchè dosse aveano battuta monete colla impronta di lui aggiuntavi quella di Agrippa suo avolo; la qual cosa gli dispiacque, sdegnando per la bassezza de' natali di quello di esserne nominato, o creduto nipote; (3) *Agrippæ se nepotem neque credi, neque dici ob ignobilitatem ejus volebat: succensebatque, si qui vel oratione vel carmine imaginibus eum Cæsarum insereret.* Sovra le quali parole di Svetonio ragionò così il Vaillant: (4) *Annon Cesaraugustæ ob id Caligula cudendæ monetæ facultatem, immo omni Hispaniæ ademit? nam post Caligulam nulli Coloniarum Hispanicarum nummi reperiuntur.* L'Imperador Settimo Severo tolse tal facoltà agli Antiochesi di Siria (5) per aver aderiti a Nigro suo emulo per l'Impero, e la trasferì in que' di Laodicea, nella guisa o circa ch' Enrico VII. la levò a' Fiorentini e la diè ad Opizone Spinola, ed al Marchese di Monferrato. Caracalla lor la restituì (6) cogli altri antichi lor privilegj: nella guisa o circa che Carlo IV. (siccome nel prossimo seguente Capitolo vedrassi) la ridonò a' Fiorentini. Gallieno spoglionne Vidjino ed altre Città della Mesia non per altro misfatto, se non perchè anch' esse erano state tarde e renitenti a riconoscerlo per Imperadore ben' eletto. (7) *Jus cudendæ monetæ Viminacio & aliis hujus tractus urbibus abstulit, quod tandem post ipsum omnibus Coloniis & Provinciis, si Ægyptum exceperis, à Claudio vel Aureliano abrogatum est, nulli enim amplius Coloniarum nummi, & cum urbium Græcarum nomine occurrunt.* Quale quale si fosse la mutazione accaduta nel sistema dell' Impero, in tempo di Enritico VII., certi costumi però antichi si erano conservati sin lì, e tutt' ora si serbano vivi nel giudizio e nella Cancelleria e Camera Imperiale Aulica; il che sull' inizio de' nostri discorsi avvertimmo (8), e non è al tutto da preterirsi ove vogliansi ben' intendere i termini, e lo stile del jus publico. Di qui è, che o venga considerato Enrico VII. di aver' operato in virtù della consuetudine, ed autorità solita Imperatoria; o del Diritto comune a tutti i Re e Sovrani, qual'

(1) *Sopra cap. 10. § 115. f. 555.*
(2) *Joan. Harduin in Antirrhetico de Numm. antiq. lit B. n. 61. seq. f. 89. seq.*
(3) *Sveton. in Caligul. cap. 23.*
(4) *Foix Vaillant de Numismat. Ærels T. 1. in M. Agrip. f. m 81.*
(5) *Herodian. l. 3 & Spartian. in Caracal.*
(6) *Ibid. & ff. tit. de Censibus lib. 8. §. 4. Et Dionys. Gottofr. in not. ad eundem tit.*
(7) *Id Vaillant. T. 2. in Gallien. f. m. 352.*
(8) *Sopra cap. 1. § 54. 59. seg. f. 15. 20 seg. e cap. 2. § 24. seg. f. 37. seg.*

quale lo avea come Re di Lombardia sopra Firenze, in ogni risguardo, atteso i gravissimi delitti de' Guelfi in balia de' quali allora si trovò cotesta Città, fu giusta la sua sentenza ed irriprensibile. Ella è Massima di verità inconcussa, e nella ragion naturale fondata, che qualunque Persona, Popolo o Città abusa del privilegio ne possa giustamente venir privata, da chi lo ebbe. Ora la facoltà di monetare non può non considerarsi in Firenze per un effetto di privilegio. Imperciocchè, poniamo il caso, il quale non però si avverifica punto, secondochè già provato abbiamo contro al Borghini (1), che questa Comunità avesse coniato l'argento in principio senza precedente regia od imperial concessione avutasi da alcun Cesare, o Vicario suo; cosa non tanto malagevole ad ottenersi da' Messi Regj, nella forma che le Città suddite de' Vecchi Romani l'ottennero da' Proconsoli, per lo che nelle lor monete spesso si leggono le parole: *permissu Proconsulis*; tanto più che ciò comprova anche in Toscana e nell'età degli Augusti Germanici l'esempio de' Sanesi (2), i quali conseguirono sì fatto privilegio nell'anno 1180. dall'Arcivescovo Mogontino Legato o Messo o Vicario di Federigo I. Ed ancorchè nel 1252. i Fiorentini di propio moto, Senato pubblico, e per dirla co' termini del Borghini, alla Romana, profittandosi dell'opportunità disordinata dell' entrante interregno, senza ogni previa permissione l'Oro stozzassero: ciò non ostante non si può comprendere, che di farlo continovassero senza il in modo rimoto sopravegnente consenso dell' Impero, o di chi appresso di loro in quel torno ne facea le veci, cioè del Re Manfredi Vicario dell' Impero (3), siccome partimente a suo luogo (4) provammo. E quel che più è, comechè si volesse sostenere, o concedere che l'uno e l'altro metallo si fosse coniato per autorità mera privata o civile del Comune di Firenze per tutto lo spazio, e fino alla fine del lungo interregno, che precedette la elezione di Rodolfo I. il che sarebbe però assurdo; poichè dopo il dominio di Manfredi Vicario dell' Impero in Firenze, vi fu introdotto comunque si sia quello di Carlo di Angiò altresì a titolo di esser Vicario d'Impero, e non punto altramenti (5). Di maniera che le regalie non si possono considerare esercitate allora da' Guelfi Fiorentini, se non che con permissione rimota dell' Impero, e almen' almeno in modo palliativo, il che basta al nostro assunto: ma come detto è, ancorchè di tutto ciò niun conto si tenesse, ad ogni guisa da indi in appresso, cioè dopo la elezione dell'Imperadore Rodolfo I. almanco, bisognerebbe confessare che i Fiorentini avessero esercitata questa facoltà come regalia privilegiata, e dall' Imperadore permessa. Poichè nell' anno 1281. collo sborso ben dovuto di buona quantità di contante pe' decorsi censi, ottennero, a concorde confessione de' loro Storici, dal Cancelliere e Messo dell' Imperadore Rodolfo I. la confermazione (6) *di tutti i privilegj da altri Imperadori ricevuti*; tra' quali senza fallo, e necessariamente in sentimento loro dovette essere compreso il privilegio della moneta. Nulla osta che si considerasse il governo angioino prossimo antecedente al regno di Rodolfo I. per una usurpazione o tirannia: poichè egli è più che noto che i legittimi Sovrani succedendo a' Principi usurpatori o tiranni possano e sogliano o confermare o non vietare le cose non affatto indecenti e nocive da quegli introdotte o permesse; onde disse Tullio: *nihil usitatius quam Tyrannorum acta valere*: e tale fu lo stile degl' Imperadori da Augusto in appresso; e de' Re di Lombardia ancora. Sì che con ogni ragione l'Imperador Enrico VII. come di regalia privilegiata spogliò per tanti reati i Fiorentini, trasportandola in altri suoi Vassalli.

46. Qui addimanda luogo una riflessione, la quale corrobora

(1) Sopra cap. 10. § 51. f. 533. seg.

(2) Sopra cap 7 § 22. seg. f. 391. seg.

(3) Sopra cap. 8. § 24. seg. f. 460. seg.

(4) Sopra cap. 10. § 72. f. 538.

(5) Sopra cap. 8. § 63. 79 82. f. 479. seg. e cap. 9. § 16. seg. f. 497. seg.

(6) Sopra cap. 9 § 53. seg. f. 506. seg.

robora quanto fu detto per combattere la suppofizione del Borghini (1), che lo imprimere una Città il propio suo marco nelle sue monete fosse un segno sicuro del suo non dipendere da altri. Conciossiachè niun rispetto particolare ebbe, ned aver dovette l'Imperadore Enrico VII. per la moneta Fiorentina, avvegnachè essa portasse il giglio e non la insegna dell'Impero. Bastò a lui, ed all'essere giusta la sentenza sua in questa parte, ch'essa fosse moneta di una Città legittimamente soggetta, la quale non potea goder questa regalia, che per concessione sia tacita sia espressa degli Augusti. Ed in alcuna di queste guise Firenze ben potea monetare a sua impronta propia, con rimaner nè più nè meno all'Impero o Regno d'Italia avvinta. Oltre alla pratica meno antica e comune, e alla sperienza cotidiana che ciò insegna coll'esempio di moltissime Città e Potentati soggetti all'Impero; osservasi, che in tempo de' Vecchi Romani tale usanza similmente si stilò. Gli Antiochesi a propia impronta coniarono (2), e non perancóra colla Romana, quando ne furono privati per la sentenza di Severo (3). La Clonia Patrense, innanzi che da Augusto ottenesse la facoltà di esprimere nelle sue monete il nome di esso, e dappoi ancóra, ne battè con questa iscrizione: (4) πατρων, πατρεων e Αρον πατρεων, *De' Padri, de' Patrensi* e *la comunità de' Patrensi*, senza il nome del Proconsole della Provincia eziandio, il che vale a dire, senza ogni segno di dipendenza. La differenza per lo più era questa, che le monete delle Città suddite a marco privato fabbricate non aveano il corso, e l'esito in Roma; prerogativa ch'ebbero per lo contrario le fabbricate colla permissione ed a nome degl'Imperadori (5). Sì veramente, che il coniare col segno dell'Impero o della Potestà Tribunizia trasfusa da tutto 'l popolo Romano negli Augusti talvolta era un singolar'avvantaggio, e privilegio grazioso, il quale senza riscritto Imperiale, almanco sotto Augusto e Tiberio (6), niun'osava di assumere. Sotto i Re Gotti Vassalli degl'Imperadori Romano-Costantinopolitani tanto nelle Gallie, quanto che in Italia e nelle Spagne, notasi tale osservanza (7). Sidonio Apollinare (8) fa menzione di due zecche in Narbona: nell'una delle quali coniavasi la moneta schietta Gottica; nell'altra colle insegne Greco-Romane (9) per l'iscrizione *COMOB*, cioè *Constantinopoli moneta obsignata*. La stessa varietà avvertesi nelle monete de' Re Franchi della prima schiatta (10). Dalle quali notizie si raccoglie quanto desse in fallo il Borghini; primieramente, con supporre, nel suo paragone impropio de' Fiorentini con i Gotti e Franchi, che tutte quelle Nazioni si fosser date da principio a coniare monete (11) senza rispetto o licenza degli Augusti Greco-Romani; secondariamente, coll'aver troppo poco badato all'armonia di certi costumi dell'antico Impero conservatasi tuttavia nel moderno, ove con grande apparato di novello genere di argomenti la Firenze sua conosciuta e provata da tanti altri segni ed argomenti per soggetta al S. Impero, mostrò di voler'erigere in sovrana et indipendente per mezzo della sola usanza di aver coniato colle armi propie della Città (12). Poichè ciò non arriva a provar'altro se non, che questa Comunità era stata meno graziata di alcuna altra; ch'ella avea acquistata la regalia della moneta da principio peravventura di soppiatto; e la confermazione di tal facoltà in appresso nella guisa preaccennata: le quali cose tutte non provano Indipendenza, ma Soggezione. Ma per far ritorno al caso preciso di Enrico VII. la cui censura ci ha recata occasione di sorviare alquanto,

47. Quel che vi ha di vero in questo fatto si è, che la comunicazione di questa impronta fattasi ad altri, che a Firenze, diede

(1) *Sopra cap. 10. §. 51. seg. f. 533. seg.*

(2) *Jo. Harduin. in Antirrhet. de Numm. ant. lit. A. n. 12. p. 20.*

(3) *Id. Hard. p. 20.*

(4) *Ibid. n. 13. 14. p. 21.*

(5) *Ibid.*

(6) *Ibid. n. 12.*

(7) *Id. lo. cit. n. 15. p. 28.*

(8) *Carmin. 23.*

(9) *Harduin. lo. cit. p. 15.*

(10) *Ibid. n. 16. p. 29.*

(11) *Sopra c. 10. §. 142. seg. f. 568. seg.*

(12) *Sopra cap. 10. §. 41. seg. f. 531. seg.*

diede l'occasione ad abusi, ed al coniarsi di fiorini falsi. Gregorio Merula ce ne avvisa dicendoci di Enrico: (1) *Edixit praeterea ne ex auro, & argento monetam dehinc Florentinus feriret. Contra vero Opicino Spinulae, & Theodoro Paleologo potestatem fecit monetae sub nota Florentini populi percutiendae. Ita deinceps magna licentia adulterandi denarii facta est*. La cosa non dimorò a quel segno, ove l'avea limitata l'Imperadore. I disordini pubblici e le corruttele troppo crebbero dopo la morte di Enrico VII. Il Fiorino avea gran corso, e gran fama nel commercio. I Falsarj trovarono il loro conto nel servirsi dell'opportunità; ma qual logica sarà mai quella che dagli abusi di un privilegio se ne inferisca l'ingiustizia?

48. Il Borghini alzò il prezzo di quanto il Villani disse così alla buona: convertì l'accessorio nel principal della cosa, e la parte la fece divenir' il tutto, quasi che le verità istoriche, e le figure rettoriche avessero le stesse licenze. Ci dice adunque: (2) *Mal consiglio fu tenuto da' Savj, e risoluzione più di animo adirato, che di maturo, e proveduto giudizio quel di Arrigo Imperadore, e non lo tacquero li Scrittori di que' tempi ... che vietasse pe' suoi bandi battere Fiorini di oro, quasi che dovessero poter più le scritture, o ne dovessero questi tener più conto, che l'arme*. Con ciò egli ci vorrebbe persuadere che l'Imperadore fosse stato censurato per avere vietato di battere monete a' Fiorentini, mentre all'incontro non venne censurato, e ciò anche contro ragione, che di avere conceduto ad altri la loro impronta.

49. La riflessione poi ch' egli soggiugne ha del leggero e del frivolo; *quasi che dovessero poter più le scritture, che l'arme*. Secondo questa massima del valent'uomo, le pene, le proscrizioni e tutti i risentimenti, che la pubblica giustizia de' Principi, e de' Maestrati impiega contro i Rei potenti, lontani, e fuggitivi, mentre non li può avere nella sua balìa, saranno vanità da dispregiarsi. I bandi sono inventati a punire colpevoli di tal fatta; ma ogni qualvolta che un Sovrano legittimo non avrà forze superiori a quelle di una fazione di ribelli, a quel conto sarà decaduto da ogni potere, e da ogni autorità contro del contumace. Altrimenti ne dispongono le regole tanto del diritto divino, quanto di quello delle genti. Imperciocchè, quantunque sia vero che l'autorità più legittima abbia bisogno di aver compagna la forza; indi però non ne segue, che (3) *trovandosene essa separata, i sudditi non sieno obbligati ad obedirle, a rispettarla, ed ossequiarla sotto pena di ribellione a' contraventori*, e così ordinò lo Spirito Santo dicendo: (4) *Ideo necessitate subditi estote non solum propter vim, sed etiam propter conscientiam*. Cioè secondo la esposizione de' Teologi (5) *non solum propter poenam evadendam quam leges minantur ... sed etiam quia animus noster lege naturali ac divina informatur hoc nobis dictat & loquitur, principibus obediendum esse tanquam Dei Ministris, & Vicariis*. Il risentimento di Enrico contra Firenze, non fu nè pure sì leggero, e di sì picciola conseguenza, come il Borghini lo insinua dopo tanti anni. Oltre il danno reale della confiscazione de' loro beni, oltre il pericolo della vita, in cui erano i proscritti in ogni luogo ubbidiente al sagro Impero, venne esposta la loro Città e il loro Contado alle armi delle truppe Cesaree, siccome non lunge da qui dovremo raccontare.

50. Ma prima di passare più oltre, è convenevole all' istituto nostro che accompagniamo per tutta la Toscana Imperiale que' Messi Regj ch' erano stati saccheggiati da' Guelfi di Firenze, ad effetto di vedere quale fosse lo stile e costume praticato da' Messi Cesarei nella esecuzione

(1) *Georg. Merul Ant. Vicecom. lib. 8 f. 190. E.*

(2) *Borgh D. se Firenze ricomperò p. 343.*

(3) *Daumat. Droit Publicq l. 1. tit. 2. de la puissance sect. 1. n. 2.*

(4) *Ep. ad Roman 13. 5.*

(5) *Estius in Scriptur. Comm in eund text. S. Paul. f. m. 623.*

cuzione di simile lor' uficio, e ministero: quale il carattere, e il genio de' popoli, e l'uso di riceverli; e come il nome, e il dominio sovrano, del Re de' Germani venne rispettato, et ubbidito dagli altri abitanti di questa contrada. . . . Ned increscerà agli Eruditi di seguitare in cotesto lor giro que' Legati Regj; poichè potranno avvisare coll' occhio le lor tracce colle quali disegnano quasi geograficamente que' termini appunto, che in suo luogo (1), noi additammo per delineare, o in alcuna guisa determinare i confini della Toscana Annonaria, e Longobardica; sì che riconosceranno che fin qui quella stessa Toscana mutato soltanto il nome era tuttavia l'Imperiale, il che vale a dire al Re di Lombardia soggetta. . . . All' uscire adunque dal Dominio Fiorentino quasi tutti i Conti della famiglia Guido si portarono appresso di que' Commessarj Regj; e sebbene fossero divisi in Guelfi e Gibellini, nulladimeno tutti prestarono il giuramento di fedeltà, e promisero di rendersi personalmente all' ubbidienza del Re loro Signore. E come che dipoi que' della Fazione Guelfa non attendessero la promessa; ciò non ostante questi atti volontarj, e di non punto forzata ricognizione mostrano che la conoscenza del giustissimo dominio Imperiale non era perancóra spenta (come in oggi si vorrebbe vendere al Mondo) ne' cuori degli uomini. Quello che vale per rispetto a que' Conti, che tal' uno dirà ch' ei tenessero i Feudi dell' Impero, e che perciò giurassero fedeltà, vale parimente per le Città; perocchè le Città Toscane tanto erano Terre del Regno, quantochè i Feudi propiamente così detti; e quel che vale per le altre Città, vale altresì per Firenze. Imperciocchè qual distinta esenzione avea ella, se non quella che le diede la forza della Fazione Guelfa più in lei, che altrove predominante? Riporterò la memoria di que' omaggi prestati colle parole di quell' uno de' Messi che li ricevettero a nome dell' Imperadore: (2) *Ad nos venerunt duo fratres dicti Comitis Tegrini, videlicet Comes Tancredus, & Comes Bandinus. Postea invenimus quartum fratrem Comitem Rogerium. Isti omnes dicuntur de Comitibus Guidonibus, & sunt Comites Palatini; & ejusdem Domus sunt Comes de Batefole & Comes Salvaticus. Item Comites de Romania omnes vocant se Comites Palatinos, & magnos redditus habent in Romandiola. Inter istos quidam sunt Guelphi, & illi sunt ditiores, videlicet Comes Salvaticus & Comes de Batifole & Comes Bandinus. . . . Omnes juraverunt nobis fidelitatem, & venire ad Dominum suum personaliter, vel mittere si impediti essent, statim quòd esset in Tuscia & ipsum associare ad Coronam in illa decentia, in qua possent secundum suas facultates. . . . Isti omnes nos multum honoraverunt, & gaudenter receperunt, & plus Guelphi quàm Guibellini meo judicio. Tamen non obstantibus fidelitatibus nullus de istis Guelfis venit ad eum (Imperatorem) in Tusciam vel misit ad renovandum juramentum*: non osta; perchè in mezzo del dar carracce i Guelfi riconoscono la sovranità di Enrico VII. e dell' Impero; poichè (3) *dilationem petiverunt, & habuerunt usque ad terminum petitum*: chiedettero indugio come si dice *non ad excipiendum, sed ad parendum*: e se non fossero stati vassalli non aveano a cercare tali proroghe; ed essendo vassalli nulla guasta l'argomento che divenissero felloni, come si apprende dallo stesso Scrittore: (4) *In termino petito, jam Imperatore existente ad Florentiam, confœderati sunt publicè cum Florentinis cum ipsis in Florentia existentes. Qui erant Guibellini inter istos vel venerunt qui potuerunt, vel miserunt, & cum eo fuerunt usque ad mortem suam*. . . .

. . . . 51. Giunsero i Regj Commessarj sul Contado di Arezzo, ove furono ricevuti come Uficiali del Sovrano del Paese: e il Vescovo

(1) *Sopra cap. 4. § 34. 35. f. 173. e precedent.*

(2) *Relat. Episc. Botront loc. cit. column. 1187.*

(3) *Ibid.*

(4) *Ibid.*

stesso prestò nelle mani loro il giuramento di fedeltà pe' beni temporali suoi. (1) *Post receptionem juramenti & fidelitatis prædictorum Comitum venimus in terram Episcopi Aretini, qui erat frater germanus Comitis de Romania, unius de prædictis; qui multum nobis compatiens duxit nos ad unum Castrum suum, quod vocatur Civitella inter Aretium & Civitatem Senensem. Et hoc fuit in vigilia Omnium Sanctorum. Ibi celebrato festo dimisit nos sicut Nobilis totum Castrum munitum de omnibus in manibus nostris dimittendo, ut de Castro, & de bonis faceremus nostram voluntatem; facto tamen priùs juramento fidelitatis, prout tenebatur, de suis bonis temporalibus.*

(1) Ibid. columm. 1187.

52. In questo Castello di Civitella que' Messi formarono in legal maniera i lor processi contr' a' Fiorentini, da' quali erano stati sì acerbamente offesi: (2) *Ibidem multa ordinavimus. Citavimus Florentinos & Senenses, & tantum fecimus, quod citatio fuit affixa ad eorum palatium. Postea ipsis contumacibus processimus secundùm auctoritatem nobis missam ad multas pœnas temporales contra eos, semper tamen servato ordine juris; de quo parum scio, sed socius noster Pandulphus in utroque jure multùm est expertus, ut dicunt qui jura noverunt, & ipsum audiverunt.*

(2) Ibid. columm. 1188.

53. Oltre a ciò chiamarono formalmente per pubblici Editti gli Abitatori di Arezzo, Cortona, San Sepolcro, Montepulciano, Lucignano, San Savino, Chiusi, ed altri Luoghi a comparire pe' loro Sindaci, e ad ubbidire a quanto in vigor de' mandati Regj od Imperiali lor sarebbe ingiunto. Con ciò i Messi esercitarono sovra tutte quelle Terre atti tali di giuridizione, i quali dimostrano il Dominio supremo del Re che gli aveva mandati: e quel dominio fu riconosciuto da ognuna delle suddette Terre; poichè tutte pe' lor Procuratori comparvero ed ubbidirono trattone alcuni pochi, senza però che fossero contumaci, attesochè chiedettero legalmente proroga, allegando per iscusa della loro tardanza il timore de' Guelfi Sanesi, e Fiorentini che aveano le facoltà loro in mano: (3) *In eodem Castro nos existentes Aretinos, Cortonienses, illos de Burgo Sancti Sepulcri, de Montepolitiano, de Lucignano, Sancti Savini, & illos de Civitate Clusina, illos de Castro Plebis, & illos de Castilione Aretino citavimus, ut per Sindicos, & Procuratores comparerent audituri & facturi, quæ eis auctoritate nobis commissa mandaremus. Prædicti omnes miserunt, exceptis illis de Burgo Sancti Sepulcri, qui petebant inducias usque ad mensem, dicentes quòd bona eorum pro majori parte erant inter Mercatores Florentinos & in Florentia ad præsens. Unde dilationem petebant ad recolligendum, ne perderent prædicta. Illi etiam de Clusio petebant dilationem, si illi de Sancto Savino e de Lucignano, quos Senenses tenebant, petebant dilationem. Nullis voluimus dare; sed magnos comminationes eis fecimus quòd durissimè contra eos procederemus, nisi nostris mandatis obedirent.* Ora quale obbligo aveano più costesti popoli di ubbidire che i Fiorentini? o quale n'aveano di manco questi che quelli? Forse dipendea dal capriccio, o dalla potenza il dovere, e il diritto? Non. Forse da alcuna diversità essenziale e valevole di titoli? non mai n'apparve, nè funne prodotto.

(3) Ibid.

54. Incamminaronsi poscia i Ministri Imperiali alla volta della Città di Arezzo, la quale devotissima della Maestà Imperiale ubbidì appieno; (4) *Postea ivimus Aretium. Illi ad votum obediverunt.* Come che niente più o meno obbligata fosse ad ubbidire che i Fiorentini.

(4) Ibid.

55. Qui

55. Qui fecero pubbliche citazioni di tutti i Nobili, Feudetarj, Vassalli, ed Abitatori, e Signori delle terre vicine a Bologna e Pistoja, e de' Distretti di Firenze, Siena, Arezzo e Chiusi, che ascendevano a cinque centinaja tra Guelfi e Gibellini; e similmente tutti i Luoghi, e Castelli di cotesta Contrada della Imperial Toscana. La più parte vennero, e giurarono fedeltà, chi in pubblico, chi in occulto temendo, o fingendo di temere la violenza de' possenti Guelfi ribelli. I quali successi è pregio dell' opera il sentirli raccontare dallo stesso Vescovo e Messo che ricevette que' giuramenti. (1) *Ibi existentes citavimus Comites de Mangone, qui morantur versùs Bononiam, inter quos aliqui sunt Guelphi, aliqui Guebelini, Marchiones plures qui inter Aretium & Perusium morantur, quorum quidam sunt Guelphi, Hugutionem de Fajola, illos de Pacis, illos de Ubertis, illos de Petra Mala, & generaliter omnes & quemlibet per se qui erant Nobiles in districtu Florentino, Senensi, Aretino, & Clusino. Et credo quod fuerunt plusquam quingenti: item multa alia Castra particularia de quibus non recordor, pro majori parte omnes vel venerunt, & tunc juraverunt, vel miserunt, & tunc isti vel juraverunt publicè vel occultè. Aliqui non audebant publicè, quia statim fuissent destructi per inobedientes, cum omnes non haberent loca fortia. Et forte, quod verius de pluribus credo, publicè nolebant jurare cum falsi essent, & in corde suo inobedientes; sed jurabant occultè, ne si Dominus obedientiam haberet Civitatum magnorum, & majorum Dominorum; quod ipsi postea, si non jurassent, destruerentur. Generaliter contra rebelles & qui non venerant vel legitimè se excusaverant, posuimus graves pœnas ad terrorem.* Il giuramento fatto in occulto tanto era valido, e sacrosanto, quanto se si fosse fatto in pubblico: perocchè fecesi al legittimo Sovrano; se non fosse stato tale Enrico VII., non valeva nè pure in pubblico. La circostanza dell' occultamento nulla mutò l'essenza dell' obbligo. Fu ben grazia, e prudenza de' Messi il condescendere a tale istanza de' popoli, che allegavano il timore che lor' imprimevano i Guelfi inferociti: se poi i popoli tale scusa allegavano per malizia, e con prava coscienza; nè meno ciò potea far danno alla ragione del Sovrano, sì bene all' anima loro.

(1) *Ibid. columm.* 1188. 1189.

56. Spediti, e partitisi da Arezzo i Messi Regj furono ricevuti con ossequio da que' di Castiglione di Arezzo come da buoni, e fedeli sudditi dell' Impero: (2) *Postea venimus in Castilionem Aretinum. Ibi obediverunt ad votum, & multum nos honoraverunt.*

(2) *Ibid. col.* 1189.

57. I Cortonesi che già prestato aveano l'omaggio per mezzo del loro Sindaco, non vollero che il popolo adunato giurasse; ma con varj sutterfuggi, e pretesti cercarono, ed ottennero la proroga, ed indulgenza fino all' arrivo dell' Imperadore in Pisa: (3) *Deinde venimus Cortonam, qui multum nos honoraverunt, sed apertè vocato populo jurare noluerunt, licet per Sindicum jurassent. Quin primò eos citavimus, & in multis verbis nos tenuerunt sicut viri duplices, qui libenter non hoc faciebant. Excusabant se sic, quod statim postquam Perusini, Castellani, & illi de Agubio scirent quòd jurassent, incontinenti ipsos destruerent, & hoc possent quando vellent, quia pauperes sunt & debiliores respectu prædictorum, & Aretini non diligunt eos. Unde supplicabant quòd eis daremus dilationem donec Dominus Rex esset in Pisis. Quod fecimus licet non libenter. Sed quia eramus inter eos, oportuit quòd in aliquo eis condescenderemus.*

(3) *Ibid.*

58. Non al tutto è indegna di essere sentita la manifattura

fattura, cui fecero i Peruggini con que' Legati Imperiali, a fine di otte-nerne la confermazione del possesso delle Terre, e de' Castelli che avevano acquistati, probabilmente durante il lungo Interregno, ed in mezzo de' preceduti disordini, per via di quella industria, che usavasi in somiglianti congiunture: (1) *Ibidem existentes, illi qui majores erant in Perusio, non potestas vel Capitaneus, sed Cives ditiores, quorum nomina non habeo in memoria, miserunt ad nos unum fratrem minorem Gardianum, in Civitate Castellana, quòd libenter vellent quoquo modo inter eos & Dominum Regem esset pax & concordia, & quod ipsi unam summam pecuniæ ad præsens concordatam & unam sibi darent annuatim pro illis Castris, quæ fuerunt Imperii, & pro lacu Perusino, quæ nunc possident*, licet justè testimonio suæ conscientiæ *prædicta tenerent; quia unus prædecessorum vestrorum (b.e. Pontificum Romanorum) prædicta quæ tunc pacificè tenebant eis confirmavit & de novo dedit; & quòd hoc posset facere ille vester prædecessor dicebant quòd Privilegium Imperiale haberet sibi super hoc ab uno Imperatore concessum*. L'un titolo chiamava l'altro, ma pure se amendue sussistevano non v'era replica. I Messi perciò chiedettero la esibizione del documento; ma bisogna dire che fosse apocrifo il titolo, e il privilegio de' Peruggini, attesochè per una assai mendicata scusa non venne mai alla luce, e il trattato si disciolse: (2) *Nos ista audientes respondimus, quòd libenter ad pacem laboraremus, & specialiter in isto facto, sed scire volebamus, quæ, quot, & quanto tempore prædicta tenuerunt, & videre copiam privilegii Papalis de hujusmodi confirmatione. Misimus unum Fratrem prædicatorem..... pluribus diebus stetit cum prædictis Perusinis, semper promittentes sibi ostendere prædictum privilegium. Finaliter oportuit quòd recederet per eos licentiatus. Nihil sibi ostenderunt, quia ut frater credebat, non habebant. Dixerunt sibi sic: recedatis, quia vos estis Guebelinus; & si jam populus, qui totus Guelfus est, sciret quòd nostra privilegia vobis ostenderemus, miraretur, & de facili crederet, quòd esset proditio per nos facienda. Nos prædictis Dominis Legatis mittemus quæ volunt videre. Postea nec miserunt, nec se excusaverunt. Unde trufam reputavimus.*
Seriamente convien notare, ed apparare in occasione di quel *Consilium abeundi* che diedero i Peruggini a questo Religioso Gibellino, che qualora i Sovrani, o Ministri de' Sovrani, hanno a trattare di negozj pubblici con certi lor sudditi discoli, e fazionarj; che debbono mandarvi Messi della stessa fazione de' riottosi; a fine che possa maneggiare, e custodire gl' interessi loro in sacrificando quelli del Padrone; perocchè altrimenti non si verrà a conclusione di trattato, e il povero Messo sen tornerà via senza gloria, e frutto, e forse con iscorno, e danno. Nel rimanente, ancóra questa giunteria, e truffa politica, colla quale i Peruggini tentarono di furare nuovi privilegj ed investiture sopra le terre e le acque usurpate all' Impero, prova al possibile ch' eglino conoscevano il sommo diritto di Cesare sopra di quelle, e ch' esse realmente erano dell' Impero.

59. Gli abitanti di San Sepolcro, ed altri, i quali, ancorchè non negassero affatto l'ubbidienza; ma perocchè vollero prestarla condizionatamente, o con eccezione, furon processati, e condannati da que' Ministri dell'Imperadore: (3) *Illos de Burgo Sancti Sepulcri & plures alios condemnavimus, qui mandatis nostris nolebant nisi sub conditionibus obedire.*

60. Que' di Montepulciano riconobbero il Sovrano, non con eseguire quanto bisognava, ma con chiedere la prorogazione di un mese, per eseguirlo: (4) *Illi de Montepolitiano miserunt nobis literam aper-*

(1) Ibid col. 1189. 1190.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid. col. 1191.

apertam sub sigillo Communis, quòd daremus eis spatium unius mensis, quia nimis Senenses timebant, & post mensem obedirent. Dedimus, sed non obediverunt, nec adbuc obediunt.

61. Fatto tutto questo, et ordinate le cose meglio che si potette, per ritenere in pace, e fede queste parti di Toscana; i Messi Imperiali esigendo quel loro diritto, che si chiama *Jus sequelæ*, pubblicarono editto, che tutte le terre e Città mandassero alcuni uomini armati per seguirli, ed accompagnarli nel loro viaggio. (1) *Postea nos cum Episcopo Aretino & filio fratris sui cum pulchra gente posuimus in via, ordinatis tamen prius quæ ordinanda erant in partibus illis, quomodo patria maneret in pace, & secura, & quomodo de Civitatibus & Castris, quæ nobis obediverunt sequerentur nos armati, pœnas ponendo in nolentes vel etiam infra certum tempus negligentes.*

(1) *Ibid. col.* 1191.

62. Trasferironsi poscia i Legati Regj a Chiusi, ove gli abitanti per timore di essere assaliti e disfatti da' Guelfi di Siena, e di Perugia, non osarono di far pubblico omaggio, ma chiedettero dilazione fino alla venuta dell' Imperadore stesso in Toscana; e ciò, al sentire del Prelato Autore di quel diligente Diario, il fecero con candore e senza froda: (2) *Primo die postquam de Cortona recessimus, transeundo ante Castrum plebis, quod nobis non obediverat, Clusium venimus, quæ sub manu Senensium erat. Bene nos recepit & bonoravit, sed jurare noluit, timens, si juraret, quia statim Perusini & Senenses ipsos, inter quos sunt positi, destruerent, sed promittebant, quòd si Dominus mitteret militiam vel veniret in Tusciam, & quòd aliqualiter possent defendi, quod fidelitatem jurarent, & interim euntes ad eum, & revertentes ad eum non offenderent, sed conducerent eos per suum destrictum. Hoc acceptavimus ab ipsis, quia aliud babere non potuimus, & nullos processus fecimus contra eos. Videbamus eorum bonam voluntatem, paupertatem, & debilitatem suam, & potentiam & voluntatem malam Perusinorum, & Senensium, inter quos prædicta Civitas est situata. Est etiam ibi passus, quem si ipsi non permisissent transire Aretinos, Cortonenses, & omnes illos qui fidelitatem nobis fecerant, nulla erat via per quam nos vel ipsi ad Civitatem Pisanam possemus ire.* Avvertasi qualmente si possono dare circostanze tali di tempi che a' sudditi ben' intenzionati, e fedeli il Sovrano temporeggiando rilascia il debito di prestargli i dovuti servizj, e segni di vassallaggio; che la sì fatta indulgenza non disfa l'intrinseco nodo di soggezione: ma che può ben servire di occasione, e a poco a poco di fondamento alla consuetudine equivalente al privilegio, di non giurare solennemente fedeltà ed omaggio. In questa guisa parecchi Città, o Comunità hanno preteso di avere tal privilegio in Germania ed in Italia; e giova porvi mente, a fine che non issofatto da somigliante pretensione di un Popolo, o connivenza di un Principe si tragga la conclusione: dunque desso Popolo è libero appieno. Nell' Impero Romano-Germanico è sì forte l'efficacia, e il favore della Consuetudine, ch' ella si può chiamare la genetrice delle Libertà municipali. Ma non debbesi far divenire Madre della Tirannia de' sudditi contra 'l Capo loro; altramenti come adultera a ragione vien rimirata, e in vigor di ogni legge vengono escluse dalla eredità della Repubblica le figliuole inlegittime di essa. Imperciocchè tanto per Consuetudine, quanto per privilegio un popolo può conseguire tutta la libertà Colonica, o Municipale; (3) ma non mai la total Civile, o Naturale, il che ci vien' insegnato dal Lume della ragione e della natura; ma perchè le vociferazioni del volgo idiota talvolta tollerata

(2) *Ibid.*

(3) *Sopra cap.* 3. § 87. *f.* 125. *e cap.* 10. §. 131. *segu. f.* 564. *segu.*

lerata da' Savj pe' fini loro reconditi, danno voga a certe progiudicate opinioni ed errori volgari, tra' quali questo che qui cade in discorso si è appropriato il suo luogo; noi a suo tempo dovremo divisarne, e mostrarne a dito la sconvenevolezza più ampiamente. Ora torniamo al Giornale del Vescovo Botrontinense.

63. Loda egli oltremodo la fedeltà de' Conti di Santa Fiora, e la lor prontezza di prestar' il giuramento di fedeltà a' Messi del Sovrano. (1) *Comites de Sancta Flora, qui sunt tres, libenter nos receperunt, & fidelitatem juraverunt, & semper pro imperio inventi sunt fideles.*

(1) Ibid.

64. Per sì fatto modo misurata per la gita di cotestiMinistri quasi ogni Spanna della Toscana Longobardica od Imperiale, (2) essa trovasi di riconoscere il Dominio Supremo di Cesare. Mentrechè tanto i Guelfi, quanto i Gibellini o con giurare la fedeltà sia in pubblico, sia in privato; o con chiedere proroga; o con iscusarsene sia per legittimo motivo, sia per sutterfugio, ad ogni guisa confessarono il debito loro. Ma perciocchè non si possa far l'obiezione da niuno, che Lucca, Siena, e Firenze, per averlo apertamente negato, debbano riputarsi di un diverso genere, e per popoli affatto esenti di tal' obbligo di soggezione, non andrà guari, che anche costoro li mostreremo arrendevoli a somigliante confessione propia del Supremato Imperiale.

(2) Sopra cap 4. §. 28. segu f 171. segu. e cap. 6. §. 90. segu. f. 357. segu.

65. Terminarono il giro giuridizionale loro i Messi con arrivare a Pisa, Città all' Imperadore, ed all' Impero deditissima non meno per l'antica e provata fede, che per lo propio interesse di Stato, che la portò a Massime diverse dalle guelfe; quivi l'Imperadore giunto avea costituito un suo Vicario: (3) *Unum Vicarium dedit eis de Ubaldinis*, conforme a quello che avea fatto in tutti gli altri luoghi del Regno, conoscendo ciò necessario a contenerli, e conservarli in pace; ed in ciò non attese alla consuetudine delle Città di reggersi pe' suoi Anziani, ed altri Uficiali urbici liberamente, come cosa sperimentata non opportuna, et idonea ad ovviare alle fazioni, ch' egli volle spegnere a tutta possa.

(3) Ibid. col. 1192.

66. Enrico VII. da Pisa prosegui l'andata sua a Roma, ove la Setta, e l'Esercito di Ruperto di Napoli si oppose alla sua incoronazione; la quale ciò non ostante fu mandata ad effetto a' 28. di Giugno. E da lì ritirossi nel forte di Tivoli; ove capitò Ricardo Ughetti mandato da Firenze per intavolare trattato di accordo col Ministero dell' Imperadore; e restò in appuntamento che in un certo dì del mese di Agosto prossimo esso si ritroverebbe accompagnato da altri Deputati Fiorentini in Città vecchia per concludere co' Consiglieri di Cesare tal' accordo: (4) *Antequam Dominus Imperator de Tybur recederet, Florentini pro se & sua liga timentes ne Imperator eos revertendo offenderet, sicut & fecit, miserunt unum de quo plenè confidebant ad consilium Domini Imperatoris ad inveniendum modos & viam pacis & tranquillitatis ipsorum. Iste missus vocabatur Ricardus Hugueti. Illi qui mittebant eum erant Dominus Gerius de Spinis, & Dominus Pisus de Tosa Florentini. Per plures dies dictus Richardus cum consilio Domini Imperatoris secretò fuit, & recessit quasi totaliter in concordia à nobis secundum intentionem illorum, qui eum miserant, dicebat se scire, promittens reverti in Urbem veterem cum illis & quibusdam aliis ad omnia perficienda, & ibidem debebant quidam occurrere de consilio Domini Imperatoris majores ad aliquem diem certum infra mensem Augusti. Non venerunt, nec miserunt ad dictum diem prædicti, licet postea miserint.*

(4) Ibid col. 1209.

Secun-

Secundùm veritatem antequam de Tybur recederemus; ego credidi negotium esse factum per ea quæ audiveram à prædicto Ricardo. Adbuc non cognoscebam Tuscos iis diebus. Non comparvero i Mandatarj Fiorentini nel giorno appuntato, probabilmente per la medesima ragione, per la quale non erano venuti i loro Oratori ad incontrare l'Imperadore entrante in Italia; cioè, perocchè i Grandi Guelfi la cui Fazione prevalse nella Città, gliene impedirono.

67. Nel mentre che nel precedente §. appena ho toccato, anzi quasi sotto silenzio passato le contrarietà che ingiustissimamente incontrò Enrico VII. per la parte del Re Roberto di Napoli in Roma, per pigliar la Corona: mi si offre alla mente il pensiero che per arrecar' un ritratto fedele dello stato politico delle cose di allora, ed insiememente della diversità del Naturale di que' Principi, e dal quale si conosce che difficilmente si può distinguere se Roberto fosse più simulato, avido, ed astuto, o Enrico VII. più giusto, generoso, e magnanimo nelle lor gare; ei non sarà punto fuor di acconcio, che io qui riporti un passo di Gio. da Cermenate allora vivente, ed al certo, sì come ognun della sua intera lettura può scorgere, in verun modo delle Nazioni Germaniche parziale; e giace egli così: (1)

„ Erat tunc Januæ Ludovicus de Sabaudia, qui ab initio rerum „ præcursor, ac Legatus Regis Romæ fuerat, ibique mirâ alacritate „ receptus, atque ob reverentiam Regis Senator urbis factus, per „ tempus certum rexerat. Deinde dimisso qui Populum regeret vice „ sui Jacobo de Ambalis in castra Regis venerat juxta Brixiam. „ Hunc frequentantibus Colonnensium nuntiis Januam venientibus, „ requirentibus subsidium, ac celerem adventum Regis Romam non „ ut guerrificet, verùm ut civiles motus componat, misit. Cui non „ ultra quinquaginta Equitum Germanorum comitivam dedit, nihil „ aliud suspicans, nisi quod paucitate lictorum Judices, & Vicarii, „ quos ibidem Ludovicus in urbe dimiserat, hos Urbis tumultus sedare non possent. At Ludovicus Romæ cuncta rebellionis plena, „ etiam suos Vicarios corruptos reperit, qui nullius divini, aut humani juris, aut fidei memores, neque quod præstiterant juramenti „ gerentes animum rebellionis contra Regem, nec Vicariatum, nec „ Capitolium Ludovico reddere voluerunt.

„ Interim Rex de Janua Pisas venit, maris iter tenens, cunctis „ itineribus Guelforum opera per terram clausis. Jamque erat „ annus Domini 1312., ibique Pisano populo admodum duorum „ mensium spatio moram traxit, nulla contra rebelles Tuscos novitate suscepta belli, salvo quod voluntate Regis per Marchiones „ Malaspinæ bellum Lucanis indictum atque susceptum est. Ibique „ frequentibus nuntiis referentibus, publicus famæ rumor Pisanam „ urbem replet, dictum Joannem fratrem Regis Roberti sedere hostiliter cum exercitu ante Pontem mollem, quem sub ponte.... „ Tyberis tenebant Colonienses, atque unicum in urbe transitum servabant Regi. Nuntiatur etiam ipsum pontem multis insultibus, „ multis machinis, & bellicis instrumentis continuè tentari. Attamen Rex noster adversus Regem Robertum nihil suspicatur, & „ simulantem hostem sentit, quodcumque sibi significatum fuerat, „ credens. Verùm Stephanus de la Colona vicinorum suorum artis, „ & operum non ignarus, spontè, non tamen dissentiente Rege, „ properavit ad Urbem, ut si viam viderit, prava Guelforum conamina reprimat, & tumultus urbis tollat. Insuper Rex non sper-

(1) *Joannes de Cermenate Natarius Mediolanens. in Historia sub Henrico VII. ab an. 1307. ad an. 1313 Ms. ex Musæo D. Advocati, & Chronistæ Mediolan. Johannis à Sitonis de Scotia: & edit. Mediol. per D. Lud. Ant. Murat. in Anecdot. Latin. an. 1696.*

„ nens tractatum pacis, immò ipsius pacis auctori complacere cu-
„ piens, Papæ, priusquam de Civitate Pisanâ decederet, & Secreta-
„ riis suis contrahendi dicti matrimonii causa ad Robertum Regem
„ misit, eum præferens Siculo Regi causâ pacis. Misit etiam duos
„ Episcopos, qui Romæ significent adventum ejus, præcipuè dicto
„ Joanni, quique regratientur eidem, quod Romam venit ad solem-
„ nia coronationis suæ. Verùm amicabiliter requirentes ab eo, ut
„ ob reverentiam, & amorem sui à Coloniensium obsidione recedat,
„ & omnis animus seditionis deponatur, & pestiferum opus belli
„ cesset, inductis treguis saltem usque ad diem coronationis suæ, sibi
„ significans, quod nullum ibi Romæ, aut alibi animum partia-
„ lem habebat; intendens sumpto ibi Imperiali diademate, de consi-
„ lio & beneplacito fratris sui ibidem operam pacis dare.

„ Interea Rex fideles Pisas linquens, ipsius urbis civium opibus
„ fretus, multumque Italico milite roboratus, celeri, ac continuo
„ itinere die primo Maji Viterbium venit, multos Guelforum passus
„ in custoditos transiens, multo tamen mortalium labore frustrà
„ munitos.

Lo stesso Scrittore in un'altro luogo della sua Storia accenna, che Roberto a fine di meglio lisciare le sue arti, di addormentare Enrico, e di ritener' il dominio di più Città del Regno d'Italia, aveagli promesso di riconoscerle da lui, e di essergli buon vassallo: (1) *Illum ipsum Henricum Romanorum Regem in Dominum recognoscere, & sibi ut Superiori obedire (Robertus) promiserat.* Non ostanti le tante e sì ricercate trame ed opposizioni Enrico VII. prese la Corona, come si sa; ed avrebbe ridotto anche il Re Roberto a' termini del dovere, se gli fosse avanzata poco più la vita. Ora ricondurrò il mio lettore alle cose Toscane, e Fiorentine.

(1) Id. ibid. cap. 17. in fine.

68. Da Tivoli Enrico VII. ritornossene in Toscana risoluto di ridurre i ribelli alla dovuta ubbidienza; in marciando infestò le campagne di Peruggia, e s'insignorì di Castiglione: (2) *Per agrum Perusinum exercitu infesto progreditur, cunctaque ferro atque igne devastat; Castillionem vi capit.*

(2) Conrad. Vecer. vit. Henric. Lucemburg ad an. 1312.

69. I Cortonesi gli vennero incontro, e gli aprirono ossequiosamente le porte della lor Città: (3) *Cortonæ... reverentes occursum venienti, portæque apertæ.* E dappoichè gli ebbero prestato il giuramento di fedeltà, gli chiedettero in grazia di essere incamerati (come feudo o Città immediata) nella Camera dell' Impero: la qual cosa egli ebbe alcuna difficoltà di lor concederla, attese le opposizioni addotte in avverso dal Vescovo di Arezzo: ma in fine il concedette, salvo però il jus della Chiesa di Arezzo: (4) *Illi (de Cortona) Imperatorem cum magno honore receperunt, & in præsentia totius populi fidelitatem sibi fecerunt per Sindicos; rogantes ipsum ut eos ad Cameram suam reservaret, ita quòd nulli tenerentur servire, nisi sibi. Quod facere noluit, & hoc quia in Civitate Pisana, antequam ad Cortonam iret, per Episcopum Aretinum fuit sibi intimatum quòd Cortona erat Ecclesiæ Aretinæ: & de hoc volebat facere fidem dictus Episcopus per privilegium Karoli Magni, qui eam Ecclesiæ Aretinæ dedit, & per confirmationem multorum aliorum Imperatorum. Antequam privilegia sua venirent pro quibus miserat in Aretium, placuit Deo, quòd dictus Episcopus in Pisis finem universæ carnis est ingressus. Unde recordor quòd Imperator præcepit fieri instrumentum, quòd fidelitatem Cortonensium receperat salvo jure Ecclesiæ Aretinæ, nondum tamen sibi declarato, nec ostenso.*

(3) Id ibid.

(4) Episc. Botrontin in Relatione loc cit. col. 1210.

70. Gli

70. Gli Aretini similmente l'accogliettero con giubilo, e gli giurarono fedeltà: (1) *De Cortona venimus Aretium, qui ipsum cum gaudio receperunt, & fidelitatem fecerunt.*

71. In Arezzo egli adunò tutte le sue forze, e ne infestò il Contado Fiorentino: (2) *Copias omnes in Aretium contraxit. Ibi tanquam sponsus in Thalamum suum susceptus, exeunte congratulanteque omnium Gibolengorum frequentia moras omnes sustulit, trepidantibus vicinarum urbium undecunque Guelfis*, dice il Mussato; ed il Vecero a un di presso le medesime cose con quest' altre parole: (3) *Inde (ex Aretio) crebra cum Guelfica gente prælia feliciter gesta, variaque Florentinorum Castella eversa, agrique vastati.*

72. Quivi concorsero quasi tutti que' popoli, Vassalli, e Feudetarj che già aveano giurato fedeltà a' Messi Regj, per riconfermare l'omaggio all' Imperadore stesso: (4) *In illo loco (Aretii) ferè omnes renovaverunt juramenta, aliqui personaliter, aliqui per Sindicos, qui Domino Pandulpho & mihi juraverunt.*

73. In quest' essa Città, come in terra dell' Impero s'incominciarono probabilmente i processi della ribellione del Re Ruperto di Napoli, e contra le Città Toscane, che a lui aderivano; tal che di novello si procedette in forma giuridica contra i Guelfi Fiorentini: (5) *Utrum in Civitate Tiburtina, vel in Cortona, vel in Aretio inceperint citationes Regis Roberti & multarum personarum & Civitatum rebellium non recordor; sed memoriam habeo, quando hoc in Roma tractabatur, quòd Auditores Sacri Palatii, de quorum consilio specialiter omnes tales processus fiebant, dixerunt Imperatori quòd initiari, & mediare, & terminare talia oportebat in terris Imperii.*

74. A fine di non fallare, ma di osservare con più esattezza l'avvertimento de' Giureconsulti, circa la formalità di costruire i processi, e pubblicare le sentenze del Bando Imperiale precisamente nelle terre immediate dell' Impero; si fecero parecchi di tali atti nel Contado di Firenze. (6) *Bene imaginor ego, quòd in altero prædictorum locorum factæ sunt primò citationes ante Florentiam, & apud Sanctum Cassianum, ubi diù fuimus, & in Monte Imperiali diutius, factæ sunt multæ declarationes & dilationes & talia hujusmodi necessaria, quæ ego ignoro, cum de jure nunquam lectionem audiverim; de quò doleo multum.* In grazia della confessione, che fa cotesto Scrittore sincerissimo, di non avere studiato la legge, o jurisprudenza Pubblica, conviene perdonargli un piccolo peccato di ommessione, in cui anche gli altri Storici Toscani, per quel che mi è noto, sono incorsi, e de' quali comunemente se ne commette un mondo nelle Storie, onde poi nascono equivoci, ed apparenti contraddizioni senza numero: cioè, che il processo che formò Enrico VII. e la sentenza di Bando, che pubblicò in Toscana contro i Guelfi, non fu propriamente Bando, o *Bannus*; ma per usar' il vocabolo κύριον cioè, proprio della Disciplina, e singolarmente del jus e stilo Sassonico, fu *Rebannus*; il che vale a dire la seconda dichiarazione Imperiale del Bando. Per la quale osservazione si viene ad intendere, che questo procedimento non implica punto col Processo, e colle Esecuzioni e Confische già state fatte contro i Guelfi di Firenze di prima in Genova, giusto il racconto di Giovanni Villani, e di Bartolommeo Cerretani di sopra da noi addotti (7). Il replicare quegli atti giuridici, oltre al non essere contrario allo stile Aulico-Imperiale, era altresì cosa molto conforme al giustissimo, e mitissimo genio di Enrico VII., il quale benchè dall' uno de' lati non volesse pretermettere

(1) Ibid col. 1211.

(2) Albertin. Mussat. de gest. Henr. VII. lib. 9. rubr. 1.

(3) Conr. Vecer. vit. Henr Luc. ad an 1312.

(4) Episc. Botrontin. in Relat. loc. cit. col. 1211.

(5) Ibid. col. 1211.

(6) Ibid col. 1211.

(7) Sopra § 43. f. 22.

nulla di quel ch' esigesse l'uficio, e la dignità Reale ed Imperiale per raffrenar' i ribelli dell' Impero; dall' altro però adoperar volle ogni maggior' e più abbondante, ed anche non necessaria cautela, a fine non solamente di non poter' essere redarguito giustamente di alcun trasporto di passione, ma ancóra di dar tempo alla Fazione ribalda di ravvedersi, e di ritornar' alla dovuta ubbidienza.

75. Nel rimanente, sì come nella formalità, e circostanza del luogo, così ancóra in ogni altra osservanza convenevole alla legalità di questi processi, era scrupoloso al possibile Enrico VII. Tanto che solamente dopo maturissimi esami fatti dell' università de' Giureconsulti Italici e Toscani, e coll' approvazione di loro, esso venne alla estremità delle esecuzioni, soddisfacendo con ciò all' uficio della sua sovrana dignità, ed al sentimento della sua coscienza: (1) *In processibus (rebellium) diu antequam sententia daretur, voluit Imperator quòd sui Clerici ista tractantes & in Bononiam, & alibi in TUSCIAM, ubi LITTERATI viri reperiuntur, mitterentur ad videndum & æstimandum, si in prædictis, vel in aliquorum prædictorum esset aliquis defectus: quia si defectus propter negligentiam eorum qui talia ordinabant fuisset inventus, promisit eis quod de vita & bonore eorum non essent securi. Ante sententiam assecuraverunt Imperatorem quòd in processibus nullus esset defectus, & hoc vellent secundum jura ante omnes clericos mundi sustinere..... Non dubitavit quòd in processibus esset defectus, ex quo PER TANTOS, ET CUM TANTA DILIGENTIA ERAT EXAMINATUM, & cum tanto periculo eorum eis noto, si in eis defectus aliquis inveniretur. Postbæc ipse motu justitiæ, sicut in mea conscientia credo, sententiam protulit, sed non simul de omnibus, nec in eodem die, licet in eadem Civitate, prout mibi videtur ad præsens, & in mea conscientia adhuc sentio, quòd audacius de majori & magnis executionem sententiæ fecisset, si potuisset, quam scripto & verbo protulerit, in hoc Deo credens placere. De minoribus & multitudine non credo propter suam maximam compassionem, & misericordiam, quòd de ipsis quantum ad omnia, si potuisset, executionem justitiæ fecisset, sed quantum ad aliqua credo.* Da qui ancóra confermasi la vanità di quella ciancia del Borghini, ove scrisse che l'Imperadore fosse stato forte biasimato dell' avere conceduta ad Opizone Spinola, e al Marchese di Monferrato la facoltà di battere fiorini d'oro al conio de' Fiorentini (2) perchè crederemo noi che meno questo articolo del processo contra Firenze ribelle, che gli altri venisse ponderato, ed approvato da que' Giureconsulti? Non fu la colpa di alcuna ingiustizia o invalidità degli Atti di Enrico; ma fu un' effetto abusivo che talvolta e molto naturalmente suol venire dalla mescolanza e comunione delle impronte sulle monete; e lo avea già detto davanti l'Imperador Friderico II. l'anno 1220. in un suo regio Diploma, (3) *quod ex similitudinibus imaginum destruerentur, turbarentur, ac velificarentur monetæ*. Vedesi similmente che non fu il solo secolo duodecimo, in cui fiorissero in Italia Giureconsulti tanto equi, retti, e dotti che riconoscessero i diritti dell' Imperadore; e ch' eglino non furono i soli Vernieri, Bulgari, et Ofredi fortemente biasimati, e vituperati dal medesimo Borghini, come nemici d'Italia perchè dissero il vero, i quali giudicarono aspettarsi la sovranità, e le Regalie della Toscana, e di Firenze agli Enrici, e Federici Augusti (4); poichè ancóra quasi due secoli dopo, la generalità de' Dottori e Legisti Italiani e Toscani, secondo che attesta la candidissima Relazione del Vescovo di Botronto, in approvando

(1) *Ibid col. 1212.*

(2) *Sopra §. 43. segu. f. 22. segu.*

(3) *In Diplom. apud Wilhelm. Hedam edit. in Tom II. Specileg. Dacher. f. 392.*

(4) *Sopra cap. 10 §. 32. e seg. f. 526. segu.*

do dopo matura ponderazione i Processi dell' Imperadore contra Firenze dichiarata ribelle, vennero ad insegnare in sostanza la stessa dottrina di que' più vecchj e dal Borghini vanissimamente condannati Giureconsulti. Non era perancóra nò depravata la giurisprudenza delle Italiche università in questa parte al segno che fu e non molto dopo, ed in un tempo che a suo luogo (1) mostreremo a dito. Il ritrovamento ventoso della prescrizione della piena libertà de' Popoli Sudditi contra la Sovranità del legittimo Principe non era peranche stato posto in campo, ed in voga; ma di ciò più un' altra volta, ed a suo tempo: resto con Enrico VII.

(1) Sotto cap. 13.

76. Chi oserà di sostenere che dopo sì grande longanimità l'Imperadore non avesse ogni giustizia dal suo canto di assalire la Città di Firenze, a fine di ridurla e di umiliarla nella guisa che fatto avea con Brescia (2)? Egli adunque prese a bloccare la Città, e la strinse di tal fatta, che fuor di pigliarla, fece sentire agli assediati ogni specie d'incomodo. Di ciò è testimonio Albertino Mussato, mentre che rappresenta l'Imperadore parlante così alla sua gente: (3) *Hos rebelles, infidelesque Tuscos, Tuscos .... igni ferroque divina ac sua punitione exterminatos, ac consumptos. Nimirum, qui Dei mundique Judicium, temporanei ac æterni contempsere mandata a Deo plagis percussi sunt.*

(2) Sopra §.28.e seg.

(3) Albertin. Mussat. de gest. Henric. VII lib 9. rubr. 4. f.61

77. Comechè Cesare poche truppe avesse; ed i ribelli fossero tre volte più di numero, sorpassando in cavalli e pedoni di soverchio il suo esercito; cio non ostante il coraggio accompagnò la giustizia; e l'ostinazione non potette compier' alle parti della virtù. (4) *Florentinorum igitur* (proseguisce a dire il Mussato) *cæterorumque jactantias & ausus Cæsaris vigor adeo contrivit, ut quanquam & militiarum triplicitas, & pedestrium ordinum infinitas imparem Cæsarem ostentarent, in æquum descendere conterritas mentes non inclinavere, potiusque stupefacti sunt &c.* Concordano gli altri contemporanei col Mussato in questa parte; onde che il pur' ora citato Istorico Milanese scrisse come segue: (5)

(4) Id. ibid.

(5) Joann. de Cermenate Hist MS cap. 51. 52. f. 521. seq.

„ Exercitus Imperatoris Figinum tendit ubi non amplius una „ nocte moram traxit. Manè inde iter rapiens ad Arnum venit, quo „ integrum hostem frequens nuncius jam venisse nunciat, ut iter „ Imperatoris quem Florentiam properare sentiunt ad iniquos angu„ stosque passus auferant. At ubi Marescalchus Regis Roberti qui „ tunc Guelficum regebat exercitum gentem Imperatoris appropin„ quare sensit, signo dato cunctos ordines in acies durit haud longè à „ fluminis ripa ubi hostium transitum aptius impedire queat. Ve„ rum ubi hostes spreto flumine, undique facto Vado per aufra„ ctus viarum iniquos transeuntes passus, vident Tusci primo expedi„ torum impetu concussi, deinde modica pugna turbati laceratique „ in fuga salutem quærunt, ac propinquum oppidum Ancisam mul„ tis per campos cæsis petunt, nec se primis mænibus tutos putant, „ imò in summam Arcem oppidi continua fuga tendunt. Guelfo„ rum plures in fuga quam in acie cecidere. Multi capti sunt, licet „ Gibellini parum fugientes persecuti sint. Imò positis hostibus in „ conflictu Castra ponunt propè ripam Arni. Sunt qui asserunt Im„ peratorem Tuscorum rebellioni eo die finem dedisse si usque Anci„ sam persecutus fuisset hostium fugam, aut si iter properasset ad „ Urbem illicò post conflictum.

„ At Florentini ubi exercitum hostium ad ripam fluminis perno„ ctare sentiunt, nullo ordine, imò potius fugæ modo Florentiam „ tendunt.

„ tendunt. Sequenti die Imperator versus Florentiam tendens cum
„ exercitu antè muros ipsius Urbis sedit juxtà Ecclesiam Sancti
„ Salvi supra Arnum, in quo exercitu computatis Aretinis aliisque
„ Tuscis suæ factionis, & aliquot nobilibus Italicis erant non ultrà
„ equites MCC. & cujusque generis pedites VIII.m. qui tantam Ur-
„ bem Florentiam cum tot prænominatorum Guelforum prælidio
„ obsidione præmebat. Nulla quasi custodia etiam tempore noctis
„ in Castris facta. Imò etiam tanto in despectu habebantur Guelfi
„ quod magna pars equitum, & expeditorum peditum per agrum
„ Florentinum longinqua pace plenum ac diù anteà bellicæ popula-
„ tionis ignarum quotidiè discurrebat ad prædam, dum præcipuè
„ exercitui necessaria victualia quærunt. Cujus rei causa tanta ju-
„ mentorum & minæ què generis pecorum in exercitu copia erat ut
„ prò floreno uno venderet prædo bovem, nec reperiebat emptorem.
„ Nec mirum, quis enim in exercitu mercator esse velit ubi ad præ-
„ dam tam libera patet via, quo fit ut prò minimis, etiam pro duo-
„ bus calceamentis corii bovem in permutatione daret prædo. Ne-
„ que in exercitu serica vestimenta desunt scortis, alteriusvè generis
„ ornamenta Etruriæ puellis rapta. Vinum, bladum, & oleum,
„ tanta horum erat copia, prò minimis prout prædoni opportuna
„ erant in exercitu ad libitum cuique dabantur. Hæc omnia floren-
„ tinorum damna, & quæ antè oculos volitabant. Injuriæ, oppi-
„ dis, villis, ac magnis vicis fumantibus populatisque viridariis, eos
„ tantis præsidiis stipatos ad conferendum in acie manus minimè
„ provocarunt. Quippè intrà mænia trepidantium tumultus civium
„ magnus erat, dum maximè timent ne insultet hostis numos.

Ed in un' altro luogo racconta un' altro fatto di simile specie in questa guisa: (1)

„ Eo tempore dum fortuna suas probat vires, mirabilis pugna in
„ partibus illis commissa est, ubi paucitas multitudinem militum su-
„ peravit. Trecenti namque Florentini cum peditibus propè vece de
„ Vulterris venientes Gibellinorum equitum parvam turbam versus
„ Sanctum Cassianum tendentem cernunt, quos haud temerè non
„ ultra LX. extimarunt. Erant enim Teutonici XL. & XII. exules
„ florentini quos, ubi propinquarunt, in eos paucitate spretos maxi-
„ mo clamore laxatis frenis currunt. Exules, tribus dumtaxat excep-
„ tis, incursantium multitudine pavefacti timentes etiam proscrip-
„ tionis pænam, citatis equis illicò terga dantes, socios in discrimine
„ martis linquunt. At illi in dexteris & sola armorum spe fisi, non
„ modo incursantes hostes sustinere parant, verum etiam stricto ag-
„ mine facto unà in hostes fluminis more ruunt eosque dirimunt at-
„ que fundunt. Ignominiosa Guelforum equitum turba primo im-
„ petu turbata in fugam ruit quorum quinque nobiles Florentiæ Ci-
„ ves hostium impetum sustinere volentes, hostilibus gladiis cæsi
„ sunt. Alter nomine Zampoglone de Tornaquino hostibus se se de-
„ dens dejectis armis capitur. Cæteri citatis equis fugiunt. Oneran-
„ tes Teutoni captivos, equos, & arma atque alia cæsorum spolia
„ ostentantes in Castra redeunt.

Lascio altri avvenimenti di questa fatta: ma soggiungo, che il Botrontinense che similmente visse allora, e fu presente, attesa la picciolezza delle forze Imperiali ascrive la salvezza dell' Imperadore a singolar

(1) Id. ibid. cap. 60. f. 533. seq.

golar providenza, e custodia divina: (1) *Et bene erat mirabile, nisi dominus custodivisset Imperatorem cum suis, quomodò alii tot in numero & infra suam Civitatem potentes non majora damna faciebant aliis, cum tamen ferè omni die non generaliter alicubi exirent, sed statim quod inveniebant resistentes ad Civitatem revertebantur.* Ed altrove attesta che per tutta quella guerra in una sola occasione, ed imboscata i ribelli ottenessero alcun vantaggio sopra d'una truppa di foraggieri: (2) *Prope montem Imperialem ad unum milliare ad duo, vel ad tria in tribus castris major pars stipendiariorum Tusciæ erat, & propter offensionem gentis Imperatoris, quæ victualia de Cassulis venientia conducebat, illi qui erant in Castro Collis propè Sanctum Geminianum in uno campo molli aliquos interfecerunt, & aliquos acceperunt, inter quos fuit unus Imperatoris consanguineus Dominus Aymo de Albomonte captus. Hac vice excepta nec audivi quin ubique perderent Imperatoris rebelles. Ipsum suum consanguineum cum omnibus captis pro tribus millibus florenorum redemit Imperator. Mortui fuerunt inter omnes circa triginta, nullus tamen miles.* E questo è quel fatto cui allegammo in occasione di mostrare come i modi di guerreggiare tra 'l Sovrano, e i sudditi ribelli in più riguardi per necessità debbono essere gli stessi, che que' che si praticano tra Sovrano e Sovrano; e come l'Imperadore senza pregiudicare alla ragion sua suprema potesse secondo il *jus belli* ricomperare que' prigionieri da' suoi ribelli: (3) lì ove spiegammo in qual guisa si dovesse applicare a casi simili a questo il testo di Bartolo *Capti efficiuntur capientium*. Anche Ulpiano (4) chiama *hostes* i guerreggianti delle guerre civili, o ribellioni. Non perciocchè Enrico VII. ricomperasse il suo parente stato fatto prigione da' Fiorentini; non perciocchè essi agissero in ciò come gente libera che non hanno altro Giudice che il *jus feciale*; non perciò, dico, fu già giusta la lor guerra, nè l'Imperadore la riconobbe per tale. Sin che durava la guerra dominava la legge comune delle guerre; ma in caso di vittoria per la parte Imperiale sarebbevi stata la differenza, che il vincitore avrebbe con tutta giustizia trattato i Guelfi Fiorentini vinti non come nemici esteri, e liberi; ma come sudditi stati ribelli. E dal loro essere sudditi qual più bello e più efficace argomento se ne può desiderare che la propria lor confessione fatta in mezzo della lor ribellione?

78. Si. Perocchè non ostante che fosse sì debile l'Imperadore, essi nulladimeno compunti, ed astretti dall' interno rimorso, e dal conoscimento del Diritto di Cesare e del torto ch' ebbero, gli mandarono nell' esercito di nuovo quel Ricardo Ughetti, ch' era venuto, come detto è (5), a Tivoli per trattar l'accordo; il quale ebbe commessione di scusare il mancamento stato commesso da loro di non essere comparuti in Civitavecchia al giorno appuntato; e di ripigliare il trattato di concordia, e di sommessione. E di più adoperarono l'opera del Confessore di Enrico VII. (mezzo che altre volte si è tentato per conseguire partito comodo da' Cesari offesi) e ce lo dice lo stesso testimonio che vi fu presente: (6) *Domino Imperatore sic debili, iterum prædictus Ricardus Hugueti venit ad exercitum Missus per istos majores de Florentia ad tractandum de pace & concordia ut prius excusans eos quantùm potuit; licet non benè, prædictos quare non venerant vel miserant in Urbem Veterem, prout promiserant; & reincepto tractatu de novo propter plures mutationes in prædictis, post plures dies quasi concordes omnes illi secretiores de consilio cum prædicto Confessorem suum vocaverunt, ut ipsum*

(1) *Botront. Relation loc. cit. column.* 1216.

(2) *Id. col.* 1223.

(3) *Sopra c.* 10. §. 177. *f.* 584.

(4) *ff. de Capt. & postlim. l.* 21. *si quis.*

(5) *Sopra* §. 66. *f.* 32.

(6) *Relation. Botront. ibid. column.* 1216.

ſum inducerent ad faciendum pro pace illud quod talibus, de quibus magis confidebat, pro meliori videbatur. Prædictus Confeſſor ſatis laboravit, ſed parum profecit.

79. Ora qui ſiamo giunti all'ultimo punto del *Criterio*, per lo quale ognun da ſe può conoſcere, diſcernere e difinire, che queſta guerra Fiorentina fu una guerra tra 'l Sovrano e i ſuoi Sudditi, e tale quale potea, e ſolea avvinire tra l'Imperadore, ed una Città dell'Impero agitata dalla contrarietà delle Sette. Imperciocchè ogni ricognizione, ſoddisfazione, e ſommeſſione da veri Sudditi offerì il governo guelfo Fiorentino a nome di tutti gli altri Comuni predominati da' Guelfi ad Enrico VII. con patto eziandio di ricevere dalle mani ſue un Vicario ad arbitrio di lui. Ma una ſola coſa vollero ſalva, ed eccettuata; cioè, ch'eſſo medeſimo non entraſſe per allora nelle Città loro; ſapendo di qual dura conſeguenza ciò naturalmente eſſere dovrebbe riſpetto ad un buon novero di coloro, i quali l'aveano sì enormemente offeſo: (1) *Omnia* (dice il Botrontinenſe nella ſua Relazione al Pontefice) *quæ volebat totum conſilium habere, quæ poſſibilia erant & honeſta eorum judicio, à Tuſcis rebellibus concedebantur, hoc excepto, quod in terras non intraret, in iſta novitate: ſed bene Vicarium mitteret unum ſingularem quem petebant, de quo Domino Imperatori plus placebat quàm de alio Vicario.*

(1) Ibid. col. 1216.

80. Baſta queſto per certo; e baſterà ad ogni perſona ragionevole in riprova che i Fiorentini cogli altri guelfi Toſcani armati contro di Ceſare, riconoſceſſero la ſovranità di lui. Ma non baſtò ad Enrico VII., il quale volle piena ubbidienza, e giudicò indegna del ſuo ſupremo grado ſimile condizione, e non credette di eſſere in iſtato da non poter entrare nelle Città ſue. Rigettò adunque tal projetto condizionato, non mica per fierezza, alterigia o deſiderio di vendetta; ma per riputazione della ſua Maeſtà, e per motivo di ſavia politica: (2) *Sed nullo modo voluit conſentire niſi intraret, ſi vellet, dicens, quòd gratiam & miſericordiam haberemus ab eo pro ipſis quantum vellemus, ſalvo tamen honore ſuo, qui nullo modo eſſet in tali pacto quod neceſſitatus eſſet non poſſe intrare, ſi vellet in ſuis Civitatibus, nec ipſe judicabat quòd ſui rebelles quærerent aliud niſi ſuum receſſum ad tempus, poſtea de facili impedirent eum ne intraret, quia introitus per iſtas partes ſine mari in Tuſcia ſatis ſunt graves, & per mare non ſemper homo vadit quando vult, & magnam multitudinem ſimul per mare tranſire ſumptuoſum eſt multum.* Non è però che ove l'Imperadore aveſſe acconſentito per allora alla richieſta loro, e ſi foſſe contentato di non entrare in Firenze, e in quelle altre Città Guelfe, egli non foſſe rimaſto ſoddisfatto, e riconoſciutone Sovrano Signore. Fece così co' Fiorentini l'Imperadore Carlo IV. Nipote di Enrico, il quale, tra perchè non era venuto in Italia nè con eſercito nè con animo di far' aſſedj, e perchè erano già mutati i tempi, e le congiunture tanto, che la riforma delle Città non avea più quel luogo che avuta avrebbe ſotto il ſuo Avolo, condiſceſe alla lor richieſta di non entrare nelle mura loro; ma ſenza pregiudizio veruno della ſuprema ſua poteſtà.

(2) Ibid col. 1216. & 1217.

81. Non gran tempo andò che il popolo Saneſe moſtrò il ſuo deſiderio di riconoſcere il Sovrano ſuo vero; e perciò i grandi Guelfi di Siena per ſoddisfarlo coll'apparenza, mandarono nell'Eſercito Imperiale uomini religioſi di tutti gli Ordini, per cercare, o per parer di cercare, alcuna via di ſeparato accordo. Eglino chiedettero che l'Imperadore mandaſſe un ſuo Commeſſario nella lor Città ad effetto di concertare gli articoli

ticoli della convenzione: ma celatamente; condizione, che sola bastò a far' arrenare il negozio. Molti altri di Siena avvisarono Enrico VII. ch' il Commessario dovesse venire liberamente in cospetto del Popolo, perchè esso non bramava altro che la fine della ribellione. Cesare giudicando indegno della sua riputazione il trattare con essoloro in occulto, e quasi furtivamente, ributtò le sì fatte proposizioni. Il Prelato medesimo il quale fu destinato o richiesto a quel maneggio racconta il fatto in questo modo: (1) *His diebus Senenses Augustinianos primo, postea Prædicatores, postea Fratres Ordinis Camaldulensis miserunt ad inveniendum aliquam viam pacis; & secundùm ea quæ petebant nihil est consummatum. Tamen illi qui tunc regebant supplicaverunt Imperatori quòd me vellet mittere ad eos, ad tractandum aliquam bonam viam. Et quia nolebant quòd apertè ego irem, sed occultè, Domino non placuit, cum non esset honor suus, ut dicebat. Literas plures habuerat de Senis quòd ad tractandum occultè nullum mitteret, si vellet pro se habere bona pacta; sed apertè quemcunque vellet mitteret, cum populus tunc pacem desideraret: si pax non fieret, ex quo gratiam Dominus Imperator eis volebat facere, & hoc publicè populo diceretur, quòd omnes pacem impedientes essent ad clamorem populi in periculo. Regentes noluerunt quòd apertè ego irem, timentes prædicta, & Imperator noluit quòd ego irem occultè.*

(1) Ibid. col. 1222. & 1223.

82. In questo mezzo la Città di Firenze, patendo in essa gl' innocenti co' colpevoli, e il Comune per la passione e parzialità de' Privati, avea provati tutti i generi di rovine e disastri che seco porta la guerra. E quando dall' una parte della Città non restò più cosa niuna da recarsi a guasto ed esterminio in pena della fellonia, si passò dall' altra: (2) *Quando plura damna in illa parte non poterant fieri Florentinis, nec victualia amplius inveniebantur, quia in principio sicut fatui per ignem granum & paleas, & per effusionem vinum & oleum destruxerant, in vigilia Omnium Sanctorum de illo campo recessit Imperator, & transivit aquam bis diebus satis magnam de clara die; in quanto periculo, illi sciunt qui viderunt. Si alii in aliquo cor habuissent, cum possent ad quamcumque partem voluissent cum eorum confortio percutere, nec alia pars aliam poterat juvare, cum una esset citra aquam, alia extra, alia infra; aqua fuit profunda, & transitus longissimus, & alveus altissimus, ita quod judicio transeuntium decem bonæ balistæ super alveum existientes nos omnes impedissent quia à nobis non poterant offendi gladio vel lancea propter profunditatem aquæ.* A qual'altra cagione attribuiremo la inerzia degli altramente assai prodi Fiorentini, se non che alla sola ingiustizia della causa che i Capi loro difendevano con questa resistenza?

(2) Ibid. col. 1217.

83. Merita essere avvertito, che in mezzo delle ostilità il generoso Enrico VII. diè i più chiari segni di un piissimo animo. Oltremodo addolorato si mostrò egli in sentire i gravi danni che facevansi alle Chiese situate nelle terre de' ribelli: (3) *In omnibus locis prædictis, non solùm laicis sed clericis & religiosis, maxima damna facta sunt de eorum bonis temporalibus contra Deum & justitiam. Et hoc generaliter fiebat per ribaldos, licet Dominus Imperator per me & alios religiosos, quia talia videbamus, frequenter fuisset provocatus contra Marascalcum suum, quòd de hujusmodi malefactoribus non faceret justitiam competentem*; così il Vescovo Autor del Diario scritto al Pontefice Clemente V.; non molte righe dipoi soggiugnendo: (4) *Tunc plorans amarè (Imperator) mandabat pro Marascalco, & fiebant proclamationes & tallia, & mutilationes multorum. Et tamen non obstantibus istis*

(3) Ibid. col. 1224.

(4) Ibid.

aliquem locum Ecclesiasticum non vidi alicubi in Tuscia in terris rebellium custoditum à prædictis ut decceret. Ei non furono però i soli ribaldi soliti a seguire l'esercito, ma molti del paese, ed Italiani che recarono a sacco i beni delle Chiese: (1) *Tunc etiam erant pauperes multi ribaldi citramontani & pessimi, qui nulli Ecclesiæ deferebant, si poterant spoliari.*

(1) *Ibid.*

84. Avendo l'Imperadore preso di assalto ed a discrezione un Castello munitissimo nel quale s'era ricoverata una gran moltitudine di nobili donne e figliuoli de' più possenti e più doviziosi Guelfi, e de' più nemici dell'Imperadore che si fossero in Firenze; senza valersi di alcuna ripresaglia, senza vindicare in costoro la barbara ingiuria che aveano fatta a' suoi regi Messi, o Commessarj (2) contra la legge de' Sovrani, e delle Genti; senza riprendere nè pure il prezzo del riscatto ch'avea pagato egli per riavere il suo parente (3); tutti li lasciò andare, anzi con cortesi modi li fece accompagnare ove più lor paresse sicuro e comodo: (4) *Cum adhuc nullum remedium posset videre, vastando, comburendo aliam partem, ultra aquam fecimus festum Omnium Sanctorum & animarum in uno Castro illorum de Bardis pleno mulieribus nobilibus & infinitis divitiis de illa contrata. Mulieres nobiles illius societatis pro majori parti se, pueros, & bona eorum collegerant propter loci fortitudinem, ubi erant muri altissimi & fossatum latissimum & profundissimum, plures servitores locum custodientes cum multis balistis. Ad primam invasionem salvâ vitâ eorum Castrum reddiderunt. Dominus Imperator voluit quòd illas Dominas nobiles honesti viri eas ducerent decenter ad quæcunque loca ire vellent cum eorum pueris, qui de majoribus & ditioribus Florentiæ erant nati, & magis sibi in Civitate contrariis.*

(2) *Sopra* §. 38. *f.* 19. 20

(3) *Sopra* §. 76

(4) *Relat. Botr. col.* 1217.

85. A' Toscani stessi non ribelli parve intempestiva, e spiacevole sì blanda maniera di trattare gli ostinati: (5) *Tuscis Gibellinis, qui pueros noscebant, displicuit de eorum liberatione, dicentes quòd credebant, quòd si Dominus teneret pueros cum eorum matribus, mariti earum, & patres eorum citò ad obedientiam venirent. Dominus nullo modo voluit retinere, sed liberos misit eos.*

(5) *Ibid.*

86. Qui vuol sovvenire quel che appo Livio dissero, se non m'inganno, gli esploratori di Perseo Re de' Macedoni, dopo di avere considerato il Campeggiamento de' Romani, non peranche cognito a loro: *Haud quaquam ea castra barbarorum videri.* I Guelfi di Firenze al vedere governate le Moglie, ed i Figliuoli loro con tanta umanità da quell' Imperadore sì altamente offeso, e ch'eglino aveano bandito per pubblico nemico, (6) ed a cui aveano riscritto impropriamente, che conduceva seco in Italia tante progenie di Barbari (7); potettero ben raccorgersi, e dire co' Greci alla lor posta, che il sì fatto procedere non era da barbari. Niuna cosa è più atta che il tenore costante di operare con sì grande mansuetudine nella vendetta stessa, a convincere di falso, e di leggiero quell' epiteto dato da' Guelfi Fiorentini nella lettera riportata nel *Libello Pisano* (8) alle Nazioni Franca e Germana che accompagnarono Enrico VII. in quella Spedizione. Usanza e stile folle, e non poco insolente, che praticano di molti Scrittori, nel rimanente tanto degni di lode, quanto che sono in questa parte sprezzabili, qualora con sì grande disprezzo favellano essi delle progenie Spagnuole, Franzese, e Tedesca; (*) imitando puerilmente la superbia delle picciole Repubbliche Greche che nominarono

(6) *Sopra* §. 37. *f.* 19

(7) *Sopra* § 8 *f.* 6. 7.

(8) *Ivi.*

Barbari

(*) Con molta ragione Danielle Friderico Jano nel suo Trattato *DE DOCTORIBUS UMBRATICIS c.* 36. *p.* 55. annovera tra' vizzi de' Pedanti sciocchi tal costume: *Quis porro existimabit illos ex ineptientium ordine excludendos esse, qui Nationem, e qua orti sunt, magnificè prædicant, aliam ut effœtam, & ab omni humanitate rejectam judicant?*

Barbari tutto 'l restante delle Genti, e li Romani stessi senza riserbo. Il qual vizio fanciullesco si ricava dalla lettura indiscreta de' libri antichi, senza discernere che finalmente quelle Repubbliche o erano fornite di una libertà originaria, o che un certo genere di parlari in certi tempi a loro non era tanto disdicevole, quanto si è quello di non pochi Autori Toscani; tra' quali non so se mi debba annoverare Nicolò Macchiavello, perchè non so perancóra se da scherzo o daddovero scrivesse quel suo Capitolo titolato, (1) *Esortazione a liberare la Italia da i Barbari*. Ne lascio la decisione ad altri che con riflessione il rileggeranno; perocchè non debbo per la censura di questo inetto costume allontanarmi dal mio cammino presente.

(1) *Nic. Macchiav. del Princip. cap. 26.*

87. Non molto dipoi l'Imperadore diede un' altro segno chiaro della umanità e magnanimità sua; perciocchè avendo preso il Castello di Santa Maria Novella, ed il Signore di esso col suo Figliuolo ch'erano de' Guelfi primarj di Firenze; molti consigliarono ad Enrico VII. di farlo processare, e giustiziare secondo le leggi come fellone per atterrire così gli altri, affinchè niuno di loro osasse più di gittarsi ne' Castelli del Contado per difenderli contro al Sovrano. Ma l'Imperadore mosso a pietà in vedendolo, gli diè la vita, la libertà, e la roba, sotto patto di futura Fedeltà, ch' esso gli giurò da vassallo, come senza dubbio ognun Cittadino di Firenze tenuto era di ragione: (2) *In Castro Sanctæ Mariæ Novellæ cepit Dominum Castri postquam per aliquos dies se defenderant, qui vocatur Conradus filius Domini Filache. Dicitur quòd pater cum filio in terra Delphini & circa Rhodanum habent plusquam centum milia florenorum, & sunt de magnis hominibus Florentiæ. Plures Domino Imperatori consulebant, quòd de isto faceret justitiam ad terrorem aliorum Florentinorum: quia si istum decapitaret, alii nunquam auderent se ponere in Castris timentes similem sententiam, si caperentur, & si non vellent se ponere in defensione Castrorum, nunquam inveniretur stipendiarius qui auderet se ponere, ex quo illi quorum sunt Castra non auderent, & sic de facili omnia Castra lucrarentur, quibus habitis, Civitates nullo modo se tenerent. Misericordia motus Imperator quia fuit pulcher juvenis, & multi quærebant mortem suam, ipsum extra carcerem dimisit, primo tamen positis duobus suis filius obsidibus pro eo. Postquam exivit carcerem, fecit sibi fidelitatem, & Dominus indulsit sibi omnia, si fidelis inveniretur.* Non v'ha dubbio che a rigore della legge la sentenza di morte non era ingiusta; poichè si trattò di un suddito o vassallo ribelle.

(2) *Relat. Episc. Botrontin. col. 1218.*

88. Il prigione sì benignamente trattato ottenne la licenza di portarsi in Firenze, ove egli tentò di condurre i suoi Concittadini all' ubbidienza in rimostrando loro quanta fosse la pietà e clemenza di Cesare; ma le sue rimostranze non ebbero effetto veruno: (3) *Accepit licentiam eundi in Florentiam, credens eos inducere ad obedientiam, postquam eis conditionem Imperatoris narrasset, quomodo erat Sanctus & misericors. Reversus est & nihil fecit. De quo doluit, ut dicebat.* Ancorchè gli ostinati non seguissero le esortazioni di lui; con riceverlo nientedimeno nella lor Città dappoichè esso avea giurato fedeltà all' Imperadore, era un riconoscere col propio fatto l'Imperadore per legittimo Sovrano di Firenze; ed un dichiarare che cotesta era una guerra di sudditi malcontenti, o ribelli col loro Sovrano. Nè simil cosa si praticherebbe già tra due Potentati guerreggianti eguali in libertà tra di loro. Pochissimo manca, ch' io non tema molto di generare noja a' miei leggitori con provare con questi così minuti argomenti, quella Verità che già tanto ho provata; ma li prego di riflettere che lo so, non tanto per convincerli di

(3) *Ibid. col. 1219.*

essa Verità, ma di quest' Altra, che convien dire che abbiano il capo macigno, e la fronte di bronzo coloro che si ostinano tuttavia nell' insegnare al mondo che i Fiorentini amministravano la guerra contra Enrico VII. qual popolo libero, et indipendente contra di un Principe forestiere, e tiranno nemico della loro libertà.

89. Con tal mira adunque, e con buona pace di loro, seguirò nell' impreso metodo, avvertendo sulla fede dell' autor della sincera Relazione fatta a Papa Clemente V., che molti Cittadini di Firenze lasciaronsi flettere, ed inchinare alla sommessione; ma, perciocchè in tali casi non mai mancano sedottori, ed istigatori che aizzino gli animi del popolo sacrificandolo all' interesse privato di pochi; qui ve ne fu di que', ch' inventarono lettere suppositizie della Corte Pontifizia di Avignone, e le leggevano in pubblico, colle quali, si disse, ch' il Papa li confortava di resistere all' Imperadore, e lor promise presto soccorso: (1) *Plures voluissent obedire, sed quidam impediebant, fingentes multas literas, quas falsas ipse Dominus reputabat, missas eis de ista curia vestra (h. e. Pontificis) consensu dicebat, quomodo viriliter se tenerent, quia per vestram Sanctitatem cito confortare eos procurarent.* Tanto parve loro utile e necessario il tor via dagli animi la credenza che il Papa disapprovava la ribellione, ed all' incontro gli esortava all' ubbidienza: e tanta sempre fu in costoro la forza dell' autorità de' SS. Pontefici anch' in questo riguardo.

90. Egli appare che il Vescovo Fiorentino Guelfo per generazione e Setta predicasse prodemente la ribellione, e la falsa Libertà all' oppresso e tiranneggiato popolo; e perocchè di fresco era stato col Papa, i sedottori della gente dicevano ch' egli ciò faceva per ordine di Clemente V.: (2) *Isti mendaces, qui sic populum inducebant ut pacem nollent, pro confirmatione dictorum Dominum Episcopum Florentinum in exemplum ponebant: qui de concilio reversus, & intentionem vestram sciens, erat de primis armatus cum suis Clericis, & plus confortabat eos publicè in sermonibus quòd nullo modo ipsi, qui erant liberi, ponerent se in servitutem & cogitarent diligenter quid de ipsis facerent inimici eorum (h. e. Gibellini) dum intrarent Florentiam ipsis potentiores, ratione Theotonicorum qui eos semper contra suos vicinos juvarent.*

91. Queste e simili notizie scritte dalla Città nel Campo Cesareo intorno al Papa, non furono però credute dall' Imperadore inchinato a pensar bene, secondochè porta la natura degli animi onesti, e sublimi: (3) *Hæc & plura alia de Florentia diversis in exercitu scribebantur, quæ nunquam credidit, sed falsa semper dixit, & quòd talia inveniebantur ad inducendum populum ut facilius pecuniam solveret; qui jam sic erat illis diebus gravatus, quòd pro defectu solutionis plures domus & magnæ continuè destruebantur. Et istud sentio ego in conscientia mea. Et hoc movet me &c.* Cotesto passo sincerissimo serve di comentario a' Sermoni fatti dal Vescovo e Pastore Fiorentino al suo popolo: e mostra di qual guisa erano Liberi que' poveri oppressi, e spogliati delle lor sostanze, e case: tutta la Libertà loro consisteva in essere nemici implacabili de' Concittadini loro espulsi dalla Città; quantunque niun' altro peccato addosso si avessero, trattone quello di voler' anch' eglino partecipare delle comodità, degli onori, e del governo della comune patria; e quello di non essere ribelle al legittimo Sovrano. Gl' Impugnatori de' diritti Cesarei appellano questa sorta di resistenza de' Guelfi Fiorentini, un pugnare per la Libertà; ma e' si fanno beffa del vocabolo: alcuni di loro pugnavano pel Dominio, dimentrechè i più sotto di loro gemevano nella servitù:

(1) Ibid. col. 1219.

(2) Ibid. col. 1219.

(3) Ibid. col. 1219.

servitù: con più ragione si dirà che i Gibellini espulsi, e raminghi si affaticassero per la Libertà; perocchè chi ingiustamente è oppresso, e privato di quel che se gli pertiene, suol dire di averla perduta. Sì che ove si voglia dire che amendue le Parti lavorassero o guerreggiassero per la libertà, tosto si scorge che la guerra de' fuorusciti Gibellini, cioè quella che Cesare faceva per sè e per loro era dalla giustizia assistita. Vedrassi anche vie più per quel che segue, che l'oggetto di questa guerra non fu una piena indipendenza, ma la conservazione dell'interesse propio di alcuni. Imperciocchè

92. Il Vescovo Botrontinense mandò in occulto un Messo al Vescovo di Firenze per fargli sapere, come si parlava di lui, e per rimostrargli come esso diffamava la Corte Pontifizia contravvenendo a' voleri del Papa, che scritto aveva non manco alla Città di Firenze, che alle altre, di dover' ad Enrico VII. prestare la dovuta ubbidienza: (1) *Cùm semel unum Fratrem minorem de Florentia natum misi ad Episcopum Florentinum, & omnia prædicta secretè sub literis credentiæ, mandavi sibi quòd talia de eo dicebantur, & quòd ipse talia generaliter & publicè dicendo Curiam Romanam totam diffamabat, vos autem (h. e. Pontifex) merito contra eum turbari deberetis, qui* EIS, *& omnibus aliis Civitatibus vestras literas miseratis, quòd obedirent, & quod Sanctitati vestræ ego prædicta significaveram.* Ecco la terza volta, e secondochè io promisi (2), provato specificatamente, ch' il Breve Apostolico dell' Impero, tanto a' Fiorentini, quanto agli altri Sudditi dell' Impero addirizzato era. E non si può rivocare in dubbio, che Clemente V. non riputasse Sudditi di Enrico VII. i Fiorentini. Si potrebbe soltanto dubitare se i Sudditi dovesser' ubbidire o nò, al loro natural Sovrano senza o con l'esortazione, o il consenso del Pontefice? Il che non è della essenza di nostra disputa. Or diasi mente alla risposta del Pastore del popolo di Firenze.

(1) *Ibid. col.* 1220.

(2) *Sopra* §. 2. *f.* 3.

93. Egli fece rispondere che declamava contr'a Cesare, non per ordine del Papa, ma perchè era nato Guelfo, ed era stato promosso alla Dignità Episcopale da Parte Guelfa (oh la degna ragione!) ed ultimamente perchè temeva il total suo esterminio dal ritorno de' Gibellini: (3) *Tunc per dictum Fratrem minorem mihi mandavit, quòd nunquam à vobis (h. e. Pontifice) nec ab aliquo Cardinali aliquid de hujusmodi materia haberet in mandatis, nec pro nec contra in dicto concilio fuerat ab aliquo attentatum. Multa erant alia circa quæ erat occupatus sine istis. Subjunxit postea quòd ipse erat Guelphus, de Guelphis natus & per eos promotus; unde si eos diligebat non debebam admirari: quia sciebat quod si Guibellini reverterentur & possent, quòd ipsum & domum suam destruerent. Prædicta ego retuli Domino, qui libenter audivit, & voluit quod ista publicarentur, ne talibus mendaciis crederent.* Sì che ancóra il Vescovo se ribelle fu, il fu per causa e motivo comune de' Guelfi, cioè il timore del castigo meritato.

(3) *Relat. Ep. Botront. col.* 1220.

94. Tanta fu la virtù, e giustizia di questo eroico Principe ed Imperadore, che il Prelato confidente di Clemente V. non per adulare lui, poichè già era morto quando di lui scrisse quel che segue, ma per recarne un ritratto sincero al Papa suo superiore uscì in queste parole: (4) *Pater sanctè testimonio conscientiæ meæ alia ad præsens nescio relatione digna, nisi quòd per salutem animæ meæ vobis dico quod non credo quod aliquis vivat hodie inter Principes sæculares qui plus Deum diligat & Ecclesiam Romanam, & omnem probum virum, quàm ipse faciebat.* Niun degno testimonio vivo in que' tempi ne disse cosa in contrario: e molti confermarono lo stesso. Tolomeo di Lucca scrisse di lui, (5) *Henricus ex Comitibus de Lut-*

(4) *Ibid. col.* 1229.

(5) *Chron. Pontif. MS. ad an.* 1308.

zembur-

zemburgo operibus factisque memorabilibus laudabilis. Il già più volte allegato Storico Milanese Gio. da Cermenate lo nomina quando *mirabilem Principem*, quando (1) *Henricum Magnanimum*; quando dice *Clementia tanti Regis, cujus simplex animus totaliter aspirabat dare pacem mundo*. Altri in consimil guisa, e tra loro Stefano Infessura Cancelliero del Senato Romano nel suo Giornale di Roma dice: (2) *Questo Imperador' Enrico era un santo huomo, & ogni dì si confessava, e comunicava, & haveva un Crocifisso, che ogni notte ce lo faceva cacciare e tenevacelo dinanci, e stava orando fino a dì, e poi se lo faceva riponere, e portavaselo con lui dove giva &c.*

(1) *Jo de Cermenat. Hist. Med. MS. cap.* 1. 10. 18.
(2) *Apud Eccard Hist. Med Æv. P.* 2. *f.* 1866.

95. Quanto era maggiore la clemenza, rettitudine, e pietà di questo Imperadore, tanto manco si può scusare la durezza ed ostinazione de' Guelfi che con sì grande pervicacia gli si opposero. Conciossiachè dall' uno delle due non si può partire: o Enrico VII. o il Governo Guelfo Fiorentino allora era tiranno. O quello con amministrare la guerra contro di questo popolo per ispogliarlo della sua sia originaria, sia giustamente acquistata Libertà; o questo in sedurre quel Popolo con predicargli di essere più libero di quel ch' era di diritto e di fatto, e di quel che gli conveniva di essere. Non si starà più in dubbio circa il torto dell' uno, e la ragione dell' altro, da che la giustizia dell' Imperadore fondavasi nel giustissimo, e non mai estinto titolo, e diritto de' suoi Augusti predecessori; e nell' uficio di difendere, proteggere e restituire gl' iniquamente oppressi suoi fedeli sudditi nella lor patria, e nelle lor possessioni in quel grado che lor' era dovuto. Ove che per l'avverso la pretensione de' Guelfi di Firenze reggeva sulla sola usurpazione arrogatasi da loro nell' assenza degl' Imperadori, e duranti le scomuniche de' Papi contro di essi, ed altri disordini che accompagnano gl' interregni. La qual cosa non saprei spiegarla meglio che colle parole seguenti di Teoderico da Niem: (3) *Dominus Arnoldus Episcopus Sabinensis debebat cum Imperatore legatus remanere, ut novi Imperatoris negotium, quod omnibus non placebat, dirigeret, & adjuvaret. Res enim nova & dura videbatur quibusdam Italicis atque Tuscis, & his maximè, qui populum regere videbantur, cum LXV. annis & amplius à depositione ab Imperio ultima Friderici sine Imperatoris Dominio perstitissent, quod ejus Dominio subderentur, quo se æstimabant in perpetuum plurimi liberatos. Sed Tyrannidis grave jugum, quod in Cives suas exercuerunt, merebatur, ut tyrannidi subderentur. Et hoc ipsum populus præcipuè affectabat.* Ora che a coloro paresse cosa nuova, e discara il vedersi ristrignere la potenza, e libertà di dominare, e di usurpare, e godere i beni de' proprj esiliati Concittadini, era ben' un' affetto connaturale all' umana fragilità; ma non un motivo sufficiente a sostenere colle armi la pretensione loro contr' a' diritti di Cesare non mai estinti nè per la, diciam così, *inazione*, nè pel silenzio, nè per verun' altro atto equivalente ad una tale quale formal' abdicazione. L'Imperadore all' opposito non veggendo nessun modo di conservare il paese, e le Città in pace, ed insiemente nella giusta subordinazione del suo Impero, che in riordinando, e mutando alquanto la forma de' loro governi, ed in convertendogli in altrettanti Vicariati, ove tutti e Guelfi e Gibellini avessero ad ubbidire a un solo; neanche in meditando, e facendo ciò egli era appuntabile, o biasimevole; stante che la prudenza, e il bisogno pubblico lo richiedeva, ed ogni altro legittimo Principe, e Sovrano avrebbe fatto, e farebbe la stessa, o la simil cosa negli Stati a lui subordinati, ed alla sua sia general, o particolar cura, e custodia da Dio confidati.

(3) *In Chronico ad an.* 1311. *apud Eccard. Hist. Med. Æv. P.* 1. *f.* 1486.

96. Questo

96. Questo era lo scopo santo e buono delle imprese di Enrico VII in Italia, e in Toscana: e questo l'avrebbe egli conseguito, e avrebbe ridotti al dovere i Guelfi Toscani e Fiorentini se la vita gli fosse bastata. Il troppo picciolo novero delle truppe Cesaree, ed il contagio che desolonne il campo obbligollo a scostarsi da' contorni di Firenze, dopo ch' egli ebbe fatta desolare le terre de' ribelli; colla mira di ritornar' addosso di loro rimesso che si fosse in salute, e reclutato che fosse l'armata. Per lo che dice il Mussato (1) *quòd secesserit in suas Pisas per hoc vernum tempus vires resumpturus, atque tabefacta morbosis opilationibus contubernalium corpora recrearet, refocillaretque, sub restaurandi belli asperrima spe nocentior futurus adversùs Tuscos, velut illusis fastidio Apulis qui ad succursum in Tusciam venerant.* E il de Cermenate lo stesso con altre circostanze: (2) *Victualis penuria adeo in exercitu Imperatoris crevit quod locum Castris mutare coactus est. Itaque montis Bonizi nomine ac mœnibus renovatis, circa initium veris inde Pisas tendit, ibi retribuens militibus quam potuit recuperare pecuniam secum partitus est. Deinde Pisanum, ac Januensem portus armatæ classis plenos esse jubet.*

97. Nè v'ha dubbio che non avesse ricevuto bastanti reclute dalla Germania, ove egli spedì a tal fine i suoi Messi. (3) *Nuncios in Alamaniam misit ad Feudatarios cunctosque fideles suos. Filium quoque Boemiæ Regem sollicitans ut accitis undique gentibus unà in Italia ad se celeres armati veniant.* Il qual passo vienci opportunamente illustrato da un' altro, il quale ne dice che Giovanni figliuolo di Enrico VII. era Vicario Generale dell' Impero; onde avrebbe mandato ad effetto un tal soccorso; perchè Procopio Lupacio Scrittor Boemo scrive, che sin dal principio dell' anno 1313. a' 6. di Gennajo esso Giovanni avea fatto adunare la Dieta dell' Impero a Norinberga a fine di far deliberare il soccorso di truppe necessarie a ridurr' e sottomettere i Guelfi Fiorentini ribelli: (4) *Joannem Regem Bohemiæ, Sacri Imperii per Germaniam Vicarium Generalem, conventus Principum Imperii in inclyta Urbe Noriberga egisse, ut auxiliares copias Patri suo (Henrico VII.) TANQUAM ROMANORUM IMPERATORI, adversus FLORENTINOS, quos uti REBELLES coercitos esse voluit, exhiberent.* Quando non si voglia perduta ogni misura di discernere il vero dal falso, non vorrassi dubitare nè pure che la Dieta non rimirasse la guerra contra Firenze come una guerra dell' Impero contr' una Città ribellatasi.

98. All' improviso, ed appena scostatosi da Firenze questo valoroso Monarca finì i suoi giorni per una morte che molto fece dire e pensare, e lasciò gli animi pieni di sospicione. Ermanno di Leberche Frate di San Domenico che visse in quel torno si contenta di dire: (5) *Henricus Imperator anno ultimo Imperii sui Florentiam obsedit; sed antequam Florentini se suæ gratiæ subjicerent rebus excessit humanis.* Suppone il discorso di questo Scrittore che la sommessione di Firenze sarebbe seguità, se non fosse morto allora l'Imperadore. Tolomeo di Lucca vicino di luogo, e di tempo a que' fatti dice alcuna cosa di più: (6) *Intossicatus fuit (Henricus) per quendam fratrem in speciebus Corporis Christi, ut à suis audivi, qui secum fuerant.* Ma il più volte citato Prelato autor della Relazione a Clemente V. asserisce che quel Frate venne a torto, e ad errore di sì orrendo misfatto accusato: (7) *Accusatur falsi de intoxicatione Imperatoris, cùm in partibus illis ab omnibus inter omnes prædicatores esset magis Guibelinus, & à Guibelinis dilectus.* (8) Lo Stori-

(1) *De gest. Henr. VII. lib. 9. rubr. 4. f. 63.*

(2) *Jo. de Cermenat. Hist. Med. MS. cap. 61. f. 535.*

(3) *Id. ibid.*

(4) *Procop. Lupac. Ephemerid. sive Kalend. Historic. ad VI Januar. an. 1313. apud D. Nobilem de Berger. vindicat. Jur. Imp. in præfat.*

(5) *In Chron. Comitum de SchauWenbourg apud Meibom rer. Germanicar. T. 3. f. 515.*

(6) *Chron. Pontif. MS. cap. 11.*

(7) *Relat. Episc. Botrontin. loc. cit. col. 1190*

(8) *Jo. de Cermenate Hist. Med. MS. c. 54. & 66.*

Storico Milanese poi di quel tempo racconta ordinatamente la malattia dell'Imperadore pe' varj suoi accessi, ed assalti di febbre, quasi che con ordine solito e naturale dopo alcune convalescenze avesse ripresa vigore, e posta fine al suo vivere mortale, senza far menzione alcuna del sospetto di essere stato egli avvelinito: e terminandone il racconto con dire che le ossa di lui furono poste in deposito alla fedelissima sua Città di Pisa: (1) *Mareschalcus cum cætero exercitu corpus Domini sui secum ferens, per maritimam Pisas venit, & Pisanis id cum instantia requirentibus, corpus sepeliendum datum.... obsequio tanti Principis ut decuit celebrato, honorificè situm, omni thesauro carius tenent.*

(1) *Id. cap. 66. in fine.*

99. Colla morte del valoroso Cesare finì la speranza de' Gibellini, e il timore, e pericolo de' Guelfi Fiorentini per quella volta. Ma durò la Proscrizione del Cesareo bando, e la vendetta degli Augusti successori di Enrico rimase appesa sul capo de' Proscritti. Conciossiacosachè se la ribellione può sfuggire le pene sotto di un Re, quegli tramette ad ogni guisa la cura di punirla a' successori. Così Davidde, ch' era stato offeso e sprezzato per le ingiurie di Semei il ribelle, non avendo egli stesso gastigato, ma per poco perdonato questo delitto, raccomandonne tuttavolta a Salomone suo figliuolo, e successore la punizione dicendogli: (2) *Tu noli pati eum innoxium.* Firenze parimente non si rimase di sentire gli effetti pericolosi del Bando Imperiale, come innanzi si udirà.

(2) *Reg. 3. c. 2. vers. 9.*

100. Dondechè quando si proponesse la quistione, se il consiglio de' Fiorentini di resistere ad Enrico VII. fosse ragionevole, verremmo astretti a confessare, che non fu. E per conoscere che ciò ne sia il vero, basta ponderare qual fosse la cagione motrice, quale la finale delle violente deliberazioni de' Guelfi. Non fu al certo l'amore puro della Libertà della patria; perocchè questa non correa rischio veruno: ma fu l'amor del dominare, e la passione della Parte, che ambiva di reggere la Città coll' esclusione de' Gibellini loro Concittadini esiliati, perchè potesse godere chetamente i loro bene chi gli avea occupati.

101. Giova distinguere adattamente ciò, ch' era interesse di tutta la Nazione o Città, dall' interesse della Parte allora dominante. La Nazione tutta niun vantaggio poteva conseguire, per quanto felice le fosse riuscita la resistenza fattasi al Sovrano: molto per l'avverso ci perdette, e patì, e corse il rischio di perdere il tutto. Quando la Città avesse ricevuto l'Imperadore a braccia aperte, essa in tal caso sarebbe stata ripopolata di un buon numero de' suoi Cittadini migliori i quali erravano per Italia oppressi da coloro, che usurpavansi la pubblica podestà; ed il maggior incomodo che accader le potesse sarebbe stato il pagamento di alcuni sussidj, e contribuzioni non punto eccessive, ma convenienti all' antico debito Costume, ed alla Ragione. Dissi non punto eccessive; perocchè ogniqualvolta che i Guelfi Toscani avesser' ubbidito a lui, presto sarebbe stata finita la ribelle ostinazione di Roberto di Napoli; e non sostenendosi allora da Cesare niuna guerra di momento grande, essendo pacata l'Italia, egli niun bisogno avuto avrebbe di mettere imposte aggravanti; talchè il carico che Firenze avesse sostenuto sarebbe stato un niente in paragone delle gravissime spese, che la Repubblica fece ne' tempi della sua rivolta contra l'Imperadore. E oltre a ciò ella avrebbe fatto il suo dovere dando a Cesare, ciò che a Cesare era dovuto: ove che all' incontro non avendo voluto ricevere l'Imperadore soffrì larghissime perdite; gl' innocenti vennero afflitti insieme co' colpevoli; tutta la contrada e vicinanza per la necessità della guerra venne

immersa

immersa nella calamità universale,non vi fu modo di tenere in pace,e quiete la Toscana,insorse l'occasione di più private Signorie; e Firenze stessa videsi più e più volte anche dopo la morte di Enrico VII.in pericolo di perdere ogni cosa, e di essere sottoposta all'esterminio, od a gravissimo gastigo.

102. Per quel che pertiene all'interesse della Fazione Guelfa, essa combattette col fine di conservarsi ciò, che possedea non giustamente; cioè la preminenza, e il governo del comune col godimento de' Beni, che usurpavasi sopra de' Gibellini scacciati dalla patria. I mezzi di conseguire tal fine erano fluidi ed insufficienti; perciocchè i soccorsi di Roberto loro non porgevano bastante giovamento. La prematura morte di Enrico VII. e la susseguente dissensione tra 'l Pontefice e Lodovico IV. impedì che i Guelfi di Firenze non diventassero la vittima delle arti sagaci del Re di Napoli. E a riserva che si avesse certezza che il Papa sarebbe o nemico dell' Imperadore in avvenire, o Protettor singolare de' Fiorentini Guelfi, non v'era qui un grano di consiglio sicuro. Ma ciò non si potendo dar per cosa accertata, bisogna confessare, ch' eglino furono sull' orlo del precipizio, e da inopinato accidente pendette la salute loro, e l'oppressione della giusta causa de' lor compatriotti. Ma il lasciare dipendere il capitale della Sorte dal cieco Caso ed evento non è partito savio. Sì veramente, che il partito allora presosi da chi reggeva Firenze fu del pari ingiusto, et imprudente; nè fu preso da una Repubblica, ma da una Fazione violenta e disperata, contro al probabile, e al giusto: fu utile per caso fortuito agl' interessi particolari de' Parziali, e nocivo alla Nazione intera; da che più famiglie cospicue ne vennero meno, e a poco a poco totalmente rovinate. Il qual mio debile giudizio fondasi sovra i fatti da quegl' inappuntabili testimonj viventi stati narrati, e sovra que' che in appresso converrà narrare.

103. Il veridico, ed esatto racconto de' quali fa di mestieri compararlo coll' artifiziosa narrazione che ne fece il Borghini, per via di un' aggirata di parole studiate, ed accomodate al suo sistema, od al suo genio. Dopo di avere accagionato P. Clemente V. di amor dell' interesse propio, come testè dicemmo (1), nell'essere stato ben' affetto in principio a questo Imperadore; egli soggiugne (2) che i Gibellini pieni di fidanza resero gonfio con alte speranze Enrico VII. di grandissimi successi; e ch' egli era preoccupato delle anticipate opinioni antiche degli Enrici, e Federici ed altri Imperadori i quali stimarono che la Toscana e Firenze fosse una parte del loro Impero. Il vero è, che i Gibellini erano, od almeno parevano di essere fedelissimi sudditi dell' Impero, i quali veggendosi oppressi ricorreano al Giudice e Protettore loro legittimo e naturale; e secondo il giudizio del Pontefice, e de' Legati a Latere, e di ogni uomo non inimico della equità, l'assisterli, difenderli e ricondurli nelle case e possessioni loro era cosa giusta in se stessa, ed aspettavasi all' uficio propio di un vero Sovrano ed Imperadore.

(1) *Sopra §.4 f 3.*
(2) *Borghin. Discors. se Firenze ricomperò &c. p. 331.*

104. In ordine poi all' opinione ch' Enrico VII. ebbe comune cogli Enrici, e Federighi, e quegli altri Augusti, tenendo che la Toscana e Firenze lor' appartenesse; avanti di accusarla sì liberamente per erronea ed ingiusta, l'assunto ben meritava che si provasse, e mostrasse perchè, e come quegl' Imperadori s'ingannassero: la qual cosa se non mai fu impresa nè tentata dal Borghini, il nudo e mondo asserire e negare spiritatamente non basta. O ch' Enrico VII. non era Signore di nessuna Città del Regno di Longobardia o d'Italia, o che era della Toscana Longobardica, e di Firenze: s'egli era in grave errore circa questa Città, era parimente circa Milano, Pavia, Brescia, Pisa e simili; pe-

rocchè la ragione del suo essere sovrano Signore di queste e di quella era unica, sola, universale e comune ad ambe le specie. Ma cosa che più dissipi il piacevole sogno del Borghini, ed insiememente confermi quella credenza dell' Imperadore Enrico VII. non v'è che la propia confessione de' medesimi Guelfi che armati in Firenze contra di lui pugnavano (1) fatta da loro nel più fervido della passione.

(1) Sopra § 78. seg. f. 39. seg.

105. Proseguisce Vincenzo Borghini con istile non punto antico, in dicendo, che Firenze (2) *era disposta come membro, e parte della Repubblica Cristiana ad onorare lui (Enrico VII.) come capo temporale del nome Cristiano, ed ajutarlo in tutto quello, che ragionevolmente si convenisse, ed ancora d'avantaggio, non temendo, nè di vero doveano temere di venire giamai per alcuna spontanea cortesia verso di lui tributarj e vassalli.* Per lo appunto: agitavasi di sapere come piacesse al consiglio de' Guelfi di accogliere e venerare Enrico VII. e se erano per degnarsi di fargli quegli onori che niuna Corona del mondo negargli dovette, e di riconoscerlo per *Capo temporale del nome Cristiano*. Se gli abbiamo fede il punto non istava in ciò, che il Personaggio che portò quella qualità fosse sovrano Signore di Firenze, ed a lui si aspettasse di riformarla disordinata che fosse: ma a' Guelfi si bene perteneva il decidere quel che *ragionevolmente si conveniva* di fare in verso di lui. Di sopra si è veduto che al sentire del propio Governo Fiorentino (3) *ragionevolmente si conveniva* ch' essi ricevessero un Vicario Imperiale ad arbitrio di Enrico VII. per Rettore, e Governatore loro, e che ogni altra ricognizione, e sottomessione gli si facesse, fuorchè di riceverlo in quelle novità, e per allora nella Città loro(4); poiche troppo temettero i Rei gli effetti meritati della sua giustizia: ed al sentire dell' Imperadore tal condizione *ragionevolmente non si conveniva* alla dignità, e riputazione sua; perocchè era legittimo Superiore, e Signore di essi. Non vi fu mezzo tra la totale sommessione, e la ribellione, se non nella vaga immaginazione del Borghini. Non si trattava di cortesie spontanee, ed arbitrarie; ma del debito preciso di sudditi. Nè la richiesta di Cesare di far divenire i Fiorentini suoi vassalli, ma che continovassero nell' uficio di buoni e fedeli vassalli o sudditi. Avrebbe fatto bene il Valente d'indicarci que' tali che si fecero vassalli di Enrico VII. di novello, e senza che da prima non fossero vassalli dell' Impero.

(2) Ivi.

(3) Sopra §. 79 f. 40.

(4) Ivi.

106. A questo proposito egli ricade ancóra in uno de' frivoli suoi luoghi topici, ed è di comparare Firenze con Vinegia, ch' altrove si è censurato (5), dicendo ch'(6) *ella non fu mai tenuta per vassalla pel donativo ch' essa fece in quel tempo a questo medesimo Imperadore*. Il donativo di vero non dovette mutare la relazione che tra 'l Donatore, e tra l'accettante v'era di prima. E segno omonimo qual' è, quando di amistà, quando di vassallaggio, dovette significare la continuazione dell' uno, o dell' altro, o di amendue le cose insieme, conforme che richiedeano gli antichi legami. Che che ne fosse di ciò per conto de' Veneziani, de' quali nè dal Borghini, nè da noi si fa la storia, questo è certo che i donativi che avesser fatti i Fiorentini sarebbero stati indizzi del loro non divenire per allora, ma del loro essere tributarj, o dipendenti dall' Imperadore; perocchè mai sempre per l'addietro tali erano stati, come appare *ex actis, & probatis*: ove però il dotto, e delle antiche notizie studiosissimo Borghini avesse voluto colla debita diligenza indagare le ragioni per le quali i Veneziani ragionevolmente altro trattamento, che i Fiorentini pretendere potessero da Enrico VII.; egli avrebbe potuto appararne il perchè da uomini dotti, e fededegni che vissero, e scrisseo allora, cioè quasi tre secoli davanti a lui.

(5) Sopra c 10 § 129. f. 563
(6) Disc. se Firenze ricomperò &c. p. 323.

Alber-

Albertino Mussato dice: (1) *Nam & maturius cum Rex prima Italiæ ostia contigisset Legatos illi Dux (Venetus) ipse direxerat cum regalibus exeniis bonorificabilitudinitatis, nec obsequentiæ ullius causa, quibus etiam inhibitum pedes exosculari regios. Sic agebant indultum Venetiarum dignitati communibus Ecclesiæ imperiique largitionibus antiquitatis: munera tamen, juramentaque ad coronationis progressum Galearumque corpora seu vasa siquidem navigio in quoquam mari opus fuerit .... impensurum Dux ipse despondit*. Di modo che la Repubblica Veneziana fece ogni dimostrazione all' Imperadore, salvo, che non gli fece omaggio, o il giuramento di fedeltà: perchè tanto importava a un dipresso quell' *exosculari pedes regios*; attesochè il costume antichissimo durava tuttavia in que' tempi di baciare i piedi inchinevolmente all' Imperadore o Re nell' atto di prestargli omaggio. E di tal funzione non mai erano stati dispensati o privilegiati i Fiorentini per alcun' indulto, perlochè ancóra vedremo che la praticheranno ossequiosamente col nipote di Enrico VII. cioè coll' Imperadore Carlo IV. nel tempo che impetrando da lui l'assoluzione sovrana dal Bando Imperiale lor' imposto da Enrico gli prestano l'omaggio, ed il giuramento di fedeltà (2). Il più volte allegato Nicolò Vescovo Botrontinense nella sua Relazione, che fa al Pontefice osserva alcuna cosa che fa a questo caso, dicendo che la Città di Venezia fu tra le citate dall' Imperadore a comparire per mezzo de' Sindachi davanti a lui; ch' essi comparirono, ma che addussero le ragioni loro di non fare il giuramento di fedeltà: (3) *Ad dictum diem* (dice quello Scrittore che vi fu presente) *omnes Civitates fuerunt vocatæ per Sindicos, & omnes miserunt, & omnes fidelitatem juraverunt, exceptis ...... Venetis, qui tunc licet miserint, non juraverunt, & multa dixerunt, quæ male retinui, quare non jurabant & tamen DOMINUM SUUM Regem Romanorum recognoscebant*. Il buon Vescovo non sapendo il jus pubblico, o la legge, come in più luoghi confessa, va toccando di curiosi tasti per rasentare il vero motivo, per lo quale i Veneziani non giurassero, concludendo che sono della Quinta Essenza: (4) *Unde nullam bonam causam scio, nisi quia sunt de quinta essentia, nec Deum nec Ecclesiam nec Imperatorem nec mare nec terram volunt recognoscere nisi quantum volunt; & istas suas rationes innuebant*. E da compatirsi il pio Prelato se non coglie nel segno, poichè ingenuamente confessò altrove: (5) *De jure nunquam lectionem audivi; de quo doleo multum*: ed è da sentirsi all' incontro Alberto Rosate Giureconsulto valente, e testimonio di veduta, il quale rende ragione alquanto più adattata di questo affare scrivendo come segue: (6) *Ego vidi privilegium exemptionis concessum Duci & Civitati Venetiarum bullatum bulla aurea, & per istam exemptionem dicunt se Imperio non debere subesse, & ita etiam videtur sentire Magister Johannes Parisiensis*. Che che ne sia del valore, dell' interpretazione e dell' autentichezza di quel privilegio: acciochè Firenze potesse pretendere trattamento eguale con Vinegia, bisognava che avesse titolo eguale per esigerlo. E se lo aveva dovettero i Guelfi Fiorentini resistenti all' Imperadore produrlo, e non negare l'ubbidienza imprima senza allegare decente cagione; o non poscia confessare ch' era cosa giusta e ragionevole, (7) che la Città loro ubbidisse in tutto e per tutto a lui, e che ne ricevesse un suo Vicario. Ma se a' Fiorentini mancava un tal diploma, e fondamento legale, e se di più lor mancava il privilegio naturale del sito di essere costituiti nelle lagune, e disgiunti localmente per le acque dal continente del Regno Italico; s'eglino non aveano comuni nè le ragioni, nè gli accidenti co' Veneziani, meglio

(1) *De gest. Henric VII. lib. 3. rubr. 8. f. 17.*

(2) *Sotto cap. 12.*

(3) *Relat. Episc. Borront loc. cit. col. 1161.*

(4) *Id. ibid.*

(5) *Sopra §. 74 f. 35.*

(6) *In leg. cunctos Populos C. de Sum. Trin.*

(7) *Sopra §. 78. 79. f. 39. 40.*

era il tacere che l'addure le ragioni dell' una Città in esempio, o prova dell' altra. Il che di sopra già da noi fu avvertito. (1)

(1) *Sopra cap.* 10 §. 129. *f.* 563.

107. Continua poi il Borghini dicendoci, che i Gibellini di Toscana, che da lui vengono nomati ribelli, e fra di loro il Poeta Dante, cercarono appresso dell' Imperadore la rovina dalla Parte Guelfa. Io senza esaminare i gradi della passione de' Gibellini, i quali alla per fine anch' eglino erano uomini, ed uomini oppressi, ed ingiuriati; ripeto (2), che Enrico VII. non era parziale di alcuna Setta; e come che accogliesse, e proteggesse i da lui creduti fedeli e che a lui ebbero ricorso, secondochè dovea; era però unicamente intento ad amministrare giustizia, et i poveri sorusciti non erano ribelli se non che a coloro stessi, ch' eransi ribellati contr' al legittimo comune loro Sovrano. Dice pure il Borghini che i Gibellini medesimi sforzaronsi di persuadere a Cesare ch' egli era il Padrone del Tutto. Ma non si trattò punto di fare l'Imperadore Padrone di TUTTE le cose terrene; nè di quelle Tutte che un legittimo Sovrano non debbe pretendere nè pure sovra i popoli a lui subordinati, acciochè potesse dirittamente esigere la debita ubbidienza da' Fiorentini: bastava ch' Enrico VII. fosse Imperadore eletto, Re di Germania e d'Italia, perchè fosse Signore di Firenze: e ciò non accadeva che gli lo insegnassero i Gibellini; nè costoro per non averlo negato da farnetici meritavano il rimprovero dell' erudito Borghini, se non che per ischerzo poco opportuno.

(2) *Sopra* §. 22. *f.* 12. *e* §. 25. *f.* 13.

108. Sostien' egli in fine colla medesima risibile gravità che il ristituire i Fuorusciti nella lor patria, avrebbe sconvolta la tranquillità, che allora godeasi in Firenze; e che per questa cagione meglio era che gli esiliati perissero nella lor non meritata miseria, e che gli altri rimanessero nel pacifico possesso di quanto le leggi, e gli ordini de' Guelfi predominanti aveano lor' assegnato. O la bella dottrina civile e morale! a questo conto non mai bisognerebbe turbare il possesso di nessun' usurpatore. E sarà stata altresì per la stessa ragione iniquissima la guerra che fecero i Fiorentini Guelfi alla Città di Arezzo, colla mira, e sotto titolo di restituire in quella, secondochè canta la lettera loro scritta all' Imperadore (3), i Guelfi espulsi; sarà stato iniquo parimente il sentimento de' medesimi espresso in quella Lettera, che sarebbe debito di Enrico VII. il ricondurre in Arezzo i Guelfi esiliati. (4) *Ope tua (h. e. Regis Henrici) patriæ imprimis restitui debebant*; la qual cosa pure non potea farsi senza sconvolgere il reggimento Aretino di allora, e senza turbare i possessori de' beni tolti agli esiliati. Ma la ragione dovette peravventura valere nello scherzevole Sistema dell' amenissimo Borghini, soltanto a favore de' Guelfi: quandochè seriamente parlando il possedere i beni altrui per ordine di una Fazione tumultuante, il che val' a dire, per decreto e legge dell' Usurpatore stesso, non arriva a giustificarne l'Usurpazione. Il preclaro Giurefilosofo Fiorentino rivestitosi probabilmente per burla di tutte le più stravaganti massime di que' vecchj Guelfi appella leggi della Città le leggi de' Faziosi, ed Oppressori; i quali non aveano la podestà di far leggi tali se non partorita dalla lor tirannia; ed acciocchè potessero sussistere le leggi promulgate in mezzo dell' anarchia ed usurpazione, convenne dopo il decorso di un mezzo secolo pattuirne coll' Imperadore Carlo IV. la *ratihabitione*, e confermazione, il quale per prudenza accomodandosi alle circostanze de' tempi, ed alle vicende umane colla sovrana sua autorità, sì come a suo luogo l'additeremo, le convalidò, e purgò dell' antico lor difetto, e vizio.

(3) *Sopra* § 8 *f* 6.

(4) *Ivi.*

109. Ma bene sarà, che i leggitori giudiziosi veggano senza interrompimento, e tutto in d'un fiato questi sentimenti del Borghi-

Borghini nelle proprie sue parole, giacchè la forza, e bellezza di quelli tutta consiste nella congiunzione, e combinazione delle sentenze nella purità delle frasi, e nel numero armonioso, vago giro, e bel suono de' periodi (1): *A maggior chiarezza del vero aggiugniamo il caso di Enrico VII. che seguitò nell' Impero dietro ad Alberto, che per poco farà toccare tutto questo fatto con mano. Costui uomo di grand' animo, e virtù, se bene di picciole forze, e di non grande Stato, essendo stato chiamato all' Impero per proprio, e certo rispetto del Papa, e perciò cessando gran parte delle difficoltà ordinarie degl' Imperadori, avendo avuto da vantaggio grandi promesse, e non pochi ajuti da' Gibellini vecchj partigiani dell' Impero, e perciò ripieno di altissimi concetti, e d'infinite speranze, e persuaso sopra tutto dell' antica opinione di quegli Enrici e Federighi, ed altri suoi antecessori, che tutti questi paesi di ragione fossero suoi, tentò anch' egli d'impadronirsi della Città nostra, la quale era disposta, come membro e parte della Repubblica Cristiana, ad onorare lui come Capo temporale del nome Cristiano, ed ajutarlo in tutto quello che ragionevolmente si convenisse, e ancóra da vantaggio, non temendo, nè di vero doveano temere di divenire giammai, per alcuna spontanea cortesia verso di lui tributarj, e Vassalli, come nè anche furon mai tenuti per tali i Veneziani pel donativo, che e' fecero in quel tempo a questo medesimo Imperadore; ma del riceverlo come Padrone e Signore, e come aveano fatto alcuni darsegli a Vassalli, o che ei si mescolasse ne' loro affari di questo non volean' udir nulla, entrati in grandissimo sospetto, perchè disaminando tritamente gli andari suoi, e considerando chi egli avesse d'attorno a stretto consiglio vi vedeano i principali della parte Gibellina di tutta l'Italia, e i migliori usciti di Bianchi di Firenze, e di altre terre di Toscana, fra quali sapeano essergli sempre a lato Messer Palmieri Altoviti e Baldinuccio degli Aldimari, e 'l Baschiera della Tosa allora ribelli, e certi degli Ubaldini vecchj nemici, & alcuni di Siena, e di Pistoja, i quali, troppo sapeano non altro cercare, che l'ultima rovina di parte Nera, che Dante, che riuscì poi sovran Poeta, e si può veramente chiamar' il Padre e primo illustrator di questa nostra oggi tanto riputata lingua, vedendolo gittar via il tempo negli assedj di alcune terre di Lombardia, dove e' riputava tutta la sua buona ventura consistere nella prestezza, disperato oramai di alcun buon successo, e vero indovino della infelice riuscita delle sue imprese si era dalla Corte un pezzo prima partito. Havean ben dato gran noja alla Città, e non poco il sospetto accresciuto alcune lettere, e scritture di Dante, che molto erano state considerate, e si credeano penetrare nel profondo segreto dell' animo di Enrico, e furon quelle che gli tagliarono la via per sempre alla ritornata, per le quali lo inanimava contro alla Città, e come se da se non fosse stato inclinatissimo, si sforzava con le migliori ragioni, che sapea persuadergli, che egli era Padrone del tutto, e che a lui si appartenea, come a supremo Giudice, e Signore amministrare ragione agli afflitti, e da queste pigliavano indizio dell' animo de' proprj avversarj, e sospetto dell' intenzione di esso Enrico. E di vero appariva ragionevolissima, e piena di pietà la fama, che dava fuore nella prima giunta sua l'Imperadore, di voler rimettere generalmente tutti i forusciti in Casa, e pacificar per tutto i Cittadini, e lasciar' ogni cosa quieta. Ma i nostri che credeano esser questo un certissimo perturbare la presente quiete, e risuscitare le antiche fiamme delle contese Civili già spente, o almeno con questa separazione sopite, essendo tutto pas-*

(1) *Borgh. Disc. se Firenze ricomperò &c. p. 330. e seg.*

sato

sato per gli ordini, e per le leggi della Città, non voleano come liberi sentire, che egli ne' nostri giudizj, e governi s'intromettesse; ma sopra ogni altra cosa da alcuni altri effetti suoi pigliando conjettura di quel che potesse avvenire, e come non si può mai tanto armare il sospetto, che basti, temeano, che sotto questa apparente humanità, e dimostramento di neutralità, non si nascondesse il veleno dell' antica affezione dalla parte Gibellina, e che come fosse dentro con le forze aggiunta l'autorità del nome, e l'antica pretensione del Patronato a poco a poco gli disertasse.

110. Confessi il Leggitore che se non fosse stato prevenuto col racconto distinto e candido de' fatti e dello stato delle cose di que' tempi, o se non conoscesse altronde il gergo enimmatico del Borghini, potrebbe rimaner sorpreso dall' eloquenza superficiale onde il fatto si rivelte da questo Scrittore. Egli mostra le cose da quel canto solo che più conviene al suo disegno. Schiva di averare le circostanze necessarie, e di fare il circuito di tutto l'affare, e all' incontro affetta quello, che consiste nelle parole. Conviene che terminiamo cotesto articolo con questi ultimi suoi periodi che sembrano contener ragione e non la contengono; e bisogna conchiudere che ciò non fu in lui che una prova per vedere se venivagli fatto di persuadere, senza l'opera di alcuna ragione. Egli si riscaldò talvolta oltre misura l'immaginazione, per imprimere più vivamente nel Lettore que' sensi di cui lo volea persuaso; e se non lo convinse, almeno lo abbagliò, e lo stordì col lampo e col tuono delle parole sue per quanto sprovvedute di ragione ellen' si fossero. Non è ella cotesta una struttura di rami e di bronchi boschereccì, che ricrea lo sguardo, e mirata in distanza può sembrare una selva naturale o un giardino fertile? ma ove si vegga da vicino con occhio attento, scorgesi ben tosto, che altro non è che una vuota fabbrica ammajata, a guisa di un' intreccio di fronzuti ramitelli per diletto intralciati, privi però di frutto, recisi dal tronco, e svelti dalla lor radice, e dal suolo natio trasportati altrove ad effetto di far comparsa ed apparenza vaga, in cui si appiatta un gran vuoto, e nulla. Colla mira di far comparire vero quel che non è, egli venne a creare infiniti falsi. Quante proposizioni non istabilì per base del suo discorso, le quali però stanno appese in aria, senza sostentamento di prove, nè da se stesse hanno la virtù d'imprimere l'idea dell' essere vere: quante circostanze non ommise, le quali però erano necessarie a farci conoscere le verità, che volle far credere? Quante parole non usò in in una significanza diversa dalla propria e naturale; e quante volte non mutò, e sostituì gli uni agli altri vocaboli, e modi di dire? *Divenir vassallo*, in luogo di mandare ad effetto i doveri di vassallo: nominare *ribelli* di un pubblico libero, coloro che una prepotente fazione avea scacciati da una Città dell' Impero, e che un Maestrato anarchico avea dichiarati tali: appellare un *turbare il riposo*, per ritogliere agli usurpatori le cose usurpate, e cento e mille formule di simil natura, che pon' egli in pratica ad ogni linea, e che sono della scuola di quel Sofista ch' insegnò, come altrove accennammo (1), che per uscir d'intrico, e d'un passo difficoltoso, conveniva cangiar destramente il verbo, o la parola, e sostituirne un' altra. Non finirei mai se volessi additare le tante passate irregolari ch' egli fa fuor di sentiero, nelle quali si osserva uno fregolamento studiato per allontanarsi al possibile della verità, e per distrar l'ingegno e l'attenzione del lettore; come sarebbe, per cagion di esempio, le lodi che dà alla Toscana favella, dovuto bensì a quella, ma che in quel periodo stesso ove di tutt' altro si tratta propriamente sono fuor di luogo. A che serve a provare

(1) *Sopra cap. 1. §. 55. vers. Intorno all' essere f. 17.*

re la prudenza de' Fiorentini Guelfi, ed a giustificare la illegale loro condotta, l'uscire, in mezzo delle dimostrazioni che prende a farcene, con una digressione inestata in un medesimo giro di parole, sopra la poesia, e sul merito di Dante; e sull' impazienza da cui fu tocco nel veder l'Imperador' Enrico a dimorare più di quanto egli giudicasse a proposito in Lombardia? Non fu la tarda dimora in quelle parti di Enrico VII. ma la presta sua morte che l'impedì di ridurr' alla ragione i Fiorentini Guelfi; e non era men necessario per la quiete pubblica il pacificare e riordinare il Regno Tutto che la Città di Firenze. Che cosa pretende mai egli con dire che i Guelfi di Firenze teneano degl' esploratori per osservare con attenzione quanto faceva l'Imperadore, e quali fossero i suoi consiglj? Fu cotesta una saviezza di politica, ed arte di Stato che non mai fu intralasciata. Ma eravi forse cosa più conta e nota al Mondo, che il disegno ch' ebbe questo Augusto di farsi ubbidire, e di restituire gli esuli nelle lor patrie al godimento degli onori, e beni lor dovuti? Ch' egli non facesse misterio di tal sua intenzione, come ridicolosamente suppone il Borghini, lo dimostra la proposizione che fece nella pubblica Dieta, innanzi di pubblicare, ed imprendere la Spedizione Italica (1). Lo mostra similmente la Bolla del Papa (2). Talch' egli è la mera menzogna, che col pretesto della mediazione, e degli arbitramenti esso cercasse di acquistare novella potestà: poichè apertamente dichiarò di voler' essere ubbidito come Sovrano naturale e legittimo, la qual cosa ripugnava non alla giusta e debita Libertà de' popoli, ma all' interesse della fazione dominante. Dondechè appunto per *non voler' udir nulla i Fiorentini del ricevere Enrico come Padrone e Signore; nè ch' egli si mescolasse ne' lor' affari*, essi furono da lui giustamente giudicati ribelli, posti a bando dell' Impero; e quando da prematura morte non fosse stato sopraggiunto, ed avesse presa la Città, in conformità delle leggi delle Genti, e del Romano Impero, ove la natural clemenza non l'avesse rattenuto, avrebbe potuto recarla all' esterminio, il che chiamarono i Giureconsulti (3) *aratrum inducere*; la qual cosa qualora dal legittimo Sovrano, e non dall' inimico estero fatta veniva, spogliava al tutto il Popolo vinto de' suoi privilegj, (4) e di ogni municipal libertà, ch' era l'unica che ragionevolmente pretendere poteano i Guelfi di Firenze. Ora come può considerarsi a sangue freddo, e senza le risa la maniera di provare adoperatasi dal Borghini, e dagl' Imitatori di lui? Nulla può giustificarla, trattone il genio, e la fantasia della moda che regnava al tempo del Borghini, e la natura della sua opera e del suo gergo, ed il proposito dell' Autore d'esercitare il suo talento con prendersi burla di coloro, che non contenti di una Libertà reale e salda sotto gli auspizj dell' Impero, s'appigliavano ad una indipendenza chimerica e peggiore della stessa servitù.

III. Ma lasciamo oggimai i piacevoli sogni e delirj dell' ingegnoso Monsignor Vincenzo Borghini, e di chiunque ingannato, od ingannatore gli tien' addietro; ma prima di uscir dal Regno di Enrico VII. mi sia permesso di fare riflettere il leggitore sulla strana mutazione di buona intelligenza in discordia, che accade tra Papa Clemente V. e questo Imperadore; e sulle cagioni di tale metamorfosi. Sull' inizio di questo Discorso (5) si è mostrato ch' il Pontefice era affatto propizio alle giuste imprese di Cesare in Italia. Ma sulla fine della sua vita gli diventò avverso, sì come ad ognuni è noto per la sola lettura della *Costituzione* di esso *C. Pastoralis in Clement. de Sent. & re judic.* la quale fu una sicura seguela di quella variazione. Il Vescovo di Botronto scriven-

do

(1) *Sopra* §. 2.

(2) *Ivi*.

(3) *ff. quibus modis usufruct. l. si ususfructus*.

(4) *Dionys. Gotthofred. in not. ad eand. l. not.* m

(5) *Sopra* §. 2. *seg. f.* 2. *seg.*

do al medesimo Papa ne va cercando il veritiero motivo, e tentando di giustificare in alcuna guisa la volubilità di Clemente, e fra le altre cose gli dice: (1) *Hæc omnia* (favella delle cose favorevoli all' Imperadore fatte dal Papa) *ut in statu DEBITO positus, superbia aliquorum per eum frenaretur, quos jam nullus audet tangere propter ea quæ facta sunt per eos; & adhuc possent similia & majora fieri, nisi essent humiliati. Modo quia fortuna non arrisit sibi in Italia, & omni die timebatur de statu suo, & quia pauper, & quia infinitos habens rebelles, oportuit de necessitate quòd vestram gratiam ab eo retraheretis, timentes probabiliter, quod si cum vestra gratia in displicentiam aliorum deficeret simpliciter, vel statum perderet aliqualiter, quin vobis & Ecclesiæ ex hoc maxima damna & incommoda evenirent.* Il Vescovo ascrive il rivolgimento dell' animo del Papa a' semplici riguardi politici di esso; e in gran parte ha colto nel segno. Ma se dobbiamo prestar fede alla testimonianza di Gio. da Cermenate altro contemporaneo, vi si aggiunse una forza muovente alquanto violenta, per canto della Corte di Francia, la quale influiva efficacissimamente sopra quella di Avignone in que' tempi, e portò Clemente V. a far dichiarazioni nemiche a Enrico, ed a far' uscir finalmente quella tremenda Bolla, o Costituzione. Ad illustrare questa parte della Storia, ed a giustificare in qualche maniera quel Pontefice contra la presunzione, ch' egli ora alzasse, ora abbassasse il credito e la podestà dell' Imperadore colla mira di abbattere l'Impero, non poco serve il seguente passo: (2)

(1) Relat. Episc. Botront. col. 1229.

(2) Jo. de Cermenate Hist. Med. MS. cap. 63. 64.

☞ „ Itaque Philippus Rex Francorum ubi contra Regem Robertum „ consanguineum suum hujus Imperatoris Henrici ac Friderici Siciliæ Regis qui Aragonum Stirpe natus nulla sanguinis affinitate „ placatus nunquam remisit odium in Gallicam gentem semel sumptum, arma terra marique parata esse, non modò rumoribus famæ, „ verùm etiam certis nunciis ac literis intellexit, eosdem quos olim „ Ananiam, Bonifacio Papæ vim facturos miserat, ad Papam Clementem qui Imperatori favere videbatur mittit. Qui ubi hos Regios Legatos ante se vidit, illico stupefactus se se perditum credit, „ Bonifacii Papæ casus memor, quibus ait, quid quæritis? At illi „ superbia pleni: videre volumus, inquiunt, quæ in Cancellaria literæ, in quorum favorem, quorumve perniciem eas destinare conaris. Neque amplius in sermone morati ad Cancellariam Legati „ Regis tendunt. Ibi Conversus Ordinis Cisterciensis barbatus illiteratus penes se magnum acervum literarum tenet, quas antiqui „ moris Curia observantia fortè Papali bulla tecta manu signat. Nè „ literatus munere aut personarum acceptione corruptus posteriores „ prioribus postpositis literis aliquando præsignet. Ibi utique Gallicæ stirpis Regum invisas reperiunt, ac legunt literas. Quibus Imperatorem Henricum *SUOSQUE PROCESSUS* cunctis fidelibus Papalis favor recommendare velle videbatur, suadendo ut eidem fideliter obedirent. Harum pars jam, pars nundum sigillatæ „ erant. Omnes tamen ad Pontificis præsentiam ferunt, easque „ cum indignatione ad pedes ejus spargunt. Cui ejus Legationis „ Princeps horrenda voce tonat: hæc ne pro meritis reddere beneficia didicistis, eorum hostes armantes, quorum prædecessores non „ modica sanguinis effusione Ecclesiæ pericula & injurias propulsarunt? Credebat ne Carolus olim contra Manfredum Tarentinum, „ aliosque persecutores Ecclesiæ se opponens, nepotes ejus Rectoribus ipsius quàm sæpius liberavit Ecclesiæ sic tractari? Cur non in „ quem protervia sua traxit Bonifacii Papæ casus te docuit? Certè

„ si alie-

„ si alieno doceri nescis exemplo, alios docebis tuo. His aliisque du-
„ ris sermonibus omnis Germanici Principis extinctus favor, favoris-
„ que literæ rejectæ sunt, neque earum ulterius mentio fuit. Immo
„ *in contrarium mandatum Apostolicum obtentum est*, per quod
„ Imperatori inhibitum est, ne *Regem Robertum* invadat atque
„ armis infestet, præcipue in Regno Apuliæ quod Ecclesiæ Patrimo-
„ nium est.

„ Imperator ubi tàm durum, ac spe alienum Apostolicum Man-
„ datum accepit, hoc, secum-inquit, Philippi Gallorum Regis opus
„ est, qui nullum superiorem cognoscens, ut asserit, Regnum suum
„ tenet. Certè sciet. Deinde convocato suorum Procerum consilio
„ juxta domum Fratrum Prædicatorum astante magna Pisani populi
„ multitudine protestatus est, quod Galearum, equitatusque quod
„ parabat effortium minimè præjudicare intendebat Ecclesiæ Roma-
„ næ juribus, quæ per omnia defendere & conservare volebat, in-
„ tendens solummodo *honorem atque Imperii jura* persequi. Nihi-
„ lominus Legatos ad Papam mittit; scilicet Episcopum Tridenti-
„ num Cancellarium suum, Episcopum Botrontinum, & Comitem
„ Sabaudiæ, qui hujusmodi mandatum revocandi operam dent.

Io intorno a questo passo, ed avvenimento mi rimarrò dal far' altra rifles-
sione, se non, che non appare che la mutazione di Clemente V. od alcuna sua
Disposizione o Costituzione contra di Enrico VII. colpisse, o disapprovasse
i Processi da lui stati fatti contra i Ribelli Guelfi Fiorentini, e Toscani; ma
soltanto que' che toccavano il Re di Napoli. La qual differenza è degna di
qualche osservazione nel nostro soggetto. Restaci, prima di passare
al Regno di Lodovico IV. di dare ancóra una occhiata al vero stato, e
condizione della Città di Firenze, in cui fu lasciata al morire di Enrico di
Luzzenburgo; per vedere se uscita da' legami del S. Impero o tutt' ora di
ragione suddita era di quello.

112. Se la sentenza dell' Imperador' Enrico non fu
vana ed ingiusta; ma sì legittima, che in quella età non vi fu, chi avesse
fronte di negarlo, senza eccettuarne il pubblico Fiorentino, (1) e l'universi-
tà di tutti i Guelfi; egli è certo, che i Fiorentini allora furon ribelli, e con-
seguentemente sudditi, benchè disubbidienti all' Impero. Che in
quel tempo adunque l'avessero fatta da Sovrani, quanto si possa, e
che si fossero portati da popolo assolutamente libero; questa libertà sareb-
be stata ingiusta, usurpata, illecita, puramente di fatto, e contraria alle
leggi, e però non dovrebbe aver recato nocumento alcuno a' diritti del
vero Sovrano di quella Città. Se fossero stati i Fiorentini anche per
mille anni in questo stato non poteano prescrivere a favore della loro liber-
tà contra l'Impero, se vale ciò, che ci additano le leggi della natura socia-
bile, delle genti, e de' Dominj. (2)

(1) *Sopra §. 78 f. 39. segu.*

(2) *Sopra cap. I. §. 31. seg f. 8. seg.*

113. I Guelfi di Firenze non prescrissero però la loro
indipendenza in maniera veruna nè pure secondo la massima perversa di
coloro, che nella Giurisprudenza de' Regni vollero introdurre quel dogma
corrotto, che decide potersi da' sudditi prescrivere contra il loro Sovrano.
Diasi il supposto per finzione, che o cento anni, o l'età immemora-
bile, o minore, o alquanto maggior corso di tempo bastasse per esentare i
sudditi dal dominio, e dalla giuridizione del loro Principe. Niuno però
potrà farci vedere a pro di Firenze, nè il principio, nè il decorso, nè il
termine finale di un tal tempo, nè davanti nè dopo il Regno di Enrico VII.

114. Non davanti, imperciocchè per andar quivi per

sola comodità della memoria con ordine retrogrado, di prima rammentando le cose più vicine, sotto l'antecessore immediato di Enrico Firenze pagò una buona somma in tributo al Vicario Imperiale. (1) Or'un'atto propriamente positivo di riconoscenza della superiorità altrui, vale cento volte più a provare la continuazione del Dominio, che cento e mille altri segni in contrario; e basta anche solo a rovesciare il valore di altrettanti atti negativi.

(1) *Sopra cap.10.§.17. f.521.*

115. Non sotto il Regno di Rodolfo Primo; perchè pagarono essi similmente tributo, riconobbero la giuridizione de' Vicarj di questo Imperadore (2), e quel Vicario cui non vollero essi riconoscere li pose al bando dell'Impero, donde ch'eglino appellarono a Cesare da quella sentenza (3): e questi sono atti proprj da confessare la loro soggezione, e di riconoscere la superiorità dell'Impero, ed al tutto idonei ad interrompere ogni prescrizione de' disubbidienti.

(2) *Sopra cap 9.§.33. f.506 507.*
(3) *Sopra cap 9.§ 44. f. 510.*

116. Non ne' tempi dell'Interregno, che precedette l'elezion di Rodolfo; perchè ubbidì a' Legati, a' Vicarj, a' Governadori, ed a' Principi, che comandavano a nome dell'Impero (4). Non avanti l'Interregno perchè Federigo Secondo comandò legittimamente, ed assolutamente nella loro Città. (5)

(4) *Sopra cap.8 §.23. seg e 52.seg. f.459. 473. seg*
(5) *Sopra cap.7.§.123. seg.f.445. seg.*

117. Molto meno poi sotto i predecessori Augusti di Federigo Secondo per le cagioni che sovrabbondantemente noi abbiamo dedotte (6) nelle geste de' Re Longobardi, de' Carolingi, e degli Ottoni, e i loro legittimi successori. E tanto per rispetto a' tempi precedenti al Regno di Enrico VII.

(6) *Sopra cap.6.§.4.*

118. Essi non più cominciarono la prescrizione sotto il Regno del medesimo Enrico; perchè l'atto di disubbidienza, e di ribellione è un titolo ed un principio infetto, e da se non curabile. Ma pogniamo che cotesto principio fosse capace di cura o di rimedio coll'ajuto di un tempo di lunga durata. Questo tempo, che da se solo non ha alcuna possanza, non trascorse; e quando fosse trascorso non venne accompagnato da niuno di que' requisiti legali, che sono necessarj alle prescrizioni tra privati; e molto meno da que' che addimanderebbe una prescrizione del suddito contro al Sovrano, se alcuna di tal fatta ve ne fosse nella natura; la quale veramente non ammette simil sorta di diritto contrario alla società umana. Anzi avvenne qui all'opposito tutto ciò, che per ragione in quella falsa ipotesi si richiede ad arrestar' il corso di una prescrizione.

119. Mancò primieramente a' Fiorentini possessori la buona fede; mentre per le loro agitazioni e rimorsi di coscienza doveano conoscere la loro ingiustizia; e ne vennero avvertiti dalle intimazioni placide in prima, e poi dalle minacce del loro Sovrano, senza ch'essi potessero fargli replica ajutata da ombra di ragione. Enrico VII. turbò incontanente il principio del loro possedere la libertà, in costituendoli in mala fede, e formando contro di loro processi con citazioni formali, e con replicato bando dell'Impero. Or simili atti essendo legittimi, sì come furono, debbono aver virtù d'interrompere ogni prescrizione. Mentre eziandio tra' particolari nelle cause civili *per litis contestationem interrumpitur præscriptio*. A' procedimenti giuridici aggiunse Enrico i fatti, e la guerra cui cominciò per punire i ribelli; la quale benchè interrotasi per la sua morte, venne dipoi continovata da coloro, i quali a nome dell'Impero comandavano gli eserciti, il che innanzi si mostrerà.

120. Talchè per certo loro mancò altresì il silenzio della Parte contra cui dovea correre la prescrizione; dal qual silenzio sarebbe

pur

pur nata qualche tacita conghiettura di consenso, o di derelizione, poichè non solamente Enrico VII. ma dopo la sua morte i Vicarj dell'Impero sotto il successore Augusto mantennero vive le pretensioni della Corona Imperiale, e senza pausa tennero agitata la Città ribelle.

121. Mancò loro in fine il possesso naturale, non che il civile, è legittimo della libertà e della indipendenza, cui mai non godettero, mentre di fatto non furono mai liberi; standochè Firenze non fu mai travagliata con peggior servitù, che dopo la morte di Enrico Settimo: i quali articoli or'ora proveremo ciascuno per ciascuno col suo debito ordine.

Articolo dell' Imperadore Lodovico IV.

122. APpena passato da questa vita Enrico VII., Ugoccione della Fagiola, uomo di alta fama, e prode, il quale era uno de' Vicarj del defonto Imperadore, richiesto da' Pisani sottomise i Lucchesi confederatisi co' ribelli e gittò il terrore in Firenze con tale costernazione di quella Città che venne egli chiamato l'Annibale de' Fiorentini. Ricorsero essi in vano a' soccorsi di Roberto Re di Napoli, come Giovanni Villani lo registra (1), mentre Ugoccione diede loro terribil rotta ajutato da ottocento Cavalli Tedeschi, reliquie dell' esercito di Enrico, i quali portaronsi da que' valorosi, che erano nel vendicare le ingiurie, e la morte del loro Imperadore. Oltre il Villani vuol' udirsi quivi l'Ammirato, il quale dice di Ugoccione, che con (2) *Ottocento Cavalli Tedeschi, e quasi le reliquie di quell' esercito Imperiale, che, da che Enrico era calato in Italia, si era trovato a tante battaglie, e assedj di Città, i quali avendo al valore e alla perizia dell' arte militare, aggiunto un' odio acerbissimo contro i Fiorentini, ricordandosi, che quella Città sola, s'avea fatto beffe del lor valore, e che quasi per conto suo era morto il loro Imperadore Enrico, ebbe sanguinosa battaglia e vittoria a' 6. di Agosto l'anno* 1315. Anzi la Città dentro di se stessa era divisa, e ci furono dentro de' partigiani dell' Impero, come lo nota Albertin da Mussato: (3) *Major Florentiam metus invasit. In ea quidem trepidus, impotensque viribus Petrus erat, cui nec plena nec tuta civium fiducia. Urbs quidem mixtis omnium factionum genere viris, albis, ac nonnullis Gebolongis, internisque Guelforum odiis vacillabat, ut vix concilio locus foret, nec minore anxietate angebantur quam Enrico Imperatore mœniis instante.* Ugoccione poi di fuori ridusse Firenze, a chiedergli quasi gravosa pace, come lo narra il Merula: (4) *Florentiam ea calamitas mirum in modum consternavit, fractique adeò animi omnium fuere, ut ceu desperata auxilii spe, etiam parum tolerandis conditionibus petendam pacem censerent.* In queste sue imprese poi Ugoccione operava a nome, e sotto gli auspicj dell'Impero, come appare dal discorso, cui egli tenne a' soldati suoi, giusta che ce lo registra il Mussato Scrittore di que' tempi dicendo: (5) *Ugucio sobrius, ac pervigil omnium... Commilitones Gibolongos, Albosque cum acierum Ducibus, quorum sub libra æternæ res agebantur, in unum coire, spes erigere sub Dei excelsi sponsione suasit his verbis: Consternatos conspicite in provinciis Italicis, qui Guelforum vocabulo Matris Ecclesiæ falsum sibi nomen induerunt. Sacrosanctæ memoriæ Henricus Pius Imperator vias pace, ferroque vobis aperuit, VICTORIARUM SUARUM HÆREDES vos instituit, VICTRICES AQUILAS ferre contribuit, quibus abuti non liceat.*

123. I disordini allora crebbero tanto nella Città, ch' essa per elezione o pur per disperazione si die da se stessa in balla alla tiran-

(1) Gio Villani lib. 9. cap. 70.

(2) Scip. Ammirat lib. 5. f. 204.

(3) Albertin. Mussat de gest. Italic. post Henric. VII. Cæsar. lib. 5. rubric. 4. p. 32.

(4) Georg. Merul. Antiquit. Vicecomit. lib 9. p. 206. B. C.

(5) Alb. Mussat. ibid rubric. 13 p. 36.

tirannide di un certo Ser Landi da Gobbio, che con nome di Bargello si portò veramente da capo di Birri, in dominio; e gastigò così impensatamente gl' innocenti con i ribelli della colpa commessali contra l'Imperadore, e per via di contratto fecero que' Cittadini un tal'uomo padrone delle lor leggi e delle lor vite. (1) *Condussero* (parla de' Fiorentini suoi il Cerretani) *Ser Lando da Gobbio uomo animoso, crudele, e sanguigno con cinquanta Cavalli, e cinquecento Fanti, e datagli la bandiera, e la Campana in arbitrio, e tutta quella autorità, che si potea, che di fatto, e senza osservanza di tempo, o d'altro potesse nella robba, e nella vita punire qualunque gli fosse parso.* Si servì Ser Lando della autorità, cui avea ottenuta; ma oltre l'intenzione di chi gliela avea conferita. (2) *Fece molti provvedimenti* (dice il medesimo Scrittore) *e crudeltà nel principio del suo uficio, e fece battere monete di nuovo, che l'una valeva denari quattro, e volse, che si spendesse per sei.* I Fiorentini aveano perduta per fino la libertà del parlare la loro vaga favella; nè vi avea alcun rimedio contra la morte da che questo Minosse, o Radamanto l'avea disegnata. L'Ammirato al vivo ci pone tutto ciò sotto degli occhj: (3) *Non osava* (dice egli) *niuno de' Cittadini parlare, perciocchè le squadre degli Uomini armati erano tuttodì attorno per la Città, e le esecuzioni delle condennagioni camminavano con tanta velocità, che ciascun cittadino per grande e potente che fosse, temea di essere prima morto che di potere o con l'innocenza, o con gli amici o con la pecunia, o con la forza stessa provedere allo scampo della propria salute. Celebravano i fautori di tanta scelleratezza la sanguinosa sete dell' orribile Carnefice, necessaria, ed utile severità in così fatti tempi chiamandola... crescendo ognidì più la potenza del Bargello egli trascorse a tanta temerità, che fece batter moneta falsa, e quella del suo nome chiamare Bargellini.... Il Conte Guido di Battifolle ritenendo in apparenza un magnifico nome di Luogotenente reale era in sostanza beffato dal superbo, e impotente Impero di Lando.* Oh, questa sì che fu moneta falsa, perchè coniata in tempo del divieto del Principe, e da un Maestrato per ogni conto illegitimo; e perchè ingannava anche nel valore intrinseco. (4)

124. Lo stesso Ammirato dice che avrebbe rossore di raccontare ta' casi, se non credesse di dar con ciò a' Popoli una lezione edificante di doversi contentare di un dominio discreto, e moderato. (5) *Io arrossirei tra me medesimo raccontando le opere di costui, se non fossero un' utile ammaestramento a' popoli a doversi soddisfare quando sono sottoposti ad una modesta Signoria.* Io chiedo in grazia a chi che sia, se quel che questo Scrittore appella modesta Signoria non convenga per avventura a quella soggezione, che i Fiorentini aveano agl' Imperj? Dimanderò di più in qual tempo mai, e sotto quale Cesare questo popolo abbia sofferto disastro alcuno, che nè pur da lungi si approssimasse alle miserie che tollerava sotto Ser Lando?

125. Non è già per insultare alla sciagura spiacevole di una Nazione fertile di grandi esempj in ogni sorta di virtù, che si ripete di queste miserie la memoria; anzi hassi compassione della sua cecità, e delle sue disgrazie. Ma ci è stato necessario il far menzione di sì strani accidenti per avvertire che a prescrivere la libertà, bisogna godere vera libertà e non sottoporsi ad infame servitù per uscire dalla giusta subordinazione al suo Sovrano come fecero i guelfi Fiorentini: (6) *Meritò autem dixi possessionem non interruptam, ut Sulpicius apud Livium loquitur, uno & perpetuo tenore juris semper usurpato nunquam intermisso*, è dottrina del Grozio; il quale in un'altro luogo ci disse richiedersi alla prescrizione *perpetuam*

(1) Bartolom. Cerretan Ist. Fior. MS. lib. 1. all' ann. 1316.

(2) Ivi.

(3) Scip. Ammir. luog. cit.

(4) Sopra §. 45. f. 22. segu.

(5) Ivi.

(6) Hug. Grot. de I. B. & P. lib. 2. cap 4. § 9.

tuam possessionem, & nullo ambigente. Nam desultoria possessio nihil efficit. Ed in vero come può prescriversi col possesso quel che non si possiede? chiato è poi che non possiedesi nè Libertà nè Indipendenza da un Popolo cui premono i Tiranni, che geme sotto la Tirannia, e che tiranneggia la metà di se stesso. Onde non sussistendo allora in Firenze la libertà non vi potè essere possesso di libertà da prescriversi: giacchè non solamente non si può dar; ma nè pur concepire l'effetto o l'accidente ove manchi 'l subietto. Qui non si possedeva altro che gli spiriti che Livio chiama, (1) *elatos supra modum hominis privati*; e il costume di disubbidire a' veri Sovrani; e questo è egli un possesso che acquisti, o fondi libertà?

(1) T. Liv. lib. 4.

126. Ma ritorniamo alla Storia. I Fiorentini liberaronsi alla per fine della tirannia di Ser Lando, ed era dall'altro lato già Ugoccione della Faggiuola passato in Lombardia, onde sembrò ch' essi fossero liberati dall'estremo pericolo, che li minacciava. Ma Castruccio degli Antelminelli alunno di Ugoccione nella guerra sottentrò alle veci di lui verso l'anno 1320., e divenne a Firenze altrettanto formidabile quanto lo era stato il suo Maestro nell' arte di Capitano. Di ciò ci dice il Cerretani: (2) *I Fiorentini, che temevano di veder' Ugoccione sotto le mura sue, vedendolo lasciar la Toscana, salirono in massima speranza; ma se li fa formidabile, la virtù di Castruccio*. Questo grand' uomo avvivato dallo stesso spirito, ed accompagnato dalla stessa fortuna e coll' ajuto del valoroso Azzo Visconti, sconfisse i Guelfi di Firenze con terribil rotta e collo spoglio per fin dal Caroccio conducendo i molti prigioni, che avea presi in Lucca, ove trionfò di loro con solennissima pompa. Lo stesso Cerretani descrive ta' fatti in questa guisa: (3) *Raimondo di Cardona Capitano de i Fiorentini è forzato a ritirarsi da Lucca, e di ricever la battaglia, e dopo quattro ore di giornata, fu rotto il Fiorentin esercito da Castruccio, e da Azzo Bisconte, con la presa del Capitano, e del figliuolo, e di moltissimi Uomini notabili Fiorentini. ... Castruccio entra triunfante in Lucca, e fa l'offerta alla Chiesa di San Martino del Caroccio con tutte le bandiere prese, di poi il Carro della Martinella, di poi tutti li prigioni, il Capo Messer Ramondo con candele accese. Fa un bellissimo convito a' prigioni, di poi li messe in prigione, e pose le taglie, e a quattordici de' primi pose la taglia di cento quaranta migliaja di Fiorini*. Dopo di questa vittoria Castruccio si approssimò molte fiate alle porte di Firenze, e lo confessa il Cerretani dicendo: (4) *Castruccio corse insino su le porte di Firenze più volte con ispavento e terrore*.

(2) Ist. Fior. MS. P. 1. f. 195.

(3) Ivi f. 210.

(4) Ivi f. 211.

127. Di poi l'a. 1327. l'Imperadore Lodovico di Baviera passò in Italia. Si accrebbe perciò il pericolo de' Guelfi di Firenze; che Cesare disegnò di assediare; ma ne venne distolto per la guerra di Napoli alla quale si rivolse. Ne fa testimonianza il citato Cerretani: (5) *Lodovico volta il viso contra la Città di Firenze per la via di Todi e di Arezzo e Valdarno; e Castruccio per la via di ponente, e gli Ubaldini scesi da i Monti Apennini di Tramontana per premere adosso alla Città .... Ma l'armata di Lodovico destinata contra Napoli essendo giunta a Corneto ... fu richiamato Lodovico*.

(5) Ivi f. 220.

128. Non volendo i Fiorentini perancóra riconoscere l'Imperadore Lodovico IV. per loro Signore vennero obbligati a tollerare il giogo di dura tirannia imposto loro dal Duca di Calabria il quale li governò dispoticamente. (6) *Lodovico di Baviera* (soggiugne il Cerretani) *si ritrovava già con tre mila cavalli a Viterbo, e Castruccio in sua compagnia, il che fece stare i Fiorentini pazienti alle violenze del Duca di*

(6) Ivi f. 218.

di Calauria. Del modo di Signoreggiare di costui ci avvisa lo stesso Scrittore: (1) *I Fiorentini sono dominati dal Duca di Calauria, come se fusse stato un tiranno; perchè a ogni ora metteva nuove taglie, e se alcuno in Consiglio contraddiceva, era rovinato, come intervenne a Giovanni Alfani Cittadino nobile, il quale dolendosi di certe imposte, fu fatto ribello, e abbrucciategli le case.*

(1) Ivi f. 217.

129. Fra tanto Castruccio, e Galeazzo Visconte si sottomisero Pistoja sotto gli occhj dell' esercito Guelfo; e siccome Galeazzo già avea ridotta la Lombardia all' ubbidienza di Cesare, così Castruccio coll' ajuto di lui era alla vigilia di ridurvi la Toscana, onde seguita a dire il Cerretani: (2) *Il Bisconte avea ridotta tutta la Lombardia a parte Ghibellina, e Castruccio metteva Toscana per quella medesima via.*

(2) Ivi f. 213.

130. La morte di Castruccio però liberò dalla desolazione Firenze anche per questa volta. Cotesto gran Capitano dell' Impero se ne morì l'anno 1330. giunto appena all' età di quarantasette anni. Lasciò dietro di sè l'opinione che avrebbe egli ridotto alla ubbidienza de' Cesari tutta la Toscana per l'inclito suo valore, e gran prudenza. Celebrano in lui queste virtù congiunte a gran fortuna gli Scrittori più sinceri di quella età. L'Autore di un trattato che ha titolo *delle Istorie Pistolesi dall' anno* 1300 *fino al* 1348., le quali datesi dopo molto tempo alle stampe vennero dedicate a Francesco Gran Duca in Firenze, dice quanto qui riporto: (3) *Della morte di Castruccio, fue fatto grande lamento, e fu tenuto, che fosse morto lo più savio, e 'l più pro, e 'l più magnifico Signore, e 'l più bene aventuroso Uomo, e quello, che maggiori, e più notabili cose avea fatte, che nessuno, che fosse morto inanzi a lui Signore, più di dugento anni passati.* E Nicolò Macchiavelli il quale scrisse la sua vita, e non pare punto di avvicinarsi ad alcuna adulazione conclude il suo libro con questa lode: (4) *E perchè vivendo ei non fu inferiore nè a Filippo di Macedonia padre d'Alessandro, nè a Scipione di Roma, ei morì nella età de l'uno, e de l'altro, e senza dubbio avrebbe superato l'uno, e l'altro, se in cambio di Lucca egli avesse havuto per sua patria Macedonia, o Roma.* Bell' encomio ed efficace in bocca di uno Scrittore di Nazione, o Città nemica.

(3) Istorie Pistolesi p. 117.

(4) Nic. Macch vita di Castruc. in fin.

131. Era poi sì fervido questo grand' Uomo nel servizio dell' Impero, e sì fedele, che i Cesari ne' diplomi loro lo chiamarono il propugnatore, ed il vindice della loro Corona. Quindi nella pergamena, onde il valoroso Capitano l'a. 1324. fu creato a Vicario Imperiale di Lucca l'Imperadore parla così: (5) *Sane cum veraciter sciamus te præcipuum in partibus Italiæ pro Sacro Imperio pugilem extitisse nulli parcendo periculo, oneri, vel labori, ac justitia tua, & animi probitate victos de hostibus devotos pro Imperio tenuisse ac devios infideles ad fidem gratiosis meritis invitasse &c.* Lo stesso tenore di esprimersi serbò Cesare ne' diplomi pe' quali Castruccio venne costituito Vicario di Pistoja; ma singolari sono le lodi, che se gli danno nello scritto, per cui venne egli fatto Conte del Palagio Lateranese nell' anno 1328. ove dice l'Imperadore: (6) *Sane experientia docente novit Imperialis Majestas maximam fidem, devotionem & constantiam tuam & ante, & post à nobis tibi collatos honores, ultra cæteros fideles Imperii de bono in melius quotidie profecisse.* Alla fine venne pure questo Illustre Capitano fatto Duca di Lucca, e nel diploma Cesare lo titola, (7) *Illustrem Ducem Lucanum, Sacri Lateranensis palatii Comitem, & Romani Imperii Vexilliferum, suum & Imperii fidelem dilectum.* Tanto basti l'aver accennato di Castruccio uomo di sì gran

(5) Apud Leibniz. in Cod. Jur. gent diplomat. P. 1. Diplom. 51. p. 126.

(6) Ibid. Diplomat. 54.

(7) Ibid.

fama

fama e terrore de' nemici del Sagro Impero, e creato Luogotenente dell' Imperadore (1) in Toscana; per provare qualmente per le guerre che fece desso, e Ugoccione a' Fiorentini si tenne viva l'Azione dell'Impero contro di Firenze. Io so che non ostanti le sì preclare qualità personali di Castruccio, e la sua fedeltà al vero Sovrano, di molti Scrittori e massimamente gl' ingegni popolareschi, i quali ogni reggimento fuorch' il democratico abusivamente appellano Tirannide illecita, chiamano Castruccio e simili grandi uomini col nome di Tiranno. E che altri aggiungono che quel loro mostrare di ubbidire agl' Imperadori, era, diremo così, una πρόφασις *occupandi Imperii*, cioè un pretesto di col diventar capi della Fazione Gibellina insieme possessori delle terre immediate Imperiali; sì veramente, che nè più nè meno essi erano per l'altro verso distruttori, e non conservatori dell' Impero in Italia. Ma oltre alle molte altre riflessioni che si potrebbero fare in contrario, ci contenteremo delle seguenti: che, ancorchè si voglia prendere la bisogna per quel rigoroso verso, in tempi però cotanto torbidi, meglio era in ogni caso il serbare in alcuna che in niuna maniera gli Stati esposti al pericolo di essere per affatto occupati dagl' inimici dell' Impero. Che conveniva all' usanza de' saggi Medici adoperare a' mali il medicamento ***non simpliciter salubre, sed febricitanti***: che le Comunità non sapendosi reggere e conservare in libertà ed in pace nè per entro nè per fuora, divenne necessità quasi inevitabile il ridurle sotto di un Capo vicino, o presente, pronto e valoroso: che tale spediente fu preso coll' Italia universa e con Roma stessa dall' Imperador Zenone con Teoderico Re de' Gotti (2) contra Odoacre: e dall' Imperador' Arnulfo con Berengario I. contra Guido di Spoleti (3), e sempre nell' Impero e in altri Regni sarà adoperato in somiglianti contingenze. Che il valore non impiegato contra, ma a pro della Repubblica, e del vero Sovrano, debbe essere riconosciuto ovunque, ed in chiunque s'incontri: che la Virtù e la Fede guidata anche dall' amore propio, dall' ambizione e dall' interesse, e non il solo pieno eroismo il qual' è troopo raro, hanno a preferirsi alle inimicizie, e perfidie: ed in paragone di queste chiedono e meritano compenso e gratitudine da chi ne riceve ajuto e comodo; ciò essendo un comunissimo, e necessarissimo arcano di Stato.

(1) *Nic. Macch vita di Castruc. p.55.*

(2) *Sopra cap.3.§.35. e 39.f.103. 106.*

(3) *Sopra cap.4 §.110. f.128.seg.*

132. Se Firenze fosse allora stata in balìa di se stessa, se si fosse allora posseduta da se medesima, nè avesse avuto in dosso il giogo della tirannia, della fazione, e della servitù, ella sarebbe in quel tempo uscita dallo stato infelice della ribellione contra l'Impero, e della proscrizione, che le cagionava tanti mali, e toglievale ogni sicurezza. In fatti essa deliberò alla fine di mandare i suoi Oratori a Lodovico Quarto, allorchè ritrovavasi a Trento, per trattare la sua riconciliazione; ma la passione furiosa della Setta Guelfa ne impedì anche per quella fiata l'esecuzione. (4) *I Fiorentini* (ci dice il Cerretani) *si dispongono a mandare Imbasciatori a Lodovico di Baviera, il quale era ritornato a Trento... la quale pratica trattandosi nella Città, potè più l'affezione delle Parti che il pericolo, e si dismesse tal ragionamento per essere Lodovico capo de' Gibellini*; il che val poi a dire Imperadore, e Sovrano a cui perteneva l'uficio e l'obbligo di proteggere i suoi sudditi fedeli e oppressi contr' agl' infedeli e disubbidienti. Ecco per la confessione de' Fiorentini Scrittori bella continovata la prova, che l'interesse particolare della Fazione renitente tuttora impediva la Città di ritornare al suo uficio inverso il suo legittimo Sovrano, cui più e più volte senza tale iniquo ostacolo era in punto di riassumere. Costò caro assai a' Fiorentini l'avere concepito, benchè imperfetto, il desiderio di venir' a pace con l'Impero con ritornar' alla ubbidien-

(4) *Cerret. Ist.MS. P.1. f.250.*

bidienza di Cesare; mercecchè il Re Roberto di Napoli avendone presa indignazione e sospetto, querelossi di loro alla Corte di Francia, fece confiscare le loro robe, e mercatanzie; onde dovettero fallire quindici de' migliori Negozianti di Firenze, et andonne in rovina il traffico della Città. Ce lo racconta il Cerretani: (1) *Ruberto Re di Napoli si offende di quelle pratiche, ne scrive in Francia, e ne nacque che a' Mercatanti di Francia e di Napoli fu levato tutti i depositi, & i Cherici, & altri furono costretti a pagare, di modo che ebbero a gettare via le loro mercanzie. Ne fallì quindici ragioni e traffichi de' primi della Città, senza alcuni degli altri.*

133. Ritornatosene Lodovico IV. di là de' Monti, e passato all'altra vita Castruccio Capitano e Vicario dell' Impero, sen venne in Italia con tal titolo Giovanni Re di Boemia figliuolo di Enrico VII. sotto cui già era stato Vicario dell' Impero (2) in Germania (3) *in diebus illis ..... Joannes Rex Bohemiæ CUM CONSENSU PRINCIPIS (Ludovici IV.) ingressus est Italiam*. Era esso stato desiderato, e perciò fu anche benissimo accolto da non pochi Rettori di Città, e ciò secondo ogni probabilità in grazia e memoria anche del suo defonto padre, e singolarmente nelle Città espresse nel testo seguente: (4) *Igitur Johannes Rex exercitum fortem de Alemannia congregavit; cum quo (cooperante fama & fortunâ) Lombardiæ partem maximam sibi brevi tempore subjugavit. Hæc sunt nomina principalium Civitatum, quæ cum castellis & oppidis suis Regi præstant homagium, & faciunt juramentum. Brixia, Pergamus, Cremona, Placentia, Cumæ, Parma, Rhegium, Modua, Lucka, cum omnibus eorum districtibus & Castellis: item Mediolanum, Novaria, & Papia*. E affatto conforme alla verità, che cotesle Città credettero di farla da Ottime Imperiali, con riconoscere la Signoria di Giovanni, da che in quel tempo esso era tuttavia nella fede, e nelle Parti di Lodovico IV. nella cui Elezione in concorrenza di Friderico Austriaco esso avea dato col suo quarto voto il tratto alla bilanzia: e dipoi s'era opposto nella Dieta all' elezione di un' altro Imperadore l'anno 1322. ch' il Pontefice avea desiderata (5). Ed in somma si fece innanzi a nome dell' Impero qual Vicario di esso. Pose egli la sua residenza e quasi Piazza d'armi in Parma, e ricevette da lui come da Vicario Imperiale parecchi Città in Vicariato Azzo Visconte: e lo dice Wenceslao soprannominato Carlo figliuolo del Re Giovanni nella sua vita: (6) *Ad quas (Civitates supradictas) pater meus accedens, post hæc mansionem fecit in Parma, & Vicecomes eas in suum suscepit Regimen Azo de Milano, qui regebat pro tunc Civitates Mediolanum, & Novariam, quas in Vicariatu eodem tempore a patre meo susceperat*. Il che avverto non per que' Lettori che hanno l'occhio fine, ma per coloro, i quali ad altro badando si pensano che quel Re Giovanni venisse e esercitasse tal potestà solamente, perchè era chiamato dal capriccio di alcuni; o perchè così gli piaceva, la qual cosa sarebbe stata sconcia in un Principe ed Elettore attuale dell'Impero: come disdicevole stato sarebbe a quelle Città, e ad Azzo Visconte, e Lodovico di Savoja il riconoscere da vassalli la giuridizione, e superiorità di un Principe venturiere, essi che furono fedeli dell' Impero, e che poc' anzi aveano ricevuti la confermazione ed investitura de' loro Governi, o Stati dall' Imperadore Lodovico IV. E ben vero che la generalità degli Storici nel resto anche preclarissimi, favellano de' fatti di questo Re Giovanni, senza mai additare la cagione per la quale essi potesser' essere legittimi: e collo stesso costume scrivono di Ugoccione, di Castruccio ed altri, quasi che fossero stati altrettanti

(1) *Cerret. ivi*.

(2) *Sopra* § 97. f. 47.

(3) *Albert. Argentin ad an.* 1330.

(4) *Chronica Aulæ Regiæ de Johanne Rege Boem. & Bibl. Marg. Freher. c.* 27. *f.* 78. *Item vita Caroli IV. ad an.* 1330. *f.* 90.

(5) *Rebdorf. ad an.* 1322.

(6) *Vita Caroli IV. loc. cit.*

trettanti venturieri, senza titolo dell'Impero. Di ciò non ne saprei dire altro motivo se non che quegli Scrittori tutti a tutt'altro badarono, che al serbare viva la memoria degli 'ndizzi, e segni manifesti del Dominio, e della Ragione Imperiale in quelle terre. Serva ciò di avviso a'novizzi della Storia, affinchè non si lascino gabbare da somigliante silenzio, ed ommessione, il qual difetto impedisce di conoscere *rem per causam*; ed ha reso oscurissimi alcuni tempi e punti della Storia come già più e più volte notammo e con altri casi esemplificammo. Ma avanti nel raccontamento de' fatti di Giovanni di Boemia.

134. In questo tempo trovossi assediata Lucca da' Fiorentini, che la vollero torre a Ghirardino Spinola, il quale ricorse a Giovanni, e gli fece delle sue ragioni propie cessione. Onde Giovanni (1) *mandò subito Imbasciadori alla Città (di Firenze) a significare, come Lucca era sua, e che si levasse l'assedio*. I Fiorentini risposero a que' suoi Inviati, (2) *ch'erano stati sempre buoni figliuoli di Sua Maestà, e che si maravigliavano, che sua Corona volesse impedire le loro giustissime imprese, e che non potevano desistere da questo assedio senza il voto di nostro Signore, e del Re Ruperto*. Ma nè quell'assedio, nè quelle ragioni parvero giuste a Giovanni di Boemia; onde (3) *non essendo ubbidito pensò a difender Lucca con le arme; e però vi mandò un suo Capitano con* 800. *Cavalli*, e prese la possessione di quella Città.

135. Ancorchè Giovanni di Boemia facesse questi atti di sovranità sotto colore di essere Vicario di Lodovico IV.: egli però in segreto meditava di far promovere al trono Imperiale il suo Figliuolo Carlo: quindi esso se la intese talora co' Guelfi; e sempre col Pontefice in Avignone, e co' suoi Legati in Italia. (4) *Cernens autem Rex ipse (Joannes) quòd arridente fortuna sors eum adjuvat, Episcopos & Clericos per Ludovicum Bavarum depulsos ad sedes revocat, Legatum Sedis Apostolicæ prope Bononiam visitat ..... In urbibus quoque singulis sibi subditis intendit Civium concordiis, revocans omnes quantum valet a discordiis veteratis. Omnibus enim præcipit, & inhibet, ne quis Guelfum se, aut Gibellinum nominet &c.* Laudabilissime erano queste operazioni, e resero amabile la sua persona a tutti per alcun tempo: (5) *Efficitur Rex Lombardis amabilis & gratus, & à pluribus prædicatur justus, diciturque beatus*. Ma perchè non si fecero con animo e fine sincero, e perchè fu cotesto Vicariato suo Imperiale sull'andare del Sovrano assoluto, non potette Lodovico, nè i parziali di esso sapergliene grado, e dovette necessariamente crollare la sua fortuna: (6) *Papæ & Imperatori complacere cupiebat, & ambobus displicebat*.

136. Vedesi da una lettera scritta dal Secretario del Re Giovanni all'Abbate di Corte Regia, che Lodovico IV. lo avea accusato nella Dieta di usurpazione in Italia, e che furon deliberate le rappresaglie contro di lui sulle Terre sue di Germania o Boemia. (7) *Iste Ludovicus Bavarus qui sibi Imperii usurpat titulum, coram plurimis quos convocaverat Principibus proposuit querulose, quod Johannes Rex Boemiæ in præjudicium suum & Imperii intraverit terminos Lombardiæ, ibique sibi attrahat plurima loca & jura, quæ non ad se dinoscuntur, sed ad Imperium pertinere; & super hoc Principum, & aliorum Nobilium consilium requisivit. De illo plurimi taliter consulebant: ex quo (inquiunt) Regem Boemiæ delectat sibi usurpare quæ vestra sunt, indebitè ultra montes, hic citra quæ sua sunt vobis subjicere modo consimili poteritis pleno jure*. Ma Giovanni era o troppo saputo, e troppo

(1) *Cerretan. Ist. Fior. MS. P. I. f m* 227. *f.* 236. 237.
(2) *Ivi*.
(3) *Ivi*.
(4) *Chron. Aul. Reg. de Johan Reg. Boem. loc. cit.*
(5) *Ibidem*.
(6) *Albert. Argent. loc. cit.*
(7) *Chron. Aul. Regiæ de Jo. Reg. Boem cap.* 28. *f.* 80.

debole per ingaggiar contrasto con quasi tutto l'Impero; perciò portossi a Ratisbona e quivi die ogni satisfazione a Lodovico, e si riconciliò pienamente con esso lui per allora: (1) *Ratisbonam ubi Ludovicum Bavarum reperit, est ingressus: Hi duo.... se in insulam in medio Danubio sitam ad secreta frequenter recipiunt colloquia.... Ibi quod inopinabile prius erat omnibus, in omnibus concordant, & inter hæredes suos matrimonium debere fieri ordinant, & comportant.* Carlo IV. nella Vita di se stesso, già occulto e sagace emulo di Lodovico IV. con suo rammarico accenna, che nel prefato accordo il Re Giovanni riconobbe da vassallo in feudo i suoi Stati da Lodovico, come da Imperadore. (2) *Pater meus recepit ab ipso Feuda sua tanquam ab Imperatore.* Dal che ne segue, che molto meno Giovanni intendesse di aver Signoria se non subordinata all'Imperadore in Italia.

(1) Ibid.

(2) Vita Caroli IV. loc. cit. f. 101.

137. Avea Giovanni innanzi che facesse ritorno in Germania subdelegato il suo Figliuolo Carlo al governo in Italia. (3) *Elapsis mensibus quibus Rex fuerat in Lombardiæ partibus, negotiis tam Alemaniæ, quàm Franciæ ipsum multum urgentibus Civitates Lombardiæ filio suo Wenceslao (h.e. Carolo) RECOMMITTIT.* Ma perchè esso Wenceslao soprannominato Carlo avea solamente 16. anni, e non si sentì bastante nè per età nè per forze all'amministrazione di provincia, e guerra sì fatta, gli fu dato come per Tutore e Commessario Lodovico Conte di Savoja; e lo scrive il medesimo Carlo: (4) *Pater autem meus commisit regimen omnium illorum & tuitionem mei Domino Ludovico de Comitibus Sabaudiæ.* E poco dopo dice del medesimo Conte: (5) *Prædictus Commissarius noster & tutor.... nescio quo motus spiritu, forte amore generi sui, Azonis Vicecomitis, recessit de patria, nos relinquens in angustia.* Ma perchè non forse ancóra, perciocchè vide che Carlo non era fedele all'Imperadore? Carlo benchè giovane die però saggi di valore superiore agli anni: (6) *Eodem anno circa festum B. Andreæ Wenceslaus cognominatus Karolus Joh. Regis Boemiæ filius primogenitus in Civitatibus Lombardiæ pro Capitaneo à patre positus, de suis hostibus, videlicet Cane (de Verona) & suis complicibus bello campestri gloriosissimè triumphavit, & captivavit; quemadmodum mihi dixerunt qui his bellis interfuerunt, & suis oculis conspexerunt.*

(3) Chron. Aul. Reg. ad an. 1331. loc. cit.

(4) Vita Caroli IV. ad an. 1331. loc. cit.

(5) Ibid.

(6) Chron. Aul. Reg loc. cit ad an. 1332.

138. Nelle guerre ed avversità che Carlo ebbe a sostenere, provò fedeli in Toscana i Pisani, Sanesi, Lucchesi e Pistojesi, per quel che ne appare nelle parole sue: (7) *Illi autem de Rubeis Cives Parmenses, & illi de Fuliano, & de Manfredis de Regio, & illi de Pisis, de Mutina, & illi de Puntzonibus de Senis, de Cremona, & Domini Simon & Philippus de Pistorio, Capitaneus Lucæ, assumpserunt factum meum fideliter, & apposuerunt omne consilium & auxilium, quod poterant.* All'incontrario i Fiorentini erangli nemici, e perciò egli lor fece la guerra, secondo che narra esso medesimo. (8) *Sequenti verò die cum magno gaudio in Mutinam cum præda, captivis, & dimissis gentibus nostris, reversi sumus in Parmam, ubi Curiam nostram pro tunc tenebamus. Post transivimus in Lucam in Tuscia, & ordinavimus guerram contra Florentinos, & ædificavimus castrum pulcrum cum oppido muris vallato in Cacumine montis, qui distat decem milliaribus e Luca, versus vallem Nebulæ, & impositum ei nomen Mons Caroli.*
Quantunque le operazioni di Giovanni e di Carlo di Boemia fossero ambigue, e non regolari per rispetto all' Imperador Lodovico il Bavaro: tuttavia o che si considerino essi per Vicarj di lui e dell'Impero, o per pretendenti all'Impero, quasi che allora vacasse, sempre furon fatte a titolo

(7) Vita Caroli IV loc. cit.

(8) Ibid. f. 91.

a titolo dell' Impero; e perciò ancóra le imprese loro contra Firenze si possono annoverare tra gli atti abili ad interrompere la prescrizione, se pure qui ragionevolmente darsene potesse.

139. In mezzo di queste e simili vicende Firenze non godette già altrimente vera Libertà o grandezza: ma a passo a passo fu condotta a servitù, e data alla dispotica tirannide del Duca di Atene da una Fazione di Cittadini, de' quali così favella il Cerretani: (1) *Cominciarono a pensare alla salute loro, e per mezzo di Mercanti ricercarono nel Regno di Napoli Gualtieri Duca di Atene, e Conte di Lorena parente del Re Ruberto, se voleva venire al governo della gente d'arme, il quale promesse, e cautamente senza farlo intendere al Re Ruberto. Quelli, che mossero questa pratica furono non molti del governo senza intelligenza del Reggimento, costretti dalle loro paure, e disordini pensando a difendersi in qualche modo.* Il Duca introdotto da costoro nella lor patria si fece riconoscere, e dichiarare padrone assoluto della Città; ma fu poi costretto a dismettere quella dignità con la minaccia di essere dato in preda a' furori del popolo, come seguito era ad alcuni suoi Uficiali, i quali rappresentarono un' orribile esempio di ciò, che vaglia a fare una plebe giunta all' estremità della disperazione. Di ciò prosegue a dire il Cerretani: (2) *Danno adunque il governo al Duca di Atene, e questi maneggia, e conseguisce la Tirannide totale: tratta crudelissimamente e con estorsioni, e vituperevoli modi: molti miseramente furono da lui dati a supplicio per leggerissimi motivi, molti in grossa somma di denaro condennati.* Lo stesso Storico alcuni foglj dopo scrive, che (3) *Uno uscito da' Priori, dolendosi delle gravezze, che il Duca ponea, lo fece mettere in su un carro, e cavarli prima la lingua, lo fece ritornare per tutta la terra, e poi confinarlo in Romagna, dove miseramente morì.* Ecci in quale servitù erano caduti i Fiorentini ribellatisi dalla sovranità modesta, e ragionevole dell'Impero ch'era custode della loro libertà. Comparinsi di grazia i modi di trattare con chi si sia di Enrico VII. assediatore della Città e Signore legittimo gravissimamente offeso nella sua Maestà, con que' di un Signore posticcio, scelto, e chiamato amichevolmente dentro del palagio. Un dominio sì austero, ch' esercitavasi dal Duca, sarebbe stato odioso in un popolo avvezzo a total soggezione, e molto più era in Firenze, che sotto gli auspicj de' Cesari avea già prima goduta gran libertà. Quindi, come lo narra il Cerretani (4) *Si formano quattro congiure contra il Duca di Atene senza che niuna sappia dell' altra... Si assalta il suo Palazzo... Egli è sforzato di consegnare al popolo il Conservatore, e il figliuolo di quello... ricevettero prima il figliuolo di età d'anni diciotto, e in un' istante dal furore fu dilaniato, e ne fecero cento parti; ultimamente fu dato il Padre a simil tormento, del quale fu fatto in un tratto infiniti pezzi. Fu notabile che alcuni Cittadini assetati del sangue per vendicarsi, avendo un pezzo di quelle carni in mano lo sminuzzavano, alcuni altri lo mordevano, certi stracciandole le gittarono a terra, e per le mura spremendo quel sangue...* Alla presenza di questi esempj popolari dovette il Duca dismettersi della Signoria e rinunziarla; ma a gran contragenio il fece. Eccone il come ragguagliato dallo stesso Cerretani: (5) *Il Duca di Atene è condotto fuori dello Stato fino a Cusentino, ove conforme aveva giurato di rinunziare al governo, ed alla Signoria: negò in principio di rinunziare; ma minacciato di esser ricondotto, e dato al popolo di Firenze, rinunziò dopo dieci mesi di Signoria.* Costretto che così fu il Duca a questa rinun-

(1) *Cerretan. Ist. Fior. MS. P. 1. f. 251.*

(2) *Cerret. ivi. all' an. 1342. f. 254.*

(3) *Ivi f. 265.*

(4) *Cerret. ivi f. 276.*

(5) *Ivi f. 278.*

zia volle vindicarsi della violenza ricevuta per via di rappresaglia, cui ottenne dal Re di Francia Carlo il Bello contro de' Fiorentini, il che loro cagionò perdite di somme immense di contanti: (1) *Il Duca di Atene se n'era andato in Francia, e ottenuto dal Re rappresaglia sopra i mercatanti Fiorentini. Si mandò in quella provincia Oratori per difendere tale ingiustizia, la quale ultimamente si difese; ma con fatica impensabile, e danno incredibile per più conti.*

(1) Cerret. ivi.

140. Lo Storico, il quale raccolse cotesti fatti dagli scritti de' contemporanei, essendo pur Guelfo al possibile, non può trattenersi di non esclamare su questi successi: (2) *Questo è il fine delle superbie private!* Poscia soggiugne: *Il che dovrebbe fare cauto ciascuno a fuggire simili pericoli e volere più tosto vivere povero, e senza Stato in una Città, e Repubblica libera, che ricco, e onorato in servitù.* Avvegnachè questo Storico non si esprima qui francamente, pure non può intendersi qui altro per libertà, se non quella della quale potea Firenze godere sotto l'Impero, e non mai quella che poi le succedette piena dell' ambizione, e dell'avarizia de' Guelfi, che soli voleano signoreggiare ad esclusione de' Gibellini stati spogliati da loro de' proprj beni.

(2) Ivi f. 279.

141. Nè mi sia di biasmo, torno a ricordarlo, ch'io racconti le sciagure interne de' Fiorentini da una parte; e dall'altra i successi de' loro nemici al di fuori; ed i rischj, a' quali furon' esposti, mentre tenea l'Impero Lodovico Quarto; quasi che io voglia far giubilo e festa delle loro disgrazie. Non è già questo il mio fine; ma miro unicamente a provare le verità chiare, e necessarie, che qui soggiungo. Primieramente, che Firenze non godette libertà *di fatto*, e nè pure quella specie di libertà variabile, che viene chiamata *desultoria*; ma, dopo la sua ribellione all'Impero, la Città fu travagliata da perpetua Anarchia, e servitù sotto diversi Tiranni; onde nel tempo ch'essa pretende di essere stata più libera, che giammai davanti, soffrì una oppressione, ed una soggezione non mai conosciutasi, e nè pure intesasi in lei, quando ubbidiva a' Cesari, ed agli Uficiali, Duchi, Marchesi, Vicarj, e Ministri Cesarei. Indi poi vedrassi chiaro, che i Guelfi non abborrivano altra soggezione, che la dovuta all'Impero, la quale era pure la giusta, e legittima; massima certamente indegna e di loro, se non di quegli Scrittori, che s'ingegnano di difenderla. In secondo luogo, scorgerassi, che nè i successori di Enrico VII., nè i loro partigiani, ed Uficiali non mai lasciarono in abbandonamento le ragioni dell'Impero; e per conseguenza nè potè aver principio, nè corso materiale la prescrizione de' diritti Cesarei su quella Città, giacchè contra chi vigila, opera, e tenta di rimettersi in possesso, non può nè cominciarsi nè correre la prescrizione, della quale tra' particolari anche tritamente si dice, che (3) *Præscriptio longi temporis non cessanti vel Agenti non currit*; e fino a tanto, che chi è interessato contraddice, contro di lui non comincia il possesso, e senza il possesso la prescrizion non sussiste. (4) *Possessio, sine qua nulla currit præscriptio, non adquiritur adversario contradicente.*

(3) l. contra major. 16. C. de inoff. Testam.
(4) Crav. cons. 400.

142. L'uso, che fece il popolo Fiorentino del suo potere in tutti que' tempi, non può produrre atti possessorj a suo favore. Così le difese, che fecero, i governi che conferirono, le guerre che sostennero, non sono che atti informi, violenti, perturbativi del possesso dell'Impero, e da simil sorta di atti non può prodursi un possesso legittimo. (5) *Actus violenti, perturbativi informes ad possessionem acquirendam neutiquam prosunt.*

(5) l. Improb. C de acquirend. possess. Natta cons. 408. n. 15. Klock. cons. ad contribuc. spectant. cons. 111. p. 60.

143. Nè

143. Nè mi sia fatta obiezione con dire, che le cure, ed i movimenti de' Cesari per rivendicare Firenze alla loro Corona, e ridurre la Città ribelle al dovere, andarono a vuoto, e non ebber successo; che Enrico VII. dovette abbandonare l'assedio; che Lodovico IV., Ugoccione, e Castruccio minacciaron si; assalirono si, ma non presero Firenze; e che il possesso naturale secondo le leggi, e gl' interpreti del diritto deve essere ricuperato immantenente, e ratto, *confestim, & incontinenti* (1); ed in fine che la ragione e l'arbitrio di ricuperare una cosa alienatasi e perduta, non dee esser' eterno. Imperciocchè il jus comune non impose nè pur' a' privati limite sì ristretto; e molto meno vuol ragione o costume delle genti, che gl' Imperj abbiano regole tali per loro governo. Una persona, che viene rattenuta da giusti impedimenti, che non ha i mezzi necessarj, che viene divertita da occupazioni più urgenti, perderà essa dunque il suo buon diritto avanti, che la congiuntura siale favorevole? Male avrebbero proveduto le leggi alla indennità di chi venne spogliato; ed i saggj Interpreti spiegano quella parola *confestim* assai più discretamente dicendoci (2), ch' essa vale a contenere un tempo lunghissimo, che dee, a lor sentire, misurarsi con la qualità della cosa, e delle persone delle quali si tratta, e che in risguardo delle circostanze, basta poi, che chi venne spogliato abbia avuto volontà continuata di ricuperare ciò, che vennegli involato. Così dicono ancora, che il termine *incontinenti* stendesi a tutti i tempi, e che la ricupera è sempre giusta, se intraprendesi subito, che a noi è possibile, e comodo (3) il farlo? Applichiamo quelle regole, che sono le più comuni del viver privato, alla condizione de' Regni e de' dominj, la quale nulla di meno infinitamente è superiore; applichiamole pure alla condotta, ed agl' interessi de' Cesari; e conosceremo ad evidenza, che anche secondo i limiti più stretti della ragione, l'Impero si mantenne nel possesso civile della antica sua sovranità sopra Firenze. Le malattie, la peste, la morte di genere sì ambiguo, interruppero la vendetta di Enrico VII. La guerra di Napoli, le scomuniche, e le contese tra Luigi IV. e Papa Giovanni XXII. impedirono Cesare di operare in persona contra Firenze; e la morte prematura de' Capitani suoi Castruccio, e Galeazzo Visconti trattenneli dal conquistare quella Città.

144. Con tutto ciò non si cessò di procedere dalla parte dell' Impero, et essendo già morti Castruccio, e Galeazzo; mentre il Duca di Atene ritrovavasi cacciato da Firenze, pur la lite dell' Impero durava viva a produrre i suoi effetti contra la Città ribelle. I Visconti fedeli all' Impero proseguirono ad agitar questa causa; e Giovanni Arcivescovo, e Signor di Milano, resosi padron di Bologna, non pretese meno, che di dar legge a Firenze. Ce lo narra Matteo Villani con dire: (4) *Che l'Arcivescovo vuole, che i Fiorentini si pacifichino, e regnano in pace, e in giustizia per lo suo consiglio, e sotto la sua protezione e guardia.* Barnabò Visconti poi che governava Bologna, eccitato dallo stesso spirito, che avea guidati i suoi antenati, meditò, e preparò di ridurre al loro dovere i ribelli. (5) *L'Arcivescovo di Milano Giovanni Visconti* (dice il Cerretani) *tenne Barnabò suo Nipote in Bologna, e Capo della gente. Era divenuto il più potente di Lombardia, il che recava sospetto a tutti i Toscani, e massime alla nostra Città.* Operava poi Barnabò a nome dell' Impero secondo, che dice egli medesimo più volte in una sua lettera a Garzoni, ch' era uno de' principali

(1) *l. 3 § cum igitur ff de vi, & vi armata. Menoch. de retinen. remed 3. n. 152. & de recup remed. 3. n 384 & Post. de manut. observ. 1. n 81.*

(2) *Relax. in C. olim n. 22. de restit. spoliat. Abbas in C. ultim. n. 11 Menoch. de recup. possess remed. prim. n. 385. Post. de manut. observ. 58. n 34.*

(3) *Jason. in l. clam possidere §. qui ad ff de recuper. possess Buratt. decis 375. n. 11. vide tractatum. Succinta Esposizione delle ragioni del S R. Imp. e della Ser. Casa d'Este sopra Comacchio edit. 1700. p. 54. 55.*

(4) *Matt. Villan lib. 2. cap. 4.*

(5) *Cerret. Ist. Fior. MS. P. 1. f. 288.*

pali Cittadini di Pescia e di Lucca. Ecco questa memoria della fede di quel prode Capitano, quale ce la rapporta per intiero nelle sue memorie di Pescia Don Placido Pucinelli: (1) *Nobili Militi D. Joanni Garzoni de Pescia Civi Lucano Amico nostro Carissimo.. Amice Carissime.. Recepimus Literas vestras scriptas Lucca secundo hujus mensis, & ipsarum continentiam bene intelleximus, eisque respondemus, quod nos nunquam fessi fuimus* in adjuvando, & manutenendo Sacrum Imperium, *& Ghibellinam partem Imperialem, & si ullo tempore fuimus circa prædicta prompti & avidi, nunc multo magis esse intendimus, quia cognoscimus id expedire, & necessarium fore. Apponant, & inveniant solum Gibellini Tusciæ, & Italiæ modos necessarios, & opportunos* ad Statum Imperii, *& eorum defensionem ipsumque suum Statum promovendum, quia nos omni die, & hora quibus videbimus expedire non deficiemus; sed parati sumus, & erimus Sacri Imperii & Gibellinorum, ac* Imperialis Partis *necessitatibus succurrere, & eorum commoda promovere. Datum in Castro nostro Cusaghi. VI. Junii. Barnabos Vicecomes Militiæ Imperialis Vicarius Generalis.*

(1) Memor. di Pes. ia p. 389.

145. Stando queste cose, che mali mai non poteansi promettere i Guelfi di Firenze nell'avvenire? Erano essi forse sicuri, che le morti de' loro vincitori sarebbero sempre pronte in loro soccorso, o che i Sommi Pontefici sarebbero sempre in rotta co' Cesari, e che questi non si accorderebbero mai co' Re di Napoli? Non vi era sicurezza nè riposo, nè possesso di libertà giusta, legittima, e tranquilla per loro, trattone, che nella clemenza de' Cesari, nel loro perdóno, e nell' assoluzione dal Bando Imperiale, onde rimaneano proscritti.

146. Già buona pezza davanti, di ciò eransi avvisati i più saggj loro Cittadini; ma la rabbia della fazione contraria a' Cesari, l'ambizione di quella, e la cieca sua avarizia, secondochè perpetuamente abbiamo provato, aveano soffocati nel nascere loro i più sicuri consiglj. La elezione ad Imperadore del Re di Boemia Carlo IV., ch'era favoreggiato da Papa Clemente VI. aprì un nuovo adito alla riconciliazione. La ribellione già era di grave carico a' ribelli; riusciva insopportabile a se stessa, e molto più a' Cittadini innocenti; quindi si convertì in ubbidienza, e sommessione, ricorrendo al novello Imperadore, per ottenerne l'assoluzione dal Bando Imperiale. Il Mediatore per ottenere sì gran beneficio alla Città fu Papa Clemente VI., che prevedendo, che giammai Cesare alcuno non desisterebbe dalla vendetta per ridurre al dovuto ossequio di dipendenza i ribelli, si fece promettere, e giurare da Carlo Re di Boemia, che ove mai esso giugnesse al soglio Cesareo, allora accorderebbe a' Fiorentini il perdóno, e l'assoluzione dal Bando. Ciò si fece con segni sì solenni della soggezione di Firenze, e della sua subordinazione all'Impero, che nulla più si richiede in questo genere per ribattere ogni contraddizione, e pretensione de' difensori di piena Libertà. E questo è quello che nel Discorso seguente abbiamo a dimostrare.

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XII.

In cui contengonsi i successi dell' Imperadore Carlo IV. co' Fiorentini, la lor' Assoluzione dal Bando dell' Impero; e la Confutazione del *Whig* su questo luogo della Fiorentina Storia.

§. 1. E, al tempo della elezione dell' Imperadore Carlo IV. Re di Boemia, la necessità spingea i Fiorentini nell' interno della lor Patria, a scostare da se lo scandalo della proscrizione, che serviva di motivo o giusto, od assai plausibile, alle imprese e al gran poter de' Visconti per tenerli in perpetue inquietudini; sì come avvenne anche a Siena, a Perugia, e ad altre Città, ch' erano pur' esse state poste al Bando dell' Impero, e non perancóra state riconciliate per mezzo della legale assoluzione; dall' altro canto l'occasione mostrossi allora totalmente favorevole a Firenze, per le circostanze, nelle quali si vide il novello Imperadore. Non solamente desso era stato eletto contra Luigi IV. a sollicitazione del Papa e del Re di Francia Filippo di Valois, ambi giurati nemici del Bavaro; ma morto questi, Edovardo Re d'Inghilterra, il Marchese di Misnia, e Guntero Conte di Swarzenburg eransi posti in riga di essere creati Cesari; e queste divisioni dell' Impero rendeano Carlo sì debole, che il Villani ci attesta, ch' egli non avea alcun' esercito da condurr' in campo e: (1) *Che si fece coronare a una Terra, che si chiama Bona presso di Cologna, in forza di lui, e de' suoi amici, non tenendo trè dì campo in arme, come si dice, ed è consueto per decreto.* Talchè in tanta povertà di forze il nuovo Imperadore poniamo che non fosse stato favorevole a' Guelfi per costume, veniva necessitato a temporeggiare, e volendo passar' in Italia a prendervi la Corona gli convenne il non mostrarsi implacabile verso di coloro, ch' erano stati posti al bando dell' Impero. Tutti i consiglj, tutte le mire di Carlo avvisavano alla Pace; ed erano troppo sconvolte le cose d'Italia, e le forze Cesaree non erano da tanto, di poter' avviarsi a' rimedj vigorosi di guerra. (2) *Hic in consiliis providus, in agendis circumspectus, ad bella & guerras non anhelans astutia & facundia & tractatibus generalem pacem fecit in Alemannia, & tyrannos in Italia sibi attraxit.* Aggiungasi a ciò, che il Sommo Pontefice si era da Carlo fatto promettere, che egli assolverebbe, in grazia della intercession

SEC. XIV.

(1) *Gio. Villan lib. 12. cap 72.*

(2) *Hen. Rebdorff ad ann. 1347.*

cessiop Pontificia dal Bando Imperiale le Città, che vi rimaneano sottoposte: (1) *Omnes .... injurias illatas Imperio ab Italicis Urbibus Sedi Apostolicæ donavit.* Tutto questo sembrava, che dovesse facilitare il perdóno a Firenze, ed agli altri Comuni, che soggiaceano al Bando.

(1) Rainald. Annal. Eccles. ad ann. 1347. art. 1. § spopondit.

2. Quindi que' popoli stanchi oramai della guerra, e del contrastar con perpetui gravi pericoli, raccolto il parere de' loro Comuni, tutti si accordarono per venire all' ubbidienza di Cesare; onde come lo narra Matteo Villani, (2) *d'uno animo, e d'uno volere tutto il Reggimento di questi tre Comuni Firenze, Perugia, e Siena con pubblico consentimento de' loro Popoli, si deliberarono di essere all' OBBEDIENZA dell' eletto Imperadore*, e perciò dopo lungo trattato con un Ministro, o Cancelliere Imperiale, essi conclusero, come lo narra lo stesso Matteo Villani, tra' molti altri articoli di convenzione, que' che qui soggiungo colle parole dello stesso Scrittore: (3) *I. Che i detti Comuni deono tenere il detto Messer Carlo vero Re de' Romani, e futuro diritto Imperadore. II. E egli dee promettere di tenere i detti tre Communi nelle loro libertà, e ne' loro Statuti. III. E come avesse la Corona..... i Priori di Fiorenza, e i Nove di Siena si dovieno denominar Vicarj d'Imperadore; mentre che fussino all' ufizio. IV. E il Commune di Firenze promise .... pagare ogni anno, in nome di censo, denari XXVI. per focolare; e gli altri Communi s'obbrigarono senza distinzione, di pagare ogni anno quello, ch' era consueto all' Imperadore per antico. V. E fu patto, che lo Imperadore, venuto alla Corona, dovesse privilegiare a' detti Communi tutte le Terre, Ville, e Castella, che al presente possedieno, e che avessero posseduto sei anni addietro. VI. E che della condannagione fatta per l'Imperadore Arrigo suo avolo promise liberare, ed assolvere detti Communi.*

(2) Mat. Villan. lib. 3. cap. 6.

(3) Mat Villan. lib. 2. cap 7.

3. La idea di questo trattato e ciascun suo articolo mostra chiara la soggezione de' Fiorentini, e la Sovranità de' Cesari sopra di loro. L'atto tutto per intiero lo mostra con la sua nozione generica; ma molto più poi per la uniformità di trattamento, che i Fiorentini vollero co' Sanesi, i quali non mai allora nè poscia contesero a' Cesari la sovranità sul loro Territorio, e Dominio tutto: con sottoporsi l'un popolo alle stesse annoverate condizioni, che l'altro, dichiarò, che se l'uno era suddito, anche l'altro del pari era. E prova maggiore per prova della innegabile uniformità di condizione di queste due Città nell' articolo della loro dipendenza dall' Impero dare non si può.

4. Quanto poi si ha a ciascun punto della convenzione in particolare, il primo, che consiste dal canto de' Fiorentini nell' obbligazione di riconoscere Carlo IV. per Imperador legittimo, e che importa altresì la ricognizione di lui in lor Sovrano. Chiunque si abbia idea della relazione, che ne' secoli precedenti eraci stata tra l'Impero, e Firenze, udendo questo luogo, anche solo, della Storia, e questa convenzione, giudicherà per le cose immediatamente, e precedenti, e susseguenti, che questa ricognizione racchiude la confessione della soggezione da una parte, e della superiorità relativa dall' altra.

5. L'obbligazione di Cesare, che contiensi nel secondo articolo, è un' atto da Benefattore, che mostra la superiorità di lui, ed il Principato suo sopra coloro, che ricevono il beneficio. Il bisogno, che aveano gli uni della conferma della loro libertà, e de' lor privilegj, dà a divedere la loro dipendenza. Il potere, che ha l'altro di concedere questa confer-

conferma, fa vedere, ch'egli è il Padrone legittimo; e la condizione, che ancòra dopo ricevuta la Corona, facciasi la conferma, presuppone, che l'Imperadore abbia l'autorità di annullare le concessioni già fattesi alle Città, quando lo conoscesse necessario al pubblico bene dell'Impero; onde che tutto il loro potere viene, come da sua sorgente dal Principe: e tutti i loro Statuti, Decreti, ed amministrazioni di giustizia non possono considerarsi, che per azioni di un Maestrato subordinato, e non punto assolutamente Sovrano.

6. Il tributo ordinario, ed annuo di 26. danari per Focolare ci riduce a memoria l'obbligazione, che secondo Giovanni Villani impose Carlo Magno a' Fiorentini (1): onde proverebbesi la libertà loro, subordinata senza equivoco, quando d'altronde non si sapesse, per lo corso intiero di sei secoli almeno, alla Corona de' Cesari: e per certo si prova antichissimo tal censo.

(1) *Sopra cap. 4. §. 71. f. 197. 198.*

7. La necessità delle investiture di tutte le Terre, e Castella, proveniva dalle stesse cagioni, che fur' espresse nel secondo Articolo: *privilegiare le Terre*, come dice il testo del Villani, non significa altro che dar l'Investitura delle Terre o far l'equivalente. Noi vidimo di sopra, (2) che questi privilegj di beni immobili, o equivalenti agl'immobili, erano in realtà investiture eguali a quelle de' Feudi, e talora si esprimevano col nome d'investiture; ma qualunque fosse il nome ch' essi portassero, tenea lor dietro l'obbligo della ricognizione, e della fedeltà dovuta all' Impero.

(2) *Sopra cap. 7. §. 11. segu. f. 385. segu.*

8. In fine tutta la tessitura del Sesto, ed ultimo articolo dinota chiaramente la soggezione de' Fiorentini, e la suprema autorità de' Cesari sopra di loro. Non vi ha che il suddito o Vassallo o Feudetario, che sia capace di ribellione; e non vi ha, che il Sovrano, il quale possa assolvere da questa colpa. Quegli, che dimanda di venir' assoluto, si riconosce reo, e suddito di colui, da chi vuol' essere assolto. Che perciò è forza, che non abbiasi verun riguardo alla verità, o pure, il che ritorna allo stesso, bisogna essere Avvocato della Indipendenza, di cui si disputa, per voler negare, che queste convenzioni di Firenze con Cesare non dimostrino suddita all' Impero quella Città, ed i Cesari Sovrani di essa; il che nega francamente l'Autore della lettera di un Whig, dicendo, che in questi articoli non si vede nè pur' apparenza di subordinazione. E tanto più ch' essi furono posti ad esecuzione dopo trascorsi alcuni anni.

9. Ma a fine, che niuno possa accusarci, di essere imitatori degli Avvocati Fiorentini nella Massima di mettere in vista i fatti da quella sola parte, che sembra favoreggiare la nostra sentenza, schivando di riandarli tutti e per tutto il loro giro, con occultare quanto parer potesse di pugnar' in modo menomo col nostro Sistema; perciò non dobbiamo dissimular nulla, ma raccontare il tutto con scrupolosa esattezza. Conteneа adunque questa convenzione alcun' altro articolo da eseguirsi dalla parte dell' Imperadore: e fu, che Cesare dovesse scendere a certo tempo in Lombardia con buon numero di Truppe, per fare la guerra all' Arcivescovo Giovanni Visconti Signor di Milano. Matteo Villani ce ne avvisa così scrivendo: (3) *Promise il detto Vicecancelliere, che per tutto il prossimo mese di Luglio, lo eletto Re de' Romani, Imperadore sarebbe in Lombardia sopra le terre dell' Arcivescovo di Milano, per guerreggiare, e abbattere la sua Signoria, con sei mila Cavalli.* Ora ei sembra che non sì facilmente si potesse da Cesare dichiarare la guerra a' Visconti, che aveano combattute, e perseguitate le forze de' Guelfi e

(3) *Matt. Vill. lib. 4. cap. 7.*

Popoli posti al bando dell' Impero. L'Arcivescovo di Milano continuò col medesimo titolo, che i suoi antecessori aveano cominciato sotto gli auspicj di Enrico VII. e Lodovico IV. Di più si mostrò egli divoto all' Imperador Carlo; e tostochè ne riseppe la elezione ad Imperadore, mandogli Ambasciadori ad offerirgli ogni assistenza per la Coronazione; onde Matteo Villani scrisse, che (1) *l'Arcivescovo aveva appresso di lui (cioè di Cesare) Ambasciadori, che offerieno il loro ajuto alla sua Coronazione*. Sarebbe perciò paruto un quasi roversciare l'ordine delle cose, il gastigare i difensori, ed i capi del partito Imperiale per compiacimento di coloro, che stati erano capi de' ribelli. Lo stesso Scrittore notò lo stupore ch'ebbe il mondo al pubblicarsi di questo trattato: (2) *Grande ammirazione fu per tutta l'Italia*: ed arreca poi di questa maraviglia comune la cagione, dicendo, che tali condizioni erano straordinarie alla sovrana dignità dell' Impero; ma soggiugne altresì, che le circostanze, e conjunture faceano, che allora da un lato que' Popoli osassero di pretendere cose sì disusate; e dall'altro il Sovrano non si facesse discapito, giusta il comun sentire, ad accordargliele. Ecci le parole di questo Storico: (3) *Certi patti e convenzioni, i quali erano assai strani alla libertà del Sommo Impero; ma perchè le cose disviate con alcun mezzo più tosto si congiungono a unità, e concordia, non fu a quel tempo tenuta sconvenevole la domanda, nè ingiusto l'assentimento del Signore*. Osserviamo qui di passaggio, che il Villani con questo testo bastantemente si spiegò, che riconoscea l'Impero, e l'Imperadore per Sovrano Signore di Firenze: e che non fu già egli solo; ma tutta l'Italia, che lo riconobbe; mentre lo stupore universale, che prese allora tutta questa Provincia, presuppone la persuasione comune, che Cesare fosse il Signore supremo di quella Città.

(1) Matt. Vill. lib. 3. c. 103.

(2) Matt. Vill. lib. 2 cap. 6.

(3) Matt. Vill. ivi.

10. Per altro quale quale si fosse la istruzione in vigor di cui il Vicecancelliere di Carlo IV. imprendesse di concertare un tale articolo: il certo si è, che l'Imperadore non volle giammai ratificare questo Trattato, e che gli Oratori, inviatisi da Firenze alla Corte Cesarea, per la conferma de' patti, dopo quattro mesi d'inutile negoziazione, dovettero ritornarsene senza frutto; e dice Matteo Villani, che (4) *L'imperadore volle poco udire quell' Ambasciadore, e venuto il termine deputato agli Ambasciadori, convenne, che tornassero lasciando la cosa sospesa da ogni parte*. Pur nulladimeno l'accordo si conchiuse da indi a qualche tempo; ma in quella parte sola, che dimostra la soggezione di Firenze, e la piena sovranità dell' Impero sopra quella Città, rigettatene tutte le condizioni della guerra contra i Visconti.

(4) Matt. Vill. lib. 3. cap 30.

11. Carlo IV., conforme a quel che si è detto, pacifico affatto, e non armato entrò in Italia; e partì dalla Garmania con soli trecento Cavallieri come ce lo dice esso Villani: (5) *Mosse dalla Magna con trecento Cavallieri in sua compagnia. L'accompagnò il Patriarca suo fratello Vescovo d'Aquilea con poca gente senz' armi*. Così veniva egli con modi per affatto diversi da que' di Enrico suo avolo, per ricercar di rendere la tranquillità all' Italia, e tenerla pacifica con mezzi placidi nella dipendenza del Sacro Impero.

(5) Matt. Vill. lib. 4. cap. 27.

12. Gli riuscì il disegno, venendo ricevuto da per tutto nelle Città del Reame d'Italia qual Sovrano Signore di tutto il paese senza contrasto, a cagione della accorta sua condotta: (6) *E niuno contradio a lui si trovò.... per la savia pratica, che tenne di non esser partefice, e di non seguire i consiglj de' Ghibellini, come i suoi antecessori*.

(6) Ivi.

cessori. Se crediamo ad uno de' più saggi Filosofi, ed al più celebre Poeta di que' tempi, e forse de' tempi posteriori, che fu Francesco Petrarca, tutta Italia bramava la comparsa, e l'augusta presenza del suo Cesare. Quindi a quella guisa che il dottissimo Dante avea esortato alla venuta Enrico VII., così il gran Petrarca, discepolo non minore di quel Maestro, pregò e scongiurò Carlo IV. con una sua lettera elegante, e nerbosa a venire nella sua Italia, terra ove la dignità de' Cesari ebbe gli augusti natali per contenerne in pace, ed in tranquillità i suoi Popoli col comando dell' Impero. Sono queste le parole del Petrarca a Cesare. (1)

„ Non te Transalpinarum sollicitudo rerum, non te natalis soli „ dulcedo detineat. Quotiens Germaniam respexeris, Italiam cogita. „ Illic natus, ibi nutritus, illic regnum, hic vt REGNUM, & IMPERIUM habes. Et quod nationum, ac Terrarum omnium pace „ dixerim, cum ubique membra, hic ipsum caput invenies Monarchiæ.... *Magnum fuerit, tantarum rerum fragmenta colligere*. „ Adde quod nullius unquam externi Principis adventum Lætius „ expectavit Italia, atque non aliunde remedium vulneribus suis „ sperat. Nec tuum tanquam alienigenæ jugum timet hoc singulare „ habet scilicet apud nos Majestas tua. Quid verear loqui, quod „ sentio, & quod in diem probari posse confido. Mirò quidem Dei „ favore nunc primum in te nobis modo Paternus, & Augustus noster est redditus. Te enim ut libet sibi Germani vindicent, nos „ Italicum arbitramur. Propera igitur, quod sæpe jam dixi, & „ sæpius est dicendum propera.... Profecto autem ex omnibus Optimis ac Sanctissimis tuis curis, nulla gravior, quam ut Italicum „ Orbem tranquilla pace componas.... Cætera leviora, quam ut „ tantum, & tam generosum occupare mereantur. Hoc ergo primum fac. Cætera suum tempus invenient post pacatam, & compositam Italiam.... Almam te Romanæ Urbis effigiem videre „ cogita Majestate jam ævi gravem sparsa canicie, amictu lacera, „ pallore miserabili, sed infracto animo, & excelso non minorem „ pristinæ Magnitudinis &c.

Ecco come lo incomparabil'uomo si persuadesse, che il Regno d'Italia, e nell' Italia l'Impero Romano si aspettasse a' Cesari; e vice versa. Da Dante il gran suo Maestro era stato egli imbevuto di questa dottrina; ma forse perciò appunto, come succeduto era a Dante, dovette anch' egli viver' esule lungi dalla poco grata sua patria; mentre i Guelfi non tolleravano in grembo di Firenze, che gli avea partoriti all' ammirazione del mondo, ingegni tali, e sì costanti nel serbare sensi di sì vera giustizia in mezzo a coloro, che ne traviavano, spinti dall' interesse della Fazione. Non era adulazione lo scrivere del Petrarca, ove disse *quòd nullius unquam externi Principis adventum lætius expectavit Italia*. Perocchè non solamente Carlo qual Marcgravio di Moravia, e subdelegato del suo padre Vicario dell' Impero, in sua gioventù circa 20. e più anni davanti avea dati segni manifesti di gran prodezza (2); ma altresì seguendo le massime del suo padre, il qual proibì i nomi di Guelfi e Gibellini (3), e si tenne benevoli gli Ecclesiastici, s'era mostrato amico de' Guelfi.

13. Sendo adunque sceso Carlo IV. in Italia, per ricevere la Corona dell' Impero; mentre ritrovavasi in Pisa, ivi ricevette la sommessione, e l'omaggio con giuramento di fedeltà da' Fiorentini. Così le convenzioni, da loro altre volte pubblicatesi, furono condotte al fatto;

(1) *Ex Cod. MS. Bibliot. Ambros Borrom D.93. It. in operib. Petr. edit. Basil. an. 1496. f.M.S. a tergo.*

(2) *Sopra cap. 11. §. 137. f. 66.*

(3) *Sopra cap. 11. §. 135. f. 83.*

ma solamente nella più sana lor parte, cioè in quella, ch'era più conforme al giusto nodo, che vi ha tra di un Popolo suddito, ed il Sovrano suo Signore, a cui i Vassalli non dovrebbero dar legge di guerreggiare contra chi gli serba la fede, e si gloria d'impiegarla per conservare i diritti del suo Padrone. Lo Storico Fiorentino già più volte nomato racconta ci cotesto fatto in ta' termini: (1) *Sabbato mattina adì ventiuno di Marzo dell' anno 1355. lo Imperadore proveduta mente fece raunare tutti i Forastieri, che erano in Pisa, e Pisani a Parlamento, nel Domo di Pisa, con dimostramento di singolare allegrezza. Fece venire dinanzi a se tutti, e sei gli Ambasciadori Sindachi del Comune di Firenze....e da loro ricevette L'OMAGGIO, E SACRAMENTO DELLA FEDE, che promisero allo Imperadore sotto la condizione de' patti, e convenenze, che ferme aveano con lui per lo Comune di Firenze..... E lo detto Imperadore, come Re de' Romani ne fece a loro privilegj Reali, e promise ricevuta la Imperiale Corona di farli Imperiali, e adì 23. del detto mese.... si pubblicò in Firenze la concordia presa con l'Imperadore, sonando le Campane del Comune, e delle Chiese a Dio lodiamo.*

(1) *Matt. Vill. lib. 4. cap. 71.*

14. L'Autore dell' *Esame* si rapporta a questo atto o a' termini co' quali lo narra Scipione Ammirato (2) e tale quale fu citato nel Trattato latino fattosi su questa materia, per provare la subordinazione di Firenze all' Impero. (3) Io lascio al giudizio di ogni uomo, che voglia valersi della ragione, il giudicare, se l'Autor dell' Esame abbia in ciò preso errore, e se un'atto tale gli abbia somministrato o nò l'argomento per conchiudere senza ambiguità la soggezione Fiorentina, cui prese a dimostrare. Il Whig non ostante la sì fatta evidenza osa di dire: (4) *L'Autore dello Esame fa abuso di questo Trattato.* „*L'Auteur de l'Examen abuse de ce Traité*„ .... e poco appresso soggiugne: (5) *che non vi si vede che una apparenza di subordinazione in una clausula sola.* „*Qu'on n'y voit qu'une apparence de subordination en une seule clause*„. I lettori notino tanto ardire, perchè abbiano sempre a diffidarsi degli Avvocati Fiorentini. Imperciocchè, mentre negano cosa sì manifesta, quale si è questa, che chi fa *omaggio, e giuramento di fede* ad altri non siagli subordinato; vorrà ragione, che non facciasi caso alcuno della franchezza, e sicurezza estrema, colla quale armano le loro affermazioni, e negazioni. Vogliono accomodare, vadane pur che vuole, ogni fatto al loro desiderio, per fissare un sistema contrario alla verità della Storia, ed al senso e tuono naturale delle voci: e roverscierebbero più tosto ogni ordine di natura, e d'istituzione, che di confessare, che i Fiorentini abbiano mai in tempo alcuno fatto un'atto di soggezione volontaria, o di subordinazione all' Impero. E quando un Popolo fa omaggio, paga tributo, giura fede, riceve confermazione della sua libertà e leggi da' Cesari, esso però è franco, indipendente, ed arcilibero quanto un Monarca, che nel dominio del suo Popolo non ha sopra di sè altri che Dio stesso.

(2) *Scip. Ammir lib. 11. f. 571.*
(3) *De Jur. Imp in mag. Ducat. Etrur. in append. document. G.*
(4) *Lettera di un Whig p. 12.*
(5) *Ivi p. 13. in M.*

15. E per questa cagione appunto il Whig fa ogni sforzo per intorbidare l'idea che un lettore, il quale non investigò la cosa nella sua sorgente, puotè aver di questo atto. Egli circonduce le menti, e l'attenzione, e le fa passeggiare fra' dubbj, e casi, che o precedettero, o tennero d'appresso a questo atto, le quali però non giovano nulla al decidere la sostanza della quistione. Imperciocchè alla perfine una sola azione indubitabile, e volontaria, una sola confessione libera di dipendenza regge contro di mille atti non che ambigui, ma ancóra negativi, che possansi indi addurre, per oscurare una tal confessione. Rimprovera

egli

egli adunque all' Autor dell' Esame (1) la poca sua esattezza in ciò, che concerne questo Trattato, e stima necessario il descrivere alquanto più diffusamente ciò, che se gli attiene. Cerca poi subito qualche scappata alla difficoltà nella uniformità di trattamento, ch' ebbe Roberto Re di Napoli co' Fiorentini da Enrico VII. e dice, che quel Cesare (2) *rispinto da' Fiorentini, erasi vindicato contro di loro nella stessa guisa, che di Roberto Re di Napoli, per una sentenza, la quale cagionò molto danno a' lor Mercatanti ne' Paesi esteri, e particolarmente in Genova* „*Repoussé par les Florentins, s'estoit vangé d'eux de même, que de Robert Roy de Naples, par une sentence, qui causa beaucoup de tort a leurs Marchands dans les Païs estrangers, & particulierement a Gennes*„. Non debbo già io trattenermi a riconvenire questo Scrittore sul termine, ch' egli usa *repoussé*, *risospinto*, il quale rinchiude una falsità manifesta; mercechè Enrico non si ritirò veramente dall' assedio di Firenze, per essere combattuto o disfatto; ma per la mancanza di Soldati estinti dalla Peste accesasi nel suo Campo; mentre per altro i Guelfi di Firenze rattenuti da' loro rimorsi, non aveano giammai avuto il coraggio o il successo di molestare l'Esercito Cesareo. (3)

16. Dirò solamente, che il paragone tra il Re Roberto, ed i Fiorentini, cui affetta qui l'Autore d'introdurre in iscena, non giova punto nè poco al suo disegno. Enrico trattò i Fiorentini, ed il Re Roberto, come ribelli, perchè li suppose tutti dipendenti dall' Impero. E nè pure morì di tal sua credenza disingannato (4) quel Cesare.

17. Mi si potrà dire, che allora Enrico VII. si fece giudice in causa propria. Ciò è vero; ma il Sovrano è co' suoi Pari della Curia il giudice tra se stesso, ed i suoi vassalli, ove consti della giustizia del loro vassallaggio. Quindi, tra per le pretensioni, ed il possesso attuale de' Sommi Pontefici onde contrastarono allora ad Enrico la sovranità, cui esso pretendea sul Reame di Napoli, e più per altri motivi a suo luogo additati (5), la sentenza di lui contro del Re Roberto dal Pontefice venne giudicata nulla. Per lo contrario, perchè niuno contese ad Enrico la sovranità sopra Firenze, non vi fu chi accagionasse (6) di alcun difetto il bando fulminatosi contra quella Città; e ne tacquero per fino gli Scrittori o Dottori Guelfi, e Fiorentini; nè citirono contro del bando, nè lo accusarono d'ingiusto, o di non valevole. Ma differenza massima, tra 'l Re di Napoli, ed i Fiorentini fu poi, che que' Re non si assolvettero dal Bando, col dare omaggio, col dar giuramento di fede, e coll' accordare annuo censo a' successori di Enrico, ove all' incontro i Fiorentini, allora solamente vennero liberati dalla sentenza, quando nel Duomo di Pisa fecero omaggio, giuraron fede, e si sottomisero ad annuo censo a pro dell' Impero, e di Carlo IV. successore di Enrico, il che ancóra sicuramente sconcerta le misure del Whig, che vorrebbe confondere Firenze col Reame di Napoli.

18. Proseguisce indi ad abbellire il suo racconto dicendoci: (7) *Molti anni dopo Carlo IV. nipote d'Enrico sen venne a Pisa Città affezionata a lui, accompagnato da truppe, e forse col disegno di vindicare l'avolo suo.* „*Longtemps aprés Charles IV. petit-fils de Henry, vint à Pise ville qui lui étoit affectionnée, avec des troupes, peutêtre dans le dessein de venger son aieul*„. Osservisi come qui si prendano le cose in grosso. Il tempo, ch' era scorso da Enrico VII. fino a Carlo IV. montava a quarantadue anni. Questo intervallo di tempo, prescindo delle cose fatte a nome dell' Impero fra tanto, non era

poi

(1) *Lettera di un Whig p. 12. in M.*

(2) *Ivi.*

(3) *Sopra cap. 11. §. 77. f. 37.*

(4) *Sopra cap. 11. §. 111. f. 57.*

(5) *Sopra cap. 11. §. 111. f. 55.*

(6) *Sopra cap. 11. §. 75 f. 36.*

(7) *Lettera di un Whig p. 12.*

poi sì lungo, che le ragioni di un Sovrano, a cagione della troppo stantia antichità, giustamente non potessero venire vindicate da un suo Successore. Gli abitanti di Pisa aveano veramente ciò di diverso da' Guelfi di Firenze, ch' erano amici, e fedeli di tutti gl' Imperadori, e non solamente di Carlo IV. Ma l'obbligazione tanto de' Fiorentini, quanto de' Pisani verso i Cesari, e verso Carlo IV. non potea avere altra ragionevole disparità, che quella la qual per avventura nascesse da' privilegj, e dalle concessioni di maggiore, o minore estensione. Le Truppe che accompagnarono Carlo IV. non erano bastanti a far la vendetta del suo Avolo contra i Fiorentini: ne desso era elevato in Massime, nè partì con sentimenti di vendetta contra i Guelfi dalla Germania: e quel *forse* o *peutêtre* non ebbe qui giudiziosamente luogo veruno.

19. Orna anche la narrazione sua il Whig con un testo, ma tronco dell' Ammirato, e proseguisce in dire: (1) *I Fiorentini risoluti di non sottomettersi all' autorità Imperiale si posero in istato di difendersi*. „*Les Florentins resolus de ne se point soumetre à l'autorité Imperiale, se mirent en êtat de se defendre*„. Ma o Dio buono, a che pro informare il lettore di una circostanza, che sarebbe totalmente inutile, anche quando non fosse opposta per diametro alla verità del fatto; mentre i Fiorentini già da tre anni avanti aveano solennemente risoluto col consenso di tutto il loro popolo di ritornare all' ubbidienza (2), e di sottoporsi all' autorità di Cesare, come in effetto fra poco giurarongli omaggio, e fede (3). La inegualianza, e la varietà di pareri nel Consiglio di una Città di reggimento popolare, la quale è per anche non del tutto risanata dalla ribellione, non può dar fondamento ad alcuna prova legittima contra il sodo diritto del vero suo Sovrano. Ma il Whig non volle lasciarsi guizzar dalle mani questo argomento, senza farne buon' uso. La materia, ch' egli trattava di provare la Indipendenza di chi attualmente avea fatto omaggio, era sì fastidiosa e cotanto sterile, che quest' Autore dovette profittare di tutto, e di ogni erba far' un fascio, per mettere, se gli veniva pur fatto, in confusione l'ingegno del suo Lettore. La risoluzione di difendersi per non sottoporsi all' autorità Imperiale è contraria alla dichiarazione precedente e al fatto susseguente: ma ogni atto di resistenza anch' ingiusta appresso di lui conta nel catalogo degli argomenti dell' Indipendenza assaissimo.

20. *Nulladimeno* (proseguisce egli) (4) *mandarono Ambasciadori a Carlo, come fecero altresì Siena, ed Arezzo; ma il Capo dell' Ambasciata parlò con tanta franchezza, che giunse poco meno, che all' imprudenza*. „*Et neanmoins ils envoierent des Ambassadeurs à Charles conjointement avec ceux de Sienne & d'Arezzo; mais leur chef parla avec une fermeté qui alla jusqu' à l'imprudence*„. Daddovero grande stupore è egli, che questo Scrittore siasi per la verità lasciato strappare dalla penna l'epiteto d'imprudente, ch' egli dà al Capo degli Ambasciadori di Firenze. Imperciocchè questo Oratore nulla fece in somma, che non fosse conforme a' principj e al costume del Whig, e de' Difensori della pretesa Indipendenza. A tenore di quel, che ci viene narrato dallo Storico Fiorentino, che vivea di que' tempi, questa Imprudenza non consistette in altro se non nell' offerire, che fece l'Oratore l'Ubbidienza del suo Comune, ma con condizione, e circostanza di Capitolare. (5) *Domandando chel Commune di Firenze volea, essendogli* UBBIDIENTE, *le cotali, e cotali franchigie, per mantenere il suo popolo nell' usata libertade*. Oltre di ciò fu considerato, come imprudenza l'affettare, che fece questo

(1) Ivi.

(2) Sopra §. 2. seg.

(3) Sopra §. 13.

(4) Lettera di un Whig p. 12.

(5) Matt. Vill. lib. 4. cap. 24.

questo Oratore nella sua esposizione, di non dare segno bastantemente manifesto di soggezione all'Impero, e di non chiamar Carlo IV. col titolo di Maestà Cesarea; ma solamente con quello di *Sagra Corona*, il che forse potea riferirsi alla dignità sola Regia di Boemia; di più il riconoscerlo per Imperadore, e non per Padrone di Firenze, sarebbe stata una evidente contraddizione. (1) *Dicendo Sagra Corona* (narra lo Storico) *e poi conseguendo, Serenissimo Principe, senza ricordarlo Imperadore, o dimostrargli alcuna riverenzia di SUGGEZIONE*. Il Villani aggiugne, che il Reggimento di Firenze venne biasimato per aver date istruzioni a' suoi Ambasciadori sì improprie di non far segni di *riverenza di suggezione* all'Imperadore: (2) *Dalla qual cosa* (egli dice) *seguitò poco onore a' Rettori di Firenze, da cui mosse quello consiglio*. L'Ammirato poi di più scrive, che tali istruzioni furono eseguite più puntualmente, che non lo chiedea il bisogno, e di sì mala grazia, che nulla più: (3) *Ma, come accade, che così fatte instruzioni sono anche eseguite più prontamente del dovere, ciò fece l'Ambasciadore sì sconciatamente, domandandogli, che se egli desiderava l'UBBIDIENZIA della Republica Fiorentina, dovesse concederle alcune franchigie, per mantenere il suo Populo nell'usata libertà*. Vedi come Ubbidienza, e soggezione si accordino colla Fiorentina Libertà. Non negarono assolutamente l'ubbidienza, ma vollero prestarla condizionatamente. E ciò era un delitto et ardire ch' ebbe a costare la vita agli Oratori Fiorentini: (4) *Che offendendosi di questa licenzia..... i Baroni furono per violare la ragione delle genti, e per manomettere gli Ambasciadori*. Ma Cesare vietò tanto scandalo con un generoso disprezzo di sì scostumato procedere: (5) *Se Cesare insieme col Patriarca d'Aquileja suo fratello, e col Vicecancelliere, non havessero temperato quel furore riprendendo modestamente i suoi Baroni, che per volerlo troppo onorare, l'offendevano, mostrando loro, che per qualunque scostumatezza, non si dovea mai offendere l'inviolabile libertà de' Legati, e voltosi agli Oratori, rispose loro, che quelle cose avrebbon con più diligenza trattato altre volte*. Il biasimo universale che risultò da ogni lato tanto a chi avea data, quanto a chi avea eseguita la sì indecente istruzione, è un' altro testimonio della soggezione di Firenze all'Impero; imperciocchè niuno si avviserà mai di rimproverare una Nazione assolutamente libera, et indipendente, perch' essa non voglia dichiararsi di esser soggetta senza riserbo.

(1) Ivi.

(2) Matt. Vill. ivi.

(3) Scip. Ammirat. lib. 11. all'an. 1355.

(4) Ammirato ivi.

(5) Ivi.

21. L'Ammirato sembra, che avrebbe richiesto maggior' accorgimento, e temperamenti più prudenti negli esecutori di questa commessione. Un discorso ambiguo pieno di rispetto equivoco, e che si fosse contenuto in termini universali, et adattabili a tutti i Gran Principi, avrebbe posto al coperto la malizia bisquadra dell'Oratore e della istruzione, satisfacendo a questa, senza recare aperta occasione di doglianze, o di riprensione al Sovrano. In fatti non è poi difficile il ritrovare esempj di curiose Dicerie piene di un rispetto ingegnoso, che poi si risolve in poco più che nulla; ma ha un' espression riverente ed accorta per saper lasciar' in disparte i diritti dell'uno, e le sottigliezze degli altri; mentre però adopera parole ampollose ripiene di ossequio figurato ed aereo il quale pesato, o rimirato da vicino si sfuma a guisa di un vano vapore. Ivi tutto il grande artifizio dell'Oratore consiste a non dare occasione di poter mai essere egli riconvenuto nè di avere affermata, nè di avere negata la giusta dipendenza: e' consiste tutto il pregio di questa eloquenza nella lode di avere saputo schivare con grazia la confessione sincera della legittima subordinazione. Taluno vi fu, che alla presenza di Cesare lo chiamò Signore

re di tutto il Mondo, nè però mai giunse a confessarlo suo Signore; quasi ch' egli non fosse uno di quel Mondo, di cui Cesare era Signore, anzi uno che rappresentava un Comune d'indubitata giuridizione Imperiale. Ma per vero dire queste finezze dell' arte possono per avventura trovar passata in una Ambasciata di semplice complimento, e nella occasione tumultuaria di qualche solennità, in cui si osservino le pure apparenze, e non si attenda al valore delle parole dell' Oratore; ma ove si tratti di entrare in negoziazione, e di esporre pretensioni, o dar satisfazione per convenire in atti reciprochi, assai più è difficile lo schivar la confessione della giusta relazione, che passa tra le Parti, le quali contrattano insieme. Egli è poi men facile l'equivocare nelle azioni, che nelle parole. Il genio della indipendenza illegittima aspira, egli è vero, a questo artifizio di far comparire gli atti stessi più espressivi di subordinazione sì ambigui, come lo sono i discorsi; ma però non giunse perancóra l'artificio a tanto. Se l'una parte è suddita dell' altra, è necessario alla fine che questa differenza, la qual passa tra di loro, si scuopra visibilmente; e questo appunto è quanto dovea finalmente vedersi ne' progressi di questa negoziazione degli Oratori Fiorentini con Cesare. Essa terminò ne' segni più solenni della soggezione di Firenze in prova manifesta, che l'istruzione degli Ambasciadori la quale tendea a mire opposite, e l'esecuzione, che se le diede altro non furono, che inutili tentativi.

22. Pure quantunque biasimevole sembrasse allora ad ogni uno l'operatosi da'Guelfi di Firenze, essi ad ogni modo non fecero nulla, che uguaglj l'estremo ardire degli Avvocati della indipendenza di oggidì. Se il procedere di quegli Ambasciadori fu giudicato ingiusto, et imprudente, per avere dissimulata la franca confessione della giusta dipendenza, e se il Whig medesimo ce lo accorda; perchè mai riuscirà oggidì permessa, e sopportabile una aperta negazione della Indipendenza? Quali sono oramai gli avvenimenti, quali gli atti, che da quel tempo a questo abbiano cangiata la relazione essenziale, che passava tra l'Impero, e Firenze? In vano attenderà il Mondo, che gli Avvocati Fiorentini pongano alla luce questi atti, o questi avvenimenti i quali abbiano potuto mutare la qualità civile di quella Città da suddita allora, in sovrana al presente. Non è che l'audacia, e la baldanza degli animi ribelli, e troppo ambiziosi d'ingiusta libertà, la quale ha avuti col progresso de' tempi gradi maggiori di accrescimento. Crebbe questo lor' ardire a passo a passo, nè si formò qual' è al presente in un subito, ma ebbe i suoi intervalli che lo elevarono alla enormità di grandezza ov' è cresciuto. Si cominciò a dire, così di soppiatto probabile l'indipendenza, indi si ridisse la cosa; ma pur con riserbo, finchè l'orecchio della gente indifferente, e del volgo inerudito accostumossi alla menzogna, come suol' avvenire; ed allora chi avea interesse nell' indipendenza Fiorentina, si prese a parlar chiaro, ed a sostenerla con franchezza di professione patentissima. Così l'errore ebbe la sua origine, i suoi progressi, e la sua perfezione di ultimo finimento. Degli accidenti, in cui s'incontrò, potrebbe tessersene una Istoria per la serie di varj secoli; ma noi non dobbiamo imprenderlo in questo Capitolo, che non passa l'età di Carlo IV. Bastici quivi per lo soggetto, nel quale stiamo, l'avere dimostrato, che questa ardita proposizione, come figliuola delle tenebre, parto dell' ingiustizia, ne' tempi de' quali trattiamo non avea la vergogna di lasciarsi vedere allo scoperto perancóra perduta, e che i non bene affetti verso l'Impero non osavano di professare l'Indipendenza pubblicamente come fassi a' nostri giorni. Ma seguitiamo le tracce del Whig.

23. Le

23. (1) *Le conseguenze* (dic'egli) *che vennero dietro agl' imprudenti modi del Capo degli Ambasciadori, furono, che i Sanesi la fecero da desertori, scostandosi dalla compagnia de' Fiorentini*, e professarono se, e il loro Comune liberamente a Cesare, come a lor Sovrano Signore, e Padrone. „*La suite de son imprudence fut la desertion des Sienois, qui en s'effrayant mal a propos violerent les conventions faites avec les Florentins &c.*„ Di certo ne' Capitoli della Lega fermatasi tra Siena, e Firenze, non ve n'era niuno, in vigore del quale dovesse rinegarsi il debito della ubbidienza, e della soggezione all' Impero; ma se questa condizione fosse stata inserita nel contratto, egli sarebbe stato nullo di sua natura; mentre niuno è tenuto ad osservare una promessa illegittima, ed opposta al proprio indispensabile debito anteriore; ma di ragione dee ritirarsi dalla osservanza di un tal patto. Ora, se condizion tale non fu pattovita, i Fiorentini trascesero i limiti del convenutosi, ed i Sanesi nè poteano, nè doveano aderire a' Collegati suoi fino a quel segno, e rendersi complici di un fallo sì enorme al cospetto del Mondo. Dunque l'impiego, che qui si fa contra i Sanesi, de' termini *deserzione*; *spaventarsi fuori di ogni proposito*; *e violare condizioni*, è totalmente improprio, e proviene da uno spirito ingiurioso, e sedizioso, che calunnia una Nazione senza discolpare l'altra, e vorrebbe vedere congiure formate e durevoli contra i Sovrani, sì come dicesse nel suo cuore: se tutti i popoli cospirassero ostinatamente contra la Sovranità de' Monarchi, verrebbe fatto, che gli ubbidienti sarebbero vituperati, e posti in derisione come pusillanimi e vili, e i Regni e le Monarchie presto andrebbero per terra. Imitò egli in questa parte gli Scrittori popolari, e ciechi nella loro passione: ma non è lo spirito fazionario, è la ragion sola, che dee dare il vero nome alle azioni. Ma fin qui abbiamo risposto al Whig camminando su' supposti fattisi da lui, i quali però non sono conformi alla verità istorica. La pretesa mutazione, o *Diserzione* de' Sanesi non fu una sequela, o un' effetto del solo mancamento commessosi dagli Oratori Fiorentini. Questo errore non fu cagione primaria, ma un secondo motivo di giusto impulso all' esecuzione del debito disegno de' Sanesi. Perocchè senza tal' avvenimento, e già di prima erano accorsi a Pisa per quivi aspettare l'Imperadore, ed umigliarsegli: mercechè nel loro cuore erano fedeli sudditi, e conobbero niuna lega con altri potergli da ciò dispensare, ed essere eglino tenuti di riconoscere Carlo IV. per Sovrano Signore. E questa cognizione l'aveano essi comune co' Guelfi di Firenze, avvegnachè costoro nol professassero così ingenuamente. Ma eravi in un' altro e diverso punto una notabile differenza e non-conformità tra' Sanesi dall' una ed i Fiorentini ed Aretini dall' altra banda. Ed è, che Siena non si trovò di avere scacciata una buona parte de' suoi Cittadini, il ritorno de' quali lor desse fastidio ed apprensione; a' quali avessero a cedere ed a restituire i beni e gli onori tolti, col disgusto de' possessori e detentori. Laonde non ebbero il violento motivo dell' ingiusto amor proprio d'ingegnarsi, d'impegnarsi, ed ostinarsi sì fervidamente, come fecero i Guelfi di Firenze. Lionardo d'Arezzo Storico pagato dalla Fiorentina Repubblica ci attesta queste circostanze: (2) *Trovandosi Carlo in Pisa, i Fiorentini, Sanesi, & Aretini, i quali erano in quel tempo confederati insieme vi mandarono Ambasciadori, ed era lor proposto come si conveniva a' Collegati, che praticassero e parlassero le medesime cose, e fossero conformi nelle dimande*: (non dice nel negare ogni ubbidienza) *e nondimeno quest' ordine non fu osservato; perciocchè i Sanesi nelle cose che ebbero a trattare, si rimisero molto più che gli altri*

(1) *Lettera di un Whig P. 12. inf.*

(2) *Lionard. Aretin. Ist. Univ. de' suoi Tempi lib. 8. p. m. 152. Tradot. dall' Acciajoli.*

tri nello arbitrio di Carlo. *Et non era da maravigliarsi, perchè non havevano gli USCITI, i quali havessero da temere come gli Aretini: e non erano alieni dal nome dello Impero come i Fiorentini, onde ne seguì, che molto più volentieri andarono alla via di Carlo, & aspettavano la sua venuta a Siena*. E alla perfine quell' atto de' Sanesi, di riconoscer l'Imperadore, per loro Sovrano Signore, non andò molto, che venne tosto, imitato da' Fiorentini medesimi, benchè *alieni dal nome dell'Impero*, benchè con men buona grazia, sì come si suole qualora si fanno le cose fuor di tempo; riconobbero anch' essi la Signoria Imperiale legittima sopra di se stessi, con ogni solennità, e colla sola differenza de' privilegj, cui essi ottennero tanto col negoziare quanto collo spendere, in vigore de' quali non venne cangiato il loro reggimento popolare di allora.

24. (1) *Gli Aretini* (proseguisce a dirci il Whig) *e gli abitanti di altre Città, avrebbero imitati i Sanesi; se i Fiorentini non gli avessero distolti da quel proposito*. „*Les habitans d'Arezzo & de quelques autres Villes de Toscane en auroïent fait autant, si les Florentins ne les auvoïent retenu*„. Frivole osservazioni. Si compiace esso di scendere a minucie di tutte li varj intrichi, che que' Popoli aveano fra di loro, e che non poteano avere altra riuscita, se non o di formare qualche unione sediziosa contro di Cesare, o di riconoscerlo in legittimo Sovrano, come in fatti fecer' incontanente dopo *i Pistojesi, Volterrani, e Samniatesi* senza niun rispetto di confederazione, o di convenienza de' Fiorentini, o, come dice lo stesso Lionardo Aretino, (2) *senza alcuna deliberazione del popolo Fiorentino dettero a Carlo lettere, e ogni lor cosa*. Talchè per conto di quegli altri Popoli o Città di Toscana il supposto del Whig è arenoso: giova mostrargli come per conto di Arezzo per un' altro verso non regge nè pure. Vero è che gli Aretini furon meno pronti a rimettersi all' arbitrio di Cesare, come coloro, i quali aveano comune co' Guelfi di Firenze la ragione di apprendere il ritorno de' Gibellini nella loro Città. Quindi dice lo stesso per uficio Fiorentino, per natura Aretino scrittore: (3) *I Fiorentini ed Aretini soli stettero fermi nel lor proposito*. Ma qual' era, di cortesia, tal proposito? di negare forse ogni soggezione ed ubbidienza! Signor nò. Ei fu soltanto di tener lontani dalle mura loro i poveri Fuorusciti: nel rimanente gli Oratori di Arezzo professarono apertamente la lor terra essere dell' Impero: fecero contraddizioni co' Fuorusciti, e perorarono innanzi il Tribunale di Carlo IV. fondando le lor difese anzi che no sulle Ragioni, e sulle Utilità dell' Impero. E da sapere che nelle prosperità di Ugoccione della Faggiuola Vicario e Capitano Imperiale, in Arezzo aveano ottenuta molta autorità a nome dell' Impero Neri della Faggiuola nipote di Ugoccione, e Saccone de' Tarlati: e nelle mutazioni susseguenti cogli altri Gibellini n'erano stati scacciati; per lo che addimandarono a Carlo IV. di essere restituiti; al che i Guelfi di Arezzo si opposero; e quindi nacque tal contraddittorio in presenza dell' Imperadore. (4) *Fecesi gran disputa degli Aretini, perchè i loro usciti erano ricorsi a lui* (*Carlo IV.*) *e domandavano l'esser restituiti nella Patria. Et fra loro v'era di più riputazione Saccone, che era stato Signor d'Arezzo e Neri dalla Faggiuola nipote di colui, che avea tenuto il dominio di Pisa e di Lucca. Contro alle domande di costoro si faceva gran resistenza dagli Aretini*. Fra le opposizioni che l'Orator' Aretino fece in ispecie contra Saccone ne fu una cotesta: (5) *Le Ragioni e Maestà dell' Impero per un vil prezzo diminuisti* (cioè con vendere Arezzo) *& hora hai ardire appresso l'Imperador Romano d'esser fatto Presidente della Patria, nella qual quando havevi il governo, levasti quanto ti fu possi-*

(1) Whig ivi.

(2) Lion. Aret. l. c.

(3) Lion. Aret. l. c.

(4) Lion. Aret. l. c.

(5) Ivi.

possibile le giureditioni del Romano Impero. Et quello ch' era stato commesso (per parte dell' Impero) *a Te sottomettesti ad altri*. Il rimanente della Difesa perorata è coerente a questi sentimenti : e questi mi pare che bastino a provare che la fermezza degli Aretini nell' esser congiunti ed unanimi co' Fiorentini, non consistette punto in non riconoscere Carlo IV. pel loro Sovrano ; ed insiememente che l'allegare il loro esempio che fa il Whig per dimostrare la da lui pretesa Indipendenza, non solamente è vano ed inutile, ma eziandio contrario a tal disegno suo. Perciocchè, se gli Aretini con riconoscere l'autorità Cesarea non contravvengono a' patti avuti co' Fiorentini, ma *stanno fermi nel proposito comune* ; bisogna confessare, che que' patti non erano sì iniqui di esigere la negazione dell' ubbidienza, o soggezione : e che la conformità degli Aretini co' Fiorentini importasse l'uguaglianza della condizione di essere amendue que' Popoli soggetti : e che la loro renitenza a Cesare non avea altro oggetto che di escludere dalle loro Città i Fuorusciti, e di schifare la Riforma de' Governi.

25. *In fine*, continua a dirci il Whig, (1) *risolvettero i Fiorentini di pacificarsi con Cesare, sborsandogli buona somma d'oro, e fecesi con esso lui da loro un Trattato, del quale ne fa ABUSO l'Autor dell' Esame*. „*En fin on resolut d'appaiser l'Empereur moiennant une somme d'argent, & l'on fit avec lui le Traité dont l'Auteur de l'Examen ABUSE*„. Ma adagio coll' *ABUSARE*. Nè l'usanza, nè la risoluzione di sborsare all' Imperadore buona somma di contanti era cosa nuova ; mentre oltre l'essersi usata con tutti gl' Imperadori da Ottaviano Augusto in lì e davanti ancóra (2) ; erasi medesimamente presa, concertata, e pubblicata tre anni innanzi, quando l'Imperadore soggiornava ancóra in Germania. (3) Questa era una delle condizioni importanti ; ma non era la sola essenziale all'affare, come il Whig col solito suo modo sprezzante vorrebbe ad ogni modo farci a credere. Bisognava al nominare lo sborso dell' oro aggiugnere il debito di esso, ed i segni di ubbidienza, e di subordinazione della loro Città. Nè vi volea di manco, per aggiustare la partita con Cesare: se poco più avessero fatto con Enrico VII., e con Lodovico IV. avrebbero sparagnato sommi travaglj, grandi miserie, pericoli, e perdite immense. Pagar' il tributo dovuto agl' Imperadori a ragion di tanti danari per famiglia, restituire agli esuli la loro patria, e i loro beni, e riconoscere l'Imperadore per loro Padrone, questa era la via sicura di uscir d'intrico.

(1) *Ivi*.

(2) *Sopra cap. 2. § 76. f. 63. e § 114. f. 73.*

(3) *Sopra § 2 f. 72.*

26. (4) *Ecco gli articoli del trattato conchiusosi* (ci dice il Whig). *Primo. Si abolirebbe la sentenza di Enrico VII.* „*En voicy les articles : l'abolition de la sentence de Henry*„. Qui non fa egli riflessione alcuna, e così ratto ratto sen vola via sopra questo articolo ; onde conviene dire, che anch' egli si accorgesse, che non conferiva molto al provare l'Indipendenza Fiorentina. Ed in vero come soffocar quivi l'evidenza di Soggezione, che ci sfavilla chiara a guisa di un lampo. I Fiorentini si confessano cento volte soggetti all' Impero in tale occasione. Essi chieggono l'assoluzione da Cesare ; ma non come da sentenza illegittima : perchè ciò sarebbe stato una brutta recidiva, ed una rinnovazion di ribellione. Essi cercaro la interposizione del Pontefice, e del Sacro Collegio per ottenere l'assoluzione, ed ebbero a tal' effetto lettere di raccomandazione efficacissime. *Avendo* (5) (scrisse Matteo Villani) *nella fama dell' avvenimento dell' Imperadore in Italia mandato a Corte al Papa, e a' Cardinali per avere ajuto, e favore da Santa Chiesa, le lettere furono impetrate, piene, graziose, e favorevoli per lo nostro comune all' Imperadore*. Dice cotesto Scrittore, che il Reggimento di Firenze fu molto biasimato, per non avere accelerata di più la

(4) *Whig ivi.*

(5) *Matteo Villani lib. 4. cap. 73.*

ſpedizione di queſte lettere, che non giunſero, ſe non dopo la promeſſa di cento mila fiorini d'oro fattaſi all' Imperadore, per ottenerne l'aſſoluzione. (1) *Poco appreſſo, che la ſommeſſione del Comune, e la promeſſa della moneta fu fatta, giunſono le lettere bollate al noſtro Comune, con grande repentio, e vergogna de' noſtri Rettori.* Il Villani crede, che i Fiorentini avrebbero potuto ſchivare di pagare sì caro il loro perdóno, giacchè Carlo IV. avea promeſſo al Papa di aſſolverli gratuitamente; ma il ſuo diſcorſo ſu queſto affare soprabbonda di ſegni della ſoggezione di Firenze all' Impero, della giuſtizia del Bando, e della comune, e fiſſa perſuaſione di tutti queſti punti. (2) *Fatta*, dic' egli. *e ferma la concordia a dargli fiorini cento mila, per aver fine*, e remiſſione da lui delle condannagioni, e pene, in che lo noſtro comune era incorſo per decreti dell' Imperadore Arrigo, *e degli altri ſuoi anteceſſori, ſi ritrovò il ſaramento fatto per lo detto eletto a Papa Clemente VI. e alla Chieſa di Roma .... Che gli libererebbe i Comuni di Toſcana d'ogni condannagione fatta per li ſuoi anteceſſori, e d'ogni debito, a che ſi ritrovaſſero obbligati per addietro allo Imperio, e maſſimamente il Comune di Firenze, il quale per l'Imperadore Arrigo era ſtato condannato con gli ſuoi Cittadini in loro ſingularità .... Fu grande ignoranza trattare preſſo a due meſi con lo Imperadore, e non avere memoria di cotanto fatto. Io reputo eſſere ſtata degna compenſagione, avendo sì fatta ignoranza compenſata con prezzo di cento migliaja di fiorini d'oro, i quali il Comune pagò per avere con fatica e paura quello, che avere potea ſenza coſto per la benigna providenza di Santa Chieſa, e quello che pagò per debito in piccola parte, potea in luogo di ſervigio, e di grazia compenſare.* Qui lo Storico Fiorentino, non ſolo non nega; ma nè pure dubita, che il Comune di Firenze non aveſſe incorſo le pene della proſcrizione, e che non aveſſe biſogno di remiſſione. Confeſſa che la ſua Città era debitrice per obblighi antichi di pagamento verſo l'Impero, non meno, che gli altri Comuni di Toſcana, i quali con Firenze erano ſtati poſti al bando. Lionardo Bruno detto l'Aretino, cui pur' ora abbiamo più volte citato, come altri della ſua tempera, non ſi preſe il faſtidio di raccontare coteſte minutezze. Se ſi perdevano i Villani, e ſimili, tanto manco per lui ſovraſtava di teſtimonianze dell' Imperialità, delle quali ne va monda e netta a maraviglia la Storia di Lionardo. Ma ſerviva eſſo ſtipendiato al pubblico Guelfo; e per aver' a tempo ſaputo tacere, da quello gli fu impoſto nella tomba la Corona di alloro, e la ſua Storia ſul petto (3); per portar, diſse poeticamente uno ſpaſsevole, forſe ne' Campi Eliſj il modello di cui hanno a valerſi gli Storici delle Città che a una cavilloſa Indipendenza tendono, in onta del metodo di que' ſimpliciani de' Villani e di altri di farina ſimile, i quali già talvolta fecero il gran Borghini ſoſpirare.

27. (4) *La confermazione degli antichi privilegj:* (continua a dire il Whig): *che l'Imperadore non potrebbe entrare in Firenze, nè in alcuna terra murata del dominio Fiorentino.* „*La confirmation des anciens privileges: que l'Empereur ne pourroit entrer dans Florence, ny dans aucun lieu fermé de murailles qui appartiendroit aux Florentins*„. Oſſerviamo la deſtrezza con cui vorrebbe tra gli antichi Privilegj porre quello di non entrar Ceſare in verun luogo del Dominio Fiorentino, non ſeparando tal' articolo dal ſeguente con tutta chiarezza: ed il modo ſecco col quale lor porta queſta Convenzione. E per rettificare alquanto l'impreſſione aſpra, ed obbliqua, ch' egli laſcia, riferiamo qui 'l teſto dell' Iſtorico Fiorentino, che allora vivea: (5) *E il detto Imperadore* GRAZIOSAMENTE *avendo affezione a voler mantenere il pacifico*

(1) Matt. Vill. ivi.
(2) Matt. Vill. lib. 4 cap. 73.
(3) Langlet du Fresnoi Catalog. degli Storici. p. 281. edit. Venet. an. 1716.
(4) Lettera di un Whig p. 13.
(5) Matt. Vill. lib. 4. cap. 76.

pacifico stato, e tranquillo riposo della Città di Firenze, acciocchè per lo suo avvenimento in quella Città non nascesse tumulto, o mutazione, promise, e concedette di GRAZIA SPECIALE di non voler' entrare nella Città di Firenze, nè in alcuna sua Terra murata. L'Ammirato della cui autorità il Whig si serve quasi continuamente, rapportò tale articolo in questi termini: (1) *Che per lo pacifico stato, e tranquillo riposo di Firenze, egli per GRAZIA SPECIALE si contentasse di non voler' entrare in essa Città*. Tal condizione per altro era assai convenevole alle circostanze di que' tempi, ed era l'unica base su cui posava la sicurezza della Fazione allor dominante; imperciocchè la presenza di Cesare nella loro Città, e ne' lor luoghi forti potea essere una manifesta; ma allora non molto utile destruzione, e dell'accordo, e di tutto il vantaggio, che il Partito Guelfo ottenuto avea nell'accordo. L'usanza del Reame d'Italia si era, che all'entrar Cesare in una Città restassero ivi senza esercizio i Maestrati tutti come le Stelle si rimangono spente al comparire del Sole. (2) Ora nè Cesare dovea entrare in Firenze con privilegiarle l'abolizione dell' uso antico, e renderla in ciò diversa dalle altre Città di questo Regno: nè i Guelfi erano sicuri quando avesse dovuto cessare alla entrata di Cesare il loro governo. Dietro a Cesare potea venire gran folla di Gibellini fuorusciti, che probabilmente avrebbero richiesta la restituzione de'loro beni, delle loro possessioni, e delle loro prerogative, e posto in imbarazzo ed impegno Carlo IV.: e costoro vedendosi restituiti alla patria in folla, e senza merito de' loro avversarj, avrebbero potuto eccitare contro di loro quelle stesse tempeste, che già sopportarono essi, mandati esuli dalla loro Città. Vero è che Cesare, anche rispetto de' fuorusciti avea proveduto alla giustizia quanto i tempi, e le forze gliel permetteano facendosi promettere da' Fiorentini, che rimetterebbero gli esuli ne' loro beni: (3) *Volse* (dice l'Ammirato) *che i banditi, ed esuli dalla Città di Firenze, per aver' aderito, o ubbidito ad Arrigo Imperadore, fossero rimessi, con goder delle cose loro*. Bensì contentossi Cesare di promettere di giudicare sull'affare della restituzione de' beni di questi fuorusciti, per via di giudizio ordinario, di citazioni, e di sentenze, in caso, ch' essi avessero avuto ricorso al suo Tribunale. Quindi al dire dell'Ammirato ne' patti rimanea espresso, che Cesare *non a richiesta d'altri gli piglierebbe le armi contro, o farebbe di potenza, come non farebbe nè anche precetti penali, perchè rilasciassero, o restituissero; ma AMMINISTREREBBE GIUSTIZIA con citazioni, e sentenze*. Quel che al sommo dirsi potrebbe si è, che Carlo IV. non si mostrò cotanto severo e sincero protettore de' Gibellini quanto il suo avolo Enrico VII.; che per essere stato educato nella Corte di Francia dal settimo fin' al decimosesto anno della sua gioventù nelle Massime affatto contrarie a quella Parte, e ch' era stato per così dire alunno degli Ecclesiastici di parte guelfa; ma non mai che senza salvare la apparenza, e la forma derogasse al carattere di Sovrano in cotesta convenzione. Mirisi in questo passo dell' Ammirato se Firenze non riconosce, che Cesare è il supremo suo Giudice. Egli le dà la legge di ricevere gli esiliati, e di restituire il suo agli spogliati dal governo civile; ma ritien' egli l'ispezione ultima di questi affari da essere posta in uso per vie giudiziali di citazioni, e di sentenze; perchè e sa egli di avere l'alta giuridizione su la Città: e la Città concorda anch' essa in professare, che Cesare ha la suprema giuridizione sopra di lei. Ora ritornando noi al capitolo del non entrare Cesare in Firenze, egli è noto, che tra i diritti annessi alla ragione di Entrata del Principe supremo in una Città, vi ha quello, che poc' anzi accennammo, che i banditi, e gli esuli possano entrarvi all'

(1) *Scip. Ammir. lib. 11. f. 571.*

(2) *Sigon. lib. 4. Regn. Ital.*

(3) *Ammir. lib. 11. f. 571.*

all'ombra della Corte, e gli oppressi allora possano portare al Signore supremo le loro querele (1). *Inter effectus Intradæ refertur quod in superioritatis testificationem relegatis, quibus Civitatem seu Provinciam, securè ingredi non licet, ingredi liceat*. Ora se Carlo IV. fosse entrato in Firenze potea egli negare il dare udienza, e l'amministrare da se stesso giustizia a' poveri fuorusciti, che sarebbero accorsi da ogni canto? l'esempio della giustizia amministrata in quella Città da' due Federici dovea tener desti, e sulle cautele i Guelfi (2). Carlo IV. conobbe le sue forze, e che non conveniva a' tempi, ed al ben pubblico il porsi nel procinto di fare altrettanto. Fu adunque puro effetto o della sua imparzialità o tale quale parzialità, o della sua prudenza, e della sua GRAZIA SPECIALE, come lo confessano gli Scrittori Fiorentini, ch' egli cedesse alle istanze, che se gli fecero su cotesta posta: ma queste istanze stesse, questa foga, e questa cura, ch' ebbero i Maestrati di Firenze di ottenere il sì fatto favore, sono chiaro segno del riconoscimento del diritto, e della podestà legittima di Cesare. I Fiorentini lungi dal negargli l'Entrata nella loro Città, perchè gli mancasse l'autorità di entrarvi, dimandano la grazia, e l'ottengono: conseguiscono a forza di preghiere, e di oro anche per altri obblighi dovuto, ch' egli non debba servirsi de' diritti suoi qui sicuramente presupposti. Con ciò essi schivarono la mutazione del lor reggimento. Ma per giudicare, se convenisse poi far tanto rumore di questa condizione volontaria di non entrare dentro Firenze, quasi che fosse una prova o confessione d'Indipendenza; ei basti sapere, che per cagioni men' urgenti, cioè per isschiffare i disordini, che il passaggio de' gran Sovrani per le Città suol trar seco, per lo numeroso lor seguito, e per l'incomodo degli alloggi pubblici alcune Città vennero esentate o per privilegio, o per costume di ricevere i Cesari nel loro ricinto. Il dotto Autore della ricerca dell' antica condizione di Verona si osservò per rispetto a Verona la medesima cosa in Otton Frisinghense, dicendo (3): *Non permetter molte volte i Veronesi, quasi per antica consuetudine, e privilegio, che gl' Imperadori, nel venir in Italia, passassero col loro seguito per la Città; facendo però, per fuggir il pericolo de' rubamenti, un Ponte di Barche su l'Adige fuor di essa*. Ma cotesto giudizioso Scrittore non trae già da questo titolo la conseguenza di una piena libertà, et indipendenza a pro di Verona, lasciandole quel grado di libertà, che le conveniva, e ch'era tanto considerabile, ed elevato per lo meno, quanto quello della libertà di Firenze in que' tempi. E per certo non intende i termini, e la forza delle consuetudini chiunque vuol da simili patti o costumi inferire la indipendenza. E prego il lettore di rivedere quel che detto è a questo proposito nel capitolo di Carlo Magno a cui il Duca di Benevento Adalgiso (4) si sottometteva in tutto e per tutto, purchè gli facesse la grazia di non entrare in Benevento: e Carlo Magno avrebbegli compiacciuto, se il Papa e i suoi Ministri, e l'accompagnamento di un valido esercito non gli avesser' il contrario consigliato, dicendo essi che non era da fidarsi alle promesse del Duca, e che bisognava prendere il giuramento da' Beneventani, et ordinare le cose della Città ad *causas firmandas*. Ed altresì quel che osservammo nell'articolo delle Città socie, o federate sotto la Repubblica antica Romana, le quali nè pure erano obbligate di ricevere dentro le mura, e dare alloggio a' Consoli, ancorchè ad altre cariche di soggezione tenute, e sottoposte fossero. (5)

28. Ma teniamo pur d'appresso alla serie degli articoli del Trattato Fiorentino con Carlo IV. secondo, ch' essa vienci rapportata a capricio e forse anche con qualche mistero dal Whig (6): *Che il Confaloniere, ed i Priori sarebbero Vicarj dell' Impero, durante la vita di* Carlo

(1) *Abasuer. Fritsch. de jure Intradæ cap. 6 n. 9. Opusc. var.*

(2) *Sopra cap. 7. §. 89. seg f. 425. seg. e §. 127. f. 447. seg.*

(3) *Dell'antica condiz. di Verona p. 113.*

(4) *Sopra cap. 4. §. 55. vers poichè Carlo M. f. 186.*

(5) *Sopra cap. 2. § 32. 33 f. 43.*

(6) Whig ivi.

Carlo IV. „*Que le Gonfalonier & les Prieurs seroient Vicaires de l'Empire pendant la vie de Charles*„ . Questa condizione è un segno visibile della soggezione di Firenze all'Impero. Nulladimeno il Whig contra tutti i lumi del senno naturale vi fa sopra cavilli , osando di dire: (1) *Che non si può asserire che il Vicariato conceduto a' Priori fosse qualche cosa in realtà, e che ciò potea essere un mero titolo d'onore per le loro persone, come lo fu nella persona di Odoardo III. Re d'Inghilterra, a cui Luigi il Bavaro conferì simile prerogativa.* „*Et l'on n'ose pas même dire que le Vicariat accordé aux Prieurs fut quelque chose d'aussi reel: ce pouroit n'être qu'un titre d'honneur en leurs personnes, comme il fut en la personne d'Eduard III. Roy d'Angleterre, a qui Loüis de Baviere l'accorda*„ . La scappata, ch'egli qui cerca alla difficoltà, è altrettanto felice, quanto è adattato il paragone, cui ci propone. Per certissimo aveano gl' Imperadori grande interesse ad ornare i Priori di Firenze di un titolo di semplice dignità, che poi non avesse congiunto seco alcun segno e legame di subordinazione. Il fece anzi per l'appunto Cesare, per mantenere su gli occhi di ogni uno i segni della soggezione della Città al suo Impero. Chiariamo l'affare con un'altro paragone.

(1) *Whig p. 3.*

29. Gli abitatori di Perugia in que' tempi non erano del parere del Whig moderno. Conosceano sì bene, che l'obbligazione di nominare i loro Maestrati Vicarj Imperiali, traeva seco chiara, e manifesta la confessione dell'essere soggetti all'Impero, che per questo titolo fecero eccezione di sottoporsi a tal condizione. Non è già, che i Maestrati di Perugia si tenessero Signori troppo grandi per isdegnar' il titolo di Vicarj dell'Impero; ma comechè essi professavansi Vassalli del Sommo Pontefice, credettero, che questa condizione sarebbe nascere un conflitto di Titoli, ed essi come uomini saputissimi non vollero professarsi sudditi di due Sovrani nello stesso tempo; ma più tosto col pretesto dell'un dominio sfuggire l'altro, e poi amendue: (2) *I Perugini*, dice il Villani, *non si obrigarono a questo, facendosi uomini di Santa Chiesa.* Perchè vantavansi sudditi del Pontefice i Perugini credeansi immuni dalla soggezione dell'Impero; ma siccome gli antecessori di Enrico VII. portaronsi da Sovrani in Perugia, e che anche i Perugini non seppero mai provar'a' Messi di lui la indipendenza (3) loro; così anch'egli da Sovrano pose al bando Imperiale quella Città. Dell'esercizio di sovranità avutasi ivi da' Cesari, consta primieramente, per non andar più in su, per Diploma di Corrado Primo dell'anno 1027. ove (4) *Bona & jura Monasterii Sancti Petri de Perusia confirmat, & sub Imperiali protectione recipit*; ed impone pena a' trasgressori (5) *Quinquaginta librarum auri medietatem Lateranensi Palatio, medietatem eidem Monasterio.* Ed Enrico il Nero l'anno 1047. con nuovo Diploma ratificò la confermazion di suo Padre aggiugnendo, che (6) *à Fodri solutione eximit* i beni di que' Religiosi, applicando la multa de' transgressori *medietatem Cameræ nostræ.* Indi Enrico VI. approvò con nuovo Diploma dell'anno 1196. la sentenza, che Tolomeo giudice avea data a favore di quel Monistero, ed applicò anch'egli la multa di chi contravvenisse (7) *medietatem Cameræ nostræ*; e lo stesso Cesare con nuovo Privilegio dello stesso anno a' sei di Novembre assolse quel Monistero (8) *ab Hospitatione Nobilium aliisque injustis exactionibus*: onde intendendo Enrico VII. che i suoi antecessori aveanla fatta da Sovrani in quella Città, nè ritrovando, che l'Impero l'avesse mai alienata, anch'egli da Sovrano, la pose al bando: e a Carlo IV. poco sarà importato il loro non volere il Privilegio del Vicariato pe' loro Rettori. Lo stesso riguardo di non essere stimati sudditi dell'Impero fece, che i Perugini chiedettero

(2) *Matt. Vill. lib. 2. cap. 7.*

(3) *Sopra cap. 11. §. 58. f. 29. segu.*

(4) *Bullar. Cassinense Cornelii Margarini tom. 2. edit. Tudertin. Constit. 84. f. 77. col. 2.*

(5) *Ibid. Constitut. 90. ex Archivio S. Petri de Perusio.*

(6) *Ibid.*

(7) *Ibid Constitut 220.*

(8) *Ibid. Constitut. 221.*

tero la loro udienza a parte, e non in compagnia de' Fiorentini, e de' Sanesi. Questo picciolo capriccio *differenziale* non manca di avere il suo uso, per provare, che i Fiorentini erano riputati sudditi dell'Impero da' loro stessi amici, e confederati. Imperciocchè i Perugini non poteano in verun modo temere di recar pregiudizio alla lor dignità, o alla giuridizion Pontificia, andando del pari co' Fiorentini, e co' Sanesi, se avessero creduto, che questi fossero Popoli liberi, e non sudditi dell'Impero, e che l'essere Vicario dell'Impero non importasse la Dipendenza da quello. Da ogni canto quivi veggonsi tracce, che segnano manifesta la dipendenza de' Fiorentini.

30. Ma, per dir nulla del quanto quadri bene il Paragone di un Vicario di tutto l'Impero Germanico co' Vicarj Imperiali della Città di Firenze; se noi avessimo disputa con ogn'altro, che co' gli Avvocati della pretesa Indipendenza, i quali per cagione del loro ufficio sono in lungo possesso di cambiare il nome alle cose, noi avremmo certamente motivo di ammirare la poca esattezza con la quale il Whig ha spacciato, che il Re Odoardo, non ricevette il Vicariato dell'Impero, che come un semplice titolo di onore, che in realtà non contenesse nulla di reale. La cagione motrice, per la quale questa carica venne conferita al Re, fu acciocchè egli potesse bandir guerra a nome dell'Impero, contra Filippo Re di Francia. Odoardo che pretese contro di Filippo Valesio essere vero erede del Regno (1) erasi stretto in lega con varj Principi, e volea, che facessero seco guerra alla Francia. Essi se ne scusarono allegando, che non poteano imprenderla da se stessi, e mover l'armi contro di quel Re, senza permissione di Cesare, onde l'esortavano, a rivolgere all'Imperadore le sue istanze. Ecco le parole di Froissardo, colle quali vienci espresso questo avvenimento: (2) *Quand tous les Seigneurs de l'Empire furent assembles en la Ville de Halle, ils eurent grands parlemens, puis dirent au Roy Anglois, cher Sire nous ne vojons cause de defier le Roy de France tout consideré... Si vous ne pourchacez que vous ajez l'accord de l'Empereur, & qu'il nous commande, que nous defions le Roy de France de par luy, & la cause peut etre telle. Car de long temps a esté convenance, & icelle que nul Roy de France ne doit tenir ne acquerir rien sur l'Empire, & ce Roy Philippe a acquis le Chastel de Crevecoeur en Cambresis & le Castel d'Alves en Pailleul, & la Citté de Cambray par quoy l'Empereur a bien cause de le defier par nous.* Dopo tal risposta de' Principi suoi confederati, Odoardo fece pregare Lodovico il Bavaro con ambasciata solenne, di concedergli il Vicariato: e ad effetto, che potesse ordinare a que' Principi d'intimare, e fare la guerra al Re Filippo a nome di Cesare, gli venne conferita la dignità, cui bramava; (3) *Et ecce Rex Angliæ, cum reverentia accedens Principem in Villa Rense super Rhenum sibi facto homagio, colligavit se eidem. Princeps vero ipsum Regem, datis super eo literis Imperialibus, Generalem Vicarium per Germaniam & Teutoniam deputavit. Scripsit quoque literas Princeps Regi Franciæ, quem Philippum de Valesio nominavit, quod ab occupatione terrarum Imperii desisteret, ac fideli Imperii Eduardo Regi Angliæ, Principi suo dilecto super querelas suis justitiam faceret coram ipso Principe: alioquin cum ipse Philippus feuda quæ teneret ab Imperio, non recognovisset sicut Rex Angliæ, ipsi Eduardo assistere cogeretur &c.* e dice lo stesso Froissardo, che (4) *le Roy d'Angleterre estoit constitué & establi son Vicaire, & son Lieutenent pour luy, & luy donnoit pouvoir de faire loi, & droit a chacun au nom de luy, & de faire monnoye d'or, & d'argent aussi au nom de luy. Et commandoit par ces lettres que tous ceux de son Empire, & tous*

(1) Albert. Argent. ad a. 1336.

(2) Froissard. Hist. de France vol. 1. cap. 23. f. m. 41.

(3) Alber. Argentin. ad a. 1336.

(4) Id. ibid.

& tous autres a lui subjets obeissent a son dit Vicaire, come a lui mesme, & fissent Leautè, & hommage au Vicaire de l'Empire, & que tantost la en droit fut clamé, & respondu entre les parties comme devant Empereur, & juge droit a la semonce de lui. L'effetto tra gli altri di questo Vicariato fu, che Odoardo pose tosto in esercizio la podestà di far leggi nell'Impero, secondo che l'Imperadore gliela avea conceduta, e se ne servì quanto lo richiedea il suo intento. Fece, e rinnovò la legge, che niuno potesse assaltare i nemici, se non dopo tre giorni, che la guerra fosse loro stata bandita. Fece altresì coniar quantità di moneta in Anversa Città Capitale del Marchesato del Sacro Romano Impero; ed in fine fece intimar guerra alla Francia. E lo stesso Frossardo di tutte queste cose fa memoria, dicendo: (1) *Et fut la endroit renouvelle un jugement, & Statut, & afferme, qui avoit esté tel que, qui voloit autrui grever, ou porter dommage, il le devoit defier suffisamment trois jours devant son fait, & qui autrement le faisoit, il devoit estre atteint de mauvais, & Vilain fait.* Indi proseguisce. *Le Roy Edovard fit faire monnoye d'or & d'argent en la Ville de Envers a Moule grand foison*... Soggiugnendo nel capitolo seguente: (2) *Apres avoir concertè d'aller devant la Citté de Cambray, qui doit etre de l'Empire, & estoit reunie par devers le Roy de France...... a fin que leur guerre fut plus belle ils s'accorderent (comme faire le falloit) d'envoïer leur defience au Roy Philippe.* Ora se atti di questa natura esercitati da Edovardo qual Vicario, e Luogotenente dell'Imperadore: se il monetare, se il potere di fare e pubblicare leggi, che disse *en passant* il Whig poco dopo, essere (3) *Une des plus grandes preuves de la Souveraineté absolvë*) si convertono dall'Avvocato Fiorentino, in un vano titolo di onore, il quale in realtà non consista in cosa veruna soda; non conviene maravigliarci, ch'egli stimi sì poca l'obbligazione, che nascea alla Città di Firenze, dall'esercitare la giuridizione, e la podestà di fare Statuti, e leggi per mezzo de' suoi Maestrati, e Priori, in virtù del Vicariato. Crede nulladimeno il Whig di avere prevenuta ogni obiezione con dire: (4) *E ciò che dà luogo ad aver questa idea* (cioè, che il Vicariato non fosse, che un titolo di onore senza sostanza) *si è, che non si vede che questi Priori abbiano mai fatto alcun' uso della qualità di Vicarj.* „*Et ce qui donne lieu d'en avoir cette idée, c'est qu' on ne voit pas que ces Prieurs aïent fait aucun usage de la qualité de Vicaires.* Ma a bell'agio; qui si potrebbe avvertire, che se il Reggimento di Firenze avesse negletto, di valersi di questo Titolo, a segno di pretender l'esercizio della giuridizion conceduta essere fuor di ogni subordinazione all' Impero avrebbe egli contravvenuto al giuramento fattosi da lui nel ricevere una tal concessione; nè dalla sua poca lealtà e fede dovranno poi farsi dipendere le ragioni dell'Impero. Chiara cosa è, che siccome il Re Odoardo avrebbe violato ogni diritto, quando si fosse servito dell'autorità di far leggi conferitagli per concessione Cesarea, rivolgendo il vigore del suo Vicariato contra l'Impero; così i Fiorentini sarebbero stati rei di spergiuro, e di fellonia, se avessero abusato della libertà e della podestà di far leggi, contra l'Impero ed in disprezzo di Cesare, il quale loro l'avea conceduta. Sarebbe contra i primi lumi della ragione il negare, che chi accetta la carica di Vicario di un'altro in una Terra, o in un luogo, non confessi, che non esso che cerca e confessa di esser Vicario; ma quell'altro, che glielo conferisce, sia Superiore o Signore e Padrone di quel luogo, ove lo ha costituito Vicario. Sbaglia però forte il Whig in mettendo sulla stessa linea il Vicariato del Re Edovardo, e quello de' Priori di Firenze. S'egli peravventura con trar sulla scena il Re Edovardo ha creduto

(1) Froissard. lib. cap. 35.

(2) Froissard. vol. I. c. 36.

(3) Whig P. 3.

(4) Whig P. 13.

duto di confondere le specie agli acuti e sani ingegni Inglesi, quasi che avesser' a dire: sì come un Re d'Inghilterra può essere Vicario dell'Impero e nell'Impero senza che il Regno d'Inghilterra dell'Impero sia: così i buoni Priori Fiorentini Vicarj dell'Impero in Firenze essere poteano, senza che Firenze fosse dell'Impero: gli so dire, ch'egli ha venduta la sofistica sua mercanzia a'comperatori incapaci di sì fatta grosseria, i quali ben sanno ch'Edovardo III. potea essere Re nell'uno, e Vicario nell'altro Regno, nella guisa che una simile Maestà può esser Re nel suo Regno, ed Elettore nell'Impero. Divenne Vicario, e Luogotenente di Cesare il Re Edovardo III. in tutto l'Impero: i Priori Fiorentini solamente nella Città, e Stato di Firenze. Il Re restò Sovrano nel suo Regno, e non diventò vassallo dell'Imperadore per questo Vicariato, per rispetto del Reame d'Inghilterra; ma i Sindachi o Maestrati Fiorentini, giuraron fedeltà, e fecero omaggio per tutto quanto possedevano. Queste sono del suo paragone le *Disparate*. Le similitudini poi sono in ciò, che nella maniera che il Re Edovardo avrebbe offeso il diritto delle genti, e avrebbe usurpato il jus altrui, ove senza titolo di Vicario, avesse battuto moneta, e promulgate leggi e guereggiato a nome e nelle Terre dell'Impero; così il Maestrato Fiorentino avrebbe offeso il jus delle genti, e le leggi dell'Impero, ove avesse esercitato quella podestà in Firenze, e nel suo Stato senza la Imperiale concessione, e senza ricognizione di dipendenza, la quale appunto si dovette indicare per lo titolo del Vicariato. E perciò l'Imperadore avrebbe giustissimamente spogliato il Maestrato Fiorentino del carattere Vicariale, e colla forza tolta la facoltà giuridizionale; nella guisa appunto che Lodovico IV. nato alcun disparere con Edovardo, e fatta la pace suo con Filippo Valesio, spogliò del Vicariato il Re d'Inghilterra, e con ciò pose fine alla giuridizione di esso nelle terre dell'Impero: (1) *Et sic Princeps commissionem Vicariatus factam Regi Angliæ, in Parlamento publico, & literatoriè revocavit.* Non si ha, che lo estratto sommario della Investitura la quale allora fu data a' Priori di Firenze tale quale ce la registrano gli Storici Fiorentini; ma se avessimo il Testo intero dell'Atto, indi ad evidenza si confermerebbe, quanto abbiam detto. Vero è nulladimeno, che ragionevolmente potiamo supplire a questa perdita, per le formule contenute nelle lettere del Vicariato Imperiale conceduto si al Conte Verde di Savoja l'anno 1365. dallo stesso Imperadore. Io non penso già, che i Fiorentini di que' tempi dovessero credere di patir pregiudicio, nel venir paragonati al Conte di Savoja. Dunque ivi l'Imperadore parla così a quel Principe. *Igitur fidelitati Tuæ authoritate Cesarea concessimus, ac... concedimus gratiosè, quod omnes universi ac singuli nostri, & Imperii Sacri Vassalli, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Religiosi, ac Prælati, & alii homines ac personæ nobiles, & ignobiles Civitatum ac Diocesum Augustensis, Yporregiensis, Thaurinensis, Maurianensis...... Bellicensis Comitatus Sabaudiæ Terrarum, locorum, & districtuum ejus,.... in quantum Imperio ac districtu, & Terris tuis eisdem.... existant, omnia homagia, ac fidelitates, subjectiones, obedientias ad quæ, & quas nobis & Imperio Sacro tenentur pro feudis, quæ tenent à nobis, & Imperio Sacro, tibi, & tuis perpetuis successoribus, nostro, & Imperii Sacri nomine facere, præstare, & recognoscere teneantur &c.... Volentes, & tibi, & tuis perpetuo successoribus concedentes gratiose quod.... in Civitatibus, Diocesibus, & limitibus supradictis, nostro & Imperii nomine eandem jurisdictionem, regaliam, & superioritatem habeas, teneas, & exerceas, & tibi pertineant quemadmodum ante concessionem nostram.... Nobis tanquam Imperatori Romano pertinere*

(1) *Albert. Argent. l.c.*

tinere

tinere poterant, & debebant Te in his Vicarium nostrum generalem decernentes &c. Simile è certamente non maggiore a questo sarà stato il Vicariato conceduto si da Cesare a' Priori di Firenze, onde non solamente avrà contenuto una confessione espressa, che la loro Città, ove per Cesare doveano essere Vicarj, apparteneasi alla giuridizione dell'Impero; ma ancóra solamente a condizione di giurare fedeltà, ed omaggio all' Imperadore, come fecero, sarà loro stato conceduta questa prerogativa. C'è di più; quella concessione del Vicariato Imperiale fatta al Comune, o a' Priori di Firenze, non era perpetua, e senza ogni limitazione di tempo; ma soltanto a vita di Carlo IV. E perciò indi a 46. anni cioè nel 1401. allorchè i Fiorentini solennemente presero nuove Investiture, e fecero rinovellare l'antiche dall' Imperadore Ruperto Palatino mediato successore di Carlo IV. nel Privilegio, o sia nella Investitura di Ruperto, di cui nel luogo dovuto (1) daremo copia, vien detto parimente, che il Vicariato s'intenda conceduto, Lui Imperadore vivente, e finattanto solamente che piacesse ad alcun suo successore di rivocarlo. *Committentes eis (Prioribus & Vexillifer) plenissimè vices nostras totò tempore vitæ nostræ, nec non et in perpetuum donec forent expressè per successores nostros, legitimè tamen intrantes, nominatim, & specialiter revocati.* Sì veramente, che dal Concedente, e dagli accettanti si dichiarò tutta l'autorità e potestà Vicariale, la quale era il compendio delle Libertà, Regalie e Potestà di Firenze, essere subordinata al volere e potere degl' Imperadori, e dell' Impero. E conseguentemente con subordinazione a' Fiorenrini fu conceduto quanto contiensi nell' articolo che segue; e cui il Whig pose per l'ultimo non secondo l'ordine che convenivagli, ma secondo il suo artifizioso capriccio.

(1) Sotto cap. 14.

31. (2) *Che i Fiorentini continuerebbero a governarsi colle proprie lor leggi, cui egli confermava, ed approvava insieme con tutte le altre, che da loro si facessero per l'avvenire.* „*Que les Florentins continueroient à se gouverner par leurs propres loix qu'il confirmoit & approuvoit absolument, ainsy que celles qu'ils pourrojent faire par la suite.* In questo luogo il Difensore della piena libertà aggiugne la riflessione già accennata: (3) *Io osserverò di passaggio che la podestà di far leggi è una delle più gran prove della sovranità di un Dominio.* „*Je remarqueray en passant que ce pouvoir de faire des loix est une de plus grandes preuve de la Souveraineté absolvë d'un Etat.* O il gran pronunziato! l'oracolo Dodoneo non avrebbe fattone il più segnalato. Conveniva però qui aggiugner la condizione: ogni qualvolta che chi fa le leggi ne ha il potere legittimo, e non dipende poi da altri per la confermazione; e sempre che questa autorità non è solamente di fatto, ma di diritto, e non ha bisogno della permissione graziosa dell' Impero d'altri. Indi bisognava provare, e non affermare così di bello, e senza sostegno di prove, che la Città di Firenze sotto il governo de' Guelfi, e ne' lunghi anni della sua ribellione avesse la podestà legislativa assoluta, e che perciò le leggi fatte in quel tempo non ebbero poscia di mestieri, per essere giuste e valevoli, di quella confermazione, che l'Imperador Carlo loro aggiunse, e che da' Fiorentini venne ricevuta anche in pro delle leggi susseguenti, che si sarebbero. Ma attesochè il Whig parla a volo, e trascorrendo, *en passant*, perciò non ebbe l'agio di accudire a ta' minuzie; se forse non è più accertato il dire, che, siccome eragli impossibile di verificare la condizione d'Indipendenza nell' atto stesso, che ricevevasi la confermazione di ciò, che senza confermazione era illegittimo, così egli fissa in generale la Massi-

(2) Whig P. 13.

(3) Ivi.

ma, e senza restrizione dicendo, *che il potere di far leggi* è una delle più gran prove della Sovranità assoluta; la quale però non serve, che a gittar polvere negli occhj a chi non ci bada.

32. Imperciocchè, se ci spaccia questa massima per assolutamente vera, egli suppone, ed insinua molte cose contrarie al vero e giusto. Indi ne seguirebbe, che i Municipj dell'antica Roma, perchè aveano la podestà di crearsi i lor Maestrati, scegliendosi fra loro proprj Cittadini, ed erano usati a governarsi con leggi di loro arbitrio, sarebbero stati assolutamente liberi: il che quanto sia falso lo abbiamo schiarato a suo luogo (1). Indi ne seguirebbe pure, che i varj Dominj dell'Impero moderno non fossero dipendenti, il che ch'è un'assurdo; imperciocchè i Municipj antichi, e gli Stati moderni dell'Impero, non hanno la prerogativa di farsi statuti, se non per concessione, confessando essi perciò la soggezion' al Sovrano, ch'è Cesare.

(1) *Sopra cap. 2. §. 45. seg. f. 56 seg.*

33. Ne seguirebbe altresì che il Re Edovardo III. (per servirci dell'esempio che ha scelto quivi il Whig) facendo leggi, tenendo Tribunale, coniando moneta, e dando a' Principi la facoltà d'intimar guerra alla Francia, fosse stato Signore assoluto dell'Impero, o che se avesse praticato tutti questi atti, senza far mostra visibile del Diploma Imperiale, che ne avea, l'Imperadore Lodovico IV. avrebbe perciò perduta la sua Sovranità, ed il suo diritto su que' Paesi, ove si fecero questi atti. Il che altrettanto è assurdo, quanto è tutta la dottrina politica del Propugnatore della Indipendenza: e benchè il potere di far leggi sia una gran prova della Sovranità assoluta di una Città: non è però prova sicura ed univoca: poichè le Città privilegiate, e municipali possono legittimamente avere lo stesso potere.

34. Egli credette per avventura di andar' al riparo di queste indissolubili difficoltà con un rullo assai particolare dicendoci: (2) *Ed affine, che altri non si abusi della voce* confermare, *io soggiugnerò, ch'essendosi governati i Fiorentini tanto da prima, quanto dopo Carlo IV., con loro leggi, questa confermazione altro non è, che una ricognizione della podestà, che aveano essi di far leggi, e statuti da se stessi onde regolarsi.* „*Et a fin qu'on ne puisse pas abuser du mot* confirmer, *j ajouteray que les Florentins s'étant gouvernez devant comme apres Charles par leurs loix, cette confirmation n'est qu'une reconnoissance du pouvoir qu'ils avoient de se donner des loix a euxmêmes*. Comoda via a la se di deludere l'evidente superiorità de' Cesari sopra Firenze sarebbe quella di svestire le parole del loro proprio significato; e di attribuir loro una significanza opposta totalmente, e contraria alla propria, ed al fatto, e diritto. Questo arcano lo sanno a maraviglia, e non meno lo mettono in uso ne' luoghi più angusti gli Avvocati Fiorentini. Male per questi Scrittori, che gli atti tra l'Impero, e Firenze non sieno o scritti in alcuna delle lingue Orientali che sono già morte, o registrati in cifere Egiziache come quelle degli Obelischi; perchè potrebbero allora far sopra de' bei indovinelli e vaghe invenzioni da fondarvi commenti, ed interpretazioni. *Confermazione Imperiale, e semplice ricognizione*, potrebbero divenire allora Sinonimi, e quello, che di sua natura è un'atto di Sovranità, potrebbe ridursi ad essere un segno di egualianza, ed a poco a poco anche di subordinazione. Ma durando tuttavia la intelligenza delle lingue in cui si favellò, e stando le cose umane nello stato in cui sono, *riconoscere la podestà* di alcuno converrà agli eguali; ed il *confermare* comunemente non converrà, che al Superiore: e ciò sopra tutto nel luogo, di cui si tratta, ove il *confermare*,

(2) *Whig P. 13.*

ro; ed il *concedere* sono la stessa cosa. Non vi ha, che l'estrema necessità a cui questo Scrittore si è qui veduto ridotto, che possa scusarlo di essersi appigliato a sì misero espediente per uscire d'intrico. In fatti veder' i Fiorentini, che richiedono la confermazione delle leggi a Cesare, che concede loro questa confermazione; e negare che Cesare avesse allora nulla che fare nella Sovranità di Firenze, era un passo troppo stretto per poter' uscirne con decoro, senza l'agilità del nuovo Propugnatore. Se egli non venisse qui scusato dalla difficoltà della cosa, bisognerebbe confessarlo, che avesse voluto prendersi giuoco di coloro, pe' quali egli ha scritto, insegnandoci un significato sì novello, ed una sì nobile, e non mai più udita forza del verbo *Confermare*. Imperciocchè secondo le leggi del buon giudizio, *nelle controversie ogni proposizione che venne prodotta per la difesa di una cosa, ove ritrovisi falsa, dee per giusto gastigo dell' inetto o fallace difensore rivolgersi contro di lui in danno della sua causa*. La dichiarazione, che avrebbe fatta l'Imperador Carlo IV. prendendosi nel senso del Whig il confermar che fece Cesare le leggi Fiorentine, sarebbe stata una confessione solenne della Sovranità indipendente di quella Città. Or' immaginiamoci quale scena comica stata sarebbe, il vedere nel Duomo di Pisa al cospetto di gran folla di genti prostesi, e ginocchione i Deputati di Firenze baciare i piedi a Cesare, giacchè costumavasi così allora da' sudditi coll' Imperadore loro Sovrano, e lo fecero tutti i Deputati delle Città Toscane, trattone i San Miniatesi, che abbassandosi al bacio del piede, vennero, per segno di singolare stima, sollevati dall' Imperadore, secondo che lo racconta il Villani, dicendo, ch' essi (1) *volendo fare l'omaggio e baciar' i piedi allomperadore gli levò di terra, e ricevettegli ad osculum pacis, cosa, che non avea fatta a Sindachi di niuna Città*: Ora il vedere, come io dicea, a terra i Fiorentini avanti Cesare, baciargli i piedi, giurargli ubbidienza, fedeltà, e fargli omaggio nello stesso tempo, ch' egli solennemente li riconoscea indipendenti dalla sua podestà, ciò sarebbe stata in vero una curiosa partita e scenica affatto. Ma nè l'Imperadore allora, nè i Fiorentini credettero, nè in alcun tempo da chi ha senno crederassi, che questo articolo di poter fare nuove leggi, involgesse la dichiarazione o ricognizione della Indipendenza.

(1) *Matt. Vill. lib. 4 cap. 64.*

35. Non lo credette l'Imperadore, imperciocchè fece conoscere, che questa prerogativa non apparteneasi a simil Comune. La richiesta, che gliene fecero sembrogli indiscreta: (2) *Questa gli parve sconvenevole dimanda*, dice il Villani, *e non la volea acconsentire*. Conobbe poi egli tanto di essere arbitro, e padrone di concederla, o di negarla, che minacciò a Firenze la rovina, se i Deputati si ostinassero più di volerla. (3) *Che se questo non si consentisse.... che con la sua forza, e de' Signori di Milano, e degli altri Gibellini d'Italia distruggerebbe la Città.... Dicea che troppo era l'altezza della superbia d'uno Comune a volere suppeditare l'Impero*.

(2) *Matt Vill. lib. 4 cap. 72.*

(3) *Ivi.*

36. Ma nè pure i Fiorentini li credettero, imperciocchè quando i loro Sindachi fecero risapere al Reggimento il voler contrario di Cesare, n'ebbero commessione di più non insistere in quella richiesta. (4) *Il Comune avea risposto, che per le dette cose non volea, che rimanesse la concordia*. Questa fu una novella confessione, che fece l'università intera di Firenze della sua soggezione: imperciocchè *chiunque contentasi, e confessa di non poter da se stesso far leggi, confessa altresì di non essere assolutamente libero et indipendente*.

(4) *Ivi.*

37. Vero bensì è, che racchetatosi l'animo dell' Imperadore

radore, egli non mal volontieri si risolvette di loro consentire questa dimanda. Le sue minacce probabilmente non erano state, che un'effetto del calore della negoziazione, e delle repliche, e della ostinazione, con cui venivagli promossa la richiesta. Questa prerogativa sembrava alquanto insolita per un tal Comune; ma alla persine vi erano degli altri Stati, allora e fino a' nostri dì dall' Impero dipendenti, i quali l'aveano ottenuta, ed ancóra di più dallo stesso Imperadore. Egli sei anni avanti avea conceduto un privilegio a Giovanni Duca di Brabante *de non appellando*. (1) *Bulla Brabantina quæ aurea quoque dicitur, est privilegium à Carolo IV. anno* 1349 *Johanni Duci Lotharingiæ, Brabantiæ, & Limburgiæ datum, quo Judicum Imperii Jurisdictio, quoad subditos Brabantinos in causis secularibus tollitur, ac soli Duci assignatur. Accepit igitur Dux Brabantiæ isto privilegio tale jus, quale hodie omnes status habent à quibus appellare non licet.* Quindi potette anche a' Fiorentini l'Imperador Carlo concedere la facoltà di farsi le loro leggi, e lo fece, ma senza rilasciar punto il jus dell' appellazione, soltanto dicendo: (2) *La moltitudine delle leggi è tanta, che se à questo non hanno proveduto. Io a' Fiorentini nol vo' negare.*

(1) Ex Lehman. Chron. Spir. lib. 7. cap. 13. in fin & cap. 21. apud Titium Specimin Jur. publ. lib 3 cap. 8. §. 51 p 367.
(2) Matt. Vill. lib. 4. cap. 76.

38. Ma se l'argomento del Whig non fosse vanissimo, non so perchè la Città di Siena non dovesse anch'ella valersene per fare quel che non mai le salì in capo, cioè gloriarsi indipendentissima dall' Impero a' tempi dell' Imperadore Carlo IV. poichè tre soli anni dopo quel Trattato de' Fiorentini, i Sanesi ottennero per affatto simili ed eguali privilegj e patti da questo Cesare. La similitudine delle cose fa che l'una si può comodamente spiegare per mezzo dell'altra; onde non sia opera inutile il riferire la sostanza del Privilegio di Carlo IV. dato a' Sanesi, quale ci vien ragguagliata da un loro accuratissimo Scrittore. (3) *L'anno* 1357. *del mese d'Agosto l'Imperador Carlo IV. trovandosi in Boemia, nella Città di Plaga, attesa (come nel suo Privilegio largamente si narra) la fedeltà, che ha portato il Comuno, e Populo di Siena al Sacro Imperio, confermando prima tutte le gratie, e privilegj, ch' ella haveva ricevuti da altri Imperadori, concedette, e donò, o confermò benignamente la libertà alla Città di Siena: permettendole il vivere, e governarsi secondo le leggi, e lodevoli sue consuetudini, come per il passato era usata di fare, in stato Populare, sotto il Reggimento del Magistrato de' Dodeci, e potere (secondo l'occorrenze, per mantenimento della libertà e stato populare) far nuovi statuti, e leggi municipali, e creare altri Magistrati, così forestieri, come della Città, i quali havesson' autorità di giudicare, tanto nelle cause criminali, quanto nelle civili, secondo gli ordini, e leggi di quella Città, e per concessione Imperiale havesson piena jurisdittione, e'l mero e misto Impero, & ordinò che il Magistrato de' Dodeci, & ogn' altro Magistrato, che dal Comun di Siena fusse, secondo gli ordini; e statuti, eletto al governo della Città, e suo Dominio, fusse suo General Vicario, e del Sacro Imperio; promettendo di non rivocar mai detta Vicaria, mantenendo la Città la fede, obbedienza, e reverenza, che deve al Sacro Imperio; rimesse ancora tutte le condennagioni, e pregiuditij, ne' quali per il passato i Sanesi fussono incorsi, e similmente i censi non pagati, volendo, che per l'avvenire dovessono a' tempi pagarsi, secondo gli ordini antichi &c. &c.* Ora, che cosa osterebbe ad un'ingegno Sanese, il quale ad esempio od imitazione del Whig volesse farla da Indiano nella intelligenza de' termini di Atti pubblici, e prendersela co' denti, vadiane pur che vaglia, per sostenere la Indipen-

(3) Orland. Malavolti Ist. Sanes. P. 2. lib. 6. p. m. 117.

dipendenza; d'inferirla dalle formule *donare*, *concedere*, *o confermare la Libertà alla Città*: *permettere il vivere e governarsi secondo le leggi sue, come per il passato era usata di fare*; *il poter far nuovi statuti, e leggi municipali in avvenire*; *creare Maestrati per mantenimento della LIBERTA' cioè* (*secondo che viene spiegato nello stesso Privilegio*) *STATO POPOLARE*? Gli osterebbe, mi replicherassi, il rossore naturale, dal quale suol'essere accompagnato un'onesto Letterato, di non comparire uomo digiunissimo o di ogni buona fede, o di ogni erudizione nell'intendere i termini, e il linguaggio del jus pubblico dell'Impero: e dell'Impero, non pure Romano-Germanico, ovvero Germanico-Franco-Romano medio et odierno; ma dell'Impero antico antichissimo della Romana Repubblica sotto i Consoli, (1) e sotto i Cesari Augusti. Gli osterebbe in oltre il lume lampante opposto ed apposto cotanto da vicino nelle clausule *attesa la fedeltà del Comuno di Siena al S. Imperio*; *confermare i Privilegj riceuti da altri Imperadori*; e questa condizione: *mantenendo la Città la fede, obbedienza e reverenza, che deve al S. Imperio*: e quell'altra: *che per l'avvenire dovessono i Sanesi a' tempi suoi pagare i censi, secondo gli ordini antichi &c.* Le quali espressioni, e condizioni mostrano a dito, che quella Libertà era limitata e subordinata all'Imperadore. Gli osterebbe, mi si dirà in una parola, il senno, il giudizio, e la sa facoltà raziocinante comune a tutti gli uomini, la quale il Whig a dispetto suo, pognamoche egli fosse eziandio Fiorentino, il che nol credo, non potrebbe in questa parte non riconoscere nel Sanese; convinto di superarlo in ardimento sì, ma non nell'arte di raziocinare. Onde anch'io mi sento condotto dalla forza del vero a cedere a tali opposizioni; ed ognun sincero leggitore meco esclamerà nel suo pensiero contra la troppa confidenza del Whig, di averlo voluto o gabbare, o trattare da tanto gaglioffo, quasi che non comprendesse l'assurda implicanza del suo argomento. Imperocchè tutte le condizioni, e della ubbidienza futura, e della fede, e del pagamento de'censi sono pienissimamente avverificate tanto nel Fatto de' Fiorentini del 1354. quanto in quello de' Sanesi del 1357. per lo che pari le ragioni essendo, pari ne debbono essere gli effetti, e il giudizio. Ma torno al proposito degli articoli del Trattato o Privilegio conceduto a' Fiorentini:

(1) *Sopra cap. 2. §. 23. 25 f. 35. 38.*

39. Concedette loro adunque l'Imperadore la prerogativa di far leggi; ma limitata, e tale, quale anch'essi consapevoli del loro dovere, l'aveano richiesta. Cioè (2) *In quanto le leggi comuni nominatamente non le riprovassino*. Il che è un'altro sicuro segno di subordinazione. Essi nè dimandarono, nè ottennero, se non che il potere di accrescere le loro, e non di correggere le leggi comuni, o sia Imperiali, o di promulgarne delle contrarie all'Impero: imperciocchè un Popolo assolutamente indipendente dall'Impero, non ha punto questa positiva obbligazione nella osservanza delle leggi entro il suo proprio Paese. Allora gli Statuti Fiorentini divennero leggi giuste. (3) *Statuta municipalia si confirmata fuerint à Principe, tum legis naturam induere arbitror. Accedit enim Imperium, & jussio ejus, qui summae rei praeest*. Nè solamente gli Statuti già fattisi ottennero questo vigore; ma egli s'infuse nel Comun di Firenze, per darlo agli Statuti, che si farebbero. (4) *Quod si praecesserit Principis concessio generalis ut licitum sit Municipio statuta prohibita condere puto, & tum statuta eu vim legis habere, non quod potestas legislatoria translata sit; sed quod concessio illa influat in quemlibet actum dehinc secuturum, & perinde se habeat, ac si unumquodlibet statutum specia-*

(2) *Ivi.*

(3) *Zigler. de Mal o. lib. 1. cap. 5. §. 17.*

(4) *Id. ibid.*

specialiter confirmetur. Sive igitur antecedat, sive sequatur consensus, & ratificatio Principis non minorem auctoritatem habebunt statuta ejusmodi municipalia, quam ipsæ Constitutiones Regiæ.

40. Veggasi ora quivi, se l'indulto fattosi da Cesare di una prerogativa, che a lui sembrava del tutto nuova, e strana per rispetto del Comune di Firenze, possa interpretarsi per una ricognizione dell'appartenersi a quel popolo un tal diritto; e se l'istanza, che fanno i Fiorentini, per ottenere questa confermazione, non sia una confessione espressa per parte loro, che senza questa concessione Cesarea, non poteano legittimamente esercitare l'autorità di fare Statuti. Scorgesi ancóra manifestamente, che lungi dall'essere una ricognizione fattasi da Cesare del diritto antico de' Fiorentini, questa fu propriamente una concessione novella, e dalle passate diversa. Il Villani ne porge a noi la stessa idea. (1) *E concedette, ch' el Commune, e Popolo, e la Città, e Contado e distretto di Firenze si regiesse secondo gli Statuti, e le leggi municipali, e ordinamenti consueti del detto Commune, e di SINGULARE GRAZIA confermò al detto Commune per suoi privilegj.... dette leggi, e Statuti fatti, e che per innanzi si facessero: approvandogli in quanto le communi leggi nominatamente non le riprovassero.* Abbenchè la voce *confermare* sia quivi sinonima a *concedere*, ed al contrario all'incontro; pure questa concessione non può avere la natura di una semplice confermazione, la quale sendo tratta all'indietro, e trasportata su le libertà precedenti, che aveano presa già radice, senza concessione de' Cesari, inchiude una virtù retroattiva, e che dà vigore agli atti antecedenti, sendo capace di renderli giusti, e legittimi, da illegittimi che prima erano: nella stessa guisa, che l'Imperadore se n'avesse avuto presente la forza, e la volontà con tutta giustizia, in quanto alla podestà, avrebbe potuto annullare tutti gli statuti e decreti stati fatti dal Governo Guelfo in tempo della ribellione, a danno de' Cittadini Gibellini, e dell'Impero.

(1) Matt Vill. lib. 4. cap. 76.

41. Non neghiamo già assolutamente quello, sul che mette tanto di capitale il Whig cioè, *che i Fiorentini si fossero governati prima di Carlo IV. con lor proprie leggi*. Si sa, che una Città la quale per più di un mezzo secolo stette involta nella ribellione, non aspettò nè ricevette, in quel tempo, dal suo Sovrano la norma, e le leggi per governarsi. Ma la libertà, e le prerogative delle quali godette in quell'intervallo di tempo non montano a nulla in vigor di ragione secondo i dettami della giurisprudenza, che vuole, che *le cose fattesi contra il diritto e con maniera illegittima, ed in tempo di proibizione vaglion tanto in giustizia come quelle che non si fecero giammai* (2). Questa massima di verità immutabile, da' Propugnatori della Indipendenza viene calpestata, e posta in oblivione.

(2) L. in tempus. 62. ff de hæred. instit. & l. pen. in princ ff. de suis, & legit. hæred.

42. L'Autore della Operetta a cui qui rispondiamo, dopo averci rappresentati, con colori a Lui proprj, gli atti di sovranità, e di pura grazia che fece l'Imperador Carlo IV. a favor de' Fiorentini, passa a travestire, ed a rendere difformi, e non conoscibili gli atti di soggezione, che i Fiorentini fecero all'Imperadore a pro dell'Impero, e dice: *L'Ammirato aggiugne che fu stipulato altresì, che oltre i cento mila fiorini da pagarsi per una volta sola, ed oltre i quattro mila fiorini da pagarsi ogni anno, durante la vita di Carlo, i Fiorentini si obbligarono a riconoscere con pubbliche dimostrazioni di sommessione, che Carlo era legittimo Imperadore. „L'Ammirato ajoute qu'il fut encore stipulé, qu'outre cent mil florins une foy payes, & quatre mil florins à payer chaque année durant la vie de Charles, les Florentins s'obligeroient à reconnoitre*

par

par des marques publiques de soumission qu'il étoit duement êleu Empereur„. Riesce in questo sito tronco, e storpio il ritratto della cosa di cui si tratta; ma ciò al Whig sarà accaduto per istudio di brevità. Per certo ivi le clausule essenziali all'atto rappresentansi come accessorie: (1) *L'Ammirato aggiugne* (dic'egli) *che fu stipulato ancora*. Crede il valentuomo farci intendere, che fosse un'eccesso di bontà ne' Fiorentini il volere sborsar' all' Imperadore la Multa; e riconoscerlo anche di sopra più per Imperadore, quasi che Carlo IV. non avesse avuto altro da spartire con esso loro; e quasi che senza la loro ricognizione non fosse Imperadore. Sopprime egli il vero Titolo dello sborso, ed il vero modo della ricognizione; cose però ch'egli vide chiare nel suo Ammirato. Costui nomina espressamente i cento mila fiorini di una sola volta, ed i quattro mila di ogni anno col vero loro nome di *Censo*, dovuto all' Impero tanto per la Città di Firenze, quanto per lo suo distretto. Ora, ancorchè non ogni uno, che paga danari a Cesare, sia per ciò suddito di Cesare; mentre anche da semplici confederati, per non dire da altri, fansi talora de' pagamenti; e però ben chiaro, che chi paga *Censo* in quel modo che si presero gli antichi censi regali ed Imperiali, per la sua Città, e per lo distretto di essa all'Impero, confessa, che il frutto della Città, e del Contado è dell' Impero, e che Cesare è padrone di quel Dominio. Ma i Fiorentini, per testimonio dell' Ammirato, pagarono le somme pattovite all' Imperadore (2) *in COMPENSAZIONE DI CENSO ..... per tutte, e singule quelle cose, le quali il detto Comune, PER SE, e per lo suo Contado, e distretto, dire si potesse, che all' Impero fossero ad alcuna cosa obbligati*. Paga adunque Firenze censi all' Impero, come le altre del Regno Italico; e Firenze non si spetterà all' Impero a differenza delle altre Città del Regno Italico? Paga per se stessa ogni anno; e dirassi esente dagli annui tributi? Paga per tutto il suo Contado; e vi sarà terra esente dalla giuridizion dell' Impero? Il Whig, che vede le conseguenze, le quali vengon d'appresso a' Titoli delle cose, narra l'accordo dello sborso; ma ne tace il Titolo, e sopprime, che Firenze pagasse *Censo per se, e per lo suo Contado*; perocchè sa, che dal censo, che giustamente si paga all' Impero, si conosce manifesta la soggezion di Firenze. Quindi narrando egli lo sborso in genere, coll'accidente della Quantità, che sola nulla vale, tace la specie del Titolo, perchè quivi scorgesi chiara quella soggezione, che è contraria al suo impegno, non a' suoi lumi; e coll'accessorio posto avanti gli occhi del Leggitore vuol' abbagliarlo, per non lasciargli vedere quella Dipendenza, cui vorrebbe aver l'arte di occultare. Sembrano forse a lui vane, e di poco conto quelle parole dell' Ammirato, onde ci vien detto, che la Città pagava censo *Per se*? Ellen' confermano benissimo però la stessa cosa, che disse Giovanni Villani, che Firenze pagava a Carlo M. (3) *Denari XXVI. per focolare*; non ci essendo che la differenza di dieci, poichè disse l'Ammirato, (4) *che la Repubblica Fiorentina* gli dovea *pagare in nome* di Censo *ogni anno trentasei danari per focolare*. Ora siccome non vi ha dubbio, che il censo Regale non sia la sovvenzione annua, che davano i sudditi al Sovrano, così pagandosi da Firenze ogni anno il Censo Reale a' Cesari, vedesi ch'essa era suddita della loro Corona, e continovando essa sotto Carlo IV. a pagar questo Censo interrotto dall' antecedente ribellione, mirasi chiaro, ch'essa proseguì allora ad essere verso l'Impero quella, ch'era stata avanti della ribellione; e siccome prima di quel torbido era stata suddita a' Cesari, e Parte del Regno, o dell' Impero; così dopo il moto di quella disubbidienza, tornò ad essere di

(1) Whig p. 13.

(2) Scip. Ammir. lib. 11. f. 571.

(3) Gio. Vill. lib. 3 cap. 71.

(4) Ammir. lib. 10. f. 542.

fatto, quale sempre era stata di diritto, suddita a' Cesari, e Parte dell' Impero o Regno, obbligata al Censo, e però vassalla, e ligia della giuridizione suprema degli Augusti.

43. Ma oimè! poco mancò ch' io non mi scordassi di far' una osservazione sopra un punto di questo fatto, il quale, sebbene non pare, vuol' in senso del Whig significar gran cosa per prova della sua Indipendenza, in mezzo della obbligazione del pagamento dell' annuo Censo stipulato. Ed è, che i quattro mila fiorini di censo doveano pagarsi solamente *ogni anno durante la vita di Carlo*. Or che? per questo, dopo la morte di Carlo, Firenze non doveva più censi all' Impero? Non osò già di profferire tal sentenza il Whig; ma il lasciarlo a' lettori di tenera pasta credere con por loro in vista tal Condizione e Limitazione, non era punto un pregiudicare al sistema di lui. Ma la verità si è, che nella guisa, e per la ragione per la quale Firenze era *ab origine* stata tenuta di censo all' Impero Romano, e dipoi a' Re di Lombardia o d'Italia Predecessori di Carlo IV. per la medesima ragione, diss' io, ella dovette esserne tenuta a' Successori di lui. Ned era nel potere, nè nell' animo suo il defraudarli con tal sua ristrizione. Non cadeva in disputa la Cosa, nè la realtà o il subietto del Debito, ma potea disputarsi della quantità, non liquidata per sempre, non costantemente eguale. Non era facile cosa l'enunziare la somma delle somme risultante a ragione di danari 26. o 36. per Focolare dovuti dalla Città. Ned era possibile il costituirne un Centimento fisso, ed invariabile: poichè variabile era il numero delle Case, de' fuochi, delle famiglie e degli abitatori. Talchè convenne il fissare in grosso un tanto per anno vivente quell' Imperadore; dopo la cui vita la Città potea aver ricevuto accrescimento, o diminuzione. Quindi nascono naturalmente quelle guise di dire in modi, e tempi indiretti, e quasi dubitativi, *quelle cose, le quali il Comune di Firenze per se, e per lo suo Contado, DIRE SI POTESSE, che all' Impero FOSSERO ad alcuna cosa obbligati* e simili, che si adoperano da' Fiorentini Scrittori in somiglianti conjunture; e che potrebbero parer Fiorentità artifiziose, a chi non ci bada bene, impiegate ad arte per far' apparire dubbioso, ed incerto e disputabile il Debito o la Sostanza del Debito; quando che tal' incertezza non colpisce che la Quantità di esso. Resterà ben corroborata questa sentenza per lo fatto che fu praticato da' Fiorentini coll' Imperador Ruperto Palatino; poichè con esso lui di nuovo capitolarono, non intorno al censo, ma alla quantità del Censo da pagarsi a lui altresì vita sua durante, siccome a suo luogo si vedrà.

44. Ora veniamo alla ricognizione dell' essere Imperadore. Benchè l'atto di riconoscere, che Carlo IV. era stato legittimamente eletto Imperadore, involga, per rispetto a' Fiorentini, la stessa cosa, che di riconoscerlo per loro Signor Supremo, e benchè il termine di sommessione, ove trattasi tra l'Impero e Firenze, non possa significare, che vera soggezione; ciò non ostante, il Difensore della Indipendenza adulossi fino a sperare di ritrovare lo scampo suo nella ambiguità de' termini, giacchè vi sono popoli non soggetti all' Impero, dic' egli probabilmente entro se stesso, i quali alla perfine riconoscono gl' Imperadori per Imperadori, e quantunque non siengli sudditi, fangli pur' atti di sommessione per lo rispetto, cui credono dovuto a' più grandi, e più forti. Se in dire, che così egli la discorra, io facessi qui un giudizio non sicuro, lo imputi esso alla gran cura, colla quale in questo luogo sopprime i termini più espressivi dell' Ammirato sua Scorta; con che toglie ogni vero senso al fatto narrato da quello Scrittore, il quale parla così: (1) *I Sindaci dall' altro canto*

(1) *Scip. Ammir. lib.* II. *f.* 571.

canto a voce, et a nome della Repubblica dovessero a lui in pubblico far la sommessione, e l'ubbidienza riconoscendolo per vero eletto Imperadore. Il termine *Ubbidienza* è quello nel discorso dell'Ammirato che non doveasi dal Whig ommettere, se volea esser sincero; mentre è quello, che principalmente importa la soggezione della quale si disputa.

45. Nella versione del Whig i Fiorentini non sembrano obbligati, che a riconoscere Carlo IV. pubblicamente per Imperadore legittimo, come s'egli non potesse avere questa dignità senza il loro consenso. Nel testo dell' Ammirato all' incontro essi sembrano obbligati a prestargli ubbidienza, a sottomettersegli, ed a riconoscerlo ad una per Imperadore legittimo; atti che sarebbersi potuti separar fra di loro, se non rispetto de' Fiorentini, si però rispetto di un popolo non soggetto. Perciò non conveniva mischiarli fra di loro e confonderli; mentre che così ravviluppati pongon' in equivoco l'intelletto del Lettore, a fine che non compajano sudditi i Fiorentini.

46. Ne' popoli soggetti all' Impero bastò sempre il riconoscere che uno era Imperadore per riconoscerlo per loro Sovrano. Quindi l'Ulloa nella vita di Carlo V. ci registra che quando la Città di Augusta dopo il torbido della guerra Smalcaldica depose le armi sediziosamente imbrandite contro di quel Cesare, non giurò che di riconoscerlo per vero Imperadore; e con ciò si consumò l'atto della soggezione. Quando ritroviamo che una Città già ne' tempi anteriori era Dominio Cesareo, nell' udire che ne' tempi posteriori essa giura di riconoscere uno qual vero Imperadore, intendiamo issofatto, ch' essa si riconosce per sua suddita, da che ogni Cesare ha Dominio sopra ogni Popolo, che avendo già ubbidito a' Cesari, non mostrasi di essere mai stato legittimamente alienato dall' Impero. Quindi si vede che in questo fatto l'Ammirato fu più sincero, che il Whig; ma meno, che il Villani, il quale in un luogo ci dice chiaro e tondo, come veramente lo chiedea il bisogno di esprimere il vero: (1) *Lo 'mperadore da tutti e sei gli Ambasciadori Sindachi del Comune di Firenze .... ricevette l'omaggio, el sacramento della fede, che promisero allo 'mperadore.* E qui egli non citisse nè pur sillaba dell'atto di riconoscere Carlo IV. per Imperadore. Ciò avvenne forse, perchè l'omaggio, e 'l giuramento di fedeltà sembrarongli l'azion principale, e non la ricognizione; stando che l'omaggio, in chi lo riceve sempre dimostra Signoria, in chi lo fa dichiara soggezione; ma la ricognizione, se capace è di dimostrare Sovrano quello, a cui si fa in professandolo Imperadore, non lo mostra però Sovrano di tutti quanti lo riconoscon per tale; stando, che anche i Monarchi indipendenti, lo riconoscono per vero Imperadore. Pure, perchè i Fiorentini e fecer' omaggio, e giuraron fede, e riconobbero per vero Imperadore Carlo IV. il Villani in altro luogo proseguisce a dire: (2) *I Sindachi predetti a vece, ed a nome del Comune fecion a lui in publico la sommissione, e la obbedienza, giuraron liberamente, riconoscendolo per vero eletto, e futuro Imperadore, e la riverenza gli feciono in segno del debito omaggio.* Ecci una funzione espressa per i suoi gradi ch'ebbe, e secondo tutte le parti che la costituirono. Ma l'Ammirato due secoli dopo del Villani ommise i termini di *debito omaggio, di sacramento di fede, e di giurare liberamente*, ciò vale a dire senza ristrizione, e senza risguardo a patto o condizione veruna. Imperciocchè quantunque l'Imperadore si fosse dalla sua parte obbligato a varie cose, pure non volle mai che il giuramento di fedeltà, da darsi da' Fiorentini, fosse per verun conto vincola-

(1) Matt. Vill. lib. 4 cap. 75.

(2) Matt. Vill. lib. 4 cap 76.

to alle cose delle quali esso si era incaricato di eseguirle; attesochè la fedeltà di loro era a lui dovuta senza patti; ed i patti aveano le loro cagioni separatamente dal sacramento di fede. (1) *Volea la sommessione libera* (disse Matteo Villani) *e da parte brivilegiare i patti, e che nel sacramento de' Sindachi non fosse eccezione*. L'Ammirato ha solamente ritenuto le parole di *Sommessione, et Ubbidienza*, le quali ambidue congiunte significano realmente la stessa cosa, a chi non ha profitto nel cavillare. Ma il Whig, che venne d'appresso all' Ammirato dopo altri due secoli, tolse inoltre al raccontamento il termine *Ubbidienza*, e conservogli quello di *Sommessione* solamente, il quale può sembrare ambiguo a taluno, stando massimamente la nozione, che secondo l'idea delle cose moderne, si da poi a questa parola; ma da qui a qualche tempo gli amatori della Indipendenza sopprimeranno ancóra il nome di *Sommessione*, e l'atto sarà tutto sgombrato e nudo da' segni di soggezione, una mera riconoscenza di Carlo IV. in Imperadore, e si pretenderà che i Fiorentini abbiano allora fatto la stessa cerimonia che fassi dall' Ottomano a' nostri Cesari, riconoscendoli per Imperadori dell' Occidente.

(1) Matt. Vill. lib. 4 cap. 72.

47. Nulladimeno bisogna confessarla, che quivi il Whig è stato obbligato a servirsi della sua mirabil destrezza, per non smentir se medesimo. Egli avrebbe guastato con troppa grosseria la più superficiale verisimilitudine, e sarebbe caduto in una manifesta contraddizione, anch' appresso de' lettori meno attenti, e più astratti, ove avesse registrato questo luogo dell' Istoria, e questo atto netto netto, e secondo i termini, ne' quali fu conceputo. Convenne a lui adunque l'usare le figure di reticenza con l'ommessione, per sostenere le falsità della sua asserzione; così non ha fatto poi altro, ch' essere mal' Istorico, per essere più fine Rettorico, e peccare più tosto contra il vero del fatto, che contra l'interesse della pretensione. Imperciocchè fin dal bel principio della sua opera avea esclamato contra l'Autor dell' Esame: (2) *Le grandi espressioni, ch' egli affolla di omaggj, d'investiture, di confermazioni, di privilegj, o sono presi in senso improprio, o in significazione contraria al vero loro significato. Non si videro dalla parte di Firenze nè omaggj, nè investiture*. „*Les grands mots qu'il entasse ensuite d'hommages, d'investitures, de confirmation de privileges, ou sont hazardez, ou sont pris dans un sens contraire a leur veritable signification. Il n'y a ny investitures, ny hommages*„. Non v'è rossore, nè pudore in asserire il falso, e negare il vero in cotesta setta di novelli Interpreti ed Autori *de verborum interpretatione*. Egli è palese, che gli Scrittori di quel secolo, in cui visse Carlo IV. parlarono di *omaggio, di sacramento di fede, di conferma di leggi, di ubbidienza di sommessione*; sì come altri in altri tempi, che a suo luogo mostreremo parlarono *d'Investiture*. Ma il Whig, che dopo quattro secoli sa meglio di loro quanto allora seguì, con una pennellata d'interpretazione a suo modo, riduce il tutto a senso naturale, e fa risplendere la libertà Fiorentina indipendentissima in mezzo agli *omaggj, a' sacramenti di fede, alle sommessioni, e pagamenti di censi*, ch' essa fece, *ed alla ubbidienza*, cui promise.

(2) Whig p. 2.

48. Non è già cosa che prema il ridurr' a memoria de' lettori l'omaggio che i Fiorentini fecero pure a' Vicarj dell' Imperadore Federigo Secondo (3); nè quello che esibirono di prestar' al Patriarca di Aquileja Messo di Otton IV. e ch' esso non volle ricevere se non dappoi la restituzione fatta, e da farsi de' beni, e luoghi tolti ad altri buoni vassalli dell' Impero (4); nè quella fedeltà che probabilissimamente fecero con tutti

(3) Sopra cap. 7. §. 126. f. 446.
(4) Sopra cap. 7. §. 107. f. 437. seg.

gli altri Toscani nelle mani del Commessario di Federigo I. (1), nè quella che per certo prestarono ad Enrico II. il Santo (2), ned il costume invecchiato di tutti i secoli precedenti, dal quale i Fiorentini non avrebbero potuto esimersi con veruna apparenza di ragione: perciocchè la sola lettura del Capitolo presente, lasciata la repetizione de' precedenti, basterà a' saggi Lettori, per far loro conoscere qual caso debbasi fare della estrema franchezza, colla quale il Whig pronunzia la sua sentenza negativa in tuono dettatorio dicendo, che *non fecero mai omaggio i Fiorentini all' Impero*.

(1) Sopra cap. 7 §. 13. f. 386.
(2) Sopra cap 6 § 14. f. 310.

49. *Giurare liberamente la fede; far sommessione, ed ubbidienza, e sacramento di fede; far' il debito omaggio*, sono tutti appresso degl' Italiani modi di dire, co' quali si è indubitabilmente significata sempre la subordinazione, e la dipendenza. In termini legali il sacramento di fedeltà è segno di Feudo, e l'omaggio è di Soggezione.

50. Il meno di obbligazione che questa solennità potesse importare si è, che i Fiorentini avrebbero debito di fedeltà all' Impero, e che mancando in questa parte non poteano essere trattati che come ribelli, per grande che fosse la libertà loro in virtù del privilegio. Avvegnachè non abbiamo copia di tutte le formule di questo Atto, si sa però, ch' egli contenne l'essenza dell' omaggio, che le Città solcano fare a' Cesari, il quale giusta la formula usata fin da' tempi di Carlo Magno concepivasi in questi termini: (3) *Promitto ego partibus Domini mei Caroli Regis quia fidelis sum, & ero diebus vitæ meæ sine fraude vel malo ingenio*. E sotto di Federigo I. in questi altri: (4) *Ego. N. Juro quod à modo in antea ero fidelis Domino meo. N. Romano Imperatori contra omnes homines sicut jure debeo Domino, & Imperatori, & adjuvabo eum retinere Coronam Imperii, & omnem honorem ejus in Italia, nominatim, & specialiter Civitatem N..., & quicquid in illa juris habere debet.... etsi fuerint ablata bonâ fide recuperare & retinere adjuvabo. Neque in facto quod vitam, membra, vel honorem suum perdat, vel mala captione teneatur .... Hæc omnia observabo fide bona sine fraude sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta quatuor Evangelia.* O pure in que' termini, ne' quali i Pisani fecero fedeltà allo stesso Federigo I. nel 1161. in ricevendo da lui le lor' investiture, o lettere di privilegio. (5)

(3) Lebman. Chron. Spir. lib 1 cap 18. ex antiquior.
(4) Goldast. Constit Imp. tom 4. ad an. 1158.
(5) Sopra cap. 7. §. 12. f. 385. 386.

51. Dal che vedesi, che bisogna avere rinunziato a tutte le leggi della ricerca del vero, per accusare l'Autor dell'Esame, come fa il Whig, *di essersi abusato di questo trattato, di arrischiare le parole, ed in un senso contrario alla vera loro significazione*, caricandolo così del biasimo d'ignoranza, il quale è forse peggiore secondo lui di tutta la mala fede, di cui gli avversarj soli hanno di bisogno per difendere somigliante causa. L'Autore *dell' Esame* ritrovò, e mostrò che i Fiorentini aveano fatto il *debito omaggio* a Carlo IV. E veggendo peravventura, che il Dizionario stesso della Crusca spiega omaggio per tributo. *Tributum, hominium, homagium. Giurare omaggio, cioè giurare fedeltà. Jurare in verba*, e che ne apporta gli esempj della Teologia Mistica, ove si dice. *Questo lo dei rendere per tributo ogni dì quasi in segno di soggezione, ovvero di spiritual' omaggio*, e di Giovanni Villani, che dice: *Promisongli di tener le terre da lui, e dargliene omaggio*. Perciò a ragion credere potette, che i Fiorentini avendo giurato *omaggio* a Carlo IV. gli avessero giurata feudalità, soggezione, e tributo di quel Censo, che annualmente obbligaronsi a pagarli, e Fede, quale le Città del Regno Italico erano solite a giurarla in pro, ed in ossequio de' Cesari Germanici loro

Signori

Signori Supremi. Ma il Whig, che dopo quattro centinaja di anni sa meglio i fatti de' Fiorentini di quella età, che chi allora in Firenze registrava i successi della sua Patria, nega che si facesse omaggio, che si giurasse fedeltà, che si ammettessero tributi, e battezando le azioni a suo modo, il *censo* dovuto col titolo di semplice *Sborso*, vocabolo vago e generico; ed il *giurato omaggio* con quell' altro di niuna precisa significanza di *Sommessione*; porta franca, e ben'in alto fino alle cime della Sovranità somma la libertà de' Fiorentini.

52. Pure seguitiamo la rivisione della sua critica sull'*Esame del Memoriale*, e ritroveremo, che dopo le picciole frodi grammaticali, egli scontra eziandio in falsità manifeste. (1) *E perchè egli pretendea* (seguita a dire) *ch' essi avessero usurpati alcuni luoghi pertinenti all' Impero, il che avrebbe potuto intorbidare la pace se non vi avesser proveduto, egli promise, che non gli astrignerebbe nè per la forza, nè per le sentenze penali a rilasciare o restituire que' luoghi, ma ch' egli amministrerebbe la giustizia per citazioni e per sentenze: la qual cosa l'Autore dello Esame ha osservato, ma di maniera da far credere, che questa clausula dovea aver luogo in tutti gli affari della Repubblica, quando ella stipulata fu solamente per que' casi, ove si pretendesse, ch' ella avesse fatta alcuna usurpazione contra l'Impero. „Et comme il pretendoit qu'ils avoient usurpé quelques lieux qui appartenojent a l'Empire, ce qui auroit pû troubler, la paix s'il n'y avoit été pourvû, il promit, qu'il ne les contraindroit ny par la force, ny par les sentences penales a laisser ou restituer* ces lieux, *mais qu'il administreroit la justice par citations & par sentences: ce que l'Auteur de l'Examen a remarqué, mais d'une maniere a faire croire que cette clause devoit avoir lieu dans toutes les affaires de la Republique, au lieu qu' elle ne fut stipulée que pour les cas ou on pretendroit qu'elle auroit fait quelques usurpations sur l'Empire*„. Ora chiunque curioso volesse rinvenire tutto l'opposito di quel che cerca; non avrebbe che a ricercare con un sincero esame la verità di queste asserzioni del Whig tutte. E di ciò, a chi non ne rincresca per mostrargli con quali armi si difendano le somiglianti pretensioni contrarie al S. Impero, si può dare un saggio, con queste veritiere e necessarie premesse: l'Imperadore Carlo IV. avea altresì promesso a' Fiorentini nel riconciliarseli, che non gl' impedirebbe nell' amministrare la giustizia nella loro Città, Castelli, Terre, e Luoghi, cui essi possedeano, governavano, et aveano in custodia, il che equivale al dire, che tenevano in feudo dall' Imperadore, di lasciarne a loro il reggimento a lor beneplacito; (2) *che non impedirebbe il Comune, e Popolo* (dice l'Ammirato) *di Firenze nel governo delle Città, Castella, Terre, e Luoghi che possedea, governava, e custodiva*. Ma sì come fra queste Terre, e beni, tanto dentro, quanto fuori di Firenze, ve n'erano di que' che poteano mettersi in disputa e tra la Città, e i suoi vicini di fazion Gibellina, e tra lei stessa, ed i suoi esuli; quindi i Rettori di Firenze aveano preveduto che gli spogliati, i quali non aveano deposte le loro pretensioni, avrebbero fatto ricorso al Sovrano, appellandosi a lui con accusare i detentori delle lor cose; onde avea il Reggimento della Città presa la precauzione, di farsi promettere dall' Imperadore, che non gli astrignerebbe per via d'armi mosse ad istanza degli Attori; e nè meno gli obbligherebbe con precetti penali a restituire terre, che venissero loro disputate; ma, che terminerebbe quelle differenze, ed amministrerebbe giustizia, per la via ordinaria di citazioni, e sentenze: (3) *Nè A RICHIESTA D'ALTRI*

(1) Whig p. 13.

(2) Scip. Ammir. lib. 11. f. 571.

(3) Ammirat. ivi.

TRI gli piglierebbe le armi contro, o farebbe di potenza, come non farebbe ne anche precetti penali, perchè rilasciassero, ò restituissero; ma amministrerebbe la giustizia con citazioni, e sentenze.

53. Non vi vuol comentarj, per comprendere, che queste precauzioni, e promesse non risguardano particolarmente alcuna discrepanza rimasta indecisa tra l'Imperadore, e Firenze; ma riferisconsi ad altri particolari cioè a que', ch'eran disputati tra il Reggimento de' Guelfi ed i Gibellini Fuorusciti; o anche rimirano le quistioni, che nascerebbero tra la Città, ed altri i quali poi ricorressero a Cesare, come Giudice; *A RICHIESTA D'ALTRI*, dice il testo, il che dinota manifestamente altre persone di terza specie diversa dall' Imperadore, e da' Guelfi di Firenze; e denota lite tra vassalli, cui pertiene la decisione al Sovrano comune.

54. Ciò riesce tanto più visibile quanto che le differenze tra Carlo IV. ed i Fiorentini rimanean composte col trattato medesimo e cogl' indulti in esso concedutisi per lo pagamento di cento mila fiorini da farsi una volta sola, e di quattro miliaja da sborsarsi ogni anno, tanto per la Città quanto per tutte le Terre, che la Repubblica possedea, teneva, e dall' Impero riconosceva. Onde rimanendo composti gl' interessi proprj dell' Impero, che da' tempi passati fino al dì dell' accordo occorsi erano con la Città, la clausula del dover farla Cesare da Giudice con citazioni, e sentenze, non riguardava che le quistioni, le quali poteano nascere o tra la Città ed i vicini, o tra di essa ed i suoi Cittadini esiliati. Di più l'Imperadore avea voluto promettere, che amministrerebbe giustizia per la via ordinaria delle citazioni, e sentenze; in quanto però si trattasse de' beni, che la Repubblica avea acquistati nel passato, e che possedea già al tempo della convenzione; ma la promessa Imperiale non istendeasi in alcun modo sulle differenze, che potrebbero insorgere per nuovi acquisti o per occupazioni posteriori a quel Trattato.

55. Questa parte della Capitolazione è un segno sensibile non meno dell' indubitata soggezione, che della ricognizione ancóra che di cotesta lor soggezione aveano i Fiorentini, imperciocchè senza difficoltà riconosceano Cesare per naturale ed ordinario lor Giudice, contenti di una limitazione, che l'Imperadore volontariamente volle imporsi, cioè di soprasedere alle esecuzioni armate: il che si debbe intendere in quanto i Fiorentini ubbidissero alle citazioni ordinarie uscite dal suo sovrano Tribunale, e non altramenti. L'avvocato Fiorentino, non potendo strozzare questa evidenza, almeno ha voluto imbrogliarla con falsi da lui creati. Rappresenta egli al Lettore, che Carlo IV. erasi riserbato di amministrare giustizia sopra le differenze, che avea egli stesso co' Fiorentini, per beni, che si apparteneano immediatamente all' Impero, il che quando anche si dia per vero, mostrerebbe nulladimeno la subordinazione di Firenze; perchè se quella Città fosse stata sovrana, non avrebbe dovuta riconoscere per Giudice la Parte contendente; nè tra di lei, e Cesare nelle disparità, che nascessero, Cesare dovea essere il Giudice della Città. Pur' è una solenne giunteria il dire che Cesare si fosse riserbata l'amministrazione della giustizia nelle controversie tra di se stesso, e la Città; e per mantellarla il Whig ommette le parole dell' Ammirato sua Scorta da lui citato in margine, le quali discoprono il vero, perchè tace quel *A RICHIESTA D'ALTRI* da cui scorgesi netto, che Cesare si riserbava la giudicazione tra la Città, ed altri, e non tra la Città, e se stesso solamente. Sì che qui vorrei che mi dicesse il Curioso ricercator del vero, quanta parte vi abbia la verità; e se questa prima asserzione non sia una falsità insigne.

56. Dice

56. Dice in secondo luogo, (1) *Che Carlo IV. pretendea, che i Fiorentini avessero usurpato qualche luogo che appartenesse all' Impero*. Era vero: ma non se ne trattava più nell' articolo cui si pondera. Il Whig parla, come se non si fosse creduto, che tutto ciò che i Fiorentini possedeano o di diritto, o di fatto, si appartenesse all' Impero o mediatamente, o immediatamente; mentre pure si vede chiaro, che riserbandosi Cesare la giudicazione su' Fiorentini, ed ammettendo essi questa riserba, ambe le parti teneano, che tutto ciò, che si aspettava a Firenze, si aspettasse pur' all' Impero. E qui ancóra ciò che vi sia, che con la verità raffronti, non lo saprà vedere il ricercator del vero: sì che questa è la seconda falsità ben massiccia anch' ella.

57. Dice susseguentemente, che questa clausula era l'unica in tutto il Trattato, ove si vedesse un' apparente subordinazione all' Impero, quasi che chi paga Multa per esser' assoluto dal bando, e censi Reali, e chi da Cesare e riceve conferma di leggi ed ottiene podestà limitata di fare Statuti, non contrarj alle leggi, non fosse manifestamente soggetto all' Impero. E qui parimente la veneranda verità nulla ha che fare: ed è cotesta una terza ed anche essa molto material falsità.

58. Dice però il Whig, che l'Imperadore abbandonò tosto ogni titolo o diritto, che da questa clausula risultò; mentre sofferendo Cesare a contragenio le pretese usurpazioni de' Fiorentini, ne volle avere ragione; ma non si sentì poi egli di essere il Giudice in quell' affare. Ma qui si credeva l'amatore del vero, che la sincerità dello Scrittore siasi smarrita tra gl' inganni; poichè di Lei non si scorge vestigio: ed in fine è cotesta una quarta falsità. Imperciocchè l'Imperadore dopo di quell' accordo non cercò ragione, che delle occupazioni, che i Fiorentini aveano fatte dopo la convenzion del 1355. Non mai si trattò dopo tal pace delle terre, che ne' tempi antecedenti erano state occupate, mentre di quelle già rimanea sopita la controversia col Trattato conchiuso, come si comprende dall' idea stessa della cosa. Lo disse Cesare stesso agli Ambasciadori di Firenze a relazione dell' Ammirato, onde conviene ben prestargli fede: (2) *Non erano stati contenti dentro i termini delle terre, che egli avea conceduto loro in Vicariato l'altra volta, che venne in Italia ma che di nuovo s'aveano usurpate di quelle, che appartenevano all' Impero con grave suo pregiudizio*. Ma questa doglianza avvenne ben tredeci anni dopo l'atto che prese il Whig ad interpretare sì piacevolmente, cioè nel 1368. Fin quì l'Ammirato ed il Cerretani raccontanci questo fatto del 1368. quasi nella stessa maniera. (3) *Carlo* (dice quest' ultimo) *venendo in Lombardia, e di lì in Toscana, al quale fu mandato Oratori per intendere la mente di Sua Maestà, se era di quel benigno animo verso la Città, come quando si partì d'Italia, i quali rappresentati al suo cospetto, lo trovarono tutto mutato dolendosi, che non erano stati contenti di quello, che ci avea concesso, ma che dopo la sua partita d'Italia aveano offeso Tarlati, Ubertini, Sanminiatesi, e Ubaldini, e che Noi non lasciavamo riposare persona, desiderando troppo inquietamente il dominare... Chiedea Volterra, e Pistoja, che gli si ristituissero*. E se non erro prima che Carlo ritornasse in Italia, egli già avea fatto esortare i Fiorentini di astenersi di ogni atto usurpatorio e ribelle, e dessi s'erano con lui giustificato in alcuna maniera: perchè il Lambecio dice: (4) *extat epistola Imperatoris Caroli IV. ad Remp. Florentinam, qua illam monet, ut ab omnibus novitatibus & rebellionibus abstineret, simul etiam ejusdem Reip. responsum excusatorium*.

(1) *Whig p. 13.*

(2) *Ammirat. lib. 13. all' an. 1368.*

(3) *Cerretani Stor. Florent. MS. vol. 1. all' anno 1368.*

(4) *Lambec. Comment. Bibl. Vindobon. lib. 2. cap. 8. n. 59. p. 939. in Bibl. Cæsar. apud Dn. Habn. §. 111. no' K p. 14. Dissert. de Ju. Imp. in Flor.*

59. Questi

59. Questi luoghi dunque erano stati occupati da' Fiorentini dopo il trattato conchiusosi in Pisa l'anno 1355. nell'intervallo che scadde da lì fino al 1369.: e la voce *tosto* cui usa il Whig, importa quivi presso che quattordici anni; e per ciò la differenza di queste nuove occupazioni non cadea sotto la promessa dell' Imperadore di non valersi delle vie di fatto contra Firenze, perchè furon posteriori a quella. Ei consiste qui il giuoco di mano del Whig nel capovolgere i tempi, e scambiare de' fatti le circostanze. I Fiorentini stessi ne sono testimonj come or' ora si farà vedere. Nel suddetto anno 1368.questo Augusto fece di nuovo in Toscana,e co' Fiorentini parecchi atti di sovranità. Eglino,che aveano dopo la prima venuta sua fatto i prefati nuovi acquistamenti sopra i loro vicini, teneano ragionevole motivo di temere un giudizio giusto ove accompagnato fosse della necessaria forza. Apprendeano talmente,che Cesare,sì come potea di ragione, non facesse di potenza, che ricorsero subito non già al patto dal Whig rilevato,ma al Papa per ottenerne la mediazione,e fecero replicate istanze alla Santa Sede temendo la guerra. (1) *Deliberò* (dice quivi l'Ammirato) *la nuova Signoria, che di nuovo si dovessero mandare Ambasciadori al Papa pregandolo, che nell' abboccamento, che dovea far seco l'Imperadore procurasse di racchetarlo, e di metter fra l'una, e l'altra parte concordia .... L'Imperadore mostrando in pieno Concistoro, che non potea con onor suo rilasciare a' Fiorentini quello che ingiustamente aveano occupato; dicea nondimeno di contentarsi, che delle loro differenze se ne facesse compromesso ne' Signori Veneziani, o altra Signoria, a che rispondeano gli Ambasciadori Fiorentini, che non era cosa ragionevole recar' in dubbio quel ch' era chiaro.* Se l'Imperadore non volle adoperar la sua potestà somma in questa controversia, con permetter più tosto, che se ne facesse compromesso ne' Signori Veneziani, o in altri; ciò non fu probabilmente, che un voler dare a diveder' al Mondo ed un rimostrare a' Fiorentini stessi l'eccesso del loro torto contra i Popoli vicini da loro soprafatti, e contra l'Impero; e certamente potea egli tenere le vie della dolcezza, senza deporre per questo il suo potere, la sua autorità, ed il suo diritto sovrano. Ma si sarebbe egli certamente servito alla perfine di queste sue prerogative supreme, se i Fiorentini non avessero dato la mano a' temperamenti necessarj per calmare il suo sdegno, come innanzi vedremo.

(1) *Ammirat. lib. 11. all'an. 1369.*

60. Carlo IV. dopo il suo breve soggiorno in Roma se ne venne a Lucca, alla qual Città egli concedette in quest' anno ampissimi Privilegj, i quali concernevano anche il ricuperamento di alcune terre da' Fiorentini a loro tolte. Io riporterò un frammento del suo Imperial Diploma quale da mano sicura mi è stato partecipato.

☞ „ Carolus IV. Divina favente Clementia &c. &c..... Quia pridem IMPERIALIS NOSTRA Lucana Civitas subdita fuit manifesta Tyrannidi, & omnia Castra, Munitiones, Fortiæ & Pertinentiæ ipsius ab eadem alienata, & alienatæ fuerunt, ita quod in grave ipsius Lucanæ Civitatis dispendium sævæ tyrannidis exercitio tenerentur, nec tum sciri potuit inter possessores illorum & illarum, quæ pertinebant ad alios aliqua nota distinctio, cum Pisani omnia pro libitu gubernarent, ne præfata Lucana Civitas hujusmodi dubietate laboret, & ut futuris ejus dispendiis Imperialis munificentiæ remedio caveatur, animo deliberato, sano Principum, Comitum, Baronum, & Procerum Sacri Imperii Fidelium nostrorum accedente consilio de certa nostra scientia, & Imperialis

„ potestatis plenitudine decernimus, definimus & declaramus, omnia & singula Castra, Roccas, Municiones, Comitatus, districtus, Riparias, & alia quævis, quæ adnotantur inferius ad Lucanum Commune, & Civitatem jure pertinuisse, & pertinere, cum mero & mixto Imperio, & gladii potestate: salvo nihilominus pleno superioritatis directo & utili dominio, quod ad omnes successores nostros Romanos Imperatores & Reges, qui pro tempore fuerint, tanquam ad verum, legitimum, ordinarium & naturalem Dominum omni tempore pertinuisse, & pertinere declaramus decernimus, & virtute præsentium definimus &c. &c. Datum Lucæ „ an. 1369. octavo Idus Junii.

Il soggetto di questo frammento di Privilegio mi 'nduce a narrare, come egli accadesse che l'Imperadore Carlo IV. togliesse a' Pisani Lucca, e la ponesse in libertà. E dunque da sapersi, che nella suddetta sua seconda venuta in Italia, egli avea trovato il Governo di Pisa in balia de' Gambacorti di parte Guelfa, e che nella prima spedizione erano stati da lui trattati da ribelli, e cospiratori: per lo che Pietro Gambacorti non volle lasciare entrar' in Pisa Carlo IV. la qual' offesa condusse lui a torre Lucca a' Pisani l'anno 1368. imprima, e poscia a metterla in libertà l'anno susseguente. Del tutto, ancorchè con alcuna poca mescolanza di non veri supposti, ci vien fatto il raccontamento dal Malavolti: (1) *Non havendo voluto i Pisani lassarlo entrare in Pisa, che in quel tempo era governata da Piero Gambacorti, Capo della Parte Guelfa, che per l'ingiuria ricevuta da Carlo l'anno 1355. nelle persone (come dice Matteo Villani) di Franceschino di Lotto, e di Bartolommeo Gambacorti, suoi congiunti, gli erano nimico; Carlo dall' altra banda trovandosi in Lucca, e parendogli, per essere stata quella Città già del Re Giovanni suo padre* (come di Vicario dell' Impero però (2)) *d'havervi buone ragioni, cacciatone i Pisani se ne prese la Signoria, et alla partita sua lasiò suo Vicario in Lucca, et in Sammiato (che partitosi dall' obedienza de' Fiorentini, gli s'era sottoposto) il Cardinal Legato ..... Si rallegrarono i Lucchesi grandemente d'esser liberati dall' aspra servitù de' Pisani, e di tanti altri, che sì lungo tempo successivamente l'havevan tenuta soggetta, e parendo loro d'haver sotto la Signoria dell' Imperadore, per la benignità di chi gli governava, acquistato assai, presono speranza di poter ricuperare (con buona grazia del medesimo Vicario Imperiale) la lor' antica libertà, come in poco tempo avvenne: perche quel Cardinale, poiche da' Fiorentini gli fu tolto il Castel Sanminiato, havendo ricevuto da' Lucchesi venticinque mila scudi, lasiò loro la Città libera insieme con la fortezza, nominata l'Agosta, che v'era stata già edificata da Castruccio, et in pochi giorni fu disfata: e volendo i Lucchesi mostrar gratitudine del benefitio ricevuto, seguitarono (come fanno ancóra di presente) di battere i fiorini d'oro con l'effigie, e nome di Carlo Imperadore, nel modo che si faceva nel tempo ch' egli ne fu Signore.* Qui è da prendersi maraviglia o della leggerezza degli argomenti del Whig; o della ingratitudine de' Lucchesi. Il Whig insegna (per far vedere, secondo che io avviso, che i Fiorentini la facevano da Padroni sovrani o da zelanti Protettori della Libertà degli altri popoli Toscani) Lucca essere stata posta in Libertà coll' ajuto de' Fiorentini; (3) *Le Cardinal de Boulogne gouvernoit Luques pour l'Empereur, cette Ville fut remise en Liberté avec l'aide des Florentins.* Ora se coll' ajuto de' Fiorentini, e non per beneficenza dell' Imperadore e del suo Vicario, Lucca riacquistò la sua libertà, errore grande e sconoscenza fu quella de' Lucchesi di stozzar la lor moneta d'oro al

conio

(1) Orlando Malav. ivi. p.m 135.

(2) Sopra c. 11. §. 133. f. 64.

(3) Whig. p. 13. § La Republique continua &c.

conio di Carlo IV. e non di Firenze. Ma, mi si dirà, il Whig spaccia ciò assistito dall'autorità del vecchio Ammirato puntualmente da lui citata nel margine (1); il quale in realtà anche con alcun distendimento di arte rettorica scrisse tal cosa. Ma che per questo? Certi rottami dunque di testi, o pensieri di uno Storico, che delle cose della sua patria scrive mosso chi sa da quali cagioni, messi in pastoje et indirizzati ad imprimere un bisquadro concetto, debbono provare la Indipendenza delle Città? Che che ne sia, il testo istorico del Malavolti giunto al Frammento del Privilegio di Carlo IV. che l'Ammirato, e il Whig non facevano conto, ch'ei ci fosse, spianano il fatto, e palesano la vanità di quella riflessione. Oltre a ciò si è voluto riportare, perchè ha strettissima relazione col ragguardevolissimo Diploma che Massimiliano I. nell'anno 1509. al dì 1 di Settembre concedette alla medesima Repubblica di Lucca; il quale molto si fonda sul presente, e cui intero riferiremo a suo tempo e luogo. E come che in questo pezzo non si faccia special menzione delle usurpazioni che patirono i Lucchesi da' Fiorentini: nulladimeno si sa che Carlo IV. anche a pro di loro intimò a' Fiorentini la restituzione: e ce lo ricordò, dopo altri, Lionardo Aretino con dire: (2) *Egli domandò la restituzione di Volterra, di Prato, e del Contado di Lucca che possedeva il popolo Fiorentino*. Ora da questa Città a lui fedele ed ubbidiente egli avea già fatte incominciare le ostilità non punto ingiuste sulle Terre della Repubblica, come lo dice il Cerretani: (3) *Carlo Imperadore chiedea Volterra, Pistoja, e Prato, che gli si restituissero, ed essendo in Lucca fece anche predare ostilmente sul Contado nostro*; onde che con assai poco di ragione il Whig fa tanto schiamazzo con quel che segue:

61. (4) *Dimandò (l'Imperadore) di fare un compromesso nella Repubblica di Vinegia, o in altri, ciò che non fugli accordato. „Il demanda qu'il en fut fait un compromis en la Republique de Venise, ou en quelque autre, ce qui ne lui fut pas accordè„.* Terribil fierezza! così egli se la taglia alla grande; e fa, che sia lo stesso il contentarsi il Principe in una causa manifestamente giustissima dell'evento di un Compresso; e il non essere Sovrano della Parte contravertente. Sarebbe stato opportuno ch'il Whig avesse addotto qualche argomento idoneo ad appagare un'intelletto sano e ragionevole, per provare che l'occupazione fatta pe' Fiorentini di Prato, Pistoja e Volterra, Popoli allora per diritto in libertà eguali al Fiorentino, fosse giusta, e non ripugnante alle leggi della carità, e del jus pubblico, delle genti, e dell'Impero. Ma quivi seccò la sua feconda vena. E il fatto si è, che mancando all'Imperadore le forze di far'una guerra aperta, e formale; e inframmettendo il Pontefice la sua autorità e mediazione a favor de' Fiorentini, e contra quegli altri popoli; e richiedendo la tranquillità pubblica di prendere mezzo termine, ei costò a Firenze altri cinquanta mila Fiorini d'oro l'ottenere le investiture delle terre acquistate dopo l'anno 1355. (5) *Si venne a questa via di mezzo praticata dagli Ambasciadori del Papa, e conchiusa in Lucca il primo giorno di Marzo, e fu eletto Sindaco per ratificare la pace, e accordo ottenuto per cinquanta mila Fiorini.... confermando di nuovo l'Imperadore tutto quello, che i Fiorentini si trovarono infino a questo di possedere*. So che simili alienazioni fatte con danno de' sudditi fedeli, e dell'immediato Dominio Imperiale, hanno macchiata la fama di cotesto Cesare tanto, che fu soprannominato *Imperii vitricus*, e con altri quasi obbrobriosi epiteti. Ma a chi ben considera lo stato degli affari e la malizia del tempo, e le sciagure che avea patito il Regno nelle età precedenti, ed in fine la debolezza del medesimo Imperadore, che non avea eguali al consiglio le forze, esso per quel che pertiene all'Italia in buona parte sembrerà scusabile. Quel che in un Principe potente ed in un'Impero

(1) *Ammir. Ist. Fior. c. 13. p. 674.*

(2) *Lion d'Arezzo Ist. Univ. del suo tempo lib. 8. p. m. 146.*

(3) *Cerretani lo: cit.*

(4) *Whig p. 13.*

(5) *Ammir. lib. 13. all' ann. 1369.*

tranquillo sarebbe stato vergognoso, in lui appare di biasimo esente, rispetto almen delle Toscane cose. Non valse Carlo IV. a condurr' a capo la sua buona intenzione a pro de' Volterrani, Pistojesi, e Pratesi contro di tanta torrente: e dopo di aver tentato ogni possibile spediente si trovò astretto, non potendo fare e conseguire quel ch' era giusto assolutamente, di fare almeno quel ch' era giusto politicamente (1) δίκαιον πολιτικόν; il che si fa dal Principe, e da chi amministra la somma delle cose talvolte, benchè *cum dolore agentium* al dire di Tullio; e di Tacito anche *cum pudore*.

(1) *Aristot. in Polit.*

62. Non vo lasciar di soggiugnere, che in cotesta seconda sua venuta in Italia Carlo IV. se ne ripartì, sopite le controversie co' Fiorentini in Lucca, qual Principe contento ed amico di loro: il che non si può accordare senza che presupponghiamo, che si sieno professati buoni e fedeli suoi sudditi colla bocca, e coll' opera almen per allora. Due avvenimenti ciò confermano. L'uno, ch' egli comandò che delle controversie de' Sanesi e Montepulcesi state portate davanti al suo sovrano Tribunale si facesse nel Comune, o Governo di Firenze compromesso. (2) *Per ordine dell' Imperadore* (dice il Malavolti) *fu poi fatto compromesso nella Signoria di Firenze*. Il quale ordine fu eseguito, ed ebbe di poi per un Laudo a' 13. di Maggio del 1369. pieno effetto (3). L'altro si è, che l'Imperadore valendosi del *Jus sequelæ* competente al Sovrano, richiedette, ed ottenne dal Comune di Firenze un convenevol numero di Cavalli in suo seguito in facendo ritorno alla volta di Lombardia e di Germania: (4) *Carlo fece richiedere* (sono le parole del vecchio Ammirato)... *che l'accomodassero d'una parte delle loro genti d'armi, perchè l'accompagnassero all' andar per l'Alpe di Modena insino a Bologna. Il Comune servì prontamente l'Imperadore commettendo &c.* Le quali cose amendue, quali quali sieno i colori onde vengano dagli Storici rappresentate, sempre che non ne appajano in contrario manifestamente molto straordinarj motivi, de' quali qui non ve ne fu punto, presuppongono et indicano sicurissimamente la rispettiva confidenza, e rispondenza tra 'l Sovrano ed un Comune soggetto. Il che in riguardo della *Sequela* altrove (5) si è da noi provato, ed or'ora di nuovo si proverà (6), ove da un altrettale Fatto avvenuto tra Carlo IV. e Fiorentini l'anno 1354. nella prima sua andata a Roma dovremo divisare; seguitando in ciò non già l'ordine del nostro metodo, nè quello degli anni, ma il disordine artifizioso, con cui è piaciuto al Whig, cui confuto, di trattare confusamente al suo solito per isbalzi delle cose di questo Imperadore.

(2) *Orl. Malav. Ist. San. P. 2. lib. 8. all'a. 1368. p. 136.*
(3) *Ivi all' a. 1369. p. 137.*
(4) *Scip. Ammir. Ist. Fior. l. 13. all' a. 1369.*
(5) *Sopra c. 7. §. 108 f. 439. seg e cap. 11. §. 67. f. 31.*
(6) *Sotto §. 66 67 segu. f. 112. seg.*

63. Ora prima di ripigliare a poco a poco il retto filo de' tempi, dico che crederei che la sincera esposizione de' fatti, e le considerazioni fin qui fattesi sopra le sofisticherie del Whig, facciano vedere bastantemente quanto sia stata vana, e fallace l'apostrofe, ch' egli addirizza all' Olandese finto suo dicendo: (7) *Non vi maraviglierete, o Signore, di vedere, che questa clausula, la quale è l'unica, onde traspiri un' apparenza di subordinazione all' Imperio fu posta immantenente in obblio?* „*Ne serez vous pas étonné, Monsieur, de voir que cette clause qui est la seule ou' l'on voit une apparence de subordination à l'Empire, fut abandonnée aussy tôt*„? Dicanlo i Leggitori, che hanno considerato gli altri articoli del Trattato, se questa fu la sola clausula onde traspiri soggezione. Ma quale ella si sia, benchè non veggasi, che questa clausula fosse posta in uso da Cesaree che a lui venissero fatte delle appellazioni contra Firenze, non vedesi nè meno ch' ella venisse trasgredita; e quando anche ciò fosse avvenuto per parte de' Fiorentini, ei non sarebbe però stato, che un' atto negativo, il quale non può contrapesare l'atto positivo,

(7) *Whig p. 13.*

che

che aveano fatto di riconoscere se stessi sottoposti alla giuridizione giudiciaria di Cesare. Ma le son favole. Non fu per verun modo la clausula abbandonata, come lo pretende il Whig; e non fu dessa negletta nè sprezzata, ma non venne mai l'occasione di farne uso; e dironne la ragione, giacchè il Whig artatamente la dissimula, per sopraprendere il lettore, e per aver' agio di attribuire gli effetti ad improprie cagioni. Per ciò fare bisogna ritornar' addietro alle geste dell'anno 1355. Abbiamo già detto di sopra, che i Fiorentini, prevedendo, che i Fuorusciti, ricorrendo a Cesare gli porterebbero le loro querele per rispetto de' beni, e delle terre, che gli esuli pretendeano a se usurpate a torto fino a quel dì; perciò nel trattato si fecero promettere dall' Imperadore, ch' egli non si varrebbe delle armi, nè delle vie di fatto ad istanza altrui; ma delle citazioni e sentenze, procedendo così per mezzi più miti nel decidere le restituzioni da farsi: e forse anche per deludere, o far tacere a miglior patto i pretendenti e malcontenti Gibellini. Con ciò essi la indovinarono. Imperciocchè, ritornandosene da Roma a Siena l'Imperadore, i Capi de' Gibellini, fatta unione tra di loro, presentaronsi tutti unitamente alla presenza di Cesare, accusando con tal vivacità i Fiorentini, che dissero, che dalle loro trame era venuta la morte di Arrigo VII. suo avolo, e che quella Città usurpavasi la tenuta de' loro Castelli, e de' lor beni; onde lo persuasero a sottomettere colla loro assistenza Firenze, ed a toglierle quella libertà, ch'esso aveale conceduta. L'Imperadore non giudicò le ragioni loro bastantemente conformi o alla giustizia, o alle sue Massime, o ad un prudente governo, qual chiedevano i tempi, rispose con ragioni diverse da sì vigoroso consiglio: e al riferire di Matteo Villani questa fu la risposta, che loro diede: (1) *Noi sapiamo bene l'amore, e la fede, che avete portato all' Imperio, e servigj fatti al nostro Avolo per voi. Non possiamo dimenticarli; perocchè scritti sono ne' suoi Annali. Appo i nostri registri troviamo noi, che i mali consiglj de' Gibellini d'Italia, avendo più rispetto al proprio esaltamento, e a fare loro proprie vendette, che all' onore, e grandezza dell' Imperadore Arrigo mio Avolo fecionlo male capitare, e non il Comune di Firenze, nè alcuna operazione di quel Comune. E però non intendo seguitare in ciò vostro consiglio.* Una segnalata riprova al certo fu questa del suo osservare la promessa di non voler fare di potenza contra li Guelfi di Firenze, affinchè restituissero i beni a' Fuorusciti: e convien confessare o che si era lasciato guadagnar fortemente l'animo da loro; o che naturalmente o per educazione fosse disposto a favorire i Guelfi (2). Nelle accuse ch'egli dà a' Gibellini di non essere stati nè pur' eglino sempre fedeli al suo Avolo potrebbevi essere alcuna verità: almen Giovanni da Cerminate Scrittore contemporaneo ad Enrico VII. ebbe a dire: (3) *plerique nefandi Ligures & Lombardi etiam quos ex proscriptis exulibus, suarum terrarum incolas atque cives fecerat clementia Regis, primi rebelles facti sunt.* Poco dopo di questo fatto ritrovandosi Cesare a Pietra Santa, egli dichiarò di avere ricevuti da' Fiorentini atti della più puntuale attenzione in prova della loro fedeltà, e per lor lasciare un segno della sua riconoscenza, loro fece un privilegio, col quale gl' investì, lor' aggiudicò, e loro diede, e confermò in generale tutte le Terre comprese nel loro distretto, e da loro possedute. Con ciò l'occasione di litigare avanti di lui per le restituzioni venne minore assai. Matteo Villani, che allora vivea fa chiara memoria di quel privilegio Cesareo: (4) *Essendo* (dice questo Storico) *ridotto l'Imperadore a Pietra Santa per partirsi d'Italia, e avendogli i Fiorentini con gran pericolo mandato là il compimento di cento mila fiorini promessi, e trovandolo egli molto a grado, e commendando l'amore, e la fede.*

(1) *Matt. Vill lib. 5 cap. 21.*

(2) *Sopra cap. 11. §. 12. in fin. f. 75.*

(3) *Jo. de Cermen. Hist. Med. MS. cap. 18. in fin.*

(4) *Matt. Vill. lib. 4 cap. 76.*

fede del Comune in vituperio degli altri Comuni, che aveano mostrato la libera soggezione all' Imperio, e poi lo aveano tradito, si offerse singularmente a' Fiorentini, e di suo proprio movimento privilegiò al nostro Comune generalmente ciò, che teneva nel suo distretto, e mandonne i suoi privilegj Imperiali bollati d'oro al nostro Comune fatti in Pietra Santa adì tre di Giugno l'anno 1355. Così di nuovo investiti i Fiorentini di tutto il distretto, cui possedeano, poco luogo ebbero più gli spogliati, e Fuorusciti a convenire al Tribunal Cesareo il Reggimento di Firenze, per otternerne la restituzione; e la clausula, onde Cesare riserbavasi questa giudicazione, divenne quasi oziosa nell' esercizio, ma non già oziosa a dimostrare la piena podestà, e la giuridizione suprema dell' Impero, nella stessa guisa che le leggi vagliono a significare l'autorità del Legislatore, ancorchè, per altre provisioni di esso Leggitore, cessino le occasioni di mandar' ad effetto la loro forza.

64. Ma per venir' un po più alle corte col Difensore d'Indipendenza intorno al punto della Appellazione; tanto è esso lungi dal provare con quell' articolo dell' accordo, che i Fiorentini fossero indipendenti, che anzi prova, che fin lì di giustizia nel loro dominio tuttavia aveano luogo le appellazioni all' Imperàdore, e a chi lo nega si aspetta l'uficio di provare. Già per le età passate abbiamo provato che in tutte le Città del Regno Italico tanto in Lombardia(1), quanto in Toscana e singolarmente in Firenze(2) vegliava tal pratica. Chi vuole introdotta mutazione debbe dimostrarla, o coll' esibizione, o almen colla probabilità di alcun privilegio, o accordo; chi ne conosce alcuno, lo dica. Troviamo all' opposito un documento chiaro fatto dieci anni dopo il 1354. il quale rende dimostrato che in tutta la Toscana Imperiale, non che in Firenze, viveva tuttavia la cognizione di quel diritto sovrano Imperatorio. Imperciocchè il Vescovo Fiorentino appunto di quella età, Pietro Corsini (che l'Ughelli appella Orsini) chiedette ed impetrò in Praga nell' anno 1364. dall' Imperadore Carlo IV. il privilegio, e la commessione di potersi assumere tutte le cause di appellazione per la intera Toscana, e per conseguente anche quelle de' Fiorentini. E ciò fece l'Imperadore in creando esso Vescovo, ed i suoi successori di bel nuovo Principi del S. Impero, con questa formula: (3) *Volentes te illis gratiis insignire, quibus valeas aliis te reddere gratiosum tibi & successoribus tuis, quos nostros & Sacri Romani Imperii Principes fore declaramus, & de novo constituimus & facimus... honoribus & dignitatibus omnibus Imperialium Principum communibus gaudere decernimus.... de quibus omnibus... te..... auctoritate nostra Imperiali de novo principaliter investimus &c.* Tra le prerogative che gli concedette vi fu il jus di conoscere delle cause di Cesarea appellazione: (4) *Auctoritate nostra Imperiali (Episcopo Florentino) committimus & concedimus per præsentes, quod in tota Tuscia, causas omnes criminales & civiles, quæ inter quoscunque vertentur, nec non causas appellationum quarumlibet, quæ ad nostram curiam deferendæ essent, recipere, audire, & examinare possit, & sine debito terminare, easque & earum quamlibet uni & pluribus, sicut placuerit, delegare potestatem.* Ora quel chiedere, ed impetrare tal prerogativa e tal dignità di Principe dell' Impero che fece Pietro Corsini, non dimostrava egli, che i Cittadini teneano a gloria, e non a vergogna di Firenze lo essere Città Imperiale; e che credevasi ch' il jus di appellazione Cesarea era tuttavia dovuto, ed esistente, *in potentia, & actu* in Toscana e in questa Città? Non mi maraviglierei, se chi che sia scappasse da banda, e dicesse: il conferirsi dall' Imperadore alla Chiesa Fiorentina, ed a' suoi Vescovi il Principato, non prova niuna dipendenza di Firenze dall' Impero; perocchè i Vescovi, e la Chiesa

(1) Sopra cap. 7. §. 43. f. 397.

(2) Sopra cap. 7. §. 123. f. 445. e cap. 9. §. 43. fin' al §. 48. f. 510. 512.

(3) Apud Ughel. Ital. Sac. in Episc. Florent. 48. f. 151. edit. Venet.

(4) Ibid.

Chiesa non hanno nè pretendono perciò nè dominio nè giurisdizione temporale sopra la Città; e potrebbe un Vescovo di un Paese e Dominio estero e fuor dell' Impero essere di sì fatta dignità investito. Ma tal difficoltà farà impressione solamente a' lettori che hanno sonno. Imperciocchè chi considera che questa Chiesa è di una Città che dieci anni davanti giurò fedeltà, ed omaggio all' Impero: comprende che questo Principato vien creato in terra dell' Impero, senza però pregiudicare a' privilegj di essa Terra: e chi considera che al nuovo Principe si conferisce il jus di conoscere e decidere le cause criminali e civili di Appellazione in tutto 'l paese; comprende che egli ha una dignità di Maestrato perpetuo a nome del Sovrano sopra i luoghi presuppolti soggetti alla sovranità di esso; e conseguentemente PietroCorsini non fu creato Principe dell'Impero ad *merum titulum*, *& extra Imperium*. Tanto per ora di questo Vescovo per chiarire il Whig sopra 'l jus di appellazione: dipoi ancóra avremo a riparlargli del medesimo, per far vedere ch' egli Cittadino primario e Pastore Fiorentino daddovero riputò Firenze dall' Impero dipendente.

65. Quell' Avvocato della piena libertà proseguisce dipoi: (1) *I Fiorentini diedero (a questo Cesare) altri contrassegni della loro fermezza rifiutando di confederarsi con lui.* „*Les Florentins lui donnerent encore d'autres marques de fermeté en refusant de se liguer avec luy*„. E che domine vuole mai egli qui dirci con quel nome di *fermezza*? Se non vuole insinuarne una costanza infelice nella disubbidienza, ma una prova d'indipendenza, egli prendesi giuoco di coloro, che non hanno idea delle Città o degli Stati dipendenti dall' Impero. Non ogni Stato o terra Imperiale ha positiva e necessaria obbligazione di entrare in qualunque confederazioni particolari co' Cesarei, e sopra il tutto contra i suoi proprj Collegati per lecita confederazione a se congiunti. Ciascuno può aver mira talvolta a' proprj suoi interessi, e gli si permette dal Principe la neutralità pure non contravenga alla fedeltà, ed a' suoi doveri ordinarj. Così, per parlar loicalmente, in subietto non necessario, la dottrina non si può convertire in termine di asserzione universale; nè si può far la conseguenza: un popolo può stare, o si permette di star' in considerazione del disordine comune, neutrale; dunque egli è indipendente. Ed è superfluo il far pompa di azioni, che libere sono all' arbitrio, in confronto di quelle, che dal debito sono richieste. Non sarà però fuori di acconcio il dimostrare le ragioni, per le quali i Fiorentini non entrarono in questa lega, per intendere di qual maniera se ne sottrassero, e come l'Imperadore con decoro della sua maestà die passata alle loro scuse. Lo narra Matteo Villani: (2) *Considerato il pericolo delle imprese, e temendo di esser ridotti a romper la pace a' Signori Milanesi, e che la gente d'Arma raunata sotto un Capitano dato dall' Imperadore non potesse esser cagione di novità contro alla libertà del Comune, al tutto deliberarono, che la lega per lo nostro Comune non si facesse, e con belle, e oneste, e legittime cagioni si liberarono di questa richiesta. L'Imperadore essendo in movimento per la Corona soprastette senza accettare la scusa, domandò che 'l nostro Comune apparecchiasse ducento Cavallieri, che lo accompagnassero a Roma.* Queste ragioni aveano molto di apparenza, e poteano anche aver sussistenza; e pure l'Imperadore non ne fu pago, e lasciò per così dire in sospeso l'affare sollecito di girsene a Roma.

66. Dunque, non avendo esse ritrovati i Fiorentini pieghevoli al suo volere in una cosa la quale non era del loro stretto obbligo, egli pose subito alle prove la loro prontezza, ed ubbidienza in un altro punto d'innegabile loro dovere: *Chiedette loro di apparecchiare ducen-*

(1) *Whig loc. cit.*

(2) *Matt. Vill. lib. 4. cap. 81.*

duecento Cavalli, per accompagnarlo a Roma. Io mi penso che quella mia sia interpretazione fedele di queste parole.

67. Il Whig al contrario per esaltare, oltre ogni convenevolezza dell'occasione, la Libertà e la grandezza de' Fiorentini, e per importunamente annichilire, se gli vien fatto, la podestà de' Cesari, converte la *richiesta* in *preghiera*: (1) *Ma alla preghiera* (dic' egli) *che Cesare lor fece di dargli una scorta, accordarongli dugento Cavalli, che l'accompagnassero a Roma, ove andava per ricevervi il Sagro de' Cesari.* „*Mais sur la PRIERE qu'il leur fit de luy donner une ESCORTE, ils luy ACCORDERENT deux cent hommes de Cheval qui l'accompagnerent a Rome, ou il alloit recevoir l'onction Imperiale*„. Se l'Imperadore avesse fatto pregare il Reggimento di Firenze di una cosa, che appartenevasi a indubitato loro dovere, sarebbero stati ordini le preghiere, perchè il modo di esigere il debito non cangiane la natura. Anch' Enrico VII. civilmente quasi pregò (2) dello stesso servizio e simili bene dovutigli da' Guelfi Fiorentini; ma ricusandoli furono trattati per lui da sudditi ribelli. Così avrebbe Carlo IV. ancóra giuocato di cortesia, la quale si saria meritata altra rispondenza, che quella di un' *accordargli*, od *acconsentirgli* la preghiera fatta, secondo che vorrebbe il Whig, per mera grazia o cortesia. Il termine di *accordare* corrisponde, egli è vero, a quello di pregare, ma non corrisponde del tutto ad un debito preciso. Se dall' altro canto i Fiorentini non avessero ubbidito ad un tal'ordine, trasgredendolo in tutto senza porlo in osservanza, avrebbero mancato al loro debito e contravvenuto a ciò, che richiedeva il loro giuramento di fede, facendo con Carlo IV., ciò che fatto aveano con Enrico VII. suo Avolo, il quale comandò loro la stessa cosa, senza che ne fosse ubbidito.

68. Come si ha potuto infingere qui il Whig di credere, che i Fiorentini non fossero obbligati di scortare a Roma l'Imperadore? Vi ha egli cosa più chiara e notoria del debito, che aveano i Popoli d'Italia soggetti all' Impero di seguire, o di accompagnare non pure i Cesari, ma anche i loro Messi con un numero di gente d'armi proporzionato alle loro forze; ma sopra il tutto nella spedizione degl' Imperadori del Sagro Romano. Rimetto il Leggitore a quel che fu praticato co' Messi di Enrico VII. da tutte le terre di Toscana ubbidienti a lui: (3) e da' Vescovi medesimi del Regno. (4)

69. Eravi allora cosa più manifesta, che l'essere i Fiorentini vassalli o sudditi dell' Impero? mentre solamente pochi giorni davanti aveano giurata fede, ed omaggio pubblico all' Imperadore nel Duomo di Pisa. Nè pur per un momento poteano star sospesi a questa richiesta; mentre altro non era essa, se non una conseguenza dell'omaggio fattosi a Cesare. (5) *Sequela eo jure debetur, quod Domini per homagium in subditorum personam consecuti sunt.*

70. Questo atto di ubbidienza, e questo diritto di accompagnamento non era stato eccettuato con una clausula di pura grazia nella recente convenzione, come il diritto di Entrata nelle loro Città, Terre, e Castella. Non eravi adunque bisogno alcuno di preghiere, nè vi ha alcuna proprietà, o giustezza nell'espressione *accordare* cui usa il Whig, come se i Fiorentini avessero fatto per grazia ciò, che per debito a fare erano tenuti.

71. Quindi avvenne, che lo Storico Fiorentino, allora vivente, registrasse la cosa in modo assai diverso da quello del Whig, come abbiamo già veduto nel luogo ov' ei dice: (6) *Lomperadore essendo in movimento*

(1) Whig p. 13.

(2) Sopra cap. 11. §. 6. 7. f. 5. 6.

(3) Sopra cap. 11. §. 61. f. 31.

(4) Sopra cap. 4. §. 87. seg. f. 211. e cap. 5. §. 146. f. 27. * seg.

(5) Joann. Ferr. Montan. lib. 6. de feud. cap. 3.

(6) Matt. Vill. lib. 4. cap. 81.

vimento per la Corona .... domandò che 'l nostro Comune apparecchiasse dugento Cavaglieri, che lo accompagnassero a Roma. Certo è, che il dire che Cesare *domandò* che il Comune *apparecchiasse*, non significa che Cesare *pregò per ottenere*; ma in un'altro luogo lo stesso Storico scrive: (1) *Lo eletto Imperadore volendo andare a Roma richiese i Fiorentini che li mandassero de' loro dugento Cavalieri con la insegna del Comune, e con alcuni Cittadini in sua Compagnia.* Il verbo *richiedere* (diciamolo giacchè le sofisticherie ci astringono di entrar' in sì basse *micrologie*, e minutezze) significa molte volte in buon Toscano, citare, chiamare in giudizio, come si nota nel Vocabolario della Crusca. Otta per vicenda poi significa semplicemente domandare, e chiedere. Dalla cosa, e dalla idea dell'atto, in cui si usa, intendesi quale de' due significati egli abbia. Imperciocchè, se trattandosi di comandamento Signorile o di giudizio avanti il Signore o giudice dirassi, che uno *richiedette*, s'intenderà, che questa non è una *richiesta* ove non mischisi dominio e giuridizione, e che stia fra confini privati; ma che sia atto pubblico, cui dà forza la pubblica potestà, onde trae l'indole, e la natura. Ora siccome la *richiesta*, che l'Imperadore facea a' Popoli del suo Reame d'Italia, perche colla loro gente d'armi lo seguissero a Roma, era un'atto della suprema potestà e giuridizione di Cesare, col quale egl' intimava loro di venire in suo seguito; perciò non vedesi perchè mai in favore de' Fiorentini debba mutare natura questo atto, e da giuridizionale e precettivo tramutarsi in precario. Certamente, chi avesse veduto i Fiorentini là ne' Campi Vaticani uniti alle altre bande d'Italia, perchè *richiesti*, come gli altri Popoli, non avrebbe saputo ravvisare in quel Comune indipendenza veruna; poichè se un sì fatto esercito solea comporsi di Vassalli, chiaro è, che dee tenersi Vassallo chiunque ivi si attruppa, ove da ragion manifesta non venga mostrato, ch' egli del vassallaggio immune sia ed esente. Sì veramente, che il Whig, se volea essere fedele espositore, non dovea servirsi del verbo *pregare*; al più al più dovea impiegare il verbo *domandare*, cui il Villani ha reciprocato col *richiedere*. Il *domandare* poi è comune alle cose dovute, ed alle gratuite; onde sarebbe rimasto in balìa del Lettore lo scegliere quel significato che più gli fosse sembrato convenevole alla verità et idea del soggetto. Lo stesso dicasi del termine *accordare*, cui fuori di proposito egli qui adoperò. Il Villani, che di questo avvenimento ne seppe più che il Whig, non usa termine, che corrisponda all'*accordare*, dice speditamente, che come fanno coloro, i quali son pronti nell'ubbidire, (2) *il Comune elesse DI PRESENTE due Cittadini uno de' grandi, uno populano, amendue Cavallieri, e dugento Barbute di gente d'arme eletta, &c....e gionti a Siena Lomperadore gli ricevette graziosamente, e costituigli alla guardia del suo corpo; perche grande confidanza avea de' Fiorentini.* In vero, che se Cesare non avesse giudicati suoi sudditi fedeli i Fiorentini, non vi ha apparenza, che sì grande confidenza avesse riposta ne' lor Soldati, e che preferiti gli avesse a coloro che si gloriavano di essergli soggetti. Il Whig, per dare un sembiante di vero alle antecedenti sue false espressioni, resosi egli testimonio di un fatto ignoto fino a' nostri dì, soggiugne in tuono decisivo: (3) *E questa fu la prima volta (POUR LA PREMIERE FOIS) che bandiere, ed armi de' Fiorentini fossero vedute in compagnia degl' Imperadori.* Alla franchezza di questo passo del Whig la verità storica dovrebbe restar presa di stupore, veggendo come si sia per questo agilissimo ingegno rappresentato quel fatto in

(1) Matt. Vill. lib. 4. cap. 89.

(2) Matt. Vill. lib. 4 cap. 89.

(3) Whig p. 13.

guisa assai diversa da quella, con la quale essa per mezzo degli Scrittori più antichi, e contemporanei lo narrò. In effetto poi, come accordar mai l'idea di una perpetua indipendenza, col costume e debito di seguire a Roma gl' Imperadori? a sostenere il carattere di un personaggio, che si vuol rappresentare, conviene supplire ott' a otta colla invenzione. Sarebbe stato desiderabile che ci avesse indicata la sorgente onde attinse di sì recondita notizia dell'antichità, giacchè non ritrovossi egli presente ad alcuna spedizione Romana de' Cesari, per esiger fede al solo suo asserire; e non crederanno gli eruditi, ch' egli abbia il bel privilegio di esser testimonio nelle asserzioni proprie, il quale anticamente ebbero alcuni uomini di un' Ordine Religioso, (1) che sì furono per la lor pietà accreditati.

(1) *Mabillon. de re Diplomat. lib 3. cap. 5.*

72. La tradizione non rimonta sì alto, giacchè la Setta della dottrina di piena libertà non è di gran lunga sì antica, come quella de' Guelfi stessi, che ne fu poi madre, e maestra posteriormente. L'Autore, cui il Whig cita qui in margine non si sogna nè pure di registrare tal cosa. Scrive solamente per modo figurato, che TUTTA l'Italia si STUPI', (2) *che bandiera, ed arme de' Fiorentini si vedessono in compagnia dell' Impero, e di quello Imperadore, l'Avolo del quale avea messo in tanto pericolo lo Stato de' Fiorentini.*

(2) *Ammirat. lib. 11. all' an. 1355. f. 656.*

73. Non fu dunque la novità dell' atto in senso assoluto, ma in senso rispettivo, perchè non praticatosi dopo la ribellione; e solamente restituitosi ad uso sotto di un' Imperadore del Sangue di Enrico VII., la quale maravigliare facesse o stupire. Ma alla per fine non è poi l'Ammirato, in ogni caso, che debba decidere la bisogna appetto di uno Scrittore contemporaneo più antico di lui di quasi due secoli, e che a lui stesso dovette servir di guida; cioè di Matteo Villani, che nulla dice di questa universale assoluta maraviglia; ma in sua vece ci fa una riflessione assai conforme alla ragione: (3) *Habbiamo*, dic' egli, *di questa lieve cosa fatto memoria, non tanto per lo fatto; ma perche fu cosa DISUSATA, e strana PER LUNGHI TEMPI PASSATI, vedere le insegne del Comun di Firenze alla guardia dello Imperadore.* Le parole *Disusata*, e *per lunghi tempi passati* significano, che era stata già usata, ma intralasciatasi nella lunga età di varj Interregni, e di sì prolissa ribellione. Senza dubbio, dopo Federigo II. ciò non erasi mai veduto; mentre da Federigo II. fino a Carlo IV. non altri che Enrico VII. e Lodovico IV. erano venuti a Roma per la Corona, ed a' tempi loro era durata la ribellione, e il Bando dell' Impero contra Firenze: ancorchè in quell' intervallo sien le bandiere, sieno gli Scudi ed Elmi de' Fiorentini ben' aveano seguitato di continuo i VICARJ IMPERIALI, e chi sotto tal Titolo lor comandò. (4)

(3) *Matt. Vill. lib 4. cap. 49.*

(4) *Sopra cap. 8. da per tutto.*

74. Nè scusisi egli il Whig co' testi dell' Ammirato. Non basta che questi gli sembrino favorevoli al poco suo candore; era tenuto a seguitare gli Storici contemporanei. Cosa facile a conoscere si è, che quanto più gli Scrittori Fiorentini accostansi alla nostra età, tanto più essi nella narrazione de' medesimi fatti dipartonsi dalla semplicità, e dal candore de' più vecchi, i quali non avendo preveduta l'audacia della loro posterità, nè la Massima de' tempi moderni, sonosi lasciati di quando in quando sfuggire dalla penna certe verità, che distruggono tutta la machina de' Moderni; il che estorse dalla bocca del gran Borghini la confessione, e la doglienza, che qui riporterò, e che pure udimmo altrove: (5) *I nostri Scrittori antichi, che sempre sinceramente,*

(5) *Borghin. Disc. se Firenze ricomperò p 320.*

te, e pur troppo alla libera han riferite le cose; come esse passarono appunto, quantunque pregiudiziali fossero alla nostra Città, e talvolta tanto contro, che si può veramente dire, che abbiano più presto nella parte del nostro danno peccato. Ciò vale a dire peccare, e far danno con dir' il vero. Que' buoni Uomini dell' antichità, quantunque non tutti grandemente affezionati fossero all' Impero, non lasciano però di mostrarci la verità fino a tanto, ch' essi stanno fra confini del dovere istorico, e che non passano dal genere demostrativo nel giudiziale o persuasorio. Imperciocchè allora non diconci più ciò, che seppero; ma ciò, che pensarono, o ciò che vollero che altri credesse; ma poco ci nuoce questo lor fare, perchè non li consultiamo su' loro pensieri nè su' lor desiderj; ma sul loro istorico sapere. E per l'appunto sulle sue fantasie Matteo Villani pon parecchi sogni in campo, ma quando viene poi alle narrative ritorna ne' limiti del vero.

75. Mettiamo alla prova i suoi testi; o pogniamo mente altresì al come a scala proceda lo spirito appassionato d'Indipendenza in cotesti Scrittori. Il Villani dice semplicemente, che l'Imperadore *domandò che il Comune apparecchiasse dugento Cavalieri*, e che gli vennero mandati. Questa è la sostanza del fatto, e la dovea egli sapere, che allora vivea in Firenze stessa; ma volendo poi esso penetrare ne' pensieri dell' Imperadore, i quali non dovette conoscere; perchè Cesare probabilmente non gliegli confidò nè fece sapere; sembra, che esca alquanto fuori de' limiti fra quali dee contenersi uno Storico, dicendo: (1) *Lo eletto Imperadore volendo andare a prendere la Corona a Pietro, a Roma, SI PENSO', che non ostante la sua copiosa compagnia, che grande sicurtà gli sarebbe per tutto aver' in sua condotta la 'nsegna del Comune di Firenze, e alla guardia di sua persona due Cittadini con parte della lor gente d'arme.* S'egli è permesso l'indovinare, ciò che l'Imperadore si *PENSO'*, chi potrà mai impedirci di credere dal nostro lato, che Cesare *pensasse* di non avere più bisogno di cotesti che di altri dugento uomini di più; e che sebbene senza di loro avea una compagnia confacente alla sua gran dignità, nulladimeno sarebbe bene il fare conoscere al mondo, che i Fiorentini erano tornati dalla loro ribellione a tal segno di ubbidienza che potea egli servirsene alla guardia del suo corpo; e che tutta la Toscana era in pace, ed alla divozione dell'Impero; onde per rendere la cosa più divolgata, e più espressiva egli avea voluto, che venissero seco nella guisa che faceano gli altri Popoli sudditi dell' Impero; e di più portassero la loro stessa insegna per essere più esposti agli occhi dell' Universo. Questa conghiettura sarebbe assai conforme alla Massima, ch' ebbe questo Imperadore di ricevere l'omaggio pubblicamente nel Duomo di Pisa fra il concorso premeditato di tutte le genti, che ritrovavansi in quella Città. Il motivo poi di maggior sicurezza, per la persona di Cesare, che dal Villani vienci allegato, sembra una mera interpretazione favorevole al suo popolo; se non se dir si voglia, ch' il vedersi la insegna Fiorentina, fin lì per lungo tempo stata condottrice principale de' Guelfi ribelli, sì vicina all' Imperadore, imponesse un silenzio e riposo universale a quella Fazione. Aggiugne in fine il Villani molto giustamente, ch' egli non fa di ciò menzione per l'importanza; ma per la rarità del fatto, giacchè il costume di accompagnare i Cesari a Roma da' Fiorentini erasi intermesso da molto tempo.

(1) *Matt Vill. lib. 4 cap. 89.*

76. L'Ammirato presta un sembiante men fedele alla cosa,

cosa, e dice che i Fiorentini *acconsentirono all' Imperadore dugento uomini*.

77. Il Whig tiene d'appresso all' Ammirato, e dissimula di sapere ciò che scrisse due centinaja d'anni avanti dell' Ammirato il Villani; ma alza poi egli di prezzo a pro de' Fiorentini l'affare, e se la taglia largo per la Indipendenza decidendo con franchezza, che *l'Imperadore pregò* (e perchè non anche supplicò) *ed ottenne da' Fiorentini la Scorta. Sì che questa fu la prima volta, che le armi Fiorentine accompagnassero Imperadore alcuno*. Adoperò anche il termine di *Scorta* molto men' proprio e degno di un' Imperadore che *accompagnamento, seguito, a sequela, e guardia del suo corpo*, come dice il Villani; per farci sempre più noto, che tutta la forza degli argomenti degli Oppositori consiste nella frivola sottigliezza di scambiare i vocaboli, mutando i semplici e proprj in ambigui, vaghi, ed indifiniti. Avea la prima falsità poi di mestieri della seconda per suo sostegno, e la causa dell' Indipendenza da ogni suo canto ha di bisogno di un poco di mala fede per comparire nel suo decoro.

78. La vera conclusione che da ciò dee dedursi si è, che i Fiorentini erano accostumati anticamente di fare per preciso debito di soggezione a' Cesari questa *Scorta*; onde Carlo IV. ebbe ogni ragione di chiedere da loro il compimento di questo lor debito; che però siccome sappiamo, che Enrico VII. comandò loro questo stesso apprestamento d'armi per sua compagnia, così intendiamo, che la domanda di Carlo IV. fu un' ordine che incontrò l'ubbidienza; sorte, che non ebber gli ordini di Enrico, sendosi da lui ribellata Firenze. Nella stessa guisa essendosi quella Città in questa occasione piegata al comando Cesareo, ne segue per la regola de' contrarj, che siccome non ubbidendo ad Enrico essa si rese ribelle, così ubbidendo a Carlo essa professò la soggezione; giacchè poi il mandare la scorta a Cesare in quella circostanza era un segno di vassallaggio. (1) *Sequela ad mandatum & præceptum facta, atque secutâ obedientiâ probat jurisdictionem*. Indi si vede, che i Fiorentini dichiararonsi in questa occasione col fatto dipendenti dal Sacro Impero, non men di quello, che dichiarati si fossero coll' omaggio nel Duomo di Pisa.

(1) *Hadr. Knichin. de sublimi jure territor. c. 3. n. 357.*

79. Fra tanti e tanto chiari argomenti, che fanno vedere tuttavia salda nell' incastro della Corona Italica Firenze antica sua gemma, inestatavi fino dal formarsi del Regno Longobardico, e conservatasi in quel Real Cerchio e sotto de' Franchi e sotto de' Teutoni fino all' Impero di Carlo IV. a cui quella Città e giurò fede, e fece omaggio, ricevendone la conferma delle sue leggi, e libertà, e destinandogli e tributi, e pagamento de' censi trascorsi, con ottenere da lui l'assoluzioae del bando, e con riconoscerlo Giudice delle occupazioni da lei fattesi, sì contra i Cittadini di fazion Gibellina come contra i vicini, accompagnandolo poscia a Roma giusto il debito de' Popoli d'Italia soggetti all' Impero; al Whig bastò l'animo però di sostenere l'Indipendenza de' Fiorentini, e di starsene sulle negative contra la Sovranità Cesarea immoto, inflessibile, invitto; un tanto valore di difendere la Fiorentina libertà assoluta non si comparerebbe egli adeguatamente alla prodezza e bravura valentissima di Corimbaso il quale, nelle guerre stupende di Bacco già dalle spade, lance, frecce e ferite trafitto e morto, nulladimeno si resse e si stette in piedi come una statua di Marte, vibrando tuttavia l'asta, tendendo l'arco in sembiante di

feri-

feritore, e fermo tenendo lo scudo? (*) Condoneranno i Leggitori gravi lo scherzevole del paragone in grazia della convenevolezza e verità della similitudine: confessando che il fare apologie nella guisa che fa il Whig, e il volersi far beffa d'altri, o di voler' esser beffato sia una stessa cosa. Il confermare che fe' Cesare privilegj, e libertà di Firenze vuole il Whig, che sia un riconoscersi solennemente dall' Imperadore, che la podestà di far leggi assolutamente fosse inviscerata nel potere della Repubblica Fiorentina. Se essa poi paga censi all' Impero ci 'ntima che debba riputarsi uno sborso gratuito, e liberale; se Firenze chiede assoluzione dal bando si vede, egli è vero, che il bando non fu illegittimo, ma non eran però sudditi coloro, che si potean legittimamente proscrivere. Se quella Città riconosce che Cesare è Giudice sopra di lei, e per ciò può e citarla, e darle sentenze contra, questa è una apparenza sola di superiorità ma che si sfuma, e qual lieve vapore si risolve in nulla; perocchè Cesare investendo i Fiorentini di ciò su cui dovea esser Giudice del loro ingiusto, o giusto possesso, tolse via per singolar clemenza e gratitudine le occasioni al giudizio. Se Firenze come tutti gli altri Popoli Italiani sudditi dell' Impero accompagna Cesare a Roma; il Whig rinviene la scappata, che Cesare pregò, e Firenze piegossi alle preghiere: e se fece quanto faceano i sudditi, la preghiera di Cesare mostrolla sovrana.

80. Sicchè a ben considerare la dottrina del Whig scorgeremo, ch' essa posa su questi principj. Agli Storici contemporanei non si creda. A chi tenne lor dietro nello scriver l'Istoria credasi per metà. Chi paga censi Regj annualmente ad una Corona, non se ne presume soggetto per modo alcuno. Chi sendo condannato, implora remissione dal Sovrano giudice; non riconosce alcuna giuridizione o sovranità nel giudice. Chi sente e confessa, che il giudice può usare atti di giuridizione e di dominio sopra di se, e vuol, che gli eserciti; quegli è Sovrano, et indipendente dal giudice. Chi chiede da un Principe conferma delle proprie leggi; questi conosce, che quel Sovrano nulla ha che fare nell' autorizzar quelle leggi. Chi conferma le leggi altrui; questi confessa che l'altro ha indipendente podestà di far quelle leggi. Chi dal Sovrano viene trattato come gli altri sudditi, e fa ciò, che soglion fare

(*) *Nonnius Panopolita in Dionysiacorum lib. 28. p. 727. lin. 23.*

Ἀλλὰ θανὼν ἀτίνακτος ἐπεστηρίζετο γαίῃ
Μαρναμένῳ προμάχῳ πανομοίιος, ὡς δόρυ πάλλων,
Ὡς τανύων θοὰ τόξα, καὶ ὡς βέλος εἰς σκοπὸν ἕλκων.
Καὶ νέκυς ἀλκήεις ποθέων μετὰ πότμον Ἐνυώ,
Νήματα μοιράων ἐβιήσατο δούρατι κούφῳ
Ἴκελος αἰχμάζοντι πολυσπερέων ἀπὸ τόξων,
Ἐκ κεφαλῆς βελέεσσι πεπαρμένος εἰς πόδας ἄκρους,
Ἄρεος ὀρθὸν ἄγαλμα, καὶ αἰχμητῆρα θανόντα
Ὄμμασι θαμβαλέοισιν ἐθηήσαντο μαχηταί,
Ἔγχος ἔτι κρατέοντα, καὶ οὐ ῥίψαντα βοείην,
Νεκρὸν ἀκοντιστῆρα, καὶ ἄπνοον ἀσπιδιώτην.

Sed mortuus inconcussus confirmabatur in terra
Pugnanti duci persimilis, tanquam hastam vibrans
Tanquam intendens veloces arcus, & ut telum in Scopum trahens.
Et mortuus fortis desiderans post mortem Bellonam
Fila parcarum coegit hasta levi
Similis pugnanti multiplicibus ab arcubus,
A capite telis transfixus ad pedes summos
Martis erecta statua & præliatorem mortuum
Oculis obstupescentibus intuebantur milites,
Hastam adhuc tenentem, & non abjicientem scutum,
Mortuum jaculatorem, & inanimem scutatum.

fare i sudditi; questi è indipendente da quel Sovrano. Chi asserisce un fatto seguito già quattrocento anni sono senza avere alcuno Istorico, che lo narri; questi dee essere creduto.

81. Dopo che sforzossi il Whig di ergere sopra sì sode dottrine l'Indipendenza Fiorentina, mostra, che si è riserbato sulla fine altri colpi co' quali metter' a terra le pretensioni Cesaree. Ed ecco un fendente da Rodomonte. Egli rimprovera l'Autor dell' Esame, che non abbia inteso un luogo della istoria. La Storia dice, che i due Commessarj Fiorentini Capitani de' dugento Cavalli, essendo di ritorno da Roma con Carlo IV. fecero nuovo giuramento a Cesare nella occasione, ch' esso fece loro consegnare i privilegj Imperiali, cui avea loro promesso avanti di prendere la Corona, secondo, che lo abbiamo nel Villani il qual dice: (1) *Lo detto Imperadore come Re de' Romani fece a loro privilegj reali, e promise ricevuta la Imperial Corona di farli Imperiali.* Ora l'Autor dell' Esame, avea qui detto, che i Sindachi di Firenze aveano rinnovato il sagramento di fede all' Imperadore.

(1) Matt. Vill. lib. 4 cap. 75.

82. E certamente era costume che i Cesari Coronati già Imperadori rinnovassero i privilegj conceduti si da loro prima di essere Coronati: noi non porteremo a prova di ciò, che un' esempio il quale per ragione di similitudine può giovare a schiarirci quel che avvenne allora co' Fiorentini. Enrico VII. confermò in questa guisa l'anno 1313. la dignità di Principe di Savoja, e tutte le altre concessioni, che avea fatte come Re de' Romani ad Amedeo il Grande con un privilegio che dice fra le altre cose: (2) *Dictusque Amedeus postquam Deo auctore Diadema Imperiale suscepimus nobis humiliter duxit supplicandum ut easdem investituras concessiones præmissas, quas eidem, ut Romanorum Rex fecimus, ut Romanorum Imperator eidem faceremus, & jus etiam si non haberet, constitueremus eidem. Nos ejusdem justis supplicationibus annuentes de uberiori gratia Celsitudinis nostræ eidem Amedæo suis exigentibus meritis complacere curantes, ipsas investituras, & concessiones, & omnia, & singula supradicta, quæ nos ut Rex Romanorum profitemur fecisse, ut Romanorum Imperator, Dei gratia, ex certa scientia ratificamus, & approbamus, innovamus, & de novo facimus &c.* Dal che si vede, che il secondo atto, che fa qui Enrico da Imperadore, si riporta al primo, che avea fatto da Re de' Romani; e si accresce luce a quanto passò tra Carlo IV., e i Fiorentini, a' quali, dopo che fu Coronato Imperadore, rinnovò i privilegj, che avea lor fatti, mentre era solamente Re de' Romani.

(2) Guichenon. Preuves de l'Hist. Geneal. f. 137. 138.

83. Ora l'Autore *dell' Esame* credere potea di aver ben' intesa, e fedelmente esposta la sostanza dell' affare, che riguarda la Città di Firenze, in dicendo che i due Commessarj di essa, Antonio Adimari, e Giovanni de' Medici giurarongli la fede a nome della Repubblica, come ad Imperadore. Discorda qui il Whig dall' Autor *dell' Esame* contraddicendo (3) *Che si sarebbe guardato bene di toccare questo articolo se l'avesse bene inteso.* „*L'Auteur n'auroit eu garde de toucher à l'article qui suit, s'il l'avoit bien entendu*„. Indi postosi in gravità da Catedra, gl' insegna maestralmente il vero senso di quel testo istorico con queste parole: (4) *Cioè a dire, si obbligarono all' osservanza di questo Trattato come aveano fatto i Sindici la prima fiata ch'erasi data spedizione a quegli articoli.* „*C'est à dire qu' ils s'engagerent à l'observation de ce Traité, comme avoient fait les Syndics lors de la premiere expedition des articles*„. Ma con buona pace della magistrale autorità del

(3) Whig p. 13.

(4) Ivi.

del Whig, se questo fu un mero Trattato, fu però molto innaturale, ed insolito; si ritrova, che i Fiorentini lo giurarono due volte, e non ritrovasi, che l'Imperadore lo giurasse mai nè pure una volta sola. Ora l'Imperadore, quando ha conchiuso alcun Trattato con Sovrani pari a lui nell' Indipendenza, lo suol giurare, non meno di quel, che fa l'altra parte, con cui stipulasi il contratto. Ma donde avvien mai, che se i Fiorentini erano Sovrani, contentinsi di giurar' essi, e ben due volte, l'osservanza del contratto, e non si curino di esigerne vicendevole il giuramento da Cesare? Si contentano di promesse non giurate, ed essi giurano liberamente. Il Whig dice, che son Sovrani; ed essi portansi con Cesare, come fanno i sudditi al loro Signor supremo: perocchè nella guisa, che soglion fare i Vassalli dell' Impero, dopo che i Fiorentini hanno dal Re de' Romani ottenuto un privilegio, quando il Re è poscia Coronato Imperadore, se lo fan confermare. Quello, che più è mirabile gli Scrittori Fiorentini nominano privilegio il Trattato, che Cesare fa con Firenze, e per quanto io osservai, ne' loro Storici, essi non appellano privilegio Cesareo un Trattato che Cesare mai facesse verbigrazia colla Corona d'Inghilterra.

84. Ma avvertasi come il Whig facendola da fine Interprete contra l'Autor *dell' Esame*, pur giudicò a favore di questi, e la die contro di se stesso, sia per parer più savio, o che lo facesse impensatamente, o che volesse sembrar di rappattumarsi colla verità troppo evidente. Imperciocchè, se i due Commessarj di Firenze non fecero altro, che rinnovare ciò, che aveano fatto i sei Sindachi del loro Comune nel Duomo di Pisa, egli è più che certo, che di nuovo giuraron la fede, l'ubbidienza, e l'omaggio; poichè ciò fecesi nel Duomo di Pisa, se non vogliasi dopo quattrocent' anni di credito ben posseduto, darsi la mentita a Matteo Villani; cogli scritti di cui alla mano l'Autor *dell' Esame* asserì, che aveano fatto omaggio, e giurata fede i Fiorentini all' Imperador Coronato. Osservisi ancóra, che l'Autore *dell' Esame* disse, gli giuraron la fede (i Commessarj) a nome della Repubblica in qualità d'Imperadore. Il Whig, che sentì, che queste ultime parole racchiudeano un' idea dell' omaggio fattosi avanti, non approvò questa implicita relazione, onde troncò via quelle parole dal testo, cui così manco e mozzato egli ci pose sotto degli occhj. E perchè dire l'una metà, e tacer l'altra? Questa fu sempre, e per l'avvenire sarà necessariamente la massima costante de' seguaci della pretesa Indipendenza. E più il confondere le specie degli atti differenti, mischiare le parti diverse, che compongonli, e le idee che li distinguono, farne de' due un solo, e trasformare la natura delle azioni, per gittare il bujo nella cosa, e l'ambiguo negli animi de' lettori.

85. L'atto di fare omaggio, di giurar fede, e di riconoscere il Sovrano in legittimo Imperadore è una cosa. Quello di obbligarsi all' osservanza di certi patti straordinarj o stipulati a parte, n'è un' altra, e ben diversa. Sono azioni fra lor distinte, e separate di lor natura; le quali da ogni Re ed Imperadore con ogni Potentato, Regno od Impero soggetto si possono praticare separatamente senza che l'una distrugga l'altra.

86. L'Imperador Carlo IV. trattando co' Fiorentini volle che questi atti fra lor diversi, si separassero nell' esecuzione, e i Sindachi di Firenze, dopo lungo dibattimento, in cui stettero sul rifiuto, fecero alla fine ciò, ch' egli volle. Il loro Storico di quella età lo narra, lo riferisce, e lo approva in senso diviso; mentre del primo atto ci dice (1) *Volea* (*Carlo*) *la sommessione libera, e da parte privilegiare li parti, e che*

(1) *Matt. Vill. lib. 4. cap. 72.*

che nel sacramento de' Sindachi non fosse eccezione. Gli Ambasciadori in questa parte alquanto indiscreti, potendolo fare a salvezza del Comune, lungamente il tennero sospeso non senza sua turbazione, e poi il feciono. Quindi si conosce, che l'atto di sommessione a Cesare, cui fecero i Fiorentini fu libero da ogni necessità di relazione a que' patti, i quali da parte della sua Maestà poi non sarebbero stati fermati, se avessero avuta necessaria congiunzione colla sommessione. Così questa sommessione libera da ogni vincolo di patti, e recisa per così dire da' patti, fu stabilita con sacramento, che stando nel suo essere non dipendea da essi patti, mentr' era senza eccezione. Da ciò si vede, che la sommessione de' Fiorentini era di sudditi; mentre un popolo libero se farà sommessione ad un Sovrano più forte di lui, non armerà però la sua sommessione di volontario giuramento, e non giurerà di esser fedele, et ubbidiente, e molto meno, senza eccezione di patti; perchè, chi è tenuto senza eccezione ad essere sommesso ad altri, è vero suddito Dopoichè il Villani ha narrato il primo atto, torna per maggiore chiarezza a ricapitolarlo, dicendo: (1) *Feciono a lui in pubblico la sommessione e la obbedienza, giurarono liberamente riconoscendolo vero eletto Imperadore, e la riverenza gli feciono in segno del debito omaggio.* Qui si vede, come ne' Fiorentini il riconoscere uno per vero eletto Imperadore traea in conseguenza tre cose, che dichiaravano suddita la Città, e Cesare Sovrano di lei: cioè sommessione, ubbidienza, ed omaggio della Città a Cesare; ed è poi certamente suddita dell' Impero quella Città, che a Cesare dee per obbligo di giuramento sommessione, ubbidienza, ed omaggio e debito di fedeltà. Dopo queste premesse di giuramento libero, di sommessionne, di ubbidienza, e di omaggio, scende il Villani ad un' altra specie assai diversa di atti, dicendo, (2) *e promisongli in nome del Comune di Firenze per la satisfazione intiera di ciò, che obbligati fossino per li tempi passati, sino al presente di allui, ed a tutti i suoi antecessori Fiorini cento mila di oro &c.* Questi due testi per tante circostanze distinti mostrano la diversità e distinzione di quelle azioni, ch' egli confusamente ci espresse altrove dicendo: *Da loro ricevette l'omaggio, e il saramento di fede, che promisero all' Imperadore, sotto la condizione de' patti, e convenenze, che aveano ferme con lui.* Qui sta bene il distinguere le cose; scorgesi, che il giuramento di omaggio fu libero da ogni condizione; ma la promessa di pagare più o meno all' Imperadore avea relazion' a' debiti passati, ed avea unione cogli articoli specificatisi da' Privilegj. Ma il Whig impegnatosi al mal passo di negare l'omaggio, ch' è quel, che gli duole, perchè distrugge dalle cime al fondo la fabbrica sua d'Indipendenza, volle ridurre due cose diverse ad essere una sola, cioè alla semplice promessa del pagamento della somma pattovita, o pur' anche alla semplice obbligazione di far' a Carlo IV. l'onore di chiamarlo Imperadore, e di dire, che lo credeano legittimamente eletto Imperadore, senza avere difficoltà in questo punto di credenza e fede umana.

(1) Ivi.

(2) Matt. Vill. l. c.

87. Or quando tutti questi atti, o tutte le parti di questo atto fossero confuse fra di loro; quando l'omaggio, ed il sagramento di fede fossero stati espressamente relativi alle promesse dell' Imperadore; quando ciò, che quivi vuole il Whig, vero verissimo fosse, cioè che i Commessarj Fiorentini si *obbligarono* (parola e formula, che a lui piace più, che il *giurarono* o *rinnovarono* il sagramento) di osservare i patti del contratto passato; quando ben' anche in fine non si fosse fatto da parte loro nè giuramento di fede, nè omaggio; questo Trattato contiene

ne nulladimeno un'obbligazione, ed una ricognizione, che rende la dipendenza di Firenze dall' Impero tanto per lo passato, quanto per le età future così evidente, come lo è la proposizione, che tre angoli del Triangolo sono eguali a due retti.

88. La rende evidente per lo passato; perocchè i Fiorentini si contentano di pagare cento mila fiorini d'oro fra le altre cose, per l'intiera estinzione del loro passato debito verso l'Impero. (1) *Per la satisfazione intiera di ciò che obrigati fossono per gli tempi passati..... allui, e a tutti i suoi antecessori*. Dal che risulta, che renuti erano i Fiorentini a pagare il censo annuo all'Impero per lo tempo de' passati Cesari. Ed è certo, che con tal'atto i Fiorentini vennero a fare una libera, volontaria, e giustissima confessione, che quel loro governo che aveva negato ubbidienza, e pagamento di censo all'Imperadore Enrico VII. ed a Lodovico IV. avea violato le leggi del suo obbligo, e che dovettero comparire avanti di lui cogli altri Principi, e Potentati vassalli in Pisa ove egli fece chiamarli, et adunarli a fine di regolare i pagamenti, ed estinguere i debiti decorsi coll'Impero, come da' testimonj antichi ha ricavato il Muzio, in dicendo: (2) *Pisis Henricus VII. convocavit etiam Italiæ Principes passim, & tributum Imperio debitum imperavit, si qui non erant solvendo præteritorum tributorum, facilis remisit de summa, sed prædixit se nullo modo in posterum laturum ut Imperium defraudetur: neque enim suam se rem agere sed Rempublicam Imperii*. Così fu il costume di pagare i debiti accumulati nello spazio di qualche vacanza, o interregno, o assenza degli Augusti; siccome si è mostrato da noi praticato in tempo di Ottone IV. di Enrico VII. e di Carlo IV. fin qui. E perchè non dovette valere per l'avvenire?

89. Anzi questa evidenza risulta pure a favore de' tempi futuri particolarmente circa Firenze, poichè essa si obbliga a pagare il tributo annuo in avvenire *in quanto le Città Toscane di diritto, e di giustizia sono obbligate a pagarlo*, cioè alla rata di un tanto per famiglia sì della Città, come delle Terre del Contado. *E per lo tempo avvenire promisono ogni anno nel mese di Marzo* (cioè in tempo giusta l'antichissima usanza Romana destinato al censimento degli averi del Popolo, ed al pagamento de' censi e tributi) *di dare al detto Imperadore Carlo alla sua vita solamente fiorini d'oro quattro mila per compensagione di censo in quanto le Città di Toscana fossono tenute di ragione, e oltre a ciò per tutte, e singule quelle cose, le quali il detto Comune PER SE, e per lo suo Contado, e distretto dir si potesse che allo Imperio fossino ad alcuna cosa obrigati*. Firenze si accomuna alle Città Toscane nel titolo di debito di censo verso l'Impero: ed è noto, ch'esse solamente, perchè suddite, aveano l'obbligo di pagargli il censo; talchè anche Firenze per l'avvenire pagherà il censo a titolo di essere suddita. La qual sola ricognizione di tributo dovuto per legittime cagioni di antico istituto o costume, questa comunanza di condizione colle altre Città della Imperial Toscana, anche senza giuramento, e senza omaggio, non è essa una prova sufficiente dell'antica, e continovata dipendenza, e della vana obbliquità dell' Avvocato Fiorentino? e' vuol qui esser' avvertito, che gli obblighi de' Fiorentini inverso l'Impero sempre sossistevano non meno per la Città, che per le Terre del distretto suo. Onde fin dall'anno 1210. cioè tre secoli e mezzo davanti, Innocenzo III. scrisse che i Fiorentini provarono per atti di Notaro di essere stati paratissimi di satisfar all' Imperador Otton IV. (3) *tam de Comitatu, quam de omni jure ad Imperium pertinente*.

90. In darno ripete qui il Whig le imprese de' Fiorentini

(1) *Matt. Villani l. 4 c 76.*

(2) *Mutius de Germanor. prima origin. & in collection Scrip. Germ. Pistorii tom. 2. f. 718.*

(3) *Sopra cap. 7 §. 107. f. 439.*

rentini dopo il diparto di Cesare. Se queste gesta vennero fatte in onta, ed a pregiudizio dell' Impero: ei non possono essere state che sedizioni, ed attentati di un Popolo ambizioso, e turbolento. Ben si sa, ch' egli da tal sorta di fatti vorrebbe dedurne l'Indipendenza: e che tal Massima iniqua, sia non men necessaria, che propria al suo sistema e metodo (1). Ma conta esso le sue favole a' Lettori che hanno sonno qualora leggono; dopo gli atti affermativi della giusta soggezione, colle opere sediziose Firenze non si aprirà l'adito di salire all'Indipendenza: il varco è quinci chiuso dal jus delle genti: gli atti illeciti, e le frodi non fruttano diritto: niuna disubbidienza contraria a' giuramenti, niun grado d'immunità, di privilegj, di libertà può rendere dubbioso il punto, che fummo qui necessitati a provare, che sotto il Regno dell' Imperador Carlo IV. Firenze si è riconosciuta sugli occhi di tutto il Mondo soggetta e dipendente dal Sagro Romano Impero Germanio.

91. Primamente, perchè posta al bando implorò assoluzione, e chi ciò fa protestasi suddito, non men che reo, e riconosce e la sovranità dell' Impero e la propria soggezione. Secondo, perchè fece omaggio a Cesare con sagramento di fede promettendo ubbidienza, o sommessione; e così riconoscesi il Sovrano da' sudditi. Terzo, perchè ricevette da Cesare la confermazione delle sue leggi, e le leggi non soglionsi confermare se non che dal Sovrano, mentre dalla confermazione ricevon' il vigore del diritto per valere. Quarto, perocchè riconobbe Cesare per suo Giudice confessando, ch' egli potea usar citazioni, e sentenze sopra Firenze; ora ove Cesare di diritto è Giudice, ivi è Giudice sovrano, e Signore Supremo. Quinto, perchè confessò di essere obbligata per antico costume al pagamento de' censi, non meno che le altre Città Toscane, e promise di pagar' il censo ogni anno: ma, esse Città Toscane pagavan censo, perchè suddite; adunque Sesto, perchè a quella richiesta, che faceasi alle altre Città suddite dell' Impero, anche Firenze cogli altri sudditi dell' Impero scortò Cesare a Roma. Settimo, perchè dopo coronato l'Imperadore Firenze fece ciò, che soleano fare i sudditi ricevendo rinnovazioni di privilegj, e giurando omaggio, e fede, ubbidienza, e soggezione a Cesare coronato; dichiarasi suddito poi chi fa ciò, che non suole praticarsi, che da' sudditi. Ottavo, perchè i Fiorentini per que' moti che fecero dopo il ritorno dell' Imperadore in Germania o Boemia, furono da lui sovranamente ed imperativamente ammoniti di astersene come da ribellioni; ed essi se ne giustificarono (2) almen per colorirli. Nono, alla seconda venuta di Carlo in Italia essi furon trattati da lui come sudditi (3), e di nuovo furon' investiti di terre che aveano occupate come Vassalli o Feudetarj. Decimo, perchè il loro Vescovo Pietro Orsini ricercò ed accettò da Carlo IV. l'anno 1364. la dignità di Principe dell' Impero, con la giuridizione e prerogativa di conoscere delle cause di Regia od Imperial' appellazione (4) prerogativa che non ebbero i Fiorentini peranche ricevuta dall' Imperadore, ancorchè il loro Maestrato fosse Vicariato dell' Impero. Perocchè il Vicariato non la importò da per se. Quindi è che il Conte Verde di Savoja l'anno 1356. cercolla dal medesimo Imperadore Carlo IV. e l'ottenne in Praga in data de' 18. di Luglio (5).

92. Ma di cotesto Pastore Pietro Orsini, per satisfare alla promessa di riparlarne, e per confermare il già detto (6), e far vedere che anche egli debbe essere riposto nel Catalogo di que' Vescovi Fiorentini i quali riconobbero la Sovranità de' Re d'Italia e di Germania (7) sopra Firenze; convien ch' io metta a mezzo ancora un' altro argomento, il quale mostra

(1) *Sopra cap. 6. §. 1. seg. f. 315. e cap. 7. §. 19. f. 389. e cap. 9. §. 51. f. 514. seg.*

(2) *Sopra §. 58. f. 104.*

(3) *Sopra §. 62. f. 108.*

(4) *Sopra §. 64. f. 110.*

(5) *Guichenon Preuves genealog. f. 200.*

(6) *Sopra ivi. f. 111.*

(7) *Sopra cap. 4. §. 25. f. 168. §. 81. 87. 89. e cap. 6. §. 16. f. 321. §. 58. f. 339. §. 63. f. 343. §. 71. f. 345. e cap. 7. §. 117. f. 442.*

mostra che qualunque si fosse grande la libertà Fiorentina per concessione Imperiale in questa età, Firenze però non rimase di conoscer se medesima subordinata all' Impero. Ella è massima conforme al lume naturale, al jus delle genti, de' Regni, e delle Repubbliche, ed alla dottrina conseguentemente de' Dottori pubblicisti, che i Padroni, o Principi di uno Stato il quale assolutamente e giustamente non riconoscono alcuno per suo Superiore, possano liberamente e legittimamente nelle loro Città erigere Academie od Università di studj pubblici senza permissione o confermazione dell' Imperadore (1). Onde è, che se Firenze si fosse stimata assolutamente libera, ella avrebbe giudicata bastante l'aver per propia deliberazione, Senato Consulto, o decreto pubblico, sì come fatto avea l'anno 1348. (2) vegliando per ancóra il Bando Imperiale, ed amministrandosi ogni cosa pubblica a illecito arbitrio; colla sola autorità del S. Pontefice istituita l'Università sua, senza permettere che altri ne supplicasse ed impetrasse la facoltà, ed i privilegj dall' Imperadore: il quale nè pure se non fosse stato Sovrano di Firenze dovette in ciò ingerenza avere. Perocchè,(3) *hæc potestas nullis aliis competit, ubilibet ferè Orbis Christiani in Regionibus, quàm illis qui Superioritate Majestaticâ præditi.* Quindi è, che i Fiorentini da se non poterono esercitar validamente e senza difetto tal sovrana funzione: nè altro Principe Secolare potette far la appo di loro che l'Imperadore. Mi raffiguro che venga da canto taluno, e dica: se il concedere la facoltà di erigere pubblica Università di studj, è un carattere di temporal sovranità, dovrà l'esercizio di tal potestà provare anche i SS. Pontefici Sovrani di molte altre Città in altri Regni, ove la esercitarono, e di Firenze stessa, ove prima di Carlo IV. il Pontefice Clemente VI. cioè nel 1349. secondo che Matteo Villani (4) racconta; e lunghissimo tempo dopo Leon X. presero parte nell' ordinare, o privilegiare l'Academia, o Università Fiorentina. Ma i SS. Pontefici non per questo esercizio pretesero già di esserne Sovrani, siccome nè di Parigi, nella cui Università talvolta fecero atti imperativi; nè di Tubinga, ove per autorità Papale fu fondata, di essere Sovrani intesi furono. Ma per lasciar più cose in risposta, mi contento di avvertire, che o si consideri che i SS. Pontefici lo facessero per ragion dell' uficio Pastorale Episcopale universo, nella guisa che ogni Vescovo in particolare antichissimamente, ma non già senza subordinazione al Principe Sovrano (5), aveano tal cura; o perchè essi questa parte di autorità in certo modo mista di amendue i generi temporale, e spirituale, da che le scienze speculative Teologiche, e la spiegazione de' S. Canoni si appartengono alla Divinità, Religione, e Chiesa (6), riputassero nella parte del Dominio Spirituale inchiusa: o perchè per venerazione mera della loro alta dignità e pietà ciò venisse tollerato; o per altro motivo: dal vedere noi da una banda che gl' Imperadori, Re o Principi Sovrani negli Stati loro l'abbiano ammesso, senza che ciò abbia in veruna guisa diminuito il concetto o il titolo e jus loro supremo sopra quelli, e dall' altra banda, che essi Principi non mai abbiano tollerato che altro Secolare lo facesse ne' Regni o Città loro: ne viene, che dal fare degli uni a quel degli altri non vi sia comparazione, nè egualità d'illazione o conseguenza: e che i Privilegj Imperiali per l'erezione delle Università degli studj sono; e che i Privilegj Pontifizj a tal' effetto conceduti non sono altrimenti un segno sicuro della soggezione temporale del luogo privilegiato alla temporal Signoria suprema del privilegiante: e non si potendo, senza evidentissima e singolarissima cagione, presumere in una stessa Città due sovranità temporali; che ne risulta, che una Città che prende tali privilegj e dal S. Pontefice, e dall' Imperadore sia presunta bensì

(1) *Vide Limnæum Jur. Pub lib. 4. c 67. n. 10. f. m. 189. col. 2.*

(2) *Matt. Vill. Cron l 1. c 8. e Piet. Buoninsegn. Ist. Fior. lib. 3. all' an. 1348.*

(3) *Vide in eundem Limnæum a ditton ibid. n 7. f. 189. col. 1.*

(4) *Ibid.*

(5) *Sopra cap 4. §. 79. 20 §. 206.*

(6) *Vide C in sacrosancta Tit. de Magistris & Doctoribus.*

all'Impero, ma non al dominio temporale di Santa Chiesa sottoposta. Io già previdi, che ove alcun Leggitore dotto, aprendo il libro casualmente si abbattesse in questo luogo, senza aver letto le precedenze; dirà, a qual fine cotesto preparativo, e preambulo! Ma ciò non ci verrà arrecato a difetto di superflua prolissità, da chiunque osservato abbia nelle scritture degli Avversarj, gli sforzamenti ch'essi fanno per far diventare inutili i Privilegj Cesarei al provare la sovranità de' Cesarei, con confonderli appunto co' Privilegj Papali (1). Per la qual cosa giova il prevenire la sì fatta eccezione ed obiezione; e non meno le false impressioni che i Lettori non al tutto desti riceverne potessero: prima di passare al caso stesso particolare della Città e del Vescovo di Firenze, ch'è il seguente, espresso in questi articoli del Diploma di Carlo IV. conceduto alla Chiesa, e alla Città di Firenze per l'erezione dell'Università degli studj universali.

„ (2) (Petrus Florentinus Episcopus) CIVITATIS FLOREN-„ TIÆ & Ecclesiæ Florentinæ non immemor, devotione congrua „ Majestati nostræ humiliter supplicavit, quatenus tam ad honorem „ Ecclesiæ suæ præfatæ, quàm Civitatis Florentiæ, quam Deus mul-„ tarum virtutum prærogativa donavit, quod inibi viget etiam ad „ *splendorem* IMPERII, auctoritate Sacri Imperii erigere dignare-„ mur. Hinc est quod precibus prædicti Florentini Episcopi „ favorabiliter annuentes, præfatæ Ecclesiæ suæ & *Civitati Floren-„ tinæ, ac ejus Communi* generale perpetuum, atque generosum „ studii generalis Privilegium, auctoritate Imperiali damus & con-„ cedimus liberalitate munifica.... decernentes edicto Imperiali præ-„ senti valituro perpetuo, & de Imperatoria potestatis plenitudine „ statuentes, ut in *ipsa Civitate Florentina* studium perpetuum sit, „ & habeatur in Sacra pagina, in jure Civili, & Canonico, ac Me-„ dicina, Philosophia, Logica, & Grammatica, ac quavis alia licita „ facultate, possintque omnes & singuli Doctores & Magistri pro „ Communi Florentino ordinandi ac deputandi in *Civitate prædi-„ cta Florentina* utpote in studio generali Solemniter & publicè in „ memoratis facultatibus legere & docere. Verùm si qui fuerint, qui „ processu temporis adeo profecerint, quòd in aliqua scientiarum seu „ facultatum præmissarum ad Magisterii seu Doctoratus dignitatem „ & titulum desideraverint promoveri, hac nostra Imperiali aucto-„ ritate committimus Episcopo Florentino, qui est, & qui erit pro „ tempore, quem superiorem studii ordinamus, quatenus .... so-„ lemniter illos diligenter examinet more generalium studiorum, ac „ taliter examinatis det licentiam publicè in eadem scientia & fa-„ cultate legendi, docendi &c. ... Quæ omnia Sede Episcopali va-„ cante committimus Capitulo Ecclesiæ Florentinæ, quod per se vel „ alium præmissa similiter exsequatur. Cæterum .... Rectores, Do-„ ctores, Scholares, seu Studentes studii Florentini prædicti, eorum-„ que universos & singulos familiares & ministros, nec non domos „ & Scholas in nostram & Sacri Romani Imperii protectionem, tu-„ telam & defensionem recipimus specialem &c.

Qui vedesi il Vescovo di Firenze addimandare non solamente per se, ma per la Città stessa il privilegio: non pure ad onore suo e di essa Città; ma anche dell' Impero, il che presuppone ch'ella sia dell' Impero. Concede l'Imperadore tal favore alla Città e al Comune di Firenze, e fa lecito a' Dottori e Maestri delle scienze d'insegnarle: permette che gli Scolari dopo bastante profitto in quelle, sieno alla dignità di Maestri e Dottori promossi dal Vescovo, a ciò da Cesare commessionato, e la Sede sua vacante dal

Capi-

(1) *sopra cap. 10. § 90. e segu dal f. 545. fino al 553.*

(2) *Apud Ughell. Ital. Sac. T. 3. Florent. Ep. 48. f. 133. 134. edit. Nov.*

Capitolo della sua Chiesa, ed in fine riceve sotto la sua e del S. Impero spezial protezione Rettori, Dottori, Scolari o Studenti e tutti i famigliari o Ministri, Case, e Scuole di essi. Cose tutte le quali in una Città o Repubblica, la quale si riputasse posta fuori del grembo e del dominio supremo del S. Impero, non si sarebbero dal suo Pastore richieste, e da lui nè da lei accettate. Ma Firenze non avea punto a vergognarsi di far' e di lasciar ch' altri facesse a nome o con assenso aperto suo tal' atto di ricognizione della Imperial sovranità, in cosa sì avantaggiosa e favorevole al suo splendore; e di più eccellente specie e grado nello stesso genere d'istituzione, ed accrescimento del pubblico giovamento, che fece in lei Lotario quando amministrò il Regno Italico Vicarialmente a nome dell'Imperadore suo padre Lodovico Pio l'anno 823. con por le prime fondamenta di una Università di studj in Firenze per mezzo del suo Decreto o Editto *de Doctrina*; col quale ci istituì un Maestro delle Scuole minori, ed Arti liberali, o della Gramatica, ordinando che la studiosa gioventù delle Città circonvicine ci fosse mandata come in sito comodo, e quasi centro della Imperial Toscana; e che a suo luogo con le congrue riflessioni è stato riferito (1). Imperciocchè per le stesse cagioni, e ragioni che si è provata Firenze continuatamente soggetta a' Re d'Italia sieno Franchi o Germanici, dovette altresì a Carlo IV. aspettarsi propriamente il sommo jus in questo consimile affare, cioè di perfezionare e dar l'ultima mano a quel che un suo Predecessore, o chi faceva le veci di un suo Predecessore incominciato avea.

(1) *Sopra cap 4 §. 79. f. 205. 206.*

93. Alla Città di Siena (la quale anch'ella in tempo del Bando Imperiale di propria autorità avea dato principio allo Studio pubblico fino dall'anno 1321. (2)), lo stesso Imperadore avea molto prima che a' Fiorentini conceduto un consimile Privilegio, e al Vescovo di essa la stessa facoltà di addottorare, che al Fiorentino; conforme allo estratto che ce ne conservò l'esattissimo e fedelissimo Scrittore Sanese il Malavolti. (3) *Et essendo disposto* (Carlo IV. l'anno 1357. nel mese di Agosto in Praga) *a voler sodisfare alle supplicationi de' Signori Dodeci Vicarj Imperiali, e del Consiglio, Populo, e Comun di Siena, che gli furono presentate da' Religiosi Antimo Ugo Ruggieri Lettore in Padova, e Pietro di Francesco da Siena dell' Ordine de' Frati Minori, Ambasciadori, dichiarò che nella Città di Siena, Membro (come nella bolla del Privilegio si dice) principale del Sacro Imperio, fusse rimesso, e restaurato lo Studio, che per occasion della peste era mancato, dando autorità a tutti i Dottori, che dal Comune di Siena vi fusser condotti, et eletti di poter leggere in qualunque Scientia, e facultà fussono ammaestrati, o dottorati, e gli Scolari, che vi andassero a Studio, fece esenti da tutte le gabelle, pedaggi, et altre rigaglie, solite pagarsi per viaggio, si come i Dottori, che v'andassono a leggere, e pigliandone la protettione, volse che godessono i medesimi privilegi, libertà, e gratie, che per concessione Imperiale, si godono negli altri famosi Studj. E al Vescovo di Siena diede facultà di dar l'insegne del Dottorato a quelli che dal Collegio de' Dottori, ne fusser giudicati meritevoli, et in suo difetto, al Capitolo della Chiesa Cattedrale &c.* Attesochè le materie simili nel subietto ed obietto s'infondano vicendevole luce, questo estratto può servire molto ad intendere la importanza del Privilegio impetrato dal Vescovo di Firenze, per sè e la sua Città. Tanto il fatto del Fiorentino Pastore, quanto quello del Sanese, dimostra che in entrambe le Città loro vegliava la suprema autorità dell' Imperadore. Non osta che Firenze l'anno 1348. costituita peranche in ribellione da sè *de facto* esercitasse quest' atto di Sovranità, di erigere l'Università pubblica; nè che dal Sommo

(2) *Orland. Malavolt. Ist. San. p. 1. lib. 5. all' a. 1321.*

(3) *Id. p. 2. lib. 6. all' an. 1357.*

mo Pontefice l'anno dipoi ne conseguisse il Privilegio: nè che nell'assoluzione del Bando Imperiale al 1355. insiememente confermati, e legittimati fossero gli Statuti, leggi, e decreti nel Comune di Firenze nel passato stati promulgati per lo governo e regolamento della Città, e per conseguente altresì la prefata Istituzione di pubblica Università fosse almen tacitamente, od implicitamente confermata, o permessa. Tutte queste cose non ostanti, bisogna dire, che lor paresse necessario, affine di uguagliare in grado di prerogativa le altre Università dagl' Imperadori formalmente erette, e per far che fossero universalmente e da per tutto riconosciuti per validamente graduati quivi i Dottori e Maestri, il ricorrer' indirettamente per mezzo del Vescovo per sì fatta grazia all' Imperadore.

94. A questo chiaro documento, dal quale si ritrae, che la Città di Firenze riconobbe la sovranità di Carlo IV. (prescindo ora dagli altri argomenti antecedenti indubitati); e per cui si fa più che palese, che Pietro Orsini suo Vescovo in quella età la giudicò, e trattò da dipendente dal S.Impero, nella guisa che i suoi predecessori fatto aveano, aggiungasi per derrata un'altro monumento, per lo quale la Sede Apostolica, e un Sommo Pontefice ben dodici anni dappoi ci dona un'attestato segnalato di riputare i Fiorentini per sudditi dell' Impero, e di Carlo IV. sino agli ultimi anni del Regno, e della vita di lui. Il Whig come ancóra gli Autori del *Memoriale*, e del *Trattato Pisano*, hanno in alcuni luoghi mostrato molto zelo per la fede, e venerazione che si debbe nel nostro Soggetto al dire di un Pontefice, e singolarmente ove Pio V. ingannato certamente, disse, che Firenze dopo la vendita Rodolfina era stata libera liberissima; non dovrà ricusare sì nobile testimonianza, ma cedere a questa, se a nessun' altra rimostranza vuol piegare l'animo suo. Circa il 1376. adunque due anni avanti la morte di Carlo IV. i Fiorentini aveano contese strepitose con Gregorio XII. Questo Pontefice in iscrivendo all' Imperadore intorno a molti affari importanti, e concernenti la successione di Vincislao nel Trono Imperiale, gl' improvera non poco la indifferenza con cui era stato a vedere e tollerare le ingiurie, che erano state fatte alla Chiesa da' Fiorentini sudditi, e dell' Impero et Imperadore: gli accusa avanti di lui, e lo esorta di processarli giuridicamente come giudice unico competente. Ecco il Trattamento della Pistola Papale.

„ (1)Gregorii XII. Epistola ad Karolum Quartum Imperatorem de „ electione Venceslai filii ejus in Regem Romanorum anno 1376. ex „ MS. Bibliothecæ Colbertinæ.

„ .... Cæterum tua noverit Celsitudo, quod numquam per nos „ stetit, neque stat, quin cum Florentinis vera pax fuerit reformata. „ Ad hoc enim ad partes has accessimus, & hoc totalis mens nostra „ versatur, ut omnem Italiam pacificare possimus. Sed ne benignis „ tuis in auribus detractorie Florentini verba valeant insuflare mendosa, prout Principes alios Orthodoxos deliramentis fallacibus, & „ exquisitis fictionibus inficere more solito moliuntur, ecce causas „ per quas inter cætera tractatus concordiæ nuper cum Ambaxiatoribus eorundem agitatus in Curia raptus fuit. Ipsi nempe circa „ statuta contra Inquisitionis hæreticæ pravitatis Officium, & Ecclesiasticam libertatem edita in eorum Civitate nullo modo revocare volebant, imo veluti Hæreticorum fautores manifesti quendam tenent hæreticum notorium perversa Dogmata, & errores „ manifestos in impugnatione fidei Catholicæ palam, & publicè in „ ipsa Civitate docentem, nolebant insuper de bonis Ecclesiarum, & „ Ecclesiasticarum personarum, & præsertim immobilibus, quæ ven-

„ ditioni

(1) *In vitis Paparum Avenionensium; vel Collectione Auctorum veterum Baluzii tom 2 edit. Paris in 4. an. 1693. column. 802.*

„ ditioni exponendo suis usibus applicaverunt, & distraxerunt, re-
„ stitutionem facere condecentem. Et licet in favorem concordiæ
„ ad multa vellemus condescendere evidenter irrationabilia & mi-
„ nus honesta; ista tamen, quæ nunquam alios in quocunque tracta-
„ tu...... ab aliquo Ecclesiarum persequente denegata fuerunt, om-
„ ninò facere recusarunt: ut de multis aliis taceamus. Et hæc ex
„ mera facti veritas, quam in Ambaxiatorum ipsorum conspectibus,
„ præsente multitudine copiosa assistentibus ferè omnibus fratribus
„ nostris Cardinalibus in Curia nostra residentibus, fecimus per tra-
„ ctatores solemniter publicari, ut coram Deo, & hominibus eo-
„ rum.... impietas, totusque mundus nostram agnosceret æquita-
„ tem, quibus agnitis Christi fideles Catholici compaterentur since-
„ rius super tantis injuriis Matri suæ, unde, Fili carissime, cum præ
„ cæteris mundi Principibus, tu sis Romanæ Ecclesiæ Principalis Ad-
„ vocatus, ac defensor, ad cujus protectionem contra omnes impu-
„ gnatores ipsius, præstito etiam in Coronatione tua speciali jura-
„ mento teneris, *mirandum est* quod adversus...... viros hujus-
„ modi........

Qui io ommetto gli orribili epiteti, e predicati che questo oltraggiato et addirato Pontefice dona a' Fiorentini, e che offendono l'orecchio, e la purità della mente; perocchè non si scrive già contra la Nazione, ma contra gli assurdi difensori d'inutilissima, e sognata Indipendenza.

„ ......Cum te non lateant eorum graves excessus, ***PROCESSUS***
„ ***TUOS IMPERIALES*** *tamdiu differas promulgare*, &
„ Matrem tuam tot & tantis lacessitam oppressionibus *per* ***PRO-***
„ ***PRIOS IMPERII SUBDITOS*** irrogatis tam diuturno tem-
„ pore inultam relinquas. Quo circa Serenitatem Cæsaream viscero-
„ sè rogamus ab intimis obsecrantes, ut cum sicut accepimus, tu, &
„ Carissimus in Christo filius Carolus Rex Francorum illustris simul
„ debeatis super certis negotiis convenire vos, qui principaliores, &
„ potentiores totius Christianitatis Principes existitis, & quorum
„ progenitores ...... protexerunt Ecclesiam, & fidem Catholicam
„ totis semper conatibus exaltarunt, nunc circa relevamen ipsius Ec-
„ clesiæ aliquem ordinem reperire, & opportunum remedium adhi-
„ bere velitis, non permittentes eam, & fidem prædictam vestris in
„ conspectibus sub ...... prædictorum (Florentinorum) pedibus sic
„ turpiter conculcari; *prædictis insuper* ***TUIS PROCESSIBUS***
„ *non ultra neglectis* &c.&c. Datum Romæ die 4 mens. Decembris.

Per sì fatto modo abbiam veduto come Carlo IV. vegnendo al trono preliminalmente (1) fu riconosciuto da Papa Clemente VI. e ora sul declivio del suo Regno da Gregorio XI. per Signore Giudice, e Sovrano della Città di Firenze: l'autorevole confessione e testimonianze de' quali due SS. Pontefici alle tant'altre di altri Papi a' debiti luoghi stati da noi ricordate si debbono annoverare.

(1) *Sopra* §. 1. e 26. *f* 83. *seg.*

95. Il che basti intorno a' fatti di questo Augusto rispetto a Firenze. Il figliuol di lui Vencislao, non venne in Italia, nè ebbe grande comercio co' Fiorentini; e se ne ebbe, non ci è venuto fatto di rinvenirne raccontè le particolarità nelle Storie. Soltanto trovammo sin qui, che i Fiorentini non sieno altrimenti stati alieni dal riconoscere Vencislao per loro Sovrano, nella forma che aveano il padre riconosciuto: anzi che tal cosa per certo facessero in mandando a lui i lor' Oratori a Praga, ove senza ogni dubbio avranno fatto atti di ricognizione da Ministri di un

un pubblico subordinato; perocchè appena sarebbervi stati ricevuti sotto altro titolo. Ma per arrivare a atti e dimostrazioni più concludenti e più segnalate forse gli 'mpedì il successo avverso de' loro negoziati pe' quali aveano meditato di tirar Vencislao in una guerra contra Gio. Galeazzo Visconti; il quale nelle lor gare secrete di nuocersi, o contrabilanziarsi l'un l'altro, con detrimento sempre sicurissimo, come era usanza ed arte, dell' Impero, ebbe più felici i suoi maneggi in quella non da più accertati consiglj regolata Corte, secondochè cel racconta il Malavolti, l'uno de' Scrittori Sanesi, a' quali non si può generalmente parlando negare il vanto dello storico candore, in questa guisa: (1) *Era pervenuto all' Imperio Vincislao Re di Boemia figliuolo di Carlo IV., fuor che nell' alienare le Provincie dell' Imperio acquistate dal Primo Ottone* (notisi come il Malavolti il cui discorso è relativo all' alienazione od infeudazione dello Stato o Ducato di Milano, riputò vivo il diritto del Magno Ottone, e conseguentemente non disciolto il Regno d'Italia, nè il vincolo che lo annodò alla Corona Romano-Germanica ancorchè in alcun' altro luogo, accomodandosi a' parlari del volgo ignorante, abbia favellato in guisa, che si potrebbe credere che anch' egli presupponesse tal discioglimento) *molto dissimile al Padre, ... Hor conoscendo i Fiorentini, che Giovan Galeazzo, secondo che per le sue azioni si vedeva, era più inclinato alla guerra, che alla pace, mandarono Oratori all' Imperador Vencislao per muoverlo a venir con esercito in Italia, a favor loro contra 'l Visconti, come poco prima s'era offerto di fare al Signor di Padova, & a quel di Mantova, i quali per consiglio de' Fiorentini lor Collegati, che disegnaron di valersene essi, lo ricusarono* (ancóra avvertasi che Vencislao non era sì da poco che non avesse porto ajuto e protezione armata, tanto, quanto potea consentire in termini di equità, e di buona e giusta politica, a' Mantovani e Padovani contra la prepotenza di Gio. Galeazzo; ma che i Fiorentini lo impedirono volendo far' ingelosire vie più gl' Imperiali contro del Visconti, o fare sempre meglio il propio negozio con danno de' Collegati, e ridur Vencislao alla necessità di star' a' patti e pendere dall' arbitrio loro; e tenere in pugno loro l'equilibrio; e che il disegno prese inaspettatamente la volta opposita; e che in fine Vencislao non avea già a venire di quà, od a stare di là de' monti quando solamente a loro piacesse) *Et essendo nel medesimo tempo alla Corte di Vencislao l'Ambasciadore di Giovan Galeazzo, ch' era Pietro Filargi di Candia Arcivescovo di Milano, che fu poi Papa Alessandro V. che haveva, dopo l'haver pagato cento cinquanta mila fiorini, ottenuto per Giovan Galeazzo il titolo, e dignità di Duca di Milano, furon licenziati gli Ambasciadori Fiorentini.* Ora quantunque non si veggano Privilegj rinnovati, o censi pagati, e simili atti dovuti e consueti da farsi, e perciò presuntivi; dal silenzio però non si può arguire con sicurezza, che non seguissero: e comechè constasse, che non seguissero, quindi non si ha però ad inferire alcuna mutazione senza causa a favor della dovuta soggezione di Firenze all' Impero: ed è ben certo, che Vencislao ha riputata Toscana, e Firenze, al pari di ogni altra Provincia o Città soggetta all' Impero, per Sua, e Imperiale: e ciò fece egli vedere, qualora meditò d'irsene a Roma, a prender' ivi la Corona, come avea fatto il padre di lui; poichè in quella congiuntura fece por Firenze nel ruolo, o nella tassa delle Città che doveano fornirlo degli agj soliti a somministrarsi da' popoli soggetti in somigliante spedizione; siccome il Sig. Friths già indicò nel suo Trattato, sulla fede de' Protocolli dell' Impero registrati dal Datio. (2) Oltre a ciò mi si offre un passo nel quale delibe-

(1) *Orland. Malavolti Ist. Sanes. P. 2. lib. 10 all' an. 1394. p. 180. b.*

(2) *De pace publica.*

deliberatamente in una Consulta fatta da un Principe dell'Impero (cioè da Ruperto, che di poi fu eletto Imperadore in luogo di Vencislao) a posta, per dichiarare le offese che gli erano venute fatte per parte del Re di Francia, e fra l'altre in Toscana, col motivo delle quali esso Vencislao dovesse scusarsi del far lega col Re Carlo il Quinto di quel nome, il quale è il seguente, in quella parte che la detta Consulta fa a questo proposito: (1) *Verum si vultis, in paucis verbis potestis eis imponere silentium, quod non audeant amplius loqui de ista materia; potestis enim dicere qualem ligam possum habere vobiscum, qui quotidie amplius facitis, & innovatis injurias reales & notorias mihi, & Regno meo Romano? primò enim Dux Andegavensis intravit territoria mea quæ sunt in Italia, & tanquam Dominus fecit fieri monetam novam in eis, & plures actus ostendit, volens usurpare Imperiale Dominium. Nam ut mihi fuit inde nunciatum & scriptum ipse portabat secum Vexillum Imperiale, ut si prosperaretur tempore suo erigeret illud. Secundo, Dominus de Chusi veniens de Francia cum magno exercitu armatorum cepit Civitatem unam MEAM, ET REGNI MEI in Tuscia, quæ vocatur ARETINA, & primo expoliavit eam, & tandem vendidit eam Florentinis, & accepit ab eis magnam summam pecuniæ DE RE MEA* (non era Arezzo cosa propia dell'Impero, e di Vencislao per altre ragioni, che per quelle che militavano per la soggezione di Firenze. Amendue prestaro l'omaggio e il giuramento di fedeltà pe' stessi motivi antichissimi di obbligo. Talchè, se i Franzesi avessero venduta Firenze ad altri, ne avrebbe fatto le medesime doglianze, e protestazioni Vencislao) *cum nec ille potuerit vendere, nec illi emere terram immediatè pertinentem ad Coronam Imperii ..... unde cum factæ sint, & fiant quotidie mihi, & Regno Romanorum inimicitiæ tam notabiles & reales, non video quod possim habere bonam ligam vobiscum, nisi prius satisfiat mihi de prædictis, ita quod merito sim contentus. Nec obstat si dicatur quod plures Domini in Italia tenent etiam Terras meas & Regni, quia saltem illi recognoscunt illas à me, & etiam serviunt in multis Imperio & favent, & confitentur se* Vicarios meos. *Vos Domini de Francia nulla consideratione habita de juribus meis & Regni mei, facitis vos dominos rerum alienarum contempto illo qui est Dominus naturalis. Et si vult Vestra Majestas adhuc potest. Ego volo quod sciatis vos, & totus mundus quare ego non intendo amplius negligere jura Imperii sicut hactenus feci.* Cotesto discorso fa capire abbastanza che nell'Impero si volea che Vencislao mettesse in uso la sua ragion sovrana sovra Firenze, come sopra Arezzo, e tutta la Toscana Imperiale. E perchè dalla sincera Storia delle cose Toscane seguite sotto Carlo IV. suo Padre, si è veduto che non meno Firenze che Arezzo era Città del Regno, ed a Lui soggetta: perciò non si può ragionevolmente dubitare, che la dichiarazione contenuta nella Consulta precitata non riflettesse altresì sopra di Firenze, come sopra Città all'Impero mediatamente sottoposta. La usurpazione o vendita di Arezzo fattasi da' Franzesi a' Fiorentini, di cui lagnasi Vencislao vien ricordata dal Malavolti, avvertendo prima, che i Sanesi ricusarono di far tal compera loro stata offerta dal Capitano del Duca di Angiò; e ne son queste le parole: (2) *S'intese intanto con sommo dispiacere dell'universale della Città di Siena, che la Città d'Arezzo, poichè da' Riformatori (per poter' attender con quei denari a soldar gente per distrugger la nobiltà) non fu accettata per venti mila fiorini d'oro, era stata comprata da' Fiorentini,*

(1) *Consultatio Domini Ruperti Ducis Heidelbergen. qua informavit D. Venceslaum Regem Bohemiæ apud Martene Thesaur. Anecdot. tom. 1.*

(2) *Orland. Malavolt. Ist. San. P. 2. lib 8. all'an. 1384. p. 151. 152.*

ni, e che dopo la partita di Monsignor di Cossì, che s'inviò alla volta di Francia, i Fiorentini avevano ancor comprato con volontà di que' pochi Aretini, che v'eran dentro, da Jacomo Caracciolo, che la teneva per il Re Carlo, la Fortezza &c. In sì fatto modo perdette la sua libertà la Città di Arezzo difesa contra li Fiorentini dall' Imperadore Enrico VII. (1) e mantenutavi dal suo Nipote Carlo IV. Il Malavolti ascrive a colpa grave de'Maestrati Sanesi il non averla comperata essi: così le Città più tenaci della propria libertà a gara spasimarono d'ingojare, e soggiogare le altre lor sorelle, coll' occasione della poca potenza degli Augusti allora in Italia. Onde si raccoglie pur manifestamente, che l'abbassamento della forza ed autorità Cesarea produsse l'esterminio di molte e molte Città libere Imperiali, e l'accrescimento di alcune ben poche, alle quali gl' Imperadori per urgenza de' tempi, e per necessaria prudenza dovettero investire, e confermare le terre con la violenza già occupate, per mantenervi sopra il diritto sovrano mediato, e diretto. Nè si trova ch' eglino di proprio moto, e senza quelle, o simili ed eguali ragioni incorporassero gli uni fedeli popoli con un' altro prepotente, e li privassero della antica e meritata libertà immediata Imperiale. Nel rimanente i Fiorentini medesimi ben conobbero che quella compera di Arezzo era illegittima, il perchè appena fu deposto Vencislao, ed eletto quel medesimo Ruperto il Palatino o di Baviera il quale scrisse quella Consulta, essi da costui cercarono, e presero l'Investitura e di Arezzo, e di ogni lor podestà civile e regalia in Firenze stessa dichiarandosi medesimamente suoi sudditi come nel Discorso prossimo seguente si esporrà.

(1) *Sopra cap. 11. §. 10. f. 7.*

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO XIII.

Del Regno dell'Imperadore Ruperto il Palatino; de' patti, che fece colla Repubblica Fiorentina; e della Investitura, che le diede delle Regalie, Città, e Terre di antico, e di nuovo acquistate.

SEC. XV.

§. 1.

EI avvien per lo più nelle Dispute, che le medesime voci abbian da fare nelle bocche, o negli scritti de' disputanti due ufici non pure diversi, ma tra di se opposti: e che le stesse cose si chiamino con nomi affatto contrarj. Laonde, per esemplificar la cosa con un fatto raccontatosi da noi in luogo vicino, (1) udimmo poc' anzi chiamare da' Guelfi, *Tradimento, e Violazione della fede data*, quella azione de' Sanesi, che noi per rettissima, ed al debito loro interamente conforme approvammo.

(1) *Sopra cap. 12. §. 23. f. 81.*

2. Tutto sta qui nella verità, o falsità della supposizione, sovra cui ciascuna delle Parti si fonda. Presuppongasi (quel che non mai è stato provato, nè provare si può, cioè) che i Sanesi, ed i Popoli con esso loro collegati fossero liberi in tutto e per tutto, e non dipendenti dall' Impero: in questo aspetto i Sanesi, forse forse con alcuna ragion traditori sarebbero chiamati. Suppongasi all' incontro (quel che fin' ora da noi è stato provato pienamente, cioè), che essi furono sudditi tutti, e tuttavia dipendenti dal Sacro Impero, e fino a quel tempo stati involti nella ribellione, e contumacia; ed in questo aspetto l'azione de' Sanesi non solamente per lecita, saggia, e scusabile; ma per onesta, e commendabile eziandio e per necessaria, ed alla legge pubblica, e delle genti conformissima sarà tenuta.

3. L'error nelle supposizioni fa, che nelle Storie tanto delle civili fazioni, quanto nelle opinioni, comunemente si appelli ingiustizia, ingiuria, impostura, falsità, e menzogna, ciò, che portato al Tribunale di un Giudice retto, diventa giustizia, equità, dirittura, e verità. I vocaboli, e nomi mai sempre serviranno alle cose, ed al fine di colui, che se ne vale. Perpetua sarà la fallacia del falso circolo nelle contese, fino a tanto che non entri per terzo la ragione a determinare fissamente le nozioni che debbono inalterabilmente nel soggetto che si tratta, essere annesse alle voci usate negli scritti delle parti litiganti: di questi esempj ne sono ripiene le Storie.

4. Ma non di leggieri ci verrà fatto di rinvenire una quistione, in cui seguito sia maggiore abuso, e più visibile de' termini, e

de' nomi, che in questa, che i Propugnatori della Indipendenza hanno osato di muovere contro a' diritti del S. Impero sovra Firenze. Ricordo solamente al Lettore di essere in guardia, di non fidarsi a niuna delle parti; ma di rivolgere lo sguardo all'accennato Giudice, cioè alla ragione, per discernere, chi delle due parti usi di doppiezza, chi di schiettezza, nell'esporre le sue difese. Esso ben'avvertirà appresso di loro, in ogn'uno de' principali capi, alcune di quelle pennelate loro. Ma niun'attentato in questo genere si può dare che pareggj l'ardire del Whig di mettere in equivocazione i termini *fare omaggi, e prestar' il giuramento di fedeltà*.

5. Nell'antecedente Capitolo si è fatto palese con qual giustezza egli abbia incolpato l'Autore dello Esame di essersi abusato dell'accordo fatto tra l'Imperadore Carlo IV., e la Repubblica di Fiorenza, e delle accennate espressioni, e formule; trattasi nella presente di far vedere con qual fondamento egli abbia osato di negare che la Città di Firenze non ebbe mai INVESTITURE dagl'Imperadori delle Terre, beni, diritti, e regalie, di cui gode. *Non v'è punto d'Investiture*, dic'egli, *nè di omaggio*. (1) *Il n'y a ni Investitures, ni hommages*. E lo dice in un'aria maestrale, e decisiva, la quale non si rimarrebbe di fare specie a qualche Lettore alquanto astratto, o poco informato del negozio.

6. Noi all'incontro diciamo, che la Città di Firenze nulla possiede legittimamente, senza l'Investiture Imperiali. Ed eccone il perchè. Incominciano dalla donazione delle tre miglia di terreno, che Giovanni Villani pretende, che Carlo Magno abbia fatta agli Abitanti della Città. (2) E quell'altra delle sei miglia, che loro fece Ottone il Grande, al dire di tutti i loro Scrittori, non sono elleno Investiture? Il censo de' 26. o 36. danari da pagarsi per ogni focolare della Città di Firenze non presuppone egli che la Città lor fu investita? I loro Scrittori non possono non supporlo. Le confermazioni di queste stesse donazioni, fatte per gl'Imperadori susseguenti, che i Fiorentini non mai hanno negate, ancorchè in oggi non le producano, non sono esse ancóra Investiture? L'atto di privare la Città fino al piede del muro di tutto il Contado, sì come fece l'Imperadore Friderigo I. (3), non fu egli un disvestire, od un rivocare le precedenti Investiture? La restituzione poi per mera grazia, e benemerenza de' valorosi Soldati Fiorentini in Terra Santa, coll'accrescimento (4) fino alle dieci miglia di Contado, non fu ella una Investitura nuova parimente? Dica di non il Whig, e la sua Setta: dicano che furon Diplomi Regj ed Imperiali; ma non punto Investiture pe' quali furon'investiti, e rinvestiti i Fiorentini di que' diritti e beni dell'Impero. Ma per averlo detto si aspettino le fischiate degli eruditi per la sì fatta, e al Soggetto sì disutile distinzione.

7. Que' fatti sono depurati, e da ambe le parti accordati: se si potesse avere sotto agli occhi copia sincera di quegli atti, io quasi farei per scommettere, che i termini, *investimus, damus in feudum*, e simili vi sieno adoperati, in conformità degli altri Diplomi, e privilegj di quella età, e di quegli Imperadori (5). La sentenza di bando ch' Enrico VII. fece promulgare contro alla Città non fu altro, che un'annullare le antecedenti Investiture. E' duopo o accordarlo, o provare che quella sentenza era illegittima: il che nè pure giammai si è intrapreso di provare. L'assoluzione alla per fine di questo bando, la restituzione de' diritti antichi, la concessione de' nuovi, di cui abbiam trattato nel discorso antecedente, furono Investiture nuove, una *immissione nel possesso* legittimo de' beni immobili, e delle cose equivalenti a' beni immobili, de' diritti,

(1) *Lettre d'un Whig* p. 7.

(2) *Sopra* c. 4. §. 71. f. 197.

(3) *Sopra* c. 7. §. 89. seg. f. 425. seg.

(4) *Ivi*. §. 92. f. 427.

(5) *Sopra ivi*. §. 12. f. 385.

diritti, e delle regalie, le quali fino lì non erano state possedute nè esercitate legittimamente.

8. In potere nostro non è altro, che lo estratto, e la sostanza di quegli atti, quale gli Storici Fiorentini l'hanno riferita: ma molto verisimile è, che nelle carte originali si troverebbero le formule *Investimus* e simili.

9. Quel che corrobora tale credenza, si è, che il Diploma, o l'Investitura dell' Imperadore Ruperto di Baviera, di cui abbiam da far parola nel presente Capitolo, li contengono: e ch'è credibile, ch' egli non abbia voluto inventare un formulario novello per questa occasione: ma che avendo investita la Città per l'appunto delle stesse regalie, che Carlo IV. cinquant' anni dianzi loro avea concedute (alla riserva di alcuna cosa di più, che appresso si additerà), egli altresì abbia ritenute le stesse formule, e che i privilegj di Carlo IV. sieno stati esibiti da' Fiorentini, ad effetto di servire di *tipo* principale alla Cancelleria Imperiale.

10. Perciocchè non abbiamo da immaginarci d'un lato, che il Re Ruperto abbia conferiti alla Città tutti que' privilegj, e quelle regalie tutte, senza essere stato bene ragguagliato, ed informato con quale diritto, o merito le si poteano aspettare; e dall' altro canto, che i Fiorentini avessero menoma renitenza di mettere in campo le scritture autentiche; o che la falsa vergogna gl' impedisse di riconoscere e di confessare di avere le lor regalie dalle concessioni Cesaree. Quantunque di far' a modo suo, e di governarsi a suo talento forte amassero; non erano però invasati da quello spirito di libertà, il quale infiamma l'animo degli odierni Avvocati di essa.

11. Non ancóra erano infetti del sugo delle lezioni del Borghini, il quale estenua, quanto per lui si può, il peso, e il valore di que' certissimi monumenti di verità (2) nella qual cosa esso dagli Avvocati moderni strenuamente è stato imitato (3); insinua però con non oscure circuizioni ed indicazioni nello stesso tempo, quanto si rinvigorirebbe la guerra che si fa alla verità, coll'abolirne ogni vestigio: di maniera che l'una premura strugge l'altra, mentrechè amendue tendono allo stesso segno.

(2) *Sopra cap.* 10. §. 90. §. 705.
(3) *Ivi*.

12. Ma dato eziandio, che tali formule non si trovassero in quegli atti, bisognerà per questo riputarne da meno la sostanza, ed essenza della cosa, di cui trattano? Non è già la materia, ma è la mente delle leggi, e de' Diplomi che dee servire di norma.

13. Ciò però non ostante, poichè ci siamo avvenuti in una specie d'Avversarj, i quali ritraggono profitto di tutto quello, che mostra di avere qualche attitudine ad oscurare il vero, e ci constringono a persuadere non pure l'intelletto, ma altresì, dirò così, il senso con prove materiali, ci bisogna ancóra in questo lor soddisfare.

14. Gli atti seguiti tra Ruperto Re de' Romani, ed i Fiorentini l'anno 1401. cioè il Trattato che fece con esso loro, ed il Privilegio, che loro concedette, contengono per lo appunto queste sensibili, e cotanto palpabili note. L'Autore dell' Esame ne ha portato alcun frammento, riferendosi nel rimanente al trattato latino soprammentovato (4). Riporteremo questo atto, e ne pondereremo i passi più essenziali, e più confacevoli al soggetto.

☞ „ Tabulæ fœderis, inter Rupertum Regem Romanorum, ac Flo-„ rentinos initi (5).

„ Puncta Tractatus inter Serenissimum Principem *Dominum no-„ strum Regem Rupertum*, & Ambasciatores Florentinos.

„ In primis Serenissimus Princeps *Dominus noster Rex*, pro expo-

„ ditione

(4) *De Jure Imperii in M. Ducatum Etruriæ in Appendice Documentorum lit. G H.*
(5) *Ex Martenii Thes. Anec. T. 1. p. 1662.*

„ ditione celeriori Principum; Procerum, Baronum, & Militum
„ secum ducendorum in Italiam, vult donô à *Florentinis, servitoribus suis fedelissimis* ducenta millia Ducatorum, cum quibus
„ possit intrare Italiam in exterminium Comitis Virtutum, & pro
„ honore Imperii, & *favore suæ fidelissimæ* Civitatis Florentinæ;
„ de quibus quidem ducentis millibus Ducatorum vult in *Abinania*
„ (S. Allemania) valorem centum decem millium Ducatorum,
„ quos ipse Dominus Rex reperiat à Mercatoribus Alemannis, vel
„ ab aliis: quibus mercatoribus dicti *Florentini servitores sui* teneantur facere promissionem de solvendo in Civitate Venetiarum
„ dicta centum decem millia Ducatorum, sub conditione, ut infra
„ dicetur.

„ Item, quod dicti Florentini reliquam summam dictorum ducentorum millium Ducatorum dare debeant dicto Domino Regi,
„ videlicet Ducatos nonaginta millia in dicta Civitate Venetiarum,
„ vel alibi, ubi commodius, & habilius fuerit Domino Regi, & Florentinis, pro satisfactione stipendioriorum ad duos menses proximè
„ futuros, incipiendos à die primæ solutionis, vel promissionis faciendæ dictis Mercatoribus, videlicet cum dictus Dominus noster
„ Rex fuerit in Italia cum felici exercitu suo ad invadendum territorium Comitis Virtutum hostiliter, & potenter, exclusis dolo, &
„ fraude.

„ Item, quod dicti Florentini, in casu necessitatis, pro tribus mensibus teneantur mutuare dicto Domino Regi usque in summam
„ ducentorum millium Ducatorum mutuandorum de mense in mensem, prout pro rata contingit, de quibus quidem ducentis millibus
„ Ducatorum dictus Dominus Rex teneatur, & debeat facere, &
„ præstare idoneam cautionem de restituendo ad terminum, de quo
„ concordes fuerint, dictis Florentinis.

„ Item, quod dictus Dominus Rex concedat in forma petita, &
„ de quo Majestati Suæ...... coperiam, privilegium dictis Florentinis, videlicet toto tempore vitæ suæ duntaxat, ita tamen quod
„ dictus Dominus noster habeat censum annuum............ juxta
„ quantitatem, & qualitatem, prout Florentini secum concordabunt.

„ Item, quod promissio facienda, ut supra dicitur per Florentinos,
„ fiat sub ista conditione, si & quantum dictus Dominus noster Rex
„ transeat in Italiam, anno præsenti, & habeat terminum ad transeundum in Italiam à die, qua pecuniam receperit, seu promissio
„ facta fuerit mercatoribus ad unum mensem cum dimidio, tunc
„ proxime futurum, salvo quod si mors, quam Deus avertat, invaserit eum, ut esset in itinere præparatus cum dicto exercitu, quod
„ tunc eo casu promissio libera sit, & firma, videlicet quod Florentini amittant pecuniam, & Dominus Rex, quod similiter Deus
„ avertat, personam.

„ Item, quod Dominus noster Rex teneatur, & debeat, pro posse
„ delere Statum, & Dominium dicti Comitis Virtutum, & cum totis viribus suis persequi, & ipsam Civitatem Florentinam, Commune, & populum Florentinum manutenere in libertate sua,
„ statu, & donatione (*dominatione*) conservare.

15. Qui i Fiorentini nominano quel Principe il loro Signore, e Re: *Dominum nostrum Regem Rupertum*. Ed essi medesimi si dicono i fedelissimi servidori di lui. *Florentini servitores sui fidelissi-*

fidelissimi. Io non so, se gli Avvocati Fiorentini non avrebber talento di estendere, o pure di ristrignere la parola *servitore* al significato cerimonioso di un semplice Collegato, ad effetto di separarne l'idea della soggezione. Eglino troverebbero per avventura nel costume delle odierne soscrizioni di lettere, o ceremoniali di complimento, ovvero in qualche antica glosa, ciò che potrebbe lusingarli (1) *Servitor; i.e. Cliens, Servus, vel Socius, amicus minor*: ma il vocabolo disavventuratamente nel Trattato si ritrova per loro in poco favorevoli vicinanze; tutto quanto precede, e quanto segue è indizio, e confessione di dipendenza; e principalmente l'aggiunto, che senz' altro di mezzo gli vien' appresso, di *Fedelissimi*, toglie via ogni ambiguità.

16. Atteso che *Fedele* significava in quelle età lo stesso che *Suddito*; non solamente secondo i migliori interpreti (2) *Fidelis Subditus, Vassallus, qui fidem suam Domino obstrinxit, fidelitatem juravit*: come dopo le leggi di Liutprando, (3) *Fidelis Regis, hoc est, Vassallus, seu Subditus Regis* (4), *tam Subditorum, quam Vassallorum literas hoc modo* (*Fideles nostri dilecti*) *in Grammatophylaciis Principum inscribi* nota il Brunning (5): ma ancóra secondo la spiegazione, che ne dà il Borghini, uomo appresso i nostri Avversarj fuor d'ogni eccezione (6). *Perchè per quella via pareva loro facendolo dichiararsi suggetti, come allora si parlava, Fedeli all' Impero*. Opportuno è il ricordarlo al Lettore, perciocchè questo dibattimento non è per finire, senza che veggiamo i Propugnatori della piena libertà solleciti a voler disvestire questo nome ed epiteto dell' impiego, che mai sempre ha goduto nelle lettere Reali, ed Imperiali; e nulla fa qui l'obbiezione degli Oppositori (7), i quali con un testo del Knipschild, et Magero vogliono che la formula *diletti, e fedeli* si dia talvolta ancóra da' Protettori, non Padroni a' Clienti, non sudditi: perciocchè questo non si nega; ma si mostra, che qui non si tratta tra semplice Protettore, e Cliente; ma tra Sovrano e sudditi, o vassalli, come consta dalle storiche notizie, ed altre prove antecedenti, e dalle circostanze, e dal costrutto intero dell'atto; e finalmente che la presunzione è per noi.

17. Quindi è, che quel che segue nel Patto ci conferma nel sentimento, che quella voce si debba accettar nel significato di suddito, attesochè i Fiorentini danno lo stesso aggiunto alla loro Città, e la dichiarano essere dell' Imperadore, dicendola *sua* fedelissima Città di Firenze *sua fidelissima Civitas Florentina*. Il pronome *suo* è possessivo in istile de' Grammatici; e senza dubbio in istile giuridico, fuor de' complimenti, fuor dell' occasione di voler gabbare, e fuor d'ogni altra relazione, come sarebbe di semplice protezione, e di semplice clientela, egli è relativo al diritto di superiorità del Sovrano Principe o dell'Imperadore: (8) *Pronomina meum, tuum, suum* (*nostrum*) *denotant dominium*. Gl' Idolatri dell' odierna indipendenza non vorrebbero lasciarsi scappare dalla penna, o bocca simili termini. Perchè le massime più che le significanze delle parole, sono state mutate da quel tempo in quà, avvegnachè eglino vorrebbero farci credere, che il mondo sempre sia stato e del loro parere, e tale quale lor piace, o piacerebbe in oggi. E pogniamo che con alcun'altro Principe fuorchè coll' Imperadore tali guise di cirimoniale praticassero i Guelfi in altri tempi; ciò significherebbe ch' eglino si professassero sudditi di un Principe estraneo e non naturale, contra l'uficio dovuto al naturale; o per fuggire la dovuta legittima subordinazione dell' antico, o per valersi della credulità del novello Signore ad effetto di deludere l'un' e l'altro. E comunque si pigli la faccenda, non essendo possibile nelle vicende umane il fissare i significati assolutamente univoci de' vocaboli, e termini; e non essendo ragione-

(1) *Isomagister apud Ducange Glossar. Lat.*

(2) *Ibid.*

(3) *Tit. 70. §. 1.*

(4) *Item in Legibus Longobardorum l. 2. tit. 26 tit. 51. §. 14 tit. 52. § 1. Mager. de Advocatia armata c. 10. n. 478.*

(5) *De jur. univers. spec. cleb. conclus. 35.*

(6) *Borghini Disc. se Firenze ricomperò &c. p. 333.*

(7) *Memoire sur la liberté de Flor p. 29.*

(8) *Ex Cald. Peregr. de empt. & vendit. Ant Garfet. in figul c. 10. n. 2. verbo meus.*

gionevole il far nascere dalla *omonimia* di essi un mutamento di stato contrario alla debita presunzione, dall' abuso di loro non si dovrà inferire, che non significhino confessione di Soggezione, e di Dipendenza in bocca de' Fiorentini a un Cesare.

18. L'Imperador Ruperto poscia si obbliga in questo trattato di fare la guerra al Visconti; il che egli avea promesso agli Elettori, ed era di suo particolar' interesse, o perchè quel Duca di Milano era aderente dell' Imperador Vencislao Rivale di Ruperto; o perchè Ruperto era sostenuto dalla parte de' Principi dell' Impero, contrarj a Vencislao, ed a chi da lui era stato molto beneficato con qualche danno dell' Impero; ed a ciò si obbliga egli sotto la condizione, che i Fiorentini gli facciano un donativo di dugento mila ducati, ad effetto che più prestamente in onor dell' Impero e in favor della sua fedelissima Città possa uscir' in campagna *Pro expeditione celeriori ...... vult dono ducenta millia ducatorum in exterminium Comitis Virtutum, & pro honore Imperii, & favore suæ fidelissimæ Civitatis Florentinæ.* Tanto desideravano i Fiorentini o per nuova massima politica, o per necessità, che venisse con celerità in Italia Ruperto contra il Duca di Milano; essi che di prima erano stati con la falsa lor politica causa indiretta della sua elevazione alla dignità Ducale, e a maggior grandezza. (1)

(1) *Sopra cap.* 12. § 95. *f.* 128.

19. Ruperto in fine si obbliga altresì alla concessione de' privilegj nella forma da' Fiorentini richiesta *Item quod dictus Dominus Rex concedat in forma petita ..... privilegium dictis Florentinis.*

20. Di qui si scorge qualmente i segni, e caratteri patenti della sovranità d'un lato, e della soggezione dall' altro, di cui è ripieno questo accordo, sienvi stati apposti per consenso, e volontà, ed alla richiesta, ed istanza, e secondo il dettame de' Fiorentini stessi, siccome poc' anzi si è detto: e qualmente que' privilegj, che in oggi si vorrebbero nascosti, e di cui si ha un falso rossore, come di testimonj troppo importuni del vero, furono in quel tempo ricercati con ogni sollecitudine.

21. Quindi è, che cercaron di conseguirli a costo, e con patto di pagare al solito un' annuo censo al loro Signore *Ita tamen, quod dictus Dominus noster habeat censum annuum ...... juxta quantitatem, & qualitatem, prout Florentini secum concordabunt.* Nota e prova meno equivocosa della dipendenza, che il tributo e censo volontario, e dovuto e costumato da tanti secoli in qua, non si può dare; principalmente ove non appare alcun' altro motivo, legame, o rapporto che lo addimandi, che quello della soggezione. E quivi si accorda la contribuzione a colui che dà il privilegio ad effetto che conservi alla Città lo stesso privilegio, e lo protegga, e difenda; il che importa visibilmente ricognizione di superiorità (2). Di sopra (3) abbiamo indicato il motivo, per cui si avea a fare special nuovo accordo circa la qualità del censo: non dubitandosi punto della essenza del debito, ma della quantità. In somma gran parte delle formule di questo atto non mai hanno servito, che tra Sovrano, e suddito.

(2) *Klok. de contribut. c.* 4. *n.* 240.
(3) *Sopra cap.* 12. § 43. *f.* 98.

22. Consideriamo adesso il Privilegio, che l'Imperadore Ruperto concedette alla Repubblica Fiorentina in coerenza di questo trattato.

☞ „ Privilegium Ruperti Romanorum Regis Florentinis concessum
„ anno 1401. ex MSc.

„ Rupertus ad perpetuam rei memoriam. Decet Regiam Maje-
„ statem, qualitatem respicere *subditorum*, & illos propensiori gra-

„ tiæ.

„ tiæ munere prosequi, quos devotionis, & fidei constantia, & tole-
„ ratione laborum viderit plus mereri. Considerantes igitur *dilectos*
„ *filios, populum, & Communionem Florentiæ* super omnes Italiæ
„ populos erga S. Rom. Imperium, ad cujus apicem Deo dante,
„ sicut ordinati sumus, sic intendimus pervenire, *semper se fideliter*
„ *habuisse*, Regibusque Rom., & Imperatoribus legitimè constitu-
„ tis, justèque prosequentibus cæptæ *devotionis officium, & obe-*
„ *dientiæ debitum* præstitisse, nec non et Imperii jura singulariter
„ conservando, suæ libertatis Thesaurum inæstimabilem, non animi
„ magnitudine solùm, sed multo omnium expensarum onere, pro-
„ fusioneque sanguinis defendisse non videmus, cui justius omnis fa-
„ vor, cuique convenientius omnis gratia debeatur. Quamobrem
„ attendentes omnes illius populi vires, & potentiam, robur Impe-
„ rii, & fortitudinem nostram esse, terras omnes, atque Civitates,
„ propugnacula, Villas, Provincias, & Castra, quæ per dictum po-
„ pulum, & Commune tenentur, reguntur, & gubernantur, quæ-
„ ve possidentur, aut cum eis aliquo subjectionis fœdere inclusa sunt,
„ aut quæ ex contractu, vel quasi contractu quopiam, testamento,
„ codicillis, donatione tam mortis, vel inter vivos, aut aliqua alia
„ ultima voluntate, vel inter vivos titulo, quæ omnia tenore præ-
„ sentium, ex certa scientia *confirmamus, & approbamus*, ad dictum
„ populum, & Commune quomodolibet pertinerent, aut pervenis-
„ sent, sive in quibus populus, & Commune præfatum jus, custo-
„ diam, vel jurisdictionem, aut præeminentiam habet, & ad præ-
„ sens dignoscitur obtinere, maximèque Civitates, Provincias, Ca-
„ stra, Terras, & Joca, quæ nominatim inferius describentur, eidem
„ populo, Communique Florentiæ *Regiæ Majestatis auctoritate*,
„ animô deliberatô, & sanô Principum, Procerum, & Baronum
„ nostrorum, accedente consilio, & consensu, & ex certa scientia
„ liberè donamus, concedimus, & largimur cum omnibus eorum
„ juribus, & pertinentiis, Curiis, Territoriis, & Comitatibus, at-
„ que districtibus, hâc edictali nostros benignitatis epistolâ, perpe-
„ tuôque rescriptô, jubentes, declarantes, & decernentes ea omnia
„ ad eundem populum, & Commune jure plenissimô pertinere,
„ etiamsi feudalia forent, vel aliquo tempore fuisse feudalia diceren-
„ tur, aut dici possent, non obstante quod ad nos, vel prædecessores
„ nostros, vel ad Divas Augustas, vel in *Fiscum, aut Imperialem,*
„ *vel Augustalem Mensam, vel Cameram essent, vel dici possent*
„ *quomodolibet devoluta*, vel etiam specialiter assignata, ea omnia
„ de plenitudine potestatis, & omni viâ, ratione, vel jure, quô me-
„ lius, & validius possumus, prælibatô populô, & Communi jure
„ plenissimô concedentes: volumusque *cuncta Regalia, tributa,*
„ *pedagia, gabellas, obventiones, & redditus, flumina, silvas,*
„ *& nemora, piscationes, pascua, & aucupia, quæ de jure solent*
„ *ad Fiscum, Mensam, vel Cameram Regiam, Imperialem, vel*
„ *Augustam quomodolibet pertinere, nec non omnes condemnatio-*
„ *nes factas, aut faciendas, & quæcunque devoluta forent, ad*
„ *Regiam, Augustalem, vel Imperatoriam Majestatem, etiamsi*
„ *dicerentur, vel essent alicui, vel aliquibus, vel divis etiam Au-*
„ *gustalibus specialiter assignata, nec non aurifodinas, sive cujus-*
„ *cunque metalli mineras, & thesauros omnes, & universaliter*
„ *omnia jura fiscalia sive regalia in dicta Civitate, & terris* supra

„ concessis, vel harum serie nominandis, *esse plenô jure populi,*
„ *Communisque prædicti, & ad ipsum plenô jure legitimè perti-*
„ *nere*, cum omni censu, præstatione, vel jure, quæ per prædictam
„ Civitatem, & populum, atque terras, supra concessas, & inferius
„ nominandas *Sac. Rom. Imperio deberentur, & cum omnibus an-*
„ *gariis, & perangariis*, quæ dicto populo, vel Communi quôcun-
„ que jure possunt indici, vel futuris temporibus indicerentur, quæ
„ omnia, sicut dictum est, ad populum, & Commune *dictæ Civi-*
„ *tatis nostræ Florentiæ plenissimè pertinere volumus*, & jubemus,
„ in subsidium expensarum, quas pro defensione suæ libertatis, &
„ status quotidie facere cogitur, & subire. *Confirmamus etiam om-*
„ *nia fœdera, submissiones, deditiones, & pacta*, quæ dictæ terræ
„ fecissent eidem, vel cum eodem populo, & Communi, quorum
„ tenores hic haberi volumus pro nominatis, & sufficienter expres-
„ sis, ita quod in populi Florentini favorem perpetuô valeant, &
„ plenam obtineant roboris firmitatem; & quum, ut Ulpianus
„ scripsit, magni faciant Provinciales suas sibi consuetudines obser-
„ vatas, præsentium auctoritate decernimus, & jubemus dictam
„ Civitatem Florentiæ, suumque Civitatis Territorium, & distri-
„ ctum, & dictas suprascriptas, & infrascriptas Civitates, Terras,
„ & loca per Officiales, & Rectores, tam Cives, quàm forenses,
„ per eundem populum, & Commune, & non per alios, quacunque
„ fungerentur auctoritate, deputatos, & electos, vel quomodolibet
„ deputandos, regi, & gubernari debere, secundùm formam statu-
„ torum, & ordinamentorum dicti populi, & Communis nunc vi-
„ gentium, vel quæ inposterum ederentur, quæ statuta, & ordina-
„ menta, & omnes alias quascunque leges municipales dicti populi,
„ & Communis Florentiæ, tam editas, quàm edendas, cum muta-
„ tionibus, & correctionibus, quas faceret, vel fecisset dictus popu-
„ lus, & Commune, confirmamus, & approbamus, jubentes eas
„ habere plenissimam roboris firmitatem. Cæterùm, cum rerum
„ experientia doceat, nobiles Viros, *Priores Artium, & Vexilliferos*
„ justitiæ populi, & Communis Florentiæ, qui nunc sunt, vel inpo-
„ sterum in officio præsidebunt, totô tempore, quô talis eorum du-
„ raverit Magistratus, tam in Civitate Florentiæ, quàm in Civitati-
„ bus, Provinciis, & locis supra concessis, ac etiam proximè nomi-
„ nandis *Regios, & Imperiales Vicarios nostros, & Imperii S. irre-*
„ *vocabiliter, & generales constituimus*, facimus, & ordinamus,
„ cum administratione plenissima, committentes eisdem plenissimè
„ vices nostras *totô tempore vitæ nostræ, nec non, & in perpetuum,*
„ *donec forent expresè per successores* nostros legitimè tamen in-
„ trantes nominatim, & *specialiter revocati*, statuentes, & ordi-
„ nantes, quod dicti Priores, & Vexilliferi, Vicarii nostri, vel ali-
„ qui alii Rectores, & Officiales ad regimen dictæ Civitatis, & loco-
„ rum eidem tenore præsentium concessorum cogi non possint, aut
„ debeant, alibi reddere de suæ administrationis officio rationem,
„ quàm in Civitate Florentiæ, & coram Judicibus, Magistratu, vel
„ Syndicis per eundem populum, & Commune deputatis ad hoc,
„ vel inposterum deputandis, & non alibi, vel per alios quôquômo-
„ dô. In quorum omnium signum firmitatem, & robur nobilem
„ Virum Bonacursum quondam Neri de Pictis, Syndicum dicti po-
„ puli, & Communis, ut publicè constat, manu Petri Serperi de

„ St.

„ St. Miniato Florent. Notarii publici pro ipso Communi Florentiæ
„ recipiente, & ipsum populum, & Commune in persona dicti Bo-
„ nacursi *per annuli traditionem de prædictis omnibus investimus*
„ auctoritate Regiâ supradictâ, & de plenitudine potestatis ex certa
„ scientia, & proprio nostro motu, & omni via jure nostro, &
„ modo, quibus magis, & melius possumus, & valemus, nomina
„ verò dictarum Civitatum, Terrarum, & Provinciarum, & ipsa-
„ rum designationes sunt hæc: *Videlicet Civitas Aretii, cum omni*
„ *suo solito, & antiquo Comitatu, atque districtu, Civitas Pisto-*
„ *rii, & Civitas Volterra &c.* cum omnibus eorum solitis, & anti-
„ quis Comitatibus, atque districtibus, Provincia Vallis Nebulæ,
„ Provincia Vallis Arianæ, Provincia Vallis Arni, inferiore, terra
„ Barglie & summæ Coloniæ, cum pertinentiis ipsarum, terra
„ S. Miniati Florent. cum omni antiquo suo Comitatu, atque distri-
„ ctu, & specialiter cum Communi & Castro Collis lungæ terræ,
„ Provinciæ Florent. in partibus Romandiolæ, & omnia, quæ in
„ dicta Provincia Romandiolæ, vel Massæ Trebariæ fuissent dicto
„ Communi Florentiæ relicta, vel concessa, seu in quibus eis esset
„ jus aliquod constitutum, aut quomodolibet pertineret, omnes ter-
„ ræ, quæ tenebantur, vel essent alieni juris, vel aliquorum de Wal-
„ dinis........ aut aliquo, vel aliquibus de progenie de Petramala,
„ quæ terræ forent in alpibus Montibus, aut Vallibus, sive planis
„ Provinciæ Tusciæ, quarum omnium nomina habeantur pro ex-
„ pressis, & declaratis: terræ quoque Collis Valliselse, St. Cemnia-
„ ni, Martiani, planiciei Aretii, Coretii, Castellionis Florentini,
„ Montis Politiani, Valiani, Sillani, Tapolis, Montaminæ, Angla-
„ ris, Fogani, & Fucignani, addicitur Eucignano, Darezo, & om-
„ nes terræ, & loca, quæ fuissent dicto populo, vel Communi reli-
„ ctæ submissæ, vel aliquô modô concessæ, vel alteri pro ipso po-
„ pulo, vel Communi recipienti, & seu dicto populo, & Commu-
„ ni, tam in partibus Cisentini, quàm in Provincia Romandiolæ,
„ Massæque Trebariæ, vel alibi in partibus circumstantibus, vel quæ
„ ad ipsum populum & Commune forent jure quôpiam devolutæ,
„ & generaliter omnia alia, & singula, quæ per dictum populum,
„ seu Commune tenentur, seu possidentur, reguntur, & guberņan-
„ tur, & in quibus habent jus aliquod, custodiam, jurisdictionem,
„ vel præeminentiam, quoquô modô mandantes, atque jubentes
„ eis, & cuilibet ipsorum, & ipsarum, & hominibus, personis, &
„ incolis eorundem, & ipsarum prædictis *nostris Vicariis, populo-*
„ *que, & Communi Florentiæ tanquam nobis in omnibus pareant*
„ & intendant sub pænis, & conditionibus ordinandis, seu ordina-
„ tis per ipsum populum, & Commune Florentiæ, nulli ergo homi-
„ num liceat hanc nostræ donationis, concessionis, largitionis, or-
„ dinationis, & gratiæ paginam infringere, aut ei quôvis ausu te-
„ merario contraire, sub pæna indignationis nostræ gravissimæ,
„ quam, quis secus attentare præsumpserit, se cognoscat illico in-
„ cursurum, & sub pæna mille marcarum auri purissimi, in qua illos,
„ qui quâvis temeritate contrafecerint, sive venerint, irremissibiliter
„ incurrere decernimus, & jubemus, & eandem ab eis totiens, quo-
„ tiens contrafactum, vel contraventum extiterit, exigi volumus,
„ & committi, & medietatem dictarum marcarum nostri Regalis,
„ seu Imperialis Ærarii, sive Fisci, & partem residuam injuriam
„ passorum usibus applicari, decernentes ex nunc de plenitudine

„ Regiæ, atque Cæsareæ potestatis irritum, & inane, quodcunque
„ in contrarium à quocunque fuerit attentatum, præsentes quoque
„ literas *nostras, sive præsens privilegium durare volumus totò*
„ *tempore vitæ nostræ, & ad beneplacitum Imperii, & donec per*
„ *successores nostros, legitimè intrantes, expressè, & specialiter*
„ *fuerit revocatum*. Decernimus quoque committimus, & man-
„ damus, quod mox, ut fuerimus Imperiales infulas assecuti, Impe-
„ riales nostræ fieri debeant confirmatoriæ prædictorum. Et ex
„ nunc intelligantur data, & concessa prædicta, vel in minimo non
„ mutata, etiam absque alia aliqua requisitione, vel ......, nobis,
„ vel nostro Cancellario facienda. Testes hujus rei sunt, Venerabi-
„ lis Fridericus Archi-Episcopus Coloniensis Imperii per Italiam Ar-
„ chi-Cancellarius; Illustres, Ludovicus Comes Palatinus Rheni, &
„ Bavariæ Dux; Carolus Dux Lotharingiæ; Nobiles, Philippus
„ Nassau, & Suraponte; Emilius de Leiningen, Regalis nostræ Cu-
„ riæ Magister; Gerhardus de Kirberg; Fridericus de Morse; Jo.
„ Frid. de Leiningen, Comites Spectabiles; Sigehardus de Winf-
„ perg; Eberhardus Pincerna de Erpaden, Senior, Barones Hono-
„ rabiles, Conradus de Hirzhorn, St. Stephan. Moguntinensis, Wil-
„ helmus, Beatorum Apostolorum Coloniensium Ecclesiarum Præ-
„ positi, Magister Nicolaus Perwin, Sac. paginæ Professor; Strenui,
„ Wipertus de Helmstadt, Senior, Joan. de Hirzhorn, Joannes Ca-
„ merarius de Talburg, Schilling de Fillig; Henricus de Badenberg;
„ Sifridus de Lapide, milites, nec non quamplures alii nostri, & Im-
„ perii Nobiles, & fideles; Harum sub Regiæ nostræ Majestatis Si-
„ gilli appensione testimonio literarum. Datum Moguntiæ, die
„ quarta mensis Julii, annô Domini MCCCC. primô, Regni verò
„ nostri annô primô; Ego Rabanus, Episcopus Spirensis, Regalis
„ Aulæ Cancellarius, Vice-Reverendissimi in Christo Patris, Do-
„ mini Joannis Archi-Episcopi Moguntini per Germaniam Archi-
„ Cancellarii, recognovi.

Sul bel principio, e per una illazione sicura tirata dalla proposizione universale alla particolare veggiamo essere i Fiorentini appellati *Sudditi*; ei conviene, dice l'Imperador, alla Maestà Regia *l'aver riguardo alla qualità de' Sudditi*: *Decet Regiam Majestatem qualitatem respicere Subditorum*.

23. Di poi li nomina suoi *diletti figliuoli*; *filios dilectos*; la qual formula tra un' Imperadore, ed i Fiorentini, et adoperata ne' Cesarei Privilegj, altro non è, che un termine amorevole, che si converte con quello di suddito, per cui si addita l'affetto, e l'ubbidienza rispetto di cui sono riputati per dipendenti dall'Impero, e dall'Imperadore, qualmente sono i figliuoli dal Padre di Famiglia; questa interpretazione si consolida col testo di un' altra lettera scritta lo stesso anno dal medesimo Imperadore alla Città di Firenze, che così incomincia (1) *Ruperto &c. A' divotissimi figliuoli dell' Imperio, e servitori fedelissimi, li Priori delle Arti, e Gonfaloniere di giustizia del Populo, e Comune di Firenze Rupertus &c. Devotissimis Imperii filiis, & fidelissimis servitoribus ..... salutem*. E incomincia così: *Vestra devotio, & commendanda fidelitas &c.* E da un' altra lettera scritta in Heydelberga, a' 14. di Luglio, la quale termina, come segue: *Entreremo in Italia in ajuto vostro, ed in aumento della vostra libertà, come di coloro, che riponiamo nel numero degli altri figliuoli fedelissimi, e devotissimi fedeli nostri d'Italia*. E finalmente in questa accettazione si dee ricevere la formula, con cui in un' altra de' medesimi

(1) *Martenn. Thes. Anecdot. T. 1. columm. 1663.*

desimi Fiorentini in data de' 12. Maggio, essi si soscrivono *Della Maestà Vostra devotissimi servitori, e figliuoli &c.* Questa figliuolanza, devozione, servitù, e fedeltà hanno strette collegazioni tra di loro, e non possono riferirsi, che alla condizione, e relazione di dipendenza, che fin lì v'era stata tra l'Impero, e Firenze; vana sarebbe, e contra di loro si ripieghorebbe, col fatto stesso, la scusa o scappata di dire, che per civiltà, e complimento solo ciò facessero.

24. Quel che viene appresso nel privilegio, finisce di tor via ogni occasione anche di cavillare: perchè egli incontanente passa a lodare la loro fedeltà, devozione, et ubbidienza inverso il Sacro Impero, secondo che gli sarà stato rappresentato, ed esposto, e li commenda dell' avere sempre conservati i diritti Imperiali, ed il tesoro della loro libertà *Semper fideliter se habuisse erga S. Romanum Imperium...... devotionis officium & obedientiæ debitum præstitisse, nec non et Imperii jura singulariter conservando, suæ libertatis Thesaurum inæstimabilem defendisse.* Non mi si dica, che i Fiorentini nel passato non prestarono quella ubbidienza; nè aveano in animo di prestarla in avvenire; aveano di mira la sua utilità, e non punto quella dell' Impero. Ciò nulla preme contro della mia esposizione. Il favellar così in bocca dell' Imperador Ruperto andava per conseguente: perocchè ne' principj suoi, e della Parte che avea deposto Vencislao, ed eletto lui, la potenza del Duca Visconte di Milano, era nociva e pregiudiziale all'Impero; e la resistenza che i Fiorentini ebbero fatta a lui fu vantata da loro, e giudicata da Ruperto utile alla conservazione de' diritti dell' Impero.

25. Ma in somma, da quel dire, e da quella distinta espressione del debito di *devozione*, e dell'*obbligo di ubbidienza* si comprende, che quella Città, ed allora, e ne' secoli andati si riconobbe mai sempre, e fu riconosciuta per subordinata al S. Impero. Tutto questo atto presente e relativo al debito, ed all'osservanza del debito passato. La lode, che qui dal Re de' Romani a' Fiorentini si dà, ed il merito, che loro vien fatto dall aver difeso il *tesoro inestimabile della libertà loro*, spiega a maraviglia qual fosse la *libertà* del popolo Fiorentino molto e con molta ragione decantata, cioè una *libertà*, la quale si confacea coll' *obbligo di devozione, e col debito di ubbidienza, e di fedeltà* inverso il S. Impero, e che si confacea col jus sommo degli Augusti; *difendere la sua libertà, e custodire i diritti Imperiali*, quivi sono due atti strettamente uniti, et indivisibili. S'intende adunque una *libertà*, la quale separata dalla idea della subordinazione al S. Impero, non può concepirsi da chiunque ragiona co' principj fondati nella giustizia universale, e particolare, e nella verità storica.

26. Il subietto di questa concessione furono le Regalie più insigni, in cui precisamente consiste il grado di libertà de' Fiorentini di quel tempo: Città, terre, o feudi, che senza contraddizione, innanzi che i Fiorentini gli avessero acquistati, si aspettavano immediatamente all' Impero; et indi in poi se gli sono appartenuti mediatamente, e non mai sono stati in potere della Repubblica assolutamente, o ad esclusione del dominio Sovrano Imperiale.

27. Ed a fine, che la formula *pleno, vel plenissimo jure*, con cui l'Imperadore concede le cose suddette, non serva qui o di abbaglio, o di pretesto ad inferirne una rinunzia della sovranità, giova ancóra osservare, che tal modo di parlare non importi il rifiuto dell'essere Sovrano, o la confessione di non esserlo; e che non lo importi, nè per se, nè per l'uso, nè per ragion della natura, e del senso sincero del pre-

sente

ſente atto. Non per ſe, perchè la voce *pieno*, o *pieniſſimo* non vuol dir'altro, che perfetto, e perfettiſſimo. (1) *Plenum idem eſt quod perfectum*, e la formula con *pieno diritto*, non altro ſignifica che con perfezione (2) *Verba enim pleno jure perfectionem denotant*. Ma niuna coſa civilmente ſi riputa di eſſere perfetta, ove venga fatta contro al debito, ed all'uficio di chi la fa: anzi manca ſarebbe, infelice, e difettoſa: ora l'alienare il gius di ſuperiorità ſarebbe un'atto contrario all' uficio non pure dell'Imperadore, ma anche alle leggi fondamentali di qualſivoglia Impero, Regno, e Repubblica. Dunque queſta perfezione o pienezza di diritto in bocca degli Auguſti ſoli ſenza il concorſo eſpreſſo degli Stati, non può prenderſi per abdicazione di ſovranità: perocchè (3) *talis perfectio iniqua includeret*. La locuzione *pleniſſimo jure* non indica altro, che ogni diritto pertinente, anneſſo, o dipendente a' beni conceduti; nella ſteſſa maniera, che le locuzioni *in integritate*, *ad integrum*, *in integro*, *cum omni integritate*, e *ſub integritate*. Siccome con più eſempj ha dimoſtrato l'Autore della piena Eſpoſizione &c. (4) non hanno punto il ſignificato di una ſpropriazione del Sovrano dominio.

28. Nè meno per l'uſo importa queſta formula la ceſſione di ogni ſuperiorità: così ci 'nſegnano i Giureconſulti: (5) *Superioritas ſemper cenſetur concedenti reſervata, etiamſi omne jus conceſſum dicatur, atque ita determinatum in Rot. Rom. in controverſ. inter Ducem Mediolanenſem, & Dominum de Corrigio*; (6), e così riſulta da infiniti Diplomi Ceſarei fatti incontraſtabilmente ſenza diſegno di sì fatta ſpropriazione, tanto in ſenſo de' concedenti, quanto degli accettanti; e per non iſcartabellare ſuperfluamente le Carte antiche in coſa sì chiara, porteronne un'eſempio in bocca di un' Autore Fiorentino, che ſcriſſe in queſto medeſimo ſecolo, cioè di Bartolommeo Scala, il quale ebbe per oggetto di ſcrivere con gran proprietà nell' idioma Latino, fu Dottor di leggi, e Cancelliere, e finalmente Gonfaloniere di Firenze, di modo che l'intelligenza di queſta formula non gli potea veriſimilmente sfuggire: ora queſti in narrando come il Pontefice (Urbano IV.) invitò Lodovico (il IX. o il Santo) Re di Francia d'inviare Carlo d'Angiò ſuo parente alla conquiſta de' Regni di Sicilia contro a Manfredo, dice che eſibì, e promiſe, di dargli amendue queſti Regni con *pieniſſimo diritto*: *pleniſſimo jure ſe traditurum* (7). *Quando in Etruria non modo, ſed reliqua quoque Italia Manfredo omnes ferè populi parebant, ad Ludovicum Galliæ Regem legatos miſit, ut ipſe Carolum, ſive Germanus is fuerit, ſive Conſobrinus, aut gener, ut diverſi tradunt Provinciæ Andigaviæque Præfectum cum Exercitu mitteret in Italiam contra Manfredum Imperium Apuliæ, Siciliæque Regni occupatorem, ſi ejus opera Pontifex Romanus Pontificialem cauſam fuerit tutatus, utrumque CAROLO PLENISSIMO JURE ſe traditurum per legatos pollicitus*. Ora chi non ſa che queſti Stati furono offerti, e dati, e riputati mai ſempre dalle Parti donante, ed accettante per feudi, e conſeguentemente colla riſerva della ſovranità Pontificia temporale? Queſto vaglia ſoltanto, per iſpiegare una formula del Diploma Ceſareo dato a' Fiorentini; coll'autorità di un fiorentiniſſimo Scrittore.

29. Non può finalmente queſta formula eſſere ſoggetta alla interpetrazione di un'abbandonamento di ſovranità per ragione della natura, e del ſenſo dell'atto ſteſſo: perchè eſſo è un privilegio, all' indole di cui ripugna la totale alienazione (8).

30. Nè potrebbeſi mai conciliare coll'abdicazione la clauſula, che v'è inneſtata, che queſte conceſſioni ſi fanno per tutta la vita del

(1) *L. fideicommiſſa ff. §. quanquam 7 de legat 3. cap. cum inter 13. ubi Innocent, & alii judic. Felin in cap. auditis in 3. col de præſcript Jaſon. in l. poſthum. col fin. C de bon. poſs. contra tab.*

(2) *Lud. Gom. ad §. fuerat inſt. de act num 28.*

(3) *Arg. cap. quemadmodum 25, & cap Quinta Vallis 23. cap veniens 16. de jurejur Ludovic. Gomez d loc. n. 32.*

(4) *Cap. 5. p. 56 ſeg nella cauſa di Comacchio.*

(5) *Thom. Grammatic. deciſ. Neapolit 30 n. 3. Burcholt. de Regal. n 20*

(6) *Caſtald. in tractat de Imperator. quæſt 110. caſ. 330*

(7) *Barthol Scala hiſt. Florent lib. 4. p. 135.*

(8) *Bodin. lib. 1. cap. 8.*

del Re Ruperto, e per fino a tanto che alcun suo legittimo successore nominatamente, e specialmente le revochi: *toto tempore vitæ nostræ, nec non in perpetuum, donec forent expresiè per successores nostros legitimè tamen intrantes nominatim, & specialiter revocati.* La qual clausula rinchiude il supposto che gli Augusti abbiano l'autorità di rivocare le concessioni: e quantunque non vi fosse stata apposta, tuttavolta vi s'intenderebbe tacitamente inserta (1), perciocchè elleno sono personali, e non possono pregiudicare a' successori. E comechè il privilegio si dia a una Comunità, cioè ad una persona, la quale si considera, per dir così, per immortale, tuttavia non si stende di là della vita del concedente. (2) *Neque tamen si in perpetuum concessa fuerint Corporibus, aut Collegiis, quæ sempiterna sunt, Principis largientis vita diuturniora sunt futura.* E questa riserva di durata non ostante il termine *in perpetuum*, importa il bisogno della confermazione del successore, o tacita, o espressa, in ragion del diritto di tutte le genti (3). *In more omnium ferè gentium positum est, ut mortuo Principe, à successore ejusdem initio Principatus concessiones, immunitates, beneficia, & privilegia antecessorum Principum confirmentur.*

31. Talchè ove un Popolo non per giusto impedimento, ma per disprezzo del Sovrano intralasciasse di chiedere sì fatta confermazione, di ragione se ne riputerebbe scaduto: (4) *docent non petentibus confirmationem privilegiorum, à successore privilegia adimi*, come quello che della sua libertà abusasse, (5) *quilibet abutens privilegio sibi concesso meretur id amitere.*

32. Questo costume è di antichità eguale all'Impero Romano stesso. Tiberio dichiarò nulle tutte quelle grazie; le quali erano state per privilegio concedute da alcuno de' suoi Antecessori, ma non confermate consecutivamente da tutti gli altri. Quindi è che il Poeta Marziale giudicò necessario di supplicare Domiziano, che confermasse un privilegio da lui ottenuto da Tito a favore de' suoi figliuoli; laonde disse poi, (6)

Tribuit Cæsar uterque jus mihi natorum.

33. E solamente in Tito Vespasiano Augusto osserviamo, ch'egli dal bisogno di tali specialissime confermazioni e rinnovazioni di privilegj od investiture, (che a un di presso sono la stessa cosa) il primo dispensasse i Privilegiati od anticamente investiti, dichiarando con un' atto universale, che o tacitamente, od espressamente intendeva ognuno confermato nel possesso o godimento de' beni, onori, o comodi, de' quali dalla Repubblica, o da' Principi suoi predecessori erano stati beneficati; e cel narra Svetonio: (7) *Cum ex instituto Tiberii omnes dehinc Cæsares beneficia à Superioribus concessa Principibus, aliter rata non haberent, quàm si eadem iisdem & ipsi dedissent: primus præterita omnia uno confirmavit edicto: nec à se peti passus est.* E notabile questo luogo per giudicare dirittamente intorno al bisogno delle confermazioni. Per esso si vede che innanzi l'Editto di Tiberio non erano riputate necessarie; che pendeva il farle o non farle dall' arbitrio de' Cesari, e che dall'ommessione di esse non si può argomentare all' indipendenza della cosa donata o conceduta per privilegio Imperiale. Dopo l'esempio di Tito Augusto successori di lui ora giudicarono necessarie, ora dispensabili le confermazioni. Comodo appo il Giureconsulto Modestino fa la testimonianza seguente del suo Padre M. Antonino il Filosofo: (8) ὁ θειότατος πατήρ μου παρελθὼν εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν, διατάγματι τὰς ὑπαρχούσας τιμὰς, καὶ ἀτελείας ἐβεβαίωσεν. Cioè, *il Divo nostro Padre riportandosi all' origine dirittamente per sue editte*

(1) *Bodin. ibid.*

(2) *Bodin. de Rep. l. 1. c. 8.*

(3) *Mager. de Advocatia armata cap. 16. n. 273.*

(4) *Cujacius ad l. 6. ff. de excusat. tut., & Gail l. 2. observ. 1. Mod. Pist. cons. 37 per tot.*

(5) *Glos. in cap. suggestum 19. de decim cap. 60. privilegium 11 qu. 3. c. 7. Gail de arrest. Imper. c. 10. n. 13.*

(6) *Sveton. Tranq in Tito, & Martial lib 9. Ep. ad Julium.*

(7) *C. Svet. Tranq lib. 8. in Tit Flav. Vesp Aug. c. 8.*

(8) *Casaubon in not. ad locum cit. Svetonii.*

editto confermò gli onori, e le immunità già concedute. Trajano benignissimo Principe portò credenza che spirato il termine apposto a' privilegj, essi non avessero più valore, o che avesser d'uopo di conferma. (1) *Diplomata, quorum præteritus est dies, in usu esse non debent; ideo inter prima injungo mihi, ut per omnes Provincias ante mittam nova diplomata, quam desiderari possint*, così scrive esso Trajano a Plinio Secondo; e mostra con ciò, che non giudicò di pregiudicare altramenti alle sovrane ragioni sue, con prevenire eziandio i desiderj de' popoli, o uomini privilegiati. Ma non è fuor di proposito il riferire l'Editto con cui Nerva ancóra avea generalmente dispensato ognuno della particolar confermazione. (2)

(1) *Epist. 47. lib. 10 C. Plin. Cæcil. sec.*

(2) *Edictum Nervæ apud Plin. sec. Ep. l. 10.*

„ Quædam sine dubio, Quirites, ipsa felicitas temporum edicit, „ nec spectandus est in iis bonus Princeps, quibus ILLUM INTELLIGI SATIS EST, cum hoc sibi quisque Civium meorum spondere possit, me securitatem omnium quieti meæ prætulisse, ut & „ libenter nova beneficia conferem, & ante me concessa servarem. „ Ne tamen aliquam gaudiis publicis adferat hæsitationem, vel eorum qui impetraverunt diffidentia, vel ejus memoria qui præstitit. Necessarium pariter credidi, ac lætum, obviam dubitantibus „ indulgentiam meam mittere. Nolo existimet quisquam, quæ alio „ Principe vel privatim vel publice consecutus, ideo saltem a me rescindi, ut potius mihi debeat, si illa rata & certa fecero. *Nec gratulatio ullius instauratis eget precibus*, & qui non habent, me „ quem fortuna Imperii vultu meliore respexit, novis beneficiis vacare patiantur, *& ea demum sciant roganda esse, quæ non habent*.

34. Non fu adunque il desiderio di vendicarsi del Duca di Milano, il bisogno accidentale, (siccome i Difensori della Indipendenza pretendono (3)) nè una semplice cautela *ex abundanti*, in istile di Papiniano per cosa superflua, ma fu debito, e necessità legale, che la Città di Firenze capitolasse con Ruperto Re de' Romani, e con ciascuno Imperadore novello circa la confermazione de' privilegj, immunità, e libertà sue antiche, e di nuovo acquistate.

(3) *Lettre d'un Whig p. 14.*

35. Le cose concedute (ripetiamlo) erano state di prima proprie della Repubblica, del popolo Romano, dell'Impero, e per volontà sua degli Augusti in senso stretto. E tuttavia a loro si aspettavano per proprietà eminente, ed universale. Ed ecco quali furono. *Vogliamo che tutte le regalie, tributi, pedagj, gabelle, rediti, caccie, le quali sogliono spettare al Fisco, alla tavola, o Camera Regia Imperiale, o degli Augusti in qualunque modo; come ancóra le condannagioni già fatte, o da farsi, e ogni cosa, che fosse divoluta alla Maestà Regia, Augusta, o Imperatoria; ancorchè si dicesse, o fosse già stato assignato ad alcuno, o alcuni, ed agli Augusti stessi, siccome anche le miniere d'oro, e di ogni altro metallo, e i tesori tutti, e universalmente tutti li diritti Fiscali, o pure le regalie, tanto nella detta Città, quanto nelle terre concedute, e da nominarsi, debbano pienamente essere de' Fiorentini...... con tutto 'l censo.... e con tutte le angarie, le quali possono essere imposte in avvenire con qualsivoglia diritto al detto Popolo, e Comune; queste cose tutte, siccome è stato detto, Noi vogliamo, e comandiamo, che pienamente appartengano al Comune della detta Città nostra di Firenza in sussidio delle spese, che astretta si trova di fare alla giornata per la difesa della sua libertà, e del suo Stato.*

36. Ognuno che ha saggio delle carte autentiche, sa che queste Regalie si aspettavano a' Marchesi, e Duchi instituiti ivi dagli Augusti; o agli Augusti stessi. (4)

(4) *Sopra cap. 6. §. 141. f. 373.*

37. Ed

37. Ed oltre a ciò, ancorchè non si sapesse d'altronde, malagevolmente l'uom si figurerà per assolutamente libera una Comunità, la quale accetta, anzi addimanda di proprio moto un privilegio, e propone le formule, in cui è conceputo. Qui si suppone la Città incorsa pel passato in condannagioni, e ne viene assoluta. Si suppone, che le si possan *de jure* imporre tributi, e censi. Vi si suppone, che tutte le regalie si aspettino alla Mensa, Camera, o al Fisco Imperiale, ma che il tutto si rilasci a, si dà, e si concede al popolo Fiorentino per volontà e comandamento del Re.

38. E quel che più è, non come cosa dovuta comunemente, ma come una compensazione delle spese continue, che fanno per *conservare la libertà*: perchè, come si è detto poc' anzi, *custodire i diritti Imperiali e custodire la loro libertà* contro a' Tiranni, e nemici dell' Impero, qui è tutt' uno.

39. Ripugnerebbe al senno comune ogn' altra interpetrazione della voce *Libertà*, fuorchè quella che immediatamente dipende dall' Impero, consistente nel grado delle immunità, e grazie concedute: e alla per fine, chi può concepire l'idea di una sovranità, la quale abbia bisogno nel suo Stato della concessione d'un' altro circa li proventi, e redditi proprj, a difesa di se medesima?

40. Proseguisce l'Imperadore di confermare a' Fiorentini *le leghe, sommessioni, arrendimenti, dedizioni, e patti tutti, che l'altre terre avessero fatti a loro, o loro concessi*: e non senza bisogno essi avean ricercata questa confermazione, perciocchè la qualità dello essere legittimi que' contratti, co' quali essi aveano acquistate molte terre, era sottoposta a grandi dubbj. L'Imperadore Friderigo I. il quale avea spogliata la Città di tutto il suo Contado (1) per lo appunto nella mira di punirla di simili mali acquisti, era altresì autore della legge, la quale porta che le alienazioni, vendite, compere, ed acquistamenti delle terre, senza consenso dell' Impero, nulle sarebbero perpetuamente, e come non fatte: (2) *Nos ad pleniorem Regni utilitatem providentes, non solum imposterum sed etiam hujusmodi alienationes illicitas hactenus perpetratas, hac præsenti sanctione cassamus*: la qual legge durava tutt' ora.

(1) *Sopra cap. 7. §. 89. seg. f. 425 seg.*

(2) *De usib. Feud. de prohib. alien.*

41. Ma per giudicare di qual tempera fossero gli acquistamenti della Repubblica Fiorentina, basta, per non allegar' altri, sentire uno Scrittore Toscano delle Storie di sua nazione, e negli Archivi assai familiare, il quale ci dipigne ben' al vivo la politica, con cui le Città in que' secoli si aggrandirono. *Erano*, dic' egli, (3) *le Città di Toscana, che in que' tempi viveano a Repubblica, molto desiderose di ampliare, ed accrescere i loro Contadi, e la loro giuridizione, e per questo cercavano sempre di aver cagione di levarsi dinanzi l'ostacolo, quando di un Signore, e quando di un' altro, di tanti che n'eran' in questa Provincia, e bene spesso lor veniva fatto di occupare con ogni minima occasione le lor Castella, e poi gli gravavano a farne loro contratto di vendita, o di donazione, overo obbligo di sommessione, od altro, che in effetto importasse il medesimo, se bene in apparenzia non lo dimostrava così espressamente.....* E per questa via *cominciò ad ingrandirsi da principio buona parte delle Repubbliche Toscane, con la rovina d'infinite Case Nobili, che perdendo le Signorie, o se ne andavano que' Signori ad abitar' altrove, e finiron la vita loro poveramente..., overo restavano, essendo accettati, per Cittadini nelle Città medesime, che si erano impadronite*

(3) *Malavolti hist. Sanes. P. 1. lib. 4. pag. 171.*

delli Stati loro, riducendosi alla vita civile, e di queste Case Nobili se n'empiè la Città di Siena, come si vede per le Capitolazioni, che si fecero con molti Signori, e Conti, che ebbero la civiltà, e furon fatti Cittadini Sanesi.

42. Tutto quanto quivi disse il Malavolti della sua Siena, e di tutte le Repubbliche Toscane in genere, si verifica molto più con Firenze: ed al certo i difensori di una non esistente Libertà, i quali in ogni occasione affettano la Singularità a favor dell' indipendenza di Firenze, non vorranno fuggire la somiglianza di lei colle altre Città in questo caso; perchè senza tale condizione Firenze sarebbe nuda di possessioni, ed il suo Dominio a scarsi confini ridotto. Solo in ciò ella si è particolarizzata, che più copiosamente si è arricchita degli spogli d'altri; e se mai in alcun' altra parte, senza dubbio in questa furono i loro Scrittori sinceri testimonj del vero, ed esatti; per modo che di leggieri si potrà dare un Catalogo di tali loro acquistamenti, con distinzione de' tempi, e nomi delle Terre, Castella, e delle persone che costrinsero a cedere a così violenta politica. Ella adunque al pari, o più di ogn' altra Città avea d'uopo d'un riparo, e rimedio legale per avvalorare il titolo della possessione sua.

43. E ciò singolarmente a riguardo della Città di Arezzo, la quale contra ogni giustizia era stata venduta a' Fiorentini, da chi non ne avea punto la legittima podestà; e perciò l'Imperador Vencislao, in quella scrittura che fu dettata dal medesimo Ruperto prima che fosse eletto Imperadore, se n'era dolto, e ne avea protestato contra il Re di Francia (1). Sì che il possesso di essa fin lì non perancóra legittimato avea duopo di essere convalidato dall' autorità suprema; nella guisa che Pistoja, e Volterra &c. da Carlo IV. nella seconda sua venuta in Italia non potendo egli far di meno (2) lor' erano state investite. Onde nell' annoverare le Città e terre di cui ottengono da Ruperto la investitura si vede ch' essi hanno posta in capo di lista AREZZO. *Nomina verò dictarum Civitatum, Terrarum, & Provinciarum & ipsarum designationes sunt hæc, videlicet Civitas ARETII.... Civitas Pistorii, & Civitas Volterra &c.* E così di mano in mano vanno annoverando ogni palmo di terra del Dominio Fiorentino di allora; per far vedere ch'essi nulla possedono legittimamente senza investitura, o confermazione Imperiale: la qual cosa nella stessa guisa vedremo praticare anche tra Firenze e l'Imperador Massimiliano I. intorno alla Città di Pisa, dappoichè quell' Augusto in vano contra la foga e torrente comune avea tentato quasi ogni cosa possibile per conservarla in Libertà. Ma ora fia bene il seguitare il filo degli articoli del Privilegio di Ruperto.

44. Poscia egli conferma a' Fiorentini le consuetudini di mandare al reggimento delle terre concedute alla Città, i Governatori da loro eletti, e conferma le lor leggi municipali già fatte, e da farsi, come avea fatto Carlo IV., ed in questa occasione di nuovo li tratta da sudditi dell' Impero, nomandoli *Provinciales,... Et quum, ut Ulpianus scripsit, magni faciant Provinciales suas sibi consuetudines observatas &c.* Il qual nome significa in ogni modo lo esser subordinato all' Impero; o si prenda nell' accettazione di Ulpiano, overo in quella in cui valse mille anni dopo, cioè in tempo di questo Imperadore Ruperto. L'antico Romano significato del vocabolo importava popoli da' Romani o colle armi vinti, o per qualunque altra via stati nella potestà loro ridotti, e divenuti soggetti: (3) *Provinciæ ratio universa fuit; ut vectigalis esset, ac Populi Romani Magistratui obediret.* Ed Ulpiano in quella legge (4) ove vien ricorda-

(1) *Sopra cap. 12. § 95. f. 107.*

(2) *Sopra cap. 12. § 61. f. 107.*

(3) *Pandulp. Pratejus Commentar. de verborum. significat. verbo Provincia pag. 452.*

(4) *L. observare auten. ff. de offic. proconf. & leg.*

cordato a' Proconsoli di serbare a' Provinciali salve, ed intatte le lor consuetudini, favella certamente di popoli sudditi, come furon gli Asiatici ivi nomati. Al tempo poi di Ruperto Re de' Romani, o circa, il nome Provincia significava anche per similitudine ogni Città, la quale avesse il mero Impero; e l'elezione de' suoi Maestrati liberi, come spiega Bartolo, il quale scrisse non gran tempo avanti a questo Imperadore (1). *Provinciæ æquiparatur quælibet Civitas, quæ merum Imperium habet, suosque sibi Magistratus constituit.*

45. Queste stesse parole dell'Imperadore indicano insieme, che tutte quelle prerogative e regalie non si aspettavano a' Fiorentini, che in virtù della consuetudine, ciò vale a dire, non a titolo di sovranità; perciocchè possedere per approvata consuetudine, e possedere per privilegio è lo stesso.

46. Era grande prerogativa, ed un grado di libertà insigne quello di eleggere i suoi proprj Maestrati, e governare per quelli la sua Città, ed i popoli soggetti. Gli antichi chiamarono porre in libertà una Provincia, ove la esentavano dalla giuridizione de' Maestrati, Proconsoli, e Rettori Romani. (2) *Provinciæ liberari dicebantur, cum statuebatur ut suo juri, suisque legibus relinquerentur, neque Romani Magistratus amplius in iis jus dicerent.*

47. Ma sì come quella libertà conceduta non era assoluta, secondochè abbiamo indicato altrove, (3) così molto meno quella che godevano i Fiorentini in questa età benchè la maggiore che in alcun tempo, e per quel che si sappia dalla sua prima origine fino qui, mai avessero, si può riputare per assoluta e sovrana.

48. La qual cosa, ove per la Storia, e per la natura della concessione non constasse, si farebbe singolarmente manifesta per la costituzione, ed ordinazione dal Re inseritavi, che il Maestrato primario, il Gonfaloniere, ed i Priori delle arti sarebbero *Regj, ed Imperiali Vicarj Generali suoi, e dell' Imperio per tutto il tempo della vita sua; commettendo a quelli pienissimamente le sue veci.*

49. E questa condizione, o prerogativa, che in oggi gli Avvocati dell' indipendenza rimirano o per inutile, o per aggravante, era l'una delle grazie, che i vecchi ricercarono, come quella che era necessaria all'avvaloramento della podestà, che esercitavano, e che aveano cominciato ad esercitare in tempo d'interregni, o di ribellioni: e per esimersi dall'obbligo di ubbidire a' Maestrati ordinarj delegati e mandativi dall'Imperadore stesso.

50. Nessun' altra riflessione potea ragionevolmente indurli a professarsi soggetti all' Impero, con dichiarar che il lor sommo Maestrato non facea in casa propria, che le veci dell' Imperadore, e dell' Impero. E se si fossero creduti Sovrani Signori, e della Città, e delle regalie, e delle Terre acquistate, non avrebbero cercata, o accettata senza veruna necessità, questa concessione; poichè ciò è un manifesto segno, e testimonio del loro dipendere da un' Imperadore, il quale senza l'ajuto del donativo, e denaro loro, probabilmente non potea allora intraprendere la spedizione in Italia, si come egli medesimo confessa in una lettera scritta alla Città: (4) *Et hoc tenete certissimè quod nisi in hoc nostro principio intollerabiles fecissemus expensas, sicut vestra cogitare debet prudentia, nostro Patrimonio, nostrisque redditibus absque alieno subsidio Italiam intraremus in auxilium vestrum, & vestræ libertatis augmentum, sicut fidelis-*

(1) *Bartol. in l. cum in longi C. de long. temp. præscript.*

(2) *Pratejus ubi supra p. 454.*

(3) *Sopra cap. 2 §. 23. 25 f. 35 38. e §. 45. seg. f. 46. seg.*

(4) *Apud Martenn. in Thesaur. Anecdot. T. 1, p. 1663.*

fideliſſimorum filiorum, & *devotiſſimorum fidelium &c.*; e molto meno potea dare moleſtia a loro.

51. Ora vegga ogni diſcreto Giudice con quali equità l'Autor della lettera di un Whig abbia aſſerito contra i privilegj, e le conceſſioni, ed inveſtiture, che gli Auguſti diedero a Firenze, che eſſe non furono ricercate, che da' Gibellini. *Ces ſortes de Privileges ne furent guerres cherchéz que par les Gibelins, qui vonlojent s'acquerir une protection contre les Guelphes* (1). Laſciamo che per qualunque motivo, o fine i Gibellini cercaſſero i privilegj, e la protezione degli Auguſti; eſſi in ogni caſo ricorrevano al Signore, Sovrano loro, e Protettore naturale; e che chi ribelle non gli ubbidiva, non era di quelle grazie degno. Diciamo ſolamente che qui tutto all'oppoſito la Città eſſendo ſenza dubbio ſottomeſſa per affatto alla Fazione Guelfa, cerca tali privilegj, ed inveſtiture; e ricordiamo, che avea cercate, e ricevure per più ſecoli innanzi che il nome, e lo ſpirito delle Fazioni Guelfa, e Gibellina naſceſſe al mondo.

(1) Lettre d'un Whig p. 2.

52. Veggaſi ancóra ſe gli atti di queſta natura con ragione dal Whig imitatore (2) in ciò, come nel rimanente, del Borghini, ſianſi ſpiegati col termine di ſemplice ſalvaguardia, che ſi prende talvolta da un chi ſi ſia ſtraniero che corre armato e colla prepotenza addoſſo a' popoli; o da' S. Pontefici, di cui ſi venera l'autorità anche circa i Paeſi a loro non ſudditi; cioè, riſpettaſi la ſantità, e non il Dominio, ne' luoghi ove non l'hanno, ne pretendono di averlo. (3) *D'ailleurs*, dice egli, *ils tenoient d'ordinaire lieu de Sauvegarde*, & *ſuivant les conjonctures, on en prenoit de Semblables des autres Princes; Car on entrouve auſſi qui ont eſté accordéz par les Papes, preciſement pour les meſmes biens, pour les quels on en avoit pris des Empereurs*.

(2) Sopra cap. 10. §. 179. ſeg. f. 588. ſeg.

(3) Whig ivi.

53. Per fare che non foſſe in queſta materia ſconvenevoliſſimo queſto paragone, abbiſognava, ch' egli moſtraſſe la rarità, che i Fiorentini ebbero da' Sommi Pontefici privilegj di queſto ſteſſo tenore, circa gli ſteſſi ſubbietti, regalie, giuri, e beni, e pe' medeſimi motivi qui enunciati; il che tuttavia ſarebbe ſtato un moſtrare che quel popolo, ch'eſſo vuol far liberiſſimo, aveſſe due Padroni: o che amendue, o almanco uno di loro foſſe tiranno. E così, chi non vende altro che fumo, dall' un' aſſurdo caſca nell'altro. E poi con vaniſſima baldanza intende d'inſegnare all' Autor dello Eſame la vera ſignificazione di *confermare*, e *confermazione*, e lo sfida, che dimoſtri la differenza, che v'è tra le confermazioni de' Pontefici (fatte per ragion della ſuperiorità ſpirituale ſopra i beni Eccleſiaſtici) e quelle de' Ceſari (fatte per ragion della ſuperiorità temporale ſopra i beni e diritti a loro ſpettanti, o da loro medeſimi ſtati conceduti) dicendo ſciapitiſſimamente: (4) *Si l'Auteur de l'Examen ignore la ſignification de ces mots confirmer*, & *confirmation, pour l'apprendre il n'a qu'a conſulter les actes accordéz aux particuliers*...... e poco dopo. *S'il pretend que les mêmes termes ont un'autre ſignification dans les lettres accordées par les Empereurs* (*que dans celles des Papes*) *il faut qu'il le prouve, on ne l'en croira pas ſur ſa parole*. Il dotto Sig. Abate Salvini ne' ſuoi Problemi ricerca ſe ſi debba riſpondere ad ogni difficoltà propoſta. E riſolve di no, atteſo la qualità de' proponenti, e de' queſiti oziosi. Seguiremo il parere di lui, in non riſpondere alla obiezione e iſtanza del Whig, ch'egli qui fa: perchè è fuor di propoſito, e non tende ch'a divertire, e portar fuor di ſtrada. Tanto più che del vero ſenſo, e valore delle confermazioni Ceſaree abbiamo detto abbaſtanza di ſopra (5), e non occorre qui più parlarne: ma

(4) Ibid. p. 3.

(5) Sopra c. 6. §. 21. ſeg. f. 325 ſeg. §. 26. f. 326.

54. All'ultimo conoscasi quanto inutile sia sproporzionata la comparazione seguente (1). *Ce qui arrivoit souvent a des particuliers, est arrivé quelque fois à la Republique de Florence. Ceux la à l'approche des armées essayerent de mettre leurs biens à couvert d'insulte, & prenant des lettres qui leur en confirmassent la jovissance; & cellecy lorsque ses ennemis paroissojent porter les Empereurs à la troubler dans la possession de ses droits, prenoit des lettres qui la maintinssent dans tous.* Ove apparisce qui un menomo indizio di tale apprensione, od occasione di concepirla nell'animo contro a' disegni, o consiglj di Ruperto? Ove troveranno gli Avversarj alcun' esempio che Firenze abbia preso non per suo proprio beneficio, e per necessità legale, ma per forza, o violenza, o timore di pericolo le investiture, e concessioni? E tutte queste inezie le reca a mezzo per provare che la rinnovazione, e confermazione de' Privilegj, e le investiture, che diede l'Imperadore Massimiliano I. a' Fiorentini l'anno 1509., come vedremo a suo tempo, non furono argomento di dipendenza, o superiorità rispettiva.

(1) *Lettre d'un Whig ibid.*

55. Ma non meritano simili ciance, che ci allontaniamo dal contenuto del presente privilegio: avvertasi solamente che questo stesso atto unico eziandio le confuta tutte e le disfa, e perchè esso contiene in se gli argomenti della Giustizia, e necessità di tutti gli altri anteriori, e posteriori Cesarei privilegj, e conseguentemente della soggezione de' Fiorentini: e perchè contiene, tra tante altre, una condizione, e limitazione, la quale nel domandante, ed accettante dimostra una confessione indubitata, e chiara della perpetua dipendenza dall' Impero. Imperocchè ogni grazia, autorità, e libertà non è data qui, ned accettata, che per quel tempo che piacerà al S. Impero, ed a' successori in quello. *Noi vogliamo*, dice l'Imperadore, *che duri il presente privilegio per tutto il tempo di nostra vita, ed al beneplacito del S. Impero, e sino a tanto che non si rivochi specialmente, ed espressamente da' nostri successori legittimamente entranti.*

56. E questo era ben giusto; perciocchè qui non v'era il contratto feudale propio: se bene senza grave urgenza non si rivochino le concessioni fatte; ciò s'intende però, purchè la salute pubblica, e universale non richiegga l'opposto; e finattanto che durino i motivi per cui furon fatte, e non emergano de' contrarj. I motivi ch' ebbe l'Imperadore Ruperto in suo senso, erano la costante fede, ed ubbidienza de' Fiorentini, e perchè la lor virtù, forza, e potenza era il nervo e la fortezza dell' Impero. *Attendentes omnes illius populi vires, & potentiam robur Imperii, & fortitudinem nostram esse.* Laonde ne segue per la ragion de' contrarj, che ove questa Città avesse mancato di fede; e di ubbidienza agli Augusti, overo avesse impiegata la sua forza, potenza, e ricchezza contro all' Impero (siccome fece poi contro a Carlo V.) senza ingiuria si poteano ritorre i privilegj dati. Ma senza somigliante motivo, fino a tanto che l'Impero, o gl' Imperadori non rivocavano le concessioni fatte, esse tacitamente si potevano rimirare per ripetute, e continuate; nella guisa che disse l'Imperador Nerva nell' Editto di sopra allegato. (2) *Principem intelligi satis est*: o pure: *gratulatio nullius instauratis eget precibus.*

(2) *Sopra* §. 33.

57. E' meritevole di qualche attenzione quella giunta, che alla parola *successori* diligentemente si è apposta, cioè, i *legittimamente entranti*. La stessa cura si è avuta in apporla nel luogo ove l'Imperadore commenda i Fiorentini per essere stati costantemente *ubbidienti, e fedeli agl' Imperadori, e Re de' Romani*: *Regibus Romanis*,

manis, Imperatoribusque legitimè constitutis justèque persequentibus cæptæ devotionis officium, & obedientiæ debitum præstitisse, dice il testo. Non è maraviglia, che il Re Ruperto lasciasse passare, o inserire quella clausula, o giunta in confronto di Vencislao, il quale privato dell'Imperial degnità per l'appunto si trovò nel caso del *non justè perseverantis*. Ma comunque si sia, qui ne basta osservare che questa medesima espressione, condizione, ed eccezione, indica forse più depuratamente, e con maggiore energia di quel ch'indicherebbe la espressione generica, l'obbligo, e 'l debito, ch'ebbero i Fiorentini innanzi, e dopo l'Imperador Ruperto, di ubbidire, e di esser fedeli al S. Impero: il perchè, essa toglie via ogni obiezione che speculativamente suscitare contra si potesse. Troppo lunga impresa sarebbe, lo spiegare ad una ad una tutte le parti, che compongono questo atto, e le quali tutte dimostrano la relazione di Sovrano, e di dipendente tra l'Imperador, e la Repubblica Fiorentina. Può bastare quanto si è detto qui di guida a chi vuol rileggere tutto il Diploma di sopra riferito distesamente con amor di ravvisare la verità.

58. Una sola circostanza ancóra per ragion del soggetto non possiamo non additare, che a tutto l'atto l'Imperadore aggiugne la cirimonia dell'Investitura, *per annuli traditionem, de prædictis omnibus investimus Virum Bonacursum quondam Neri de Pictis, Syndicum dicti Populi, & Communis*. Cotesto modo d'investire per via di anello era distintamente onorevole, e si solea praticare circa le Possessioni, e Degnità più rilevanti, ed era relativo all'omaggio ligio; e taluno circa que' tempi, ricusava di accettare la investitura, e di far l'omaggio senza questa distinzione, sì come il Cangio (1) insegna con parecchj esempj.

59. Ma tal formalità era ella necessaria? Di vero senza quella l'atto egualmente valido, ed autorevole sarebbe stato. Sì fatte cirimonie si chiamano *Solemnia*, ma non *Essentialia* Feudi. Non a queste bisogna far'attenzione per giudicare della qualità dell'atto, ma a quel ch'è dell'essenza del Feudo; cioè alla qualità della cosa, che si concede, al motivo, ed al fine, per cui vien conceduta. Le cose qui concedute soleano concedersi sotto vincolo di Feudo impropriato, cioè tanto le regalie (2), quanto le terre; e massimamente sapendosi, che tra le qui concesse era di Feudi reali un buon numero. Questa concessione dunque può rimirarsi per una Investitura quasi feudale, non men per la materia, che per la cagion motrice, e finale, cioè il beneficare questo Popolo pel debito della fedeltà, et ubbidienza adempiuto per lo passato, e da adempiersi per l'innanzi: perchè la più pura definizione del feudo, e la quale ne comprende tutte le specie, secondochè già fu detta, si è questa, *quod sit beneficium fidelitatis*. Laonde concorrendo qui le cose più essenziali al Feudo, pare che sarebbe vana sottigliezza il volere, che non si rimanesse d'essere investitura feudale, ove fosse stata ommessa la formula *investimus*, e la solennità *per annulum*. Gli effetti sarebbero stati i medesimi; che occorre dunque travagliarsi della denominazione? Ogni disputa sarebbe intorno al nome, e non alla cosa; la differenza tutta starebbe nella materialità, non nella mente dell'atto. Sempre parlo del Feudo in lato senso; perocchè nel Feudo preso in istretto e proprio senso, basta ch'il Vassallo chiami la investitura al nuovo Signore; quivi non era tal patto.

(1) *Ducange Gloss. latinit. verbo Investit. p. 121. §. per annulum.*

(2) *Sopra c. 7. §. 12. f. 385.*

60. La

60. La vera, propria, reale, e naturale Investitura è quella, per cui l'uomo vien messo in possesso della cosa capevole di feudalità per chi ne ha l'autorità legittima: quella che per via de' segni materiali si fa, è Investitura abusiva, cioè impropriamente così appellata: (1) *Dicitur autem propria Investitura possessio: abusivo autem modo dicitur, quando..... aliquid corporeum traditur à Domino &c.*

61. E non solamente la prima *immissione nel possesso*, ma altresì la confermazione delle cose già possedute fatta da chi si dee, è vera Investitura, siccome si è già dimostrato in più d'un luogo, e come dal significato originario del vocabolo stesso risulta; (2) *est investire apud Germanos pro* confirmare, *& stabilire*.

62. Quest' Instrumenti corporali di anelli, e simili aveano in origine un' uso necessario, ne' casi, ove le Investiture erano state date senza Scrittura (3), *Cùm nuda traditione, absque scripto publico (quod non rarò tunc contingebat) fieret alicujus rei donatio, donationisque Investitura*, allora servivano que' segni in vece degli strumenti scritti, e de' privilegj (4): *Quia per aliquam tesseram solemni more porrectam rei concessæ investitura fiebat, quæ tessera posteris erat in monumentum factæ donationis. Unde in Sacrario, vel in Archivo servari solebat. Conferebantur etiam primo multa prædia nudo verbo absque scripto vel charta, tantum cum Domini gladio, vel galea, vel cornu, vel cratera &c.*

63. Ma ove la scrittura suona sì chiara; questi simboli sono cose meramente accessorie, le quali però aggiungono un certo pondo, e un so che di forza all'atto. Lo Imperador Ruperto anche nol fece che per dar'un segno di più della sua volontà; *In quorum omnium signum, firmitatem, & robur de prædictis omnibus investimus &c.* In somma non si può negare che ciò non fosse una parte puramente accessoria, accidentale, arbitraria, e non necessaria all'Investitura reale: e che l'effetto dell'atto stesso non dipendeva dalla osservanza, o ommessione di questa cirimonia, ma dall'autorità legittima Imperiale, e dall'esser valido l'atto in ogni altra sua parte.

64. E' da notare che, per quanto le memorie storiche ne dicano, non si vede che negli atti, che seguirono in Pisa tra l'Imperadore Carlo IV. e i sei Sindachi Fiorentini, cioè nel fare omaggio, e dar' i privilegj, seguisse la formalità della Investitura abusiva, o per istrumento corporale: e che ne' seguiti tra l'Imperador Ruperto, e il Sindaco Negro de Pitti, si facesse l'omaggio, e il giuramento di fedeltà. Ma questo silenzio non fa, che se ne debba dubitare: posciachè questi atti sono relativi l'uno all'altro; senza però che necessità vi sia, che si facciano nel medesimo istante, o tempo. Laonde può avvenire, che si nomi l'uno, e si taccia l'altro. Oltre a ciò chi narra il fatto frequentemente si contenta di mentovare la parte più nobile, la quale trae seco la corrispondente.

65. Il Lettore ben si avvede, che queste notizie triviali qui non si additano, che a fine di mostrare con quanta poca ragione gli Avvocati della Indipendenza neghino sì francamente, che tra gl' Imperadori, ed i Fiorentini siensi praticate l'Investiture, e gli omaggj; *Il n'y a ni Investitures, ni homages*. E non perchè Firenze sarebbe da riputarsi meno dipendente dal S. Impero, ove di questi atti non costasse: imperciocchè nè l'una, nè l'altra di quelle pubblicità sono essenzialmente desiderate, o necessarie alla prova della soggezione.

66. In ordine alla formalità della Investitura, siccome non

(1) *De usib. Feudor l. 2. tit. 2. Pratejus comment. de verbor. signific verbo Investitura.*

(2) *Pratejus ibid Vestien.*

(3) *Mabillon. de Re. diplom l. 3. c. 4. D.*

(4) *Id. ibid. E. Et Ducange glos. latin. verb. Investitura: ex Ingulfo p. 901.*

non è stata a rigore posta in uso di prima colle Comunità, e che non si confà propriamente colla moltitudine; i Giureconsulti c'insegnano, che i Maestrati delle Città non hanno mestiere delle Investiture, come gli altri Signori (1) *Civitatum Magistratus, non egent Investitura Principum ad instar*. Quel ch'è stato praticato con alcune, ed in certi tempi, non trae appresso di se una conseguenza necessaria, nè per ogni tempo.

(1) *Knipschild de jur. Civit Imp. lib. 11. c. 3. n. 86. p. 224. B. apud Lehman Chron. Spirens. l. 4. c 1 f. 270. & c. 2. in fine.*

67. Per quel che concerne l'omaggio, e il giuramento di fedeltà, non si può negare, che ne' primi secoli medj tutte le Città dell' Impero in Italia, e in Toscana, e conseguentemente ancóra Firenze l'abbiano prestato agl' Imperadori, e a' lor Commessarj o Vicarj. Wippone Autore, che visse sotto Enrico III., e scrisse la vita di Corrado II. il Salico, di cui fu Cappellano, parlando di questo costume disse: *De fidelitate facta Regi minus necessarium dicere puto; frequenti usu teste, quod omnes Episcopi, Duces, & reliqui Principes, Milites primi, Milites gregarii, quin & ingenui omnes, si alicujus momenti sint, Regibus fidem faciant.* Non v'è un'immaginabile motivo di escludere di questa universalità la Città di Firenze, nella quale esercitò la sua sovranità Corrado II. (2) come abbiamo ad evidenza provato?

(2) *Di sopra cap. 6. §. 54. 56. 58 60. f. 338 sino 340.*

68. Nell'avanzar de' secoli questa formalità più volte è stata ommessa: senzachè per questa ommessione i Popoli uscissero dalla Soggezione degl' Imperadori, ovvero restassero sciolti dal vincolo di fedeltà coll' Impero. E per consuetudine, e per concessione si può rilasciare, e più volte si rilascia il giuramento tanto al Suddito, quanto al Vassallo, ma non mai l'obbligazione della fedeltà: (3) *Subditus non minus est is, & obedientiam præstare tenetur, qui fidelitatem jurat, quam qui non jurat, vel cui per pactum, vel consuetudinem juramentum fidelitatis remissum est, ad fidelitatem tamen tenetur.* Avvi esempj di Città nell' Impero, le quali professando, e serbando ubbidienza, e fedeltà agl' Imperadori, hanno con tutto ciò preteso nello stesso tempo d'esser' esenti dall' obbligo di fare omaggio, o giuramento di fedeltà. Argentina essendo libera, ce ne fornisce un'esempio. Si vede una lettera de' suoi Maestrati scritta l'anno 1620. a' 22. Aprile al Collegio Elettorale, allora adunato a Mulhausen, in cui dicono, (4) *che in virtù della libertà de' maggiori derivata per fino a loro, essi erano esenti di questo obbligo: e che nelle occasioni, che ne sono stati richiesti, hanno prodotti i lor privilegj, e che gli Augusti ne hanno tenuto conto: e che ciò non ostante sono stati immutabilmente fedeli, e ubbidienti all' Impero, a' Re, ed agl' Imperadori.* Nè mancano in Toscana stessa esempj di tal dispensazione per rispetto all' Età ed alla Fedeltà provata delle persone (5).

(3) *Knipschild. de jur. Civit. l. 11. c. 1. n. 70. p. 169. Maranta de feud. qualit. tit. de feud. sine fidelita. n. 7.*

(4) *Apud Limnæum de jur. public. l. 4. t. 7. c. 3.*

(5) *Sopra c. 7. § 25. 41. f. 392. 396.*

69. E questo può bastare circa tali consuetudini per inferirne adeguatamente, che i Propugnatori della Indipendenza in vano cercano di oscurare l'evidenza della superiorità degli Augusti, e singolarmente di questi due ultimi, di cui si è trattato nell' antecedente, e presente Capitolo: e che in vano affettano di farli comparire deboli, ed impotenti in paragone della Repubblica. Non vi ha alcuna circostanza antecedente, presente, o conseguente agli atti avvenuti tra di loro; e la Città, la quale possa appannare la luce della lor giustissima superiorità.

70. Il Whig travestito è grazioso, allorchè in favellando degli atti seguíti coll' Imperador Ruperto, dice di non trovar' altro, che una alleanza fatta tra esso, ed i Fiorentini: (6) *Je ne trouve qu' une alliance faite entre lui, & les Florentins.* Ma io il pregherei di dirne, se in quella alleanza non trovi un'articolo col quale espressamente viene stipulata la Investitura cui abbiamo esposta? (7) E di dirne pure da

(6) *Whig ivi.*

(7) *Sopra §. 14 f. 134.*

da quando in qua siasi posto in uso, che un Collegato minore prenda, in vigor di mera alleanza, dal suo Confederato maggiore la Investitura della dignità di Maestrato, e delle regalie, e delle sue possessioni tutte? La Repubblica la cercò pure per mera sua elezione, e ciò appare dalle parole della lega stessa *in forma petita*: e potea anche il Whig ritrarlo dal racconto dell' Ammirato il quale parla d'Investitura, e non dice motto di alleanza in questo luogo: (1) *Fu spedito Buonaccorso Pitti in Allemagna, e con seco andò un Notajo chiamato Pero di Serpero; il quale Pitti ottenuto dall' Imperadore in Magonza a' 4. di Luglio un' amplissimo privilegio, nel quale venivano confermato a' Fiorentini tutte le Città, Terre, e luoghi, che possedevano.... facendo sua vita durante i Priori, e Gonfalonieri di giustizia suoi Vicarj con piena autorità di non avere a rendere ragione a persona della loro amministrazione, investendone il medesimo Pitti come Sindaco del Comune di Firenze, con dargli l'anello, e con promessa, come fosse coronato, di farvi mettere la bolla d'oro. Ed in quanto al* Censo, *ne dovea restar d'accordo lo stesso Imperadore con la stessa Comunità di Firenze.*

(1) *Scip. Ammirat. P. 1. lib. 16. all' an 1401. p. 884. B. C.D.*

71. Vaglia il vero se il Whig non trovò altro che mera alleanza, egli altro non volle cercare, nè trovare; e un tale atto non si può nominare, che molto impropriamente alleanza, se no, se il Vocabolario dell' Indipendenza insussistente non si consulti, perchè ivi le cose hanno nuovi nomi, e i nomi nuove significanze. L'Ammirato non dice parola in questo luogo di alleanza, parla solamente d'investitura: prese dunque questi atti per diversi, e separati. Esso dice che il Pitti *ottenne* amplissimo privilegio; e perciò suppone, che lo chiedesse; ottenere non è altro, che conseguire quel che l'uom desidera (2), ed è relativo alle preghiere, ed instanze fatte. Se l'Imperadore semplicemente l'avesse offerto, ed esibito, dovea dire, che fu *accettato* e non *ottenuto* tal privilegio; ed anche in quel caso la mera accettazione ha la stessa forza che la petizione per provare la Dipendenza.

(2) *Crusca verbo ottenere.*

72. Ma ogni cosa è alleanza a coloro (3): eglino con questo Predicato sinistramente applicato vorrebbero ridurre tutte le relazioni tra gl' Imperadori, e Firenze all' uguaglianza; e sbandirne lontano quella della soggezione. Quasi che l'idea di alleanza regolarmente escludesse l'idea della dipendenza, e della superiorità. Il che ripugna alla ragione, agli esempj, ed al tipo della *Polizia* dell' Impero. Non v'è minima implicanza in una confederazione tra uno Stato, o una Città libera dipendentemente dall' Impero, collo stesso Imperadore, contra un'altro Principe, o Stato o membro riputato nemico di amendue ed armato per conturbare la pubblica quiete, qual fu giudicato in quel tempo, e da Ruperto Re de' Romani, e da' Fiorentini il Conte di Virtù, Duca di Milano, contro cui si fece l'alleanza suddetta.

(3) *Sopra ca 12 §. 83. e f. 118. e c. 4. § 66. f. 187. cap. 5. §. 110. seg. f. 14* §. 123. seg.*

73. E posciachè le Città dipendenti dall' Impero hanno questa prerogativa di poter confederarsi con altri per propria o comune difesa, e salvezza, salva la Maestà dell' Impero; molto più si debbe supporre per convenevole il ricorrere all' alleanza speziale del medesimo Sovrano in somiglianti casi. Perchè se bene all' Imperadore si aspetti per ragion dell' uficio, della protezione naturale, e della superiorità universale e particolare il difendere ciascuno Stato subordinato contro alla violenza degli altri: e se bene ciascuno Stato sia tenuto a contribuire alle spedizioni, che s'intraprendono o per la difesa di tutti insieme, o di alcuno da per se; ciò non ostante se ei adiviene che il Sovrano abbia da fare alcuna spedizione

straordinarla, o in circostanze fastidiose, ove altrove è impedito, e distratto, e che la imprenda alla sollecitazione de' sudditi ad effetto di soccorrere a' lor bisogni più efficacemente, e con maggior prestezza o che dall' altro lato i sudditi facciano uno sborso insolito, e di là del loro censo o contingente consueto, da ciò emerge una materia novella di contratto, di patto, o di alleanza, come dir si voglia: il cui effetto per se nulla aggiugne, nulla detrae dalla condizione anteriore de' contraenti, se non se espressamente di tal mutamento si pattuisce.

74. Il suddito non diviene, per simil patto, eguale in libertà al Sovrano, con cui contrae; nè il più debole divien soggetto al più forte, se dianzi non era. La Massima, che l'alleanza ineguale non diminuisca la sovranità (1) *Fœdus inæquale non imminuere summum Imperium* è onninamente reciproca, tanto tra il Sovrano, ed il suo dipendente, quanto tra' Potentati liberi, ma ineguali per la potenza: se pure qualche dubbio ne hanno avuto i Giurefilosofi, ciò è avvenuto, perchè eglino hanno dubitato, e temuto della sorte della parte più debole, la quale per patto durabile si è obbligata ad alcuni pesi. (2) *Omnis disputatio est, an Imperium non imminuant præstationes ex vi conventionis, vel fœderis permanentis obligatoriæ à parte inferiori.*

(1) *Hug. Grot. de I. B. & P. l. 1. c. 3. §. 21. n. 1.*

(2) *Wandermuellen in Grotii eundem locum.*

75. Ma per poter' inferire da quegli atti alcuna cosa contra la condizione precedente delle parti, convien contemplare il contenuto, e la mente, e non il nome loro. Il Principe si pregiudicherebbe, se pattuisse circa la propria sovranità (3). I Fiorentini si sarebbero pregiudicati s'eglino si fossero obbligati ad una soggezione, che di prima non aveano; o a qualche perpetuo carico contrario alla primiera condizione, cioè, se l'obbligo del tributo, o censo annuo e della fede, et ubbidienza, e quello di riconoscere il loro Maestrato supremo per Ministro dell' Impero, fosse stato un peso novello: se eglino non fossero stati figliuoli di questa stessa Città, che fece omaggio in segno di personal soggezione, e giuramento di fedeltà, in segno di Feudo, e la quale pagò il suo censo annuo, come si conviene a' sudditi dell' Impero, a' predecessori dell' Imperadore Ruperto.

(3) *Arnisæus de Mag. c. 6. n. 5. p. 126.*

76. Ma ei torna a cotesti difensori della libertà cieca, il dissimulare la relazione, che un' atto ha agli atti antecedenti, a fine che confondere possano, e mescere la idea dell' obbligo, che nasce dalla pura alleanza con quella dell' obbligo che nasce della pura soggezione e dipendenza, la quale è additata con colori vivi ed espressi, non solamente nel privilegio o nella Investitura del Re Ruperto, ma altresì nel contratto di alleanza. Ella fu questa una lega tra il Sovrano, e suoi sudditi potenti sì, ma i quali non poteano dire *sicut ego sum, ita tu; sicut populus meus, ita populus tuus; & ut equites mei, sic equites tui* (4) come disse Josafat al Re d'Israel, Ma Ruperto non dovette essere trattato meglio che Carlo Magno, ed Ottone il Grande (5).

(4) *Reg. 3. c. 22. v. 5.*

(5) *Sopra cap. 4. §. 66. f. 187. e cap. 5. § 110, seg. f. 14* e §. 123. seg.*

77. Il Whig non badando alla disuguaglianza delle condizioni, preme sulla inegualità della giustizia, dicendo con facezia molto intempestiva: (6) *Che il vantaggio non era eguale, poichè la Repubblica sborsò tutto il denaro, e che non conseguì altro che le promesse di una confermazione di quel che già possedeva in piena libertà.* „*Que l'avantage n'y fut pas egal, puisque la Republique deboursa tout l'argent, & qu' elle ne reçut, que les promesses d'une confirmation de ce qu' elle possedoit deja en pleine soveraineté.* Il Valent'uomo dà qui per certo che il danaro dato da' Fiorentini all' Imperadore abbia bastato a far

(6) *Whig p. 13.*

passa-

passare lui con un grosso Esercito dalla Germania in Italia per consumar la guerra. Egli ne avrà fatto il calcolo fedele, ben pesando le circostanze del tempo, del valore della moneta, del numero de' Soldati a pie, ed a cavallo, degli attrezzi militari, magazzeni, e di ogni cosa, che vi si richiede: Diamogli passata; ciò non fa all' essenza del nostro soggetto.

78. Consistè la somma stipulata in 200.m. ducati: ma quando fosse stato vie maggiore, non se ne può inferire soggezione; perciocchè era un mero pagamento fatto ad un singolar fine; comechè i sudditi tal volta ne facciano a' Sovrani loro come doni. E questo donativo esso il vorrebbe confondere col censo annuo, il quale si confessa nell' alleanza, e nel testo dell' Ammirato per dovuto: e per quanto piccolo fosse stato, era un chiaro argomento di soggezione: da che niuna altra cagione di pagar censo apparisce, che quella, che vi fu sotto Carlo IV., et andando addietro fino a sotto Carlo Magno. Ma chi confonde le investiture colle alleanze, come in più luoghi fanno gli Avvocati della piena libertà; può confondere i donativi co' censi dovuti. L'una cosa è debita all' Imperadore per la natura della sua superiorità; l'altra per convenzione.

79. Vero è, che si dice nella lega, e nel testo dell' Ammirato, che il censo annuo si accorderà da parte: ma ciò evidentemente s'intende, torno a dirlo, della quantità, non della esistenza del debito. Per fissare la quantità v'era uopo di qualche ispezione particolare, come si era praticato ne' tempi scorsi. Per la Città di Firenze il censo annuo importava, secondo Giovanni Villani, il quale ciò dovette sapere o per alcun documento antico, o per la tradizione appoggiata alla consuetudine, per fino dal tempo di Carlo Magno 26. denari per focolare, e secondo l'Ammirato 36. denari (1), e 46. anni avanti al Regno di Ruperto, i Fiorentini furono tenuti a 4000. ducati d'oro per l'annua contribuzione a Carlo IV. Ma siccome indi in poi la Città potea esser cresciuta, ed essi aveano acquistate altre terre, delle quali Ruperto gl' investì pel suo privilegio, il Censo dovette variare, e crescere a proporzione. Ma questo ne meno è della sostanza del soggetto.

(1) *Sopra cap.* 12. §. 42. f. 97.

80. Osservasi dunque come il Whig confuse qui il fine della spedizione, che fece l'Imperadore Ruperto colla cagione motrice della contribuzione annua. Questa non dovette mai dipendere da quello. I successi delle armi sono incerti, e dipendono dal caso; ma la contribuzione era fondata nel gius, che avea l'Imperadore sovra Firenze, e sovra le terre a lei soggette. Questo atto considerato in quella parte, la quale contiene l'alleanza, era transitorio, ed i Giureconsulti lo nominano *actum transeuntem*. (2) *Actus transeuntes, qui continent quasdam praestationes transitorias, quae statim ac solutae sunt perimuntur; scilicet stipendium alterius militibus solvere, sumtus belli facere &c.* Ma nella parte ove contiene l'obbligazione del tributo, o censo annuo, e la relazione de' sudditi al Sovrano, lo nomano *actum permanentem*. Quindi risulta quanto sia frivola, et ardita l'asserzione che l'Investitura dell' Imperadore non altro fosse che una confermazione di ciò, che la Città già possedea in *piena Sovranità*. Primieramente, è cosa incognita alla ragione, al senno, ed alla sperienza comune il farsi confermare per privilegio quello che si possiede per piena sovranità. In secondo luogo, si è veduto per li discorsi nostri antecedenti, che Firenze non mai possedè ne terre fuora, ne regalie dentro delle sue mura in piena sovranità, o con autorità che escludesse la superiorità degli Augusti.

(2) *Wandermuelen in Grot. l.* 1. *c.* 3. §. 21. *n.* 1.

81. Colla medesima dirittura il Whig cerca quest' altro ripiego di 'ndebolire la forza dell' atto in dicendo *condizionatamente* che, se i Fiorentini avessero fatto qualche atto di sommissione, ciò sarebbe stato per vendicarsi del loro nemico (il Duca di Milano) e che con questa sola mira avrebbero accordata alcuna cosa contraria alla lor indipendenza (1). *Quand les Florentins pour se venger de Leur ennemy aurojent fait quelque acte de soumision, quand ils aurojent dans cette vevë accordé quelque chose de contraire à leur indipendance &c.* Concedasi, che l'amor proprio, o il desiderio di vendetta lor servisse di occasione o di spinta maggiore a riconoscere più prontamente il suo dovere; ne seguirà da ciò, che fosse men doveroso se più tardi l'avessero fatto? o se di farlo avesser tralasciato? basta bene, che anch' essi conoscessero, che non v'era modo di venir' a patti coll' Imperadore eletto, senza riconoscersene sudditi.

82. Egli è pur' ancóra un rovesciare l'ordine, e l'idee, il volere, che sia un' accordare alcuna cosa contraria alla sua piena libertà, quell' atto stesso, con cui si sono impetrati maggiori gradi di libertà: e maggiori furono qui tutti quelli, che nella concessione di Carlo IV. per quanto almen si sappia non erano compresi, e fra gli altri vi fu di più questo: che il Maestrato, amministrando la Repubblica Fiorentina a nome dell' Imperadore col titolo di Vicarj Imperiali, non avessero a render conto a chi che sia, fuor della Città, della loro amministrazione. Il che pare un tor via il *jus dell' appellazioni* che sotto Carlo IV. tuttora vegliava (2). Grande prerogativa; ma di cui la concessione indica soggezione in chi ne ha il bisogno legale, e superiorità in chi la dà, e legittimamente può darla. E da questo accrescimento di libertà si comprende manifestamente che sotto Carlo IV., e avanti il Regno di Ruperto la Libertà Fiorentina non era perfetta, ed assoluta: poteva ben' essere accresciuta per l'atto presente, ma non fatta indipendente: poichè la qualità stessa Vicariale era rivocabile a beneplacito dell' Impero. (3)

83. Convien ricordare qui un fatto, il quale potrebbe far credere ragionevolmente, che non fu l'amor di vendetta solo, ma la cognizione della verità, e di quel dovere, che con tutti gli Augusti erano consueti, e tenuti di praticare, che gl' indusse (non dirò col Whig, a far questi atti di sommessione, perchè non si umiliarono, nè si abbassarono punto per questo di là della condizione, e dell' obbligazione naturale e necessaria, ma) di chiedere questi privilegj. Cioè, alcuni anni avanti dell' elezione di Ruperto i Fiorentini spinti dallo stesso desiderio di vendetta, e bisogno di difesa contro al Duca di Milano Bernabò Visconti, fecero alcune pratiche co' Ministri di Carlo VI. Re di Francia a fine di tirarlo in Italia a loro soccorso, poichè per parte dell' Imperatore Vencislao il quale dopo li maneggi alquanto obbliqui de' Fiorentini; per una sorta di necessità era diventato parziale, o affezionato a' Visconti, (4) nulla si potea sperare. Ma que' maneggi furon senza effetto, principalmente per questo motivo, che il Re Carlo VI. non volle assistere la Repubblica senza la condizione, ch' ella gli facesse un dono annuo in segno di censo sotto 'l titolo di Protezione. *Che la Città gli desse ogni anno qualche dono in segno di censo, acciocchè s'intendesse, che la Protezione della Repubblica Fiorentina appartenesse a lui* (5) al dire di Lionardo Aretino. Il che essi *magnanimamente*, come dice questo Scrittore, ricusarono, per non pregiudicare alla loro libertà, *perchè cercava diminuimento* di *libertà*, amando meglio

(1) *Lettre d'un Whig p. 14. in pr.*

(2) *Sopra cap. 12. §. 64. f. 110.*

(3) *Sopra §. 30. 48. seg.*

(4) *Sopra cap. 12. §. 95. f. 128.*

(5) *Lionardo di Arezzo hist. Fiorent. all'an 1390. circa p. 190. B.*

meglio portare soli il grave peso, e rischio della guerra. (1) *Volle più tosto il popolo Fiorentino con le proprie forze sostenere una guerra pericolosa, e grande, che concedere al Re quelle cose, le quali erano contro alla dignità della Repubblica.* Da' patti che un sistema subordinato fa con un Principe estraneo, senza consenso del sistema supremo, non si debbe argomentare al diritto di questo; ed ancorchè i Guelfi Fiorentini avessero riconosciuto Carlo VI. per lor superiore e col trattamento, e col pagamento del Censo annuo; da ciò non potea nascere pregiudizio di ragioni agl' Imperadori. Ma già che al narrare di Lionardo Aretino ciò non fecero, qui sembra di aver luogo il seguente raziocinio: che se in quel tempo un semplice *segno di Censo* per conto di *mera Protezione* di un Principe estero, il quale non pretendea di avere diritto di sovranità, parea cotanto opposto alla dignità e libertà loro; difficilmente ci può capere nell'animo, che si sarebbero umiliati sì tosto dopo, in guisa di pagare, o di confessare il debito d'un Censo annuo a Ruperto di Baviera senza la condizione della semplice protezione; se non avessero riconosciuto lui per Sovrano, e proprietario eminente, a cui si aspettava l'uficio di Protettore della loro Città per Ragion pubblica, dell' Impero, della natura, e della sovranità. Senza tal persuasione essi sarebbero trascorsi dal virtuoso mezzo all' estremo vizioso, e non caduti, ma precipitati dalla più generosa elevazione alla più vile bassezza d'animo.

(1) *Ivi.*

84. Tutto quanto il Whig a proposito dell' Imperador Ruperto ha continuato di dire merita più correzione, che risposta, per la temerità, e falsità, con cui si fa egli lecito di sparlarne. Se si trattasse di fare satire, come fa egli, in vece di spiegare le ragioni, se gli potrebbe replicare per le rime. Osa egli di scrivere, che questo Imperadore non soddisfece, ma mancò alla parola data, perchè non isterpò il Conte di Virtù (2) *Au lieu de satisfaire à ses promesses, il se contenta de se montrer avec quelques Troupes sur la frontiere, & n'alla qu'à Venise, d'ou, apres avoir reçû l'argent des Florentins, il retourna en Allemagne.* Quasi che l'evento delle armi non fosse vario, ed incerto, e dipendente dal caso, e l'uomo si potesse obbligare a più di quel, che gli è possibile, e a quel, che sta in mano del caso, ed al non perdere una giornata in campagna. Novello metodo d'interpetrare i patti, e le promesse.

(2) *Whig ivi.*

85. E da questo bel Principio degno di cotanto difensore, e di sì giusta causa, egli ritrae questa nobile conseguenza: *mancando il fine che si erano proposto i Fiorentini, il trattato perdette il suo valore* (3) „*Des que la fin, qu'ils s'estoient proposé n'a pas eu de lieu, des que l'Empereur, à qui on a bien voulu deferer ces marques de soumission a manqué aux promesses, pour les quelles on les lui à deferées, il est certain que le Traitté ne merite aucun égard.*

(3) *Id. ibid.*

86. E' falso che questo Augusto mancasse alle promesse: mancarono a lui i sufficienti soccorsi, le forze, e la fortuna in quella spedizione. (4) *Fra amendue le Parti fu commessa un' atroce battaglia, la quale fu contraria agl' Imperiali, con perdita di 600. Cavalli: fra i quali restò prigione il gran Mariscalco dell' Esercito Imperiale con molti altri Nobili. Per la qual cosa Ruperto impaurito, ed anco* perchè gli mancavan le vettuaglie, *fu costretto abbandonare il Bresciano, e ritornare a Trento: e poi in processo di alcuni giorni rimandò la maggior parte delle sue Genti, per non poter sostenere tanto carico addietro,* così dice il Corio. Chiunque ha fatto il suo possibile, ha adempiuto al suo obbligo. E ch' esso abbia fatto il suo possibile lo comprenderà chiunque

(4) *Corio hist. Mil P. 4 p. m. 662.*

que non si lascia abbagliare da una cieca, e vile passione, da questo, che Ruperto non venne già principalmente in Italia per far cosa grata a' Fiorentini, o per meritare i loro stipendj, come potrebbe immaginarsi chi non legge che i loro Scrittori valenti in ogni cosa fuorchè in dire il vero, ove favellano della Maestà degl' Imperadori: questo non fu, che un fine occasionale, o accessorio; il principale scopo era di prendere la Corona Imperiale a Roma (1): *Rupertus vulgo Chlem nuncupatus Comes Palatinus Rheni, & Dux Bavariæ in Regem eligitur Romanorum: licet Imperialem benedictionem non fuit adeptus. Fuit tamen in rebus bellicis strenuus, & in defensione oppressorum sollicitus. Hic cum Exercitu magno intravit* Italiam pro Imperiali benedictione Romæ accipienda: *per Ducem Mediolanensem cum magno detrimento suorum ad propria est reversus*: e così scrive il Cronista di Baviera, allegando di poi la ragione per cui resistette Galeazzo all' Imperadore. (2) *Rupertus .... Dum Domino Galeacio nollet privilegia per prædecessorem suum Venceslaum data confirmare; ipse impeditus fuit ab eodem Domino Mediolanensi, quod ad* Imperialem benedictionem *non pervenit*. Ora per conseguire la Corona non si può dubitare che non abbia fatto tutti gli sforzi suoi. E mancando al fine più principale, e proprio suo, diventano improprie, e indebite le doglienze contra lui intorno alla inosservanza delle promesse che riguardavano il fine accessorio. E' falso altresì e non sussiste, se non che nel celabro dell' Avvocato della smisurata libertà, che il fine delle debite sommissioni de' Fiorentini fosse la guerra, e la stirpazione del Duca di Milano. Questa fu il fine dello sborso delli 200.m. ducati; ma la ricognizione in Signore suo Sovrano, ed il censo annuo ebbero un fine diverso, ciò fu l'ottener la Investitura, ed il privilegio di cui tenevano un bisogno legale, siccome si è dimostrato.

(1) *Chron. Bavar. ad ann.* 1400. *p.*40.

(2) *Ibid. ad an* 1432. *p.*53.

87. I Fiorentini si ben fecero qualche difficoltà per l'ultimo pagamento che si dovea far' in Venezia, e che non erano contenti de' successi della guerra: è vero altresì che alcun Scrittor di genio popolare, e convinto di poca sincerità rappresenta questa difficoltà con modi plebei, ed a suo talento. Ma quegli non merita più credito del suo cieco imitatore, il quale dovea aver riguardo in parlando de' Principi a Principi. Egli è questo Lionardo Aretino (3) uom dottissimo, ma non sincero in più punti della sua Storia, e perciò chiamato dal Bzovio (4) *Florentinæ Historiæ mercenarius palpo*. La differenza fu questa; che i Fiorentini vedendo il sinistro successo della Campagna non voleano pagare il residuo del denaro promesso, cioè 90000. scudi, se non se l'Imperadore a nuovi patti si obbligasse, fra quali fu questo di *non fare pace, tregua, o composizione alcuna col Duca di Milano senza saputa, e consentimento del popolo Fiorentino*, come riferisce esso Lionardo Aretino (5): *ma all' Imperadore non parea molto onesto obbligarsi a queste condizioni .... e voleva che gli fossero dati i fiorini* 90000. *innanzi a ogni altra cosa, e che poi si trattasse di nuove condizioni parendo loro*. Ecco come il medesimo Storico Fiorentino ci porge un' argomento della Imperial superiorità sopra i Fiorentini: poichè Ruperto stimò indecente al suo carattere sovrano il far co' suoi sudditi tali patti, quali si fanno con Sovrani. Dopo più andirivieni Ruperto si sdegnò, e licenziò il rimanente delle sue Truppe, e se ne venne a Venezia ove *parlando del fatto suo fece gran querela de' Fiorentini, dicendo ch' era stato da loro sollevato, e sollecitato, e ancora indotto a passare in Italia con celerità e fuor di stagione, ed ora ricusavano di far le cose promesse*.

(3) *Lib.* 12. *Hist. Fior.*
(4) *Annal. Eccles. ad an.*1376. *in Pontif Gregor.* XI.

(5) *l.*2.*p.*222.

messe, perchè lasciato, e spregiato contro all' onor del nome suo, era costretto ritornar nella Magna (1). A queste doglienze fecero la lor risposta gl' Inviati Fiorentini, ed il Whig dirà, che tanto valeva il loro non, quanto il sì dell' Imperadore. Ma il discreto Lettore ne giudichi, e senta, che cosa di quella spedizione dicano i Scrittori di que' tempi; (2) *anno* 1401. *Rupertus Rex in mense Septembris cum Exercitu, non tamen ut expediverat tam forti, alpes pertransiens venit Italiam .... Rex videns Exercitum suum contra Comitis Virtutum potentiam non sufficere, & eos à quibus in Lombardia susceptus fuerat (i. e. Florentinis) tam sumtuosè, & liberaliter sibi non assistere ...... in Alemaniam reversus est.* Il Rainaldi (3) aggiugne; *Cur verò Robertus minus prosperè res gesserit, nec pares arduis conatibus vires adduxerit indicat Goblinus, dum illum scribit vires distraxisse, ipsoque alpes transgresso, ejus partium studiosos à Venceslao in Germania civili bella petitos. Venceslaus enim inquit Emundus, semper magnam partem Principum, & Civitatum Alemaniæ habuit pro se, qui eum pro Rege coluerunt: & quidem turbata Germania Italiam aggredi tutum non erat.* Da questo veritiero stato di cose si può giudicare se quel Principe di sì alta virtù, pietà, probità, e giustizia dotato, mancasse alle promesse.

(1) *Aretin. ibid.*

(2) *Gobelin. Persona Cosmodrom lib. 6. cap. 70.*

(3) *Annal. Eccles. ad an. 1401. §. 10.*

88. Non si trova ne meno che nelle doglienze, o ritrosie loro di sborsare quella somma, essi si ritrattassero, o mostrassero un minimo pentimento dell' avere riconosciuto per loro legittimo Sovrano quell' Augusto: tal pensiero lor venne sì poco nella mente, come al finto Whig suol venire il pensiero di cercare alla per fine una volta la verità. Ben seppero essi distinguere i patti, ed obblighi *transitorj* dal dovere perpetuo.

89. Avendo così l'avversario male interpretato quel trattato d'alleanza in ogni sua parte, egli si rivolge contro alla Investitura, o sia al privilegio, e dice che non ha maggior virtù di quegli altri, di cui egli di già ha spiegata la natura, e che non conferì altro che que' diritti reali, de' quali avanti, e dopo godè la Repubblica (4): *Il ne contient en substance rien de plus, que les autres, dont jay expliqué la nature, puisqu'avant, comme apres la Republique jouissoit des droits Royaux dans son domaine.* Veggasi nel Ragionamento sul Borghini con quanta felicità questo Espositore della natura de' privilegj vende le novelle dottrine sue al mondo (5). E si ammiri questo nuovo argomento: una Città, uno Stato, un Principe vassallo, un Feudetario godè le regalie innanzi, e dopo la confermazione, che ne prese; dunque la confermazione o investitura presane fu vana, superflua, ed inutile. Argomento, di cui è sì patente la sconvenevolezza, e sì chiara la puerilità, che con rifiutarlo si renderebbe oscura la verità, siccome adiviene allora che si vuol dar lume alle nozioni prime et idee comuni. Ma pongasi solamente appetto di quella massima storta quest' altra: chiunque sovranamente possiede, ed esercita le Regalie, non ne prende la concessione o confermazione da altri. E questa: chiunque cerca per libera volontà ed elezione la confermazione delle regalie, e cose sue fa un' atto di soggezione; e con ciò prova e confessa di essere soggetto.

(4) *Whig iol.*

(5) *Sopra cap. 10. §. 90. seg. f. 545. seg. e §. 107 seg. f. 550. seg.*

90. Un' altro raro, e fin' ora a' Dottori delle Leggi Pubbliche incognito assioma includono queste parole: (6) *Je puis bien asseurer qu'* independemment des termes, *dans les quels est conçu ce privilege, il ne contient en substance rien de plus, que les autres.* Primamente, ove si volesse accettar per serio il sì fatto parlare, è falso, che

(6) *Whig iol.*

che non contenga questo privilegio alcuna cosa di più, che gli altri; per quel che abbiamo mostrato(1). In secondo luogo, comechè non avesse ratificate, e di nuovo donate che quelle stesse cose solamente, che altri Imperadori di già aveano concedute; o che tutte le regalie senza eccezione fossero già state legittimamente esercitate, per modo che nulla più vi fosse stato di residuo, che Ruperto avesse potuto donare, o concedere; basterà ciò a riputare la sua Investitura per superflua, ed inutile; e a condannarla per priva di sustanza, anche indipendentemente de' termini, o delle formule con cui è conceputa? per dir vero, se questo argomento cammina per l'Indipendenza Fiorentina; si dovrà dire che tutte le Investiture degli Elettori, Principi, Stati e Feudi del S. Impero anch' in l'Italia indipendentemente da' termini che le compongono sono un nulla, e che non importano dipendenza; perciocchè da secoli in qua non loro si concede più alcuna cosa nuova, ma si conferma quello, che possedevano nel dovuto grado di regalia e di sovranità subalterna. Ma il Whig quivi non parlò seriamente: volle ben far' il piacevole, poco calandogli di mettere in derisione i Privilegj Imperiali, e la Libertà cui difende, carattere che già abbiamo in lui notato altrove (2), bastandogli di esser paruto spiritoso, e non mutolo. Non siamo punto picchi di pagarlo col contrappasso. Ma ponga egli il caso, che gli sia stata locata una Casa da Cajo per cinque, e poi per otto e poi per dieci altri anni, con patto ch' egli potesse goderne durante la vita di Cajo, e di poi sin' a tanto che piacesse agli Eredi di esso Cajo: e con che pagasse puntualmente una annua prefissa pensione, o pigione. E ch' in vece di pagarla agli Eredi, Sua Signoria si vantasse di essere il proprietario della Casa, allegando per motivo, che l'ultimo atto stipulato con Cajo, *indipendentemente da' termini in cui è conceputo nulla contiene in sostanza che sia diverso da' contratti precedenti*. Io vo che la risposta che gli darebbe il Pretore di Firenze in quel caso, dipinga la facezia dell' argomento ch' egli quivi si è compiaciuto di mettere in opera.

(1) Sopra §.43. e 82.

(2) Sopra c.10 §.180. f.591.

91. In fine, veggendo, che queste gioconde cavillazioni non bastano a terminare il negozio, egli si risolve di concedere condizionatamente la validità di questa Investitura, e con *un dato non concesso* conchiude, che quando questo atto fosse munito di tutt' i caratteri di una vera Investitura, che nulla potrebbe operare contro il possesso *longevo* in cui è stato indi in poi la Città di Firenze (3). *Mais quand mesme cet acte seroit revêtu de tous les caracteres d'une veritable Investiture, quel prejudice apporteroit-il à une possession aussi longue, & aussi bien establie que l'est depuis celle de Florence?*

(3) Whig ivi.

92. Ma, di grazia, in possesso di che è stata Firenze poscia? della libertà, mi dirà, delle regalie, e delle terre. E chi lo nega? non le furono già concedute ad altro fine, che perchè le possedesse; credendo gli Augusti che non dismeriterebbe in avvenire di possederle; e che durerebbe il motivo delle concessioni fatte, cioè la ubbidienza nel debito grado, e la fedeltà all' Impero (4). Ora adunque, come può l'Avvocato dell' indipendenza raziocinare così neglettamente? Egli concede, o finge di conceder che il Privilegio di Ruperto avesse tutti i requisiti di una veritiera, e validissima investitura; cioè, egli pone che ogni libertà, e regalia di Firenze provenga dalla grazia, e concessione Imperiale, e conseguentemente, che il possesso consecutivo abbia per suo Titolo il privilegio. Ma, non sa egli, che possedendosi mille anni in vigor di tale Titolo, esso non mai perisce; e che altrimenti l'effetto divorerebbe la sua causa; il determinato uccide-

(4) Sopra §.24. f.141.

ucciderebbe la determinazione: cosa tanto contraria alla natura, quanto è l'argomentare del nostro Whig alla ragion naturale.

93. Ad effetto di tor via, e di annullare quel titolo da lui conceduto vi volea pur qualche altra causa oltre il mero decorso del tempo, il quale da se solo, e senza gli accidenti, e circostanze legali è un' ente, che nulla produce, nulla influisce su gli enti morali, qual'è il possesso, e il titolo del possesso. Ma di tali accidenti, o circostanze egli non ne addita nè pure una. Il solo tempo del possesso gli serve di Achille per vincere il Titolo del possesso. Questo però non si potè mai estinguere senza un' altro Titolo egualmente valido. Ma che dico un' altro Titolo valido? nella trattata materia non vi è apparenza di estinzione del primo veritiero Titolo, nè per via di altro Titolo giusto, nè ingiusto. Perciocchè non vi apparisce nè pure la volontà costante nel possessore di voler cangiare il titolo della sua possessione.

94. La qual volontà, quando gli fosse nata in alcune congiunture, o che l'avesse avuta costantemente, chi non sa, che una menoma dichiarazione, o protesta del legittimo Sovrano bastata sarebbe a conservargli il suo diritto di sovranità! (1) Chi oserà nella ragunanza degli uomini ragionevoli di negarlo? La volontà del possessore da per se non può operare più, che il solo tempo da per se: questo è inabile per natura, e non ha sulle cose morali immaginabile giuridizione: quella è inabile per la legge della natura sociabile, e delle genti, e delle Città tutte, ove una volta legittimamente siasi obbligata (2): altramente a dio, e a rivedere l'Ordine Civile, e Politico delle Repubbliche tutte.

(1) *Sopra c.1.§ 35.f.9. e c.11.§.141. seg f.68.seg.*

(2) *Sopra c.1.§.19.f.5.*

95. Da questi inconcussi assiomi di verità fluisce, che non comparendo atti alcuni capaci di annullare il Titolo in vigor di cui possedeano i Fiorentini nè avanti, nè dopo l'Imperadore Ruperto la loro libertà; cioè, atti tali, in vigor de' quali un popolo suddito, o imperfettamente libero, possa, e soglia divenire totalmente libero, ed uscire affatto dalla subordinazione del primo Sovrano; ei ripugna al senso comune, il credere che Firenze in virtù del possesso solo *de facto* sia uscita dalla superiorità di chi le concedette tale possesso.

96. Se peravventura l'Avvocato dell' Indipendenza di questi atti capaci a mutare il Titolo primiero seguiti tra l'Impero e Firenze ha cognizione, perchè non additarli? Egli debbe supporre che sieno seguiti nel decorso del XV. Secolo fino al tempo dell' Imperadore Massimiliano I. o più. E li farà consistere o nell' *ommessione*, o nell' *azione*.

97. Se nell' *ommessione*, ciò sarà probabilmente, perchè pretenderà che dopo l'Imperadore Ruperto il Palatino non si è più rinnovato quell' atto, che esso per grazia ha conceduto condizionatamente di essere valida Investitura. Ma quando ciò fosse niente avrebbe stabilito contro al jus sommo del S. Impero: essendo massima accertata della sana giurisprudenza, che l'ommessione delle Investiture da rinnovarsi, non possa alterare il Titolo del possesso, se non a danno del possessore: e non mai a danno legittimo del Sovrano, se non, ove ingiustamente le neghi, parlandosi anche di quelle che contengono in se il contratto propio e stretto Feudale. Del resto non sono punto inventate le investiture per servir direttamente di prova della sovranità; questa già è presupposta precedentemente: e chi le comparte, e già creduto di avere la superiorità su' beni che concede per privilegio od investitura. Elle sono inventate per dichiarare valido il possesso, e per difinire i limiti delle obbligazioni, e delle franchiggie, e diritti del suddito o vassallo; i quali non si presuppongono nè

presumono assolutamente, ma voglion' esser dimostrati per le lettere, o scritture. I privilegj e le investiture provano però la sovranità indirettamente, e per ragion di una induzione necessaria. Ma le cose onde si fanno le induzioni necessarie, non sempre sono necessarie; dipendono o dall' accidente talvolta o da cagioni esterne.

98. Se nell' *azione*; ciò sarà probabilmente, perchè si fonderà in qualche atto di disubbidienza, e di mancanza di fede, o altramente contrario all' uficio di sudditi, o vassalli, o dipendenti. Ma quando tali atti sieno seguiti, empia massima sarebbe, e da sbandirsi dalla società umana, il voler loro attribuire la virtù di mutare il Titolo del possesso primiero. Questi atti, ben lungi dal potere accrescere o perfezionare la Libertà, unicamente al farla decrescere erano idonei, ed a perderla.

99. Quantunque tal volta le ribellioni più pertinaci abbiano avuto una fine meno infelice, e che sieno stati Occasione di una piena libertà; non mai si possono accettare per Cagioni e molto meno per cagioni giuste di essa Libertà: altri atti (ed i quali non mai sonosi praticati co' Fiorentini) hanno dovuto intervenire per correggere il vizio di sì infetto principio: in guisa che tale origine di mero Fatto per nulla si riputa, e che pel primo dì della indipendenza si comincia a contare quello, in cui il diritto, e la giustizia, ed il pubblico contratto medicò, ratificò, e sanò l'ingiusto possesso passato.

100. Ma a che entrare in questa Giurefilosofia? perchè provare le nozioni prime? Nel secolo di Ruperto, e nel tempo, che scorse da lui agl' Imperadori di gloriosissima memoria Massimiliano I. e Carlo V. niun' atto seguì, il quale potesse mutare il Titolo del felice possesso, in cui lasciò i Fiorentini Ruperto.

101. Fù varia la loro condotta, e conforme agli umori delle fazioni interne, ed aderenze esterne, ma finalmente se non fecero tutto quello che il dovere avrebbe esatto, ei però fecero di quelle azioni, le quali bastano dal canto loro per una confessione della giustissima dipendenza; e gli Augusti non mai tralasciarono di portarsi da legittimi Sovrani; la qual sola cosa bastava, secondo tutte le leggi, a non fare perdere il sommo gius all' Impero. Qui innanzi sarà la cura nostra di porre in chiaro l'uno, e l'altro; in dimostrando nello stesso tempo, che, se alcuna cosa è seguita, la quale sia opposta al debito di un popolo dipendente, ciò avrebbe bensì potuto struggere la Libertà, ma non *de jure* aggrandirla di là de' confini della Libertà Imperiale; cioè di quella, che unicamente si può in senso di verità rettamente concepire a favore di Firenze.

CAPITOLO XIV.

CAPITOLO XIV.

Il qual contiene lo Esame delle Autorità, e Testimonianze de' Giureconsulti, e Legisti, i quali da Bartolo, e Baldo in quà hanno parlato della libertà di Firenze; per destruzione delle splendide Tavole aggiunte al libretto intitolato: *Memoire de la pleine liberté de Florence*, e al *Trattato latino di Pisa de Libertate Florentiæ* ripiene di que' Nomi e Testi, parte mal citati, parte male intesi.

§. 1. NOn guasta l'opera quella digressione la quale è necessaria al soggetto, e si fa nel luogo, e tempo, a cui principalmente si appartiene. Essendo noi astretti di favellare delle autorità o delle testimonianze de' Giureconsulti o Legisti, colle quali gli Autori del Memoriale Francese e del Trattato latino di Pisa hanno preteso di provare la piena libertà di Firenze, ci convien farlo in questo luogo: perciocchè nell'uscire del XIV. secolo ebbe principio, e nell'entrare del XV. ebbe suo crescimento, e continuò così di mano in mano ad avere corso quel genere di dottrine, e di locuzioni o corrotte, o male intese, sopra le quali eglino si fondano. Veggiamo ora quali fossero le cagioni, o occasioni del loro nascimento.

SEC. XV.

2. Da quanto si è esposto nel Capitolo antecedente, appare che sotto il Regno degl' Imperadori Carlo IV., e Ruperto il Palatino la Repubblica Fiorentina era salita, e si trovò legittimamente confermata in quel grado di prerogative, e di libertà che si può, e aver si suole, colla sola riserva di non uscire dalla suprema giuridizione, e dall' alto Dominio del S. Impero. Tra la sua condizione, e quella di uno

Stato assolutamente Sovrano, non v'era altro distintivo, che l'obbligo di un Censo ordinario e moderato; e quello della fedeltà, che includeva la negazione della licenza di poter far guerra direttamente, o indirettamente all'Impero, e agli Augusti; cioè ogni cosa le era stata concessa fuor che il poter far male.

3. Non sembrerà già troppo dura questa condizione ad un'animo savio, e non di una strabocchevole, e perniciosissima ambizione rapito. Ma comechè intollerabile paruta fosse, non dico ad alcuni spiriti torbidi, e da' principj e dal fine della civil prudenza, ch'è la felicità de' Cittadini, tralignanti; ma eziandio al Corpo intero della Città; ciò nulla potè diminuire il sommo jus dell'Impero, nè dilatare la loro libertà di là de' confini prescritti (1).

(1) *Sopra c. 1. §. 40. f. 10.*

4. E certamente, a fine di non isbagliare in questo soggetto, abbisogna sempre ricordarsi, e fissamente tener'avanti agli occhi, che la Città di Firenze in principio del XV secolo, sotto il Regno dell' Imperador Ruperto, era per anche capace della pena di fellonia, e ribellione, ove si fosse rubellato all' Impero; e che questa strada le era aperta di poter perdere per la legge tutti i gradi della sua in parte per industria e virtù, parte pel caso, parte per la mera clemenza e libertà degli Augusti a poco a poco acquistata, e tutta tutta alla fine per la concession de' medesimi posseduta Libertà. (2)

(2) *Sopra cap 13 § 24. f. 141. & §. 55. 56. f. 149.*

5. In tutto il rimanente avendo Firenze quasi tanta libertà, quanta ne hanno i veri Sovrani; non è da prenderli maraviglia, che al comune degli uomini, i quali non penetrano il midollo delle cose, ma intorno alla corteccia si fermano, abbiano rimirata questa Città per indipendente in tutto e per tutto. Que' caratteri distintivi, e proprj a differenziarla dagli Stati e Regni assolutamente liberi, non erano tanto esposti all'aspetto del volgo, quanto l'esercizio continuo delle più eminenti regalie, dal quale nasce l'equivoco appunto. Il vedere la Città governarsi da se colle sue leggi, senza più ricevere Uficiali, o Ministri Imperiali, che amministrassero la giuridizione, o a' quali si rendesse conto dell' amministrazione, potea lasciar credere una totale indipendenza a chi non pensava più in là, cioè al titolo, e al modo legale per cui tanta autorità si godea. A chi mai calò o montò il distinguere se per alcun' altra via si poteva avere l'esercizio di tutte le Regalie, che per la proprietà del sommo, e diretto Dominio? (3) *Non c'è quasi difetto di raziocinio,* (dicono gli Autori dell'arte di ben ragionare) *nel quale le persone anche abili cadano più frequentemente, che in quello di far l'annoverazione imperfetta delle cagioni; e di non considerare bastantemente tutte le maniere, per le quali una cosa può essere, o avvenire; il che li conduce a concludere temerariamente o ch' ella non è punto, perchè non è in un certo modo, ancorchè essere possa in un' altro modo; o pure ch' ella è in tale o tale guisa, benchè essere possa anche in un' altra guisa, ch' eglino non hanno considerata.* Questa bellissima riflessione non colpisce che i neghittosi, ma nel caso nostro alla negligenza si aggiunse l'amor falso della utilità propria, e la malizia.

(3) *Art de penser. p. 3. c. 18. n. 4. p. m. 328.*

6. In effetto però gli atti di ricognizione inverso il Sovrano, la soluzione del Censo, il chiedere la rinnovazione de' privilegj, ed Investiture seguivano senza strepito, e pubblicità, e non frequentemente, e talvolta di quasi 50. in 50. anni, come avvenne dalla prima venuta di Carlo IV. in Italia all'elezione di Ruperto il Palatino, e dovette avvenire solamente alla coronazione di ciascun novello Cesare; e non sempre in

luoghi,

luoghi, e Conventi pubblici, come nel Duomo di Pisa; il che era bastante per serbar viva la relazione di superiorità, e di dipendenza tra l'Impero, e Firenze; ma essendo la celebrazione di questi atti, per così dire, instantanea, e fatta più tra' parieti de' Gabinetti, che nel foro della Città, e poi rammemorata dagli Scrittori quasi fortuitamente, e favellando di altro, e da più preterita con silenzio, non bastavano a scancellare pienamente, ed in tutti la volgar' impressione.

7. In quanto spetta agli abitanti medesimi di Firenze, è più che certo, che durante la ribellione, sotto i due Imperadori Enrico VII., e Lodovico IV., cioè per lo spazio di quasi 40. anni; la fazione Guelfa dominante nella Città, ha procacciato d'ingannare (1) col nome di una falsa ed ingannevole Libertà gli animi popolari per mantenerli nella contumacia contro l'Impero, alla servitù delle loro passioni; e non v'è dubbio, che ove rimiri il *solo fatto*, per quel tempo ei vissero da gente in nulla all' Impero ubbidienti, ma da molte tirannie e varie d'ogni altro lato *predominati* (2).

8. Indi in poi lor furon renduti, ed accresciuti i privilegj antichi colla grazia di Carlo IV., e colla remissione del bando Imperiale; e quella ch' era stata usurpazione, divenne legittimo possesso per la ricognizione, contribuzione, ubbidienza, l'omaggio, e giuramento di fedeltà prestati a quell' Augusto, e per le concessioni fatte da lui alla Città (3). Ma poco badando i volgari alla differenza tra l'antico vizioso Titolo del possesso, e il nuovo legittimo; e molto meno alla riserva immutabile di essere tenuti di fede, e di ossequio all' Impero; essi vivendo in ordine esterno nella stessa forma di prima, di leggieri ritennero peravventura la consueta credenza interna.

9. E molti ancóra dopo la riconciliazione coll' Imperadore serbarono tuttavia nell' animo la passione, e il malo affetto, che per sì lungo tempo, e con singolar cultura si era loro instillato. Il perchè il Villani allora vivente narra, che (4) *Si pubblicò in Firenze la concordia presa con lo Imperadore Carlo IV. sonando le Campane del Comune, e delle Chiese a Dio lodiamo, poca gente a rispetto del nostro Comune si ragunò al parlamento: e senza alcuna vista d'allegrezza ogni uom si tornò a Casa. Il Comune fece in su le Torri, e in su i Palaggi festa, e luminaria, ma nella Città pe' Cittadini non si fece falò per segno d'alcuna allegrezza.* Questo affetto non si attribuirà da persona di senno alla cognizione di essere piggiorati di sorte per l'umiliazioni state fatte all' Imperadore; e non pure alla cagion che ne arreca il Villani, cioè dello sborso del danaro, che s'era fatto; ma alla indole, e natura degl' idioti, i quali con grande spiacere si ricredono, e di essersi ingannati riconoscono: poichè gli uomini di conto, i quali maneggiavano la Repubblica, ben conoscevano di quanta utilità, e necessità fossero quegli atti di dovuta subordinazione.

10. Cotesta specie di morbo di opinione piantato, elevato, e mantenuto co' suoi adattati alimenti da' nemici dell' Impero, ha poscia appiccato, come la stizza o la rabbia, a' Legisti del quarto, e quintodecimo secolo il costume di parlare di Firenze, e delle altre Città, come di Stati pienamente sciolti da ogni vincolo di dipendenza; non che eglino le credessero tali (sì fatta presunzione ripugna al concetto, che si ha di uomini delle leggi, e de' fatti più notabili non ignoranti); ma perchè la foga comune degli Arciguelfi che prevalsero, e divennero dichiarati nimici e ribelli dell' Impero, li rapì, e trasportò, ed in certo modo li necessitò; se tra

(1) *Sopra c. 11. §. 90. seg f. 44. seg*

(2) *Sopra cap 11 §. 122. seg. f. 59. seg.*

(3) *Sopra cap. 12. da per tutto.*

(4) *Matteo Villani lib. 4. cap. 75.*

tra loro convivere chetamente volevano, di adulare la iniquità, di sforzare, e torcere le leggi, di dire, e di scrivere a talento della fazione dominante.

11. Questi ad effetto di contenere i popoli idioti nella tirannia loro, ed averli più disposti a' loro voleri, teneano bisogno della autorità di uomini, i quali col loro credito superficialmente dessero un tal qual colore alle massime false ed inique, che in opera metteano; poichè con sane ragioni e vere non poteano sincerarle. Nè mancarono Dottori, Canonisti, Casisti, e Teologi, i quali o colle sottigliezze, e sofisticherie, o colla semplice asserzione (la quale, non essendovi chi si opponesse, sola potea bastare) autorizzavano le usurpazioni, e le vestivano, quanto per lor si potea, del manto della legittima possessione.

12. La potissima ruota, da far giuocar questa macchina, fu di far pigliar voga alla mostruosa sentenza e micidiale di tutte le società, la quale per lo addietro al mondo sociabile era stata incognita, *Che il suddito possa prescrivere contro al suo Sovrano*; *il cittadino contro alla Repubblica*; *il vassallo contro al suo legittimo Signore, a dispetto di lui, la sovranità medesima, in vigor del solo tempo*, per non dir, *della sola ribellione*.

13. Cotanto è abbominevole questa opinione quanto alla ragione è ripugnante. Ma sì forte ripugna a questa, che nè pure può capere nella mente, e nell'intelletto di un'uom ragionevole il modo, o l'idea del modo, come possa seguire sì fatto acquisto di sovranità, senza rovesciare le primissime leggi fondamentali, e il fine stesso d'ogni adunanza civile. Se non se alcuna società, o Repubblica avesse espressamente nella costituzione sua apposta, ed opposta questa eccezione alla comune regola della natura sociabile; la qual'eccezione non so se veramente si dia, o se ben si comprenda, che a rigor dar si possa. In guisa che, se taluno s'immagina di avere una nozione del modo, in cui possa tal prescrizione sussistere senza implicare colla natura delle leggi immutabili della società, forza è che l'abbia sì fattamente confusa, che si può dire, che non l'abbia.

14. Imperciocchè ella è questa una di quelle opinioni, che hanno un mondo di Settatori in pratica, ma in ispeculativa nè pur'uno: e di tali, che a fine di poter fare con qualche pretesto quel che lor piace tanto, vanno in traccia di chi lor'aduli, ed accattano curiosamente l'assenso d'altri, che autorizzi il lor'errore; si sforzano, e s'infingono di credere, e anche per qualche intervallo tra lo chiaro e lo scuro, e più coll'opera della immaginazione accesa, che del raziocinio fatto a sangue freddo, arrivano a confusamente credere quello, di che costante e chiara persuasione avere non possono. Si può assimigliare in certo modo questa Setta a quella degli Atei, de' quali mai se ne trovò nè pur'uno speculativamente ben bene persuaso nel suo cuore della detestabile opinione, che o colla bocca o con la pratica professò.

15. La regola dell' Usucapione, o della legittima Prescrizione fu introdotta dalla legge civile a grande beneficio, ed utilità delle civili adunanze; come quella, che alla perfine fissa, e determina la proprietà delle cose, le quali senza questa sarebbero ad eterni litigj sottoposte. E fin qui essa è conformissima alla natura, e non ripugna alla legge delle genti tutte.

16. Ma notisi attentamente, che litigio non si può dare tra il cittadino e la Repubblica, tra il suddito e il Principe circa la sovranità, senza palpabile implicanza. Intorno ad ogni altra cosa concederò che si possa, impropriamente parlando, litigare anche tra il

citta-

cittadino, e la Repubblica: e conseguentemente ch'egli possa acquistare di molto, e tutto, fuorchè la somma podestà; cioè tutto quello che per privilegio, esenzione, e concessione avere si può: e tutto questo ancóra si concede che caschi sotto la legge della Prescrizione. Quindi è, che la ragion civile in ritrovando questa regola, non ebbe altra intenzione, che di fissare la proprietà delle cose litigiose tra Cittadino e Cittadino. E la ragione delle genti in ammettendola, non ha altra mira, che di fissare la proprietà delle cose dubbiose tra Popolo e Popolo, tra Gente e Gente, tra Principe e Principe, che sono in libertà eguali. Nè si dà nella natura delle cose un terzo genere di relazione capevole dell'uso della Prescrizione. Chiunque una volta è nato, o ha consentito nell'esser suddito, o cittadino, non può contro al Principe, o contro alla Repubblica circa la sovranità valersene come tale, cioè se non se prima per altre vie legittime cessi di esser suddito, o cittadino, e diventi al Principe, ed alla Repubblica pari in libertà.

17. E per raffigurarci, che diversamente stesse la bisogna, converrebbe supporre i fondatori, e legislatori per cervelli scimuniti al segno di prevertire col fatto proprio il fine della loro impresa, cioè la conservazione, e perpetuanza della Repubblica, società, o del Regno, o Impero, ch'essi di fondare, di costituire, e di regolare aveano impreso. Ma ella è una chimera, di cui nè pure si può concepire l'idea, la Prescrizione a dispetto della podestà legislativa; ella è ritrovato della Ribellione, e dell'amor' impotente di cangiar sorte a costo di sovvertire la base de' Regni e Repubbliche tutte.

18. Perocchè non è mai, che si veda o senta Giurefilosofo tra' Greci, o Giureconsulto tra' Romani favellare della Prescrizione, o dell'Usucapione, o di un'ente morale simile a questi, a favor de' sudditi, contro al Signore, o contro alla Repubblica.

19. E nè pure fino a' nostri dì si è trovato autorevole Dottor, o Espositore del diritto di natura, e delle genti, il quale consenta, anzi il qual non si opponga a sì sciocca Eresia in giurisprudenza. E in questo punto, come in più altri ed universalmente, è da notarsi la mala fede, con cui gli Autori del Memoriale e del Trattato di Pisa hanno ardito di citare i Grozj, i Wandermuelen, e i Lampadj pe' loro mallevadori, quasichè questi Autori insegnassero la deforme sentenza, che il suddito, il cittadino possa prescrivere contro al Sovrano, o alla Repubblica, e conseguentemente contro il S. Impero. *Rien en effet*, dicono essi, (1) *n'est plus naturel, & plus necessaire a la societé civile* (que la prescription contre le Souverain) *car quelle asseurance pourroit-on jamais avoir devoir une fin aux hostilitéz, si les pretentions de l'Empire n'etoient bornées par aucun espace de tems.* Niente è più necessario (non alla società, ma) al sistema della falsa Indipendenza sì: e per lo restante,

20. Scipita istanza contien quel parlare; eccole ad ogni modo la sua risposta. Le pretensioni del S. Impero contro agli Stati da esso altravolta, o tuttavia dipendenti debbono avere gli stessi limiti, che hanno le pretensioni d'ogni altra Monarchia, Regno, e Repubblica *assolutamente* libera, contro somiglianti membra, o parti sue. Questi limiti sono non lo spazio di alcun tempo; ma il consenso, e la volontà della somma podestà legislatrice, o di colui, o di coloro, in cui risiede (2): e questa volontà, questo consenso si fa palese co' pubblici trattati, e solenni; in vigor di cui il suddito od il Cittadino, la parte, o il membro venga dispensato da quella legge, da quel contratto, che lo tenea legato al Sovrano, alla Repubblica, al Corpo, e al Tutto. Il tempo da se solo nulla può, i Cittadini tra

Citta-

(1) *Memoire sur la liberté de Florence p. 19.*

(2) *Sopra cap. 1. §. 31. seg. §. 8. seg.*

Cittadini, e le genti tra le genti hanno potuto convenire di certi termini più, o men lunghi: ma questi non sono cogniti alla natura, e non si sa che mai da alcun Legislatore sieno stati fissati tra suddito e Sovrano circa il Sommo Impero, che regge sul gius di natura sociabile.

21. Al consenso espresso per trattato solenne si riputa da alcuni in certo modo vicina la volontaria derelizione, come quella, che faccia presumere ragionevolmente, che il consenso, e la volontà del Sovrano allo scioglimento concorra. Ma questa non ha che fare ne' termini della prescrizione: quel ch'è derelitto in vano si prescrive, ei divien propio incontanente di colui, che lo prende. *In terminis usucapionis nihil operari potest derelictionis conjectura, quia non usucapiuntur, quæ derelicta, sed statim capientis fiunt, nisi derelicta manifesta probant signa & argumenta* (1), siccome osservò bene il Commentatore del Grozio. (2)

(1) L. 1. ff. pro derelicto.
(2) Vander. in Grot. lib. 2. cap 4. §. 8. p. m. 155 col. 1.

22. E questi sono i modi, con cui secondo esso Grozio molte membra, e parti soggette all' Impero hanno potute esserne separate; la pura prescrizione esso la inchiude ne' cancelli della legge civile, negando che si possa dare tra Suddito e Re, e contro alla sovranità: e rifiuta i Legisti, che hanno voluto introdurla; ed ecco in qual guisa. (3) *Illud etiam indagari operæ pretium est; an lex de Usucapione, aut Præscriptione, condita ab eo, qui habet Summum Imperium, pertineat etiam ad ipsum jus Imperii, & ejus partes necessarias, quas alibi explicavimus. Pertinere arbitrari videntur Jurisconsulti non pauci, qui quæstiones de Summo Imperio ex jure tractant Romanorum Civili. NOS ALITER ARBITRAMUR: nam ut quis legibus obligetur, requiritur in legis Auctore, & potestas, & voluntas, saltem præsumta. Se per modum legis, idest per modum Superioris, obligare nemo potest: & hinc est, quod legum Auctores habent jus leges suas mutandi. Potest tamen sua lege quis obligari, non directè, sed per reflexionem, qua scilicet pars est Communitatis ex æquitate naturali, quæ partes vult componi ad rationem integri quod à Saule in Regni initiis observatum notat sacra historia Sam. XIV. 40. Sed hoc hic locum non habet quia legum Auctorem hic consideramus, ut partem, sed ut eum in quo virtus insit integri. Agimus enim de Summo Imperio qua tale. Sed nec voluntas adfuisse præsumitur: quia legum Auctores non censentur se velle comprehendere, nisi ubi, & materia, & ratio legis sunt universales, ut in æstimandis rerum pretiis. At Summum Imperium non est paris rationis cum aliis: imo nobilitate sua res alias multum excedit*. Neque ULLAM VIDI LEGEM CIVILEM de præscriptione agentem, quæ Summum Imperium comprehenderet, aut comprehendere voluisse probabiliter censeri posset. Unde sequitur neque tempus lege definitum sufficere, ad acquirendum Summum Imperium, aut partem ejus necessariam, si desint conjecturæ naturales, de quibus supra egimus: *neque tantum temporis spatium requiri si intra id tempus ea conjecturæ quantum talis est adsint: neque legem civilem, quæ acquiri certo tempore res vetat, ad res Summi Imperii pertinere: posset tamen in ipsa Imperii delatione populus suam exprimere voluntatem; quo modo ac tempore amitti Imperium non utendo posset: quæ voluntas sequenda haud dubiè esset, nec infringi posset à Rege etiam Summum Imperium obtinente: quia non ad Imperium ipsum, sed ad ejus habendi modum pertineret*. „*Egli è pregio dell'opera di conoscere se la legge dell'Usucapione, o della prescrizione fatta da un Sovrano, concerna altresì il diritto proprio della sovranità, e le parti sue essenzia-*

(3) Hug. Grot. de Jur. P. & B. lib. 2. cap. 4. §. 12.

senziali. Ei sembra, che un buon numero di Giureconsulti; i quali trattano le quistioni concernenti la sovranità secondo le regole della legge civile Romana, sieno di parere, che la prescrizione arrivi ancóra alla sovranità. MA IO SONO DI SENTIMENTO CONTRARIO: perchè ad effetto che le leggi sieno obbligatorie, bisogna che chi le fa, ne abbia e la podestà, e la volontà almen presuntiva. Ora nessuno può obbligare se medesimo per via di legge, cioè, facendola da Superiore di se stesso; e quindi avvien, che chi ha il jus di dare la legge, ha altresì quello di mutarla: può ad ogni guisa alcuno obbligarsi per la propria legge; ma non direttamente, bensì per riflesso, e considerato, come parte della Comunità, il che fluisce dall' equità naturale, la quale vuole, che le parti si conformino al tutto; sì come addita la Sacra Scrittura essere stato praticato da Saul nel principio del suo Regno (Samuel 14.c.40.). Ma ciò non si aspetta a questo luogo; perciocchè non contempliamo il Legislatore per una parte, ma per colui, nel quale risiede la virtù di tutti. Poichè trattiamo della podestà, e sovranità assoluta come tale. Ma nè pure si può presumere che la volontà vi sia concorsa, atteso che i Legislatori non si presumono avere voluti comprendere se medesimi nelle loro leggi, che allorchè la materia, e la ragion della legge sono universali, come sarebbe nella estimazione de' prezzi, e del valore delle cose. Ora la sovranità, o podestà somma non è da mettersi alla medesima stregua dell'altre cose: anzi le eccede, e supera tutte colla Eccellenza Sua di gran lunga. NÈ IO HO VEDUTA ALCUNA LEGGE CIVILE intorno alla Prescrizione, la quale comprenda, o si estenda contro alla sovranità, o la quale si possa credere con probabilità di essere stata fatta coll' intenzione di stenderla tant' oltre. Laonde ne vien primieramente, che nessun tempo determinato dalla legge possa bastare ad acquistare la Sovranità, o una parte essenziale di quella, se manchino le conghietture naturali, di cui si è parlato di sopra. *In secondo luogo, che non v'abbisogni un certo spazio di tempo, se prima di quel termine le bastanti conghietture si verificano: e finalmente, che* la legge civile *la quale non ratifica il possesso, e l'acquisto delle cose, che dopo un certo tempo non si estende alle* cose spettanti alla sovranità. *Potrebbe bensì il popolo nella tradizione della somma podestà esprimere la sua volontà, e dire in qual modo, e in quanto tempo per la cessazione dell' uso si dovesse perdere la sovranità. E in tal caso non v'ha dubbio, che simile volontà si dovesse osservare, anche dal Sovrano medesimo, perciocchè essa non toccherebbe la sovranità stessa, ma solamente il modo di averla.* Per questa lettura può giudicare il Lettore se il Grozio era da citarsi nel Memoriale e nel Trattato Pisano per provare che una Città, o uno Stato, o Principe dipendente dall' Impero, possa prescrivere contro l'Impero: e che Firenze abbia prescritto. Grozio annovera nel luogo che citano costoro (1) i modi, per cui un membro dell' Impero può esser separato dal Corpo, o Capo suo. Ma di questi modi ne avvenne mai alcuno con Firenze? Dove è qui patto espresso o tacito, transazione, o derelizione, in vigor di cui costi, od apparisca della volontà, e del consenso del Sovrano necessario a tale smembrazione?

23. Un simile abuso fanno gli Antagonisti(2) dell' autorità del Wandermuelen dicendo. *Il falloit, ainsi que le remarque les Commentateur de Grotius, (3) trouver un expedient pour faire cesser mille sujets de guerre entre les Princes, & cet expedient n'étoit autre, que la prescription à la quelle on ne pourrà jamais opposer rien de solide.* Ma se questo Comentatore di Grozio ha detto, che lo spediente della Prescrizione era necessario per tor via mille cagioni di guerre tra *Principi*,

(1) *Memoire sur la libertè de Florence p.18.*

(2) *Ibid. p.19.*

(3) *Guil. Wanderm. adGrot lib.2. cap.4.n.1.*

esso ha inteso parlare di Principi e di Stati, i quali sono eguali in libertà, cioè indipendenti l'un dall'altro. E ciò è manifesto per le proprie sue parole scritte in quel medesimo luogo, che citano essi, ove dice: *Propterea inter duos sibi nullo vinculo, nisi communis societatis jure devinctos, socios; & proinde etiam inter duos populos liberos, aut Reges, Populumve liberum aut Regem, idem jus obtinere posse dicendum, propter communem tranquillitatem & pacem conservandam.* Talchè il Wandermuelen non autorizza punto quella sorta di Prescrizione, cui pretendono gli Oppositori che possa produrre la Indipendenza del suddito contra il Sovrano.

24. Ma giachè ei tirano pel collo quel testo a fargli dir quel che non dice; e che insegnano con tuono magistrale che *non mai se le potrà opporre ragion soda*, faremo qui rispondere per noi lo stesso Wandermuelen da loro stato allegato. Questi dopo di avere esposto molti saldi motivi, proseguisce, e conclude: (1) *Et hoc sensu rectè statuimus cum Authore legem de Præscriptione, vel Usucapione non pertinere ad ipsum jus Imperii sive partes ejus necessarias*; quamobrem nec subditus *virtute juris civilis, nec etiam naturalis sibi* præscribendo acquirere potest jura summæ potestatis, *sc. quæ sunt, ut ita dicam de essentia Summi Imperii.......quia Summus Imperans lege sua regulariter non obligatur pati, ut eodem jure adversus se utantur Cives, quo erga se invicem uti possunt; nec etiam jure naturali, quia* rationi repugnat, *cui innititur societatis & naturalis & civilis fabrica, ut quis, nullo consensu interveniente, majestatis, & Summi Imperii in se traheret jura: Summum enim Imperium ejus naturæ esse jam annotavimus, ut sine consensu expresso nec deferatur, nec aufferatur, propterea quod homines sibi æquales, alter alterius Imperio invitus subjici nequeat, & proindè nec alium Superiorem agnoscere coactus sit, quam quem sibi elegit. Sin subditi sibi possent jura Summi Imperii, & partes necessarias Summæ Majestatis præscribere, utique etiam & ipsum Imperium sibi vindicare posse videtur dicendum: nam idem jus, quod ratione partium, etiam respectu totius locum habet, præterquam quod Summum Imperium aliquid individuum sit, quod nequit in partes dividi, quin in totum corruat, & evanescat ejus vis, & nomen. Ergo præscribendi ejus jura subjectis facultatem denegatam dicendum; quippe omne, quod societatis conservationi repugnat, illicitum bono Civi videri debet, & propterea facere illud non posse credendum. IMO IN GRAVISSIMUM MAJESTATIS CRIMEN INCIDERE VIDETUR, QUI PRÆSCRIBENDO SIBI ACQUIRERE PRÆTENDIT, nunquam enim in bona fide præscripturus esse potest, qui suæ conditionis non ignarus, se velit solvere obligatione, qua tanquam membrum societatis, tenetur ejus salutem, & conservationem omnibus tueri mediis; & proinde JURE POSSET IN EUM ANIMADVERTI TANQUAM PERTURBATOREM, ET HOSTEM REIP., QUI JURA SUMMA IMPERII MINUENDO, ejus fundamenta subvertere animum induxisse ipso facto probatur. Præterea quod mala fides vetet præscriptionem inchoare; quod verò ab initio non valet, tractu temporis convalescere nequit. Ex his itaque; quæ disputavimus, colligimus, neque naturali, neque civili jure, præscribendi jus ad ipsum jus Imperii pertinere, ita ut Civis, vel subjectus qua talis eo jure uti posset adversus Imperantem, vel affirmativè acquirendo quædam jura majestatis positiva, vel negativè denegandi, vel declinandi facultatem comparando præstare ea, quæ jure Supremæ Majestatis*

(1) *Gull. Wanderm. in Hug. Grot. de Jur. B. & P lib 2. cap. 4 §. 12. p. 163 col. 1.*

statis

status à Cive, qua tali exigi possunt: illo modo si quis jurisdictionem acquisitam prætendere posset, atque ità ex privato Magistratus fieri.... Hinc Molina (1) *negat tributa, & census, quæ in subjectionis signum Principi debentur, ullo tempore præscribi posse, quasi quis ea via maneat in posterum exemptus ab iis solvendis.* „*E in questo senso affermiamo col Grozio che la legge della Prescrizione, o dell'Usucapione non colpisce la sovranità, o le parti sue esenziali; laonde il suddito non può acquistare a se il diritto sovrano, nè in vigor della ragion civile, nè della naturale* per via di Prescrizione. *Non della civile, poichè il Sovrano regolarmente non è obbligato per la sua legge di sofferire, che i Cittadini si vagliano contro di lui dello stesso diritto, di cui si vagliono tra di loro. Non della naturale, poichè ripugna alla ragione sovra cui posa ogni società, che alcuno, senza consenso, tiri a se i diritti della Maestà, essendo la sovranità di tal natura, che senza il consenso espresso non si può nè dare, nè torre; perciocchè gli uomini eguali tra di loro a mal cuore, ed involontariamente non si posson soggettare l'un l'altro, nè essere costretti di riconoscere per Superiore, che colui, che eleggono; se i sudditi potessero prescrivere i diritti di sovranità, e le parti essenziali della Maestà, bisognerebbe dire, che si potessero anche arrogare l'Impero tutto: perchè lo stesso jus, che ha luogo per ragion delle parti ha ancóra luogo nel tutto; eccetto che la sovranità è una cosa individua, la qual non può essere divisa in parti, senza che diventi nulla, e svanisca la sua virtù, e il suo nome. Dunque ne risulta, che la facoltà di prescrivere que' diritti, non compete a' sudditi; mercecbè tutto quello, che si oppone alla conservazione della società debbe essere illecito a un buon Cittadino. Anzichè nò par che* INCORRA IL GRAVE DELITTO DI LESA MAESTA', CHIUNQUE PRETENDE DI ACQUISTARE LA SOVRANITA' PER PRESCRIZIONE: *poichè non potrà mai prescrivere con buona fede, chi consapevole della sua condizione cerca di sciorre l'obbligazione, che ha, qual membro della società, di mantenere la conservazione e salute di essa con tutti i mezzi possibili; e che per questi motivi* SI POTREBBE PROCEDERE CONTRO DI LUI, COME CONTRA UN PERTUBATORE, E NEMICO DELLA REPUBBLICA, *il quale sminuendo i diritti dell' Impero Sommo, issofatto è convinto di volerne struggere i fondamenti. In oltre osta la mala fede al cominciamento di ogni Prescrizione, e quel che non vale nel suo principio, non può sanarsi col solo decorso del tempo. Da quanto si è divisato raccogliamo dunque, che la Prescrizione non si estende alla Sovranità, nè in virtù della Ragion Civile, nè della Naturale, in guisa che il Cittadino, o il suddito, come tale, possa valersi di essa contro il Sovrano, o acquistando affermativamente alcun diritto di sovranità positivo; o negativamente in cercando la facoltà di ricusare, negare, e schifare quel che per diritto della sovranità, il Sovrano dal Cittadino come tale può esigere. Per questa strada ogn'uno potrebbe arrogarsi la giuridizione, ed ergere se stesso in Magistrato da privato che è.... Quindi è che il Molina nega che i tributi e censi, i quali sono dovuti in segno della soggezione al Principe, si possano prescrivere in alcun tempo, quasi che per quella via possa in avvenire restar' esente dal pagarli.*

25. Questa non è che una piccola parte di quello, che discorre il Wandermuelen contro a quel genere di Prescrizione, di cui credono i Contrarj di potersi valere; una piccola parte, io dissi; perocchè a gran fatica esso accorda in un'altro luogo (2); che la sovranità si possa per

(1) *De just. & jure disp 73.*

(2) *Ibid. §. 8. p. 156. col. 2.*

per via della sola, quantunque lunga possessione, acquistare, eziandio tra Principe, e Principe. *Imperium vix in eorum numero haberi posse, quæ per continuationem possessionis Dominio nostro . . . adjiciuntur*. E ove il Grozio ammette l'abdicazione anche col consenso presuntivo, e conghietturale; esso suo Commentatore lo emenda, e sostien, che sempre si richiede il consenso espresso. *Certi sunt modi acquirendi, qui omnes unum eundemque titulum, scilicet consensum præsupponunt, non præsumptivum, sed expressum &c.* Il che basti ad indicare con qual fede si alleghino, ed applichino da loro i testi degli Scrittori. Come mai possono scusarsi di aver' addotto questo Autore, se non con dire, che non hanno pensato di scrivere per persone, che maneggino somiglianti libri, e materie, o che amino di ricorrer' al fonte; ma che hanno scritto per coloro, i quali già sono persuasi, non per le ragioni, ma per l'affetto del loro assunto.

26. Colla stessa fedeltà e' applicano, e citano il testo seguente del Lampadio: (1) *Excidisse Romanos Imperio iisdem artibus, quibus id acquisierant, quo jure negabimus? Non igitur si æqui esse volumus, neque nobis ipsis blandiri, eodem jure, & acquisitas, & amissas Provincias tantopere indignemur. Si justa est causa bellandi, bello occupata victori cedere juris gentium ratio docuit, & civilia jura comprobarunt; si injusta, nihilominus temporis tractu convalescere Imperia oportet*. (2) „*Come negheremo noi che i Romani sieno stati spogliati dell' Impero per le stesse vie, per cui lo aveano acquistato? Se adunque equi essere vogliamo, e non lusingarci, non isdegnianci di vedere che il medesimo diritto, per cui abbiam conquistato parecchie Provincie, ce le ha fatto perdere. Se la guerra è giusta, il diritto delle genti lascia al vincitore i Paesi ch' egli ha conquistati: s'ella è ingiusta, gli Stati ad ogni guisa si confermano col tempo*.

(1) Lampadius de Repub. Romano-Germ. p 3 cap.21. & 23.

(2) Memoire sur la libertè p.18. Item Tract. latin. de libert. Florent.

27. Con queste parole vorrebbero far' a credere a' Lettori, che il Lampadio abbia insegnato, che uno Stato soggetto all'Impero, qual' è quello di Firenze, possa prescrivere contro all' Impero. Ma egli vi pensò sì poco, come il Grozio, e il Wandermuelen: e per far vedere, che pensò tutt' altro, e per affatto l'opposto, basterà qui riferire, quello che gli Oppositori con arte indebitamente hanno troncato, e ommesso; esso disse, come Grozio, che per diritto di guerra si acquistano, e si perdono gli Stati dell' Impero; e soggiugne liberalmente, che ancorchè non sia giusta la guerra, il tempo sana il possesso; ma non intese mai di favellare della guerra, che i sudditi o popoli dipendenti dell' Impero potessero ad esso fare, o avere fatta; bensì di popoli, e di Principi stranieri, et indipendenti, e gli annovera con quest' ordine l'un dopo l'altro. *Postquam ad Cæsares Summa Imperii pervenit, Parti principio, & Germani, deindè Sarmatæ, Dani, Hunni, Bulgari, Gothi, Alani, Rugi, Vandali, Longobardi, Franci, Normanni, Saraceni, Tartari, ac postremo Turcæ convulsam Imperii amplitudinem, & vires ad hanc, quam Germani Romana Civitate donati retinent, Reip. faciem redegerunt; quo autem jurè Superiores in Imperium irruperint; inquirere est hominis otio abutentis*. „*Dappoichè lo Impero era pervenuto a' Cesari, i Parti in principio, ed i Germani, poscia i Sarmati, Danesi, Unni, Bulgari, Gotti, Alani, Runi, Vandali, Longobardi, Franchi, Normanni, Saracini, Tartari, ed ultimamente i Turchi hanno ridotto la sconvolta ampiezza dell' Impero a quella forma di Repubblica, che i Germani, divenuti Cittadini Romani, in oggi ritengono* (3), *il disputare poi con qual diritto i suddetti abbiano fatte l'invasioni sue, e da uomo che abusa del suo tempo*. Il Lampadio non ripone punto i Fiorentini tra queste generazioni;

(3) Id. ibid.

razioni; ned' eglino possono avervi luogo; perchè dunque, o Dio buono, vogliono introdurvi questa gentilissima Nazione?

28. Comechè questo popolo avesse ancóra egli avuto disegno di far rovinare l'Impero; comechè gli avesse fatta la guerra a par di que' barbari; la medesima ragione, che valeva per quelli, non valeva per questo. I Parti, Gotti, Alani, Unni, Franchi, e nessuni di quello stuolo furon Coloni de' Prisci Romani (1); nè di poi consentirono, intervennero, si subordinarono alla costituzione, o riformazione dell'Impero, quando fu trasferito nella nazion Germanica sotto Carlo M. ed Ottone il Grande (2); nè la fedeltà, et ubbidienza giurarono poscia agl' Imperadori, come ha fatto la Città di Firenze. Altra legge regna tra Gente, e Gente, che sono disseparate, o che sono in guerra tra di loro, or vinti or vincitori; altra tra gl' Imperj e i popoli legittimamente fatti soggetti agl' Imperj, e lo conferma pur bene (poichè fa mestiere combattere gli Avversarj con rivoltar loro contro le lor proprie arme) lo stesso Lampadio dicendo: (3) *Contra subditos denique, quorum pars vi, alii fraude Imperium detrectant, S. Imperium obedientiæ, & subjectionis jus retinet, neque* temporis liberantur decursu subditi; *non enim ad destruendam, sed conservandam Remp. inducta est præscriptio. Utrum verò intersit Imperii, vi, & armis refractarios in ordinem cogere, de eo Cæsar, & Status despexerint.* „*Contra i sudditi alla fine, de' quali una parte* per forza, *un' altra per* inganno, *si sottrae all' Impero, esso Imperio ritiene il gius dell' ubbidienza, e della soggezione*; NE POSSONO COL DECORSO DEL TEMPO I SUDDITI ESSERNE DISCIOLTI: *perciocchè la prescrizione non è stata intrødotta ad effetto di distruggere, ma di conservare la Repubblica. Se poi torni bene all' Imperio ridurre all' ubbidienza* i refrattarj *per via d'armi, ci pensino Cesare e gli Stati.*

(1) *Sopra cap.2 §.56. f.54 seg.*

(2) *Sopra cap.4. e 5.*

(3) *Id. Lampad. ibid. n. 24.*

29. Non debbesi stimare che il Lampadio ponesse Firenze nel numero di coloro che nomina *Refrattarj*, bensì è chiaro, ch' egli li riputasse dipendenti dal Sacro Impero; così fa comprendere egli in un luogo vicinissimo dell' allegato, ove divisando delle Provincie, che attualmente sono della dipendenza dell' Impero, dice: (4) *quæ etiam nunc subsunt, veluti Germania, & pars quædam Italiæ, & hinc Maximilianus Secundus Pio V. Cosmum Medicem Regem creare gestienti respondit; Italos non habere Regem, nisi Cæsarem*: e a questo proposito cita due celebri Scrittori Francesi, il Tuano e il Bodino, i quali per l'appunto in que' luoghi affermano, e provano il Gran Ducato per dipendente dal Sacro Impero; e perciò sono mal conciati altrove dagli Oppositori.

(4) *Id. Lampadius ubi supra n. 6.*

30. Di modo non poteano far peggiore scelta, che di schermirsi coll' autorità di questi tre Scrittori, Lampadio, Wandermuelen, e Grozio; eglino si sono appoggiati sulla bocca di una forata canna, la quale o si rompe, o passa da parte a parte la mano che regge sopra; e sovra Autori che difendono la causa nostra.

31. Dallo esposto si può conoscere quanto sia sconvenevole l'accozzamento, che hanno fatto, in mettendo insieme le dottrine de' predetti tre valentissimi, e regolatissimi Autori, con quella di Arturo Duck, il quale fabbrica un sistema, o senza principj, o sopra principj i quali tra se stessi si distruggono. Questi è lo Ajace, e lo scudo degl' Impugnatori de' santi diritti dell' Impero; e si vuol sapere il perchè? perchè non v'è genere di usurpazione contra l'Impero, che non si possa difendere co' suoi insegnamenti. Ma in servendosene non si avvedono, o fingono di non avvederli, ch' egli nel tempo che versa il suo odio contra l'Impero, manda

insieme

insieme sossopra le ragioni e le leggi, in cui è fondata ogni Monarchia, Repubblica, e Città.

32. Diansi per accordati come assiomi inconcussi i principj, con cui esso impugna i diritti dell'Impero, e se ne dedurrà colla medesima chiarezza che due e uno fanno tre, che niun Re o Monarca della Cristianità, niun Principe sia assoluto sia subordinato, nè in Germania nè in Italia, e particolarmente la Repubblica di Firenze possegga legittimamente un migliarello di dominio, e che tutti i Popoli, Provincie, Città, e Comunità soggette a que' Monarchi, Re, Repubbliche, ed a Firenze specialmente possano colla prima occasione favorevole ribellarsi, e sottrarsi all'ubbidienza, e formare Stato da parte. Se Arturo Duck si fosse contenuto ne' termini del suo istituto di provare l'autorità, e l'uso giusto della legge civile, avrebbe forse adempiuto quello che promise; ma avendo voluto cercare fuor di proposito l'origine, stato, mutamento, diritto, e ragioni delle sovranità, che non sono l'oggetto proprio di essa legge, gli è avvenuto, come a coloro, i quali si pongono in via per arrivare ad un luogo, ma si lasciano rapire fuor del sentiero, e capitano, come disse di simili Dottori Mureto, in un'altro, ove non si aspettavano; e quel che più è, ha gettato i semi a uno Scetticismo pernicioso di ogni Ragione di Dominio. E se badiamo al Fatto, esso si è dimostrato digiunissimo ed ignorantissimo di ogni storia Italica. Talchè bisognerebbe essere un' Eraclito per poter resistere al moto del ridere, qualora l'uom si avviene in quel posso con cui l'Autor della *Istoria del Dominio della Santa Sede sopra il Ducato di Parma e Piacenza* conclude quella forbitissima Opera sua, poichè incantato da un testo del Duck che fa al suo proposito, lo apporta come se fosse un' Achille da chiudere la Schiera degli argomenti, con epiteti di singolar laude, chiamando *candido, proprio e fondatissimo il sentimento*; *ragionevoli le espressioni* di questo, al suo sentire, *celebre e altrettanto ingenuo e sincero Giureconsulto*. Beati gli Scrittori più sciocchi che scrissero contra l'Impero! La lor fama a picciol costo s'innalza al sommo; la loro riputazione è in porto già nell'imbarcarsi; ma tra gli nimici dell'Impero e della verità. Ma non c'è opportuno qui il dire per ora di più della corruttela universale di questo libro, nè de' difetti suoi che ha riguardo a tutti; troppo si allontaneremo dal particolar soggetto nostro; in proposito di cui

33. Pongasi mente, che secondo la sentenza di questo raro Scrittore non v'è più terreno in Italia sovra cui abbia diritto l'Impero; esso si propone *ex instituto* di provarlo (2) e lo prova con testi di Legisti malamente intesi, e pessimamente applicati; e per mostra e saggio di questa sua singolar condotta, che tiene circa tutte le parti d'Italia, additiamo solamente ch'egli fa, e pretende di provare, che la Città di Milano (3), e i Duchi d'essa furono assolutamente liberi, e dall'Impero sciolti, da che i Longobardi ne furono scacciati fino al tempo in cui scrisse: che l'Imperadore non vi ha che fare, la qual cosa nè la Città, nè la nazione, nè i Duchi d'essa, nè alcun Principe, o savio Dottore mai pretesero; e il tutto prova, e consolida colle parole di un numeroso stuolo di Dottori, o Legisti, le quali forza è che sieno intese ed applicate male; perchè fanno a cozzi colla evidenza.

(2) *Artur. Duk de usu, & aut. jur. Civ. l.* 2 *c.* 1. *in fin & seq. p.m.* 120.

(3) *Id l.* 2. *c.* 2. §. 9. 10. *p.* 141.

34. E tutto intento a spogliare la Maestà Imperiale dell'Italia tutta, la fa divenir' un'ombra, e la confina a' puri confini della Germania, e degli Stati Ereditarj dell'Augustissima Casa Regnante (4) *Ut illius Imperii umbra, & nomen tantùm remaneat, & infra Germaniæ*

(4) *Ibid.*

maniæ terminos angustos, Dominiaque Imperatoris Patrimonialia sit conclusum.

35. Ora, se la regola non falla, *che chi prova troppo, nulla provi*, non si vede come gl' Impugnatori de' diritti del Sacro Impero non si vergognino di vantare l'autorità di questo Scrittore, i principj di cui servono egualmente a distruggere i loro proprj sistemi, e Stati, che difendono; e il quale, ove con espresse parole lor favorisce, ivi offende la verità del fatto, e le regole del diritto, che debbon' esser comuni a' Disputanti circa queste materie, che non per iscettiche finalmente si vorran considerare.

36. Ritorniamo all'uso peculiare, che dell'autorità di questo Compilatore hanno fatto gli Oppositori, ad effetto di provare che la prescrizione sola basterebbe per fondare la lor pretensione contra l'Impero: (1) *Gentesque Europæ (de quibus hic agit tractatus) à Romanis devictæ, de injustitia bellorum Romanorum ex eorum causis, plerumque conquestæ sunt; potentiaque Armorum Romanorum coactæ per aliquot secula eo usque quietè vixerunt sub eorum jugo, donec singularum Europæ nationum Principes ex imbecillitate, & declinatione Imperii Romani opportunum tempus asserendæ suæ libertatis nacti Regna sua propria constituerunt, nullius superioris (post Deum solum) potestati obnoxia; eademque tot seculis ab Imperatorum Dominatione libera possederunt, ut si omnes alii tituli deessent, ex sola tanti temporis præscriptione se adversus Romanum Imperatorem tueri possent.* Quindi dicono (2), *che Arturo Duk, come altri Giureconsulti, accerta, che i Principi (di ciascuna nazione d'Europa) scorgendo il tempo opportuno di mettersi in libertà per la debolezza, e declinazione dell' Impero Romano, hanno costituiti i loro proprj Regni esenti d'ogni podestà superiore (dopo Dio solo) ed hanno posseduti i medesimi per tanti secoli, che ove tutti gli altri titoli mancassero per la sola prescrizione di sì lungo tempo, si potrebbero difendere contro all'Imperador Romano.* Questo testo, per mio credere, nulla fa al proposito della piena libertà di Firenze, massimamente ove si legge in fonte, e non troncato; perciocchè esso tratta di quelle genti di Europa, tra le quali non si possono annoverare i Fiorentini; perchè furon Coloni Romani; nè si trova che mai essi protestassero contro la superiorità de' Romani, ma erano co' Romani tutt' uno, disse il Villani, (3) nè fondarono Regno, o Repubblica da parte nella dicadenza dell' Impero: ubbidirono anzi per Editto e comandamento, per (4) *pragmaticum* dell' Imperadore, a' Gotti, e poi per forza a' Lombardi, e poscia riconobbero volontariamente per legittimi Signori, Sovrani, et Imperadori i Caroli di Francia, gli Ottoni di Germania, e gli altri in appresso.

37. Ma superfluo è il far parole intorno al senso, o applicazione di quel testo; perchè se conforme è alla sentenza del Grozio, Wandermuelen, e Lampadio, come pretendono gli Avversarj, esso, per quel che si è dimostrato, non può essere favorevole a quel genere di prescrizione, di cui hanno uopo gli Autori del Memoriale. Se poi è contrario alla dottrina di que' grandi Uomini, esso è già confutato abbastanza da loro per que' luoghi, che abbiamo poc' anzi allegati. E per vero dire da ogni Giurefilosofo saggio politico, ed espositore del diritto di natura, e delle genti si troverà confutato. E questo è il Tribunale, avanti cui decidere si dee, se la prescrizione estenda la sua forza sopra la sovranità, o no.

38. E la ragion civile stessa non pretende di esser' ascoltata,

(1) *Artur. Duk de usu, & aut. jur. Civ Rom. l.2.c.1.§.4. p.m. 112.*

(2) *Memoire sur la pleine liberté p.13.*

(3) *Sopra cap 2.§.84. f.68 e §.155. f.89.*

(4) *Sopra cap 3.§.36. seg. f.104. seg. §.53. f. 111. seg.*

tata, che in quanto è conforme alla ragion naturale, e delle genti; e in questo articolo per l'appunto queste ragioni si accordano, e pienamente insieme si conformano. (1) *Neque ullam vidi legem civilem*, disse il Grozio, *de præscriptione agentem, quæ summum Imperium comprehenderet, aut comprehendere voluisse probabiliter censeri posset*. E il Ziglero, in comentandolo: *sed in eam rem adduci nequit lex civilis à Principe, contra quem præscribitur, lata*.

(1) *Sopra* § 22. f. 169.

39. Ebbe principio questa erronea proposizione ne' secoli più bassi, e in que' tempi di confusione, ove scacciata da una banda la barbarie, s'introdussero dall'altra le più vane, e frivole sottigliezze nella giurisprudenza tra Dottori, e Legisti Italiani, de' quali il Mureto già disse in pubblico Auditorio di Roma: (2) *In his omnibus variè peccatum esse video à multis eorum, qui quadringentos ferè ab hinc annos jus civile tractarunt, quorum etiam nonnulli tanto apud multos in pretio sunt, ut, quasi Atlantis humeris Cælum, ita eorum auctoritate hujus artis dignitas sustineri putetur. Nam & multa sæpe pro veris falsa docuerunt, & referserunt libros suos alienissimis quæstionibus, & sine ullo ordine omnia tradiderunt ..... Ac cur falsa quidem pro veris tradiderint, non negaverim alias quoque fuisse causas; duas tamen præcipuas fuisse arbitror, ignorationem antiquitatis, & perversum quoddam studium contradicendi. Etenim cum tota Reipublicæ atque Imperii Romani facies ita versa, & immutata esset, ut nullum retineret veteris formæ vestigium, aliæ consuetudines essent, aliæ leges, alia Religio, alii Magistratus, alia Judicia, extincto autem lumine Latinarum, & Græcarum literarum, omnia densissimis ignorantiæ tenebris sepulta, atque obruta tenerentur; fieri nullo modo potuit, quin homines ejus Reip. ignari, cujus leges ac jura tractabant, tanquam in illuni nocte sine lumine errantes, sæpe offenderent, sæpe laberentur, sæpe quovis potius, quam quo instituerant, pervenirent. Ad quod incommodum, cum aliud accessisset ex prava quadam ambitione, quæ multorum ex illis animos occuparat, ut indecorum putarent, cuiquam adsentiri, ac tum demum sibi pulcri, ac beati viderentur, si superiorum placita labefactare, ac subvertere ipsi autem aliquid, quod ante se nemo dixisset, adferre potuissent, quasi clavum clavo, sic opinionem opinione trudentes, eo tandem rem perduxerunt, ut cum receptum sit, in rebus judicandis communem interpretum sententiam sequendam esse, sæpe numero, quæ in plures probata sit in tanta discrepantia, ac varietate dubitetur. Scitum est autem, quod ait Plato, semper inter se consentire eos, qui aliquid sciunt, nam neque sciri potest nisi quod verum est, neque in quaque re verum esse amplius uno potest. Jam quod secundo loco posui, multas sæpe ab eis inculcatas quæstiones neque juris civilis proprior, neque ad id quod in manibus erat ullo modo pertinentes, id quin verum sit, dubium nomini unquam futurum est, qui eorum scripta, vel per transennam, ut dici solet, adspexerit.* „*In queste cose tutte veggo che in varie guise è stato peccato da molti di coloro, che da quattrocent' anni in qua hanno spiegata la ragion civile; de' quali alcuni da taluni sono in tanto pregio tenuti che si riputano di sostenere coll' autorità loro tutta la dignità di quest' arte, come Atlante sostien' il Cielo col suo dorso. Perciocchè molte cose false hanno insegnate per vere, et hanno empiuti i loro libri di quistioni lontanissime dal proposito; ed il tutto senza ordine &c. .... E dell' aver' eglino detto il falso pel vero, ce ne posson' esser molte altre ragioni, ma io stimo, che le due potissime fossero, l'igno-*

(2) *Anton. Muretus Oratione de Doctoris officio, deque modo jurisprudentiam discendi tradita Romæ non Nov an. 1579.*

l'ignoranza dell'antichità, e il prurito perverso di contraddire. Imperocchè essendo tutto 'l sistema del Romano Impero, o della Repubblica sconvolto e cambiato, per modo che non vi era più un vestigio dell'antica forma; ma che vi erano altri costumi, altre leggi, altra Religione, altri Maestrati e Giudizi; e comechè oltre a ciò estinto ogni lume di lettere greche, e latine, ogni scienza nell'ignoranza involta sen giaceva; così non si potè evitare che gli uomini non bene istrutti di quella Repubblica, di cui essi spiegavano ed insegnavano le leggi, non urtassero, impuntassero, e spesso cadessero, e frequentemente lungi dal proposto termine capitassero, come adivien' a coloro, che senza la scorta della lucente Luna in folta notte errando vanno. A questo inconveniente si aggiunse un' altro, nato da una prava ambizione, che avea occupato l'animo di molti, di riputar per cosa mal fatta il consentire agli altri, tenendosi di molto di poter attaccare, e abbattere le sentenze degli antichi, e recar' a mezzo alcuna cosa da veruno stata detta di prima, sconficcando così l'un chiodo coll'altro; onde hanno condotte le cose a segno, ch' essendo divenuto massima, il seguire la più comun degl' Interpreti, frequentemente non si possa scernere in cotanta varietà, e discrepanza quale sia la sentenza de' più. Ora si sa, come disse Platone, che coloro, che sanno & intendono una cosa, sogliono intorno a quella consentire ed essere di accordo tra di loro; perocchè non si può sapere ned intendere, se non quel, ch' è vero; e ciascuna cosa è vera per un solo verso. Per quello che concerne il secondo punto ch' essi incalzano quistioni, che non hanno che fare nè colla Ragion Civile, *nè col soggetto che aveano per le mani, di ciò non dubiterà chiunque solamente di passaggio ha letti, e rimirati i loro scritti.*

40. Ma se in verun' altra materia certamente nel trattare della Prescrizione que' Dottori sono caduti ne' difetti dal Mureto notati, cioè hanno offesa la verità, sonosi dipartiti dalla sentenza degli antichi veri Giureconsulti, hanno poste in campo cose da maggiori non mai state prodotte, e hanno voluto ridurre alle regole della Ragion Civile quel che non ci ha che fare, e non hanno detto in tal' impresa cosa che faccia al proposito: nè costantemente, ma con tale varietà, contraddizione, e implicanza, che, se rimiriamo i lunghi Indici di que' Dottori, che hanno affermato la Prescrizione darsi tra suddito e Principe e contro all' Impero; e di que' che hanno affermato il contrario; amenduni incominciano co' nomi, e co' testi de' Bartoli, e de' Baldi.

41. E questo è quel genere di Dottori, nel novero de' quali abbisognava collocare Arturo Duck, e non de' Grozj; perchè non di questi, ma di quelli esso è stato strenuo imitatore: ma, che dico? egli è un far' ingiuria a que' buoni antichi di dir ch' il Duck gli abbia seguitati; egli ne ha fatto abuso, e non ha imitata quella adunanza, la qual saggiamente *il più bel fior ne coglie*; nè le api, le quali da ogni erba ricavano l'utile mele; questi ha fatto tutto l'opposto ritraendo, e suggendo da ogni detto di que' Legisti il veleno contro il S. Impero, e contro alla verità.

42. Se si vuol vedere la storia di questa Setta di Prescrittibilisti con un po più di particolarità, giova sapere, che non appare che prima di Bartolo che visse per la prima metà del XIV. secolo, vi fosse, nè pura la quistione, se si possa prescrivere contro all' Impero: nè si troverà in lui, come altrove si è mostrato (1), un tal' insegnamento, se non se per obbliqua illazione se ne ritragga; il che alcuni l'hanno fatto accomodando le parole di lui al loro bisogno, ponendolo in capo di lista, e gli altri

(1) *Sopra cap.* 10. §. 160. *seg. f.* 580. *seg. e* §. 173. *seg. f.* 573. *seg. f.* 583. *seg.*

altri copiatori hanno poi seguitato quel costume.

43. Coloro che vennero dietro a Bartolo, talvolta hanno con maggior licenza spiccato il salto di là de' confini del ragionevole; ciò fecero ad ogni guisa con sì grande incostanza, e con sì misero raziocinio, che da tanti secoli in qua con tutta la calca de' lor ciechi seguaci, non hanno ottenuto altro che di far diventar problema alle viste debolissime, quel che mai sempre fu, e sarà alle menti sane, e di amor del vero corredate una verità chiara e patente. Di qui vien che raccapezzandosi insieme, e strignendosi i loro testi e precetti, e cavandosene il sugo; si trova questa loro Prescrizione circonscritta, e circoncisa sì fattamente da ogni sua banda, che nella sostanza divien un niente. Se le appongono tali, e tante condizioni, le quali, non si sa, che mai concorressero, ed ove sono concorse, non v'è stato uopo di quel chimerico titolo: prendendo allora la mutazione, alienazione, translazione la sua forza dal consenso della podestà legislatoria, e dalla salute della Repubblica, ch' è la regina delle leggi alla quale essa potestà si conforma, ed assente.

44. Quanto si dice qui del nascimento, e progresso di questa Eresia legale, si conferma anche più adattamente a quel, che concerne la Toscana; o Firenze in ispecie per un testimonio di vista, e di udito, il quale scrisse per l'appunto in quel torno; cioè sul principio del XV. secolo, ed è questi Bonifacio Ferrerio Priore della Gran Certosa detto altramente il Prior di Porta del Cielo; fu fratello di S. Vincenzo Ferreri, a cui in Santità fu (1) eguale; aderì prima buon pezzo a Benedetto XIII. durante lo Scisma, e ne fu Legato nel Concilio Generale di Pisa; ma poscia conosciuta per invincibile la ostinazione di Benedetto, abbandonò le parti di lui col Santo fratello, il quale poi indusse il Re di Arragona altresì di finalmente lasciarlo per affatto, e di riconoscere Papa Bonifacio IX. Racconta questo sant'uomo quel che vide co' suoi occhi, e sentì colle sue orecchie dalla bocca di Baldo, e di altri Legisti, e Dottori; cioè le contraddizioni, e implicanze da loro per falsi rispetti fatte e commesse sulle pubbliche cattedre circa la sentenza della Prescrizione: parlando di quello che seguì l'anno 1380. in una sua lettera diretta alla sua Comunità scritta circa l'anno 1402. fa la seguente narrazione. (2) *Tempore etiam Domini Gregorii Papæ XI. quo Papa, & Ecclesia possidebat in temporalibus plenè, & pacificè Perusiam, & alias multas in circuitu Civitates in magna abundantia, videres tu Dominum Baldum illic actualiter legentem, ac cæteros solemnes Doctores, & Magistros disputantes, & allegantes, quod NON POTERAT PRÆSCRIBI, vel possideri ab aliquo Dominium, vel Jurisdictio temporalis contra Papam, vel Imperatorem, & quod omnes Civitates & alii Domini Italiæ erant Occupatores, & Tiranni; & idem de jure decimarum &c. Sed postea dictæ Civitates ADTRACTU FLORENTINORUM rebellarunt contra Ecclesiam, & expulerunt eam, & ejus Dominium, omnibus extraneis interfectis: in qua Civitate Perusii ego tum presens eram, & miraculosè cum uno socio evasi mortem. Vidisses tu etiam per dictos Doctores eosdem solemniter, & per multas rationes allegantes ILLUD LICITUM ERAT, & quod fieri poterat &c. An ignoras tu quod jura, & textus scripturæ trahuntur, & exponuntur secundum affectionem illorum qui ita allegant, vel pro quibus allegantur, ad illum enim sensum probandum inducuntur, sicut vult qui loquitur, sicut de sono Campanæ, volvendo, & girando illa, sicut nasum in imagine cerea? Et tu Carthusia das fidem, & fundas conscientiam tuam dicens ad tegendum tuum peccatum & errorem: solemnes Doctores allegarunt super hoc.*

„In

(1) *Martene Thes. Anecdot. T. 2. p. 1435.*

(2) *Apud eund. Marten. Thes. Anecdot. Tom. II. Bonifacius Ferrerius in Tractatu pro defensione Benedicti XIII. ad Carthusiam capit. LII. p. 1472.*

„In tempo di Papa Gregorio XI. (cioè tra il settant'otto, e l'ottanta) possedendo il Pontefice, e la Chiesa pacificamente Perugia, e più altre Città vicine; allora era da vedere, e da sentire come il Sig. Baldo spiegando quivi attualmente la legge, e gli altri Dottori solenni, e Maestri, disputando ed allegando, insegnavano che niuno potea possedere NE PRESCRIVERE contro al Papa, nè contro all'Imperadore; e che tutte le Città, ed altri Signori in Italia erano meri tiranni, ed usurpatori &c. ma non andò guari, che essendosi le dette Città per maneggio, ed impulso de' Fiorentini ribellate contra la Chiesa, e sottratte al Dominio di essa con uccisione di tutt' i Forestieri, scampando io la vita, e salvandomi allora presente nella Città di Perugia miracolosamente con un mio compagno, era pur bel vedere e sentire, come quegli stessi Dottori altresì solennemente allegavano molte ragioni per provare, che CIO' ERA LECITO, e che prescrivere si potea &c. Ora non sai tu che le leggi ed i testi della Scrittura ancora si espongono, e si stiracchiano secondo la passione di chi fa, o di chi fa fare di tali allegazioni: perchè li tirano, ed estendono a quel senso che piace a chi allega: e ne avvien, come del suono della Campana, la quale esce conforme al tocco: e delle dottrine segue come del naso di una immagine di cera, che volgendo, e rivolgendo se le aggiusta. E tu, Certosa mia, vorresti tu dar fede a loro, e salvar la tua coscienza e coprir' il tuo peccato ed errore con dire, i Dottori solenni hanno sopra ciò fatto allegazioni?

45. Ed in un'altro luogo della stessa lettera disse (1) *Nec obliviscaris etiam tu, Carthusia, circa illos Doctores Magistros, vel litteratos Italicos, qui tot fecerunt, ut dicis, allegationes, quod tota Italia, vel major pars, jam antiquitus rebellavit, tam Papæ in Temporalibus, quam Imperatori Dominis eorum. Quælibet enim Civitas, Castrum, vel Villa, quæ plus potuit, occupavit sibi Dominium temporale, Imperium, & Jurisdictionem expellendo Dominos naturales suos, legitimos & veros, occupando omnia jura, præeminentias, regalias, & quicquid est de Dominio, vel Imperio, nec in aliquo recognoscunt eos Superiores, ex quibus sunt, & fuerunt læsæ Majestatis rei: & omnia eorum bona perdita, & confiscata. Ita non solvunt decimas aliquas etiam prædiales, sed sibi usurpant, & applicant, quilibet suis juribus. Imo si aliquis eis loquitur de similibus, ridendo trufantur, & subsannant. Jam vides Florentia quale jus habet in PISANA Civitate, quam occupavit, & tyrannisat crudeliter, & durè..... & sic qualibet die occupant Civitates, Castra, Villas, districtus, & terras cujuscunque sint. Hoc eodem ritu vivunt omnes alii Domini Italiæ potentes, & credis tu, quod de hoc habeant conscientiam, vel credant errare, vel peccare &c. &c. IMO HABET QUILIBET IN DOMINIO SUO MAGNOS, ET SOLEMNES DOCTORES UTRIUSQUE JURIS, ET MAGISTROS IN THEOLOGIA FAMOSOS, & nominatissimos, qui per multas allegationes probant, & fundant, quod hoc facere possunt, & licitè faciunt, nec est habenda conscientia in similibus..... Ita quilibet apud eos, omnia, quæ possunt de facto, & per potentiam facere, & occupare omnia eis licere credunt. „In ordine a que' Dottori, Maestri, e letterati Italiani, i quali hanno fatte tante allegazioni, come tu dici, io debbo avvertire te, o Certosa mia, che Italia tutta, o almanco la maggior parte di essa, già buon pezzo fa, si è resa ribelle tanto al Papa nelle cose temporali, quanto all' Imperadore, amendue i suoi Signori, e Sovrani. Perchè ciascuna Città, ogni Castello, e Villa, che più potè ha occupato, e si è arrogato il Dominio temporale, l'Impero, e la giuridi-*

(1) *Id. ibid. cap. LI. p.* 1471.

zione, scacciando fuora i Signori naturali veri, e legittimi; usurpando tutti i diritti, preminenzie, regalie, e quanto si aspetta all' Impero, nè vogliono in cos' alcuna riconoscerli per Superiori, per la qual cosa ei sono e furono Rei di lesa Maestà, e tutti i beni loro furono perduti e confiscati. In questa forma ne meno pagano verune decime, veruni censi de' poderi, e feudi, appropriandoseli a loro stessi: e credi tu che di ciò si facciano scrupolo? Ben vedi qual diritto Firenze abbia sopra PISA da lei stata occupata e tirannizata sì barbaramente .... e così alla giornata va occupando Città, Castella, Ville, distretti, e Terre di chi si sia. E con simile legge si governano tutti gli altri Signori, e le altre Comunità potenti d'Italia; e pensi tu, che di ciò abbiano rimorso, o che di errare, e di peccare sospettino? Tutto all' opposto; anzi ogn' un di loro TIENE NEL SUO DOMINIO ALCUNI GRANDI, E SOLENNI DOTTORI DI AMBE LE LEGGI, E MAESTRI IN TEOLOGIA famosi, e nominatissimi, i quali con copiose allegazioni provano, ed insegnano, che ciò fare possono, e legittimamente fanno ...., così ciascun di loro si fa lecito d'invadere, e di far suo di fatto, e violentemente quanto può.

46. E rivolgendo altrove di nuovo il suo discorso con gran veemenza in ispecie contro a' Guelfi di Firenze dice: (1) *Suis Dominis naturalibus sunt, & fuerunt semper, & continuo rebelles, & proditores ...... quod quid enim possident in Villis, & Castris, & Terris, in magna abundantia habent ex rapina, invasione, & occupatione illicita & damnata; NISI QUIA ILLI MAGNI, ET SOLEMNI DOCTORES ITALICI per multas allegationes, argumenta, & auctoritates justificant, & dant eis titulum, ut supra dixi &c. „Eglino sono, e sempre furono ribelli, e traditori a' loro Signori naturali........ e tutto quanto posseggono nelle Ville, Castella, e Terre, le tengono la maggior parte per rapina, invasione, ed occupazione illecita, e dannata; ECCETTO CHE QUE' GRANDI, E SOLENNI DOTTORI ITALIANI con molte allegazioni, argomenti, ed autorità gli autorizzano, attribuendo loro, come di sopra si è detto, quel titolo,* cioè di poter prescrivere anche contro l'Imperadore. Ecco la origine della dottrina, di cui gli Antagonisti pensano di avere bisogno: e della quale prima di quel tempo, e di quelle occasioni prave, non si vede vestigio certo; perocchè prima non fu pagata con larghi stipendj la mala fede degli Espositori della Legge. Tutta l'università anzi de' Dottori, e Jurisperiti Italici insegnarono essere dovute le Regalie all' Imperadore: (2) del che si è sì ampiamente, e sì demostrativamente addietro discorso, che nulla più in confusione degli Avversarj occorre dirne.

47. Non è gran fatto che Baldo circa la medesima fosse poco costante e a se contraddicesse. Egli ebbe ciò per universal costume, ognun lo sa; alcun lo scusa, con la troppa sua sottigliezza (3): *Cùm parùm sibi constans, sæpenumero contrarius reperiatur (Baldus) id tamen non levitate, sed ingenii subtilitate, evenisse Paulus Castrensis autumat.* Egli medesimo ingenuamente fa intendere quanto poco caso si abbia da fare delle sue decisioni, e con quanta circospezione si debban' accettare professando, *essere giusto tutto quello, che a ciascun, e secondo le circostanze del tempo, torna a conto* (4). *Ipse quoque se excusat quod intellectus qui ratiocinatur non semper sit idem, sed varius; & Episcopo Ticinensi sæpe interroganti, cur toties leges mutarentur, respondit, flagrante bello permittitur, quod pacis tempore non licet; id ita justum esse, quod cuique suo tempore expedit: exemplo*

enim

(1) Id. ibid. cap. LVI. p. 1475.

(2) Sopra cap. 7. § 5 f. 382. seg e cap. 10 § 19. f. 522 e § 37. seg. f. 528. seg e § 124. f. 561. e § 130. f. 564. e § 139. f. 567.

(3) Panzirol. de clar. jur. Interpret. p. 203.

(4) Id. ibid.

enim Medicorum tempora à legumlatoribus dicebat observari.

48. E per vero dire, solamente secondo questa larga regola potè diventar' anche giusta in bocca di Baldo la sentenza, che si può prescrivere contra l'Imperadore da' sudditi. Perciocchè egli incominciò a spacciarla in tempo di guerra, in circostanze fastidiose ove era spediente a' Ribelli di mantenersi, e al Dottor pagato di parlar' a loro talento. Mutato Padrone, mutò sentenza. Ei fu ancóra quell' altro un bellissimo ripiego, per iscusare la incostanza, dicendo le leggi essere come le ricette di medicina, e perciò potere i Legislatori mutarle secondo l'esigenza.

49. E questo è ben vero in riguardo de' Legislatori, ma non è da credere che Baldo serbasse in petto la credenza, e il supposto di avere egli la podestà legislatoria. Troppa differenza vi è tra un Legislatore, e un Dottore, Interprete, e Lettore, Legista, o Avvocato, il quale se ora difende, ora impugna la stessa Causa o la simile, gode qualche privilegio di poter confutare se medesimo, e di salvarsi con qualche sottigliezza, di cui non era scarso Baldo, e che, come buoni Giudici l'hanno osservato, lo ha fatto tralignare non poche volte, a segno che mette in campo molte singularità opposte al sentimento degli altri, senza citar leggi alcune; e se le cita, non si appartengono al soggetto; si propone di sciorre quesiti non mai stati fatti, e lascia indecisi que', che tutti vorrebbero vedere decisi, e confonde se medesimo colla propria acutezza. Infelici Sovrani, ove il vostro scettro da sì fatte arguzie ha da dipendere? e felici all' incontro, voi felloni e ribelli, ove a sì picciol prezzo potere autorizzare il titolo del vostro infetto possesso?

50. Dalle dette cose si comprende, che quantunque grande fosse la Dottrina, e tuttavia sia la fama di questo celebre Dottore, con discrezione, e circospezione ci dobbiam' appigliare a lui in un' affare di sì alto momento. E per venire alla spezialità del nostro soggetto, concludiamo, se Baldo in alcun luogo avesse apertamente asserito, che Firenze non era in suo tempo tenuta *de Jure* ad ubbidire all' Impero, che per due rilevantissimi motivi esso non dee in ciò essere ascoltato da uomo ragionevole.

51. Il Primo è, perchè egli sarebbesi fondato sovra una Dottrina nuova, e falsa, e ripugnante alla legge della natura sociabile, e delle Genti, e delle Repubbliche tutte in genere, ed alla civile Romana, e dell' Impero in ispecie, a cui allora era soggetta Firenze (1). Il secondo si è, che dato eziandio che tal dottrina iniqua fosse stata ricevuta tra le Nazioni, e che legittimo effetto potesse sortire; anzichè nelle Costituzioni dell' Impero espressamente fosse inserita; non basterebbe, perciocchè avrebbe supposto un fatto manifestamente falso, perchè è chiaro, come il mezzo giorno, che nel tempo in cui visse, e fiorì Baldo, che fu dal 1324. fino al 1400. e nel tempo ch' egli avea l'età di 30. anni a circa seguì un' atto in vista di tutta Italia, il quale, anche secondo le leggi della più licenziosa (ancóra dirò così) *prescrittibilità* interrompe, riduce a nulla, e estingue ogni incominciata prescrizione; ciò fu l'atto di prestar' omaggio, e giuramento di fedeltà, e la promessa dell' annuo censo a Carlo IV., il che avvenne l'anno 1355. in Pisa. Tal ricognizione rompere la prescrizione (2) e Massima triviale anche nel mero civile,

52. Ed innanzi di questa solennità non erano seguite, che ribellioni aperte, ma queste nè pure erano durate per tempo immemorabile, o cent' anni, come vogliono, che si richieda. Perciocchè l'anno 1295. o circa, sotto l'Imperador' Alberto, e poco anzi sotto l'Imperador Rodol-

(1) *Sopra §. 23. seg.*

(1) *l. cum notissimi. 7 §. imò 5. ubi gl. in verbo innovat Cod. de præscrip. 30. ann. l. in contractibus.*

Rodolfo I. i Fiorentini aveano fatti più atti di ricognizione della lor dipendenza, come è stato provato (1); e tutto quello spazio preso nel suo circuito giusto, cioè dal principio del Regno di Enrico VII., contra cui incominciò l'aperta ribellione, fino a quello di Carlo IV., ove mandandogli i suoi Oratori, diedero fine alla contumacia, (2) non comprende, che anni quarantadue. Nel decorso de' quali anni si è potuto vedere nelle vite di Enrico VII. e di Lodovico IV. (3) se si poteano considerare per un popolo pienamente libero.

(1) *Sopra cap.10.§.17. f.121.*

(2) *Sopra cap.12. in princ.*

(3) *Sopra cap 11.*

53. Questo è quanto seguì innanzi, e durante la vita di Baldo, e de' Dottori suoi coetanei; ora l'anno stesso, o l'anno dopo della sua morte, cioè il 1401. si è veduto nell'antecedente Capitolo, se i Fiorentini con chiedere, e ricevere il Privilegio, e la Investitura dall' Imperadore Ruperto di Baviera, abbiano continuata la sconcia, e vanamente pretesa prescrizione, o nò? Due falsità dunque solennissime, l'una nel *diritto*, l'altra nel *fatto* avrebbe prese per supposizioni sue Baldo, ove avesse giudicato Firenze indipendente.

54. Ma facciam giustizia a questo Dottore con accettare in senso ragionevole le parole sue circa Firenze, le quali gli Antagonisti hanno riferite tra' primi testi delle Tavole sceniche aggiunte a' lor Trattati (4): *Una quæque Civitas, quæ habet suum Regimen proprium, & distinctum, nec supponitur* de facto *Jurisdictioni superioris, dicitur* Provincia. *Exemplum pone in Florentia.* Ora lascio dire, se il non essere sottoposto al legittimo Sovrano *de facto*, provi la legittima indipendenza; e se la qualità di avere il suo proprio reggimento, e il nome di Provincia importino una assoluta libertà. Il fatto da se solo non fu mai diritto: e tante altre furon le Città in Italia, e in Toscana, che si governavano co' proprj Maestrati, senza che esse fossero, o pretendessero di essere indipendenti: e perciò quel segno è fallace; e rispetto a Firenze è evidentemente falso; poichè la libertà dell'eleggere i proprj Maestrati la ebbero dall' Imperadore; e i loro primarj Maestrati, erano Vicarj, cioè Uficiali di esso (5). E il nome di *Provincia* non importò mai nell' Impero, nè appresso gli antichi, nè i medj Giureconsulti (6) la indipendenza.

(4) *Bald.in l.cùm in longi ff. de præscript. long. temp. n.11.*

(5) *Sopra cap.12.§ 28. seg f.86.seg e cap.13.§.48. f.147.*

(6) *Sopra cap.13.§ 44. seg. f.146. seg.*

55. Manifesto è, per quello, che si è esposto, che chiunque dicesse: *Secondo Baldo, si possono difendere colla prescrizione i Fiorentini, i quali pretendono di essere liberi*, non proverebbe più efficacemente la loro libertà, ne parrebbe di volerla provare meglio di quel che farebbe chiunque a fine di asserire per vera la fede Maomettana dicesse: *secondo l'Alcorano, si possono difendere colla rivelazione i Turchi, i quali pretendono di essere veri fedeli*: l'un, e l'altro direbbe il vero in coerenza del suo supposto; ma che ne seguirebbe? se la prescrizione de' Fiorentini è stata provata da Baldo tanto, quanto la revelazione è provata per l'Autor dell' Alcorano.

56. E pure il Caccialuppo, il quale per l'appunto altro non disse, se non: (7) *SECUNDUM BALDUM defendi possunt præscriptione Civitas Florentiæ, & similes, quæ prætendunt libertatem*; è stato anch'egli posto nelle vistose liste da' Contrarj inventate ad effetto di far' abbagliar gli occhi de' superficialmente leggenti; quasichè questo Dottore avesse ancóra esso fatto prova, o testimonianza valida della indipendenza de' Fiorentini. Ma questi non merita, nè mostra di voler conseguire maggior fede del suo Autore. Quanto fin'ora abbiamo provato, vale contro coloro, che in luogo di Ragione allegano il nome di Baldo: e che si fanno seguaci dell' errore di Lui circa la Prescrizione; e' restano

(7) *Caccialup repetit. in l.Imperium de jurisd. omn. Jud.n 10.*

restano confutati tutti in uno. E questa è la prima classe de' Dottori, de' quali le testimonianze sono scenicamente state prodotte dagli Oppositori; cioè di que', che dalla prescrizione inferiscono la libertà di Firenze.

57. Evvene una seconda specie; ed è di coloro, che conoscendo questo argomento per insussistente, e nel diritto, e nel fatto, si sono appoggiati a un'altro fondamento, cioè alla vendita, o compera di essa libertà seguita in tempo dell'Imperador Rodolfo I. Ma se immutabile è la massima, che le leggi stesse state promulgate sul supposto di un fatto falso, tosto che tal falsità si scuopre, issofatto nulle diventino e vane, giusta la intenzione del medesimo Legislatore, il quale v'intende tal condizione necessariamente apposta. Molto più dovrà ogni giudizio di un privato, e di un Dottor di legge, o Avvocato di causa essere ripudiato, ove il fatto, al suo giudizio stato supposto, falso apparisce. Ora la vendita, o compera di libertà sotto l'Imperador Rodolfo I., è una mera novella per le prove statene fatte (1), e per la confessione de' medesimi Avversarj (2) dunque tutte le testimonianze appoggiate su questa non meritavano più luogo nelle liste degli Oppositori secondo la propria lor sentenza.

58. E svanisce tutto quanto Filippo Decio (3) appo di loro disse a favor dell'assoluta libertà de' Fiorentini; e tutto si dee ridurre al solo godimento delle regalie, le quali essa potea, sia per prescrizione, consuetudine, sia per privilegio, ed investitura avere; perchè la causale del Decio, più in là, si regge sulla bugia. *Nam*, dice egli, *Rodulphus Imperator concessit libertatem Dominis Florentinis pretio septem millium Ducatorum &c.*

59. Svanisce parimente l'autorità di Felino Sandeo, e di Antonio Gabriele (4) il qual ragiona così: *Item etiam dicendum de Repubblica Florentina, quæ tempore Honorii Papæ IV. soluto Imperatori Rodulpho pretio sex millium Ducatorum vindicavit se in libertatem, confirmante Honorio libertatem prædictam, quod quidem ultra Platinam, & alios Historicos, testatur Felinus &c.*

60. Divien nullo altresì il raziocinio del Besoldo (5), il quale posa sovra questa favola, ove dice: *Sic Remp. Florentinam Rodolpho Imperatori, qui præstigiis territus, ad instantiam Pontificis in Italiam intrare noluit* (6) *exolutis Ducatorum sex millibus se in libertatem vindicasse, indeque Civitatem Florentiam in suo Dominio nec Imperatorem, nec alium cognoscere Dominum &c.*

61. Si risolve ancóra in nulla l'autorità del formidabile Arturo Duck (7) a favor della piena libertà: *Florentini, post Romani Imperii Potestatem extinctam, in Italia à Gothis*: (pecca d'ignoranza circa il fatto il Duck, non estinsero i Gotti l'Imperatoria dignità, ne fecero i veri con subordinazione (8)) *& Longobardis iisdem diù paruerunt; quibus pulsis, Florentini redierunt in potestatem Imperatorum usque ad Rudolphum I.* (Notisi, che fino a qui Arturo Duck sconfigge il sistema del Borghini, che vuol Firenze libera molto avanti, anzi fin da Carlo M. egli continua, e male:) *qui* (*Rudolphus*) *acceptis duodecim millibus aureorum, libertatem Florentinis concessit, iidemque ab eo tempore Reip. iure usi sunt &c.* E così ancóra quanto divisò l'Asinio di cui si allega il nome e il luogo, divien nullo; perchè si regge sullo stesso errore. Scancellino adunque gli Avversarj dalle loro liste le testimonianze di questi due generi tutte tutte, cioè delle fondate sulla Prescrizione, e sulla Compera, e non ingannino il mondo con sì miserabili artifizj.

(1) *Sopra cap 10 § 2. seg f. 517.*

(2) *Memoire sur la pleine liberté p 17. §. sur la vente &c.*

(3) *Cons. 557 n. 12. tom. 2.*

(4) *Lib. 5. Consil. 3. n. 15.*

(5) *Besold. de jurisd. polit de appellat. cap. 2. § 6*

(6) *Sclard. de fid. Pontif erga Imper. German. fol 99.*

(7) *De usu jur civ lib. 2. cap. 3. § 6.*

(8) *Sopra cap. 3. da per tutto.*

62. Ma

62. Ma questo è poco in loro: perchè ad effetto d'impinguare maggiormente il Catalogo, e di colpire negli occhi, anche co' nomi de' Pubblicisti Germanici, come testimonj tanto più efficaci, quanto sono le confessioni in causa propria; essi sonosi serviti di una astuzia più meschina, cioè di allegare a lor favore quegli Scrittori, i quali *ex professo* hanno confutato l'error loro, facendo con ciò la stessa fallacia grossiere, che sarebbe uno il quale dicesse: Sant' Agostino ne' suoi libri riferisce, o narra la sentenza di tali, e tali Eretici; dunque Sant' Agostino approva, dice lo stesso, e fa testimonianza della verità di quelle eresie. Questo appunto è quello, che fanno i Difenditori d'Indipendenza a pennello, in riportando speciosamente, e con singolar'apparato, citando alcuni periodi tronchi del Reinking, dell' Itterio, e del Klok: per tacer degli altri; i quali non hanno fatta menzione di questa sentenza circa la piena libertà di Firenze, che per palesarne la insussistenza, e falsità.

63. Principiando dal Reinking, ecco il testo, che ne riferiscono i Difensori di Libertà (1): *Florentia tempore Honorii Papæ soluto Rodolpho Imperatori pretio sex millium Ducatorum vindicavit se in libertatem Platina in Honorio Felinus &c.* Qui eglino, a fine di lasciar credere, che tali parole sieno proprie del Reinking, sopprimono con un *& cætera* quel che segue nel libro di questo Autore, e ch' era essenziale per far conoscere, che non sono sue le suddette parole; ma che sono solamente da lui state addotte colla mira di confutarle: le parole soppresse sono queste: *per tradita Cardinalis Tuschi pract. conclus.* 402. *verbo Florentia &c. n.*5. *& n.*8. Ora se egli fu il Cardinale Tuschio, che avea scritto quelle parole; questo testo non entrava *de jure* nella lista fatta a bella posta per gli Autori Tedeschi (2): ma qui si vuol procedere *de facto* in ogni cosa; e perciò si fa deporre una testimonianza ad un Dottor per forza, e contro alla sua sinderesi. Il che si deduce da tutto ciò, che incontanente appresso dice il Reinking col suo cuore, o pensiero, per confutazione della falsa proposizione; concludendo colla dimanda: *Anne taliter exemtus se se aliquo jure tueri possit adversus Imperium?* (3) risponde negando: *Verissimum est talem exemtum nullo juris prætextu tueri se posse*, e cita il Zasio e Covarruvia, *Zas.* 2. *consil.* 16. *n.* 12. *Covarruv. &c.* a' quali aggiugne l'autorità della legge Divina ed umana: *Cum tam divini, quam humani juris auctoritas ei resistat &c.* E quello che qui è osservabile, si vale dell' autorità del medesimo Cardinal Tuschio per provare, che somiglianti Città non possano prescrivere contra l'Impero. *Cardinalis Tusch. tract. conclus.* 40. *n.*4. *verbo Imperator, ejusmodi præscriptionem contra se, & Imperium pati non possit.* (4)

64. Laonde appare, che nè il Reinking, nè l'Autor da lui citato, e dagli Avvocati contrarj taciuto, perchè il suo nome non era Tedesco, e la invenzione della Tavola richiedeva nomi Tedeschi, sono punto stati di parere, che Firenze fosse indipendente. E perciò conosca il mondo con qual fronte di bronzo i Propugnatori di questa Piena Libertà abbiano detto, che il Reinking riponga Firenze nel numero de' Paesi totalmente indipendenti, *Reinking faisant mention des pays entierement independans de l'Empire, y met Florence* (5). Il vero è, ch' egli l'annoverò tra que' che indebitamente pretendono di essere, ma dal mondo giusto e savio non sono riputati, totalmente liberi; e ciò si può verificare, e niente più.

65. Colla stessa fede hanno chiamato in soccorso loro l'auto-

(1) *Reinking de Regim. secul. Imper. lib.*1 *class.*2. *cap.* 9. *n.*57.

(2) *Extrait des Autheurs Allemands qui rendent temoignage.*

(3) *Reinking ubi supra n.* 131.

(4) *Carol. Molin. in consuetud. Paris. tit.*1. §.1. *glos.* 5. *n.* 56. *&c.*

(5) *Extrait &c. p.*8 *joint au memoire de la librtè.*

l'autorità dell'Itterio: non vo' recitare qui le parole di questo Scrittore da loro state riferite; avvertirò solamente ch'elleno sono il principio di un Capitolo, in cui esso propone le ragioni, colle quali si suol colorire la falsa libertà di Firenze, per poscia combatterle; e disfarne tutta la tela, si come maestrevolmente eseguisce, e dice: (1) *Sed enim vero Rudolphinam illam, quâ tanquam Clypeo Ajacis adversus omnium insultus se tueri nituntur, transactionem solidissimis aliquot rationibus jam pridem impugnavit, penitusque destruxit doctissimus Conringius de finibus Imperii cap.23. in pr. &c.* E poicia proseguisce a confutare la medesima favola con proprie sue salde riflessioni; e fa in quello stesso, e nel prossimo paragrafo nominatamente la enumerazione di tutte le parti, Città, distretti, e Feudi, che compongono il Gran Ducato di Toscana, e le prova tutte insieme, e ciascuna da parte per le sue proprie ragioni dipendenti dal S. Impero.

66. E finalmente si rivolge contro Arturo Duck in dicendo: *Ex his ergo facilè intelligi potest quid sentiendum sit de traditione Arthurii Dukii (& si qui alii huic adstipulantur)... satis profectò audacter asserentis &c.* E alla fin fine conclude *quin.... tam manifestis argumentis asseruit; & partis simul adversæ tela, & machinas disjecit Paurmeisterus l.2. de Jurisd. Imp. c.4. n.24. usque ad n 76. ut cordatos quosque INEPTIARUM ejusmodi merito suppudere debeat.* Da' quali passi ogn' uno scorge che chiunque si rimette intorno alla Libertà Fiorentina al sentimento dell'Itterio, con ciò medesimo si dichiara di crederla dipendente dall'Impero: e chi ostinatamente il negasse, è giudicato da lui un'uomo INETTISSIMO. E pure questo Scrittore, che così parla, veste un bel posto nel ruolo de' testimonj Tedeschi, i quali si pretende, che abbian deposto contro all' Impero a favor della Indipendenza de' Fiorentini.

67. Lo stesso uficio lo fanno fare, a suo dispetto, a Gasparo Klok citato da loro in più di un luogo fuor di proposito, ed infedelmente; cioè collo stratagemma vile di troncare il testo. Tutto quel passo del Klok, che appresso degli Oppositori empie una facciata, che inutilmente qui si ripeterebbe, e finisce con questa citazione. *Tib. Decian. cons.19.n.90. vers. cum igitur l 3. Mart. de Jurisd. P.1.c.95. & seq.*, la quale citazione indica abbastanza che non è egli il Klok che ragioni; ma che quel ragionamento è stato da lui riferito con intenzione di confutarlo, come si mostrerà or' ora. Ma se il Deciano, e il Marta non sono Tedeschi, perchè ficcar' i loro testi nella Tavola pomposa destinata a' soli Germani? E se il Klok non fa sue le parole di quelli, perchè attribuirgliele? Ei non è cotesta l'unica astuzia de' Memorialisti in questo luogo; essi hanno indebitamente ommesse quelle parole, che incontanente seguono appresso nell'originale (2), e le quali correggono tutto l'antecedente senso, e sono queste. *Addit tamen Decian. d. cons.19.n.192. Etsi Ducatus Florentinus non solvat Canonem Imperatori, non est ideo exemtus à superioritate, quia Imperator expressè superioritatem reservavit, ut adparet in Privilegio, & Investitura Cosmi. Ex quo consilio possunt, & alia argumenta peti. Idem de cæteris Hetruriæ Civitatibus statuendum videtur.* Dalle quali giunte si comprende che tutto quel testo dagli Oppositori portato in trionfo, non solo in bocca, o in sentimento del Klok; ma nè pure in bocca, e in sentimento dell'altro vero Autore da lui citato faccia testimonianza a favore della piena libertà; ma che l'un e l'altro confutino quelle sognate ragioni.

68. E come mai sarà il Kloko seriamente chiamato per testimonio di questa immaginata indipendenza; il Klok, dico, che in un capi-

(1) *Iob Wilhelm. Itterius tract. de Feud. Imp. c.6.§.21. p. m. 252.*

(2) *Klok de contrib c.5. n.30 p.m. 127. col.1.*

capitolo del suo Trattato, deliberatamente, ed *ex instituto* la confuta, concludendo con queste parole (1): *Frustra igitur conventionem allegant Florentini .... qui ex titulo emptionis libertatem sibi comparasse ajunt .. tum jus Reip. pactionibus mutari nequeat. Et concludit optimè Felinus in c. ad audientiam n.4. tit. de præscript. Conventiones istas Rodolphi Cæsari inefficaces esse tametsi juramentum intervenisset. Zoanet. tract. de Roman. Imper. n.200.* E in appresso ripiglia così: *Censentur ergo adhuc de Territorio, qui non penitus ab Imperio jure sunt exempti, & vel actu, vel potentia sub ditione Reip. continentur, & præsumitur in causas, & personas Jurisdictio Imperatoris, & Imperii; donec exemtio probetur. Et si quid Italiæ Civitates pro libertate adipiscenda exsolverunt; tributi aut pensionis nomine solutum esse existimandum est cum Bodino l.1. de Rep. c.9. & lib.2. c.5. Ac ut Domino in servum fugitivum perpetua est manus injectio: sic quoque Imperatori (cui à prædecessoribus nullum potuit creari præjudicium) perpetua manet rebellium vindicatio. Omnium quippe gentium repugnat moribus, ut fugitivus servus à Domino, quem temerè respuit, eo ipso statim fit liber: ut transfuga ad hostem, miles deserti Ducis auctoritate non teneatur, ut perfidus juramenti violator ipsius juramenti vinculô non adstringatur.* Questa si è la testimonianza, che fa il Klok a favor della Indipendenza de' Fiorentini, là ove egli favella colla voce del core e giudizio suo; e di questa qualità di testimonj poteano gli Antagonisti aver' anche maggior copia per arricchir le lor Tavole; cioè di tutti quegli Scrittori che hanno fatto menzione della lor pretensione, combattendola; e di tutti gli uomini sinceri, e del presente soggetto informati.

(1) *Id. de contribut. cap.5. n 16. p m. 123. usque ad n.21.*

69. Il buon Klok ha dovuto compatir' in rassegna a que' Signori più d'una volta; ei citano un'altro passo del suo libro de *Ærario* (2) per suo, il quale è come quel capitolo tutto del suo principio fino al n. 30. di parola in parola dettatura di Giovanni de Laet. *de princip. Italiæ p.238.*, tale e quale si legge appresso Onorio *in Thesauro politic. P.1. p. 201.* siccome ci addita Christofano Pellerio Comentatore di esso Klok sopra quel medesimo luogo appuntino (3) nell'edizione di Norimberga dell'anno 1671. Perdonino i Signori Avvocati Fiorentini, che questa non è arte di buona guerra, queste non sono testimonianze, o confessioni di Scrittori Germanici favorevoli alla lor sentenza. Se tali stratagemmi valessero non vi sarebbe controversista Ortadosso, il quale non si potesse allegare a favor dell'eresia che combatte; perciocchè combattere non sogliono senza dire in alcun luogo l'argomento della parte avversa. O ogni Scrittore, il quale semplicemente per modo di storia riporta opinioni di sette, si potrebbe con questo metodo imputare di aver patrocinato le più nefande eresie stesse: anzi si potrebbe far dire delle esecrande cose a' canonizzati, e santificati ancóra.

(2) *Klok de Ærario cap.17. n.5.*

(3) *Ibid. p.m. 318.*

70. Questi esempj del Grozio, Wandermuelen, e Lampadio in riga di Giurefilosofi; e del Reinking, Itterio e Klokio in riga de' Pubblicisti, stati tutti falsamente citati ed applicati, posson bastar' a far vedere a' Leggitori, qual sia la buona fede, con cui procedono gli Avvocati della Indipendenza nelle lor' allegazioni. Ho udito dire da un'uomo disappassionatissimo, che da gran tempo in qua, e nel presente secolo non certo, siansi veduti veruni libri, i quali in sì piccola mole contengano maggior copia di falsità di allegazioni, e di applicazioni. Lo conferma, il fatto ed il corpo del delitto. Ora, se conforme è alla legge, che chi dice la bugia manifesta avanti al Giudice in alcune parti essenziali di una prova

da

da farsi, debba essere sospetto, e non trovar credito in quel Giudizio: con giustezza altresì potrebbe bastare, o assai dovrebbe servire nell'animo del Leggitore alla causa giusta, questa presunzione, che gli Oppositori convinti di tante falsità anche abbiano adoperata la medesima fede nelle residue citazioni, e dianzi che noi secondo l'ordine andiamo indicando la insussistenza delle più cospicue restanti allegazioni loro; osservisi che questi medesimi esempj possono bastare altresì a soddisfare all'istanza che fa il Whig colà, ove in difendendo le tavole splendide del Memoriale contro all'Autore dell'Esame, egli disse: (1) *Il auroit fallu, que l'Autheur de l'Examen eut montré en quel endroit les Jurisconsultes ne disent pas ce que les Autheurs du memoire leur font dire.* Ei sembra pur che gli si sia mostrato. Se *asserire*, e *riferire* quel ch' altri hanno detto, è tuttuno nel Vocabolario del Whig, e de' Memorialisti; la istanza potrebbe tollerarsi. E nel rimanente fu sempre legge tra coloro che fanno ricerca del vero, di vedere perchè, a qual fine, e come, venga detto, quello che l'uom dice.

(1) *Lettre d'un Whig p. 4.*

71. L'ordine ci conduce a un terzo banco di testimonianti, i quali prescindendo tanto dal titolo della Prescrizione, quanto de lla Vendita, sono riputati dagli Oppositori di pronunziare a favor loro senz' altra prova, o ragione, che quella del puro *fatto*, qual parea presente a loro, tali sono appresso di loro nel suddetto spezioso registro. *Rafael. Fulgoso cons.* 149. *n.1.*, ove ripon Firenze nel numero delle Città, *quæ de facto Superiorem non recognoscunt.* E Antonio Coscio e il Cardinal Tuschio, e Filippo Decio, ed altri.

72. Le parole di costoro in due modi si possono ricevere; o nel modo, che pareva conforme all'intenzione de' Contrarj, cioè in senso, che abbiano que' Dottori voluto con quelle affermare la piena libertà di Firenze; e in quel caso non portando alcuna prova, se non che di *fatto* non ubbidiva, essi non avran desiderato di far maggior' autorità, di quel che la sana giurisprudenza attribuisce, et ordina, che si presti a' Dottori, i quali semplicemente asseriscono senza apportare dell' asserzione cagione, o prova veruna legale.

73. O pure secondo la interpretazione che ne reca il Whig in valore di testimonianze meramente istoriche, e di uomini che confessavano quello, che vedevano esser *di fatto* colla sperienza senza curarsi della giustizia di tal *Fatto*; siccome inferisce quel Difensor del Memoriale dicendo: (2) *Ce n'est pas la qualité de Jurisconsultes qui leur à fait regarder leur tesmoignage comme capable de faire impression. C'estoient d'habiles gens, dont quelques un furent employez dant les affaires publiques, & d'autres eurent des liaisons avec ceux qui governojent. Ils ne disent que ce qu'on trouve deja dans les histoires de leurs temps.* Ecco dunque questi Legisti, e Dottori spogliati del carattere della lor professione, e investiti di quello di storici, o simile, a cui peravventura non mai pensarono.

(2) *Lettre d'un Whig p. 3 & 4.*

74. Orsù rimiriamli ancora noi per compiacere al Whig, per puri Storici, con dar loro eziandio pienissima fede; ma secondo le leggi della storia: la quale esige che, se ciascun di loro dice, in *oggi*, o in *tempo mio di fatto Firenze non riconosce superiore* egli non si presuma di voler' essere, nè debba esser creduto, che in riguardo del tempo, in cui visse, o scrisse; ma siccome nè un tempo, nè mille tempi separati, e non continui di *simil fatto di non voler riconoscere il superiore* non bastano alla Prescrizione (secondochè gli amici stessi della più larga Prescrizione vogliono), ma vi si richiede un tempo lungo, e lunghissimo

senza alcuna interruzione reale, o civile, acciocchè non sia *desultorio* il possesso: così questo genere di testimonianze fatte in tempi divisi non può punto operare, nè pure nel supposto degli avversarj.

75. Bisognava almeno aver potuto formarne una tela abbastanza estesa e senza falli, o nei; la quale, composta di meri *fatti*, e *non di diritti* non si fosse potuta disfare con *fatti opposti*, avrebbe potuto far'una bella comparsa, e essere di qualche uso, nella ipotesi degli Avvocati dell'Indipendenza, i quali credono che il solo *fatto* durevole per lunghissimo tempo, basti anche contro il *Diritto* del vero Sovrano.

76. Ma la bisogna sta diversamente: l'argomento fondato sul *Diritto* non ha che un nemico, ed è il *Diritto* opposto, perchè il *Fatto* non può mai aver la forza di vincere il *Diritto*. Il *Diritto* sì, perchè vincendo fa costare che quel che combattea non era *Diritto*. Ma l'argomento fondato sul *Fatto* senza *Diritto*, ha due nemici; il *Diritto*, e il *fatto opposto*. Perciocchè *due fatti* contrarj possono esser *veri* benchè un solo possa esser giusto, e valevole. Qui ad ogni guisa non si faccia conto per ora del *Diritto*; lasciamo tutta la virtù ch'ei vogliono al mero *Fatto*. Ci ha un'altra disparità inevitabile, a cui eglino non possono supplire; ed è, che per formare, e tessere una tela di Fatto di sufficiente estensione, il *fatto* vuol'essere *continuo*, come si è detto, e come comandano i medesimi Favoreggiatori di questa immaginaria Prescrizione, e vi vogliono moltissimi fatti congiunti, e con istrettissima unione combinati. All'incontro per disfarla basta un solo *fatto*, o alcuni *fatti* benchè *interrotti* (purchè sieno seguiti nel circuito da que' novelli Legislatori definito) per parte del Sovrano, contro cui, per sentenza loro, prescrivere si può. Imperciocchè i fatti di superiorità del legittimo Sovrano hanno ciascuno per se una estensione, e tra di loro tutti una collegazione occulta, le quali non cadono sotto la testimonianza dell'occhio, e consistono in un'ente incorporale, cioè nel jus, di cui è sproveduto il *mero fatto*. E quella estensione del jus del Sovrano, secondo le leggi della Natura e delle Genti, come si è provato sopra (1) non ha termine, ma secondo la definizione de' sostenitori della Prescrizione contro a' Sovrani, ha il termine del tempo Immemorabile, o secondo altri il Centenario; il qual termine è assurdo, ma pure si vuole qui ammettere per pigliarli co' lor propie reti e confondergli in ogni riguardo; e ammettendolo si mostra ch'è falso, e notoriamente contro al *Fatto* quel *Fatto* ch'eglino pretendono: poichè un'atto, o pochi atti per ciascun secolo di legittimamente dovuta, e volontaria ricognizione di dipendenza ne' Fiorentini, ed altrettanti segni efficaci di voler' esser' ubbidito ne' Cesari, bastano di là del bisogno, per rovesciare tutta la fabbrica di quelle fastose testimonianze considerate anche per verissime. E di questi atti di ricognizione ne' Fiorentini, e di que' segni di efficace volontà ne' Cesari fino al secolo XV., cioè fino al Regno dell'Imperador Ruperto inclusivamente, ne abbiamo fatte le prove a evidenza; pe' tempi susseguenti li proveremo conformemente all' impreso ordine qui appresso. Radasi adunque dalle Tavole degli Oppositori il nome di que' Giureconsulti i quali, o come tali, o come Storici, o altri comuni Autori o testimonj dissero, che Firenze a' tempi loro non *riconosceva superiore*. Sono costoro limitati testimonj, e non giudici.

(1) *Sopra §. 22. seg. f. 168. seg.*

77. Vengo al quarto, e ben lungo scanno di altri Dottori, i quali io non so se mi debba dire, che più infelici fossero in giudicare troppo superficialmente, o in esser male intesi: può esservi concorso di colpe, e di complici. Il modo di ragionare di costoro sarebbe questo,

sto, se crediamo agli Oppositori: I Fiorentini godono tutte le Regalie, esercitano nel lor dominio tutta la Giuridizione; vi fanno, e vi possono tutto quello che fa, e può l'Imperadore stesso nell' Impero: dunque eglino sono assoluti Sovrani, e non dipendono dall' Impero.

78. Può essere vera la premessa, e falsissima la conseguenza. Ad un' uomo nato nel dispotismo asiatico o simile, potrebbe far' impressione questa assurda massima; ma non a chi ha punto di saggio delle leggi, e consuetudini eziandio antichissime nell' Impero vecchio; e singolarmente del Tipo dell' Impero Romano Germanico.

79. Le Regalie tutte, e ogni Giuridizione mera, e mista si può conseguire da' popoli dipendenti, e per Prescrizione, e per Costume, e per Concessione; ma come? *cumulativamente* e non *privativamente* rispetto l'Impero, cioè senza ch'eglino escano dalla dipendenza: e di tali ne fu, e n'è pieno l'Impero, e il Regno d'Italia, talchè dalla sperienza, e dalla *praxi notoria* siamo dispensati di parlarne. Di quanti Stati in Germania, e in Italia, senza contrasto, dal S. Impero dipendono; mai sempre si cantò la stessa canzona, senza però ch' essi pretendessero di essere o che uom di senno li pretendesse dare per istaccati da questo. Cotesta Nota dunque è ambigua, e nulla di certo significa, e da se sola, non può far minima prova.

80. Debbonsi ricevere queste maniere, e simili di favellare colla medesima discretezza, che quelle, che gli Antimperialisti biasimano in bocca di Bartolo, ed il Borghini (1) tante volte e tanto inutilmente rileva; *Imperator est Dominus totius mundi*, e simili. Perciocchè, sì come queste non significano altro se no, che la presunzione naturale, ed equa sta tuttavia per l'Impero contro alle Parti, che già erano soggette a esso, finattanto che costi del titolo legittimo del loro staccamento: così que' Detti non possono indicare piena libertà, parlandosi di alcuna d'esse parti, se non ove si dimostri seguito quello staccamento, il quale non si fa, nè per l'uso, nè per la concessione delle prerogative in quelle espressioni additate. E il dire, un tale Stato gode delle prerogative poc' anzi annoverate; dunque egli è uscito dalla subordinazione all' Impero, molto meno prova la indipendenza di quello Stato, che proverebbe la soggezione di uno Stato veramente indipendente, il dire: un tale Stato, già fu soggetto all' Impero, dunque egli tuttavia gli è soggetto. Molto meno, io dissi, perchè l'essere stato soggetto, induce presunzione molto più forte per credere la soggezione ancóra durevole; di quella che induce per la indipendenza l'uso delle prerogative predette.

(1) *Sopra cap. 10. §. 32. f. 526. seg.*

81. E puerilità mera il gonfiarsi con ta' proverbj; ove non si favelli di Stati, Regni, e Monarchie notoriamente separate dalla Repubblica Romana, non significano altro, se non, che queste Città non hanno a rendere conto a chi che sia di quel che si facciano nel loro distretto Stato, o Principato per le loro economie, e amministrazioni di giustizia; che hanno il mero, e il misto Impero, che i loro Editti, e Costituzioni hanno la forza della legge viva, fino a derogare al jus comune ove necessario sia: ma, salva la superiorità di Cesare; perciocchè esse non godono di tali facoltà, che in vigore di Privilegio, o di Consuetudine, la quale ha forza eguale, ma non maggiore al Privilegio; qualmente le gode Firenze per li Diplomi stati esposti ne' due antecedenti Capitoli. Esse hanno tutta quella autorità in riguardo de' loro sudditi solamente, e non in relazione dell' Impero: mi spiego; quella potenza, che possono usare esse sovra ogni Padre di famiglia, padrone in sua casa propria, allorchè

contro

contro alle leggi municipali pecchi; l'Imperadore la può usare sovra di esse, in caso che le leggi dell' Impero, la Costituzione, e l'obbligo relativo, di cui non mai sono state solennemente, e legittimamente sciolte, trasgrediscono e offendono; cioè elleno possono incorrere la pena di fellonia, e di ribellione; e non possono alienare gli Stati lor confidati.

82. E quelle alte prerogative sono la nota *caratterizzante* preziosa degli Stati compresi sotto il S. Impero, per la quale essi sono distinti da que'che gli altri Regni compongono: il perchè taluno ebbe a dire *Multos Cæsares esse in Imperio* (1). E l'Imperador Massimiliano I. si pregiò di essere Re de' Re, ove gli altri erano Re de' Privati. E l'Augusto Carlo V. professò che in comandando alle Provincie soggette all' Impero, comandava ad uomini liberi, e a' Re: che all' incontro ne' suoi altri Regni non avea l'Impero che in sudditi.

(1) *Scip. Gentil. lib. 3. de Jurisd.*

83. Grand' errore commettono coloro, che con perverso genio biasimano questa sorta di uguaglianza imitando il Monzanbano, il quale nel suo libro, o nella sua Satira *de Statu Imperii* (2) dice tra molti altri concetti: *Stultum est Imperantis Majestatem inde æstimare, quod multos in sua ditione habeat, qui ipsius Imperium impunè spernere possint*. Perciocchè questa proposizione se non è detta per ironia, o scherzo satirico, qual'è tutto quel Trattato, include un'odio sciocco contro all' aurea mediocrità politica; e tende al dispotismo, e si regge altresì sovra un falso supposto, che lo sprezzo della Maestà sia impunito. A questi estremi si fanno trasportare coloro, i quali sdegnano la *libertà Imperiale*, non sanno tener' il piè fermo nel mezzo tra la licenza o dissolutezza che battezzano per *libertà*, e tra la *Tirannia* che lor par vera Maestà: od inspirano a' popoli l'Anarchia, o a' Principi la Tirannide (3).

(2) *Severinus de Monzanban de Stat. Imp. Germ. lib. 3. §. 2. in fin.*

(3) *Sopra Prefaz. della Part. 1. §. IV. V. VI f. II. II. IV.*

84. E ben vero che la molta liberalità degli Augusti, e quelle copiose concessioni hanno in gran parte fatto diventar minore la robustezza dell' Impero: la condizione umana porta che i beneficj facciano anche degl' ingrati, e che niuno stia della sua sorte contento. Ma chi vuole tor via la imperfezione dalle Repubbliche, come dalle altre cose umane, passi alle Gerarchie degli Spiriti beati, e Celestiali; sulla terra non ne cerchi, o speri di simili, nè pur colla più astuta invenzione del Monzanbano, e i suoi seguaci, cioè de' nemici del S. Impero; i quali se sinceramente dovessero dire quel ch' essi si vogliano; e recar' a mezzo un progetto migliore della forma, e costituzione presente dell' Impero considerato con gli Stati da esso dipendenti con quel temperamento, e con quella mistura di reggimento non contraria, ma anzi confacente all' umana società; nol saprebbero dire: e se lo dicessero, si farebbero scorgere, che ciascun di loro con un fine obbliquo, secondo, e d'interesse particolare dal bene universale discordante, abbia mormorato; e che solo in questo tutti iniquamente si accordino, ch' estinto o vie più diminuito il nome dell' Impero vorrebbero.

85. Con questa mira per l'appunto que' perversi Spiriti per una affettata ignoranza vogliono insinuare negli animi de' Principi subordinati al S. Impero, di fare un' uso sì rio delle Prerogative loro contro di colui, da cui sono venute, e a cui tutte debbon riferirsi; in fondando gli argomenti della da lor pretesa indipendenza su quegli assiomi proverbiali, et *idiotismi*, i quali, appresso gli Uomini di senno, non hanno mai avuta quella significanza, ch' essi lor' attribuiscono, e della cui vera intelligenza è ben sentire un' Uomo, il quale appagherà chiunque non cerca, che il vero, il quale dice: (4) *Jus Territorii, alias superioritas in specie,*

(3) *Abasuenis Tritsch. Exercitat. Jur. publ. decima §. XXIV. p. m. 449.*

specie, jurisdictio territorialis, jus principatus &c. XXV. Hoc cum nec usu juris cognitum, nec legibus civilibus definitum, sed moribus Imperii nostri introductum sit, cognitu difficile putatur, variéque à variis explanatum deprehenditur. XXVI. Differt à Regalibus, tanquam causa ab affectu: à reservatis Imperatoris, ut à se invicem diversa diversarum potentiarum objecta adæquata: à dignitate etiam feudi regalis, ut effectus ab occasione. XXVII. Competit, ut supradictum, solummodo Statibus Imperii immediatis, qui ea omnia, de quibus, quoad totum imperium in Comitiis à capite, ac membris Statui solet, in Territorio, seu propriis ditionibus independenti adeoque majestaticâ potestate administrant. XXVIII. Hinc triti illius brocardici, quod quisque in territorio suo tantum possit, quantum Imperator in Imperio, sensus tam in proclivi est, quam solet esse imber, cum pluit. „Il gius del territorio, si chiama ancora la superiorità, o sovranità speciale, giuridizione territoriale, e diritto di Principato. Questo tra per non esser cognito, e definito nel gius civile, e per esser nato dalle consuetudini dell' Impero, è stimato di alquanto più difficil' intelligenza, e da varj variamente si trova spiegato. E diverso delle regalie, come la causa dall' affetto, e da' diritti riservati all' Imperadore, come sono gli obbietti diversi di diverse potenze tra di loro agguagliate; e dalla dignità del Feudo reale, come l'effetto dalla occasione. Esso compete solamente agli Stati immediatamente dipendenti dall' Impero... poichè questi nel territorio proprio con podestà indipendente, e sovrana, comandano tanto quanto nell' Impero suol comandare il Capo co' membri unito. Quindi è che di quel detto brocardico *così trito, che ogn'un può tanto nel suo Territorio, quanto può l'Imperadore nell' Impero, è sì comune l'intelligenza, e sì triviale, come è l'acqua piovana.*

86. E giusta la osservazione di questo Autore, che l'apparente difficoltà d'intendere (e così l'occasione di far male intendere) questi modi di parlare, nasce da ciò, che la Ragion Civile non ne tratti: e che non si attende alla varietà delle Consuetudini (1). E tale pratica come che incognita sia alla Ragion Civile scritta nel Tipo antico dell' Impero, ad ogni modo essa è conformissima alla Ragion' Universale, ed a' principj della natura sociabile, e degli Stati: ve ne ha d'esempj sotto la Repubblica, e sotto gl' Imperadori antichissimi Romani, come abbiamo mostrato con alcuni documenti (2); e come si può provare co' casi delle Città greche soggette ad essi Romani, cioè di Atene, Corinto, Oropa, Spatta, e de' Popoli di Acaja, ed altri ben' esposti da Pausania (3). Questo artificio di confondere l'uso, e il tempo, e la qualità delle leggi, lo impiegò tra' primi il Borghini, ch'è de' più prodi missionarj della Fiorentina indipendenza, colà, ove biasima i Giureconsulti del dodicesimo, e terzodecimo secolo, impugna e mette in derisione la *Consuetudine*, afferma che *l'Impero Romano se n'è ito affatto, e che ogni Città, che ha battuta moneta senza chiederne licenza, ha un sicuro pegno della sua piena libertà*, sì come si è rilevato a suo luogo (4).

87. Lo stesso modo di argomentare lo usa in riguardo dell' altre regalie, come il far leggi, e crear' i suoi Maestrati proprj, e simili, onde risulta l'assioma falso: chiunque ha l'uso di tutte le regalie non può dipendere dall' Impero; ma il buon' Uomo si scordò di parlare, e di scrivere in una Città, la quale era stata per l'addietro, ed era, come è tuttavia tenuta a venerare le leggi, e consuetudini proprie alla forma presente

(1) *Sopra c.10.§.130. f.564.seg.*

(2) *Sopra c.2.§.23.seg. f.35.seg.*

(3) Pausan. *in Achaicis sive lib. 7.*

(4) *Sopra cap.10.da per tutto. e cap.XI §. 45 seg. f.22. seg.*

sente dell'Impero; perchè ella gli fu sottoposta allorchè si fece questa nuova forma (1) nè peranche si è veduta staccarsene.

(1) *Sopra cap. 4. e cap. 5. da per tutto.*

88. Arturo Duck, e Monzanbano battono la medesima strada, e riputano esente di ogni dipendenza chiunque gode, ha, ed esercita quelle prerogative. Ma avvertasi di grazia che per sostenere questa proposizione, e per salvarne l'apparenza, e superficial verisimilitudine, essi sono condotti ad una assurdità strana al par di quella del Borghini. Questi affermò, che l'Impero se n'era ito; quegli altri affermano, che non ha più sovranità alcuna in Italia, e che per poco non sussiste più che ne' soli Stati Patrimoniali di Cesare. Or' ogni massima che conduce a conseguenze sì assurde, diviene sprezzabile per questo solo, e non ha d'uopo di altra confutazione.

89. Non poterono que' Valentuomini appianar la via alla lor'opinione negli animi de' Semplici, che con torsi davanti il credito de' Dottori del jus Pubblico Imperiale, o de' Pubblicisti, de' quali, come in ogni altra scienza, e facoltà ve ne ha di ogni farina. Quindi ne' loro scritti essi, e i loro servilissimi imitatori, non si rimangono di proverbiarli, ove lor vien' in destro ad effetto di screditarli. Non siamo per entrare in difesa degli errori che per avventura i più mediocri tra di loro posson' aver fatti: e i buoni, i quali meritano venerazione, si difendono da se colle lor' opere colme di dottrina, e di vera Giurisprudenza ripiene. Quel che non abbiamo potuto dispensarci di avvertire, si è, che l'uso ch' eglino fanno, e la interpetrazione, che danno di que' Detti, di cui si tratta qui, è conforme alla verità, al presente tipo dell' Impero, e alla *praxi notoria*. E che tale pratica comechè incognita sia alla Ragion Civile scritta sotto il *tipo antico* dell' Impero, che ad ogni modo essa è conformissima alla Ragion Universale, ed a' Principj della natura sociabile, e ve ne ha d'esempj sotto la Repubblica, e sotto gl' Imperadori degli antichissimi Romani (2).

(2) *Sopra §. 86.*

90. E che perciò in questa parte, ove tace la Ragion Civile, il Gius Pubblico dell' Impero, e gli accreditati, ed autorevoli Espositori di esso, non debbon' essere rifiutati, ma con venerazione ascoltati da quegli Scrittori, i quali trattano di Paesi, che non sono stati visibilmente, e legittimamente dal S. Impero disseparati; altramente eglino pervertono l'ordine, e si vagliono avanti tempo di quella licenza, la quale loro può competere solamente dopo di aver provato chiaramente, che sieno usciti dalla debita dipendenza (3).

(3) *Sopra cap. 1. § 41. f. 11.*

91. Solamente ove lor venisse fatto non di falsamente accusare, ma di sinceramente mostrare, che un tale o tal punto del Jus Pubblico alla ragione universale, o al ben della società ripugnasse, allora potrebbero riclamare; perciocchè la legge, e la forma dell' Impero nulla ha dell' odioso dispotismo; e nulla si vuole che abbia di servile da noi provata Subordinazione.

92. Ma per ristrignerci al nostro particolar soggetto della vera significanza de' prenarrati termini, è da ricordare ancóra una volta, che il veleno degli avversarj consiste in far credere che sia cosa ripugnante al lume di ragione, l'avere l'uso di tutte le Regalie, e tutte quelle predette prerogative, e ciò non ostante dipendere dall' Impero: o pure, che il Sovrano in comunicando queste prerogative, abdichi la sovranità medesima. Il che è falso, e si richiedono altri modi per ispogliarsi

gliarsi della sovranità stessa; e quella lor Massima non è solamente falsa a tenore de' Pubblicisti, o del gius Pubblico dell' Impero, o del tipo presente della Repubblica Romano-Germanica; ma alla Ragione, e alla natura medesima della Sovranità.

93. Quindi è che il Grozio Espositore autorevolissimo del diritto della Natura, e delle Genti; e il quale non è stato fin' ora scartato da' Propugnatori delle indipendenze, ma frequentemente da loro adoperato ove lor sembra potere storcere i suoi testi a lor talento, disse: (1) *Ea vero, quæ de summi Imperii natura non sunt, nec ut proprietates naturales ad eam pertinent, sed aut separari ab ea naturaliter possunt, aut saltem cum aliis communicari, omnino subjacent legibus populi cujusque civilibus, quæ de usucapione, & præscriptione factæ sunt. Sic subditos esse videmus qui præscriptione acquisierunt ut appellari ab iis non possit: ita tamen ut semper aliqua ab eis sit provocatio per supplicationem scilicet, vel alium modum. Nam ut ab aliquo nulla ratione possit provocari, cum persona subditi repugnat, ac proinde ad summum Imperium, aut partem ejus pertinet, nec potest aliter acquiri, quam secundum jus naturale, cui summa Imperia subjacent.* „*Le cose tutte le quali non sono della natura, o dell' essenza della sovranità, e quasi proprietà sue naturali, ma che ne possono esser naturalmente disseparate, o almeno si possono ad altri comunicare; queste sono onninamente soggette alle leggi civili di ciascun Stato, in vigor de' quali vale la Prescrizione, o l'Usucapione. Quindi è che veggiamo de' popoli sudditi, i quali hanno acquistato per via di prescrizione, che non si possa da loro giudicj appellare &c.*

(1) *Hug. Grot. de Jur. B. & P. lib. 2. cap. 4. §. 13.*

94. Sono i Comentatori di lui, e singolarmente il Wandermuelen dello stesso sentimento; esso spiega egregiamente come senza offesa della sovranità si prescriva, o comunichi, o conceda, e fino a quali discreti termini quell' autorità di giudicare e sentenziare esclusivamente al jus dell' appellazione a Cesare; cioè, che la via di appellare straordinaria resti sempre aperta al suddito, ove il suo superiore della sua autorità abusasse; ancorchè forse per timore di maggiori incomodi si astenga dal valersene, essendo questo uno di que' diritti naturali, i quali col non-uso non si perdono, ne meno pel consenso di chi volesse perderlo, avendo relazione al supremo Principe, cui non può pregiudicare.

95. Ora questa prerogativa essendo il colmo di tutte, necessariamente delle altre si dee far' il medesimo giudizio, e ne vien conseguentemente che tutti que' modi di parlare, e *predicati*, che un tal Principe non riconosce superiore nel Territorio suo, ch' egli fa, e può in que' confini, tutto quanto fa, e può Cesare nell' Impero, non indichino, e molto meno provino ch' egli sia esente della subordinazione all' Impero; e che questi sieno segni fallacissimi di sovranità; e che chi vuol provare che un Principe è pienamente libero non soddisfaccia all' impresa in provando ch' esso fa e può nel suo Stato tutto quello che può l'Imperador' in tutto l'Impero, ma ha carico di provare per altri argomenti, che quello Stato non è compreso sotto l'Impero.

96. Ne segue parimente che se un Dottore non dice, che quel predicato di Firenze, egli non ha provato, e nè si debbe presumere ch' egli abbia avuto disegno di provare, che questa Città sia assolutamente, e *de jure* indipendente. Altrimenti si verrà ad inferirne delle solenni assurdità contro a que' valenti Legisti, i quali colle medesime frasi (e con

ragione) hanno parlato altresì di quegli Stati, Principati, e Principi, che per confessione loro, e di tutti senza contrasto sono, ed erano dipendenti; come degli antichi Duchi di Milano, di Savoja, e di Ferrara; a ogni passo ne' campi di que' Dottori s'incontra, per modo che di leggieri se ne potrebbe qui esibire una Lista pari a quella degli Oppositori, per mostrare la inutilità della loro.

97. Nè può servire per saggio, ed esempio, che Baldo (*consf.81. n.10.*) Il Castrense (*consf.34. vol.2.*) Il Menochio (*consf.2. n.104. & consf. 307. lib 2.*) Il Jason. (*ad l. ex hoc jure de just. & jur.*) Il Castald. (*de Imp. qu. 54.*) Il Tuschio ed altri dicano che il Duca di Milano non riconosceva superiore; che potea far ne' suoi Dominj quel che può l'Imperadore nell'Impero; che può far leggi, e che ha tutti i diritti di Maestà. Il Gabrieli (*contl. 3. lib. 5.*) e il Cardinal Tuschio (*contl. 165.*) arrivano all'eccesso di dire che l'Imperadore negli Stati del Duca di Milano non era che come persona privata, e che non vi potè esercitar' alcuna giuridizione: e il Socino (*consil. 195. lib. 2.*) ch' egli potea commettere le cause, rimota l'appellazione: e alla per fine lo Scaccia (*de appell. qu. 16. limit. 11. & 12.*) non potersi appellare dalla sentenza di que' Duchi. E per questo si trova, che que' Duchi intendessero, o potesser ragionevolmente pretendere di esser' indipendenti dal S. Impero?

98. Circa i Duchi di Ferrara, che riconobbero per Sovrana la Chiesa basta addurre Felino Sandeo, il quale anch'egli è stato onorato di un luogo nel ruolo del memoriale per essersi fatto il merito di dire:(1) *Posse omnia Florentiam in suo Territorio, quæ Imperator in suo Imperio*. Ma quando non si sapesse per altri testi di questo Dottore, ch'egli non giudicava Firenze pienamente libera, ma dipendente dall' Impero; che potrebbe significare questo detto di lui, a favore della total' indipendenza? posciachè de' Duchi di Ferrara egli disse il medesimo, i quali essò non pretendea far passare per assolutamente Sovrani, et indipendenti; perchè se ben' era di nazione Ferrarese, era però Auditor della Ruota Romana, sull' inizio del decimosesto secolo; nè altrimenti si può ridarguire di adulazione, perciocchè egli non disse, che quello, che già aveano detto avanti a lui i più celebri Dottori di legge Civile, Baldo, Paolo di Castro, Angelo d'Arezzo, ed altri (2), a' quali non so se si debba attribuire la intenzione di avere voluto asserire il Duca di Ferrara per indipendente dalla Chiesa; e ove l'avesser' avuta, loro si dovesse prestar fede: ora io dimando perchè le stesse frasi, così nude senz' altre prove, nella bocca degli stessi Dottori, debbano significare o provare più a favor de' Fiorentini, che de' Duchi di Milano, e di Ferrara, ed altri Principi, Signori, Città, e Comunità?

(1) *Felin. in c. audientiam n. 4. tit de præscript.*

(2) *Vid. tract. de rat præcedendi: in fo. an. 1512. p. 20. & 21.*

99. E se niuna buona ragione ci si può dare della strana eccezione e singularità, sì come al certo non si può; che si scancellino dalla lista Comica del Memoriale tutti que' Dottori, che non altra ragione apportano a favor della pretesa piena Libertà di Firenze; e sono questi l'Accursio, il Velasco, l'Ancorano, il Castrense, il Pontano, il Palermitano, Socino, Felino Sandeo, l'Ubaldi, il Cepolla, Jason Magno, Corneo, Purpurato, Curzio, Menocchio, e il Contardo; e se altri ancora vi sono soggiunti nel Trattato latino edito a Pisa posteriormente al Memorial Franzese in onor della immaginaria Fiorentina assoluta Libertà.

100. De' quali la maggior parte, ove vorremmo rileggere in fonte ciascun contesto, o quello con altri lor luoghi conferire, ne risulterebbe ch' essi non hanno preteso d'impugnare, o di negare la superiorità

riorità dell'Impero, ma di dichiarare gli effetti che producea internamente in questi Stati tal grado di podestà e di giuridizione per ragion dell'ordine che i Membri, e le Parti hanno tra di loro, e non di quello che hanno relativamente al capo, o al Tutto suo. Ma comunque essi se l'abbian' intesa, basta l'avere noi provato, che que' loro parlari o non significano, e molto meno provano la indipendenza da quegli Scrittori pretesa.

101. Dalle ultime due specie di errori, o pure idiotismi di parlare, ne scaturisce, e pende un'altra, che forma una Quinta Classe di Dottori testimonianti. Costoro per l'apparente similitudine che ha Firenze (come tante altre Città Imperiali d'Italia e di Toscana e *Feudi Regali* avevano, ed hanno) per l'uso di tutte le Regalie, con qualsisia Principe veramente indipendente, e Sovrano assoluto, rispetto alla giuridizione territoriale, e alle prerogative suddette, non badando forse alla necessaria distinzione, che le une le aveano per privilegio, gli altri per natura della legittima, e propria suprema podestà, hanno messa Firenze in linea di paragone colla Francia, e con simili Regni. Così fa nella tavola degli Oppositori Paolo di Castro dicendo *Galli, & Florentini non obediunt Imperio, quantum ad gravamina*; ed Alessandro con dire *Respublica Florentina æquipollet Reip. Romanorum*; e il Cardinal Tuschio *Civitas Florentina prout Rex Franciæ*, de facto *non recognovit Imperium, & si vellet, posset de facto non servare leges Imperiales*.

102. Queste, e somiglianti locuzioni, o proposizioni, ove non si ricevano con un discreto temperamento, e con distinguere in quel ch'è vero assolutamente, e quel che non è vero, che respettivamente (*non verum simpliciter, sed secundum quid*) ne risulta ad onta di que' Giuristi, che hanno troppo sproporzionatamente adulati i Fiorentini, e nello stesso tempo fatto torto alla Nazione, e a' Re di Francia in facendoli diventare soggetti senza lor consentimento. E a chi volesse cavarli fuor di questo intrico, correbbe l'obbligo (anche secondo i principj degli avversarj) di provare l'una delle due cose: che fino al tempo, in cui scriveano que' Dottori, non era ancóra trascorso un secolo, da che i Re di Francia aveano prestato giuramento di fedeltà, omaggio, e pagato censo in segno di soggezione, o fatto altro atto di ubbidienza e di ricognizione agl'Imperadori; ch'erano stati condannati, e puniti di fellonia, o di ribellione, che ne aveano chiesta l'assoluzione: e cercate, e ricevute le investiture, privilegj, e confermazioni de' privilegj per l'uso delle Regalie, e giuridizione territoriale, e la licenza di chiamarsi Vicarj Imperiali, e di fare le veci degli Augusti in Parigi, e in ogni Città di Francia; o finalmente di aver' avuto bisogno il primo di ciascuna loro schiatta reale già stato acclamato dal Popolo o dal Parlamento in Re per ubbidire a' decreti Imperiali, di farsi confermare ed investire da Cesare la degnità e podestà che hanno su' lor popoli. O pure di fare queste altre prove; ch'egli era passato un secolo, o tempo immemorabile fino a' dì di que' Legisti, che i Fiorentini non aveano fatto, o sofferto legittimamente alcuno di quegli atti o simili; e che i Principi regnanti, non hanno il Principato dall'autorità, e in vigor delle Investiture Cesaree. Del primo assunto ne lascerei l'odiosa ed impossibil carica a' Propugnatori della indipendenza: del secondo confido di averne io dimostrata la impossibilità in contanti fino al principio del XV. secolo; e di dimostrarla con egual chiarezza per le età susseguenti ne' capitoli che verranno appresso.

103. E tanto di questo genere di Dottrine, o Testimonianze, le quali pareggiano i Fiorentini a' Re, ed altre Potenze assoluta-

 mente,

mente e senza contrasto sovrani. Tanto più che questa vanità è già stata rilevata nel Ragionamento sul Borghini Patriarca degl' Indipendenti, il quale ora a Roma l'antica, ora a' Gotti, Visegotti, ora a' Franchi, a' Viniziani, ed altri uguagliò gli antenati suoi. (1)

(1) *Sopra cap. 10 §. 142 f. 568. 144. f. 569.*

104. A questo genere ne vien' addietro una Sesta Classe di testimonj, i quali tirati dalla conformità visibile di condizione, che sempre ebbe Firenze colle altre Città Toscane, che a Repubblica si governavano; fanno tutto quel che bisogna per distruggere non pure la Classe precedente; ma tutto il sistema della pretesa Indipendenza: imperocchè essi comparano la libertà di Firenze a quella delle Città, che senza contrasto furono allora immediatamente, e di presente mediatamente sono soggette all' Impero.

105. Di questa fatta sono nella scenica tavola del Memoriale, le parole di Bartolo: (2) *Civitates, quæ superiorem non recognoscunt, ut Florentiæ & Civitas Pisarum.* E poco dopo: (3) *Quælibet Civitas, quæ superiorem non recognoscit, ut Florentia, & Sena.* E di Rafaele Fulgoso: (4) *Cæteræ Civitates quæ de facto superiorem non recognoscunt & quæ Vices Principis tenent quales sunt inter cæteras partes Tusciæ Magnificæ Communitates Florentina & Senensis*: e di Nicolò Ubaldi: (5) *Possunt legitimare spurios Civitates Italiæ, præsertim in Tuscia, quæ non recognoscunt superiorem, ut est Civitas Florentina, & Perusina, & similes*: e di Francesco Purpurato; (6) *advertendum, non esse verum quamlibet Italiæ Civitatem habere vim Provinciæ, sed solum eas, quæ habent propriam jurisdictionem, ita ut alterius jurisdictioni non subjiciantur, ut Florentia, & Sena*: e di Antonio Coscio: (7) *De Dominis non recognoscentibus superiorem ex præscriptione vel ex privilegio, vel de facto, ut sunt Civitates Thusciæ.* E di altri per avventura, che nulla di più accertato dissero.

(2) *In l. Host. D. de capt & postlim. n. 16.*
(3) *Id. in l. infam. D. de publ. Jud. n. 14.*
(4) *Cons. 149. n. 1.*
(5) *Tract. de success. ab intest. P. 1. n. 8.*
(6) *In l. 1. D. de Offic ejus, cui mand. n. 325.*
(7) *Repetit. c. 1. de offic. deleg. n. 30. tom. 2.*

106. Qui primamente è da notare altresì per riputazione di questi Scrittori, che non appare che alcuno di loro avesse per fine di oppugnare, o di negare in que' luoghi la sovranità degli Augusti sovra Firenze; nè d'insegnare quello che competea a' Fiorentini contro all' alto Dominio Imperiale; ma quello che le competea sovra i proprj sudditi.

107. In secondo luogo, che ad effetto di sciorre le quistioni, che trattavano, e di dedurre gli effetti, che voleano porre in chiaro, essi non teneano uopo dell' ipotesi dell' Assoluta Libertà, ma di quella della *Giuridizione Territoriale*; e che gli effetti, che risultavano dagli attributi ch' ei compartivano a Firenze, non indicavano sicuramente la Piena Indipendenza, come que' che alcuni Stati dipendenti hanno comuni con gl' independenti. Bastava aver *di fatto*, o per privilegio, o per prescrizione, sì come eglino chiaramente dicono, l'uso delle Regalie, e la superiorità Territoriale, perchè una Città si potesse nominare Provincia; e perchè potesse legittimare bastardi; ed esercitare quegli atti di giuridizione, che si richiedono al governare i suoi sudditi senza ingerenza d'altri: e conseguentemente da questi Passi non si può con ragionevolezza conchiudere che que' Legisti abbiano creduto, o voluto far credere, che Firenze fosse pienissimamente libera, e in niente soggetta all' Impero: e alla fin fine, ove avessero avuta questa credenza, ed intenzione, che niun credito meritino. Io mi penso, che sia sentimento più cortese, e più giusto pel nome di que' Valentuomini (i quali, comechè in questa parte avessero peccato, non vo defraudarli della lor loda nel rimanente) il credere che sieno stati liberi da sì falsa persuasione, e sì perverso disegno.

108. Ma ove finalmente alle lor parole abbisognasse attri-

attribuire quel senso, che loro appiccano gli Avvocati della Indipendenza, e rimirarli per debitori della sentenza, che l'Impero non abbia alcun diritto sovra Firenze, non veggo la via, per cui si potessero salvare dalla taccia di una brutta implicanza, e contraddizione. Perocchè egli è così manifesto che queste lor dottrine provino la soggezione di Firenze, quanto è vero, che due cose simili a una terza, sono simili tra di loro. E quell' agguagliare la libertà, o condizione di Firenze così in genere a quella di tutte le altre Città d'Italia, e di Toscana; ed in ispecie di Perugia, Siena e Pisa, è un chiaro dire ch' ella è dipendente dall' Impero. Perchè, ove è l'uomo, il quale deliri a segno di mettersi in capo, non dico di credere, ma di provare, che tutte, o la maggior parte delle Città d'Italia, e di Toscana; o che Siena, e Pisa sieno uscite dall' autorità dell' Impero? E che sieno Indipendenti quanto la Francia, o l'antica Roma?

109. So che Arturo Duck(1) battezza per libertà assoluta quella che fu regolata per le Città di Lombardia nella Pace di Costanza da Friderico I. Ma merita egli sopra ciò replica alcuna? La libertà, che si fonda in quella Concessione, non si controverte nè alle Città Lombarde, nè alle Toscane; nè furono gl' Imperadori, che loro l'abbiano diminuita. Ma disputare più contra coloro, che l'asseriscono per Assoluta sarla avvilire l'operazione dell' intelletto. Però in ogni caso se ne può rivedere la nostra deduzione fattasi sopra di ciò a suo luogo e tempo dovuto (2).

(1) *Art. Duk lib. 2. cap 9.*

(2) *Sopra cap. 7. §. 32. seg. f. 394. seg.*

110. Savio, e al maggior segno aggiustato è l'agguagliamento di Firenze colle altre Città libere: nè a lei, nè alle altre si vuol negare la debita libertà. Qual' è questa libertà? scappa fuora qui il Whig (3), e chiede: *Qu' est ce que cette libertè, que selon l'Autheur de l'Examen les Allemands ne disputent pas auc Florentins?* Se gli risponde, ella è questa quella libertà, che solamente lor concederebbero ancóra i Franzesi, se avesser l'Impero, e non più, al pari degli Alemanni; e ch' ella è questa quella libertà, la quale compete a' Fiorentini in vigor, ed a proporzione de' privilegj, e delle concessioni Imperiali chieste, ed ottenute, ed accettate per la clemenza degli Augusti; la quale libertà, non è diversa da quella di ogni altra Città, che nel più o meno delle prerogative concedutele. Il chiederne altra e più precisa definizione, la quale, come questa, convenga a tutte le Città libere, è una dimanda oziosa.

(3) *Lettre d'un Whig p. 4.*

111. Conciossiacosachè le une hanno potute ascendere per quella scala alcun grado più alto, e prima delle altre, e divenir capaci di qualche special differenza; in quella guisa come se dieci uomini salissero a gara una torre, o un monte, i più avanzati scoprirebbero a ciascun passo un' Orizonte nuovo, e più largo degli altri; ma avrebbero ad ogni guisa sempre questo di comune con tutti, di essere sulla stessa torre, sul medesimo monte, e di non si poter trasferire da se in un' altro luogo più elevato, e il quale domini a quello che contien tutti; o pure di non potere staccar' il piede da quella macchina, e passare di là dell' atmosfera, che tutti inchiude, e in altra regione di natura tanto diversa dall' ambiente, di cui sono circondati, quanto è diversa la natura della Piena Sovranità dalla natura della mera Giuridizione Territoriale, o quanta è la Superiorità Speziale dalla Generale.

112. E così nella più vasta estensione, nella più larga o più alta periferia di tali Libertadi restava, e resta questa condizione e sorte comune a tutte le Città libere, a tutti i Principati non usciti dalla dipendenza per le sufficienti vie; che ciascuna, e ciascuno di loro fosse, e sia tenuto di ubbidienza all' Impero in grado del suo privilegio; e tutti sieno

tenuti

tenuti di quella contribuzione, che naturalmente si debbe in ricognizione dell'alta superiorità, e finalmente di fedeltà, sotto la pena che convien' alla fellonia, e ribellione. Cotesto è il *non plus ultra*, e il voler passar più in là, è l'impresa de' Giganti contra colui, che gli ha fatti grandi.

113. Imperocchè ogni cosa si può conseguire per Privilegio, Consuetudine, e Prescrizione, fuorchè queste ultime, e singolarmente la dispensa di fedeltà. Questa non si ottien, che per le vie, Leggi, Regole e Massime, che tra Repubblica e Repubblica, tra Gente e Gente, tra Principe e Principe *solamente* per la lor natura si posson praticare; e delle quali non se ne sono mai praticate tra l'Impero, e Firenze, nè tra gli Augusti, e Pisa, e Siena, di cui qui si tratta.

114. Queste Città non hanno preteso, nè potuto pretèndere di non riconoscere la superiorità Imperiale, esse contentissime furono, e state sarebbero perpetuamente di conservare la loro libertà, qual per via delle concessioni Imperiali la possedeano, siccome ne' Capitoli antecedenti è stato dimostrato; benchè per peccato del loro astro, e per le vie infelici che innanzi additeremo, que' loro privilegj in altri sieno derivati, e trasportati con gli stessi giustissimi carichi, obblighi, e vantaggi.

115. Il Borghini, ch' imprese o mostrò d'imprendere la fondazione del sistema d'Indipendenza Fiorentina, non osò mai di negare francamente, che le Città compagne di Firenze, come Lucca, Siena, Pisa, Arezzo, e simili fossero indipendenti dall'Impero; o per dirlo colla sua frase, *di non avere coll'Impero qualche spezial servitù* (1): egli lascia tal punto perplessamente indeciso, e si contenta d'insinuare agli amatori della falsa libertà qualche astuzia di oscurare la evidenza della soggezione di que' popoli (2). I quali suoi consiglj ebbero tanto successo, quanto furono leggieri, ed insussistenti; il che egli ben conobbe; ad ogni modo gli spacciò per levarsi d'avanti in qualche modo l'importuno, ed insolubile argomento contro al sistema della indipendenza Fiorentina, il quale si cava dalla parità e comunione di sorte e condizione con quelle altre Città, le quali, non si può immaginare cagione, ned apparisce motivo bastante, per cui dovessero in ciò essere ineguali a lei.

(1) *Sopra cap.* 10. § 77. *f.* 540. *seg.*

(2) *Ivi*.

116. Il Whig sentendo tutto il peso del medesimo argomento fatto contra de' Memorialisti dall' Autor dell'Esame per iscansarne l'effetto, se ne spedisce coll'agilità consueta, e fa un passo vie più ardito ch' il cauto Borghini, afferendo assolutamente, che le due Repubbliche Pisa, e Siena altresì erano indipendenti (3). *Je ne m'etonne point du tout de ce, que ces Jurisconsultes disent autant de Pise, & de Siene, que de Florence puisque quelque chose, qui soit arrivée de puis à ces deux Republiques; elles étojent encore incontestablement libres, lorsque ces Jurisconsultes écrivoïent*. Nè meno noi ci maravigliamo di que' parlari: bensì della sconvenevole ragione che se ne dà, e della falsa interpretazione che se ne fa. Un Dottor dice, una tal Città non riconosce Superiore; dunque egli dice, ch'ella è legittimamente Indipendente dall'Impero; è un' argomentar' assurdo. Primo perchè può non riconoscere *di fatto*, il che non importa il diritto: secondo quella frase non significa assoluta indipendenza nel linguaggio de' Dottori. Dica il Whig: Pisa e Siena erano libere perchè ubbidivano immediatamente all'Impero; o pure, furono soggette dipoi, ma in diversissimo grado di soggezione sotto i Fiorentini.

(3) *Lettre d'un Whig p.* 4.

117. E che ciò ne sia il vero in ispecie rispetto a Bartolo, il primo per età e per ordine del posto che gli si è dato nella lista magnifica del Memoriale, questi ove dice *Florentia, & Civitas Pisarum Superiorem non recognoscunt*, non può ragionevolmente esser creduto

od

od interpretato di aver supposta Pisa per indipendente, nè in riguardo del *diritto*, nè del *fatto*. Perciocchè questa Città, che mai sempre fu fedelissima al S. Impero, ed ubbidiente agli Augusti, non diede mai prove più segnalate della sua fede, e subordinazione, che in tutto il tempo, che visse Bartolo, come si può vedere dalla Storia degl' Imperadori Enrico VII., Lodovico IV., e Carlo IV.; (1) i quali come veri, e naturali Sovrani furono da' Pisani accolti e venerati; eccettone pochi giorni di titubanza, in cui furono per alcuni fazionarj, ma che presto svanì; per modo che il *predicato di non riconoscere Superiore* dato da Bartolo a' Fiorentini, non può indicare ragionevolmente, se non quella libertà, di cui godevano i Pisani in virtù de' Privilegi Cesarei; e quale e quanta si fosse questa, ei si può in buona parte raccogliere dal privilegio da noi riportato, (2) e che lor confermò Enrico VII quale è riferito dal Tronci nelle Memorie di Pisa, e dall' Ughelli ne' Vescovi Pisani.

118. Trattando perciò Bartolo i Fiorentini di pari co' Pisani, egli fa più tosto vantaggio a' primi, che a' secondi; posciachè i Fiorentini di quel tempo da lui sono stati nominati espressamente ribelli (3) e felloni dell' Impero, il qual titolo non par che potesse convenirsi a' Pisani: il che astrigne ognuno a confessare, ch' egli non contemplò queste due Nazioni per assolutamente, e legittimamente libere: e che rispetto a Bartolo, e tutti que' che vissero in quella età, il Whig ha falsamente affermato che Pisa era libera, allorchè vissero, e scrissero que' Dottori.

119. Veggiamo come si verifichi la sua asserzione circa i Dottori del secolo susseguente: Rafaele Fulgoso ancora è stato introdotto sulla scena dagli Oppositori per aver detto in un luogo (4): *Cæteræ Civitates, quæ de facto Superiorem non recognoscunt, & quæ vices Principis tenent, quales sunt inter cæteras partes Thusciæ Magnificæ Communitates Florentinæ, & Senensis.* Oltrachè in questo testo la clausula *de facto*; e l'universalità inchiusa nelle voci *cæteræ Civitates*; *cæteræ partes Thusciæ* mostrino abbastanza di qual libertà, o podestà egli parlasse; evvi ancora da considerare, che quel Giureconsulto non avrebbe potuto senza manifesta falsità asserire la Indipendenza di Siena rispetto alla sua età. Egli visse, scrisse, e fiorì in tempo dell' Imperador Sigismondo. Ora sotto a questo Imperadore Siena si è portata da fedele, ed ubbidiente Città del S. Impero, e di questo Augusto più d'ogni altra dell' universa Repubblica Cristiana, siccome a suo luogo proprio si converrà mostrare (5); in guisa che parimente rispetto a questo Dottore, e di altri di quella età, se ve ne sono, il Whig ha falsamente asserito: *Ces Villes estojent encore incontestablement libres lorsque les Jurisconsultes escrivoient.* Lo stesso si verifica di que' Giuristi, che possono avere scritto sotto il Regno degli Augusti susseguenti, come si vedrà a suo luogo. Il rivedergli il conto più a minuto ci condurrebbe fuor dell' ordine, e farebbe generar noja al Lettore, e dare troppo peso a sì frivolo soggetto.

120. Scassino adunque gli Oppositori altresì dalle lor tavole i nomi, e testi di questi Dottori della Sesta Classe. E se vi rimane ancora l'ombra di alcuni, se ne formi un settimo squadrone da parte; cioè di coloro, de' quali in tutti i generi mai sempre ne ebbe un mondo; parlo de' Copiatori, i quali ciecamente vanno gli uni dietro agli altri, come le pecore alla Mandria, trascrivendo le materiali parole da uno che le avea trascritte da un' altro il quale nè pure vide il fonte primiero, e ciò tutto senza considerare o riflettere al motivo, al fine, al modo, ed alle circostanze per cui, come, e colle quali furon dettate. Qual credito meriti

questa

(1) *Sopra cap. 11. 12.*

(2) *Sopra cap. 7 §. 12. f. 385.*

(3) *Sopra cap. 10. §. 161. f. 380.*

(4) *Raffael Fulgos. cons. 149. n. 1.*

(5) *Sotto cap. 15.*

questa turba, e chiunque se ne vale per difesa della sua Causa, non accade punto ricordarlo. Meritamente dunque si spunteranno dalle tavole pomposе del Memoriale e del Trattato latino Pisano i nomi di tutti questi Testimonj, aggiuntovi qualche Geografo, o Autor d'Itinerario, i quali sono stati tirati sul palco anch'essi per testimonj abili e competenti, per far numero, come che il più delle volte dicano solo quel che ogni viandante dalla material'apparenza ricava, ed appara senza pensar più avanti.

121. O pure, se vogliono serbarle intere, scrivano di sopra per comandamento della verità, e giustizia, che tutto quanto hanno detto non si può intendere, che di quella libertà, che gode ogni Città, Stato, e Principato nella dipendenza dal S. Impero in vigor delle concessioni, o Investiture avute dagli Augusti; e che conseguentemente sono inutili al proposito in ogni riguardo. Perciocchè nel senso de' Memorialisti Franzesi e Latini, ed alla distruzione delle Ragioni della Sovranità Imperiale ogn'un vede che quelle dottrine sono affatto inette, mercechè non si possono accordare, nè conciliare; l'una divora l'altra, tutte tra di se si uccidono, come i combattenti che nacquero da' denti del Dragone, a cui li cavò dalle fauci Cadmo: si atterrano, rompono, et infra loro medesime il capo si spezzano, come, secondo l'antica tradizione (1) fecero gl' Idoli che Tara Padre di Abramo fabbricò di argilla, e vendè, e fece adorare a' popoli idioti, e miseri per veri Dei. Ma non è l'argomento tirato dalla fonte delle Conseguenze Assurde, nè delle Contraddizioni, con cui io intenda di appagare i giudiziosi Leggitori; mi fondo sulle verità dimostrate in contrario a quelle asserzioni. Di più;

(1) *S. Hieron. tradit. Hebraic. in Genesius. Et apud Heidegger Hist. Patriarcar. T. 2. p. 36.*

122. Quanto si è detto ferisce meno assai que' Dottori, che chi ne fa sì enorme abuso. Se alcuna ingiuria riceve il lor nome, tutta la riceve per sì sconcia, sinistra, ed iniqua applicazione de' Detti loro. La più cortese, e più giusta sentenza è il crederli per innocenti di cotanto prava intenzione, e di ricevere i parlari loro con interpretazione conforme alla verità de' fatti, alla giustizia de' diritti, ed all'uso comune, in cui corrono nella loro scuola. Se essi medesimi insegnano, che nè meno le leggi stessi debbano intendersi a rigor del suono, e della materia esterna delle locuzioni (2) ma secondo l'equità, cioè secondo la mente del Legislatore (3); molto più vorranno che le loro private sentenze sieno accettate con discrezione.

(2) *Bartol. ad l. omnes populi n. 11. de just. & jur. Alex. cons. 89. n. 11. &c.*

(3) *Grot. de Æquit. Indulg & facilit. cap. 1. & 3. in f.*

123. Ogni qualvolta che un popolo intero, o un certo numero di uomini si accordasse di chiamare bianchi anche i Mori; non bisognerebbe più pretendere che in linguaggio di costoro il nome bianco significasse necessariamente un' uomo non nero. Ora tutta la nazione de' Legisti ha cospirato, accordato, e consentito che tra di loro que' motti, *non riconoscere Superiore, far, e poter tanto quanto l'Imperadore, e i Re*, significare debba e possa anche una podestà subordinata al S. Impero. Se c'è chi nol sa, tal sia di lui. Ognun nella disciplina che professa, o che tratta è tenuto di 'ntendere i termini costituiti, ed usati in quella, che Aristotile appella (4) κείμενα; in biasimando egualmente coloro che non se ne vagliono; che que' che ne abusano per ingannare. Il primo errore ch'è di negligenza o di ommessione lo chiama egli, παραβαίνειν κειμένην λέξιν; cioè non servirsi de' nomi consecrati alla disciplina: l'altro error ch'è di commessione lo chiama ψεύδεσθαι; cioè, proferirli con trufferia. Del primo non v'è luogo di ridarguire gli Antagonisti; essi hanno fatto diligentissimo uso di que' termini; ma cadono per certo nel secondo; cioè ne abusano liberamente, per abbagliare o gli uomini sottoposti al dispotismo, od i viventi in Repubbliche assolutamente libere: questi per la similitudine, quelli per la troppa discrepanza di condizione, che hanno con i sudditi del S. Impero.

(4) *Aristot. Topic. lib. 5.*

124. E

124. E vero ch'ei sono parlari negletti, poco esatti, idiotismi nati dalla rozzezza: perciò ne' libri de' più forbiti Giureconsulti, come sono l'Alciati, il Budeo, Tiraquello, Cujacio, Mureto, Hottomani, ed Uomini di simile lega non ci abbatteremo in somiglianti locuzioni; tra perchè tali formule non si usarono mai, che in parlando della podestà interna delle Provincie o Città dipendenti dall' Impero, di cui questi uomini poco trattano; e perchè essi non furon pagati per adoperarli a un certo fine; e perchè non imitarono i Dottori de' secoli bassi; ma furon gli Ulpiani, Scevoli, e Papiniani &c. i quali lor servirono di modelli originali. Però la colpa non è tutta di que' Valent' uomini: ma delle età men colte, in cui nacquero. Laonde il Contio li chiama Dottori Longobardici per contraddistinguerli da que' de' secoli Romani, o simili a' Romani per la cultura. Ora siccome chi vuole intendere un libro Longobardo debbe accettare le voci nel senso che le intesero i Longobardi: così chi vuol non far ingiuria a que' Giuristi, debbe ricever le loro frasi nel significato, che tra loro aveano: ma que' Detti Brocardici appresso loro non significavano assoluta libertà.

125. E se a tante, e tante prove già fattene se ne può ancóra aggiugnere alcuna senza fastidio del Lettore, le debbe compier tutte, ch' essi danno gli stessi attributi, con cui si vuol far libera Firenze, a tutti i più sublimi Vassalli, e Feudatarj notorj dell' Impero, come, oltre a' già nomati, sono i Duchi di Modena, di Mantova, i Marchesi di Monferrato, ed altri, de' quali dice Arturo Duck: (1) *Omnes post Investituram perpetuam sibi, & hæredibus suis supremam Potestatem habent in subditos suos, in quos exercent omnia Imperialia, & Majestatis jura, sicuti Jurisconsulti Itali constanter asserunt*: e cita *Curt. Jun. cons.* 61. *n.*10., *Paris cons.* 99. *vol.*1. *Menoch. cons.*2. *l.*1. *e cons.* 302., *Decian. cons.* 41. *vol.*2., *Pacian. cons.*149., *Petr. de potest. Princ. cap.*3. *q.*4. Poscia spiega a maraviglia come si abbia ad intendere, e tor via l'equivoco in dicendo: *Licet quoad investientes, à quibus Feuda acceperunt, dicantur tantum UTILITER possidere Dominia sua, eademque ab iis recognoscant; quoad subditos verò habent eandem potestatem, quam IMPERATOR, ET SUPREMI PRINCIPES, qui in subditos suos plenam, & directam potestatem exercent, & quoad eos à Supremis Regibus, & Principibus non differunt*; così anch' egli talvolta si avviene nel dire il vero, tiratovi impensatamente dalla forza invitta della verità; e qui cita di nuovo Baldo, Petra, ed altri. Che importa che questo Compilatore faccia il più stravagante uso di queste notizie? Non abbiamo noi a conciliare le sue contraddizioni ed anomalie. Ma ci basta avere mostrato che Firenze al pari di quegli altri Principati avea la medesima podestà solamente per le medesime vie, cioè per le Concessioni, ed Investiture Cesaree: e ci basterà di provare da qui innanzi, che la passò ne' Principi, e Gran Duchi Regnanti per la medesima via, e non altramente.

126. E questo il conferma con isquisitezza un' Autore, il cui nome è stato allegato in una delle Tavole aggiunte al Memoriale (2) cioè il Lupo, Giureconsulto Fiorentino, il quale dopo di avere fatta una lunga dimostranza delle Prerogative, e delle Libertà di Firenze, la quale contiene tutti i capi, e articoli, che mai rispetto al *Diritto*, e al *Fatto* si sono posti in campo per provarla, conclude che la sovranità, e podestà de' Principi, o Gran Duchi allora regnanti tanto in Siena quanto in Firenze era simile alla sovranità e podestà de' Duchi di Ferrara, di Milano, di Mantova, e di tutti gli altri Duchi, e sono nel luogo da' Memorialisti citato (3) le sue parole queste; *Ex quibus patet quod Sereniss. Magni*

(1) *De auct. jur. Civ. Rom. lib.* 2. *c.*3. §.144.

(2) *Table n.* 11. *p.*6.

(3) *Ibid. sup. l.*1. *com.*3. *n.*13.

Duces nostri sint Principes liberi, & absoluti, neminem recognoscunt in Dominio Florentino, *& in* Dominio quoque Senarum, *tanquam perpetuo investiti à Catholica Majestate Philippi II., Caroli V. Cæsaris filii, adinstar Ducum Mediolanensium, Ferrariensium, Mantuæ &c., ac cæterorum similium Ducum ibidem obtineant Principatum, & omnia possint in ejus subditos, quæ potest Imperator in ejus Imperio (Rimin. Sen. cons. 283. n. 11. &c.)* Se la mente di quelle formule opera non più per lo Stato di Firenze, che per gli Stati di Siena, Mantova, e Milano, e gli altri; (siccome non più operare debbe, essendo la Casa Regnante investita parimente in perpetuo da Cesare del medesimo, a confessione eziandio di esso Giureconsulto Fiorentino) ne segue, che non se ne può inferire la piena indipendenza più per Firenze, che per gli altri.

127. Alle liste de' testi aggiunte al Memorial Franzese che fin qui forse con troppa cura ho ponderati; gli Autori del Trattato Latino edito in Pisa, lieti del frutto ch'esse aveano prodotto tra' Lettori sonacchiosi, con nuove e più copiose scoperte della stessa qualità hanno mirabilmente arrichito il Catalogo loro latino. La cupidità di maggior profitto lor ha fatta far nuova incetta di queste false monete; le hanno raccolto da ogni banda, dicendo senza fallo tra di se coll' Eroe di Virgilio: *dolus an virtus, quis in hoste requirat?* Ma se all' inimico par tutto lecito; la faccenda va altramenti tra' ricercatori della verità: e scrivendosi per illuminare le menti de' savj, ei sembra che quello stile sia fatto per perder loro il rispetto. Essi adunque oltre a' Dottori da' Memorialisti già di prima riferiti, hanno accresciute le schiere, ed hanno fatto passar nella novella rassegna i nomi di (1) *Egidio Bossio, di Sforzo Oddo, di Lodovico Rodolfino, di Pietro Cabaldo, di Giovanni Bertachino, Pietro Ridolfino, Maddaleno Romano, Cacherano Magno, Petro Calefato, Mastrillo Sicolo, Rustino Aquilano, Cajetan Agetta, Cochielio da Orvieto, Emmanuel Gonzalez, Antonio Ratto, Ermanno Ermete, Antonio Arenga, Arnoldo Reigero*, ed altri nomi, o Cieli quanti e di quanta importanza estratti da tutte le Nazioni!

(1) *Tract. Lat. de Libertate Florentiæ in Catalog. Auctor. p. 107. n. 12.*

128. Ma stante che ognun di essi piglia da per se a dirittura il suo posto in una delle Sette Classi da noi additate; con la confutazione o spiegazione de' primi restano o abbattuti, o rettamente interpretati gli ultimi ancorchè centinaja di più ei fossero. Adiavolo dunque la disutile, et imperdonabile briga di chiamarle alla disamina tutti e singuli ad uno ad uno! ciò sarebbe lasciarci nella scorsa diritta troppo divertire per gli Emoli dallo scopo proposto, non già con raccoglier' avidamente pomi di oro, quali erano que' che Ippomene gittò nella via di Atalanta; ma con pesare gli spurghi di que' valenti Legisti e Scrittori dagli Avversarj indiscretamente adunati, e in un pessimo uso convertiti.

129. Anzi non posso nè meno vedermi arrivato fin qui, senza confessare, che mi sia stato d'indicibile noja il viaggio. Dirò però per mia giustificazione, che quantunque io conosca ottimamente, che la schiera de' Leggitori intelligenti, del soggetto bene informati, e della gravità amanti, a' quali bastano alcune poche ma salde e sincere ragioni per convincersi ed appagarsi, mi condanneranno dell' aver presa una fatica superflua: ho tuttavolta dovuto riflettere, che il novero di coloro, ne' quali le suddette qualità tutte e tre concorrono non sia il maggiore e che non per loro abbia trattata la materia in questa guisa: ma per que', che non hanno presa la cura d'istruirsi del negozio: e che prima di 'mprendere la confutazione degli Avversarj è convenuto già rinunziare a quella

fruga-

frugalità che sostenere possono gli Scrittori che non hanno ad uscire dal genere insegnativo, o *didattico* per combattere sogni, illusioni, picciole imposture, ciurmerie, ed inganni di sofisti, che impongono la necessità di entrare in minutezze, e sviluppamenti triviali ed abietti (1). L'errore che in questo Capitolo abbiamo profligato è volgare, e non può aver trovato accoglienza che negli animi del volgo: in modo adunque volgare, ed a' meno periti accommodato è stato mestiero trattarlo. Il dichiarar' il vero non è punto difficile cosa: ma il renderlo credibile appo di coloro i quali vivono ingannati, e cosa malagevolissima. Esser vero, e parer vero sono due termini non necessariamente convertibili; incominciisi dal qual de' due si voglia, la conseguenza può mancare: ma sopra 'l tutto, per essere creduto da' preoccupati convien combattere diligentissimamente la prevenzione, la passione, l'amore e l'interesse proprio, e la menzogna.

(1) *Ved sopra Prefaz. della Part. I. § XXXIII. in fin. f. LI.*

130. Io talvolta sonomi avvenuto in uomini non punto digiuni nè degli affari del mondo, nè delle altre erudizioni tra la gente ben nata solite a coltivarsi, a' quali quelle comiche Tavole, cui abbiamo rivedute, hanno fatta forte impressione. Il vasto numero di nomi celebri; la credulità che sieno stati lealmente allegati, e non falsamente interpretati i testi di que' Dottori; la pigrezza, o gli altri impedimenti di mirar' il fonte stesso per riconoscerne la verità, e il sincero senso, gli ha tenuti, e forse li tien tuttavia nell' inganno. Come è egli possibile, dicevano, che tanti Legisti insieme, ed un dopo l'altro attestassero, e spacciassero questa sentenza, se non la credevano vera? Come è potuto avvenire, che si stabilisse circa di essa un sì fatto consentimento tra 'l volgo, e tra gli uomini letterati?

131. Io avrei potuto spedirmene con dire, che i loro testi buona parte sono stati infedelmente allegati, e malamente interpretati: e che, quantunque daddovero avessero insegnato quel che loro si attribuisce, la persuasione universale e popolare non debbe però operare sulla mente de' Filosofanti, e de' Giudici retti: i quali non con la pluralità, ma col peso delle sentenze misurano il giudizio loro: e non contano quanti sieno, ma considerano quali sieno i sostenitori di un parere; non mirano le parole, ma il senso veritiero di esse: e sanno che non si dia principio meno sicuro di questo: *Che le opinioni universalmente abbracciate sieno vere.* Massima, sovra cui ad ogni modo si fonda l'argomento delle Tavole degli Avversarj, e di que' Testi a lor talento stiracchiati.

132. Avrei potuto lor rimostrare che se per via di un simile consenso di sudditi, e vassalli inclinati alla ribellione, od aspiranti a una illecita libertà, co' Dottori che o scrivono, o sono da loro interpretati a talento degl' interessati, si potesse prescrivere contra la verità, o contra il diritto di sovranità; niuna Famiglia Sovrana sarebbe sicura de' suoi Diritti: perocchè le Cittadi, ed i vassalli cospicui, i quali godono un certo, e discreto grado di libertà, potrebbero nutrire, e ben rimunerare una quantità di penne dotte a tal fine, od anche stipendiarle di fuora. Mi si dirà, che ciò appunto è avvenuto et adiviene nell' Impero; e che in una Monarchia rigorosa ben si invigila contro a tali inconvenienti; poichè non v'ha errore sì piccolo, e sconcio ne' suoi inizj, il quale ove trovi connivenza ne' superiori, e degli appassionati ed interessati Settatori, non possa cagionare alla per fine la perturbazione della Monarchia e Repubblica. Ma il S. Impero non tenendo nulla del rigoroso, e violento: e l'abuso non potendo dar norma al giudicare rettamente, a ciò non abbiamo a dar mente, ned a porgere correzione. Per lo restante a fine di ridurre a una condizione assurda la Sovranità de' Principi sarebbe manca-

to ancóra che alla mostruosa dottrina della prescrizione del suddito contra 'l Sovrano si aggiugnesse la piacevole invenzione, di provare per una filza di asserzioni di Legisti senza dimostrazione che un tal o tal popolo è indipendente. Basterà la pluralità di simili sentenze o testimonianze per scacciar dal trono, per spogliar del Dominio il Sovrano. Farassi di ogni controversia di sovranità una Quistione Pratica da aggiugnersi alle contenute nello (1) *speculo aureo opinionum Communium contra Communes*. Talchè non perdano più il loro tempo gli Studiosi intorno alle fonti limpide della pura Giurisprudenza Universale; non mirino più i Giudici ed Arbitri di simili litigj a' Principj immutabili del gius di Natura, della legge Divina ed umana; ma alla sorte e al numero degli Opinanti. Così potremo poi dire di queste importantissime dispute quel che già disse un dotto Legista dell'abuso che si è introdotto nelle liti civili, et ordinarj: (2) *Et sic omnia negotia, magis ex judicum arbitrio, quam ex certa juris dispositione terminantur, & modo in uno eodem negotio, nunc pro actore, nunc pro reo sententia fertur, sine variatione juris, nec facti, sed solum ex eo, quia his judicibus placet hæc opinio, & aliis displicet, & contraria diversa satisfacit, cum sine certa lege omnino in tot opinionum varietate Respublica gubernetur*. Ma non concorsero peranche i Principi e Legislatori nè per tacito consenso soscrissero a sì ridicolo abuso.

(1) *Hieronimi de Cavallor.*

(2) *Id. in Oratione ad Lectorem Tom. 1.*

133. Avrei anche potuto nell'animo degl'ingannati destar una ben ragionevole sospezione con ricordare che tante altre opinioni, falsissime appresso i saggi, corrono per buone tra 'l comune degli uomini, e sono state vendute per vere dagli uni sulla fede degli altri Scrittori. Tutto dì si ode che la vipera nascendo al mondo ammazzi la sua madre; che la corda fatta dell'intestino del lupo faccia dissonare e rompere le corde fatte da quello dell'agnello: che il suono del tamburo fatto della pelle di quello, faccia crepare i tamburi fatti del cuojo degli altri: che l'uomo ben pasciuto e di copiose vivande ripieno pesi meno che qualora è digiuno; e simili effetti, de' quali prima di esaminare se veramente erano, sonosi con mirabil'industria ricercate ed insegnate le cagioni; quando sono mere fole, al pari di tante altre che la speculazione ed illusione degli Astrologhi ha partorite; ascrivendo alla Luna la virtù di far crescere e scemare il midollo nelle ossa degli animali, e la sostanza ne' frutti del mare, e di sfare le pietre nelle rocche, tuttochè la sperienza de' Naturalisti attenti insegni il contrario: e all'astro detto il Cane, o il *Sirio* lo stranissimo caldo della State; e molte malattie, ancorchè questa Stella stessa ne' giorni Caniculari nostri appunto si ritrovi di là della linea equinoziale, e che le Regioni a lei perpendicolarmente sottoposte sentano allora appuntino la stagione men calda, ed il loro inverno (3): mescervi avrei potuto quelle smanie della Cavalleria errante, e de' Duellisti sul punto di gloria, e di onore, che hanno fascinato i cuori di tanti uomini per tante etadi; e col disinganno delle quali sonosi con riputazione segnalati alcuni rari ingegni: e poi avvertire che tutti questi deformi errori, come ancóra quello, che le Ecclissi per tanti secoli abbiano significato e prodotto funestissimi effetti, si potrebbero provare con tante autorità e Testimonianze, quanto ne volesse per costruire Liste, Tavole, Cataloghi, e registri altrettanto, e molto più ampj, copiosi, pomposi, e vistosi, che non sono quelli de' Giureconsulti, o Legisti, appiccati al memoriale Franzese, ed al Trattato suddetto Latino, ad affetto di provare la voluta, ma insussistente Indipendenza.

(3) *Ved. Art. de penser p. 3. c. 18. n. 3. 4 p. m. 327. seg.*

134. Avrei eziandio potuto fortificare l'assunto mio coll'esempio di non pochi errori volgari che m'è convenuto di combattere

in

in questo medesimo Trattato concernenti la storia Toscana e Fiorentina, e. gr. che, in tempo degli antichi Romani, i Fiorentini, perchè furon Colonia Romana, furon Condomini dell' Impero (1). Che sotto i Gotti essi fossero Liberi (2). Che i Gotti stessi fosser' in Italia Indipendenti dagl' Imperadori; e che Attila distruggesse Firenze (3); e che Carlo Magno la rifabbricasse. E che questa Città non ubbidisse nè a' Re Longobardi, ned a' Carolingi (4). Che sotto gl' Imperadori Germanici i Marchesi e Duchi di Toscana non avesser niuna giuridizione in Firenze (5). Ed anche che l'Imperadore Rodolfo I. vendesse la piena libertà a' Fiorentini, ed altri popoli (6). Opinioni tutte le quali si son ritrovate falsissime, ondechè il lor' esemplo poteva far destar' un ragionevolissimo sospetto circa le altre asserzioni spettanti a questo sistema tutto fabbricato su vane e false idee.

135. Addurr' avrei potuto per esemplo un mondo di testi di celebri Scrittori sì nel sacro come nel profano, camminando per tutte le Arti, Scienze e Discipline stati sinistramente intesi ed interpretati; e gli errori e ludificazioni che presero nascita da sì fatta mala intelligenza, i quali a gran fatica de' Maestri di una sana, imparziale e ben regolata critica, sono stati finalmente sbanditi dalla società degli uomini ragionevoli.

136. Più di ogni altro avrei potuto lor por' avanti gli occhi il caso de' Vaticinj, e degli Oracoli del Gentilesimo; i quali per lunga serie di secoli, e per un' intero consentimento d'innumerabile moltitudine di popoli, e di volgari co' primarj Filosofi, sono stati riputati, e venerati per veri e sacrosanti; talchè per barbaro ed inumano passava chiunque diversa credenza avesse. (7) *Gentem quidem nullam video* disse Tullio, *neque tam humanam aut doctam, neque tam immanem tamque barbaram, quæ non significari futura, & à quibusdam intelligi prædicique posse censeat.* E molto si riscaldò contra i miscredenti, e chiamolli maligni calunniatori. (8) *Quæ est igitur ista calliditas, res vetustate robustas calumniando velle pervertere? ..... condemnemus, inquam, hos aut stultitiæ, aut vanitatis, aut imprudentiæ, qui CCCCLXX. millia annorum, ut ipsi dicunt, monumentis comprehensa continent, & mentiri judicemus, nec sæculorum reliquorum judicium, quod de ipsis futurum sit, pertimescere ..... Age barbari vani, atque fallaces, num etiam Grajorum historia mentita est?* Di poi esalta la miracolosa fede degli Oracoli, e s'impegna a pro del Delfico in cotesta guisa: (9) *Defendam unum hoc; nunquam illud oraculum Delphis tam celebre, & tam clarum fuisset, neque tantis donis refertum omnium populorum atque Regum, nisi omnis ætas oraculorum illorum veritatem esset experta.* E per ovviare alla obiezione, che quell' Oracolo (per mancanza probabilmente de' Ministri, ed ordigni consueti) non più parlava ned operava; si va sforzando di rinvenirne e farne le scuse miserevolmente attribuendo tal silenzio alla decrepitezza o mancanza di virtù vegetativa della Terra, e de' Flati che Apollo Pitio nel passato avea spirato in quelle sue concavità e sotterranee vene, con dire: (10) *Jam diu idem non facit. Ut igitur minore gloria est, quia minus Oraculorum veritas excellit: sic tum, nisi summa veritate, in tanta gloria non fuisset. Potest autem vis illa Terræ, quæ mentem Pythiæ divino afflatu concitabat, evanuisse vetustate, ut quosdam exaruisse amnes, aut in alium cursum contortos, & deflexos videmus. Sed ut ut vis acciderit; magna enim quæstio est, modo maneat id quod negari non potest, nisi omnem historiam perverterimus, multis sæculis verax fuisse oraculum.* Ora avrei a ragion potuto rimostrare a coloro che si lasciano soprapprendere di que' Cataloghi di autorità

(1) *Sopra cap 2 §. 34. seg. f. 51.*

(2) *Sopra cap 3 § 49. f. 109. §. 171. f. 155.*

(3) *Ivi §. 153 f. 147. seg.*

(4) *Sopra cap. 4 §. 3. f. 157 § 47. f. 177. §. 56. f. 186.*

(5) *Sopra cap 6. §. 131. seg f. 368.*

(6) *Sopra cap 9. in fin. e cap. 20. in pr.*

(7) *Cic. de Divinat. l. 1. §. 2. 5 6. p. m. 350. 351.*

(8) *Ibid. §. 34. 36. 37. p. m. 358.*

(9) *Ibid.*

(10) *Ibid. §. 38. p. m. 359.*

rità legali; che a questi argomenti e tanti altri da Cicerone con sì grave apparato posti avanti replicar non si potrebbe, se la Massima sovra cui regge in sostanza questo argomento degli avversarj; cioè, che la credenza universale e il consentimento de' Filosofi, o de' Letterati di una certa disciplina o classe, cospiranti col volgo tutto, fosse privilegiato in maniera, che lor si dovesse prestar fede senz' altro.

137. Ma con le sì fatte rimostranze io nulla avrei ottenuto. Al più avrei mossi gli animi già prevenuti contra la verità al dubitare: non gli avrei nè pure condotti a quello stato di equilibrio, che non risolve nè pro nè contra, e che gli Scettici chiamaron (1) ἐποχὴν; molto meno gli avrei resi persuasi dell' inganno che loro era stato fatto; nè della verità opposita. Essi di botto mi avrebbero accordata la Maggiore del mio sillogismo; persistendo nella negativa, o nel dubbio circa la Minore: e chi sa che taluno non mi avesse rinfacciato, che non accadeva punto stordirlo con tante in riga infilzate osservazioni; per arrecargli similitudini, ed esempli di opinioni volgarmente ricevute e poscia state conosciute e dichiarate per meri sogni: ma che alle prove della seconda proposizione mi voleva.

(1) Sopra cap. 1. §. 10. f. 3.

138. Sì veramente, che dovrò essere giustificato dell' aver generato al parco e delicato Lettore non picciolo tedio, con avergli mostrato a dito, et apodditticamente, di passo in passo, classe per classe, che il negozio dell' Errore Massiccio circa la Libertà assoluta Fiorentina è appoggiato su più altri errori particolari; cioè sul supposto di fatti non accaduti; sulla pluralità di testimonj Legisti o male informati, o fondati su que' falsi supposti (2); sull'ambiguità de' loro detti, e sulla sinistra e stravolta interpretazione di quelli (3); sulla mala fede con cui sono stati allegati (4): e sulla fallace e perniciosa dottrina che prescrivere possa il suddito o vassallo contro al Sovrano (5); e conseguentemente che sia avvenuto con questa ingannevole sentenza la stessa appunto, che avvenuto è con quegli altri inganni popolari poc' anzi annoverati.

(2) Sopra §. 57. seg.
(3) Sopra §. 77. seg.
(4) Sopra §. 69 seg.
(5) Sopra §. 62. seg.

139. Singolarissimamente sembrano degni gli Oracoli delle Tavole, e liste di Testimonianze da noi disfatte della sorte che ebbero i vaticinj, e gli oracoli de' Gentili, per la gran similitudine che hanno con quelli. I vaticinj, l'arte o disciplina d'indovinare le cose future dal volo degli uccelli, e dagl' intestini delle vittime, nacque, od almen fu per eccellenza coltivata tra' Toscani, od Etrusci antichi, e da loro la presero i Romani (6); che mandaro nelle lor Città la gioventù per farle insegnare tal colto, come oggidì si mandano ne' Collegj ed Academie per imparar le scienze ed arti liberali; e da innumerabile quantità di uomini, e per molti secoli è stata per santa e verace venerata, ancorchè fosse una mera superstizione ed impostura. Ed in Toscana per lo appunto incominciò la Dottrina nefanda, che i Sudditi possano prescrivere la sovranità contro al Sovrano (7); e da qui è stata divolgata tra' popoli da coloro, che interesse avevano d'ingannarli. E cotesto è il primo raffronto del paragone.

(6) Cic. de Divinat. lib. 1. §. 3 p. 351.

(7) Sopra §. 39.

140. Le risposte che davano le false Deità a que' delusi e superstiziosi devoti loro, erano talvolta diverse, contrarie e talvolta contraddittorie a quel ch'era stato pronunziato di prima, e talvolta il padre contraddiceva al figliuolo, la sorella al fratello, e così a vicenda. Marco Tullio, per religioso che si fosse, trovasi imbrogliato nel conciliare simile anomalia, ed inconstanza, e prorompe in queste parole: (8) *Quae autem inconstantia Deorum est, ut primis minentur extis, benè promittant secundis? aut tanta inter eos dissensio, saepè etiam inter proximos ut Apollinis exta bona sint, Dianae non bona?* Quel che fecero i Roma-

(8) Cic. de Divinat. l. 2. p. 397.

Romani nel consultar le vittime; il praticaro altresì i Greci, ed altri nel consultar gli Oracoli. Ogniqualvoltachè quello di Trofonio, di Dodona, di Ammone non rispose alla lor' espettazione, ricorrevano a un' altro. Agiesipoli dopo di avere interrogato Giove Olimpio, si portò a Delfo per esperimentare Apollo, se confermasse o smentisse il suo genitore (1). Qualora v'era conflitto o diversità di parere, i Consultanti non si scandalezzavano punto della varietà; ma facevano buono a' Dei le contraddizioni. Lo stesso avvien tra' testimonj che compongono l'oracolo delle pomposе Tavole. Chi contraddice a se medesimo (2): chi discrepa dal Maestro (3), o dal compagno; nè c'è tra devoti Consultanti, chi si offenda dall' ignoranza, dal falso supposto, o dalle Disparate. E cotesto è delle cose comparate il secondo raffronto.

141. Ricevevano volontieri gli Oracoli de' Gentili doni, ed oblazioni per rispondere e parlare a tuono. Talvolta gli ebbero magnifici e ricchi, come quel di Amfiarao ne ebbe da Creso (4). Talvolta gli addimandavano essi, e pattuivano di prima, facendo quella specie di contratto, che si spiega con la formula *faciam (vel dicam) ut des* così fece verbi grazia l'Oracolo di Apolline di Delfo con Alcmeone, poichè gli chiedette i vezzi d'oro di Erifile sua madre, come cosa corrispondente e proporzionata in valore alla grazia che addimandava di essere guarito della pazzia: (5)

> *Grandia dona petis, cesset furor iste; sed & tu*
> *Grandia dona feras pariter &c.*

così fece parimente con Menelao chiedendogli il Monile di Elena per renderlo vindicato di Paride (6).

> *Conjugis eripiens de collo da muliebrem*
> *Ornatum ex auro mihi . . . . . .*
> *. . . . . valebis*
> *Invisum Paridem ulcisci sic.*

Se Menelao portò la gioja, ognun sa come seguisse la vendetta. Talvolta ancóra si contentavano della oblazione di pochi quattrini; e l'Oracolo di Amfiloco (7) *fece il Mago per soldi due*. καὶ γοητεύων τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν ἕνεκα. Nella stessa guisa, o circa, que' primi Consulenti furono stipendiati da' Fiorentini, Perugini ed altri per rispondere a lor modo (8); senza che non v'erano nè cattedre, nè soldi annui, e bisognò cantare a modo di altri quella nuova Canzona, coll' ajuto di cui dovea acquistarsi il dono della piena libertà. E questo costume di mano in mano si è mantenuto, e fomentato viepiù. Ed ecco raffrontato nel terzo modo il paragone.

142. Alcuni di que' falsi Oracoli gentili non rivelaro i loro arcani che per la via de' sogni e visioni; onde faceva d'uopo che i devoti si ponesser prima a dormire per esemplo nel Tempio di Amfiarao, per essere graziati della risposta (9). E le loro risposte riuscivano oscuri a modo d'indovinelli, e di doppio senso come i gerghi de' Zingani; e di qui è che servirono d'incentivo alle dissensioni tra' contendenti; non sapendo essi chiaramente predire il successo, non vollero però arrischiare il credito, ma star sull' evento sotto il riparo dell' equivoco. Così Apollo Delfico accrebbe, non pacificò la contesa tra Agesilao e Leotichide per la successione del Regno Spartano. (10) *Auxit inter Agesilaum & Leotychidem disceptationem Delphicum Oraculum his versibus editum*:

> *Sparta cave quamvis te maxima gloria tollit;*
> *Heu tibi, ne claudus recti cruris noceat Rex.*

Il qual pronunziato da ciascuno di loro fu preso contra l'altro: perocchè Agesi-

(1) *Senofonte l.4. Istor. e Aristot. Rhetoric. l.2.c.23.*
(2) *Sopra cap.10 §.160 fin' al 174. §.580. fin' al 585.*
(3) *Sopra*
(4) *Erodot. lib.1.c.46. seg.*
(5) *Athenєus Deipnosoph. lib.6. cap 4. p.m. 299. 300.*
(6) *Ibid.*
(7) *Lucian. T.2. in Concil. Deor.*
(8) *Sopra §.39.*
(9) *Plutarch. de Defect. Oraculor.*
(10) *Pausan. in Laconic. seu lib. 3. p.m. 162.*

Agesilao zoppicava di un piede, e Leotichide era infamato d'illegittimi natali. Ora dalla sì fatta ambiguità delle risposte restaro di quando in quando tragicamente delusi i superstiziosi consultanti; imperciocchè appigliandosi al senso che adulava la passione loro dominante, a funesti pericoli si commettevano. Così avvenne al vecchio Ciro, il quale consultando in Lesbo la Testa di Orfeo, ne riportò questo Oracolo. (1) *Qual ch'è mio, o Ciro, è tuo*. τὰ ἐμὰ, ὦ Κύρε, σά. Onde si persuase Ciro di dover conquistar l'Europa, e tante Regioni, in quante Orfeo altre volte avea fatto valere l'autorità sua; e da tal persuasione spinto e sedotto, imprese una guerra, passò il Danubio, ove una femmina Massagera gli amputò il capo, nella guisa, che le donne infuriate di Tracia l'aveano troncato ad Orfeo. E in tal forma fu adempiuta la promessa. Ognun può avere osservato di quanta ambiguità sieno pieni i pronunziati degli Scrittori, che ragionano a favor della Fiorentina Indipendenza. Nello strignere il negozio essi si riducono all'equivoco; all'indovinello, alle sfingi, per cui vi vuol'un' Edippo ad intenderle. L'esempio ce ne reca chiaro il Borghini (2). In ordine al restante a me incresce di 'ndicare la conformità del confronto. Il faranno altri per me, ove riflettano, che i popoli ingannati da que' sogni, indovinelli ed equivoci, interpretandoli a modo loro, rigogliosamente disprezzando il Sovrano, et armandosi contro di esso, aspirando a una indebita assoluta Libertà, presuntuosamente vantando di averla; in vece di rinvenirla perdettero quella vera e legittima che ebbero di ragione; cioè, la immediata felice subordinazione al S. Impero; cadero in isciagurata anarchia (3); e in dura servitù de' più potenti tra di loro, i quali ebbero di poi la medesima sorte. Non particolarizzerò per via di molti esempj. E questo è il quarto modo, nel quale gli oracoli di quelle Tavole comiche di Legisti si assomigliano a que' del Paganesimo.

(1) *Philostr. in Heroic. in Philoctete p. m. 161.*

(2) *Sopra cap. 10. §. 73. seg. f. 538. seg.*

(3) *Sopra cap. 11. §. 123 seg. f. 59. seg. e §. 139 seg. f. 67. seg.*

143. Restaci a ricordare, che nella guisa che gli Oracoli pagani non s'ammutolirono, se non quando la Divina Providenza per la venuta del nostro Salvatore, e le predicazioni del Santo Vangelo lor' impose silenzio; attesochè di prima niuno nè pur' osava di mettere in problema la veracità, o divinità di essi (in tanta servitù tenne la ignoranza, la superstizione, e l'avarizia de' falsi Sacerdoti gli animi avvinti!) molto meno di svelarne la impostura, e la truffa. Così similmente per centinaja di anni sonosi lasciate liberamente decantare le false e malintese testimonianze della Fiorentina piena libertà, e di altre Città; co' quali tanta pompa fanno gli Avversarj, senzachè alcun Giureconsulto siasi accinto o a rettificarne le interpretazioni, o a confutarle, secondochè ciascuna di esse il richiedeva: ora si avvalorano gli errori a' quali non si fa resistenza; ma ove si tirano nell'esame ne comparisce tosto l'inganno, massimamente essendo di questa stoffa. Laonde non è maraviglia, che abbia fatto progresso cotesto gabbo ed abuso. Dall'un lato erano paratissimi e sicuri i premj ed altri motivi d'impulso allo spacciarlo; di mentre che dall'altro non v'erano. Gli Antagonisti abili, e ben' addestrati al disseminare le loro ingannevoli invenzioni e supposizioni, sonosi abbattuti in uditori, leggitori, o discepoli o creduli od interessati; i quali hanno procurato di dargli corso e valore, facendosene rivenditori e propagatori. Della macchina niuno visitò ne scoperse gli ordini nascosti. Grande fu il numero di coloro, i quali trovarono utilissimo il lasciar correre, e l'ammettere l'inganno; maggiore di que', a' quali la faccenda era indifferente; e picciolissimo all'incontro di coloro, che volessero il loro tempo impiegar per disingannare sè, e gli altri col rischio evidente di perderlo; non bastando la

vigi-

vigilanza di pochi particolari allo sterpar gli errori che l'interesse, l'ambizione o l'astuzia di molti ha piantati negli animi creduli ed affezionati alle sue pregiudicate opinioni, e più proclivi a favorire la menzogna che la verità. Ommetto altre ben poderose cagioni del silenzio, e della tolleranza, o connivenza; che tuttavia forse durerebbe, se la temerità degl'ingannati e degl'ingannatori non fosse cresciuta a dismisura, e di modo, che alla per fine avrebbero eccitato dal letargo gli Endimioni stessi. Ecci dato il quinto segno di convenienza tra gli oracoli antichi e moderni da noi tra di loro pareggiati.

144. Al quale giova, ch'io aggiunga pure, che quantunque gli Oracoli de' Gentili alla Nascita del Redentore, la più parte, e singolarmente nell'Egitto, si ammutolirono; ciò però non ostante buon tratto di tempo di poi ancóra, e per centinajà di anni continuarono in parecchi altri luoghi a gracchiare, e cianciare con applauso degli sciocchi, e profitto de' Settatori interessati, appetto della manifestata verità. Perocchè nel quarto secolo sotto l'Imperador Costanzo, predecessore di Giuliano l'Apostata, l'Oracolo chiamato Dafne (senza parlar d'altri) rispose per ancóra in Antiochia secondochè Sozomeno (1) attesta. E i Sacerdoti Pagani arrabbiati, ed accesi del falso lor zelo vollero lontani tutti i Cristiani, i quali ivi concorrévano per venerare le Reliquie di S. Babila, ed in quella occasione si mostravano molto attenti allo scoprire la ciurmeria e l'impostura di quell'Oracolo; onde da' Pagani furon con obbrobrio chiamati empj esploratori e nemici; e finalmente implorarono Giuliano che a ciò porgesse rimedio, ne togliesse via l'occasione, e gli allontanasse da loro.(2) *Christiani quibus repleta erat Antiochia, aliique ejusdem religionis aliunde advenientes, visitabant quotidie sepulchra Martyrum, atqui imprimis quidem Babylæ. Sub quo prætextu cum loca illa ita frequentarent, cum subreperent etiam huic Oraculo, oculisque emissitiis omnia perlustrarent, ut sic detegerent imposturas & præstigias ibi exercitas, neque id ferrent ea tempora, ut vi expellere eos inde possent, Antistites: illi sub prætextu à mortuis purgandi locum Diis Sacratum, cum Babila aliisque Christianos inde removere nitetantur. Nihil enim magis aut citius detegere valebat Antistitum ejusmodi imposturas, quàm continuus concursus publicæque panegyres, ob ludos aut festa publica ibi celebranda: si quarumcunque sectarum Philosophis, eorumque sequacibus ad illa pateret accessus.* Nel caso nostro e adivenuto lo stesso e di peggio. Comechè la luce limpida della Giurisprudenza universale abbia svelata la onta della nefanda dottrina, che il suddito possa prescrivere contro al Principe la stessa somma podestà: la turba ad ogni modo de' Dottori venali vanno vendendola chi fuora chi dentro de' denti, vestendola e mantellandola di testi mal' applicati. I costodi e difensori dell'antico errore rimirano i ricercatori e propalatori delle verità e de' fatti che si oppongono a quello, per inimici delle nazioni, e della società umana: ed in ispecie gli Avvocati della moderna Indipendenza arrabbiatamente assalliscono tra' Giureconsulti il Bodino, e il Conringio; tra gli Storici il Tuano e il Giovio qualora non la danno contro agl'Imperiali. E quel che stupore desterebbe, ove con ogn'altra sorta di penne si avesse disputa, hanno la temerità di attribuire a quegli Oracoli veraci della sana giureprudenza, a' Grozj, Puffendorfj, Vandermuelen, Lampadj e simili sentimenti e sentenze che positivamente sono state da que' valent' uomini combattuti e detestati, secondo che provato abbiamo

(1) *Sozom. Hist. Eccles. lib. 5. cap. 20.*

(2) *Vandale de Oraculis p. 442.*

mo (1). Ed è cotesto il sesto carattere per cui si conosce proporzionato il nostro paragone.

145. Il settimo modo di simiglianza sarebbe, ch' Iddio avverta dal capo nostro, se uno o più cavillosi e falsi Legisti vestendo la gravità di veri ed autorevoli Giureconsulti, assumessero quel tuono di eloquenza, ed energia con cui Cicerone esclamò (2) contro a' disprezzatori de' falsi vaticinj ed Oracoli gentili chiamandoli scaltri calunniatori; e per gastigare me dell' ardimento che ho avuto di portare il curioso sguardo negli arcani del falso Oracolo delle liste fastose composte di testi di celebrati Legisti; e di manifestarne il falso, e il ridicolo, che contengono e l'uso ingannevole che se n'è fatto. Io avrò forse da temere tutto; ma in ogni caso viviamo in un secolo, in cui la semplice e sincera critica, ancorchè su' labbj degl' innocenti, e balbuzienti apparisca, vien' accolta e protetta da buon novero d'ingegni sinceri, e della verità amanti. Con questa fiducia ho impresa l'opra; e con essa do qui fine al Ragionamento sopra i testi de' Giureconsulti, in quanto a questo soggetto pertengono, ed uscendo dalla lunga, ma necessaria digressione, ritorno nella carriera istorica del già incominciato secolo quintodecimo, ad effetto di continuare le prove della Fiorentina dipendenza dal S. Impero secondo l'usato ordine de' tempi.

(1) *Sopra* §. 30.

(2) *Sopra* §. 136.

CAPITOLO XV.

CAPITOLO XV.

CHE TRATTA

Delle cose più memorabili seguite tra la Repubblica di Firenze, e gl'Imperadori Sigismondo, e Friderico III.

ARTICOLO I. DI SIGISMONDO.

SEC. XV.

§. 1. RIpigliando il filo della Storia nel luogo, ove, in grazia della Digressione nell'antecedente Discorso contenuta, lo lasciammo, ritoccherò, che l'Imperador Ruperto essendo stato rispinto dal Conte di Virtù per le cagioni sovraccennate (1), e ritornato in Alemagna, ove non si rimase punto di provare tuttavia di molte e di gagliarde opposizioni al suo Impero, per canto de' parziali del deposto Vencislao, non ebbe agio di più accudire alle cose d'Italia, e di Firenze.

(1) *Sopra cap. 12. §. 95. f. 128 seg. e cap. 13. §. 86. f. 157. e seg.*

2. Fu anzi di poi eziandio di qua de' monti almeno in esterno più rispettata l'autorità di Vencislao, che quella di Ruperto. E non pure in que' moltissimi luoghi, ch'erano a Galeaz Visconti sottoposti, ma altresì in Mantova si notavano i tempi negli strumenti ed atti pubblici per via degli anni del Regno non di Ruperto, ma di Vencislao; come si ritrae anche dalla iscrizione sulla Tavola posta nella facciata di S. Andrea che dice così: (2) *An. MCCCCII. Bonifatii Papæ IX. XIII. Vincislai Romanorum Regis XXVII. &c.*

(2) *Appo Scipion. Agnel. Maffei Annal. di Mant. lib. 10. cap. 5. f. 336.*

3. E quel che più è, come che Ruperto fosse calato in Lombardia per ridurre il Duca Galeazzo a dismettersi della nuova sua Dignità Ducale; e per restituire Milano, e le Città unite al suo Stato, nella condizione del Vicariato, che importava tuttavia la immediata subordinazione al S. Impero; la ove la erezione in Ducato col patto feudale propio avea prodotta la perpetua alienazione dell'util Dominio, e la dipendenza mediata: ciò però non ostante nell'anno 1403. Francesco Gonzaga Vicario Imperiale di Mantova procacciò a se parimente imitando il Visconti Vicario di Milano, la sua elevazione a maggior dignità, cioè a quella di Marchese, facendo convertire il Vicariato di Mantova in Marchesato per ampissimo Privilegio del medesimo Vencislao (3) già quattro anni dianzi dall'Impero deposto. Vero è, che tal fattura, dopo la deposizione di lui dall'Impero, non potette aver quell'effetto, che ottenne la investitura stata data davanti a Galeazzo Visconti. E come che il S. Pontefice Bonifazio IX. e l'Imperad. Ruperto l'an. 1404. confermassero al Gonzaga tutti i Privilegj anteriori, poco però vi si badò, e in nulla con ciò si mutò essen-

(3) *Appo il Possevin. in Francesc. Gonzag.*

essenzialmente la condizione Vicariale di Mantova: fin'a tanto che l'Imperadore Sigismondo non convertisse quel Vicariato in Marchesato e feudo propio, creando Giovan Francesco Gonzaga Marchese, per un suo Privilegio Imperiale dato a' 6. di Maggio in Parma; e ripetendo con maggior solennità lo stesso atto in Mantova a' 22. di Settembre l'anno 1433. (1).

4. Ma ancorchè la pochezza di forze, le dissensioni civili, e la difficoltà delle congiunture non permettessero a Ruperto il fare, et imprendere di più; abbastanza ad ogni guisa era succeduto tra lui e Fiorentini, per provare il nostro assunto, cioè la sotto di lui continuata soggezione di essi all'Impero: da che ebbero avuto per grazia di riconoscere volontariamente da lui tutte le Città, Terre, e Feudi (2), e tutte le Regalie (3), che dentro e fuori della lor Città e nel loro Stato godevano. Benissimo, dicono gli Antagonisti; meniamo pur buono agl' Imperiali, e concediamo (almen per grazia di un dato non concesso (4)) che il chiedere e prendere investitura dagl' Imperadori, e il prestar lor' omaggio e fedeltà sia una prova del dipendere da loro di quelle cose, per le quali si cerca e piglia tal' investitura, o privilegio. Cessa ad ogni maniera questo argomento dopo il Regno di Ruperto. Ei è in quello di Sigismondo, e di Federico III. ove gli attendevamo. Cotesta si è l'Epoca vera della sommissima Fiorentina Libertà: qui incomincia, triunfa, e perfezionasi il possesso (5), senza 'l disturbo importuno di Investiture, e Fedeltà rinnovate; qui cessano gli atti di propia ricognizione e confessione di dipendenza.

5. Ed egli è il vero, che non saprei convincerli che di tali atti sieno seguíti sotto di questi due Imperadori; non trovo di ciò nè i documenti, nè le memorie; nè voglio valermi del gius di presumerli, come atti tanto dovuti. Ma con tutto ciò sin qui a buon conto si è posto in sicuro il nostro assunto per rispetto eziandio di questo genere di prove: talchè è innegabile che ogni giustizia e confine di Fiorentina Libertà penda sino a qui dal Titolo de' Privilegj, delle Investiture Regie od Imperiali, non ostante che un solo per l'addietro abbiamo potuto recar' a mezzo intero e per estenso: perocchè ciò convien' ascriverlo alle sue naturali, o propie e convenevoli cagioni. Primamente di poco rilievo possono essere i Privilegj, o Investiture di una Città la quale si dà in feudo a' Duchi o Marchesi. E non v'è apparenza che il Pubblico Fiorentino ne avesse di molto considerabili fin' a tanto che fu dominata strettamente da que' Principi, i quali ne furon' investiti per la serie de' secoli (6). In secondo luogo, quali quali gli avesse, (che dal tutto non si debbe nè pur negare) ei è certo, che alle Città o Comunità si aspetta il custodire tali Atti.
I loro archivj di scritture pubbliche, e date loro dal Principe, sono archivj del Principe insiememente, fin' a tanto che la Città è del Principe (7). Il Sovrano non ha che fare di tenerne conto e serbarle da parte: esse scritture non sono direttamente inventate per provare la sovranità sua; questa si presume totale per fondamento in chi le fa o da (8). Ma i popoli soggetti si ne hanno d'uopo per provare quel grado di libertà e di esenzione cui pretendono o vantano di avere (9). Talchè per l'un' e l'altro conto a loro pertiene il custodire, e l'esibire somiglianti Atti, qualora dubbio, o disputa tra di loro e il Principe accade. Ora i Fiorentini Scrittori non ne producono (10) per estenso, anzi fanno tutto l'opposito nella Disputa odierna; e contra di que' che dalla Parte Imperiale lor vengono poste avanti ordinano strane macchine per deluderne la forza (11). Ma il nasconderli, il dissimularli, il negarne la virtù non basta già per convertire in sovranità la soggezione de' Popoli altronde provata, o legittimamente presunta: altramenti con troppa agevolezza si disciorrebbero i sistemi politici;

(1) Scipion. Agnel. Maff. l.c. lib. 10. cap. 7. f. 748.

(2) Sopra cap. 13. §. 22. f. 136. seg. e § 43 f. 146.

(3) Ivi §. 22. e §. 35. f. 144.

(4) Sopra ivi §. 91. f. 160.

(5) Ivi.

(6) Sopra cap 4. §. 17. 42. seg f 176. seg. e §. 59. seg f. 186. seg. e §. 85. f. 210. e cap. 5. § 158. seg. e §. 161. seg.

(7) Sopra cap. 2. §. 153. seg f. 86. seg. e cap. 3. §. 76. f. 121.

(8) Sopra cap. 13. §. 97. f. 161. seg. e cap. 5. §. 54. f. 296.

(9) Sopra cap. 1. §. 26. f. 7.

(10) Sopra cap 7. §. 116. f. 441.

(11) Sopra cap. 10. § 90. seg. f. 543. seg. e §. 104. f. 548. §. 107. f. 550. seg. e §. 179 f. 580. e cap 12. §. 34 f 92. e cap. 13. § 89. seg. f. 159.

litici; la lor conservazione o dissoluzione penderebbe dalla volontà, o dall' arte de' sudditi poco bene intenzionati, ed alla licenza aspiranti. E per conseguir' una legittima Indipendenza basterebbe o murare, od incendiare gli archivj delle Città dipendenti, od almen le carte dalle quali risulta la lor soggezione. Ma come che gli Antagonisti non le mettano fuori, gli Storici Fiorentini nondimeno, se non le riportano intere, ne riportano però la sostanza; e la loro in questa parte non punto sospetta fede ed autorità ha ne' passati secoli supplito alla mancanza delle pergamene, ed è bastata in questo genere di provanze.

6. Intendo gli Storici Fiorentini, i quali hanno registrate le lor geste dal lungo Interregno in appresso. Perocchè di più antichi, che abbiano scritte cose memorabili, o non ve n'è stati, o non se ne ha, o non n'è pervenuta copia al pubblico. Bartolommeo Scala Scrittor Fiorentino attesta che gli altri hanno veramente incominciato dal principio di esso lungo Interregno, (1) *à morte Friderici Secundi*; e dichiara di aver voluto seguitar' il loro esempio: *Quod & nos secuti exemplum*. Ma la cagione che questo Scrittore parzialissimo della piena libertà ne adduce, prova appunto che sin' a quel tempo Firenze era stata strettamente soggetta, e che le imprese sue erano state fatte a nome, non suo, ma de' Signori sia per modo di permissione sia di comandamento. *Ne ALIENA miscendo*, (dic' egli) *PROPRIIS minus dilucida reddamus*. Non è però che non sovrastino anco delle Investiture o Privilegj anteriori le vestigia appresso di loro (2).

7. Dopo il lungo Interregno e dopo una lunga usurpazione di Libertà non conceduta, i Fiorentini ricevettero da' Vicarj Imperiali di Rodolfo I. la confermazione de' Privilegj od Investiture Regali od Imperiali più antiche (3): e con ciò confessò il loro Pubblico di averne avuto. Sotto di Enrico VII. e Lodovico IV. Perchè la Città fu ribelle; non si favellò d'Investiture o Privilegj; ma di Bandi dell' Impero; i quali essendo sì giusti, come questi furono (4), provano per l'argomento de' contrarj egualmente la soggezione (5). Da Carlo IV. ricevettero coll' assoluzione dal Bando la concessione di grazie nuove, e la rinnovazione delle antiche ben quattro volte, in Pisa, in Siena, in Pietrasanta, e in Lucca (6). Ed ultimamente da Ruperto la (7) riportata Investitura di tutte le Regalie, e Terre di antico e di nuovo acquisto.

8. Ma per l'indi in poi, come essi dicono, e per certo sotto gl' Imperadori Sigismondo, e Friderico III. ci manca questo segno visibile, palpabile e materiale consistente nello scritto, e nella confessione propia. Ora adunque pare che riducasi lo stato di quistione a questi termini: *Se una Città, o uno Stato o popolo, un Suddito, o Vassallo, il quale da principio fu, o poscia per un modo giusto venne in podestà di un Principe, senza privilegj particolari, o investiture; e di poi per lo spazio di più e più secoli ha goduto le Regalie, le Terre, e Libertà che occupò, e possiede, non per altro Titolo legittimo, che quello delle Concessioni, Investiture, o de' Privilegj datigli da esso Principe, possa acquistare la piena ed assoluta Indipendenza a dispetto o senza consentimento di esso Principe e suoi legittimi successori, per lo mero disuso, e per la sola intermissione di tali atti, non più da lui voluti o cercati, rimanendo, o mantenendosi colla propia prepotenza, per alcun centinajo di anni nel possesso de' vantaggi conceduti gli per le lettere antecedenti?* Temerei di meritare lo sdegno del saggio Leggitore ove io mi mettesse in punto di sciogliere cotesto quesito; esso già lo ha risoluto da se.

(1) Bart. Scal. Hist. Fior. l. 2. p. 71. Sopra cap. 7. §. 129. f. 449.

(2) Sopra cap. 13. §. 6. f. 132.

(3) Sopra cap. 9. §. 33. seg. f. 506. seg.

(4) Sopra cap. 11. §. 43. seg. f. 22. seg. e §. 73. seg. f. 35. seg.

(5) Sopra cap. 10. §. 181. f. 591.

(6) Sopra cap. 12.

(7) Sopra cap. 13.

Pure

Pure per appagare i più teneri, ed ingannati, oltre quello che intorno a ciò su' principj è stato ricordato (1); dirò, essere massima stabilita per consenso di tutte le leggi, e del jus civile e naturale od universale, *che niuno possa mutare a se medesimo a suo talento il Titolo del suo possesso*. Ma che non mai fu fatta od allegata legge sì stravagante da chi che sia, *che chi ha incominciato a legittimamente possedere per via di investitura o privilegio preso dal Signore, diventi esso Signore assoluto del bene posseduto solamente per essere divenuto tanto potente da potersi mantener' in possesso senza aversi fatto rinnovare tal privilegio, od investitura*. Secondo, *che il solo tempo da se, o la durata del possesso senza ricognizione fattane al Sovrano che ha conceduto o legittimato tal possesso, non ha la virtù di assolvere il possessore dalla obbligazione di riconoscere la Signoria del concedente o legittimante, e che non vi ha luogo la prescrizione*, secondo la ferma dottrina de' più accreditati Giurefilosofi (2). E che all'incontro non v'è nè legge delle genti, nè civile che mai abbia insegnato il contrario (3); e conseguentemente che se vi sono stati professori di legge che abbiano tentato d'insegnare l'opposito, l'hanno fatto da cavillatori, e de *jure cervellotico*; e tal dottrina assurda e perniciosa fu parto della ignoranza, della malizia, e delle ribellioni, secondo la dimostrazione che ne abbiamo fatta (4). Confessino dunque *che il rinovellare le Investiture è ben necessario alla conservazione della Libertà, e de' beni o Regalie che i privilegiati, od investiti hanno ottenuto: ma non punto alla conservazione de' diritti di sovranità che le ha concedute*: e che la proposizione *il chiedere, e prendere dal legittimo Signore investitura o confermazione d'investitura, e il possidere in vigore di essa, prova la dipendenza dell' investito o privilegiato*: non è punto convertibile con quest' altra: *Il non più curare o il disprezzare l'investitura o il privilegio, e il seguir' a possedere senza di essa in virtù della propria forza o spada, prova la indipendenza del non curante o disprezzante*. Tal' ommessione è un' atto mero negativo, il quale non pone in essere verun nuovo Titolo abile a distruggere il Titolo vecchio nato dagli atti positivi; se non che a danno del trascurante.

9. A danno, dissi, del trascurante; e singolarmente in materia di feudi proprj, di cui la legge e il patto importa, *che il vassallo ove dentro dell' anno e del giorno non abbia cercata la rinnovazione dell' Investitura, a rigore cadda dal possesso*. E che *avendola chiesta al Signore dentro del termine costituito, non possa negargliela*. Per le Città, e popoli semplicemente privilegiati, e non propriamente de' beni col patto feudale investiti, v'era lo stesso pericolo passato il termine sotto gli antichi Romani Imperadori: di qui è, ch' il benignissimo Principe Trajano, per ovviare al danno de' molto lontani, o neghittosi con paterna e vera Imperatoria carità, prevenne le richieste de' sudditi e popoli provinciali con ispedir loro volontariamente e di propio impulso le rinnovazioni de' Diplomi (5).

10. Ma ne' tempi inferiori non correva il rigore della legge (6), *diplomata, quorum præteritus est dies, in usu esse non debere* per le Città privilegiate. E singolarmente par che correr non dovesse per le Comunità, le quali aveano al corpo loro per Real e Cesareo Privilegio conseguito con certi patti il Vicariato Imperiale: cioè il jus di dare a se medesime per Maestrato chi le governasse a nome dell' Imperadore, quelle persone tra' suoi Cittadini che più piacesse a loro; nacque poi da tal consuetudine sempre più cresciuta, l'assioma de' Giureconsulti recenti, o pubbli-

(1) *Sopra cap. 2. §. 101. 102 f. 70.*

(2) *Sopra cap. 14. §. 22. seg. f. 168. seg.*

(3) *Ivi.*

(4) *Ivi §. 41. seg. f. 176. seg.*

(5) *Plin. Ep. 47. lib. 10. Vedi sopra cap. 13. §. 33. f. 144.*

(6) *Ibid.*

pubblicossi; (1) *che i Maestrati delle Città Imperiali non abbiano sì preciso bisogno dell'Investitura, come i Duchi, Principi, Marchesi, i quali le tengono in feudo proprio.*

(1) *Sopra cap. 13 § 66. f. 152.*

11. Ora, per scendere giù dal genere alla specie, Firenze appunto ebbe il sì fatto considerabile privilegio (2). Sì che a tenore del precitato assioma, al qual non darei troppo valore massimamente in que' tempi, per questo rispetto, ella non avrebbe avuta urgenza di pigliar nuova investitura da Sigismondo. Sotto Ruperto v'era un'altra ragione di prenderla; e fu ch' ella dopo di avere conseguito il Vicariato Imperiale, ed altre investiture di terre e luoghi da Carlo IV. avea fatto acquisto di altri paesi, di cui era d'uopo legittimare il possesso per via di nuova investitura (3). A ciò si aggiugne quest' altro motivo, che Carlo IV. avea conceduto a' Fiorentini il Vicariato Imperiale semplicemente per sua vita durante (4). Ruperto all' incontro lo avea ampliato, quanto gli era stato lecito; perocchè non potendo in questa materia, per la natura del Vicariato, obbligare i successori suoi; almen costituì, che il suo privilegio toccante il Vicariato, e la sua investitura durerebbe, non solamente sin ch' egli vivesse, ma sinattanto che da alcun suo legittimo successore non venisse espressamente rivocata (5). Dalle quali premesse si può ben concludere coerentemente che i Fiorentini, anche senza preterire il loro debito poterono non cercar nuove investiture; ma perseverare a godere degli effetti delle vecchie, fin' a tanto che non apparisse pericolo che alcun' Imperadore le rivocasse: la qual cosa senza grave motivo, non era agevole, se miriamo il costume perenne e mansueto degli Augusti Germanici, e singolarmente le congiunture e le poche forze dell' Imperador Sigismondo.
Ma ponendo noi da parte e le congiunture, e la troppo cresciuta potenza de' Fiorentini, e la debolezza dell' Imperadore in Italia; ove esso fosse comparuto bastantemente bene armato, i Fiorentini avrebbero rivolto l'animo a star bene con lui, ed a sollecitarne la confermazione de' privilegj loro. Perocchè, quantunque essi non fossero tenuti per lo patto feudale proprio di ricercar' in certo termine di tempo la rinnovazione de' lor privilegj ed investiture: ne men l'Imperadore era tenuto di concedergliela alla loro petizione; ma era a rigore in libertà di negarla, e di rivocare le antiche. Sinattanto però che non le rivocò, Firenze continuò legittimamente nel possesso delle sue Regalie e Terre in virtù delle Concessioni Imperiali, cioè dipendentemente dagl' Imperadori, e non altrimenti. Il che tutto insieme sempre più prova, che l'intermissione delle investiture, o privilegj da se non ha potuto convertire il Titolo del possesso subordinato, in un Titolo sovrano et indipendente a pro de' Fiorentini.

(2) *Sopra cap. 12 §. 28. seg. f. 86. seg. e cap. 13 §. 22 e 48. f. 139. e 147.*

(3) *Sopra cap. 13. §. 43. f. 146.*

(4) *Sopra cap. 12. §. 28. f. 86.*

(5) *Sopra cap. 13. §. 55. f. 149.*

12. Ma dicono ancóra, quivi c'è di più, Firenze non solamente non riconobbe per via di omaggi, e petizioni d'Investiture la Sovranità di Sigismondo; ma oltre a ciò ella si armò contro di lui: lo trattò da nemico, ed unitamente col S. Pontefice Eugenio IV. talchè la mossa delle sue armi era giustificata; non gli volle dare il passo pel suo Stato; tentò di opporglisi altrove, a fine d'impedirlo d'ire a Siena, e a Roma a pigliar' ivi la Corona Imperiale: in somma essa fece atti dell' ultima Indipendenza e Libertà. Anche cotesta partita è vera. Adunque riducesi il negozio a quistione di questi termini: *Se l'armarsi il Suddito o Vassallo confederato eziandio co' S. Pontefici contro al Sovrano basti a disciorre i legami del suo vassallaggio, e della sua soggezione?* Non mai vidづsi testo di Rivelazione, non mai dottrina di SS. Padri, non Giurisprudenza Civile, nè Naturale che lo insegnò. In genere non accade confutar

futar l'affermativa fconcia et inudita di tal propofizione. In ifpecie poi Firenze non fi fa che aveffe deroga dalla legge Divina, ed umana, dal Jus della Natura e delle Genti, nè tanpoco da quel dell'Impero a cui fino lì erafi riconofciuta fubordinata. Se la fola ribellione baftava ad efimirla da quella fubordinazione, effa già fotto Enrico VII. e Lodovico IV. (1) farebbene ufcita legittimamente: anzi fino da' tempi di Enrico IV. a cui ribellò a favor del S. Pontefice Gregorio VII. farebbe diventata Indipendente (2). Ma nella guifa che quel fuo aderire alla parte Pontifizia (3); e quelle fue guerre contro di que' Principi non la refero punto indipendente ed affolta dalla foggezione, che di nuovo ad Enrico V. figliuolo del IV. nel fecolo XI. (4): e nel XIV. a Carlo IV. (5) e nel XV. a Ruperto (6) profefsò così la fua lega col Papa, e la guerra che fece a Sigifmondo (confiderata per fe, fenza che v'intervenga altro atto o contratto ch'importi il confenfo dell'Imperadore idoneo a disfare il contratto antico di foggezione (7)); non debbe ne meno avere tal virtù, ed effetto.

13. Ma, avvifo che mi fi opponga, appunto perchè la guerra de' Fiorentini contro di Enrico IV. fu intramifchiata di atti di ricognizione del S. Impero (8), e feguitata da atti di ubbidienza preftata a' fuoi immediati fucceffori; e quella che fecer'o foftennero contro di Enrico VII. e Lodovico IV. e i lor Vicarj Uguccione, Caftruccio e i Vifconti di Milano, furon gaftigati col Bando dell'Impero (9), il quale è un'atto di fomma poteftà; e furon di poi efpiate per la Multa e debita fatisfazione e fommeffione, terminate con la affoluzione del Bando, colla preftazione dell'omaggio e della fedeltà (10); con ciò eglino fecero ritorno folennemente allo Stato di dipendenza: ma tali cofe non effendo avvenute dopo le moffe de' Fiorentini contra l'Imperadore Sigifmondo, non doverfi nè poterfi fare rifpetto a lui la fteffa argomentazione, che fi fa rifpetto a que' altri Cefari.

14. A quefta difficoltà andrò incontro con due finceri ripari, l'uno di Diritto, l'altro di Fatto. In ordine al primo, non è mai, che i ribelli per aver fchifato il gaftigo del bando, diventaffero innocenti ed affoluti e dalla colpa e dal vaffallaggio. Non c'è nè pure chi infegni, che qualora il Principe per prudente o neceffaria diffimulazione o connivenza, o per mancanza di forze fofpende, ritarda, o tacitamente rimette il gaftigo, la colpa de' fediziofi fvanifca o *de jure* fi converta in piena libertà. Tutti i Moralifti, Politici, e Giureconfulti anzi 'nfegnano le maffime oppofite. Abuferei delle regole del citare ed allegare, perderei il rifpetto a' Leggitori, fe cercaffi di provare e fpiattellare con autorità e tefti le sì fatte nozioni prime. Non ci vuole altro che lo impiego di un poco di Logica giufta e fincera per applicarle. Il Venerando Senato Romano praticò fimil longanimità con le Colonie a lui felloni nelle anguftie della guerra punica (11). Molti legittimi Principi, e fingolarmente gl' Imperadori Germanici illegittimamente offefi, turbati et impediti dalle guerre di dentro e di fuora l'hanno efercitata parimente (12): e tra tutti l'Imperadore Sigifmondo più di ogn'altro. Ma in fine dalla fua longanimità, e dalle oftilità de' Fiorentini contro di lui, non fi ritrarrà mai un'argomento fano, equo, o tollerabile, non che baftante per mettere in chiaro la pretefa indipendenza. E concludo, che fe non provino alcun'atto, in vigor del quale, fi poffa ragionevolmente pretendere, che l'Impero, o l'Imperadore a nome di effo fiafi fpogliato del fuo diritto fupremo fopra di Firenze, la primiera foggezione foffifteva tuttavia (13). Ora di tali atti eglino non ne hanno fin'ora prodotto ned accennato veruno. Ondechè potrei fermarmi qui a tutta equità.

(1) *Sopra cap. 11. da per tutto.*
(2) *Sopra cap. 6 §. 66. f. 343.*
(3) *Ivi § 67. f. 344. e § 69. f. 344. 345.*
(4) *Ivi §. 72. f. 345.*
(5) *Sopra cap. 12. da per tutto.*
(6) *Sopra cap. 13. da per tutto.*
(7) *Sopra cap. 1. §. 31. f. 8.*
(8) *Sopra cap. 6. §. 70. feg. f. 345.*
(9) *Sopra cap. 11. § 43. feg. f. 22. feg. e § 73. feg. f. 35. feg.*
(10) *Sopra cap. 12. §. 2. in fine f. 72. e § 26. f. 83. feg. e § 13. f. 76.*
(11) *Sopra cap. 2. §. 63. feg. f. 58. e § 66. f. 59.*
(12) *Sopra cap. 12. § 61. f. 107. feg.*
(13) *Sopra cap. 1. §. 31. f. 8.*

15. Ma

15. Ma per seguire l'impreso costume di considerare, (con una diligenza che non mette a conto agli Antagonisti, e perciò da loro in vano si aspetterebbe) tutte le azioni più osservabili e più essenziali accadute a ciaschedun' Imperadore co' Fiorentini, mi rivolgo al secondo riparo che consiste nel Fatto. Ed avverto, ch'ei non è da passarsene così alla pura, che l'Imperador Sigismondo non facesse nessuni atti abili a mantenere il suo diritto. Comechè non si venisse alla pubblicazione de' Bandi; ne seguì però di que', che indicano, e spiegano efficacemente ch'egli intendeva di esser' il Sovrano Signore di Firenze, e che aveva *animum retinendi*, per la sua parte; e per quella de' Fiorentini di que', che dichiarano che essi si riconoscevano all' Impero soggetti, sì come proverò.

16. Malvolentieri io dimostro la sovranità Imperiale sopra 'l popolo Fiorentino (per ogni altro conto meritevole di somme lodi) ribelle a' suoi Sovrani. Non già perchè in tal caso più malagevole sia il provare la soggezione; sarebbe fiebolezza il crederlo: chi può essere e chi è ribelle, con ciò stesso è suddito o vassallo: ma perocchè egli è un'uficio ingratissimo il dever nominare co' suoi nomi cose ed azioni odiose e perverse. Il ribrezzo che ho di entrare di botto in questa materia, debbe far ch' io sia compatito, se a ciò mi appiano la via con riflessioni alcun tanto filosofiche, ma non punto disadatte al caso.

17. Ogni legge è mal custodita, anche da coloro che se la fecero e volontariamente se la imposero, tosto che scemi la forza *COATTIVA* ed esterna, dalla quale debbe essere accompagnata ed assistita la podestà legislatoria; essendo custode della legge il timore del castigo. Il perchè alcun Filosofante è arrivato a voler sostenere con verisimili conghietture, che per avventura più agevole saria, che in una Repubblica composta di Atei (se dar si potesse, e se alla natura ragionevole non ripugnasse la idea di somigliante detestabile società) coll'osservanza esatta delle leggi positive per via de' rimedj *coattivi* i Maestrati, e Cittadini fossero venerati, ubbiditi, vivessero della vita e roba sicuri; che in una Comunità che alcuna Religione (prescindo della Cristiana Cattolica che comanda di ubbidire a' Maestrati, e Superiori, Re e Cesari) professasse, ma nella quale non avesse virtù, ed effetto il braccio *coattivo*.

18. La riflessione si avverifica nella Istoria pubblica e politica degli Stati, e Principati, o sistemi subalterni e subordinati a' Monarchi, o a' Sistemi superiori, e nelle civili, e municipali più che in nessun' altro genere delle umane cose; per lo veemente amor di libertà, e desiderio di comandare; affetti entrambi per natura nello stesso cuore dell' uomo allogati, e per lo più tra di loro confusi: ed ella si può distintissimamente esemplificare col caso de' Fiorentini. Essi per certo hanno ricevuta senza renitenza la comun legge di subordinazione, che le fu imposta di prima da' Franchi sotto Carlo M. e di nuovo reiteratamente da' Germani sotto Ottone il Grande, perpetua, e non limitata se non che dal solo jus delle Genti (1). E benche di poi per le vie consuete, pe' privilegj degl' Imperadori parte per mera liberalità parte per compenso de' servigj parte per bisogno de' tempi, e col beneficio degl' Interregni e della assenza degli Augusti impediti dalle guerre interne ed esterne, e per le arti conquistatrici comuni a' popoli subordinati, i Fiorentini erano cresciuti in Libertà ed in Dominio; tuttavia durava il vincolo inviolabile e sacrosanto della sua subordinazione dal primo atto di istituzione strettosi, e da tanti omaggj, fedeltà, ed obblighi confermato: perocchè non era mancata al tutto nè per sempre la virtù *coattiva* del legittimo Legislatore

(1) *Sopra cap.* 4. §. 68. *f.* 194 *e cap.* 5. §. 55 *seg.* §. 60. *e* §. 135. *seg.*

latore: ma erasi di quando in quando fatto, se non sentire, almen riverire. Ma veggendo che singolarmente sotto l'Imperadore Sigismondo non v'era nulla da temere, essi eressero più che mai il capo alla indipendenza, e posero in non cale la legge che aveano ricevuta da principio. E questa la sorte di tutti i più legittimi Re, Principi, e Maestrati sproveduti delle giuste forze, di far comandamenti giusti e di non essere ubbiditi, ma di ritenere insiememente il jus loro: ma non dovrebbero incontrarla sì ria que' Principi, i quali per moderazione di animo, e per la quiete, e salute universale volontariamente lasciono oziosa la mano armato, per non irritare maggiormente gli spiriti torbidi, siccome fece prudentemente Sigismondo. A questo proposito riporterò quel che disse uno Scrittore contemporaneo intorno alla sua prima venuta in Italia, che fu l'anno 1413.: (1) *His indicto Constantiæ concilio, in Italiam venit; verùm nullo armorum comitatu, QUO MINUS TIMENDUS videretur*. Nulla importa, che in picciole cose esso fosse poco ubbidito, poichè a molto maggiori avea ad accudire; siccome gli accade intorno al giudizio che avea pronunciato tra Filippo Maria Visconti Duca di Milano e il Marchese di Ferrara, aggiudicando a quest'ultimo la Città di Piacenza. (2) *Sigismundus ita decreverat, Marchionem Ferrariensem Placentiæ Dominum. Verùm, ut solet, irritum est Imperium, cum non adsunt vires. Hos modo incerto, ac penè titubante cujusnam esset, Arcellanus idem Placentinus, oppidum Filippo tradidit*. E nullo, *irritum*, il comandamento non assistito della forza da farsi eseguire, non di diritto, ma di fatto.

(1) *Fra Andr. Bilius Hist. Mediol. MS lib.* 3. *f.*161.

(2) *Id. ibid. f.*168.

19. Hanno pensato alcuni, che le ribellioni, le disubbidienze ed irregolarità de' sudditi sieno un ragionevole castigo de' Principi, che non si vagliono della loro potestà e forza per ritenerli in uficio. Hanno eziandio agli Augusti Germanici fatta tal'imputazione. Ma hanno altresì iscambiato l'idea della soavità e dolcezza del giogo e del Dominio, e della clemenza, con quella della negligenza del propio uficio: e hanno fatto iniqui rimproveri, in luogo di rendere dovute grazie. Hanno confuso una innocente, e più volte volontaria ma prudente impotenza, o per me' dire, una sofficiente e giusta, ma da ingiustissimi, artifiziosi, traditoreschi, ed infelici ostacoli impedita potenza, con una volontaria derelizione. E con simili dottrine tendono più ad insegnare a' Principi il dispotismo (3), che a' popoli l'arte sana di conservare e non perdere la giusta e competente libertà. Le son' accuse false, e scuse mendicate. Derelizione volontaria, e che indicasse l'animo di non difendere, di non proteggere, di non ritenere i popoli; non ve ne fu. Disgrazie dall'artificio, e da' casi umani soliti cagionate, che impedissero il ritenerli nel ben dovuto uficio ve ne furono. Ma non punto quella fatale necessità, che sola può giustificare un popolo di uscire dall' ubbidienza del vero Principe, e darsi a un'altro, o fare se stesso Indipendente (4). Vi ebbe all'incontro sedizioni, illecite fazioni, e ribellioni manifeste e non necessarie, le quali, come che non a rigore venissero castigate, ma perdonate o dissimulate, non però fondarono mai una giusta indipendenza; nella guisa, che nè meno la trasgressione delle leggi divien lecita ed innocente, perchè al Legislatore, od Amministratore di Giustizia manchino i mezzi armati, e il braccio forte. Impunità non è innocenza. Quella ben moltiplica il numero de' delitti, e de' delinquenti, ma non purga di colpa il misfatto, nè rettifica il possesso per quello acquistato: molto meno debbesi far colpa al Principe, qualora, per ischivar maggior male, indulgente si mostra.

(3) *Sopra cap.* 14 §.

(4) *Sopra cap.* 1. §. 36. *f.* 10.

20. A Sigismondo più ingiustamente di chi si sia altro Impe-

Imperadore verrebbe imputata la colpa di negligenza. Vero è egli, che non saprei dimostrare nè per provanze di documenti, nè di testimonj, ch' esso per i primi venti e più anni, cioè dal 1410 fino al 1432. cura alcuna avesse delle cose Fiorentine. Ma dalla mancanza di consimili notizie non segue però che non facesse le sue parti quanto gli era possibile: egli sarebbe questo uno di quegli argomenti negativi, de' quali cento non vagliano un frullo. Ma veggiamo quali per certo furono per quel corso di anni le operazioni, cure, e intrattenimenti di Sigismondo; e quali que' de' Fiorentini; e consideriamo se dall' uno de' lati fossero tali, da poter far perdere la vecchia ragione di sovranità; e dall'altro da poter' acquistare la novella Indipendenza. Sono sì fattamente note le geste di cotesto Principe, ch' ei sarebbe opera oziosa il tesserne qui trattato. Sommariamente ritoccherò, ch' egli ebbe ad accudire alla causa della eresia degli Ussiti: alla convocazione et adunanza del Concilio di Costanza e di Basilea, alle abdicazioni del Ponteficato di Giovanni XXIII. di Gregorio XII. di Benedetto XIII.: a' viaggi fatti in Italia, Francia, ed Inghilterra e per quasi tutta l'Europa ad effetto di tor via lo scandalo dello scisma nella Chiesa; alle guerre del Ziska, degli Orfani e Taboriti, e ciò tutto per la salvezza della Fede, Religione, Cristianità e del S. Impero. Cose e Fatti sì notorj tutti, che niun vuole ch' io citi per provarli. Ora se in mezzo di tali cure, ch' egli con candore ed ingenuità senza pari ebbe, nè pure si fosse ricordato che Fiorentini ve ne fosse nell' Impero, o nell' Italia, non sarebbe esso di tal dimenticanza stato giustificato? Od essi o altri piccoli Stati per tal' oblivione avrebbero acquistato eglino un grano di giusta Indipendenza, o di Libertà di più, di quel che fino lì aveano dall' Impero da' fedeli sudditi (1) riconosciuto?

(1) *Sopra cap 13 §.24. seg f.141.*

21. Miriamo ora che cosa si facessero in questo intervallo i Fiorentini. Essi sentito che Sigismondo era stato eletto Imperadore dopo la morte di Ruperto, passarono con esso lui per una lettera in data de' 21. di Aprile dell' anno 1411. l'ufficio di congratulazione; nella quale insiememente gli raccomandarono la loro Città e Repubblica, e tutta la offerirono a' suoi voleri; in termini, i quali ambiguamente, e scarsamente significano la dovuta soggezione. Ecci come giace: (2)

(2) *Ex Schedis Mabillonii apud Martene in Miscellaneis Epistolar & Diplomatum Tom.1.Veterum Scriptor. & Monumentor column. 1578.*

„ Vexillifer & populus communis Florentiæ ad Romanorum Imperatorem. Serenissime ac gloriosissime Princeps, post humilem „ recommendationem. Gloria & magnitudo & omnis prospe„ritas sit in perpetuum tibi, gloriosissime Rex. Hæc enim omnio „ NOS DEVOTI FILII TUI precamur & optamus per Divinam „ gratiam tibi cælitus exhiberi, nec optamus modo, verùm etiam „ speramus & credimus fore propter virtutum tuarum præstantissi„mam excellentiam. Credendum est enim justum & pium regem „ Deo maxime placere: qui autem Deo placet Gubernator & Re„ctor, ei cuncta successura fore est procul dubio sperandum, juxta „ illud quod scriptum legitur: *Omnia quæcunque facies prosperabuntur*. Deinde ex adverso subjicit: *Non sic impii, non sic, sed tamquam pulvis quem projicit ventus à facie terræ*. Profecto „ nos, gloriosissime Princeps, inæstimabili gaudio & incredibili læ„titia profusi fuimus ex ista felici promotione tua, nec id ædem im„merito. Speramus enim temporibus nostris videre magnam sæculi „ tranquillitatem, & pacem videre optimam, ac FELICEM PO„PULORUM TUO REGIMINI COMMISSORUM GUBER„NATIONEM, per quam homines pro benefactis quidem præmia,

„ pro malefactis autem digna supplicia consequentur. Sed quod nos
„ de nobis ac lætitia nostra dicimus, cum universas Civitates & po-
„ pulos in hac lætitia & gaudio exultare videamus? Nihil est enim
„ virtute præclarius, nihil laudabilius, nihil quod magis alliciat ad
„ amorem sui, nihil quod tantam afferat spem tranquillitatis atque
„ Justitiæ, virtutibus multipliciter ornatus ac præditus cum sis,
„ EXPECTANT HOMINES, quasi de Cælo missum ad eorum
„ GUBERNATIONEM; sic venerantur & amant, quasi unicam
„ spem salutis, incolumitatis ac felicitatis suæ. Cernunt eum quo
„ tam se se attollat infidelium audacia, quantas dudum clades adver-
„ sus Christianos eorum detestabilis nequitia intulerit, quotidie in-
„ ferre. Cernunt etiam Christianorum ipsorum varias inextrica-
„ bilesque discordias, & quæ contra communes fidei hostes vertere
„ debebant, in se ipsos & corpus suum arma vertisse, ac ruinam in-
„ ter se meditari, quibus cura deberetur esse salutis. Denique
„ pro caritate odia, pro consentione mutua impugnationem & bella,
„ quod summe dolendum est, inter se Christiani populi meditantur.
„ His igitur Christianorum populorum morbis ac languoribus, TUA
„ SAPIENTIA AC AUCTORITAS medicinam salutarem & ne-
„ cessariam adhibebit. Infidelium autem conatibus nefariis potentia
„ fortitudoque tua obviabit, siquidem BONI PRINCIPIS EST
„ SUOS TUERI & hostes infringere, quod tibi præstet altissimus
„ victoriis ac triumphis adimplere. Ceterum, Serenissime Rex,
„ CIVITATEM NOSTRAM UNIVERSAM ET POPULUM
„ SUUM DEVOTISSIMUM, quantùm valemus & possumus
„ CUM HUMILITATE DEBITA sublimissimo culmini tuo RE-
„ COMMENDAMUS, OFFERENTES EAM BENEPLACI-
„ TIS REGIIS. Præterea cum in Regno Hungariæ multi Cives
„ Florentini existant, partim Clerici & Prælati, partim Sæculares
„ & Nobiles, vel Mercaturis intendentes, eos omnes & singulos Re-
„ giæ sublimitati recommittimus, Prælati quidem & Nobiles in suis
„ dignitatibus conserventur; Mercatores autem ut gratiam & beni-
„ gnitatem Regiam in suis negotiis reportent. Datum Florent. XI.
„ Cal. Maji. Anno Domini MCCCCVIII. (*h.e. anno MCCCCXI.*)

Sembrami di prevedere che qui naturalmente nascerà nella mente del Leggitore il moto di chiedere se io abbia riportato questa lettera coll'intendimento, ch'ella debba provare alcuna confessione di dipendenza per parte della Città di Firenze dall'Imperador Sigismondo. Ed intorno a ciò io vo dir con ischiettezza il mio sentire. Il Cancelliere, Concepista, o Secretario Fiorentino che estese questa lettera di cirimonia consideratamente ha voluto renderci tal'interpretazione difficile, ed intricata. Perocchè in vigor di essa ogni Fiorentino restava in istato di poter'o secondo il suo affetto, o secondo il bisogno e l'occorrenza negare od affermare che il suo Pubblico avesse parlato da Dipendente o da Sovrano. Se gli fosse capitato addosso un Ministro Plenipotenziario Imperiale assistito delle congrue forze; e si fosse lamentato, che questa lettera era scritta con malizia, e che sotto affettati ed ampollosi termini ed espressioni inalzate fin'alle nugole copriva una mancanza di rispetto e di ossequio; gli avrebbe potuto rispondere, che tal doglianze era indebita, nata da una barbara ignoranza de' termini, *une querelle d'allemand*; e che? vorrebbe egli di più della professione del popolo di essere *devotissimo* a Cesare: della esibizione, che la Città tutta saria *a' suoi voleri*? e ciò *cum debita humilitate*? E il Mi-

nistro

nistro sarebbe stato incolpato di essere corso: e di aver dovuto sospendere le sue doglianze almanco sinattanto che avesse fatto la sperienza, se i fatti corrispondevano alle parole. Ove all'incontro ad alcun bell'umore simile al nostro Whig, o agli odierni Autori del Memorial Francese, e del Trattato latino *de libertate Florent.* fosse venuto talento di asserire che questa lettera, non contiene nè pure un'accento di confessata soggezione o dipendenza: avrebbe potuto dire *Figliuoli devoti* si dichiararo i Fiorentini ancóra di essere de' SS.Pont. e de' Re di Francia: *devotissimi* parimente. Che Fiorentini non si contavano punto tra que' popoli ch'erano sottoposti all'autorità Imperatoria; e de' quali dicono: *Populorum morbis ac languoribus tua sapientia ac auctoritas medicinam salutarem & necessariam adhibebit*. Che in quell'altra clausula, *speramus... felicem populorum tuo Regimini commissorum gubernationem*, non veniano inchiusi i Fiorentini, perchè non commessi al suo Reggimento, non compresi nell'Impero; perchè indipendentissimi sia per natura ed origine, sia per acquisto o possesso, o che so io. Che non erano essi da annoverarsi alla gregia di que' comunali uomini de' quali dice la lettera: *Expectant homines Te quasi de Cælo missum ad eorum gubernationem*, o che ciò s'intendeva di quella universalissima, e rimotissima preminenza che ha l'Imperadore come Capo de' Cristiani; e non più: che l'offerire tutta la Città e Repubblica *Beneplacitis Regiis*, era un modo trattoso di mera e munda civiltà e cortesia fattosi da' Fiorentini similmente ad altri Re: che sarebbe grosseria di colui a cui vien fatta, il volersene avvantaggiare a pregiudicio e contra la mente di chi la praticò: che questi non erano nè fatti, nè segni sufficienti a mostrar la volontà di essere suddito; ma erano mere parole che usavano in quel torno i Principi Italiani liberalissimamente cogl'Imperadori secondo che attestò P. Pio II. (1) *Cæsari gentis ducem, dominatum universum, UT ITALIÆ MOS EST, verbis dedant, Castella & Urbes aperiant, commeatum sine pecunia præbeant, summum honorem impendant*. Talchè per l'abilità del Fiorentino Secretario i termini di questo documento da per se non esprimono in verun modo una aperta confessione di dipendenza. Ora per uscir da cotesto scetticismo convien riflettere, che per ben poter' intendere e rettamente interpretare le parole non sia mica necessità che le voci o termini sieno univoci, e non capevoli di più di un senso. Altramenti buon viaggio all'uso del favellare e scrivere; poichè appena si ritrova termine che non abbia che un solo senso; e l'arte o le pennellate delle Cancellerie e Secretarie sarebbero troppo pericolose a' diritti de' Principi. Ma come più volte dissi, bisogna adoperar la trivial sommola loicale, od *ermeneutica* di ponderare CHI disse e proferì, ed A CHI furon dette o scritte le parole intorno alle quali si dubita, e qual relazione civile o morale siavi tra' Contrattanti o Corrispondenti. Ora certa cosa è, che se l'Imperadore Sigismondo in leggendo la lettera del Gonfaloniere e Popolo Fiorentino si ricordò o fu avvertito che appunto dieci anni avanti esso popolo prese da Ruperto suo predecessore la Investitura di tutto quanto possedette dentro e fuori delle mura di Firenze; col patto o privilegio, ch' il suo Gonfaloniere, o Priore delle Arti, o Magistrato supremo rappresentante il Popolo dovesse essere VICARIO IMPERIALE in Firenze e nelle Terre a lei allora annesse, sinattantochè ciò piacesse al suo successore nell'Impero: e che quest' esso Popolo avea ottenuta la consimile Investitura dal suo Padre Carlo IV. nel tempo che ne ricevette l'assoluzione dal Bando Imperiale, e che gli giurò fedeltà ed omaggio nel Duomo di Pisa, e gli pagò i censi decorsi e promise i futuri, con

pagar-

(1) Æn. Silv. Hist. Frid. III. Imp. f. m. 59. edit. Boecler.

pagarglieli: dovette (senza salir più in sù) fermamente e necessariamente credere, che quella lettera gli venisse scritta da un suo Regio Luogotenente o Vicario, o Uficiale in una Città e Provincia d'Italia: che quel Popolo che la faceva scrivere era composto anch'egli di quel genere di uomini, i quali diceva la lettera che *expectant Te quasi de Cælo missum ad eorum gubernationem*: che *filii tui devoti*; e *populus devotissimus* significava ivi senza fallo gente soggetta, e vassalla; alla quale esso Imperadore era in diritto di tor via i privilegj, ove li demeritassero. E qui non ostava il dire: ma i termini sono equivoci; non intesero più i Fiorentini che si ricevessero in quel senso: perocchè se altrimenti gl'intendevano c'era sotto dell'inganno: poichè essi ben sapevano che l'Imperadore dovesse intenderli come i suoi predecessori, cioè per una confessione e ricognizione della sua sovranità sopra di Firenze: e la fraude non mai debbe patrocinare a chi la commette: e nella interpretazione delle cose dubbiose bisogna abbracciar quella per la quale si scissa lo inganno; così dice la sana Ragion Naturale, e le son conformi anche i Dottori (1). Cotesta lettera dunque, sebbene per fondare una soggezione o dipendenza nuova, non altronde conosciuta non basti punto; e però sofficiente a provare la confessione della continuazione della Dipendenza già provata con incontrastabili argomenti. Molto poco basta per provare la continuazione, quando l'antecedenza è sì manifesta: per lo rimanente, la lettera per essere scritta da un popolo soggetto era alcun poco troppo sobria o digiuna di segni di soggezione; ma troppo umile per essere scritta da un popolo sovrano. Io rinuncio al vantaggio che ne può risultare pel mio assunto, a chi lo vuole: non me ne fo forte: proverò Fiorentini soggetti di ragione e di propia confessione a Sigismondo senza cotesta lettera di congratulazione e di complimento: seguirò fra tanto nel ragguagliare prima i fatti de' Fiorentini.

22. Rimasero eglino per parte di Cesare in cheto possesso delle Terre e Regalie, delle quali erano stati investiti dal suo Padre l'an. 1355. e dal suo predecessore Ruperto l'anno 1401. (2), col patto di possederle finattantochè espressamente tale Investitura venisse rivocata: per modo che il silenzio e la tolleranza sola di Sigismondo potea servire di tacito consentimento alla continuazione del loro possedere. Ma tal possesso per l'idea stessa delle sue causalità esclude la idea del rendere assolutamente libero il possessore a danno de' successori del Concedente. Ebbero ben'eglino il gius perfetto di mantenersi nel possesso contro chi si sia altri, trattone il Sovrano, e perciò a ragione si difendevano contra Giovanni Galeazzo Visconti, il quale volle sottometterli. Perocchè quelle guerre non si facevano più a nome dell'Impero, quali le avevano fatte i suoi antenati Vicarj e Capitanj (3) degl'Imperadori contra Fiorentini posti e perseveranti nel Bando dell'Impero. Le ragioni di guerreggiare erano private pure fra di loro, e non pubbliche rispetto all'Impero. Per altro esso Galeazzo, il quale continuava le rappresaglie di una guerra, che i Fiorentini erano stati gli ultimi a fargli muovere dall'Imperadore Ruperto, avea poc'anzi di morire, soggiogata per poco tutta la Toscana prima e dopo la partenza di Ruperto da Italia, ed i Fiorentini già vacillavano, e male contro di lui in piedi si reggevano: (4) *Solus adhuc in Italia supererat Florentinus hostis, quem tamen affectum male, ægrè se tuentem videbatur, si paulo plus superstes fuisset confecturus. Vix, ut ajunt, unus atque alter hostem jurabant, imminentibus capit plus fermè sexdecim equitum millibus, nec minori peditum numero, Imperium modo expectantium, qui in agros irrumperent; ac pene ab latere Senensium propinqui*

(1) Decian. cons. 4. n. 33. lib. 1.

(2) Ivi.

(3) Sopra cap. 11. §. 122. seg. f. 59. seg.

(4) Fra. Andr. Billius Hist. Mediol. MS lib. 1. f. m. 91.

pinqui ad muros evaserant; così narra Fra Andrea Bilio Scrittor di quell' età, il quale visse e scrisse la sua Storia in Firenze ed in Siena. Ma per la morte di Gio. Galeazzo, la quale avvenne l'anno 1402. si mutò la scena in Italia: (1) *omnia unius hominis fatum abrupit*, e singolarmente pe' Fiorentini.

(1) *Ibid.*

23. Le conquiste di Galeazzo aveano interrotte quelle de' Fiorentini contra i loro vicini, popoli tutti soggetti e buona parte fedelissimi agl' Imperadori. La morte di esso fece ritornar l'antico disegno in campo. Appena passato Galeazzo all'altra vita, e divisa co' suoi Stati la potenza Milanese in tre parti tra' tre figliuoli suoi; Firenze non pure rispirò, ma meditò guerra offensiva in tutti i modi. (2) *Jam ex morte Joannis* (Duc. Mediol.) *secundus annus vertebatur, cum interim Florentini nullo in loco defuerant, quin ubique semina sererent Civitates modo ad Societatem, modo ad Libertatem modis omnibus ad desciscendum vocarent, atque invitarent, copiarum Duces vel ad se pollicitis stipendiis, vel ut quaque dilaberentur allicerent &c.* Nel mentre che usavano di queste arti nascoste di dentro, portarono la guerra aperta fuor di Toscana in Lombardia. (3) *Ergò Florentini ut vident..... male tutum domi bellum, convento in fœdera Bonifacio Rom. Pontifice, simul in Provinciam nostram exercitus transmittunt &c.* Non si fermaro però a restituire le offese a chi lor le avea fatte. Ei meditarono di mandar sotto 'l giogo il rimanente delle Città e Terre Toscane, che perancora non aveano nè vinte, nè per le susseguite investiture di Carlo IV. e di Ruperto ottenute. Onde nella lega che fecero con P. Bonifacio IX. vollero assicurarsi di poter conquistare e rattenere Pisa e Siena, ma fu dissuaso da Carlo Gianello Podestà di Perugia il Pontefice di ammettere tal patto, in vigor di cui que' suoi vicini troppo più del dovere fossero per divenir potenti. (4) *Florentinus tamquam ex composito in societate Bonifacii usque adeò ausus fertur posuisse, licere, dum viribus posset, Senenses Pisanosque ad jugum detrahere. Id Carolus se vocatum Janellum, tamquam ne Ecclesiæ quidem conduceret, tam potentem Socium fieri, avertit. Ita concessum Bonifacio de his, quæ ad Ecclesiam pertineant, hoc est Bononia, Perusia, Ascisio atque aliis, nulla in fœderibus Florentinorum mentione.* Ma quel, che lor non fu accordato in quel Trattato, eglino ben presto seppero procacciarselo, nè più nè meno, ed in gran parte l'ottennero.

(2) *Ibid. f. 92.*

(3) *Ibid. f. 95.*

(4) *Id. Bil. f. 96.*

24. L'anno 1405. alla fine di Agosto essi comperarono (s'intende senza consentimento del Sovrano, e del popolo venduto) la Città di Pisa (5) *per dugento mila fiorini, e per consiglio di Bucicaudo Governatore di Genova per lo Re di Francia*. Il caso avvenne, perchè i Pisani si erano posti in libertà contro a Gabriele Visconti figliuol naturale di Giovan-Galeazzo, sia perchè sdegnassero i suoi non legittimi natali, o che fossero spinti alle novità per le macchinazioni de' Fiorentini come sospetta il Bilio in scrivendo quel che segue: (6) *Sive spurium Pisani contempsere; sive illos invericundia Officialium irritavit.... sive & Civitas novitati rerum prospiciebat, & Florentini dolis invaluere, aut denique fata urbis illius exitium petebant, erecti in arma sub signis populum ad libertatis spem vocaverunt.* Gabriele Visconti, giovane di non grande autorità e sperienza paventato si ritirò a Genova e quivi morì. Agnese sua madre rimasta nella fortezza ivi fu ammazzata da un colpo di balestra. Allora gli amici di Gabriele, giudicando di non saper dar più crudel gastigo a' Pisani della lor' incostanza, vendettero la fortezza, e la

(5) *Orland. Malavolt. Ist. Sanesi P. 3. lib. 1. f. 2.*

(6) *Fra Andr. Bilius Hist. Mediol. MS lib. 1. f. 107.*

nulla restituire al Pontefice statogli nemico, disse: (1) *En morior, inquit, mox in tuo complexu soror, cum tu sis futura tanti Regni heres: nec me aut hæc arma aut divitiæ aut medicamina servare possunt. Tu verò hoc primùm tenebis, ne quid è rebus aut Civitatibus captis Pontifici unquam reddas; quod gens familiæ nostræ usque adeo infensum fuit; Romam tamen jussu nostro liberam facies, quo vel ipsum mundi caput dicar exemisse ... (2) Res ipsa, ac fortuna testimonio fuerit, qua jam Florentinos eo loco dedisset, ut seu Civium favore, quos ipsi honore aluimus, seu nominis atque armorum metu jugum penè implorare videntur &c.*

(1) *Bilius l.c.f.159.*

(2) *Ibid. f.160.*

27. Alcuni anni dopo cioè al 1422. essendo morto Giorgio Ordelaffo Signor o Vicario di Forlì e d'Imola, con lasciar Teobolado figliuolo di dieci anni dopo di se: ei nacque alcuna Dissensione Civile nel popolo, e parte volendo aderire alla Chiesa, Papa Martino V. chiedette l'ajuto e il patrocinio di Filippo Maria Visconti in questo negozio, il quale glielo accordò: (3) *neque illi, ut qui jam magna ex parte Ecclesiæ patrocinium suscepisse videbatur, respuit; nec forsan nescius Florentinos id contenturos.* I Fiorentini dall'altro canto, che aveano, al dire dello Storico, bisogno di consumare le sovrabbondanti ricchezze loro, entrarono volontieri in questa disputa: (4) *Florentini diuturna pace vix opulentiam sustinebant, tanquam necesse foret materiam dari, in quam cumulatas opes effunderent: hæc segnior fortuna casum obtulit.* Ei presero dunque il pretesto di difendere le Ragioni del pupillo: l'una e l'altra parte aveano scelto un colore assai plausibile. Ma i Fiorentini erano i più fastidiosi nel voler'ammettere temperamenti di accordo per quanti gliene facesse proporre Filippo Maria (5); e fulminando minacce innalzarono uno Stendardo con dentro le quattro lettere S. P. Q. R. quasi che fossero eredi del Dominio o della Libertà de' Romani antichi. (6) *Ac Florentini interim, quamquam res forte dictu exigua est, quo intelligi facerent id bellum in patrocinii spem suscipere; tum primùm publicis insignibus, quæ in palatio servantur, clypeum intulere Romanis literis inscriptum S. P. Q. R. tanquam Florentino nomini relicta esset Romanæ libertatis hæreditas.*

(3) *Fra Andr. Bil. Hist. Mediol. MS. lib. 4. f.205.*

(4) *Id. ibid.*

(5) *Ibid. item Blond Flav. Dec. 3. lib. 2.*

(6) *Bilius ibid. f.212.*

28. Ma cotesto magnifico apparato fu seguitato da una totale sconfitta data loro sotto Forlì (7) da Filippo Maria, e il pericolo di perdere lo Stato, quando il Vincitore si fosse servito di tutto 'l vantaggio. (8) *Florentinorum omnes fusi, maximaque pars capti, non in acie modo, verùm per totam noctem confluentibus quoque agricolis ensibus ac fossis rapiebantur .... Ingens atque omninò læta victoria, si modo ea Dux per fortunam uti voluisset; .... (9) Non dubium hujusmodi victoriam fuisse, quæ Florentinos è Statu rerum dejicere potuit, si cætera victores secuti.* L'Autore che racconta questo fatto incolpa Filippo Maria di negligenza: (10) *Verùm ita fit, quibus fortuna nimis indulget, eos ad se spectandum negligenter facit. Rogitabant omnes exercitum Florentiam duci; nec secus illi trepidabant, quam si in portis hostem haberent. Undique per Florentinorum agros palmæ tendebantur; Aretini, Crotonienses, cæteri quique signa Ducis implorabant. Sed citò reperit fortuna remorandis tot fatis remedia &c.*

(7) *Blond. Flav. Dec. 3. lib. 1.*

(8) *Bil. ibid. f.222.*

(9) *Ibid. f.224.*

(10) *Ibid.*

29. Prima di questa guerra, cioè l'anno 1418. i Fiorentini aveano ordita secretamente la sorpresa di Lucca, retta allora da Paolo Guinigi. (11) *Braccio* (da Montone)... *accompagnato da dumila cinquecento cavalli, e da cinquecento fanti, marciò con grandissima celerità per lo Contado de' Fiorentini (a requisition de' quali scrisser più autori*

(11) *Orland. Malav. Ist. San. P. 3 lib. 1. f. 13.*

esserſi detto, che fu tutta quella impreſa) paſsò nel territorio di Lucca, & incontinente correndo ſi conduſſe con la Cavalleria alle porte di quella Città; e quaſi al medeſimo tempo vi giunſe Ludovico degli Obizi con la ſua compagnia, che per tale effetto s'era licenziato da' Fiorentini penſando ciaſcun di loro di trovarla ſproviſta. Il colpo riuſcì vano per la prontezza con cui accorſe da Pietraſanta il Guinigi; il quale però non ſe ne liberò che collo sborſo preſentaneo di buona ſomma di danaro, e coll'obbligazione di un futuro tributo. (1) *Braccius Montonenſis inſtigante populo Florentino agrum Lucenſem prædatus: non prius illo excedere paſſus eſt, quàm ingenti donatus pecunia, tributarium ſibi inſuper in quotannos Guiniſium fecit.*

(1) Blond. Flav. Dec. 3. lib. 4.

30. Nel 1428. eſſi diedero ſegno di aver'in animo di ſottomettere Siena; (2) *ed a tale effetto convenutiſi col Conte Franceſco Cremagnuola, che haveva ſervito nella guerra, che hebbero inſieme co' Venetiani contra il Duca di Milano, che, andando per certa ſua indiſpoſizione a' bagni di Siena, conſideraſſe diligentemente il ſito, e la muraglia di quella Città, e la qualità del ſuo Contado, acciochè come Capitano molto pratico e ſperimentato in più guerre poteſſe ſecondo il giuditio ſuo dir loro, in qual modo ſarebbe più facile l'occuparla... Paſſando poi per Firenze per ritornar' in Lombardia... s'inteſe, che referì a' Fiorentini, che la Città di Siena ſtando i Cittadini uniti, per eſſer forte di ſito, di muraglia, di habitatori e di ſudditi fedeliſſimi, difficilmente poteva a guerra ordinaria eſſer preſa; ma quando ſi trovaſſe modo di metter zizzania e diſcordia tra loro, il che non ſarebbe (riſpetto a tante fattioni vi ſono in quelle Città) coſa molto difficile, potrebbe venire delle occaſioni che facilmente chi preſtaſſe ajuto a una parte, ſe ne impadronirebbe, come ſi trova che è avvenuto a molte altre Città.* In oſſervanza di tale avviſo differirono adunque per allora i Fiorentini il diſegno loro ſopra Siena. E qui innanzi vedremo come i Saneſi ebbero a ſchermirſi contra le lor'arti.

(2) Orland. Malav. Iſt. San. P. 3. lib. 2. f. 18.

31. Ma per non iſtarſene ſcioperati in quel mezzo che aſpettavano le occaſioni dal Carmagnuola additate; anzi per maturarle, i Fiorentini rivoltarono di nuovo i lor conſigli l'anno 1429. contra di Lucca; e fecerla aſſalire in principio ſimulando di nulla ſaperne. (3) *Magnates Florentini Nicolaum Braccii ex Sorore Stella Nepotem ſibi militantem ſubornarunt: ut ſeſe ab eorum ſtipendio dimitti poſtularet; Guiniſioque per ſimulationem veterem avunculi cum illo inimicitiarum inferens bellum tributa repoſceret intermiſſa.* Altrove abbiamo veduto come il chiaro Giureſiloſofo, Politico, Difenſor di Libertà e Scrittore Fiorentino Monſignor Vincenzo Borghini, vituperò que' Capi di Soldati o Compagnie venturieri, i quali con privata autorità taglieggiavano le Città Toſcane, e come eſſo impudentemente comparandoli co' Vicarj Imperiali mandati dal legittimo Sovrano, li chiamò (4) *Principi di Ladroni, e pubblici Rubbatori di ſtrade.* Il vero è che allora favellò di (5) *quelle brutte e diſoneſte Compagnie di Fra Moriale di Anichino, di Mongardo, del Conte Lando e d'altri tali*, i quali non erano a ſoldo de' Fiorentini, ned inteſi con loro, ma vennero anche a' danni di eſſi: la qual differenza forſe vorrà che traſformi un'atto ingiuſto in un'atto giuſto; ma tale è la logica legale di quegli Scrittori, quale fu il Jus Pubblico formatoſi dalle Città Italiche tra di loro in que' tempi. Non paja ſoverchio il riportare le circoſtanze, con cui l'altro Sincrono, più eſattamente ch'il Biondo, raccontò queſto fatto: (6) *Paulus Lucæ Dominus pleriſque Civibus Florenti-*

(3) Blond. Flav. Dec. 3. lib. 4.

(4) Sopra cap. 10. §. 149. f. 571.

(5) Ivi.

(6) Fr. Andr. Bil. Hiſt Mediol. MS. lib. 8. f. m. 344.

rentinis gravis, atque invisus erat, quippe & Florentiæ, ut in liberis populis factiones sunt, cum ille alterius factionis haberetur, Cosmus cognomine Medicus, & opibus, & gratia, & paterno nomine plurimùm in Civitate poterat. Is, ut ferunt, una & Nerius Cigni filius, qui quondam Pisas cæperat, composito subornant Nicolaum dictum Fortisbraccii, nam Braccii Perusini Nepos fuerat, quem Florentini cum quadringentis equis ab stipendio dimittebant sese in agrum Lucanum ut ferat. Ibi quidquid potuerit primo ingressu occupet; se Florentiæ acturos, ne injuria factum videatur. Annuit Juvenis, statimque ex urbe profectus vicum clanculò, Ruotam vocant, vix ab Luca octo millibus distantem capit, indeque ut ardens erat animi, omnia exterret. Ma perchè non vi fu mai conquistatore il quale non colorisse gli assalti ed invasioni suoi, quanto si voglia inique da alcun Manifesto; perciò, secondo che si è detto, questo Capitano, comechè avesse negletta la formalità del Gius *feciale*, o della guerra tra le Genti usato, di chiedere o ripetere prima colle dimande, che di occupare le terre colle armi, quel che dipoi pretese, non osservando punto la massima anche da Terenzio ricordata:

Omnia prius experiri, quam armis
Sapientem decet:

mise fuora il pretesto del tributo suddetto (1) promesso dal Guinigi ad un suo zio, per redimere una somigliante spiritosa scorreria od invasione: (2) *Interim per speciem occultandi sceleris ferens ad repetendam patrui pecuniam olim cum paulo sibi latrocinio pactam venisse.*

32. Paolo Guinigi fidato nella Equità e Giustizia del Pubblico Fiorentino, a lui porse le sue doglianze contro al Fortebracci; i Fiorentini gli risposero in forma superficiale ed apparente; ma in realtà se ne fecero beffa: ve n'ebbe tra di loro, i quali vollero parere di disapprovare l'azione molto poco regolare; ma a questi deboli angioli tutelari de' Lucchesi si opponevano molti genj per affatto contrarj, i quali bramavano di insignorirsi di Lucca, nella guisa che già de' Feudi e Castelli dell'Apennino impadronitisi erano: (3) *Paulus, cum nihil esset in tempore ad arcendam vim paratum, uti in re subita turbatus, mox literis apud Florentinos injuriam queritur. Jam illi rem factam audierant, vulgoque ut est gens &c. flagitium ridebant. Aliis pulchrum videri, si parvo negotio eam Civitatem occupare possent: magnum rebus priore bello afflictis subsidium fore. Exemplum capiebatur ex Maradensibus, ac plerisque Apenninis, quos, paulo ante Philippi respectum, nullo labore expugnaverant; non aliter Lucam in manus venturam, si mediocriter Nicolai factum dissimulent. Responsum tamen literis est, non esse id publicè factum: Nicolaum ab se dimissum suo consilio periculum fecisse: daturos operam, ut ab incæpto desistat. Ille nihilominus, quanto tumultu potest omnia reddit infesta, multi spe prædæ, nam in ubere agro res gerebatur, ad Nicolaum conveniunt. Factiones ex Florentia, alii Nicolaum ut publicè videbatur, facinoris admonent; alii solicitant atque instigant bellum acriter gerat, rem quàm maximè potest, crebris excursionibus in periculum adducat. Paulus identidem literis, querelisque repetit.*

33. Egli è similmente pregio della fatica il sentire le ragioni che allegavano i Signori Fiorentini, in facendo diventare sua la causa del Fortebracci assaltatore di Lucca, per giustificare la continuazione aperta della occultamente incominciata guerra. L'una si fu, perchè Ladislao figliuol di Paolo Guinigi avea militato sotto le Insegne di Filippo Maria Visconti Duca di Milano. Accenna questo motivo il Malavolti: (4)

(1) Sopra § 29. in fin.
(2) Bil. ibid.
(3) Ibid. f. 345. Item Blond. Flav. Dec. 3. lib. 4.
(4) Orland. Malav. Ist. San. P. 3. lib. 2. all'an. 1429. p. m. 19.

Veduto la debolezza de' Lucchesi, che difficilmente havrebber potuto molto tempo resistere alle forze loro, presero i Fiorentini speranza d'impadronirsi di quella Città, mostrando d'essere sdegnati, perchè Ladislao figliuolo di Paolo Guinisi Signore di Lucca havesse nelle guerre passate servito il Duca di Milano contro a' Veneziani, co' quali erano in lega. Cotesto motivo bistorto di dichiarar' una guerra di ripercussione a un Popolo innocente sembra per ogni conto tirato con violenza dalla Massima: *quidquid peccabunt Reges plectentur Archivi*. (1) Ma il Bilio ne ragguaglia in oltre due altre cagioni. L'una, che i Lucchesi aveano negato il ricetto a' Fiorentini in tempo di peste; la quale accusa pare ancóra meno valevole che la prima; da che la natura stessa comanda, e la legge della carità non vieta punto (2) di preservare se medesimo dalla rovina. L'altra, ch'era ragione il tor via l'unico e l'ultimo *tiranno* che sovrastava in Toscana. Motivo plausibilissimo ed armato del zelo di Libertà. Essi per *Tirannia* intendevano il Dominio sopra i Popoli o Cittadini esercitato da una Persona, o Familia sola. Ma quando la *Signoria* era esercitata da una Persona composta da molti uomini, quantunque rigida fosse sopra i Cittadini e sudditi; allora là pareva loro giusta e ragionevole. Ed ecci le parole del Bilio. (3) *Alii tollendum tirannum, qui solus in Tuscia regnaret; accipiendam Civitatem, cujus accessione haud parum res Florentina juvaretur. Multi quoque inimicitiam jacturæ, quòd præcipuè temporibus pestiferis fugitantes Florentinos non admisisset. At plurimùm videbatur offendere, quòd filius, ut ante dixi, cum Philippo gessisset arma.*

34. Quell'argomento di tor via il *Tiranno* dovette naturalmente interessare più di qualsisia altri i Lucchesi; ma essi si avvidero del Sofisma politico appiattato sotto tal pretesto: e lor nacque il sospetto, che tanto potesse essere (4) *Tiranno* un Principe composto da più uomini di Libertà e di Dominio avidissimo, che un'uomo solo: e comparando tritamente i casi loro con que' de' Pisani, che non aveano un'uomo o Signore per *Tiranno*, ma erano sotto la Repubblica Fiorentina; amarono meglio di espor le vite loro per mantenersi sotto 'l Solo Guinigi. (5) *Primùm omnium Paulus animos Civium tolerando ac gerendo bello conciliaverat, neque illi pro se minore indignitate rem susceperant, quos satis instructos reddebat PROXIMA PISANA CALAMITAS. Nihilo igitur minus Florentinum, quàm BARBARICUM JUGUM aspernabantur; quo præcipuè metu ad omnia potius cum tyranno sustinenda animis ac corporibus sunt parati. Itaque hanc sibi potissimum operam deposcunt, tutanda suis vigiliis mœnia.*

35. Di mentre che si difendevano in sì fatta maniera i Lucchesi di dentro, loro portò un valido soccorso di fuora Antonio Petrucci Sanese; il quale con (6) *certa compagnia di Balestrieri Genovesi .... per forza d'arme, con letitia smisurata del Guinisi, e di tutto quel Popolo, che gli diede combattendo dalla banda sua non poco favore, entrò in Lucca, e con buon ordine attendeva non solo alla difesa della terra; ma spesse volte assaltando i nemici gli danneggiava fieramente.* I Sannesi connivendo all' azione del Petrucci per soccorrere i Lucchesi, ed ovviare alle lor proprie rovine che erano per venire in conseguenza di quelle di Lucca, adoperarono la medesima arte, che i Fiorentini aveano impiegata per assalire quella Città in subornando il Fortebracci: comunque si fosse, i Fiorentini apertamente se ne lamentarono, e vollero che Siena imponesse al suo Cittadino la legge di ritirarsi da Lucca. (7) *I Fiorentini*

(1) Vide Grot. de I. B. & P. lib. 2 cap. 21. §. 17.

(2) Wandermuel in Grot. de I. B. & P. lib 2. cap. 1. § 4 n. 1.

(3) Fr Andr. Bil. Hist. Med MS. lib. 8. f. 346.

(4) Sopra Prefaz. della P. 1. §. 111. seg. f.

(5) Id. ibid. f. 353.

(6) Orland. Malav. Ist. San. P. 3. lib. 2 f. 19. b.

(7) Ivi.

tini per mezzo de' loro Imbasciadori si lamentavano molto co' Sanesi, domandando che volessero far precetto a M. Antonio, che sotto pena di ribellione non si travagliasse in quella guerra contro di loro. Satisfecero i Sanesi alle rimostranze de' Fiorentini; ma il Petrucci allegò per iscusa l'obbligazione particolare sua lecitamente presa col Guinigi, e poi ubbidì alla patria in alcun poco, ritirandosi da Lucca, ma per servirla meglio da lontano. (1) *Non lassarono i Sanesi di fare, quanto fu loro dimandato, a i quali, poichè M. Antonio hebbe risposto, che non poteva mancare all' obbligo che come stipendiato da quel Signore haveva co' Lucchesi, nè doveva senza infamia, e pregiudizio dell' honor suo far tal cosa; lassando la Città di Luca guarnita di quanto faceva di bisogno per la difesa sua, se ne partì chetamente, & andò con maravigliosa celerità a visitare Filippo Maria Duca di Milano, e mostrandogli di quanto danno gli sarebbe, se i Fiorentini nemici suoi con la presa di Lucca accrescessero le forze loro.*

(1) Ivi.

36. L'effetto delle persuasioni, che il Petrucci fece al Duca di Milano, fu, ch'esso insinuò a Francesco Sforza di piegarsi alle istanze del Petrucci, di chiedere ostinatamente di essere licenziato dal servizio del Duca (2), e di marciare in soccorso di Lucca; il quale (3) *entrò combattendo valorosamente per mezzo del Campo de' Fiorentini nella Città nel mese di Luglio 1430. nè passaron molti giorni .... che saltò fuor di Luca con le sue genti, e con l'altre che vi erano, e prese, e disfece i forti de' Fiorentini, rompendo quell' esercito ... fece grandissima preda nel Dominio Fiorentino &c. ....*

(2) Blond. Flav. Dec. 3. lib 4.
(3) Orland. Malav. ivi.

37. Dopo il soccorso dallo Sforza introdotto in Lucca l'anno 1430. i Fiorentini concepirono nuovo e diverso consiglio di acquistare quella Città; il quale fu, o di comperarla con grossa somma di contante dal Guinigi, o pure di seminare la dissensione tra di lui i Lucchesi e il Duca di Milano, per la sospizione, ch' esso fosse per vendere la Città. E meritevole di essere riferito l'ingegnoso stratagemma di cui a tale effetto si valsero. Ei composero varie lettere, addirizzandone alcune a Paolo Guinigi, nelle quali rimettendosi con termini relativi al già detto nelle precedenti lettere, supponevano in quelle essere già un' accordo seguito intorno a quella vendita, e alla compensazione pel Guinigi consistente in dugento mila fiorini d'oro e parecchi terre: alcune a' Cittadini Lucchesi, per le quali gli esortavano di dar l'esilio o la morte al *Tiranno*, e di vindicarsi in Libertà, essere eglino paratissimi ad ajutarli in ciò, e non aver' altro a cuore che il vederli Liberi. (4) *Florentini itaque hoc modo ut vident spem nullam armis, ac viribus esse, consilium ex antiqua arte capiunt, si forte detur astu ac dolis rem finire. Quem locum si attigero, vix forsan credetur alium usquam potuisse evenire. Literas illi diversas perscribunt, alias tamquam ad Tyrannum in hujuscemodi sententiam, quasi jam de eadem re sæpius dedissent atque accepissent literas; rectè illum facere qui rebus suis consilium cæpisset; melius clementia Florentinorum usurum, quàm si acervandis injuriis contra tendat; paratos præstare omnia quæ postulet. In nonnullis quoque ferebatur tradituros in tempore ducenta auri millia, quibus locuples commodissimam vitam ducat; simul cum his alicujus Castelli, quod nominabatur, multarumque Villarum possessionem, ut non amisisse, aut minuisse potentiam, sed mutasse videretur. Alias quoque velut ad Lucanos dirigunt, nominatimque aliquos designant, laudantes, atque exhortantes id perficiant, de quo jam ante convenerant. Tyrannum aut occidant, aut* pel-

(4) Fr. Andr. Bilius Hist. MS lib. 8 f. m. 360. seq. Item Blond. Flav. Dec. 3 lib. 4.

pellant, seque ad Libertatem vocent: ID SOLUM SE EO BELLO QUÆSIVISSE. *Plures in hunc modum conscriptæ per Civitatem sparguntur, aliæ in manus Civium, aliæ ad Dominum pervenerunt. Hinc penes utrosque atrox suspicio orta est: tum ut prona sunt ingenia, semper deteriora suspicari &c.* Sia che il mero sospetto operasse tanto, sia che il Guinigi avesse partecipazione di colpa, esso fu mandato prigione co' suoi Figliuoli al Duca di Milano (1).

(1) Ibid.

38. Avendo i Fiorentini provata vana la speranza di essere chiamati in ajuto da alcuna delle Parti in quel tumolto, si rivolsero ad un' altro artifizio, che fu di corrompere la fede dello Sforza; e di ottenere o colla consegna o colla permessione di lui la Città. (2) *Quæ ut Florentini viderunt non omninò ut cupiverant successisse, nam crediderant rem in tumultum ituram, seque inter seditiones vocatum iri alteri partium futuros auxilio, inde ad susceptum facinus pergunt. Franciscum ut, si possit, Civitatem tradat, pretio invitant, non tamen obtinuere. Itaque pecuniâ, ut abeat inoffensus paciscuntur, quinque & triginta auri millibus feruntur convenisse eo pacto, ut tres menses nulli deditus stipendio ageret; tum super hæc tempore expleto quindecim millia accepturus.* Il Malavolti, nel supposto che il Guinigi fosse complice co' Fiorentini (abbenchè gli fabbricassero la sua rovina per le lettere contro di lui sparse per la Città di Lucca) racconta il fatto in questa forma: (3) *Non lassaron per questo i Fiorentini di seguitare la guerra contra la Città di Lucca con maggiore speranza d'impadronisene; perchè non avendo potuto ottenerla per mezzo del trattato, ch' ebber col Guinisi, che n'era padrone, pensarono, che per la medesima somma di danari, il Conte Francesco Sforza, che per ordine del Duca di Milano la difendeva, dovesse partendosene abandonarla, ovvero quando la combattessono lassargliela pigliare.* O gran virtù dell' oro per acquistare Paesi, ove si ritrovi in mano di chi possiede insiememente l'arte di servirsene; cioè secondo Orazio *divitias, artemque fruendi.*

(2) Id. Bilius ibid. f. 363.

(3) Orland. Malav. Ist. San. P. 3 lib. 2. f. 20. b.

39. Vollero i Fiorentini in un viaggio far due servigi alla lor grandezza; perocchè in occupando per sì fatto modo Lucca, pensarono di dare Siena in preda dello Sforza. (4) *Havendone da lui avuta per mezzo di chi trattava il negotio, qualche intentione; gli mostrarono, ch' egli havrebbe potuto in tal caso ritirarsi nel Dominio di Siena, e haverlo tutto in preda.* Qui voglio che uno mi spieghi e concilj la contrarietà o la diversità dell' affetto che avevano i Fiorentini per le Città di Siena, e di Lucca. Questa perchè era sotto il Guinigi nomato da loro *Tiranno*, la vollero libera da quella Signoria. (5) Questa perchè era libera, la vollero fare andar sotto allo Sforza. Sarebbe ciò stato peravventura perchè lo aveano già fatto divenir' arrendevole e condescendente al loro danaro? In effetti esso presone da loro, e da' Lucchesi se ne partì di Lucca; (6) *sibi undique super centum auri millia id negocium mercatus.*

(4) Ivi.

(5) Sopra §. 33. e 37.

(6) Bilius l. c. f. 363.

40. Ma non punto a danni di Siena, cui egli anzi avvertì della poca buona intenzione de' Fiorentini: (7) *Esso scoprendo a' Sanesi la mente de' Fiorentini, l'avvertì ch' era bene che la Città non si fidasse di loro, ancorche le si mostrassero amici, sapendo che come tali havevano mandato Imbasciadori a' Sanesi (volendo in questo modo levar loro ogni sospetto, che havesser potuto haver de' loro andamenti, e pratiche tenute con lo Sforza) a far' intendere, che al Magistrato, che 'l Conte Francesco doveva tra pochi giorni, partendosi da' Lucchesi passare per lo Contado di Siena, offerendogli ogni favore, e ajuto, che gli faces-*

(7) Malavolti ivi.

facesse bisogno. Dal Magistrato furono gli Oratori Fiorentini ringraziati, & in fatto conosciuto l'inganno, fu dato ordine di condur per sicurtà pubblica buon numero di Soldati. Lo Sforza al principio del mese d'Ottobre, essendo finita la sua condotta, provista ch'ebbe la Città di Lucca di quanto le faceva di bisogno per più tempo, e ricevuto da' Fiorentini i denari promessili, se ne partì con le sue genti, e se ne andò alla volta di Bologna.

41. Allora i Lucchesi ricordevoli della dichiarazione fattasi da' Fiorentini, di non aver prese le armi che per tor via il *Tiranno* (1) e per veder Lucca in Libertà; significarono con cenni umili alla Fiorentina Repubblica, essere giunto il termine fausto della lor liberazione; pregarla perciò di volergliene concedere il godimento (2), offerendole eziandio alcuna sorta di ricognizione in segno di Dipendenza. (3) *Ita Lucani Florentinis dedendi anguftiore rerum copia relinquuntur. Scribunt tamen ad Florentinos, se jam in Libertate esse; quod se illo bello quæritare dixerant. Tum orant patiantur Lucam suis legibus uti, ac velle Florentinis aliquo publico munere subdi, modo Libertatem babeant.*

42. Ma que' zelantissimi amatori di Libertà, et odiatori della *Tirannia*, non amarono per questa fiata a pro d'altri, quel che vollero per se: nè odiarono in se quel che in altri sì vivamente abbominarono; perciò risposero negando la dimanda a' Lucchesi, e dichiarando di volerli a discrezione, o sul piede che tenevano i Pisani, il che tornò allo stesso. (4) *Florentini respondent, initio quidem id licuisse, nunc & difficultatibus laborum, & magnitudine effusæ pecuniæ eo rem venisse, ut necesse sit, Lucanos servitutem fateri, nec secus quam agrestes, quo loco Pisanos babebant, velle illos accipere. Iniquissimæ conditiones erant, ut planè constaret Civitatem in solitudinem ituram. Itaque statuunt omnia potius ferre, quàm se in id jugum perdant.*

43. L'estremità dello stato de' Lucchesi, diè l'ultima spinta a' Sanesi di entrare nella scena senza maschera: era noto a loro che le vittorie de' Fiorentini dovesser coronarsi colla loro servitù, e siccome dice il Biondo: (5) *exploratum erat (Senensibus) Florentinos Luca in potestatem facta eundem exercitum, eadem arma non prius deposituros, quàm Senas etiam subegissent*: e il Bilio, (6) *baud dubium Florentinos reliquæ Tusciæ imperium concepisse, qui ab Lucano per injuriam ceperint: idem sibi expectandum ut ille sit circumventus; nec pacem aut fidem, si se contineant, postea valere. Quando id tempus sit, quo præcipue injuria afflictos sequitur.* Quindi essi praticarono confederazioni con la Repubblica di Genova, col Duca di Milano, e con P. Martino V. Il prefato Antonio Petrucci prese la cura, di persuadere i Genovesi al soccorrere Lucca, sì in privato come in pubblico, il che viene descritto vivacissimamente dal precitato contemporaneo: (7) *Ipse singulos quosque manu prebensans, Lucanam calamitatem deplorat, precaturque ne Urbem egregiam ad ruinam atque interitum rapi velint, quam præsertim multis suis casibus amicam sociamque accepissent.* Dappoichè ebbe informato ciascun' in particolare esso in Senato pronunziò un discorso che conviene al soggetto di essere riportato.

Aringa di Antonio Petrucci al Pubblico Genovese.

☞ (8) „ Non huc hodie, Patres amplissimi, tamquam alienæ, aut incognitæ causæ Legatus veni; verùm quod antea per hos dies singulis „ exposui, idem nunc vobis, ut cerno, publicè convocatis refero.... „ me inprimis humanum periculum, humanaque salus movet: Luca-

„ næ

(1) Sopra §. 33. e 37.

(2) Blond. Flav. Dec 3. lib 4.

(3) Bilius l. c. f. 364. 365.

(4) Id. ibid. f. 364.

(5) Blond. Flav. Dec. 3. lib 4.

(6) Bil. ibid. lib. 8 f. 388.

(7) Id. Bil. ibid. f. 366.

(8) Ibid.

„ næ Civitati, ut omnes cernitis, novissimum imminet exitium.
„ Quod si eveniat, quamquam nolim tam triste omen extulisse, ve-
„ reor nè id genus calamitatis sit, quod distantibus quoque, & à tan-
„ to periculo remotis deplorari conveniat. Nempe Florentinus ho-
„ stis est ille, qui nunquam non & damna sua, & commoda æque
„ alienis ruinis replet. Sunt exemplo, mirabile dictu, pleræque Tu-
„ sciæ Civitates, quibus si hæc accesserit, nihil est quo non de Etrus-
„ co nomine actum putemus. Soli provinciam facient; soli ordines
„ habebunt; SOLI ETRUSCI AC LIBERI vocabuntur. Non
„ est quod de Patria (*Senensi*) querar, id enim mecum licet; ve-
„ rùm ita arbitror, ne vobis quidem ea res negligenda est, qui Civi-
„ tatem audiatis, & vestro nomine amicam, & sæpè vestris casibus
„ tamquam hospitalem, funditus pulsari: protinus habendum erit
„ tam illustris ruinæ spectaculum. Nihil enim illi referre putant.
„ mox eruantur, an sint Florentino accepto jugo quotidianis exci-
„ diis eruendi. Nisi parum forse docet Pisana calamitas, quam nemo
„ est, qui non facile possit huic timori justum documentum dare.
„ Audietis igitur sociam, nec longè finitimam Civitatem eisdem
„ ipsis referentibus, quod jam dudum Pisani faciunt, ad ultimum
„ exitium venisse. Tum dolebitis, ac forte mærebitis ereptas vobis
„ tot opportunitates, quas illi & commoditate ingeniorum, & mol-
„ torum artificiorum cura, præcipuaque erga vos humanitate huic
„ Civitati suppeditabant. Sic pereunt ubique negotiatorum operæ,
„ dum desolatis urbibus nemo est, qui cum aliquid privatæ aut civi-
„ lis transactionis expediat. Quamquam fortasse ista parum vos mo-
„ vent, nec valde veterem gloriam expetitis; ego tamen memini,
„ me apud Genuenses verba facere illos, qui ferme semper huic mari
„ imperitarunt. NUNC IPSI JACEBITIS, ac cæteris magna
„ sperantibus languescetis, aut expectabitis, dum vos ipsa necessi-
„ tas moveat. NON ENIM LONGE' A FINIBUS VESTRIS
„ INCENDIA SUNT, paucos passus Luca ultra Macram fluvium
„ est, unde ipsi vestra confinia agnoscitis. Hanc hostes vestri velut
„ arcem primam adversus conatus vestros semper habebunt: & qui
„ in mari longè imperium tenet, domi antè oculos objectam alienæ
„ invidiæ vrbem patiemini? Credent omnes terrestri Dominio ces-
„ sisse, nec scire præterquam in fluctibus vires agere. Hispani, Galli,
„ Veneti nunc etiam Florentini terra marique pollebunt vos uno
„ elemento contenti, alterum quieti spectabitis, tamquam eo secu-
„ riores futuri, quod cum gloria laborem fugiatis.... Vos, an ita
„ res se habeat, cogitate. Omnem hanc belli ostentationem IN
„ VOS AC VESTRAS RES factam. Quippe illi jam ex vestra
„ possessione Liburnas habent, portum Veneris alteram vestrarum
„ Virium partem ad Iberos transferre coegerunt, cives vestros cum
„ magnis viribus in vos armatos tenent. Lucam si distraxerint, mox
„ fient Genuensibus partes & propinqui. Ita dum initio quæque res
„ contemnitur, demum fit spernenti noxia. At nunc si mihi creditis
„ tempus venit, quo eas cogitationes nullas faciatis, quibus illi to-
„ tiens nomini vestro inimicos objecerunt........... Si quid detri-
„ menti Lucana Civitas Florentino bello patitur, id vestris rebus
„ deperiet.

44. Il frutto della negoziazione, e delle rimostranze del Petrucci fu che Genova deliberò di soccorrere Lucca; ma con prevenire, proce-

procedendo regolatamente, i Fiorentini per mezzo di una Imbasciata, per la quale insiememente addimandavano la restituzione di Livorno, stato da loro comperato da Tommaso Fregoso con *lesione ultra dimidium.* Ma i lor' Oratori furono accolti con alteriggia e disprezzo in Firenze, onde sen ritornarono offesi, et adirati. (1) *Legatio non æquè gratos offendit Florentinos, cum Genuensium mandata retulissent, Lucâ Florentinus abstineret, revocaretque ab sociis... bellum. Quin & de Liburnis illata mentio est. Oppidum illi ante quartum decimum ab Thoma Fulgosio emerant, qui tum erat Genuensium Dominus: nunc itaque Civitatem ii repetere, quod iniquo pretio usurpavissent. Tota legatio actionum plena erat. Legati Genuensium, ut patrio more Principes, magnificè loquebantur. Ad hæc nihil ferè ab Summo Florentinorum Magistratu est responsum, quàm non esse liberos homines Genuenses..... Visa oratio intoleranda Legatis, ac nomini Genuensium; sic non ultra loquuti per iram se se ex Florentino concilio proripiunt..... Nihil illi, præterquam monstraturos Genuenses liberos homines esse. Indigna res quoque visa Florentinis, per contumeliam responsum Legatis.... pergunt si possint Legatos placare, non publicam eam voluntatem, sed publici Magistratus insolentiam fuisse.* Il rimprovero intempestivo che i Fiorentini fecero a' Genovesi, di non essere uomini liberi, fondavasi sul supposto erroneo che in vigor de' patti ch' essi aveano col Duca di Milano, non avessero la podestà di dichiarar guerra ad altri senza il consentimento di lui. Il che non sossisteva, era stato soltanto riservato in que' patti, che i Genovesi non entrassero in alcuna guerra o confederazione a danni del Duca: (2) *Libellis pactorum quæ Duci cum Genuensibus erant.... id præcipue continebatur, Genuensibus liberum esse quemcunque aut socium, aut hostem habere vellent, modo nè id Philippo obesset.*

(1) Id. ibid. f. 373.

(2) Id. ibid. f. 376.

45. I Fiorentini, per dissolvere e dinodare in tempo la lega che si preparava contra di loro, ebbero ricorso a' Veneziani, e fecero sì che gli Oratori Veneti venissero a Siena, per dar' un sonnifero a questa Città. Costoro esortarono i Sanesi alla pace; i quali dopo di avere allegate di molte ragioni generali per appagare i Veneziani intorno alla resoluzione della guerra, produssero le prove particolari delle insidie loro state preparate da' Fiorentini. (3) *Novos libellos aperiunt quibus planè demonstrarent Florentinam fraudem, vel quod in Castellis Senensium proditiones quæsiverint; tum quod Franciscum paulò ante adversum se instigaverint; tum quod ipsi bellum per se intenderint, nec se scire ob aliud servatos, quam quod auctoritate Philippi Franciscus quietem tenuit. Ob has res coactos se vires parare, non quo Florentinos offenderent, sed illorum caverent insidias, quippe manifesta esse indicia, non se Florentinis fratrum, aut amicorum loco haberi, sed obnoxiorum, & deditorum fortunæ servari, itaque sibi in animo esse, quoad viribus aut animis possent libertatem suam salvam facere.*

(3) Id. ibid. f. 384.

46. Talchè i Sanesi si unirono co' Genovesi, e col Duca di Milano a favor de' Lucchesi: (4) *Hoc modo Senenses Philippo ac Genuensibus accessere.* Oltre a ciò aveano trattato con P. Martino V. al medesimo fine. (5) *Conchiuser lega con P. Martino, che come buon Pastore non vedeva volontieri la destruzione della Repubblica di Lucca, nè di quella di Siena, che secondo le canzoni, che publicamente si cantavano in Firenze, scritte da molti Autori, n'andava in conseguenza.* E nel tempo di mezzo i Genovesi aveano (6) *mandato Nicolò Piccinino, come licenziato dal Duca di Milano, e condotto da loro con grosso esercito*

(4) Ibid. f. 384.

(5) Orland. Malavolti Ist. San. P. 3. lib. 2. p. 20. b.

(6) Ivi f. 21.

alla difesa de' Lucchesi, il quale .... liberò la Città di Lucca da quell' assedio.

47. Dalle poche fin qui racconte geste de' Fiorentini si capisce, che non fu giammai Popolo in mondo, che più prodemente imitasse i vecchi Romani nella volontà, e più li superasse nelle arti di soggiogare e conquistare i vicini paesi; e che perciò almanco, se non per giusta eredità del Dominio Romano, essi a ragione aveano inalberato la insegna col S. P. Q. R. (1) Ma se eccellenti imitatori furono nell' acquistare, lo erano niente manco nell' arte di conservare. E che ciò ne sia il vero, lo prova la sperienza, poichè quasi non mai (dopo il Placito di Friderico I. (2) tenuto in Firenze a favor de' malamente spogliati) avvenne che insignoritisi di una Città, o di un Castello non lo conservassero. Non debbesi tralasciar qui il modo, con cui conservarono Pisa, durante i progressi delle armi Genovesi e Milanesi sotto la condotta del Piccinino. A fine di ritenere la Città, la vuotarono de' suoi Cittadini dell' età di anni 15. in su, e del 60. in giù. Fu di sì dura legge lo inventore l'Arcivescovo di Pisa di nazione Fiorentino; in luogo de' Cittadini espulsi v'introdussero i Banditi di testa, coll' impunità de' passati delitti; e minacciarono la Città di metterla in cenere se titubasse; e ne descrive il contemporaneo l'orrore: (3) *Veriti interea Florentini, ne Pisani hostibus portas aperirent, rem atrocissimam, superque omnem inhumanitatem incredibilem aggrediuntur, missô edictô, ne quis Pisanus intra quintum decimum & sexagesimum annum in Urbe remaneret. Tam impii facinoris Magister, quamquam pro Sacri Ordinis verecundia pudet referre, Julianus homo Florentinus, sed Pisanus Archiepiscopus. Discurrebat ille armatus, Pisanos ubique prehensans, nullâ morâ ne capiendi quidem è domo cujuspiam cogebat exire, ultrò etiam contumeliosissimis verbis improperant: abi proditor Pisane, nec uxores aut liberos secum ducere sinebantur. Nata inde licentia armatis qui quas vellent domos occuparent. Miserum dictu, cerneres toto oppido commigrantes matronas, virgines secum, ac parvulos trahentes; tum se se, ut quæque poterant, unis domibus includentes, ne ut ajunt, lupo oves prædæ fierent. Cæterùm quid opus est referam, ipse ex præsentibus audivi, non aliud tum visum Pisis, quàm quod se captis Hierosolymis scribunt. Sic sæpè malorum præsentia à vero sensu alienos trahit. Hoc modo rati Florentini posse urbem teneri, si Cives pepulissent. Eo item collecti multi Florentinorum qui vel facinoribus, vel alieno ære coacti exulabant, data impunitate ac remissione, si in eo discrimine Civitatem servassent: sæpè etiam minati incensuros oppidum quando tutari non possent. Dilapsi circumquaque Pisani plerique.* Io non son per lodare nè per biasimare il sì fatto governo tenutosi in quella congiuntura da' Fiorentini per conservar Pisa. Dirò ben che se gl' Imperadori Germanici avessero impiegati consimili rigorosi rimedj per contenere nel suo uficio alcuna Città, non già da lor tiranneggiata, e comperata a vil prezzo di danaro da chi non avea legal facoltà di venderla; ma per la miglior' e più sana via di acquisto venuta nella lor potestà, e placidissimamente retta e governata, ed ingrandita con privilegj e concessioni, e di poi senza giusta cagione divenuta sconoscente e renitente a' Sovrani veri; essi forse non avrebbero di poi avuto a litigare con chi si sia per lo dominio giustissimo loro sopra di essa: ma ei non fu nè mai sarà Ragione di Stato, nè costume di quegli Augusti, di operare sì duramente per mero sospetto, od avvedimento della futura ribellione; ed appena per castigo di gravissime e più volte ripetute offese e ribellioni tal

volta

(1) *Sopra* § 27.

(2) *Sopra cap.* 7 § 89. *seg. f.* 425. *seg.*

(3) *Fr Andr. Bil. Hist MS. lib.* 9. *p.m.* 401.

volta lo praticarono. Ma i Fiorentini dopo di essersi attribuito il S. P. Q. R. il Romano costume imitarono ne' più acerbi lor' andamenti; perocchè troviamo che costoro per ritenere nella dipendenza loro le Città della Grecia, o per ispogliarle del rimanente della loro prisca originaria Libertà, si servissero di simile rigore. Infra gli altri esempj v'è quella del Popolo di Accaja a cui occorse alcuna disgrazia simile a quella de' Pisani, secondo il racconto di Pausania. (1) *Romani tunc Achæorum quemcunque, cujus modò nomen Callicrates detulisset, nocentem innocentemve, Romam edicto suo deduci impetrarunt. Fuerunt qui deducti sunt plures ferè quàm mille: quos Senatus, quasi Achæorum præjudicio damnatos, in* publicas custodias *per Hetruriæ oppida diviserunt. Alios deinde super alios ab Achæis legatos missos, & deprecatores nihili, omninò fecerunt. Post septimum ac decimum demum annum, trecentos ferme viros atque eo etiam pauciores, qui ex omni Achæorum numero reliqui erant in Italia, è custodiis dimiserunt, satis jam eos pœnarum dedisse rati. At eos qui effugere conati sunt, vel ipso itinere antequam Romam perducerentur, vel ex iis in quas relegati fuerant urbibus, à fuga retractos, nulla accepta occasione, capitali supplicio affecerunt.* Ma sono odiosi i paragoni; e se qui sembrasse a taluno che io affettasse di voler rappresentare la laudabilissima Nazion Fiorentina per un verso non al tutto amabile, egli mi scuserà, con riflettere, che lo stesso troppo veemente desiderio di soggiogare, e di ritenere sotto 'l giogo i popoli fratelli e vicini, il qual' in quel torno era la passione dominante di Firenze, la rapì parimente all' eccesso di armarsi, senza veruna altra propabilmente buona ragione, contra il suo legittimo Sovrano, l'Imperadore Sigismondo, l'uno de' più pacifici, magnanimi, e della Cristianità più meritevoli Augusti. Ora facciamo ritorno alle guerre de' Fiorentini.

(1) *Pausan. in Achajicis sive lin. 7. p. m. 382. traduct. Sylburgii.*

48. L'esercito de' Genovesi e del Duca di Milano avea preso il Contado di Volterra; i Sanesi fecero varj acquisti. I Veneziani dall' altra parte finalmente dopo molte istanze de' Fiorentini, eransi collegati con esso loro. (2) *Veneti continuis Florentinorum legationibus vexati tandem arma cœperant.* Ma in fine della guerra trovaronsi di aver perduto nulla; ma soltanto furono arrestate le lor conquiste, e Lucca e Siena salve rimasero per questa volta. E ben però vero che avendo voluto far di molte cose a sforzo di oro, aveano smunto ed impoverito l'erario pubblico; talchè erano stati ridotti alcun tempo dianzi al dover' imporre insolite gravezze a' popoli per raccor nuovi sussidj; i quali non potendo o non volendo soccombere a sì copiosi pagamenti, furono rigidamente impiure le carceri di Firenze da' Cittadini Pisani, Aretini, Pistojesi, Cortonesi, e Volterrani i quali ultimi si rivoltarono al tutto. Di ciò ancóra fa il narramento il medesimo Contemporaneo. (3) *Per sequentem biemem* (*anni* 1430.) *Florentinos quoque Volaterana defectio movit, nec magis gravitate curæ quam metu exempli, ne cæteri omnes cum premi se putabant quicunque Florentinum jugum sustinerent, idem facerent. Exhausti ut antea diximus, superiore bello, omnibus locis requirebant, quo pacto ea damna resarcirent. Itaque novo quodam more in omnes subditos aliunde exigendæ pecuniæ onus, illi Catastrum vocant, imponebant. Subditi præsertim ditiores quique id maximè borrere, & quod nimiùm consuetis tributis gravati videbantur, nedum ut cæteris malis banc exactionem assumerent, & quòd omnem suam substantiam bujusmodi conscriptione vulgari, ac penè numerari videbant, quibus nibil post recusandum esset, quocunque onere adjecto. Multi igitur ex singulis Civitatibus,*

(2) *Bil. l. c. f. 395.*

(3) *Id. lib. 7. f. 331.*

tibus, Castelloſque detrectantes conjiciebantur in vincula. Plenas Florentiæ Piſanorum, Volateranorum, Piſtorienſium, Aretinorum, reliquorumque oppidanorum veluti reorum carcer. Præcipuè Volaterani quærebantur, non ſe bis fæderibus quondam in Florentinorum poteſtatem veniſſe; quinimò nec ſubditos, ſed pene ſocios debere appellari, primum pactos ut ſuis legibus viverent, nec præter conſtituta quædam ſubſidia gravarentur: quæ tamen non ſervata, impoſitis in dies gravioribus ſarcinis, fuerant: non poſſe Civitatem tantis ſumptibus ſupereſſe; jam depilatam, excoriatamque hominum cutem, carnem modo laniari, ſanguinemque penitus hauriri, nempe non modo divitiæ, verùm etiam artes, ingenia, officia, corporaque æſtimabantur. Nihil miſeris querelæ proderant, nec jure aut clementia cauſæ tractabantur, cum Florentinis quoque Judicibus juſta requirerent. Erat inter cæteros clauſus vir (nomine Juſtus Volteranus) certè alia Civitate dignus. Hic adhortatus ſocios omnia ſuſciperent, quando adverſus vim nihil aut jure aut precibus ageretur: aliud in animo conſilium ſervant. Hac igitur ſponſione domum remiſſi de ferendo jugo cogitant. Ille libertatem majore quodammodo ſpiritu concipit &c. Insomma il ſuddetto Giuſti fece levar'a popolo e rivoltar Volterra, colla ſperanza che le altre Città veſſate ſeguiterebbero queſto eſemplo. Ma Pallaſtrozzi ebbe modo e deſtrezza di quietare preſto il tumulto, e di riavere la Città, col ſacrifizio del Giuſti ch'il popolo gittò ferito dalle fineſtre del Palazzo. Ora queſto governo avea laſciato delle male diſpoſizioni negli animi de' ſudditi; in guiſa che ſe l'Imperador Sigiſmondo ſen foſſe venuto in Italia con un buon nerbo di genti eſſo avrebbe avute e comodo, e giuſto impulſo di riformar la prepotenza Fiorentina.

49. Coteſte ſono le più coſpicue geſte de' Fiorentini dopo la partenza di Ruperto da Italia fino alla venuta in Toſcana di Sigiſmondo, cioè dall'anno 1401. fino al 1432. Egli è vero veriſſimo, che ciò è un'operare al pari de' Potentati arcindipendenti: qui non ſi ſcorge niun ſegno di ſubordinazione all'Impero. Si ſcorge anzi manifeſto il diſegno di fondare nuovo Impero ſulle memorie, e coll'inſegna dell'antichiſſimo. Ma è vero altresì, che cotali impreſe non provano la indipendenza: provano ſoltanto o la infelice neceſſità, o licitezza che avevano allora i Potentati ſubalterni, e vaſſalli dell'Impero di farſi la guerra. All'Imperadore Sigiſmondo non mancava nè pure il legittimo potere d'impor'e preſcrivere loro le giuſte leggi della pace; ma gli mancarono le forze altronde divertite; e la cura di difendere ſe dagl'inimici, e di pacificare la Criſtianità e di guarire la Chieſa dal lungo ſciſma che la lacerava, lo diſpenſava bene dall'ingerirſi in quelle congiunture nelle guerre loro. Pel rimanente non più pe' Fiorentini che pe' Luccheſi, Saneſi, e Milaneſi ed altri dovette ſignificare tale licenza infelice una aſſoluta libertà.

50. Onde prego i miei Leggitori di rifletterequanto ſia frivola e nugatoria la briga che hanno preſa gli Autori del Trattato latino *de Libertate Florentiæ* edito in Piſa, in accreſcendo il Memoriale Franzeſe da loro tradotto con una copioſa filaſtrocca di titoli di documenti di pubblici Trattati, Leghe, Paci, e Tregue fatti da' Fiorentini, che ne' loro archivj ſi ſerbano (1); nella quale fra gli altri ſono nomati i ſeguenti che pertengono al ſecolo e tempo di cui abbiamo trattato. *Anno 1402. Fœdus cum Summo Pontifice. An. 1408. pax cum Ladislao Rege. An. 1414. pax cum eodem Rege Ladislao, pax cum Republica Januenſi. Anno 1427. Pax inter Florentinos, Venetos & Sabaudiæ Ducem*

(1) *Tract. lat. de Libert. Florent. pag. 79. Tabula continens Fœdera, Inducia, & Paces. Initos à Rep. Florentia &c. ex Originalibus quæ adhuc superſ. in Archivio Palatii &c.*

ex una, & Ducem Mediolani ex alia parte. Anno 1428. *Pax inter Florentinos, Venetos & Senenses &c.* Asseriscono essi con franchezza e danno per massima infallibile, ch' il *jus fœderum* in quella guisa esercitato da' Fiorentini sia un' effetto ed argomento di sovranità assoluta. (1) *Pristinæ quoque servatæ libertatis EVIDENS ARGUMENTUM præseferunt fœdera, bella, aliique actus Summi Imperii à Populo Florentino cum cæteris Principibus, deinceps nunquàm intermissi &c.*, ed in un' altro luogo: (2) *Pacem cum quibus voluit pepigit; cum multis Civitatibus, ac Principibus fædera percussit: monetam sua ipsius auctoritate proprio signo signatam semper cudit: quæ omnium gentium judicio certissima sunt plenæ, perfectæque libertatis argumenta.* Ma quanto si è provato falso ed arenoso il fatto, e l'argomento tirato dal monetare de' Fiorentini (3); altrettanto lo è quello che si trae dalle lor confederazioni. Credono questi Scrittori di abbagliare con ciò gli occhi ad alcun leggitore, il quale non abbia l'attività dell' intelletto di formare questo raziocinio: *O tutti gli Stati costituenti l'Impero di qua e di la de' monti furono indipendenti; ovvero l'argomento che si trae dalle leghe e paci fattesi tra di loro, o con altri Principi per provare la indipendenza non conclude punto.* O pure quest' altro, *per l'appunto perchè i Fiorentini fanno leghe co' Papi, e i Sanesi fanno lo stesso. E i Fiorentini fanno Paci e Trattati co' Sanesi, e col Duca di Milano; quegli atti non debbono provare di più a favor di essi, che per que' loro confederati.* Ora non è mai, che per tali atti nè per qualsivoglia altri il Pubblico di Siena si vantasse o fosse riputato di non essere dipendente dall' Impero: nè che il Visconti Duca di Milano negasse all' Imperadore il vassallaggio. Egli bensì con suo rammarico vide la prima volta, cioè l'anno 1413., ripartir d'Italia, ove era venuto per abboccarsi a Lodi con P. Giovanni XXIII. l'Imperadore, senza essere stato mai degnato da lui del titolo di Duca, come attesta lo Scrittor contemporaneo: (4) *Nunquam Ducem honesto nomine appellavit.* Ma di poi avendone ottenuto le investiture del Ducato l'anno 1426. al 1. di Luglio egli appunto un' anno avanti alla prima, e due anni davanti alla seconda Paci allegate dagli Antagonisti, Filippo Maria Visconti avea fatto omaggio, e giurato fedeltà all' Imperadore. Lo stesso argomento cammina per lo Duca di Savoja ed altri, che si gloriavano di riconoscere i loro Stati dall' Impero. La inutilità dell' aver' allegato gli accennati Trattati risulta da quest' altro argomento; che in quella lista prima di questi vengono riportate le rubriche di più di trenta altri incominciandosi dall' anno 1171. fino al 1398. Sarebbe stata opera più sincera e più utile alla ricerca del vero, il darne fedelmente tutto il testo, che le sole rubriche fatte a capriccio, ed insiememente alcuni altri Instrumenti di que' secoli, che fanno alla nostra materia. Ma benchè il ciò fare lor non metteva a conto; basta ben' a noi di poter concludentemente affermare, che siccome i Trattati di Leghe e Paci fattisi per due secoli innanzi al Regno di Sigismondo non hanno potuto importare, o provare piena libertà nè pe' Fiorentini, nè pe' loro Confederati; poichè in tutti que' tempi vedesi per suoi intervalli esercitata, e riconosciuta la sovranità Cesarea, secondo che col suo ordine abbiamo dimostrato, anche in Firenze; così non comprendesi, come senza particolar nuova e valevole ragione, debba attribuirsi maggior virtù ed efficacia a' sei ultimi Trattati stati fatti dal 1402. fino al 1430. Sudditi ch' erano i Fiorentini dell' Impero essi nel secolo dodicesimo, tredecimo, e quattordicesimo, aveano praticato tali leghe; come sudditi loro riuscì di continuarle anche pel quintodecimo, e il decimosesto, ma

(1) *Tract. lat. de Libert. Flor. p.* 20.

(2) *Ibid. p.* 5.

(3) *Sopra cap.* 10. §. 57. *e* 64. *seg. f.* 335. *e seg.*

(4) *Fr. Andr. Bilius Hist. Mediol. MS. lib.* 3. *p. m.* 161.

ma non senza lor pericolo e danno grave alla perfine, secondo che vedremo nel progresso. Avrei in pronto per contrapporr'alla suddetta filastrocca copiose liste di altrettanti Trattati simili fattisi da altri Potentati d'Italia in tutte le provincie apertamente professantisi vassalli dell' Impero. Ma a qual fine o determinazione ragionevole e concludente servirebbero esse? Sicuramente non ad altro, che a provare, che le Città, e i Potentati Italiani, come gli altri all' Impero subordinati, hanno in ogni tempo avuto la felice, o infelice Libertà di guerreggiare tra loro. Il qual costume come e perchè nascesse l'abbiamo altrove indicato. (1) Mostrando che indi non mai si possa inferire indipendenza pe' popoli soggetti agl' Imperadori Franchi, e Germani.

51. Imperocchè sebbene le ragioni ivi discusse ed applicate a que' remotissimi secoli non tutte possano applicarsi al secolo XV o al Regno di Sigismondo; attesochè la faccia delle cose pubbliche già erasi mutata assaissimo, e tutte le parti soggette quasi d'Italia eransi convertite in Sovranità subalterne; ciò non ostante alcune e le principali tuttavia ebbero e sempre avranno luogo. Essendo che per la Ragion comune egli è lecito il confederarsi in propria difesa per tutte le leggi (2) a' Sudditi e Vassalli; principalmente ove il Sovrano sia distante ed altrove impedito: e il pretesto o la cagione della difesa difficilmente manca, quando una volta sia rotta la pace in un corpo di sistemi subalterni. Era sì inveterato questo costume da tanti e tanti secoli in qua in Italia; e sì intricati i motivi delle guerre: che il proibire ad un Potentato il confederarsi sarebbe paruta poca giustizia; il conoscere delle ragioni e punire il primo autor della rissa sarebbe stato per poco impossibile. Ma con tutto ciò, non fu mai, che *de jure* essi potessero impunemente senza incorrere il pericolo della proscrizione, far leghe direttamente contrarie o a' voleri espressi dell' Imperadore, o agl' interessi dell' Impero. Quindi è che lo stesso Imperador Sigismondo per somigliante cagione si mise in punto di trattar da ribelle, e di far torre lo Stato a Teodora Marchese di Monferrato per mezzo di Filippo Maria Duca di Milano; conforme risulta dalle lettere, con le quali lo creò suo Vicario o Luogotenente Generale l'anno 1427. di cui darò qui il frammento in quanto che si aspetta al soggetto: (3)

Litteræ Vicariatus ab Imp. Sigismundo Philippo Mariæ Duci Mediolani anno 1427. collati.

☞ „ Sigismundus &c. Cum inter cæteros Italiæ Principes, te Fili carissime, nostræ Majestati, & Sacro Romano Imperio fidelissimum, „ & singulariter affectum esse cognoscamus, animoque graviter feramus, quòd Illust. Marchio Montisferrati, NULLA PRÆCEDENTE NOSTRI LICENTIA, quinimo CONTRA NOSTRA „ TAM IN SCRIPTIS, QUAM PER INTERNUNCIOS FACTA MANDATA, cum iis convenerit, & fædera contraxerit, „ cum quibus Sacrum nostræ Majestatis Imperium, nec intelligentiam, neque concordiam habet, tibi Sacri Romani Imperii inter „ cæteros præcipuo Zelatori, motu nostro proprio committimus, & „ mandamus, quòd salvis, & integris manentibus omnibus tuis „ juribus, & privilegiis, omnes & singulos Imperium recognoscentes, & nostræ Majestatis quovis modo obligatas, cujuscumque gradus, dignitatis, præheminentiæ existant, & quacumque potestate, vel dignitate fruantur; etiamsi tales essent, qui aliter in tali „ mandato non venirent, qui in territoriis Januensi, & Astensi, & „ in omnibus aliis partibus intra flumina Abduæ, & Mare, & intra

„ Mare

(1) Sopra cap. 6. § 42. fin' al 50. f. 334. seg. fin' f. 337.

(2) Corpzov. de leg. Reg. cap. 6. sect. 9. sub n. 18. & Grot.

(3) Ex Archiv. Reg. Duc. Arcis Port. Jov. Mediolan.

„ Mare & Alpes, quæ Galiæ, & Germaniæ partes à partibus Lombardiæ segregant, & disterminant, ac in Civitate & Territorio „ Parmensi usque ad dictas Alpes includuntur, exclusis his, quæ sub „ regimine, vel sub quavis intelligentia Illustris Consanguinei nostri „ Amedei Ducis Sabaudiæ, tenentur, & possidentur, studeas & caveris pro Sacri Imperii utilitate in unum tuum gremium recolligere; proinde igitur in antedictis partibus, & Territoriis, te unum „ ex prædictis fidelibus, & zelatoribus Sacri Imperii nostrum Locumtenentem, & in omnibus vicesgerentem serie præsentium eligimus, constituimus, & deputamus. Itaut in antedictis partibus, „ & Territoriis, possis omnes & singulos nostro Romano Imperio „ quovismodo obligatos deponere, & titulis, dignitatibus, Territoriis, & Dominiis privare, atque alios, quos nobis gratos & acceptos esse cognoveris, in privatorum locum substituere, & deputare, ita tamen quod si quemquam privari contigerit, non possit „ alius ejus loco submitti vel surrogari, nisi nostro voluntario interveniente consensu, constituatur, & deputetur. Cætera verò omnia Romano Imperio spectantia, & singula jura nostræ Majestati „ in dictis partibus quovismodo competentia, per te, ut præmittitur, unum ex fidelibus, sinceritatis fidei, & vere zelantibus sacrum nomen, & statum Imperii, reformari, & conservari, volumus; ita ut generaliter, & precise, omnia, & singula disponere, „ facere, reformare, & innovare possis, quæ nos personaliter facere „ possemus, si præsentes essemus; decernentes &c. &c. &c.

Oltre a ciò a questo proposito avvertirò, che per ovviare in alcun possibile modo a' disordini, l'Imperador Friderico III. successore di Sigismondo l'anno 1441. nella sua *Riforma dell' Imperio* nell' articolo 12. abrogò tutte quelle leghe e confederazioni tra' Principi dell' Impero. Ma l'osservanza si sperimentò impraticabile in Germania ove era presente l'Imperadore; e molto più in Italia onde assente era. Ciò non ostante, il suo divieto è stato rispettato moltissimi anni dopo anco in Italia, poichè trovo che l'anno 1474. Luigi Gonzaga Marchese di Mantova chiedette, ed ottenne dallo stesso Imperadore privilegio singolare per essere autorizzato a confederarsi cogli altri Principi secondo l'esigenza di que' tempi. Credo che se riporterò questo atto per estenso gli eruditi Lettori non me ne sapranno cattivo grado.

☞ (1) „ Fridericus Divina favente Clementia Rom. Imperator semper „ Augustus, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ &c. Rex, ac Austriæ, „ Stiriæ, Karinthiæ & Carniolæ Dux. Dominus Sclavoniæ ac portus Naonis &c. Comes in Habsburg, Tyrolis, Pherreti & in „ Kiburg, March. Burgoviæ, & Lantgrav. Alsat. notum facimus „ omnibus & singulis præsentes nostras litteras inspecturis; Cum „ Imperii Principum utilitatibus, & favoribus semper intendamus. „ Id mox prosequimur dum circa ea quæ ad totum Principatum, & „ dominiorum quietem tranquillumque Statum pertinent providemus. Nuper namque pro parte Illustris Ludovici de Gonzaga „ Marchionis Mantuæ Principis & consanguinei nostri nobis sincerè „ dilecti fuit expositum, & cum in partitibus Ultromontanis in Italia „ videlicet Reges, Principes, Domini, & Communitates pro conservatione Regnorum, Principatuum, Dominiorum, ac quieto „ regimine & Statu conservando intelligentias, ligas, sive confederationes facere consueverunt; præfatus Marchio consanguineus „ noster ejusque Illustris familia singularem semper fidem, & devo-

„ tionem

(1) *Ex Archiv. Reg. Duc. Mediol. Portæ Jov. Cod. sign. EE. f. 341.*

„ tionem ad Sacrum Romanum Imperium habuerunt; quo magis
„ collegationes, ligas sive intendimenta si quos vel quæ antea habe-
„ ret, aut contraheret, de nostræ Serenitatis sententiæ & voluntate
„ procederent: Nobis fecit humiliter supplicari ut circa prædicta
„ consensum & assensum nostrum eidem præstare dignaremur. Nos
„ verò consanguinei nostri prædicti supplicationibus tanquam ratio-
„ nabilibus, & justis inclinati eidem licentiam, & potestatem dedi-
„ mus, & Cæsareâ potestate nostra tenore præsentium damus,
„ concedimus faciendi omnes, & quascumque ligas, colligationes,
„ intelligentias sive fœdera, cum quibuscunque etiam Regibus,
„ Principibus, Comitatus Dominis, Communitatibus sive populis.
„ Eisdemque confederationibus, intelligentiis & ligiis assentimus
„ & consentimus per præsentes; nobis tamen in omnibus, & singu-
„ lis hujusmodi ligis & capitulis ac S. Rom. Imperio semper excep-
„ tis: juribusque nostris videlicet superioritate, fidelitate & obe-
„ dientia, & aliis ad quæ dictus consanguineus noster nobis ac S. R.
„ Imperio tenetur semper salvis. Etiam aliqua dispositione vel pro-
„ hibitione in contrarium faciente, vel disponente prorsus non ob-
„ stante in cujus rei testimonium sigillorum quoque nostrorum præ-
„ sentibus est appensum. Datum in Civitate nostra Augustana,
„ prima Augusti an. Domini 1474. Regnorum nostrorum Rom. 75.
„ Imp. 23. Ungaria vero 17.

„ Ad mandatum proprium Domini Imperator.

Cotesto atto solo può servire di replica alle tante dottrine raccolte, e male applicate dall' Autore del Trattato intitolato *Graphis Jurium Ferdinandi Caroli Ducis Mantuæ*, scritto a fine di dimostrare indebito il Decreto del Gloriosissimo Imperadore Leopoldo fatto pubblicare l'anno 1701. a' 20. di Maggio contro il Duca di Mantova per avere ricevuto in quella sua Capitale le armi Francesi: per le quali dottrine esso ha inteso di provare, e singolarmente dal §. 176. in appresso, che quel Serenissimo potea lecitamente ciò fare senza alcun consenso dell' Imperadore e dell' Impero. Per lo rimanente quel che non era disdicevole contro il Marchese di Monferrato, e pel Marchese di Mantova; non l'era nè pure rispetto a' Fiorentini. Il pubblico di Firenze per sommo grado di Dignità e Libertà avea quello di essere Vicario del S. Impero. Sotto Sigismondo non gli era stata tolta questa prerogativa. I Gonzaghi prima di essere stati creati Marchesi e di poi Duchi, parimente erano Vicarj dell' Impero in Mantova; e coll' accrescimento della Dignità non erano diventati da meno. Quel di Monferrato similmente era Vicario dell' Impero. Sì che a' Fiorentini in linea di Ragione non competeva di più, che a coloro. La differenza sta nel mero dimostrare la debita venerazione all' Impero: ma dall' ommessione di questa non pende il soprano diritto nò. In somma concludo che questo genere di prove d'Indipendenza, che si ritrae dalla licenza delle confederazioni, non essendo univoco a metter' in chiaro essa Indipendenza, ma affatto equivoco; resti perciò inutile al Soggetto, e il Catalogo delle rubriche suddette non essere niente manco ridicolo di quello delle testimonianze de' Giureconsulti: tutte invenzioni ritrovate meramente per deludere i semplici, ed ignoranti de costumi, e de' capi più triviali della Storia del Jus Pubblico dell' Impero contra cui disputano. Tanto altresì, e non più, provano a favor dell' Indipendenza i guerreggiamenti della Fiorentina Nazione, che con sincerità narrati abbiamo.

52. Ma omai è tempo di accostarci a' fatti dell' Imperador Sigismondo medesimo, succeduti in Italia e Toscana in quanto concerno-

cernono il nostro soggetto. Egli deliberò di venirsene la seconda volta in Italia l'anno 1431. per prendere la Corona Reale in Milano, e l'Imperiale in Roma. All'udirsi questa nuova si fecero senza dimora tra P. Eugenio IV. e 'l Fiorentino Governo pratiche per opporsi al suo passaggio per la Toscana; non so quale de' due ne fosse il primo autore. Forse concorsero entrambe simultaneamente, e nacque l'unione loro nella forma, che dal riscontro de' vapori di differente specie sollevati nelle nugole in un subito si formano meteore infeste alle Regioni lor sottoposte. Tritemio racconta, che il S. Pontefice ne fosse il primo proponente: (1) *Audiens Eugenius Sigismundi in Italiam adventum territus est; & per nepotem suum Franciscum occultè sollicitavit Florentinos, ut introitum venienti prohibentes intercluderent.* Dagli Storici Fiorentini apparirebbe che essi fossero gl' inventori di sì nobil disegno. (2) *Fu*, dice l'Ammirato, *il primo Gonfalonerato di quell'anno 1432. tutto occupato in trovar modo per impedir' in così fatti tempi la passata dell' Imperadore a Roma. E perciò fu mandato al Pontefice Nerone Neroni, il quale di ciò particolarmente seco trattasse ...*

53. Ma comunque si fosse, li lasceremo nel loro bello proposito per un poco; e infrattanto accompagneremo Sigismondo nel suo viaggio. Esso ricevette in Milano dalle mani dell' Arcivescovo Bartolommeo Capra la Corona di ferro a' 25. di Novembre del suddetto anno 1432. giorno di Santa Catterina, secondochè appare da un Rescritto Imperiale al Concilio di Basilea, dato 17. giorni dopo, ove dice. (3) *Ipso festo S. Catharinæ Virginis proximo præterito, hic Mediolani, in Domicilio S. Ambrosii, majorum nostrorum imitando vestigia Regium diadema assumpsimus.* Con questo atto solo Sigismondo fu di nuovo, e solennemente dichiarato e confessato quel, che di già era, cioè Re e Sovrano d'Italia, o delle Provincie constituenti l'antico Regno Longobardico. E lo fu senza fallo altresì de' Fiorentini; poichè la loro Città, ed ogni palmo di terra che possedevano, era parte di quel Regno Longobardico, di cui gli Augusti Maggiori e predecessori di Sigismondo erano stati Re e Sovrani; nè mai si vide seguire atto valevole o determinato a distaccarlo da quello. Per quanto generico sia et universale quest' argomento, esso però è senza replica salda. Ma verremo, secondo 'l costume nostro, alle prove specifiche.

54. Da Milano passò Sigismondo a Piacenza e Parma, e di poi a Lucca come in Città tutte dall' Impero suo dipendenti. E prima di ritornar' a' Fiorentini, non è da tralasciarsi con silenzio, quel che passò tra l'Imperadore e la Repubblica di Siena. Perocchè lo stesso di ragione dovea farsi con Firenze. L'una e l'altra Città avea giurata fedeltà e fatto omaggio a Carlo IV. (4) padre di Sigismondo: l'una e l'altra avea ottenuto il privilegio, che i loro Maestrati rappresentanti il Pubblico sarebbero Vicarj Imperiali (5). Se alcuna differenza v'era, ella si fu, che Firenze non ubbidì come dovea, ancorchè più da vicino, cioè l'anno 1401., avesse fatto rinnovare le sue Investiture da Ruperto (6); onde la ricognizione e professione del suo dipendere dal Re de' Germani ed Italiani, ancóra era calda, e quasi fumante uscita dalla bocca de' Fiorentini. Quello adunque che fecer gli uni, può servire di specchio per rappresentarci quello che gli altri dovrebbero aver fatto. Ora i Sanesi mandarono i loro Inviati ad incontrar l'Imperadore a Piacenza, i quali (7) *a nome della Repubblica gli fecero riverenza offerendola paratissima ad ogni suo servitio.* Ei sarebbe ricerca di mera curiosità, e perciò non mi ci fermerò, il voler sapere in quali circostanze consistesse quell' atto di *far riverenza* all' Imperadore. Al Bisavolo di Sigismondo cioè all' Imperadore Enrico VII. i

(1) *Tritbem. ad an. 1432.*

(2) *Scip. Ammirat. Hist. Fior lib. 11. f. 738.*

(3) *Apud Goldast. Constit. Imper. Tom. 3. f. 437.*

(4) *Sopra cap. 12.*

(5) *Ivi.*

(6) *Sopra cap. 13. §. 21. f. 136. seg.*

(7) *Orland. Malavolt. Ist. San. P. 3. lib. 2. p. 22. b.*

Popoli ſoggetti (trattone que' che allegavano ſpecialiſſimi privilegj in contrario) facevano ancóra tal riverenza col bacio del piede. A Carlo IV. padre di Sigiſmondo fecero la ſteſſa cirimonia tutti i popoli Toſcani, ed anche i Fiorentini, e Saneſi (1); e per ſingolar ricognizione della fedeltà loro quell' Imperadore ammiſe ad *oſculum pacis* i Deputati de' Sanminiateſi (2). Ma comunque ſi ſia; dalla mutazione che col tempo avvien nel Cerimoniale non pende punto nè poco la ſoſtanza dell'eſſer ſoggetto, o libero. L'Imperadore Sigiſmondo riſpoſe corteſemente (ſenza pregiudicar con la ſua corteſia alla ſua ſovranità (3)) e lor ſignificò e in voce e in iſcritto, cioè ſecondo l'uſo antico (4) per ſuo Regio mandato (5), *ch' egli penſava di fermarſi, quando fuſſe con buona grazia de' ſuoi Cittadini, nella lor Città*. Il termine *con buona grazia* non ſignifica già, che Sigiſmondo trattaſſe i Saneſi da popolo indipendente, e quaſi ch' egli aveſſe biſogno della lor licenza per entrar nella lor Città. Eſſi non mai ebbero nè per patto nè per privilegio la facoltà di eſcludere dalle lor mura l'Imperadore; sì come l'ottennero per una volta, e per ſingolariſſima grazia (6) i Fiorentini dall' Imperadore Carlo IV. Ma tal termine era però molto congruo: non ſolo perchè i Principi grandi, e magnanimi ſono uſati di addimandare con modi piacevoli e corteſi talvolta ancóra quel che dovuto è: ma perchè il fermarſi una Corte Imperiale in una Città ſoggetta, e peravventura a ſpeſe della medeſima, è un'alcun poco di più che debito; onde la dimora dell' Imperadore nelle ſue Città ebbe anhe i ſuoi limiti (7). Seguita poi intorno a queſto Mandato di Sigiſmondo alla Città di Siena addirizzato lo Storico Saneſe a dire: (8) *Levarono le parole de' Mandati dell' Imperadore ogni ſoſpetto a quella parte de' Cittadini, che (conſiderato che Sigiſmondo era figliuolo di Carlo IV. che da Saneſi l'anno* 1368. *era ſtato gravemente offeſo, ancorche ſe ne fuſſe dato cagione) temevano qualche inſulto*. L'Imperadore eſſendo giunto a Lucca inviò nuovi e più preciſi Mandati a Siena per ſignificar la ſua venuta. (9) *Giunſe in quel tempo a Siena un Mandato dell' Imperadore che ſi trovava in Lucca, a far' intendere, che la venuta ſua in quella Città ſarebbe tra pochi giorni, acciò poteſſe dare ordine chi n'haveva la cura, agli allogiamenti, & altre coſe, che facevano di biſogno*: Ecci il cerimoniale del ricevimento che gli fecero i Saneſi. (10) *Si conduſſe in poche giornate l'Imperadore alla Città di Siena, dove il dì* 12. *di Luglio* 1432. *fece l'entrata per la porta a Camullia con gran ſolennità, eſſendogli uſcita incontra fin fuor della porta la Signoria......... Haveva la Signoria tre Gonfaloni innanzi, l'uno con l'arme dell' Imperadore portato da Giovanni di Mino Trecerchi, l'altro con l'arme del Duca di Milano portato da Guidoccio di Giunta: il terzo con l'arme della Repubblica da Giovannotto di Tommaſi Luti; Priore della Signoria era Giovanni di Giacomo Pini, il quale in nome pubblico, uſate le cirimonie ſolite farſi a Principi grandi, moſtrando con l'effetto, come haveva moſtrato con le parole, la fedeltà, che haveva oſſervata ſempre quel Popolo al Sacro Imperio, gli preſentò le chiavi delle Porte della Città, la quale egli come Priore della Signoria quel giorno rappreſentava*. Dalle circoſtanze qui eſpreſſe ſi conferma, quel che altrove dicemmo (11) intorno al ſignificato che ha queſta oblazione delle Chiavi, praticata dalle Città Toſcane, e ſimili a Siena cogli Auguſti. La riſpoſta dell' Imperadore al Priore della Signoria, cioè al Vicario Imperiale ſuo (12); conferma vie più che là sì fatta formalità era un ſegno di ricognizione del Sovrano: (13) *Aſcoltò l'Imperadore con lieta fronte quanto dal Priore fu con brevità narrato, accettando benignamente l'offerte fattegli; ma le chiavi delle Porte,*

(1) *Sopra cap.* 12 § 74. *f.* 92.
(2) *Ivi*.
(3) *Sopra cap* 11. §. 7. *f.* 5.
(4) *Sopra ivi* §. 5 *ſeg.*
(5) *Orland. Malav. ivi*.
(6) *Sopra cap.* 12 §. 47. *f.* 84.
(7) *Sopra cap.* 7. §. 46. *f.* 397.
(8) *Orland. Malav. ivi*.
(9) *Orland. Malav. ivi*.
(10) *Ivi f.* 24.
(11) *Sopra cap.* 7. *in Oss. IV.*
(12) *Sopra cap.* 12. §. 38. *f.* 94.
(13) *Malav. ivi*.

diſſe

disse che, si contentava, che restassono in mano di que' Signori, come erano state nel passato, i quali con gli altri Cittadini haveva tenuti sempre per buoni, & obbedienti figliuoli, come sperava che dovessono essere per l'avvenire, di che ringraziandolo la Signoria lo introdusse in Siena sotto 'l Baldachino, ch'era portato da i più segnalati Cittadini in quella Repubblica con incredibile applauso della moltitudine, che non restava con alta voce d'imprecare lunga vita all' Imperadore Sigismondo, e perpetua felicità al Sacro Imperio.

55. Ma qui nasce per episodio o incidenza la necessità di additare il motivo, per cui dietro al Gonfalone Imperiale, e davanti al Sanese si portasse in quella solennità quello del Duca di Milano. Per dirne quel ch'è a mia notizia, la Città di Siena erasi data volontariamente l'anno 1399. a' 26. di Decembre nella Signoria di Gio. Galeazzo Visconti, senza però pregiudizio della Sovranità Imperiale in senso de' contraenti, siccome si prova per le parole del Proemio del Trattato, di cui n'è questa la copia fedelmente tirata dal suo originale per lo Scrittor Sanese: (1)

(1) *Orland. Malav. Ist. San. P. 2. lib. 10 f. 185. b.*

„ In nome del Signore, e di tutta la sua Corte Celestiale Amen.
„ A gloria, laude, & honore dell' Onnipotente Dio, e della Gloriosa Vergine Madre sua, e del Beato Dottore Santo Ambrogio. Ad
„ HONORE E REVENTIA DEL SERENISSIMO E GLORIOSISSIMO PRINCIPE, E SIGNORE VINCISLAO per
„ la gratia di Dio Re de' Romani e di Boemia, e DEL SACR.
„ SANT. ROMANO IMPERIO; ad honore & esaltazione e felice stato dello Illustrissimo Principe & Excellentissimo Signore M.
„ Giovanni Galeazzo Duca di Milano, & etiam di Pavia, e di Virtù
„ Conte, di Pisa e Siena Signore, e de' suoi Illustri Figliuoli e descendenti. Il prefato Illustrissimo Principe &c. &c. considerando &
„ attendendo la pura dilettione, e putità di fede, la quale intorno
„ alla Celsitudine sua hanno havuto, e hanno i Magnifici suoi Carissimi Priori, Governatori, e Capitan di Popolo, e generalmente
„ tutti i Cittadini di Siena in trasferire in lui, e nelli suoi figliuoli, e
„ descendenti, cioè maschi succedenti a lui nel Ducato di Milano
„ predetto, spontaneamente e liberamente la Signoria, e libero
„ Dominio della Magnifica Città di Siena, del suo Contado terreno,
„ forza, e distretto, desiderando anco il prefato Illustrissimo, & Excellentissimo Duca di Milano a predetti figliuoli suoi Cittadini di
„ Siena, e a tutta la Comunità di Siena salutevolmente provedere,
„ per modo che essa Città bene si regga, e si governi, e acciò che
„ sotto il Dominio del prefato Signore Duca di Milano, e de suoi Figliuoli, e succedenti, come di sopra è detto felici succedimenti ricevano per ogni modo, ragione, e forma, e cagione per li quali
„ meglio si può, facendo, e promettendo per se, e in suo nome, e in
„ nome de' suoi figliuoli, e descendenti, cioè maschi e legittimi, che
„ succedano a lui nel Ducato di Milano predetto, & in infinito per
„ sua clementia, e benignità concedette, e lui per se medesimo e per
„ li figliuoli suoi descendenti, succedenti a lui (come di sopra si dice)
„ promesse osservare l'infrascritti patti, agl' infrascritti Sindaci, e
„ Procuratori del Comune, e Populo di Siena, cioè a Magnifici, e
„ Spettabili huomini &c.

Seguono gli articoli del Trattato XXIX. in numero, che non giova qui riportare. Ora in vigor di questi il Duca di Milano ebbe tutte le entrate della Repubblica, a tenore dell' articolo XVII. Distribuiva tutti i posti delle Castellanie a tenore dell' articolo XVI. e tenne Luogotenente ed Ufi-

ciali suoi in Siena, i quali intervenivano e presiedevano a' Maestrati. Ma circa l'anno 1404. essendo insorta una sedizione mossa da Francesco Salimbeni stimolato o dall'ambizione propia, o dall'intelligenza che avea co' Fiorentini, convenne a Francesco del Carretto Luogotenente del Duca di Milano di uscirsene a parti chetamente, e la Città ottenne dal Duca di Milano il consenso di governarsi da se stessa come prima. (1) *Tum emissi placidis conventionibus præfecto .... paulo post Litteræ ex Mediolano referuntur, quæ Senenses suis legibus dimissos faciant, restituta omnium libertate, sic enim poposcerant*. I Comandanti posti dal Duca di Milano nelle Piazze, e ne' Castelli, ne uscirono prima che ne venisse l'ordine, parte di buona voglia, parte per premio, parte per forza coll'ajuto de' Fiorentini nemici giurati de' Visconti. (2) *At relata Castellorum signa quibus visis præsidia facesserent, quorum tamen alia vi, alia pretio, alia favore educta erant. Ad omnia Florentinus juvabat modo videret Vicecomitum nomen pulsum ex Etruria. Quod nec difficile tutante nullo obtigit*. Lo Storico Sanese loda la moderazione della Signoria de' Visconti nel modo che segue. (3) *Si liberò la Città di Siena, tornando nella sua antica libertà, dalla servitù del Duca di Milano; il quale come si può giudicare per li Capitoli fatti e osservati da esso (dico al Duca Gio. Galeazzo) e per altre azioni occorse in que' tempi, bebbe i Sanesi in luogo più di compagni, e d'amici nel governo di quella Città, che di Sudditi, o di Vassalli, mostrando sempre loro in ogni occorrenza paterna affetione; e non solamente la Città di Siena rimase libera, ma ricuperò in brevissimo tempo le terre, che per cagione della guerra l'erano state occupate, con acquisto... d'alcune altre, che ribellandosi da' lor Signori le si sottoposero, e mantenendosi nella medesima pace per molti anni accrebbe con l'occasione de' tempi mirabilmente in grandezza e potenza*. Collo Scrittore Sanese si consa il Milanese dicendo: (4) *Soli Senenses quieta pace integri stetere, semper tamen memores, & contenti per id tempus Optimo Domino paruisse*. Laonde non sia maraviglia che i Sanesi facessero al Duca Filippo Maria Visconti l'onore di portar in quella pubblica solennità il suo Gonfalone; il che però fa vedere, che non era stato al tutto annullato e disciolto quel vincolo che la Repubblica Sanese avea stretto con Gio. Galeazzo, e suoi descendenti maschi, si come dissi, subordinatamente alla Sovranità dell'Imperadore.

56. Quindi è che l'Imperadore Sigismondo ricevette da' Sanesi il giuramento di fedeltà, e confermò loro le investiture, e privilegj che dal suo padre ottenuti aveano. (5) *Havendo*, dice il Malavolti, *confermato i privilegj, e gratie concedute già da Carlo IV. suo padre alla Città di Siena, e preso da quel popolo publicamente il giuramento di fedeltà, e con molta affetione esortato i Cittadini alla quiete, ed unione s'inviò il dì 21. d'Aprile 1433. alla volta di Roma*. Tra' privilegj ch'egli confermò v'era principalmente quello, che il Maestrato Sanese rappresentante la Città fosse Vicario Imperiale, come si è veduto più addietro. (6)

57. Ora torniamo a' Fiorentini. Nel tempo che l'Imperadore s'era intrattenuto in Lucca, racconta l'Ammirato, che vi (7) *fu chi si obligò con 800. Cavallieri, e mille fanti .... di assediare l'Imperadore dentro di Lucca, ma non si trovò chi vi prestasse orecchio ...... per inimicizie ch' alcuni Grandi aveano col Papa, il quale per questo bramavano che restasse preda dell' Imperadore. E perciò non aveano caro, che a Cesare fosse impedito il cammino di passare a Siena ...... L'Imperadore si partì colle sue genti di Lucca, e per Certaia entrò tra*

Monte

(1) *Fr. Andr. Bilius Hist. Mediol. MS. lib. 1. f. m. 100.*

(2) *Id. ibid.*

(3) *Orland. Malavolt. P. 2. lib. 10. all'an. 1404.*

(4) *Bilius lib. 2. f. 120.*

(5) *Malav. ivi p 27. all' an. 1433.*

(6) *Sopra cap 12. §. 38. f. 94.*

(7) *Scip. Ammirat. Ist. Fior. lib. 11. all'an. 1432. f. 738.*

Monte Calvoli, e Bientina, e arrivò a Siena. E Neri Capponi, huomo in que' tempi dopo i Capi delle fazioni di grandissima autorità, mostrò ch' errore era stato a lasciar passare l'imperadore a Siena..... e ch' egli era d'opinione, che non seguirebbe mai effetto di molta importanza, se non si accozzavano le genti della Repubblica con quelle della Chiesa, e, unite insieme, si mettessero a molestare i Sanesi in fin dentro le viscere dello Stato loro. Piacque a tutti la sentenza di Neri, e fu eletto egli medesimo che n'andasse al Campo per conferir la bisogna co' Capitani &c.

Ma questo è ben'una materia ampia per lo Whig e pe' pari suoi, di fare obiezioni alla sovranità s'egli vuol seguire il suo metodo. Qui potrebbe egli dare a me una fiera correzione, di aver'avuto la imprudenza di non preterire con silenzio questo luogo della Storia; nella forma che riprese già l'Autor dello Esame dicendo, che dovea vergognarsi di far menzione de' Vicarj Imperiali, come di que', che in varj tempi da' Fiorentini erano stati disprezzati e rispinti (1); perocchè secondo que' valenti Difensori di Piena Libertà i Maestrati e Principi disubbiditi issofatto vergognosi e confusi debbono nasconderfi, e non più parlar de' loro diritti. Il qual genere di prova sembrò sì nobile e sì utile pel soggetto all' Autore del Trattato latino *de Libertate Florent.* che non pure ricapitulò tutti gli atti di ribellione dal Whig annoverati, ma ne ampliò il numero; e tra gli altri soggiunse di Sigismondo appunto; (2) *Non minus strennè, feliciterque se opposuit Imperatori Sigismundo anno 1431. ac deinceps aliis quibuscunque.* Praticare leghe per impedire il passo, dar' il consiglio di assediare l'Imperadore stesso in Lucca, prendere il partito di penetrare nelle viscere dello Stato Sanese, allorchè la persona dell'Imperadore è in Siena; esser' egli obbligato di fermarsi in Siena molti mesi per gli Ostacoli de' Fiorentini, sono questi indizj di soggezione dall'una parte, e di sovranità dall'altra? Non doveva di subito nascere un'armistizio universale tra Firentini e Sanesi al comparir di Sigismondo, se fosse stato Sovrano? Non si chiama questo assolutamente un non riconoscere Superiore, ed un' essere disciolto da ogni vincolo di ubbidienza? come corrispondono questi atti all' omaggio, al giuramento di fedeltà, alla sommessione di ubbidienza che 66. anni avanti fecero i Fiorentini a Carlo IV. padre di Sigismondo: e all' usanza di que' trattamenti di figliuoli ubbidienti, e fedeli, e di sudditi, tenuti al debito dell' ossequio, e al censo annuo in recognizione della superiorità, e finalmente coll' Investitura di Ruperto il Palatino, cose seguite 31. anni avanti?

(1) *Sopra cap. 9. §. 51. seg. f. 514. seg.*

(2) *Tratt. lat. Pisan. de Libert. Flor. p. 8.*

Non so se mi debba prima rispondere a sì assurde istanze; o più tosto far quel che qui pare meno agevole, cioè scusare la condotta della Nazione Fiorentina. Non so nè pure se l'autor di sì scellerata offerta possa aver' avuto l'intendimento d'immortalare il suo nome ad imitazione di quello incendiario che recò il fuoco al Tempio di Diana, ad effetto di essere nominato pel mondo, e nella posterità; ovver se possa avere stimata tal' azione prode, dicendo nel suo cuore, non dico, *non v'è Imperadore*, ma *non v'è Dio*, chi ci comandi. Perocchè ciò era ben' altro che di dare a Cesare quel ch'è di Cesare.

58. Oltre a ciò non s'intende facilmente qual motivo innocente, e privo di malissimo affetto potesse avere il governo di quel tempo, per contrariare, e traversare l'andata di Sigismondo. Essi non poteano temere della lor Libertà, quale loro era stata conceduta, e confermata dal Padre di Sigismondo, e dall' Imperadore Ruperto. Bastava ben chiederne la confermazione, e restituire la Libertà mal tolta in quell' intermezzo a' vicini. Sigismondo non entrò in Italia con disegni nè con apparenze di voler' innovare cos' alcuna in danno di chi si sia. Lo allegare

gare sospetti, come fanno, malamente fondati non purga sì grave offesa. I sudditi non hanno a farsi Giudici della intenzion del Principe; ed in ogni caso si debbe misurar colle opere; e queste mostrano ch' egli pensò mai sempre al bene universale dell' Impero, e della Cristianità, senza danno di verun particolare. Servano le eccelse azioni, e profittevoli cure sue per lo vantaggio della Chiesa, della Cristianità, del Mondo indefessamente, e senza esempio, praticate dall'anno 1411. fino al 1432. per decidere se egli meritava tal resistenza dal Pontefice Romano Eugenio IV. unito a' Fiorentini. Egli non venne in Italia accompagnato che di 800. Cavalli Ungheri, e per la sicurtà sua, scorgendo alcuni mal disposti, accettò, e vi aggiunse 600. fanti Italiani del Duca di Milano.

59. La opinione, che il Papa potesse *restar preda* di lui è vana. Che male avea d'apprendere Eugenio IV. per parte di questo Magnanimo Imperadore, il quale non mai diede indizio, che di un cuore Regio, e benigno, ancóra a coloro, che l'aveano offeso? La verisimilitudine e la sperienza condanna ogni sospetto conceputo contro di lui. Egli solo seppe tenere le parti di questo Pontefice contra il Concilio di Basilea; l'Autor della Cronaca di Baviera ce lo dice con molti altri: (1) *Sismundus.... post Imperialem coronationem ad Concilium Basiliense venit, & pro defensione Papæ seriosius interponit; inter alia patres Concilii hujuscemodi verbis alloquendo: non æstimetis quod sic possitis facere scisma, ut vobis videtur. Ego sum Imperator, & potius vellem mori, quam pati fieri de novo scisma in Ecclesia Dei.* E in effetto appena morto questo Imperadore il Concilio privò Eugenio del Pontificato, ed elesse Amedeo VIII. di Savoja sotto nome di Felice V. E poc'anzi gli avea fatto restituire le Città e luoghi che Francesco Sforza, e Nicolò Fortebracci i quali si vantavano di essere Luogotenenti del Duca di Milano come di Vicario Generale del Concilio e della Chiesa in vigor di non so quale immaginario, o sorrettizio Diploma; aveano occupate alla S. Sede. Il fatto si rappresenta in un discorso che Battista Cicala Imbasciador di Sigismondo tenne sopra di ciò ad Eugenio IV. (2) *Læti pridem ad nos attulerant quam plures nuncii perditum hunc Nicolaum Fortebraccium post varios in rebus Ecclesiæ concitatos motus: post tantas agitationes ejus loci adductum esse, ut nisi fuga sibi consuluisset ab Ecclesiastico milite opprimeretur. Dumque à jocunda omnes tui status & nominis amantissimi penderemus expectatione ista molestissima nos perculit... Francisci Sfortiæ in picenum irruptio. Cæpit autem admiratio* TOT POPULOS SUB ECCLESIÆ LIBERTATE, QUAM SUCCESSIVIS OLIM A PROGENITORIBUS ACCEPISSENT, *sæculis nutritos, à viro fortunæ exposito; & sola rapinarum fama cognito celerius fuisse subactos, quàm tantæ magnitudinis provincia potuerit peragrari. Quærentibus vero & diligenter percunctantibus, quâ id arte, quibus adminiculis id esset factum, nunciant qui ex Italia adveniunt; epistolæ narrant quoquot perferuntur Concilii Basiliensis tanti factam esse in Italia auctoritatem; ut unica ejus epistola, immo illius exemplum, quod Sfortia & Fortebraccius præseferant, omnibus Pontificis & Romanæ Ecclesiæ copiis prævalent: Ducemque Mediolani prætenso Vicariatus Concilii in Italia titulo, Sfortiam Fortebracciumque substituisse, quod profanarum Ecclesiæ rerum statum recipiat, Pontificemque Eugenium ad exitium persequatur. Hinc populos qui Ecclesiæ afficiuntur, paucis verbis in sententiam adduci: ut Ecclesiam molestiis sub Pontifice agitatam deserentes, Ecclesiæ per arma illius Ducis potenti consentiant.*

(1) *Andr. Presbyt. Chron. Bavar. ad an. 1433. edit. Boecler. f. 53.*

(2) *Blond. Flav. Dec. 3. lib. 5.*

sentiant. Eum vos, Pater Sanctissime; vosque circumstantes omnes audite: eum Ducis Mediolani dolum audiens Imperator vehementi dolore affectus congregationem ex more vocandi impatiens, vicos, compita, Basilicasque percurrens obvios accitosque e domibus quasque interrogat, sciscitatur quid nam hoc esset; quid malo natus desolationique Italiæ & Christiani nominis Philippus Vicecomes, auctoritate concilii gereret in Italia? quis confecisset epistolas? & quia singuli se se inscios dicerent culpâ vacare. Congregatis ex more nationibus, ad deputatos retulit. Tandem re non solùm Cæsaris, sed Principum Christiani, nominis omnium qui aderant Oratorum, maximâ cum doloris indignationisque significatione accuratius exquisitâ; nullas à Concilio Duci Mediolani datas esse litteras, nulla Vicariatus decreta fuisse concessa reperiri potuit. Hincque majora quæ secreto acturi sumus tractare in Italiam venturis data sunt instante Imperatore à concilio publica, à singulisque Principum Oratoribus privata ad tuam Sanctitatem mandata; ut concilium, Principes, nationes a crimine quod falso eis objicitur ab injusti tanti sceleris nota purgemus; ut insidiæ fraudes, doli contra Sanctitatem tuam, contra Romanam Ecclesiam, ipsiusque Provincias à quibus struantur, fiant parenti in conspectu Sanctitatis tuæ auditurìs omnibus & per loca Italiæ quocunque redeuntes adire poterimus notum faciamus. Quia tamen nec brevi hinc discedere alia tecum acturis licet: nec singulas adire poterimus Civitates: EPISTOLAS MITTEMUS QUAS PRÆFECTURIS SERENISSIMUS DEDIT IMPERATOR. Hujusmodi purgationem habentes spemque insuper à Sua Majestate injicientes populis, QUI DESTINATA AB EO TUÆ SANCTITATI PRÆSIDIA CONSTANTES EXPECTABUNT; nec fraudolentis credent Ducis Mediolani artibus, aut prædonum minis insultibusque absterrebunt, quo minus sacrosanctam tuæ Sanctitati & Romanæ Ecclesiæ fidem servent. Cum finem dicendi fecisset Babtista, pauca in eam sententiam dixerunt collegæ, & ad populos qui aut fluctuabant, aut in fidem persistebant, DATÆ SUNT EPISTOLÆ IMPERATORIS, illa paucis perstringentes quæ prolixius ab Oratoribus erant dicta. Non saprei dire se fosse invenzione mera di Filippo Maria Duca di Milano, o de' suoi Capitani quel Diploma di Vicariato col cui stratagemma sottomettevano a precipizio i popoli. Ben'abbiamo riportato un Diploma con cui l'Imperadore Sigismondo creò esso Filippo Maria suo Luogotenente Generale in Lombardia l'anno 1427. (1) Ma cotesto non si estende punto a tanto; anzi per una sua lettera scritta all'Imperadore in data del dì 8. di Maggio del medesimo anno, egli espone che era troppo limitata la sua potestà in quello. Comunque si andasse tal bisogna; si vede dal fare di Sigismondo quanto egli fosse inclinato a' vantaggi di P. Eugenio IV. dapoichè questo avea fatto a lui quel che si conveniva a un tanto Principe Imperatore eletto.

(1) *Sopra* § 51. *f.* 238.

60 L'apprensione che potessero poi aver' i Fiorentini ch' egli favorisse più il Duca di Milano loro nemico, che la Città, era falsa, purchè la Città non facesse operazioni contrarie al suo dovere; e il supposto non si verificò per ben fondato, anzi si è trovato contrario alla sperienza. Non v'è verisimilitudine che l'Imperadore volesse torre gli Stati a' Fiorentini e dargli al Visconti. Tanto era nociva la troppa prepotenza dell'uno quanto dell'altro all'Imperadore ed all'Italia. E in ogni caso Sigismondo non è già biasimevole, se veduti i Fiorentini essere in guerra co' vicini per soggiogarli, e di aver soggiogata Pisa ed altre Città si fosse proveduto de'

mezzi

mezzi necessarj al fargli stare cheti; e se per diffidenza de' Fiorentini, i quali gli aveano eccitati de' torbidi nel suo Regno di Ungheria pel passato, mossi a ciò dall'odio, che aveano contra l'Imperador Vencislao fratello di lui, ebbe l'avvedimento di premunirsi coll' ajuto del Duca Filippo Maria; anzi senza tal probabilità non era buona politica lo entrare in Toscana con troppo poca gente. Il Duca fece l'obbligo suo di far' accompagnare come vassallo l'Imperadore a Roma. I Fiorentini dovettero ed erano tenuti di fare lo stesso: e se fatto l'avessero, non sarebbero stati trattati dall'Imperadore più male che Filippo Maria, il quale non fece di più, ancorchè più avesse promesso a Sigismondo. E se il Duca avesse atteso le promesse, l'Imperadore sarebbe stato più rispettato, e non ritenuto tanto tempo in capitolazioni superflue, come attestò Lorenzo Bonincontro di S. Miniato vivente allora, e presente alla persona di Sigismondo. (1) *Sigismundus cum nimio gravaret Senenses sumptu, & à Filippo Maria, uti promiserat, ei non esset subventum simultates cum eo gerebat ... & audivi ego illum dicentem, cum primùm potero pœnas sumam* de illo, *quia me ita fede ludificatus est*. In guisa che si potrebbe più tosto sospicare che per un secreto consenso i Fiorentini e il Duca cospirassero contro all' Imperadore fin' ad un certo segno; che il contrario; e convien rivolger' il pensiero ad altri motivi per sincerare il governo che tennero i Fiorentini contra questo Augusto.

(1) *Laurent. Bonincontrus Miniatensis de ortu Regni Neapolitani MS. lib.9. & ultimo fol.1331. ad an. 1332.*

61. S'egli fosse stato l'affetto insieme nato con ogni uomo, cioè l'amor della dolcissima libertà; in vero, cosa degna di scusa potrebbe parere agli amanti del viver libero il trasgredire i termini dell' obbligo per tal' effetto. Ma, come si è detto, Sigismondo non venne con apparato di dar giusta e fondata apprensione. Ogni suo difetto era di essere benignissimo, e poco ben' armato ed accompagnato, e di essersi fidato sulle promesse di Filippo Maria. Il suo fine era giustissimo, cioè di pacificare l'Italia, e d'ire a Roma a prendere la Corona; se avesse avuto aperto nemico il Duca di Milano, sarebbegli riuscito più malagevole senza esercito, che non riuscì al suo Predecessore Ruperto accompagnato da una buona armata il passar' oltre.

62. Dicianlo con ischiettezza, bisogna scusare i Fiorentini col nobile desiderio di comandare; affetto gemello, se non primogenito dell' amor di libertà. *Natura mortalium avida Imperii est*, disse Sallustio (2); e Platone (3) *Est propensus ad imperandum animus & invictus.* Questa dolce passione essendo sì connaturale, e veemente nel medesimo tempo al dir di Tacito, (perchè favellare lungamente di questa materia, senza citar Tacito quasi non lece,) (4) *Vetus ac pridem mortalibus insita potentiæ cupido .... eaque cunctis affectibus flagrantior*, questa dolce passione, dissi, potrà parere agli Amanti di gloria e a' Genj conquistatori una adattatissima scusa per d'un Popolo, il quale da suoi Scrittori frequentemente è comparato all' antico Romano (5); al che avea non era guari spiegato nello Stendardo suo il S. P. Q. R. (6) Ma qui giova far punto per un momento, concedendo eziandio, che il paragone delle virtù, del valore, e del desiderio di regnare, e di aggrandirsi vada a pennello tra questi due Popoli.

(2) *Salust. In Jugurth.*
(3) *Plat. de Rep. lib.7.*
(4) *Tacit. lib.2. Hist.*

(5) *Sopra cap.10 § 57. seg. f 335.*
(6) *Sopra §. 52. f. 238.*

63. Fa però di mestiere ridurci a memoria questa costante disparità, che Roma si considera come fattasi da se medesima, nata Sovrana di se stessa: prescindo del diritto che avea naturale sopra di lei come sua Colonia la Città d'Alba; perocchè le considerò amendue per una sola: ella non riconobbe mai per Superiore altro popolo, altra Città non rasse-

rassegnò mai nè si diede in podestà, nè fece fin ll giuramento di fedeltà, e di ubbidienza ad alcuno; e per tal cosa i Romani con ingrandire se stessi, e conquistare sovra gli altri popoli, non offendevano nè i suoi proprj Concittadini, nè il suo Sovrano. E se taluno colla ingiustizia delle guerre offendevano, non altro Giudice, nè Tribunale doveano riconoscere che il gius della Natura, e delle Genti ch' essi aveano solo comune con tutti gli altri popoli, e che già in buona osservanza trovarono stabilito nelle Città più antiche, sotto nome del *gius feciale*, di cui talvolta osservarono l'interna giustizia, talvolta solamente le cirimonie esterne.

64. Ma della generosa Nazione Fiorentina, non si può dire il medesimo: ella nacque (per quello ne dicono i lor Scrittori) o da Fiesole Città già sottomessa alla Repubblica Romana (1) o dalle Colonie Romane stesse (2), e per la industria, e virtù de' suoi abitanti crebbe, ma sempre ubbedendo e dovendo ubbedire (3) a' Romani; poi a' (4) Gotti, e di nuovo agl' Imperadori (5) Costantinopolitani, poscia a' (6) Longobardi, in appresso agli Augusti Franchi, e a' Re d'Italia di mano in mano, e finalmente agli (7) Ottoni, e gli altri Romanogermanici Imperadori, con vincolo di ubbidienza, e senza minimo ribrezzo, o minima incostanza, fino al nascimento della fazione Guelfa, il cui spirito diffusosi nelle sue vene, la fece vacillare, e titubare nella fede, e nell'ossequio; ma tal prava cagione non potette bastare a liberarli da' legami giusti, e volontarj, e di sciorsene fu sempre impedita, e dalla Ragione, e dall'autorità Imperatoria: e non era peranche seguito in tempo dell' Imperadore Sigismondo Atto o Contratto alcuno valevole o destinato al fine di farla uscire dalla subordinazione naturale dell' Impero: ma Atti positivamente contrarj et idonei a provar' e conservar la condizione soggetta; sì come ordinatamente abbiamo dimostrato ne' capi antecedenti. Per modo che quell' amore di comandare, che nel generoso Popolo Fiorentino si contempla, non può misurarsi colle generali sole regole del gius delle genti, ma con quelle che avea ritenute e che si era imposte egli medesimo in più volte, e nelle riforme dell' Impero, in sottomettendosi eziandio per elezione e volontà, sia specialmente concorrente, sia (8) universalmente compresa nell' assenso di tutta Italia all' Impero degli Ottoni, (9) e della Nazione Germana nell' ultima translazione: i quali con una tranquilla ubbidienza per molte età corroborati, non erano più dissolubili a capriccio (10). Ora in vigore di queste leggi a quelle della Natura e delle Genti rispondenti, se il Popolo Fiorentino facea guerre e conquiste contra i suoi vicini, egli si aspettava al Sovrano, a cui avea rassegnata la sua podestà, di riconoscere se fosser giuste tali guerre, e molto più era obbligato strettissimamente a non mai muovere le armi contro al Sovrano medesimo.

65. Le imprese dunque sue contra le Città compagne, più antiche di lei, e che di vera libertà già finalmente aveano godute, e vantarsene poteano con giustizia, ove non si facessero per difesa necessaria, non si poteano ascrivere all' amor di libertà; come che a questo affetto vorremmo attribuire efficacia sì giustificata (11). Per questa basta il conservarsi, ed amare la libertà per se; e non occorre spogliarne gli altri, e quello che più è i suoi compagni di egual condizione, e colle stesse leggi congiunti: non è questa nobile passione quella, che si possa allegare per iscusa di un' atto cotanto irregolare, quanto fu la resistenza de' Fiorentini all' Imperador Sigismondo. Bisogna perciò rivenire a quello che si è detto, ed ascrivere il loro procedere a uno sterminato desiderio di dominare la Toscana tutta. Ma rileverassi forse, lo scopo era lo stesso, e chi vuole il fine, debbe voler' i mezzi.

(1) *Sopra cap. 1 §. 17. 18 f. 31. seg.*
(2) *Ivi.*
(3) *Ivi §. 76. f. 63.*
(4) *Sopra cap. 3.*
(5) *Ivi.*
(6) *Sopra cap 4 da per tutto.*
(7) *Sopra cap. 5.*
(8) *Sopra cap 5. §. 132. seg f. 23. * seg*
(9) *Ivi.*
(10) *Sopra cap 1 §. 15. seg. f. 4.* cap 6 §. 68. f 344.*
(11) *Sopra cap 6 §. 68. f. 344.*

i mezzi. Ora per vivere libero, non v'è mezzo più sicuro, che il comandare a tutti, e l'essere potentissimo, e non aver da ubbidire a chi si sia, e il formar' una Monarchia dispotica, benchè sotto titolo di Repubblica, o di Aristocrazia. Cotesta è la vera soluzione del nodo. Ma non tende ella o alla dissoluzione di ogni Principato e vincolo delle leggi della Natura e delle Genti, del Dominio e governo; o alla Monarchia Universale di chi più può? I mezzi per divenir grande, non si debbon volere ingiusti, ed illeciti; e l'ubbidire non osta all'esser libero; anzi a fine di vivere liberi, noi ubbidiamo, disse già Tullio a' suoi Concittadini; e in ciò sta la vera sicurezza: ogni altra dipende dal caso. E ben vedono que' generosi spiriti, che quel desiderio di comandare, benchè sia affetto binato, o maggior nato dell' amor di libertà, uccideva la libertà di tutta Toscana, e privava le Città tutte a poco a poco della felice condizione, di cui essi medesimi non mai erano contenti. I Cittadini di Pisa, Arezzo, Pistoja, Volterra ed altre Città aggravate d'intollerabili imposizioni ed estorsioni, sospiranti nelle carceri di Firenze (1), conobbero, benchè tardi, che quel Popolo Capo de' Guelfi, che mai sempre appellarono Libertà la rebellione contra gli Augusti Germanici; divenuto egli il Signore di quasi tutti i suoi Cospiratori, esigette assai maggior sommessione, soggezzione, et ubbidienza, ch'è il Padrone vero. Sotto qual Cesare o Re Germanico dagli Ottoni in là, aveano quelle Città sofferite tali violenze? Non fu per certo non fu l'affetto di serbare intera l'acquistata libertà; ma il desiderio di non rendere la libertà a Pisa, e a Cortona, e di torla a Lucca, e Siena contra le quali attualmente erano in guerra, che lor fece abborrire la venuta dell' Imperador Sigismondo in Toscana, e l'andata sua a Roma. Dopo l'anno 1355. in cui ebbero dall' Imperador Carlo IV. le concessioni, ed investiture di quante Terre, e Castelli aveano acquistati; essi soggiogarono tra le altre Pistoja, Volterra, ed Arezzo. Comunque fossero acquistate quelle Città, è certissimo, per le ragioni accennate, che malgrado que' popoli e l'Imperadore, il possesso non se ne potea rimirar per legittimo. Essi ben lo conobbero, e perciò profittando della debolezza degli Augusti in Italia, cercarono per quella medesima opportunità, per cui aveano fatti gli acquisti, di raffermarsi nel possesso: perciò dall' Imperadore Ruperto, il quale si trovò in torbidissimo stato per la competenza del deposto Vencislao, si fecero investire de' luoghi che aveano occupati dopo la concessione avuta da Carlo IV. (2). Da quell' ultimo atto di Ruperto erano di già andati più di 30. anni, e i Fiorentini seguendo la cupidità di aggrandirsi, aveano sottomessa, o tirata a se ancóra Pisa. Siena, e Lucca prevedendo o tosto o tardi lo stesso destino, furono sforzate di appoggiarsi alla potenza del Duca di Milano, e duravano fatica di mantenere il loro Stato (3).

66. A chi aspettavasi porre argine a questa inundazione? certamente agli Augusti in venendo in Italia. A loro si aspettava la custodia della tranquillità comune, e la conservazione de' confini di ciascheduno; potissimo uficio della sovranità. E se l'autorità legittima senza essere armata o formidabile per gli Eserciti non bastava, ciò non toglieva via tale autorità, e ciò era colpa de' Popoli: nè per gl' Imperadori mancò, nè mai si proverà che abbiano ommesse le parti dell' uficio loro sovrano, e di avere neghittosamente derelitto gli ubbidienti. E ancóra fu peccato di coloro, i quali con infaticabile industria tanto hanno minata, ed infiebolita la autorità e potenza Imperatoria in Italia, col fallacissimo titolo di libertà, ch'essa era divenuta una selva di Tiranni, e un Teatro di Anarchia

(1) Sopra §.48.

(2) Sopra cap.13 §.43. f.146.

(3) Sopra §.43.

chia vera. Il quale esempio de' tempi andati dovrebbe servire di specchio a' savj presenti a renderli cauti contro a' malori contingibilissimi in avvenire, a fine di stare in guardia contra quelle iniquissime Massime che gli nemici del S. Impero, e di ogni pubblica vera tranquillità e pace vanno insinuando negli animi de' Popoli, che l'Impero divien troppo potente, facendola da valenti Missionarj d'iniquità, e rappresentando quanto saranno felici le Provincie tutte, estinto ogni vestigio del nome Imperiale nelle Provincie sue in Italia; e il tutto sotto lo specioso pretesto di fallace Libertà.

67. Intendo di andar' incontro con queste riflessioni alla trita e vana obiezione che i più astuti spiriti fazionarj fanno, con dire; qual' obbligo si potea aver di ubbidire più a que' Cesari, quali non più aveano la potenza di mantenere, e di difendere ognuno nel possesso tranquillo del suo proprio bene? o pure i quali le Terre, Città, e beni occupati dagli usurpatori, a quelli stessi confermarono, ed investirono? E loro replico con questa istanza: qual modo v'era di far restiture quello che per malo animo il più delle volte aveano perduto? quale spediente d'impedire eterne dissensioni intestine volontarie? quale via di rassettare le cose sconvolte per propria malizia? e finalmente qual governo bastava a salvare i pochi innocenti, e fedeli in sì gran folla di spergiuri?

68. Il Supremo Principe tiene obbligo di difendere chi vuol' essere difeso; ma chi non vuole esserlo, non per questo esce dalla suprema Giuridizione di lui. Esso è tenuto di conservare gli Stati, e popoli suoi contro gli nemici esteri, e contra i mali involontarj, e non partoriti dalla propria colpa; ma contro a quelle pesti, che internamente per propria colpa, e universale depravazione seminano, piantano, germogliare e propagare fanno, esso non ha da adoperare, che il castigo: ove tutta la necessaria forza gli manchi, non perde perciò il suo diritto; ed ove differisce per prudenza, riman però viva la sua Ragione.

69. Ogni Comunità, Terra, e Villaggio era diviso in due arrabbiate fazioni; per accordarle non bastava l'autorità umana; nè eserciti potenti, se non con estinguere le Città, e il genere umano ivi vivente; il che ripugnava alla clemenza, equità, ragione, e natura di quegli Augusti. Non fu dunque di que' mali cagione la mancanza sola delle forze, nè la derelizione, o non curanza degl' Imperadori; ma la infezione immedicabile delle interne discordie; ora le dissensioni più attroci de' Cittadini possono ben' interrompere, e disordinare le operazioni della podestà legislatoria, ma non possono estinguerla.

70. Se poi que' Sovrani confermavano i beni rapiti, e stati occupati contro la lor volontà talvolta, e talvolta ancora per intelligenza interna, colle investiture posteriori; ciò facevano a fine di serbare piuttosto alcun' ordine, che nessuno; e per ritenere nella dipendenza mediata, giacchè senza mettere sossopra e roversciare le Provincie non si poteano tenere nella immediata; con ricavarne i censi e le contribuzioni giustamente dovute, per non lasciar' infermare del tutto i proventi dalla Camera Imperiale. E in ciò non saranno più biasimati, di quel che fossero gli Augusti Bizantini, dell'aver' investito tutta l'Italia a' Re Gotti (1), per non lasciarla in preda degli Eruli, ed esposta alle invasioni continue di altri nemici, con sicuro pericolo di perderla affatto, e senza speranza di ritorno.

71. Ora le cose in questa guisa, e in buona forma concedute non senza gravissima cagione o colpa de' possessori, più ripetevano gli Augusti. Laonde l'Imperador Sigismondo non fece motto, nè era pericolo che recasse disturbo a' Fiorentini (se non se si considerino come dive-

(1) *Sopra cap. 3. da per tutto.*

muti nemici dell'Impero) per tutte quelle terre, che possedevano in vigor delle Concessioni Imperiali, comunque ne stesse la giustizia del primo acquisto; sendo regola necessaria nell'amministrare la giustizia, che il bene di alcun particolare ceda al bene, e alla tranquillità universale. Ma egli ben richiamò Pisa (1) che gemea sotto il giogo Fiorentino, Città ultimamente da loro stata occupata; e da niuna susseguente Imperial' investitura lor conceduta, o confermata. E questa, se mai argomento più che congiietturale può aver luogo, questa fu la pietra di scandalo della Città contro a Sigismondo. La stessa ragione camminava per Cortona; la quale a niuno fin lì era stata immediatamente soggetta che agl'Imperadori (2); e solamente nelle ultime torbolenze di Ladislao Re di Ungheria era per illegittima vendita caduta in mano de' Fiorentini (3). Le scontentezze che vegliavano nelle altre Città troppo angheriate poteano destare un' altro genere d'ispezione; perocchè i popoli mediatamente soggetti fanno legittimo ricorso in tali estremità al Sovrano Signore: e perciò il Cronista di Volterra narra che i Volterrani pregavano l'Imperador Sigismondo di venir' a liberarli dalla tirannia; ancorchè avesser tumultuosamente due anni davanti dato la morte al Giusti: (4) *E dopo pochi anni venendo in Italia Sigismondo Imperadore alquanti de' Volterrani fecero trattato insieme di dare ad esso Imperadore la Città. E standosi lui in Siena, da questi tali furono mandati certi, quali esso insieme coll' esercito conducessero in essa Città.*

72. A' richiami che l'Imperadore fece per Pisa risposero i Fiorentini, non come gente, la quale non riconoscesse l'Impero; ma anzi con istudiate, e buone parole, ma che però indicavano che voleano far la loro volontà; cioè, che ottime ragioni aveano sovra Pisa, e che *senza pregiudizio, anzi per la dignità del S. Impero* (5) (cioè in feudo) possederla intendevano. Ora le ragioni sopra Pisa consistevano nello sborso fatto nella non legittima compera; e ogni lieve soddisfazione, o scusa potea valere per allora con quel magnanimo Monarca con pochissimo esercito in Toscana, e in tempo ch'egli rivolgea nella mente sua l'affettare le cose più rilevanti della Cristianità, di terminare lo scisma della Chiesa, e di procurare la pace al mondo, per le quali faccende un triennio continuo girò l'Europa di un Regno nell'altro; Spagna, Francia, ed altre Provincie.

73. Nè noi in modo veruno dobbiam' attendere a quello, che fecero i Fiorentini; ma a quel che erano obbligati di fare; e a quello che fece Sigismondo, il quale si portò da Sovrano loro, intimando gravissime pene per la disubbidienza, e per le macchinazioni, che aveano fatte a fine di sturbare la sua incoronazione: *erano grandemente stati minacciati da Cesare come disturbatori della sua andata a Roma* ... E loro addimandò pe' censi decorsi dovuti all' Impero *trecento milla ducati* (6), attesta l'Ammirato. La dimanda di tal quantità indica che buona pezza fa non aveano più pagato i dovuti censi; posto ciò, ella era altrettanto giusta, quanto rilevante. Fu sempre effetto di giusta legge e consuetudine il pagare tanti danari per focolare della Città, e de' luoghi stati conceduti alla Città di Firenze (7), e parimente di pagare i censi accumulati, e residui (8). Nè v'è stato fin qui uom' al mondo che abbia prodotto un documento, o un segno, in vigor di cui si possa ragionevolmente pretendere che alcun' Imperadore abbia a tal debito loro rinunciato: ora senza tal rinunciamento dura senza fallo il debito, secondo l'universal dottrina de' più sani Giureconsulti (9). Dunque la richiesta di Sigismondo era giustissima. E se non ottenne la dovuta soddisfazione, il solo atto però di domandare la

(1) *Scip. Ammirat. l.20.p 1082. in addit. p.1085.*

(2) *Sopra cap.11.§.53. f.28.*

(3) *Sopra §.25.f.225.*

(4) *Cronist. di Volterr. di Mario Giovanelli edit. Pis. 1613. in 4. f.10.*

(5) *Ammirat. ibid.*

(6) *Ammirat. all'an.1433. p 740. edit. ant. Morelli Stor. Fior. appresso l'Ammir. ibid.*

(7) *Sopra cap.4.§.71. f.197. 198.*

(8) *Sopra cap.7.§.110. f.440. seg.*

(9) *Sopra cap.14.§24. f.171.*

resti

restituzione di Pisa, e il pagamento del decorso censo, era bastantissimo a mantenerlo in possesso del suo jus supremo sopra l'una e l'altra Città. Chi è lo sfrontato Prescrittibilista contra 'l Sovrano stesso, che oserà di negarlo? Ove dunque incomincia il possesso de' Fiorentini dal Whig e suoi Maestri, o seguaci asserito?

74. Uno de' Fiorentini Scrittori (1), a cui si compiace l'Ammirato il vecchio di dar fede, dice *che con vinticinque mila scudi egli se ne sarebbe tornato in Ungheria; a tal bassezza erano ridotte le cose di quel Principe*. E ciò per la poca fedeltà de' popoli obbligati per legge di natura e delle genti di sovvenire al Principe, di cui possedevano, e godevano le Terre. Ma è pur grave la condizione di chi scrivendo contro a simili asserzioni, non ha altri testimonj alla mano, che i loro proprj passionati Scrittori. Nulla ci dipingono con colori naturali: è bene per la verità che il lume della ragion confuta da se certe inezie; qual'è il supporci che Basilea fosse situata in Ungheria, o che avesse in avvenire dopo la ritrosia de' Fiorentini questo povero Signore avuto a ritirarsi nello Stato suo più lontano dall' Impero. Se gli faceano grazia di 25.m. scudi, se ne ritornava colle vele in sacco in Ungheria; ma non ricevendo questo valido ajuto di costa, esso se ne va al Concilio di Basilea in altri Regni e Provincie, et ordina gloriosamente le cose del Mondo Cristiano; e non capita in Ungheria se non che quattro anni dopo cioè nel 1436. accorrendovi per poco tempo a dare ordine in Buda ed Alba Reale, alle cose di quel Regno; e ripartendosene prestamente in Boemia si ritrova alla Dieta di Inglau a' 3. di Luglio dello stesso anno ritornato dalla Ungheria. Scrittori che trattano la storia sì neglettamente possono bene avere senza scrupolo ommessa, e tacciuta alcuna azione principale al nostro soggetto; cioè il pagamento reale del Censo in qualche partita accordato. Il medesimo frivolo modo del racconto suddetto lo fa sospicare. Ma in ogni modo 25.m. tanto quanto 300.m. ducati di Censo proverebbero la soggezione. Il profittar della congiuntura per defraudarne il Prencipe, non rende esente del debito: e il debito chiaro tanto prova, quanto il pagamento stesso proverebbe.

75. Ma ancorchè ciò non sia seguito, e comunque si governassero allora i Fiorentini, essi però non si rimasero di fare capire, che conoscevano l'Imperadore per loro Sovrano. Il solo trattare, o mercatantare circa il regolamento de' censi e debiti passati, e delle Investiture, provano per parte loro la confessione di Dipendenza. Un fatto inoltre che il vecchio Ammirato ha ommesso, e che dal giovane più esatto nella ricerca del vero ha aggiunto nella posterior' edizione, mostra ch'essi credevano che le minacce di Sigismondo potessero legittimamente sortire un' effetto importantissimo, e a loro di sommo pericolo. Laonde (2) *a' 22. di Novembre l'anno 1432. la Città scrisse agli Elettori dell' Impero l'innocenza loro verso le querele dell' Imperadore, pregandoli a non voler molestare i Fiorentini*. Questo fatto presuppone per antecedenza che l'Imperador' abbia fatto minacciamento di processi o Bandi Imperiali a' Fiorentini; e che abbia anco lasciate penetrare le sue male soddisfazioni contra Firenze al Collegio Elettorale come contra Città dipendente dall' Impero; perocchè altrimenti non conveniva darne parte a loro, nè cercare il loro assenso per le sue deliberazioni; nè i Fiorentini dovettero temere di essere molestati o castigati dagli Elettori: sì come agli Stati di Ungheria non ne scrissero punto. Egli presuppone altresì, e contiene la propria confessione de' Fiorentini della dipendenza dell' Impero, perchè chi si discolpa, e giustifica la sua innocenza, fa vedere, che, se innocente non fosse,

(1) *Il Capponi appresso l'Ammirat. ibid.*

(2) *Ammirat. lib. 20 all'an. 1432 giunt. edit. poster.*

fosse; egli avrebbe a temere la pena annessa alla legge da lui violata; il qual timore dovea sempre sovrastare giustamente a Firenze, ove violasse la fede dovuta, e come è stato provato, quel legame non mai era a lei stato rilasciato. E finalmente comechè il significare l'innocenza sua a' Principi della Cristianità non sia una nota sicura del dipendere di uno da que' Principi; nel caso però de' Fiorentini tal nota era certissima. Poichè dal padre di Sigismondo erano stato assolti dal Bando dell'Impero; e dal predecessore di Sigismondo erano stati investiti 31. anni davanti di ogni lor cosa; sì che erano Popolo soggetto, e come tale dovette scrivere al Collegio Elettorale. E certamente non appare ch'essi Fiorentini potessero temere che l'Imperadore armasse la Ungheria, Boemia, e la Germania così di botto per venir' a castigar loro; bensì, che gli ponesse col consenso degli Elettori in bando dell'Impero, e li privasse delle prerogative state loro concedute dagli Augusti predecessori; il che non sarebbe stata senza pericolo d'incomodi per loro di gravissima conseguenza.

76. Laonde io ho satisfatto al proposito (1) di provare che l'Imperadore Sigismondo fece atti di Dominio sopra Firenze; e che per parte de' Fiorentini, non ostante il loro maneggio politico bieco, non però hanno preteso, nè si sono dichiarati, di non dipendere dall'Impero. Poichè all'incontro tanto colle negoziazioni da loro praticate circa il pagamento de' censi dovuti, il quale non potea avere altre cagioni che ne aveano avuto i pagamenti precedenti, cioè per le terre di fuora, e per le case di dentro della Città, a ragion di tanti soldi per focolare; quanto colla discolpa sua fatta verso il Collegio Elettorale sonosi confessati per subordinati. E per parte dell'Imperadore Sigismondo ch'egli si portasse da Sovrano, comechè usasse in quelle circostanze di cose la moderazione che gli era familiare, connaturale, e consueta in ogni suo governo; il che fece dire di lui all'Autor della Cronaca di Baviera: *Ita impleto verbo nescit regnare, qui nescit dissimulare* (2): e gli fece aver questa iscrizione sepulcrale: *Rexi non ense, sed pietatis ope*.

(1) *Sopra* §. 15.

(2) *Chron. Bavar. p. 53. ad an. 1432. loc. cit. f. 60.*

77. E bisogna conseguentemente concludere, parlando del *diritto*, che quantunque non siasi realmente satisfatto al debito, ciò in niente ha potuto pregiudicare a' diritti del S. Impero, e di questo Imperadore, nè de' suoi successori sopra le Città di Firenze e di Pisa. E che Firenze di Ragione, e giustamente rimane sotto Sigismondo nella medesima Dipendenza, in cui abbiamo provato ch'era sotto gl' Imperadori antecedenti.

78. Ne' Reggimenti, e governi de' popoli ogni cosa serve alla Consuetudine la sovranità in poi: le leggi spettanti a questa hanno ragion diversissima da quella di tutte le altre leggi di Stato, le quali col disuso, coll'inosservanza, e colla contraria consuetudine tacitamente si cassano ancorchè espressamente non sieno state annullate. La cagion di ciò è (il replicherò) perchè si presume ragionevolmente, che l'*abrogazione* per via di *desuetudine*, per dir così, siasi fatta col consenso della podestà legislatoria, senza cui non è possibile concepire che lecitamente si abrogassero. Ma la presunzione del consenso di essa podestà all'abrogazione, o estinzione di se medesima, non si confà nè colla natura, nè colla ragione. Bensì essa per sua natura può starsene oziosa e in riposo, quanto richiede la prudenza e la esigenza della Repubblica, per ripigliare l'operazione, quando le pare opportuno.

79. Di qui vien, che dagli atti negativi, e dalle ommessioni del debito, come che per prudenza, o clemenza de' Sovrani vadano

dano impunite, non si può, nè si dee inferire, e argomentare contro a' diritti del supremo Dominio. Chiunque nel giudicare non tiene davanti agli occhi queste massime fondamentali di ogni virtuosa Repubblica e sovranità, farà storte illazioni dall'operare de' Fiorentini al gius supremo degli Augusti, e singolarmente di Sigismondo.

80. Un' eguale sbaglio sarebbe, chiunque misurasse l'obbligo del suddito, non colla regola immutabile da noi premessa, ma colla potenza di esso suddito: modo di estimare altresì falso, ed iniquo. La prudenza Civile insegna, e fa che nelle Città ben regolate si pratichi lo impedire che le Case Private non diventino ricche e potenti al segno di trascendere troppo l'uguaglianza: quindi è che i buoni Cittadini esorbitantemente ricchi dividono la Casa in più famiglie, per non dare ombra, o disgusto a' Concittadini. Ma ove ciò non facessero, e delle soverchie facoltà abusassero, ciò *de facto* lor non compartirebbe alcun jus contro la patria. La Repubblica Fiorentina in questo secolo era cresciuta sì fattamente in forze in Toscana per se, e in Italia per le sue aderenze accomodate al tempo, che a fine di costrignerla a fare i suoi obblighi, ove ricusasse di farli, sarebbe stato bisogno di un poderoso Esercito. Erano sì potenti i Fiorentini senza avere ancóra lo Stato di Siena, nè Pisa, nè il Porto di Livorno cotanto florido, come divenne poscia; nè i molti feudi di Luniglana di allora in qua a quel dominio stati aggiunti, che non cedevano in numero di uomini ben'armati a piè e a cavallo, nè in ricchezza al Re Alfonso di Arragona e di ambe le Sicilie, di cui ogn'uno sa quale fosse la potenza; il che costa dagli effetti, e dalla dichiarazione del Pubblico Fiorentino stesso fatta all'Imperadore Friderico III. di cui dobbiam da qui innanzi far parole: (1) *Armis, equis, viris, auro, quo potissimum bella fiunt, minimè se Regi inferiores scire.* Un'altra prova della strabocchevole ricchezza de' Fiorentini di questa età si ritrae da ciò che ha osservato, e calcolato il Landini Comentatore di Dante, e dopo lui rammemora Mario Natasilani nel suo Trattato della Felicità di Cosimo Medici Gran Duca, stampato in Firenze l'anno 1572. ove dice: *E quanto tra le Città de' suoi tempi ella si potesse chiamar felice per le sue smisurate ricchezze, e gran tesori, mi spedirò con l'esempio solo di cinque guerre, che cominciarono del 1377., e finirono del 1406., nelle quali la Città spese cento quindici centinaja di miliaja di fiorini d'oro, siccome con gran diligenza raccoglie Cristofano Landini, il qale fa fede ne' suoi Comenti sopra Dante, che nella prima guerra ch'essa Città ebbe con Papa Gregorio XI. si spesero 25. mila fiorini, nella seconda, terza, quarta tutte contra Gio. Galeazzo Visconte di Virtù, e poi Duca di Milano, si spesero 75. miliaja di fiorini. E questa tanta somma la riduce a salme, e dice (come è in effetto) che cento fiorini pesano più di una libra, e venendo 40. mila fiorini a far' una salma di 400. libre, ne seguita che i detti 115. centinaja di miliaja di fiorini d'oro passano il numero di 287. salme di oro, il quale tesoro si spese in manco di 30. anni.*

(1) *Enea Silvio hist. Frideric III. p. 93.*

81. Ora dall'intraprendere, o tralasciare una spedizione contra Firenze, per accudire alla tranquillità, non dico d'Italia, ma di tutto il mondo Cristiano, che richiedeva le forze dell'Impero altrove, non dovea al certo dipendere la sorte de' diritti e delle Ragioni di sua superiorità. Altramenti quali e quanto assurde illazioni non faremmo noi dalla potenza accompagnata da una volontà avversa di altri Potentati dipendenti, e dal temporeggiare de' legittimi Signori, a' diritti loro? Posto dunque

che

che i Fiorentini, seguendo un'impeto d'inclinazioni, e profittando delle congiunture e delle proprie forze, si fossero portati da Popolo in nulla riconoscente la superiorità degli Augusti, e che questi si fossero stati a vedere, a tollerare, e temporeggiare; niente da ciò ne seguirebbe che fosse valevole ad annullare il loro sommo jus, siccome abbiamo provato. Ma il supposto non sussiste punto, nè rispetto agli antecedenti secoli, come si è dimostrato; nè del presente: poichè ancóra alla fine collo stesso Imperador Sigismondo eglino si mostrarono di riconoscere se medesimi per dipendenti.

82. La Repubblica Fiorentina dopo la partenza d'Italia dell'Imperador Sigismondo, cioè l'anno 1434. ebbe la sorte di essere retta coll'autorità di Cosimo de' Medici il Vecchio, ritornato in Firenze sotto nome di Protettore, e Ajutatore del Popolo, cioè contra la Fazione de' Nobili. Ei convien confessare, e ripetere qui, che in questo torno, e singolarmente sotto la direzione di questo gran Cittadino, la Città di Firenze rappresentasse nel mondo politico Persona di maggior' affare, di quel che non mai per l'addietro dalla sua fondazione in appresso fatto si avesse. Ma era ella perciò da riputarsi per assolutamente libera? Io lascerò che rispondano a questa istanza i Signori Fiorentini stessi. E perciò con prendere la cosa un po più da alto, come richiede il soggetto, la cui anima è la coerenza degli estremi, o del principio colla fine mediante la idonea collegazione de' mezzi; riporterò la sentenza di uno de' loro più giudiziosi, più accreditati, e più zelanti Scrittori, cioè di Bernardo Segni, la quale in brevi parole comprende tutta la Storia della Libertà di Firenze, fino agli anni per l'appunto, in cui navighiamo di presente. Costui fondatissimamente supponendo, e con sincerità confessando, a confusione degli ostinati contraddicenti, che la sua patria non avea conosciuta, nè libertà assoluta, nè forma di libertà, ma che avea ubbidita a' Marchesi, o Duchi di Toscana, almen'almeno fino dopo lo interregno, che avvenne alla morte di Enrico VI., allorchè Filippo Duca di Toscana, e Ottone disputavano tra di loro l'Impero (1) colle armi, racconta le vicende di Firenze da quel tempo innanzi, fino all'Epoca, ove si è fermato questo discorso nostro, e dice: (2) *La Città di Firenze intorno all'anno 1215., essendo la Parte Imperiale abbassata in Italia, e rispirando alcuna Città dalla servitù signorile cominciò ancóra essa a voler vivere con le sue leggi, ed in forma di libertà*. Sì che di prima non l'avea avuta; il che è cosa più che provata da noi. Ma ne vien bene che lo confermi un sì accreditato Senatore Fiorentino; il quale segue a dire che nèpure di poi l'ottenne che imperfettissimamente. *Ma non seppe ella mai condurre questa sua intenzione a buon fine. Perchè ora impedita dalle fazioni Ghibelline e Guelfe, ora da quelle del Popolo, e della Nobiltà in cambio di assettare un governo libero, constituì quando uno Stato di pochi Potenti, quando si mise in podestà de' Reali di Napoli, quando nella Tirannide del Duca d'Atene; quando nell' umilissimo Stato de' Ciompi, e finalmente nel 1434. nella grandezza, ed autorità di Cosimo de' Medici, il quale col nome di Protettore, e Ajutatore del Popolo fu in fatto Capo di parte.* Da questa sincera narrazione si comprende, che fin'a questo tempo la Nazione nè pure potea vantarsi di una vera forma di libertà interna, non considerandosi la sua relazione, o dipendenza esterna dall' Impero.

83. Ma, rileverà forse alcuno con poco avveduta sottigliezza, ella potea essere non libera rispetto a se medesima, e a coloro, a cui si permise se stessa per elezione, e per le malattie interne; ma essere

libera

(1) *Sopra cap.7 §.97. f.430.*

(2) *Bernard. Segni hist. Fiorent. MS. lib.1. p.m. 13. b.*

libera potea rispetto all' Impero, a cui non ubbidiva. Se il disubbidire al Sovrano vero, et ubbidire al Tiranno rende libero, la ragion vale. Altrimenti non è probabile che tale fosse il senso del Segni; perchè egli implicherebbe colla ragion naturale, e col diritto, e col fatto ancóra da lui presupposto ed affermato. In primo luogo, *cominciar' a voler vivere con le sue leggi*, come dice l'Autore, *e in forma di libertà, uscire dalla servitù signorile come alcuna altra Città* non significa volere, nè conseguire una piena libertà, et indipendenza: ma si riduce all'uscire dalla soggezione mediata de' Duchi, e Marchesi, ed entrare nella dipendenza immediata dell' Impero, ch'è la vera libertà, che in quel torno per l'appunto acquistarono molte altre Città, siccome da' documenti da noi portati a' suoi luoghi consta: e il Segni non parla di una libertà diversa da quella che ebbero quelle altre. Secondariamente, quando qui si volesse prendere la parola *libertà* in senso assoluto, egli ripugna alla ragione, che chi non ha libertà per se, sia libero a dispetto del vero Signore: e ripugna al diritto che vieta che con darsi, ad uso del servo fugitivo, ora all' uno, ora all' altro, con ubbidire quando a questo quando a quello, si esca dalla potestà legittima del primo Sovrano (1) eziandio in vigor degl' insegnamenti più larghi di coloro, che predicano ed insegnano la prescrizione contro al Sovrano stesso. E finalmente ripugna al *fatto* la supposizione della piena libertà, perciocchè i Fiorentini ora hanno ubbidito, ora hanno titubato nell' ubbidienza; e fu mai sempre della Parte fazionaria la renitenza; e gli Augusti per frequenti intervalli si sono fatti ubbidire, come si è provato. E in loro come legittimi Sovrani non potè nuocere lo interrompimento, come nuoce alla validità del possesso di chi ha in animo di prescrivere. Talchè questa confessione, e testimonianza del Segni, vien'a confermare *ex abundanti* quanto di già da noi antecedentemente abbastanza è stato provato, che fino a questa Età Firenze non era da riputarsi per una Città affatto Libera; molto meno per indipendente dall' Impero. Resta a vedere se per libera al tutto si debba riputare in appresso. Ma l'opposto confessarono altresì, non dico le parole di qualche loro Scrittore, ma i fatti e i detti del loro Consiglio, Senato, Governo, e popolo tutto.

(1) *Sopra cap. 11. §. 123. seg. f. 59.*

ARTICOLO II. DEL REGNO DELL' IMPERADORE FRIDERICO III.

84. DAlle cose di sopra mentovate, ed accadute tra la Repubblica, e l'Imperador Sigismondo era passato lo spazio di circa 20. anni, quando l'Imperador Friderico, il quale ne' suoi Diplomi, si chiamò di questo nome il Terzo, deliberò di entrare in Italia per farsi mettere in capo la Corona Imperiale da P. Nicolò V. A tal fine mandò egli l'anno 1451. Enea Silvio di poi P. Pio II. in Italia per accordare col S. Pontefice la sua venuta, ed annunciarla a' Potentati d'Italia, e regolare le cose in forma che non accadessero i contratempi a Friderico che avvenuti erano a Sigismondo. Il più sicuro spediente di ciò era il promettere e far sperar' ad ognuno di lasciarlo in cheto possesso delle cose che teneva; il che bastava a' Prepotenti per istar cheti. (2) *Adveniente porro autumno* (dice uno Scrittor Sanese di quel tempo) *redduntur à Rege Romanorum & ab Ænea Senensi Præsule, ac Cæsaris Consiliario, Senensibus litteræ, monentes Augustum Federicum ante veris initium per Florentinum & Senensium agrum Romam petiturum: ad assequendam Imperii Coronam: sed eam* prote-

(2) *August. Dathius Histor. Fragment. lib. 2. f. 188. b. edit. Venet. 1516.*

protectionem nemini offuturam: servaturumque omnium Libertatem. Il che volle significare presso a poco, e per quanto si conobbe dagli effetti, ch' egli nulla innoverebbe, nè deciderebbe; ma le cose anche controvertite indecise lascerebbe.

85. In questa contingenza generalmente parlando non vi fu alcuna potenza, alcun Principe Italiano di quanti pel passato aveano riconosciuto, sì come doveano, l'Imperial' alto Dominio, che non riconoscesse altresì la superiorità in questo Augusto. E per favellar di Firenze in ispecie, essendo giunto a Ferrara, ebbe a suo incontro, con più altri, gli Oratori Fiorentini, i quali professarono la loro Città dipendente, e subordinata all' Impero, come ne fa fede il suddetto Enea Silvio Piccolomini ove dice: (1) *Auditi Florentini, qui advenerant, Cæsarem, ne Romam petens, se prætereat, multis precibus orant: Civitatem Imperio devotam, Rem suam Publicam commendant: viarum compendia, hospitiorum commoditatem, quibus iter Tusciæ præstat in medio profetunt.* In ogni retta interpretazione di qualsivoglia discorso, e parole, lo dissi e lo ridirò, fa di mestiere attendere alla qualità di chi le dice, a chi sono dette, e di chi le ridice, e della cosa di cui si parla. In bocca de' Fiorentini Oratori parlanti a Cesare il confessare la Città loro divota all' Impero, non si può accettare per un termine di semplice cirimonia, e complimento senza debito preciso, nè le esibizioni, ed offerte per un' effetto di mera cortesia senza obbligazione (2). Perciocchè quelle parole sono proferite a nome di una Città, che cinquant' un' anno avanti, nel 1401. (per non ricordare gli anteriori atti) si era con pubblica indubitata confessione dichiarata per dipendente dall' Impero. E le cose offerte sono di quelle che le Città dipendenti per obbligazione doveano, e soleano prestare agli Augusti, e le quali ne meno Firenze mai avea ommesse di prestare, che in tempi di ribellioni, e riguardano anche i Censi, pe' quali l'anno 1432. aveano negoziato coll' Imperadore Sigismondo (3). Oltre di ciò quelle parole sono ridette con modo, e costume molto succinto di Enea Silvio, il quale nel suo libro, in quel genere adopera frequentemente la voce *devotus*, e *devotio*, a fine di mostrare a dito la subordinazione pronta, e debita. Così parlando de' Sanesi suoi, li nomina *devotos Imperio* (4), *Civitatem Imperio devotam* (5). Con molta proprietà in significato di dipendenza s'impiega questo vocabolo, come quello che nelle leggi Imperiali de' secoli meno alti per significarla singolarmente fu adoperato (6) *Devotio, tributum, vel tributi illatio, vel devotio, quæ habetur in collatione tributorum.* Altrettanto si debbe dire della formula, *rem suam publicam commendant*; la quale parlandosi ad ogni altro Principe, trattone l'Imperadore, potea essere ambigua, e potea non significare dominio; ma in bocca di una Città stata provata fin qui dipendente, o soggetta, significa quella raccomandigia, che si aspetta al Sovrano naturale (7).

86. Ma vegniamo ad altre prove; l'Imperadore fu ricevuto con somma onoranza ed allegrezza nella Città (8): *Ingressus est autem Florentiam duodecimo Kal. Februarii, exceptus honore maximo, summaque totius populi & alacritate, & aviditate, quod multis ante seculis non contigerat.* Quell' onore che gli fu fatto, non sarebbe stato *massimo*, ove non gli fosse stato fatto come a Signore, e Sovrano loro; sarebbe stato disonore senza questo fine. Sin lì pe' secoli passati non v'era stato per anche esempio che Imperadore fosse entrato in Firenze, altramenti che in Città a se subordinata, l'esempio nuovo contrario sarebbe stato uno scandalo, e non un massimo onore. Egli se ne partì con mutua satisfazione de' trattamenti ricevuti.

(1) Enea Silvio hist. Frideric III. p. 63.

(2) Sopra §. 21 f. 221. seg.

(3) Sopra §. 73. f. 252.

(4) Id. ibid. p. 90.

(5) Id. p. 91.

(6) Cod. Theodos. lib. 10. 22. 29. 32. 34. 35. De anon. lib. 7. de divers. rescript.

(7) Vedi Cangio Glos. lat. verbo Commendati. Commendatus.

(8) Enea Silvio ibid. p. 66.

87. Ma

87. Ma essendo andato dopo la sua incoronazione à Napoli a visitare il Re Alfonso suo novello Parente, ritornando poi alla volta di Germania, ed avvicinandosi a Siena, vi fu chi gli consigliò di evitare la strada di Firenze, perchè s'era sparsa la voce sulla memoria delle Idee de' Carli di Angiò, e de' Ruperti (1) Re di Napoli più antichi, che nel suo soggiorno di Napoli egli avesse dato la Toscana in Vicariato a quel Re, ed investito il Ducato di Milano al suo fratello Alberto Duca d'Austria ad esclusione di Francesco Sforza confederato de' Fiorentini: (2) *quod fama esset, Cæsarem, dum Neapoli moram traheret, Vicariatum Etruriæ Regi Alfonso commisisse; Alberto Fratri Ducatum Mediolani concessisse*: e che perciò la Città di Firenze non gli sarebbe più fedele. E quantunque questa fama non avesse altro fondamento, che il sommo jus, e dominio dell' Imperadore, e fosse falsa nel rimanente; Cesare ad ogni modo apprendè gli effetti, che un tal sospetto negli animi de' Fiorentini eccitato potesse produrre, e volle assicurarsi con mandare avanti due de' suoi primarj Consiglieri; tra' quali era esso Enea Silvio, a fine di far' esperimento degli animi, con pretesto di fare ratificare le lettere della fede pubblica per l'Imperadore, che già, come al Re de' Romani gli aveano fatte (3). *Placuit Æneam Episcopum atque Ulricum Redner ad Florentiam antecedere qui litteras publicas fidei innovari peterent, illumque petitioni colorem præberent, quia* salvus conductus *sub nomine Regio datus non videretur ad Imperatorem extendi; jam verò Imperatorem ex Rege factum; mutari litteras oportere.*

88. Il termine *salvus conductus* o lettere della pubblica fede richieste dall' Imperadore a' Fiorentini ha servito agli Oppositori di un'argomento dell' Indipendenza confessata dal medesimo Imperadore. Coloro che hanno nel Trattato Latino accresciute le prove di piena libertà già esposte nel Memoriale Franzese ne fanno quest' uso: (4) *Non minus apertè id ipsum pluribus factis comprobavit Fridericus III. Imperator. Primùm enim cum anno* 1452. *in Italiam Romam veniret... à Florentinis, QUOD SUPREMAM, NULLIQUE OBNOXIAM potestatem habere intelligeret, rogavit, ut in itu redituque sibi liceret per territorium Florentinum transire, & literas publicæ securitatis seu salvum conductum ab iis postulavit.* Pecca questo discorso nel raziocinio, ponendo *non causam pro causa*. Non perchè Friderico III. giudicasse Firenze indipendente da se, o dall' Impero, ma per altre ragioni esso prese tal precauzione. Il desiderio della sicurezza della propria persona, e del suo viaggio non bastava ella? Questa sicurezza talvolta vien posta in rischio ancóra da' sudditi a' Sovrani. I Fiorentini resero mal sicuro, anzi impedirono il passo all' Imperadore Sigismondo venti anni davanti, non perchè fossero da lui indipendenti; ma perchè temettero ch' egli facesse le dovute riforme, e gli obbligasse a restituire in Libertà Pisa ed altre terre. Non vegliavano tuttavia le medesime ragioni rispetto a Friderico III.? Ma se vegliavano, non era punto disdicevole il regolare le cose in guisa che la pacifica andata di un Cesare che giugneva disarmato non fosse disturbata; e ciò per mezzo di lettere di pubblica fede. E nugatoria l'applicazione che vien fatta dagli Oppositori di un testo di Alberico Gentile: (5) *Solum Summus Princeps salvum conductum concedere potest*. Vi ha tempi, ne' quali i Sovrani contrattano, senza pregiudicarsi, co' sudditi secondo 'l mero *jus gentium* e nello scambiare i prigioni (6), e nel dar salvo condotto. Ma in quanto seguì tra Friderico III. e i Fiorentini, quel termine non si può nè si debbe ricevere in quel senso: egli è qui adoperato impro-

(1) *Sopra cap.8.*

(2) *Id. ibid. p.90.*

(3) *Ibid.*

(4) *Tract. de Libert. Flor. edit. Pis. p.23.*

(5) *Alberic. Gentil. de jur. Belli lib.2.cap.14.*

(6) *Sopra cap.11.§ 77. in fin.f.39.*

impropriamente; il che comprende chiunque avverte, che non solamente per sicurtà, ma talvolta per sommo onore a' Principi Grandi si faccia. (1) *Conductus tamen, quod notandum, non semper securitatis, sed interdum honoris potissimum causa (sicut in Magnatibus conducendis usu venit) præstari solet, qui Ducatus nostri*, das geleite, & *GUIDAGE SEU CONVOIS gallis dicitur, ceu notat Marq. Freber in notis ad Constitut. Adolph. Rom. Regis in Curia Norimb. de Insulis Rheni ann. 1293. promulgat. in verbo conductus*, e che talvolta era congiunto, come in questa occasione, coll' obbligo dell' Albergheria, alloggiamento, e fodero. (2) *Conducere, hoc est Hospitio excipere. Mansionaticum præbere. Carta Leonis IX. PP. in tabulario S. Victoris Virdunensis. Conductus vero Abbati, vel Fratribus fidelitatem faciat, & duo servitia per annum Abbati, cum Comitatu 15. equitum in domo sua faciat, & 12. nummos in festivitate S. Vincentii pro servitio solvat. Marca conductus appellari ait les ventes affectées a l'entretenement des Comtes de Gascogne, lors qu' ils venoient faire leur visites, & chevauchées dans le pays. Sed videtur potius esse id quod albergatam vocabant, seu Mansionaticum: nam & conductus hospitia appellarunt latini Scriptores. Seneca l. 6. de Bonf. c. 5. nec conductum meum, quamquam sit Dominus, intrabis &c.* e tal volta ancóra era accompagnato col debito di fedeltà ed altri segni di dipendenza. Enea Silvio per certo non intende di parlare, che di quella sicurezza, la quale risulta dalla ricognizione in Re, Imperadore, e Signore suo legittimo; e di lettere concepute in termini convenevoli alla relazione che v'è fra Sovrano, e persona subordinata.

89. E grande sconvenenza porterebbe seco ogni altra interpretazione; poicchè bisognerebbe supporre, che l'Imperador' avesse bisogno che a' suoi Feudatarj, e alle Città, le quali senza contraddizione di alcuno si professavano Imperiali, la permissione addimandasse di passare per le loro terre; attesochè con tutte le Comunità; e con tutti i Principi, e in ispecie con Siena, e col Duca Borso ancóra si praticò lo stesso, che con Firenze: (3) *Oratores elegit*, dice Enea Silvio, *quos ad Italiam mittit..... hos jubet de transitu suo novos tractatus facere, ac* publicam *Principum & Communitatum* fidem *exposcere. Cæsarem in festo die Martini ingressurum Italiam dicere; ut apparentur itinera, hominibus, equisque necessaria disponantur.* Non della sola Comunità di Firenze dunque; ma di tutte le altre si richiedettero simili sicurtà. Ondechè si debbe intendere di quella fede e sicurezza che i Potentati subalterni debbono all' Imperador lor Sovrano. Quella intimazione di preparare, e somministrare le cose per l'alloggio, e viaggio degli Augusti per Roma, era consueta (4), e loro era dovuta come Regalia del Fisco (5).

90. E tutto questo vien confermato, e spiegato a maraviglia, ed insieme vien' attemperata la insolitezza del vocabolo Salvocondotto per le parole di risposta che diede il Senato Fiorentino a questa nuova dimanda: (6) *Ea res satis insolens Florentinis visa, qui nomen Imperatorium non vim litteris ademisse, sed adjecisse robur ajebant. Tumque maximè OBNOXIOS Imperatori Florentinos, cum Romæ Coronam accepissent.* La ragione che da loro qui si adduce, dee operare sopra ogni sano intelletto; perchè un popolo in nulla dipendente dal S. Impero, non ha maggiori obbligazioni all' Imperadore, che al Re de' Germani: la espressione poi seconda il pensiero; perciocchè, non v'è elocuzione in tutta la latinità antica, o pura, nè nella media, infima o barbara, che sappia meno di libertà assoluta, e più di vassallaggio, che *obnoxium esse*.

Ma

(1) *Mager. Advoc. Annal. lib. 15. n. 13.*

(2) *Cangio Glos lat. verbo Conductus p. 1273.*

(3) *Ibid.*

(4) *Sopra cap. 11. § 5. seg. f. 4 seg.*

(5) *Knipsch. de Civit. Imp lib 2. cap. 4 n. 126.*

(6) *Enea Silvio ibid. p. 90.*

Ma a prenderla nel senso dicevole al veritiero stato de' Fiorentini, essa in bocca loro significa una soggezione sinonima, e compatibile colla giusta libertà loro, cioè colla libertà Imperiale. La quale il medesimo Pontefice Pio II. (1) chiama *dulcem Imperii libertatem* parlando della condizione in cui sarebbe stata Parma ove fosse uscita dalla soggezione del Duca Francesco Sforza di Milano. (2) *De Civitate danda non abborrebat animus; Parmamque, si fieri posset, in eam rem nominabat (Nicolaus Arzimboldus Orator Ducis Fr. Sfortiæ) forsitan quia natus illic erat, Patriam ex durissima servitute AD DULCEM IMPERII LIBERTATEM reducere cupiebat.*

(1) En. Silv. ibid. p. 94.

(2) Ænea Silvio hist. Frid. III. p. 94.

91. E in coerenza di questo la Città dovette venerare, e ricevere l'Imperadore come suo vero Sovrano; sì come altresì fece, al dire di esso P. Pio II. (3) *Cæsar Florentiam rediens, ut Imperator, ET DOMINUS exceptus est.* Di modo che la Repubblica fece tutto quello, che l'Imperadore giudicò convenevole o alle sue forze, o a quello stato di cose di volere; ed esso a lei nulla fece che potesse spiacerle, perciocchè tenne lo stesso Governo co' Fiorentini, che cogli altri; cioè di non innovare, o riformare cos' alcuna particolare, di lasciare gli affari singolari pendenti, e nello stato, in cui le trovò; dissimulando i mali non reparabili ebbe solamente di mira la tranquillità, e pace universale d'Italia, singolarmente nella congiuntura de' tanti progressi di Maometto II., il quale allora si era impadronito di Costantinopoli. Ogni altro particolar disordine dovette cedere a questo universalissimo motivo.

(3) Ibid.

92. Il negozio di Pisa era tuttavia sospeso. Si sa come l'acquistassero irregolatissimamente (4): e come Sigismondo l'avea richiamata inutilmente (5), perchè non ebbe nè il tempo nè la forza presente di farsi ubbidire. Federico III. ancóra manco di Sigismondo si trovò armato, e fu guidato per Italia con disegno, consiglio, e Massima affatto tendenti alla mira di lasciar' ogni cosa nello stato in cui erano. Non si rimasero però i Fiorentini di apprendere che i Pisani non legittimamente nè volontariamente da loro soggiogati non si valessero del diritto naturale e profittassero della presenza delle genti del Sovrano; onde con singolar cautela, secondochè narra Enea Silvio, custodirono quella Città. (6) *Florentini medio tempore admodum timebant, ne Pisani, quos habent suæ gubernationi suspectos, cum Theotonicis sive Portugalensibus rebellare conarentur, ob quam causam Micheletum veterem rei bellicæ magistrum, cum magna militum manu, in urbem vocaverant. Commissarios quoque prudentes homines ex Florentia miserant, qui Germanorum ac Portugalensium actus inspicientes, excubias nocturnas diurnasque facerent, armatos in locis opportunis haberent, Cives observarent, nullum insidiis locum permitterent, darentque omnem operam ne quid resp. detrimenti pateretur.* Non ostanti tali precauzioni vi ebbe per poco a nascere tumulto; e dal narramento di Enea, si conjettura che l'Imperadore avea promesso a' Fiorentini di nulla tentare sopra Pisa contra di loro, e di lasciar questa controversia per quella volta intatta. (7) *Id cum dies aliquot diligenter agitassent, tandem affecti tædio Episcopum adeunt, rogantque finem rebus dari curet, dicunt apertè: laborem se neque velle neque posse amplius ferre: Cives aliquos res novas moliri, Portugalenses multas insolentias agere, TEUTONES QUAMVIS CONSTANTES VIROS NIHIL CONTRA FIDEM ACTUROS CREDUNT, ubi tamen tumultus ab aliis incipiatur, Pisanis magis quàm Florentinis opem laturos. Nec adhuc ista finierant, cum subito rumor exauditur.* Furono

(4) Sopra §. 24. f. 123. 124.

(5) Sopra.

(6) Æn. Silv. hist. Frid. III. f. m. 72.

(7) Ibid.

uccisi

uccisi due Tedeschi in un lieve tumulto nato da una rissa di pochi; e sopra ciò dice lo Storico: (1) *Potuissent autem Theutones, dum Pisis erat, occisos armis ulcisci: quando & populum civitatis cupidum novitatis habebant, & ipsi cum Portugalensibus multi in armis erant. Visa sunt tamen Pacis Consilia magis ex usu esse. Florentini quoque detestati factum, nihil sibi imputari petebant, auctoresque criminis deposcentes judicium offerebant.... studuerunt autem hac de causa Legati Cæsaris quantocius Pisis abire &c.* Dalla promessa forse fatta per l'Imperadore, dalla sua moderazione od inazione in questa congiuntura non accrebbe però niun diritto a' Fiorentini sopra di Pisa contra l'Impero: l'affare restò indeciso per questa volta; e ne vedremo da Massimiliano I. rinnovare l'azione in termini corrispondenti alle congiunture. Io sarei quasi di sentire, che appunto l'Imperadore Friderico III. non abbia fatto nè confermato privilegj od Investiture a' Fiorentini, per non aver voluto convalidare la alienazione di Pisa: e che i Fiorentini avesser' a buon patto di starsene nell'antico possesso legittimo respettivamente alle altre terre e regalie col tacito consenso Imperiale; ma non legittimato rispettivamente a Pisa. Oltre all'essere Friderico entrato in Italia con consiglj di pace, e con forze non sofficienti a poter' astrignere i prepotenti all'equo e giusto; convennegli ancóra il dissimulare perchè la sua potenza era distratta per la ribellione dell'Austria, e la mala soddisfazione degli Ungheri che riclamano il Re Ladislao, il quale era in compagnia, e in tutela di Cesare. In beneficio della Cristianità altresì depose la tutela, e l'amministrazione degli Stati di Ladislao: volle la pace con tutti, e tra tutti di dentro, per ostare di fuora al Turco. E ch'egli avesse questa potissima sollecitudine, lo dimostra l'orazione, che fece far per l'eloquentissimo Enea Silvio nel Concistoro pubblico in Roma (2); lo dimostra la Storia tutta di sua vita; e le patti, che fece col Rè Alfonso per indurlo alla pace co' Fiorentini, che volle fermare in Ferrara, ma che per mancamento degli Arragonesi non venne a conclusione; non mancando da' Fiorentini, i quali ancóra in questo mostrarono il rispetto per la maestà, e superiorità Imperiale in dicendo: (3) *Missuros se* (Legatos Ferrariam) *EX JUSSU Cæsaris, amplexurosque pacem ejus judicio.* Da tutto questo appare se i Fiorentini pretendessero una totale indipendenza; e se Friderico III., ed Enea Silvio suo Ministro, e poscia Pontefice li considerassero per Sovrani.

93. Ma gli Aumentatori del *Memoriale Francese* nel loro Trattato Latino trovarono un'altro argomento dall'Imperador Friderico III. confessata piena Libertà Fiorentina nel secondo suo viaggio per Roma: cioè dalle lettere di pubblica fede che gli volle di nuovo da' Fiorentini per passare nel loro Territorio. Onde dissero: (4) *Iterum anno* 1466. *voti implendi causa Romam profecturus easdem literas* (h. e. Salviconductus) *Pontificis Maximi auctoritate interposità à Florentinis impetravit.* Impropria maniera di parlare del Sovrano suo, ch'egli tenesse d'uopo dell'autorevole intercessione del Pontefice per IMPETRARE da' suoi sudditi, quali sonosi fin qui provati i Fiorentini, il passo per le terre del suo Impero: il che ove mai fosse avvenuto in circostanze tanto abiette, quanto il sofistico Scrittore dipigne, vergognarsene dovrebbero di rammentarlo. *Et cum Florentini Pontifici maximo indulsissent*, o gran bontade ed umiliazione di derogare alla legge della loro sovranità! Chi mai lor'avea dato il Privilegio, chi lor'avea fatto il contratto; qual' Imperadore avea da se abdicato il *jus intradæ* in Firenze? Carlo IV. *per singolare*

(1) Ibid.

(2) Ibid p 86.

(3) Ibid.

(4) Tract. Lat. edit. Pis. p. 23.

golare grazia si contentò (1) di non entrar' egli nella lor Città, per non riordinare lo Stato Pubblico; ma ciò non toglieva la Ragione agli altri Imperadori di entrarvi. *Ut certo, definitoque cum Comitatu liberè, ac securè possèt per eorum territorium commeare*; non c'è da far forza su quel definito numero. Se l'Imperador fosse giunto accompagnato non da 300 ma da 30000. uomini, avrebbe posto una ragionevole paura a' Fiorentini; ma senza tante prevenzioni con tutta ragione avrebbe potuto entrare nelle porte di Firenze come sua Città; ed amministrare giustizia agli oppressi. Ma le congiunture non erano tali; perciò segue a dire l'Apologista d'Indipendenza: *ipse (Imperator) summâ comitate ac benignitate tum per se, tum per Summum Pontificem Florentinis gratias egit, ut constat ex litteris Pontificis, & Imperatoris, quorum exempla in fine subjicientur*. Ma convien qui riportare esse lettere cavate dall' Archivio del Palazzo di Firenze.

(1) Sopra cap. 1 § 27. f. 84. seg.

„ Litteræ Summi Pontificis Paull II. ad Florentinos ex Archivio „ Palatii Florent.

„ Dilecti Filii &c. Scripsit ad nos Carissimus in Christo filius noster Federicus Romanorum Imperator semper Augustus: quemadmodum ex voto Romam prope diem accedere cupit. Ut autem „ tutius iter suum existat; petit salvum conductum per vestras terras „ & liberum concedi; cum præsertim ejus adventus cum paucis futurus sit. Is nos rogavit ut apud vos pro & eo, & ejus societate, „ quia non transcendet numerum trecentorum equorum procuraremus. Igitur hortamur IN DOMINUM DEVOTIONEM VESTRAM: sperat enim ille hanc NOSTRAM EXHORTATIONEM maximi momenti fore in rem suam in hujusmodi suo desiderio satisfacere velitis. In hoc nedum Majestati Suæ, vero & nobis gratissimam rem feceritis. Datum Romæ die XX. Januarii „ anno MCCCCLVI.

Della intelligenza del termine *Salvusconductus* già dicemmo abbastanza di sopra (2). Ma per via meglio intenderlo avrebber fatto servizio al mondo erudito ed alla verità gli Apologisti d'Indipendenza, già che hanno le chiavi dell' Archivio Fiorentino onde cavarono la lettera di P. Paolo II. intorno a questo articolo, con donarci ancóra copia del Salvocondotto stesso. Non v'è documento sì contrario in apparenza alla causa nostra, che non siamo per gradire al sommo. A che attribuiremo noi questa lor reticenza? Nel rimanente per qualunque ordine o disordine ei accadesse, che l'Imperadore giudicasse congruo i cercarlo da' Fiorentini per mezzo del S. Pontefice; ei è manifesto che quelli lo chiedette come da popolo soggetto a nome del Sovrano: poichè in addimandandolo esortò i Fiorentini *alla devozione dovuta al Signore o Sovrano*: *HORTAMUR IN DOMINUM DEVOTIONEM VESTRAM*. I vocabli *Dominus* e *devotio* non sono soggetti ad equivoco trattandosi de' Fiorentini fin qui provati soggetti agl' Imperadori. Somiglianti esortazioni solevano fare i SS. Pontefici a' Fiorentini, anche ad istanza de' più antichi Imperadori e de' loro Vicarj. Essi non furono alieni dal passar' il così fatto uficio; l'arrivo degli Augusti in Toscana interessava per la vicinanza collo Stato Romano anche la Camera Apostolica, ed i SS. Pontefici, per le pendenze che vi ebbe tra di loro; nè tal' uficio è alieno da quello del Sommo Pastore inverso un popolo il quale tante volte avea titubato nella dovuta ubbidienza, ed urtato nella disubbidienza. P. Innocenzo III. fece esortazione simile a' Fiorentini a pro dell' Imperador' Ottone IV. e del suo Vicario Generale il Patriarca di Aqui-

(2) Sopra §. 88. seg.

(1) Sopra cap.7.§.107. f.437.seg. (2) Sopra cap.11.§.2. f.2.seg. (3) Ivi.

Aquilea (1) P. Clemente V. parimente a pro dell' Imperador' Enrico VII. (2), senzachè coloro dubitassero punto di essere Sovrani, o si rimanessero di portarsi da tali co' Fiorentini, e costoro finalmente da sudditi, secondochè (3) abbiamo dimostrato. Non è già un segno di moltissima fedeltà ed armonia de' sudditi inverso al Principe l'aver' egli uopo di tali mezzi. Ma molto meno il praticarle è segno di Indipendenza: parlo dell' Impero e di que' secoli: e non di quel che si fa e stila nelle Monarchie ove il Dispotismo, o il Dominio assoluto previene di simili *anomalie*. E in somma questa lettera di P. Paolo II. riportata dagli Oppositori per un' argomento d'Indipendenza, non la prova punto nè poco; ma serve a provar' il contrario più tosto.

94. Veggiamo pure la lettera dell' Imperadore stesso, per la quale esso ringrazia i Fiorentini delle lettere del Salvocondotto.

☞ „ Redditæ sunt nobis, Literæ SALVICONDUCTUS, quas „ amantissimo Domino nostro D. Paulo Summo Pontifici pro transitu nostro ad Sedem Apostolicam transmisistis, quæ nobis pergratæ sunt, agimusque vobis pro SINGULARI IN NOS OBSERVANTIA vestra gratias, & memores esse volumus. Verum licet „ proposuissemus omninò hoc Autumno Romam proficisci, cum „ tamen quondam recolendæ memoriæ D. Leonora Diva Augusta „ contoralis nostra his diebus vitâ functa sit, & Boemius Ducatui „ nostro Austriæ gravi bello immineat, aliaque ardua nobis incumbant negotia, transitum nostrum differre cogimur cum iter tamen „ post hæc arripere instituerimus, præmature vos certiores reddere „ curabimus. Datum in nova Civitate VI. die mensis Octobris anno „ Domini MCDLXVII. Imperii nostri XVI. Regnorum nostrorum „ Romani XXVIII. Ungariæ vero VIIII.

(4) Sopra §.86.

E cotesta lettera è venduta dagli Oppositori per di uno di que' FATTI, co' quali l'Imperadore Friderico III. confessò Firenze indipendente: (4) *Plurimis id factis comprobavit*. Ma col sì fatto modo di argomentare essi vogliono far disimparare agl' Imperadori lo scrivere con cortesia ed urbanità grande alle Città Imperiali. Essi vogliono lor rimproverare la negligenza di non avere in ogni linea di lettere anche di cirimonia superstiziosamente serbato il carattere del supremo Dominio. Sieno più guardigni e più parci gli Augusti, ed i loro Cancellieri nelle cortesie, se non vogliono avere rinunziato al loro supremo Dominio. E' però ben vero che ancóra Enrico VII. scrisse egli medesimo a' Fiorentini, per chiedere loro albergo e passaggio (5); e con termini di richiesta almanco tanto cortesi, quanto erano i ringraziamenti di Friderico III. ed essi non ebbero la condescendenza, o indulgenza di accordarglielo liberamente, e per valerci della frase degli Oppositori, *ut id ipsi indulgerent*: ma perciò egli non restò di mutar linguaggio quando si vide perdere il rispetto dovuto al Sovrano Signore; ed i Fiorentini ancóra alla per fine per tale lo riconobbero (6). Non dico che l'Imperador Friderico III. avesse tenuto lo stesso governo; perocchè lo Stato di Germania o della Cristianità non gli avrebbe permesso di condurr' esercito in Italia. Ma da ciò non segue ch' egli fosse da meno, od avesse minor diritto su Firenze, di quel, che si avesse Enrico VII. Del resto il prevenire le Città Italiche, ove avea destinato l'Imperadore di far passaggio, era cosa consueta, e convenevole; ad effetto ch' egli potesse essere ricevuto condecentemente in esse. Sotto a' più antichi Imperadori, ed appunto sotto Enrico VII. si prendeva la sicurezza e la fede pubblica per le persone loro, da' Legati, Messi, o Vicarj mandati davanti, i quali prende-

(5) Sopra cap.11.§.7. f.5.

(6) Ivi §.79. f.40.

prendevano il giuramento da' popoli di Città in Città, di luogo in luogo (1); col quale promettevano di ubbidire agl' Imperadori quando comparirebbero: questo costume era andato in disuso per la poca potenza de' susseguenti Cesari: senza però che que' medesimi popoli fossero nè espressamente, nè tacitamente assolti dall' obbligo della fedeltà, et ubbidienza; o da quello di albergare ed accompagnare i Cesari come fanno i Vassalli a' Sovrani: ancorchè essi tale obbligo con modi cortesi e mansueti esigessero. In principio di questo Ragionamento abbiamo di ciò un' esempio nel fare dell' Imperador Sigismondo con la Repubblica di Siena (2). Esso lor fece chiedere come in cortesia l'albergo regio senza adoperar termini imperativi. Ma non perciò mancarono i Sanesi di riceverlo e venerarlo come lor legittimo Sovrano, nè di prestargli il giuramento di fedeltà (3). In somma è vanissimo ed inutilissimo questo luogo comune, o questa sede di argomenti, che trovarono gli Oppositori nella cortesia, ed urbanità dello scrivere e parlare degli Augusti co' Fiorentini: questo è stile decente della lor Maestà; il quale non assolve i sudditi dal debito di venerarli, rispettarli et ubbidirli: anzi rende più grave la colpa de' disubbidienti, e la indiscrezione degli Antagonisti.

(1) *Sopra cap. 11. § 50. seg. f. 26. seg.*

(2) *Sopra §. 54. seg. f. 241.*

(3) *Sopra §. 56. f. 244.*

95. Hanno essi scoperto un' altro fonte non meno pellegrino, onde cavar' argomenti d'Indipendenza; ed eccolo. Il Whig, non so se più per mostrare la felicità del suo ingenio in rinvenire curiose miniere di prove, o se per mettere in canzona la materia, avvenutosi in un passo di una lettera familiare di P. Pio II. scritta l'anno 1454. circa le nuove del Mondo, e i preparamenti contro al Turco, a un suo Corrispondente; intende di provare con quello, che venisser trattati i Fiorentini da Sovrani; perchè alla lettera vi si fa loro la distinzione di chiamarli per modo d'invito, come li Potentati indipendenti, e non per modo di ordine ad intervenire alla Dieta di Ratisbona: (4) *Frideric III.* (sono le sue parole) *aiant indiqué en* 1454. *a Ratisbonne une assemblée de toutes les puissances Chretiennes pour les engager a prendre des mesures contre la puissance du Turc, qui augmentoit de jour en jour, il y appella les Florentins par forme d'invitation avec les autres Princes libres, au lieu que les Vassaux eurent ordre de s'y rendre*. Il testo di essa lettera è il seguente: (5) *Huc rursus* vocantur *ex Italia Rex Arragonum, Veneti, Januenses, Florentini, Senenses, Lucani, Comes quoque Franciscus, quamvis non est investitus de Ducatu Mediolanensi accersitus, & Dux Mutinæ, Marchiones insuper Mantuæ, Montisferrati & Saluciarum. Videbimus quantus erit nostrorum fervor Italorum. Regibus quoque Franciæ, Angliæ, Bohemiæ, Ungariæ, Nortvegiæ, Scotiæ literæ dantur, ut ad Conventum mittant. Principes Alemaniæ adesse, Communitates mittere legatos jubentur*. Ora poteasi mai ritrovare argomento più nugatorio e frivolo di questo? ma ciò non è maraviglia nel Whig, il quale ad imitazione del *Turlupinant* tratta comicamente materie di Stato: ma che gli Autori del Trattato latino vestito alla eroica tutto, e di gravità ornato, abbian dato in questa debolezza; oh questo sì che potrebbe parere meno ordinario. Essi tra gli aumenti che hanno aggiunti al Memoriale Franzese da loro tradotto in Latino, hanno riposto questa rara invenzione ritrovata dal Whig: e l'hanno messo nel numero de' Fatti, co' quali vogliono che Federico III. confessasse Indipendente Firenze: (6) ora comechè non si sapesse, per le cose predette, quello ch'era seguito tra Firenze, e l'Imperadore, ed Enea Silvio, un, o due anni avanti che si scrivesse questa lettera; comechè altri indizj non avessimo del concetto, che avea l'un' e l'altro di

(4) *Lettre d'un Whig p. 6.*

(5) *Ænea Silv. Epist. 127.*

(6) *Tract. de Libert. Flor. p. 23. §. præterea.*

questa Città, e conseguentemente dell'intendimento, che potesse avere l'Autore in iscrivendola; ad ogni guisa da' medesimi termini, di cui è composto quel narramento, non si può ritrar ch'egli volesse additare quella distinzione di Potentati dipendenti, et indipendenti che ne ricava il Whig. E chiaro che serba solo l'ordine generico di annoverare tutti i Potentati de' quattro lati del Mondo, senza altra più special divisione, fuorchè di nomare di ciascuna classe i più potenti prima degli altri, e di separare le Comunità, e Città libere, cioè immediatamente dipendenti, da' Principi, che comandano a' Popoli mediatamente soggetti. Nè di leggieri s'immaginerà uom sincero, che i Sanesi, e Lucchesi, i quali vanno qui del pari co' Fiorentini, pretendessero di essere in libertà rispetto l'Impero eguali al Re Alfonso d'Arragona.

96. La illazione, che fanno i Difensori d'Indipendenza, suppone due falsità manifeste, l'una nell' interpretare il significato delle parole, l'altra circa lo stile della Cancellaria, e circa la consuetudine, anzi circa la legge prescritta nella convocazione di somiglianti Diete Imperiali. Intorno al significato delle parole, bisogna ancóra ritornare alle minuzie grammaticali, come avvien' a chi ha che fare con gente, la quale perpetuamente giuoca colle voci e co' vocaboli, per abbagliare i disattenti. Il Whig dee aver supposto, che *vocare* significhi quivi cosa diversa che *accersire*; e conseguentemente che questi due verbi non sieno mai sinonimi. E in ciò egli erra, e gliene do per Giudice un' Uomo in questo genere di spiegare la proprietà delle voci unico e singolarissimo, ed è Stefano Doleto (1), il quale insegna, che *Accersire, vel accersere aliquando ponitur pro vocare*, ed altrove, che (2) *Vocare est appellare, accersere, vel adducere*. E vero che ciascuno di questi verbi abbia la sua significanza più propria, e più vicina, ma l'un fa frequente le veci dell' altro. Il verbo *vocare* talvolta s'impiega imperando: e *accersere* pregando. La determinazione sta nell' autorità di chi chiama, e nell' obbligo di chi è chiamato. Così *vocare in sermonem*, è invitare uno precariamente: *vocare in judicium, in jus*, all' incontrario. Cicerone contra Verre dicendo: *a cuncta Italia desideratum, accersitum, revocatum confiteris*; e nelle famigliari, parlando di se: *postridie mane à Pansa accersitus sum Bononiam*, non intende favellare di chiamate imperative. Talchè si rinvien falsa la conseguenza ch' il Whig ricava dal valore delle voci, o de' verbi che Enea Silvio ha adoperati più per mero ornamento dello stile, che per dare una etichetta di stato politico. E ad effetto di decidere se amendue que' verbi quivi significhino la medesima cosa; e se significhino, o comandamento, o invito, lo decide la ragione, il costume, e la legge prescritta alla Cancelleria Imperiale. In vigore delle quali cose tanto doveano essere chiamati per modo d'invito quegli insigni Feudatarj dell' Impero ivi nomati, il Duca di Milano, e di Modena, i Marchesi di Mantova, Monferrato, e di Saluzzo, quanto il Re Alfonso di Arragona, e delle Sicilie, e i Signori Fiorentini, Lucchesi, e Sanesi. E il Whig e i suoi seguaci in supponendo il contrario hanno errato.

97. La cagione di ciò è, perchè nè gli uni, nè gli altri aveano ordinariamente voce e seggio nell' Impero, e furon chiamati tutti solamente per motivo universale, ed oneroso di contribuzione straordinaria, ed alquanto abbondante; laonde sarebbe improprio di accettare la voce *accersire* in senso di comandamento. In una parola, comandati non sono, ned imperativamente chiamati ad intervenire alle Diete Imperiali, che que' Principi, e quelle Città, che sono nomati propriamente

Stati

(1) *Commentar. ling. lat. tom. 1. col.* 1619.

(2) *Id tom. 2. col.* 404.

Stati dell' Impero, e perciò disse adattamente Enea Silvio in quel passo: *Principes Alemaniæ adesse, Communitates mittere legatos jubentur*: e la voce *jubere* si può qui ricevere in senso di *precipere*: ma non così ove si parli di que' membri dell'Impero, i quali, o non si nomano Stati, o si nominano tali per ragion dell' *immedietà*, e non per ragion dello jus del suffragio deliberativo, e decisivo. E che il modo di chiamare per precetto, o per invito sia argomento fallacissimo del non esser vassallo, o suddito, o dipendente, ce lo fa manifesto ciò, che le Città libere sono chiamate precettivamente, perchè hanno suffragio, e sono immatricolate come Stati dell' Impero; e l'Ordine Equestre, i Baroni, e la Nobiltà immediata dell' Impero, ancorchè sieno Vassalli, e Feudatarj, sono chiamati con modi onninamente dolci d'invito, *allici debent, non cogi in contributionis societatem* (1); perciocchè essi non hanno voce, suffragio, stato, e sede nella Dieta, e ciò non è solamente conforme allo stile, e costume della Cancelleria; ma alle leggi espresse Imperiali, le quali vogliono che i Baroni, ed i Comuni non immatricolati sieno invitati, e non astretti di venire, e di contribuire (2). E ciò sia detto per quello che in que' tempi si stilava: in oggi ogni membro d'Impero è invitato, o chiamato con molta urbanità, senza che ciò muti la qualità del legame loro coll' Impero. Nulla dunque significa, nè può significare al proposito quel passo di lettera di Enea Silvio, se non che gli Avvocati della non limitata Libertà sono ridotti a sì meschino genere di prove.

98. Ma giacchè a loro piace questa guisa di argomentare, noi opporremo al testo di una lettera familiare, e male applicato, le parole di un' Atto Pubblico fatto, disteso, e registrato nella Cancelleria Imperiale in una somigliantissima occasione, e per lo stesso motivo di guerra contro al Turco, sotto lo stesso Imperadore, nel qual' Atto Firenze non in compagnia o consorteria de' Potentati riputati indipendenti dall' Impero; ma all' opposito separatane, e in mezzo de' Principi senza contraddizione, o dubbiezza, o cavillazione dipendenti, collocata si trova. Così nella Tassa autentica delle contribuzioni fatte per la spedizione contro gli Ottomani del 1481. ventisette anni dopo la lettera di Silvio Piccolomini, e dopo la convocazione di quell'altra Dieta in Ratisbona posta al §. IX. e ultimo, il quale contiene la Classe de' Potentati d'Italia; i Signori Fiorentini hanno il loro luogo non vicino al Re delle Sicilie Ferdinando; ma in mezzo di due Principi, che desideravano, e confessavano di essere Vassalli di Friderico III., cioè del Duca Francesco Sforza di Milano, e di Borso Duca di Ferrara e Modena. E i Signori Sanesi, e Lucchesi in mezzo del suddetto Duca Borso e de' Marchesi di Mantova, e di Monferrato tutti considerati per dipendenti, ciascun secondo la natura sua: cioè gli uni per Vassalli e Principi, che comandano a' Popoli mediatamente soggetti; gli altri per Comunità, e Città, o Repubbliche immediatamente dipendenti o retti pe' Vicarj Imperiali, tutti per tanto egualmente obbligati, egualmente liberi, cioè eguali in libertà subordinata all' Impero (3). *Taxationes Principum Christianorum quantum conferre debeant ad bellum contra Turcam procurante Sixto IV. anno 1481. §. 9. & ult. Quantitates autem, quas solvere tenentur Potentatus prædicti taxatæ præfatæ Sanctissimæ Unioni incorporati. Serenissimus Rex Ferdinandus XII. Triremes, & Serenissimo Regi ut præfertur C. millia ducatorum. Dux Mediolanensis XXX. millia ducatorum, Florentini XX. millia ducatorum, Dux Ferrariæ quatuor Triremes, Se-*

(1) *Klok. de contribut. cap. 14. sect. 1. n. 34.*

(2) *Recess. Imp. August. an. 1557. §. Volumus 23. & §. Præterea seq & ibidem in §. Quemadmodum quoque 25.*

(3) *Apud Leibniz Codic. Diplom Jur. Gent. p. 478.*

nenses quatuor Triremes. Marchio Mantuanus, & Montisferrati unam Triremem &c. Ora dovrebbero gli Oppositori per ricredersi dar luogo all' argomento *ad hominem*, ciò è, a quello stesso che hanno tentato di port' in uso essi.

99. Ciò basti per mostrare, che fino a tanto che i Propugnatori dell' indipendenza non portino altri indizj, ed argomenti della piena, ed assoluta libertà de' Fiorentini, questi tuttavia da ogni mente amante del vero saranno riputati per dipendenti sotto il Regno dell' Imperador Friderico III., cioè fino all' anno 1493. e che non è avvenuta cosa alcuna sotto questo Augusto, che potesse partorire giusta eccezione contro a quello che Massimiliano I. Figliuolo, e Successore di Friderico ha chiesto, e ottenuto da' Fiorentini in segno del suo alto Dominio, e della loro Subordinazione, Soggezione, e Dipendenza. Conciossiachè, conforme abbiamo provato, (1) l'ommessione delle investiture o privilegj non muta il titolo del possesso fondato o provato nelle precedenti Investiture o privilegj, e nulla conferisce ad acquistare piena indipendenza. E se l'Imperador Friderico III. è stato più benigno, più facile, e per degni rispetti più indulgente che non fu il suo Figliuolo e Successore, ed altri; da ciò non si ha a tirar conseguenza contro a' diritti degli altri. (2) *Non pugnat Facilitas cum Justitia, quia lex ei cui tribuitur eo jure uti non imperat.* E quel che fece, o tralasciò di fare Friderico III. non fu una legge per Massimiliano I. Il quale ridimandò Pisa, si fece pagare i Censi, e rinnovò i privilegj a' Fiorentini, secondochè vedremo nella seguente Dissertazione.

(1) Sopra §. 4. seg. f. 212.

(2) *Grot. de Æquit. Indug. & Facilit. cap. 3. in fine.*

CAPITOLO XVI.

CAPITOLO XVI.

Delle cose più osservabili avvenute tra l'Imperadore Massimiliano I., e la Città di Firenze.

§. 1. Enga ora con meco il Leggitore al Regno dell' Augusto Massimiliano I., per vedere come egli costantemente si portò da Signor Sovrano di Firenze, e come fu riconosciuto per tale da tutto 'l mondo, e senza dubbio altresì da' Fiorentini. L'uno, e l'altro si nega francamente sì nel Memoriale, sì nella lettera di un Whig, come nel Trattato Latino *de libertate Florentiæ*. A noi si aspetta l'uficio doppio, e di sinceramente narrare, ed esporre il seguito; e di svelare le fallacie e la troppa franchezza dagli Oppositori adoperata in asserire e negare assai più di quel che provare possano.

SEC. XV.

2. Il primo avvenimento accaduto tra l'Imperadore e i Fiorentini, di cui io trovi memoria ne' loro Scrittori, si fu un'ambasciata che Massimiliano loro mandò l'anno 1496. la cui somma principale fu di lor' intimare, che soprasedessero alla guerra contro Pisa; perchè volea esso per ragion dell' uficio, e dell' autorità sua riconoscere, e comporre quelle differenze, e amministrargli la debita giustizia. Nell' antecedente Discorso si è veduto in qual guisa i Fiorentini acquistassero Pisa (1); come Sigismondo inutilmente la richiamasse (2): e come sotto Friderico III. tal controversia rimanesse indecisa senza pregiudizio delle Ragioni degl' interessati (3). Ma l'anno 1494. Carlo VIII. Re di Francia venutosene in Italia, procedendo in più cose da Signore co' Fiorentini, e mosso a pietà inverso i Pisani li restituì in Libertà; la quale di nuovo i Fiorentini lor vollero tor via; onde l'aveano assalita; il che die occasione a Massimiliano I. di far' intimare alla Repubblica di Firenze, che sospendesse le sue operazioni contro di Pisa.

(1) *Sopra cap.* 15. §. 24. *f.* 223. *seg.*
(2) *Sopra cap.* 15. §. 72. *f.* 251.
(3) *Sopra cap.* 15. §. 91. *f.* 261.

3. L'Ammirato fa di ciò la seguente narrazione: (4) *Giunsero in Firenze a'* 19. *di Giugno inaspettatamente due Ambasciadori di Massimiliano; la somma della quale Ambasceria fu questa, che avendo Cesare deliberato di far l'impresa contra infedeli, desiderava di veder l'Italia in riposo, la quale essendo turbata dall' armi Francesi, bramava sapere se i Fiorentini volean risolversi a congiugnersi con la lega; acciocchè quella più agevolmente si acquetasse. Appresso li confortava a depor l'arme contra i Pisani, avendo il medesimo fatto intendere a quelli, proferendosi egli di dover le lor differenze vedere, e terminare* di ragione *ogni contesa e discordia che fosse fra loro. I Fiorentini preso tempo a rispondere, dopo molti giri di parole piene d'osservanza, e di riverenza grande verso l'Imperial Maestà, conchiusero il loro parlamento in questo modo: che ne' primi avvisi della venuta di Cesare in Italia*, eglino per far quello che alla lor Repubblica si apparteneva

(4) *Scip. Ammirat. hist. Fior all'an.* 1496.

subito

subito eleſſero due de' lor principali Cittadini per Ambaſciadori alla Sua Maeſtà, i quali di giorno in giorno erano per partire; con coſtoro haver propoſto di far' intendere a Ceſare apertamente la dichiarazione dell' animo loro, e le loro giuſtiſſime ragioni, e giuſtificazioni intorno a' fatti di Piſa, nè aver' un dubbio al mondo ch' egli non aveſſe a rimanere contentiſſimo.

4. Queſto Storico riferiſce la eſpoſizione degli Oratori Ceſarei con termini eſtremamente modificati; e per lui non manca che chi non ſapeſſe chi ſono gl' Imperadori, e chi li Fiorentini, o altrimenti ignoraſſe la correlazione che v'è tra queſti contrattanti, intenda che ſieno in ſovranità eguali. Vero è che fu ſempre proprietà della più nobile grandezza, e di chi fidandoſi nella evidenza delle ſue Ragioni, non teme di pregiudicarſi; e perciò ancóra degl' Imperadori (1) l'adoperare umaniſſime e civiliſſime parole; ma altrettanto vero è che indebitamente abuſa della corteſia, chi la interpreta in guiſa di oſcurare affatto il rapportamento che v'è tra Superiore, e Subordinato, sì come fanno gli Antagoniſti, i quali, come fra poco vedremo, dalla civiltà de' termini da un' altro Storico poſti in bocca di Maſſimiliano per raccontar lo ſteſſo Fatto, inferiſcono la negazione della ſuperiorità. (2) L'Ammirato forſe non iſtimò di ſuo preciſo uficio il riportare l'eſpreſſioni; ma ſolamente quegli articoli dell' Ambaſceria, i quali concernono le guerre e le gare che aveano allora tra di loro i Potentati d'Italia. E forſe non s'appiglierebbe male chi credeſſe ch' eſſo abbia aggentilito così il ſuo racconto per accomodarſi al genio d'indipendenza che incominciava a regnare in ſua età, e in quella dell' Imperador Maſſimiliano II. in occaſione della famoſa lite di precedenza tra Principi di Ferrara, e di Toſcana, e che perciò ſiaſi aſtenuto di oſſervare più eſattamente il coſtume. Già abbiamo avvertito altrove queſto metodo di lui e di altri Fiorentini Scrittori, col quale ei rendono la ſtorica verità ambigua (3).

5. Franceſco Guicciardini, di cui la Storia non arriva al fine del Regno di Carlo V. nè a tempi di quella controverſia, e il quale non s'era per anche nudrito di quell' aria così franca, ed affacciata di pieniſſima libertà, è più ſchietto: (4) *Ceſare* (dice 'gli) *mandò due Ambaſciadori a Firenze a ſignificare che all' impreſa, quale haveva in animo di fare potentemente contra gl' infedeli, avea giudicato neceſſario paſſare in Italia per pacificarla, & aſſicurarla: e per queſta cagione ricercava i Fiorentini, che ſi dichiaraſſero inſieme con gli altri Confederati alla difenſione d'Italia; e quando aveſſero pure l'animo diverſo da queſto, che manifeſtaſſero la loro intenzione: volere per la cagione medeſima, e per quello che S'APPARTENEVA ALL' AUTORITA' IMPERIALE, conoſcere le differenze tra loro e i Piſani, e però deſiderare che ſin tanto foſſero udite da lui le ragioni di tutti, ſi ſoſpendeſſero le offeſe, come era certo che farebbono i Piſani, a' quali haveva COMANDATO IL MEDESIMO, affermando con umane parole ESSERE PARATO AD AMMINISTRARE GIUSTIZIA INDIFFERENTEMENTE; alla qual' eſpoſizione, commendato con parole onorevoli il propoſito di Ceſare, e dimoſtrato di aver fede grandiſſima nella ſua bontà; fu riſpoſto che per Ambaſciatori, quali ſubito gli manderebbono; farebbono intender particolarmente la mente loro.*

6. Qui ſi fa parlar Ceſare con più proprietà, e veriſimilitudine di coſtume. Ch' egli in ciò impiegaſſe temperati modi, e dalle minaccie aperte, che fare avrebbe potuto, ſi aſteneſſe, non parrà ſtrano a chi riflette che qui ſi trattava non ſolamente di ſepararli dagl' intereſſi di

(1) Sopra cap. 15. §. 94. f. 264.

(2) Sotto §. 7.

(3) Sopra cap. 9. §. 45. ſeg. f. 511. e cap. 12. §. 44. ſeg. f. 98. ſeg.

(4) Guicciar. Iſt lib. 3. p. m. 88. b.

di Carlo VIII. Re di Francia, ma eziandio di attrarli alla lega degli altri; e la dolcezza del modo che in ciò tenne non pure era conforme alla prudenza, e al giusto fine di unire e pacificare tutta Italia; ma altresì al proponimento che avea fatto e comunicato di prima a' Confederati, siccome racconta il Ghilini altro Scrittore, che fa menzione di questa Imbasciata con queste parole: (1) *Maximilianus......in Italiam descendere decrevit, legatisque fœderatorum, ut prospere omnia succederent, ostendit, se non alienum ducere, ut Florentinus Populus in aliorum Italorum societatem, si fieri POTEST AMICE trahatur.* Da questo consiglio si comprende la intenzione retta di Cesare, la quale siccome era conforme alla magnanimità sua dall'uno de' lati, così dall'altro ad ogni modo non era implicante colla sua Imperial sovranità sovra Firenze. Imperocchè il proposito di attrargli amorevolmente non nasceva da mancanza di legittima autorità per sua parte, ma dal desiderio di evitare il bisogno di venire a' rimedj sforzosi; nel modo che in effetto si deliberò di fare in caso del sospettato rifiuto, e come poi si fece coll'attacco di Livorno.

(1) *Camillus Ghilinus Comment. de exped. Ital Maximilian. Cæs. suscept. an. 1497.*

Ad ogni altra operazione però Cesare volle che precedessero le rimostranze placide, come ci dice il medesimo Ghilini continuando: (2) *Misit Oratores, qui repetita priscorum Cæsarum memoria doceant quot, quantaque ab eis Florentina Civitas acceperit, à se quoque paria expectari posse, si Florentini relicta Gallorum societate vetustiores amicos, ac plura majora de eis meritos, videlicet Germanicum Imperium ac Cæsarem præsentem sequantur.*

(2) *Id. ibid.*

7. I Difensori dell'Indipendenza pretendono che il Ghilini con queste parole abbia mostrato abbastanza che i Fiorentini non erano obbligati di fare all'Imperatore sommessioni, o segni di dipendenza, e dicono: (3) *Camille Gilin qui a publiè une relation de l'expedizion de cet Empereur en Italie*, montre assez *que les Florentins n'étoient pas obligez de lui faire leurs soumissions, puisqu'ainsi que le raconte cet Historien il souboitoit les attirer a l'amiable dans l'alliance qu'il avoit faite avec les autres Puissances d'Italie, & qu'il leur envoya des Ambassadeurs non pour leur declarer des pretentions, qu'il n'avoit pas sur leur liberté, ny pour la leur faire encore acheter, mais pour leur remontrer les bienfaits, que la Ville de Florence avoit recus des anciens Empereurs, & les asseurer qu'ils en pouvoient attendre de pareils de luy, si renonzant a l'alliance des Francois, ils s'attachoient a leurs plus anciens amis, & a ceux a qui ils devoient plus de reconnoissance, sçavoir a luy, & a l'Empire Germanique.*

(3) *Memoire sur la pleine Liberté p. 19 It. Tractat. Lat de Libert Florent. p. 50.*

8. Qui in mezzo della traduzione del testo Latino dell'Autore, essi hanno inserita questa giunta, o interpretazione: *Non pour leur declarer des pretentions qu'il n'avoit pas sur leur liberté ny pour la leur faire encore acheter, mais &c.* il senso della quale non appare che il Ghilini siasi sognato qui nè di affermare, nè di negare. Egli finalmente dovea ben sapere che un' Imperadore può esigere dagli Stati dipendenti dall'Impero, quello che sono obbligati di fare, senza ch' egli perciò attentasse contra la libertà che loro compete; e che il ricevere i dovuti censi, e confermare i privilegj, e la libertà non mai stata venduta, non è farla comperare di nuovo. Per conoscere la frivolezza della interpretazione che gli danno quegli Autori, e l'abuso della congiunzione *ma*, che qui contraria, o corregge; avvertasi quali, e quante povere suppofizioni essi facciano per provare con questo testo in menoma parte il loro assunto.

I. L'Im-

I. L'Imperadore manda Inviati a' Fiorentini non per dichiarare le sue pretensioni contra la loro libertà (quivi arditamente supposta comperata, senza che si sia provata la compera) ma per far loro rimostranze amorevoli acciocchè si accostino alla lega; dunque i Fiorentini non sono tenuti, e l'Imperadore non pretende di fare che sieno tenuti di fare a lui la debita sommessione, e ricognizione in superiore?

II. Il Ghilini non ha detta la prima, ma la seconda di quelle Premesse; e ha riferito che Massimiliano I. ridusse a memoria de' Fiorentini i beneficj de' Cesari passati, e fece loro sperarne de' simili sotto certe condizioni; dunque il Ghilini ha mostrato abbastanza, che Massimiliano non pretendea, o che i Fiorentini non erano obbligati a riconoscere in lui la superiorità Cesarea sovra la loro Città? Ma che ragion di argomentare è questa? Massimiliano intraprese questa spedizione per pacificare l'Italia, e non per disvestire Firenze delle sue Libertà, nè per agire contro di lei, purchè gli ubbidisse con lasciar' in riposo Pisa.

9. Dappoicchè hanno sì felicemente argomentato contro a Massimiliano I. essi assaltano il Conringio proverbiandolo coll' epiteto di *ridicolo*, perchè questo Autore ha preteso che il Guicciardini, e il Bodino, chi con più, chi con meno di parole abbiano detto in sostanza la medesima cosa: (1) *Conringius par une erreur ridicule a pretendu que ces deus Auteurs ont dit la mesme chose l'un en moins de mots, & l'autre plus en long*. E nel Trattato Latino si è ripetuto: (2) *Conringius manifesto errore lapsus.. oscitanter affirmat &c.* E ad effetto di abbagliare l'occhio del Leggitore, e di confutare insieme il Bodino, e il Conringio usano i più strani artifizj, che indicheremo in fine di questo Capitolo, per amor dell'ordine proposto; e per ora non diremo se nò, che apportano in Franzese, e in Latino le parole del Guicciardini (3) da noi state riferite, ma che non le apportano nel Memoriale con la dovuta fedeltà, ed esattezza, perchè in mezzo del testo hanno ommesso questo articolo: *affermando (gli Oratori Cesarei) con umane parole essere parato, Cesare, ad amministrare giustizia indifferentemente*. I Memorialisti in questo luogo mancano alla legge di sinceri disputanti, e alla propria promessa che premettono a quella citazione medesima, cioè di voler riferire tutto quello che contiene di essenziale la narrazione del Guicciardini: *Pour prendre des le commencement ce qu'il y a d'essentiel dans la narration de Guicciardini; cet Historiem &c.* (4) Forse vorranno sostenere che l'articolo ommesso non è degli essenziali; cioè, che il pretendere di avere, e il concedere che uno abbia il diritto e l'autorità di amministrare la giustizia tra due Città, come qui pretende Cesare di avere, e non nega Firenze; non sia argomento, ch' egli intenda di avere, o che abbia l'alto Dominio Cesareo sovra entrambe. Ma che che ne giudichino gli Autori del Memoriale, e che che ne sia della forza di quella clausula, essi non doveano defraudare il Lettore di queste poche parole, e della comodità di usare del libero arbitrio in giudicando egli medesimo del valore di quelle. E massimamente non doveano tacerle in una occasione ove fanno consistere tutto il loro argomento nella frase, e nel modo di dire degli Scrittori. In questa parte perciò è dovuto, che si lodi la diligenza di chi ha fatto il *Trattato Latino*: poichè ha emendato il *Memoriale*, con riferire il testo intero, e non tronco di questa formula. Ma a buon conto il primo inganno ha fatto il suo colpo. E non è l'unica questa formula, ma tutto il discorso che spira la superiorità; e il meno, che se ne possa ricavare si è, che l'Imperadore favellasse da Principe molto bene persuaso della dipendenza delle due Città, Firenze e Pisa.

(1) *Memoire p.20.*

(2) *Tract. Latin. de Libert. p.50.*

(3) *Ibid.*

(4) *Memoire ibid.*

10. In

10. In ordine a Firenze, ancorchè con ogni bontà, e senza minacce egli cercasse di staccarla da' suoi nemici, e di condurla alla lega; ad ogni modo la considerava per delinquente, come si comprende dalla propria sua esposizione, che fece nella Dieta di Lindau in quel medesimo anno, chiedendo agli Stati dell' Impero assistenza per la guerra d'Italia, e a fine di ridurre eziandio i Fiorentini all' ubbidienza in dicendo fra le altre cose: (1) *Il Re di Napoli condurrà le genti sue, e del S. Pontefice contro a' Fiorentini aderenti alla Francia, e gli astringerà di venire dalla parte nostra, e ALL'UBBIDIENZA DEL S. IMPERO.* Siccome in un'altra Dieta tenuta a Vormazia l'anno avanti egli nominò le Città di Firenze, e di Pisa immediatamente dipendenti dall' Impero. E questa sua persuasione ed affermazione fondata sul Fatto, e Diritto non dovrebbe essere di lieve momento. Nè di vero in quella età la dipendenza di questa Città si era ancòra posta in problema. ✠

11. Circa Pisa poi in ispecie il concetto, e la cognizione della sua dipendenza era sì universale che Lodovico Sforza Duca di Milano tutto intento a persuadere a Massimiliano I. la guerra contro a'Fiorentini, tra di molte altre ragioni che il Guicciardini chiama fallaci, si serve di questa veracissima e fondata sul diritto, e sul generale conoscimento, (2) *Che non si opporrebbono i Confederati a una conclusione la quale si dimostrava con tanto beneficio comune, e ONESTISSIMA per SUA NATURA: perchè essendo PISA anticamente TERRA DELL' IMPERO, pareva che non appartenesse ad altri, che a Cesare la cognizione delle ragioni di quelli che vi pretendevano.*

12. Sì che questo argomento non operò solamente sull' animo dell' Imperadore, ma eziandio prima che se ne parlasse a lui avea già operato sovra tutti gli altri Confederati Italiani; la qual cosa è bene stata ommessa dal Guicciardini, ma è stata registrata dal Corio che ne fa questo racconto: (3) *Lodovico Sforza Duca di Milano subito fece intendere a' nuovi Confederati che .... Massimiliano, per essere la Città di Pisa* Camera d'Imperio, *apertamente potrebbe pigliar la protezione de' Pisani, al quale a essi Collegati poi era lecito prestare ajuto. Questo consiglio del Duca approvandosi di subito, mandò a Massimiliano Marchesino Stanga suo famigliare e Segretario che venisse in Italia, non solamente per la difensione di Pisa, ma anco per levar dalle mani de' Fiorentini il Porto di Livorno &c.* Oltre a ciò si vedrà a' suoi luoghi innanzi, come ne' Trattati dell' Imperadore con Lodovico XII., e in que' di questo Re co' Fiorentini stessi, Pisa sempre fu nominata, e considerata per Città dipendente dall' Impero. In guisa che avrebbe Massimiliano I. smentito se stesso, ove con modi disdicevoli alla sua Ragione, e Maestà, cioè non da superiore naturale, come insinuano i Memorialisti, avesse trattato co' Fiorentini. Il diritto de' Sovrani non ista già nella narrazione degli Scrittori più o meno scietta, miniata, o ristretta. Essi però tutti comparati insieme tra di se escludono, e fanno comparire erronea la interpretazione degli Avversarj.

13. Ma di già che gli Oppositori o sul contenuto, o sulla esposizione di questa Ambasceria fondano le opposizioni loro contro alla superiorità di questo Imperadore, ei conviene contemplare la risposta che fecero i Fiorentini a Cesare per mezzo degli Oratori ch' ei mandarono a Genova; perciocchè l'una serve a spiegare l'altra. L'Ammirato dice che le loro Commessioni erano queste: (4) *Assicurar Sua Maestà che i Fiorentini saranno i medesimi che sono stati sempre per l'onore, comodo, e digni-*

(1) *Muller Theatr. Comitiorum Imperial. sub Maximiliano I. expositione III. cap. 7. in Tract. de jur. Imper. Fritsch in Etrur. sect. 2 §. 9.*

(2) *Guicciar. Ist. lib. 3. p. m. 87. a.*

(3) *Corio hist. Milan. P. 7. all'an. 1496. p. m. 1100. edit. Venet. 1565.*

(4) *Scip. Ammirat. lib. 27. all'an. 1496. p. 232. b. edit. Nor.*

dignità Cesarea, e che però non era necessario entrare di presente con Sua Maestà in altre dichiarazioni. In quanto a' fatti di Pisa...... essendo per leggi Imperiali ordinato che ciascun dovea essere nella sua possessione mantenuto, non esser cosa giusta, nè ch' egli, il quale era giustissimo Principe, fosse mai per tollerare, ch' eglino delle lor cose spogliati piatissero, se non erano prima nel primiero loro stato reintegrati.

14. La differenza pendeva tra 'l Possessorio e il Petitorio. Supposto, che il primiero possesso de' Fiorentini fosse stato giusto, la ragione valeva; e in alcun modo non era sconvenevole l'allegarla, perchè agli spogliati sono favorevoli tutte le leggi; ma a Cesare era noto che quella prima possessione fu contraria alle leggi fondamentali dell' Impero. E i Pisani erano in possesso della loro Libertà. I Fiorentini aveano occupata, e goduta Pisa per le vie non legittime: l'Imperadore Sigismondo ne avea richiamato; Friderico III. essendo venuto in Italia con animo di non rinnovare alcuna cosa particolare per attendere alla salute di tutta la Cristianità, se ne stette a vedere; ma Investitura non ne avea data. Perciò, e per ogni altro motivo Massimiliano I. riguardò Pisa Città libera per aspettante all' Impero, e non si appagò di quelle scuse.

15. Nel rimanente, la prima parte di questa Commessione, o esposizione presuppone un'Articolo nella proposta che non è stato riferito dall'Ammirato. Lascio riflettere al Lettore avveduto che ne potrebbe essere il soggetto. *L'assicurare Sua Maestà che i Fiorentini saranno i medesimi che sono stati*, è un parlare assai universale, e capace di varia intelligenza, più da Storico, che da Imbasciadore. *Professarsi i medesimi per l'onore, comodo e dignità Cesarea*, sape però di ricognizione del superiore; perciocchè, chi bene ha distinto gli obblighi delle Città dipendenti, disse che all' Imperadore debbono *l'onore, e l'ajuto*; all' Impero il *comodo* e la cura di stornarne il danno. (1) *Respicit hæc obligatio, ac inde ortum officium, vel Imperatorem, cui fidem, honorem, & auxilia, vel Imperium, cujus commoda promovere, ac damna avertere &c.* Onde ne' giuramenti di fedeltà anticamente consueti, si giuravano appunto dalle Città di Toscana, e per conseguente da' Fiorentini tali cose. E i Fiorentini offerendo a Sigismondo di ricevere Pisa in feudo, o in Vicariato, dissero di volerla tenere (2) *per la dignità del S. Imperio.*

(1) *Titius Specimen Jur. P. lib. 6. cap. 2. §. 53.*

(2) *Sopra c. 15 § 72. f. 252.*

16. Se il metodo dagli Oppositori abbracciato fosse idoneo alla ricerca della verità; cioè, se dalla caricatura, o miniatura degli Scrittori si avessero a ritrarre le prove delle Ragioni, noi potremmo qui ben ritorcere l'argomento; perciocchè se essi possono dalla moderatezza, o dalla civiltà di una paterna rimostranza cavare una prova contro alla sovranità di chi la faceva fare; dovrebbe esser lecito a noi, per la ragion de' contrarj, d'inferire alla loro soggezione dalla poca accoglienza, e udienza che trovarono nella Corte di Cesare i loro Oratori, di modo che l'Ammirato con isdegno disse: (3) *Sentendosi in Firenze con quanta ignominia i loro Ambasciadori venivano trattati, fu subitamente scritto, ch' eglino senza far' altra dimora subito a casa se ne tornassero .... Ma trovandosi l'Imperadore in Pisa, (4) e per non mancare a se stessi, e per mostrar' a quel borioso Principe, che volontieri i suoi consigli ascoltavano, elessero altri Inviati, benchè ora per aspettare il salvocondotto, e ora per altri successi non fosser poi andati.* Ma non sono queste le sedi da accattarne gli argomenti che si desiderano; abbisogna prenderli dalle leggi fondamentali, e dalle scritture autentiche, o da'

(3) *Ammirat. Ist. Fior. P. 2. T. 3. lib. 27. f. 233. F.*

(4) *Id. ibid.*

o da' fatti medesimi a quelle consentanei.

17. Prima però il Leggitore altresì senta il Guicciardini narrare questa stessa commessione, o esposizione, a fine di paragonarla coll'antecedente, e conoscere vie più il genio degli Scrittori: (1) *Nondimeno per non si mostrare alieni dalla concordia, e sforzarsi di mitigare l'animo di Cesare, gli mandarono Ambasciadori, essendo egli già arrivato a Genova per rispondere a quello che aveano esposto gli Oratori suoi in Firenze, la Commessione de' quali* fu di persuadergli non essere necessario *di procedere ad alcuna dichiarazione, perchè per la divozione che si portava al nome suo, si poteva promettere della Repubblica Fiorentina tutto quello desiderasse: ricordare che al proposito santissimo ch' egli aveva di quietare Italia, niuna cosa era più opportuna che il restituire subito Pisa a' Fiorentini: poichè da questa radice nascevano tutte le loro deliberazioni, che erano moleste a lui, & a' Confederati, e perchè Pisa era cagione che qualcun' altro aspirasse all' Impero d'Italia, e perciò procurasse di tenerla in continui travaglj, nè convenire alla sua giustizia, che chi era stato spogliato violentemente, fusse contro la disposizione delle leggi Imperiali astretto a far compromesso delle sue ragioni, se prima non era reintegrato nella sua possessione, conchiudendo che avendo* da lui questo principio, *la Repubblica Fiorentina, non gli restando causa di desiderare altro, che la pace con ciascuno, farebbe tutte quelle dichiarazioni, che a lui paressero convenienti; e confidandosi pienamente della sua giustizia, rimetterebbe in lui prontamente la cognizion delle sue ragioni, la quale risposta non satisfacendo a Cesare, desideroso, che innanzi a ogni cosa entrassero nella lega, ricevendo la parola da lui della reintegrazione alla possessione di Pisa infra un termine conveniente; non ebbono dopo molte discussioni da lui altra risposta, se non che su'l molo di Genova, quando già entrava in mare: rispose loro, che dal Legato del Pontefice ch' era in Genova intenderebbono la sua volontà &c.*

(1) *Guicciar. Ist lib. 3. all' an.* 1496.

18. Ma questa prima parte di risposta presuppone parimente un' articolo stato ommesso nella narrazione della Proposta. Qui si dà per piana, e concessa una cosa non espressa. *Quel portare devozione al nome di Cesare* con quello che segue, pare che qui spieghi quello che chiama con termine molto universale l'Ammirato, *essere sempre i medesimi*. Non significherebbe questo articolo peravventura una dimanda, e confessione di censi dovuti, o di simile segno di subordinazione, e ricognizione? Il Giovio parlando non già precisamente di questa Imbasceria, ma delle pretensioni che ebbe Massimiliano I. contra i Fiorentini in questa prima sua venuta in Italia l'anno 1496. congiugne insieme la pretensione circa Pisa con quella de' censi dovuti per la feudalità, o soggezione di Firenze, e con queste parole: (2) *Florentini quoque Cæsaris nomen horrebant, quod infensum sibi atque terribile superioribus sæculis extitisset: & is tum jure suo Augustæ Majestatis Pisas suæ ditionis esse prædicaret: pecuniamque ingentem tributi nomine repeteret quam Florentini veteres Cæsarum stipendiarii à multis annis pendere neglexissent.* E quello che rende questo sospetto vie più ragionevole, si è che tal cosa si era praticata co' predecessori di Massimiliano da Carlo Magno in giù, e si praticò più d'una volta indi in poi collo stesso Imperadore, il quale fece ripetere questa richiesta, e l'ottenne, sì come vedremo; gli Antagonisti hanno giudicata oziosa questa parte, e non essenziale; perciò in riferendo altresì questa narrazione del Guicciardini, le hanno mozzato il capo, e portatala tronca

(2) *P. Giov. Hist. l. 4 t. m.* 81. *A. B.*

incominciando con quell' articolo, che concerne la Città di Pisa (1), di modo che non hanno voluto permettere che nasca maggior sospetto della lor fede a' Lettori in negando che i Fiorentini abbiano riconosciuto Massimiliano per loro superiore.

19. Ma qualunque senso diano alle parole di questi Scrittori Fiorentini circa que' primi Trattati, essi fanno però palese che Massimiliano si conoscea Sovrano di Firenze, e che operò da tale, e che i Fiorentini nol negarono: quello che seguì sull' intrare del XVI. secolo, spiega la oscurità, e supplisce alla scarsezza de' loro racconti. Nell' anno 1501. Massimiliano I. mandò altri due Oratori a Firenze, loro fece fare rimostranze, e doglienze di ciò che contro al loro debito continuavano nell' aderenza de' suoi nemici; loro ne concede però il benigno perdóno, il quale presuppone errore, e delitto, purchè si ammendino; e loro chiede molte miliaja di ducati dovutili, come da Città Imperiale, e in oltre cento lance, cioè quattrocent' uomini, e una *colletta* da parte da imporsi al popolo per modo di giubilo per la Crociata contro al Turco, e ciò come da Città, che fa membro della Cristianità, proponendo distintamente queste dimande correlative a due obbligazioni di indole e determinazione diversa.

20. E questo fu il contenuto della prima Esposizione, la quale ha molto ragguaglio con quel primo articolo dell' Ambasceria antecedente dell' anno 1496. stato oscuramente espresso, o tralasciato dall' Ammirato, e dal Guicciardini. Perciocchè non si vede perchè più ora, che allora dovessero chiedere il pagamento de' censi. In una altra conferenza essi intimarono alla Città di soprasedere per un' anno alla guerra contra Pisa, volendo Cesare comporre le loro differenze, e di rinunciare all' aderenza della Francia. Nè v'ha dubbio che questo non sia un parlare da Superiore, e Sovrano a una Città da lui supposta dipendente; e per tale nella meditata spedizione di Roma fu ella altresì rimirata da tutto l'Impero, di che fa fede il Catalogo fatto dalla Cancelleria, in cui erano annoverate tutte le Città d'Italia e di Toscana solite, ed obbligate di somministrare carri, e cavalli e le comodità, e servigi consueti per lo passo, e viaggio dell' Imperadore attesochè v'è enunciata Firenze al pari delle altre (2): e perchè non vi sarebbe stata compresa? Non già dovea far di meno per Massimiliano I. che per Carlo IV., e Friderico III. (3) La onde altresì in un ruolo simile fatto in tempo di Vencislao, allorchè si meditò la sua andata a Roma, v'era espressa Firenze (4). Dalla persuasione dunque dell' una parte non v'ha immaginabile dubbio.

21. Resta a vedere se l'altra Parte vi consente; se a queste proposte i Fiorentini rispondono con aria simile all' odierna, con risentimento, o sentimento d'indipendenza. Perchè questo sarebbe stato il tempo di non dissimulare. Ma essi non negano che in parte i capi della richiesta, ed accordano que' che provano la dipendenza: bensì vanno temporeggiando cogli Oratori, e protraendo il trattato con artifizio. Cioè, nello stesso tempo avvisano d'ogni cosa il Re di Francia Ludovico XII., gli destano gelosia, e fanno Trattati nuovi con esso lui. Dalla quale intelligenza spalleggiati, sono fastidiosi co' Ministri Cesarei, negano di voler sospendere la guerra contro Pisa, e di rinunziare all' amicizia, come dissero, del Re Luigi XII.

22. Fanno tuttavia un Projetto, e promettono, non quanto ci vuole a una piena ubbidienza, ma quanto basta a mostrare che si riconoscevano per debitori, e dipendenti: perchè accordano e cento Lan-

(1) *Memoire p. 21.*

(2) *Dattius in Tractat. de Pace publica circa ann 1500.*

(3) *Sopra cap. 12.*

(4) *Id. Dattius apud Fritsch. in Tract. de jur. Imp. in M. Ducat Etrur. sect. 2. §. 7.*

ze al servizio di Cesare in Italia, ma non contro al Turco, rispetto gl' interessi in Levante de' loro Mercanti; e questi per un'anno solo probabilmente; perchè tanto pareva di bastare per l'andata, e l'accompagnamento di Massimiliano I. a Roma, ove in quel tempo aveva disegnato di prendere la Corona: di più gli promettono quaranta mila ducati in tre paghe alla sua passata per Firenze a Roma. Ma questo Projetto d'accordo parve imperfetto a Massimiliano; esso nol' accettò, nè ratificollo, e restò male soddisfatto.

23. La verità di questi successi si raccoglie dal minuto racconto, che ne fa Biagio Buonacorsi Scrittor Fiorentino contemporaneo, ed allora Coadiutore nel Maestrato de' Dieci in Firenze, a cui queste pratiche erano notissime, e presenti il quale dice: (1) *Addì 21. di Febrajo arrivarono in Firenze due Ambasciadori dello Imperadore, de' quali l'uno era il Marchese Hermes, l'altro uno M. Giovanni Graismer proposto di Brixina.. Fu la esposizione loro circa el dimostrare l'amore, che quella Maestà portava alla Città, dolendosi che ella era tanto data alle cose de' Franzesi*, che non aveva alcun rispetto alla Maestà Sua, pure, come benigna perdonava *ogni cosa, voleva bene, che essendo per passare a Roma per la Corona, e di poi muover le armi contro al Turco, che la Città, come* fedele dell' Imperio, *e come* Cristiana *concorressi a qualche parte della spesa, domandando cento milla Ducati, cioè sessanta milla di presente e di poi il restante in sul fatto e di più porre nella Città il giubileo pel sussidio della Cruciata perchè trattandosi dello interesse de' Cristiani era molto conveniente che tutti i Cristiani vi concorressino.. Ritrassesi delle parole loro che havevano in commissione di praticare pace fra la Città, e Pisani, ma nella prima audientia non ne parlarono. Scrissesi in Francia tutto il processo di detti Ambasciadori, e si commisse agli Oratori che erano là, che sotto colore di domandare consiglio alla Maestà del Re, gli facessino intendere la venuta di detti Ambasciadori, e la esposizione loro, acciochè fussi uno sprone alla Maestà Sua, di farla più facile allo accordo con la Città? Rispósesi poi.... alli prefati Oratori Tedeschi, e prima che la Città era parata di fare per la Maestà Cesarea tutto quello che gli fusse possibile alla venuta sua in Italia, in che si abbondarebbe, e manchérebbe secondo che allora fusse più, o manco sicura, & allegerita dall' altre spese, e conjungendo la dimanda del Giubileo con le cento Lanze, che per sicurtà de' Mercanti che erano in Levante era necessario deliberare questa parte cautamente, e però altra volta se ne verebbe più a' particolari. Risposono non si satisfare di risposta sì generale, in su che si deputorono Cittadini che praticassino con loro per trattare le cose più comodamente. Tennonsi detti Oratori in lungo più dì, perchè di Francia si aspettava risposta, per vedere quanto si potesse sperare di là, finalmente fu promesso loro le cento Lance per Italia, e non per altrove, e per tempo di un' anno solo; e de i sessanta mila ducati che al tempo di Papa Pagolo (2) quando disegnò la Crociata, fu disegnato, e giudicato convenirsi alla Città dumila ducati al mese, di che era da scemare tanto quanto quella havea scemato di Stato, e più affaticata dalle continue guerre, & infinite altre spese. Di poi si scrisse agli Oratori in Francia, che facessino intendere a quella Maestà che essendo la Città esclusa dall' amicizia sua, era sforzata pensare per ogni via alla conservazione sua, ma che tutto si farebbe con riservo della amicizia di Sua Maestà, il che fu cagione che con quella si concluse.........*

tanto

(1) *Biagio Buonacorsi nel Diario dall' an. 1498. all' an. 1512. parlando dall' an. 1501. Carta 52 edit. di Firenz. del 1568.*

(2) *Sopra cap 15 § 98. f. 267.*

tanto fu il sospetto che la Città non si accostassi all' Imperadore ..... Ricercaron di poi gli Oratori Tedeschi nel praticare che si facesse tregua con e Pisani per un' anno, il che si negò. Ricercarono ancora che ne' Capitoli disegnati con loro, si scancellassi una condizione, che vi era, la quale conteneva che non s'intendessi mai derogare all' amicizia del Cristianissimo Re, il che similmente si negò; lascioss alla Maestà Cesarea quattro mesi di tempo a ratificare, dopo il quale, non sendo ratificato, ciascuno restassi libero.

24. Se questo Autore di Diario fosse stato tanto esatto in notare que' punti che i Fiorentini offerivano, o accordavano in questo trattato (perchè se Cesare avea da ratificare tra quattro mesi, bisogna ben che qualche altro subietto avesse oltre alle cento Lanze da lui unicamente qui espresse) non avressimo duopo di accattare da un' altro Fiorentino scrittore contemporaneo la confermazione di quel che abbiamo detto circa la contribuzione di più mila ducati, cioè dal Cerretani, il quale con iscarse circostanze narra questo fatto così: (1) *Giunse in Firenze Messer Hermes fratello del Sig. Ludovico, e un Vescovo Tedesco, i quali erano Oratori della Cesarea Maestà, e chiesto audientia pubblica esposero l'Imperadore voler passare per la Corona Imperiale, e che per questo volea ducati quaranta milla, e cento Lanze; alla qual proposta fu fatto intendergli la Città si governava a popolo; e per questo consigliato tali domande risponderiano, e presto; e così fattone pratica si consigliò rispondere generalmente, che se nella sua passata la Città fosse in buono essere, l'ajuterebbe, il che non piacque a' detti Imbasciadori, e chiesano risposta risoluta: e per questo di nuovo praticatola, gli risposano che gli darebbono le* 100. *Lance, e fiorini X. mila a Bologna, e fiorini X. mila a Fiorenze, e 'l resto a Siena. Verò è che le* 100. *Lance rispetto al Turco, e nostri Mercatanti si davano mal volontieri; i quali Oratori si partirono.*

(1) Cerretan. Ist. MSS. T. 2. an. 1501.

25. L'Articolo de' quaranta mila fiorini secondo il Cerretani accordati, si riferisce alla obbligazione che avea la Repubblica, come *fedele*, cioè *dipendente* dell' Impero; e perciò si dovean pagare alla passata di Cesare per Roma; non ha che fare colla guerra col Turco: le sessanta mila all' opposito, o le due mila per ciascun mese, o la quantità proporzionata a quelli, di cui fa menzione il Buonacorsi, si riferiscono più specialmente alla obbligazione ch' ella avea per la difensione contra il Turco. Ogniuno di questi Autori tralascia una parte dell' accordo projettato, l'uno sovviene al difetto dell' altro; e entrambi suppliscono benchè imperfettamente al silenzio degli altri loro Storici. Ma in nessuna cosa di quelle che mostrano a dito la dipendenza de' Fiorentini, si può sperare esattezza da loro. E bene per la verità quì, che l'evidenza della ragione, e la giustezza del raziocinio venga al suo soccorso.

26. Già per isperienza si sa che i Difensori della assoluta libertà attribuiscono più forza e virtù agli atti negativi per provare la indipendenza, che agli atti affirmativi, e di assenso, o di confessione propria per provare l'alto Imperial Dominio. Il disubbidire agli Augusti fa appresso di loro titolo; il comandare di loro, e lo ubbidire a loro non lo fa. Vogliono che il negare sia efficace, e vogliono che nol sia il pretendere; onde mai la ragione della diversità? Se pensano che la negazione debba montare, perchè fondata sul giusto, si dirà loro che maggiore presunzione di giustizia assiste al Principe che pretende, che al suddito che nega.. Anzi il Principe che chiede, non ha da provare la ragione della richiesta;

e all'

e all'opposito il suddito ha da provare la ragione che nega; ove la negativa comparisce senza prova, ella ha contra di se la presunzione del torto. E di qui viene che ingiustamente si pretende che colla ritrosia di pagare i debiti tributi, e colla licenza di fare alleanze a suo beneplacito co' Potentati esteri, contra la volontà degl' Imperadori si acquisti la piena Libertà. Questo modo di acquistarla, e di provarla ripugna alle leggi fondamentali, all'ordine, e alla natura di questo negozio: il contravenire alla legge, non è uscire dalla subordinazione di essa, ove l'uom una volta legittimamente col suo consenso, o per patto, o per ragion d'Impero, e di soggezione se l'è sottoposto.

27. E all'ultimo qui non trattasi di atti meri e pretti negativi; egli è manifesto che i Fiorentini, la costumanza de' quali non è mai stata di confessare, o di lasciar credere, o di consentire a quello, che possibile pareva di negare circa la loro soggezione, e che facilmente esclamano della indignità de' trattamenti talvolta senza bisogno; in questa congiuntura, ove Cesare non avea armi in Italia, ed essi erano appoggiati alla Corona di Francia, e ogni cosa fecero col consiglio del Re Luigi XII., se avessero preteso di non dipendere in alcuna guisa dall' Impero, avrebbero dato alle richieste una negativa assoluta, e generale, o si sarebbero ristretto ad accordare solamente quello che da loro si esigea, come da membro della Cristianità; escludendo quello che si pretendea da loro, come da Città dell'Impero; avrebbero negato di essere tale colla medesima franchezza, che negarono di rinunciare all' amicizia del Re di Francia con pretesto forse che ciò non era contrario all'Impero; e con cui protestarono di non voler piatire per Pisa, come cosa sua, prima di essere rimessi in possesso, dicendo che ciò era conforme alle leggi Imperiali. Non riceve alcuna offesa la Maestà Imperiale da un Principe veramente indipendente, il qual neghi la dipendenza, in una contesa, che tutta si fonda sovra la verità della supposta dipendenza; la offesa sta in negarlo ingiustamente. La via più breve di spedirsi dalle istanze Cesaree era di non riconoscere, e di mostrare, ò dichiarare che non erano obbligati di riconoscere in alcuna cosa la sua somma podestà; con ciò tagliavano la radice a tutte le pretensioni sue circa i censi, e contribuzioni, e circa Pisa; perchè senza essere Sovrano della Città, egli avea a chiedere nè l'una, nè l'altra cosa in tal forma.

28. E non avendolo eglino negato, ma all'incontro confermato, con trattare, deliberare, temporeggiare, scusare, giustificare, e finalmente promettere, ed accordare quelle cose che sono segni chiari di soggezione, ne viene confermato quello che già abbiamo avvertito, che in quella età, e sotto 'l Regno di Massimiliano I. non era peranche nella Città medesima; non dico uscito alla luce, ma nè pure conceputo il parto abortivo della piena, ed illimitata Libertà. Sopra questi ultimi trattati conchiuderò colla riflessione, e colle parole di Ugo Grozio: *La natura della umana società non permette che gli atti dell' animo abbastanza indicati sieno affatto inefficaci. E quello che sofficientemente è stato significato si riputa per vero contro a colui il quale lo ha significato* (1). „*Neque enim patitur natura humanæ societatis, ut actibus animi sufficienter indicatis nulla sit efficacia. Ideo quod sufficienter indicatum est, pro vero habetur adversus eum qui indicavit*. Il suo Comentatore il Tesmar aggiugne, e nota alle parole, *adversus eum*; *non pro eo, qui indicavit; nam ut mentiri quis facile soleat in sui commodum: Ita nota esse solet hominis parum sapientis, contra se falsa proferre*. Massimamente qualora la cosa significata è debita, e coerente all'

(1) *H. Grot. de Jur. B. & P. lib. 2. cap. 4. §. 3.*

all'obbligazione fondata nel contratto o nella legge; siccome furono quegli atti de' Fiorentini inverso di questo Cesare.

29. Sino a qui abbiam dovuto ragionare circa parole, e negoziati senza effetto. Ora convien discendere a' fatti, e a' Trattati, che sono stati effettuati, senza però che vi sia contrarietà tra gli antecedenti, e conseguenti; ma una costante rispondenza tra di loro; perchè gli uni e gli altri sono stati animati dalla giustizia della superiorità di Massimiliano I. Tutto che l'Imperadore con sole rimostranze senza far più strepitose dichiarazioni, e senza adoperare tutta la sua podestà, chiamasse la Città al suo ufficio, e che buona pezza tollerasse la sua disubbidienza; ciò non ostante conviene ricordarsi della verità, o esistenza di essa podestà, di cui stava oziosa la efficacia; nè egli si rimase di rimirarla per colpevole, ma se ne stimava offeso. Già aveva impreso l'an. 1496. di risentirsene attaccando Livorno, e il loro Stato, nella quale impresa fu traversato per le arti, e per le emulazioni di coloro stessi, nell'ajuto, e nelle forze de' quali si era fidato, siccome descrivono il Corio (1), e il Guicciardini (2) ciascuno a suo talento, amendue però provando quello, che qui si afferma: e alcun nuovo pericolo loro sovrastava senza dubbio, ove fosse venuto in destro all' Imperadore. Quel loro giuoco, quel dare cartaccia, e passarsela così alla leggiera non era senza pericolo; anzi che nò, potea implicare la loro rovina, e perdita della loro, non dico totale Libertà, che non mai l'ebbero, ma di quella degnissima libertà, e podestà Vicariale, che per concessioni Imperiali godevano, e di cui abusavano contro agli Augusti, e contro le Città pari loro. Perciocchè in vano si porrebbe in oblivione la possibilità legale, che fossero trattati da ribelli, la quale possibilità veniva dal legame, che dall'antica soggezione rimaneva tuttavia superstite; perchè non si prova, nè si scorge, che fosse sciolto, come da per tutto abbiamo dimostrato. E non solamente Massimiliano I., ma altresì Luigi XII. stesso confederato, e non al certo nemico de' Fiorentini li riconobbe per incorsi, e per capacissimi d'incorrere nelle pene Imperiali, e per sudditi dell'Impero, come tosto vedremo.

(1) *Corio Ist. Milan. P 7. all'an. 1496.*
(2) *Guicciar. Ist. lib 3 all' an. 1496.*

30. Giova ripigliare perciò il filo della Storia de' Trattati lasciati di sopra. Di mentre si svanì il predetto ultimo negoziato del 1501. tra la Città, e gli Oratori Cesarei, essi conchiusero, come si disse, i loro patti col Re di Francia, ne' quali è da notarsi, che nulla esso volle sentire a favore de' Fiorentini contro a Pisa, come Città spettante all'Impero, e di ciò fa fede il prefato Cerretani allora vivo con queste circostanze: (3) *Ma perchè le faccende di Francia strignevano, si sollicitava gli Oratori al capitolare, a' quali chiese il Re cose DISONESTISSIME, e che voleva rimettere gli usciti, e non parlare di Pisa, le quali cose faceva per tirare i danari a maggior somma; dopo di avere minacciato gli Oratori, gli cacciò via, e molte altre circostanze.* Non si dee badare a questi modi bassi di giudicare delle intenzioni de' Principi: il buon'uomo forse si pensava che i Monarchi erano obbligati per natura all'aggrandire a danno di altri, o a mantenere la Città di lui a costo proprio: ma ben dee attendersi alla conclusione di questo trattato, e fu, che *Capitularono seco dargli scudi 120.M. in tre anni, e difendere realmente la Città da tutti gl' insulti, ed offensioni senza nostra spesa; e che di Pisa non si ragionassi, affermando che nella Dieta consueta dell' Imperio l'aveano lasciata all' arbitrio dell' Imperadore.* Il Guicciardini dice: (4) *che il Re Lodovico XII. nella capitolazione fatta con loro non si era voluto obbligare a DIFENDERLI CONTRA CESARE: ma v'aveva espressa dentro*

(3) *Cerretani Hist MSS. all'an. 1501.*

(4) *Lib 7. f. 210. fac 2.*

la

la clausula, *salve le ragioni dell' Imperio*; riserva la quale non è già da riputarsi oziosa, o vana. E così operò Lodovico XII. ispirato dalla equità, e non obbligato da qualche patto con Cesare.

31. Ma pochi mesi andarono, che si praticò un Trattato dell' Imperadore, e del Re di Spagna col Re di Francia, e si conchiuse in Trento nel dì 13. di Ottobre del medesimo anno 1501. (cioè otto mesi dopo quello tra Fiorentini e Lodovico XII.); e vi assistette a nome della Francia il Cardinal' a Latere appresso il Re di Francia detto di S. Sisto: nel qual Trattato promise espressamente Lodovico di non ingerirsi nelle cose dell' Impero, e de' sudditi di Cesare senza il consenso di lui: (1) *Quod Christianissimus Francorum Rex promittat, & polliceatur quod nequaquam ullo aut quocunque modo se circa subditos, & de rebus Imperii Romani, absque scitu, & voluntate Romanorum Regis intromittere velit*: nella quale espressione generica vi erano compresi senza contrasto Firenze e Pisa.

32. Atteso le intelligenze secrete di Lodovico XII. col Conte Palatino contrario all' Imperadore; si desiderò, e si fece una interpretazione, e spiegazione più chiara del medesimo articolo, due mesi dopo a Blois, colla quale il Re di Francia si dichiarò che quelle parole si doveano intendere non solo degli Stati, o Paesi dipendenti dell' Impero in Italia; di ciò non v'era dubbio; ma altresì di que' di ogni altro luogo e Provincia. (2) *Interpretation, & declaration sur aucuns articles du Traitté de Trente par le Roy Lovis XII., & Philippe Prince d'Espagne a Blois le 13. Decembre* 1501. *Touchant le* 8. *Article*. „*Le Roy entend cet article non seulement avoir lieu pour l'Italie, mais generalement pour les autres lieux, & pais qui sont de l'Empire*.

33. Laonde non v'era il bisogno, che si facesse, nè costa dal tenore de' pubblici Trattati di Pace che venisse fatto, un' accordo speciale circa Pisa tra que' Re: ma come dice Biagio Buonacorsi nel suo Diario, se ne parlò a Blois l'anno 1504. in questa guisa: (3) *Di Pisa quanto s'intese non ragionaron' altro, se non ch' era bene che ritornassi a' Fiorentini, e per l'Investitura si desse qualche denaro allo Imperadore*. Non è alieno dal probabile che di ciò si sia trattato in voce, atteso che senza investitura, e senza ogni compensazione non era ragionevole che Pisa restasse a' Fiorentini; e l'esito pienamente vi corrispose.

34. E tanto rispetto a Pisa. Per la Città poi stessa di Firenze si rende qui osservabile, che la cognizione della verità, che Firenze dipendesse dall' Impero, operò tanto nella mente di Lodovico XII., che includendoli, come suoi amici et aderenti, nella Pace, che fece con Massimiliano I. intercedette; e si fece promettere dall' Imperadore il perdóno a favor loro per tutto quello che aveano delinquito contra l'Impero dalla venuta del Re Carlo VIII. in Italia fino al dì della Pace; sotto condizione che in avvenire dovessero essere ubbidienti come gli altri sudditi. E ove negassero di prestare quelle opere e servigj che sono tenuti, o disubbidissero, o ribellassero, che in ta' casi niun Re di Francia potesse in alcun tempo impedire direttamente, nè indirettamente alcuno Imperadore di castigarli a tenore delle leggi dell' Impero. Ecco la giacitura di questa solenne testimonianza della giusta suggezione de' Fiorentini, quale è contenuta nel Trattato di Pace di Blois dell' anno 1504. a' 22. Settembre: (4) *Che essendo tanta l'amicizia tra prefati Serenissimi Re, che sono amici degli amici; perciò è stato accordato tra le Parti; che il Serenissimo, ed Eccellentissimo Re de' Romani non farà, nè attenterà cosa alcuna sia nel Ducato di Milano, e ne' luoghi paterni a lui spettanti; nè nelle Terre de' Confederati, e de' raccomandati a Sua Altezza, e*

(1) *Tractatus Pacis, & foederis inter Maximil. I., & Ludovic. XII. in Collectione Friderici Leonardi T. 2. in 4. p. 4. 5. artic.* 8.

(2) *Ibid. p.* 7.

(3) *Biagio Buonacorsi Diar. all'an.* 1504. *Carta* 95.

(4) *Apud eund. Frideric. Leonard tom. 2. p.* 17. §. 2.

sono gl' Illustrissimi Duchi di Savoja, e di Ferrara, i Marchesi di Monferrato, e di Mantova, il DOMINIO FIORENTINO, le Comunità di Siena e di Lucca &c. *se non se neghino la SUPERIORITA', L'ONORE, E L'UBBIDIENZA che debbono a Sua Maestà, e al S. Rom. Impero*. Ed altresì al

§. IV. Che il Serenissimo Re de' Romani alle petizioni, ed istanze del Re Cristianissimo vuol perdonare, e perdona in vigor del presente atto al Duca di Ferrara, a' Marchesi di Monferrato e di Mantova, a' Fiorentini, *Lucchesi, Sanesi e ad Alberto Signore di Carpi, e Gio. Pietro Gonzaga tutto quanto da quel dì, e tempo, che il Cristianissimo Re Carlo VIII. ultimamente defonto entrò in Italia fino al giorno presente, que' sudditi contra Sua Maestà il Re de' Romani, e contra 'l Sacro Impero hanno commesso, o in qualsivoglia modo potuto commettere &c... E che per lo innanzi essi debbano, e sieno astretti di essere UBBIDIENTI, DEDITI, E SUDDITI DEL RE DE' ROMANI, E DELL' IMPERO, COME GLI ALTRI SUDDITI TUTTI. E se nel rimanente in quelle cose ch' essi sono obbligati di prestare al Re de' Romani, e all' Impero, DISUBBIDIENTI, O RIBELLI saranno, o se alcuna altra cosa contra di lui faranno, o commetteranno, che in quel caso ciascun Re de' Romani, o Imperadore possa punirli secondo la via, l'ordine, e le leggi dell' Impero; e che nè in questo, nè in altri qualsivoglia Principati, Comunità, Città, Provincie, giuridizioni, e dominj di tutta Italia, i quali si aspettassero al Re de' Romani, o all' Impero in qualsisia modo, niun Re di Francia possa in verun tempo impedire il Re de' Romani, o l'Imperadore di procedere contro di loro; ovvero dare ajuto direttamente, o indirettamente a' sudditi, o ad altri contrarj e ribelli dell' Impero, ma che onninamente da ciò astenersene voglia, e debba.*

§. V. (1) *In oltre si è accordato che il Re Cristianissimo non vuole nè intende ingerirsi, nè frapporsi tra i sudditi, e ne' feudi, e cose dell' Impero, sia in Italia, sia fuor d'Italia, che solamente in quanto è stato detto di sopra e secondo la forma del Trattato fatto a Trento tra Sua Maestà Imperiale, e il suddetto Reverendissimo Legato.*

§. X. Sono altresì convenute le dette Parti che i Principi Elettori del S. R. Impero sieno Conservatori di questa Pace, unione, confederazione, e concordia, e di tutti i capi in quelle contenuti; talchè possano, e debbano con tutte le loro forze assister colui, il quale osserverà le cose predette contro all' altro che non le osservasse.

35. Dal senso di questi Trattati di Trento, e di Blois; i quali per lo spazio di quattro anni si praticarono, e che si spiegano tra di loro, e si riferiscono l'un' all' altro, si fa manifesto, che il concetto che aveano in quel tempo i Potentati del mondo, l'Imperadore, i Re di Spagna, e di Francia, e i Principi Elettori dell' Impero, circa la condizione di Firenze, si accorda colla mente della quadruplice Alleanza della Età nostra; e ch' essa Alleanza non comparte niun diritto nuovo all' Impero, che di prima non avesse; come potrebbe maliziosamente od ignorantemente taluno supporre: e in fine, che l'aver Cesare de' suoi sudditi o vassalli a trattar' in alleanze generali è più tosto un ricevere torto che beneficio.

36. Qui non è opera perduta il notare, che in veruno Storico Fiorentino di quanti scrissero in quel tempo, o poco o molto dipoi, e che hanno fatto menzione minuta de' Trattati conchiusi tra Massimiliano I., e Lodovico XII., sì come fanno il Buonacorsi (2) e Francesco Guicciardini (3), non mai si scorge che i Fiorentini fiatassero contro al contenu-

(1) *Ibid. art. 5.*

(2) *Biagio Buonacorsi Diario all' an. 1501. e 1504. Carte 51. e 95.*

(3) *Guicciar. Ist. lib. 6. all' an. 1504. p. m. 177. 178.*

to di questi articoli, o di quel trattamento si dolessero. La faccenda troppo generale e solenne era, perchè sfuggisse alla lor cognizione per tanto tempo; e per sua natura non era di sì lieve momento, che la si dovesse passare sotto silenzio per Autori alle doglianze sempre parati, e sì avveduti, ove si fosse giudicata contraria alla ragione. Ma di vero, lo replicherò ancóra, Firenze non avea in capo ancóra la fantasia della assoluta indipendenza: molto meno era introdotta allora la moda di presentar' alle Corti, Proteste e Libelli in vece di Esposizioni di Ragioni, e di accusare con franchezza le Corone di oppressione, e d'ingiustizia commessa ne' pubblici Trattati; sì come hanno fatto in più luoghi i Memorialisti, e gli Autori del Trattato Latino, e della lettera di un Whig.

37. Il quale ultimo, due secoli e più dopo il fatto, salta in campo, e dice: (1) *Si lon n'a pas d'autres preuves de cette reconnoissance que le Traitté de Blois, il est aisé de le detruire. Plusieurs Puissances d'Italie sont comprises dans ce Traitté, dans les mesmes termes, que les Florentins; c'est, peut estre ce que l'Auteur a eu en veue en le citant: il a voulu produire des raisons generales pour toute l'Italie, ce que je suis bien aise de vous faire remarquer. Ce Traitté fut dicté par les Ministres de l'Empereur; & ceux de France, qui le signerent, non seulement n'avoient aucun interest a s'opposer a ce qui ne regardoit pas leur Maistre, mais ils en avoient un contraire de tout accorder a l'Empereur pour assurer au Roy l'Investiture du Duché de Milan.*

(1) *Lettre d'un Whig p. 5.*

38. E rara affatto quell'agevolezza di rendere inutile a questo genere di prove un' Articolo essenziale di un Trattato Pubblico. In primo luogo non fa al proposito il negare che con questo atto si provi che i Fiorentini abbiano fatta la ricognizione debita di essere sudditi dell' Impero: esso non si è accennato dagl' Imperiali con quella mira; ma a fine di mostrare di qual parere fossero i Potentati principali della Cristianità in quel tempo: la qual cosa non era di sì poco rilievo in questa materia; perchè se la sola affermazione del Principe proprio ha la intenzione fondata contro al suddito, molto più di forza riceve essendo accompagnata dalle testimonianze sì conspicue di altri Re, e Principi *guaranti*; i quali doveano fondare, e dee credersi, che giudicassero fondata la pubblica transazione sul Fatto e Diritto di cui costava, e che non si controvertiva. Di modo che quegli Autori non hanno prodotto quell'atto per porr' in chiaro quello che si facessero i Fiorentini, ma quello, che i Potentati della Cristianità giudicarono ch' essi fossero tenuti di fare.

39. In secondo luogo a chi persuaderà quell' Avvocato della piena Indipendenza, che ei furono i Ministri di Massimiliano I. offeso di molto da' Fiorentini, i quali cercassero di far comprendere gli amici, et aderenti del Re di Francia in quella Pace? quasi che gli mancasse la libertà di perdonare loro il delitto, senza obbligarsi a ciò per solenne patto. Ma come che questo Difenditore di libertà misura le azioni di questi Princi pi col solo interesse, senza riguardo del giusto; veggasi di grazia, quale in teresse dovessero vederci per entro di questo articolo i Ministri Cesarei? Questo, dirà egli peravventura, venivano a guadagnarlo, che il Re di Francia in avvenire non potesse tener mano, o dar protezione a' sudditi dell' Imperadore incorsi nelle pene Imperiali: ma se ciò era vantaggioso all' Imperadore; dovea esser disavvantaggioso al Re di Francia: talchè è falso che i Ministri di Francia che sottoscrissero quel Trattato non avessero *niun' interesse di opporvisi*. Più tosto ciò era superfluo per lo interesse dell' Imperadore, perchè già in due altri Trattati solenni fatti nel 1501. quattro anni avanti, l'uno in Trento adì 13. di Ottobre, l'altro a

Blois a dì 13. di Decembre, il Re Lodovico XII. si era a ciò obbligato, come appare dagli articoli poc'anzi riportati (1). Per questo conto adunque Cesare era già provveduto, nè gli occorreva fare una giunta novella, ed oziosa. Bensì tutt' all'opposito questa giunta in quella sua parte, in cui era nuova, fu onerosa a Cesare, e favorevole al Re di Francia in riguardo de' suoi aderenti, e conseguentemente a' Fiorentini, i quali fra quelli non furono gl' infimi: perciocchè non solamente l'Imperadore con quel perdóno accordato si legava le mani di far condanne; e di patteggiare circa quelle; ma egli si toglieva ancóra il merito di fare per mera grazia, quello che fece per patto ed obbligazione contratta con una terza persona, ancorchè lo facesse alla intercessione di quella. Laonde non si veggendo qui alcun vantaggio nuovo, ma una coartazione di potestà; ne conseguita, che sconvenevolmente si attribuisce a' soli Ministri Cesarei la invenzione, e il promovimento di questo articolo. Et essendo cotanto inverisimile la proposizione del Whig, *che questo Trattato fosse dettato da Ministri Imperiali, e si sottoscrivesse da' Franzesi senza ponderazione di giusto, ed equo*; egli dovea almen portarne qualche prova, o qualche testimonianza, et indicarci donde egli abbia ricavato questo *aneddoto*, o questa straordinaria notizia e particolare. Se poi altri avea la cura, siccome è forza crederlo, di fare comprendere i Fiorentini in quella Pace; come nel medesimo tempo avrebbe avuto la trascuranza, o la crudeltà di sacrificare la loro in oggi pretesa libertà? nella ipotesi moderna d'indipendenza il favore non agguagliava il danno di gran lunga, e il rimedio era molto peggiore del male.

40. Una brutta taccia imprime qui sconsideratamente il Whig al Re Luigi, e al Ministero di lui, di avere così alla leggiera, e ciecamente sottoscritto quello che altri avea dettato in una pratica per lo spazio di quattro anni, e con variazione di Ministri e di consiglj, coll' intervenire altresì di un Legato a Latere, stata digerita, e stillata. Inutilmente si rileva dal Whig qui l'interesse proprio, e il desiderio che avea il Re di Francia di ottenere la Investitura del Ducato di Milano; questa era col patto degli Sponsali, e con tanti altri articoli assicurato, che non v'era immaginabile bisogno del concorso del nome di Firenze. Deh, che non abusino più il Mondo con queste illusioni, e confessino una volta che in quel tempo niuno si avvisò, nè i Fiorentini stessi pretesero ne' Congressi, ed in faccia del Mondo, che fossero indipendenti; e che per conseguenza essi doveano sapere buon grado al Re di Francia loro Protettore particolare, e collegato, ed amico di avergli compresi nel suo Trattato in prova della sua lealtà.

41. E Dio buono, perchè dovea la Città di Firenze esserne obbligata di meno a Luigi XII. di quello che n'era stata a Papa Giovanni XXII., qualora in patteggiando coll' Imperadore Carlo IV., egli ebbe cura di far comprendere ne' Capitoli il perdóno de' Fiorentini costituiti allora nel Bando dell' Impero (2). Di questa attenzione paterna essi non già si dolsero, anzi di nuovo le istanze alla Corte del Pontefice, perchè intercedesse, replicarono; e tutta la Città si lagnò, al dire di Matteo Villani, del Governo di allora, e del Gonfaloniere, il quale per avere trascurato il servirsi del favore proveniente di quell' accordo, era stata cagione che la Città dovesse redimere con gran somma d'oro il bando, che in vigor di patto già era tenuto l'Imperadore, secondo il riferire del Villani (3), di gratis rilasciarle.

42. Ma ecco un' altra argomentazione del Whig veramente inaspettata a chi si sia. Ogn' un crederà che la forza di questo articolo di Pace per indicare la Dipendenza de' Fiorentini, consista in gran parte in ciò,

(1) *Sopra* §. 31. *seg.*

(2) *Sopra* *cap.* 12. §. 26. *f.* 83. *seg.*

(3) *Ivi.*

ciò, che essi sono qui trattati del pari co' Principi vassalli, e colle altre Città dipendenti dall' Impero senza contrasto, ed i quali si gloriavano di esser tali; nè di leggieri si prevedeva come lo Impugnatore potesse qui senza una odiosa affettazione di singularità spedirsene. Ma a costui nulla da impaccio: da quella uguaglianza di trattamento per lo appunto egli ritrae lo scioglimento della obiezione. L'argomento tratto dal luogo di tale uguaglianza a lui è una spada a due taglj: quando i Fiorentini per sorte si trovano nominati in contiguità di un Re di Napoli in una lettera familiare di Enea Silvio, la quale non fa alcuno stato, e in occasione, ove l'essere dipendente, o nò, nulla montava, nè calava alla materia, questo ordine gli serve di prova, che sono trattati da indipendenti, e dee seguirne tal conseguenza (1); ma quando si trova il lor nome in mezzo de' vassalli, e dipendenti in un Trattato solenne, il quale fa stato; e in un soggetto, che non ammette ambiguità, e che suppone necessariamente la dipendenza, come si è la pena di ribellione, ciò non prova più ch' erano trattati da indipendenti, e non trae conseguenza alcuna.

(1) *Sopra cap. 15 §. 95. seg f. 265. seg*

43. Volle egli forse significarci che tutti, o la maggior parte di que' Principi ivi enunciati, inchiusi, e perdonati, fossero indipendenti, e perciò trattati con egual' ingiustizia da que' Principi contraenti? Ma nessuno di loro negava, riclamava, nè potette negare lo essere dipendente. Niuno di coloro, nè il Re Luigi XII. medesimo si vergognò di essere in Italia Feudatario dell' Impero, nè avea di questo vincolo sì stramba idea, quale gli Avvocati della piena libertà vorrebbero imprimerne ne' creduli animi ed incauti. Nè que' Principi ivi annoverati ricusavano tale titolo, o si dolevano di quell' articolo. E verissimamente poteano tenersi i Fiorentini di esser' in sì onorevole compagnia anche in grado di vassalli.

44. E ciò non ostante in oggi, se si crede agli Avvocati Fiorentini, sarà una spezie di temerità lo allegare un somigliante Capitolo di Pubblica Pace: abbisognerà andare guardingo come il vecchio di Orazio, il quale timidamente amministrò ogni cosa; e non parlare che sotto voce e tra' denti della giustizia notoria de' diritti del Sacro Impero. Quell'uom zelante della felicità d'Italia all'incontro sarassi fatto gran merito per avere avvisato uficiosamente il Mondo che quell'articolo non è stato addotto che colla mira di esporre all' Europa, e ispiegare le Ragioni universali sovra Italia tutta: *Egli ha voluto*, disse, *produrre ragioni generali per tutta Italia. Il che godo di additare a' Leggitori*. Ma noi godiamo di avvisare, e con più fondamento, ognuno, che questi non contento di difendere la causa da lui impresa, con pessimo modo insinua a' fedeli membri e vassalli, il pensiero di alienarsi dal dovere, e semina massime di ribellione, e di fellonia contro al S. Impero.

45. Quanto si è detto e qui ed altrove circa que' Trattati, si è detto a fine d'indicare il concetto, in cui teneva il Mondo Politico di allora la condizione de' Fiorentini; e non come falsamente suppone il Whig, per significare qualmente essi medesimi si portarono da dipendenti, e riconobbero la superiorità di Massimiliano I. Questo è un' altro genere di prove da parte che proseguiremo di fare in mostrandoli non passivamente, ma attivamente dependenti. Vedremo ch' essi non negarono di dare i debiti contrassegni di essere subordinati; ma che, per così dire mercatantavano, e per vantaggiare sè collo sparagno, negoziavano circa la quantità de' censi dovuti in ricognizione dell' alto Dominio, servandosi a loro profitto della opportunità delle conjunture.

46. I mancamenti passati soggetti a penalità erano

come

come estinti col perdóno in quella promesso al Re di Francia; ma non già i debiti accumulati, nè i censi decorsi, nè gli obblighi perpetui con cui Firenze era legata all' Impero; nè si estendeva la indulgenza su i peccati avvenire. Laonde non ricevendo mai Massimiliano I. alcuna congrua satisfazione circa quello, che i Fiorentini doveano; e ch' egli fin dagli anni 1496., e 1501., avea chiesto, e continuando questi nelle parti della Francia in circostanze contrarie agl' interessi dell' Impero, ed alla quiete pubblica, l'animo di Cesare non potea non essere mal soddisfatto di loro, nè essi poteano starsi sicuri, o esenti di qualche risentimento da quel canto, trattone la fidanza che aveano nel raggiro politico, o nella propria forza, o nella debolezza o assenza delle armi Imperiali, o nelle aderenze loro, o nelle contingenze favorevoli, le quali cose poterono alquanto nella superficie colorire il Fatto, e la colpa delle ommissioni, e coprire con velo sottile ed ingannevole la giustizia; ma il peso intero di tutte insieme non potè contrappesare una dramma di diritto: poteano que' consigli appagare l'affetto, la propensione, e la volontà particolare, ma non tor via la ragione superiore. La sperienza stessa in fine ha mostrata ancóra più volte quanto fossero fallaci quelle massime, e quanto all' incostanza, ed alla rovina soggette.

47. Nè v'è dubbio che buona parte della Città non fosse di ciò conscia, e capace. Ella nel torno, di cui abbiamo a favellare ora, cioè circa il 1508. singolarmente era divisa in due Sette: gli uni voleano che si tenesse il dovuto conto della Imperial Maestà, ed autorità: gli altri lo impedivano. L'universale però de' Cittadini disapprova, e riclama contra gli ultimi: l'un Gonfaloniere l'anno 1507. pel buon zelo suo decente a un Maestrato, il quale era Vicario dell' Impero, è male trattato, ed atterrito di minacce ne vien rimosso. Un' altro di genio contrario all' Impero gli succede, il quale poi nel tempo di sua maturità, dopo di avere retta la sua fazione alcuni anni, è sforzato di spogliarsi del suo uficio contro il dovere amministrato, sì come vedremo a suo luogo.

48. In quel mezzo l'Imperadore Massimiliano I. convoca una Dieta universale a Costanza per trattare singolarmente delle cose d'Italia, e della sua spedizione, e che conseguentemente toccava altresì i Fiorentini i quali aveano un conto acceso ed aperto coll' Impero. Cotesta fù dunque occasione potente a mandare Oratori di là de' monti per fermare la tempesta. Lo stimolo della coscienza da una parte, e la parzialità della fazione dall' altra fanno divenire la pratica del genere deliberativo. Non nacque però la dubbiezza da alcuna persuasione, o pretensione d'Indipendenza, bensì dalla considerazione di quello che fosse di costume, e di consuetudine; cioè, se fosse bene, che coll' esempio di mandare Oratori, o alla Dieta, o di là de' Monti si facesse divenire ordinario quello che per loro non era; atteso che in que' tempi pare, che questa Città tenesse a carico, e per segno di ossequio, e servigio il mandare gli Oratori chiamati alla Dieta. Vinse la determinazione di creare gl' Inviati; furon nominati, ed eletti. E fra tanto che si eleggessero fu mandato alla Corte dell' Imperadore Francesco Vettori ad effetto di riconoscere quale aria ivi spirasse per loro. Questi riscrisse, che le cose erano male apparate pe' Fiorentini; ciò non ostante la parzialità di Fazione del Gonfaloniere nuovo, a renitenza del Consiglio de' Dieci, impedì con arte la partenza degli Oratori eletti. Di tutto questo ne lasciò memoria il Cerretani Scrittor contemporaneo dicendo: (1) *Fu indetta una Dieta a Costanza....... di che si destò (in Firenze) non poca avidità di mutazione, e comincìorno a tentare che si mandassi Orato-*

(1) Cerretani Ist. Fiorent. MSS. all'an. 1507.

Oratori a Massimiliano Imperadore; il che causò che non si deliberando per l'ordinario mandargli, si fece per l'esempio ordinario, che dispiacque a molti. Il Gonfaloniere per mezzo della Signoria vi mandò Francesco di Piero Vittori, e questo faceva per avere gli avvisi cauti: il quale partitosi, e giunto, visto quelle cose più gagliarde che non stimava & che tutta la Magna era sollevata, ne dette largamente avviso. I quali avvisi fecero che quella parte non contenta, cominciò ad esclamare, dicendo che si facessi Oratori onorati per il pubblico, e si mandassino a disporre quella mente non bene edificata di quel Principe verso la Città nostra, e che noi per adorare le cose di Francia non s'aveva se non male; l'altro che l'Imperadore di questa poca estimazione ne potrebbe sdegnare in modo che la Città ne patirebbe assai a qualche tempo. Le quali querele del Gonfaloniere erano udite molto gravemente da quella parte e fazione Franzese........... e furongli fatte riprensioni, e minacce tali, che per dolore in brevi giorni ammalato si morì. Non restò per questo che molti non dicessino animosamente molte cose simili, e più gagliarde........ Il Gonfaloniero nuovo teneva forte la punta per i Franzesi. La pratica de' dieci inclinava tutta a udire le cose della Magna..... Nella Città si sollecitava gli Oratori che andassino..... il Gonfaloniero gli teneva in ponte, perchè senza i danari gli Oratori non si poteano metter' all'ordine, e lui che gli avea in mano non gli dava, ma dava parole, e prolatava la cosa di giorno in giorno; e lettere comparivano di Francia che la Città si dichiarassi se volevano essere Franzesi, o Alamanni.

49. Udendosi non solamente in Firenze, ma ancóra in Roma le doglianze di Cesare e la mala disposizione di tutta Germania contro a' Fiorentini, essi ricorrono al Cardinal S. Croce fatto Legato all' Impero, a fine che interponga suoi uficj a loro pro appresso l'Imperadore; e il Pontefice ne incarica il Cardinal Legato destinato per la Germania (1). *Il Papa*, dice il prefato Scrittore, *consultate queste cose della Magna, deliberò fussi bene di mandare un Legato all' Imperadore, e fatto, e creato il Cardinale di S. Croce per nazione Spagnuolo, e per lettere prestantissimo..... Il che udito in Firenze causò, che fu commesso all'Oratore nostro di Roma, che per parte della Città gl' imponesse raccomandazioni infinite alla Cesarea Maestà; il Cardinale disse due volte*, voi n'avete bisogno, voi n'avete bisogno, e lo farò per amor vostro, e perchè me l'ha imposto N. Signore; *le quali cose fecero che questa opinione crescè tanto, che in Firenze si creò due Oratori de i primi della Nobiltà per la Magna, e così queste due fazioni militavano con non poco ardire.*

(1) Id. ibid.

50. Si prepara l'Imperadore di venire in Italia, gli Oratori di tutti i Potentati dipendenti sono per accompagnarlo, o per andare ad incontrarlo, e a tutti egli fece preparare gli alloggiamenti, e loro fece accoglienze, fuor che al Fiorentino, che fece licenziare, e vietare la Corte, se nò, se si presentasse con piena facoltà di poter capitolare, ed accordare i censi dovuti alla Camera Imperiale, chiedendo 100. mila ducati.

51. La Città ordina, ed impone al suo Ministro che entri in trattato; che non neghi, nè concluda, ma prolati la pratica quanto potesse con buone parole: esso offre fino a 60. mila fiorini d'oro, ma non fu udito da Cesare, e le arti sue furono disutili; così afferma il Cerretani continuando il suo racconto in questa guisa: (2) *Le cose della Magna ogni giorno si facevano maggiori, e l'Imperadore avea in ordine gran numero di gente a piedi, e a cavallo, e venivano alla volta d'Italia....*

(2) Cerretani ibid.

Egli

Egli veniva avanti, & aveva a tutti gli altri Oratori dato, e costituito le stanze fuori che al nostro, il quale fu accomiatato; la qual cosa il nostro Mandatario, Francesco Vettori, fece nota, e scrisse che l'Imperadore gli avea fatto dire che non gli capitassi più avanti, se non avea libera commissione di appuntare seco: e che non era per tornare più in Corte, perchè v'era malissimo visto, di che fattosi con gli ottanta pratica di vinti per quartiere, e letto le lettere di Francesco Vettori, il contenuto delle quali era, che l'Imperadore voleva capitolare, e che voleva ducati cento mila, altramenti non si rappresentassi in Corte; la qual consulta conchiuse che il Mandatario nostro tenessi in pratica, e non negassi, ne acconsentissi, ma con buone parole, e destre prolatasse la conclusione quanto potesse; il che facendo non fu accettato, e l'Imperadore con gl'Elettori venne avanti gagliardamente.

52. Vi si mandò in oltre a Cesare Nicolò Machiavelli, il quale trovò le cose di Germania nella medesima cattiva disposizione, diede novelle dello stesso tenore del Vettori, e molti della Città di nuovo aspramente si dolgono della tardanza degli Oratori. Papa Pio III. medesimo, probabilmente persuaso della giustizia dell'Imperadore, esorta la Città di satisfare a Cesare e pensare a' casi suoi. (1) *Fu mandato*, continua il suddetto Scrittore, *Nicolò Macchiavelli nella Magna dal Gonfaloniere... e comparinne lettere....... con avviso che molto erano simili a que' di Francesco Vettori, i quali confermavano la passata, e con gagliardissima mano; di che per la Città per molti si sparlava forte che gli Oratori non si mandarono; e quelli, che non piaceva loro il presente stato, ad ogni ora riscaldavano, e il Gonfaloniere si opponeva senza rispetto alcuno...... Il Papa ci confortava all' ACCORDARCI, e a pensare a i casi nostri*; (cioè, con pagare i dovuti censi).

(1) Ivi.

53. Massimiliano I. giunto in Italia pose l'assedio a Padova. Allora concorsero da più bande i Potentati Italici a dimostrargli la decente venerazione, secondo che attesta il Gelini nella 25. *ma* delle sue Epistole, nelle quali descrive (2) *i successi della guerra d'Italia, e massimamente di Venezia dall'anno* 1509. *fino al* 1513., dicendo: *Sono* (*sotto Padova*) *con l'Imperadore gli Ambasciadori delle Città Libere d'Italia, che per la spesa di questa guerra, mi par, che gli contribuiscono denari*. Tra' quali i Signori Lucchesi non furono gli ultimi; onde che al dì primo di Settembre ottennero da questo Imperadore un magnifico Privilegio, il quale perchè contiene in se la somma de' Privilegj di Carlo IV. lor conceduti, de' quali già riportammo un frammento (3), promettendo di recare qui in mezzo il rimanente, non dobbiamo dispensarci di riferirlo per intero colle note marginali del Sig. Gio. Pietro de Ludvvig, come documento, che mostra la Libertà di Lucca eguale a quella di Firenze; ed illustra a maraviglia la materia in genere, e conferma ad una quel che separatamente in cotesta disciplina abbiamo additato: (4)

(2) *Ex Cod. MS. Bibliot. Ambros. Med. signat. Q. n.* 101.

(3) *Sopra cap.* 12. § 60. *f.* 105. *seg.*

(4) *In Reliquiis MSS. Tom* 4 *lib.* 6. *Diplomatario Miscello n.* 35. *p.* 318.

„ Confirmatio Privilegiorum, & regalium à S. R. I. concessorum „ Reipublicæ Lucensi Maximiliani I. quæ in posteriorum Imperato„ rum confirmationibus repetita an. MDIX.

„ Maximilianus Divina favente Clementia electus Romanorum „ Imperator semper Augustus ac Germaniæ, Ungariæ, Dalmatiæ, „ Croaciæ Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, „ Brabantiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, Lymburgiæ, Lucem„ burgiæ & Geldriæ, Landgravius Alsatiæ, Princeps Sueviæ, *Pa„ latinus* in Habspurg & *Hannoviæ*, Princeps & Comes Burgun„ diæ,

„ diæ, Flandriæ, Tirolis, Goritiæ, Arthesiæ, Hollandiæ, Seelan-
„ diæ, Ferretis, in Kiburg, Namurci & Dusburgii, Marchio Sacri
„ Romani Imperii super Anasum & Burgoviæ Dominus Frisiæ,
„ Marchio Sclavonicæ, Melchliniæ, Portus Naonis & Salinarum &c.
„ Ad perpetuam rei memoriam. Meditari secum semper debetis,
„ cui a Deo Opt. Max. gentium ac populorum regimen conceditur,
„ ut sicuti rebellium perfidiam studet acriter ulcisci (1), & perdito-
„ rum hominum mores suppliciis in melius immutare: ita non mi-
„ nori cura & diligentia gratitudinis suæ vices in eos partiri, quos
„ fide (2), observantia, assiduis laboribus & jugiis studiis ac meritis
„ se se in dies magis gratos & acceptos sibi reddere oculata fide in-
„ tuetur: hoc autem si minimi quicque hominum rectores meminisse
„ jure debent, eo diligentius *Sacri Cæsaris celsitudo* perpendere te-
„ netur, in quem fixis & intentis oculis singuli inspiciunt exempla
„ virtutum omnium ac veræ moderationis ac regiminis formam spe-
„ ciemque humanæ vitæ & actionis ab eo reportaturi. Cum ita-
„ que nos hac ratione ducti æstimantes *qua fide, qua constantia Lu-*
„ *censis Civitas* (3) *erga nos & prædecessores nostros Romanorum*
„ *Reges & Imperatores se perpetuis temporibus exhibuerit, defi-*
„ *cientibusque aliis multis devotione continua Sacro Romano Im-*
„ *perio adhæserit, ac jussis & mandatis nostris nullo unquam tem-*
„ *pore repugnaverit, inspecta humili supplicatione honorabilium*
„ *nostrorum ac Sacri Imperii fidelium dilectorum* Boni de Francis-
„ chis & Hieronimi de Medicis legum doctorum prædictæ Lucensis
„ Urbis Oratorum, qua à nobis petebant, ut eidem Lucensi Civita-
„ ti ejusque Civibus & populo eorumque successoribus in perpetuum
„ *antiquissimam libertatem suam* (4) ipsamque *Civitatem & Ter-*
„ *ritorium suum* confirmare, concedere & approbare dignaremur,
„ cum plena & libera potestate & *authoritate juris dicendi* (5) per
„ se & suos *Officiales* cum *mero* & mixto *Imperio* & *gladii* (6) po-
„ testate, ac *omnimoda* jurisdictione, & cum eisdem *libertatibus* (7)
„ & *immunitatibus* (8) ac juribus, quæ & quas habuit hucusque ex
„ *antiqua consuetudine* & ad præsens habent, & quæ *liberam* decet
„ *Civitatem* cum authoritate & potestate (9) *statuta municipalia*
„ *condendi*, condita *confirmandi*, nec non revocandi & limitandi,
„ prout utilitati & pacifico Statui subditorum præfati Cives & po-
„ pulus successoresque eorum duxerint expedire, item cum authori-
„ tate & libera potestate creandi & ordinandi tam in dicta Civitate,
„ quam in toto territorio & in singulis locis dicti territorii (10) *An-*
„ *tianos*, *Vexilliferum*, justitiæ *Consiliarios* & alios quoscunque
„ *Magistratus* ordinarios vel delegatos honores & *Bonorum officia*
„ in *perpetuum* vel *pro certo tempore quocunque illos nomine ap-*
„ *pellari* contingat cum *mero & mixto Imperio* ac omnimoda *gladii*
„ *potestate*, & *jurisdictione* prout de tempore in tempus perpetuo
„ videbitur expedire; item cum authoritate (11) *gabellas*, *datia*,
„ *introitus* & alia onera extraordinaria *quæcunque* pro Lucensis
„ Reipublicæ utilitate & necessitate inducendi, imponendi, exigen-
„ di, augendi, minuendi, moderandi, & si ipsis Civibus ac populo
„ eorumque successoribus ut supra videatur penitus *tollendi* & amo-
„ vendi, item cum (12) *Confirmatione omnium* & singulorum privi-
„ legiorum hactenus per Romanorum Reges & Imperatores eorum-
„ que *Vicarios* dictæ Lucensi Urbi concessorum & præcipuè confir-

(1) *Adversus perduelles.*

(2) *Pro fidis subditis.*

(3) *Fides à Lucensibus probata S. R. I.*

(4) *Renovatur Civibus & Populo, Civitati & Territorio.*

(5) *Authoritas jurisdicendi.*

(6) *Gladii.*

(7) *Libertas.*

(8) *Immunitas.*

(9) *Statuta condendi.*

(10) *Creandi Antianos, Vexilliferos, Consiliarios.*

(11) *Tributa indicendi & tollendi.*

(12) *Confirmatio Privilegiorum.*

„ mare, concedere, dare & approbare eidem Civitati, Civibus, po-
„ pulo & successoribus in perpetuum, quæ ad ipsam Civitatem &
„ ejus territorium, *omnes libertates* immunitates, privilegia & con-
„ cessiones & jura *concessas & concessa* ..... Castruccio *Lucensi*
„ *Civi, ac Duci* Lucano à divæ *memoriæ quondam Ludovico* (1)
„ Romanorum Rege sub die decima septima Novembr. millesimo
„ trecentesimo vigesimo septimo, Regni ipsius anno tertio decimo
„ confirmata & repetita ab eodem Imperatore sub die quinta deci-
„ ma Februarii millesimo trecentesimo vigesimo octavo, ita quod (2)
„ *Castrum montis Caroli* quod adhuc cum valle Nebulæ & valle
„ *Arni Barga* & aliis locis licet indebite occupant & detineant, nec
„ non dimissum fuerat castrum *Motroni* quod tamen Deo faciente
„ post multa tempora recuperavit, dignaremur ejusmodi obligatio-
„ ne *fœdera*, conventiones & pacta, onerum impositiones, ac ju-
„ rium renunciationes, quæ alienationem (3) locorum à Lucensi Ci-
„ vitate continebant cum *Florentinis*, ut *supra* vel cum aliis qui-
„ buscunque factas de potestatis nostræ plenitudine declarare & defi-
„ nire nullas, & nulla, irritas & irrita, fuisse & esse, & nullius pe-
„ nitus roboris vel momenti, tanquam facta & factas *sine Cæsareæ*
„ *Majestatis nostræ ac prædecessorum nostrorum venia & authori-*
„ *tate & in Sacri Imperii non modicum præjudicium* & tanquam
„ injusta, violenta, & *vi* ac *metu* extorta, nec non declarare dicta
„ omnia & singula loca *in privilegio Caroli Quarti descripta* (4),
„ spectare & pertinere ad dictam Lucensem Civitatem, prout antea
„ spectabant & pertinebant eique Civibus & populo ab eorum oc-
„ cupatoribus esse restituenda prædictis pactis, conventionibus &
„ renunciationibus aliisque quibuscunque non obstantibus, & præ-
„ dictum (5) *Castrum Motroni* quod ad præsens per dictos Lucenses
„ possidet, cum sit in privilegio prædicto *Caroli Quarti* descriptum,
„ juste de jure & licitè possideri, & ad ipsos Lucentes spectare & per-
„ tinere, supradictis omnibus non obstantibus: item quia (6) *Mons*
„ *Gragni* prope Gallicanum, per homines Gallicani per longissima
„ tempora fuit pacifice possessus & à quibusdam annis citra dictus
„ locus ab hominibus *Bargæ* fuit *de facto molestatus*, qui jam diu
„ ut pessimi filii ab eorum *matre Lucensi Civitate* ad *Florentinos*
„ defecerunt, à quibus nunc violenter foventur & animantur, vel-
„ lemus locum illum declarare & concedere in *pertinentiis Gallica-*
„ *ni*, prout in veritate est, maxime attento, quod locus ille & iter
„ per ipsum locum est porta & (7) *exitus ex Lucensi territorio* quo
„ Lucensibus clauso, de facili a Florentinis obsideri possent, qui jam
„ dudum omnia pene alia itinera terrestria, per quæ exitus ex agro
„ Lucensi haberi potest, occuparunt. Item quia alias præfata Lu-
„ censis Civitas tam ex privilegio *Caroli Quarti* quàm ex antiquissi-
„ ma possessione & consuetudine habuit Castra (8) *via Regii & Mo-*
„ *troni in littore maris cum portu in mari & jure applicandi in*
„ *terram* & in particulari *Portus Motroni* fuit ampliori prærogati-
„ va nobilitatus cum authoritate & *exonerandi* species & speciali-
„ ter *Sal* & alias quascunque merces & *navigandi* de quibus omni-
„ bus in dicti Caroli IV. privilegio continetur, quæ privilegia tunc
„ temporis exprese non fuerunt concessa *Castro Via Regii*, forte
„ quia tunc difficulter ad illud erat aditus per terram, nunc autem
„ per industriam habitatorum & impensa Lucensium sint loca *desic-*

„ cata

(1) *Sigillatim Ludovici Bavari* 1327.

(2) *De Castris.*

(3) *Alienationes & permutationes jure nullæ sine consensu S. R. I.*

(4) *Caroli IV. recuperatio amissorum.*

(5) *Motroni Castrum.*

(6) *Mons Gargani.*

(7) *Porta Lucensis Territorii.*

(8) *Via regia & Motroni Castra portus.*

„ *cata* & itinera frequentata, & Castrum illud & locus sit aptus usi-
„ bus Civitatis Lucensis & mercatorum ejusdem, dignaremur etiam
„ dicto Castro *Motroni Portum* cum suis privilegiis confirmare, &
„ illa eadem authoritate Cæsarea *Via Regio* & ejus *Portui* concede-
„ re & in specie cum jure *exonerandi Sal* (1) non obstantibus qui-
„ buscunque *Privilegiis Januensibus* vel aliis quibuscunque hacte-
„ nus concessis, de quibus etiam expressa mentio fieri deberet, de
„ jure & consuetudine, etiam de verbo ad verbum quæ nostra Cæsa-
„ rea authoritate pro expressis habentur; item confirmare *Privile-*
„ *gia* concessa per divæ memoriæ Carolum Quartum (2) Romano-
„ rum Imperatorem prædecessorem nostrum majori Antiano *Vica-*
„ *rio Vexillifero Lucensis Civitatis*, qui per tempora fuerit, sub
„ anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono, indictione
„ septima, octavo idus Junii, Regnorum ipsius anno vigesimo ter-
„ tio, Imperii vero quinto decimo v. gr. (3) creandi *tabelliones*, (4)
„ *legitimandi*, (5) *faciendi milites* (6) *restituendi minores ac ma-*
„ *jores ex justa causa*, (7) *adoptandi* (8) *emancipandi*, (9) *manu-*
„ *mittendi* servos, *restituendi natalibus jusque* (10) *aureorum an-*
„ *nulorum concedendi* cum opportunis *legum derogationibus &c.*
„ Item privilegium dictæ Lucensi Civitati concessum, quod in ea
„ sit (11) studium generale & privilegia Scholaribus ac Doctoribus
„ concessa ab eodem *Carolo Quarto sub eisdem anno, mense, die*
„ *& indictione*; item privilegium & authoritatem cudendi (12)
„ *monetas aureas, argenteas, & ære* contaminatas concessum di-
„ cta Lucensi Civitati per eundem Imperatorem sub anno, die & in-
„ dictione prædictis omnia & singula concessa & attributa dicto
„ olim *Castruccio* quatenus Civitatem ipsam & territorium respi-
„ ciant data, concessa & attributa ac donata intelligantur dictæ Lu-
„ censi Civitati, Civibus & populo eorumque successoribus in per-
„ petuum cum *omni libertate &* (13) *regalibus*, ut in ipsis literis
„ continetur, item cum Lucensis Civitas finitimos habeat *potentio-*
„ *res*, quorum injurias & vim plurimum passa est in præteritu, ma-
„ joraque in futurum possint verisimiliter suspicari, si tam angustis
„ finibus terminet; idcirco ut possit se suaque loca tutius regere ac
„ custodire, dignaremur eidem Civitati, Civibus & populo eorum-
„ que successoribus in perpetuum confirmare, concedere, dare &
„ approbare ipsam Civitatem & ejus territorium, & ipsius territo-
„ rii villas, castra, loca (14) *fortalitia* & pertinentias omnes tam
„ terrestres quàm maritimas, flumina, *lacus*, *stagna*, *riparias*,
„ *montes*, plana & omnia ac singula loca dicti territorii territorio-
„ rum Lucensis Civitatis declarando ac definiendo, quæ, & prout
„ olim specificatum, declaratum ac definitum fuit per divæ memo-
„ riæ Carolum Quartum prædecessorem nostrum anno Domini *mil-*
„ *lesimo trecentesimo sexagesimo nono*, indictione septima, *octavo*
„ idus Junii *regnorum* ejus anno vigesimo tertio, *Imperii* verò quin-
„ to decimo, & si quando loca prædicta aut aliquod eorum ad ma-
„ nus nostras devenerint, illa Lucensi Civitati reddere dignemur ei-
„ dem Lucensi Civitati ejusmodi loca *recuperandi* & retinendi *ve-*
„ *niam* concedere ac *potestatem* impartiri, item introitus omnes &
„ proventus ac *vectigalia* Civitatis & locorum omnium dicti terri-
„ torii dictis Civibus & populo ac eorum successoribus pro *regenda*
„ *ac protegenda* Civitate prædicta ac locis ejus in perpetuum con-
„ cedere ac dimittere, prout hactenus per alios nostros prædecessores

(1) *Non obstantibus Januensium privilegiis.*

(2) *Caroli IV. concessio die 8. Junii 1369.*

(3) *Creandi Tabelliones.*

(4) *Legitimandi.*

(5) *Faciendi milites.*

(6) *Restituendi.*

(7) *Adoptandi.*

(8) *Emancipandi.*

(9) *Manumittendi.*

(10) *Aureorū annullorum.*

(11) *Academiæ.*

(12) *Monetandi.*

(13) *Regalibus universim.*

(14) *Fortalitia.*

" *Romanorum Reges & Imperatores* concessa ac permissa fuerunt.
" Item quia Lucensis Civitas ex vicinorum bellis & viribus coacta,
" ne reliqua etiam & Urbem ipsam perderet, (1) multa *fœdera*,
" pacta & conventiones iniit & fecit, in quibus sui territorii partem,
" nonnullaque *Castra*, *fortalitia* & loca alienavit, dimisit & obli-
" gavit, vel onus aliquod imposuit, vel in illis juribus suis renuncia-
" vit, inter quæ loca *Florentinis* fuit dimissum, & prout in eo con-
" tinetur. Item specialiter etiam confirmare declarationem factam
" per dictum Carolum Quartum, quod per concessionem per ipsum
" factam quibuscunque *verbis* vel quocunque *titulo Florentinæ*
" Urbi de quibusdam locis in dicto privilegio descriptis non inferatur
" aliquod *præjudicium* in locis in eo descriptis & expressis, ut in eo
" *jure proprietatis* Civitati Lucensi & jura *proprietatis* salva & in-
" concussa Lucensibus consistere in dictis locis, prout in dicta decla-
" ratione continetur, volentes & cupientes pro solito instituto no-
" stro bene merentibus viris *gratia ac libertate* nostra respondere,
" ut dignis virtutum suarum præmiis invitati, alacrius nobis & fer-
" ventius *fideles esse* possint & *debeant* (2) animo deliberato, motu
" proprio, ex certa scientia, ac de nostræ Cæsareæ potestatis pleni-
" tudine, eidem Lucensi Civitati, Civibus, populo & successoribus
" eorum in perpetuum *libertatem* & universa & singula *privilegia*,
" *literas*, *gratias*, *immunitates*, *concessiones*, *declarationes*, *quæ*
" *& quas* super *quibuscunque juribus*, *libertatibus*, *possessionibus*,
" *proprietatibus*, *exemtionibus*, *Castris*, *locis*, *terris*, *mari*, *flumi-*
" *nibus*, *portubus*, *montibus*, *planis*, *itineribus*, *nemoribus*, *viis*,
" *stratis*, *passibus*, *ingressibus & egressibus* quibuscunque etiam spe-
" cialibus *vocabulis* designentur, à nobis & divis *Imperatoribus &*
" *Regibus* prædecessoribus seu eorum *Vicariis* & Sacro Romano Im-
" perio obtinuerunt, & præsertim *privilegium Castruccio* Civi Lu-
" censi & Duci *Lucano* per divæ memoriæ Ludovicum Romano-
" rum Regem & alia privilegia *per Carolum Quartum superius*
" *specificata* & adnotata in omnibus suis articulis, sententiis, pun-
" ctis & clausulis de verbo ad verbum, prout scripta aut scriptæ
" sunt, ac si tenores omnes forent præsentibus inserti, ac ea omnia
" & singula, quæ dictæ Lucensis Civitatis Cives & populus tenent,
" habent & possident, sive ante hac tenuerunt & possiderunt, ut ea
" omnia quibus de jure vel consuetudine utuntur, & quomodolibet
" pro commodo, honore & utilitate ac necessitate Reipublicæ suæ
" usi hactenus fuerunt; *innovamus*, *approbamus*, *ratificamus*, *&*,
" de singularis nostræ benignitatis gratia, tenore præsentium, con-
" firmamus; *libertatemque*, *Territorium & Territorii declaratio-*
" *nem*, & omnia & singula superius in his literis per eos petita &
" specificata, juxta ipsorum Oratorum petitionem & supplicatio-
" nem *de novo concedimus* damus & elargimur & declaramus, spe-
" cialiter declarantes non fuisse unquam *intentionis nostræ* aut no-
" strorum *prædecessorum* per aliquam concessionem quomodocun-
" que cuicunque aut qualitercunque factam *fidelibus nostris* Lucenti-
" bus aliquod *præjudicium* generare; (3) non obstantibus quibuscun-
" que gratiis, literis, aut privilegiis quibuscunque aut cuicunque
" concessis, quæ quoquomodo facerent contra prædicta, etiamsi de
" ipsis esset expressa mentio facienda, *annihilantes & annullantes*,
" omnia & singula in horum contrarium forsan acta, supplentes no-
" stra prædicta authoritate omnem defectum vel citationis aut ordi-

" nis

(1) *Fœderum. vid. supra c.15.§.51. f.238. seq.*

(2) *Confirmatoria.*

(3) *Non obstantibus, quæ his videantur adversa.*

„ nis obmissorum. (1) Nulli ergo omninò hominum liceat hanc no„ stræ innovationis, approbationis, ratificationis, confirmationis, „ *largitionis, donationis, novæ concessionis ac declarationis pagi*„ *nam infringere*, vel ei quovis ausu temerario contraire, si quis au„ tem hoc attentare præsumpserit, gravem nostræ indignationis of„ fensam & pœnam *centum marcarum auri puri se* noverit incur„ surum, quas ab eo qui contrafecerit toties, quoties contra factum „ fuerit, irremissibiliter exigi volumus, & medietatem *Fisco* Impe„ rialis Cameræ, residuam verò partem injuriam passorum usibus „ decernimus applicari præsentium sub nostræ Majestatis Sigilli ap„ pensione testimonio literarum. (2) Datum in Castris nostris felicis„ simis apud *Paduam* die prima Septembris anno Domini millesimo „ quingentesimo nono, Regnorum nostrorum Romani vigesimo „ quarto, Hungariæ vero vigesimo &c.

(1) *Sanctio*.

(2) *Datum an.1509. 1. Septembr.*

Serenteiner.

„ Ego (3) Christ. Ju. Petri de Justis Lucensis Civis, publicus ac Im„ periali authoritate Notarius, & ad præsens Cancellarius Illustris„ simorum Dominorum *Antianorum* Lucensis Civitatis fidem facio „ & attestor, supra præmissam *copiam privilegii Maximiliani* Im„ peratoris, prout jacet, esse fideliter extractum, nullo addito vel „ diminuto ex *antiquo originali* similis tenoris & continentia, ex„ tracti & publicati in charta Codina cum appensione magni Impe„ rialis Sigilli, cum cordulis *sericeis nigris & auri* in forma proban„ ti longo tempore & diligenter custoditi sub fidissima, accurata & „ solita custodia diversorum scripturarum & *Officialium* loci nomi„ nati Jarpeæ, ubi solitæ sunt conservari & custodiri scripturæ pu„ blicæ & monumenta spectantia & pertinentia ad regimen & ju„ risdictionem Civitatis Lucensis & ejus Status & in fidem & testi„ monium prædictorum diligentique mea collatione præmissa & „ omnibus & per omnia de verbo ad verbum concordare inventæ, „ *subscripsi* nomen meum & officii Cancellariatus *prædicti* ex au„ thoritate & mandato Illustrissimorum Dominorum simul cum so„ lito meo Signo Tabellionatus apposui hac præsenti die prima Ju„ lii 1587. (L.S.)

(3) *Copia plenæ fidei*.

54. In questo concorso non si rimasero punto i Fiorentini di mandare altresì i lor' Oratori, con commessione di esplorare l'animo di Sua Maestà, di offerirgli la Città, e ogni sua facoltà, e la prontezza di satisfarle, e con autorità prima di prometterle quaranta mila fiorini d'oro, e poi sessanta mila a misura del successo dell' Armi Cesaree. Lor vien negata l'udienza in principio, di poi l'ottengono, e fanno quegli atti di sommessione, che i Memorialisti, e l'Autor del Trattato Latino contro al Bodino, e Conringio sì animosamente negano: così ritraesi da queste parole del Cerretani: (4)*La Maestà Cesarea ogni dì ingrossando di verso la Magna, il che causò che la Città si mosse a creare due Oratori a quella volta Messer Gio. Vettorio Soderini, e Piero Guicciardini, i quali investigassino la mente, e le forze di quel Principe....... Gli Oratori nostri giunti a Ferrara, e mandato Cancelliere in Campo, il quale loro avvisò come s'era rappresentato a Monsignor Gurs Luogotenente, e Governatore del Campo Cesareo, al quale dette notizia della giunta d'essi Oratori a Ferrara, ...il quale disse* Tarde venistis: *niente di manco commise a Mercurio Capo di Cavalli leggieri che venisse ad incontrarli... Il dì 26. di Settembre 1509. si condussono gli Oratori nostri in Campo... i quali ricercando udienza per allora fu denegata......essendosi dato* commis-

(4) *Cerretan. Ist. Fior. MS. all'an.1509.*

commissione agli Oratori che promettessero quaranta mila fiorini d'oro alla Maestà Cesarea, e visto che per Francesco Vettore Oratore per l'adietro nella Magna se gli era promesso ducati sessanta mila, e dubitandosi assai della salute di Padova, si giudicò ottimo spediente allargare a' detti nostri Oratori la commessione insino in ducati sessanta mila, la qual cosa fu unitamente riconfermata, confidandosi ciascuno nella gravità, e prudenza degli Oratori, i quali per le loro lettere notificorno come erano adì 28. stati alla prima udienza con l'Imperadore, presente Monsignor Gurs, e Monsignor Triesti ..... e l'esposto la Commissione circa all'offerire LA CITTA', E SUA FACOLTA', e mostrare la pronta disposizione della Repubblica nostra in satisfare a Sua Maestà, e quivi fermò tutte le debite cerimonie. Questo luogo conferma quanto in più altri (1) abbiamo notato, che l'offerire che fanno i Fiorentini la loro Città e facoltà agl' Imperadori significa subordinazione; perchè qui vien' accompagnata tale offerta da' dovuti censi; il che non fecero a Sigismodo, e Friderico III. che si sappia; ma ben dovettero farlo, ancorchè tanto bene armati non fossero.

(1) Sopra c. 15. §. 21. f. 219 seg. & §. 25. f. 238.

55. I Ministri Cesarei chiedono somme grosse dagli Oratori Fiorentini, ripetono le dimande state fatte fino del 1501. (2) e del 1496. (3), che gli Scrittori Fiorentini non hanno con esattezza registrate; gl' Inviati Fiorentini non negano il debito, nè si dolgono d'essere aggravati, trattano circa la quantità, e si scusano colla povertà per le grandi spese alla Repubblica occorse genere di scusa consueto e lecito a ogni buon vassallo: (4) *Adì 30. fu mandato per gli Oratori nostri, e Giurs, e Triesti dissono loro che risposta avevano a quanto l'Imperadore avea* per più mani di Oratori *chiesta la Città, a quali* sempre *si era risposto che manderiano Oratori, ora essendo venuti volevano intendere quello e quanto avevano che dire; e che ci avevano da pensare, che l'Imperadore aveva un' Esercito grossissimo in Italia, e che tutto questo dicevano per l'amor, che portavano alla Città Fiorentina, e che pensassino in quanto pericolo si trovava chi non era amico di questo Signore, e che vi pensassino bene; a che gli Oratori replicorno ch' ella era una gran chiesta* (questo Scrittore non indica la quantità dimandata); *e che in codesti tempi passati la Città non aveva avuta delle spese, che di poi gli erano occorse* (questa ragione di diversità si riferisce ad altri trattati, o pagamenti stati promessi, o fatti in altri tempi, e contiene in se la confessione del debito, e della consuetudine di pagare i censi) *e che l'era povera, e che molto si dolevano non esser denarosi per poterlo sovvenire come desideravano.*

(2) Sopra §. 23 seg.
(3) Sopra §. 18 seg.
(4) Cerretani ivi.

56. Tanto la proposta degli uni, quanto la risposta degli altri in questa conferenza conferma quella nostra al Giovio conforme conghiettura, che fino dall'anno 1496. (5) in quella imbasciata che il Ghilini accenna, non ostante la miniatura del suo racconto, e il silenzio dell'Ammiràto, e del Guicciardini, gli Oratori Cesarei chiedessero le contribuzioni dalla Città di Firenze; perciocchè qui si parla nel numero de' più, e di più mani d'imbasciate, e di richieste; ora due volte trovasi che Cesare mandasse Oratori a Firenze, la prima l'anno suddetto 1496., la seconda l'anno 1501.

(5) Sopra §. 18.

57. E osservabile la politica vicendevole, e l'arte di questi Contrattanti nell'accelerare, e protraere il trattato per vantaggiarsi secondo l'esito dell' assedio; non è già giusto ch'il Sovrano debba pe' censi dovutigli usar di tali misure: (6) *La sera medesima fu di nuovo mandato per gli Oratori, strignendoli che ascendessino a particolari, e che l'Imperadore si maravigliava di tanta prolazione, e che il tempo passava; la*

(6) Cerretani ivi.

la qual prolazione si pigliava volontieri, perchè si scopriva il pigliar Padova, o no, dove consisteva il vantaggio del Capitolare... Sua Maestà non lo inculcava, sperando di aver Padova, e di poi astringere la Città a maggior somma di denari, e però viste le speranze dell'ottener Padova raffreddarsi, sollecitava il capitolare.

58. In ultimo gli Oratori Fiorentini offrono 40. mila ducati d'oro, e dovendosi levare l'assedio, gl'Imperiali accettano questa somma in estinzione de' censi dovuti per la Città, e per le Terre di Firenze; e loro si spedisce i privilegj, e le investiture consuete da darsi per gl' Imperadori. (1) *Alla fine* (proseguisce il medesimo Autore) *offersono quaranta mila fiorini, de' quali detti Signori mostrarno di stimarli poco.... e subito di tutto la Città avvisarono affermando avevano da un' amico che era intervenuto nella Consulta di dare la battaglia a Padova, e per conclusione si diffidavano di averla, e che stimarono di Capitolare a fiorini 40. mila, e che i fiorini 20. mila (di più) l'userebbono adagio, e che essere stato bene avere avuto dodeci in quindeci mila fiorini a Ferrara, e che pensavano li leverebbe il Campo ...... Essendo per la Cesarea Maestà minacciato, che volgeria verso Toscana quell' Esercito, se non vedeva altro che parole, le quali cose scritte, e fatte note, come potevano appuntare a fiorini 40. mila, e fattosi pratiche, e risoluzioni, che tutto si facessi allungando i tempi, il che tutto si fe', con non poca prudenza, diligenza, e pacienza, e gravità di detti Oratori; hebbesi fine* di tutti i censi non pagati fino a detto dì, *e d'ogni altra cosa, e per* Investitura *di tutto quello teneva la Città insino al presente, con sicurtà di non esser' offeso il presente Stato, nè da lui, o suoi Capitani, o altri per suo conto, e in ricompensa se li debbi dare fiorini* 10. *mila per tutto Ottobre*, 10. *mila a Novembre, fiorini* 10. *mila per tutto Gennajo, e fiorini* 10. *mila per tutto Febrajo..... il quale appuntamento fu saviamente, e con utile della Città guidato*. L'amico che avea dato quelle notizie a' Fiorentini Oratori, secondo una nota marginale, che io trovo al testo MS. apposta da mano ignota, era sospetto che fosse Piggello de' Portinai Fiorentino, allora Segretario dell' Imperadore. Nel rimanente o che il Cerretani, e gli uomini del suo tempo non pretendeano il grado di assoluta libertà, o che qui si era scordato di tal pretensione: confessando sì ingenuamente la verità, che a buon patto si sdebitò, e liberò de' suoi obblighi passati la Città.

(1) Ivi.

59. L'Ammirato col suo solito costume di conformarsi al gusto depravato del suo tempo, racconta la faccenda con qualche alterazione in questo modo: (2) *L'anno* 1507. *mandando* (*a Massimiliano I.*) *tutti i Potentati, e Principi d'Italia, Ambasciadori, non furono i Fiorentini fra gli altri tardi a mandargli i loro.... E l'anno* 1509. *trovandosi egli col Campo intorno Padova gli furono.... mandati Ambasciadori Gio. Vettori Soderini, e Piero Guicciardini, non senza esserne prima confortati dal Re di Francia, e sotto titolo di ottenere la confermazione per modo di Capitolazioni di tutti i privilegj della Repubblica dagli altri Imperadori ottenuti, ed insiememente d'havere la* cessione *del medesimo Imperadore* a tutte le ragioni, *che così* sopra *la Città, come su lo Stato di Firenze potesse mai aver' avuto l'Imperio, nominando particolarmente Pisa di nuovo riacquistata, si convennero di pagarli* 40. *mila scudi &c.*

(2) Scip. Ammirat Ist. lib. 27 all'an. 1507. 1509.

60. La *cessione di tutte le ragioni sopra la Città, e lo Stato* non può significar' altro qui, che quel dire del Cerretani: *Dar fine a tutti i censi non pagati, per Investitura di tutto*. Gli altri Scrittori allora viventi, e il Guicciardini, il cui padre fu presente, e maneggiò il trattato, non

fanno

fanno motto di cessione di ogni ragione; essa ripugna al verisimile, alla ragione, e alla natura de' privilegj, confermazioni, ed investiture; e questa forma di parlare dell' Ammirato involve manifesta contraddizione. In oltre quel dire sotto *titolo*, come sotto *pretesto*, è bieco, fallace, e fuora di luogo, ma conforme al costume dell'Ammirato, secondochè ampiamente abbiamo addietro provato (1); talchè non occorre qui ripeterlo, nè dimostrare che per lo corso de' secoli servì quel pretesto, cioè quel giusto motivo a' pagamenti de' Fiorentini fatti a' Cesari. Non mai serve di *pretesto* dell'atto l'atto medesimo che fa la essenza, e la somma di tutto il negozio della ricognizione, e sommessione che Cesare esige. Il pagare i censi per la Città e lo Stato è quanto chiedeva Cesare. I privilegj sono senza dubbio ricercati da' Fiorentini. Di pretesto hanno d'uopo i Corsari o Rubatori; quali hanno peranche qualche rossore, e vogliono colorire le violenze. Impudentissimamente cercano gli Avversarj di far passare per tali le giustissime esazioni de' Censi dovuti all' Impero. Nel Trattato Latino *de Libertate Florentiæ* dicesi temerariamente di Carlo IV: (2) *Nemo non videt has causas prætexere necesse fuisse ne pecunia sine causa videretur extorta*. Ma nella nostra esposizione de' Fatti di Carlo IV. (3) si è veduto se fosse estorsione; e da lì si può argomentare se basti calunniare in vece di difendere la mal' asserita sentenza. E nello stesso Trattato, ove si favella del pagamento fattosi a Massimiliano I. vogliono sfacciatamente farlo passare per una redenzione di temuta violenza con queste parole: (4) *Interfuit Reipublicæ Florentiæ, quæ nuper ÆGRE' FERENTE Imperatore Civitatem Pisanam in suam potestatem redegerat, illum MODICA PECUNIÆ solutione delinire, omnesque causas, REGE GALLIARUM id quoque SUADENTE, submovere, quibus pacificus illius Status posset perturbari*. E vero che l'Imperadore sofferì mal volontieri che il Popolo Pisano soggetto e fedele all' Impero fosse soggiogato dal Fiorentino, e che contra sua voglia, e per necessità ne concedesse l'investitura. E vero verissimo parimente, che il prezzo di 40.m. scudi, per un cotanto danno non solamente era modico, ma vilissimo; e ch'il vantaggio che in tal' accordo godettero i Fiorentini abusandosi delle congiunture, non era equo; ma vedremo altresì che il Regno di Massimiliano I. non termina senza che eglino vengano astretti a far nuovo e non punto ingiusto sborso per soddisfazione di esso Cesare. E similmente verissimo ch' il Re di Francia non volle fomentare ne' Fiorentini l'ingiusto attentato di negare a Cesare ogni pagamento di ricognizione; non perchè li vedesse minacciati d'iniqua violenza; lo stato delle forze e de' successi di Massimiliano I. allora non potè recar simil' apprensione: ma perchè in ogni suo andamento e con pubblici atti riconobbe e Firenze, e Pisa dal S. Impero dipendenti (5). Laonde si accosterà al mio parere il saggio Lettore, qualora mi so a giudicare che nel suddetto Trattato Antimperiale assai frigidamente e digiunamente, per provare che quel pagamento venisse fatto all' Imperadore da' Fiorentini per mera prudenza politica, o per redimere le violenze, e non per una menoma parte del loro grande e preciso debito, allegano ed applicano i sensi del Reinking che seguono: (6) *Princeps in hoc sui officii memor patris familiæ officio fungitur, qui nullis parcendo sumptibus, damnum quod inevitabile est avertit*. Contemplisi sinceramente lo stato degli affari di allora, e si conoscerà, che dopo il sinistro successo dell' assedio di Padova non aveano i Fiorentini luogo di apprendere alcun *danno inevitabile* dalla parte di Cesare nè pure di fatto: contemplisi ancóra la giustizia della Causa, e si conoscerà che Massimiliano I. da savio Principe astretto dalla malignità della sorte tollerò necessariamente *La jattu-*

(1) Sopra cap. 9. §. 35. f. 507.

(2) Tract. Lat. Pisan. p. 18.

(3) Sopra cap. 12.

(4) Tractat. eod. ibid. p. 54.

(5) Sopra §. 30. seg.

(6) Ibid. ex Reinking de Regim. Imp. lib. 1 class. 2. A. 213.

jattura inevitabile di Pisa; e temporeggiando si contentò del mero segno di ricognizione della sua Sovranità sopra la Città vinta e vincitrice, e di una somma di oro sì lieve, in comparazione della dovuta: e finalmente che i sensi del Reinking non a' Fiorentini, ma all' Imperadore direttamente si adattano. Violenza, ed usurpazione quale abbia bisogno di mendicati pretesti si è quella di negare i dovuti Censi per le terre e Regalie dell' Impero, che gode una Comunità di uomini benificati.

61. Francesco Guicciardini racconta la cosa in questo più schietto modo: (1) *Massimiliano ricevè in Verona gli Ambasciadori Fiorentini, tra quali fu Pietro Guicciardini mio padre, convennero con lui in nome della loro Repubblica indotta a questo, oltra le altre ragioni, da conforti del Re di Francia di pagarli in breve tempo quaranta mila ducati, per la quale promessa ottennero da lui privilegj in forma amplissima della* confirmazione così della libertà di Firenze, *come del dominio, e giuridizione delle Terre, e Stati che tenevano, con la quietazione di tutto quello gli dovesse per lo tempo passato*. Questo negoziato riferito in quel breve ristretto dal Guicciardini basta solo a rappresentare la immagine vera della condizione di Firenze. Essa Città prende, o cerca la confermazione del Dominio, della giuridizione e della propria sua libertà, la qual cosa non conviene a una Libertà assoluta, nè a una giuridizione pienamente indipendente.

(1) Fr. Guicciard Ist. lib. 8. all' an. 1509. p. m. 234 fac. 2.

62. Il Buonacorsi contemporaneo ancóra più distintamente riporta il medesimo fatto in questa guisa: (2) *Massimiliano fece honoratamente l'entrata in Verona, nel qual luogo per gli Ambasciadori Fiorentini fu concluso con Sua Maestà accordo, nel quale si ebbe da quella fine generale di tutto quello che la CITTA' FINO A TAL DI' DOVESSI DARE ALLA CAMERA IMPERIALE, COSI' PER CENSI NON PAGATI, come per altro. In oltre l'INVESTITURA DI TUTTO quello che possiede la Città di presente; e la sicurtà di non essere offeso il presente STATO E SUA LIBERTA', cioè quello che reggeva, nè da Sua Maestà ne da sua Capitani, nè di sua gente di sorta alcuna: in ricompenso di quali cose se gli dette ducati 40. mila*.

(2) Biagio Buonacorsi Diar. all' an. 1508. fol. 9.

63. Tutti e tre questi Scrittori parlano con più candore che l'Ammirati, il quale estende la quietazione assoluta sovra le ragioni, e sul tempo avvenire; gli altri si ristringono espressamente all' estinzione de' censi dovuti *fino al presente*: *fino al detto dì*: *per lo tempo passato*; *fino a tal dì*, e simili. Le quali locuzioni presuppongono, quello che non si può negare senza manifesta iniquità, che da quel tempo in appresso essi restarebbero debitori, e che la Camera Imperiale con giustizia chiderebbe i censi, e le contribuzioni e per quella stessa ricchissima e potente Città sua dipendente, perchè non mai sciolta dal vincolo antichissimo col quale per tanti secoli gli era annessa, e per tante e tanto considerabili Terre e Città di prima fuor d'ogni contrasto immediatamente, e poscia mediatamente all' Impero soggette.

64. Qui cade in acconcio che io riporti il Diploma stesso di Massimiliano I. non già intero, e sincero; poichè non ne ho l'esemplare fedele, ma tronco, quale l'hanno riportato gli Antagonisti nel Trattato Latino, sotto il titolo, e nella forma seguente (3).

„ Conventio (*Convenzione sì, ma circa la quantità de' censi do-*
„ *vuti; e nel rimanente Confermazione de' privilegj Fiorentini, ed*
„ *Investitura di Pisa*) inter Imperatorem Maximilianum Primum,
„ & Ora-

(3) Tractat. Lat. Pisan. de Libert. Flor. in appendice Docum n. 15. p. 53.

„ & Oratores Florentinos inita Veronæ die XXIV. Octobr. 1509. ex
„ Archivio Secreto.

„ In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri J. C. ab ejus Salut.
„ Incarnat. millesimo quingentesimo nono, indict. XIII. & die
„ XXIV. mens. Octobr. tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo
„ Patris & Domini Julii Divina Providentia Papæ Secundi.

„ Actum in Civitate Veronæ, & in Palatio Serenissimi Principis
„ Divina favente Clementia electi Romanorum Imperatoris in Ca-
„ mera suæ habitationis præsentibus testibus ad infrascripta omnia,
„ & singula vocatis, habitis, & rogatis &c.

„ Reverendissimis Dominis Mattheo Lango de Augusto Episcopo
„ Gurgensi, & Serenissimi Cæsaris Magno Consiliario, Domino Pe-
„ tro Bonomio de Triesti Episcopo Trigesimo & Cæsareo Consilia-
„ rio, Baldassarre Volfo de Norimbergo Cæsareæ Majestatis Came-
„ rario, &c. &c.

„ Pateat omnibus, quod cum sit, quod Serenissimus Princeps &
„ DD. Maximilianus Divina favente Clementia electus Romano-
„ rum Imperator ingressus nuper in Italiam eo animo, ut quam pri-
„ mum Suæ Majestati videretur CORONAM AUGUSTAM AC-
„ CIPERET, & contra infideles pro Cristiana religione amplianda
„ bellum gereret, CERTAM SUMMAM PECUNIARUM EX-
„ PETIVERIT pro his commodius faciendis à Magnifica Commu-
„ nitate Florentiæ &c. &c. ...... Ad infrascriptam compositionem,
„ concordiam, & conventionem deventum fuit.

„ Nam dicta Sua Majestas primò, & ante omnia, & omni meliori
„ modo, proprio motu, & de plenitudine suæ potestatis ad omnem
„ cautelam, & quemlibet juris effectum confirmavit, & confirmat
„ Rempublicam Florentinam IN PRÆSENTI SUA LIBER-
„ TATE, ET DOMINIO ET QUARUMCUMQUE CIVI-
„ TATUM, Castrorum, Villarum & locorum, & in omnibus &
„ singulis, & quibuscunque PRÆEMINENTIIS, JURISDIC-
„ TIONIBUS, JURIBUS, HONORIBUS ET TITULIS
„ SUIS quibus ipsa Respublica Florentina quomodolibet utitur de
„ præsenti, vel quæ ad ipsam quomodolibet pertinent & adspectant;
„ promittens etiam in hujusmodi suo absensu, stantia & reditu,
„ quam ullo unquam tempore per se, vel ejus Principes, Barones,
„ Capitaneos, Stipendiarios, Theutonicos, vel Italicos, aut alte-
„ rius cujuscunque Nationis modo aliquo directè, vel indirectè aut
„ sub aliquo quæsito colore, perturbari, molestari, vel inquietari
„ facere, vel permittere PRÆSENTEM LIBERTATEM, RE-
„ GIMEN, ET STATUM DICTÆ Reipublicæ Florentinæ,
„ vel ejus Magistratus, Jurisdictiones, Terras, Castra, Villas, loca
„ per dictam Rempublicam Florentinam tenta, vel possessa, GA-
„ BELLAS, PEDAGIA, REDDITUS, INTROITUS PRO-
„ VENTUS, vel alia quæcunque jura ad dictam Rempublicam
„ Florentinam de præsenti quomodolibet pertinentes, vel adspectan-
„ tes, pertinentia vel adspectantia, vel per ipsam quomodolibet de
„ præsenti tenta & possessa. Sed prædicta omnia, & singula per-
„ mittere, dimittere, & relaxare in eo esse statu, & gradu, in quo,
„ & ut prædicta invenerit, & repererit, & tenentur & possidentur
„ per dictam Rempublicam Florentinam &c. &c.

Io

Io nominai cotesto documento non intero, non sincero, ma tronco; imperciocchè in primo luogo non v'è l'articolo in cui attesta l'Ammirati (1) *Nominata particolarmente Pisa di nuovo riacquistata*. Il quale Articolo era necessario, e sarà stato veduto dall' Ammirati con altri ommessi dagli Oppositori. In secondo luogo, non si vedono espressi nominatamente que' termini, i quali servono di segno più chiaro della soggezione Fiorentina; ed i quali sono stati espressamente riferiti, ed enunciati da ben Tre altri Scrittori e Cittadini Fiorentini di incontrastabile fede in questa parte. Dal Cerretani vivente allora in Firenze (2): dal Buonacorsi membro di un considerabile Dicasterio, cioè dell' uficio di guerra (3): e da Francesco Guicciardini (4) figliuolo di quel Pietro Guicciardini, che negoziò, trattò, e concluse appunto questa Convenzione; uomo diligentissimo delle cose di Stato, e perciò senza dubbio testimonio oculare delle scritture del suo Padre, e degli Atti autentici; tutti e tre affermano, ed esprimono la Causalità del pagamento de' 40. mila ducati essere stata I CENSI DOVUTI ALLA CAMERA IMPERIALE; E L'INVESTITURA DELLE CITTA'. Laonde con tutta ragione crediamo che le più chiare espressioni della Fiorentina soggezione sulla fidanza che niun penetrerà nell'*ARCHIVO SECRETO* onde è tirato questo Diploma, per convincerli di falso, sieno qui astutamente ommesse, troncate, e tralasciate sotto gli *& cetera*, ad effetto di gabbare i semplici. I semplici, dissi, ed i poco periti: poichè chiunque ha saggio di somigliante materie, e della vera Fiorentina non adulterata storia, senza dimora ravvisa eziandio in questo Atto tronco la confessione, gli indizzi e segni della subordinazione e dipendenza Fiorentina. Primamente, confessano quivi i Fiorentini (perocchè non v'è dubbio che le formule non sieno state accordate, regolate e concertate con loro) almeno almeno che il pagamento corrisponde alla dimanda che Cesare lor'avea fatte di *una certa somma di contante per la spedizione Romana* da lui deliberata. Ora a tale spedizione niuno ha obbligazione di contribuire fuorchè i Vassalli, e Sudditi dell' Impero: e già di prima oltre al danaro i Fiorentini aveano accordato anco cento Lanci, cioè 400. Cavalli a servizio dell' Imperadore (5). Le somme che esigeva Cesare e che esibivano prima i Fiorentini sono state di sopra (6) indicate; la dimanda era retta e giusta, per le Ragioni e prove da noi addotte in tutto questo Trattato: e dovuto era il pagamento, in segno di Soggezione. Il capitolarci intorno sempre sarà lecito a' Vassalli e Sudditi. In secondo luogo, il confermare che fa Cesare a' Fiorentini *della presente loro Libertà, e dominio*; *di tutte le Città*, il che comprendea Pisa, e de *gli Onori e Titoli*, non importa punto nè poco una Piena Indipendenza od assoluta Libertà, e sono questi termini relativi a' contenuti nelle Concessioni anteriori degli Augusti; e s'intende la Libertà e i Titoli fondati in esse Concessioni; trattone lo Stato di Pisa, di cui la investitura era novella. Per adunque intendere rettamente cotesti termini, basta rivolgere l'occhio sulle ultime Concessioni Imperiali ottenutesi pe' Fiorentini dagl' Imperadori Carlo IV. (7) e Ruperto il Palatino (8); ove si ritrova consistere la Libertà e gli Onori e Titoli loro in poter vivere secondo le loro proprie Leggi, sotto i Maestrati da lor medesimi eletti, come sotto Vicarj rappresentanti nella Città, e nello Stato loro l'Imperadore; e ciò soltanto fin' a che non venissero queste prerogative espressamente da alcun legittimo Imperadore rivocate. A talchè l'effetto veritiero di questo atto fu, che Massimiliano I., al sommo, con esso per allora, e non accadendo nuovo grave motivo in appresso, si obbligava di non fare quello che per ragionevolissimi motivi, e senza ingiustizia fare avreb-

(1) *Sopra* §. 59. f. 295.

(2) *Sopra* §. 58.

(3) *Sopra* §. 62.

(4) *Sopra* §. 61.

(5) *Sopra* §. 24.

(6) *Sopra* §. 24. e §. 51.

(7) *Sopra* cap. 12.

(8) *Sopra* cap. 13.

avrebbe potuto, ove le sue forze glielo avessero permesso; cioè avrebbe potuto non pure rimettere nella Libertà Imperiale i Pisani; ma eziandio riformare, e riordinare il Governo, il Maestrato, e la forma del Reggimento di Firenze. Quindi è, che i Fiorentini con tante e tante volte ripetute clausule in questo Diploma inserite, vollero accautelarsi che Cesare non mutasse la Forma del loro Governo, nè ripigliasse le Terre da loro state occupate. Ma non v'è perentro tutto l'Atto una sillaba idonea a provare l'assoluta Libertà et Indipendenza; e chiamasi un contar fole a' bambini, e non un'informare il Mondo saggio delle verità pertinenti al soggetto; quel dire con millanteria degli Avvocati d'Indipendenza: (1) *Aliter autem agens cum ipsa Republica Florentina de ea sentit Imperator (Maximil. I.); nam cum Italiam ingressus aliquam pecuniarum summam à Florentinis expetiisset, ut sumptuosius Coronam Imperatoris posset accipere, & expeditionem adversus Turcas conficere posset, OMNIMODAM Reipublicæ supra prædictæ LIBERTATEM DISERTE AGNOVIT, ET CONFIRMAVIT.* Vogliono con simili interpretazioni gli Avversarj insegnare a' Ministri Cesarei il concertar le formule de' Privilegj, Diplomi, e convenzioni che si fanno a' popoli dipendenti, in guisa che la lor'obbliquità non trovi il destro di storcerle sì malamente. Il vero è, che non c'è luogo di dubitare, molto meno di negare, che questo Atto fosse per lato de' Fiorentini una sommessione e ricognizione della loro dipendenza e della superiorità di Cesare, tanto rispetto alla loro Città, quanto allo Stato intero: ora questo Atto il fecero *senza le altre ragioni*, come abbiamo osservato col Guicciardini, e coll' Ammirato; perchè furon' a farlo confortati e dal Re Luigi XII., il quale era consapevole d'ogni lor passo, e quattro anni avanti avea dichiarato nella Pace di Blois ch' essi erano sudditi dell'Impero (2): e in questo modo lo fece ratificare con questa solennità. E vi furon' altresì confortati dal S. Pontefice Giulio II., come ha detto il Cerretani (3). E gli stessi Fiorentini lontani dal credersi in ciò aggravati, si riputarono di starne assai bene, (4) non solamente perchè temessero di prima di peggio; ma perchè conoscevano di quanto più erano debitori. La spedizione Romana, e la guerra del Turco sono qui mentovate per modo di narrativa del seguito; ma punto non furon cagione del pagamento: non più trattavasi allora nè dell' una nè dell' altra.

65. Chiunque pon mente al testo de' prefati Scrittori Fiorentini, accorderà volontieri, che il prememorato (5) Bodino, parlando di questo medesimo fatto seguito l'anno 1509. scrisse il vero, dicendo: (6) *Cum Maximiliani Primi copiæ in Italia effusæ, una cum Ludovici XII. legionibus, Civitates omnes ingenti motu terruissent; Florentini Legatos ad Cæsarem miserunt ut obsequium præstarent & imperata facerent. Ille acceptis aureorum quadraginta millibus, beneficia à Rudolpho indulta confirmavit, ut sc. suæ Reipublicæ Statum gubernare, ac regere sibi precario liceret.* E che perciò egli è qualche cosa di più che fidanza, e franchezza il dargli la mentita, come fanno gli Autori del Memoriale là, ove dicono: (7) *Pour ce qui regarde le temoignage de Bodin, & la deputation que selon lui, les Florentins firent à Maximilien I. pour lui faire leurs soumissions*, on peut dire avec confiance que rien n'est plus faux.

66. A fine di dare un colore a tal soverchio e poco civile ardimento, essi con gran leggerezza hanno praticata la fallacia di un malizioso anacronismo, in pervertendo, e scambiando l'ordine de' tempi, il quale errore quando è innocentemente, e per ignoranza sola commesso,

(1) Tractat. Lat. p. 53.

(2) Sopra §. 31. seg. f. 281. seg.

(3) Sopra § 32 f. 288.

(4) Sopra §. 58 f. 295.

(5) Sopra §. 9.

(6) Gio. Bodino de Rep. lib. 1. cap. 9. p. m. 194.

(7) Memoire Ist. p. 19 Il Tract. Latin p. 49.

inesso, i Critici lo chiamano [illegible]. Ad effetto di persuadere al lettore che il Bodino abbia detto la bugia circa un fatto accaduto l'anno 1509. essi per confutarlo hanno apportato que' due o tre testi (e si è veduto con quale puerilità), l'uno del Ghilini, gli altri del Guicciardini, i quali tutti, e tre parlano di quello che avvenne l'anno 1496. cioè tredici anni avanti il Fatto di cui favella il Bodino. Perciocchè tanto il Bodino quanto il Conringio (1) nomando specificatamente il tempo, in cui le genti di Lodovico XII. erano sparse per l'Italia, non possono essere intesi di parlare de' Fatti del 1496. tempo, in cui visse, e regnò peranche Carlo VIII.; e specificando altresì la somma di 40. mila scudi di censo pagato, e la confermazione de' privilegj, non possono ragionevolmente intendersi che da quel che seguì in Verona.

(1) *Herm. Conring de Finib. Imp. lib. 2 cap 23. § 11. p. 316. edit. Lips. in 4.*

67. Ma con coprire l'un' errore coll'altro, e il secondo col terzo, per fare sì, che il Leggitore non si avveda di sì ingegnoso anacronismo, e di questa volontaria imperizia di Storia, essi n'hanno riportato a lor costume tronco quel testo del Bodino (2) e hanno tralasciato quelle parole: *Cum Maximiliani I. copiæ in Italia effusæ essent una cum Ludovici XII. legionibus*, le quali per l'appunto indicavano la circostanza del tempo non stata ommessa dal Conringio, ma accennata, quanto bastava per rendere inutile, e spropositata l'allegazione del libro del Ghilini, Scrittore che non tratta che delle cose seguite l'anno 1496. 1497. vivente Carlo VIII., e de' testi del Guicciardini, i quali allo stesso tempo si restringono; e sono contenuti nel terzo libro delle Storie di quello Scrittore, laddove il testo citato da Hermanno Conringio espressamente addita il libro ottavo, ove si raccontano le cose avvenute nell'anno 1509.

(2) *Vedi Memoire citazion.*

68. Ora il confutare in tal forma un fatto di questa natura, è un dichiarare o che si vuol negare sempre e vincerla vadane che vuole e a dispetto della evidenza; od un confessare che quel fatto è verissimo, o che il Bodino, e il Conringio hanno detto il vero. Ma ad effetto di fare qui una pittura sincera dell' Autore del Memoriale, cioè della sua vanità, leggerezza, et audacia, ci convien trascrivere le proprie sue parole, con cui esso medesimo si dipigne al vivo, esclamando dopo sì fatta fallificazione contra que' due celebri Autori in questo tuono: (3) *Y a-t-il rien dans cette narration* (cioè in quella ch' esso ha riportata tronca, e che parla di un fatto anteriore di anni tredici a quello di cui trattò) *qui puisse faire croire que les Florentins aient fait leurs soumissions a l'Empereur Maximilien? Y trouve t'on que cet Empereur ait confirmé les Privileges de la Republique, comme Bodin l'a revé? Et n'est on pas indigné de voir Conringius alleguer Guichardin, comme garant des immaginations d'un Auteur, qui est contraire en tout a Guichardin?*
A queste interrogazioni stemperatissime si risponde, che tutta la indignazione ch' egli vuole scaricare sul Conringio ritornerebbe sul suo proprio capo ripieno di que' sogni, ed immaginazioni che attribuisce al Bodino, se non più tosto egli destasse compassione, che sdegno. E stata tale e tanto visibile la dissipitezza dello Scrittor Francese in questo luogo, che il suo Traduttore o Aumentatore Latino lo ha abbandonato, mutando quel raccontamento. Ma l'inganno a buon conto ha già fatto l'effetto a pro della causa loro su gli animi; e tanto più che l'error non si è confessato nè additato di poi.

(3) *Memoire, p. 22.*

69. Per toccare ora quello che gli Antagonisti a parte riprendono acremente nel Conringio, per aver' egli detto che il Guicciardini, e il Bodino vengono in sostanza a dire lo stesso circa le cose di Massimiliano co' Fiorentini; egli è da avvertire che il Conringio tutto all' opposito

sito dice espressamente che v'è differenza tra quello che disse il Bodino, e il Guicciardini in una circostanza: cioè che il Bodino pretende che i privilegj che confermò Massimiliano furon que' che avea conceduto Ridolfo I. laddove il Guicciardini non vi appose questa particolarità, ancorchè in tutto 'l rimanente dica lo stesso, del che il lettore può chiarirsi pel confronto di quei testi. E che ciò ne sia il vero lo comprovano le parole del Conringio, il quale dopo di avere addotto il passo del Bodino, soggiugne: *Verùm meminit quidem legationis missæ à Florentinis, & privilegiorum juriumque confirmationis à Cæsare factæ, etiam Guicciardinus l. 8. Rudolfinarum tamen donationum nullâ factâ mentione*. Dalle quali parole, come da tutto quel paragrafo, si può vedere che il Guicciardini quivi non fu allegato che per mostrare la diversità che v'è tra il suo testo, e quello del Bodino, intorno a una circostanza: e che fu allegato ben giudiziosamente; laonde si fa vie più palese ancóra per questa osservazione, che non è il Conringio quegli, a cui tocchi per giustizia lo epiteto di *ridicolo*, compartitogli da' Memorialisti con improprietà. Bodino poi attribuì a' privilegj di Rodolfo, secondo la volgare opinione, quel che avrebbe attribuito a que' di Carlo IV. e di Ruperto se veduti gli avesse. Tale sbaglio nulla detrae alla sostanza della verità da lui asserita.

70. Il prode Difensore del Memoriale, negando anch' egli che l'Imperador Massimiliano Primo fu riconosciuto da' Fiorentini per superiore nella sua lettera d'un Whig, facendo partiti più larghi degli altri al suo solito, non potendo dissimulare questo Atto, lo concede, ma procaccia di farlo comparire inefficace, nulla significante; lo compara seguitando, ed imitando l'esempio e i precetti del Borghini a suo luogo da noi già additati e confutati (1), alle Lettere di Salvaguardia che ogni Capo di gente armata prepotente concede a' costernati Popoli; ed alle protezioni che concedono i S. Pontefici a' devoti loro non sudditi, e circa beni di cui non pretendono il dominio, o se lo pretendono, è per motivi trascendenti, e universalissimi; e finalmente alle Confermazioni delle cose state donate alle Chiese, o Monasterj da chi potea donare, fatte, e concedute dal Papa per ragion della superiorità spirituale; alle quali sue comparazioni abbiamo risposto altrove (2) quanto basta. Ecco però le spiegazioni particolari ch'egli dà di questo pagamento di Censi dovuti alla Camera Imperiale per la Città e pel dominio; ed a quella Confermazione di Libertà ed Investitura, facendone esser' il solo ed unico oggetto la Città di Pisa, e dice spiritosamente: (3) *Ce qui arrivoit souvent a des particuliers, est arrivé quelque fois a la Republique de Florence. Ceuxlà a l'approche des Armées essayoïent de mettre leurs biens a couvert d'insulte, en prennant des lettres qui leur en confirmassent la jouissance; & cellecy lorsque ses ennemis paroissoient porter les Empereurs a la troubler dans la possession de ses droits, prennoit des lettres qui la maintinsent dans tous: c'est ainsi que Maximilien étant allé en Italie en* 1509., *eut occasion de traitter avec les Florentins, & de dire dans le traitté*, qu'il confirmoit la Republique dans sa presente liberté, & dans le domaine, & possession de toutes les Villes, Places, Chateaux &c. *on ne lui demanda cette confirmation, & il ne l'accorda que par precaution* ad omnem cautelam; *& cette precaution étoit necessaire, non a cause de ses pretentions, mais parceque la Republique venoit de prendre Pise, dont l'Empereur avoit embrassé peu auparavant la defense*.

71. Bellissima conseguenza tirata per lo sofisma, che suppone per causa quella che non è. Perchè l'Imperadore avea intrapre-

(1) Sopra cap. 10. §. 95. e 97. f. 545.

(2) Sopra ibid. §. 104. f. 548.

(3) Lettre d'un Whig p. 3.

sa la difensione di Pisa, dunque era necessario che se ne prendesse da lui la Investitura, e ciò puramente a *maggior cautela*, è argomento che zoppica forte. Bisognava additare la cagion della cagione: cioè la causa muovente di quella difensione da lui impresa; cioè la *Imperialità*, ed *Immedietà* di Pisa, lo jus della *Camera Imperiale* confessato da tutto il Mondo, come abbiamo mostrato; e come fu approvato da' Fiorentini medesimi; poichè lo consolida la stessa clausula *ad majorem cautelam*; perciocchè non mai si fa impiego più adeguato, e più giusto delle cautele, che quivi: (1) *Cautionis remedio tunc demum justè utimur, cum petitionis jus certum, ac tenentis planè illiquidum est*. Il diritto del Domandatore era liquido e certo, e quello del possessore incerto e molto torbido. Laonde il rimedio della cautela cercato senza fallo pe' Fiorentini, non guarisce punto nè poco la mal sana, confusa, ed intricata argomentazione del Whig.

(1) *Mev. p. 1. dec. 24. n. 6.*

72. Se poi la reduzione di tutte le parti, e di tutti gli oggetti di quel Privilegio all'unità, cioè alla sola Città di Pisa vadia al gran cammino, lo giudicherà eziandio, chi non ha letto i Capitoli antecedenti, e non avesse altra cognizione più profonda di questa materia, per la sola lettura di quello, che gli stessi loro Scrittori dicono dal contenuto di questo Privilegio, ed investiture, additando che concernevano non la sola Pisa, *ma la Città medesima di Firenze, e le Terre, e gli Stati tutti, che tenevano*, come dice il Guicciardini; *o ch'era Investitura di tutto quello che possiede la Città di Firenze*, al dire del Buonacorsi; e secondo il Cerretani, *fu Investitura di tutto quello teneva la Città insino al presente*. E tra Pisa, e tra le altre Possessioni, Terre, e Città ivi confermate, non v'è altra disparità, solo che di quella si dava la Investitura per la prima volta, delle altre tutte si ripetevano le Investiture già state date dagli altri Cesari, e specialmente da Ruperto I., e da Carlo IV.

73. Di modo che qui ritorna implicitamente la fredda e consueta eccezione od obiezione del Whig, e degli altri Avvocati dell'Indipendenza, che gl'Imperadori, e quivi Massimiliano non confermavano alla Repubblica Fiorentina, che quello, che già aveva, tenea, e possedea: la qual fanciullagine è l'una delle colonne principali sulla quale si reggono gli Archi dell'edificio di assoluta Libertà, e che ognuno vede quanto sia fievole, e sconcio in ordine alla ragione: perciocchè se quadrasse, bisognerebbe inferirne, che il Sovrano non abbia altra via di conservare vivo il carattere della sua sovranità, che con dare e concedere sempre alcuna cosa nuova al suddito, o dipendente, e che le Investiture di qualunque antico, ed antichissimo Feudo che si rinnuovano, non indichino la giustizia dell'alto Dominio. Ciascun Feudetario contumace potrebbe dire, se io prendo le mie investiture confermatorie *post annum & diem*; il fo, perchè temo che gl'inimici miei inducano l'Imperadore *a me troubler dans la possession de mes droits*. E per questo prendo, e ricompero queste pergamene *qui me maintiennent en tous*. Hanno la virtù di mantenere i Diritti que' Diplomi, ma non quella di provare la dipendenza?

74. Una giusta confermazione di privilegj, una Investitura, e rinnovazione d'Investiture suppone et indica, che quelle cose e beni, che si confermano, o di nuovo si concedono, spettavano di prima immediatamente a colui ch'è rappresentato per la Persona che la fa, o la da: e che tuttavia mediatamente gli si appartengono: e che in certi casi e modi conformi alle leggi fondamentali o concessioni, esse cose e beni immobili, o equivalenti agl'immobili, possano ritornare nella primiera *immedietà* cioè rispetto alle Comunità, le quali non si riputano per persone

mortali,

mortali, o spirato il termine, o per cagione di delitto; e rispetto a' Feudatarj singulari, pel delitto, e per la estinzione della linea de' Principi che ne furono investiti.

75. E chiunque addimanda, cerca, od accetta per obbligazione, e giustizia tali confermazioni, come quivi fecero senza fallo i Fiorentini, circa tutto quanto possedevano, colui confessa che que' beni, circa cui le cerca, sono di quella qualità, e natura: e se tralascia di cercarle, non per questo si estingue il jus del primo Concedente, o de' suoi successori, perchè tali atti sono per loro indole naturale favorevoli a chi li dee chiedere; e l'ommessione, secondo l'ordine della ragione e della legge, a rigore debbe nuocere a chi avea l'obbligo, o la consuetudine di addimandarle, e poi lo ha trascurato; e non mai a chi solea concederle, se no, se ingiustamente le negasse; e se la negligenza non gli ha nocciuta, ciò si debbe attribuire all'indulgenza del Sovrano, a cui per conservare il suo sommo jus basta ricevere, od esigere i debiti segni della giusta dipendenza.

76. Ed avvegnachè quegli stessi atti, i quali per necessaria risultanza in ogni tempo servirono, e doverebbero servire a provare la giusta libertà de' popoli privilegiati contra le pretensioni de' Sovrani, in oggi vengano nascosti, rinegati, annichilati, o troncamente prodotti, secondo gl' insegnamenti del Borghini, e secondo che più torna a' Propugnatori della indipendenza; e all' opposito per l'altra parte in mezzo si producano, ciò è ben segno più tanto manifesto della perversione d'ogni ordine, e dell' ultima ingiustizia della causa loro, quanto allo incontro è forte prova della bontà delle Ragioni degli Augusti.

77. Ma senza tenere per ora dietro al Difensore del Memoriale ne' suoi svagamenti, ritorniamo all' accordo fatto in Verona l'anno 1509. E a quell' Articolo particolare aggiunto al Privilegio, e alla Investitura, col quale l'Imperadore Massimiliano I. patuì, e promise di nulla immutare nella forma del Governo presente della Città. Dal racconto del Cerretani (1) si è veduto che dentro di Firenze militavano due Fazioni contrarie, l'una per l'Impero, e l'altra per la Francia; che il Gonfaloniere era della seconda Setta, la quale prevaleva; ma che molti malcontenti v'erano, che speravano sollievo, e mutamento, e riforma dalla giustizia, o dalla potenza, o dall' autorità dell' Imperadore; il quale dolendosi mai sempre della parzialità de' Fiorentini per la Francia, non potea essere soddisfatto di quel Governo: e probabilissima cosa è, se l'assedio di Padova avesse avuto diverso successo, che la bisogna sarebbe andata diversamente per Firenze, e Massimiliano avrebbe potuto valersi della sua autorità per correggere quell' ordine di Repubblica, che non gli avea prestato fino lì la dovuta ubbidienza; ma essendo astretto (in gran parte per le arti di coloro, che fecero sembiante di avere con esso lui comune l'interesse di quella guerra) di levare l'assedio, acconsentì alla continuazione del Reggimento di Firenze di allora, e promise di non innovare cos' alcuna.

(1) Sopra §. 48. seg. f. 287.

78. Ma il Gonfaloniere fece mandar' ajuti a' Franzesi nello Stato di Milano, e per la sua parzialità si rese odioso al Pontefice Giulio II., e al Re di Arragona, i quali desideravano tutta Italia in riposo, et apprendevano la ritornata dell'armi Franzesi col favore di quel Governo, che non voleva nè entrare in lega con esso loro, nè mai si era dichiarato apertamente di voler' esser neutrale: laonde diedero orecchio ad una terza Fazione Fiorentina cioè de' Medici espulsi dalla Città, i quali meditavano, e promovevano il ritorno, e la restituzione loro appresso tutti i Potentati, e non fecero piccole offerte di devozione e di denaro a Cesare.

79. Il

79. Il Vescovo Gurgense mandato in Italia verso l'anno 1512., con autorità di Vicario o Luogotenente Generale Cesareo, giunto in Trento, ove la Città di Firenze gli mandò incontro il Soderini fratello del Gonfaloniere per suo Oratore (tale tuttora fu il rispetto, e l'attenzione loro verso l'Imperadore in quel tempo) avvisò esso Soderini della intenzione che avea il Pontefice, e la Lega di procurare la riforma del Governo e il ritorno de' Medici (1); e gli rimostrò che non v'era che l'Imperadore che potesse stornare questa tempesta dal capo loro; e che lo farebbe, tutto che i Fiorentini aveano soccorso la Francia nella guerra di Milano, se (2) astenendosi dalle pratiche contrarie a Sua Maestà ed al loro debito, seguissero le parti sue; e gli addimandò una nuova contribuzione, secondo il Buonacorsi, di 100. mila ducati; perocchè quella dell'anno 1509. non era stata fatta che pe' censi decorsi *sin' a quel dì* (3).

(1) *Guicciar. Ist. lib. 11. all' an 1512.*
(2) *Paul. Jov. vita Leon X. lib. 2.*
(3) *Sopra* §. 63.

80. Ma quel consiglio che vincea nella Città, sedotto dall'affetto, e da una ingannevole, indebita, ed intempestiva economia, pensando di sempre negoziare avantaggiandosi, come avean fatto sul levar dell'assedio di Padova profittando della necessità e disgrazia dell'Esercito e dell'Imperadore; in vece di abbracciare la naturale, e salutevole protezione per nuovi segni di giustissima ricognizione e sovvenimento, riscrisse all'Oratore, che per pagare nuovi danari v'era tempo per quando le Armi Imperiali fossero vicine (altra pessima, ed avara massima che quivi mal succede) e si dolse nelle sue lettere segrete, ma impropriamente, quasi che l'Imperadore non attendesse la promessa di proteggere il presente Governo.

81. Impropriamente si dolse, io dissi, perciocchè le medesime esibizioni amorevoli, che loro fece il Gurgense, e l'avviso del pericolo, che li minacciava, era un' effetto soprabbondante di quella promessa e non di altro. Nè debbesi tal promessa intendere fatta così assolutamente, ch'escludesse la tacita o espressa condizione, che la Città corrispondere dovesse a Cesare in quello che gli dee, e non maneggiare perpetuamente pratiche contrarie all'Impero, e alla tranquillità pubblica. Ognuno sa, che quantunque grandi sieno e sacrosante le obbligazioni de' Principi provegnenti dalle loro promesse; tuttavia esse contengono in se le sue condizioni risolutive, consistenti potissimamente, o nel danno, che dall' osservanza di esse risulta al pubblico, o nella necessità della salute universale; o nella trasgressione degli obblighi di colui, al quale la promessa è stata fatta.

82. A torto dunque furon fatte queste doglienze, e ricusati i sovvenimenti, co' quali i buoni sudditi devono assistere il Sovrano ne' suoi gravissimi bisogni. Piccola quantità gli aveano data i Fiorentini a Verona, il che confessano i proprj loro Scrittori (4), e non proporzionata a tante ricche, e belle Terre dell'Impero che possedeano, e a' Censi decorsi che doveano, alle quali cose bisognava però avere qualche riguardo: perciocchè non è sempre abilità lo avvantaggiarsi troppo, e il non avere di mira ne' Contratti, che il solo proprio comodo e profitto.

(4) *Sopra* §. 58.

83. Se poi non era stata ingiusta la Massima ne' Fiorentini contra l'Imperadore di convertire in loro uso le calamità di quello Esercito; non dovea divenir' iniqua la medesima in Cesare, ove si valse della conjuntura di una disgrazia, che minacciava, non già la Città, ma il Gonfaloniere, e quel Governo, perchè gran parte della Città desiderava la riforma, e quel che più è la desiderava tutta Italia; per chiedere, e conseguire un sussidio nuovo, che in ogni tempo avrebbe senza ingiustizia richie-

fto, e che non somministratogli con amorevolezza poi l'ottenne per la forza.

84. Perciocchè non facendosi il debito conto della sua autorità, volontà, dimanda, e consiglio, il Gurgense concorse finalmente, e consentì a' disegni del Pontefice, e del Re di Arragona, e in una Dieta di Mantova fu determinato, che si assaltassero i Fiorentini, si mutasse la forma del Governo, e si restituisse nella Città la Casa de' Medici. Francesco Guicciardini dice a questo proposito: (1) *Si crede che i Fiorentini, ponendo da parte il negoziare con vantaggi, e con risparmio, come ricercavano gl' imminenti pericoli; havessero consentito di dare a Cesare i denari domandati...... haverebbono facilmente schifata questa tempesta ..... ma essendo, o per negligenza, o per malignità degli uomini abbandonata quasi del tutto la causa di quella Città; fu deliberato (a Mantova) che l'Esercito Spagnuolo, col quale andassero il Cardinale, e Giuliano de' Medici, si volgesse verso Firenze.* In questa Dieta di Mantova fu come Presidente il Gurgense Vicario Imperiale, sì come rammemora Paolo Giovio: (2) *Mantuæ affuere Duces, Principumque Legati, & ante alios Matthæus Longus Gurcensis Cardinalis pro Cæsare summæ auctoritatis Procurator. Quo Præcipuo Disceptatore de conditionibus belli, & pacis, & de toto jure Imperiorum, & fœderum agebatur.*

85. Il medesimo Giovio (3) condanna forte questo Oratore Soderini di avarizia. Il Guicciardini lo scusa perchè non avea autorità di convenire, e a ciò pare che si confaccia il racconto, che con semplicità fa di questi successi il Buonacorsi. (4) *Comparse*, dice egli, *a Trento Monsignore Gurgensis mandato dall' Imperadore ..... al quale Gurgensis fu creato Ambasciadore M. Giovan Vettorio Soderini, per honorarlo, e intrattenerlo, il quale partito di qui per andare a Trento trovò che detto Gurgensis veniva a Mantova; dove arrivato insieme con lui gli fu domandato per sovvenimento dell' Imperadore ducati 100. mila, il che avendo fatto intendere agli eccelsi Signori, fu denegato vivamente, allegando, che nell'ultimo accordo fatto con Sua Maestà aveva quitato, e promesso di non offendere, nè lasciar da alcuno de' sua offenderla; e di più che sendo Sua Maestà Cesarea sempre in penuria di danari, ne domanderebbe ogni dì, e che s'indugiassi a dargnene tanto che fossi in Italia con forze, e non si potessi far' altro .... In modo che desperato Gurgensis di poter trarre danari dalla Città, pensò di convenire con la Casa de' Medici, la quale gnene prometeva molto più, e maggior somma quando fosse messa in stato: e così abboccatosi col ViceRe di Napoli a Mantova intorno a mezzo Agosto; il quale aveva l'Esercito a Modona, conclusono alterare lo Stato di Firenze, e cacciare Piero Soderini Gonfaloniere di giustizia capo di esso, come uomo chi seguitassi le parti di Francia, e rimettere il Cardinal de' Medici, e Giuliano suo fratello, insieme con un figliuolo restato dal Magnifico Piero loro fratello chiamato Lorenzo &c.* Dalla mente et idea di què' Trattati si scorge che i Potentati d'Italia, qualora lor tornava, erano altresì del giusto parere che Fiorentini non aveano il *Jus fœderum* libero, a lor capriccio, e contro alla espressa volontà di Cesare, il che altrove (5) abbiamo dedotto.
L'effetto poi di questa deliberazione fu che l'Armata del Re di Aragona prese Prato, e si accostò a Firenze, e fece sapere a quel Governo *essere la sua venuta stata deliberata da tutti i Confederati per la sicurtà* (sono le parole del Guicciardini (6)); *conciossiache mentre che il*

Gonfa-

(1) Guicciar. Ist. lib. 11. all' an. 1512. p. 314.

(2) Paul. Jov. vita Leon X. lib. 2. p. 51.

(3) Id. ibid.

(4) Buonacorsi Diar. di Firenze all' an. 1512. f. 180.

(5) Sopra cap. 15. §. 50. seg. f. 236. seg.

(6) Guicciar. Ist. lib. 11. all' an. 1512. p. 314. b.

Gonfaloniere stava in quella amministrazione, niuna sicurtà si poteva avere, che in qualunque occasione non seguitassero il Re di Francia: perciò in nome di tutti dimandare che il Gonfaloniere fosse privato del Magistrato, e si costituisse forma di Governo che non fusse sospetta a' Confederati, il che non poteva essere se il Cardinale, e Giuliano de' Medici non erano restituiti nella Patria &c. Quel che fecesi in nome di tutti i Confederati, poteasi far giustamente per la sola autorità di Cesare, la quale fu l'anima dell'operato. Fu spogliato della sua dignità, e mandato fuor di Stato il Gonfaloniere, e si capitolò a' 30. Agosto: (1) *Volle il Vicerè* (ripiglio le parole dell' Autor del Diario) *che al tutto fussero rimessi i Medici in Casa, come privati, e senza alcuna preminenza, e circa al danaro 40. mila ducati allo Esercito, 40. mila allo Imperadore, e 20. mila a se, con tante altre somme che aggiugnevano a 140. mila ..... Partito il Gonfaloniere e entrato la nuova Signoria, appuntò col Vicerè nel modo detto, e rimessonsi e Medici in Firenze con ordine nuovo di Governo*.

(1) Buonacorsi f. 82.

86. Qui mi sento intuonare da' Contrarj che l'argomento di una contribuzione pagata per forza non è prova del Dominio diretto. (2) *On n'a jamais ovï dire, que parceque un Estat est forcé de payer des sommes d'argent à un Prince, il devient son sujet, ou son Vassal. Cette Jurisprudence est aussi nouvelle qu'elle est contraire au bon sens.* Ma ben' opportunamente eglino medesimi rispondono, e sciogliono questa difficoltà con dire: (3) *Il est vray que la sujettion, & le vassallagge d'un Estat estant prouvé, on conclut bien qu'il est obligé de payer des subsides en certanins cas, & que ce raisonnement,* tel Estat est sujet, donc il doit contribuer, *est tres solide*. Dico che sciogliono opportunamente questa difficoltà; perciocchè noi abbiamo pienamente soddisfatto alla condizione che richiedono: cioè abbiamo provata la soggezione de' Fiorentini a evidenza per tanti secoli, e Regni preceduti a Massimiliano I. E nelle contribuzioni, che pagarono non si debbe contemplare se le pagassero volontariamente o no: ma se erano obbligati di pagarle. Ove dalla volontà, confessione, o prontezza sola del debitore dipendesse la giustizia de' pagamenti, di pochissimi se ne pagherebbe. Quanto abbiamo raccontato delle contribuzioni state pagate dalla Città di Firenze a Massimiliano I., non è per provare, che la Città per questi pagamenti divenisse suddita; ma a fine di mostrare che l'Imperadore ha mantenuta viva, e in pratica la sua superiorità almeno con que' segni visibili della continuata antica soggezione.

(2) Memoire p. 33. It. in Tract. Latin. p. 72.

(3) Ibid.

87. E così si ha a intendere quello che ha detto l'Autor delle Addizioni al Vitriario (4) circa le contribuzioni che Firenze ha pagate nel secolo presente; abbenchè non abbia riperuta tutta la storia della dipendenza, il che non era del suo assunto: nè mai egli ha preteso d'insegnare la stravagante Dottrina che la Contribuzione che si paga per ingiusta forza sia un giusto principio, o argomento di soggezione. Onde senza ragione gli Avversarj si scatenano contro di questo Giureconsulto, chiamando (5) *ineptissimum argumentum quod nuper excogitavit Pfeffengerus*. Non ogni forza è ingiusta; nè ogni renitenza è giusta. Per confutare quello Scrittore abbisognava che gli Oppositori avessero provato che ingiustamente si esigono que' sussidj, e censi, cioè che da Massimiliano I. in qua sieno accascate cose tali, le quali abbiano potuto estinguere il diritto dell' Impero, ch'era vivo in tempo di questo Augusto. .... Ma essi, in

(4) Pfeffenger in addit. ad Vitriar. Institut. I. P. Imper. tom. 2. tit. 5. lib. A.

(5) Tractat. Latin. Pisan. de Lib. Flor. p. 72.

vece di ciò fare con alcuna sodezza, negano quello ch'è seguito con Massimiliano, e allegano alcuni testi di Autori Tedeschi, che non fanno punto, nè fiore al proposito: (1) *Ce n'est que pour suivre ce qu'on a observé dans tout ce Mèmoire de ne rien dire qu'on n'appuiat de l'autorité des Escrivains le plus devoüez à l'Empire, qu'on oppose a l'Alleman moderne d'autres Allemans de reputation.*

(1) Memoire p.33.

88. Primieramente nella stessa guisa che negli Stati dipendenti dall'Impero in Italia vi ha penne venali, ed Autori od ignoranti, o nemici de' diritti degli Augusti, così ve ne può essere in Germania, in Francia, in Ollanda ed altrove; e se n'è veduto. Ma chi legge il Memoriale e il Trattato Latino, potrà riflettere che il metodo che si è serbato da loro di consolidare le Proposizioni contrarie all'Imperò con autorità degli Scrittori Tedeschi consiste o in citarle tronche, o in applicarle male (2). Perchè ciò, come abbiamo dimostrato altre volte, lo fanno ancora in questa occasione delle Contribuzioni.

(2) Sopra c.14.§.22. seg.f.168. seg.

89. Ei citano un bel testo del Magero (3) per provare che le Collette esatte per forza hanno un principio violento, la quale cosa primieramente nessuno nega; ma non ha luogo tra uno Stato dipendente, il quale di prima pagò giustamente tali collette, e un Principe superiore, il quale non esige se no quello che gli è dovuto, e senza eccesso; e di questo genere di Contribuzioni non favella per immaginazione il Magero; il suo Discorso in tutto quel Capitolo, avanti e dopo il testo da lor'allegato tratta delle Collette, che raccogliono i Protettori non Sovrani Naturali, e che i Popoli per timore o rispetto pagano senza essere a ciò obbligati per vincolo alcuno di soggezione, e di ricognizione, quali abbiamo noi provato esservi per conto de' Fiorentini. Il Magero tratta questa quistione: *An Clientes ratione protectionis suis Tutoribus teneantur præstare collectas?* E parla certamente della protezione particolare, avventizia e scompagnata dal diritto di Sovrano dominio; non della universale e naturale che va unita colla Sovranità: e le sue dottrine non tendono, nè posson' applicarsi alla esazione delle contribuzioni, ch' esige Cesare da' Paesi una volta legittimamente, e volontariamente, senza principio violento all' Impero soggetti, senza che sieno da quella soggezione per via legittima usciti, cioè senza che si sia sciolto quel legame con modo simile a quello, con cui fu stretto, il quale unicamente è il naturale, e consiste nel consenso efficace di amendue le parti.

(3) Magerus de Advoc. Arm.cap.10. n 190 nel Memoriale p.33. It.Tract.Lat. p.73.

90. Parimente non quadra a questo proposito il testo del Klokio (4); perchè questo Autore ivi non tratta che della giustizia de' motivi, colla quale il Sovrano può, e dee esigere le contribuzioni, e con ragione asserisce quello che niuno nega, che i pagamenti fatti per ingiusta forza non pregiudicano per l'avvenire al diritto e privilegio della Libertà de' sudditi; laonde la sua dottrina dagli Antagonisti allegata potrebbe avere luogo solamente in caso che gl'Imperiali avesser' ecceduto nel troppo della quantità della cosa esatta, e non della cosa stessa. In quel Capitolo il Klokio espone che il Principe ne' bisogni suoi, e per la conservazione del tutto può esigere le collette: (5) che i beni de' Provinciali, quali furono i Fiorentini rispetto all' Impero (6) debbono servire al sovvenimento del Principe (7): che le Provincie spettanti all' Impero, quale fu, ed è tuttavia Firenze, sono l'Erario, e la Cassa dell' Impero (8): che il Principe essendo il più povero di tutti non ha da vergognarsi di farla, per dir così, da Mendico, in facendo raccorre i Tributi (9): e che i sudditi sono obbligati

(4) Klok de contrib. c 7. n.40 nel Memoriale p.33. It in Tract. Lat. p.73.

(5) Klok. ibid. n 8.

(6) Sopra cap.13.§.44. f.146.

(7) Klok. ibid. n.10.

(8) Id. ibid. n.12.

(9) Ibid. n.14.

gati non solo per contratto, o per ragion di delitto, o quasi delitto (ne' quali casi abbiamo talvolta veduta Firenze), ma eziandio per natura, e per necessità sieno tenuti a contribuire (1); e alla perfine conclude che in caso di bisogno sono obbligati non pure alle contribuzioni, ma altresì all' impreslito del suo proprio danaro (di cui altresì ne vedremo di esempj in Firenze) con obbligo di restituzione per parte del Principe: e all'ultimo, che a ciò i sudditi possono essere astretti *etiam per manus injectionem*, per servirci delle sue parole. Laonde que' testi come la maggior parte allegati da' Difensori d'Indipendenza non provano quello che volevano provare gli Antagonisti, cioè che Firenze non fosse, e non sia tenuta di pagare; e che le esazioni sieno state ingiuste: nè possono servire che contro di uno, il quale non avesse altro argomento al mondo a proferire, se no che questo; *Firenze paga sforzatamente, & indebitamente contribuzioni, dunque è soggetta*; ma tale non è l'argomento del Pfeffinger, e perciò non resta confutato questo valente Scrittore Tedesco pe' testi di quegli altri Autori di sua Nazione: anzi tutt' all' opposito quello che ha detto il Sig. Pfeffinger, lo ha consolidato, e provato anticipatamente il medesimo Klokio, che contra di lui digiunamente si allega, in quel Capitolo ove *ex professo* (2) prova con irreparabili argomenti, che Firenze dipende dall'Impero: e conseguentemente tutte le dottrine di questo Scrittore circa l'obbligo de' sudditi, e dipendenti, con giustezza si applicano a Firenze in favore, e non in disfavore de' diritti Imperiali. In somma l'uso che si fa delle citazioni, ed applicazioni de' testi in que' Trattati Latino e Franzese, non è punto conforme alle leggi delle Dispute sincere e dirette allo scoprimento della verità.

(1) Ibid. n. 10.

(2) Sopra cap. 14. §. 67. seg. f. 185. seg.

91. Ma per uscire dalle spine delle loro cavillazioni; e ritornare al soggetto, dopo tanti andirivieni in tutto e per tutto i Fiorentini pagarono all' Imperadore 80. mila scudi (benchè a loro il negozio costasse assai più); somma la quale considerata la propria ricchezza della Città, e tante cospicue terre dell' Impero immediatamente di prima, di poi mediatamente soggettegli, non era esorbitante, nè tale parea a loro stessi; come si raccoglie dalla confessione de' loro Scrittori (3). Di sorta, che qui non v'era luogo di doglienze, bensì di maraviglia per la longanimità di questo generoso Imperadore, il quale di tanta mansuetudine usò in verso di questi ed altri suoi sudditi. Egli non era in alcun conto Signore molesto alla giusta Libertà de' popoli; ma, come altrove si è detto, gloriavasi di essere Sovrano di Uomini Liberi, e la magnanima sua indole gli fece dire, che que' Re che comandano a' Popoli, i quali, senza fiatare, sono costretti di pagare tutti gli aggravj, sono Re de' Bruti, e non degli Uomini (4).

(3) Sopra §. 58.

(4) Auctor Thesaur. Politic. in Relat. Regn. Gall. f. 155. apud Klok. de contribut. cap. 4. n. 47.

92. Circa il censo debitamente esatto, benchè di mala voglia pagato, egli non fece alcuna ingiustizia; e tanpoco circa la riforma del loro governo. Il quale se voleano che l'Imperadore non consentisse che fosse alterato, ma lo proteggesse, abbisognava che stessero nella piena debita devozione, fede, et ubbidienza, alla quale erano obbligati; e che non perturbassero la quiete d'Italia, e de' lor vicini perpetuamente per le pratiche, ed aderenze, e collegazioni, che mai sempre maneggiavano contro alla volontà dell' Imperadore, e gl' interessi dell'Impero. Le quali macchinazioni furono alla perfine l'unico motivo di quell' altra Riforma che diciotto anni dopo fu fatta per l'autorità, giustizia, potestà e sapienza dell' invitto Carlo V. di cui abbiam' a divisare da qui innanzi.

93. Ma di prima raccogliamo la somma delle cose seguite

guise sotto l'Augusto suo antecessore, e facciansi presenti questi punti; che nel Mondo politico di Europa, nelle Diete, nelle Paci, Consiglj, ed occasioni più cospicue di quella Età, e in cui abbisognò venire alla specificazione delle condizioni, qualità, e dipendenza de' Potentati, i Fiorentini sono stati trattati, e riconosciuti per sudditi, e dipendenti del S. Impero, e per una società capace d'incorrere le pene Imperiali, e il bando: ✠ e che a ciò non hanno fatto menomo sembiante di contraddire, nè il loro pubblico ha dato segno di voler passare per indipendente: che l'Imperadore Massimiliano ha mai sempre parlato con esso loro da Sovrano; e ch' essi non hanno risposto che con eccezioni legali inventate al conservare il già preso, o a giustificare le lor' imprese contra Pisa, senza denegare la ricognizione (1). Che Cesare ha esatto dalla Città i censi dovuti a lui, e alla Camera Imperiale, come da Città d'Impero (2); e ch' essi temporeggiando ora l'una, ora l'altra somma offerendo, finalmente profittando della conjuntura si sono accordati in estinzione de' debiti verso la Camera con una quantità per loro assai vantaggiosa a confessione de' proprj Scrittori Fiorentini (3): e hanno preso l'Investitura di Pisa (4) e di quanto possedevano; e della libertà, cioè delle prerogative, e regalie di Firenze stessa, che abbiamo veduto essere espresse nella Investitura, e nel Privilegio di Ruperto di Baviera. E si conclude che colla idea vera di questo ultimo Stato si dee misurare necessariamente la condizione di Firenze sotto 'l prossimo seguente Regno, e l'operare dell' Augusto successore. Perchè siccome la giustizia delle azioni di Massimiliano I. è notoriamente fondata sulle Ragioni del S. Impero dagli Augusti superiori state tramandate a lui, come si è provato con certezza; così essa serve di base immediata sostenuta da quegli altri saldi, et inconcussi fondamenti meno vicini o più rimoti alle operazioni giustissime dell' Augusto Carlo V.

(1) *Sopra* §. 22. *seg.*
(2) *Sopra* § 23 *seg.*
(3) *Sopra* §. 38.
(4) *Sopra* § 49.

✠ Ciò si è veduto negli Atti delle Diete Imperiali (*a*), e ne' Trattati dell' Imperadore con la Francia (*b*). Ma perchè si veda, che non solamente tra' Tedeschi e Francesi; ma parimente in Italia tra tutti i Principi Italiani confederati in quella guisa si favellasse de' Fiorentini; giova ch' io riporti un'Articolo, il quale tra più altri, nel tempo che l'anno 1506. vegliava la Dieta di Lindau, fu conceputo e concertato per essere aggiunta alla Lega, o *Confederazione* detta *Santissima*, alla quale Massimiliano I. invitò i Fiorentini (*c*): esso suona come segue; *Dominio autem Venetorum in recumpensam expensarum suarum detur per Romanorum Regem medietas Provinciæ seu Terræ Florentinorum: quæ & pro majori parte ab Imperio in feudum dependet* (distinguonsi con questa formula le Terre propriamente dette feudi da quelle che sono o essere debbono *in libertate, quæ in Sacro Imperio observatur* formula nella stessa Aggiunta di Articoli adoperata) *& devoluta est* (cioè per ragion del delitto de' Fiorentini collegati col Re di Francia.) *Juribus & rebus Ecclesiæ Romanæ: Civitatumque Senarum & Pisarum in ea parte etiam salvis. Item quod promissæ concessiones de Terris & Dominiis confiscatis ad Imperium pertinentibus, non intelligantur de Terris, Civitatibus & Territoriis possessis per aliquem Principem seu Potentatum ex Confederatis Sanctissimæ & Serenissimæ Ligæ.* (*d*)

(a) *Sopra* §. 10 *seg.*
(b) *Sopra* §. 31. *seg.*
(c) *Sopra* §. 6.
(d) *Ex Archiv. Reg. Ducal. Mediol. Arcis Portæ Jov. in Addition. ad Capitul. Ligæ, seu Confederat. Sanctissimæ & Serenissimæ.*

CAPITOLO XVII.

CAPITOLO XVII.

Delle cose seguite tra l'Augustissimo Imperadore Carlo V. e la Repubblica Fiorentina dalla sua elezione all'Impero, cioè dall' anno 1519. fino al 1529.

SEC. XVI. fino al 1529.

§. 1. Entriamo ora a considerare come, e quanto bene le cose avvenute sul principio del gloriosissimo Regno di Carlo V. si conformino colla idea della Dipendenza Fiorentina, quale l'abbiamo rappresentata al vivo sotto l'Augusto suo antecessore. Lo stato interno di Firenze avea continuato nella forma, che prese l'anno 1512. per l'autorità di Massimiliano I., e per l'Armata del Re Ferdinando il Cattolico, cioè sotto l'amministrazione della Casa de' Medici (1). Lorenzo tributato ancóra egli l'ultimo debito alla natura poco dopo la morte dell' Imperadore Massimiliano accaduta l'anno 1519. la somma del reggimento pervenne nelle mani di Giuliano Cardinale de' Medici, il quale col Pontefice Leone X. era tutt'una cosa; a segno che peranche deciso non è, chi de' due fosse più Autore, o più Esecutore de' comuni loro importantissimi consiglj. Laonde ne vien naturalmente ciò che disse Francesco Guicciardini, che questo Pontefice *avea piena autorità sopra lo Stato di Firenze* (2).

(1) *Sopra cap. 16. §. 85. f. 306. seg.*

(2) *Franc. Guicciard. Ist. lib. 14 all' an. 1519.*

2. Le cose così stanti, gl' interessi della Nazione tutta, e que' della Casa Medici in molti riguardi pendevano dalle stesse cagioni: o almanco è forza credere, che in que' punti, ove la grandezza della Città non ripugnava a dirittura a quella de' Medici; ed ove la depressione dello Stato importava l'abbassamento di questa Casa; essi fossero vigilanti egualmente ed intenti alla dignità, salvezza, e fermezza vicendevole e comune.

3. Ora l'una delle primarie sollicitudini ch' ebbe per la Repubblica P. Leone X., e la quale non si può ascrivere ad alcuna mira d'interesse particolare per lui, o per la sua famiglia separatamente dalla Nazione, si fu questa, che nel tempo della vacanza dell' Impero, e della rivalità, e competenza per la dignità Imperiale tra Carlo d'Austria Re delle Spagne, e Francesco I. Re di Francia, e di Enrico VIII. Re d'Inghilterra forse ancóra, egli si facesse promettere da Carlo futuro Imperadore, che *tra quattro mesi dopo la sua elezione egli riconfermerebbe, e di nuovo concederebbe gratis* e senza spesa *a' Fiorentini i privilegj* e le Investiture della libertà, e di quanto possedevano, avute dagli altri Imperadori,

dori, e sol dieci anni avanti da Massimiliano I. state confermate. (1)

4. E ben da osservarsi in quale stato si ritrovasse Carlo V. allorachè si fece uscire dalla mano questa Scritta. Non solo non era perancóra eletto Imperadore; ma sperimentava gagliardissime segrete opposizioni di P. Leone X. ed aperte di Francesco I. e forse altre occulte del Re d'Inghilterra Enrico VIII. il che tutto viene svelato per mezzo di una lettera del Cardinal di Yorc allora Legato Pontificio di P. Leone X. in Inghilterra scritta a un Religioso in Roma; ella è in data di Londra de' 25. Marzo del 1519. e giace così:

(2) „ Cum igitur in quem Imperii dignitas, cujus comparatione aliæ „ omnes sunt prope modum nullæ, potissimum transferatur, nec minus matura quam prudenter sit consultandum, præsertim cum „ Christianæ publicæ rei quies ab ea sola dependeat, ad hoc insolubili affinitatis nexu & amicitiæ vinculo inter Francorum Regem & „ Serenissimam hanc Majestatem intercedente, unde possint innumera bona sperari, nullo pacto, nec Serenissimo Domino meo „ Regi, nec mihi mentem super hac re nostram literis aut nunciis „ antea declarare visum fuit, nisi prius, in quam partem ejus Sanctitatis animus maxime deflexerit; compertum habuissemus; ne si „ forte Gallorum Regi magis faveat, consiliis nostris detectis, hujus „ nuper stabilitatæ pacis imminuendæ, in exitiale Christiani orbis „ excidium, inde potuisset occasio exoriri. Ob has ergo causas rem „ hanc nec vestræ Paternitatis, nec Sanctissimo Domino nostro literis aperiendam duximus, non vero, ut ipsa salse opinatur, ob ullam, quam in se diffidentiam haberemus, ipsius enim operam „ fidelissimam ac prudentissimam in quantumlibet arduis negotiis „ sumus semper experti.

„ Sed illud, quod vestra Paternitas de Reverendissimi Cardinalis „ de Medices Secretariis literis suis sapientissime admonuit, summopere huic Regiæ Majestati placuit, quia vestra Reverendissima dominatio ingenii solertiam ac sagacitatem fuit hanc mirificis laudibus pulcherrime prosecuta, me quoque inter loquendum plurimum accumulante. Hunc autem ubi Sanctissimus Dominus noster ejusdem ferme, cujus Invictissima Sua Majestas est sententiæ, „ super Imperii electione, & ex litteris ad Reverendissimum Dominum Campegium, & ex vestris ad me esse percepit, negotium hoc „ cum Sua Sanctitate paulo liberius, atque ab eo per vestram solummodo Paternitatem, cujus fidem, ac in rebus agendis dexteritatem „ perspectissimam habet, quam secretissime potest; eadem Regia „ Majestas tractare statuit.

„ Cum igitur Gallorum Rex vires omnes suas eo præcipue intenderit, ut quoquomodo possit, arte vel astu Imperii electionem assequatur, nullumque modum relinquat intentatum, quo istius sui „ effrenatissimi voti compos fiat, totius Christianitatis quieti ac tranquillitati, atque in primis Sanctissimo Domino nostro Rex ille expedire pensat, ut ejus desideriis in tempore occurratur; maxime „ etenim verendum, immo pro certissimo credendum esset, quod si „ tantum Imperii culmen in ipsum caderet, non solum finibus suis „ neutiquam contentus, sed ad majorem orbis terrarum tyrannidem „ aspiraret, omniaque nunc grato otio ac jucunda tranquillitate opleta, tumultu seu bellis tanta occasione oblata turbaret; sed etiam „ quod deterrimum esset, Sanctitatem Suam ac Apostolicam istam

„ Sedem

(1) Sopra c. 16. §. 58 seg. f. 295 seg.

(2) Epistola V. Cardinal. Eboracens. apud Marten. T. III. Collect. Veterum Scriptor. & Monum. column. 1286 seq.

„ Sedem tributis ac feudis sibi subjugam, & obnoxiam perpetuo red-
„ deret, ineptosque priscorum fortasse temporum titulos, ac invete-
„ rata simul, & nova imperatorum jura, prout animo suo pollici-
„ tum foret, confringens, sibi vindicaret; quod quanti sit momenti,
„ innumeris aliis causis omissis, si eadem Sanctitas divino suo consilio
„ excusserit ac perpenderit, non præcipitanter quicquam de hac re
„ statuendum esse cernet. Non tamen idcirco hujus Regis mentis
„ judicium est, ut consilia, & cogitationes suas eo dirigat, quod
„ Regi Catholico Imperii celsitudo demandetur, ex cujus vasta po-
„ tentia, amplissimisque viribus postmodum possent quam plurimæ
„ inter Christianos seditiones emanare, ut si horum duorum Princi-
„ pum alterum Imperatorem omnino eligi necesse esset minus ma-
„ lum futurum judicat, si ad Catholicam Majestatem devolveretur,
„ utcumque arbitratur Christianitati utile, & commodum futurum,
„ si neutri favore aut consilio aut auxilio adfuerit, idemque Sanctissi-
„ mus Dominus noster effecerit, communemque se parentem decla-
„ raverit, nec tamen ita Regis Gallorum, seu Regis Catholici stu-
„ diis faveat, aut obsistat, ut alter ex ejus obstaculis rebus suis incre-
„ mentum capere possit. *Sed quoniam si Rex Gallorum vel Catho-
„ licus litteras commendatitias peteret, non possent absque suspi-
„ cione negari. In tanta re simulandum, ac ubi opus fuerit dissi-
„ mulandum est. Inter cetera per secretissimos, eosdemque fide-
„ lissimos Nuncios faciendum, ne hujusmodi litteris fides ulla ha-
„ beatur, quod sane Serenissimus noster Rex diligentissime factu-
„ rus est*: verum si Rex Gallorum, se omisso, alteri faveret, eum-
„ que, ut Imperio potiretur, adjuvare conaretur; tunc fieri potest,
„ ut hæc Regia Majestas una cum Sanctissimo Domino nostro, cui
„ conjunctissima esse cupit in eamdem quoque sententiam descende-
„ ret, atque ita hæc omnia vestræ Paternitatis fidei ac diligentiæ San-
„ ctissimo Domino nostro exponenda, solitaque sua prudentia mo-
„ deranda committit, & ego eam enixissime ore, ut omnem suam
„ operam ac dexteritatem secreto adhibeat, quo Sanctissimi Domini
„ nostri sinceram mentem cognoscere queat; poteritque vel ex vultu
„ aut verbis in quam partem ejus Sanctitatis animus inclinet, non-
„ numquam percipere. Ad hoc, quid istic ab aliis nuncietur, quæ
„ omnia diligenter ac secreto perscribi cupio.

„ Retulit mihi deinde Reverendissimus Dominus Campegius,
„ quemadmodum Serenissimus Dominus *noster Rex velit sui ipsius
„ honoris rationem haberi. Modum adinveniri posse putat, quo ne-
„ que Gallorum Rex, neque Catholica Majestas Imperii electionem
„ obtinebit; quibus verbis unum tantum conjicio, fore scilicet, ut
„ ejusmodi electio in Regem nostrum devenire possit*. Quam ob
„ rem si Serenissimæ Suæ Majestati & mihi rem gratam facere opta-
„ tis, de hac re perinde ac nostræ voluntatis prorsus ignarus, sermo-
„ nem cum Sanctissimo Domino nostro inibitis, ac ubi quid ejus San-
„ ctitas innuat apertius inspexeritis, si in re hac quicquam fuerit
„ fundamenti, haut alienum tunc erit asserere, casu quo Regia Ma-
„ jestas tantam Provinciam ingredi valeret, quam optime toti Chri-
„ stianitati, ac istæ Sanctæ Sedi consultum iri, cum ea solum esset
„ actura, quæ in communem tranquillitatem ac universale commo-
„ dum redundare posse existimaret. Ceterum maxime vereri prædi-
„ ctam Regiam Majestatem, nullo pacto in hac re se velle immisce-

„ re, cum eo præsertim suasu Imperium olim à Cæsare oblatum per„ tinaciter recusaverit; fieri nunc tamen potest, quod si Sua Sancti„ tas ad me de hac re sedulo scriberet, Serenissimum hunc Regem,
„ ut isti incæpto pro communi bono animum applicaret, non multo
„ cum labore adhortarer, & animarem; sed in hac re pertractanda
„ mira est opus & dexteritate & arte, vestram idcirco Reverendissi„ mam dominationem obsecro, ut ingenium nunc suum velit his
„ quæ dixi adhibere, sigilatimque ad omnia respondere.

Da questo documento aggiunto alle notizie comunali che somministra la Storia di quel tempo ed anno, possiamo arguire se era difficile di cavar dalla penna di Carlo V. un simile Chirografo a pro de' Privilegj di Firenze, e della Casa Medici.

5. L'avvedimento, e la providenza e cautela preventiva ch' ebbe P. Leone X. in ciò, non nacque già da alcun' interesse particolare de' Medici, come si è detto, nè da alcun timore, o vano rispetto, ed inutile, a cui la Setta avversa, e in ispecie il Whig frivolmente attribuisce somiglianti atti di ricognizione; ma nacque dalla certa conoscenza de' diritti del S. Impero, e dalla consuetudine degli Augusti di concedere, e della Città di chiedere tali grazie in segno della superiorità Imperiale. Quando Leon X. avesse conosciuta Firenze affatto indipendente, avrebbe potuto pattuire con Carlo V. per la conservazione della dignità di sua Casa, senza parlar di Privilegj. Non v'è nè pure alcun' indizio qui, che questa concessione si riputasse fra le cose favorevoli all' Imperadore, bensì tra le favorevoli alla Città. Il perchè non fu già esso che si avvisasse di offerirla, e si affannasse di darla; anzi tutt' all' opposito essendo sollecitato di spedire queste Concessioni, Confermazioni, Privilegj, ed Investiture, come chiamare si vogliano, egli ricusò di farlo nel tempo promesso.

6. Fu però indotto a stabilire un' altro nuovo termine nell' anno 1520., e di ripromettere *con una cedola fatta di sua mano che tra sei mesi passata la prima Dieta dopo la incoronazione che si celebrava in Aquisgrana*, le avrebbe spedite.

7. Ma nè pure in questo spazio di tempo Cesare giudicò opportuno lo adempier la promessa graziosa: e andaron ben tre anni dal primo appuntamento innanzi che satisfacesse alle instanze fattegline per parte de' Fiorentini. Gl' indugi potevano nascere da un riguardo politico dell' Imperadore, il quale peravventura prima di beneficare la Città, ha voluto sperimentare di quanta gratitudine, e fedeltà potesse promettersi per canto di essa: o pure non si apporrebbe male chi credesse, che nacquero dal rispetto che Carlo V. dovea alle Ragioni del S. Impero, e alla giusta intenzione de' Principi di esso, i quali facilmente annoveravano Pisa, come tante altre belle Città Imperiali in Toscana soggiogate da' Fiorentini, tra gli Stati alla immediata soggezione sottratti, per lo ricuperamento de' quali essi l'anno 1521. ne' Comizj di Vormazia promisero l'ajuto di un' Esercito di 24. mila combattenti a Carlo V. per una spedizione in Italia tosto che le cose di Germania fossero tranquillate (1). A' quali motivi si può aggiugnere quest' altro; che sentisse l'Imperadore il pregiudicio, gli veniva dal liberare ed assolvere i Fiorentini da' Censi dovuti pel passato per le tante e tanto ricche Terre dell' Impero da lor possedute; e che prima volesse per altre vie assicurarsene. E finalmente, che la promessione di fare spedir la Confermazione di Privilegj *gratis e senza spesa* colpiva i Diritti della Imperiale Cancelleria contra la consuetudine manifesta e legge Imperiale. *Moderatio Taxæ*

(1) *Recess. Imper. an.* 1521.

Cancel-

Cancellariæ Imperialis penes Electorem Moguntinum est. Propterea in Aula Imperiali taxatorem habet. Nec Imperator quid de ista Taxa remittere potest, cum Elector Moguntinus, & reliqui qui de ea participant, jus quæsitum habeant, ne quid remittatur à quocunque; vel si Imperator eam remittere vult, de sua satisfacit Cancellariæ Imperiali(1). Ma lasciata la considerazione de' motivi di quelle dilazioni, che in un negozio dipendente in gran parte dalla Cesarea autorità, clemenza, e prudenza, esso potè governarsi a suo beneplacito, e secondo l'esigenza de' tempi; veggiam più tosto quali impulsi egli avesse di poi effettualmente concedere le prefate Confermazioni, o Investiture.

8. In quel mezzo *fu fatta una confederazione* tra il Papa, e l'Imperadore *a difesa comune eziandio della Casa de' Medici*, e de' Fiorentini (2); in virtù della quale le Armate di Carlo V. ricevettero per tutto 'l tempo che corse da questa Lega fino all' elezione del Cardinal Giuliano in Pontefice, molti sussidj, e più di 300. mila ducati in danaro(3). E poscia fu fatta nuova Lega tra 'l Pontefice Adriano, e Cesare, nella quale fu compresa congiuntamente col Cardinale de' Medici di poi P. Clemente VII. la Repubblica Fiorentina, ed altri Principi vassalli dell' Impero, e *per mantenimento di questa i Fiorentini furono obbligati a concorrere ne' bisogni con 200. huomini d'arme, e con 20. mila scudi al mese* (4). In mentre che Cesare ricevea da questa Repubblica sì notabile assistenza, in una guerra per la quale non si trattò di aggrandire lei in parte alcuna, ma di lasciarla al sommo nel possesso delle cose, che tenea, l'Imperadore di nuovo, e per la terza volta l'anno 1522. sotto 'l Pontificato di Adriano, e senza dubbio dalle istanze de' Fiorentini ricercato, loro promise per mezzo dell' Ambasciadore suo in Roma la spedizione di que' privilegj; e esso Imbasciadore D. Giovan Emmanuel ne fece una Scritta a nome dell' Imperadore: la quale ebbe adempimento l'anno appresso 1523. nel mese di Marzo per un tale quale spaccio delle lettere di Confermazione, e Concessione Imperiale.

9. Francesco Guicciardini per sorte in un sugoso compendio di poche righe ci ha serbata intera la piccola Storia di questi Trattati colà ove dice. (5) *Partì quest' anno D. Gioanni Manuel stato Oratore Cesareo a Roma con grandissima autorità, il quale alla partita fece una Cedola di sua mano a' Fiorentini, nella quale Cedola narrato che Cesare per una Cedola scritta di Settembre* 1520. *promesse al Pontefice Leone X. di* riconfermare e di nuovo *concedere a' Fiorentini i privilegj dello Stato, dell' autorità, e delle terre possedevano, tra sei mesi dopo la incoronazione che si celebrava in Acquisgrana, perchè prima gli haveva promessi tra quattro mesi dalla sua elezione, e dicendo non potere spedirgli all' hora per giuste cagioni: le quali cose narrate Don Giovanni promesse in nome di Cesare: la quale Cedola Cesare ratificò di Marzo l'anno* 1523., *e ne fece la spedizione per Bolla in forma amplissima*.

10. In questa occasione dobbiamo rendere grazie all' Autore del Trattato Latino *de Libertate Florentiæ*, per aver' egli regalato il Pubblico di tutti quegli Atti taciuti come tanti altri dagli Storici. Esso in vero li riportò come una segnalata prova d'Indipendenza totale, determinandoli a un fine che non mai ebbero nè per lor natura, nè nella mente di Carlo V. nè nella intelligenza diritta delle parole, e formule che li costituiscono. Ma prima di farne un breve e sincero scrutinio, riferirò qui *per extensum* quanto esso ha riportato, se gli crediamo, con esattezza, dall' Archivio Fiorentino, sotto di questo specioso, e fallacissimo titolo. (6) *Diploma Caroli V. Imperatoris diei XXII. Martii an.* 1523. *super*

(1) *Abas. Fritſ. de Jur. Archiv. & Cancell.* §. 111. *n.* 44. *seq. It. Capitulat. Leopold. art.* 45.

(2) *Guicciar. Ist. lib.* 15. *all' an.* 1521. *fol.* 400.

(3) *Guicciar. ivi.*

(4) *Ammirat. lib.* 29. *all' an.* 1523. *fol.* 348. *edit. nov.*

(5) *Guicciar. Ist. lib* 15. *all' an* 1523. *fol.* 429 *fac.* 2.

(6) *Tract. Lat. de Libert. Florent. in Ap. pend. n.* 7.

super OMNIMODA (cotesto epiteto c'è di troppo; e lo dimostreremo fallace ed ingannevole) *libertate Civitatis, & Dominii Florentini ex originali in Archivio Palatii.*

„ Carolus Divina favente Clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniæ &c. Recognoscimus, ac notum facimus universis, quod cum Magnifici Raphael Francisci de Hieronymis & Joannes Bardi de Corsis Oratores excelsi dominii Florentini nobis exiburint quamdam Cedulam Illustris Don Joannis Emanuel tunc Oratoris, & Consiliarii nostri datam in oppido Marini die 23. mense Septembris anni nuper fluxi 1522. in qua inseritur cujusdam Cedulæ nostræ datæ in Villa nostra Bruxelarum die 3. mense Septembris anni 1520. una etiam cum insertione cujusdam Capituli comprehensi in eo fœdere, quod cum Beatissimo felic. record. Leone X. Pontifice Maximo percusseramus ad opus ipsius dominii Florentini facientis; in qua quidam Cedula, ipse Illustris D. Joannes Emanuel nostro nomine, & in vim mandati eidem concessi fatendo, & recognoscendo omnia ibidem inserta vera fuisse, & esse, ea omnia approbavit, & ratificavit; simulque promisit, quod nos hujusmodi Cedulam, & Capitulum, ac omnia in eis contenta per nostras patentes literas debitis subscriptione, & sigillo munitas cum præmissorum insertione infra sex menses inde sequentes ratificabimus, & approbabimus, & quatenus opus sit, de novo concedemus, ipsamque ratificationem, & approbationem, ac novam concessionem absque alia penitus impensa ad manus Illustrissimi, ac Reverendissimi Cardinalis de Medicis, seu Oratoris ad id commissi realiter consignaret, & pro ut latius in dicta Cedula ipsius Illustris D. Joannis Emanuel continetur, cujus tenor sequitur in hæc verba.

„ D. Joannes Emanuel Orator Sacratissimæ Cesareæ, & Catholicæ Majestatis &c. Notum sit omnibus & singulis præsentes literas inspecturis quod olim eadem Cæsarea Majestas confecit Cedulam cujus tenor talis esse asseritur.

„ Carolus Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Hispaniarum, utriusque Siciliæ Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Comes Tiroli &c. Notum sit universis quod cum Beatitudo Pontificis pro accumulatis in nos beneficiis à nobis petierit, ut privilegia omnia per Imperatores, & Imperium Reip. Florentinæ concessa confirmaremus, simulque Civitatem, Terras, Castra, Oppida, & loca quæcumque, quæ eadem Resp. de præsenti possidet & in quibus Imperium, seu Imperator jus aliquod forsan haberet, aut habere prætenderet gratis in forma valida infra quatuor menses ab electione nostra liberaremus nosque Beatitudini Suæ, & in quacumque re libenti animo morem gerere cupiamus, & nihil negare eorum quæ concedere possumus, cumque in præsenti plurimis justissimisque de causis Beatitudini Suæ cognitis pro fide, dignitateque nostra impediti satisfacere sibi non possumus; nihilominus meliori modo quo possumus Beatudinem Suam cautam facere velimus; harum nostrarum tenore in fide, & verbo Regio pollicemur, cum Coronati fuerimus, & quam primum poterimus, dummodo non ultra sex menses à fine primæ dictæ post dictam Coronationem nos ante dictæ Beatitudinis Suæ petitioni gratis pro summa nostra in eam observantiæ plene satisfactu-

„ facturos, in cujus rei testimonium, has manu nostra propria sub-
„ scripsimus, consuetumque Sigillum nostrum apponi jussimus.
„ Datum in Villa Bruxellarum die 3. mensis Septembris. Jo. Rey.
„ Mandato Cæsaris della Mota.

„ Quod postea inter præfatam Sanctitatem, & eandem Cæsaream
„ Majestatem inter alia Capitula, & conventa factum fuit unum
„ Capitulum, quod formiter habet. Item promittit idem Cæsar in
„ eadem se protectione habiturum omnes Confederatos, & Collega-
„ tos cum Sanctissimo D. N., & specialiter Florentinos cum omni
„ statu, & rebus quas in præsens possident & quia &c. fuimus per
„ eumdem Oratorem pro parte ejusdem dominii Florentini requisiti,
„ & rogati, ut cum præfata allerta Cæsaris Cedula nos conformes
„ redderemus contentaque in jam dicto Capitulo quia per manus no-
„ stras, & interventum nostrum factum fuit, confiteri, & recogno-
„ scere vellemus. Nostramque ad hæc plenam, & sufficientem fa-
„ cultatem habentes, & habere asserentes, pro ut constat per paten-
„ tes literas sub data Bruxellis die 17. mensis Junii 1520. quas præfa-
„ tus Orator inspexit prædicta omnia, & singula in dicta allerta Ce-
„ dula, & præscripto Capitulo, pro ut supra contenta vera fuisse &
„ esse, fatemur, & recognoscimus per præsentes, reddentes nos cum
„ jam dicta Cedula conformes; & nihilominus probe considerantes,
„ quod Illustrissimus D. Julius Romanus Cardinalis de Medicis, nun-
„ cupatus, jam dictæ felicis recordationis Leonis X. secundum car-
„ nem frater Patruelis, idemque dominium Florentinum eorumdem
„ Leonis, & Reverendissimi Cardinalis potissimum contemplatione
„ in omnimoda devotione cum ipsa eadem Cæsarea Majestate etiam
„ post dicti Leonis obitum permanserunt, nec non pro eadem Cæ-
„ sarea Majestate majora etiam, quam antea, eodem Leone viven-
„ te, fecerunt sicque convenire ac justum esse arbitrantes ex auctori-
„ tate dictæ nostræ facultatis præmissa, & singula in eisdem supra-
„ scriptis Cedula, & Capitulo contenta per easdem præsentes appro-
„ bamus, & ratificamus, & ulterius etiam pariter pro majori prædi-
„ ctorum omnium securitate, etiam sub fide equitis, ac nobilis viri
„ eisdem Reverendi Cardinali, & excelso dominio Florentino, ejus-
„ que dominio Oratori prædicto prosequti, & pro eodem excelso do-
„ minio acceptanti, promittimus quod supra dicta Cæsarea Majestas
„ præfatam allertam Cedulam, & Capitulum jam dictum, ac omnia
„ singula, ut præfertur in eis, & præsentibus nostris contenta tam-
„ quam si cum ipsis Rever. Cardinali, & excelso dominio præcisè
„ confecta fuissent, & essent per suas speciales literas suis subscriptio-
„ ne, & sigillo, ac aliis in his necessariis, solitis, & consuetis muni-
„ tas, absque aliquo quovis onere, seu penitus solutione per idem
„ dominium, seu alios pro eo facienda cum totali, ac de verbo ad
„ verbum earumdem præsentium insertione infra sex menses ab ho-
„ die incoandos ratificabit, & approbabit, eaque omnia quatenus
„ opus sit de novo concedat, ac ejusdem ratificationem, & approba-
„ tionem, ac novam concessionem ad manus ejusdem Rever. Cardi-
„ nalis, seu dicti Oratoris absque aliqua penitus impensa, ut præfer-
„ tur realiter consignabimus sicque nos obligamus, pollicentes etiam
„ ob amorem quem erga universa illam Rempub. gerimus, utpote
„ Majestati Cæsaris hactenus fidelissimo nos eidem excelso dominio
„ apud Sanctissimum D. N. omnem favorem, omneque auxilium in
„ omnibus suis necessitatibus, quæ non illicitè videbuntur pro viri-
„ bus

„ bus præstituros, ab eademque Sanctitate, qua decet humilitate
„ procuraturos ut Sanctitas Sua eidem excelso dominio unam deci-
„ mam benignè concedat, ut pecunia à felic. recordat. jam dicto
„ Leone X. eidem excelso dominio debita exolui possit. In quorum
„ fidem, & testimonium præsentes fieri jussimus, nostræ propriæ
„ manus subscriptione, nostrique Sigilli impressione munitas. Da-
„ tum in oppido Marini die 23. mensis Septembris 1522. Signatum
„ Joanne Manuel, & subscript. Urbanus.

„ Nos igitur Imperator præd. recolentes quantum debebamus
„ ipsi Sanctissimo felic. record. Leoni X. Pontifici Maximo, quan-
„ tumque debeamus ipsi Florentinæ Civitati atque Illustrissimo, ac
„ Reverendissimo Cardinali de Medicis ejusdem secundum carnem
„ Patrueli, quorum contemplatione dictum dominium Florentinum
„ in nostra devotione permansit & permanet, scientes etiam omne
„ promissum debitum, ac cupientes ipsum Illustrem D. Joannem
„ Emanuel ab omni onere dictæ obligationis per eum factæ, ut decet
„ relevare; prædicta omnia superius inserta laudamus, ratificamus,
„ & approbamus, & quatenus expediat, de novo pro ut jacent, de
„ verbo ad verbum concedimus, & elargimur; eaque omnia in sin-
„ gulis suis punctis, & articulis nos observaturas promittimus; ha-
„ rum testimonio literarum, manu nostra signatarum, nostrique
„ Sigilli munitione roboratarum. Datum in oppido nostro Valliso-
„ letti die 22. mensis Martii anno Domini 1523. Regnorum nostro-
„ rum Romani quarto aliorum verò octavo.

„ CAROLUS.

„ Ad pedes. Confirmatio cujusdam Cedulæ, & Capituli fœderis
„ cum Leone Pontifice initi in favorem dominii Florentini.

„ A tergo. Ad mandatum Serenissimi D. Imperatoris proprium.
„ Ph. Nicola.

11. Ora da questi atti intende l'Autore del suddetto Trattato di ricavare la confessione fatta dall'Imperador Carlo V. che Firenze è onninamente dall' Impero libera et indipendente, conforme si comprende dalla Rubrica postavi sopra da lui, e dalle sue nel Trattato medesimo contenute parole. (1) *Denique vix ullum potest inveniri aut excogitari firmius, ac luculentius argumentum certæ opinionis Imperatorum existimantium Rempublicam Florentinam OMNINO' IMMUNEM AC LIBERAM esse, amplissima testificatione Caroli V. Imperatoris expressa in Diplomate, quo ad exequendum fœdus antea initum cum Leone X. Summo Pontifice, ejus fœderatos Principes, ac præsertim Florentinos, eorumque res omnes, ditionemque, & dominatum ope, ac patrocinio se protecturum spondet, simulque confirmat omnia privilegia, quæ ipsis fuerant ab aliis Imperatoribus indulta*, & Liberas, *ac nullius jurisdictioni subjectas declarat Civitatem, terras, castra, oppida, & loca quæcunque, quæ eadem Respublica possidet, & in quibus Imperium seu Imperator jus aliquod forsan haberet, aut habere prætenderet. Sunt verba Imperatoris in dicto Diplomate relato n. VII.* Viva Iddio se cotesto non si chiama declamare, affermare, e spiegare con franchezza e temerità, mel dirà chi considererà con occhi svegliati questo negozio. Per distinguerne, o svilupparne senza dimora la verità basta di nuovo considerare il vero oggetto della dimanda che fece P. Leone X. a Cesare a pro di Firenze, e della concessione che fece Cesare a quella. Il quale oggetto in senso espresso dell' accettante, e concedente, fu la Confermazione de' Privilegj che Fiorentini ottenuti aveano da' passati Imperadori? che cosa

(1) *Tract. Lat. Pisan. de Libert. Flor. p. 24.*

cosa erano, ed importavano que' Privilegj? e che cosa simili Cesaree Confermazioni? quali le cose, quali le Prerogative, quali le Città e Terre di cui si concedeva, e confermava l'uso e il possesso? Non ripeterò qui, per ispiegarlo, quel che ho dovuto dire già buona pezza fa intorno al valore de' privilegj (1); intorno al carattere di que' che denotano la respettiva sovranità e soggezione tra 'l concedente ed accettante; insiememente dimostrando che tal carattere si avverifichi pienissimamente nel caso de' privilegj Imperiali o Regj ottenutisi da' Fiorentini (2). Nè ripeterò quel che ho detto della forza delle Confermazioni di essi Privilegj (3). Non tornerò nè pure alla memoria e alla vista del Leggitore i nomi delle Regalie di cui fu investita la Fiorentina Repubblica dagl' Imperadori (4): ne meno le circostanze con le quali le precipue Città, nè li tempi ne' quali esse Città, come Volterra (5), Arezzo (6), Pisa (7) &c. &c. furon concedute ed investite a' Fiorentini per gli Augusti. Perocchè basta rimetterlo a que' luoghi ove si è soddisfatto a tale uficio; ne' quali si è reso conto e provato, che Fiorentini nulla possedevano legittimamente nè dentro nè fuora di Firenze, e nel lor Contado e Stato tutto senza Imperiali privilegj, e che l'uso, e l'esercizio di ogni Regalia, di ogni Giuridizione, di ogni Terra lor' era conceduta per privilegj; e quel che più è con la limitazione espressa, che tali concessioni varrebbero, e ratterrebbero il loro vigore la vita durante dell' Imperadore Concedente, o pure finattantochè alcun suo legittimo successore, e il S. Romano Impero non li rivocasse: (8) *ad beneplacitum Imperii, & donec per successores nostros, legitimè intrantes expressè, & specialiter fuerit revocatum*.

12. Ora essendo egli più che evidente, che tanto la Richiesta, quanto la Concessione, sieno relative al contenuto de' Privilegj accennati, e si fondino in essi; da ciò ne segue necessariamente che nè la Repubblica Fiorentina (o chi parlò per lei) addimandasse e conseguisse; nè Carlo V. le concedesse o confessasse *Piena ed assoluta Indipendenza*; ma solamente quella Libertà, che per l'addietro per concessioni Regie ed Imperiali ottenuta aveano, o di cui la legittimità in quelle si fondava.

13. Nulla nuoce a' Diritti dell'Impero, che non sieno ripetuti, nè distesamente, o per articoli que' Diplomi, a' quali si riferisce, e su quali si fonda l'ultima confermazione. Nulla nè pure giova alla pretensione degli Avvocati Fiorentini, che non gli abbiano esibiti, e che Cesare non gli abbia fatto riconoscere da' Ministri Imperiali a ciò per osservanza e legge fondamentale dell' Impero e di ogni Regno destinati. Anzi che no, la soppressione, ommessione o reticenza delle formule antiche potrebbe più tosto lor' essere di danno, ove fosse insorta controversia, ch'eglino da Cesare *ad falsas preces* ottenuto avessero più del dovuto: allora la concessione sarebbe stata *sorrettizia* in sè, et invalida pel difetto delle necessarie solennità e formalità.

14. Se, rimoto ogni frivolo e sofistico cavillo, si voglia sinceramente riconoscere il veritiero effetto e beneficio, che da questa non al tutto regolare negoziazione, e dalla con destrezza e col favore delle congiunture dalle mani di Carlo V. non peranche Imperadore tirata, e da lui poscia con illibata fede e generosità adempiuta promessa, potea risultare alla Repubblica Fiorentina, confesserassi, che in vigore di questo Atto, *i Fiorentini sarebbero assoluti o quietati dal debito de' Censi decorsi; e fatti sicuri, che in avvenire da Carlo V. non sarebbero privati de' lor Privilegj, Regalie, Terre e Città; e che continuerebbero a riconoscerle mediatamente dall' Impero; ed a vivere e reggersi colle proprie leggi, e* co'

(1) Sopra cap.10 §§. 90 96. 104. 105. 107. 113.
(2) Sopra cap.6 § 22. seg. f. 325. seg.
(3) Sopra cap.6 § 25. f. 226.
(4) Sopra cap.12. §. 26. seg. f. 83. seg. It. cap 13. §. 22 seg f. 136. seg. It. cap. 16 §.
(5) Sopra cap.12 § 61. f. 107 seg.
(6) Sopra cap.13 §. 43. f. 140. seg.
(7) Sopra cap.16. §. f.
(8) Sopra cap.13. § 21. f. 140 e §. 55. 56. f. 143.

co' proprj da loro eletti Maestrati, come Vicarj, ed Uficiali Imperiali (1): sempre però intendendosi, in quanto non demeritassero tal sicurezza, e concessione per via di alcuna ostilità o ribellione, sì come poscia avvenne:

15. Una particolarità par che contenesse la Scritta di Carlo V. di più delle passate condizioni, ed è l'accennata, che P. Leone X. erasi fatto promettere da questo Augusto, che confermerebbe i Privilegj a' Fiorentini, e farebbe spedirli *gratis* e senza spesa. Perocchè ciò sembra discrepare dagli altri esempj e casi, e dalla pratica de' medesimi: attesochè appunto nell' Atto di ricevere le confermazioni de' privilegj Imperiali le altre volte aveano pagato alcuna somma rilevante di danaro. Onde l'Ammirato con poco sincero, ed assai debole giudizio parlando delle confermazioni di Rodolfo I. ebbe a scrivere, che i Fiorentini (2) *Sotto pretesto che gli antichi privilegj dagli altri Imperadori ottenuti confermasse, diedero conveniente somma di danaro*: e parlando di que' di Massimiliano cascò nella medesima obbliquità (3). Dico obbliquità, posciachè la sì fatta spedizione di privilegj non ha assolutamente a prendersi per Cagione, ma più per mera Occasione di quegli sborsi di contanti. La cagione di ta' pagamenti era realmente il debito de' Censi (4). Bisogna poi distinguere i Diritti di Cesare consistenti in que' Censi, da' Diritti della Cancelleria (5). Il perchè dall' aver promesso Carlo V. di fare spedir la sua Confermazione *gratis*; non seguiva punto che Fiorentini fossero dal debito de' decorsi Censi assolti: voleavi a tal' effetto un' altra clausula da parte; ed era, che

16. P. Leone X. erasi fatto ancóra promettere nella cedola primiera di Carlo V. non peranche eletto Imperadore, che tra quattro mesi dopo la sua Coronazione assolverebbe, e libererebbe Firenze, e tutte le altre Città di quel Dominio da ogni diritto (cioè del jus di Dominio immediato, e de' Censi) che vi potesse avere, o pretendere di avere l'Imperadore e l'Impero: (6) *Ut privilegia omnia per Imperatores & Imperium Reip. Florentinæ concessa confirmaremus; simulque Civitatem, Terras, Castra, Oppida & loca quæcunque, quæ eadem Resp. de præsenti possidet; & in quibus Imperium, seu Imperator jus aliquod forsan haberet, aut habere prætenderet, gratis in forma valida intra quatuor menses ab electione nostra liberaremus.* Ei preme, che si ponderi la forza e la mente di queste parole con esattezza, per discernere se i Contrarj a ragione fondino in esse una confessione di piena Libertà. In primo luogo potrebbe parer' alle viste grosse cosa favorevole al loro assunto, che Carlo V. liberi la Città di Firenze e le altre terre generalmente del *gius* che vi può avere l'Impero, con prendersi quel vocabolo pel gius supremo e diretto di sovranità. In secondo luogo li potrebbe lusingare il modo ambiguo della espressione figurata contenuto nell' avverbio *forsan*; col quale si suppone che sia cosa incerta, che l'Impero abbia diritto sia supremo e diretto; sia mediato od immediato; sia quello di esigere Censi da Firenze e dal suo Stato. In terzo luogo, posto e dato eziandio che lo avesse, che Cesare ad ogni modo ci rinunciò adempiendo la promessa fatta da lui colle parole *ut liberaremus*. Forse sperarono gli Antagonisti di abbagliar la moltitudine di lettori poco attenti con questo Atto, e con queste parole: perocchè sono ambigue al primo aspetto de' non pratici. Ma che ciò al sommo non possa essere che un mero abbaglio il dimostrerò in rispondendo ordinatamente a' premessi ed opposti tre punti.

17. Primamente, in sano senso non si può pigliare il vocabolo *jus* per lo gius supremo rinunciato, in una Scrittura per la quale si avva-

(1) Sopra cap. 12 § 28. e § 58 f. 86. It. cap 13. § 48. f. 147.

(2) Sopra cap. 9. § 33. seg. f. 306. seg.

(3) Sopra cap. 16. § 60. f. 295. seg.

(4) Sopra cap. 9. l. c.

(5) Sopra § 7.

(6) Sopra § 10.

si avvalorano, e confermano da cui senza fallo risulta, che Firenze e tutte le parti integranti del suo Stato erano all'Impero soggette (1). Perlochè bisogna necessariamente intendere per quel vocabolo *jus*, o il diritto d'immediato dominio, sopra le Città, Terre, e Castella pe' Fiorentini irregolarmente acquistate, che (trattandosi a rigore di giustizia) senza lesione degli Atti passati potea ripigliare l'Imperadore Carlo V. e l'Impero, poichè gl' Imperadori precedenti gliele aveano concedute e confermate in Vicariato non perpetuo, ma per vita loro durante (2); od a beneplacito dell' Impero (3). O pure bisogna intendere il diritto di esigere i censi decorsi da Firenze per lei e per quelle altre terre da lei possedute. Coteste erano le due cose intorno alle quali poteano essere convenuti i Fiorentini giustissimamente da ogni nuovo Imperadore. Contro di tal' Azione giustissima eglino erano solleciti di assicurarsi con ottenere quella confermazione da Carlo V. la quale non si sa che da Sigismondo, e da Friderico III. chiedessero; perchè questi Augusti non aveano forze in Italia: e che da Massimiliano I. accettarono, ma con poca ansietà; perchè vi avea alcune, ma non bastanti forze: la ove all'incontro Carlo V. insiememente Re delle Spagne e delle Sicilie lor parve un' Imperadore da dever, e poter far valere le sue ragioni. Coteste due alla perfine erano le cose, le quali un' Imperadore lecitamente, e senza offesa del suo giuramento dato all' Impero, far potea. Ma lo immaginarsi, che un Principe non peranche eletto all' Impero o a qualunque Regno e Corona, per via di una cedola privata, senza consenso e saputa degli Stati, possa validamente obbligarsi alla separazione di una Provincia dell'Impero o della Corona, od alla alienazione e rinunziazione de' Diritti di proprietà che la Corona o l'Impero ha sopra di quella; ciò è un sognare e vaneggiare puro: sì come lo imputare all' immortal Carlo V. ch' egli alla vigilia dell' esser' eletto Re de' Romani, e del dever prestar' il giuramento pel pubblico Sagro suo *de conservandis, recuperandis, & non alienandis S. Imperii juribus*, si fosse obbligato a commettere uno spergiuro; è un' ingiuriare petulantemente la memoria e il nome di lui. Da questa veracissima dichiarazione del primo punto fluisce lo scioglimento del secondo. Ed eccone il come:

18. Lascio da parte la superflua ricerca, se la petizione fattasi da' Fiorentini, o da P. Leone X. a nome loro, sia stata proposta con artifiziosa ambiguità, ad effetto d'introdurre ed alimentare l'equivoco in quel negozio, per via di quel *FORSAN*; nè se quella formula avesse trovata passata nella Cancelleria Imperiale, ove regolarmente dovea essere ponderata: perchè vo attenermi a quel che risulta dalla natura stessa dell' Affare. Sempre che si trattava del pagamento de' censi era necessità, che si entrasse in discussioni per liquidare, non mica la esistenza od essenza del Debito, ma la Quantità di esso, tanto per Firenze, quanto per quelle altre Città, secondochè dimostrato abbiamo (4). Doveva Firenze all' Impero il Censo a ragion di tanti danari per ciascun focolare (5); e tanti doveano essere i danari, quanti ne pagavano le altre Città Toscane, o al dir loro propio, (6) *in quanto le Città Toscane di diritto e di giustizia eran' obbligate*: le quali Città la più parte erano passate sotto 'l dominio Fiorentino; onde *di diritto, e di giustizia* doveano pagare per esse. Imperciocchè in conseguendone eziandio le investiture di Vicariato, non ottennero il rilascio de' Censi per l'avvenire; e ne durava il debito e l'obbligo senza fallo sin' a Carlo V. Di qui è, che tutta la dubbiezza ed ambiguità rinchiusa nell'avverbio *FORSAN* è una mera traversa la quale non colpisce il supremo Dominio, nè l'essenza del Censo dovuto; ma colpisce soltanto la quanti-

(1) *Sopra cap.13.§.21. f.139.*

(2) *Sopra cap.12.§.28. f.86.*

(3) *Sopra cap.13.§.22. f.138.*

(4) *Sopra cap.12.§.42. f.97. seg. It.cap.13. §. 21. f.136. It.cap.15.§.*

(5) *Ivi. It. sopra cap.4. f.197 seg.*

(6) *Sopra cap.12.§.87. 88. seg. f. 121. It.cap. 7.§.110.f. 440. seg.*

quantità di esso debito. Dallo scioglimento del primo e secondo punto esce come da per se la risposta al terzo.

19. Conciossiachè il termine *LIBERARE* dovendosi necessariamente riferire o al diritto di dominio immediato, o al debito de' Censi, non si può interpretare per un rinunziamento del jus supremo sopra Firenze e le Città e Terre componenti lo Stato Fiorentino. Questa chiara conseguenza diventa chiarissima per l'evidenza dell'assurdo, della implicanza ed inutilità che risultano dall'applicazione diversa o contraria. Assurdo ed implicante sarebbe il pretendere destinato a mettere una Città e Provincia in piena Libertà, o ad assolverla da ogni Soggezione dell'Impero un'Atto, per lo quale si confermano appunto i Privilegj Imperiali conceduti a quella: e Privilegj tali, quali è notorio e provato, ch'erano i Privilegj di Firenze; cioè, i quali non aveano già per oggetto alcune franchiggie fuor dello Stato loro propio nelle altre Terre dell'Impero; ma la giuridizione interna della Città e Provincia e l'uso delle Regalie: ed i quali aveano il veritiero carattere di que' Privilegj, da cui risulta incontrastabile provanza di soggezione. Fa a cozzi la confermazione di tali Diplomi benchè per compendio nell'Atto medesimo incorporati, con la dichiarazione o confessione di piena Libertà, o coll'assoluzione totale di ogni soggezione. Ondechè nugatoria cura sarebbe l'addur le formule che sono state adoperate nelle occasioni, che alcune Provincie sonosi dichiarate libere da ogni vincolo di dipendenza. Ma poniamo che la natura dell'Atto non vietasse d'interpretare il vocabolo *JUS* e il verbo *LIBERARE* per lo Jus Supremo. Fingasi che *LIBERARE AB OMNI JURE* voglia importare una rinunziazione al *dominio diretto*: chi mai sognò, che una Cedola quasi informe di questa fatta, priva delle necessarie solennità nell'Impero Romano-Germanico per consuetudine e legge fondamentale usate; in un negozio di cotanto momento pertinente all'Impero, possa bastare e non essere inutilissima: Chiedasi a'Ministri delle Corti d'Inghilterra, di Francia, di Spagna, di Polonia, Svezia e di qualunque altro Principe, o Governo popolare, aristocratico o monarcale; chiedasi a'Custodi de' Santi diritti di esse Corone, o Repubbliche; se un Chirografo di alcuno de' loro Re o Maestrati non munito del Sigillo del Regno, o Pubblico; non corroborato dal Gran-Cancelliere della Corona, o Repubblica; non riconosciuto dal Notajo o Segretario di essa; senza consiglio, saputa, o consentimento delle Corti, de' Parlamenti, del Senato, o de' Pari, basterebbe ad alienare dalle lor Monarchie, Regni, o Stati una Provincia o Città, o le Ragioni e pretensioni sopra di una Provincia e Città, quali sono la Toscana e Firenze? faccio mia la risposta di ciascuno di loro. Offende la ragionevolezza umana chiunque pretende che P. Leone X. chiedesse a Carlo V. e ch'esso concedesse più di quel che gli si aspettava; cioè, il confermare i Privilegj, e il rilasciar' il debito de' censi decorsi. E non v'è nè pure un'ombra di sospizione, che Carlo V. sospicasse che quelle parole si potessero storcere a sì strana e sconcia intelligenza: e solamente alla gente del Diritto Pubblico e dello Stile antico, medio, e moderno de' Diplomi totalmente digiuna, e dolcissima d'ogni fede, può avvenire, che resti gabbata sì bruttamente da quelle formule.

20. Sugl'inizj di queste nostre Dissertazioni cercammo di prevenire sì strambe interpretazioni, in notando che cosa significasse in tempo della Romana Repubblica (1) *il mettere in Libertà una Città od un Popolo*. Provammo che non mai significò dare assoluta Indipendenza. Oltre agli esempj ivi riportati può rischiararci tal punto il

(1) Supra cap. 2. § 23. 25 28. f. 35. 38. 41. 113. In cap. 3. §. 63. f. 116. seg. e §. 162. seg. f. 152.

caso de' Cartaginesi, i quali si sottomisero al volere de' Romani con rassegnar loro le armi, e trecento ostaggi sotto patto di restar *Liberi*, o di ritenere (1) νόμους, χώραν, ἱερά, τάφους, ἐλευθερίαν; *le Leggi, il Contado, la Religione, i Sepolcri, e la Libertà*. Ma non mai s'interpretò da' Cartaginesi tal clausula per una dichiarazione di assoluta Libertà. Ciò ripugnava non pure alla essenza dell'atto con cui si arresero; ma ancóra alla condizione presentanea e precedente; poichè coll'antecedente pacificazione in fine della seconda guerra Punica i Cartaginesi aveano già perduta la indipendenza. Essi più che volontieri sarebbersi contentati della Libertà municipale; ma i Romani, con iniqua stiracchiatura, interpretando la conservazione, e la Libertà promessa a favor de' soli Uomini ed abitanti di Cartagine, e non del complesso degli Abitatori, e delle mura, tempi, ed abitazioni; gli astrinsero contra ragione, incontanente di uscir della Città, e di fabbricarsene una in luogo da indi a dieci miglia distante (2). Di cotesto fatto favella il Grozio in questa guisa: (3) *Romani promiserant liberam fore Carthaginem; quod, quanquam ex natura actûs de plenissima potestate intelligi non poterat (belli enim suscipiendi jus & alia quædam jam pridem amiserant) aliquam tamen illis relinquebat libertatem, & minimùm tantam, ut alieno Imperio urbem sedibus transferre non tenerentur*. Tanto era lontano (prescindo da questo inganno) lo stile Romano e Latino, dall'intendere per concessione o dichiarazione di *Libertà*, una Indipendenza assoluta. Sotto gli Augusti antichi il Latino favellare in questa parte ha serbato l'antichissimo significato ne' Decreti e Diplomi Imperiali. Quindi è, che i Popoli di Licia, tra quali erano i Termesi Maggiori di Pisida stati posti in *Libertà* nel Consolato di L. Gellio e Cneo Lentulo (4); furono da Tiberio Claudio per le lor sedizioni di quella *Libertà* spogliati: (5) *Lyciis ob exitiabiles inter se discordias Libertatem ademit*. A que' di Rodi all'incontro i quali per delitto erano della lor *Libertà* scaduti, esso la restituì: (6) *Rhodiis ob pœnitentiam veterum delictorum reddidit*. I Trojani furon per lui (non come i Fiorentini da Carlo V. da' censi pel passato dovuti all'Impero; ma) per sempre da ogni tributo in avvenire liberati: (7) *Iliensibus, quasi Romanæ gentis auctoribus, tributa in perpetuum remisit*. Quindi parimente avvenne, che Nerone Claudio trovandosi in Corinto die la *LIBERTA'* a tutta la Grecia. (8) *Provinciam universam Libertate donavit: simulque Judices Civitate Romana, & pecuniâ grandi*. Ma per questo forse Rodi, Troja, e la Grecia tutta pretesero di essere dall'Impero indipendenti?
Non altro danno ne ricevette Roma, se no, che il suo Senato e Popolo, non mandò più colà i suoi Maestrati da Roma, nè riscuoteva più i censi soliti e dovuti a lui: perocchè la Provincia di Grecia allora non era assegnata o riservata alla Camera dell'Imperadore, ma a quella del Senato e Popolo, giusta la divisione di Camere accostumata fino dal Regno di Augusto (9). Il perchè Nerone non potette far tale innovazione a pregiudizio del Popolo Romano: egli die in compensazione di quel danno la Sardegna: (10) *Nero liberos dimittens* (ἐλευθέρους) *Achæos, & omnem Græciam, ne Populus Romanus doleret sibi hanc Provinciam ademptam, Sardiniam Romanis donavit*; Isola, ch'era probabilmente alla sua Camera riservata, e in quel tempo per cagione delle floride e ricche Miniere, e per essere la Scala delle navigazioni nel Mediterraneo, in molta stima tenuta: (11) *Is Græciæ sine Romani imperii* (vuol dire Populi) *detrimento suam reddidit Libertatem. Pro ea enim Sardiniam prædivitem Insulam in Provinciæ formam redegit*. Ma in riprova di quel che detto

(1) *Diodor. Sicul. Excerpt. Legal.* 27.

(2) *T. Liv. l.* 49. *Appian. Alex de B.P.*

(3) *H. Grot. de I B. & P lib.* 2. *cap.* 16 §. 15.

(4) *Sopra cap.* 2. §. 25. *f.* 38.

(5) *Sveton. lib.* 5. *in T. Claud c.* 25. *p. m* 543.

(6) *Id. ibid.*

(7) *Id. ibid.*

(8) *Id. in Neron. Claud. cap.* 24. *in f. It. Plin. H N. lib.* 4 *c.* 16.

(9) *Sopra cap* 2. §. 115. *f.* 73.

(10) *Philostrat. lib.* 5. *in fin.*

(11) *Pausan. lib.* 7. *sive in Achaicis.*

detto è, cioè quella Libertà non mai aver' importato Indipendenza, giova sapere quel che a quelle Città Liberate avvenne. Non più sapendo elleno godere, e servirsi tranquillamente della conceduta Libertà, tumultuando ambiziosamente tra di loro, secondo il vizio consueto ch' in esse biasimò Erodiano con dire: (1) Ἑλλήνων, οἳ πρὸς ἀλλήλους στασιάζοντες ἀεὶ, καὶ τοὺς ὑπερέχειν δοκοῦντας καθαιρεῖν θέλοντες, ἐτρύχωσαν τὴν Ἑλλάδα. *Fu antico vizio de' Greci, di perdere la Grecia tutta, in macchinando sedizioni, e in tor via chiunque è più grande dell' altro*: Vespasiano lor tolse quella Libertà e loro impose di nuovo l'annuo tributo: (2) *Sed enim non fuit hoc beneficium Græcis ad diuturnitatem stabile, nam cum Imperii gubernacula post Neronem Vespasianus teneret, is Græcos, quasi patrio morbo seditione laborantes, coercuit; & annuo vectigali imposito Romanis Magistratibus parere jussit: quòd diceret, LIBERTATE uti Græcos jam dedicisse*. La stessa vicenda a un di presso avvenne a' Fiorentini sotto 'l medesimo Carlo V. come innanzi vedremo. E la formula *dare o concedere la libertà* ritenne sotto i Re ed Imperadori Germanici il medesimo significato, che già ebbe nel *Jus Pubblico* della Repubblica e degl' Imperadori antichi di Roma. Il che già col Sigonio, dello stile di ogni età antica e media non punto inetto intenditore, abbiamo spiegato (3): e secondochè altresì pel tenore de' Regj ed Imperiali Diplomi vien confermato. Tra' quali mi contento di ridurre alla memoria o notizia de' Leggitori per esempio la Clausula del Privilegio dell' Imperadore Ottone IV. dato alla Città di Milano l'anno 1210. ove dice. (4) *Omnia quoque jura vestra, & omnes consuetudines vestras, & OMNEM LIBERTATEM VESTRAM vobis non solùm non imminuemus, imo inviolabiliter vobis conservabimus intacta & illæsa, & super omnes Civitates totius Imperii in honore & in rebus vos semper volumus exaltare, & inter PRINCIPES familiares & devotos nostros vos computabimus*. Ora nella guisa, che i Milanesi per l'eccellenza di tali Libertà, e Privilegj, i quali superarono certamente que' della Fiorentina Repubblica, non mai pretese da Ottone IV. essersi confessata la indipendenza sua dall' Impero; così nè pure la pretenderà Firenze in vigor della Cedola di Carlo V. la quale ci ha indotto a far questa digressione sul termine di *dare o confermare la Libertà* alle Città dell' Impero. Lo stesso stile si è serbato da Carlo IV. l'anno 1369. con Lucca quando la remise in Libertà. Lo stesso da Massimiliano I. quando l'anno 1509. le riconfermò la stessa Libertà ripetendo il medesimo privilegio di Carlo IV. e dichiarandola *Città libera* (5). Lo stesso stile serbò Carlo IV. con Argentina l'anno 1351. nomandola *Fribe Stat*, *CITTA' LIBERA* (6). Lo stesso stile adoperò colla stessa Argentina Friderico III. l'anno 1451. dicendo (7) *La presente* Libertà *che vi abbiamo fatta spedire col Sigillo nostro Regio* (cioè usato davanti all' incoronazione Imperiale) *non ha potuta essere per questa volta corroborata col Sigillo della nostra Maestà ... Ma tosto che riprenderemo l'uso del Sigillo della Maestà nostra* (cioè dell' Imperatorio) *siamo parati di farvi con quello ancóra spedire la suddetta LIBERTA'*. Lo stesso stile in somma da tutti gl' Imperadori trovasi praticato colle Città libere dell' Impero in Italia e Germania. Ora se dalla origine del Romano Impero, fino a Carlo V. la formula di *liberare*, *o di dichiarar libera una Città* ne' Diplomi e Rescritti Imperiali più solenni, non mai significò una totale alienazione, nè una attestazione di Piena Libertà; perchè vorranno, che in una Cedola quasi privata fatta da lui incominci ad avere tal valore, per compiacere a' capricci de' Difensori della

Fioren-

(1) *Herodian. lib. 3. cap. 12. de Imp. Severo p. m. 125.*
(2) *Pausan. l. c. & Sveton. in T. Flav. Vespas. c. 8.*
(3) *Sopra cap. 5. §. 148. f. 29. & seg.*
(4) *Ex Cod. MS. Statutor. Mediolan. Tit. de Jurisdict. fol. XLIX. in Biblioth. Ambros. Mediol.*
(5) *Sopra cap. 16. § 53. f. 288. seg.*
(6) *Apud Mallinkrot. de Cancellar. & Vice-Cancellar. Imp. p. m. 379.*
(7) *Ibid. p. 421.*

Fiorentina immagiaaria Indipendenza. Non era per certo a farsi da loro tanto schiamazzo con questo Atto; egli anzi prova la Dipendenza.

21. Avverto, che innanzi che si pubblicasse il *Trattato Latino* nel quale questo Atto o Chirografo vien riportato; il Whig con quello minacciò la Causa Imperiale; mandando il lampo avanti alla saetta, con dire: (1) *Il y en a encore d'autres (Traittez) pour Florence, qui n'ont pas été abandonnéz a la mercy des Ministres Imperiaux. Tel est, par exemple, l'Acte passé a Valadolid entre le même Charles V. & les Ambassadeurs Florentins &c.* e poscia segue a dire tutte le vaghe cose e sode, che nel Trattato Latino sono state ripetute gravemente, e che abbiamo fin qui confutate, alla riserva di quell'articolo in cui ci indica il Whig un'altra pellegrinissima Sede, onde ritrar' argomenti della Fiorentina Indipendenza: la quale si è questa, che per conoscere e ben giudicare di questa Controversia, bisogna far capitale degli Atti (benchè pertinenti a' Popoli, agli Stati, alle Provincie, Città, e Diritti dell' Impero) conceputi, distesi, e spediti senza partecipazione de' Ministri Imperiali; cioè senza i Gran-Cancellieri, o Vice-Cancellieri, Vicarj, e i loro Notai o Secretarj: gente tutta (probabilmente giusta il suo parere) importuna, e dalla cui discretezza non bisogna dipendere; poichè indiscretamente vuol serbar ne' Diplomi e Lettere Imperiali lo stile Diplomatico, e di Cancelleria, usato sin dalla fondazione e rinnovazione dell' Impero, et adoperar le formule consuete ed atte nate al significar la relazione del Sovrano al suddito o Vassallo o Feudetario. Talchè, in conformità di questa rarissima usanza novella, si disporrà in avvenire nella Cancelleria di Ungaria delle Provincie e de' Diritti di Austria, Boemia, ed Italia: in quella di Annover di que' d'Inghilterra, d'Irlanda e Scozia: in quella di Sassonia di que' della Polonia: in quella di Assia di que' della Svezia; e si farà il contrario all' incontro. Ma questo chiamasi ne' principj loro singolarissimi saper convertir' il veleno in antidoto. Comunemente, e conformemente alla Ragione e alla Legge, gli Atti fanno peso tanto maggiore in giudizio, quanto più delle necessarie e non punto superflue solennità sono corredati, e dal consenso, e dalla dovuta cognizione di causa, apposizione di Sigillo, nomi di testimonj, Pari e Principi della Corona o dell' Impero, corroborati. Ivi all' opposito con mirabil franchezza si fa consistere la lor maggior validità ne' difetti, che altrove in ogni Principato, e Repubblica per piccoli che sieno, li rendono o deboli, o vani e nulli. Una promessa, da un Principe non perancóra eletto Imperadore, ma tale in concorrenza, speranza e presunzione, per liberarsi da secrete et indirette opposizioni privatamente fatta, e fatta a un Personaggio che non ha voto nell' Elezione; ed a pro di un Popolo che non l'ha nè pure; circa i diritti (quali quali si voglia che fossero) sopra di esso; poscia ratificata senza lo intervenire di alcun Ministro Imperiale: oh, questo sì ch'è un monumento da portar' in triunfo dell' Indipendenza? So che il solo nome di Cesare dà la maggiore autorità a' Decreti Imperiali: ma non comparte piena sicurezza di validità a quelli; primamente, perchè Cesare ancóra si sottomise alle Leggi ed Osservanze dell' Impero; che vogliono, che gli affari passino pe' suoi propj canali, e con la saputa di chi si debbe. In secondo luogo, perchè non passando per quelli il Principe non è sicuro della piena cognizione di causa. (2) *Cæsarum nomen à quo totius rei maximum momentum dependet, auctoritatem & pondus Principalibus Rescriptis tribuit: Archicancellarii (vel Vicecancellarii) subnotatio Consilii, approbationis, honoris, officiique rationes obtinet. Denique recognitionis*

(1) Whig p. 5.

(2) Mallinkrot. de Cancellar. & Vice-Cancell. Imper. in Ferdinand. III p m 459. It vid Capitulat. Leopoldin. artic. 44.

nis studium, diligentiam collationis, attentionem revisionis tertia & postrema (sc. Notarii, modò Secretarii) subscriptio indicat. Onde è, che per difetti molto minori di que' che patisce la Cedola fatta senza revisione, e cognizione di chi è custode de' Diritti dell' Impero, sono stati dichiarati talvolta sorrettizzi e nulli molti e molti Privilegj e Lettere Imperiali state ottenute sotto mano, fuor di via, o *ad falsas preces*.

22. Ma se io così fin qui combattei il Whig mascherato, nol feci già, perchè io mi credessi, ch' egli si credesse quel che a' Leggitori di non troppo fine pasta far' a credere vorrebbe. Lo abbagliare costoro era l'uno e il minore de' suoi fini. L'altro e il precipuo fu, di 'nsinuare destramente a' Popoli Vassalli e Sudditi, che peravventura aspirano all' usurpazione de' Diritti dell' Impero, di schiffare la via del ministero competente: d'ingegnarsi co' Ministri per accidente collaterali: di sfuggire, se loro riesce, nelle più rilevanti pendenze, il Tribunale propio del S. Impero; di ricorrere a' Potentati stranieri, a' Congressi universali di Paci, d'introdursi negli articoli delle paci generali; per fondare nel mero jus de' Trattati e delle Genti, e non in quello del legittimo Sovrano e del sistema propio Supremo, nè nelle Investiture e Diplomi Cesarei lo stato e la condizione loro: di suggettare ogni Quistione dimestica all' arbitramento, o alla mediazione di que' di fuora, i quali non per menomo diritto che ci abbiano, ma talvolta per amor della quiete universale, talvolta per mire politiche che aver potrebbero, non ricusano di assumere tal'impiego. Artifizj indirizzati a sottrarsi ed esimirsi a poco a poco indirettamente alle definizioni del Giudice e Sovrano naturale. Inutili però, poichè c'è chi possentemente invigila e si oppone con giustizia e per ragion della Santità dell'alto Uficio al crescere dell'abuso; e c'è altresì chi conosce, che il sì fatto abuso è di un pessimo esempio per ognuno; ben potendo toccare la volta agli altri ancóra, che per ora meno ci pensano. Nè pure io combattei il Whig e la Cedola da lui con minacce state annunciata, colla mira di volerle torre la sua validità. Gliela lascerò tutta tutta, quale l'Invittissimo e Lealissimo Carlo V. in osservanza della sua real parola nel primo Chirografo, e nel susseguente Trattato espressa gliela volle ed intese di compartire. Perciocchè alla fine esso nulla promise o diede, che dare non potesse: perchè non mai ragionevolmente la concessione si può stiracchiare di là de' confini di una Libertà subordinata all' Impero, e fondata ne' soli Privilegj Cesarei; e della remissione de' Censi dovuti; il che, con pazienza necessaria a chi ha impreso di disfare le fila di una tessitura di continui inganni ed equivoci, abbiamo dovuto dimostrare.

23. Nel rimanente è certo, che dal maneggio, il quale produsse questa confermazione di Carlo V. scorgesi visibilissimamente tuttavia costante la verità da noi più volte stata additata cioè che tra' Sommi Pontefici niuno mai v'ebbe, che giudicasse Firenze esser' indipendente dall' Impero: e che tra i molti che dichiaratamente la hanno riconosciuta per dipendente nelle congiunture, ove è bisognato spiegarlo, si annoverano i due Concittadini Fiorentini, Leon X., e Clemente VII. amendue della Casa de' Medici: i quali non avrebbero sollecitata la Confermazione de' Privilegj Cesarei in tal guisa, ove avesser giudicata indipendente Firenze.

24. Rispetto a P. Leone porge a ciò confermare un non lieve argomento il tenore del Trattato di Confederazione conclusa l'anno 1521. a' 8. di Maggio tra esso Pontefice e l'Imbasciatore Gio. Emmanuele Mandatario di Carlo V. in Roma. Nell' introito ove si espongono le ragioni più rilevanti di quella lega, si esprime la seguente: (1) *His de caussis ipsi Sanctissimus Dominus noster Leo X. & Christianissimus Cæsar-*

(1) *In Confederation. inter P. Leon X. & Imp. Carol. V. Ex Archiv. Reg. Ducal. Mediolan. Arcis Portæ Jovis.*

sar Carolus præfati cupientes Reip. Christianæ consulere, Apostolicam Sedem in sua dignitate incolumen conservare: Italiam à Tirannide, & violentia ad ejus Imperium & legitimam gubernationem redigere &c. Nell'Italia di cui si favella qui era per certo compresa Firenze; e il Pontefice non credette dall'Italia Imperiale fuorchiusa, se non gli Stati suoi proprj, come da tutto 'l contesto di quel Trattato si fa manifesto. Ma a fine che tal clausula generica preliminare non contraddicesse alle promesse che Carlo V. avea fatte innanzi la sua elezione all'Impero intorno al confermare i Privilegj de' Fiorentini; vi fu apposto questo Articolo che è per ragion di numero ivi il terzo: (1) *Item quod omnia fœdera omnesque colligationes, promissiones & obligationes alias inter Pontificem & Cæsarem factæ permaneant in suo robore, nec illis per hoc præsens fœdus intelligatur ullo modo derogatum: inter eos sit major confirmatio.* Nell'Articolo IV. si ripete. (2) *Iccirco ut tantorum malorum radices rescindantur, Apostolica Sedes in sua dignitate conservetur & stabiliatur; SACRUM IMPERIUM RESTAURETUR, ac debitum decorum assumat.... conventum est &c.* Ora con istaccarsi Firenze e lo Stato suo dall'Impero, di brutta maniera sarebbe stato ristorato l'Impero e la sua dignità in Italia. Nell'Articolo XVII. si dice. (3) *Actum extitit, & conventum quod Serenissimus D. N. in sua protectione habeat & retineat omnes Confœderatos & colligatos cum Cæsare; & pari modo idem Cæsar in sua protectione habeat omnes Confederatos, & Colligatos cum Sanctissimo D. N. & specialiter Florentinos cum omni Statu & rebus, quas in præsens possident.* Andava pe' suoi piedi che Fiorentini aderissero a P. Leone; poichè egli, il Cardinal Giuliano e la sua Casa otteneva in Firenze il primato nella guisa che si è accennato (4). La protezione che qui promette Cesare alla Casa Medici, a' Fiorentini e allo Stato loro produceva indirettamente queste due effetti; che Firenze riterrebbe la sua usata Libertà Imperiale e i Medici il Governo di essa. Ma tanto è lungi dall' esser vero, che questa particolar protezione escludesse il carattere di Sovranità di Carlo V. che con tutta questa sicurezza di pubblico Trattato, i Medici, e i Fiorentini non cessavano di sollecitare, come si è veduto, più e più volte, l'Imperador di adempier la sua primiera promessa di lor confermar per Diploma a parte la Libertà, e i Privilegj Imperiali loro. A tutta ragione perciò affermo, che Firenze s'intende inchiusa nella formula generica dell' Articolo XXIII che così suona: (5) *Item actum extitit & conventum, quod cætera Dominia Italica, quæ Sanctissimo Domino nostro Sedique Apostolicæ non pertineant, aut familiæ suæ reservata non fuerint, vel de eis aliter dispositum non appareat, tanquam ad Sacrum Romanum Imperium pertinentia, remaneant sub obedientia Cæsaris sicuti est de jure, & præstent ea ad quæ tenentur &c. &c.* Imperocchè niuna delle eccezzioni condizionali si avverò con Firenze: ella non era pretesa del Dominio Pontificio, nè della Casa de' Medici, la quale possedeva altre Terre ma non Firenze, come che per accidente tenesse le prime parti nel Governo di essa: nè mai finalmente era stata disposta di questa Città in forma e guisa ch'ella potesse intendersi dall'Impero alienata, o in piena Indipendenza costituita. E tanto circa P. Leone X. e per arrecarci nel progresso altri egualmente e più chiari attestati della Fiorentina dipendenza Clemente VII.

(1) *Ibid. art.* 3.

(2) *Ibid. art.* 4.

(3) *Ibid. art.* 17.

(4) *Sopra* §. 1. 2.

(5) *Confederat. ead. art.* 23.

25. Ma per ragionare intorno al Diploma di Carlo V. l'atto di ricercarlo sì sollecitamente fu una non dubbiosa, non soggetta a varia interpretazione, non isforzosa, ma a fatto tanto volontaria, quanto dovuta ricognizione della dipendenza de' Fiorentini, e di ogni cosa loro dall' Impe-

Impero la quale ferve nella continuata catena degli argomenti di fovranità Imperiale di anello, che congiugne infieme ed unifce le prove del gius di Carlo V. con quello di Maffimiliano I., e rimontando di mano in mano agli anteriori Cefari. Altro indizio di fubordinazione ftando i Fiorentini come fedeli fudditi del S. Impero nell' uficio loro non fi può defiderare in quefto genere di caufa: laonde quefto debbe baftare a chi l'altro non cerca che la verità.

26. Il medefimo atto dunque meramente affirmativo per parte di Firenze debbe fervire di decifione di tutti i dubbj, che potrebbero nafcere in contrario dagli atti negativi, cioè da' mancamenti di fede, e di ubbidienza. Non è facile lo immaginare, o inventare cagion' alcuna, per cui Carlo V. doveffe mai fofpettare che i Fiorentini aveffer la inutile e ftrana fantafia in capo di non dipendere dall' Impero maffimamente dopo quefte replicate ricerche, promeffe, e capitolazioni avvenute circa la Inveftitura, o Confermazione nuova: e perciò colla perfuafione, credenza, e certezza comune ad entrambe le parti che dipendenti foffero, fi debbono mifurare non pure le azioni di Cefare inverfo la Città ma altresì le azioni d'effa Città inverfo di lui. E fe la vedremo far leghe, e militare contro a Cefare, ciò non debbe fignificare che fieno indipendenti, ma che fieno ribelli: e non de provare la piena libertà più per loro, che per quegli altri Potentati vaffalli dell' Impero, i quali con tali azioni hanno corfo il rifchio di perdere i loro Stati. Imperciocchè quello che fignificava pe' Principi vaffalli, o Feudatarj propriamente così detti la Inveftitura folita a prenderfi da loro, lo fignificò in quefta Città Libera Imperiale la Conceffione, e Confermazione di Libertà che loro fece l'Imperadore; e ch' ella ebbe a titolo precario, ch' equivale al feudetario, od al Vicariale.

27. Per fino alla elezione del Cardinal de' Medici in Pontefice la Città di Firenze reftò nella devozione, fede, amicizia, ed alleanza di Cefare. E full' inizio del Pontificato quefto nuovo Papa fece ancóra numerare (1) *occultiffimamente all' Oratore di Cefare 20 mila ducati, e volle che i Fiorentini, a' quali il Vicere di Napoli dimandava per virtù della Confederazione fatta vivente Adriano nuova contribuzione, pagaffero come per ultimo reffiduo trenta mila ducati*. Ma ben prefto Clemente VII., non iftimando opportuno di offervare i patti a Cefare fatti dal Cardinal Giuliano Medici con titolo di dover' abbracciare la neutralità come Padre comune, tirò feco Firenze, la quale tuttavia moveafi collo fpirito e configlio di lui.

(1) Guicciar. lib. 15. f. 444.

28. Dallo ftato di mezzo, e dall' effere neutrale, egli pafsò a una lega fecreta col Re Francefco I., in cui fu accordato, che nè il Papa, nè i Fiorentini darebbero ajuto manifefto, o occulto all' Imperadore; e così la Città cominciò a mancare all' offervanza delle promeffe fatte nelle due Confederazioni fotto Leone, e Adriano, non fenza grave detrimento degli Eferciti dell' Imperadore e de' fuoi intereffi.

29. Di qui fu che l'anno 1525. dopo la giornata di Pavia, ove il Re Criftianiffimo reftò prigione, Clemente VII. in tanta profperità delle Armi Cefaree, confcio della mancanza commeffa temette *che non fi affaltaffe, o lo Stato della Chiefa, o quello di Firenze* (2).

(2) Guicciar. lib. 16. f. 461. fac. 1.

30. In effetto i Generali dell' Efercito Imperiale, che tenevano altamente fcolpita nell' animo la memoria del pericolo e del danno fofferto per la mancanza de' Fiorentini, configliavano a Cefare che per la ficurtà delle cofe fue in Italia, (3) *Era bene fare riftituire Modena al Duca di Ferrara .... e pigliare il Dominio di Firenze, di Siena,*

(3) Guicciar. lib. 16. all' an. 1525. f. 47. fac. 1.

na, e Lucca, come di terre appartenenti all'Imperio. E in questo mezzo chieggono a' Fiorentini tanta somma di danaro per contribuzione, quanta ne aveano tralasciati di pagare, e che avrebbero pagati in osservando i patti della Confederazione: e perciò per modo di provisione, (1) *per ordine del Pontefice mandarono al Marchese di Pescara per intrattenimento dell' Esercito* 25. *mila ducati*.

(1) *Ivi*.

31. E poco dopo Clemente provide alla sicurezza di entrambi, facendo con Cesare una nuova lega per se e pe' Fiorentini; ove tra' Capitoli principali vi fu questo, (2) *Che lo Imperadore avesse in protezione tutto lo Stato che teneva la Chiesa, e quello che possedevano i Fiorentini, e particolarmente la Casa de' Medici con l'autorità, e preminenzie che aveva in quella Città*.

(2) *Guicciar. lib.*16.*f.*462.

32. In tal guisa l'Imperadore è indotto a scordare, e perdonare per questa volta l'offesa, ed a convalidare la concessione fatta de' suoi privilegj a' Fiorentini, accordando loro di nuovo la particolar sua Protezione in virtù della nuova Confederazione. Il primo articolo che a' sudditi promette e stipula innanzi innanzi il Sovrano in ogni principio di Principato si è, ch'egli debba proteggerli. Ondechè Protettore e Sovrano non sono punto termini ripugnanti. Ma questa Protezione accordata a' Fiorentini, e alla Casa Medici era una specie di perdóno; e non già una acquisizione di novella giuridizione: fu Protezione subordinata alla sovrana perpetua Protezione; (3) *licet enim omnes subditi debeant esse sub Protectione Dominorum suorum, & Domini eos teneantur defendere, tamen hoc non obstante possunt specialiter recipi sub Protectione Dominorum suorum*. Perciò, dice il Natta, parlando della Protezione speciale, che Friderico Imperadore accordò alla Città di Casale: (4) *Etiam subditos proprios sub protectione recipi, & tunc eosdem non eximi à Jurisdictione recipientis eos qui antea subfuerunt*. Ed è consuetudine cotidiana degli Augusti il farlo (5). *Videmus enim tota die Imperatores.... subditos tam mediatos, quàm immediatos, licet jam antea sub eorum tutela sint, in specialem recipere*, insegna il Majero dopo tanti altri; e convalida cogli esempj, e colla pratica, che sebbene ogni suddito sia sotto la protezione e difensione del Sovrano, (6) *In specialem tamen quam communiter salvam guardiam appellamus, recipiunt*. Ma per dissipare ogni nube d'avanti agli occhi di chi non ci vedesse chiaro, veggasi quello che disse Teodorico Re d'Italia in questo proposito nella *Formula Tuitionis, hoc est salvæ guardiæ* da noi già riportata (7).

(3) *Schurff. conf.*23. *n.*3. *cent.* 3. *apud Mager. de Advoc. Arm. cap.*8.*n.*380.
(4) *Natta conf.*636.*n.* 95. *apud eundem ibidem*.
(5) *Mayer. de Advocat. Armat. c.*8. *n.* 386.
(6) *Ibid.*

33. Quanto ivi anticipatamente dicemmo vale a mostrare, che dal ricevere Carlo V. i Fiorentini in sua special protezione non segue, che essi non fossero per vincolo naturale sudditi o dipendenti dell'Impero. Altrettanto vero dall'altra banda egli è, che il darsi un Sovrano nella semplice protezione dell'altro, non basterà mai a fargli perdere il Carattere di Sovranità, e a renderlo suddito del Protettore. E che ove i Fiorentini da prima non fossero stati subordinati al S. Impero non per la nuovamente lor'accordata protezione sarebbero diventati tali. Sì frivola dottrina non fu mai insegnata, o presuppostа ne' ragionamenti di coloro che difesero i santissimi diritti dell'Impero sopra Firenze. Essi niun bisogno ebbero di adoperare tanto torto principio. Nulla però di manco gli Apologisti di Piena Libertà con isquisitezza di affettazione hanno voluto supporre, o far credere, che per la parte degl'Imperiali alcuno abbia sognato di fondarsi sovra sì bieca Massima; perchè in tal mira, con inutile e soverchio apparato di parecchi testi ed autorità de' Grozj, Arnisei, Gentili ed altri, provarono quel che niuno mai fu per ne-

(7) *Sopra cap.*3.§.90. *seg. f.*126.*ex Cassiador.l.*7. *ep.*39.

gare, che (1) *non amittit Majestatem qui se alterius patrocinio committit, ut egregiè docet harum rerum Præceptor Excellentissimus Enningius Arnisæus*, con tutto quello che precede e segue in maestoso treno di cerretania erudita consistente nell'abuso che si fa delle regole di citare ed allegare. Gli Antagonisti, per imbrigar la materia e la mente de' Lettori di traverse e bagliori, in oltre apportano una esemplificazione e non già per dilucidare il punto, e dicono. (2) *Non possunt hæc exemplo magis perspicuo confirmari, quàm eo, quod nobis opportune suppeditat fœdus Barchionense.... in artic. XIV. imperator declarat se suscepisse protectionem Summi Pontificis, Familiæ Medicææ, & bonorum eorum. Et vicissim Pontifex se suscipere protectionem ac defensionem Imperatoris, ejusque bonorum, jurium, & prærogativarum.* Quest' esso patto di vicendevole Protezione in forma consimile si legge nella Confederazione del 1521. non guari da noi allegata (3), tra P. Leone X. e Carlo V. ove si trova nell'articolo XVI. Ma che cosa ne deduce l'Oppositori? Ecci quel che ne deduce: (4) *Quemadmodum igitur esset absurdum opinari propter mutuam hanc protectionem, & Pontificem Imperatoris, & vicissim Imperatorem Pontificis Jurisdictioni fuisse subjectum, ita pariter absurdum est existimare Florentinos Imperatori fuisse subjectos, eo quod nacti fuerint ejus protectionem.* Per lo appunto. Gnaffe non v'era tra l'Imperadore e Fiorentini dianzi a quelle leghe altra relazione, che quella che v'era tra 'l Pontefice e l'Imperadore. Intendasi con Roma il valente Dialettico in ordine alla parità da lui messa avanti. Corre dessa tuttavia in ciò, che non diventáro dipendenti nè i Pontefici, nè i Fiorentini *eo quod nacti fuerint Caroli V. protectionem*, ove da prima non erano. Nè Carlo V. divennelo del Pontefice, ove non era dianzi. Ma ancóra meglio sarebbe camminato la parità se Carlo V. fosse stato ricevuto nella Protezione de' Fiorentini, e della Casa Medici, sì come dal S. Pontefice. Cesare come Capo temporale della Chiesa o Cristianità potea essere Cliente e Protettore insiememente del S. Pontefice Capo Spirituale di essa Chiesa e Cristianità. Ma ciò altro non era che ripetere e di nuovo espressamente spiegare, con patto speciale indirizzato a un certo, singulare ed allora necessario fine, quel mutuo, implicito ed eterno legame di reciproca Protezione che c'è, e che essere debbe sempre tra la Chiesa e il S. Impero, e tra 'l S. Pontefice e l'Imperadore. Perocchè prescindo volontieri dalle altre personalità morali o civili che in entrambi i contraenti concorrevano; quando che dir si potria, che Carlo V. tenea in Feudo da' Pontefici il Regno di Napoli; e i Pontefici teneano copiosi Stati per beneficio degl' Imperadori. Ma non v'è sicurezza di conghiettura che sopra di tali riguardi riflettesse quella cirimonia di mutua Protezione; la quale per altro era eziandio un'effetto necessario delle Confederazioni suddette, e rinveniva comodamente luogo tra due Personaggi guerniti delle due più sublimi Dignità dell'Universo l'una dall'altra riconosciute indipendenti. Con ogni sicurezza si bene potrebbesi rivoltare e ritorcere l'argomento contro allo Scrittore Latino, ed affermare, che *nella guisa che inetto sarebbe il credere che per cagione di cotesta vicendevole protezione o il Pontefice abbia ceduto il dalla Chiesa preteso diretto Dominio sopra 'l Regno di Napoli all'Imperadore; e l'Imperadore il Dominio diretto dell' Impero preteso sopra gli Stati Ecclesiastici al Papa; così non del pari inetto ma inettissimo sarebbe il pretendere, che i Fiorentini all' Imperadore soggetti non fossero, perciò, ch' esso li ricevette più volte nella sua protezione.* Avrei voluto avanti parlarne da sincero Filosofante, che da Analitico o Notomista di cavilli: avrei amato meglio esporre la semplice verità, che

vedermi

(1) Tract. Lat. edit. Pis. p. 60. It. Memoire p. 25.

(2) Ibid p. 61.

(3) Sopra §. 24.

(4) Tract. Lat. eod. l. c.

vedermi necessitato a dissipare le ombre degli equivoci ed abbagliamenti che gli Avversarj d'ogni intorno introducono. Conclusione. Non vale un nocciuolo per l'una parte in senso assoluto quest' argomento: *io sono Protettore; dunque sono Sovrano.* Nè vale un frullo quest' altro per l'altra: *Io sono ricevuto in Protezione, dunque io non era Suddito del Protettore, o di altri.* A talchè, chi de' due litiganti si arma direttamente o indirettamente dell'una delle due proposizioni, già palesa la insussistenza della sua Causa, e la conosce per deserta. Gli Scrittori Imperiali non l'hanno fatto nò: dessi nè meno hanno recato motivo agli Opponenti di difendersi con una incidenza, la quale non è da niuna cosa avanti, che a imbrogliare e divertire il giudizio de' Lettori non più che attenti. Gli altri all'incontro ne hanno accattata e mendicata l'occasione oltre il bisogno per istabilire la sentenza, che Fiorentini non erano (1) *nè di fede nè di devozione all'Imperadore tenuti*, fuor solamente perchè erano stati ricevuti nella protezione da Carlo V. sì come altre più alte cagioni, e legami preceduti non fossero: al che saremo astretti di lor rispondere innanzi ancóra. Ma per fare ritorno all'articolo della mentovata Lega cui con Carlo V. conchiuse P. Clemente VII. nel 1525. egli è manifesto, che in quella ebbe per oggetto non pure la sicurezza e conservazione della Repubblica Fiorentina; ma della propria sua Casa nel grado che teneva in Firenze, la quale non era stabilita ancóra sovra fondamenti saldissimi; il che seguì, (2) *pagandogli però i Fiorentini di presente cento mila ducati per ricompensa di quello barebbono havuto a contribuire nella guerra prossima per virtù della lega fatta con Adriano, la quale pretendeva non esser estinta per la sua morte per esser specificato ne' Capitoli, ch' ella durasse un' anno dopo la morte di ciascun de' Confederati.*

(1) *Tract. Lat. Pis. l. c.*

(2) *Guicciard. ivi.*

34. Di mentre che in questo modo si medicavano i fallimenti passati, la stella fatale de' Fiorentini apriva lor la strada a commetterne de' nuovi. L'anno 1526. a' 17. Maggio Clemente VII. fe lega contro all' Imperadore con Francesco I. stato rilasciato sulla parola, e vi furono compresi tacitamente i Fiorentini. Per la qual cosa colle loro genti d'arme sotto Vitello de' Vitelli, e più co' lor danari cagionarono molti danni agl' Imperiali. Tommaso Porcacchi riflette circa questa guerra, che (3) *I Fiorentini sentirono le molestie della guerra con tutto che non la facessero, essendo Autore de' loro mali il medesimo Pontefice.* Ma immantenente li vedremo di proprio consiglio senza stimolo del Pontefice portarsi all'aperta ribellione. Posciachè l'anno 1527. conducendo Borbone lo Esercito Cesareo alla volta di Toscana e di Roma, i Fiorentini (4) *Promisero a' Vinitiani.... d'entrare in lega.... e di pagare certo numero di fanti, e non accordare con Cesare eziandio quando volesse il Pontefice*; la qual' illecitissima lega la conchiusero a' 28. di Marzo. Seguì indi a non gran tempo la scacciata od uscita de' Medici da Firenze a' 16. Maggio del 1527. (5) *Si scancellarono per tutta la Città impetuosamente le insegne della Famiglia de' Medici affisse eziandio negli Edificj fabbricati da loro: ruppero le immagini di Leone, e di Clemente, che stavano nel Tempio dell' Annonciata* (6). Da qui innanzi adunque non più a' Medici si attribuiranno le deliberazioni loro. In effetto dopo questo mutamento di Governo essi rivoltaron l'animo alla grazia di Cesare, e gli fecero istanze acciochè imponesse al Duca di Ferrara di convenire con esso loro a suo nome: ma pendente tale pratica, bruttamente seguitano i consiglj del Marchese di Saluzzo non meno Feudatario e vassallo di Cesare, e si collegano contro all' Imperadore; il rammemora Francesco Guicciardini con queste parole: (7) *Erano entrati di nuovo i Fiorentini nella lega per la instanza*

(3) *Porcacch. Osservazioni sul Guicciardini lib. 17. all'an. 1526. f. 28.*

(4) *Guicciard. ivi.*

(5) *Guicciar. lib. 18. f. 54.*

(6) *Ivi f. 55.*

(7) *Guicciar. Ist. lib. 18 all' an. 1527. f. 56.*

del Marchese di Saluzzo, e de' Viniziani con obbligazione di pagare cinque mila fanti; con offensione gravissima di Cesare, perche avendo per instanza fatta da loro commesso al Duca di Ferrara il comporre in nome suo co' Fiorentini, bebbe quasi subito notizia della contraria deliberazione. Ecco il termine della Libertà Vera di questa Città. Era divenuto stagionato il frutto fatale delle ribellioni, acerbissimo sì nella maturità, come nel fiorire, e crescer suo. Non v'ha enormità, che non divenga famiigliare agli animi degli uomini, e che non assuma i sembianti dello essere lecita, per via di sperimenti e prove in principio non state punite, e poscia voltate in assuefazione. Nè vi ha veleno eguale alla pericolosissima libidine di macchinare negl' inizj sotto mano, e di poi disperatamente sfodrare la spada contro al suo Sovrano. Ella era paruta pur la nobil cosa a' Fiorentini lo essere nelle conjunture socil de' Re di Francia Carlo VIII., Lodovico XII. e Francesco I., e spalleggiati ora da' Pontefici, ora da questi altri Confederati, di operare all'uso degli assolutissimi Potentati, eziandio direttamente contro agl' Imperadori. Già tante e tante volte se n'erano andate impunite tali loro pratiche, che alla fine vi si erano assuefatti. E tale assuefazione gli avea peravventura abbagliato e fatto credere che potrebbero diventare per affatto indipendenti: dal qual' errore pur nacque il delitto. (1) *Ab errore nascuntur crimina hominum, quibus illudunt aut falsa principia, aut falsa legum interpretatio, aut à veris Principiis falsa ratiocinatio.* Non v'era cosa meno cognita a quel povero Popolo che il preciso suo obbligo in verso un Cesare, da che per ambizione, e desiderio di ampliare l'autorità e il dominio suo, coloro i quali lo reggevano altri e contrarj principj impunitamente col fatto o col detto gl' insegnarono. (2) *Ignoratio causarum & constitutionis primae juris, aequitatis, Legis, & Justitiae facit, ut homines pro suarum actionum regula sequantur consuetudinem, & exempla temporis praeteriti; putantque injustum nihil aliud esse, quàm quod puniri consuevit: justumque esse quod aliquando impune fuit: quasi pueri, qui boni & mali moris aliam regulam nullam habent, praeter parentum & Magistrorum correctiones: Pueri tamen sua regula constanter semper usi sunt; homines autem adulti à consuetudine ad rationem, & rursus à ratione ad consuetudinem, quoties volunt per contumaciam provocant, rationemque oppugnant; quoties ipsorum commoda oppugnat ratio.* Ora in sì turbide acque stimarono di poter navigare con profitto, e senza pericolo; confortandosi coll'esempio di altri vassalli ribelli; e meditando in ogni evento di ritirarsi in tempo per un'accordo fatto in punto opportuno, in occulto, e separatamente, o di guarire ogni cosa col rimedio dell'oro, di cui abondavano; o colla quasi certezza di essere compresi, e perdonati in una Pace generale (come seguì l'anno 1504. a Blois (3)): I quali spedienti cotante volte provati utili ed efficaci per questa fiata disgraziatamente perderono ogni loro virtù, e in vano furono tentati, come fra poco vedremo. Pel restante fu convenuto espressamente in questa Lega, che le Fiorentine genti di guerra doveano servire sotto il Lautrech per la invasione del Regno di Napoli. (4) *In tabulis autem,* sono le parole del Giovio, *disertè perscriptum est, ut descensuro ad liberandam Urbem Romam, invadendamque Neapolim Lotrechio Etruscae juventutis legionem adjungerent.* E il Re di Francia perciò mandò un suo Ministro in Firenze a fine che intervenisse ne' loro consiglj: (5) *Atque ita à Gallo Rege missus est Florentiam Claudius Vellejus Legatus, & à Venetis Antonius Surianus, qui faederatae Civitatis consiliis adessent.* L'anno appresso 1528. a' 21. di Gennajo i Re di Francia e d'Inghilterra fecero

(1) *Hobbes de Civit. c. 27. p. m. 139.*

(2) *Id. de Homine cap. XI. p. m. 53.*

(3) *Sopra c. 16. §. 21. seg. f. 281. seg.*

(4) *P. Jovius hist. LXXV.*

(5) *Id. ibid.*

cerò dichiarare la guerra a Carlo V. per due Araldi; e poco avanti questa dichiarazione gli Ambasciadori loro dimandarono licenza all' Imperadore di partirsi dalla Corte, in compagnia degli Oratori Fiorentini, et altri Collegati; la qual cosa ci vien raccontata dal Guicciardini in questo modo: (1) *Per maggior giustificazione tutti gli Oratori de' Collegati gli dimandarono licenza di partirsi; a' quali rispose che consulterebbe la risposta che havesse a fare, ma esser necessario, che anche innanzi alla partita loro gli Oratori suoi fossero in luogo sicuro; e partiti da lui gli Ambasciadori, entrarono subito gli Araldi del Re di Francia e del Re d'Inghilterra ad intimargli la guerra: la quale avendo accettata con lieto animo, ordinò che gli Ambasciadori del Re di Francia, de' Vinitiani, e de' Fiorentini fossero condotti a una Villa lontana 30. miglia dalla Corte, dove fu posta loro guardia d'Arcieri, e Alabardieri, proibito ogni commercio, e la facoltà dello scrivere: a quello del Duca di Milano, come a suo suddito, fece fare comandamento, che non partisse dalla Corte: all' Inglese non fu fatta innovazione alcuna.*

(1) Guicciar. lib.18.f.65.

35. Il Whig mai sempre ingegnoso, e singolare nella invenzione di argomenti inaspettati, ne ricavà uno a suo credere, molto idoneo a provare la indipendenza de' Fiorentini. (2) *Comme*, dice egli, *la meilleure maniere de juger de la conduite d'un Prince dans une rencontre, où la chicane la rend douteuse, est de la comparer avec celle qu' il a tenuë en d'autres occasions; vous trouverez bon, Monsieur, que je rapelle ici ce que Guichiardini raconte de la celebre Ambassade, que Charles V. reçut en* 1528. *Les Ambassadeurs d'Angleterre, & de France etoient accompagnez de ceux de Venise, de Florence, & de Milan; les premiers ajant declaré la guerre à l'Empereur, il reçut, dit il, agreablement cette declaration, & il ordonna que les Ambassadeurs de France, de Venise, & de Florence fussent conduits dans un lieu eloigné de 30. mille de la Cour .....Mais il en usa tout differemment à l'egard de l'Ambassadeur de Milan, parce qu'il estoit son vassal, & il lui defendoit de partir de la Cour.*

(2) Whig. p. 6.

36. Primieramente falso è che gl'Imbasciadori di Francia, e d'Inghilterra, e in compagnia loro i Fiorentini in questa Udienza dichiarassero la guerra a Carlo V. Eglino solamente gli chiedettero licenza di partirsi dalla Corte, il che fece parimente il Milanese, confessato suddito dagli Oppositori. La intimazione di guerra si fe dopo incontanente sì, ma per gli Araldi di amendue i Re, e non già de' Fiorentini. Se il Whig non fa differenza tra il prender comiato (per qualsivoglia motivo che si prenda, senza escludere quello di una presente guerra), e tra 'l dichiarare la guerra; esso però dovea tradurre il testo del Guicciardini senza adulterarlo in quella parte, ma lasciare a' Lettori la libertà di giudicarne a loro talento.

37. In secondo luogo qui si tace, e si supplisce colla sincope e con alcuni puntini ciechi..... una circostanza esenziale, cioè che gl' Inviati Fiorentini furono arrestati sotto custodia armata; dico essenziale, perciocchè questa circostanza rende vana la differenza, che il Whig addita tra 'l trattamento, che ricevettero i Fiorentini da quello che si diede all' Inviato di Milano, e tanto più vana la fa essere, quanto che più dolce fu il trattamento del Milanese di quello de' Fiorentini: poicchè l'ordine di non partirsi dalla Corte di gran lunga è meno duro di un' arresto con privazione d'ogni libertà. Di vero se qualche reale differenza dovea farsi rispetto a' Principali ne' trattamenti di questi Inviati, si poteva aspettare trattamento più duro per lo Milanese, che pe' Fiorentini; posciachè il Duca di Milano allora era accusato pubblicamente di fellonia, e cospirazione

zione contra l'Imperadore, e n'era ſtato inquiſito Gerolamo Morone ſuo Miniſtro e confidente. La ove i Fiorentini per licenziarſi dalla Corte in quella contingenza, non comparivano ancóra di avere perfezionato il delitto, che in appreſſo li coſtituì ribelli in ſentimento dell' Imperadore.

38. Non vi fu in effetto alcuna differenza eſſenziale, ella conſiſte tutta nel modo: e la diverſità del trattamento che fu fatto a queſti Inviati, non ſolamente è qui un ſegno fallace di quello che ne vuol ritrarre il Whig; ma ella ſignifica tutto l'oppoſito. Perciocchè ſemprechè ſi voglia l'arreſto dell'uno prendere per ſegno di ſoggezione, Ceſare trattò non meno i Fiorentini, che il Milaneſe da Inviati de' ſuoi dipendenti, in dando, benchè in diverſa guiſa, l'arreſto a tutti; perchè come ſudditi, vaſſalli, o dipendenti, come dir ſi voglia, i loro principali erano colpevoli inverſo Ceſare, in aderendo a que' Re, i quali in quel punto aveano fatto dichiarare la guerra a lui. La diverſità dunque del modo, e della durata dell' arreſto è di niuna conſeguenza; la cagione di arreſtarli potendo eſſere una, e la ſteſſa. Dico potendo eſſere; perchè chi ſa, che coſa Carlo V. nella ſaggia ſua mente con quel colpo di ſignificare s'intendeſſe?

39. Nè pure può qui giovare alla Ipoteſi dell'Indipendenza l'onore ch' ebbero in queſta conjuntura i Fiorentini di ricevere trattamento, ed arreſto eguale, e comune coll' Ambaſciadore di Francia; perchè ancóra eſſo potea venire arreſtato per cagione di fedeltà non oſſervata dal ſuo Re: non riſpetto al debito di ſoggezione, o dipendenza; ma riſpetto al jus della Cattività, o alla Fede che avea data in uſcendone di reſtituirſi nella podeſtà del vincitore in caſo di inoſſervanza delle coſe promeſſe: in vigor di che Ceſare potea giudicare che non foſſe il Re in diritto, e in libertà di potere a lui dichiarare la guerra allora. Per la quale querela, ed accuſa di slealtà ſeguì incontanente dopo la ſfida a ſingular certame tra queſti due Monarchi, i quali eſſendoſi piccati fuor di modo l'uno contro l'altro, potrebbe ben' eſſere che Carlo V. con trattare l'Imbaſciadore di Francia al pari degli Oratori de' Fiorentini ſuoi ſudditi, voleſſe dare a divedere al Mondo quanto a Lui contro di coſtoro foſſe lecito.

40. Onde è, che per niun conto da queſta o diverſità, conformità di trattamento il Whig può ritrarr'un ſolido uſo pel ſuo fine. E confeſſeraſſi, che gli Avvocati ridotti a sì povero genere di argomenti fanno paleſe il peſſimo ſtato della lor cauſa: e quel che più è, in ſervendoſene, dimoſtrano che nulla lor cale il diſcreditarla affatto, e che imitano il Borghini in pigliandoſi ſolazzo a ſpeſa di chi ſo io. Servianci noi di quell' altra Maſſima, che il Whig ci inſegna, e giudica atta e buona a ſcuoprire il vero ſentimento di Carlo V. circa la condizione di Firenze. *Il più ſicuro modo*, dice eſſo, *di giudicare della condotta di un Principe in un' incontro, ove la cavillazione la rende dubbioſa, ſi è queſto di compararla con quella ch' egli ha tenuta in altre occaſioni*. A queſta ſua Maggiore, vuol' egli ſoggiugnere la minore, che ſegue: la condotta di Carlo V. in facendo arreſtare gl'Inviati di Firenze con trattamento eguale a que' di Francia; ma diverſo da quello del Duca di Milano; moſtra ch' egli trattare volea, e che giudicava per indipendente Firenze. Dunque in ogni altra ſua operazione alquanto dubbioſa egli ſi debbe preſumere di averla trattata, e giudicata per tale. Non entrerò nelle limitazioni che biſognerebbe dare alla Prima premeſſa, ſenza le quali ella è fallaciſſima; concederolla come veriſſima per adeſſo. Ma la falſità della ſola ſua ſuppoſizione contenuta nella Seconda, quale l'abbiamo dimoſtrata, rende falſa la conſeguenza. Noi all' oppoſito ragioneremo coerentemente, ſe non ſono errato, ove alla Minore ſua falſa ſoſtituiremo una propoſizione non fallace, ma infallibile in queſta forma.

Il

Il più sicuro modo di giudicare della intenzione, o persuasione di un Principe circa la dipendenza di una Città in un'incontro, ove può nascere qualche cavillazione, si è questo, di ragguagliare l'operazione sua con quella che ha fatto in altre occasioni, nelle quali era di mestiero che si spiegasse circa la cosa che si controverte. Ora Carlo V. con fare chiedere da se, con promettere, e finalmente con dare dopo più indugj le Confermazioni, o rinnovazioni d'Investiture, o Concessioni della Libertà, Regalie, terre, e d'ogni cosa che possedeva la Città di Firenze; esso in questo riscontro, in cui necessariamente bisognava spiegare la sua intenzione, e persuasione, dimostrò di essere persuaso che la Città fosse soggetta all'Impero, e ch'esso n'era legittimo Sovrano; e se una azione che per sua natura indica soggezione nel Dimandatore, e sovranità nel Concedente: all'incontro in facendo dare l'arresto agl'Inviati di Firenze (nelle circostanze di sopra esposte, e discusse) esso fa un'atto, il quale per sua natura indica tutt'altro, che il paziente essere indipendentemente Sovrano, o l'Agente stimarlo per tale. Dunque la prima di quelle due azioni; e non la seconda da lui stata storpiatamente riferita, debbe servire di regola per giudicare della intenzione; e persuasione di Carlo V. circa la dipendenza di Firenze, in ogni altra conjuntura ove insorge cavillazione circa il carattere suo relativo a quello de'Fiorentini.

41. Il disegno del Whig per se stesso non sarebbe stolto: ma la esecuzione n'è stato infelicissima. Certa cosa è, che a fine di porr' in chiaro la piena Libertà di qualsivoglia Potentato in effetto libero et indipendente, varrà in mancanza di altri documenti presentanei il calcolare, e ponderare i modi, con cui egli è stato trattato nelle più cospicue occasioni alle Corti Imperiali, o nelle solennità di pace, o di guerra. Il Whig avendo esausto il fonte intero di questo genere di Argomenti, da che Imperadori Romano-Germanici furono nel mondo fino a' 28. di Gennajo 1528. si trova di avere ricolta la somma di due miseri esempiucci, il primo di una chiamata stata fatta colla consueta civiltà ad accordare contribuzioni straordinarie in una Dieta Imperiale (1); l'altro di un' arresto degl' Inviati Fiorentini. I suoi Augmentatori nel *Trattato Latino* hanno accresciuto il ruolo di simili prove, con due lettere civilissime, l'una di Enrico VII. (2), l'altra di Federigo III. (3) scritte a' Fiorentini. Ma giuocherò che nessun Fiorentino di senno lor porta invidia per la invenzione, come per quella che serve, secondo che abbiamo avvertito sulle prime a dimostrare la lor debolezza, e più la soggezione che altro: ed eccone oltre delle ragioni addotte il perchè:

42. Dettaci la sana ragione, che ogni qualvolta, che vogliasi venir' in cognizione chiara della vera qualità e significanza di un Trattamento resosi dubbioso, per via di Comparazione; e che abbiasi il comodo di compararlo a due azioni tra di se diametralmente opposite; debbasi più tosto misurare il Trattamento dubbioso con quella delle due Azioni la quale si trova di avere un significato meno equivocoso che con la sua opposita. Altramenti la misura tanto sarà incerta quanto la cosa da misurarsi. (4) Due azioni tra di se opposite quivi furono, che Carlo V., dopo il comiato da que' Ministri chiesto, e la guerra dagli Araldi dichiarata, lasciò ogni Libertà (5) all'Imbasciador' Inglese; e non la lasciò al Franzese. Ma il dar l'arresto ad un' Imbasciadore, come detto è, è una azione che più tosto significa alcun motivo di Soggezione o di fede violata, che nò. Ed il lasciar libero l'Imbasciadore dopo la guerra dichiarata è segno meno incerto della uguaglianza di Libertà tra 'l Dichiaratore, e il Minacciato. Ondechè per venire in cognizione della vera qualità e significanza del Trattamento che ricevette quivi il Fiorentino Inviato, era più dicevole

(1) *Sopra cap.* 15. §. 95. *f.* 265.

(2) *Sopra cap.* XI §. 7. *f.* 5.

(3) *Sopra cap.* 15 §. 94. *f.* 264.

(4) *Sopra cap.* 1. §. 3. *seg f.* 1.

(5) *Guicciar. l. cit.*

vole il commisurarlo con quello del Ministro Inglese. Il che per non averlo fatto gli avversarj, faremo noi però nè più nè meno in diritto di farlo; e trovando noi il Fiorentino trattato in modo affatto contrario; ritrarne altresì il contrario della uguaglianza di Libertà tra di loro e l'Imperadore Carlo V. e di stabilire, che giacchè gli Oppositori hanno scelto questo notabile Avvenimento per pietra di paragone, essi hanno sofisticamente preterito il più vero, e il meno ambiguo punto di *criterio*; il quale era di osservare, se i Fiorentini al pari degl' Inglesi mandassero un' Araldo a Carlo V. per dichiarargli guerra; e se a' loro Inviati fosse lasciata quella Libertà, che fu lasciata all' Inglese? Imperciocchè ove queste due circostanze unite insieme si foffer' avverificate a favor de' Fiorentini, poteano servire a ricavarsene un' argomento a pro della pretesa lor' Indipendenza, il quale se non fosse stato indubitatissimo, almeno almeno non avrebbe fatto a pugni e calzi con la sana ragione. Non indubitatissimo, io dissi, perocchè non v'è legge *Positiva* la quale necessariamente comandi al Sovrano di valersi del suo diritto di far' arrestare; nè legge *Proibitiva* la quale necessariamente gli vieti di lasciar' andar liberi gl' Inviati o Deputati de' lor sudditi trascorsi all' eccesso eziandio di dichiarargli guerra: poichè eziandio in una guerra sì fattamente ingiusta talvolta per prudenza, o esigenza si lasciano dormire le leggi civili, e feudali del Regno; e si adoperano quelle *delle Genti*: e per lo nome e l'uficio degl' Inviati, Araldi, Feciali e Caduceatori, e delle persone che fanno le sacre veci di essi, sempre mai hanno i Sovrani stessi singolar rispetto. Ma a dirla con ingenuità, tutto questo avvenimento è una povera ed insofficientissima Sede a potersene tirar' idonea decisione al quesito: e benchè esso è tutto vantaggioso alla Verità da me difesa, io assistito di saldi argomenti non mi sarei appigliato a quell'Arresto per provare la condizione de' Fiorentini. Lascio giudicare l'erudito Leggitore, se gli Apologisti d'Indipendenza, alla quale esso Fatto è tanto contrario, con abbracciarlo cupidamente non abbiano scoperta la scarsezza, difficoltà, ed impossibilità di saper' arrecar verun' argomento ragionevole dell' assunto loro.

43. Sino a qui io ho divisato col Whig secondo le nozioni ch' esso ci pose avanti fondate nel racconto del Guicciardini. Il quale frivolissimamente, e più da Poeta che da Storico per cotesta fiata, piaggiando intempestivamente la sua Nazione, la contraddistinse dal Duca di Milano, con la nota di Suddito; quasichè i Fiorentini sudditi non fossero. Ma se in questa parte Francesco Guicciardini bamboleggiò, o sonnacchioso (come talvolta avvenne al grand' Omero ancóra) favoleggiò; si ha per questo dal suo informe comentario dell' azione di Cesare a far tanto capitale? A mirarci ben bene per entro, era più Suddito il Fiorentino che il Milanese. Poichè, se colle Distinzioni più accurate vorremmo procedere, il Duca era Principe Vassallo e Feudetario, e non istrettamente Suddito. I Fiorentini all' incontro per rispettabili che fossero, non aveano perancóra il Principato perpetuo dagl' Imperadori loro Sovrani ottenuto: ma soltanto il Vicariato Imperiale, revocabile a beneplacito degli Augusti e dell' Impero (2). Non lasciamoci ingannare dalle apparenze confuse per gli abusi. I Principi, qual' era il Duca di Milano, hanno con diritto proprio le *Regalie*. I Fiorentini quali furon' in quel tempo, non aveano che la *Giuridizione* con le regalie bensì congiunta, ma senza vincolo perpetuo feudale. L'uno era obbligato alla prestanza de' carichi e di fedeltà per *diritto di Feudo*: gli altri per *diritto di uficio* come sudditi. Quegli godeva delle Regalie come un comodo della propria e regale potestà: costoro le godevano come il frutto della giuridizione ed amministrazione.

(2) *Sopra cap.* 13. §. 48. *f.* 147.

zione. Cotesta era la differenza tra l'avere in semplice Vicariato senza Feudal vincolo gli Stati, e l'averli in Ducato e Principato. Ma il Whig, quantunque esperto di parere ami, qui non si travaglia delle sì fatte accuratezze e distinzioni della più regolata Jurisprudenza pubblica, nè delle conseguenze necessarie che ne vengono. E poi qual conseguenza in sana logica mai è ella cotesta? L'Inviato dell' un Principe ha la Corte Regia pel suo arresto; l'Inviato dell' altro vien serrato come prigione sotto la custodia de' Soldati: dunque il Padrone del primo è Suddito; e quel del secondo è Indipendente. Ma, dice il Whig, la forza sta nell'onore della Compagnia, e nella parità del Trattamento ch'ebbe l'Ambasciadore Fiorentino coll' Ambasciadore di Francia uniforme in questa conjuntura. Altro raziocinio niente più urgente. A questo andare, un picciolo Gentiluomo il quale col suo inconsiderato governo in compagnia di un grosso Conte o Marchese capitasse male, e venisse accolto con eguale, ma forse ben meritata ingiuria, da un Principe offeso, issofatto potrebbe addur quel suo sinistro per una prova di essere anch'egli un grosso Conte o Marchese. E ove e quando si fece mai la legge, che le stesse prigioni non potessero servire a Persone di differente qualità? Ove mai lessero quegli Scrittori che i prigioni nati sudditi, non dovessero starsene nel medesimo ricinto co' non nati Sudditi, o Vassalli?

44. Ma è tempo oramai che si venga allo scioglimento della favola per via di una notizia dal Whig intralasciata; e con ciò si palesi il motivo che dichiarò di avere Carlo V. del suo far' arrestare il Fiorentino Inviato; e di farlo arrestare in luogo chiuso, a vista delle guardie, ad effetto che non potesse nè pure scrivere. Dalla cognizione di tal motivo comprenderà il saggio Leggitore, che se Carlo V. fe all' Inviato di Firenze trattamento diverso da quel, che fece all' Inviato di Milano, ciò non fu punto nè poco perchè giudicasse il Duca suo suddito, e non così il Popolo Fiorentino; e comprenderà, che gli Oppositori in appoggiandosi sovra simili argomenti si appoggiano sulle canne perforate. L'interprete migliore di ogni azione è colui che la fa; niuno sa meglio la cagione del suo operare che l'Agente e l'autore stesso dell' operazione. Ora Carlo V. stesso spiegò il motivo di quell'arresto, e del modo dell' arresto, qualora al Canigiano, il quale il pregò di licenziarlo, rispose: (1) *Che non voleva, che egli, od altri potessero avvisare, e tenere ragguagliati di quello che era seguito e che seguir doveva gli avversarj e nemici suoi*: così attesta con sincerità il Varchi. E questo ci parerà un parlar convenevolmente indirizzato all' Imbasciadore di una Repubblica indipendente! Vedesi che la differenza del Trattamento nacque dalla diversità del sospetto o concetto in cui tenne Cesare l'Inviato Fiorentino, e il Milanese, e non dalla diversità della condizione de' lor Principali. Il fine dell'arresto del Canigiano, cioè, che non potesse dare avvisi di fuora, si ottenne ancóra con arrestarlo a vista delle guardie in compagnia dell' Imbasciador di Francia; a cui avea allegata ragione diversa dell'arresto; cioè, che volea saper' in sicurtà il suo Ambasciadore in Francia. Non paja ch'io abbia speso troppo tempo per rispondere a questo miserabile argomento d'Indipendenza, ch'il Whig ha messo avanti: ma la Verità e Giustizia per la cui cognizione si de scrivere unicamente, richiedono che si svelino le obbliquità ed inezie di chi combatte ed oscura l'una e l'altra, e che si discredita giustissimamente e senza arte o inganno la Dialettica degli Avversarj; con

(1) *Varchi Ist. Fior. lib. 5. f. 124.*

che servesi alla Verità, ed alla Causa giusta. E a dir vero, avrei negletto e sprezzato questa giulleria del Whig, il quale più tosto si scuopre di voler piacevolmente divertire il Mondo, che istruirlo, o difendere la sua Causa; ove non avessi veduto che gli Autori del Trattato Latino stampato in Quarto, e in un bell' in Foglio l'hanno altresì adottata, rendendosi degni similmente delle medesime fischiate per parte di ogni buon conoscitore, e sincero giudice, ove con curiosissima gravità dicono: (1) *Hanc eandem opinionem* (cioè che Firenze era indipendente) *animo penitus infixam facto declaravit* (*Carolus V.*) *anno* 1528. *cum enim ad ipsum in Hispania degentem coissent Oratores Galliæ, Britanniæ, itemque Venetorum & Florentinorum, nec non etiam Ducis Mediolanensis, ad eorum postulationes* (sunt verba Guicciardini Historici celeberrimi) *rispose loro che consulterebbe la risposta, che avesse a fare, ma esser necessario &c.* e seguono a riportar le parole di sopra riferite (2). Ora dimando, se ciò si chiama difendere, o dimostrare la Indipendenza di uno Stato? Se queste sono Esposizioni da presentarsi a' Principi, a' Ministri nelle Corti, ed a' Plenipotenziarj ne' Congressi? Bisogna ben dire che gli Antagonisti intendano di scrivere per gl' Idioti, per lo volgo, o per uomini, i quali per diporto mero leggono le Scritture le quali giuocosamente trattano gli affari di Stato spettanti alla Pace universale, e dopo tal superficial lettura si erigono in arbitri e giudici di quel che loro non si appartiene, attribuendo, e togliendo coll' indiscreto lor giudicio le Terre, e Province, a chi lor va a talento: e che non intendano di scrivere per coloro i quali hanno obbligazione di aprire gli occhj dell' intelletto, di 'nformarsi esattamente, e di pesare ta' punti colle bilance e col peso del Santuario. Non usciremo del racconto delle geste di Carlo V. co' Fiorentini, senza che si avvegniamo in più di un caso, nel quale questo Imperadore ha pubblicamente mostrato, ch' egli non rimirava gl' Inviati Fiorentini per Ministri di una Repubblica o di un Principato indipendente; ma per Deputati di una Comunità Eccelsa sì (titolo in que' tempi usato con lei e con altre Città Imperiali Libere) ma subordinata al suo Impero. Onde si conoscerà sempre più che restano strangolati gli Opponenti per l'argomento *ad hominem* (3), cioè, per quella Massima che hanno stabilita: *La meilleure maniere de juger de la conduite d'un Prince dans une rencontre, ou la chicane la rend douteuse, est de la comparer avec celle qu' il a tenuë en d'autres occasions*. E si conoscerà ancóra, che tanto il Memorialista, quanto il Whig nelle loro Scritture Francesi con improprietà ed affettazione impiegarono sempre il titolo di AMBASSADEURS, qualora ebbero a indicare gl' Inviati Fiorentini. IMBASCIADORI propiamente così detti non mai furon da loro mandati a' Cesari. Ch' il Villani e l'Ammirati ed altri nell'idioma volgare o Fiorentino così li nominassero non fa, ch' i Tradottori Francesi dovessero seguirli, essendo diversa la indole delle Favelle, e diverso il significato del Vocabolo nell' una, di quel che si sia nell' altra. Ma in componimenti fatti per ingannare il Volgo niun' artifizio si ommette; e chiámasi IMBASCIADORE, un DIPUTATO od INVIATO.

45. Nella medesima Classe di futilissimi e falsissimi argomenti che hanno adoperato gli Autori del Trattato Latino, v'è quel che segue: (4) *Huic accedit altera non minus clara ejusdem Imperatoris confessio in celebri, prolixaque, quam ut se purgaret, Clementi VII. scripsit epistola* (registrata apud Goldast. in rational. Constitut. Imperial.) *anno* 1526. *in hac Imperator multarum Italiæ Civitatum mentionem facit, & eas*

(1) Tract. Lat. de Florent. Libert. p. 25.

(2) Sopra §. 34. f. 332.

(3) Whig p. 6.

(4) Tract. Lat Pis. de Libert. Flor. p. 24. 25.

& eas quidem quas credebat esse obnoxias imperio, ita nominat, & circumscribit, ut probè intelligatur eum existimasse suæ jurisdictioni esse subjectas. De Rep. vero Florentina ita agit, ut nemo dubitare possit eum judicasse IPSAM FUISSE OMNINO' LIBERAM, ET IMMUNEM: SEQUE NULLUM IN EAM JUS, AUT AUCTORITATEM EXERCERE POSSE. Quod cum Vestra Sanctitas (ait Imperator) summam pecuniæ inter Vestram Sanctitatem, nostrosque Oratores expressam, suo, & EXCELSÆ REIPUBLICÆ DOMINORUM FLORENTINORUM nomine se soluturum promisisset. Ora di cortesia notinsi le imposture frivole di cotesto Scrittore. La celebre e prolissa lettera di Carlo V. a Clemente VII. di cui parla l'Antagonista porta questo titolo: (1) *Epistola Caroli Cæsaris, in qua falsis criminationibus (Clementis VII.) diffuse respondet; à Pontifice Romano appellat, generaleque Concilium Christianorum congregari petit.* Il contenuto di essa risponde esattamente alla rubrica: egli consiste in protestazioni, e doglienze sopra gli aggravj ricevuti, e in ritorsioni delle ingiurie: e finalmente in una appellazione al General Concilio. E ciò chiama l'avversario galantemente una lettera scritta dall' Imperadore, *ut se purgaret Clementi VII.*; quasichè avesse voluto fare scuse de' suoi errori, nel tempo che ne accusa altri. Con la stessa giustezza esso potrà dire che la presente nostra confutazione delle sue inezie e fallacie sia un'addimandargli perdóno e scusa: attesochè quella Imperial' Epistola, altro non è che una continua confutazione de' cattivi raziocinj fattisi contra Carlo V. L'Imperadore stesso nel suo Cesareo privilegio pubblicato, e posto innanzi alla suddetta Apologia, come quello, con cui permise a Giovanni Schoeffero Stampadore di Magonza a' 2. di Marzo l'anno 1527. di dare alle stampe essa sua Lettera cel conferma con queste parole: *Quo congesta in nos convicia & criminationes refelleremus, vicissim pro nostræ causæ satisfactione conscripta in publicum dari consensimus.* Le quali cose tutte inettissimamente, e con affettato abuso del verbo, sonosi dall' Oppositore espresse colla frase *purgare se*; poichè, qualora tal parola si trasporta dal significato propio al metaforico o dalle cose materiali alle cose morali, ella comunemente significa *addimandare scusa*, (2) *pro excusare accipitur*, ed anco perdóno secondo Tullio: (3) *Ab illo, cui te purges, venia petenda est*; il che presuppone confessione di delitto, o mancamento: la qual cosa Carlo V. è ben lontano di confessare ivi. Di cotesti pedanteschi piccioli inganni è colma ogni facciata e periodo di quel Trattato; ondechè bisogna avvilirsi nel rispondere, per metterne in luce il vero carattere, il qual consiste in adoperare ogni abilità, non nel rischiarare il vero, ma nell' oscurarlo colla scelta ingannevole delle parole idonee a far' equivocare. Ma vegnamo al caso de' Fiorentini. Essi in quella Epistola sono chiamati una o l'altra volta *Domini Excelsæ Reip. Florentinæ*. E niuna volta sono nominati espressamente *Sudditi dell' Impero*. All' incontro altre Città e Principi, come Lucca, Siena, Reggio, Modena, Parma, Piacenza, e lo Stato di Milano sono chiamati et additati come Città e Feudi dell' Impero. Tutto è vero; ma la conseguenza che ne cava il Trattante è falsa è nugatoria. Leggano gli Eruditi quella Lettera e il Breve di Clemente VII. a cui rispondesi con essa; e si avvedranno che la materia e il soggetto portava ed esigeva, che facendosi menzione delle Città o Provincie suddette, si esprimessero i Diritti dell' Impero; perocchè Carlo V. doleasi delle usurpazioni ed ingiurie che l'Impero avea patite, e che non era per più patire in quelle. Di Firenze all'opposito non c'era altra occasione di parlar-

(1) *In Tract. pro Divo Carolo Apologetici libri duo edit Moguntiæ a. 1527. p. 18 Item ap. Goldast. Const. Imp. ad an. 1527.*

(2) *Dolet. Comment. Ling. Lat. verbo purg. T. 2 col. 1337*

(3) *Cic. de Oratore.*

parlarne, che rispetto a certa somma di danaro in vigor di alleanza particolare, e non di soggezione, questa volta stata da lei pagata a' Generali Cesarei. (1) Ondechè non v'era niun bisogno, ma sarebbe stata affettazione, il caratterizzare ivi i Fiorentini espressamente per sudditi. Non si fa in quella Lettera la caratterizzazione delle Città suddite; ella non avea tal determinazione: e perciò l'argomento è de' negativi più miserabili; e sono imposture, ed inganni quelle affermazioni dell'Oppositore, l'essere quella Lettera una *Chiara Confessione* della Fiorentina indipendenza; ed avere Cesare ivi parlato in guisa di persuadere a chi si sia *se nullum in eam jus aut auctoritatem exercere posse*. Non v'è Stato nell' Impero nè Vassallo tra' Principi, che per sì povero argomento non si potesse provar' indipendente; poichè in cento occasioni si parla di loro e con esso loro senza l'affettata e fuor di tempo e senza bisogno additata nota di soggezione.. Ma pure, giacchè gli Avversarj hanno posta la mano a questo segnalato documento per tirarne una prova della da Carlo V. confessata Fiorentina Indipendenza; ei non sarà inopportuno il far vedere, ch' esso anzi contiene in se *implicitè*, un' argomento, il quale prova che Cesare giudicasse Firenze da sè dipendente. Per rispondere all' articolo del Breve Cominatorio di P. Clemente VII. in ordine alla presa di Parma, e Piacenza l'Imperadore dice: (2) *Si nostri Duces & Milites, qui sua virtute & viribus Parmam, & Placentiam Ecclesiæ reddidere, ac ab hostium faucibus avulsere, totiensque tutati sunt, in illis victum quærerent, ac de his, prout de reliquis ab hostibus recuperatis disponendum censerent, potissimè quum ita hæ Civitates essent Ecclesiæ ex fœdere Leonis consignatæ, TENENDÆ DUNTAXAT EO JURE, quo ante per ipsum Leonem tentæ fuerant: QUOD JUS NULLUM ERAT, quandoquidem AD FEUDUM pertinerent Imperii, essentque pars Ducatus Mediolani, & de illis nullum Ecclesia validum titulum ab Imperio, nec ab eo qui dare posset, obtinuerit*. Ed altrove: (3) *Quandoquidem ubi nos PARMAM, SIMULQUE PLACENTIAM RECUPERARE, FEUDUMQUE IMPERII, PROUT ANTE FUERAT, reunire & redintegrare voluissemus, id non occulta proditione, sed palàm, & justè, ac per juris tramites exequendum fuisset; licet nos semper ita à cupiditate alieni fuerimus, ut potius nostra & Imperii jura negligere, quàm publicam quietem turbare maluerimus, & potissimè illam Sanctam Apostolicam Sedem &c. &c.* Sì che la natura delle obiezioni richiedeva che Carlo V. esprimesse nella confutazione le Ragioni sue sopra Parma e Piacenza: il che non accadeva per Firenze, sopra la quale non si era resa dubbiosa allora la Imperial Sovranità, ma l'obbligazione di pagare una quota pattuita da parte. Intorno a Siena parla così: (4) *De re autem Senensi non rectè taxamur &c., qui ad ipsius Civitatis quietem stabiliendam &c. egimus quiquid Vero, ac Justo Principi convenire videretur. Est enim Civitas illa antiquissima, illiusque Respublica Imperiali ditioni subjecta, & supra alias omnes Italiæ Civitates adeo ab omni ævo Sacro R. Imperio addicta, illiusque devotioni affecta, ut nil ultra desiderari queat. Habetque propterea ab ipso Sacro Imperio, à nostrisque Prædecessoribus amplissima Privilegia ETIAM PER NOS CONFIRMATA, quibus ipsa Respublica regenda, & gubernanda conceditur &c. &c.* La pittura che fa quivi Cesare di Siena, è quella di Firenze insiememente, in quanto ne addita la dipendenza dal S. Impero. Lo stato, la condizione e Libertà de' Fiorentini fondavasi in Privilegj e Concessioni Imperiali affatto simili a quelle che cita

Carlo

(1) Sopra §. 33. 331.

(2) In Tract. pro Divo Carolo p. 70.

(3) Ibid. p. 75.

(4) Ibid. p. 66.

Carlo V. a pro de' Sanesi: il che si è da noi provato(1). E quelle Concessioni antiche state fatte a' Fiorentini tanto quanto le state fatte a' Sanesi le avea confermato esso Carlo V. l'anno 1523. (2). Onde essendo pari le ragioni e le antecedenze, pari ed eguali debbono essere le conseguenze e l'effetto. E se Carlo V. in quel suo manifesto non fece espressamente l'argomentazione, e conclusione, che noi con giustissima illazione tirata da' suoi principj ne caviamo per la Dipendenza Fiorentina: ciò avvenne perchè nel Breve a cui rispose, ed il quale al comparir della sua Risposta, fu soppresso e non pubblicato dal Legato Pontificio, non gli si era disputata la Sovrana autorità sua sopra di Firenze; la quale autorità dato il caso, e il bisogno era tuttora viva e verde.

(1) *Sopra cap.* 12. §. 38. *f.* 44 *seg. It. c.* 15. §. 56. *f.* 244.

(2) *Sopra* §.

46. Ma riprendiamo il filo della Storia: la rottura tra l'Imperadore, e li Re di Francia e d'Inghilterra, e l'aderenza de' Fiorentini a quelli fu cagion che i loro Fanti e Cavalli militassero contro gli Stati dell' Imperadore, e le loro *bande nere* fecero prodezze sotto Lautrech nel Regno di Napoli, ma fra gli altri fatti ne fecero uno molto ostile, e poco commendabile; e fu che misero a sacco fieramente la Città di Acquila: *Le bande nere*, ragguaglia il Guicciardini,(3) *essendo alloggiate per transito nell' Acquila, havevano, senza essere state o ingiuriate o provocate, ma meramente per cupidità di rubare, saccheggiata sceleratamente quella Città*. Laonde si vede che la milizia di sì colto popolo, che risiede nel cuore d'Italia, appena uscita da' confini Toscani, opera contra Italiani colla ferocità, che vien ripresa con piena bocca e in ogni occasione da' loro Scrittori in quelle altre Nazioni ch' eglino con pochissima giustezza e con moltissima invidia, et odio ridicolosamente *Barbari* appellano(4). Le stesse *bande nere* Fiorentine intervennero, benchè con mortalità de' loro, nella espugnazione, e nel sacco di Melfi (5), e con somiglianti azioni di valore male adoperato, perchè contro al legittimo Sovrano, essi diventarono senza dubbio ipsofatto ribelli e capaci delle pene Imperiali. Fu fatale agli nemici di Carlo V. questa guerra nel Regno di Napoli; essi perirono quasi tutti nella resistenza, ne' disaggi, chi per lo ferro, chi per le malattie.

(3) *Guicciar. Ist. lib.* 18. *f.* 69. *fac.* 2.

(4) *Sopra cap.* 8 §. 19. *f.* 457. *It c.* XI. §. 86. *f.* 42.

(5) *Guicciard. ivi.*

47. Ogni sicurezza, ed impunità de' Fiorentini consistea nella speranza che Clemente VII. non si rivolgerebbe all'amicizia di Cesare, e che il Re di Francia non farebbe la sua pace senza inchiudere loro. L'una e l'altra espettazione lor venne fallita. Il rimedio con cui altre volte aveano saldate le piaghe della contumacia contra gl' Imperadori, cioè l'autorevole mediazione de' Pontefici, e de' Re Cristianissimi die volta e sincopizzò affatto in questa importante conjuntura.

48. Non possono operare con efficacia, e direttamente a favore di coloro, i quali si sono allontanati dall' uficio della fedeltà dovuta al Sovrano, le leggi pubbliche delle genti, il gius della guerra, e della pace. Negli eventi universalmente felici il delitto si medica; perchè non si viene al liquidare de' conti; ma negli esiti sfortunati, la condizione del Vassallo, o Suddito vinto è di gran lunga peggiore di quella dello straniero, che si considera realmente in libertà al vincitore uguale.

49. E così avvenne per questa volta a Firenze. Non molto andò in là, che si celebrò in Cambrai, cioè a' tre di Agosto del 1529. la pace tra l'Imperadore e il Re di Francia, in cui furon nominati e compresi, a mio parere, come sudditi di Cesare i Fiorentini; perchè il Re Francesco I. promise che avrebbe procurato, che la Comunità di Firenze soddisfacesse all'Imperadore fra quattro mesi; e solamente con

questa

questa condizione, e non altrimenti s'intendessero compresi nel Trattato. (1) *Le dit Seigneur Roi tres Chretien procurera que la Communauté de Florence s'apointe avec l'Empereur dedans quatre mois a compter de la date de la ratification de ce present Traitté, & non autrement*. Il che era lo stesso, che dire che aveano ad ubbidire all' Imperadore, ad impetrare il perdóno pe' mancamenti commessi, e ricevere i Medici; perciocchè già era divolgato il Trattato fatto tra P. Clemente VII., e Carlo V. a' 29. Giugno in Barcellona, per cui dovea seguire quella restituzione (2). Il Guicciardini osservò che questo articolo concernente i Fiorentini diceva lo stesso, che se gli escludesse affatto. (3) *Vi fu un capitolo* (dice egli) *che nella pace s'intendessero inclusi i Viniziani e i Fiorentini, in caso che fra quattro mesi fussero delle DIFFERENZE loro d'accordo con Cesare, che fu come tacita esclusione & il simile al Duca di Ferrara nè de' Baroni, e Fuorusciti del Regno di Napoli fu fatto menzione alcuna*. Nel Capitolo che nomina la Comunità di Firenze, non isorgo nominati nè Viniziani nè il Duca di Ferrara, nè a costoro prescritto il termine di quattro mesi; esso fu fatto in disparte solamente pe' Fiorentini come destinati ad avere sorte diversa dagli altri; ma il Guicciardini rettamente suppone, che Firenze avesse coll' Imperadore Differenze, e non col solo Papa, il qual ne pur venne nomato in quell' Articolo.

(1) Chez Frideric Leonard Recueil des Traittez de paix à l'an. 1529.

(2) Sotto cap. 18 §. 1.

(3) Guicciar. Ist. lib. 19. p. m 94.

50. Gli Scrittori Fiorentini si dogliono amaramente del Cristianissimo di averli abbandonati, e lo ascrivono al desiderio suo di riavere i Figliuoli suoi Reali che erano in ostaggio appresso Cesare. Ma qui avviene, come nella più parte delle azioni umane, un concorso di più ragioni impulsive; e chi vuol raziocinare con accuratezza, ed amore di verità, non debbe accennarne alcuna ed ommetterne delle altre; e molto meno appigliarsi alle ragioni conghietturali, e pretermettere le certe. Non è giustezza l'attribuire a singolar passione, interesse ed affetto solamente quegli atti che seguono da motivi obbligatorj. Potea ben' il Cristianissimo intercedere appresso Cesare il perdóno degli errori loro passati, ma di ragione, ed a rigore del diritto pubblico e delle genti non potea esigere che fossero inchiusi nella pace: vi ostava, oltre la verità notoria della soggezione della Città, il Trattato di Blois del 1504. tra l'Impero, e la Francia (4), in cui fu espressamente stipulato che niun Re di Francia dovesse impedire ad alcun' Imperadore, o Re de' Romani di procedere contro a' Fiorentini a tenore delle leggi Imperiali, ove nell' ossequio e nel debito di buoni sudditi dell' Impero mancassero. E crederei che i Fiorentini sarebbero stati ben contenti di essere compresi nel Trattato di Cambrai co' medesimi titoli che ebbero in quello di Blois, cioè di SUDDITI obbligati di ubbidire all' Imperadore: perchè non era montata la fantasia d'indipendenza al grado che si vuole in oggi. E di vero non se ne doveano scandalezzare: perchè ancóra in questo Trattato, come in quello del 1504. avrebbero avuti per compagni certi Potentati, e Principi nominati ivi sudditi dell' Impero, i quali non si riputarono nè sono da riputarsi da meno che la Repubblica Fiorentina, sì come vedrà chi lo legge tutto. Ma comunque avvenisse cotesta esclusione de' Fiorentini, essa congiunta con tutti gli altri avvenimenti di quel tempo spira il concetto universale della Fiorentina Dipendenza dal S. Impero, la quale Dipendenza con egual chiarezza si conoscerà ne' discorsi seguenti.

(4) Sopra cap 16 § 31. seg f. 281.

CAPITOLO XVIII.

CAPITOLO XVIII.

Considerazioni intorno all'Articolo IV. del Trattato di Barcellona tra P. Clemente VII., e l'Imperadore Carlo V. concluso a' 29. Giugno 1529.

§. I. L Capitolo della Pace di Cambrai a' 3. di Agosto nel 1529. conclusa tra Cesare, e il Re di Francia Francesco I. che vi fu inserto a posta per la Comunità o Repubblica di Firenze, (1) e con cui, o ne fu esclusa in certo modo, o vi fu compresa sotto condizione di accordare coll'Imperadore tra quattro mesi, non era punto senza certa relazione al IV. Articolo del Trattato di Barcellona, che avea fatto l'Imperadore col Pontefice Clemente VII. alcune settimane davanti. Di cui n'è questo il tenore:

SEC. XVI. an. 1529.

(1) *Sopra cap. 17. §. 49. f. 342.*

„ Item cum spoliatis omnia jura faveant, nec minus favorabilis
„ censeatur spoliatorum restitutio, quàm possidentium manuten-
„ tio, & defensio horum potissimè, qui etsi naturali, & corporali
„ possessione privati, animo tamen civilem possessionem retinent,
„ cujus vigore etiam naturalem de facto occupatam, de facto etiam
„ licitè recuperant, cum id potius defensionis naturam obtineat.
„ Memor Cæs. Majestas, quod Illustris S. Sanctitatis familia, hæredes
„ scilicet quondam Mag. Laurentii de Medicis à clarissimæ memoriæ
„ Maximiliano Cæsare, ac Ferdinando Rege Catholico ejus Avis
„ paterno, atque materno, superioris annis in Patriam Florentiam
„ restitui multis eisdem correspondérunt officiis, in omnibusque se
„ gratissimos exibuerunt; dolensque inter cæteras Sanctitatis Suæ
„ calamitates hoc quoque evenisse, ut quidam Sanctitatis Suæ ho-
„ stes, qui eadem jam antea consilia agitabant, illa occasione arrep-
„ ta, velut desperatis Sanctitatis Suæ rebus in familiam de Medicis
„ insurrexerunt, cupiatque S. Cæs. Majestas pro filiali erga Sancti-
„ tatem Suam observantia, & amore, etiam contemplatione matri-
„ monii tractati, & conclusi inter Illustrem Dominum Alexandrum
„ de Medicis S. Sanctitatis Nepotem, Ducem Pennæ, & Illustrissi-
„ mam D. Margaritam de Austria ipsius Cæsaris filiam naturalem,
„ aliisque justis mota respectibus D. Familiam, annuente altissimo,
„ in Patriam, & pristinum statum restituere. Ideo actum extitit,
„ & conventum, quod aut ipsius Cæsareæ Majestatis copiis, & viri-
„ bus; aut eo meliori modo quo id fieri poterit, cum primum id com-
„ modè exequi, & ad effectum deduci queat, dicti hæredes quon-

„ dam

„ dam Magnifici Laurentii, nepotes scilicet, & familia Sanctitatis
„ Suæ de Medicis reducantur in Patriam, ac Civitatem Florentiam,
„ integreque restituantur non solum ad bona occupata, sed in eundemmet
„ statum, dignitatem, atque amplitudinem, & ad Guber-
„ nium, & Regimen ejusdem Civitatis, & Reipublicæ in quibus
„ erant, antequam proximè ejicerentur: quod quidem S. Majestas
„ efficiet non magis privati Suæ Sanctitatis commodi, ac dignitatis
„ causâ, quam ad evitandum ejus Urbis periculum, nec non ob pu-
„ blicam Italiæ quietem, quam cum Sua Majestas summoperè cu-
„ piat tranquillam, ac pacatam reddere eodemque animo esse videat
„ S. Sanctitatem facilius id confici posse existimat Reipublicæ Flo-
„ rentinæ Statu ad arbitrium S. Sanctitatis constituto. In ipsa ta-
„ men restitutione, & dum illam fieri continget, habebitur ratio
„ impensarum, & damnorum & interesse per ipsam Cæsaream
„ Majestatem, ea occasione, *culpa dictæ Reipublicæ* Florentinæ
„ passorum, & patiendorum pro ut inter ipsum Illustrissimum Do-
„ minum N., & Cæsaream Majestatem tunc declaratum fuerit *inter*
„ *quos etiam* TUNC TRACTABUNTUR, ET CONCLU-
„ DENTUR RELIQUÆ CONDITIONES, ET PARTICU-
„ LARITATES UTRIQUE PARTI CONVENIENTES ET
„ ALIA, AD QUÆ SE OBLIGARE DEBEANT TAM SAN-
„ CTISSIMUS DOMINUS N. QUAM CÆSAREA MAJE-
„ STAS ET IPSA RESPUBLICA FLORENTINA PRO UBE-
„ RIORI HINC INDE DEFENSIONE, ET CONSERVA-
„ TIONE PERSONARUM, HONORIS, DIGNITATIS AC
„ DOMINIORUM PRÆFATÆ SANCTITATIS ET MAJE-
„ STATIS IN ITALIA IPSIUSQUE EXERCITUS SA-
„ TISFACTIONE.

La somma di cotesto Articolo si riduce dunque a questo, che l'Imperadore si obbliga, e promette di restituire in Firenze, e nella pristina dignità la Famiglia de' Medici; *Cupitque S. Cæs. Majestas.... D. Familiam, annuente altissimo in Patriam, & pristinum statum restituere.*

2. Le cagioni sian' impulsive, sian finali ivi spiegate che inducevano l'animo di Cesare a ciò fare, sono le seguenti.

I. La presunzione di giustizia che assiste col favore di tutte le leggi coloro, che si trovano spogliati del fatto loro. *Cum spoliatis omnia jura faveant.* Laonde l'impresa, nel supposto stato fatto a Cesare, era giusta, sì per la natura propria dell' Azione, sì per l'uficio dell' Agente: aspettandosi all' Imperadore di amministrare a' suoi sudditi la giustizia, e di proteggere gl' Innocenti contra la violenza de' prepotenti.

II. La benemerenza della Casa Medici con Massimiliano I., e con Ferdinando di Castiglia Avoli amendue di Cesare dappoichè l'anno 1512. per l'autorità dell' uno, e per l'Armata dell' altro, (1) era stata restituita in Firenze già un' altra volta: *Memor Cæsarea Majestas quod........in omnibus se gratissimos exibuerunt &c.*

(1) *Sopra cap. 16. §. 85. seg. f. 306 seg.*

III. La compassione ch' ebbe Cesare per Papa Clemente VII. ingiuriato da' Fiorentini nella guisa di sopra narrata (2), avendo profittato i suoi nemici della conjuntura delle disgrazie in cui era caduto: *dolensque inter cæteras Sanctitatis Suæ calamitates hoc quoque evenisse &c.*

(2) *Sopra cap. 17. § 34. f. 331.*

IV. La contemplazione dello Sponsalizio tra sua figliuola naturale, ed il Nepote del Papa: *Contemplatione etiam matrimonii tractati, & conclusi.* Il che fece scrivere ad alcuni, che Carlo V. diè Firenze per dote ad Alessandro.

V. La

V. La pubblica quiete d'Italia; *ob publicam quietem Italiæ*. Non osta, che questo Titolo o motivo sia generalissimo; e che per lo più anche i Re e Principi forestieri, qualora s'imbrigano negli affari degli altri, se ne vagliano: e talvolta per un mero pretesto dell'ambizione loro: basta che Carlo V. potesse ciò fare per obbligo primario e naturale del suo uficio Imperatorio: e che di farlo avesse giusta cagione datagli da' Fiorentini guerreggianti contro di lui. Lo stesso vale per lo motivo seguente.

VI. La salvezza, e conservazione della medesima Città; perocchè di essa ancóra, si aspetta la custodia all'uficio preciso del Sovrano: *Ad evitandum ejus Urbis periculum*. Non è difficile lo indovinare che cosa s'intendesse Cesare quivi per pericolo; poichè perseverando nella sfrenata licenza di collegarsi contra gl' Imperadori, essa s'incamminava a gran passi all'intero sterminio, massimamente in un tempo, ove le armi Cesaree offese da' Fiorentini erano vittoriose da per tutto; e non si potendo credere che l'Imperadore volesse lasciare andar' impunita la ribellione passata, o che non volesse por freno una volta a questa licenza; si vede ben ch' egli significa non oscuramente, che la restituzione de' Medici avea da servire qui di un mezzo termine, per lo quale egli conseguisse il suo scopo, e la Città in tal senso si rimanesse salva.

VII. E alla fine Cesare prese questa determinazione per alcuni altri motivi, che stimò superfluo di esprimere: *Aliisque justis mota respectibus*. Il che è un parlare da Sovrano, il quale non ha a render conto che a Dio intorno ad una cosa sua, purchè operi con giustizia circa quella.

3. I mezzi per conseguire il fine propostosi, e di effettuare la promessa, doveano esser principalmente le armate, e le forze di Cesare, coll'ajuto divino solo: nè di altra assistenza quivi si fa espressa menzione: *Ideo actum extitit, & conventum, quod aut ipsius Cæsareæ Majestatis copiis, & viribus, aut eo meliori modo quo id fieri poterit.... reducantur &c.* Anche a una amichevole composizione, e volontaria ubbidienza de' Fiorentini si lasciava la via aperta.

4. Intorno a questo Articolo della Pace di Barcellona la incredibile cavillazione della parte contraria fa nascere l'occasione di discutere alcune quistioni. Primieramente, se Carlo V. siasi rimaso di operare, e di favellare da Signore, e Sovrano di Firenze in questo patto? Ora come che Cesare non dica quivi con voci materiali, i Fiorentini sono scaduti de' loro Privilegj, ei sono perciò tornati nello Stato più umili di sudditi ribelli, ed io sono lor Sovrano; non è per questo che ne sia esclusa, o qui oscuramente espressa la idea della sovranità. Ella vi riluce in più luoghi; e quel, che più è, serve di fondamento sottoposto a tutto l'Atto. Conciossiachè in virtù di questa a lui si aspettava singolarmente d'invigilare sopra la quiete di tutta Italia, e di aver cura che non incorresse in maggiori pericoli di sterminio la Repubblica, e che non restasse oppresso ingiustamente alcuno de' suoi sudditi: e coteste sono le principali cagioni per cui l'Imperadore si mosse a restituire i Medici; e oltre a queste, esso dice espressamente che si è mosso *per altri giusti rispetti*, i quali egli, come Sovrano Signore giudica di poter tacere, o non istima opportuno o necessario di qui spiegare.

5. Nasce una seconda quistione: se faceva di bisogno che più apertamente Cesare dicesse, i Fiorentini esser suoi sudditi, ed avere incorsi le pene di ribellione? La cagione del sì fatto operare di Carlo V. contra Fiorentini era una azione di cui la qualità peccante era tanto pubblica, manifesta e notoria, che non v'era d'uopo veruno di espressione più distin-

distinta, di solennità, contestazione di lite, citazione od altra osservanza di ordine; chiedendo anzi l'ordine in simili casi, che s'incominci colla condanna. La guerra dalle armi Fiorentine nel Regno di Napoli contra Carlo V. amministrata non tendeva a manco, che a sbalzare l'Imperadore d'Italia, ed a svilire la Autorità e Maestà di lui, e le Ragioni Imperiali nelle altre Provincie. Nulla preme che gli Avversarj inettamente pretendano i Fiorentini essere stati in possesso di collegarsi con chi voleano, et eziandio contra gl'Imperadori. Non dassi possesso della facoltà di ribellare. I Cesari Sovrani bensì aveano il gius, ed erano in possesso di disapprovare, vietare, e gastigare somiglianti illecite alleanze. Perchè non mai consentirono all'essere privati di tal jus lor competente per la natura della Sovranità. Fece per consimile lega a' Fiorentini gravi minacce il non armato Imperador Sigismondo; ed essi procurarono di schifarne l'effetto con le loro giustificazioni portate al Collegio Elettorale (1). Fece lo stesso e più ancóra Massimiliano I. (2) e tutta Italia giudicò cosa illecita, che i Fiorentini contra il divieto di Cesare fosser' in lega con Carlo VIII. Re di Francia (3). E sol tanto 18. anni davanti cioè nel 1515. per autorità di esso Massimiliano I., come pur' ora accennammo, era stata assediata e riformata Firenze per aver voluta aderire contro al volere e l'interesse dell'Imperadore alla Francia (4). Laonde la guerra de' Fiorentini nel Regno di Napoli, per notoria evidenza era conosciuta per d'un Fatto irregolare, e di qualità a dar giusto motivo di riforma a Cesare; nè odesi che veruno se ne scandalezzasse, o le maraviglie ne facesse: concorrono, sì come mostrerò, i più preclari Scrittori del tempo in questo, che ascrivano le deliberazioni ed obbligazioni da Carlo V. prese nel Trattato di Barcellona a quest' esso motivo. Oltre di ciò è più che certo, che questo Trattato di Barcellona non era già un Manifesto indirizzato al Mondo per avvisarlo delle offese notorie che gli avean fatto i Fiorentini; e non accade far Manifesti con Popoli soggetti e ribelli: nè per avvisarlo delle Ragioni sue, e dell'Impero, e della podestà che avea di punirli, la quale non si scorge che alcuno rivocasse in dubbio: nè della intenzione sua, e del fine potissimo che si era proposto, di metterli sotto un Governo, in cui non potessero più ribellare; il quale però senza fallo era inchiuso nella universalità del termine *di altri giusti rispetti*, nè esso Atto era una sentenza di condannagione, o una pubblica intimazione di pena, o di guerra, in cui convenisse discendere a più minute particolarità. Ma era un mero patto obbligatorio, che Cesare fe con una Terza persona, e circa una cosa, sovra cui avea diritto, autorità, e ragione.

6. E lo fece con una Terza Persona, la quale supponeva, e credeva altresì che Cesare avesse autorità e diritto sopra Firenze. Perchè nel tempo che Clemente VII. ancóra Cardinale, col nome di Giuliano de' Medici, stato ridotto in Patria per l'autorità di Massimiliano I. (5) governava la Repubblica, e che nulla si movea in Firenze senza il consiglio e consenso suo, (6) fu cercato a nome della Repubblica più volte, e Cesare dopo reiterate promesse, e più dilazioni concedette la rinnovazione delle Investiture, o Privilegj; atto, il quale prova la relazione di sovranità, e di subordinazione (7). Clemente VII. qual Papa ben poteva in ragion politica avere massime diverse da quelle che avea avute qual Cardinale; ma non avere perduta la memoria, e cognizione di questo Atto di dipendenza, nè di quello che venne fatto a Massimiliano I. (8) e conseguentemente della superiorità dell'Impero sovra Firenze; e ch'egli mostrasse di fondare la giustizia delle sue imprese su questa cognizione, ci sforzano a crederlo le prefate cose avvenute antecedentemente; e vie più ce lo confer-

(1) Sopra cap. 15. §. 73. seg. f. 252. seg.
(2) Sopra cap. 16. §. 3. seg. f. 269. seg.
(3) Ivi §. 85. f. 306. e §. 93. f. 310.
(4) Sopra cap. 16. §. 79. seg. f. 305. seg.
(5) Sopra cap. 16. §. 79. seg. f. 305. seg.
(6) Sopra cap. 17. in pr.
(7) Sopra cap. 17 §. 23. seg. f. 326.
(8) Sopra cap 16 §. 58. seg. f. 295. seg.

confermano le avvenute in tempi susseguenti, sì come faremo vedere. E ciò basta all'assunto nostro: ed era fuor dell'esigenza, che sul fare questo Trattato, si spiegasse più minutamente quale fosse la condizione naturale di Firenze rispetto all'Imperadore.

7. Innumerabili sono gli Esempi, ed Atti, ove i Sovrani trattando, stipulando, e pattuendo con altri circa beni, e Stati da loro dipendenti, tralasciano di specificare che tali Stati sono di loro proprietà, giuridizione, diritto, e dominio. Perciocchè nessuno si presume di fare disposizioni circa cose, sovra cui non gli compete il gius di disporne.

8. E tanto meno occorreva qui individuare i gradi della libertà o soggezione di Firenze; quanto, che non si trattava, che di fare una promessa, per cui Cesare intendea di beneficare la famiglia del Papa. Questa obbligazione fu la materia del Patto; e la restituzione de' Medici era il fine *intermedio*, *e subalterno* della promessa: il qual fine non richiedeva punto di specificazione maggiore de' diritti, e della podestà dell'Imperadore; essa dovea constare d'altronde. Bastava ad ogni abbondanza esprimere ch'essa autorità, o podestà si esercitava con giustizia, della quale si giudica per la bontà delle cause moventi, e del fine primario, e sommo, il quale dovette giustificare il fine subalterno, ed intermedio. Tutto il nerbo del contratto contenuto in quell'Articolo, si riduce a ciò, che l'Imperadore si obbliga, e promette di restituire in Firenze, e nella pristina dignità la famiglia de' Medici, medianti le forze, ed armate sue, e l'ajuto divino: e ciò non solo per lo comodo di essa Famiglia (il quale fu il fine subalterno) ma per la quiete di tutta Italia, e per la salvezza della medesima Repubblica (che fu il fine sommo, e primario, che infuse la giustizia nel fine subalterno.)

9. Ma ad effetto di far' apparire vie più chiaro quanto era indifferente lo indicare con maggior distinzione in questo atto l'autorità di Cesare, convien considerare che tutto quanto egli avesse potuto soggiugnere di più per ispiegare la sua podestà, non opererebbe altro, se non che confermerebbe quello che per necessità si dovea supporre tra contraenti per fondamento dell'accordo, e quello che abbiamo dimostrato che trà di loro era conceduto, e confessato; cioè, che le due Parti riconoscevano Firenze soggetta, e dipendente dall'Impero. La qual supposizione, e confessione loro potea ben mostrare che il Trattato era riputato tra di loro fondato sul giusto, ma non proverebbe nè più nè meno la soggezione di un terzo, se veramente soggetto non fosse stato. In questo rispetto adunque era oziosa ogni più distinta spiegazione. E tanto operava qui una esposizione generale, o una tacita, e necessariamente presunta supposizione, quanto una particolarissima dichiarazione. Da che è massima certa, che ogni promessa, ogni patto che si faccia circa qualsivoglia cosa si debba supporre fondato sulla facoltà legittima del promettente sopra quello. Ed è altrettanto sicura la regola, che quella interpretazione per la quale si salva la validità e la giustizia del contratto, si debba preferire ad ogni altra, e singolarmente a quella che importa ingiustizia manifesta, ed annullazione di contratto (1). Ora la supposizione, che Cesare avesse tale autorità era qui necessaria, e senza questa autorità, il patto sarebbe stato ingiusto, e nullo in ragion del diritto delle genti; ed eccone il perchè:

10. La Repubblica Fiorentina era certamente liberissima in rispetto di ogni altro Principe, toltone l'Imperadore, e l'Impero. E rispetto all'Impero, e l'Imperadore ella per via delle concessioni Cesa-

(1) *Grot. de I. B & P. lib. 2. cap. 16 §. 12 n. 2. 3.*

(1) Sopra cap. 12. §. 26. seg f. 83 seg.
(2) Sopra cap. 13. §. 22. seg f. 136. seg.
(3) Sopra cap. 16. §. 58. seg f. 295. seg.
(4) Sopra cap. 17 §. 9. seg. f. 315 seg.
(5) Ivi.

tee, ed a tenore de' Privilegj, ed Investiture di Carlo IV., (1) e di Ruperto di Baviera, (2) e conseguentemente di quelle di Massimiliano I., (3) e di Carlo V. (4) avea questo grado di legittima libertà, ch'ella potesse eleggere i suoi Maestrati con nome di Gonfaloniere, od altro a suo beneplacito con autorità di Vicarj Imperiali.

11. Ora il costringere lei a ricevere contra sua volontà più l'uno, che l'altro de' suoi Cittadini per Maestrato supremo, e perpetuamente da una medesima Famiglia, la quale in senso di lei aveasi usurpato altre volte il Primato, questa era cosa contrarissima alla suddetta loro libertà, ed a' precetti, editti e privilegj Imperiali ultimamente confermati (5); i quali niun mortale avea legittimo gius di mutare, o di tor via, trattone l'Impero stesso, e l'Imperadore legittimamente eletto; perchè questa condizione vi fu apposta, come appare per lo testo della Investitura di Ruperto il Palatino richiesta, conceputa, e, per così dire, dettata da' medesimi Fiorentini *præsens privilegium durare volumus .... ad beneplacitum Imperii, & donec per successores nostros legitimè intrantes expressè, & specialiter fuerit revocatum*. (6) E questi Privilegj erano stati confermati da Carlo V. stesso. (7) Laonde nè pure in altra qualità, che in quella d'Imperadore oltraggiato, o dall'uficio, e del bene pubblico astretto, potea derogare, ne meno in parte a questo privilegio; e non lo potea, se non che per alcuna delle predette gravissime ed importantissime ragioni, la quiete universale di tutta Italia; e la salvezza della stessa Repubblica di Firenze: cagioni, le quali per l'alta importanza loro inchiudono, ed assorbono ogni altra, e supplisc ono all' ommessione delle non espresse tutte.

(6) Sopra cap. 13. §. 55. f. 149.
(7) Sopra c. 17. §. 9. seg. f. 315. seg.

12. Se poi andremo indagando la cagion della cagione per cui senza sì fatta riforma, e diminuzione di privilegio la Repubblica in sentimento di questo Augusto non potesse esser salva; troveremo certamente esser cotesta il disordine, che seguia da quella libertà di eleggere i supremi Maestrati per tempi, cadendo la elezione le più volte in persone appassionatissime contro all'Impero: per la qual cosa Massimiliano I., e il Re Ferdinando coll'armata di Spagna, come pur testè dicemmo, fece deporre il Gonfaloniere l'anno 1512. (8): e la facilità, che avea una parte di quel popolo di ribellarsi; e l'errore della ribellione ultimamente commesso, che non le sarebbe stato perdonato, se non in grazia della Famiglia de' Medici, come ha insegnato l'evento.

(8) Sopra cap. 16. §. 79. seg. f. 305. seg.

13. Ma questa cagione del cagionato non facea di mestiero che si spiegasse quivi. Non era questo il luogo, nè il tempo di saldare il conto con Firenze, ma col Pontefice. E con tacere de' suoi diritti sovra Firenze, come Città ribelle, non già rinunzia a quelli; anzi con un' articolo *riservativo*, espressamente si riserva tutto quello che gli si aspetta, e conviene per quando si farà sul fatto di effettuare la promessa: *Tunc tractabuntur, & concludentur reliquæ conditiones, & particularitates utrique parti convenientes, & alia, ad quæ se obligare debeant tam S. D. N., quam Cæsarea Majestas, & Respublica Florentina pro uberiori hincinde defensione, & conservatione personarum honoris, dignitatis, ac Dominiorum præfatæ Sanctitatis, & Majestatis in Italia*.

14. E tanto bastava di là del bisogno nel Trattato, che se Cesare con una terza persona circa Firenze. S'egli avesse trattato con la Repubblica stessa, se fosse insorta qualche contraddizione, o discettazione circa la giustizia della sua promessa, se avesse dichiarato a loro medesimi

che

che avea deliberato di mutare lo stato, di privare la Città o in tutto, o in parte de' suoi privilegj, e di sua libertà, non avrebbe detto crudamente: *Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas*; nè forse si sarebbe contentato di allegare la sola cagione della pubblica quiete d'Italia, e della salvezza della Repubblica loro; ma altresì la cagion di essa cagione, cioè le loro parzialità, e sedizioni; la prava inclinazione di molti alle ribellioni, la facilità di lasciarsi sedurre; e la colpa, per cui erano privati de' privilegj; sì come realmente ha fatto semprechè si è presentata l'occasione di parlare, o di rispondere a loro: cioè, poco dipoi questo trattato in Genova; poco avanti l'assedio di Firenze, in Bologna; e dopo l'assedio, in Firenze stessa, secondochè a suo luogo sarà ricordato.

15. Da queste risposte alle due prefate dimande nasce lo scioglimento di una terza quistione: cioè se la qualità accidentale, e avventizia di Alleato del Pontefice assunta in questo Trattato da Cesare contra Firenze, escluda la natural sua qualità di Sovrano sopra Firenze? Perciocchè, posto che Carlo V. avesse diritto di superiorità (come si è dimostrato ch' egli lo aveva); posto eziandio che il suo contraente conoscesse in lui questo diritto (come altresì abbiamo provato); ne viene che, non si dee, nè si può sospettare, molto meno pretendere, che Cesare abbia rinunziato a tal diritto e podestà; nè che il suo contraente credesse tal cosa, non essendosene stata fatta espressa rinunzia. Ora qui a nulla si rinunzia; anzi di più si fa la riserva di concertare in appresso tutto quello che si aspetta, e si conviene a ogniuna delle parti, cioè per la CONSERVAZIONE EZIANDIO DELLA SUA DIGNITA', E DEL SUO ONORE E DOMINIO.

16. L'unica cosa per cui Cesare ristrigne la sua facoltà, e podestà circa Firenze, si è ch' egli si obbliga di non disporre di quel Governo, e di quel Primato, che in favor della Casa de' Medici. Ed ove egli avesse avuto disegno di castigare quella Città, di privarla d'ogni sua libertà statale conceduta da lui e dall' Impero, e di proporre a lei per Capo un' altro Soggetto, esso con questo contratto s'impose la legge di non proporle altro, che uno di Casa Medici, cioè Alessandro. Ma questo obbligo egli lo contrasse col Pontefice, e non con la Repubblica. Di niente affatto Cesare veniva ad obbligarsi verso la Città, niente a rilasciare del suo diritto sovra quella in virtù di questo patto.

17. E se si fosse disciolto il contratto col Pontefice, Cesare Sovrano, e poi vincitore della Città costituita in contumacia, con la medesima giustizia avrebbe potuto conferire quella dignità o perpetua o temporaria a quel Soggetto, che più gli fosse piaciuto: e avrebbe potuto recare la Città a diversa forma; ma non forse colla medesima agevolezza; perciocchè i Medici avendo una Fazione dentro della Città, questa assistita dall' autorità del Papa, potea credersi che facilitasse la riuscita.

18. Il Consiglio dell' Imperadore era sì persuaso della podestà di lui circa questo, che non mancò chi lo esortasse di disporre di Firenze in altro modo. Il Figueroa nella Vita di Carlo V. racconta, che (1) *Don Giacomo Mendozza scrisse all' Imperadore che il Principe Don Filippo era prima di Donna Margarita; ma quel Gran Principe era sì disinteressato, ch' egli accordava più a' suoi Nemici, che non osavano di sperare*. E questa non era la prima volta che i Generali zelanti del servizio ed onore Cesareo facesser sì fatta insinuazione. (2)

19. Ma stando in piedi questo patto, e le cagioni di esso, cioè la quiete d'Italia, e la salvezza della Città, e particolarmente lo sponsalizio, in contemplazione di cui ancóra la riforma si fe più a favo-

re

(1) *Don Gio. Antonio de Vera Figueroa Vita di Carlo V. edit di Parigi del 1652. in 4. p. 175.*

(2) *Sopra cap 17 §. 30. f. 328.*

re di Alessandro, che di altri; è certo che la volontà del Pontefice, e di Cesare in nulla aveano da discrepare. Naturalissima cosa dunque fu, che in una deliberazione in cui concorrevano, e sì bene si univano le due volontà, permettesse Cesare, che lo Stato della Repubblica si ordinasse a beneplacito, od arbitrio del Pontefice: *Cum Sua Majestas eodem animo esse videat S. Sanctitatem*, facilius *id consequi posse existimat Reipublicæ Florentinæ Statu ad arbitrium S. Sanctitatis constituto*.

20. E' chiaro che qui per lo vocabolo, *arbitrium*, non si possa intendere *remessione in arbitro*, *o arbitratore*, come curiosamente pretendono gli avversarj: o si vede non essere altro che un consenso, o una concessione di facoltà, che non può concedere, che chi ha la podestà, ed autorità sovra la cosa intorno alla quale deve esercitarsi l'arbitrio, e questa permissione d'arbitrio nacque da tale autorità, e insiememente dalla uniformità della intenzione, e del fine, e dalla comodità, o facilità maggiore di conseguirlo. Cesare non mostra mica che non avrebbe potuto dare ordine alle cose di Firenze senza il Pontefice; ma che le ordinerà, o le lascerà ordinare secondo il consiglio, e la soddisfazione di Clemente in esprimendone le *causali*, perchè in tal modo *facilius id confici posse existimat*, e perchè *eodem animo eum esse videt*.

21. Tale permissione di arbitrio fatta in simile forma, denota podestà, autorità, e superiorità del concedente sovra la cosa; e ogni Sovrano può farla non solamente a un personaggio pari, ma ancóra a un' inferiore suo senza pregiudicarsi. E ciò confermasi per lo fatto susseguito, poichè Clemente VII. ben mostrò che in altro senso non mai avea preteso d'intendere questa parte del Trattato. Egli lasciò a Cesare regolare ogni cosa, e Cesare per l'appunto nel regolarle si è conformato all'arbitrio, dettame, e consiglio di Clemente, in quanto l'obbligo del contratto da una parte, e la Dignità, e Superiorità Imperiale dall'altra, o pure in quanto sì le condizioni in quello espresse, come le riservate il permettevano e richiedevano. Laonde ravviseremo dal principio fino alla fine perfettissima consonanza tra questi due animi nel punto di accordare che Firenze era dipendente dall' Impero: e parimente tra le due qualità di Sovrano di Firenze, e di Alleato del Papa contra Firenze nella persona di Cesare.

22. Insorge qui per le cavillazioni degli Oppositori, una quarta Quistione: se coloro, che hanno intrapreso di esaminare con sincerità, e con rigore la controversia della libertà, o dipendenza de' Fiorentini, abbiano peccato contro le leggi di una esatta ricerca di verità, in ommettendo, in non allegando, o non disaminando questo Trattato? E se egli è contrario alla causa dell' Impero ora disputata, e favorevole al sistema della Indipendenza, come pretendono gli Avversarj, ch' egli sia? Nella esposizione precedente implicitamente v'è inchiusa la risposta a cotesta doppia quistione: da che ne risulta, che l'allegare, e disaminare il Trattato di Barcellona nello scrutinare la Fiorentina libertà, sia più tosto cosa indifferente, che necessaria; e senza dubbio contraria, e non favorevole alla opinione della piena libertà.

23. Indifferente e non necessaria, dissi, atteso che chi imprende di ponderare, e di provare qual fosse il diritto, o la podestà, od autorità di Cesare sopra Firenze; debbe rivolgere lo sguardo alle leggi, e ragioni fondamentali più alte e a quelle degli antecessori suoi; e se pure agli atti contemporanei vuol far' attenzione, non ha da ricorrere a quelli che sono passati tra Cesare e un Terzo; se non fosse che negli atti col

Terzo

Terzo apparisse una specie di rinunzia alla ragione antica, o pure una qualche confessione di non averne; il che non avviene nel presente Trattato, ove anzi assolutamente tal podestà serve di fondamento supposto, la cui verità dee essere provata d'altrove, come è costume in tutti gli patti: sta però la interpretazione, intenzione, e presunzione a favore di essa podestà, finattantochè non apparisca segno, indizio, o prova in contrario. E non potendo gli Avversarj ritrarre, nè dedurre da quell'atto un jota idoneo a provare che Cesare non fosse, non operasse, o non favellasse da Sovrano, o all'essere Sovrano rinunziasse, o che la parte contraente non lo riconoscesse per tale; e contenendo all'opposito segni visibili che i due contraenti operassero qui sul fondamento, che Cesare era legittimo Sovrano; ne segue altresì che lo esame, e l'allegazione di questo atto non è favorevole, ma contraria al sistema della pretesa indipendenza. Perocchè, in somma, la promessa che fa quivi Cesare si presume fondata sulla podestà che ne ha: ma l'argomento che si ritrae contro di essa podestà dall'aver'esso preterito con silenzio la sua Ragion sovrana, è meramente negativo, nullo, e vano.

24. Servianci ora di questi lumi sinceri, quali escono dal testo di esso Articolo, a fine di ravvisare, e palesare quante sofistícherie abbiano spacciate i Fautori della piena libertà Fiorentina, in occasione di questo Articolo di Pace. Nel Memoriale affermasi quello che qui segue: (1) *Carlo V. comparì come Collegato di Clemente VII. allorchè in conseguenza del Trattato fatto con esso in Barcellona, ove si obbligò di* ajutarlo *a ristabilire la Casa Medici in Firenze, e a farle* restituire l'autorità *che avea perduta nelle torbidezze della Repubblica, egli mandò delle Truppe AUSILIARIE al Papa per far l'assedio di Firenze. La prova, ch'egli non avesse allora che questa sola qualità, si è l'articolo stesso del Trattato concernente la restituzione della Casa Medici: perciocchè l'Imperadore ben lontano di parlar'ivi dello Stato di Firenze, come d'uno Stato ch'egli avesse disegno di* sottomettere all'Impero, *non si obbliga che a* prestare *le sue Truppe al Papa per isforzare i Fiorentini al ricevere la Casa de' Medici, e al restituire l'autorità che avea perduta.* Le stesse cose sono state ripetute con pochissima variazione, o con artifizio alquanto più scaltro nel Trattato Latino (2) *de Libertate Florentiæ.* Onde rispondendo al Memoriale, risponderò a questo, senza riportarne il testo Latino. Che Cesare operasse circa Firenze a favore della Casa Medici in vigor del Trattato suo, questo si è tanto vero quanto è falso ch'egli si rimanesse di operare, e di comparire come Sovrano di Firenze, sì come l'abbiamo schiarato colle parole del contratto stesso, e come viepiù apparirà per le operazioni sue, che fece in coerenza di esso Trattato. Ch'egli per questo atto si obbligasse di ajutare il Papa a ristabilire la Casa Medici, *il s'engagea a* aider *Clement VII. à retablir la Maison de Medicis*, è un'iscambiarci le carte in mano; perchè in tutto quell'Articolo non solamente non v'è voce che significhi un semplice ajuto: ma tutt'all'opposito Cesare si obbliga di rimettere i Medici da se solo colle sue Armate, e senza ajuto, o concorso d'altri eccetto Iddio solo: *Cupit .... S. Cæsarea Majestas .... dictam Familiam, annuente Altissimo in Patriam, & pristinum statum restituere.* Non dice dunque che vuol dare solamente ajuto al Papa a fine rimetta la sua Casa; ma che vuole rimetterla egli stesso come *agente*, ed *operante* non pure principale, ma unico.

(1) *Memoire p. 6.*

(2) *Tract. de Libert. Flor. edit. Pis. p. 27.*

25. Ma avvegnachè avesse promesso un semplice ajuto, soccorso, o delle Truppe Ausiliarie, il punto sta a provare che Carlo V. promet-

promettesse di mandare, e prestare quell' ajuto non come Signore Sovrano di Firenze, ma come un Principe Straniero; la quale cosa non è possibile che gli Oppugnatori la ricavino dalle parole del Trattato. Attesochè il promettere, e il prestare ajuto nella guisa che fa l'Augusto Carlo V., è cosa conformissima alla qualità, e all' uficio del Sovrano stesso, il quale debbe proteggere, e soccorrere contro alle oppressioni le famiglie sue fedeli suddite. Perchè quivi giova distinguere la persona di Clemente VII., come Papa, da Clemente, come di Casa Medici. La Famiglia Medici qual Cittadina di Firenze non potea, nè voleva esser considerata che come membro di una Città che per ogni prova avea dimostrato, e dimostrò di crederla subordinata all' Impero.

26. E v'è di più, perchè l'Imperadore si obbliga di condurr' in atto la sua promessa, non col mezzo dell' altrui forze, ma con le sue Armate proprie: *ipsius Cæsareæ Majestatis copiis, & viribus*. Se poi per propria elezione, ed utilità il Papa ha voluto mandare all' assedio di Firenze delle Truppe sue, ciò se egli per suo vantaggio senza obbligazione espressa nel Patto; in virtù del quale, ove non avesse potuto o voluto Clemente mandare della gente sua a questa guerra, l'Imperadore era tenuto di farla da se solo; e comechè da questa impresa, a tenore del Trattato di Barcellona, dovesse venire benefizio solamente al Papa; tuttavia sempre sarà un parlare improprio, torto, ed ingannevole il dire, che le Truppe del Papa erano le principali, e l'Esercito di Cesare erano le ausiliarie.

27. Non è meno sofistico e vano l'asserire che l'Imperadore in quel Trattato non parli dello Stato di Firenze in guisa che mostri di avere disegno di sottometterla all'Impero; perchè se intende con ciò *conquistarla* come cosa che non era dell' Impero, egli commette la fallacia della petizione del principio: se per *sottomettere* intende *ridurla all' ubbidienza sua*, come Città ribelle, et impedirla di più ribellare; in questo ultimo senso il rimettere i Medici, e il sottomettere Firenze era, in sentenza di Cesare, una medesima cosa: tra perchè così ha dichiarato egli stesso nel compier la promessa, come a suo luogo proprio additeremo; e perchè non si debbe già l'uom' immaginare che Cesare in beneficando la Casa Medici, volesse fare un maleficio al S. Impero, e mancare al proprio debito, uficio, onore, e giuramento, e al Fine di por briglia alle ribellioni della Città. Nè alcuno della Casa Medici che abbia conosciuto Carlo V. ha mostrato di sognare tal cosa. Sì bene essi accettarono il Primato colla espressa *condizione finale* che Firenze rimanesse perpetuamente nella fede, e devozione dell' Impero, e di Cesare.

28. Se gli Avversarj cercassero sinceramente il vero, non userebbero di circonlocuzioni, ed espressioni equivoche; non bisognava quivi esaminare se Cesare favellasse di Firenze, come di uno Stato che volesse *soggiogare*; ma se la promessa, e la disposizione ch' egli fece circa il governo, e la forma della Repubblica la potesse fare giustamente, senza che avesse la podestà Sovrana? e se abbia favellato come Principe che si sentiva di avere tale Podestà? questa era il nodo della faccenda; e noi abbiamo fatto palese ch' egli l'avea, e che ha mostrato di averla.

29. Dappoichè gli Oppositori hanno storpiato sì stranamente il senso del Trattato di Barcellona, non senza far plauso a se medesimi, e vitupero a' difenditori delle ragioni Imperiali, dicono: (1) *Si produce questo articolo nella giunta del nostro Memoriale n.2., e il produrlo*

(1) *Memoire p. 6. It. Tract. Latin. p. 28.*

durlo è tanto più necessario, quanto che niun Tedesco non facendone commemorazione, ei sembra che tutti abbiano affettato di non averne contezza. Niente in effetto si confà meno colla lor' intenzione. L'Imperadore non dichiarandosi nemico de' Fiorentini, che, per dire così, in grado secondario, egli con ciò per l'appunto, s'era spogliato del diritto di acquistare *qualche superiorità sopra Firenze; poicchè le Truppe Ausiliarie non fanno la conquista per lo Principe loro, ma per colui, a* nome *del quale si fa la impresa.* Ed egli è vero che si produce nella giunta del loro Memoriale questo atto non essenziale, non necessario a questa disputa (1): si produce sì, ma al solito de' Difensori di Libertà, con poca fede, e sincerità: perchè si arreca troncato in quella parte, la quale contiene l'articolo *riservativo*, che per l'appunto rende palesi le arguzie, e sofisticherie loro; cioè, ove fra le altre cose, dice l'Imperadore: *TUNC TRACTABUNTUR, ET CONCLUDENTUR RELIQUÆ CONDITIONES, ET PARTICULARITATES UTRIQUE PARTI CONVENIENTES.... PRO UBERIORI HINC INDE DEFENSIONE, ET CONSERVATIONE PERSONARUM, HONORIS, DIGNITATIS, AC DOMINIORUM PRÆFATÆ SANCTITATIS ET MAJESTATIS IN ITALIA &c.* Le quali parole indicano che in questo atto non si era espresso ogni cosa, e che Cesare avea stimato superfluo di trattare ivi di tutto quello che perteneva al suo Dominio in Italia compresavi Firenze, e la quale non si può ragionevolmente pretendere che Cesare intendesse esente da quel suo Dominio, in un' Atto il quale sarebbe stato invalido, e ingiusto, ove non fosse stata a lui soggetta. In questa astuzia di allegare i Trattati non avranno gli Avvocati della Indipendenza per imitatori coloro che scrivono pe' diritti dell' Impero. Sul principio abbiamo provato (2) che i Difenditori de' Diritti di Carlo V. sopra Firenze poteano a tutta ragione tralasciare e non toccare questo Atto nella presente Disputa. Ma ogni ragionevole Lettore dirà, che gli Oppositori, sempreche lo volesser addurre come un documento necessario al Soggetto, erano tenuti di addurlo intero, non sincopizzato e tronco con preterire l'avvertimento di Celso, il quale ricorda *Incivile esse, nisi totâ lege perspectâ, unâ aliquâ particulâ ejus propositâ, judicare.* Ma già buona pezza fa mi son' avveduto, che necessario al Soggetto da loro si riputa quello che ha anche in apparenza un che di favorevole al loro intendimento, e punto non quello che dilucida la verità.

(1) *Sopra* §. 4. *e seg.*

(2) *Sopra* §. 15. *seg. e* §. 22. *e* §. 30.

30. Ma pure, se il Whig vuol sapere perchè gli Autori Tedeschi non hanno allegato questo Trattato: sappia che a loro non mancano altre prove di abbattere la opinione falsa della Indipendenza; e che nessuno di loro ha avuto occasione di discettare circa la quantità, e qualità delle obbligazioni, vincoli, e legami, che Cesare si era imposto per quell' Atto inverso il Pontefice: e tale occasione non v'è stata, atteso che a sofficienza l'Imperadore ha satisfatto alle sue promesse, e di là della sua obbligazione. Ma ove l'avessero addotto, con ciò non avrebber potuto pregiudicare in modo immaginabile alla intenzione, e causa loro; sì come gli Oppositori non possono ricavarne un menomo vantaggio al loro sistema, se nò che per via di fallacie, di cavilli ricercati, de' quali ne contiene una la proposizione che segue: *Che l'Imperadore non si dichiarò nemico de' Fiorentini, che per dir così, in grado secondario.*

31. Ma Cesare non la fece da nemico secondario, nè primario, perchè la fece da Signore, e legittimo Sovrano offeso, a cui

non si può con proprietà adattare il nome di nemico de' sudditi suoi ancorchè ribelli. Egli qui è *Operante*, ed *Agente* contrario a' Fiorentini disubbidienti, ma non opera per inimicizia; sì bene per uficio paterno e di Superiore; e conseguentemente non da Operante secondario, ma primario. Così mostrano le parole sue *Cupit... Caes. Majestas D. Familiam restituere*; così mostrò la esecuzione stessa in rimettere la Famiglia Medici, e per la forza, e per lo decreto, et editto suo fatto eziandio *ex plenitudine potestatis*, come a suo luogo vedremo; e così finalmente richiedea la natura della cosa, che si trattava di mettere in esecuzione.

32. Mercecchè a nessuno in mondo si aspettava il dare a' Fiorentini malgrado loro un Maestrato sommo, perpetuo, e di particolar famiglia, che all'Impero, e l'Imperadore mosso da giustissime cagioni. E questo punto che fu il massiccio del contratto, il Pontefice Clemente VII. a rigore di giustizia non potea effettuarlo esso medesimo, se non coll'autorità, permissione, e coll'assenso dell' Imperadore. Laonde ancorchè da se solo, o con le proprie sue Truppe attualmente avesse rimesso i suoi nel Principato, sempre sarebbe egli stato operante secondario moralmente considerato. La podestà, ed autorità sua non si estendea a far ricevere per forza un Maestrato perpetuo in Firenze.

33. Appena potea egli pretendere che la sua Famiglia come privata fosse rimessa nella Cittadinanza, e ne' beni de' quali era stata spogliata; appena potea ancóra vindicarsi della ingiuria ch' era stata fatta al nome Pontificio, e Mediceo insieme da coloro, che aveano rotta la Statua sua, e di Papa Leone X. Perocchè i Fiorentini poteano peravventura pretendere che ciò s'era fatto per potestà pubblica municipale contro di una Casa o Famiglia Cittadinesca, o suddita alla lor Repubblica; e la violazione del rispetto filiale verso il Sommo Pontefice potea espiarsi con penitenze spirituali. Ed in fine tutte le ragioni di Clemente non aggiugnevano a poter dare un Capo a quel Popolo renitente senza il consenso di Cesare, il quale per darlo dovette di più averne rilevantissimi motivi.

34. La perpetuità del Primato, o Maestrato sommo, e quasi ereditario, di cui era stata spogliata la Famiglia Medici, non era di quelle cose ch' ella si possedesse di prima con titolo perfetto e legittimo. Non v'era alcun decreto nè del Senato e Popolo Fiorentino; nè alcuna Confermazione dell' Impero, o Imperadore che avesse conferito o confermato tal Jus e prerogativa a quella Casa.

35. Il solo Popolo, qual privilegiato da' Cesari potea a se stesso dare un Capo, e solo Cesare in derogando a' privilegj per sua potestà, e per giusti motivi, potea senza la volontà del Popolo, e per forza fargliela ricevere. Senza lo intervenire di Carlo V. tirannica sarebbe stata la impresa di Clemente VII. ed infetto sarebbe stato d'ingiustizia il principio della restituzione, e del Primato de' Medici.

36. Chi fosse di umore eguale al Whig (1) potrebbe qui ripetere la cantilena, che se l'un Papa ha potuto dare un' Imperadore all' Occidente; un' altro potea ben dare un Maestrato, o Principe perpetuo a Firenze. Ma già abbiamo a segno di evidenza mostrato che i Pontefici non hanno mai dato Maestrato a' Fiorentini, che in facendola da Amministratori dell' Impero vacante (2). E Clemente non ha stimato bene di valersi del *Vicedeato* o di quel Titolo universale suo in questa riforma; egli non ha adoperato que' giuri universalissimi più alti, e spirituali in questa conjuntura; e se l'avesse fatto, nulla proverebbe contro a' diritti proprj dell' Impero.

(1) Sopra cap. 8. § 70. seg. f. 482. seg.

(2) Ivi.

37. Cle-

37. Clemente VII. perciò valendosi non solamente degli eserciti ma dell'autorità di Cesare; Cesare onninamente si dee considerare per *Operante primario, e non secondario*; e oltre misura disadatta è la sentenza degli Oppositori, che Cesare operasse *qui a nome del Pontefice*; e che in contentandosi di *operare così, si era spogliato del diritto di acquistare alcuna superiorità su Firenze*. E massima costante e del jus delle Genti, che un Re il quale guerreggia di sua propria autorità, e co' suoi auspizj, ancorchè lo faccia a pro dell'Alleato, acquisti a se le cose de' Vinti, purchè restituisca all'Alleato quel che gli si pertiene (1). Ma non pensò certamente Carlo V. di acquistare quello, che già avea di sua natura considerato come Imperadore e per conseguente Sovrano di Firenze: pensò soltanto di farsi ubbidire da' suoi sudditi. Ma gli Avversarj, dando per cosa certa che Sovrano non fosse, raggirano perpetuamente il loro discorso per lo falso circolo, nè cessano di farlo nella parte che segue: (2) *Oltre a ciò l'obbligazione, che prese Carlo V. di ristabilire interamente la Casa de' Medici non gli lasciò più la podestà di ritenere, in restituendo loro l'antica autorità, una giuridizione, di cui erano stati esenti fino a quel tempo i Fiorentini.*

38. Evidente cosa è, che Carlo V. astrettosi pel patto d'istituire Alessandro e la Casa Medici nel sommo Maestrato, non retenne più la podestà d'istituire altri in quella dignità, o di mandarvi a sua elezione i suoi Governatori propj: giuridizione la quale Cesare avrebbe potuto esercitare nella Città vinta e gastigata; ancorchè essa per centinaja di anni n'era stata esente. Così gli Avversarj qui insegnarono un vero da noi insegnato. Ma da questo vero non possono ritrar veruno argomento contra la Sovranità, o il supremo Dominio Cesareo. Non questo era il soggetto de' patti di Carlo V. con Clemente; soltanto il gius di governare e reggere Firenze n'era il soggetto. Ora da cose che tra se nulla hanno di comune non si fa illazione, all'insegnar de' Logici e di Papiniano (3). Talchè il ragionare degli Antagonisti non è che una anfibologia perpetua. Gioverà perciò che sia per emendare gl'ingannatori, sia per ajutare gl'ingannati, io splatrelli qual fosse l'antica autorità che aveano avuta i Medici; e quale quella giuridizione di cui erano stati esenti i Fiorentini.

39. La Casa de' Medici Cittadina di Firenze non potea avere legittimamente altra autorità sopra la sua Patria, che quella, che loro era stata data dal Popolo, il quale avea il privilegio di creare i suoi Maestrati a suo talento, e di in conformità delle sue leggi, e consuetudini. E il Popolo non potea conferire a' Maestrati da se creati autorità maggiore di quella che tenea. Ora ogni autorità del Popolo circa la creazione del sommo Maestrato aggiugneva a questo grado, che quella Dignità, o Carica si tenesse, ed esercitasse per Vicariato dell'Impero, e che si rimirasse il Maestrato per Vicario Imperiale fino a tanto che piacesse all'Impero, ed agli Augusti (4), qualmente consta dalle Investiture, e privilegj Cesarei, de' quali la Città di Firenze avea cercata, ed impetrata le rinnovazioni, e confermazioni, e nuove Concessioni da Massimiliano I. l'anno 1509. (5) allorchè i Medici erano esuli dalla Patria, e da Carlo V. l'anno 1523. allorchè pienamente vi comandavano (6).

40. Dunque tutta l'autorità de' Medici, per quanto grande si fosse, innanzi l'ultima scacciata dalla Città, sia per elezion del Popolo, sia per l'autorità, o pel tacito consenso di Massimiliano I., il quale però gli avea fatto rimettere nel possesso de' loro beni in istato di privati Cittadini (7); non era esente della suprema Imperatoria Giuridizione, ma era

(1) Henr. Cocc. de juris. pub. Prud. c. 6. n. 12. p.m. 153.

(2) Memoire p. 6.

(3) l. Papinianus ff. de minor. 25. annis.

(4) Sopra cap. 11. § 18. seg. f. 86 seg. e It. cap. 13. § 48 seg. f. 147. seg.

(5) Sopra cap. 16 § 58. seg. f. 195. seg.

(6) Sopra cap. 17. § 9. seg. f. 315. seg.

(7) Sopra cap. 16. § 85. f. 306. seg.

era subalterna, Vicaria, e dipendente. E tale si concede agli Avversarj che loro fosse conferita da Cesare, il quale loro restituì l'antica dignità, e più; e non loro *la fece restituire* da altri, come con impropriettà visibile da per *tutto* egli sostiene.

41. In tre riguardi però era diversa la condizione, o la dignità de' Medici dopo la Cesarea istituzione, dallo stato loro antico.

I. Che il Maestrato, o Primato era dichiarato perpetuo nella Famiglia.

II. Che da Soggetto a gravi dubbj di essere tirannico, ed illegittimo, era pel consenso del Sovrano divenuto legittimo.

III. Ch'era oriundo immediatamente dalla podestà di Cesare, e non mediatamente dall'autorità del Popolo, il quale era scaduto da quella sua facoltà di poter' eleggere il suo Capo di Maestrati conceduta gli pe' privilegj Cesarei; sì come vedremo nella espofizione dell' Atto, ed Istituto medesimo più acuratamente.

42. Soggiungono poi quegli Scrittori al loro ragionamento sopra il Trattato di Barcellona questa falsità classica: (1) *In fine il Trattato attribuendo al Papa solo la facoltà di disporre del governo di Firenze, egli è manifesto che Carlo V. non potè toccare al punto più importante; cioè alla indipendenza dello Stato.* Se fosse vera la premessa non ingannerebbe la conclusione. Ma ella non è. Ogni forza regge sulla parola *Arbitrio* qui male interpretata (2). Cesare poi con dare a Clemente VII. la facoltà d'arbitrio non avrebbe contratta niuna obbligazione intorno alla piena Indipendenza Fiorentina. *Non entis nulla attributa, nullae affectiones.* Cosa non esistente non può essere nè materia nè soggetto di promessa.

43. Se noi potessimo considerare questa Repubblica allora come cosa la quale non aspettasse ad alcuno, che potea giustamente divenire della proprietà del primo Occupante, senzachè si violasse nè la ragione del Padrone diretto, nè le leggi ed il diritto delle genti, e che la volontà, e l'accordo di due Esteri per la impresa contra quella Città fosse stato giusto; in tal caso sarebbe forse tollerabile il modo di ragionare di que' Difensori di Libertà, i quali ascrivono al mero Trattato la virtù di comunicare a uno de' Contraenti la facoltà di disporre del Governo di quella Repubblica. Ma non si potendo considerare per tale questa Città, perchè i Contraenti la conoscevano per Imperiale, e perchè tale è stata provata, e richiedendosi per la giustizia del contratto un fondamento saldo e sicuro; si dovrebbe dire, che non il Trattato, ma che l'Imperadore per mezzo del Trattato, e in vigor della sua potestà sopra Firenze ha conferita quella facoltà che ivi si legge, al Papa circa il disporre del Governo di Firenze; la quale facoltà, comechè Cesare spogliandosene se medesimo per quella fiata, l'avesse ceduta tutta al solo Pontefice, come pretendono gl' Impugnatori, ad ogni modo sarebbe stata una facoltà subordinata (3).

44. Ma ne pure questo si può ritrar dal tenore dell' Atto; perciocchè ove, e con quali parole attribuisce Cesare al Papa solo la facoltà? ove si priva l'Imperadore in tutto da quella che gli competea, non parlo solamente di quella ch' era inseparabile delle ossa sue, ma eziandio di quella che in vigor dello stesso patto gli si appartenea? Forse se ne sarà privato per la clausula stata soppressa dagli Avversarj: *Reliquae conditiones, & particularitates utrique parti convenientes*, e per tutto quello, che segue. E come si può pretendere che Carlo V. attribuisca ogni facoltà al solo Pontefice, se a se medesimo impone la carica di restituire la Casa Medici? Promette ben di lasciar' ordinare la Riforma della

(1) Memoire. p. 6. Il. Tratt. Latin. p. 29.

(2) Sopra §. 20.

(3) Sopra §. 21.

Repubblica secondo il consiglio, o beneplacito di Clemente: ma il restituire quella famiglia nella pristina dignità era l'atto principale, l'ordinare le cose della Repubblica non erano che de' conseguenti.

45. Sino a qui si sono uditi ragionare l'Autor del Memoriale e del Trattato Latino; sentiamo ora il prode Whig, il quale in propugnando il Memorialista contra l'Autor dell'Esame spaccia molte riflessioni fondate sulle medesime fallacie tra le quali i luoghi più spiritosi sì sono i seguenti: (1) *L'Autore dello esame passa poscia al Trattato di Barcellona, e perchè questo gli dà molestia, dice, che* a nulla serve; poichè l'Imperadore avea le sue ragioni proprie di far la guerra a' Fiorentini; s'egli le avea non le ha dette: *s'il les avoit il ne les a pas dites*.

(1) *Lettre d'un Whig p. 4.*

46. Ma se non le ha dette tutte a minuto, ne disse però a sofficienza, e non v'era alcuna necessità di dirne di più ivi: nè quell' Augusto credette di dover questa satisfazione minuta alla Setta curiosa degl' Indipendenti, da lui probabilissimamente non preveduta, nè stimata tra le cose necessariamente contingibili. Ad ogni guisa quel che desiderebbe il Whig, che avesse qui spiegato Cesare, bene presto e in ogni occasione, ove avrà che fare co' Fiorentini medesimi, gli lo sentiranno dire; cioè, che li giudica ribelli, e scaduti della lor Libertà.

47. (2) *Nondimeno*, proseguisce egli, *mai sempre pe' Trattati, e per gli altri atti la Storia distingue, e discerne i diversi Personaggi, che i Potentati hanno rappresentati ne' grandi avvenimenti*; Signore sì: e quindi è che volontieri si vagliamo de' Trattati, e altri Atti pubblici, e non mai siamo per rifiutarne; e di buona voglia ammettiamo altresì il Trattato di Barcellona. A fine di additare la qualità de' Personaggi, abbiamo giudicato a proposito di mentovare i Trattati di Trento, e di Blois, tra Massimiliano I., e Lodovico XII. (3) e i Trattati fatti tra questo Re, e la Città di Firenze (4): ed altresì il Trattato di Cambrai tra Carlo V., e Francesco I., ed ogni Atto, ove si tratti della condizione di Firenze, volonterosamente accettiamo in questa disputa. Ne abbiamo pur veduti di que' che caratterizzano e dichiarano Firenze suddita; ma non perancóra di que' che la dichiarano indipendente. E in questo Trattato di Barcellona per lo appunto altresì riluce la personalità sovrana sopra Firenze, congiuntamente con quella di Alleato in Carlo V. Egli è stato provato. Un Principe, il quale dice: *io voglio riformare o lascerò riformar' in certo modo, un tale Stato, perchè così richiede il pericolo, o la salvezza di esso Stato, e così lo richiedono altri giusti motivi, che ne ho, e mi riservo le mie convenienze all' onore, dignità, e dominio mio dovute nell' atto stesso della riforma*; sì come disse l'Imperador' in quel Trattato, parla da Sovrano, e Superiore, e non tace, che quello che non è necessario di essere spiegato.

(2) *Whig p. 4.*

(3) *Sopra c. 16. §. 31. seg f. 281. seg*

(4) *Ivi §. 30. f. 280.*

48. Il perchè non è congrua la instanza che segue a fare il Whig: (5) *Perchè volete che Carlo V. abbia fatto la guerra a' Fiorentini come a ribelli, allorchè non ne fa motto ne' Trattati, e che per giustificare le sue armi, egli dichiara che le adopera ad effetto di ristabilire la Casa Medici in Firenze, e farle restituire le medesime prerogative, ch'ella godette innanzi che fosse scacciata da quella Città?* Ma perchè voleva, che fosse necessario esprimere la cagion della cagione? (6) Se l'Imperadore non rammemora la ribellione de' Fiorentini ne' suoi Trattati col Terzo: ben la rammemora negli Atti che fa con Firenze, come vedremo. Ma s'egli disse il vero negli Atti che fece in Firenze, perchè non si riputerà per vero quello ch'egli indicò negli Atti di Barcellona? Se poi fosse falso quello ch' egli asserì in appresso; che avrebbe

(5) *Whig p. 4.*

(6) *Sopra §. 12 seg.*

servi-

fervito il dirlo prima? Non di quello che fu detto, o taciuto; ma di quel che realmente era vero, ancorchè non necessario da esprimersi, conto far si debba.

49. E poi falso che per giustificare le sue Armi egli alleghi solamente, e principalmente la restituzione de' Medici, e si pecca qui per la fallacia e mancanza nell' *enumerazione delle parti*: anzi più tosto per giustificare la impresa di questa restituzione, egli allega ragioni superiori, e tali le quali debbono muovere, e stimolare l'animo di un Signore Sovrano in dichiarando, *quod quidem S. Majestas efficiet non magis privati Suæ Sanctitatis commodi ac dignitatis causa, quam ad evitandum ejus Urbis periculum, nec non ob publicam Italiæ quietem &c.* Quale fosse quel pericolo l'abbiamo di già indicato (1).

(1) Sopra §. 2. n. 6. f. 345.

50. Il Guicciardini subordinò la restituzione alle cagioni seguenti, spiegando esso Trattato, (2) *Che Cesare per rispetto del Matrimonio nuovo, e per la quiete d'Italia rimettea in Firenze..... i Medici*.

(2) Guicciar. Ist. lib. 19. f. 92.

51. Jacopo Narni altresì Scrittore Fiorentino insegna, che Cesare con quella impresa conseguiva questo, (3) *di sottoporsi la Città di Fiorenza, e maritare insieme con quella dota una sua figliuola*. Con che presuppone essere falso, che Cesare si spogliasse della facoltà di ritener dominio sopra Firenze, sì come vogliono gli Oppositori (4).

(3) Jacop. Narni Hist. Fior. stamp. di Lione. del 1582. lib. 8. p. 207.

(4) Sopra §. 37. e §. 42.

52. Ma quello che importa si è, che l'Imperadore serba in petto alcuni altri giusti motivi non espressi: *Aliisque justis mota respectibus*; la quale clausula supplice al silenzio con cui vorrebbero gli Avversarj pregiudicato Cesare.

53. E perciò vanissimo quello che segue a dire il Whig: (5) *Non trattossi punto degl' interessi suoi, ma di que' del Papa*: Benissimo. Nè Cesare tenea d'uopo trattare degl' interessi suoi sopra Firenze con un Terzo. Sì bene il Papa, in quel disegno suo tenea d'uopo trattarne con Cesare, che n'era il Sovrano.

(5) Whig p. 4.

54. E poi, che cosa crede il Whig che si pensasse l'Imperadore in riservandosi espressamente le satisfazioni particolari dovutegli? *Reliquas conditiones, & particularitates utrique parti convenientes pro conservatione honoris, dignitatis, & Dominiorum.* Finge l'Oppositore d'ignorare la virtù, e la natura delle riserve, cioè di conservare tutto il giùs che ha di prima il riservante, e d'impedire ch' egli non resti per la taciturnità sua dannificato.

55. *Egli promise*, continua il Whig, *soccorso al Papa per la restituzione della Casa di lui*. Eccolo servile imitatore del Memorialista e degli altri Difensori d'Indipendenza nella falsità di affermare che l'Imperadore promettesse *soccorso, o ajuto*; la ove nel Trattato non si fa motto di soccorso, nè di ajuto. Ma a fine di far comparire l'Esercito di Cesare mandato all' assedio come Ausiliario estraneo, e non come Ajutatore legittimo e proprio qual debbe esser' il Padrone Sovrano; bisognò storcere in questa forma la materia, e il senso del Trattato, e dire di più: *Il Gonzaga non fe altro che comandare l'armata Ausiliaria pagata dal danaro de' Medici, come si deduce chiaramente dal Trattato di Barcellona*. Primieramente è falsissimo che il Trattato di Barcellona dica che l'armata di Cesare debba esser pagata de' denari de' Medici: *habebitur ratio impensarum & damnorum, & interesse per ipsam Cæsaream Majestatem eâ occasione culpâ dictæ Reipub. Florentinæ passorum, & patiendorum*, sono parole del Trattato, che concernono lo pagamento che per modo di condanna dovea fare la Repubblica per risarcire i danni fatti pel

passa-

passato nella guerra di Napoli a Cesare, e que' che sofferirebbe con farle la guerra. In secondo luogo, non sì di leggieri ci proverebbe questo Litigatore, che le Truppe Cesaree mandate a questo assedio restassero pagate dal Papa, o da' Medici, o da' denari, che pagarono i Fiorentini per modo di Multa, o condannagione. L'Uloa dice, e bene; (1) *la guerra s'avea da fare a spese comuni dell' Imperadore, e del Pontefice insino a che il Papa fosse restituito nello Stato di Fiorenza*. E dal Guicciardini abbiamo, che il Principe d'Oranges in *istabiliendo le provisioni* di questa guerra in Roma, (2) *composero che il Pontefice gli desse di presente trenta mila ducati, e in breve tempo quaranta mila altri, perche egli a* spesa di Cesare *riducesse prima Perugia, cacciatone Malatesta Baglione, a l'ubbidienza della Chiesa, poi assaltasse i Fiorentini per restituire in quella Città la Famiglia de' Medici*: il quale Articolo suppone che il danaro Pontificio, o Mediceo non bastava solo. Ma poi non sa egli che diverse cose sono il prestare la sua autorità, podestà, e forza tanto a' sudditi medesimi, quanto agli amici, e il fare altresì tutte le spese per beneficarli? In questa ragion di argomentare saranno mere Ausiliarie le truppe del Circolo dell' Impero comandate a proteggere in oggi i Privilegj della Nobiltà Meclenburgese.

(1) Uloa Vita di Carlo V. lib. 3. carta 110.

(2) Guicciar. lib. 19. f. 58.

56. *Molto meno*, sono tuttavia parole del Whig, *trattossi di castigare per cagion di un Trattato fatto colla Francia, una Repubblica, la quale era in possesso di collegarsi con tutti i Potentati, tanto contra l'Imperadore, quanto contra gli altri Principi*. Lo mostra la Pace, che fe Francesco I. a Cambrai, senza inchiudervi, che in quel modo che si è veduto, i Fiorentini; (3) lo mostra il Trattato di Blois di Lodovico XII. del 1504. (4) di quale tempera fosse quel possesso, in cui erano, di far lega, e guerra contra l'Imperadore; cioè eglino furon' in possesso di essere stimati dagli altri Confederati loro per sudditi ribelli. In altri luoghi abbiamo esposto quale argomento d'Indipendenza si possa ricavar dall' abuso delle Collegazioni Fiorentine, e dal possesso di confederarsi in danno dell' Impero (5).

57. Ancóra un segnalatissimo uso c'insegna il Whig, (6) che fare si debba della Pace di Barcellona, ed è, che *per via di questo Trattato bisogna spiegare la sentenza* pronunziata *da Carlo V. l'an. 1531. la quale ne fu una sequela*. Non v'ha chi lo neghi; rispetto alle obbligazioni che Cesare avea prese col Contraente suo, che erano il fondamentale soggetto di quel Trattato, ambi quegli Atti dovettero essere rispondenti a pennello, sì come furono. Nè pure negasi che gli Atti posteriori debbano riferirsi agli antecedenti, e spiegarsi per questi. La regola però tal volta è altresì reciproca, e non di rado avvien che gli ultimi atti spieghino i primi. Tutto sta, che non contravengano i più nuovi a' vecchj. Tal volta gli ultimi sono o più chiari, o più efficaci, o più rilevanti che i primi; e ve ne ha, i quali sino alla esecuzione sempre posson dirsi imperfetti; è cosa troppo nota che la esecuzione spiega i patti, e nel Trattato di Barcellona Cesare si rimette per l'appunto alla esecuzione circa ALTRE PARTICOLARITA'.

(3) Sopra cap. 17 §. 49. seg. f. 341. e cap. 8. §. 1. f. 343.

(4) Sopra cap. 16 §. 34. seg f. 281. seg e §. 91. f. 310.

(5) Sopra cap. 15 §. 49. seg. f. 236. seg.

(6) Whig p. 5.

58. Nel caso presente vi ha da essere questa relazione tra 'l Trattato di Barcellona, e quell' atto, che il Whig chiama la Sentenza, che quello a questa infonda la regola, e il lume in tutto quello che si appartiene all' effettuare, adempier, e perfezionare la promessa fatta espressamente da Cesare. Ove la sentenza posteriore contenesse una sillaba dubbiosa, o sospetta d'implicanza, e di contraddizione colla parola data, il testo del Trattato precedente avrebbe a decidere ogni dubbio.

Ma

Ma all'incontro tutto quello, che si può comprendere sotto l'universalità della riserva stata soppresa e troncata dagli Avversarj, delle condizioni, e particolarità da aggiustarsi in tempo della consumazione, cioè della pretesa Sentenza, come sarebbe, per grazia d'esempio, il risarcimento de' danni sofferti da Cesare per colpa de' Fiorentini avanti il Trattato, e dipoi durante la guerra; e quanto concerne la sua dignità, e il suo Dominio, e ogni ragione, purchè non importi contrarietà alla promessa, e alla giustizia, siamo sforzati d'interpretare, e di schiarare l'Atto precedente colle parole, ed espressioni dell' Atto susseguente. Salva che sia la fede della promessa, e la giustizia, tanto era dovuta l'osservanza delle cose nell' animo riservate, quanto delle verbalmente spiegate; perciocchè con tale patto e condizione fu fatta la promessa; e non altrimenti.

(1) Whig p. 5.

59. Conclude in fine il Whig: (1) *Se si trovasse (in quel Trattato) qualche termine contrario alla libertà di Firenze, egli proverebbe più, ma esso è depurato di tutto quello che potrebbe indicare qualche sorta di dipendenza*. Se l'obbligarsi con un terzo di dare alla Repubblica per capo perpetuo contro a sua voglia, uno che ella ha scacciato dalla Città, non è termine contrario alla indipendenza Fiorentina, il Whig ha ragione. Tutto quello che avrebbe potuto negare si è, che chi si è obbligato a ciò fare non ne avesse la legittima Podestà; ma il negarlo non basta, abbisognava provarlo con argomenti chiari, e non con sutterfugj, e argomenti negativi meri. Altrimenti sta salda e forte la presunzione per l'Augusto promettente di non avere promessa cosa, che passi i limiti della giustizia, e della sua Potestà, come che altre patentissime prove della sua superiorità non vi fossero.

60. Ricogliamo da tutto questo, che lo essere stato Carlo V. Alleato di Clemente VII. contra Firenze, non fa che non fosse tuttavia Sovrano di essa: come che non affettasse di ripetere questa qualità con parole materiali: e che l'ajuto ch' egli ha prestato alla Casa de' Medici era un'ajuto che il Padrone diretto può, e suole dare contra Potentati, o Città da lui dipendenti, ove ciò sia giusto, e a ciò fare gli si porga sofficiente cagione: e che le due personalità l'una perpetua, e dalla dignità Imperiale inseparabile; l'altra accidentale, e durabile a tempo limitato, erano quivi non solamente compatibili, e poteano stare insieme; ma l'una era necessarissima all'altra; perciocchè senza la prima qualità cioè di Sovrano, la seconda cioè quella di Alleato in questa occasione sarebbe stata iniqua, violenta, ed ingiusta; e quel Punto dell' Alleanza, il quale concerne il Primato della Casa Medici sopra Firenze, sarebbe stato contrario alle leggi divine, ed umane. E questo peravventura è quello, che a più moderni Avvocati, i quali prestano la loro penna alla indipendenza, non importa, che nel Mondo si creda.

61. Non è da terminare il presente ragionamento intorno al Trattato di Barcellona senza che si risponda alle doglienze, e per dir meglio, agli schiamazzi degli Oppositori contro il Giovio, perchè in parlandone aveva detto che fu accordato tra 'l Pontefice, e Cesare che i Fiorentini come ribelli dell' Imperadore, fossero privati de' loro privilegj, e quindi sgridano contra la mala fede, e la malignità di quello Istorico e contra il Conringio, il quale si è valuto di quel testo: (2) *La malignità*, dicesi nel Memoriale, *di Paulo Giovio non mai si è fatta più manifesta, che nel luogo, che si è compiacciuto il Conringio di copiare: poichè nel Trattato di Barcellona non v'è una parola di ciò ch' egli riferisce per una delle circostanze del Trattato*.

(2) Memoire p. 22.

62. L'avere alla mano esatta copia de' Documenti è

tal

tal volta mera sorte; se il Conringio avesse avuto il Trattato medesimo sotto gli occhi, non sarebbe ricorso allo Storico.

63. Quanto al Giovio poi, se vogliamo essere equi, egli più tosto è stato troppo breve, e poco distinto in quel luogo, che reprensibile di menzogna. Gli Avversarj hanno qui la sorte di essersi abbattuti in uno Scrittore, il quale è notato di offendere tal volta la verità; nè siamo per difenderlo ove così sia. Ma non vorranno già che non mai esso scrivesse il vero; e per certo in questa occasione esso non ha commesso immaginabile mancamento contra le leggi della fedele Storia. Ei dicono che di quanto esso riferisce, non v'è una parola nel Trattato. Ma bisognava por mente, che il Giovio non promette al Lettore di dare un' estratto accurato del solo Trattato di Barcellona; la sua narrazione si estende a più. Perocchè egli fa uno storico racconto complesso non meno intorno alla istruzione, che Clemente VII. diede al suo Legato per negoziare con Cesare in Barcellona, che circa tutto 'l risultato in genere della negoziazione: e così mescendo insieme in senso composto i mandati ch'ebbe il Legato, le ragioni ch'egli addusse per persuadere Cesare, e ch' erano state ponderate, e la conclusione del negozio, avverte di poi il Lettore che l'accordo non fu che *da per intorno, o presso a poco*, quale lo racconta: *his fermè legibus*: colla quale cautela e formula di similitudine, egli vien' in certo modo a indicare che non arreca accurata copia dell' Atto stesso; ma che ridice quello che la fama pubblica ed universale spaccia, o quello, che l'evento ha provato, e quello, che si sapeva essere stato posto in campo durante la negoziazione per istimolare l'Imperadore a concludere. Per istimolarlo, dissi io, ad effetto di far'avvertito ogni retto Giudice; che l'Autor del Trattato Latino ancóra in questa parte ha adoperato quel picciolo giuoco sofistico, il quale consiste nel sostituire un vocabolo di due facce ed impertinente al proprio e vero per deformare la verità storica: perocchè egli favella in questa guisa. (1) *Ex his clarè dignoscitur quod Imperator non tanquam hostis, sed tanquam fœderatus Pontificis bello se IMMISCUERIT*. Con la qual maniera di dire, volle imprimere a' Lettori l'idea dell'essersi imbrigato Cesare in cosa ned a lui, nè alla sua giuridizione per niun conto pertinente. Ma se il sofista ha voluto esser Liviano fuor di tempo ei dovea, per legge di verità, adoperar' od imitare intera intera la frase di Livio (lib.5.) quando disse: *Falisci PROPRIA CAUSA infesti, Fidenati bello se jam antea IMMISCUERANT*. Carlo V. avea proprie le ragioni di risentirsi de' Fiorentini, e ne' piati del Pontefice egli non si misciò nè imbrigò senza esserne sollecitato da lui. Ma vegniamo alla debita giustificazione del Giovio. Giudicheranno gli eruditi Lettori dalle parole di lui quale scusa, o condannagione possa meritare. (2) *Missus est cum* præscriptis mandatis *Hieronimus Vasionensis Antistes, Pontificiæ Familiæ Dispensator, qui apud Barchinonem Cæsarem convenit, atque his fermè legibus cum eo fœdus percussit. Pontifex Christianæ pietatis titulum prætendens, miseratusque conquassatæ diro bello Italiæ vastitatem, synceram detersis Superioribus odiis voluntatem, atque amicitiam Cæsari offerebat*. Questa offerta non è che una preparazione al Trattato stesso, e non può prendersi che per una parte della istruzione, o negoziazione, e non del negoziato. *Pollicebaturque se de more capiti ejus imperatorii diadematis coronam impositurum, si Cæsarianis Viribus in Patriam reduceretur*. Ancóra questa promessa condizionata indica, che il Giovio non intendea di favellare che del mandato, o del modo di nego-

(1) Tract. Lat. de Lib. p. 28.

(2) Paul. Jovius hist. lib. 27 p m. 43 edit. Lutet. an. 1553.

negoziare, tanto più che nel Trattato non v'è espresso quella condizione, nè quel motivo. *Unde sua cum injuria propinquis ipsius expulsis, amplissima Civitas Florentia fœda, atque accerbissima popularium imperitorumque hominum tyrannide premeretur, optimatibus scilicet contumeliosè atque arroganter ejectis, antiquisque ritibus divinarum humanarumque rerum usque adeò impiè atque insolenter perturbatis, ut in florentissima dudum Urbe, publica salus, desperatâ concordia conclamata videretur.* Manifesto è, che il Giovio abbia sempre di mira la istruzione, e negoziazione, cioè che voglia ridire i motivi, co' quali il Legato del Papa procacciò di persuadere a Cesare l'impresa; e tanto più manifesto è ciò, quanto che nel Trattato non v'è una parola di quelle ragioni particolari; e colla stessa mira passa alle offese, che Cesare medesimo avea ricevute da' Fiorentini, dicendo: *Adjectum est, ut postquam Florentini adversum Cæsarem confisi incertæ Gallorum victoriæ arma tulissent, Majestatis rei facti, libertate, & antiquis Superiorum Cæsarum concessis immunitatibus severè privarentur, obiterque Civitati Principem Alexandrum adolescentem imponeret, cui ipse Cæsar ad confirmanda fœdera, augendamque Alexandri dignitatem Margaritam filiam se cælibe susceptam in matrimonium desponderet.* Tuttavia appare, che il Giovio parli degli Articoli del Trattato, come di cosa non ancóra fatta, ma da farsi, e singolarmente dello Sposalizio, come di cosa futura, la ove nel Trattato si da per già stipulato con queste parole: *contemplatione Matrimonii tractati & conclusi*: le parole, con cui conclude quel discorso indicano vie più ch'egli intendesse di favellare di cosa non perfetta, e terminata, o almanco insiemementte della negoziazione, perchè egli dice: *Dum hæc per idoneos homines tractarentur, tumultus .... apud Florentinos .... exortus est &c.*

64. Da questo testo appare che al Giovio venga fatta quella sorta d'ingiuria che si suole, qualora si usa con uno ingiusto rigore; non gli si può imputare adulterazione di testo, o simil falsità, perchè egli non promette precisamente di recare il solo ristretto del Trattato di Barcellona; ma di fatto fa il raccontamento di tutto quel maneggio con le circostanze antecedenti ed accompagnanti; ondechè ha soddisfatto, e non punto contraffatto alle leggi della fedele Storia; la quale, trattata in questa guisa e senza frode, serve ad illustrare anzi i Trattati ed Istrumenti pubblici; siccome questi vicendevolmente servono ad illustrare la Storia. Il perchè nel costruire il processo al Giovio bisogna prima di ogni altra cosa vedere se il suo racconto si confaccia, o, se ripugni alla idea, alla mente che anima quel Trattato, ed alla verità storica, quale negli altri Scrittori si ravvisa; se sia probabile o vero, che nella istruzione del Legato, o nel suo maneggio fossero discusse, spiegate, e addotte quelle ragioni, cui il Giovio riferisce, e singolarmente quella che dà tanto fastidio agli Apologisti di Piena Libertà.

65. Ora che questo punto sia stato stillatamente considerato prima che si concludesse il Trattato, si ritrae dagli altri Storici, e dalle parole stesse di Carlo V., e de' suoi Ministri. Alfonso Uloa illustre Scrittore nella Vita di Carlo V favella di questi negoziati poco diversamente dal Giovio in questa forma: (1) *la qual pace si fece in questo modo. Erasi già Papa Clemente pacificato per via di Ambasciadori con l'Imperadore con* queste condizioni; *che l'Imperadore desse per moglie Madama Margherita sua figliuola naturale ad Alessan-* dro.

(1) *Alfons. Uloa Vita di Carlo V. lib 2. carta 116. edit. Venet an. 1581. in 4.*

dro di Medici suo Nipote figliuolo di Lorenzo il Giovine, e che movesse guerra a' Fiorentini, per restituire a' Medici il loro Stato nella Patria. Perciocchè i Fiorentini, subito che furono scacciati i Medici, s'erano accostati a Lotrecco, gli havevano mandato a Napoli soccorso di grosse fanterie .... e con tutte le lor forze combattevano gl' Imperiali. Offervisi qui quel *perciocchè* indicante il delitto de' Fiorentini per cagione della impresa. Queste medesime parole sono state ripetute dal medesimo Scrittore nella vita di Ferrante Gonzaga (1). Se fosse cosa equa e discreta il farlo, se gli potrebbe fare lo stesso processo iniquo che si fa al Giovio. Il Sandoval Istorico altresì di Carlo V. afferma distintamente che questo Augusto prima di obbligarsi a restituire i Medici in Firenze fe più d'un Consulto per mettere la sua coscienza in sicuro. (2) *Considerando ogni cosa, e la volontà del Papa, e facendo sopra di ciò alcuni Consulti per sicurezza della coscienza, determinò l'Imperadore, non ostanti li privilegj, e le libertà, che i Fiorentini da altri Imperadori aveano ottenuto, che Firenze parte del Feudo Imperiale restasse soggetta ad un solo Signore, quanto al dominio utile, rimanendo il diretto e tutto ciò ch' egli più disponesse all' Impero; e perciò comandò Cesare che il Principe d'Oranges, e con lui il Marchese del Vasto, e Giovanni di Urbina con altri Capitani Spagnuoli fossero a soggettare Firenze.* Il medesimo Scrittore Spagnuolo affermando, che il solo interesse di ricevere la Corona Imperiale dal Papa non bastava a indurre l'animo dell' invitto Carlo V. a compiacergli colla restituzione de' suoi in Firenze, soggiugne: (3) *Nè Cesare avrebbe promesso tali cose, se non avesse avute cagioni legittime per poter ridurre Firenze, e sforzarla a mutare Reggimento: perchè in tal caso danno ne avrebbe avuta la coscienza di Cesare, che Cattolico mai sempre procurò di tenerla netta, e molto limpida. A tutto ciò unissi la ragione, ch' egli ebbe di dare al Governo di Firenze forma diversa da quella che fino a quel tempo avea avuto; castigandola per la ribellione, che contro di lui i Fiorentini aveano commessa, non solamente a fine di scuotere e di sottrarsi dal giogo Imperiale; ma inoltre, quel che più è, per mandare a Napoli Esercito, che ajutasse (i Francesi) ad occupare le Terre di lui Patrimoniali, avendo usate anche di prima molte altre infedeltà, e disubbidienze con offesa dell' Impero Romano.*

66. E non solamente gli Scrittori Imperiali, o Spagnuoli, ma le penne più nemiche del nome di Carlo V. confessano, che nell' animo di lui operava la cagione della offesa stata fatta alla Maestà Sua, perchè Martino Bellay Ministro del Re Francesco I. autore delle più animose invettive contro quel grande Imperadore ci dice: (4) *Papæ, quod cupiebat concedit, ut in Florentinos Exercitum moveret*: ecco in qual guisa Clemente VII. in questa guerra non fa la prima persona perchè tutta fa per concessione di Carlo V.: *& secundum illam Papæ* sollicitationem *alia extabat causa, cur hanc sibi rem cogitandam, & suscipiendam* putaret, *quod Florentini in expeditione Neapolitana Gallis Duce Lautrecco auxilium tulissent.* Così il Bellay ne' suoi Comentarj; cui appella il Montagna (5) *plus tost un playdoier pour le Roy François contre l'Empereur Charles V. qu' une Histoire: cioè, piuttosto Aringa pel Re di Francia, ed invettiva contra Carlo V. ch' una Storia*, fa testimonianza, che il risentimento, o la offensione di questo Augusto contra Firenze era cosa notoria.

67. Uno Scrittore neutrale ed imparziale, il quale descrisse le cose di quel tempo con singular sincerità ed eleganza, cioè il

(1) *Ulloa Vita di Gonzaga p. 34. edit. Venet. an. 1563. in 4.*

(2) *Sandoval. Vita di Carlo V. lib. 19. §. 1.*

(3) *Sandoval. ivi.*

(4) *Bellay Comment. de reb. Francisci I. lib. 3. f. 110 ad an. 1530.*

(5) *La Montagne Essais lib. 2. cap. 10.*

Bonfadio negli annali di Genova conferma lo stesso: (1) *Cæsar cum non mediocri dolore affectus esset, ob calamitatem insignem, quam Urbi Romæ Borbonius invexerat, cuperetque, quibuscumque officiis posset, Pontificis incommoda sarcire... ejus Legato...* (pollicitus erat) *se in pristinum statum Pontificem restituturum. Huc accedebat, quod* justissimis de causis *animo erat in eam Civitatem* offenso; *quibus rebus effectum est ut paucis post mensibus suis ipsius copiis passus sit Florentiam oppugnari atque in ipsius potestatem venire, à quo pridem ad motum fortunæ se subtraxerat.* In senso di questo Scrittore Firenze era stata nella ubbidienza, o podestà di Cesare poc'anzi; la sua guerra era giusta, e fondata in cagioni particolari sue.

68. Ma che fosse notorio nel Mondo il sentimento, che i Fiorentini fossero ribelli dell'Imperadore, e che esso sentimento fosse comune et accordato tra il Pontefice e Cesare, non solamente lo fa presumere la natura dell'Atto, e la esigenza della giustizia; ma lo dimostra il fatto medesimo, e in tre occasioni particolarmente. Cioè l'anno 1529. i Ministri di Cesare rispondendo a' Fiorentini in Genova, ch'essi erano scaduti dalla libertà, come ribelli: del che il Varchi dice: (2) *Non si dubita che queste parole venissero da Roma dalla bocca di Clemente, e si dicessero con consentimento di Cesare.* In secondo luogo, rispondendo ad altri loro Oratori in Bologna, il Confessore di Carlo V. ebbe a dire: (3) *Che la Maestà Cesarea avea fatto consigliare questa causa, e la teneva giusta, e tanto più dicendolo, e persuadendolo a questo il Vicario di Christo.* In terzo luogo, il Privilegio, la Bolla, la Sentenza, e la Investitura Imperiale, con cui fu fatto Capo di Firenze Alessandro de' Medici contiene la dichiarazione espressa della colpa di ribellione de' Fiorentini, e l'assoluzione loro della pena: e questo Atto fu dettato del medesimo Pontefice stato concertato da lui stesso, come c'insegna il medesimo Varchi: (4) *Detta Bolla fu composta secondo l'Istruzione che avea mandato il Papa.*

69. Questo ragguaglio di varj Testi e Fatti conferma, che lo stesso punto, che tocca in sostanza il Giovio, era in quel tempo tanto notorio, quanto è conforme alla mente, e alla giustizia intrinseca del negozio; e che senza dubbio era stato discusso nella negoziazione, di cui altresì favella senza fallo questo Storico, e se non fu verbalmente espresso nel Trattato, vi era però virtualmente inchiuso ed inteso: e da ciò ne segue che senza sofficiente ragione esso venga accusato di malignità dagli Oppositori; i quali non hanno dato alla luce, che un composto di Testi infedelmente e troncamente citati e sinistramente applicati; tra quali si annovera in ispecie l'Articolo della medesima convenzione di Barcellona. Di maggior biasimo è meritevole senza dubbio chiunque portando un Testo per dilucidare una causa a suo proprio favore ne sopprime e tronca una parte essenziale, come hanno fatto essi; che chi, senza il fine di provare o difendere causa alcuna, lo riferisce sommariamente per modo di storia in termini universali, e coll'avviso espresso che non intende riferirlo accuratamente, ma *presso a poco* quale lo credette di essere in originale, sì come ha fatto il Giovio; perchè l'uno incorre la taccia di falsario punibile anche per le leggi, l'altro di poco esatto Storico al sommo. Ella è punizione non ingiusta de' mentitori il non essere creduto eziandio che dicano il vero: ma ciò non cammina che a danno loro; e tal castigo non debbe essere di pregiudizio nè alla verità nè al Terzo: e chi si abusa con mala fede di un così fatto vantaggio contra la verità, cade per un'altro modo in quell'eccesso e peccato che nel mentitore vitupera. Pur troppo

Ll è ve-

(1) Bonfad. de reb. Genuens. ad an. 1529.

(2) Varchi Ist. lib. 9. f. 234.

(3) Id. lib. 11. f. 338. all' an. 1529.

(4) Varchi lib. 12 f. 475. all' an. 1531.

è venuto alla moda tra gli Oppugnatori de' diritti del S. Impero, il condannare calunniosamente per bugiardi issofatto gli Scrittori che hanno in alcuni riscontri scritto veridicamente e senza dissimulazione a favor di essi diritti. Tale ingiustizia è stata fatta al Guicciardini, Varchi, Adriani ed altri, qualora dissero il vero in dispute però non pertinenti a Firenze. Quel ch'è accaduto a costoro ingiustamente in altra causa, accade nella Fiorentina al Giovio. Con la differenza, che in lui trovarono più disposta la materia per ragion della contro di lui anticipata disfavorevole opinione; la quale ha reso altri troppo più del dovuto facili a censurarlo malignamente ed ancóra ignorantemente di menzogna, ove non ve n'era luogo. Così per esempio alcuno de' suoi Censori inettamente lo accusa dell'aver tacciato P. Clemente VII. di avarizia, perciocchè non fosse stato da lui da veruni doni o benefizzi guiderdonato. Ora è certo che gli altri Scrittori Italiani e Fiorentini che hanno conosciuto Clemente VII. gli appongono francamente quello stesso vizio. Ondechè ne meno questo era mai un motivo giusto di tacciare il Giovio. Bensì ove avesse ricevuto da Clemente segni di liberalità, e tuttavia avesse nomato il suo Benefattore un'avaro, egli molto condannevole stato sarebbe. Ma per la ragione inavvedutamente allegata, esso non merita nè minor lode, nè maggior biasimo del Guicciardini, Varchi, Segni ed altri, i quali lo stesso difetto in Clemente notarono.

70. Nel rimanente qualunque si sia il credito o discredito di Paolo Giovio in qualsivoglia altra materia, esso non può essere allegato a sospetto nella causa presente. Le ragioni di ciò ne sono le seguenti; che i più rigidi suoi Censori lo incolpano di troppa parzialità per la nazione Italiana, e per la Casa de' Medici singolarmente. Il prefato Sandoval lo riprende con queste parole: (1) *Volle P Giovio Vescovo di Nuocera segnalarsi in iscrivendo questa istoria, perchè la dedicò a Cosimo de' Medici; ma non seppe dissimulare la passione che avea contra gli Spagnuoli, e per questa si allontana dal vero.*

71. Ma la parzialità di lui per la Casa Medici viepiù è stata notata da Giusto Lipsio, e con una censura, la quale sembra dettata per rispondere agli Oppositori: (2) *Paulus Jovius multorum judicia magis acerba, quam libera experitur. Acriter valdè in virum eunt. Ego de eo sic censeo, stilo bonum gravemque esse, & planè ad historiam: Judicio, ac fide ambiguum; ubi affectus non distrahunt rectum, ubi illi adsunt obnoxium. Ad gratiam scilicet se dat, & auram. Laudationum nec causam sæpe habet nec modum. Genti suæ, vastio, MEDICÆIS NIMIS EX PROFESSO ADDICTUS.* L'Autore della *Storia delle Storie* (3) ascrive al Giovio la medesima colpa di eccessiva parzialità per la Casa Medici: e lo stesso fa il Tuano (4).

72. Ma se egli fu sì passionato pe' Medici, è certo che non avrà detto, o scritto cose contrarie alle ragioni, alla dignità, e al genio di questi Principi. Ed avendo da per tutto favellato di Firenze, come di Città dipendente dall'Impero, e de' Principi d'essa come di Vassalli Imperiali, e ben visibile ch'egli si persuadesse che tali fossero, e che di esserlo non si arrossissero, sì come in tempi posteriori con istrana metamorfosi si è veduto. E tanto era egli di ciò persuaso, che con tutta fidanza dedicò le sue Storie al Duca Cosimo con due pistole premesse a'due primi volumi; e Cosimo gli fe stampare pel Torrentino nella sua Ducale Stamperia, come già fu osservato dal celebre Tiberio Deciano (5) la ove sostiene che l'autorità del Giovio non si può ragionevolmente ricusare da chi

(1) *Sandoval. Vita di Carlo V. lib. 9. §. 1.*

(2) *Just. Lipf. not. ad lib 1. polit c. 9.*

(3) *La Popeliniere Histoire des Histoires liv. 7. p 403*

(4) *August. Thuan hist. ad an. 1552.*

(5) *Tiber. Decian Respon' 19. n. 81. vol. 3.*

chi difende una causa della Casa Medici; e di più lo stesso Cosimo incaricò a Lodovico Domenichi di farne la Traduzione volgare.

73. E per vero dire il Giovio non potea indovinare che dopo la sua morte dovesse parere buona o comoda a quella Corte la opinione della piena Indipendenza. Non era ancóra scorso l'anno 1552. quando in Firenze si stamparono i due Tomi della Storia di questo Scrittore; non v'è pericolo che i libri stati stampati dappoichè la controversia di Precedenza tra i Duchi di Modena e di Firenze era inasprita forte, contengano di simili verità. La Casa di Medici solamente sotto l'Imperadore Massimiliano II. incominciò a sperimentare se si potesse impunemente susurrare, o spacciare quella Sentenza; e se la Dominazione di lei potesse parere giusta al Mondo ne' suoi principj senza la podestà Sovrana di un' Imperadore sovra Firenze.

74. Mi sembra di sentirmi rispondere dagli Avversarj, i quali sempre mai si tengono sulla strada forcuta e sono a sotterfugj pronti, che le ragioni de' Principi Medicei sono contrarie a quelle della Repubblica; e le ragioni de' Duchi Alessandro, e Cosimo, e Francesco diverse da quelle de' Principi viventi, e regnanti. Circa la prima disparata, io lascio che gli Oppositori se ne intendano con chi si vale del servigio della lor penna. Circa la seconda, ei sarà cura nostra il far vedere a suo luogo che esse Ragioni vivono, e tuttavia vegliano.

CAPITOLO XIX.

CAPITOLO XIX.

Di quello che successe tra l'Imperadore, e i Fiorentini dopo il Trattato di Barcellona dall'an. 1529. fin'all'assedio, e alla presa di Firenze l'an. 1530.

§. 1. Ritorniamo ora sul cammino, onde ci ha divertito la considerazione intorno all'autorità del Giovio; e a fine di mettere alla luce il ridicolo tutto della invenzione faceta degli Oppositori, che Cesare non operasse che da mero Alleato del Papa, rimosso da lui il carattere di ogni sovranità; consideriamo quello che fecero i Fiorentini, intesa ch'ebbero la novella del Trattato di Barcellona, e quel che seguì tra loro, e l'Imperadore. Niuna cosa è più atta a dissipare queste nebbie di cavillazioni, che la propria confessione de' Fiorentini di essere cascati nel delitto, di cui erano accusati, quale essi la fecero in chiedendone a Cesare umilissimamente perdóno. Pochi mesi dopo l'accordo di Barcellona, essendo Carlo V. aspettato a Genova, la Repubblica Fiorentina deliberò mandarvi quattro suoi Oratori, con la mira di convenire tanto col Papa, quanto coll'Imperadore, quasi disposti di acconsentire al ritorno della Casa Medici; ma lusingati per le mosse del Turco, ed altre vane apparenze, essi cangiarono il mandato di cotesti Inviati; e, per servirci delle parole di Francesco Guicciardini, (1) *moderarono le commessioni, ristrignendosi solo a trattare coll Imperadore degl'INTERESSI SUOI, e non delle differenze col Pontefice*. Sapere vorrei quali si fossero in senso degli Avversarj questi interessi proprj di Cesare? Di Cesare, il quale, se lor credere si contentiamo, non avea nulla a partire co' Fiorentini; perchè non avea lor dato la soddisfazione di raccontare alla spiatellata nel patto di Barcellona, le offese ricevute da' Fiorentini (2).

SEC. XVI. an. 1529.

(1) Guicciardini Ist. lib. 19 f. 59.

(2) Supra cap. 18.

2. Il Segni Storico Fiorentino altresì allora vivente sembra spiegarcelo, dicendo che il contenuto del mandato fu, (3) *che scusando appresso Cesare la passata guerra, promettessero, che la Città sarebbe pronta, ed OBBEDIENTE, purche del presente governo non si ragionasse d'altra cosa*. Tre sono i punti di questa commessione. Il confessar di aver' errato; il promettere in avvenire ubbidienza; il volere che non si muti lo Stato, o Governo. Il che vale a dire, che Firenze confessa di dever' essere Repubblica e Città soggetta al S. Impero e a' giusti voleri dell'Imperadore.

(3) Bernardo Segni St. Fior MSS. lib. 2 all'an. 1529.

3. L'Ammirato, per questa volta senza liscio, ci rappresenta naturalmente la condizione de' Fiorentini, in accennando il mandato

data imposto agli Oratori in questo modo: (1) *Per impetrar* **PERDONO** *da Sua Maestà, se mercè del passato Governo la Repubblica avea in compagnia degli altri Confederati ardito di prender l'infelici armi contra di lei*, promettendo *per l'avvenire di* doverle essere *amorevoli & UBBIDIENTI in* tutto quello che lor fosse *COMANDATO*, *purchè la forma del presente stato non si movesse*. E questo non è egli un parlare da persone dipendenti col suo Sovrano? Chiunque vorrà il mondo persuadere del contrario, di prima debbe spogliar tutte le parole, e le frasi delle idee, che l'uso, l'autorità, e la ragione loro ha attribuite; o debbe supporre che la solennità di simile Imbasceria, o Deputazione sia un lavorio scenico, e curioso, quale è, per grazia d'esempio, la lettera di un Whig a un' Olandese, nella quale le voci non significano quello che si conviene alle persone, da' quali, e a' quali, nè alla materia in cui sono dette, ma quello che vuole il piacevole Autore e chiunque gli è stato modello od imitatore.

(1) Ammirat. Ist. Fior. all' an. 1529.

4. Il tenore di questa istruzione data agl' Inviati dimostra bene che non parea opportuno a' Fiorentini di sottilizzare intorno a' termini; nè che per loro si mettesse dubbio che Cesare li riputasse colpevoli di ribellione. Con chieder perdóno, eglino confessano la colpa; cercano ben di estenuarla coll' esempio degli altri, e per l'error del Governo passato, in cui avea avuto mano il Pontefice stesso: ma non si appellano al diritto delle Genti come avrebbe fatto una Nazione indipendente, nè al possesso, in cui erano, se crediamo al Whig, di poter far la guerra agl' Imperadori eziandio: *Addimandano perdono, e promettono ubbidienza in ogni cosa che loro verrà comandata*. E che ci vuol di più per confessarsi dipendente?

5. Il Figueroa nobilissimo Scrittore della Vita di Carlo V., a cui i fatti di questo Augusto ben' erano noti, racconta il modo, col quale la predetta istruzione fu eseguita: (2) *Gli Oratori di Firenze aspettarono Cesare in Genova, i quali, al mio giudizio, fecero un discorso assai giudizioso; perciocchè essi non si dilungarono in prolisse scuse circa i* passati errori; *ma ne CHIESERO PERDONO, in supplicando nella conclusione del discorso che loro si concedesse la libertà*. Libertà significa al Figueroa vivere a Repubblica. E se i Fiorentini non hanno parlato da suddiri, almanco le lor parole hanno fatto prendere il granchio a questo Scrittore, il quale mostra di crederlo, e nel suo libro non punto sembra inesperto delle cose politiche e del Mondo. L'Uloa rapporta la esposizione in questa guisa: (3) *Udì gli Ambasciadori Fiorentini, i quali umilmente lo pregavano che volesse PERDONARE alla loro Città, se nelle guerre passate l'aveva offeso; la quale* perciò *sarebbe presta a fare tutto quello ch'ei le COMANDASSE, pure che la lasciasse libera, come soleva essere, per il quale* beneficio *volontariamente si offerivano alla* devozione *dell' Imperadore, dalla cui amicizia mai erano per partirsi*. Nè pure questo Storico ha capito la faccenda altramenti, che il Figueroa, come egli chiarissimamente mostra in più luoghi del suo libro, e fra gli altri là, ove dice: (4) *In questo modo Fiorenza Città di tanta fama e grandezza venne a perdere la cara libertà sua per il poco giudicio di que' Cittadini, i quali se nelle guerre passate si fossero governati con prudenza, e non avessero dato ajuto senza causa agli nemici dell' Imperadore, non sariano ridotti in questa miseria: ma da Cesare sariano stati difesi, e conservati in Stato, come gli altri Imperadori fecero, mentre ch' essi NON MANCARONO DEL DEBITO LORO*.

(2) Don Antonio di Vera, e Figueroa Vita di Carlo V. p. 174. edit. Parif. in 4. an. 1652.

(3) Alfonso Uloa Vita di Ferrante Gonzaga f. 38.

(4) Id. ibid. p. 63.

6. Paolo

6. Paolo Giovio viene a dir lo stesso: (1) *Florentini legati ab ejus æquitate & clementia demissè postularunt ut Civitati parcendum duceret, si quid fatali coacti bello MAJESTATEM EJUS LÆSISSE viderentur, paratam quidem esse CUNCTA FACERE, QUÆ IMPERARET, modo etiam vetere consuetudine liberam sua, qua potiti essent, libertate frui pateretur, pro qua omnino conservanda tuendaque Populus universus, non urbium modo sibi subjectarum opes, sed liberos, conjuges, delubraque, & fortunas omnes contempto omni belli periculo devovisset. Præterea maximè decorum fore, si Civitas, quæ esset Italiæ longè pulcherima, & ad ipsius CÆSARIS AUCTORITATEM ULTRO se conferret, libera, atque integra servaretur.* Se il Giovio qui disse il vero, come gli si può recare a colpa ch' egli abbia riputata Firenze dipendente dall' Impero (2)? E come si può dubitare ch' egli non dicesse il vero in sì piena armonia con tanti altri Scrittori eziandio Fiorentini, e singolarmente con Benedetto Varchi, il quale fa un racconto vivo ed esatto di quella Imbasciata nel seguente modo:

(1) P. Jov. Hist. sui Temp. ad an. 1529.

(2) Sopra cap 18 § 61. seg. f. 360 seg

7. (3) *Esposero secondo la commessione che loro fu data senza*, far' alcuna *menzione di Papa Clemente, che come BUONI, ET UBBIDIENTI FIGLIUOLI DELL' IMPERIO erano venuti in nome della Città e di tutta la Repubblica Fiorentina .... e che CHIEDEVANO COLLE BRACCIA IN CROCE, E NON MENO COL CUORE, CHE COL CORPO UMILMENTE INFINO A TERRA INCHINANDOSI PERDO'NO dalla molta, buona, e somma clemenza sua, se il Popolo Fiorentino costretto dalla forza, e forzato dalla necessità avesse per difesa, e mantenimento della salute, e libertà sua alcuna cosa per alcun modo contra Sua Maestà operato, e brevemente le facevano sapere I FIORENTINI ESSERE, E DOVER' ESSERE SEMPRE PRONTISSIMI A FAR TUTTE QUELLE COSE, CHE SUA MAESTA' IN QUALUNQUE TEMPO, E LUOGO, E PER QUALSIVOGLIA CAGIONE IMPONESSE, O COMANDASSE LORO, solo che gli lasciasse vivere liberi, e colle leggi loro; la qual cosa essi in nome di tutto il Popolo e Senato Fiorentino* chiedevano di specialissima grazia, *e con tutte le forze degli animi e corpi loro. Perciocchè più tosto che ritornare un' altra volta sotto il giogo della servitù, avevano di comune parere concordemente deliberato di volere non pure sofferir tutte le cose quantunque dure, e intollerabili coll' esempio de' Saguntini; ma offerire eziandio spontaneamente per la loro libertà se medesimi, e le vite loro, insieme colle moglj, e figliuoli proprj ad ogni maniera di morte, ancòra che speravano prima nell' infinita grazia, e misericordia di Dio, poi nella somma giustizia, e benignità di lui, che a sì duro partito, e a tanto crudele, e miserabile sterminio non si verrebbe, e ultimamente gli ricordarono che l'aver conservata viva, e mantenuta nell' antica sua libertà una Città non meno forte, e possente, che magnifica, e bella, la quale* umile, *e* riverente *era* ricorsa, *e si METTEVA TUTTA NELLE SUE POTENTISSIME, E GIUSTISSIME BRACCIA, non sarebbe l'ultima tra le moltè e grandissime glorie di Carlo V.*

(3) Varchi lib 9. p. 233.

8. Io scongiuro il Lettore di considerare, se non converrebbe dare il vanto di un gran Giocolatore a chiunque gli facesse travedere che i Fiorentini parlassero quivi da Gente Sovrana, e non Dipendente dall' Impero? Ora il Whig ha tentato di ciò fare per mostrare più tosto l'agi-

l'agilità e destrezza del suo ingegno, che la verità, ed ecco come: (1) *Varchi fait paroistre les Ambassadeurs de Florence devant ce Prince, & dans la barangue qu'il leur prête, il leur fait dire, que* comme fils obeissans de l'Empire, ils viennent demander pardon a Sa Majestè Imperiale (*non de leur fellonie, mais*) *de ce qu'y êtant contraints par la force, & par le desir de defendre leur libertè ils ont offensé Sa Majestè*. Chi non avesse adesso sotto gli occhi più testi raffrontati con quello del Varchi, in cui egli avverte che gli Oratori esposero l'Imbasciata secondo la Commessione avutane, potrebbe credere che questo Istorico avesse inventato egli quel loro discorso a suo capriccio, e che l'avesse posto in bocca degl' Inviati ad imitazione di Quinto Curtio, o di T. Livio nelle declamazioni loro *Dirette*, che fanno recitare a' Capitani, o Imperadori concionanti agli Eserciti, e simili. Potrebbe credere altresì che i Fiorentini avesser dichiarato a Cesare ch' intendessero di aver difesa la lor libertà contra di lui: il che è inverissimile, e contrario alla verità del fatto. Quella parentesi in cui avvisa che gl' Inviati non chiedettero perdóno della fellonia, è assai puerile. Perchè sebbene non confessino sfacciatamente di esser stati felloni, non negano però di essere caduti in sì infelice errore; solamente lo scusano colla estrema necessità, la quale ha forza di rendere innocente la colpa stessa. Altro è il negare affatto lo aver fallito, altro lo estenuare, o alleggerire il fallimento. Con tor via l'obbligazione della legge il fatto restava pienamente scusato; ma i Fiorentini non si servirono di questo modo di scusa.

9. Questo Difensore piacevole pare di desiderare che i Fiorentini avessero dichiarato espressamente ch'ei erano ribelli e felloni, aggravando turpissimamente se medesimi contra natura colla confessione di una perfida volontà: ma di ta' confessioni non ne fa alcuno, se non violentato; e quando l'uom' avesse promesso di farle, non sarebbe alla promessa tenuto. (2) *Si quis paciscatur seipsum accusare, nisi certus veniæ fiat, Pactum invalidum est. Nam in conditione Naturæ ubi non sunt judicia, nullus est accusationibus locus. In statu autem civili, accusationem sequitur supplicium, cui cum sit vis, nemo obligatur non resistere.* Ma il Whig forse vorrebbe che avesser fatto quel che stranamente furon' astretti a fare l'anno appresso nel 1530. a' 7. di Maggio i principali Cittadini di Volterra Città che Firenze teneva in Vicariato dall' Impero; (3) *i quali confessarono a viva voce di esser ribelli di Firenze.... della quale confessione se ne fece contratto di mano di pubblico Notajo...* e di più furono processati, e spogliati pe' Fiorentini de' lor privilegj i Volterani.

10. Chi c'è che dubiti, che s'eglino avessero stimato essere cotesta la via di conseguire il perdóno, di commuovere l'animo di Cesare a commiserazione, e di allontanare dalla Città la dominazione di un solo, non avesser fatta ancóra una tale dichiarazione, non meno col cuore, che con alta voce? A me piace il credere che l'averebber confessato volenterosamente, purchè non venissero sottoposti ad alcuno, felicissimi riputandosi di poter godere la dolce libertà Imperiale, quale era per l'appunto quella che chiedevano *alla Clemenza di Cesare per ispecialissima grazia sua*, come di Sovrano Imperadore loro, a modo di *ubbidienti figliuoli dell' Impero*, promettendo di essere in *ogni luogo, in ogni tempo prontissimi a fare ogni cosa* che loro fosse imposta, e comandata da Cesare: il che mostra la compatibilità del dominio Cesareo, coll' essere Libero all' uso delle Città Imperiali: e confessando di *dovere essere ubbidienti*; il che segna l'obbli-

(1) *Lettre d'un Whig p. 6.*

(2) *Hobbes de Libert. §. 19 cap. 21. It. cap. 14. de Homin.*

(3) *Varchi lib. 11. p. 392. 393.*

il'obbligo passato, presente, et avvenire, e contiene il massiccio della sommessione, e dell' argomento della dipendenza: poichè *est subjectionis tessera oris proprii confessio*. E di vero era tanta, e tanto compiuta questa satisfazione, e umiliazione, ed offerta, che tra un Principe e sudditi Cristiani e colui non se ne potea praticare la maggiore; a segno che Carlo V. non avrebbe quasi non potuto perdonare a' Fiorentini il mancamento passato, se non di perdonarlo lo avesse impedito il patto di Barcellona: intendendosi però, sempre chè in altra guisa Firenze avesse assicurato Cesare della sua Fede, e Devozione in avvenire; il che è compreso nella esibizione, di voler fare ogni cosa, che lor fosse comandata da lui. E in questo caso, e senza il precedente patto sarebbe stato assai duro il non consolarli. Il perchè, egli è legge di natura; (1) *Ut unusquisque acceptâ temporis futuri cautione, præteritas injurias pœnitentibus & petentibus condonet. Nam condonare alicui injuriam, nihil aliud est, quàm Pacem petentibus Pax concessa. Quæ tamen perseverantibus in inimicitia, non est pax, sed metus. Pœnitentibus autem non concessa, signum est animi à pace alieni, & proinde contra Legem naturæ. Alia lex naturæ est, in ultionibus non respiciendum esse ad magnitudinem mali præteriti, sed ad magnitudinem Boni nascituri. Lege hac vetitum est pœnam alio consilio infligere, quàm ut qui peccavit emendetur, vel moneantur qui vident, ut caveant. Sequitur enim hæc lex ex præcedente, quæ, quando cautum est de futuro, præteriti veniam dare jubet. Ulcisci enim, nisi ad futurum Bonum dirigatur, ἐπιχαιρεκακία est; id est, de malo alieno vanus, & inutilis triunphus; & proinde contra rationem, & Legem naturæ, quæ de vanis, & superfluis contendere prohibet. Violatio hujus legis Crudelitas appellatur.* Avendo adunque i Fiorentini fatto per l'appunto in estremo grado tutto quello che poteano fare veri e buoni sudditi inverso il Sovrano offeso, per placarlo: questo medesimo lor fatto è un' argomento della da loro stessi riconosciuta soggezione.

(1) *Hobb. Tract. de Homine p.m. 76.*

11. Il quale argomento per abbatterlo con un solo colpo di scerma si appiglia il Whig alla unica espressione di *figliuoli ubbidienti dell' Impero*, e ci arreca questa sua interpretazione di quel discorso degli Oratori Fiorentini: (2) *Pour bien prendre le sens de ce discours, il faut le comparer à celui que le mesme Escrivain attribue a Cosme I. apres son election quand ou voit ce Prince dire aux Cardinaux Salviati, Ridolfi, e Gaddi qu' il sera toujours* fils tres obeissant *de leur Reverendissimes Seigneuries & du Saint Siege*. Ma perchè le parole di Cosimo debbono esse spiegare le parole di Cesare in sì disparati rispetti? Sutterfugio compassionevole preso dalla Omonomia del vocabolo! Non vi ha però ripugnanza al costume in questa espressione, che adoperò in una lettera Cosimo, giovane di diciasette anni appena eletto, e stando ancóra con un piede nella condizione privata (perchè si sa con quali patti venne eletto) e massimamente favellando a' Cardinali Principi e Membri di Santa Chiesa, e favellando insiememente alla Santa Sede stessa sua superiore spirituale, e di cui si dicono Figliuoli in quel rispetto i Monarchi stessi.

(2) *Whig ivi.*

12. Non questo esempio era il fonte proprio, donde trarr' il lume della spiegazione, ei facea di mestiero vedere quale significanza soleva avere quell' enunciato negli atti seguiti altre volte tra gli Augusti e Fiorentini, e ciò lo potette avere veduto il Whig (3) nella Investitura di Ruperto il Palatino impetrata da' Fiorentini nella forma, e nel tenore ch' era stata da loro desiderata.

(3) *Sopra cap. 13. §. 22. f. 136.*

13. O se per altri esempj pur volea coll' ambiguità di una sola frase intorbidare il senso di un discorso intero, dovea almeno recarne a mezzo di quelli, con cui avesse fatto vedere che Popoli, Nazioni, Città, o Repubbliche, le quali sono Indipendenti dagli Augusti, si appellino, e dichiarino di essere *figliuoli ubbidienti del S. Impero*. Ma il Whig imbarcatosi a rispondere all' Autore dello Esame, dovea pur dir' alcuna cosa. Ma il rispondere in sì fatta guisa non è egli un convalidare in vece di confutare quello ch' è stato detto nell' Esame? cioè, che basta leggere il Varchi per rimaner persuaso, che Carlo V. non la fece, nè fu considerato come Seconda, ma come Primissima persona, dopo Iddio, in questo negozio (1). Per discernere chi la faccia da Autor primario bisogna osservare, non solo a chi si dia, ma chi con autorità sua esige e far dar la soddisfazione. I Fiorentini ricorrono nella forma predetta a Cesare *SOLO*, e *senza fare alcuna menzione di Papa Clemente*, e mettono la Città tutta nelle *potentissime, e giustissime braccia dell' Imperadore*.

(1) *Sopra cap. 18. § 30. seg. 42. seg. 53. seg.*

14. Condonino i lettori, se con citazioni e varietà di testi lor vien generata alcuna noja, da che la cavillazione e ludificazione della parte contraria ne astrigne di trascriverli. Tal collazione e pluralità de' testi è rovinosa all' inganno, e giovevole alla verità; e oltre a ciò fa conoscere il diverso umore, genio, e gusto degli Scrittori. Per cagion d'esempio di questa umiliazione de' Fiorentini seguita in Genova noi avremmo una fiebole idea, ove non ne avessimo altra memoria, che quella che ce ne lasciò il Guicciardini con questo racconto: (2) *Gl' Imbasciadori Fiorentini presentatisi a Cesare s'erano nella prima esposizione congratulati della venuta sua, e sforzatisi di* farlo capace *che la Città non era* ambiziosa, *ma grata de'* benefizj, *e pronta a far* comodità a chi la conservasse; *haveano* scusato *ch' era entrata nella lega col Re di Francia per volontà del Pontefice, che allora la comandava, et havere continuato per necessità*. Ciò chiamasi, in frase moderna, passarsela *trop Cavalierement* in caso sì arduo. Da me non sarà chiamato nè artifizioso, nè malizioso cotesto parlare del Guicciardini, sì bene molto meno proprio di quel che sì memorabile avvenimento richiedeva; non v'è gran riverenza in quel *far capace l'Imperadore*, e in quello *scusare* in vece di chiedere perdóno. Bisogna andare pescando coll' uncino, che cosa ci voglia dir' egli con questa frase generica, *fare comodità a chi la conservasse*, quasi che si mettesse allo incanto tra molti la conservazione di Firenze; la ove qui si tratta con Cesare solo; e con quell' *essere grata a' benefizj*, e *non esser' ambizioso*? solo, che in idioma Fiorentino, e secondo la Crusca, *esser' ambizioso* significa *avere soverchia cupidigia d'onore, e di maggioranza*: e supposto, che a' Fiorentini si 'mputasse l'aver voluto uscire da ogni dipendenza dell' Impero ed essere in libertà pari agli Augusti, come in oggi si pretende che fossero, quelle Fiorentinità non erano fuor di acconcio. Ma i colori adoperati quivi dal Guicciardini non rappresentano quel volto di verità, che gli Scrittori sovraccennati con ischiettezza hanno dipinto. Può servire ciò di avvertimento agli studiosi del quanto sia utile il conoscere il carattere degli Storici, a fine di non essere ingannati eziandio per via delle più leggieri pennelate in affari di moltissimo rilievo. Guardi Dio adunque, che ciò a taluno non serva di modello all' adulterare la verità per modificazione di frasi.

(2) *Guicciar. lib. 19. f. m. 96.*

15. Fino a qui vidimo operare i Fiorentini con Cesare, come con persona rimirata da loro certamente per Principale nella azione, che temevano e rimuovere dagli Omeri loro si sforzavano. Ora convien vede-

vedere come abbia operato esso verso di loro; se abbia accolto, udito, accomiatato i loro Oratori come Sovrano di Firenze; se abbia nelle sue risposte indicato di non esser che persona secondaria ed accessoria nella minacciata impresa; o pure se abbia semplicemente usato que' modi che sogliono praticare i Principi in sovranità eguali, ma per grandezza maggiori, ove disgustati siano da' minori.

16. Il Compendiatore della Vita di Carlo V. descritta da Jacopo de los Rios, il quale fu presente alle principali azioni dell' Invittissimo Carlo V. racconta ch'essi ebbero questa risposta: (1) *che meritavano d'essere spogliati de' privilegj, e della libertà, che i suoi predecessori loro aveano accordata; che tuttavia, come che non perdóno, ma rigorosa punizione meritasse la ribellione loro, essere egli ad ogni modo per usare la sua clemenza, accordando loro la dimandata libertà, e perdonanza, purchè restituissero la Casa de' Medici nella primiera dignità.* Alfonso Uloa nella Vita di Ferrante Gonzaga, ha riferito la risposta di Cesare come segue: (2) *A queste cose l'Imperadore con poche parole disse, che i Fiorentini havevano fatto male, non essendo stati provocati d'ingiuria alcuna, in haversi accompagnato con Francesi, e facendo con essi lega, haveano mandato soccorso di gente a Napoli contra suoi Capitani. Per la qual cosa havevano PERDUTI I PRIVILEGJ DELLA LIBERTA' CONCESSALI DAGL' IMPERADORI PASSATI, e che quantunque perciò meritassero di essere castigati severamente con le armi, ei nondimeno haverebbe perdonato loro ogni delitto quando havessero restituita la Patria al Papa da loro cacciatone così disonestamente, come sapevano; ma che facendo altrimenti, egli non era mai per mancare al Pontefice, et alla convenzione fatta con lui, ajutandolo con le arme dovunque bisognasse.* E lo stesso racconto ne fece l'Uloa con piccola mutazione di discorso nella Vita di Carlo V. (3). Questo è un favellare in tuono di Padrone Sovrano senza fallo. Avvertasi, che Cesare con queste sue parole conferma quanto addietro abbiamo provato (4), che col suo Atto o colla sua Cedola confermatoria de' Privilegj Fiorentini, non mai intese di confessare, dichiarare, o riconoscere Firenze sciolta dall' Impero. Notisi insieme come in senso di questo discorso la *libertà* de' Fiorentini era di una tempera da potere sossistere e colla sovranità Cesarea, e col primato de' Medici. Cioè, ch'ella consisteva rispetto agli Augusti ne' privilegj Imperiali. La diversità della Forma di Governo non mutava la Cosa, ma il Modo di servirsene: tutta la differenza pende da ciò, che la podestà di amministrare la Economia di quella Libertà conceduta non sarebbe più in mano del Comune solo di Firenze; tal differenza non mutava la relazione che ha Firenze all' Impero come il tutto al tutto; ma quella che avea il Popolo Fiorentino ad un Capo suo particolare, come la parte alla parte. E in questo senso bisogna accettare la voce *libertà* che il Gonzaga nella Capitolazione dopo l'assedio della Città promise che sarebbe salva.

17. Don Antonio di Figueroa (5) ci lasciò la risposta di Cesare a' Fiorentini con quasi le stesse espressioni: *Lor rispose, che per avere mandato le loro Truppe a Napoli ESSI AVEANO PERDUTO I LORO PRIVILEGJ: che ciò non ostante loro perdonava, purche ricevessero la famiglia de' Medici per principali Cittadini suoi: e che altra via non vi era a conseguire il PERDONO. Essi non accettarono questa condizione, ... il che fu la loro rovina.*

18. Non si può denegare fede al Giovio, ove vada di brigata e di concerto co' precedenti, scrivendo così: (6) *Ad ea Cæsar paucis*

(1) *Lib. 1. p. 291.*

(2) *Alfons. Uloa Vita di Ferrante Gonzaga p. 38.*

(3) *Alfonso Uloa Vita di Carlo V. lib. 2. p. 117.*

(4) *Sopra cap. 17. § 16. seg. f. 320 seg.*

(5) *Di Vera, e Figueroa Vita di Carlo V. p. 175.*

(6) *Paul. Jov. Hist. lib 27. p. 48. ad an. 1529.*

paucis respondit, Florentinos iniquè arroganterque fecisse, qui nullà lacessiti injuria, Gallis hostibus suis adhæsissent, fœdereque icto Etrusca auxilia oppugnandis ipsius Ducibus Neapolim misissent. Quo inexpiabili delicto superiorum CÆSARUM CONCESSAS LIBERTATIS IMMUNITATES, VEL INGRATE', VEL PERFIDIOSE' CORRUPISSENT. Hæc tametsi uti maximè fœda omnino armis vindicanda censerentur; se tamen NOXAM, & totum eorum MAJESTATIS CRIMEN pro sua humanitate, magnitudineque animi remissurum si S. Pontificem eundemque Civem suum eximiæ moderationis, quem impudenter patriâ ejecissent, conversis voluntatibus reciperent. Hanc unam siquidem ipsis relinqui viam parandæ pacis: quando nullo alio auspice, sequestroque *eam impetrare possent. Proinde si sani forent, in id enixè satagerent, si incolumes esse vellent, ut pristinam gratiam à Pontifice honestissimo obsequio promererent. Neque enim aliter se* fidei præstitæ, *neque* officio suo *quod percussi fœderis legibus esset obstrictus satisfacere posse, nisi Sacrorum Principi, & Civi de Florentina Republica optimè merito sua patria redderetur.*

19. Ecco come lo Scrittore cotanto parziale di Clemente, e di tutta la Casa Medici (1), quel Giovio, il quale è dichiarato menzognere per averle adulato troppo, non si sovviene di offendere la grandezza, e le ragioni di quella, e del Papa, con dire che questi, e non altri può essere l'unico Mediatore tra Cesare, e la Repubblica; e che con questa guida e scorta solamente possono essere perdonati, e pacificati con esso lui *nullo alio auspice, sequestroque*. *Auspex* significa a' Latini quel capo, o guida che gli altri hanno da seguitare: o un genere di Mediatori di cui gli antichi si valevano nel trattare, o pattuire i solenni sponsalizj, e matrimonj; *sequester* si appella colui nel quale due parti rimettono le loro differenze (2). *Auspex* e *sequester* è qui il Pontefice, non Cesare. Il Volgarizatore del Giovio Lodovico Domenichi ha tradotto questo passo colle parole seguenti: *rimanea lor questa sola via d'acquistarsi la pace, nè* per altro mezzo o favore *la potevano ottenere*.

20. Laonde si vede, che anzi il Papa era rimirato per Mediatore qui tra Cesare e Fiorentini incorsi nella ribellione; che l'Imperadore tra Fiorentini e i Medici; e che Carlo V. stimò di avere le sue ragioni proprie, e le sue partite separatamente da aggiustare co' Fiorentini; e non v'ha più luogo la curiosa eccezione del Whig: (3) *S'il en avoit, il ne les a pas dites*: perchè non era corsa prescrizione per non più le poter dire; e non in istipulando in Barcellona con un terzo, ma in rispondendo a' Fiorentini in Genova ei convenne spiegarle; e quanto più si sforzano gli Avversarj dall'un lato di far comparire il Papa Agente Primario di questa guerra, e di spogliare l'Imperadore del carattere di Sovrano, per fargli assumere privativamente quello di Ajutatore straniere del Papa, e Mediatore semplice tra la Casa Medici, e la Città; tanto si fa manifesto dall'altro, che l'Imperador' intende, ch' egli fu il Papa il Mediatore, ed intercessore tra Cesare e la Città ribelle e delinquente; sì come sentiremo dirlo, e ripeterlo qui appresso dal medesimo Pontefice, e da Carlo V., a' quali bisognerà credere in questo Articolo, ancorchè si volesse affettatamente denegare fede al Giovio, ed agli altri Storici.

21. La risposta che i prefati Scrittori pongono in bocca di Cesare stesso, vogliono altri, che venisse data agli Oratori Fiorentini da' Ministri Cesarei. Ma può stare l'uno e l'altro; ed in fine il Ministro è creduto per uficio di rispondere colla voce, e col pensiero del Padro-

(1) *Sopra cap.* 18. §. 70. *seg. f.* 365 *seg*

(2) *Festus. verb. sequester Gel lib.* 20. *cap.* 10.

(3) *Lettre d'un Whig p.* 4. *sopra cap* 18. § 45. *f.* 357.

Padrone. Bernardo Segni adunque con laconismo parlando di questo fatto disse: (1) *Nè ebbero già da quel Principe molto grata risposta, anzi con poche parole disse, che delle cose loro bisognava far capo al Papa perchè così avea impromesso*. Notisi questo *perchè*; riluce da tal *causale* che Cesare credeva di avere l'autorità assoluta sovra Firenze, ma di averla ristretta col Trattato di Barcellona: e ch' egli non potea più perdonare a' Fiorentini assolutamente, nè accordarsi con loro, nè disporre di quel Governo in altra guisa, che in restituendo i Medici, e con satisfazione del Pontefice. Lo impedimento al perdonare qui allegato dall' Imperadore si debbe pure credere che fosse supposto, e creduto da lui un' impedimento valido, legittimo, e giusto; ma come lo potea credere tale se non si stimava Sovrano di Firenze? Se di ciò avesse avuto un minimo dubbio, dovrebbe avere disfatto il patto, anzi sarebbe stato nullo di sua essenza. Lo stesso *Segni* non pone differenza tra la risposta di Cesare, e de' suoi Ministri; non si ferma punto nel particolarizzare; e forse perchè non vi trova dentro il conto suo, si spedisce con dire: (2) *Questo medesimo ritrassero gli Ambasciadori per via di Andrea Doria, e da' Segretarj di Cesare, e di più fu loro detto che a Cesare non bisognava più dar briga, se non avevano commissioni, che appartenevano alla dignità Pontificale*. Ecco qualmente colto Scrittore ed eloquente, non volendo confessare il vero apertamente, con istudiata brevità e negligenza lo rende oscuro.

22. Il Guicciardini quivi è più chiaro, ma attribuisce la risposta particolarmente al Gran Cancelliere con questa narrazione: (3) *Fu risposto dal Gran Cancelliere eletto nuovamente Cardinale, ch' era necessario satisfacessero al Pontefice; e querelandosi essi della ingiustizia di questa dimanda, rispose che per essersi la Città confederata co' nemici di Cesare, e mandato le genti a offesa sua, ERA RICADUTA DA' PRIVILEGJ, E DEVOLUTA ALL' IMPERO, E CHE PERO' CESARE NE POTEVA DISPORRE A ARBITRIO SUO. Finalmente fu detto loro in nome di Cesare che facessero venire il mandato habile a convenire eziandio col Pontefice, e che poi si attenderebbe alle differenze tra il Papa, e loro; le quali se prima non si componevano, non voleva Cesare TRATTARE CON LORO GL' INTERESSI PROPRJ: mandaronlo amplissimo a CONVENIRE CON CESARE, ma non a convenire col Pontefice.*

23. Veggasi da questa dichiarazione e doglienza aperta de' Fiorentini stessi, ch' eglino altresì credevano che Clemente VII. inverun conto avesse legittimo titolo di dar loro un Capo; e che conseguentemente non lo rimiravano per persona primaria in questa impresa, perchè chi non è creduto di avere il gius di operare, non è stimato di operare con autorità propria.

24. Osservisi che il primo Ministro riferisce tutta quella riforma meditata alla potestà, e all' arbitrio, che ne ha l'Imperadore; e che non Carlo V. avea bisogno del carattere di Alleato del Pontefice per poter' adoperare le armi sue contro a' Fiorentini: ma che Clemente VII. avea bisogno di esser' Alleato di Cesare per potere ciò fare giustamente. E che di tale giustizia ne rende la ragione il Gran Cancelliere, accennando la passata ribellione, e la devoluzione all' Impero della Città.

25. Avvertasi ancora che quivi traluce, che il Mandato de' Fiorentini era di dare ogni soddisfazione all' Imperadore esclusane quella che desiderava il Pontefice: ma senza riconoscere seriamente Carlo V. per loro Sovrano, non possiamo immaginarci satisfazione, ma offensione:

(1) *Segni Ist. Fior. MSS. lib. 3. f.m. 110.*

(2) *Segni ivi.*

(3) *Guicciar. Ist lib. 19. p.m 96.*

fensione: senza tale indubitata ricognizione la loro dimanda stata sarebbe una nuova offesa più grave della prima ch' essi di medicare intendeano.

26. Pongasi mente alla fine, come in queste repliche si discende in grosso alla distinzione degl' *interessi particolari e proprj* di Cesare co' Fiorentini separati da que' del Pontefice; cioè, fassi menzione generica di quello ch'è contenuto nella Clausula di riserva del Trattato di Barcellona: (1) *reliquæ conditiones, & particularitates .... utrique parti convenientes &c.* la quale fu enunziata in quel Trattato, ma fu maliziosamente soppressa ne' Libri degli Oppositori. E per conseguenza l'Autor dello Esame ha detto bene, che Cesare avea le sue ragioni particolari, e proprie su Firenze per debellarla; e ch'è stata puerilissima la replica del Whig: *S'il en avoit il ne les a pas dites.*

27. Prestiamo adesso un po di attenzione al Varchi (2), che pare che la faccia non solamente da Storico, ma da Cittadino zelante: *L'Imperadore*, dice 'gli, *il quale era fermo di osservare la Capitolazione e di soddisfare al Papa in tutto, e per tutto rispose amorevolmente, ma poche parole: che si rendesse l'onore al Pontefice, ed in sentenza che si rimettessero in Firenze i Medici. Andarono poi a ritrovare il Gran Cancelliere, il quale aspettava il Capello di ora in ora, e gli raccomandarono con molte parole, e per molte ragioni la Città; ma egli assai rigidamente rispose loro quasi Firenze fosse Feudo dell' Imperio.*

28. Eccoci uno QUASI che ha dato pel naso a taluno; quasi che il dubitare, negare, o sentenziare di Benedetto Varchi non più Storico, fosse di non lieve peso. Ma non ricorderemoci noi ch'egli già acconciò la Repubblica Romana antica, Madre, Signora e Sovrana di Firenze, e l'Impero Prisco-Romano nella stessa guisa, che qui concia gl' Imperadori Romano-Germanici? cotanto cotesto Uom dotto della Feudalità era nemico, che non mai gli potè andar per la fantasia, nè parer sopportevole che Firenze si qualificasse di Feudo, o di Camera dell' Impero: Carlo V. non potette adunque sperare da lui maggior grazia, che ottenutone aveano Roma l'antica, ed i suoi Cesari, de' quali esso negò che mai fosse Camera o Feudo Firenze (3). Ed appunto, facciamogli ragione, nel modo che Camera non fu di coloro; così Feudo non era nè pure dell' Impero Romano Germanico nell'anno 1529. Imperciocchè nè in que' secoli altissimi e remotissimi la Repubblica Romana; nè ne' secoli XIV. XV. e XVI. e dopo la Signoria de' Duchi e Marchesi investiti della Toscana, e di Firenze pe' Re Longobardi, Franchi, e Germani, l'Impero Germanico avea dato questa Città e gli abitatori suoi a veruna Persona per Investitura o Editto in feudo. Ma per questo forse erano i Fiorentini esenti, sia nell' uno sia nell' altro tempo, di quegli obblighi almanco che hanno co' lor Sovrani i più Illustri Feudetarj? Agli antichi Romani Firenze nella sua condizione Colonica (4) era tenuta di fedeltà, e di servigj; ed avea comuni, nella sostanza, le *Causalità* del suo Stato, la fede et ubbidienza da sè dovuta co' Feudatarj (5). Ne' secoli XIV. XV. e XVI. fino al 1530. ella era Vicariato del S. Impero, di maniera che i Maestrati e Rettori suoi primarj s'intendessero autorizzati dall' Imperadore a reggere lei, e che rappresentassero la persona di Uficiale più cospicuo della Casa Augusta: e con questa singolar prerogativa, che la elezione delle Persone rappresentanti spettasse alla Comunità Fiorentina. Ma quanto era possibile che il Maestrato di una Colonia Romana, ed una Comunità Colonica cadesse in commesso, e perdesse il grado suo, e ridotta fosse in Prefettura (6);

tanto

(1) Sopra cap. 18. §. 53. seg. f. 358. seg.

(2) Varchi lib. 9. f. 233.

(3) Sopra cap. 2 §. 84. seg. f 65. seg. e §. 155. f. 89.

(4) Sopra cap. 2. § 60. seg. f 56. seg. e § 77. seg. f 63. seg. e § 87. seg. f. 66 seg.

(5) Ivi.

(6) Ivi §. 72. f. 61. e §. 83. f. 65.

tanto possibile parimente era, che la Comunità Fiorentina diventata Vicariato perdesse per via di delitto sia in tutto, sia in parte sì alta Libertà e prerogativa, e la sin lì usata Forma. Cioè (per lasciare ogn'altro modo di mutazione) in una delle due seguenti guise; o ch'ella fosse data in Feudo propriamente così detto ad alcun Principe Vassallo, con privare il Comune de' Cittadini di tutti i lor privilegj, e Libertà e con investirne il nuovo Principe; o che le venisse dato un Vicario perpetuo da Cesare con la diminuzione, e coartazione solamente di essi Privilegj. Ora di queste due mutazioni, atteso il delitto commesso da' Fiorentini, e il patto stipulato nel Trattato di Barcellona, dovette accadere a Firenze la seconda, e non la prima. Non erasi obbligato Carlo V. in quel Trattato a Clemente VII. d'investire di Firenze Alessandro o la Casa de' Medici come di Feudo proprio coll'utile Dominio, e con privare il Comune de' Cittadini de' lor Privilegj: ma dovette esso Comune perdere solamente la facoltà di poter'ella stessa da se eleggere in avvenire i suoi Rettori, e Maestrati, cioè le Persone rappresentanti il Vicario Imperiale: e dovette riceverle dalle mani, e dall'autorità propria di Cesare. Perlochè il Varchi fuor di ogni proposito soggiunse, ed appiccò quella sua riflessione e quel suo *quasi* al raccontamento Storico. Se Carlo V. e i suoi Ministri dissero che Firenze di ragione avea per delitto tutti i suoi privilegj perduta: essi dissero il vero; e da quel vero ne veniva, che ove Cesare avesse voluto e giudicato opportuno di dare in Feudo proprio quello Stato, di ragione, e senza *quasi* farlo avrebbe potuto: convertendo il Vicariato di Firenze in Feudo, nel modo che già convertì in Feudo Vencislao il Vicariato di Milano; Sigismondo quello di Mantova: e Friderico Terzo quello di Modona senza colpa precedente, ma con beneplacito de' Popoli. Ma ciò non era stato convenuto tra 'l Pontefice e l'Imperadore; ondechè la riflessione o giunta del Varchi ivi sta a piggione, e non punto quadra. E se non indica un'affettato, e malizioso zelo di falsa Libertà, almen'almeno indica la imperizia di lui ed ignoranza di termini in cotesta materia. Bisogna dire ch'egli grande differenza frapponesse tra la condizione di Cittadini, i quali reggendosi da sè (1) *promettono, e confessano non meno col cuore che colla voce di essere, e di dover' essere sempre prontissimi a fare tutte quelle cose che l'Imperadore in qualunque tempo e luogo, e per qualsivoglia cagione lor' imponesse, o comandasse*; e la condizione di Feudetarj del S. Impero. Non importa indipendenza non per certo la differenza che c'è; sì bene importa diminuzione di Dignità e di Libertà per que' che non sono Feudetarj. Più degno è il Feudetario, e più Libertà egli gode, che il Suddito: più degna è, e di maggior Libertà provveduta la persona che regge, possiede e tiene in Feudo le Regalie, Città, e Terre, di colui che le tiene in Vicariato soltanto. Se il Comune de' Cittadini Fiorentini avesser dagli Augusti ottenuto la Città, il Contado e le Regalie loro veramente in Feudo, nella forma che alcuna altra cospicua Città d'Italia già le cose sue ottenne, più rilevante (ove abbiasi a favellar con accuratezza) ancóra stata sarebbe la sua Libertà e prerogativa, di quel che portava il privilegio di tenerle in Vicariato conceduto a Vita de' Concedenti, e a beneplacito del S. Impero (2). Conoscasi perciò ch'il Varchi in questo e in simili incontri o ha affettato di confondere con una simulata ignoranza i termini; o gli ha ignorati. Altro è il non potersi, o non deversi, o non solersi dare uno Stato in feudo a una Sola e Terza persona: altro il non essere quello Stato Feudo dell'Impero, cioè Terra o Provincia spettante all'Impero, e tenutagli almen'almeno di tutta quella fede et ubbidienza che debbono i Feudi, e Feudetarj: e della quale sono tenute per certo

(1) *Sopra* §. 7.

(2) *Sopra cap* 13. §. 22. *f.* 138.

certo tutte le Città Imperiali si considerino per soggette o immediatamente (quali sono le Democrazie); o mediatamente (quali sono le Aristocrazie). E tuttochè ogni Città Imperiale in grazia di più accurata distinzione appellisi da' Maestri della Disciplina Allodio, non Feudo (1); questa però distinzione e denominazione non importa altramenti il disobbligo della dovuta fedeltà, o l'esenzione dal poter' essere date in feudo per cagione di delitto; nella guisa che nè pure lo importa pe' Contadi non riputati Feudi ma Allodj, de' quali dimolti ve ne ha nell' Impero. Conciossiache, (2) *omnes Principatus sunt Feuda Imperii; at non omnes Comitatus*. La qual differenza però per niun conto partorisce maggioranza, ma all' incontrario minoranza di prerogativa e per le Città, e pe' Contadi. E molto meno ella partorisce o scemamento di pericolo dell' essere gastigati e soggiogati a men libero reggimento; o di obbligo della fedeltà e de' servigj al Sovrano dovuti; benchè dovuti per diverso titolo. Imperocchè se gli uni sono obbligati a' pesi, e carichi per titolo feudale proprio; gli altri sono per titolo di uficio, ed amministrazione o di Vicariato, a modo di sudditi. (3) *Illi onera publica jure Feudi & Fidelitatis præstant: Hi solo jure officii uti subditi. Illi porrò jura Regalia percipiunt ut commoda propriæ ac Regalis potestatis*; (della qual Regal potestà non era fornita Firenze) *Hi ut fructus Jurisdictionis*, secondochè con la solita sua ed accertatissima Jurisprudenza Magistralmente distinguendo insegna il preclaro Giureconsulto Enrico Coccejo.

(1) Henr. Coccej in compend. Jurisf. public. Prudent. cap. 17 §. 13.
(2) Id. cap. 15. §. 13. post Reinking. l. 1. cl. 4. c. 14. n. 13. & c. 16. n. 39. & c. 19. n. 60.
(3) Id Coccej. cap. eod 15. §. 13. n. 5. & 6.

29. Ma egli è per poco un profanare la dottrina di gravi Dottori, lo opporla agli sbadigliamenti volontarj del Varchi. Il buon' uomo non ista in tuono, ove pon' il piè fuor de' gineprai del suo mestiero di Storico, Poeta, ed Oratore. Ma ei non è il parere suo, di cui abbiano bisogno i ricercatori della verità de' fatti; si contenterà di essere ascoltato nel raccontamento puro del Fatto. Lasciamo dunque i contorni da lui inventati, e attendiamo alla cosa ed alle parole stesse del primo Ministro di Cesare, quali il Varchi le ridice nella sua favella Toscana tersa, con tanto di somiglianza al testo sopraccitato del Giovio, che convien credere, o che l'un le abbia copiate dall' altro; o ch' entrambi, sì come è probabile, le abbiano tratte da una medesima fonte, eccetto che l'un le ripone in bocca dell' Imperadore, l'altro in quella del Ministro: ma ciò nulla monta nè cale in cotesto caso; la sostanza ne fu questa: (4) *Che i Fiorentini per aver' essi mandato le genti loro in ajuto del Re di Francia a Monsignore Lautrec contro la Maestà dell' Imperadore, AVEVANO TUTTI I LORO PRIVILEGJ ANTICHI PERDUTO, e conseguentemente della loro libertà, per sì grave eccesso, e mancamento caduti: pur nondimeno se si sottomettessero alla Santità del Papa, ch' era pur lor Cittadino, e benemerito della sua Patria, e lo ricevessero in casa in quel modo ch' egli era innanzichè nel cacciassero, si potrebbe perdonare all' INGRATITUDINE E PERFIDIA loro, senza curarsi per la umanità, e benignità dell' Imperadore di gastigarli, come per la FELLONIA COMMESSA, E PER LA RIBELLIONE loro, meritato avevano.*

(4) Varchi lib 9. f. 233.

30. Sino a qui il Varchi fa parlare il Ministro Cesareo, e poi soggiugne: *Non si dubita che queste parole venissero da Roma dalla bocca di Clemente, e si dicessero con consentimento di Cesare.* Vedesi perciò convalidata la nostra sentenza, che Clemente VII. riconoscesse l'Imperadore per Sovrano di Firenze (5), ed i Fiorentini per sudditi ribelli di quello; e ch' egli fondava la giustizia della impresa sulla legittima podestà di Cesare, e conseguentemente lo rimirava, qual' era, per Operan-

(5) Sopra cap. 17. §. 23. seg. f. 326. It. cap. 18. §. 63. seg. f. 362.

te Primario in queste vicende, e non Secondario, come vuole la Parte avversa.

31. Continua poi il Varchi: (1) *E benchè gli Ambasciadori replicassero* Firenze essere, ed essere stata sempre libera, e di sua ragione, *non potettero altro cavarne che la sopradetta conclusione*. Ove si voglia prestar fede in questo luogo al Varchi, ed insiememente esentare il discorso di quegli Oratori dall'assurdo, e ridurlo al verisimile del costume, bisogna attribuir loro, che dicessero, ch'era cosa contraria alla loro Libertà, cioè a' loro Privilegj di essere dati in potestà, e in feudo a un terzo. Perchè, senza il delitto di ribellione eglino poteano dirlo con giustizia, come lo direbbe ogni altra fedele Città libera Imperiale. Ma posto che avessero messa in campo questa proposizione così cruda, e in senso di assoluta Libertà, essi in più riguardi avrebbero contraddetto alla verità de' fatti, de' diritti, e a se medesimi: atteso che Firenze, o il suo Governo, per molti secoli era stato dato in feudo a' Marchesi, e Duchi, come è stato dimostrato (2). E ogni loro libertà in appresso, o superiorità territoriale dipendeva dalle concessioni Imperiali; e perciò rivocate giustamente queste, svaniva quella. Ma rivocate s'intendevano issofatto per la ribellione loro. Tale risposta poi implicava di più colla Commessione stata data a quegli Oratori, e alla confessione fatta da loro stessi a Cesare, (3) *essere i Fiorentini, e dover' essere sempre prontissimi di far' ogni cosa, che lor venisse imposta, e comandata &c. come a figliuoli ubbidienti dell' Imperio*.

32. Dal suddetto passo, il quale o è stato inventato dal Varchi (giacchè da niun' altro di coloro che di que' successi danno ragguaglio è stato additato; e giacchè egli in questa materia ha mostrato più di una volta la sua fragilità, e poca fedeltà) ovvero nulla significa, come equivoco da se, o pure è implicante col rimanente del discorso di essi Oratori, il Whig ricava questo uso al suo soggetto: (4) *Seguitiamo il Varchi, e veggiam quale risposta egli metta in bocca dell' Imperadore. Per contentare l'Autore dello Esame, bisogna ch' egli lor' avesse rinfacciata la loro ribellione e l'aver mancati di sommessione all' Imperio. Ma egli non ne disse motto, e loro chiede solamente che rendessero l'onore al Pontefice, e che rimettessero i Medici in Firenze. Nulla vi ha dunque in ciò, che si convenga al disegno dell' Autore, e solamente nel discorso del Gran Cancelliere egli può trovar' il conto suo.*

33. Questo Apologista pretende qui di aggiustare tutte le partite col solo Varchi, e suppone che l'Autor dello Esame abbia preso questo Scrittore per unico Giudice competente; e che abbia sottoscritto a ogni suo detto senza eccezione. Se l'Autor dello Esame ha detto, che basta leggere il Varchi per istupirsi, che nel Memoriale si è preteso che Carlo V. non compaja che come Persona Secondaria nella riforma di Firenze; esso ha inteso di dire, che basta leggerlo con quel giudizio, e con quella discrezione che richiede la ricerca della verità; cioè, di servirsi della testimonianza di lui circa i fatti, e non della sua passione, o de' suoi pensieri particolari; e di servirsene in quanto non discorda dagli altri Storici di autorità certamente non inferiori a lui. Ora con queste giuste, e debite condizioni l'Autor dello Esame accetta, ed io accetto con esso lui tuttavia il Varchi per sofficientissimo testimonio; e sostenendo che la lettura della sua Storia, in quanto Storia, e non in quanto raziocinio proprio suo, convincerà ogni Lettore, che Carlo V. non fe la Seconda, ma la Prima Persona in cotesta memorabile scena.

34. E' poi frivolo a fatto l'argomento, ch' esso pretende ritrarre dalla differenza che vuole che sia tra l'avere risposto Cesare, e

(1) *Varchi.*

(2) *Sopra cap. 4. §. 6. 7.*

(3) *Sopra §. 7.*

(4) *Lettre d'un Whig p. 6.*

l'avere rifposto il fuo Miniftro. Non era in vero da farne tanto rumore contra l'Autore dello Efame. Mancarono forfe a coftui autorità eguali e fuperiori à quella del Varchi, per provare che Cefare dicefle e rifpondefle lo ftefso, che il Miniftro (1)? E i Miniftri primarj non fono eglino, e fingolarmente il Grancancelliere non è egli l'occhio, l'orecchio, e la lingua del Principe in fomiglianti affari, e minifteri? Il Varchi fteffo non da egli un' intero difcredito all' argomento del Whig, ove dice che la rifpofta del Miniftro veniva *da Roma dalla bocca di Clemente, e dal confentimento di Cefare*? E quefta fola notizia non bafta ella a decidere che il Varchi non giudica che Clemente VII. fia qui un' Agente Primo, il quale non fi creda di avere bifogno della podeftà, e dello jus dell' Imperadore?

(1) *Sopra* §. 65. *feg.* 363. *feg.*

35. Ma chi rifponde per dire alcuna cofa, e non ha veruna gelofia della fama di effere fincero, fa di leggieri fimili fcappate fuor di cammino; e perciò non è maraviglia che fegua a dire: (2) *Egli è vero, che, fecondo quello, che dice quefto Storico, il Miniftro parlò come fe Firenze foffe Feudo dell' Impero, e loro rinfacciò la fellonia, e la ribellione: ma quefto difcorfo nulla più prova, che la rifpofta de' Fiorentini, i quali* proteftarono altamente *che la Repubblica era libera, e fui juris*. Gran fatto è che quefta alta proteftazione non fia ftata intefa, o offervata nè nella Iftruzione, nè nella Negoziazione di que' Legati, da alcuno, che dal Varchi, e dal Whig. Ma le fi dia pure paffata. Scufi folamente quefto Difenfore, fe la fua regola non fi accetta per buona. Evvi non picciola differenza tra l'afferire di un Principe, il quale fi dichiara, o egli fteffo, o pel mezzo sì come è coftume del fuo miniftero, di effer Padrone Sovrano, il quale fi ricorda di avere riconfermata colle fue conceffioni graziofe la precaria libertà de' Fiorentini, conceduta gli dall' immediato anteceffore fuo, e gli altri più antichi Cefari; e il quale, fenza quefto, avea la prefunzione e la intenzione a fuo favore, (3) e il negare del fuddito, o di colui, il quale fenza contrafto una volta fu tale. La femplice afferzione del primo bafta infinoattantochè non fi provi il contrario, e la negazione del fecondo ha bifogno di effere provata, giufta ogni fana giurifprudenza.

(2) *Whig* p. 6.

(3) *Sopra* cap. 1. §. 19. *feg.* f. 5 *feg.*

36. Non fo poi quale aftuzia fi abbia avuto qui il Whig di non ridire le fteffe parole che il Varchi attribuifce a' fuoi Oratori. *Firenze effere, ed effere ftata SEMPRE libera e di fua ragione*. Forfe gli farà paruto, che il termine univerfale SEMPRE non faceffe buona finfonia colla ipotefi fua propria, avendo effo provato con quella felicità, che fi è veduto, (4) che folamente l'anno 1010. per l'appunto Firenze fi pofe in libertà colla prefa di Fiefole; e così, per non incappare in una troppo vifibile grofferia e contraddizione, ha giudicato effer cofa difcreta, e lecita di far' ecclifsare quivi quell' avverbio di tempo perpetuo SEMPRE, e di ridurre il fenfo delle parole degl' Inviati allo ftato folo prefente per depurarle da una troppo manifefta implicanza col fuo fiftema, e per infiememente renderle meno atte a fignificare quella Libertà modificata, la quale ove non vogliamo riputar per ifciocchi quegli Oratori, bifogna ch' intendiamo che abbiano voluta additare.

(4) *Sopra* cap. 6. §. 31. f 328 *feg.* e §. 33. f. 330. *feg.*

37. Con quale artificio concilierafsi mai la proteftazione di una fempiterna piena libertà, non più dirò colla confeffione antecedente di quefti Oratori; ma ancora colle offerte fuffeguenti fatte da loro per la fatisfazione di Cefare? Con quale fronte avrebbero ofato di far' offerire grandi fomme di denaro all' Imperadore, fe non, fe per pagare la *multa*, o pena della ribellione? Con quella fronte folamente l'avrebbero fatto, con cui gli Avverfarj ardifcono di tacciare di violenza,

ed d'ingiustizia gli Augusti: imperocchè se i Fiorentini non si conoscevano per delinquenti, e l'Imperadore per offeso contra le leggi; bisogna dire, che significassero di rimirare questo Monarca per un' ingiustissimo, ed avarissimo Tiranno, da cui volessero redimere, non il delitto commesso, ma una violenta, ed ingiusta oppressione; perchè il Varchi continua il suo racconto con dire, che non mancarono *di profferire buona quantità di danari se le cose l'assettassero* come dovevano, *cioè che a Cesare si soddisfacesse colla pecunia, e a' Fiorentini rimanesse la loro libertà*.

38. Quell'assettare le cose come si doveano suppone pure una operazione onesta, giusta, e non tirannica. Ma tirannica sarebbe stata il lasciar di fare cosa ingiusta soltanto per una somma di danaro con le minacce ingiuste estorto. Ma perchè mai la soddisfazione colla pecunia dovrà ella significare altro con Carlo V., che quello, che significò con Carlo IV., da cui la Repubblica ridimette (1) il bando dell'Impero? E perchè la voce Libertà significherà ella pe' Fiorentini nel Secolo decimosesto piena Indipendenza dall'Impero più, che nel decimoquarto, s'ella era fondata, e avea visibilmente continuata sulle stesse concessioni state ripetute, rinnovate (2) e rifatte eziandio da Carlo V. stesso? (3)

39. Non si de non sentire la narrazione del Varchi sino alla fine: (4) *Chiesero, ed ottennero la seconda udienza, nella quale altro non si conchiuse, se non che Cesare disse loro alla scoperta: che non voleva trattare cosa nissuna* DEGL' INTERESSI PROPRJ, *se prima non si componessero le differenze, le quali erano tra Sua Beatitudine, e la Città; però se volevano parlargli più, facessino d'avere il mandato libero. Venne il mandato libero, ma con questa condizione, che in qualunque evento s'intendesse la Libertà aver' a star ferma.* Per Libertà si debbe intendere qui niente di più di quel che si era spiegato nel primo discorso degl' Inviati Fiorentini all' Imperadore (5); cioè il non esser sottoposti al Governo de' Medici. Pel rimanente, ancóra da questa seconda replica di Cesare si comprende che d'ambe le parti si accordava che v'erano interessi, e conti aperti tra lui, e la Città. Crederanno poi i Giudici disappassionati che quel mandato, AMPLISSIMO potesse meritare quell' epiteto, se non avesse contenuto un' AMPLISSIMA e sincerissima ricognizione della Sovranità Cesarea? Io mi penso che di ciò non se ne destasse ombra di dubbio; perocchè come potea dubitarsene, se tutto il negoziato, e l'interesse, che verteva tra Fiorentini, e l'Imperadore, consisteva in questo, e nella espiazione del delitto di ribellione contra 'l Sovrano.

40. Da questa negoziazione seguita in Genova adunque consta ancóra, che Cesare si riputasse, e fosse riputato dal Pontefice, e da' Fiorentini per Persona Primaria, e non Accessoria; che si portasse da fedele promettitore, ed osservatore del Trattato di Barcellona, ma non da Alleato straniero e privo di un diritto proprio sopra Firenze.

41. La stessa verità risulta dagli altri negoziati de' loro Oratori, e primieramente dal successo ch' ebbe l'andata del Lottieri a Parma, ove fu inviato con commessione di convenire con Cesare a ogni patto e costo, per salvare non la Indipendenza in oggi sognata, ma sempre la Libertà del presente Governo. Egli però non pure non fu ammesso all'udienza, ma fu di più posto in arresto per alcuni giorni eziandio in un Paese non allora immediatamente retto dalla Podestà di Cesare, cioè nella Città di Parma. E ciò peravventura ad effetto che gli Oppositori non potessero più pretendere, che l'arresto degl' Inviati Fiorentini avvenuto in Ispagna a Burgos luogo di proprietà immediata di Carlo V. l'anno 1528. in compagnia dell' Imbasciadore di Francia, non significasse che Carlo V. non trattava i Fiorentini da sudditi ribelli (6).

42. Il

(1) *Sopra cap.* 12. §. 26. *f.* 83.
(2) *sopra cap.* 13. §. 22. *f.* 136. *It cap* 16. §. 58 *seg. f.* 295.
(3) *Sopra cap.* 17. §. 9. *seg. f.* 315. *seg*
(4) *Varchi ivi.*
(5) *Sopra* §. 2 *seg.*
(6) *Sopra cap.* 17. §. 40. *seg. f.* 334. *seg*

42. Il medesimo Varchi racconta quella missione in questa guisa: (1) *Avevano in questo tempo i Fiorentini mandato Jacopo Gherardi* (Lottieri) ... *all' Imperadore confortati, e quasi spinti a ciò fare sì dal Principe Oranges, sì dal Marchese del Guasto, il quale avendo compassione a' danni di quella Repubblica diceva che Sua Maestà era mal' informata delle cose della Città, e che a lei era stato fatto credere che Firenze era giuridicamente de' Medici. Ma l'Imperadore, col quale i Fiorentini avrebbono fatto TUTTI GLI ACCORDI per salvare la libertà, non solo non lo volle udire, ancorchè Messer Luiggi Bonciani, il quale uno era del Consiglio dell' Imperadore, e a cui i Signori Dieci molto l'avevano raccomandato grandemente se n'affaticasse: ma lo fece alcuni giorni ritenere in Parma.* Il Varchi sta in ponte se debba credere o nò, che *l'Oranges la intendesse così*, o non volesse bene a Clemente, o avesse altro fine (2) in avvertendo *che Cesare era malè informato*: ma che che ne sia di ciò, se ne inferisce ad ogni modo, e con giustezza, che questi Generali altresì giudicarono di militare in quella guerra non da soldati ausiliarj esteri, ma da Capi di un' esercito del Padrone, a cui si aspettava il riconoscere se le Ragioni de' Medici sopra Firenze erano giuridiche, e l'amministrare giustizia. E ciò lo conferma la condotta che tenne l'Oranges; e che mai sempre osservò, anche in tempi di pace, il Marchese del Guasto con Firenze, e co' Principi stessi della Casa Medici; cioè, li trattò al pari de' vassalli dell' Impero, sì come a suo luogo, e tempo, conforme richiede l'ordine, mostreremo.

43. I Fiorentini disperando, pel trattamento ed arresto fatto al Lottieri di mai essere uditi da Cesare, addirizzano loro Oratori al Pontefice a Bologna, ove era insieme con Carlo V., e tentano di placare l'animo suo, e di convenire in un modo che resti salva la lor Libertà. Il Varchi si trovò nel corteggio di cotesti Inviati, e racconta uno sinistro lor' avvenuto all' entrare in Bologna: (3) *Conoscendo il Papa questa essere una Legazione vana, discordando ne' primi principj sì fattamente, pensò di volerla fare ancor ridicola. Giunti dunque gli Ambasciadori la sera di Sant' Antonio alle porte di Bologna, furono fatti impetuosamente fermare da' Gabellieri, e cercare minutamente oltra ogni solito, e convenevolezza tutte le valige loro, e di tutti quelli, che in compagnia loro erano; trovarono in quella di Guglielmo Rucellai alcuni Rocchetti d'oro, parte filato, e parte tirato, i quali (secondochè disse allora, udendolo io) portava senza saputa degli Ambasciadori per donare; ma ponghiamo, che gli portasse come mercatante per vendere, e volesse per non pagarne gabella, ancora con saputa degli Ambasciadori (il che io non credo) frodargli; non meritava così leggier cosa, se non fosse stata fatta a sommo studio, che se ne facessono, nè quei romori, nè quelle risa, (secondochè scrivono alcuni) se ne fecero, non solo dalle persone private, ma dal Papa stesso, e dallo Imperadore medesimo &c.* Benedetto Varchi Storico gravissimo per lo più, e il quale in narrando questo avvenimento non si sentì la milza pugnere al riso e allo scrivere beffardo, come altrove gli avvenne (4); non ha torto di dire, che questo Fatto non meritava che tanto caso se ne facesse. In vero non si procede così a minuto cogl' Inviati, e co' loro bagagli. Ma ciò non era che una partita fatta per prendersi piacere della confusione di que' Ministri; la quale non avrei io qui ricordato, se non venisse in acconcio il farlo, per rintuzzare con essa il borioso, e sciapito argomento d'Indipendenza, cui ritrassero gli Oppositori dall' arresto che Carlo V. fece dare all' Orator Fiorentino a Burgos, perchè l'ebbero in compagnia dell' Imbasciador di Francia (5). Il tratamen-

(1) Varchi lib. 10. all' an. 1529. f. 294.

(2) Varchi lib. 10. p. 289.

(3) Varchi lib. 11. f. 336.

(4) Sotto §. 48.

(5) Sopra cap. 17 §. 35. seg f 333. seg.

tamento che venne fatto agl' Inviati Fiorentini in Piacenza, e in Bologna ben mostra, che nè il Papa, nè l'Imperadore li riputassero per Ministri di Pontentato assolutamente Libero. Soggiugne il Varchi,(1) *che gli Ambasciadori andando per Bologna erano derisi dalla maggior parte de' Cortegiani, e quasi da tutti mostrati a dito*: e poco dopo: *gli Oratori erano in Bologna piuttosto uccellati, che uditi*. Non certamente per rallegrarci delle disgrazie di sì degna e gloriosa Nazione; ma per rimostrare agli Avvocati falsi di essa la loro frivolezza nell' argomentare, et imprudenza nel tirar' in campo certi puerili argomenti, si riportano questi incontri. Pel restante alla istanza che fecero a Clemente VII. ch' egli si accordasse con esso loro salva la libertà e il Dominio loro, egli rispose, che (2) *mai non aveva avuto animo di occupare la loro Libertà.... che se non fosse stato egli, sarebbero stati a quell' ora privi del Dominio*.

(1) Ivi f. 337.

(2) Varchi ivi.

44. Con questa risposta conferma il Pontefice, che esso era per così dire il Mediatore tra Firenze ribelle, e Cesare offeso nella sua Maestà (3). Che senza la sua interposizione gl' Imperiali sarebbesi già impadroniti dello Stato, che Cesare avrebbe egli stesso avuto altro da partire co' Fiorentini, che di ricondurr' i Medici colà. In somma P. Clemente attesta che Carlo V. sacrifica all' interesse della Casa di lui, una parte dell' interesse proprio. E il Whig resta smentito da questo S. Pontefice, ch' il silenzio dell' Imperadore serbato nel Trattato di Barcellona circa la offesa ricevuta e circa la ribellione commessa da' Fiorentini sia una confessione d'Indipendenza. E viengl' insegnato, che *illa quæ tacitè insunt, non opus est ut exprimantur*. Che cosa poi s'intendesse il Papa pel vocabolo *Libertà*, ci conviene spiegarlo per tutta la Storia di prima e di dopo, e pel Trattato di Barcellona; cioè senza fallo, se non si vuol' accusare di manifestissima contraddizione e bugia il Pontefice, egli intendeva la conservazione de' Privilegj sotto l'amministrazione e Governo di un solo e perpetuo Capo, la qual cosa a' Fiorentini pareva servitù. Laonde si conosce quanto sia ambigua nell' uso della lingua, e nel commercio civile quel nome Libertà (4) senz' altro aggiunto, e quanto leggiero argomento possano ritrarre gli Avversarj da quella voce in istiracchiandola sempre a una Libertà Assoluta.

(3) Sopra §. 19. seg.

(4) Sopra Prefat P. I. §. VI. f. IV. It. cap. 3 §. 127. f. 138.

45. Il Guicciardini riferisce una ragione allegata dal Pontefice, per la quale esso si scusò con questi Oratori di non poter desistere dalla impresa guerra, e fu, (5) *che non tanto per le ingiurie ricevute da quel governo, e dalla necessità di assicurare lo Stato suo, quanto per la Capitulazione fatta con Cesare era stato costretto a fare la impresa*. Con le quali parole Clemente VII. vien chiarissimamente a indicare, che il legame del Trattato di Barcellona, e in ispecie dell' articolo concernente la umiliazione di Firenze era reciproco tra 'l Pontefice, e l'Imperadore; e che conseguentemente gl' interessi erano altresì misti e vicendevoli; e che Carlo V. avea i suoi motivi urgenti e rilevanti particolari, per ridurre la Città ad altra forma, ed alla sua ubbidienza, senza di che era inutile, ed aliena dal suo fine la impresa.

(5) Guicciar. lib 19. f. m. 99. fac. 2.

46. Ributtati dal Papa con le sì fatte, e con altre più dure risposte, per le quali infacciò loro le offensioni ricevute, cioè di essere stato ammazzato in cera, ed impiccato in figura in Firenze, e simili; gl' Inviati si rivolsero ancóra a' Ministri Cesarei, e mandati dagli uni agli altri con termini generali ebbero a sentire dal (6) *Commendatore Maggiore di Leone Cavos Spagnuolo... risolutamente, che bisognava convenire con Sua Santità, e che così era la mente di Cesare*. Ei sembra pure che ancóra qui l'Augusto Carlo V. venga rappresentato senza ogni ambiguità

(6) Varchi ivi f. 336.

guità come Persona Primaria; e che la causa, o sorte de' Fiorentini non è venuta nelle mani del Pontefice, che per concessione, volontà, e promessa dell'Imperadore, perchè tale era *la mente sua*.

47. Il Confessore di Cesare, il quale più di ogni altro dovette ben' essere informato, e consapevole de' pensieri di lui, rispose loro con parole, che comprovano quel che disse il Sandoval di sopra (1), che l'Imperadore avea fatto fare Consulti circa la giustizia della riforma da lui risoluta: (2) *La Maestà Cesarea avea fatto consigliare questa causa, e la teneva giusta; e tanto più dicendolo, e persuadendolo a questo il Vicario di Cristo, che si dovea presumere che Sua Santità non proporrebbe cosa, che non fosse da fare, e poichè avendogli Cesare promesso, non potea mancare di fede il quale lui sapeva ch'era quanta fede era nel mondo*. Se l'Imperadore avesse stimato di esser quivi la seconda persona, e un' Ajutatore straniere, non pare che dovesse avere tanta sollecitudine di mettere la sua coscienza in sicuro, ma che potesse più agevolmente scaricarsene su quella del Pontefice, come Persona Primaria, il quale però per l'uficio di persuadere, e di istigare è mostrato qui di non essere l'Operante Principale. Nel discorso del Teologo di Carlo V. appajono tre ragioni, che giustificano quella impresa. La giustizia dell'azione medesima; la istigazione, o il consiglio del Pontefice; e la promessa a quello stata fatta da Cesare. Ma le due ultime sono rette dalla prima, cioè dalla giustizia: e questa non potea sussistere senza la legittima autorità, e podestà dell' Imperadore sovra Firenze, conforme abbiamo dimostrato (3), e conforme espressamente spiega il medesimo Confessore di Cesare, continuando a dire, e repetendo quelle ragioni, che l'Imperadore stesso, e il suo Gran Cancelliere aveano risposte agli Oratori Fiorentini in Genova: (4) *Che la Città per avere fatto contra l'Imperadore era caduta da' suoi privilegj e che essendo ricaduta all' Imperio*, poteva giustamente *seguitare nell' Impresa*: a coteste rimostranze non si sente, che gl' Inviati di Firenze rispondessero, o *protestassero ad alta voce*, o che tal cosa negassero.

48. Bensì il Varchi supplisce al loro silenzio, qualora dal genere *demostrativo* passando nel *giudiciario*, et uscendo dallo impiego serio di Storico con una passata e capestraria, soggiugne facetamente: (5) *E asseverava tutte queste cose con un viso fermo, e con atti, che pareva ch'egli le credesse, come le diceva*. Di vero egli motteggiando dipigne questo Teologo non pure per un' uomo buono e semplice, ma ancóra per poco buon Religioso, anzi per un gran Comico, ed Attore in Teatro. E il Whig non meno cupido in abbracciare, che astuto in rinvenire argomenti che facciano al suo disegno, cioè che dileggino, e non provino, frizzato oltre modo di questo rollo e tratto beffardo non ha mancato di rilevarlo, dicendo: (6) *Se il Varchi ha fatto dire al Confessore di Carlo V. che Firenze per aver' operato contra l'Imperadore, era ricaduta all' Impero, egli ben mostra il caso, che ne facesse in soggiugnendo che quel buon' Ecclesiastico parlasse con un contegno, e attitudine, come se credesse quello ch'egli si diceva*. Per lo appunto in questa controversia non si agita di altra cosa, che di sapere qual caso si facesse il Varchi, e gente di simile pasta delle ragioni Imperiali e della sincerità de' sensi del Vicario di Cristo. Esso Scrittore diràssi grave quanto l'uom vuole; se però l'uno de' due debba essere creduto di avere peccato contra quel, che si chiama τὸ πρέπον, e di avere incappato in qualche scurrilità; presunzione più poderosa contra 'l Varchi, che contra quel Teologo vorrà valere.

49. Egli fu questo Storico buon' Oratore, e Poeta nel suo

(1) Sopra cap. 18. §. 65. f. 363.
(2) Varchi lib. 11. f. 338.
(3) Sopra cap. 18. §. 4. f. 345.
(4) Sopra §. 16. seg. e §. 21. seg.
(5) Varchi ivi.
(6) Lettere d'un Whig p. 7.

suo idioma natio, e uomo Popolaresco zelante del vivere libero, ma di qualità che rasente si accostò al Fantastico (1). Il medesimo Whig debbe convenirne, perchè ci addita (come è in effetto) che (2) *il Varchi facea rimontare la libertà della sua Patria fino a' tempi di Carlo Magno*. Potea forse con ragion' aggiugnere che la faceva ascendere fino al tempo della Repubblica, o degl' Imperadori Prisci Romani (3). Ora questa sentenza principalmente presa in senso di piena, ed assoluta Libertà è una fantasima, anche secondo la dottrina del Whig; poichè non nega che Firenze fosse governata da' Duchi e Marchesi, cioè da' Ministri, e Personaggi subalterni dell'Impero; ma insegna con piacevolezza che solamente quasi tre secoli dopo di Carlo Magno, cioè nell' anno 1010. questa Città si vindicasse in libertà debellando i Fiesolani (4) nella guisa che abbiamo dovuto altrove da lui apparare.

50. La qual cosa dovea essere vie più cognita al Varchi, che al Whig per ragioni certissime; e pure in tutta quella Digressione, che fa nel Nono Libro della sua Storia per trattare della origine e del nome della Città di Firenze, non disse motto del veritiero stato della sua Patria, nè pe' primi tre secoli dopo Carlo Magno, nè pe' susseguenti. E quinci con giustizia si giudicherà, ch' egli abbia creduto di poter dissimulare, pretermettere, e negligere la verità della relazione che v'era tra Firenze e l'Impero; scusandosi forse coll' esempio di più altri, o coll' amore falso della Patria. E se l'ha negletta, ed oscurata per que' tempi, perchè non sospetteranno gli eruditi e disappassionati Giudici, ch' egli l'abbia negletta, ed alterata altresì colla stessa fragilità umana, in altri luoghi del suo libro, e in favellando de' Fatti, e delle Ragioni dell'Invitto Carlo V.? Non son per mancarci le occasioni di devere avvertire che così realmente e' sia avvenuto.

51. Infra tanto proporremo un suo giudicio che pronunzia sopra la Storia del Guicciardini, il quale si è lasciato scappare dalla penna alcune volte certe notizie massiccie e assai atte a provare la dipendenza di Firenze, e non ha intorno a ciò il vero dissimulato con tanta diligenza, quanto ne usò il Varchi; lascio all' avveduto Leggitore arguirne ch' esso stimasse, non dirò che fosse cosa lecita, ma dovuta ad ogni Storico della sua Patria, il ricoprire e mantellare ingegnosamente, ed anche il negare certe verità, colà ove del Guicciardini dice: (5) *Stimo che s'egli avesse o saputo, o voluto osservare non tanto gli ammaestramenti di leggiadramente, quanto le regole di correttamente favellare, e scrivere, da doversi in alcune parti più tosto comparare all' antiche* (*Storie*) *che preferire alle moderne: giudico bene, che più l'Italia, che la Città di Firenze gli debba restare obbligata*.

52. Cotesto ultimo giudizio può percuotere non solamente lo scrivere, ma ancóra l'operare del Guicciardini. Ma qui si parla del merito istorico. E in questo rispetto noi all' incontro crediamo, che se gli amatori del vero in questa controversia non vorranno manco dolersi del Guicciardini che del Varchi, almeno dovranno esser più tenuti a quello che a questo. E che il Guicciardini è stato troppo giudizioso perchè spargesse inutilmente simili Ombre, e Falsi nella sua Storia per ottenebrare le Verità che d'altrove sono manifeste. Laonde egli non avrebbe accresciuto gl' immaginarj vantaggi della sua Patria; ma avrebbe diminuito realmente il suo credito, e il nome di essere veridico nelle altre cose; avvegnachè il Guicciardini non abbia ne meno da per tutto esercitata quella franchezza, e sincerità che doveva, ove era luogo di mentovare le ragioni dell' Impero: ma ciò sarebbe un pretendere alcun poco troppo nella universal corrutela del

(1) Sopra §. 18 seg.
(2) Lettre d'un Whig p. 7. e sopra cap 4. §. 69. f. 195 seg.
(3) Sopra cap 2 §. 84. seg. f. 65. e § 155 f. 89.
(4) Sopra cap 6. §. 31. f. 328 e §. 33 seg. f. 330. seg.
(5) Varchi lib. 10. f. 286.

gusto; non merita poca lode di ciò, che non abbia con arte ed inganno mantellatò vie più la verità.

53. Ma dal caratterizzare gli Storici ritorniamo in via, ed osserviamo che le risposte, ch'ebbero i Fiorentini Oratori in Bologna da Cesare, furono altresì suggerite dal Sommo Pontefice, come cel dice il Guicciardini:(1) *Essendo in Bologna quattro Oratori Fiorentini al Papa, e facendo anche instanza di parlare a lui, non volle mai udirli, se non una volta sola, quando parve al Pontefice*, DA CUI PRESE ANCHE LA SUSTANZA DELLA RISPOSTA CHE FECE LORO. Non sarà probabilmente stata diversa e discrepante questa ultima risposta da quella, ch'ebbero i Fiorentini in Genova, e da Cesare, e dal Cardinal suo primo Ministro, e in Bologna dal suddetto suo Confessore; delle quali risposte il Varchi al pari del Guicciardini dichiara Autore P. Clemente.

(1) Guicciar. lib 19. f.m. 100.

54. Tentarono la fortuna con una quarta Imbasceria, di cui il Guicciardini fa menzione: (2) *Mandarono di nuovo Oratori al Pontefice, et a Cesare, ma con precisa commessione di non udire cos' alcuna, per la quale si trattasse di alterare il Governo, o diminuire il Dominio, però essendo discordi nell' ultimo Articolo principale, non avendo anche potuto ottenere udienza da Cesare, ritornarono presto a Firenze senza conclusione*. Ognuna delle Parti sta salda sul proponimento; chi vuole la Libertà senza Primato; chi la vuol lasciare, ma con Primato; ogniun la intende a suo talento (3).

(2) Guicciar. lib.20.f.103.

(3) Sopra §.44 f.383.

55. In mentre che questa ultima Imbasceria ebbe sì poca riuscita, il Re Cristianissimo diede fuora un pubblico contrassegno che ancóra egli rimirava i Fiorentini per sudditi di Cesare; da che per satisfare a lui, *richiamò il suo Oratore il Vigli* da Firenze; cosa che non avrebbe fatto probabilmente rispetto ad alcun Potentato Sovrano, et indipendente, con cui fosse stato neutrale, ed in pace, per non dire in secreta armonia, nella guisa ch' egli era co' Fiorentini.

56. Il Varchi tra un mondo di vane riflessioni ascrive questa richiamata alle istanze e preghiere del Papa, e dell' Imperadore quasi abbiette e indegne delle lor persone; e dice, che il Re Francesco I. in vece del Vigli richiamato in faccia dell' Universo creò segretamente per suo Agente, o Residente occulto Emilio Ferretti a fine d'intrattenere gli animi de' Fiorentini nella speranza de' suoi soccorsi; et indi accusa il Cristianissimo di molta *doppiezza*, e lo taccia che *ingannasse in un medesimo tempo lo Imperadore, il Papa, e la Signoria di Firenze*, e che la stessa doppiezza usasse in comandando a' suoi Generali Malatesta, e Stefano Colonna di non assistere i Fiorentini.

57. Ma ancóra qui il Varchi si rimane di essere quell' uomo ch' egli è dentro de' Cerchj della Eloquenza, tosto che ne esce: e ch' è forza che travii bruttamente dal tramite retto chiunque non si attiene a' principj veri. Se questo Storico non avesse voluto ignorare, o dissimulare una cosa essenziale alla Storia della sua Patria, cioè l'Articolo della Pace di Cambrai tra Cesare e Francesco I. spettante a Italia tutta, e a Firenze in ispecie; egli avrebbe saputo e avvertito i Lettori, che quelle preghiere, ed istanze di Cesare (se pure le ha fatte) non sarebbero state che un ricordo della obbligazione positiva del Re di Francia ivi contratta di richiamare tutti li suoi Capitani, e sua gente di guerra infra lo spazio di sei settimane; o di licenziare dal suo real servizio i Capitani Italiani: laonde bastava ch' egli licenziasse Malatesta, e Colonna perch' eglino potessero servire a' Fiorentini senza tanti vani misterj che adduce il Varchi. L'Articolo di quel Trattato è cotesto: (5) *Et outre est traitté, & convenu que le dit Seigneur Roi tres Chretien, en dedans six semaines*

(5) Recueil de Paix de Frideric Leonard Traitté de Cambrai entre Charles V. & François I. le 3. Aout 1529.

apres

apres la ratification faite par le dit Seigneur Empereur, & lui de ce present Traitté revoquerà par effet son armée, & toutes ses gens de guerre qu'il a en Italie, sous la charge de quelques Seigneurs Capitaines, & Personnages que ce soit, & tout Chef, & Capitaine en ferà sortir les François, & licencierà tous les autres indifferemment, de quelque Nation qu'ils soient, sans plus se mesler d'eux come qu'il soit.

Il Guicciardini parimente si è dimenticato della virtù, che dovettero avere quegli Atti pubblici, ascrivendo le operazioni di Francesco I. alle arti del Pontefice; ma almeno non aggiugne alla dimenticanza le ingiurie contro di quel Re, perchè non le conoscea per meritate; avea tanto maggior conoscenza delle cose del mondo, e del modo che si dovette tenere in ragionando de' Principi, che il Varchi, quanto che questi ne seppe più che il Guicciardini de' rettorici e poetici precetti e di simili discipline.

58. Per lo restante il Re di Francia esegui almanco in vista del mondo, il che qui bastaci, quanto avea promesso nel Trattato; cioè egli esortò i Fiorentini a rimettere ogni loro differenza col Papa nelle mani dell'Imperadore, comandò Malatesta, e Colonna di uscire di Firenze, licenziandoli dal suo servigio, per la qual cosa rimasero in libertà di servire a chi volessero. Richiamò oltra di ciò il suo Inviato da Firenze, e promise di accomiatare dalla sua Corte l'Orator Fiorentino, il quale malissimo contento si muorì (1) poco dopo in Francia. E queste non son'ellen' circostanze, ed azioni le quali per parte del Re di Francia più indicano la confessione della dipendenza Fiorentina, che la sua sovranità assoluta?

59. Il Guicciardini avea detto, ma poi se n'era scordato, che il Re in quella pace si *era obbligato a non travagliarsi più in cose d'Italia* (2) *nè di Germania in favore d'alcun Potentato in pregiudizio di Cesare*; il che avrebbe compreso i Fiorentini, e non saria stato altro, che una ripetizione, o rinnovazione di quanto avea promesso Lodovico XII. ne' Trattati di Trento, e di Blois l'anno 1501., e l'anno 1504. di nuovo a Blois (3). E di vero non apparisce ragione per cui più Francesco, che quel suo predecessore Cristianissimo dovesse rimirare i Fiorentini non per sudditi dell'Impero. Non v'era accascata cosa alcuna valevole a far cangiar tal lor condizione; e ove di ciò fosse rimaso un menomo dubbio, questa dimostrazione pubblica di richiamare l'Oratore suo, e la promessa di licenziare da se il Fiorentino, lo dissipa; non istilandosi tale usanza tra Principi Sovrani assoluti, benchè amici, se non se rispetto a coloro che sono dipendenti da alcuno di loro: o almeno (avvegnachè tutte le regole abbian le sue eccezioni) non vi avea qui il bisogno di ricorrere ad altri motivi, ed impulsi, da che costava per pubblici Trattati, che per Sudditi dell'Impero dovessero essere considerati i Fiorentini dalla Corona di Francia.

60. Occorre qui un'altro argomento del Whig, con cui egli ha creduto di provare, che Clemente VII. fosse l'agente primario, e Carlo V. l'accessorio in questa impresa, ed è questo: (4) *A' 12. Agosto* 1529. *fu stipulato in Roma col Principe di Oranges, che a misura che si farebbero le conquiste, elleno fossero consegnate al Papa. Dopo ciò, dicamisi, come possa esser vero che Clemente VII non fosse qui Principale? &c.* O il possente argomento che si è cotesto per provare che Carlo V. non era qui che Alleato pellegrino! Nel Trattato Latino *de Libertate Florentiæ* si è riportato distesamente questo accordo tra 'l S. Pontefice e l'Oranges. Ma niuno è per negarlo, perchè è cosa, la quale venia appresso per conseguente. Se Cesare erasi obbligato nel Trattato di Barcellona di ristabilire la Casa Medici in Firenze nell'antica autorità di reggere la Repubblica e lo Stato; egli con ciò avea rinunziato al gius di occupare le Terre di esso per se, e di farle rattenere e governare immediatamente da' suoi propj Go-

(1) *Varchi lib. 11. f. 339.*

(2) *Guicciar. Ist. lib. 19. f. 94.*

(3) *Sopra cap. 16 §. 31. seg f. 281. seg.*

(4) *Whig p. 7.*

vernatori. Lascisi pure ogni forza a questo Trattato in quanto dovette regolarsi per quello la quantità del danaro da contribuirsi per Clemente VII. a questa guerra, e per quanto dovette essere coerente, ed esecutivo di quello di Barcellona: ma non se gli ascriva la virtù di provare che Carlo V. non era che persona alleata secondaria, straniera, e simili sogni. Facciasi però alcuna attenzione alle circostanze, da' quali fu accompagnato questo Trattato secondo il raccontamento degli Storici. Il Varchi narra così quel negoziato: (1) *Vi fu che fare, e che dire assai innanzi che potessero convenire. Le difficoltà nascevano parte dal Papa, al quale essendo egli persona stretta,* (2) *pareva fatica lo spendere; ... parte dal Principe, il quale essendo altiero di natura, non potea patire che in una impresa di sì grande importanza, si procedesse così meschinamente, e con tanta miseria quanto gli pareva che facesse il Papa......... Fu convenuto finalmente, che il Papa gli annoverasse di presente 30. mila fiorini, e fra poco tempo altri 40. mila, ed egli dovesse prima cacciare il Sig. Malatesta di Perugia, e poi assaltare lo Stato de' Fiorentini.*

(1) Varchi lib. 9. f. 237.

(2) Sopra cap. 18. §. 69. f. 365.

61. Il Guicciardini alquanto più esatto dice: (3) *Cesare subito ch' ebbe fatto l'accordo col Pontefice commesse al Principe d'Oranges che a requisizione del Pontefice assaltasse con l'Esercito lo Stato de' Fiorentini.... ricercollo instantemente il Pontefice che passasse innanzi, perciò il Principe senza le genti sue l'ultimo giorno di Luglio andò a Roma* per stabilire seco le provisioni *dove dopo varie pratiche, le quali talvolta erano vicine alla rottura per le difficoltà che faceva il Papa allo spendere, composero finalmente che il Pontefice gli desse di presente trenta mila ducati, e in breve tempo quaranta mila altri, PERCHE' EGLI A SPESE DI CESARE RIDUCESSE PRIMA PERUGIA, cacciatone Malatesta Baglione, all' ubbidienza della Chiesa, poi assaltasse i Fiorentini per restituire in quella Città la Famiglia de' Medici.* Secondo quello, che dice cotesto Scrittore il Papa dovea dar certa somma, e l'Imperadore supplire al resto della spesa. E in ciò concorda coll' Uloa, (4) *la guerra s'aveva da far' a* spese comuni di lui *e del Pontefice insino a che il Papa fosse restituito nello stato,* a confusione del Whig, il quale anfannando a secco oltremodo, perpetuamente ha in bocca i *danari de' Medici* solamente (5). La sola Città di Perugia distintamente, come di ragion diversa dalle soggette a' Fiorentini, e la quale era stata occupata alla Chiesa, la Sede Vacante dopo la morte di Leone X. da' Baglioni, dovea conquistarsi, e consegnarsi al Papa propio.

(3) Guicciar. Ist. lib. 19. f. 58.

(4) Uloa Vita di Carlo V. lib. 2. f. 120.

(5) Whig p. 7. &c.

62. Per le altre Città e Terre da acquistarsi, ed acquistate poco importava, che vi si ponesse guarnigione o Pontificia o Cesarea, da che il disegno comune era di sottoporre lo Stato Fiorentino a' Medici. E non vien già da questo la conseguenza, che ne trae con la sua logica il Whig, che a Cesare non aspettasse, e non dovesse rimanere l'alto dominio sopra quella Città e quello Stato. La precauzione, come dissi, del Pontefice ogni qualvolta che si fidava nella fede di Cesare datagli nell' accordo di Barcellona, non pare nè pure che fosse soverchia. La diffidenza e gelosia non nacque contro di Cesare, nè contra 'l Dominio diretto di lui; ma pel Dominio utile, e contra il Principe d'Oranges, il quale, come addita il Varchi, (6) *Non era eziandio palesamente troppo amico al Papa, perchè aspirava, ed erasi dato a credere di voler per donna la figliuola di Cesare promessa ne' Capitoli al Sig. Alessandro de' Medici, che fu poi Duca: e il Papa dal suo canto del* Principe temeva *senza fine, ma non già senza ragione.* Ondechè a tutta ragione dovette prendere le sue sicurezze il Pontefice; poichè in congiunture sì fastidiose, ghiotte, e dilicate molto potea

(6) Varchi lib. 9. f. 237.

acca-

accadere *inter os & offam*. E non pure il solo Principe d'Oranges, ma altresì il Marchese del Vasto, e altri Ministri Cesarei vedevano mal volontieri innalzare la Casa de' Medici a tanto grado, e ciò non solamente nol dissimularono; ma consigliavano a Cesare che, o tenesse nella sua immediata ubbidienza la Città, o ad altri la desse in Feudo (1). Laonde del consiglio di questi, e dell' apprensione del Pontefice era origine la cognizione troppo evidente della podestà di Cesare prescindendo del Patto di Barcellona. Ma Carlo V. al possibile fu tenace della parola data.

(1) *Sopra cap. 17. §. 30. f. 328. It. cap. 18 §. 18. f. 349.*

63. Alla conseguenza che vogliono trar da quel Patto dell' Oranges gli Avversarj non corrispondono ne meno i successi. Poichè in Firenze stessa fu lasciata guarnigione a nome dell' Imperadore sotto Malatesta Baglioni, e Stefano Colonna Generali de' Fiorentini durante l'assedio; i quali *rinunziarono al giuramento fattosi da loro alla Città*, vinta, e soggiogata, ch' ella fu, *e GIURARONO AL COMMESSARIO DI CESARE di custodirla* a nome e cenno suo, sino alla riforma; e Malatesta ne uscì dappoichè il Muscetola Ministro Cesareo gli lo intimò, come appare dal contenuto di una lettera dello stesso Malatesta scritta a Clemente VII. che suona così: (2) *Parmi che 'l Muscetola si sia risoluto che due giorni dopo partito l'Esercito, io ancora debba votare la Città.*

(2) *Varchi lib. 12. f. 443.*

64. Nè pure i fatti del medesimo Principe d'Oranges erano in tutto conformi al pattuito; e si è veduto ch' egli giudicò cosa più giusta non pure di non consegnare al Pontefice la Città di Arezzo, ma ancóra di prometterle la Libertà Imperiale: (3) *Accordò*, scrive Bernardo Segni, *il Conte Rossi col Principe d'Oranges di tener' Arezzo a devozione dell' Imperadore*. E vi esercitò per entro di essa atti Imperiosi di sovranità a nome di Cesare, non mica del Papa, contra Firenze, in facendo confiscare i beni, ed effetti mobili e stabili tutti, che in Arezzo furon conosciuti esser de' Fiorentini, non a titolo di semplici nemici, ma *dicendo ch' erano ribelli* (4) *dell' Impero*.

(3) *Segni Ist. MSS. lib. 7. f m. 130.*

65. E gli Aretini *poste le chiavi della Città dentro un bacino d'argento le mandorono per .... alcuni de' più affezionati al Principe, i quali ... riverentemente gliele presentarono promettendogli tutti lieti ubbidienza, e fedeltà &c. e posero l'arme dell' Imperadore in più luoghi pubblici, tutte messe a oro con questo verso di sotto cavato dal Cantico di Zaccheria: UT DE MANU INIMICORUM NOSTRORUM LIBERATI SERVIAMUS TIBI*. Quì si può osservare in passando che gli Aretini riconobbero per vera Libertà l'ubbidire, o servire immediatamente all' Impero, e all' Augusto Carlo V. ancorchè non fosse di sangue Toscano, o Aretino; e all' opposito per vera servitù l'ubbidire a uno o più Signori della stessa Nazione. Il che sia detto ancóra a fine di ricordare come il nome di Libertà riceve il suo significato dalla intenzione di chi la vuole in un modo, o nell' altro (5); e che si dà *libertà sotto l'alto Dominio di Sovrano Forastiero*; verità che negano gli Avversarj (6) allorchè si tratta delle Ragioni dell' Impero, i quali ancóra impropriissimamente chiamano stranieri gli Augusti perchè non sono di sangue loro.

(4) *Varchi lib. 10. f. 283. 284.*

(5) *Sopra § 44. e 54.*
(6) *Sopra cap 8. §. 75. seg f 455 seg e §. 19 f. 457.*

66. Per le quali cose tutte apparisce, che da quell' accordo particolare tra 'l Pontefice e l'Oranges, contenendo o non contenendo la condizione pretesa dagli Oppositori, non si può ricavare un' argomento solido o tollerabile per provare che il Papa, e non Cesare facesse la prima persona in questa guerra. Dopo il patto di Barcellona ogni operazione potea proceder con reciproco consentimento, e con una uguaglianza di autorità, la quale non derogasse punto alle prerogative, o qualità che ciascun' avea connaturali. Il Pontefice rispetto alla Città di Firenze non

avea

avea altra attenenza che lo esserne Cittadino, e Superiore spirituale; ma nè per l'una nè per l'altra qualità esso avea a conquistare lo Stato. Cesare avea l'appartenenza di esserne *Sovrano*; e come tale avea potuto comunicare della facoltà sua al Papa; ma chi *comunica*, e non chi ne viene autorizzato, o fatto *partecipe* si ha da riputare veramente per *Principale*.

67. Gli Avversarj fanno essere da meno l'Imperadore di quello, ch'era e si credea di essere: e fanno essere da più il Pontefice di quello, ch'egli si credea di essere. Il che niun testimonio può attestarlo meglio, che il Papa medesimo; e per l'appunto egli stesso tratta, e nomina quella causa bellica, causa di Cesare, come costa da una lettera che fece scrivere per Giambattista Sanga suo Ministro segreto al Marchese del Vasto, per rimostrargli che il servigio di Carlo V. in questa guerra precisamente richiedeva la presenza di esso Marchese nell' Armata. Ed ecco qui la stessa lettera: (1) *Da poichè vide Nostro Signore non essere riuscito il pigliar Volterra nelle prime battaglie che le si diedero non ha mai tanto fermata la speranza che in questa seconda batteria dovesse ottenersi, che non abbia pensato che potesse accadere quello ch'è accaduto di non poterla sforzare, & per questo s'è meno conturbata all' avviso, che oggi n'è venuto, & non essendo la perdita della gente molta, resta solo di rimediare a quella della reputazione, il quale rimedio pare a Nostro Signore che consista in far conoscere a' nemici, che questi disastri accrescono animo, & diligenza in proseguir l'impresa. Per questo Sua Beatitudine afferma che verrebbe molto male in proposito hora la partita di V. E. che se ben' ella è sollecitata all' andare in Ungheria, si tiene per certo che* se Sua Maestà vedesse lo stato delle cose di qua, e quanto può nuocer' al suo servigio il levarnela, le darebbe commissione, *che restasse fin' al fine di questa Impresa; che non può ora mai esser lontano. Però Sua Santità prega V. E. CHE PER SERVIGIO SUO, E DELL' IMPERADOR MEDESIMO* abbia per bene di non partire, *e stia riposata sopra di lei, che di questo* la Maestà Cesarea si terrà più servita, *che dell' andata con ogni diligenza in Ungheria; perchè le cose di là piglieranno caldo da queste d'Italia*, succedendo a voto della Maestà Sua, *come si spera. Nostro Signore ha per certo, che quando non ci fosse altro, solo il rispetto di compiacergli, V. E. si contenterà di sodisfargli in questo: onde io non mi distenderò in molte parole. Questo m'ha Sua Santità commesso che io scriva &c. Di Roma a' 24. di Giugno* 1530.

(1) *Lettere di preghiere della raccolta del Zucchi, detta l'Idea del Secretario* P. 1. f. 519. 520. edit. Venet. 1614.

68. Torniamo dentro di Firenze. Sperimentate inutili le umiliazioni, ambascerie, e preci fatte al Papa, ed a Cesare, vista la guerra inevitabile senza cedere alla volontà dell' Imperadore, parve a' Maestrati esser della politica interna l'animare il Popolo con tutte le arti contro all' Imperadore, e il Papa. Notabile è tra gli altri un genere di argomento con cui il Gonfaloniere incorava i suoi Cittadini alla costanza di resistere, e fu questo: (2) *Che ricordò loro, e strettissimamente pregò che ricordar si volessono della promission fatta dal Consiglio grande in nome di tutto il Popolo Fiorentino a Gesù Cristo figliuolo di Dio di mai non voler' altro Re accettare che lui solo; il pareva bene che della promessa loro, e della pietà sua si ricordasse, poichè per divertire lo Imperadore dalle cose d'Italia impiegato ancóra, e impegnato nelle guerre di Lombardia, avea cotanto Re, quant' era Solimano Signor de' Turchi, con* 300. *miliaja d'uomini, e con infinita Cavalleria la Casa sua propria a combattere, mandato.*

(2) *Varchi lib.* 10 *f.* 287.

69. Non v'è Reggimento, cura, protezione, e difesa che basti senza l'ajuto di Dio. *Nisi Dominus custodierit Civitatem, frustra*

ſtra vigilat, qui cuſtodit eam, diſſe il Salmiſta. Vogliano, o non vogliano gli uomini, Iddio è il Re di tutti, e della Terra univerſa: (1) *Dominus regnavit, iraſcuntur populi; qui ſedet ſuper Cherubin, moveatur Terra*; di ciò non ve ne ha dubbio.

(1) *Pſalm.* 98. v. 1.

70. L'avere poi i Regni, e le Città i ſuoi Numi per Protettori particolari, fu mai ſempre coſa comune a quaſi tutti i Popoli colti, e di qualche Religione forniti.

71. Fra gentili ſi credettero invincibili i Trojani ſino a tanto che foſſe con eſſo loro Minerva, ſecondo la riſpoſta di Apollo: *Ætheream ſervate Deam, ſervabitis Urbem*.

72. I Greci non iſperavano di vincere Troja ſe prima Uliſſe, e Diomede non le involaſſero per vie occulte, e ſotteranee il Palladio.

73. I Romani aveano la ſua Divinità Tutelare appellata col vero, ma occulto nome di Roma; perchè era ſacrilegio il ſaperne, e il ridirne sì il nome, sì il ſeſſo; e ve ne fu a chi tale curioſità coſtò la vita (2). *Cur tutelarem Romæ Deum, Maſne ſit, an femina, dicere, aut quærere, ejuſque nomen efferre nefas eſt? quod quidam interdictum a ſuperſtitione repetunt, narrantes Valerium ſoranum periiſſe, quod nomen illud edidiſſet*. Nacque tal geloſia, e ſuperſtizione dal timore ch'eſſi aveano che lor veniſſe fatto quello, che contra altre Città eſſi aveano praticato; cioè per Carmi, ed *evocazioni* foſſe ſcongiurato quel Nume di abbandonarli (3). *Romani cum putarent ſe quoſdam hoſtium Deos ad ſe traduxiſſe, cavere voluerunt ne idem ſibi ab aliis eveniret: itaque ſicut Tyrii vincula injicere ſimulacris dicuntur, alii autem cum ea ad lavacrum, aut luſtrationem aliquam deducunt, fidejuſſionem pro reditu exigunt. Ita Romani tutiſſimè, & conſtantiſſimè adſervari Deum crediderunt, qui neque de nomine notus aliis eſſet*.

(2) *Plutarc. in quæſt. Rom.*

(3) *Id.*

74. Ma quel che praticarono coſtoro per cieca ſuperſtizione, i Fedeli della Chieſa di Dio illuminati divinamente dal Cielo altresì lo hanno poſto religioſamente in eſercizio. (4) Gli Ebrei ebbero ſuo Angelo Tutelare Michaele: (5) *Cum ſurget Michael Princeps Magnus, qui ſtat pro filiis Populi tui*. Un'altro Arcangelo li proteſſe, e difeſe contro l'Angelo di Perſia, ed eſſo rivelò a Daniele: *Princeps autem Regni Perſarum reſtitit mihi viginti, & uno diebus: ed ecce Michael unus de Principibus primus venit in adjutorium meum* (6). E le mura di Geruſalemme ebbero per cuſtodi, e difenſori i Profeti amici di Dio: *Poſui Cuſtodes ſuper muros tuos Hieruſalem*. E per tutela del Popolo di Dio ſi laſciò vedere anche per viſione nel ſonno il celebre Macabeo ad un ſuo ſucceſſore, confortandolo, e porgendoli la invitta ſua ſpada. E quanto ſia conforme queſto coſtume a' ſenſi di Santa Madre Chieſa, lo inſegna egregiamente il Pio Veſcovo Jacopo di Voragine nel principio della ſua Cronaca manoſcritta.

(4) *Vedi ſopra cap. 5. § 26. ſeg. f. 274. ſeg.*
(5) *Daniel. cap. 12. v. 1.*

(6) *Daniel. cap. 10. v. 13.*

75. Lo eleggere adunque per Protettore, e Padrone ſpeziale un Santo di Dio, e vie più N. S. Jeſu Criſto è coſa da ſe laudabiliſſima, e piiſſima, purchè qualche ingiuſto fine preſo con obbliqua intenzione non corrompa la bontà di tal'elezione.

76. Ogni Stato può fare di ſe un *Feudo oblato* a Dio, e renderſi tributario a' Santi, ma ſalva la intenzione di pregiudicare al Terzo; quinci non ſi prendono punto di geloſia di tale devozione, e conſecrazione i Sovrani temporali, anzi con pietà ne godono.

77. Ma a ben conſiderare il tutto, la Religione de' Fiorentini, quale in queſta parte ci vien rappreſentata dal loro Gonfaloniere per quel diſcorſo eſortatorio, è di tempera molto diverſa ed alcun poco irregolare.

78. A neſ-

78. A nessuno si promette se non ciò che si sa esser gli accetto, e da lui voluto. Le promesse, e donazioni, che si fanno senza tal certezza, o senza l'accettazione della parte, a cui vengono fatte, issofatto sono nulle in regola della legge naturale: (1) *Ex eo quod in omni donatione, & pactis omnibus requiritur acceptatio juris, quod transfertur, sequitur pacisci neminem posse cum eo, qui acceptationem non significat.*

(1) Marlsburg de Libertate §.12. f.m.12.

79. E lo stesso si verifica ne' voti, e nelle promissioni fatte alla Maestà Divina circa a cose che per lume trasmessoci nelle Sacre Carte interpretato dalla Chiesa Cattolica, non hanno quella giustizia, per cui si presumono esser' accettate da Dio: (2) *Neque pacta inire quisquam cum Divina Majestate potest, neque illi voto obligari, nisi quatenus visum illi est per Scripturas Sacras substituere sibi aliquos homines, qui authoritatem habeant vota, & pacta hujusmodi expendendi, & acceptandi tamquam illius vicem gerentes, vota, & pacta hujusmodi...... Et nisi certissima revelatione voluntas Dei, votum, vel pactum suum accipientis cognita sit, frustra vovetur.* Manca in tal caso la idonea materia al voto, e non è accettabile da Dio. (3) *Invalidum est votum de re vana vel inutili, vel indifferente .... quia Deo displicet stulta promissio, & hinc eam non acceptat. Atque invalidum est votum, cui adjungitur finis, vel alia circumstantia mala &c.*

(2) Marlsburg Tract. de Libertate §.12.13.p.m. 12.13.

(3) Busenbaum Medul. Theol. Mor. l 8.Tract 3. c.2.n.2 & 4. Sanch.5.mor. c 6.& 7.

80. Ora come mai sapevano i Fiorentini che N.S.Jesu Cristo ad esclusione di ogni Principato Terreno (perchè dello Spirituale non c'è difficoltà per cosa al Mondo) accettasse questa promessa temporale? o per me' dire, come potettero eglino credere, se al S. Vangelo credeano, che il figliuolo di Dio l'accettasse a danno di Cesare: poichè egli medesimo ha comandato che si dia a Cesare quello che gli è dovuto?

81. E se i più idioti ignoravano quello che dovea a Cesare Firenze, cioè la fedeltà, e leanza; almeno coloro, i quali delle cose di Stato erano consapevoli, e di esserne informati aveano l'obbligo ben lo sapevano; e non v'era luogo che nel far' i loro voti si riputassero di essere in istato mero naturale.

82. Il segno poi, per cui al dire di questo Gonfaloniere, Iddio avea mostrato di avere gradito quella offerta, ed obbligazione, e di averla accettato in quel senso stravolto suo, con cui mesce il Profano col Sacro, sperimentossi a fatto contrario alla sua falsa opinione. Egli ebbe la insania di credere che Jesu Cristo, per esaudire i voti di una Fazione ostinatissima predominante in una Città, avesse destato, armato, e mandato esso il Turco contro all'Imperadore, e che volesse mandar' a male la Cristianità, e far perire buona parte del Popolo fedele a ferro e fuoco del nemico del nome suo, a fin di divertire le Armi Cesaree da Firenze. Ma di fatto l'imprese di Solimano contro di Vienna andarono in fumo, e le Armi Cesaree tanto da quella parte, quanto in Lombardia invitte stettero sul vantaggio.

83. Laonde per la ragion de' contrarj bisognerebbe dall' argomento del Gonfaloniere ritrarre tutto l'opposto di quel ch' egli ne inferiva; cioè che N. Signore mostrò manifestamente di non accettare la carica di Re temporale; ed assente da noi nella gloria seguitò nel suo costume santo, che avea tenuto fra noi in vita di non voler' accettare Regno alcuno del secolo dal quale esso erasi sottratto, mentre già nella Palestina lo avevano voluto sollevare al Soglio di Davide suo progenitore: (4) *Et cum cognovisset, quia venturi essent, ut raperent eum, & facerent eum Regem, fugit iterum in montem ipse solus*: e che così non volle egli render vano, accettando

(4) S. Jo.c.6. vers. 15.

tando

tando da' Fiorentini la Corona Secolare in pregiudicio dell'Impero, quel suo detto venerabile: (1) *Regnum meum non est de hoc mundo*. Avvisando con ciò che il suo Divino Padre non lo avea mandato per esercitare in Terra l'ufìcio Imperatorio, o il Regno temporale, ma quello di Pastore, di Dottore, e Rettore spirituale, e dando come tale lo insegnamento efficace, che non piaceagli il vedere che si sforcellero, ed abbassassero le cose del Santuario all'uso rio di profana ambizione, nè che la Religione, e pietà verso il suo nome servisse di pretesto per isturbare i diritti di que' Principi mondani ch'egli vuole intatti, e i quali resteranno per tutti i secoli appresso i Sovrani del secolo fino a tanto che non loro deroghi egli stesso; cioè non prima del giorno del Giudicio, come c'insegna S. Paolo: *Deinde finis cùm tradiderit Regnum Deo, & Patri, cum evacuaverit omnem Principatum, & Potestatem, & Virtutem* (2).

84. Il perchè adequatissimamente circa questa cieca pretensione del Gonfaloniere si può concludere colle parole di un'acutissimo Giurefilosofo, il quale in un caso poco diverso disse: (3) *quod autem Cives quoddam contumaciæ pactum prætenderunt novum: non cum hominibus, sed cum Deo initum, id quoque injustum fuit. Pactum enim cum Deo iniri non potest, nisi mediante aliquo, qui Deum repræsentet; id quod solus facit is, qui summam sub Deo habet potestatem; sed prætensio illa pacti cum Deo, manifestum mendacium erat, neque injustum tantum; sed vilissimum factum cognoverunt ipsi prætendentes*; si può concludere così, dicemmo; perciocchè la Santa Madre Chiesa non mai in quel senso avrebbe ratificato quel voto, e patto.

85. Prendasi però la bisogna pel verso suo. Fu questo un'estro di eloquenza popolare simile al furor poetico che fa uscire dal seminato delle Regole giuste. Si potrebbe dir di questo Condottier quello che disse Salustio di Catilina uomo alle sedizioni attonato, *habebat eloquentiæ satis, sapientiæ parum*. Egli, trasportato da un zelo quasi disperato, si servì dell'arcano politico di far divenir la resistenza e ribellione un'atto di debito e di devozione con quella mescolanza di religione a fine d'incitare, ed abbagliare vie più gli animi di quel povero popolo in una deliberazione piena d'incertezza, e di sommo pericolo.

86. Ma non crederassi già ch'il savio, pio, e cristiano Consiglio, e Maestrato Fiorentino con quel voto nella origine, e nel suo primo istituto abbia avuto realmente per oggetto altro che quella Protezione di nostro Signore Jesu Cristo, la quale proviene dal suo Regno spirituale interno, ed eterno, e quella felicità, e grandezza temporale, che alle leggi divine, e spirituali non ripugna, e conseguentemente quella *libertà* che si confacea colla ragione giustissima dell'Imperadore.

87. Questo Oratore infuocato dal sì fatto sregolato desiderio fece di questo santo istituto quell'abuso, che farebbe per l'appunto chiunque, predicando la fellonia dicesse i sudditi del Regno di Ungheria non sono tenuti all'Augustissimo loro Re perchè eglino hanno per Regina la Vergine Santissima Madre di Dio; e quel Regno è Tributario, e Feudatario di lei: o pure chiunque di qua a cinquantanni per prova e la indipendenza de' Fiorentini, e per fomentare una ribellione contro all'Impero allegasse il piissimo voto che l'Altezza Reale di Cosimo III. fece al Gloriosissimo Patriarca S. Giuseppe l'anno 1719. a' 18 di Ottobre.

☞ „ In nome della Santissima Trinità, e a maggior gloria della me„ desima, e della Beatissima Vergine, e del Gloriosissimo Patriarca „ S. Giuseppe. Avendo fatto ricorso a Dio con tutta l'umilia„ zione del spirito, e coll'ajuto delle altrui ferventi orazioni per im„ plora-

(1) S. Joa. 18. vers. 36.

(2) Paul. Ep. 1. ad Corint. cap. 15. vers. 24.

(3) Marisburg de Civit cap. 18. p. m. 87.

„ plorare dalla sua infinita beneficenza le più copiose benedizioni
„ sopra la mia Famiglia, e sopra tutto lo Stato, e Popoli per Divina
„ sua providenza a me commessi, mi sono sentito dalla medesima vee-
„ mentemente ispirato a por me, e la detta mia Famiglia co' miei Sud-
„ diti, e Stato tutto, sotto il POTENTISSIMO PATROCINIO,
„ TUTELA, E DOMINIO ASSOLUTO del Gloriosissimo
„ S. Giuseppe, sulla considerazione principalmente che nessuna
„ cosa può renderci più felici, nè procurarci più compitamente le
„ divine misericordie, quanto il farci tutti Clienti, e Sudditi, e Servi
„ di chi fu eletto da Dio per difendere, custodire, e conservare al
„ Mondo tutto il suo Salvatore e salute. Per questi motivi adunque
„ umiliato nuovamente alla presenza di Dio a maggiore onore, e
„ gloria di S. D. M., della Santissima Vergine, e di tutta la Celeste
„ Corte, eleggo a nome ancóra del Gran Prencipe, e della Principes-
„ sa Elettrice miei amatissimi figlj, il Patriarca Gloriosissimo S. Giu-
„ seppe per Padrone, Signore e Protettore nostro, e di tutti i miei
„ Successori in questo Dominio, e Stato; siccome di tutti i Sudditi
„ del medesimo, e gli pongo fin d'adesso sotto la Custodia, Tutela,
„ e Dominio di sì Gran Santo, al quale giuro per me, e per ciasche-
„ duno de' Principi, e persone mentuate, come sopra, una speciale,
„ e perpetua venerazione, ossequio, e divozione; in oltre prometto,
„ e voto a Dio, et al nuovo Santo Protettore nel modo, e per tutte
„ le persone, e miei Successori come sopra, di mandare ogni anno
„ nel dì 18. Decembre giorno consacrato dalla Santa Chiesa alla ce-
„ lebrazione dell'espettazione del Parto Santissimo di Maria Vergi-
„ ne, e destinato da me per la commemorazione del presente voto
„ cinque some di Oglio, e libre quaranta di Cera al Convento de'
„ Padri Minimi che uficiano la Chiesa di S. Giuseppe in questa Città
„ di Firenze, intendendo che questa piccola elargizione che in appa-
„ renza sarà un sussidio caritativo a' suddetti Religiosi, sia effettiva-
„ mente in sostanza un'umile TRIBUTO PER LA CLIENTE-
„ LA, E TOTALE SOGGEZIONE MIA, de' Principi di mia Fa-
„ miglia, e di tutti i miei Successori; sì come dello Stato tutto, e Po-
„ poli del medesimo al nuovo nostro sì benefico, e potente Protettore,
„ e Signore. Intendo poi che per la suddetta commemorazione da
„ farsi ogni anno il suddetto dì 18. di Decembre si celebri una Messa
„ cantata coll'intervento de' Magistrati di questa Città di Firenze. In
„ fede di che sarà il presente solenne voto sottoscritto di mia propria
„ mano, ad perpetuam rei memoriam, questo dì 18. Decembre 1719.
„ C. Cosimo Medici per grazia di Dio Gran Duca di Toscana
„ mano propria &c.

Empio sarebbe chiunque per incorare gli animi alla fellonia riducesse a mente de' Cittadini questo atto di somma pietà, e *ricordasse loro, e strettissimamente pregasse che ricordare si volessino del voto, e della elezione che fece l'anno 1719. il Serenissimo Gran Duca a nome anche di tutti i suoi sudditi per porgli sotto la custodia, tutela e dominio del Patriarca Gloriosissimo S. Giuseppe; e che a questo Patrone, e Signore solo giurò ossequio, ubbidienza, e il tributo annuo in segno di soggezione: e che in conseguenza a nessun' Imperadore nè altri sia alcun' atto di ricognizione dovuto.* Empio sarebbe, io dissi, e contrario alla intenzione di animo di sì alta pietà ricolmo, che non mai potè avere di mira il pregiudizio del Terzo, e del S. Romano Impero, da cui già venne il Principato, e la maggior gloria, e grandezza sua: ma si debbe credere di avere amato egual-

mente

mente la Libertà de' fedeli suoi sudditi, e le Ragioni dell'Impero, cose conciliabilissime l'una coll'altra: e di conoscere che il Gloriosissimo Patriarca nè pure fosse, sia, nè sarà per accettare Dominio alcuno a danno del Terzo; ma che vorrà mai sempre proteggere, e difendere il giusto, e per conseguenza altresì i Diritti del S. Impero.

88. E giacchè siamosi avvenuti in questa materia, bisogna ben dire che molto oziosa è la quistione, se consimili atti, voti, e elezioni e conversioni de' nomi, e delle immagini degli Augusti in immagini o nomi de' Santi possano nuocere sia per la intenzione, sia per l'effetto al vero Sovrano; imperocchè se colui che gli fa, non crede punto di diminuire con ciò la podestà sua immediata sovra i suoi sudditi, egli altresì non debbe, nè può credere che ciò diminuisca la superiorità del Signore diretto, e se i sudditi in ricevendo questo nuovo Signore, e Protettore non escono dal Dominio antico immediato, non usciranno nè pure con ciò dal Dominio diretto, mediato, e supremo.

89. Mi pentirei di essermi forse troppo esteso in occasione della curiosa Politico-Teologia del Gonfaloniere, se non fosse opportuno di far' osservare a quali eccessi, ed abusi si lascino traportare gli Uomini eziandio nel rimanente assennati, ove accecati dall'ambizione di una falsa Indipendenza, tutto lor' esser lecito si persuadono, con temerità convertendo le cose pel loro primo istituto santissime, al più profano, e più scempio fine.

90. Questa arte non si rimase di operare sull'animo, se non della più sana, però della più numerosa parte del Popolo insuriato dalla più strana caparbeità di quante nelle Storie se ne abbia esemplo, verificandosi che la pazzia del volgo, e la eloquenza degli ambiziosi sono la rovina delle Città. Non della più sana Parte, dissi, perciocchè molti erano di parere opposto; e tra gli altri vi fu un Cittadino dell'ordine mercantile, il quale con un raziocinio argutissimo e savissimo ragionò pubblicamente almen' in ordine del prudenziale in contrario; e non ci rincresce ridire le sue parole come un saggio della acutezza di questa Nazione naturale eziandio a coloro, i quali colle lettere, e colle scienze non si sono gran fatto addimesticati; egli fu questi Zanobi Carneschi, e il discorso di lui fu quest'esso: (1) *Gli Uomini prudenti pigliano del ben più tosto il certo eziandio che sia minore, che l'incerto che sia maggiore, e del male più tosto l'incerto, eziandio che sia maggiore, che il certo eziandio che sia minore; l'accordo è un ben certo, salvandosi la roba, e la vita, e forse anco la libertà; la guerra è un bene incerto, stando in podestà della fortuna così il perdere come il vincere, & è un mal certo, perdendosi chiaramente le possessioni, e bestiami, e forse non che la libertà, l'onore, e la vita; oltrachè accordando, si smarisce .... e non si perde la libertà, dove non accordando, & essendo vinti, non si smarirà a tempo, ma si perderà per sempre.*

(1) *Varchi lib. 10 f. 285.*

91. Le apparenze, e probabilità tutte mostravano, e l'evento ha comprovato quanto fosse savio questo parere; tuttavia fu sbeffato, e con brutte minacce rigettato. Argomento, al dire del medesimo Zanobi, che *non v'era quella onesta Libertà, che si prendea per pretesto della ostinazione*; ma che c'era della Tirannia. La quale ostinazione sostenne per undici mesi e con soli dodici mila Uomini armati la più rigorosa guerra, e l'assedio, che vi fu posto dalle Armi Cesaree.

92. In questo spazio di tempo si tentò varie volte l'accordo; il Principe d'Oranges dimostrò l'animo suo volto a un' amichevole

aggiustamento; ciò inteso il Gonfaloniere gli mandò un' inviato pubblico *con alcun presente* .....(1) ma con tutta la volontà propizia del Principe, la conclusione fu, che modo non vedeva veruno di poter convenire con la Città *se non si rimettevano in Firenze i Medici*; il che quel Governo, come sempre avea fatto, negò di voler fare. La stessa proposta, la stessa ricusa più volte fu sentita tra 'l Principe, e Malatesta Baglioni Comandante principale della Città. Il Baglioni finalmente chiedette al Principe d'Oranges, che mandasse dentro della Città Don Ferrando Gonzaga per esortare i Maestrati all' accordo; ma non istimò di sua dignità mandarvi persona di conto senza essere sicuro prima ch' il punto principale sarebbe accordato; e ciò appare da una lettera, che scrisse esso Don Ferrando Gonzaga al Duca di Mantova suo fratello, in cui a' 15. Luglio 1530. parlò come segue: (2) *Il Sig. Principe fe rispondere a Malatesta che saria stato contento di mandar dentro l'uomo che lui cercava ogni qualvolta che da Sua Signoria si fosse dato prima fede, che il punto di tor dentro le palle (cioè i Medici) fosse accettato in forma come stavano prima*; e poco dopo: *considerando il Sig. Principe di quanta poca riputazione saria a Sua Eccellenza, ed a tutto l'Esercito l'avermi mandato per questo maneggio, quando poi non fosse seguito l'effetto, si risolvette in questo di ritornar' a risponderli con questi argomenti. Che non era per farlo, se prima Sua Signoria non gli chiariva detto punto di torre dentro le palle, promettendo che, poichè di questo fosse certificato, in ogni altra cosa si saria prestato tanto favorevole a quella Città, quanto per lui si fosse potuto, e con questa risoluzione avendo mandato dentro il Sig. Pirro.... dopo due giorni, e ritornato disconcluso in tutto, che di ciò il Sig. Malatesta non vuol far niente, nè intendere più cos' alcuna in maneggio d'accordo. La qual risposta così risoluta, e gagliarda, e discrepante molto dall' impressione, e indizio fatto da esso Sig. Malatesta, e per quello che ci detta la ragione dell' estrema necessità che dentro si pate, la quale ne' progressi di questo maneggio avemo scoperta per relazione di loro medesimi, li quali affermano esser' intollerabile, ci fa molto maravigliare.*

(1) Varchi lib. 10. f. 289.

(2) Varchi lib. 11. f. 434. 435.

93. Venne a morte il Principe d'Oranges combattendo il Ferruccio Capitano de' Fiorentini, e vincendolo, e a lui fu successore nell' uficio di primo Generale dell' Esercito esso Don Ferrando Gonzaga, sotto di cui si seguitò a trattare sullo stesso tenore, come s'impara da una lettera di Malatesta Baglioni, e Steffano Colonna Comandanti, e scritta a quel Maestrato a' 8. Agosto 1530, ove dicono: (3) *Noi come quelli, che qui venuti siamo per servizio della Città e non per consentire a sua rovina, considerato molto bene in qual termine ci troviamo, e che il nemico sia a noi Superiore, senza niuna speranza, avemo persuaso Vostre Signorie volessono risolversi a pigliare qualche appuntamento più conveniente che trovarsi possa, per il quale ne seguisse la preservazione di questa Città, massimamente non avendo altro rimedio a tal salute, e dopo molte ragionevoli persuasioni fatte a Vostre Signorie sopra tal materia, quelle si sono contentate, che per il mezzo nostro s'intendesse l'animo dell' Illustrissimo Sig. Don Ferrante Gonzaga rimaso di poi la morte del Sig. Principe d'Oranges Capo in detto Esercito; per intendere dunque l'animo di Sua Signoria Illustrissima qual sia in detto accordo, e volere in essa Città, alli sei del presente si mandarono due nostri uomini al prefato Signore per intendere tal' animo, e volontà al ritorno de' quali, come Vostre Signorie sanno* si è intesa la mente della Maestà Cesa-

(3) Varchi lib. 11. f. 422.

Cesarea, *e di Sua Signoria Illustrissima esser, che la Città sia preservata salva, e in libertà, e venire a ragionevoli accordi per soddisfare all'una, e all'altra parte. Ma Vostre Signorie volendo l'intera soddisfazione secondo gli animi suoi, il che non pare che sia ragionevole, trovandosi l'inimico a noi superiore, perciò non voglion seguire il detto accordo, anzi di nuovo ci hanno ricercato del combattere, che come per altre nostre abbiamo detto, e replicato, dal detto combattere ne nascerebbe la manifesta rovina di questa Città &c.*

94. Dal contenuto di queste lettere dal Varchi riportate si può conoscere la verità più sicuramente, che dalle contanze di esso Varchi, il quale in più luoghi, e circostanze si contraddice, seguendo i varj detti della fama, la quale con più lingue favella, e per sua natura è incerta. Se ne ritrae adunque che fino alla fine l'una, e l'altra Parte tien la punta intorno al volere, e al ricusare il ritorno de' Medici: e sebbene ogni cosa senza fallo si maneggiasse con piena armonia tra Cesarei, e Pontifizj, che ciò non ostante non mai gl'Imperiali fecero l'ultima, ma più tosto la prima figura. *S'è intesa la mente della Cesarea Maestà, e di Sua Signoria Illustrissima di Don Ferrante Gonzaga*, sono parole indicanti senza forse, che la volontà, ed autorità di Cesare veniva qui in principal considerazione appresso gli assediati, e quelle altre *che la Città sia salva, e in libertà* confermano quel che il Compilatore de los Rios della vita di Carlo V. disse: (1) *L'Imperadore scrisse a Gonzaga, che non si esigesse altra condizione da' Fiorentini, che di restituire la Casa de' Medici; ma che nel rimanente loro si lasciasse il godimento de' medesimi privilegj.*

(1) Tom. 2. lib. 7. p. 27.

95. Ma quel Governo parve fino a qui immobile nella risoluzione di non riaccettar' i Medici. I dodici mila uomini della guarnigione erano ridotti a meno di quattro mila al calcolo del Varchi, tutte le Grasce, e provisioni erano consumate; vi era carestia, e mancanza di ogni cosa necessaria; si mangiavano fino gli animali immondi (2); ognun gatto si vendette a lire due, e i topi a un paolo l'uno, dalla qual cosa si può comprendere a quali angustie, e calamità fossero ridotti. Non si debbe negare, che quel Popolo facesse molti atti di valore, e di fortezza; ma bisogna confessare altresì che i Capi, quali allora ressero la Città, fecero un'impiego inutile, indebito, ed improprio della virtù di sì valorosa gente; e per la particolar passione ciecamente ne abusarono, e che il volere resistere non era più costanza, e generosità, ma al giudizio de' savj, una insana e disperata ostinazione.

(2) Varchi lib. 11. p. 430

96. Il che fu tanto bene conosciuto dalla miglior parte di que' di dentro, che chiamarono la fazione aliena dall'accordo GLI OSTINATI, di cui fu il Capo lo stesso Gonfaloniere, del quale il Guicciardini parla in questo modo: (3) *Fu ripresa da quelli di minor' insania la temerità del Gonfaloniere, che s'armava, dicendo..... voler' uscir' a combattere co' nemici.*

(3) Guicciar. lib. 20 f. 105.

97. Rispirano la stessa ostinazione gli scritti del Varchi, ove predomina l'umor peccante di una smoderata popolarità: questo Storico vorrebbe, che senza tradimento, e senza cagioni straordinarie e quasi soprannaturali non potesse esser vinta Firenze, e che la caduta di essa avvenuta sia per ogni altro motivo, che per la superiorità del numero, e per lo valore o per la possanza degli Assedianti. Ma sì come non può esser sempre uguale a se stesso chi scrive con passione, e vuol salvare le apparenze, così ancóra egli si trovava costretto a dire: (4) *Quanto crescevano i pe-*

(4) Varchi lib. 11. p. 420.

i pericoli, tanto diventava maggiore la ostinazione; ma non per questo mancavano i più prudenti di pensare a' remedj umani.

98. Se non ischerzasse il Whig, egli farebbe credere, che fosse passato nel suo animo per via di una contagiosa trasmigrazione lo spirito e la caparberia di quella mobba che si meritò il nome degli OSTINATI: imperocchè ancóra esso pretende che la Città non siasi arresa per necessità; ma che avrebbe potuto fare nuovi sforzi:(1) *les Florentins avant que de consentir à perdre leur libertè auroient fait de nouveaux efforts.* Ma burla egli cogli equivoci; poteano far nuovi sforzi, ma con qual fine? per far'andar la Città a sacco, ferro, sangue, e fuoco.

99. Il Guicciardini conclude, che (2) *finalmente l'ostinazione estrema di molti cedè alla necessità estrema di tutti.* E lo esterminio, secondo le regole dell'umano giudicare era sì certo che tutto lo studio della parte savia di dentro e di fuora consistea in vincere, non la Città che vinta già era; ma la insuperabile caparberia degli ostinati per salvarla secondo la volontà di Cesare, come si è mostrato. E per certo altresì secondo la volontà del Pontefice, il quale, come osservò il Varchi, (3) *Volea la Città piena, e non saccheggiata*

100. Era questo desiderio tanto intenso, tanto veemente, che al Varchi servì di occasione d'insinuare un sospetto quasi temerario contra di esso Papa; cioè che per ovviare al sacco, e per distruggere tutto l'Armata di Cesare avesse dato *ordine che si facesse nascere a sommo studio una quistione nell'Esercito* tra soldati Italiani, e Spagnuoli, per la quale ne furon' uccisi, feriti da nove cento di loro, e in quel giorno sarebbero stati spacciati gli Spagnuoli tutti, se Don Ferrante Gonzaga non avesse fatto intrare nella zuffa i Tedeschi. Imperciocchè il Gonzaga avvertì il Comandante Tedesco che si stava a vedere come imparziale, (4) *che non indugiasse a dar soccorso agli Spagnuoli, se non voleva rovinare esso con tutti i suoi, perciocchè gl' Italiani di fuori si erano accordati con quei di dentro di volere, per liberar' una volta Italia da' Barbari morti gli Spagnuoli, ammazzare ancóra i Tedeschi.* Il Varchi questo consiglio lo chiama *falso, ed astuto* ma *verisimile* in un luogo; in altro dice *ch'era mente del Papa*, e che così *gli fu detto da chi potea saperlo.*

101 Tal sospetto però non sembra punto ben fondato, atteso che per la morte di 20. mila uomini tra Spagnuoli, e Tedeschi, non finivano già tutti i prodi Soldati di Cesare, che qui pel nome di Barbari ridicolosamente s'intendono (5); e senza darli al macello, ancorchè vivi rimanessero, le bande tuttavia si disciolsero, e se n'andarono ciascun pe' fatti suoi; a talchè coll'arte si conseguì l'effetto precipuo senza tradimento sanguinoso. E poi non mai era da presumere simile odio, tradimento, ingratitudine in quel Pontefice contra i suoi Ajutatori, che aveano servito alla causa, e alla felicità sua. Almanco amo meglio aver sentimento più mite di Clemente, che credere al troppo sospettoso Varchi.

102. Resta tuttavia vero che Cesare per clemenza, e il Papa per pietà originata da un ragionevole interesse della propria Casa, non vollero di sì bella Città la destruzione, e il sacco; altramenti de' poteri di que' Cittadini sarebbe avvenuto quel che avvenne degli effetti, e beni Fiorentini, che in Arezzo furono confiscati come di ribelli dell' Impero (6).

(1) Whig p. 8.

(2) Guicciar. lib. 20. f. 105. b.

(3) Varchi lib. 11. f. 442.

(4) Ivi.

(5) Sopra cap. 8 §. 19. f. 457. It. cap. 11. §. 86. f. 42.

(6) Sopra §. 64. seg.

CAPITOLO XX.

CAPITOLO XX.

Considerazioni intorno a' Capitoli, con cui si arrese la Città a Don Ferrante Gonzaga l'anno 1530. a' 12. di Agosto; onde si prova che questa Capitolazione non fu un *Compromesso in Arbitro*, e che in essa non fu promessa a' Fiorentini la *Piena Libertà*.

SEC. XVI. an. 1530.

§. 1. Ino alla fine dell' assedio di Firenze si è veduto, che i Capitani dell' Esercito Cesareo, comechè in parte guerreggiassero in ajuto della Casa Medici a tenor della promessa di Barcellona; non per questo si rimasero di operare, e di essere rimirati come Ministri di un Sovrano, il quale quivi faceva la primaria Persona; veggiamo se nell'atto della dedizione, e della capitolazione ci avvenga cos' alcuna ripugnante a questa idea, ed a quella della sovranità dell' Augusto Carlo V. sopra Firenze.

2. Don Ferrante Gonzaga, come si è veduto dalle prefate lettere, (1) pochi dì avanti, che la Città si arrendesse, ricevuti due Messaggieri mandatigli da' due Comandanti di dentro da Malatesta, e Stefano Colonna per trattare l'accordo, (2) *mandò per Baccio Valori* (dice il Varchi,) *e formarono una bozza di Capitoli, nella quale mostrava, che la Città avesse a rimaner libera ancorchè il Papa vi ritornasse, e che lo Imperadore fra lo spazio di quattro mesi dovesse regolare, e riordinare il Governo.*

3. Questa condizione finalmente fu accettata dopo molte difficoltà per la parte *degli Ostinati*, e non senza increscimento visibile del Varchi, che prolisso ne fa il racconto, di cui ridiremo queste poche parole: (3) *La Signoria*, scriv' egli, ... *ragunati gli ottanta creò quattro Ambasciadori per capitolare a Don Ferrante con più vantaggio che si potesse ..... la mattina di poi, che fu il giorno di S. Lorenzo, andarono i quattro Ambasciadori a Don Ferrante.* E più che certo, che il Commessario del Pontefice intervenisse in questi maneggi, ma lo Storico non ha indovinato, che questi dovesse fare la precipua persona, e il Generale Cesareo l'ultima; e perciò lascia che s'indirizzasse la imbasciata al Gonzaga, come al soggetto principale.

(1) *Sopra cap.* 9. §. 93. 94. *f.* 196.
(2) *Varchi lib.* 11. *f.* 421.
(3) *Varchi ivi.*

4. I No-

4. I Notai, i quali ricevettero l'Atto della Capitolazione non prevedendo di potere con ciò nocere al sistema cavilloso e sognato de' Posteri, di volere sbandir da per tutto la qualità Sovrana dalla persona di Carlo V. hanno commesso una simile trascuragine; perciocchè in esprimendo il luogo, ove fu ricevuto, e stipulato l'Atto, dissero: *Nel felicissimo Campo Cesareo sopra Firenze*; e di più nominarono prima il Comandante Imperiale, che il Commessario Pontificio: *Si celebrò il contratto dell'accordo tra Don Ferrante Gonzaga ..... Governatore dell' Esercito Cesareo, e Bartolomeo Valori Commessario Generale del Papa in detto Esercito da una parte &c.* Le quali picciole circostanze non fanno sinfonia perfetta co' nuovi sogni degli Avversarj; ma non questi meritano, sì bene la sostanza, e il nerbo di questo Atto merita di essere considerato. Ondechè convien che sia letto tutto, e tale, quale l'hanno donato al pubblico gli Antagonisti preso dall' Archivio Fiorentino sotto questo fallace titolo.

(1) *Instrumentum conventionis, & COMPROMISSI in Carolum V. celebratum die 12. Augusti 1530. ex Generali Archivio Florentino.*

Predissi ch' era fallace il titolo, et adornato per ingannare i Leggitori, perocchè questo Instrumento ben si fu una Convenzione; quale, per necessità debbe essere ogni Capitolazione di Piazza che si rende a patti non a discrezione. Ma non fu punto un *Compromesso*. Il titolo è di più nuovo conio che l'Atto stesso. Benedetto Varchi Storico contemporaneo, il quale lo riporta nell' undecimo libro fol. 428. lo chiama *Contratto, e Capitoli dell' accordo*. E nel contesto dello Strumento non mai si ragiona di Arbitro, nè di Compromesso: sì bene di *Concordia e Capitolazione*; *concordato*, *convenzioni e promissioni*, *capitolato* e consimili nomi sinonimi. Che cosa è *Compromesso*? Se nol sanno, o di saper disinfingono gli Avvertarj, se n'informino bene. Basta saperlo per sapere che questo Instrumento non potea essere nè pur per immaginazione un *formale Compromesso*. Il che dimostrerò ordinatamente nella accurata disamina dell' Atto stesso il quale incomincia come segue.

(1) *Tract. Lat. edit. Pis de Libert Florent. in Append Documentor. p 99. n.10.*

☞ „ In Dei Nomine. Amen. Anno D. N. Jesu Christi ab ejus salutifera Incarnatione 1530. indictione tertia, die vero decima secunda mensis Augusti; actum in felicissimis Castris Cæsareis apud Inclitam Civitatem Florentiæ, & in populo S. Margaritæ de Montici, & in Domo residentiæ infrascripti Magnifici Domini Bartholomei de Valoribus Generalis Commissarii S. D. N. Clementis PP. VII. Præsentibus Illustrissimis DD. Comite Petro Maria de Rubeis, Alexandro de Vitellis, Pyro de .... Joanne Baptista Sabello, Martio de Columna, Joanne Andrea de Castaldis Coronellis, nec non Magnifico D. Federico de Uxies Magistro Castrorum Exercitus Cæsarei testibus.

„ Cum Inclita Civitas Florentina fere 11. mensium obsidione a Cæsareo Exercitu attrita & multis jacturis, & calamitatibus afflicta eo redacta esset, ut non procul ab ultimo excidio abesse videretur quod ab omni homine Christiano nedum Italo deplorari debuisset, nisi illi fuisset opportune subventum, id procurante in primis SS. D. N. Clemente VII. Pontifice Maximo ipsius Civitatis Patre amantissimo & gloriosissima Majestate Cæsaris, quæ suis Ducibus Civitatis salutem summa cum pietate semper comendavit & mandavit, ad nitentibus etiam ad id bonis Civibus præsertim Magnificis Dominis Bardo Joannis de Altovitis, Jacobo Jeronymi de Mo-

„ rellis,

„ rellis, Laurentio Philippis de Strozzis & Petro Francisco Folisi de
„ Portinaris Oratoribus à dicta Civitate destinatis ad Illustrissimum
„ DD. Fernandum de Gonzaga Capitaneum Generalem Velitum &
„ Gubernatorem felicissimi Exercitus Cæsarei ac Magnificum Bar-
„ tholomeum de Valoribus SS. D. N. in dicto Exercitu Commissa-
„ rium Generalem & propterea eum pro salute & conservatione
„ dictæ Civitatis inter præfatos Illustrissimum DD. Fernandum &
„ Barrholomeum de Valoribus Magnificum, & præfatos Magnificos
„ DD. Oratores proximis diebus facta & seu tractata fuerit quædam
„ concordia, & capitulatio cujus copia transmissa fuit ad Magnificos
„ DD. Florentinos & per dictos Magnificos DD. & eorum Collegia
„ & consilium octuaginta virorum benigne acceptata & ratificata
„ sub die XI. præsentis mensis prout apparet per rogatum manu
„ Domini Silvestri de Aldobrandinis & F. Nicolai de Nellis Notario-
„ rum & Cancellariorum dictorum Magnificorum DD., & cum pro
„ perfectione tanti, ac tam SS. & saluberrimi & optati operis per
„ eosdem Magnificos DD. & Collegia, & consilium octuaginta vi-
„ rorum dicta eadem die factum & datum fuerit plenissimum man-
„ datum prælibatis & infrascriptis Magnificis DD. Oratoribus prout
„ apparet per Instrumentum rogatum manu præfatorum Cancella-
„ riorum sub dicta die, inferius in fine præsentis Instrumenti inser-
„ tum & registratum de verbo ad verbum & propterea pro prædicto-
„ rum explicatione præfatus Illustrissimus DD. Fernandus Gonzaga
„ Capitaneus & Gubernator, ut supra ac Illustris D. Joachinus De-
„ via, D. de Balason Nobilis & Cancellarius Secretus Cesar. Maje-
„ statis, & quilibet eorum insimul in solidum & de per se, vigore
„ cujusvis eorum, & cujuslibet eorum, & respectivo auctoritatis, ac
„ potestatis ac etiam vice & nomine ipsius Majestatis Cæsar. ut infra
„ nec non præfatus Magnificus Bartholomeus de Valoribus Commis-
„ sarius Generalis SS. D. N. Clementis ad infrascripta omnia pera-
„ genda facultatem, & potestatem habens ut constat per literas in
„ forma brevis S. Sanctitatis in fine præsentis Instrumenti insertas,
„ ac etiam vice, & nomine præfati SS. D. N. Papæ & præfati omnes
„ respectiue singula singulis congrue, ac rite referendo pro prædictis
„ præcise & cum effectu de ratihabitione promiserunt ut infra,
„ alias &c. ex parte una, ac etiam præfati Magnifici D Bardus Joan-
„ nis de Altovitis, Jacobus olim Jeronimi de Morellis, Laurentius
„ olim Philippi de Strozzis, & Petrus Franciscus Folidi de Portina-
„ ris Cives Florentini & Oratores Civitatis, Populi & Reipub. Flo-
„ rentinæ vigore auctoritatis in dicto, & infrascripto mandato eis-
„ dem attributæ ex parte altera, solemniter, benigne, & concordi-
„ ter solemnibus stipulationibus & promissionibus hinc inde interve-
„ nientibus devenerunt ad infrascriptas Capitulationem, conventio-
„ nem, concordiam, promissiones, obligationes, & alia, ut infra
„ videlicet.

1 „ In primis, che la forma del Governo habbia da ordinarsi, e
„ stabilirsi dalla Maestà Cesarea fra quattro mesi prossimi a venire in-
„ tendendosi sempre CHE SIA CONSERVATA LA LIBERTA'.

2 „ Item, che s'habbino a liberare subito li sostenuti dentro Fi-
„ renze per causa di sospizione d'amicizia, e servitù con N. Signore
„ e sua Magnifica Casa de Medici, e così tutti li forosciti, e banditi
„ per tal causa siano subito ipso facto restituiti alla patria, e beni loro,

„ e l'altri sostenuti per le medesime cause drento Pisa, Volterra o
„ altri luoghi del dominio habbino da esser liberati dopo che sarà le-
„ vato l'Esercito ed uscito dal Dominio.

3 „ Item perche la Città si trova molto povera, e affaticata per
„ la presente guerra, & anco è necessario pagare l'Esercito, la Città
„ s'è obligata a pagare fino alla somma di ottanta mila ducati da
„ quaranta in cinquanta mila contanti di presente, & il resto sino
„ alla detta somma d'ottanta mila in tante promesse buone, e valide
„ sì nella Città, come di fuora da pagare d. restante fra sei mesi prossi-
„ mi a venire, acciò sopra d. promesse si possa trovare il contante da
„ pagare, e levare l'Esercito.

4 „ Item, che la prefata Città sia obligata dare, e consegnare in
„ potere dell'Illustriss. Sig. Fernando fra due giorni dopo fatto il pre-
„ sente concordato, quelle persone di qualsivoglia condizione, e stato
„ Cittadine della Città, che saranno nominate dal prefato Signore
„ per sicurtà dell'osservazione del presente accordo fino al numero di
„ cinquanta, e di quel manco che piacesse alla Santità di N. S. quali
„ persone habbino da restar' in potere d'esso Signore finchè siano
„ adempite da essa Città tutte le presenti convenzioni, e promissioni;
„ e che la Città di Pisa, e Volterra con le Roche e Fortezze luoro, e
„ così la Fortezza di Livorno, & altre Terre e Fortalizie, che sono
„ all'obbedienza del presente Governo, saranno ridotte in potere del
„ Governo che sarà stabilito da S. Maestà.

5 „ Item oltre questo il Sig. Malatesta Balione, & il Signore Ste-
„ phano Colonna habbiano da rinonziare in mano delli Magistrati di
„ Firenze il giuramento per luoro in qualsivoglia modo, e tempo
„ prestato di servire essa Città, e promettere, e dar la fede, e giura-
„ re in mano di Monsignor Balanson Gentiluomo della Camera della
„ Maestà Cesarea di restare con quelle genti che a luoro SS. pareran-
„ no convenienti nella Città, fino che siano adempite, & osservate
„ tutte le presenti conventioni, e promissioni, fino nel termine di
„ quattro mesi soprascritti, & ogni volta che sarà luoro comandato
„ in nome di S. Maestà d'uscir con le genti della Città, ch'abbino a
„ uscire, e fatto però prima la dichiarazione, della quale si contiene
„ nel primo Capitolo, volendo però esso Sig. Stephano essere libero
„ d'andarsi di detta Città qualvolta fossi necessitato per alcuna sua oc-
„ correnza, restassi il Sig. Malatesta in obligo fino all'ultima deter-
„ minazione.

6 „ Item che qualunque Cittadino Fiorentino di che grado, o
„ condizione si sia, volendo possa andare ad abitare a Roma, o in
„ qualsivoglia luogo liberamente, e senza essere molestato in conto
„ alcuno nè in robba nè in persona.

7 „ Item, che tutto il Dominio, e Terre acquistate dal felicissimo
„ Esercito habbiano a ritornare in potere della Città di Firenze.

8 „ Item che l'Esercito pagato che sia, subito habbia da levarsi, e
„ marchiar fori del Dominio, e dal canto di N. S., e di Sua Maestà si
„ farà ogni provisione possibile di pagare d. Esercito, e quando detto
„ Esercito non si possa levare fra otto dì si promette dare vetovaglia
„ alla Città, dopo datogli gli Ostaggi, e seguito il detto giuramento.

9 „ Item, che dal canto di N. S. e suoi amici, parenti, e servitori
„ si scorderanno, e perdoneranno, e rimetteranno tutte le ingiurie
„ ricevute da qualsivoglia Cittadino, e useranno con luoro, come

„ buoni

„ buoni Cittadini, o fratelli, e S. Santità mostrerà come sempre ha
„ fatto ogni affezione, pietà, e clemenza verso la patria tua, e Cit-
„ tadini di quella e per sicurtà dell'una e dell'altra parte prometterà
„ Sua Santità, e Sua Maestà l'osservanza del soprascritto, & obli-
„ garsi il Sig. Illustrissimo D. Fernando Gonzaga Generale Capitano
„ de Cavalli Leggeri, e Governatore al presente dell'Esercito feli-
„ cissimo sopra Firenze il suo proprio, e privato nome di fare, e cu-
„ rare con effetto, che S. Maestà notificarà nel tempo di due mesi
„ prossimi il presente Capitolato, & il Magnifico Bartholomeo Va-
„ lore Commissario Generale di N. Signore al S. in suo nome pro-
„ prio, e privato promette fare e curare con effetto che a S. Santità
„ fra il detto tempo di due mesi ratificarà quanto detto Commissario
„ ha promesso in nome di S. Santità.

10 „ Item promettono l'Illustrissimo Sig. Fernando a nome di
„ S. M., & il Magnifico Bartholomeo Valore a nome di S. Santità,
„ che a tutti li sudditi d'essa Maestà, e Santità si farà general remis-
„ sione di tutte le pene, che fossero incorse per causa di disobedienza
„ dell'essere state al servizio della Città di Firenze nella presente
„ guerra, e così si farà la restituzione de' beni, e della patria luoro
„ quando però essi sudditi, e vassalli non habbiano persa la patria,
„ e beni per altro delitto, che di detta disobbedienza.

„ Quæ omnia ut supra Capitulata, promissa & conventa præfatæ
„ partes dictis modis & nominibus solemnibus stipulacionibus, &
„ promissionibus hinc, inde intervenientibus promiserunt observan-
„ tiam, & propterea dictis modis, & nominibus respective obliga-
„ verunt se ipsos, dictis modis, & nominibus & eorum, & cuiusli-
„ bet eorum dictis modis, & nominibus respectiue hæredes & bona
„ omnia præsentia, & futura, & dicti Magnifici Oratores dictam
„ Civitatem Florentiæ, & homines, & personas ejusdem, quas obli-
„ gare possunt, vel eis licet & etiam pro majori robore, & efficacia,
„ & perpetua firmitate præfatorum omnium, & observatione om-
„ nium prædictorum scripturis corporaliter manu factis solemniter
„ juraverunt observationem omnium prædictorum in plenissima for-
„ ma rogantes &c.

„ Ego Martinus quondam Dominici Francisci Agrippa Clericus,
„ & Civis Mediolanensis publicus Apostolica, & Imperiali, ac Cu-
„ riæ Archiepiscopalis Mediolanensis auctoritatibus Notarius de præ-
„ misso Instrumento, ut supra in presenti carta, & tribus aliis præce-
„ dentibus scripto, & notato manu mea propria rogatus fui, simul
„ cum Domino Bernardo de Gamberellis Nobili ut ipse asseruit, Flo-
„ rentino, & in fidem premissorum me subscripsi quorum omnium
„ aliam, & similem fidem habeo penes me manu dicti Notarii.

5. Innanzi di ogni altra cosa egli importa quivi lo stabilire il valore, e il significato della voce *Libertà* riservata nel primo Articolo, a fine di sbandirne ogni equivocamento, e di mostrare con quanta leggerezza gli Avversarj del S. Impero cerchino ricavarne argomento contrario alle Ragioni degli Augusti.

6. Già niuno negherà, che quel vocabolo da per se sia capevole di più significati, e questo è tanto vero che un prode Filosofo disse: (1) *Neque enim quod sciam à quoque Scriptore explicatum est quid sit libertas*. Questo termine indica ne' sistemi subordinati, ora maggiore, ora minore grado di preminenza; il perchè senz' altro segno, o avviso es-

(1) *Hobbes de Imperio* §. 9. p. m. 66.

pressamente premesso, e soggiunto, non significa pienissima indipendenza. E ciò in più luoghi, e con più esempj (1) si è osservato in questi discorsi, e specialmente ove questo nome si applica alla condizione di Firenze, la quale non ammette quel significato, che tal voce ha in ragion'e in istato del mero diritto di natura e delle genti, tra Potentati eguali in libertà tra quali non interviene alcuna subordinazione; sì come la prende, e definisce Ugone Grozio, dicendo: (2) *Libertas sine summo Imperio intelligi nequit*. Perciocchè questo Autore ivi parla espressamente di que' popoli, i quali senza contrasto sono indipendenti, e non hanno altra relazione con un'altro popolo più potente, che quella del mero Patrocinio, e della sola Protezione. E in più altri luoghi piglia la voce *Libertà* per una condizione subordinata (3).

(1) Sopra Prefaz. n. 1. §. VI. f. IV. It. c. 2. §. 23. 25. 28. It. c. 3. §. 63. 127. It. c. 8. §. 75. 79. It. c. 17 §. 20. It. c. 19 §. 44. 54. 65.

(2) Grot. lib. 1. cap. 3. §. 21. n. 3.

(3) Sopra cap. 17. §. 20. f. 323.

7. Ma i Fiorentini essendo di que' Popoli, i quali senza dubbio furono, e sono non solamente *sub Patrocinio*, ma insiememente *sub ditione*; ne segue che l'Autore del Memoriale fuor di proposito cita, ed applica la sentenza, o definizione del Grozio alla condizione di Firenze, colla mira di dare la interpretazione al primo Articolo di questo accordo, ove dice: (4) *La liberté ne se peut concevoir sans l'independence absolue*: laddove, per quanto abbiamo esposto e provato, la libertà de' Fiorentini non può intendersi senza dipendenza, perchè è una libertà venuta dalla grazia, e concessione Imperiale.

(4) Memoire p. 8. It in Tract. Lat. edit. Pis.

8. Tuttavia suppongasi per adesso, che nulla per l'addietro se ne sia detto, e che qui si tratti di fare capaci persone, che non hanno altra notizia della condizione di Firenze e della sua libertà, che quella che si ritrae dalla lettura, e considerazione attenta de' soli Fatti, e Negoziati seguiti tra Carlo V. e la Città, e la Casa de' Medici nel corso di circa dieci anni; e con tal supposto adoperiamo ogni severità in disaminando la importanza di questa voce, e la condizione significata per quella nella Capitolazione.

9. La prima, ed essenzialissima regola d'intendere ne' contratti i vocaboli per lor natura di significato incerto, si è che si accettino secondo quello che più si può credere che fosse la mente de' Contraenti, la quale ove per le parole non è abbastanza spiegata, si debbe schiarare per gli altri sofficienti segni: e di quelle conseguenze, che con ingegnoso, e scaltro storcimento si possono ritrarre dalle voci omonime nessun conto fare si debba, in cospetto, e confronto di conseguenze necessariamente risultanti da altri contrarj segni, et indubitati. (5) *Verborum enim consequentiæ voluntatis signa non sunt, ubi consequentiæ aliæ signo sunt in contrarium: sed erroris potius, & falsæ ratiocinationis, quibus humana natura subjicitur, signa sunt*.

(5) Hobbes Tract. de Civ. cap. 22. p. m. 212.

10. Convien perciò contemplare i segni che hanno dato le Parti contraenti circa la intelligenza della voce *Libertà* in tutto questo dibattimento fino al giorno della Capitolazione. I Fiorentini costantemente hanno mostrato d'intendere, che non si dava libertà sotto il governo de' Medici, il quale eglino chiamarono *giogo di servitù* (6); e unicamente, per quanto dalle esposizioni loro si può raccogliere, per evitarlo si sono risoluti di sofferire quegl' indicibili disagi, danni, e pericoli. E a ben prendere la cosa, essi intendeano per *libertà* lo stato, e governo Democratico che aveano, e singolarmente la *libera elezione de' loro Maestrati*. Con ciò senza dubbio eglino scambiavano il *dominare* coll' esser *libero*, o l'*Impero* colla Libertà, seguendo l'anticipata opinione ch'ebbero i Demagoghi, e Democratici fino al tempo di Aristotile, il quale aderendo al costume del suo secolo, disse; (7) *In statu populari libertas est ex* *suppo-*

(6) Sopra cap 19 §. 7. f. 369.

(7) Aristotel. lib 6. politic. cap. 2.

suppositione quod vulgo dicunt tanquam extra Statum hunc liber esset nemo. Tutto il loro rammarico era di dever' in avvenire essere retti da un Maestrato non di loro libera elezione, il qual potesser' inalzare ed abbassare e scacciare a lor' arbitrio. E ciò si fa palese oltre modo per la rassegnazione totale, che fecero in tutto il rimanente alla volontà, ed ubbidienza di Cesare (1), colla quale non credettero punto di perdere la libertà, mostrando che l'esser soggetto, e l'*esser libero* eran cose compatibili in una immediata dipendenza, e in un governo Democratico.

11. Ragionevolmente nessuno dunque sospicar dovea ch'essi per *libertà* intendessero una piena indipendenza rispetto all' Impero. L'umiliarsi avanti a Cesare, lo addimandargli scusa, e perdóno, lo chiedere *per ispecialissima grazia* di esser da lui conservati nella prerogativa di poter vivere colle sue leggi municipali, e co' suoi proprj Maestrati; con offerire ogni sorta di espiazione, e *multa* a fine di placare l'Imperador' offeso (2); il professarsi di esser, e di dover' esser figliuoli ubbidienti dell' Impero, in ogni luogo, tempo, e riguardo, e simili atti, che con tutta energia significano la ricognizione della subordinazione, non lasciano luogo al sospetto ch'eglino intendessero di farsi riconoscere per indipendenti.

12. Ed ove tutti questi segni si volessero render' ambigui, secondo la curiosa intenzione degli Avversarj; ove si volesse dire che si sono fatti per cirimonia, e con una tacita reservazione mentale; ciò sarebbe stato o una bugia, o uno scherzo intempestivissimo, e un dolo a proprio danno. La menzogna è una specie di fraude (3), la quale si riputa esclusa da ogni atto (4), e non si presume (5) e per esser creduto uno di averla voluto commettere debbe esser manifesta per parole chiarissime (6). E perciò vuole la legge, che basti eziandio una cagion poco giusta, stolida, e bestiale a scusare, e rimuovere la colpa dell' inganno; la quale sorta di scusa nè pure si potrebbe addurre a nome de' Ministri, ed Oratori di una Nazione, a cui si die già la meritata lode di esser negli affari di Stato nel mondo il quinto elemento. E tanto meno v'è luogo a simile sospetto, quanto all'opposito quivi con parole chiarissime venne indicata la buona fede per parte de' Fiorentini, i quali, *non meno col cuore, che colla voce chiedono perdóno, e grazia e confessano il debito di ubbidienza*; e a sì fatta confessione si sta in pregiudicio del confessante (7) purchè non ripugni al verisimile, e non manchi di altre particolarità (8), le quali anzi a sovrabbondanza corroboravano tal confessione.

13. E pari segni di buona fede v'erano per parte di Cesare, il quale manifestamente colla voce sua, e de' suoi Ministri dichiarò che intendea di essere il loro Sovrano altamente offeso, e di rimirarli per sudditi delinquenti; e che lor' accordò il ricercato perdóno, e la dimandata *libertà* trattone l'articolo solo di non avere più la libera elezione del primario Maestrato, volendo egli che tal Primato fosse perpetuamente appresso la Casa Medici.

14. Il che in persuasione dell' Imperadore e in ragion delle leggi non era ingiusto; perciocchè, oltracchè alla Maestà Imperatoria si appartiene il giudicare quale forma convenga più agli Stati a lui subordinati per beneficio pubblico e comune, la Città per la sua ribellione avea perduto quella prerogativa. E nel medesimo tempo era benefico, e grazioso; perciocchè essa scaduta altresì da tutte le altre sue prerogative, ed immunità, a rigore potea, senza offesa del diritto, esser disciolta, e distrutta.

15. Laon-

(1) *Sopra cap. 19 §. 7. seg f 369. seg.*

(2) *Sopra ivi.*

(3) *L. quid enim ff de dolo malo.*

(4) *L. merito 51 ff pro soc. vide latissimè Klok de contribut. cap. 19. n. 667 p m. 477.*

(5) *L. dolum 6. C. de dolo malo. l quoties 23 §. 1. de probat.*

(6) *Text. in l igitur §. 8. ff de liber. caus.*

(7) *L. cum precum 9 C. de liberal. caus Jacobinus tr de Homas. n 2.*

(8 *L. cum scimus 21. in prin C. de agricol. & caus.*

15. Laonde si può dire con sicurtà, che Cesare per la Libertà de' Fiorentini, considerata in istato d'innocenza, intendesse un grado di prerogative fondate tutte nelle concessioni Cesaree: nè diversamente potea intenderla, da che egli stesso l'anno 1523. avea riconfermate di nuovo le medesime(1): e che quel grado si estendeva a potersi ella governare a suo modo, e co' Maestrati da se eletti; ma rappresentanti i Vicarj del S. Impero; e conseguentemente col vincolo di non offender l'Impero.

(1) Sopra cap. 17. § 9. seg. f. 315.

16. E considerata in istato di delitto perdonato, intendesse avere la Città lo stesso grado di prerogative sì, ma con questa differenza: che così dopo il perdóno, la dignità di tal Maestrato fosse o *propria* solamente ad una famiglia, o almeno per ogni tempo *comunicata* a quella per istituzione e legge Imperiale senza dipendere più dall' arbitrio del popolo tutto, e solo.

17. E in questo solo rispetto il nome di *libertà* avea avuto fino lì significanza diversa in bocca di Cesare, e in quella de' Fiorentini, non v'entrando l'ombra di controversia o di pretensione di piena indipendenza, cosa della quale non disputa il Sovrano co' suoi sudditi, ma la presuppone: e Carlo V. la presuppose con tutta giustizia. Si disputava non della relazione tra Firenze, e l'Impero, ma tra Medici, e Firenze. La Libertà sua di prima e di dopo era la stessa rispetto all' Impero, cioè sempre precaria, sempre Vicariale: ma molto diversa rispetto al governo popolare presente: ciascheduna delle Parti era ben' informata della mente e del senso, in cui parlava l'altra. Si contese e sanguinosamente si combattè, e la vincita, o la perdita dovette decidere quale fosse quel Ente morale, che in avvenire avesse ad esser significato in Firenze pel nome di *libertà*; sempre intendendosi, che sarebbe subordinata all' Impero o mediatamente o immediatamente; cadauno serba fino all' ultimo momento della guerra costante, e viva la sua sentenza.

18. Si viene ultimamente alla dedizione sforzosa, e necessaria, e questa la fanno i vinti colla condizione, e col nome di *libertà* sulla lingua, e il vincitore loro la concede, e promette. Omai era tempo che sparisse e dileguasse ogni equivoco, e che l'uno cedesse all' altro, e passasse nel senso contrario al primo. E per vero dire, equivoco non ve ne restò, nè rispetto all' Impero, nè rispetto alla Casa Medici; se non per chi vuole a bella posta ingombrarsi lo intelletto, e non riconoscere la verità, e dironne il perchè.

19. Non vi restò punto di equivoco rispetto all' Impero; perciocchè sapendosi per certo, che Cesare si conosceva Sovrano, et intendeva di operare come tale contro a Città rubelle, e conseguentemente suddita, avendolo detto, e fatto dire espressamente (2); la voce *libertà* sulla lingua sua, e di chi faceva le veci sue, non dovette riceversi in questa Capitolazione in significato diverso di quello che sogliono gl' Imperadori usarlo in favellando di Città, e con Città Imperiali, e dipendenti da loro (3).

(2) Sopra cap 19 § 16. seg f. 373.
(3) Sopra cap. 17 § 20. seg f. 322. seg.

20. Aggiungasi questa poderosa regola, e certa, che ogni contratto, accordo, ed atto che passa tra Potentati sia di ordine eguale o ineguale, richiama in modo tacito, o espresso gli atti precedenti seguiti tra di loro, e li conferma in più Articoli: quindi disse l'Autore del Prefazio preposto a' Trattati di Pace: (4) *Ad effetto di bene intendere e scernere il legittimo senso delle espressioni, bisogna necessariamente contemplare gli atti antecedenti, e comparandogli insieme vedere se l'ultimo deroghi, o possa derogare a' primi.*

(4) La Motte Preface des Traittez de Paix recueillis par Frideric Leonard. Tom. I.

21. Ora

21. Ora tutti gli atti pubblici da noi citati e fedelmente riportati seguiti prima di cotesta Capitolazione tra la Città di Firenze, e gli Augusti, come si è dimostrato, suppongono, spiegano chiaramente che la *libertà* (1) di lei deriva tutta dalle concessioni Cesaree, e che resta subordinata alla superiorità dell'Impero.

22. E a questa superiorità non si può pretendere fatta deroga per la promessa di Don Ferrante Gonzaga Generale Cesareo, perchè egli non si può presumere aver'avuto per mandato maggior' autorità di quella che il principale gli potesse dare: e comechè tal facoltà l'uno, e l'altro avesse avuta, non mai si debbe supporre che siasi derogato, senza che ne apparisca una distintissima ed espressissima spiegazione. (2) *Id enim qui summam habet potestatem nulla concessione facere intelligitur, qua non perspicuis verbis subjectione sua Cives exonerat.*

23. E questa evidente spiegazione essendo stata ommessa quivi, ne viene che la voce *libertà* in relazione all'Impero, non si debba, nè si possa accettare che in quel senso, in cui ne' privilegj, e concessioni Imperiali antecedenti e dall'invitto Carlo V. (3) e dagli Antecessori suoi era stata adoperata. E nel vero sarebbe stranissimo capriccio di chi pretendesse che vi faceva d'uopo qui, che per parte di Cesare fosse apposta la spiegazione, che per *libertà* non s'intendeva Indipendenza a pregiudicio dell'Impero, e di lui: perchè questa riserva è sempre sottintesa, e a questo proposito fa la Massima del Giureconsulto politico, e naturale (4) *Non intelligitur is qui habet summum Imperium convocasse Cives ad disputandum de ipsius jure:.. nisi disertis verbis Imperium abjiciat.*

24. Di qui appare quanto sia vana e disutile la pretensione contraria degli Avversarj circa il primo Articolo della Capitolazione. Il Whig credette di dire la bella cosa in riflettendo, (5) *che nulla osta, che non si abbia avuto di mira qui di assicurare la libertà dello Stato contra lo Impero, poichè il vocabolo libertà è generale, e riceve l'un, e l'altro.* E il Memorialista in ripetendo, e male ricuocendo, riproduce in pompa la cantilena: (6) *La Repubblica di Firenze non diede a Carlo V. la facoltà* (di riformare il governo) *che con una restrizione, la quale assicurava pienamente la sua libertà, cioè la sua indipendenza assoluta: l'una non si potendo concepire senza l'altra.* Che Piena Libertà non si possa riputare per dipendenza, è il vero; e se Cesare avesse apposta, o accettata la condizione di tal Piena Libertà, o assoluta indipendenza, avrebbero ragione i sofisti che si trastullano col povero e fanciullesco equivoco di una parola: ma non essendo qui enunziato, nè potendosi sottintendere l'aggiunto, *pieno*, o *pienamente*, nè quello di *assoluta indipendenza*; ei riesce falsissima ed ingannevolissima la conseguenza ch'eglino ne ritraggono; e vi è gratis quel *pleinement* da lui ficcatovi dentro, e tutto l'argomento suo reggendo su questa vana fallacia se ne va in fumo. Lo stesso adivien' al pomposo, ardito e decisivo giudizio dell'Autor del Trattato Latino *de Libertate Florentiæ*, qualora disse: (7) *Ille* (*Carolus V.*) *cum per annum obsessa Florentia victricibus armis adegisset Florentinos ad petendam pacem, & ab iis potestatem* (la quale egli si era già presa come pertinente a se nel Trattato di Barcellona) *accepisset Statum Reip. ordinandi, mutandi, renovandi, æquum justumque judicavit INTACTAM RELINQUERE LIBERTATEM.* Risum teneatis amici, in leggere tal milanteria. Carlo V. ricevette appunto da' Fiorentini il consentimento di riordinare lo Stato: ma dappoichè egli già più di un'anno davanti nel Trattato di Barcellona si era assunta tal potestà come a se pertinente,

Potrà

(1) *Sopra cap.* 13. §. 25. *seg. f.* 141. *It. cap.* 16. *e c.* 17.

(2) *Marsf-burg tract. de Civit cap.* 22. *p. m.* 112.

(3) *Sopra cap.* 17. §. 9. *seg f.* 315.

(4) *Hobbes tract. de Imp. cap.* 6. *p.* 50.

(5) *Whig p* 7.

(6) *Memoire p.* 7. 8.

(7) *Tract. Latin. edit. Pis. de Libert. Florent. p* 44.

Potrà dirsi con la medesima giustezza di ogni Città vinta che si arrende: che i vinti hanno dato la potestà al vincitore di occupare lei; perocchè il Fine di Carlo V. vincitore non era l'occupar la Città, ma di forzarla a lasciarsi riformare da lui, o dal Pontefice: vantisi poi *intatta la Libertà* di chi per lo appunto riceve quella legge dal vincitore, che fin lì avea appellata dura *servitù*! Tanto del significato della voce *libertà* rispetto all'Impero.

25. Passiamo ora nella considerazione del vero suo senso, contemplandola nella relazione interna tra la Città, e il suo futuro Capo particolare, cioè la Casa Medici. Ci si può fare incontro uno, e dire; giacchè si vuole che la voce *libertà* nella Capitolazione tra Cesare, e Firenze fatta nel 1530. debba significare quello, che significò negli atti antecedenti e passati tra gl'Imperadori e la Città; *libertà* qui dovrà significare la podestà di ritenere ancóra, e di eleggere i suoi proprj Maestrati, e conseguentemente Cesare era tenuto in vigor di questo accordo di non ispogliare la Città di questa prerogativa, per cui sì costantemente avea combattuta.

26. Rispondo, che verissimo sia che la podestà di Firenze dovesse misurarsi colla norma degli Atti precedenti degli Augusti.(1) *Potestatis enim quam habet systema subordinatum* (quale fu senza forse Firenze) *limites cognoscuntur duabus rebus; nempe* literis *ab eo, qui summam habet potestatem & lege Civitatis* (cioè qui le leggi dell'Impero). E conseguentemente ove Carlo V. avesse fatto solenne promessa di lasciare intatta, o di restituire a' Fiorentini la loro *libertà* senza specificare, et indicare con espresse parole, ovvero con certi, et indubitati segni i quali mostrassero che in alcuna parte derogava all'antica condizione loro, egli avrebbe contravvenuto alla sua promissione in conferendo il Primato della Città perpetuamente a' Medici.

(1) Sopra cap. 1. §. 26. f. 7.

27. Ma esso per l'appunto evidentemente, e in più modi ha spiegato questa limitazione, diminuzione, e deroga da lui disegnata, e poi fatta a quella Libertà, la quale egli stesso avea confermata, e di nuovo conceduta a' Fiorentini per suo Imperial Diploma.

28. Primieramente lo avea spiegato avanti col patto pubblico di Barcellona, il quale era conto e noto al Mondo, a' Fiorentini ed a' Generali di Cesare. In secondo luogo e Cesare, e i suoi Ministri, dopo quel patto, chiaramente il dissero in Genova (2), in Parma (3), in Bologna (4), e sotto Firenze in tempo dell'assedio (5) ch'egli era per lasciar' a' Fiorentini la desiderata libertà non altramente che colla restrizione che dovessero ricever per perpetuo lor primario Maestrato uno della Famiglia Medici, il che vale a dire, che non più dovessero eleggere i lor Maestrati primarj.

(2) Sopra cap. 19 §. 6. seg. f. 371.
(3) Sopra cap. 19. §. 42. f. 382.
(4) Ivi §. 47. f. 384.
(5) Sopra cap. 19. §. 94. seg. f. 397.

29. Ora mi si dica se sarebbe sopportevole raziocinio a favor de' Fiorentini vinti, quel che cammina per la parte vincitrice, che non avendo mai accettato i Fiorentini quel partito, nè voluto riconoscer per *libertà* quella che sì fattamente fosse condizionata fino all'estremo atimo dell'assedio, si debba tuttavia credere che non abbiano inteso di arrendersi, che colla condizione di una *libertà* conforme all'opinione ed intelligenza loro costantissima, e che per conseguenza loro sia stata mancata la parola data nel primo Articolo della Capitolazione, cioè che *salva sarebbe la Libertà*; o che altramenti sarebbe tal condizione stata affatto oziosa, ed inutile.

30. Non è già così; ancorchè i Fiorentini perdessero la facoltà di eleggere il lor Maestrato principale, ciò non ostante era tuttavia importantissima quella Clausula e condizione; perciocchè senza questa

Cesa-

Cesare nè pure sarebbe stato obbligato a mantenere l'offerta da sè tante volte fatta in voce, e fuor di contratto la dedizione per poco sarebbe stata a discrezione, la roba, e la libertà anche personale in pericolo: la riforma avrebbe potuto importare una mutazione dallo stato Democratico al Monarcale mediato, o pure una Infeudazione propriamente così detta; laddove il mutamento in vigor della Clausula non giugneva che alla condizione di un Vicariato Imperiale istituito dall' Imperadore, e alla condizione di un sistema Aristocratico subordinato, in cui se non tutti, almeno molti aveano ad esser partecipi delle prerogative di amministrare la Repubblica. Tale fu la mente de' Patti di Barcellona, tale della Costituzione Imperiale, e perciò per parte di Cesare non si mancò punto alla promessione; e se altro ne avvenne dipoi, ciò fu, come ognuno sa, per maneggio di Clemente VII., e per volontà della Parte a lui aderente, e di poi superiore all' altra nella Città. Or niuna promessa, e obbligazione si estende a' casi che nascono dalla colpa, o dalle macchinazioni proprie della Parte, a cui fu fatta la promessa.

31. Si può ancóra concedere, che ove il termine di Libertà qui non venisse esposto chiaramente per argomenti indubitati, tanto espressi quanto taciti, tanto intrinseci quanto estrinseci, egli potrebbe a taluno parere equivoco, e pretendersi seguito mancamento di promessa. Ma tutti gl' indizj servono a determinare il significato in sentenza di Cesare, e non in quella della Città. Imperciocchè, convien pur ripeterlo, sapendo i Fiorentini, e il Comandante dell' Esercito Cesareo quello, che sapeva il Mondo tutto, cioè quel Patto di Barcellona, per cui Cesare si era obbligato di restituire i Medici nel primato di Firenze: i Fiorentini non potettero immaginarsi che cotesto Comandante fosse per fermare un Contratto, e fare per l'Imperadore una promessa non decorosa, illecita, e nulla da per se.

32. Non decorosa stata sarebbe, perchè Carlo V. avrebbe mancato alla parola data al Pontefice, cedendo a un punto sostenuto colle armi vittoriose: nulla, ed illecita, perchè il patto posteriore che contraddice all'anteriore non è valido. (1) *Qui uni facturum se, vel omissurum aliquid pactus ante fuit, & postea alteri paciscitur contrarium, facit, ut pactum non prius, sed posterius illicitum fit. Nam qui prioribus pactis jus suum in alterum transtulerit, faciendi, vel non faciendi jus amplius non habet. Quare posterioribus pactis jus nullum transfert, & quod promissum est, sine jure promissum est. Tenetur igitur prioribus pactis, quæ violare est illicitum.*

(1) *Hobbes Tract. de Libert.* §. 17. *p. m.* 14.

33. Nè i Fiorentini dovettero credere che l'Imperadore alla vigilia della piena vittoria avesse mutato parere per alcuni giusti motivi di dispartirsi dalla promessa fatta al Pontefice, perciocchè tuttavia vedevano lo Esercito, e il Consiglio di amendue essere una stessa cosa. Il Commessario Generale del Papa era Parte nella Capitolazione, e il suo Mandato non gli conferiva la facoltà di consentire ad alcun' accordo, che in coerenza di quello di Barcellona; *præsertim ut ea conficiantur, quæ in proximis conventionibus nuper Barchinonæ cum Cæsarea Majestate factis continentur*: ora rispetto a Firenze non vi si contenea altro, che la costituzione del Primato a favor de' Medici.

34. Ma posto ch' egli non avesse prodotto in mezzo questo Mandato: dato ancóra che quivi non sovrastasse altro indizio, ma che con mere conghietture ragionevoli si dovesse decidere la quale delle due Parti sia passata nella sentenza dell' altra, e abbia ceduta all' opposta

circa il significato della *libertà riservata* in cotesta Capitolazione; senza dimora l'uom ragionevole ravvisando che le parole del Patto prese in un certo senso importino per l'uno de' Contraenti disonore, e ingiustizia; e prese in altro senso, il Patto sia lecito e onesto per amendue; si appiglierà a quella interpretazione, che si confà col raziocinio, obbligo ed onestà. Ora quella condizione apposta nel Patto della dedizione, il quale sarebbe implicante coll'onore e debito di Cesare nell'un senso; è però nè illecito nè disonesto a' Fiorentini vinti. Perciocchè non contravvengono ad alcun Patto anteriore, attesochè non erano in potestà di darsi ad altro Sovrano, nè con veruno si erano obbligati, che con loro medesimi di resistere alla volontà dell' Imperadore; e quelle obbligazioni, che uno fa seco medesimo le può dispensare, e disciorre ogniqualvolta che gli piaccia; perocchè di quella promessa che aveano fatto a N. S. J. Cristo (1), come si è detto, non dovea farsi conto in linea di mero Dominio Temporale.

(1) *Sopra cap. 19. §. 68. f. 390 seg.*

35. E quel che più è, il loro dispartirsi dal proposito, quando altra ragione nol giustificasse, era lecito ed onesto, perchè era necessario per ultima necessità, se volevano salvare non che parte della Libertà, la vita e la roba degl' innocenti Cittadini, e la Città; il che bastava a rendere giusta, lecita, ed onesta tale azione; non essendo allora quel pentimento a giudizio di tutti i Savj che un guarire d'una estrema ed inutile ostinazione, e ritornare a miglior senno.

36. V'è di più; fra gli altri segni intrinseci ed inchiusi nel medesimo Atto di Capitolazione, vi è il quarto Articolo, il quale spiega il primo e toglie via le dubbietà in questi termini: *Che Pisa, e Volterra, e le Rocche, e le Fortezze loro, e così le Fortezze di Livorno, e altre Terre, e Fortezze ch' erano all' ubbidienza di quel Governo, fossero ridotte in potere del Governo che si avea da stabili e da Sua Maestà.* Il che importava manifestamente in quelle circostanze di cose non solamente una mutazione, alterazione, e diversità fra lo stato passato e il futuro; ma una contrarietà, e una negazione positiva della intera Libertà presa in senso degli assediati, i quali mai sempre la fecero consister' in ciò, che (2) *del presente Governo nulla si ragionasse, nulla si mutasse*; cioè *presero il dominare per lo esser liberi*: laddove non vi ha cosa più opposta alla libertà e plena podestà di un corpo, che il dar mal suo grado sia moralmente sia fisicamente in mano di un' altro il freno di se medesimo; onde disse già lo Stagirita: (3) *Si illi qui regebant, regantur, alii fieri dicuntur*; il che vale a dire, che in quanto alla Forma vien cangiata la Repubblica, e tolta via; la qual cosa era pe' Fiorentini perdere la Libertà.

(2) *Sopra cap 9 §. 2. seg f. 367 seg.*

(3) *Aristotel. politic. lib. 2. cap. 1.*

37. Ora con questo articolo quel Governo che capitolava, consentiva espressamente alla quasi abolizione, cassazione, estinzione di se stesso, e coll' atto dell' accordo lasciò all' arbitrio di Cesare di sostituirgli quel Governo in quella guisa che più gli piacesse, e la Città con ciò fu posta nel bisogno, e nell' obbligazione di far pendere la forma del suo Governo, la creazione del suo primario Maestrato, la costituzione del suo stato dal solo consenso e beneplacito dell' Imperadore senza il consenso di lei, per modo che altresì necessariamente confessava di arrendersi alla volontà di Cesare, e di accostarsi al sentimento di lui contentandosi di prender' e riputare per *Libertà* quello stato di prerogative che Cesare nominava *Libertà*.

38. E a ciò tanto è conforme la natura di tutta l'azione, che uno, il quale senza ponderare gl' interni sensi de' patti, non considerando

rando altro che la condizione delle persone contraenti, l'una vittoriosa l'altra vinta, ne resta persuaso. Chi mai crederà che il vincitore, il quale non dubita punto la felicità e possanza delle sue armi esser'accompagnata dalla ragione, giustizia, e legittima autorità siasi lasciato prescrivere il patto, e la legge della dedizione per un Popolo vinto e da lui riputato mancatore di fede, e costituito in delitto? ed un patto il quale, essendo per anche intere le cose, più volte quel Popolo avea chiesto in Genova, e in Bologna per *ispecialissima grazia e per pietà*, (1) senza poterlo ottenere, dall'Imperadore? In vero in tal caso saria stato più felice l'ultima calamità, che lo stato integro delle cose, quale fu innanzichè consumate fossero le forze, e le ricchezze della Città, e innanzichè Carlo V. avesse sacrificato il sangue de' suoi prodi Soldati ed Uficiali a quel fine, ed innanzichè avesse conseguito la vittoria. Il farsi dichiarar liberi o dalla giuridizione dell' Impero, o dal Governo perpetuo de' Medici era tutto quanto avesser potuto pretendere i Fiorentini vincitori e trionfatori dell'Esercito assediante e di tutte le Armate di Germania e delle Spagne. Come voler che l'abbian' ottenuto essendo vinti e ridotti alla disperazione; come voler' una cosa contraria all'ordine naturale delle azioni umane, la quale non si presumerà senza specifica e ben forte cagione? ove qui c'è l'uso della Logica più naturale?

39. Tanto può e debbe bastare per difinire, che in questa Capitolazione il termine *Libertà* non si può ragionevolmente accettare, nè rispetto a Cesare, nè rispetto a' Medici in significato di *libertà piena, & indipendente*; e che tutti gli argomenti, che gli Oppositori formano fondati sopra la interpretazione contraria necessariamente debbono riuscir fallacie fanciullesche.

40. Fallacia è per certo quella, con cui essi pretendono, che Carlo V. non ponesse le mani nella riforma, che qual mero Mediatore, o Pacificatore tra la Casa Medici, e la Città, senzachè vestigio di sovranità in lui apparisca; anzichè vi si 'intromettesse in modo a fatto ripugnante al carattere di Sovrano: (2) *Una prova altresì invincibile*, dice il Memorialista, DELLA NON MAI INTERROTTA LIBERTA' DI FIRENZE, *si è che trattando con Carlo V. essa lo impegnò a fare l'uficio di Mediatore, che non gli sarebbe potuto convenire s'egli avesse avuto qualche giuridizione*.

41. Bisogna andar col calzare del piombo, ed a bell' agio nel difinire e decidere, al ricordare de' savj: uno che ha giuridizione, non può far l'uficio di Mediatore, è una proposizione che non regge punto. Quivi c'erano altri impedimenti, i quali fanno vedere, che fu un' astuzia da sopraprendere il Leggitore quel titolo posto in fronte della Capitolazione per l'Autore del Trattato Latino: (3) *INSTRUMENTUM COMPROMISSI*: un' astuzia, dissi, ed un' inganno almen' in quel senso che si vuol far correr tal vocabolo. E dunque da avvertire, che l'amichevole interposizione tra Principi Liberi è del jus di natura, e delle Genti, ma entravi questa regola primieramente circa la elezione del Mediatore: *Ch' esso debba avere l'animo eguale, a niuna parte pendente, ed esser privo d'ogni interesse, nè punto parziale* (4).

42. In secondo luogo, *che in ogni modo, chi debbe esercitare tale uficio non si trovi già astretto per alcun trattato particolare al soccorso dell'una delle parti in caso di rottura; imperciocchè una promessa non si può annullare, nè ristrignere per una convenzione posteriore coll' altra* (5). E chiunque promette di bilanciare gl' interessi di due

(1) *Sopra cap. 19. §. 2. seg f. 367. seg e §. 47. f. 384.*

(2) *Memoire p. 7.*

(3) *Sopra § 3.*

(4) *Bald. Ment cap. 65. carta 272.*

(5) *Puffend. de IN & Gent. lib 5. cap 13 §. 7. p m. 145. in fin.*

due Litiganti, *Con quella stessa promessa, intende dire di non esser obbligato da alcun patto precedente con chi si sia a cosa contraria al patto presente* (1).

43. In terzo luogo ripugna alla natura della Mediazione (2) *il proporla in modo tale, che l'una delle parti sia assolutamente tenuta di accettarla, di contentarsene, e di starsene a quella*. Cotesti sono impedimenti del poter' essere uno Mediatore; e non è impedimento l'aver' uno Giuridizione sulle Parti contendenti.

44. Facciasi ora il Lettore presenti delle cose tutte seguite dal giorno del Trattato di Barcellona, fino al dì della Capitolazione, solamente queste poche che vo ripetere. Cesare si dichiara di volere, e si obbliga con solenne promissione di dovere restituire in Firenze nel primato i Medici, colle forze ed armate sue; e di questa sua volontà non porge un menomo avviso alla Città, non fa Manifesti, non denunzia la guerra secondo 'l *jus feciale*, o *jus belli* stilato e non negletto senza biasimo tra Principi Liberi; ma comanda a' suoi Eserciti incontanente dopo la promessa di assalire lo Stato, e la Città di Firenze, come si fa con Città ribelli. I Fiorentini si destano i primi, e ricorrono a Cesare. Chiedono perdóno, e promettono perfetta ubbidienza purchè sian lasciati nello stato e nella forma del Governo presente. L'Imperadore dichiara se stesso offeso nella Maestà, e loro ribelli (3), e vuole che ubbidiscano, e facciano di buona voglia ciò, a che già avea deliberato e promesso di astringerli per la giusta forza: loro fa la guerra, li riduce all' ultima necessità, ed essi se gli arrendono con quella condizione per l'appunto, con cui potettero avere la pace, e il perdóno sul bel principio. E raccolte che abbia il Leggitore queste specie di fatti, vegga e tenti se gli riesca comodo di conciliare con le massime premesse, e necessarie a un Compromesso in Arbitro, e colla idea di una mediazione propriamente così detta, e laquale non sape di padronanza, e di sovranità; e se non è della natura di quelle pacificazioni, che ogni Principe, e Padre di famiglia può assumere secondo la esigenza degli Stati alla sua sovrana custodia da Dio confidati, ma non in asiatica o simile servitù costituiti, per la podestà somma, ed economica che gli compete: la quale non è mera e monda mediazione, ma direzione Signorile e paterna.

45. Di certo in altro aspetto non si comprende con quali tente od occhiali gli Avversarj abbiano potuto scuoprire sì chiaramente, come eglino pretendono, nel primo Articolo della Capitolazione l'ufficio di Pacificatore propriamente così detto, o di Mediatore straniere e di ogni giuridizione sovrana sproveduto. *Vedesi chiaramente*, dicono essi, (4) *questa qualità di Mediatore nella disposizione del primo degli Articoli preliminari*. Laddove quell' Articolo, e tutto quell' Atto è affatto contrario al concetto di una mediazione, tra per le ragioni mentovate (5), e perchè esso Atto non è che un compimento di una promessa fatta da Cesare all' una delle Parti circa una cosa, che l'altra ricusava di accordare a costo del suo sangue, e delle sue vite, ed a cui die un consenso sforzato ultimamente.

46. Laonde per le antecedenti obbligazioni all' Imperadore considerato qui per Principe forestiere, non avente alcuna giuridizione, nè pure potea convenirsi l'uficio di semplice Mediatore *de jure gentium*.

47. Ma posto tuttavia, che quivi constasse della pretesa qualità senz' alcun' ostacolo; tuttavia vero sarà ch' essa semplicemente, e da se, sì come non può dare a chi non ha, così nè pure possa torre a chi ha la sovranità.

48. Gli Avversarj per una pretensione che non può avere

(1) *Hobbes. Tract. de Civit. cap. 18. p. m. 86.*

(2) *Puffend. ibid. p. m. 146.*

(3) *Sopra cap. 19 §. 16. seq. f. 373. seq.*

(4) *Memoire p. 7.*

(5) *Sopra §§. 40. 41. 42. 43.*

avere sembiante di apparente verità, che tra gli schiavi dell'Asia, che non conoscono altra ragione di governo, che l'assoluto dispotismo, non arrossiscono d'insegnare tra popoli colti Europei, che *l'ufizio di Mediatore non può convenire a chiunque ha giuridizione, e che l'assumerlo sia una prova invincibile del non esser Sovrano.*

49. Che domine si ha egli da fare con uomini i quali postergano, o simulano di non sapere i primi elementi della Repubblica dell'Impero? Io non saprei dirlo a chi questo Avvocato ha creduto di parlare, e di scrivere; nè quali usanze si stilino pel Sovrano nelle controversie de' Cittadini, e sudditi nel luogo, ove egli ha scritto; ben so dirgli, che nell'Impero v'è questa laudabilissima, ed umanissima consuetudine, che gl' Imperadori sì per l'uficio, sì per ispecial consenso delle Parti non di rado abbiano assunto lo impiego di Mediatore tra più cospicui Sudditi, Cittadini, Vassalli, Principi, e Membri dell'Impero.

50. E se di cosa cotanto notoria si debbon' addurre esempli, per molti altri posson bastare due casi avvenuti all'Imperadore Rodolfo I., l'uno l'anno 1281., ove per consenso d'entrambe le Parti compose, e pacificò le differenze tra l'Arcivescovo di Mogonza, et Arrigo Conte di Sponheim e gli aderenti loro, tutti dipendenti dall' Impero. L'altro tra gli abitatori del Castello, e que' della Città di Friberg nell' anno 1285. altresì col consenso delle Parti (1). De' quali Atti ne arreco qui alcun' Articolo.

(1) Apud Goldast. Constitut Imper. Tom. I. f. 313 edit Franc. an. 1713.

„ Rudolphi I. Imperatoris Aug. Decretum. In actione vertente „ inter Archiepiscopum Mogunt. & Comites Sponheimenses.
„ Art. I. Rudolphus Dei gratia Rex Romanorum. Notum faci„ mus universis, ac singulis has literas lecturis aut legi audituris; „ quod nos omnem discordiam, litem, & contentionem quæ fue„ runt inter dilectos Principes nostros Wernherum Archiepiscopum „ Moguntinum, Ecclesiam suam Henricum fratrem Comitis de „ Sponheim cum omnibus amicis, & auxiliariis eorum, partibus „ ex altera, *Complanavimus, Concordavimus, & Pacificavimus* „ integraliter, perfectè, & in perpetuum super omnibus factis, „ commissis, & perpetratis in toto tempore illo, quo discordia inter „ eos cæpit, & duravit in hunc modum &c.
„ Art. V. Hanc autem Concordiæ, & Pacis compositionem DE „ CONSENSU, ET BONA VOLUNTATE PRÆFATORUM „ ARCHIEPISCOPI MOGUNTINI, ET COMITUM JOAN„ NIS, ET HENRICI DE SPONHEIM fecimus, & ad instan„ tiam eorundem Sigillum nostrum Regium una cum Sigillis eo„ rum ... his literis fecimus, appendi. Act. Moguntiæ an. Domini „ MCCLXXXI. in profesto Sanctæ Luciæ.

Ecci un' Articolo del secondo: (2)

(2) Ibid. f. 314.

„ Nos Rudolphus Dei gr. &c. Ad universorum S. Imperii Rom. „ Fidelium, tam præsentium, quàm futurorum notitiam tenore „ præsentium volumus pervenire quod nos inter nostros fideles Mili„ tes Castrenses, & Cives de Friberg ordinationem, concordiam, & „ securitatem fecimus CUM CONSENSU, ET VOLUNTATE „ PARTIS UTRIUSQUE in hunc modum &c.

Chi per questo dirà che quell'Imperadore non avesse giuridizione sopra le persone ch'egli pacificò, e compose; e sopra le cose ch' erano in disputa?

51. Per tor via adunque le traverse tutte, che questo affare può avere, e de' quali gli Avversarj vorrebbero profittare per imbro-

gliarlo maggiormente, diasi questa per verità dimostrata: che un' Imperadore può esercitar l'uficio di Arbitro o Compromessario tra due Principi Vassalli, o tra l'uno Vassallo e l'altro nò. E quest' altra; che in Carlo V. concorrevano circostanze e qualità tali, le quali dovettero assolutamente impedire qualunque altro Principe non Sovrano de' Fiorentini, di assumere o esercitare il sì fatto uficio: e che solamente qual Sovrano potea assumerlo per la riforma di Firenze in quel modo, che gli Oppositori impropriamente battezzano per un mero Arbitramento. Nè per certo l'Augusto Carlo V. avrebbe sospettato di pregiudicare al suo Carattere di Sovrano in facendo le parti di Mediatore, e Pacificatore tra la Città e i Medici, se i Fiorentini subito dopo l'accordo di Barcellona avessero acconsentiti a quella mediazione, la quale egli avea dichiarato di voler' esercitare senz' esserne richiesto d'ambe le Parti: esso avrebbe preferito i modi temperati agli sforzosi, ma giusti.

52. Molto meno ha egli sospettato di pregiudicarsi in facendola in quella guisa da Mediatore dopo di avere umiliato l'uno de' litiganti, e ridottolo all'uno de' due partiti, o di andar' a sangue e fuoco venendo alla discrezione di un' Esercito vittorioso; o di accettare la condizione ch' egli innanzi la guerra avea solennemente dichiarato di voler' imporre a' vinti: dichiarazione, la quale unica e sola distrugge la idea di quella sorta di mediazione, di cui non si scorgono le pedate, che nel cervello, e nel discorso sofistico degli Oppositori.

53. Merita almen l'Autor del Memoriale il vanto di saper mitigar, e con piacevole galanteria addolcire le idee espresse delle cose per natura durissime: l'Atto, con cui il Governo Fiorentino di allora vinto e sforzato dall' armi e dall' ultima necessità soscrive alla sovversione ed abolizione di se stesso, vien gentilmente battezzato da lui col nome di RICONCILIAZIONE tra Medici, ed esso Governo: e riconciliazione fu, dic' egli, perchè il Papa avea espresso nel Mandato prescritto al suo Commessario e *Procuratore speciale* fra le altre cose, che potesse trattare *della riconciliazione* suddetta (1). Vero è che ogni più aspra guerra può terminarsi con una riconciliazione: ella però con più proprietà si noma così, quando avviene innanzi de' fatti violenti ed estremi: *accade*, c'insegna il Baldi, (2) *la riconciliazione, quando è grossezza d'animo senza cercarsi di nuocere positivamente*. Ma già che si può dire riconciliato eziandio chi per estrema necessità, e per la forza col fatto, e colla voce si rimette al vincitore, ove non può piegare il cuore, concedasi alla flessibilità e morbidezza dello stile degli Avversarj che questa fosse altresì una riconciliazione.

(1) *Memoire It. Tract. Lat. p* 29.

(2) *Bald. Mentit. cap.* 63 *cart.* 256. 257.

54. Per giudicare però di qual carattere ella si fosse, sia bene considerare i mezzi, co' quali fu maneggiata, promossa, e conclusa: ripugnano senza dubbio alla idea di mediazione i mezzi di cui si valse il preteso Mediatore; ei furono questi schiere armate, cannoni, spade, ferro, fuoco, e fame, genere di mezzi, che non si possono adoperare con giustizia in gravissime occasioni, che dal Mediatore Sovrano co' suoi Sudditi, perchè al dire dello stesso Baldi: (3) *Può sforzarsi la riconciliazione dal Superiore*.

(3) *Bald. ibid.*

55. Con temperamento per affatto simile, e cavato dal Vocabulario novello degli Antagonisti, il quale è un tesoro di termini gabbevoli da sostituirsi a' stretti e proprj, l'Autor del Memoriale nomina questo Atto di dedizione di Firenze, TRATTATO DI PACE. Al Memorialista basta che nella Capitolazione si parli di Pace, perchè

questo

questo fosse propriamente, e κατ' ἐξοχὴν Trattato di Pace. Ogni trattato, ed accordo ha per oggetto, e fine la pace o generale o particolare; ma la regola vuole che le cose si debbano denominare per que' segni, che le distinguono dalle altre che sono del medesimo genere, ma di specie diversa. Lo impiegar' un nome per un' altro è lecito più tosto ne' discorsi familiari, e del volgo, che nelle contese, e ricerche di verità. Mancava forse a questo Scrittore parola idonea ad esprimere un Trattato di dedizione di una Città assediata, e vinta? la lingua di cui esso si è servito lo provedeva pur del vocabolo *Capitulation*; cioè secondo gli Academici Franzesi, *Traitté de la reddition d'une place*; voce che non ha di leggieri in quel senso la equivalente, e la quale è stata dedicata dall'uso a questa specie di Trattato, abbenchè essa si estenda ad altre sorte di contratti composti di più Capitoli. O se non gli andava a talento questo nome molto proprio al soggetto, almen dovea ritenere quello, che vien dato all'atto nell' Atto stesso, cioè *Contratto d'accordo*, a cui non par che con sofficiente proporzione corrisponde la formula, *Trattato di Pace, o di Compromesso*. Questa arte di scambiare tra di loro i nomi che hanno alcuna similitudine ed equivocazione regna in ogni dettato degli Avversarj; ed è una dilicata impostura molto atta ad ingannare lo intelletto de' lettori poco attenti. E' conoscono la magnifica causa dell' Indipendenza avere d'uopo di questa sorta di figurati parlari.

56. S'eglino avesser seguito più tosto il lume della verità e della Storia, che il cieco disegno di difendere un' Articolo inverisimile, essi nè pure avrebbero usato una somigliante lieve fallità, per far' entrare in quella Capitolazione da lor battezzata per Trattato di Pace, il Generalissimo dell' Imperadore, come persona che ci sta a pigione, e ch' essenzialmente nulla ci ha che fare, dicendo: *lors que.... les preliminaires du Traitté de Paix furent reglez avec l'INTERVENTION de Don Fernand Gonzague, General des Armées Imperiales entre les Commissaires de la Republique de Florence, & Bartholomy Valori Commissaire General du Pape &c.*

57. Avvertasi che il Memoriatore guasta et adultera la forma del contratto non solamente in facendo *sopravvenire* come persona terza o testimonio il Gonzaga, il quale fu il Primo de' Contraenti; ma moltiplicandone senza bisogno, e contra verità il numero; poichè la persona del Gonzaga comparisce qui legalmente indivisa da quella de' Medici, come canta il testo: *Si celebrò il contratto dell' accordo tra Don Ferrante Gonzaga.... e Bartolomeo Valori.... da una parte; e .... dall' altra.... dagli Ambasciadori (Fiorentini).. &c.*

58. Ma sia pur' *intervenuto* eziandio come terza persona il Generale di Cesare, il suo *intervenire* fu per parte dell' autorità Sovrana, senza la quale, ogniqualvolta che Cesare avea giudicato conveniente d'ingerirsene, non si potea, nè si dovea qui fare quello che si fece: cioè, nè la riforma dello Stato, nè la Pace. Conciossiachè il fare pace tra sudditi si aspetta all' ufìcio del Sovrano, e si dee fare, o coll' opera, o col consenso di lui, e in modo tale, il quale non gli dispiaccia. Il primario fine della istituzione di ogni Principato si è la Pace, e la Difesa: ed a questo fine si è rassegnata la podestà e forza in mano del Sovrano, acciochè abbia il gius, e i mezzi idonei di mantenerla. (1) *Quia Civitatis instituendæ finis Pax est, & Defensio; & quicunque in finem jus habet, jus etiam in media habet. Sequitur ut cuicumque... tribuitur potestas summa, eidem etiam* de

(1) Hobbes Tract. de Civit. p.m. 88.

de mediis ad pacem, & defensionem judicatio tributa sit, & ut tum in ipso periculo, tum præventionis causa ante periculum judicet, quid factu necessarium sit tum ad pacem inter se, & securitatem contra hostes conservandam, tum ad damna Civitatis resarcienda. Ora di questo gius, e de' mezzi idonei, che solamente, come a Principe Sovrano, competevano all' Augusto Carlo V., si era servito egli in pacificando nel modo che si è veduto i Medici con quella parte della Città di Firenze, che loro era avversa, cioè col governo di allora. Il Gonzaga dunque e per ragione, e di fatto intervenne in questo Atto a no ne del Sovrano, e non come vanamente pretende il Whig, dicendo: (1) *Ben si sa che quel Generale comparve come Parte nella Capitolazione, ma si sa altresì che ciò fu SOLAMENTE perchè vi si trattò di più cose concernenti l'Armata dell' Imperadore ch' esso comandò, e che a lui si era dato la condotta della impresa*. Ma bello bello con questo *solamente*; ch' ei è termine troppo limitativo. Si trattò di pagare dalla Città ottanta mila scudi all' Armata, dunque non si trattò d'altra cosa che richiedesse lo intervenire del Generalissimo Cesareo, questa si è una nobil conseguenza La sostanza dell' accordo, e la sua forma confuta quell' argomento, e si può soggiugnere, che vi fu chi non senza ragione prese, e riputò questa *paga per una pena, e multa* per cagion di ribellione (2). E non senza ragione; perchè ciò corrisponde a quella riserva, che fece l'Imperadore nel Trattato di Barcellona, che nel tempo dell' adempimento della promessa si converrebbe ancóra del rimborso delle spese, e danni patiti, o da patire per colpa de' Fiorentini (3) *damnorum & interesse culpa Florentinorum .... passorum, & patiendorum*. E lo comprova un' altra circostanza nell' atto del pagare questa pena pecuniaria, perchè non tutti i Cittadini, ma que' che aveano partecipati della resistenza, e della ribellione furon tassati, e taglieggiati; e gli amici, e parziali della Casa Medici (4) e conseguentemente in questa congiuntura non renitenti alla volontà di Cesare ne furon' esenti, come non ribelli, osservandosi in ciò la regola, *Quod qui crimini à systemate decreto suffragium suum non dederunt innocentes sunt; & quia cætus per literas suas neminem in illicitis repræsentare potest, innocentes illi in suffragiis nocentium non comprehenduntur* (5).

59. Le stesse riflessioni presso a poco quadrano circa a altro errore che serve per terza colonna maestra alla macchina della pretesa indipendenza, e che consiste in ciò, (6) *che in vigor del sudaetto primo Articolo della Capitolazione Carlo V. si addossò l'uficio di Arbitro tra Medici, e Fiorentini* e perciò, secondo la conseguenza, che ne ritraggono gli Avversarj, esso non operò qui da Sovrano.

60. Primieramente, nulla ripugna la qualità di Arbitro a quella del Sovrano, (7) massimamente non diventato Parte: elleno son queste due capacità le quali convenevolissimamente possono concorrere in una medesima persona; e singolarmente in un' Imperadore, da cui è inseparabile il diritto di decidere e di ordinare, o come Giudice o come Arbitro, o come Pacificatore circa le differenze insorte sopra i governi, dominj, Città, Provincie, Stati, e Feudi Reali, a' quali si può pareggiare il dominio Fiorentino: e tal cognizione *est de reservatis summi Principis; & reservata Imperatoria sunt quasi Sancta Sanctorum* (8).

61. E ove di simili controversie in altri se ne faccia il compromesso, ciò si fa coll' espresso, o col tacito consentimento, e non mai validamente si farà contra la volontà dell' Imperadore. E quinci niente

(1) Whig p. 7.

(2) Ulloa Vita di Don Ferrante Gonzaga.

(3) Tract. Barcinon.

(4) Varchi lib. 12. f. 439.

(5) Hobbes Tract. de Civit. p. 113.

(6) Memoire p. 8.

(7) Sopra §. 50. 51.

(8) Covarr. pract. quæst. cap. 4. n. 1.

nlente nocea alla somma podestà dell'Imperadore, che Clemente VII. con permessione di lui daragli nel Quarto Articolo della Convenzione di Barcellona,(1) potesse egli stesso ordinare la nuova Forma della Repubblica.

62. Siccome nè pure nuocque a'diritti Imperiali l'aver Carlo V. permesso al medesimo Papa Clemente VII. d'ingerirsi nella riforma del Governo di Sienna, pochi anni avanti, come appare dalle parole dell'Imperadore, ove dice: (2) *Petruciò autem Cardinali mortuo, dum inter nostros esset contentio, quid magis Reipublicæ Senensi conveniret, an sub solo Gubernatore forent regendi, an sub ordine Civium ex moribus dictæ Civitatis erigendo*: rem vestræ Sanctitatis *consilio, & ordinationi remittendam censuimus*. Perciocchè non per questo egli riputò per manco Imperiale la Città di Sienna, come si fa manifesto per le predette parole, e alcune altre non meno chiare, e in un'altro proposito espresse nel medesimo documento: (3) *Est enim Civitas illa antiquissima, illiusque Respublica Imperiali ditioni subjecta & supra alias omnes Italiæ Civitates adeo ab omni ævo S. Imperio addicta, illiusque devotioni affecta, ut nihil supra desiderari queat*, haberque propterea *ab ipso S. Imperio, nostrisque prædecessoribus amplissima Privilegia etiam* per nos confirmata, *quibus ipsa Respublica regenda ac gubernanda conceditur &c.* Quanto qui disse Cesare de' privilegj de' Sanesi si verifica altresì di que' de' Fiorentini: i loro Gonfalonieri e Priori erano Vicarj dell' Impero pe' privilegj, i quali lor'erano confermati da Carlo V.: e debbe militare pari la ragione in causa pari.

63. Un'altro esempio, che spetta a' tempi, ed alle persone, di cui trattiamo, ci si para innanzi, per provare che l'esser' Arbitro non esclude punto l'esser Sovrano di quella cosa, di cui si fa il compromesso, poichè Cesare (4) *accettò l'arbitrio di terminare interamente le differenze fra Papa Clemente VII, e Alfonso Duca di Ferrara sopra il possesso di Modena* Feudo senza fallo Imperiale, senza che per questo alcuno abbia preteso ch'esso in ciò spogliasse se stesso del carattere di Sovrano, qualità che solamente riposava, e non avea da operare in quella funzione.

64. Ma usciranno fuora gli Oppositori, con dire, se non è nota del non essere Sovrano lo essere Arbitro, almanco ne sarà un'indizio lo accettare quell'ufìcio colla limitazione di pronunziare l'arbitrato in termine di tempo prescritto dalle parti compromettenti.

65. Replico, che tale limitazione essendo un'effetto della essenza di simili negozj per sua natura liberi in chi si sia, non può punto essere un segno del non esser Sovrano; e vo dire come: chiunque ha più favorevole causa, e più probabilità di vincerla in rigoroso giudizio, tuttavolta la rimette in arbitrio di un terzo sia Sovrano sia eguale suo, con quell' Atto stesso di rimessione rinunzia a una porzione del suo diritto presosi a rigore; cioè, se gli sarebbe dovuto tornare cento in giudizio, coll' accettare l'Arbitro, egli mostra, e consente di contentarsi di meno. O pure all'opposito, chi ha meno favorevole causa, entra in isperanza di profittare più di quello, che a rigore di giustizia aspettare potrebbe; cioè se gli si dovrebbe, per cagion d'esempio, pagare cento in giudizio ordinario; per l'arbitranza egli acquista speranza di uscirne a meno. *Ad Arbitrum hoc modo venimus*, dice Tullio, (5) *ut neque nihil, neque tantum, quantum postulavimus, consequamur*. E ciò appare dalla formula degli antichi, colla quale pronunziavano il lodo: *Arbitror te hoc modo satisfacere actori debere*. Laddove la sentenza a rigor di giustizia si dichiarava con quest' altra: *Quantum ei debes, redde* (6).

(1) *Sopra cap. 18. §. 19. seg. f. 349. seg.*

(2) *In Rescripto Caroli V. ad Clemen. VII. ann. 1526. apud Goldast. Constit. Imp. Tom. 1. f. m 479. art. 38.*

(3) *Ibidem.*

(4) *Uloa Vita di Carlo V. f. 120 fac. 2. e Guicciard. Ist. lib 10. cart. m. 107. fac. 2.*

(5) *Cic. Quint. Rosc. cap. 4. 1.*

(6) *Pomponius de arburis.*

66. Ora essendo che ogn'uno per legge di natura ha la facoltà di ritenere in se, e di non ispogliarsi della sua ragione che nel modo, e per quello spazio di tempo che gli piace. E volendo il natural diritto di ogni rinunciazione ch'essa non si estenda di là del consenso del rinunziante, perchè gli atti degli Agenti non posson' operare oltre all' intenzione degli Agenti; (1) ed essendo che dall'altra parte ciascun'uomo può rinunziare alla speranza di un vantaggio quando vuole, ne segue, che due Compromettenti possono limitare all'Arbitro, ancorchè sia Padrone e Sovrano, il tempo, per la cui durata essi vogliono stare all'evento di quel maggiore, o minor danno o vantaggio rispettivo, e dopo quale tempo non essendo stato pronunziato il lodo, ogn'uno possa rientrare ne' suoi primieri diritti.

(1) *L. non omnis ff. si certum petatur.*

67. Ciò tanto è giusto, quanto che le cagioni del danno dell'uno, e del vantaggio dell'altro possono avere collegazioni tali col tempo, che lo emolumento, e il pericolo di là del termine prefisso, cessi affatto e svanisca, siccome nelle cose umane suol'avvenire. Il perchè la legge civile ancóra vuole che l'Arbitro non possa nè abbreviare, nè protraere il termine prescritto, ed accordato da' Litiganti: (2) *Ideo conditionem primi compromissi (de die proferendæ sententiæ) neque minuere, neque mutare potest*. Data dunque l'Arbitranza del Sovrano tra' sudditi; si da altresì per necessaria conseguenza limitazione di tempo, dopo il quale il Principe può riprendere in caso di bisogno, la funzione ordinaria, e naturale di Giudice, e le parti compromettenti i suoi primi diritti.

(2) *L. labeo ait ff. de recept. arbitr.*

68. E per le stesse ragioni il Principe Sovrano, e Padrone stesso senza danno del suo carattere proprio può ancóra prescrivere a se medesimo la condizione di un tempo limitato, in assumendo l'uficio di comporre, di ordinare, e di terminare le differenze tra due sudditi circa una cosa dipendente da lui per ragion dell'alto Dominio, il che si dilucida con un'esempio tirato dalla Storia del medesimo Imperadore Carlo V., e della medesima presente materia.

69. L'anno 1535. comparendo innanzi di lui in Napoli i Fuorusciti Fiorentini accusatori di Alessandro de' Medici, dopo varie accuse, e difese dall'una e l'altra parte messe avanti, questo Imperadore per sua sentenza dichiarò, ch'avrebbe riconosciuto le ragioni d'entrambi dato sesto ad ogni cosa infra l'anno, prescrivendo a se stesso tal termine, come si raccoglie da questa sua sentenza: (3) *Sia ancóra obbligato il Duca a promettere di ratificare a tutto quello che l'Imperadore ordinerà che si debbia fare in Firenze circa il Governo di quella Città, e di osservarlo ancóra senza mutare, o alterarne cos'alcuna da qui avanti, tardi, o per tempo* la Sentenza e il comandamento di Sua Maestà, *la quale possa dar quell'ordine, ch'ella vorrà che si tenga in Firenze, in una volta, o più secondo le parrà necessario di fare*, ma tutto quello ch'ella vorrà ordinare al più lungo nel termine di un'anno; *il quale ordinamento si possa fare dalla Cesarea Maestà propria, o veramente da chi ella arà commesso per un suo mandato, chi ordini tutto quello che appartiene al viver civile, alla giustizia, e alle facoltà del predetto Stato di Firenze, così universalmente, come particolarmente.*

(3) *Varchi lib. 14. f. 572.*

70. La ostinazione degli oppositori può ben negare che l'Augusto Carlo V. non fosse Sovrano di Firenze, ma sarà però astretta di confessare ch'egli si riputò tale. La Investitura, o il privilegio, con cui egli avea messo in possesso del Primato della Repubblica Alessandro de' Medici l'anno 1531. è di tal sua persuasione un documento evidentissimo.

E que-

E questa sentenza dell'anno 1535. di Napoli si riferisce con parole espresse a esso privilegio, ed atto Imperatorio; laonde della intenzione di lui non si può muovere dubbio: e con tutto ciò esso non sospettò punto, che con prescrivere a se medesimo il termine limitato di un'anno, venisse a derogare alla sua autorità naturale di Sovrano, e di conseguenza non gli dovea dar fastidio la condizione e limitazione de' quattro mesi apposta nel primo Articolo della Capitolazione della Città con Don Ferrante Gonzaga. Tanto più che quivi non fu sopraggiunta perchè questo fosse un compromesso, ma perchè Cesare ritenendo, ed assumendo l'uficio di dar forma nuova al Governo, e ricevendo il giuramento da' Comandanti della Città che la terrebbero, e custodirebbero a nome suo; ne vien, che senza limitazione di tempo la Città sarebbe stata sotto l'immediato proprio dominio di Cesare per sempre, o per tempo indefinito; ora a ciò ostava la promessa da lui fatta solennemente in Barcellona al Pontefice: dunque fu consentanea questa condizione al fine di quella guerra, e relativa alla obbligazione precedente di Carlo V., e non ad alcuna precisa elezione in Arbitro.

71. Tanto siamo stati costretti a divisare minutamente, e quasi direi stucchevolmente, a fine di provare un punto il quale è fuor di controversia appresso di coloro, i quali non cercano il nodo nel giunco; cioè che il Sovrano stesso possa assumere l'uficio di Arbitro tra suoi sudditi, e circa cose di suo dominio diretto, e con ristrizione di tempo, senza che ciò implichi colla dignità e podestà somma sua. Perciocchè la sorte di chi combatte cavillazioni è tale, di dover dimostrare, per così dire le nozioni prime; ove non si giudichi opportuno con una semplice affirmativa, o negativa passarsela superficialmente ad imitazione degli Avversarj, i quali vogliono spacciare senz'altra prova per un'argomento di buona lega cotesto: *Cesare operò da Arbitro circa Firenze, dunque non operò da Sovrano*, quasichè un Principe non operando espressamente da Sovrano, e non esercitando la podestà somma rispetto al dominio utile, egli si rimanesse di esserlo in riguardo dell'alto, e diretto.

72. Ma per vie più rendere palese la vanità degli schiamazzi, che fanno con quell'argomento tirato dall'uficio di Arbitro da loro attribuito a Cesare, ci fa al proposito di far vedere, che quivi al loro solito si fanno gabbo della cosa per l'equivoco del nome, e ci vogliono vender la bisogna impropriissimamente così detta per quella che propriamente è tale.

73. In primo luogo, nessuna elezione in Arbitro si può concepire senza che v'intervengano Tre Persone, i due Compromettenti, e il Compromessario: ma in questa Capitolazione, che in ogni modo pretendono che fosse un Compromesso, non vi sono che due persone; il Papa, e l'Imperadore giunti insieme ne fanno una, e la Città fa l'altra, come canta il testo: (1) *Si celebrò il contratto dell'accordo tra Don Ferrante Gonzaga Capitano Generale, e allora Governatore dell'Esercito Cesareo, e Bartolomeo Valori Commessario Generale del Papa in detto Esercito da una parte; e dall'altra ..... Cittadini Fiorentini, ed Ambasciadori eletti a conchiudere &c.* Talchè sul bel principio si trova mancare questa circostanza essenzialmente richiesta a una remessione in Arbitro vera, e propriameute così detta.

(1) *Varchi lib. 11. f. 428. vedi sopra.*

74. Secondariamente, avvegnachè si voglia qui dividere la prima Persona composta e farne due, in guisa che il Papa si consideri per terza Persona, e propriamente per parte compromettente, vi osta la inverisimilitudine, improbabilità, ed inutilità, ch'egli avesse posto in

compromeſſo quello, di cui già era ſicuro per lo Trattato di Barcellona, cioè che la ſua Caſa ſarebbe rimeſſa al primato di Firenze; cardine capitale, ed unico di tutta la controverſia. Ma non ſi può dire ch' egli ciò faceſſe; poichè nel mandato del ſuo Procuratore, il quale rappreſentò in queſto contratto la perſona di lui, era riſervato queſto medeſimo Articolo: laonde mancando la materia, e l'oggetto del Compromeſſo, Compromeſſo non potea eſſervi per ſuo conto.

75. In terzo luogo ſi oppone al poter'eſſer'Arbitro l'intereſſe, o la gloria, che può tornare all'eletto più dalla vincita dell' una, che dell' altra Parte. (1) *Neminem Arbitrum eſſe oportet, cui commodi, vel gloriæ ſpes aliqua apparet major ex victoria unius, quam alterius partis.* Ora non pare che Ceſare, ſalva la ſua dignità aveſſe potuto deſiſtere dall' impreſa per cui avea guerreggiato vittorioſamente un' anno intero, in non pronunziando a favore de' Medici contro alla Città.

76. In quarto luogo, ripugna altresì all' uficio dell' Arbitro (2) *Ogni convenzione, e contratto anteriore ſeguito coll' una delle parti, in vigor di cui l'Arbitro è tenuto di pronunziare in favor di quella contra l'altra, e in un modo già determinato.* „*Ideo ſi ſic fuit in Arbitrum compromiſſum ut certam ſententiam dicat, nullum eſt Arbitrium* (3). Ora il Trattato di Barcellona obbligava Ceſare di pronunziare a talento dell' una delle due Parti, e a tenore determinato, e lo ſapeano gl' Intereſſati; dunque non era Compromeſſo propriamente così detto, e abuſa del termine, e vuol gabbare il mondo chi lo ſpaccia per tale.

77. In quinto luogo, non ſi conſa punto colla natura dell' arbitranza, che l'Arbitro ſia uno de' Litiganti. (4) *Ex eo quod Arbiter à diſceptantibus electus ſit, ad terminandam controverſiam colligitur, oportere Arbitrum non eſſe unum ex ipſis Diſceptantibus.* Ora Ceſare, e il Papa in queſta cauſa erano tuttuno; Carlo V. avea fatto ſuo quello intereſſe; eſſo medeſimo ſi era dichiarato *di volere* rimettere la Caſa Medici. Dunque è ridicolo il chiamare uficio di Arbitro la impreſa aſſunta di riordinare la Repubblica nel modo predeterminato da ſe ſteſſo.

78. Ed altrettanto è frivolo quell'argomento d'Indipendenza, che il Memorialiſta ſi crede di avere ritrovato in ciò che i *Fiorentini erano in libertà* di laſciare la riforma dello Stato ad arbitrio del Papa, o dell' Imperadore dicendo: (5) *Queſta qualità di Arbitro diviene ancóra più viſibile, per quel, che ſi ſa dal Varchi..... che i Fiorentini ebbero la libertà di eleggere il Papa o l'Imperadore per ordinare il loro Governo, e ch' eſſi preferirono l'Imperadore.* Parve sì nobile queſto luogo al Whig, che lo ha copiato con dire: (6) *La qualità di Mediatore è tanto più chiara in Carlo V., che volontariamente i Fiorentini lo preferirono al Papa ch' eglino rimirarono per Parte, e che il Papa vi conſentì che ſi contraveniſſe in queſto punto al Trattato di Barcellona.* Ma sì come il Memorialiſta e il Whig aveſſer detto poco, il loro Tradottore o Aumentatore Latino da vero Paladin la trincia così: (7) *Atque adeo verum eſt populum habuiſſe PLENISSIMAM POTESTATEM eligendi QUEMCUNQUE vellet componendæ Reipublicæ Autorem &c.* Non ſi contentò di tradurre e dire *alterutrum l'un de' dua*: ma adoperò il *quemcunque; chiunque ſi ſia in mondo.* Ma ſe in latino gli ſembrò men vergognoſa tal vantazione e jattanza, perchè non diſſe che i Fiorentini poteano prendere per Arbitro Franceſco I. o la Repubblica Veneta? Raro modo di argomentare ſarebbe coteſto: Seneca ebbe pieniſſima poteſtà di eleggere quel genere di morte che più gli piaceva: dunque non era condannato a morte da Nerone. Uno delle due ſi potea, o ſi dovea

qui

(1) Hobbes Tract. de Civit. § 22 p. m. 23.

(2) Puffend. de I N, & Gent. lib. 5. cap 13 §. 4. p. m 941.

(3) L. qualem autem ff. de recept. arbitr. & l. item ſi unus §. item Pomp. tit. eod.

(4) Marlſburg Tract. de Libert. §. 21. p. 23.

(5) Memoire p. 8.

(6) Whig p. 7.

(7) Tract. Latin. edit. Piſ. p. 31.

qui eleggere per Regolatore, e Riformatore dello Stato o Clemente VII. nemico, o Carlo V. Sovrano, amendue offesi. Se Clemente VII. potea esser'egli il Riformatore, ciò fu, come tante volte si è dimostrato, per concessione di Cesare; e oltre di ciò questa arguzia degli Oppositori fa per l'appunto contra di loro; perciocchè nella stessa guisa che sarebbe stato, siccome essi vogliono, Mediatore, Pacificatore, ed Arbitro in causa propria, cioè impropriissimamente: (1) *Nam in re sua nemo potest esse Arbiter* (2), disse Bartolo, e prima di lui Marziano: *Si de re sua quis Arbiter factus sit, sententiam dicere non potest, quia se facere juberet, aut parere prohiberet; neque autem imperare sibi neque prohibere quisquam potest*: nella stessa guisa, io dissi, lo sarebbe stato altresì Cesare, perciocchè la causa del Papa e de' Medici era diventata causa dell' Imperadore per l'obbligo da lui contratto.

79. Oltre a questi difetti, che implicano colla qualità di Arbitro; vi mancano i segni, e le formalità che si suole adoperare tanto nel tempo del compromettersi, e dell'accettarsi il Compromesso; quanto nel tempo del pronunziarsi il lodo, e in quello di mezzo tra l'un e l'altro Atto.

80. Mancano nell' Atto primiero; perciocchè non si fa nè pure con un solo motto menzione di Compromesso, e di Arbitranza, come fare si suole, e si debbe in Atti di simil natura: solamente la Città vinta lascia la riforma di se medesima all' arbitrio di Cesare, e nulla dice del rimettere le sue differenze con chi si sia in lui.

81. Mancano per tutto 'l tempo di mezzo, ch'è scorso dal giorno della dedizione al giorno della pretesa arbitraria sentenza data: perchè non si vede che le Parti esponessero nè pretensioni nè prove; nè che si formasse stato alcuna di quistione; nè che l'Arbitro ad istanza di chi si sia istituisse esame delle Ragioni sovra cui ha poi pronunziato: le quali cose tutte (3) non sono superflue e vane, ma essenzialmente desiderate in una arbitranza rettamente così detta.

82. Lo stato della quistione fu da principio, e costantemente questo, se la Città dovesse ricevere senz'altro i Medici per Capi suoi? E questo era un punto già deciso nel Tribunale di chi avea la somma podestà; ma di una cosa decisa non occorre far Compromesso in Arbitro.

83. Le Ragioni di tal decisione erano che la Città era scaduta da' suoi Privilegj (4), e conseguentemente da quello di eleggere più per suo Maestrato quella, o quelle persone, che le piacesse (5); e quelle altre Ragioni, che Cesare espresse nel Trattato di Barcellona.

84. Operò la Città medesima in questa sentenza; perciocchè non guari dopo quell' accordo mandò una deputazione all' Imperadore non già a fine d'informarlo delle ragioni sue, nè di esporre le sue pretensioni per conseguire l'arbitrato più favorevole; ma a fine d'insistere, e di supplicarlo, che quanto prima volesse effettuare per l'appunto quello, che il Mondo tutto, e la Repubblica più che certamente sapea ch' egli era per fare; e ce lo racconta Bernardo Segni: (6) *Erano stati mandati in quel tempo in Fiandra nella Città di Bruselles all' Imperadore Palla-Ruccellai, e Francesco Valori per Ambasciadori .... arrivati alla presenza dell' Imperadore Palla-Ruccellai avendo raccontato in lingua latina l'ingiustizia, e la insolenza del Popolo Fiorentino, e dello stato passato, non tanto contro alla Casa de' Medici, quanto contro alla Maestà Sua*, (ecco una nuova propria confessione della Città stessa di esser stata rubelle, e perciò soggetta a Cesare) *lo pregò supplichevolmente, e per commessione de' Cittadini Nobili di Firenze a voler sentenziare la*

forma

(1) *Bartol. in l. si de re sua ff. de recept. arbitr.*
(2) *ff. ibid.*
(3) *Puffend. de I. N & Gent. lib. 5. cap. 13. §. 8.*
(4) *Sopra cap 19. §. 21. seg f. 374 seg*
(5) *Sopra*
(6) *Bernard. Segni Ist. Fiorent. MSS. lib. 5. f. m. 210 seg.*

forma di quella Repubblica secondo l'accordo fatto in Don Ferrante rimesso nel suo savio giudizio (non disse secondo la podestà conferitagli, o secondo il Compromesso fatto in lui; lascia intatta, e non esclude l'autorità naturale in Cesare, ma la confessa di nuovo, e la rammenta confessata per quell'accordo) *e sopra tutto si mostrò desideroso per parte di chi l'avea mandato di aver in Firenze al governo della Repubblica Alessandro de' Medici Genero suo; col quale, e* non con altro mezzo *sperava la Città, avendolo al suo Reggimento poter vivere con vera libertà, e mantener viva la giustizia, e la pace*. Veggasi come hanno cangiato di parere i Fiorentini circa la intelligenza del nome *libertà*. Innanzi la dedizione non v'era *libertà*, che sotto l'amministrazione di tutti, o di molti, con esclusione de' Medici: dopo la Capitolazione non v'è *libertà* vera che sotto l'amministrazione de' Medici. Così questo vocabolo perpetuamente nella contesa Fiorentina fa diverse, e tra di se affatto opposte fonzioni. (1) Solamente per capriccio sconvolto degli Oppositori costantemente avrà da significare quello, che non significò mai tra l'Impero, e Firenze, cioè *piena indipendenza, assoluta libertà e sovranità*.

85. Sopra questa Esposizione de' Deputati fa il Segni una riflessione che corrobora quel che abbiam detto noi: (2) *Carlo V. uditi gli Ambasciadori Fiorentini.... gli parve potere, sodisfacendo a loro, satisfare ancora meglio a se stesso*: perchè con ciò confermasi che la parzialità di Cesare per l'una delle parti fosse manifesta; ma se era manifesta, e da lui stesso pubblicata, come potea esser preso per Arbitro, in sentimento degli Avversarj? non si dà per diritto di natura (3), e per le leggi positive maggior' implicanza coll'uficio di Mediatore, e di Arbitro, che la notoria parzialita. *Perchè in vero*, continua il Segni, *questo Imperadore poco amico de' Popoli per le insolenze, e tumulti usati.... nel principio del suo Imperio; a' Fiorentini tanto più era venuto inimico quanto gli giudicava RIBELLI*: ma non solo esso gli giudicò tali, ma eglino stessi confessarono in quella deputazione tali essere stati.

86. Un' altra circostanza osservabile nel tempo di mezzo tra la Capitolazione, e la Sentenza, con cui Alessandro fu istituito nel Primato, molto contraria alla natura dell' uficio di un' Arbitro propriamente così detto, e di un' Arbitro straniere, e non Sovrano, si è, che Cesare non si credette punto di perdere il gius di disporre di quel governo, come che fosse trascorso il termine de' quattro mesi prefissi. Si sa che appena passaron due mesi ch' egli avea già ordinato alla Imperial Cancellaria (e non ad altra di altro suo Regno) la Costituzione della riforma, come cosa affatto conforme al suo proposito; ma andaron non quattro, ma ben' undici buoni mesi innanzi ch' egli la facesse spedire e pubblicare, e ciò con qualche inquietudine di Papa Clemente, il quale con tutto 'l maneggio, che avea nella Città, non si credette di aver toccata la meta de' suoi desiderj, cioè il Primato di Firenze senza la Costituzione Imperiale.

87. Ora di quella tardanza, ommessione, e dilazione egli non arrecò mai una immaginabile scusa, giustificazione, o ragione, nè vi fu mai chi pretendesse che scaduto il termine fosse svanita la facoltà; o che vi fosse uopo d'una rinnovazione del Compromesso come nelle vere rimessioni in Arbitro si stila. (4) *Arbiter ex Compromisso sumptus.... diem, qui Compromisso constitutus est, proferre non potest*, dice la legge, e sopra quella la rubrica: *si Arbiter jubet, ultra quam possit, impunè sibi non paretur*. Perciocchè Cesare stesso, ed ogn'uno era ben persuaso ch' egli insiememente potea operare come Vincitore, e Padrone diretto; e che non avea a rendere conto, che a se medesimo, e che questa limitazione fu qui una mera formalità.

(1) *Sopra c.19 §.44. f.383.*

(2) *Segni ibid. f.214.*

(3) *Sopra §.75. seg.*

(4) *L. arbiter ex compromisso ff de recept. arb.*

88. Oltre

88. Appresso, se questa condizione di tempo limitato fosse stata onerosa o molesta a lui, la poteva osservare e non osservare, perchè il suo Tenente Generale il Gonzaga avuto non avea special mandato di capitolare con tale, o simile ristrizione; solamente gli si era scritto, che salvasse la Città dal sacco, e furor delle armi; che Cesare la volea salva, e *libera* nel senso suo, cioè in riguardo de' Privilegj. Ora a' Capitani degli Eserciti non compete senza special mandato il far nè pace, nè tregua; (1) ma l'uficio loro si ristrigne comunemente in ordinare, e guidare i Soldati, e le operazioni militari (2). E che il Gonzaga non avesse tal mandato speciale, ciò consta dalla maniera, con cui promise di procurare il consenso di Carlo V. perchè non si obbligò a nome di Cesare, ma obbligò se stesso, *in suo proprio, e privato nome* (non come falsamente pretende il Whig (3) che Cesare ratificherebbe ma) *di fare, e di curare con effetto Sua Maestà ratificasse nel tempo di due mesi la Capitolazione*, il che si chiama promettere *sub spe rati*; ma di tal ratificazione non si ebbe mai alcuna novella. Poteva ben l'Imperadore ricevere alcune condizioni, e rigettare le altre, nè debbe presumersi d'averne accettate quelle che espressamente non ha approvate: anzi potea accettare semplicemente l'Atto principale, cioè la dedizione, e non le qualità di essa. I Romani non vollero starsene alle condizioni, con cui avea patteggiato il lor Console, e Generale C. Luctazio co' Cartagginesi, senza singolar mandato, ma mutarono i patti a lor piacere (4); e di simile disapprovazione vi ha un mondo di esempli nelle Storie.

(1) *Bartol. in l. convention. ff de pact & ibi Angel, & Paul arg. l. mandato generali ff. de procura.*
(2) *L Officium ff de re milit.*
(3) *Whig p. 7.*
(4) *Tit. Liv. l. 1. 3. dec ad.*

89. Ma non si puote considerare quella condizione per onerosa a Cesare, sì bene alla Parte, con cui avea contratto il suo Ministro; e si esporrebbe alla derisione chi pretendesse dare a credere che il Governo, o Maestrato Fiorentino minacciato, e punito colla riforma, avesse avuto premura ed impazienza, che senza maggior' indugio venisse effettuato quello, che tanto temeano ed abborrivano. Perlochè questa arrota non si può considerare che per apposta dall'altra Parte, cioè dal Generalissimo di Cesare stesso, il quale col Valori Commessario Pontificio era una persona quivi in quest' Atto: e se alcun' obbligo avea Cesare col Papa, circa Firenze, ciò fu in virtù di un' altro contratto, cioè di quello di Barcellona.

90. Laonde in riguardo di questa Clausula, in cui fondano gli Oppositori la maggior forza dell' argomento loro, nè pure si rende vera la qualità di Arbitro: ma da ogni lato risplende, che questo Articolo, come la Capitolazione tutta seguì per conto della Città passivamente, e fu un' atto *Coattivo* e un consenso, con cui il vinto per timore di perdere la vita, e la roba ed ogni Libertà civile, e participazione di governo, e per desiderio di salvar' almeno il più che può, giacchè non può salvarla tutta, soscrive alla legge e volontà del vincitore, rassegna e rimette all' arbitrio di lui quello per l'appunto, per cui si è disputato; circostanze onninamente ripugnanti all' elezione del vero Arbitro: e fu tale remissione certissimamente senza speranza di riacquistare diritto, ragione, facoltà alcuna contraria, in caso che Cesare preterisse il termine del tempo enunziato; imperocchè non da questa condizione, nè dedizione, nè vittoria solamente, ma da' diritti più alti, e per la somma podestà derivò in lui l'uficio, e la facoltà di riformare quello Stato. E quell' Articolo dell' accordo non fu altro, che una promessa ed obbligazione, che in avvenire non si opporrebbero più all' esercizio ed amministrazione di quella podestà, che Cesare avea; e finalmente egli fu un' espresso rinunziamen-

ziamento a quella parte de' Fiorentini privilegj, in vigore de' quali essi nel passato aveano a beneplacito loro eletto i Capi, e Maestrati Primarj della Città a tempo. Egli fu una dichiarazione di consenso per l'addietro stato negato indebitamente; e tal consenso quivi era necessario che solennemente si esprimesse; poichè esso servì di termine a questa guerra: e si prende talvolta ancóra simil consenso senza necessità, ma non senza comodità, e facilità maggiore per conseguire il fine proposto: *Nam qui volentibus imperant hi ab ipsis Civibus præsidium habent* (1).

(1) *Aristot. politic. lib. 3. cap. 10.*

91. Dalle quali verissime considerazioni nostre risulta che sono tre solennissime chimere, meri Ircocervi, ed Imposture, le Tre Affermazioni degli Oppositori, che Cesare operasse in questa controversia, guerra, e riforma solamente, come ALLEATO del Papa, MEDIATORE, e ARBITRO, e non mai come Sovrano di Firenze; le quali essi hanno poste in campo, e in ischiera, come tre validissimi propugnacoli della indipendenza; sì come i diritti dell'Impero fossero fondati sovra i fatti di questa sola guerra; quasichè la quistione fosse, se la qualità di Alleato, Pacificatore, e Arbitro, può da per se dare, o torre la sovranità a chi prima l'ha, o non ha; e finalmente quasichè la vincita, o perdita di questa lite dipendesse tutta dal provare che Cesare assumesse o non quelle qualità accessorie, ed accidentali, e transitorie.

92. La sincerità et evidenza con cui abbiamo abbattuto queste vanissime supposizioni, e svelatele per meri sutterfugj, e ripieghi, dovrà indurr' ogni attento e disappassionato Lettore a credere, che l'Autor del Trattato Latino *de Libertate Florentiæ*, non fa altro che un saggio di temeraria declamazione, quando entra a dire: (2) *Enim verò non est diffitendum quosdam non magni nominis Scriptores, aut in rebus gestis pervestigandis, & in Constitutione Principatus expendenda minus accuratos, aut avidos auræ popularis, & germaniæ rebus nimis addictos magnificè exagerasse jus, & auctoritatem Caroli V. quam exercuit in constituendo Principatu, proinde ac si propria, non mandata à Florentinis auctoritate, & quasi Dominus, non quasi Arbiter electus, novam Reip. formam dedisset, ut res Europæ stabili pace componeret. Veruntamen quicumque clariores, & magis veridicos Historicos non tantum Florentinos, sed etiam extraneos consulet, is certè non dubitabit Imperatorem in constituendo Principatu personam gessisse primùm Principis FÆDERATI, tum AMICABILIS COMPOSITORIS inter mediceam domum, & Remp. Florentinam; denique ARBITRI ELECTI à partibus ad res componendas, & in meliorem statum redigendas, atque hæc omnia præter Historicos acta ipsa publica demonstrant, quæ nullam admittunt controversiam.* Non so quali sieno gli Scrittori a sentenza di questo gran Giudice di poca rinomea e fama, poco esatti, ed appassionati. So bene, che io, per dimostrare che le sue Tre Affermazioni sono tre imposture, sonomi valuto dell'autorità de' soli Fiorentini ed Italiani autorevoli Storici; e della sincera interpretazione degli Atti Pubblici. E col medesimo metodo mostrerò che niente distrugge e dissipa più que' suoi tre sogni, che l'Atto stesso, e la Costituzione dell' Augusto Carlo V. con cui fu istituito il Primato de' Medici, che sarà il Soggetto della Dissertazione seguente.

(2) *Tract. Lat. de Libert Florent. p. 27.*

CAPITOLO XXI.

CAPITOLO XXI.

Esame della Investitura, o Istituzione di Alessandro, e della Casa de' Medici nel Primato della Repubblica Fiorentina data l'anno 1530. il dì 28. di Ottobre in Agosta; e promulgata in Firenze l'anno 1531. il dì 6. di Aprile, ove si difinisce il grado e la dignità di quel Primato: e la precisa forma che dovette aver questa Repubblica in vigor di cotesto Atto.

§. 1. LA interpretazione de' detti, e de' fatti antecedenti rettamente si prende dall'esito, ove questo vada concorde coll'animo e col debito di chi dà, e debbe dare consumata perfezione o esecuzione all'opera fino da principio disegnata; cioè ove corrispondano fra di loro la verità dell'Atto, e la verità della intenzione regolata dall' ufició nato dalla legge, o dal patto. *ann.* 1531.

2. E tale fu l'Atto ultimante di tutta la Impresa, con cui Cesare, senza contravvenire alla Capitolazione del suo Capitan Generale fatta con Firenze satisfece tanto alla propria sua volontà, e dignità, quanto alla promessa, onde si era obbligato a Papa Clemente VII., in conferendo a Alessandro de' Medici le prime parti nel Governo della Città sottomessa; non già da Arbitro straniero, come sognano gli Avversarj; ma da Principe, e Sovrano vero, che adoperò legittimamente la somma potestà, che gli competea.

3. Che competesse a Carlo V. di operare da Sovrano circa Firenze, lo abbiamo provato ne' Capitoli precedenti per ragioni invincibili. Ch' egli esercitasse non un' Arbitrato, ma un' atto vero di Superiore imperativo, sì colla Città, sì con Alessandro de' Medici, lo dice, e lo dichiara la semplice lettura del Diploma. E che amendue riconoscessero lui per tale; e se per dipendenti del S. R. Impero lo mostra l'accet-

tazione solenne che ne fecero. Ecco il Diploma distesamente riportato così, come egli stava.

„ Absolutio Civitatis Florentiæ & Alexandri, Familiæque à Medicis Institutio, vel Investitura Primatus ejus Reipublicæ ex MSS.

„ Carolus Quintus Augustus, Divina favente Clementia, Rom. „ Imperator, ac Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Siciliæ, Hie„ rusalem, Insularum Balearium, Fortunatarumque, & Magni „ Orbis Indiarum &c. Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, „ & Galliæ Belgicæ Dominus &c. Ad perpetuam rei memoriam. „ Recognoscimus, & notum facimus tenore præsentium universis; „ postquam summa Dei Opt. Max. benignitate, & clementia, Ro„ mani Imperii cura nobis commissa est, summum semper nostrum „ studium fuit, ne quid damni, aut incommodi, nobis imperantibus „ Respublica pateretur. Hinc relictâ Hispaniâ eâ potissimum ratio„ ne in Italiam venimus, ut ab his, quibus assiduè vexabatur malis, „ eam liberaremus, pacemque illi, atque otium pro bellis, & sedi„ tionibus concederemus, nostrôque animo, ac voluntate illa per„ spectis, cum depositis armis ad nostram, & *Rom. Imp. devotionem* „ Atque amicitiam facile advenerint, unâ tantùm Florentiâ exceptâ, „ quæ nonnullorum perditorum hominum consiliis, atque artibus, „ præterquamquod nobis absentibus arma in nos, & Rom. Imp. cæ„ perat, Regnum nostrum Neapolitanum, & Sanctæ Rom. Eccle„ siæ, cujus nos Advocati sumus, ditionem armis infestaverat, nobis „ quoque præsentibus, animo nostro non satis perspecto, legionibus „ nostris *portas hostiliter occludere*, Urbem munire, seque intra „ mænia continere, *atque nostram, & Rom. Imp. auctoritatem* „ *contemnere præsumpsit*, ac nos, qui non ad perdendam, sed ad „ servandam eam Urbem, veneramus, quique à pristino nostro de „ pacanda Italia instituto non recesseramus, tantum militibus nostris „ imperavimus, ut tandiù eam obsidione præmerent, quousque facti „ pæniteret, *ad nostramque, & Rom. Imp. devotionem veniret*. Cum„ que post longam obsidionem se se nobis EA LEGE dederit, *ut nos* „ *ejus Regimen, Gubernium, & Statum arbitriô nostrô disponere*„ *mus, atque ordinaremus*: Nos eam Civitatem in deditionem ac„ ceptam, tametsi ex causis supernarratis, & quam multis aliis le„ gitimis rationibus *omnibus privilegiis, quæ à majoribus nostris* „ *Romanis Imperatoribus, ac Regibus, & Sacro Rom. Imp. majores* „ *sui obtinuerunt, de universoque ejus Dominio atque Statu, tam*„ *quam ad nos, & Rom. Imp. devoluto, arbitrio nostro disponere* „ *jure nobis licuisset*. Cupientes tamen, ut ipsa quoque Civitas cle„ mentiam nostram experiatur, favore etiam, atque intuitu Beatiss. „ Patris nostri Clementis VII. Pontificis Maximi, qui, tamquam „ ejusdem Reipublicæ salutis, quietis & libertatis studiosissimus, pro „ ea intercedere dignatus est, motù propriô, & ex certa nostra scien„ tia, firmo, & deliberato animo, non per errorem, aut improvidè, „ sed sanô *Principum, Baronum, Comitum, Procerum, atque alio*„ *rum nostrorum, & Rom. Imp. fidelium dilectorum* ad hoc accedente „ consiliô, & de nostra Imperialis potestatis plenitudine, eidem Rei„ publicæ Florentiæ, quidquid in his omnibus supradictis, & alias „ quomodocunque contra nos, & Rom. Imp. commisit, tenore „ *præsentium remittimus, eamque in nostram, & Rom. Imp. gra*-

„ *tiam*

„ *tiam recipimus*, reponimus restituimus, & reintegramus, ac si ea
„ nunquam per ipsam commissa forent. Decernentes, ac volentes:
„ ut dicta Civitas Florentina, ejusque Cives, Incolæ, & subditi hujus
„ gratiæ, & indulti nostri vigore, ejusque beneficio, omnibus privi-
„ legiis, gratiis, exemptionibus, & libertatibus per totum Rom.
„ Imp., & ubique locorum, & Terrarum utantur, fruantur, &
„ gaudeant, quibus, antequam a devotione nostra recederent, ute-
„ bantur, fruebantur, & gaudebant, absque ullo impedimento, vel
„ contradictione. PRÆTEREA cum Summi Pontificis tantum va-
„ leat apud nos auctoritas, ut nihil illi negare vellimus, ejus favore, at-
„ que intuitu, utque Florentini Suæ Sanctitatis & nostram benignita-
„ tem, & gratiam magis agnoscant, & amplectantur, eisdem motu,
„ scientiâ, animô, auctoritate, & potestate prædictis *omnia & sin-
„ gula privilegia, jura, concessiones, exemptiones, libertates, gra-
„ tias, & indulta, Reipublicæ Florentiæ* à majoribus nostris Ro-
„ manis Imperatoribus, & Regibus, concessa, & concessas, quibus
„ antequam à nostra, & Rom. Imp. fide, ac devotione recederent,
„ utebantur, in omnibus suis articulis, punctis, & clausulis, ac si his
„ nostris de verbo ad verbum essent inserta, *confirmavimus, ratifi-
„ cavimus, approbavimus*, ac tenore præsentium confirmamus, ra-
„ tificamus, approbamus, hisque universis robur, & auctoritatem
„ nostram impertimur, ipsamque Rempublicam Florentinam, cum
„ Regimine à nobis inferius disponendo, *in nostram & Rom. Imp.
„ gratiam tuitionem, protectionem, & salvamguardiam suscipi-
„ mus*, & assumimus, susceptamque, & assumptam esse dicimus de-
„ cernimus, & declaramus; cum autem ad perpetuam huius Reipu-
„ blicæ Florentinæ *libertatem, pacem, quietem, & tranquillitatem,
„ utque in nostra, & Rom. Imperii devotione perpetuo maneat*, su-
„ persit, tum *ratione Imperialis nostræ dignitatis, & auctoritatis*,
„ ad quam spectat rerum publicarum salutem & pacem curare, tum
„ vigore conventionis inter Ill. Ferdinandum Gonzagam pro nobis
„ intervenientem, & ipsam Rempublicam Florentinam, cum dedi-
„ tionem faceret, firmatæ ejusdem Reipub. *Regimen, Gubernium,
„ & Statum disponamus, & instituamus* & pro solito instituto no-
„ stro nihil aliud, quam ejus, & universæ Italiæ salutem, pacem,
„ quietem, & libertatem quæramus, animadvertentes Rempubli-
„ cam ipsam, veluti, & alias complures, ejus esse naturæ, atque in-
„ genii, ut sub hujusmodi Regimine, & Magistratu, in quo esset
„ unus, cui ejus præcipua cura incumbat, longè melius, ac felicius
„ regatur, & gubernetur, quam ubi res ad populares Magistratus de-
„ fertur, quodque quandiù Ill. Mediceorum Familia, quæ diù suo
„ merito in ea Republica floruit, tanquam caput Regiminis supre-
„ mam illius curam habuit, tum verè, & publicis, & privatis opi-
„ bus floruisse, multumque, & rei, & dignitatis illi accessisse; con-
„ tra vero ubi emulorum malitia, atque invidia ab ea auctoritate illa
„ dejecta extitit, resque ad popularem factionem delata est, tunc
„ omnia, quod novissima hæc calamitas, & illius Dominii devasta-
„ tio facilè testantur, publica, atque privata corruisse, & ad eam
„ usque miseriam redacta esse, ut nisi Beatiss. Pontifex, ac nostra
„ clementia illi succurrisset, de ejus dominio, ac libertate actum
„ esset. Cupientes ejusdem Reipublicæ saluti, libertati, quieti, &
„ tranquillitati optimè consultum esse, atque universali Italiæ Pa-

„ cem stabilire, *nostramque, & Rom. Imp. dignitatem, & auctoritatem, ut tenemus, conservare*, ne res iterum ad popularem factionem devenire, & propterea dominium, atque libertas dictæ Reipublicæ periclitari, & opprimi valeat, eisdem motu, scientia, animo, consilio, & auctoritate prædictis, tenore præsentium, *statuimus, decernimus, & declaramus, volumus, & jubemus* ut deinceps perpetuis futuris temporibus Magistratus dictæ Reipublicæ eisdem modis, & formis *eligantur, disponantur, & instituantur*, quibus ante ejectam ipsam Mediceorum Ill. Familiam eligebantur, atque instituebantur usque eadem Ill ipsa Mediceorum Familia, & in primis Ill. *Alexander de Medicis* Dux Civitatis Pennæ, cui nuper Ill. Margaritam filiam nostram naturalem desponsdimus, *quandiu vixerit, atque eo e vivis sublato, ejus filii hæredes, & successores ex suo corpore descendentes masculi, ordine primogenituræ semper servato, & illis deficientibus, qui proximior masculus ex ipsa Mediceorum Familia erit*, & sic successivè usque in infinitum, jure primogenituræ servatô, sit, atque esse debeat dictæ Reipublicæ Florentinæ Gubernii, Status *atque Regiminis caput* & sub ejus præcipua cura, & protectione ipsa Civitas, & Respublica, cum universo ejus Statu, & Dominio regatur, manuteneatur, & conservetur, & tam ipse Ill. Alexander, quam sui prædicti possint, & valeant, ac debeant in omnibus supradictis Magistratibus, qui in præsentia sunt, & pro tempore modo, quo supra, aut aliis quomodocunque disponentur, *interesse, hisque præesse*, ac si is, qui pro tempore juxta ordinem, ut supra dispositum præesse debebit, ad singulos ipsos Magistratus publicis suffragiis, tanquam caput electus, & dessignatus foret. Decernentes, ac volentes, & hoc nostro Imperiali edicto, perpetuo valituro statuentes, ut si quando dicta Respublica Florentina hoc Regimen modo, quo supra à nobis institutum, violare, aut invertere, aut ei quovis temerario ausu contraire audebit tanquam *nobis, ac Romano Imperio ingrata, rebellis, & inobediens*, suæque saluti, libertati, quieti, paci, & tranquillitati contraria suprascriptis nostris remissione, indulto, confirmatione, approbatione, ratificatione, & gratiis, aliisque omnibus, & singulis privilegiis, concessionibus, exemptionibus, libertatibus, & gratiis eidem à prædecessoribus nostris Rom. Imperatoribus, & Regibus, & Sacro Romano Imperio quomodolibet, & ex quacunque causa concessis privata, *atque universum ejus dominium ad nos, & ipsum Romanum Imperium devolutum censeatur, quemadmodum eam nos ex nunc pro ut ex tunc, & è contra privamus, eaque omnia, & singula suprascripta revocamus, cassamus, annullamus, & cassa, nulla, atque irrita, & universum dictæ Reipublicæ Dominium ad nos, & Rom. Imp. ipso facto devolutum esse volumus, decernimus, declaramus*, & pronuntiamus, quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus, & si talia forent, de quibus specialis, expressa, ac de verbo ad verbum in his mentio fieri opporteret, quibus omnibus, & singulis eisdem motu, scientia, animo, authoritate, & potestate prædictis derogamus, & derogatum esse volumus per præsentes, supplentes omnes defectus tam juris, quam facti, & solemnitatum omissiones, signis, aut quæ forsan in his intervenissent aut allegari quôvis modô possent, quæ omnia,

„ & sin-

„ & singula, ut in favorem dictæ Mediceorum Illust. Familiæ interpretentur, volumus, & jubemus. Nulli ergo omninò hominum liceat, hanc nostræ remissionis, iudulti, confirmationis, approbationis, ratificationis, statuti, decreti, voluntatis, declarationis, & institutionis paginam infringere, aut eis quòvis temerario ausu directè, aut indirectè contraire. Si quis autem id attentare præsumpserit, nostram, & Imperii Sacri Indignationem gravissimam, & pænam centum marcarum auri puri se noverit irremissibiliter, quoties contrafecerit, incursurum, *quarum medietatem Fisco nostro Imperiali*, reliquam vero partem injuriam passis, aut passorum usibus decernimus applicandam: Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, & sigilli nostri Cæs. appensione munitarum. Datum in Civitate nostra Imperiali Augusta die XXVIII. mensis Octobris anno Domini MDXXX. Imperii nostri XI., Regnorumque nostrorum omnium XV. ad Mandatum S. Cæs. & Cathol. Majestatis.

4. Considerandosi la persona, a cui questo Atto imperativo è addirizzato, cioè la Città, e il Popolo di Firenze, esso si può dividere con general divisione in due parti; delle quali la prima contiene il perdóno, e l'assoluzione dalle pene, a cui era soggetta per cagion di ribellione, il qual perdóno è accompagnato dalla restituzione e confermazione de' privilegj: la seconda contiene la Riforma e l'ordinazione del Governo, e il precetto, e comandamento di dover' accettare Alessandro de' Medici per suo Capo, e Primario Maestrato perpetuo, e di ubbidirgli nella forma prescritta.

5. Considerandosi poscia di essa direzione, e di esso precetto l'effetto, e il fine speciale, e proprio, qualmente concerne la persona di Alessandro, o della Casa Medici, a beneficio di cui si fece tal precetto, quell' Atto è realmente una Investitura della dignità di Primato e di Vicariato Imperiale perpetuo se non assoluto e privativo, almen' almeno cumulativo ed alquanto superiore, rispetto alla perpetuità, a quel Vicariato che già avea per gli antichi privilegj il Comune della Città.

6. Ogni sua sostanza riducesi a queste parti od azioni, che tutte tanto per natura loro, quanto per lo modo, con cui vengono effettuate, sono imperative; nè poteano venire che dalla somma podestà: sì come per la ponderazione de' principali Capi di esso si farà vie più manifesto.

7. L'Imperadore adunque volendo assolvere la Città, dichiara, ch' essa si era renduta ribelle *per lo consiglio d'alcuni Uomini perversi, oltre all' aver preso l'armi, essendo noi lontani, contro di noi, e l'Imperio Romano, avea anco infestato il nostro Regno di Napoli ...... e non essendo noi presenti non considerato a bastanza l'animo nostro, chiuse le porte ostilmente alle nostre milizie; fortificò la Città, tirandosi dentro le mura con ardire di dispregiare l'autorità nostra, e dell' Imperio Romano*. Spiega Carlo V. ch' egli non si chiamò offeso solo come Re delle Spagne, e del Reame di Napoli, che i Fiorentini aveano debellato, o come Protettore speciale de' Fiorentini; ma come Imperadore, poichè aveano preso le armi contra l'Impero, il che facea la somma della ribellione. Duolesi egli di ciò, che i Fiorentini in presenza o vicinanza della sua Persona aveano *ostilmente chiuse le porte della lor Città al suo esercito*: e lor lo reca a colpa; e qui è ben da avvertire, che niun' Imperadore mai avea rinunziato al *jus intradæ*, nè per sè, in Firenze, nè pe' suoi

suoi eserciti (1); ondechè questo rifiuto unito agli altri atti di ostilità, e di disprezzo fu della perdita della Fiorentina Libertà un motivo legalissimo. Non occorre scusarli con la prava assuefazione che aveano (2) di correr' alle armi, e di collegarsi contro de' lor Sovrani. Tale licenza non mai era stata lecita nè a loro nè ad altri Principati Italici in nulla inferiori alla Fiorentina Eccelsa Repubblica. Vidimo nel Regno di Sigismondo, ch' egli dichiarò perciò colpevole il Duca di Monferrato (3). Vidimo che Federico III. a tutti ne avea fatto general divieto, e che il Marchese di Mantova del poter collegarsi con altri volle da lui speciale permesso (4). Sopraggiugnerò qui, che i Fiorentini medesimi in tempo di esso Federico III. nella Lega che fecero coll' Eccelsa Repubblica di Genova e col Duca di Milano nel 1451. a' 30. di Settembre fatta (5) *contra & quoscunque alios Reges, Dominos, Principes, Communitates, Barones & Dominio Italiæ vel in Italia Dominantes &c.* Eccettuarono però la prima cosa espressamente, sì come anche tacitamente sempre eccettuata s'intende, la Maestà di Cesare con queste altre parole: *Exclusis semper in omnibus... Serenissimo Imperatore cum Capitulis &c. .... pactis ac observantiis, de quibus infra &c.* Nè accade replicare che forse questo riguardo l'ebbero i loro Confederati e non essi: perocchè que' loro Confederati innanzi erano più, che manco liberi di loro, per legalissime ragioni. Vidimo che sotto Massimiliano I essi, e tutti i complici loro nel confederarsi contra quell' Imperadore erano in pubblico Trattato stati giudicati per tal cagione colpevoli, perchè sudditi dell' Impero (6). Laonde il motivo da Carlo V. qui allegato è legalissimo senza contrasto. Poichè (7) *Jus Aperturæ ex jure Superioritatis dependet, quandò unusquisque subditorum tempore belli Principi Civitatem vel Castrum aperire tenetur.* Ondechè era delitto il serrare le porte Fiorentine all'Acquile Imperiali. Nel rimanente il fare la guerra, il serrar le porte contro le genti armate, il premunirsi, e difendersi, lo sprezzare l'autorità, o il jus, con cui altri pretende di poter comandare, non sono cose, le quali si possano arrecare a colpa, e delitto di ribellione, se nò a chi è suddito o Vassallo.

8. I fatti, di cui vengon qui accusati i Fiorentini sono palesi per la Storia, e ne abbiamo detto abbastanza. Ch' eglino non potessero fargli senza incorrere il delitto di lesa Maestà, lo abbiamo provato pe' discorsi precedenti, in dimostrando che ogni loro Libertà, era fondata nelle Concessioni Imperiali, che il jus, o la cosa conceduta per grazia non si dee adoperare contro al Concedente, e finalmente che coloro, i quali hanno la libertà loro dall' Imperadore sono soggetti a perderla in caso di ribellione (8). Sicchè lo affermare solo dell' Imperadore conforme egualmente al fatto e al diritto, prova a sofficienza in questo decreto ch' essi aveano incorso le pene di popolo ribellatosi.

9. E non solamente per le azioni e cagioni nel Diploma enunziate, ma per più altre non espresse, che comprendono i fallimenti eziandio di ommessione, riputati eguali alle fellonie (9), l'Imperadore dichiara ch' erano stati fatti ribelli; con che si convalida quello, che altrove abbiamo detto (10), che non potea sovrastare alcun pericolo più certo alla Repubblica Fiorentina, di quello che le eccitava la fazione Ant-imperiale, che più volte vi predominò dentro: che la presunzione della impunità nata dalla fiducia delle proprie forze, delle arti politiche, e dell' ajuto degli esteri; della poca forza ed assenza degli Augusti, potea produrre lo sprezzo delle leggi e della propria obbligazione; ma che tale sprezzo potea anche essere giudicato, e punito in più opportune occasioni

(1) *Sopra cap.* 11. § 80. *f.* 40. 91. *cap.* 12. § 27 *f* 84 *seg. It. cap.* 15 § 94. *f.* 264. *seg.*
(2) *Sopra cap.* 17 § 34. *f.* 332.
(3) *Sopra cap.* 15 § 51. *f.* 238.
(4) *Ivi f* 239.
(5) *Liga inter Duc Mediol. & Eccelss Commun. Flor. & Januæ a.* 1451. *ex Archiv Reg. Duc. Arc. P. J. Mediol.*
(6) *Sopra cap.* 16. § 34. *f.* 281.
(7) *Sam. Stryc. Exam. Jur. Feud. cap* 4. *quæst.* 43. *It Knick. de jur. Territ. cap.* 4. *n.* 32. & 394.
(8) *Martin. Lauden. in Tract. de crim. læsæ Majest q.* 51.
(9) *Sam. Stryc. Exam. Jur. Feud. cap.* 23. *quæst.* 34.
(10) *Sopra cap.* 17.

ni(1)da chi ne avea i mezzi uniti alla somma podestà, quale la ebbe Carlo V. L'effetto che il delitto produsse viene qui spiegato colle seguenti parole: *Ci fu lecito de jure per le cause sopra narrate, e* per molte altre legittime ragioni *privarla di tutti quei privilegj, che già ottennero i suoi antichi dagl' Imperadori Romani e Re, e dal Sacro Romano Impero, e di disporre a nostro arbitrio di tutto il suo Dominio, e Stato, come devoluto a noi, e all' Impero.*

10. Qui potrebbesi dimandare perchè Cesare giudichi sè in diritto di disporre della Città come devoluta, senza che l'avesse precedentemente con pubblico bando dichiarata per ribelle come già fece Enrico VII. (2). Si risponde dunque che Carlo V. potea osservare e non osservare tali formalità; perocchè questo diritto competevagli non pure per ragion delle leggi feudali, e per le fondamentali dell' Impero, e di ogni sistema subordinato; ma del jus stesso di natura, e delle genti. Imperocchè ove il delitto è notorio (3), e consistente nel disprezzo, e rifiuto del Sovrano, ed in una universal disubbidienza e dichiarazione di non più riconoscerlo per tale, come dichiara certamente chi gli fa la guerra, non si contravviene alla legge Civile, Imperiale o Feudale solamente, ma alla naturale. *Perche sì come l'obbligazione dell' ubbidienza Civile, in vigor di cui le leggi degli Stati, ed Imperj, e de' Feudi sono valide, e più antica di esse leggi; e il delitto di lesa Maestà, o la ribellione, non è altro naturalmente che una violazione di quell' obbligo: ne segue che con sì fatto delitto si offende la legge che ha preceduta alla Feudale, Civile, ed Imperiale; cioè, si offende la naturale, che ci proibisce di violare i patti e la fede data.* E perciò è massima, (4) *punire rebelles, & læsæ Majestatis convictos non jure civili, sed naturali; hoc est, non ut Cives malos, sed ut Civitatis, vel Imperii hostes; nec jure Imperii, & Dominii, sed jure belli.* Qui si fonda la veritiera ragione per cui i più autorevoli Dottori (5) insegnano che il Sovrano senza precedente dichiarazione o sentenza *bannitoria*, senza citazione, monitorj, processi, e simili atti civili possa con mano forte domare, ridurre, e punire i contumaci, e disporne: come anche si raccoglie dal testo *in extrav. tit. qui sunt rebelles*, ove dichiara l'Imperadore Enrico VII. che eziandio avanti la sentenza lata si riputi per infedele, e ribelle, chi co' pravi soli suoi atti si fa conoscere per tale. Sicchè ricadendo *ipsò jure* al Fisco i beni de' ribelli (6); ed avendo di più Carlo V. ridotta la Città in suo potere; ne viene, che egli sarebbesi servito del suo gius, ove negato ogni patto, et indulgenza avesse disposto della Città a suo beneplacito, privandola di tutti i suoi privilegj senza eccezione, o altrimenti.

11. La pena delle Città ribelli anticamente importava la destruzione, *inducto aratro*; e lo scioglimento totale del corpo: (7) *Fit etiam per dissolutionem systematis quæ quidem ejusmodi corporibus fictitiis capitalis est.* Ma Cesare, il quale alieno da troppa durezza e severità, contento della sicurezza possibile di non esser' offeso in avvenire, il che, come altrove abbiamo detto (8), dee bastare perchè si conceda il perdóno, dichiara qui ch' egli avea di mira solamente la tranquillità pubblica ed universale e il ritorno della Città all' ubbidienza e devozione di lui, e del S. Impero con dire: *Ma noi che non eravamo venuti per desolarla, ma per mantenerla per essere stato sempre il pensiero nostro di pacificare l'Italia, comandammo solamente a' nostri Soldati, che coll' assedio tanto l'astrignessero, che pentita di ciò, venisse ALLA NOSTRA DEVOZIONE E DEL S. IMPERIO.*

(1) *Sopra cap. 15. §§. 80 81. It. cap. 17. §. 34. f. 332.*

(2) *Sopra cap. XI. § 43. seg. f. 11 seg. e §. 73. seg. f. 35.*

(3) *Sopra cap 18. §. 68. f. 364.*

(4) *Hobbes de Imp. cap. 14 § 21. 22 p 110. 111*

(5) *Felin in c. cum non ab homine in l. limita de Judi. & in c. Radulphus in versic. Caterum col. 11 de rescript atque Socin. consil. 4. n. 13 in 3. Et Cumà cons. 153 ad primum, & Corn cons. 96 licet videatur col 1. 1 & 2 in 4.*

(6) *L. quisquis C ad leg Jul Maj.*

(7) *Hobbes de Civit. c. 22 p 113.*

(8) *Sopra cap 19. §. 10. f. 371.*

12. Notisi

12. Notisi che non dice alla nostra protezione semplice(1); che poco importava a Cesare il proteggere chi gli era avverso; e che qui comprova l'Imperadore quel che abbiamo affermato, e mostrato di sopra (2), che i suoi Capitani operavano unicamente per comandamento di lui; e che questo era di salvare la Città purchè s'umiliasse. E se salva la volle in mezzo alla guerra e la vittoria, molto più la volea tale avanti. Potea la Città evitare quell'assedio, e i mali gravissimi, che l'accompagnarono, se tosto innanzi la lega di Barcellona si fosse in debita forma umiliata al Sovrano offeso; o se dopo quel Trattato avesse ubbidito a Cesare in ricevendo i Medici nel modo da lui voluto, cioè in modo atto ad assicurare sè e l'Impero, che non più si partisse dalla fede dovuta. Ma in sentimento di quei Maestrati, che allora ressero la Città, il primato de' Medici fu pena eguale alla guerra, alla perdita della roba, e della vita: e quella mutazione fu, secondo l'opinione loro la estinzione di libertà, (3) perchè intendeano per libertà il comandare, e l'eleggere pro tempore que' che gli aveano a reggere. Ma se quello che fu pena per loro fosse pena, o beneficio per l'universo Popolo, il giudicarne e il deciderlo pende primieramente dal considerare che la Fazione Antimperiale in predominando nella Città era cagione che si eleggessero talvolta e per lo più Rettori Antimperiali, i quali prendevano partiti e consiglj pericolosi, e sediziosi: in secondo luogo, dal difinire vario, che ciascuno fa della Libertà, facendola consistere più in uno, che nell'altro de' tre generi di governo politico, esprimendo e seguendo più tosto l'affetto, che il vero concetto che nell'intelletto tiene racchiuso.

13. Narra poi l'Imperadore che il successo della guerra era stato, che dopo un lungo assedio la Città si era arresa a lui; e non dice al Pontefice: nè a sè, come a persona rappresentante; ma come a persona propria, e principale: *Dopo un lungo assedio resasi A NOI con patto che disponessimo a nostra volontà del suo governo, e reggimento.*

14. Le quali parole corrispondenti al fatto presente, e passato, spiegano da qual genere di arbitrio dipendeva la riforma di Firenze, cioè da quello arbitrio che si aspetta al vincitore (4) sopra del vinto per legge della dedizione sia pura, sia condizionata. *Alterius generis est arbitri sumtio cum quis ipsi hosti de se arbitrium permittit, quæ est deditio pura, subditum faciens eum qui se dedit, ei verò cui fit deditio summam deferens potestatem,* ἐπιτρέπειν τὰ καθ' αὑτὸν *dicunt græci.* Intorno al qual testo per ben'applicarlo al caso, giova osservare che il Grozio parla di un popolo debellato non suddito; ma che il popolo Fiorentino già era suddito dell'Impero abbenchè molto privilegiato; ondechè non occorreva che la sua dedizione fosse pura in tal rispetto. Fu condizionata cotesta dedizione, colla clausula *salva la libertà*; ma tal condizione non importava punto nè la indipendenza pe' Fiorentini (5), nè la qualità di Mediatore, ed Arbitro per Cesare, come inutilmente si pretende per gli oppositori: e di fatto fu osservata la condizione senza che uficio di Arbitro, o di Mediatore qui si esercitasse. Sì bene fu esercitato l'uficio di Sovrano Principe, perciocchè chi crea un Maestrato perpetuo, e dà legge, è Principe (6). E quivi dà la legge Cesare, non perchè diventasse, ma perchè già era Sovrano, cioè vero Legislatore.

15. Passa poi Carlo V. alla dichiarazione del perdóno, ed alla assoluzione della colpa, conceduta primieramente per clemenza propria, in secondo luogo alla intercessione del S. Pontefice; e conceduta coll'assenso de' Pari, o sia Principi, o Baroni, e Magnati; e finalmente colla

(1) *Sopra cap.* 17 §. 32. *seg. f.* 329. *seg.*

(2) *Sopra cap.* 19 §. 94. *f.* 397.

(3) *Sopra cap.* 19. §. 7. *f.* 369.

(4) *Grot. de I. B. & P. lib.* 3 *cap.* 20. §. 49. *n.* 1.

(5) *Sopra cap* 20 § 7. *seg. f.* 404. *seg.*

(6) *Knich. de jur. Territ. cap.* 4 *n* 532. *seg.*

colla plenitudine della sua podestà Imperiale. *Desiderando noi che tal Città sperimentasse la clemenza nostra; e di più in contemplazione e grazia di Papa Clemente VII. P. M., il quale...... si è degnato INTERCEDERE per lei, noi per proprio nostro moto..... con sano consiglio de' Principi, Conti, Baroni, e Capi di Città, e di altri nostri fedeli, e diletti, e per via della pienezza di nostra podestà Imperiale, rimettiamo alla detta Repubblica Fiorentina tutto quello, che per le cose premesse*, ed altre, *che in qualunque modo lei commesso avesse contro di noi, e del Romano Imperio, e per lo tenore delle presenti le perdoniamo; ricevendola nella nostra grazia, e dell' Imperio, come se da essa tali cose non mai fossero state commesse.*

16. Da questa intercessione del Pontefice si vede di nuovo se fosse Cesare qui il Mediatore tra il Papa, e i Fiorentini, o più tosto il Papa tra i Fiorentini, e Cesare (1). *Intercedere* in questo luogo val certamente pregando impetrare da uno grazia, favore, e perdóno per altrui: significato che tra più eleganti compete a questo vocabolo nel più puro latino (2). Nella bassa latinità, altresì nel medesimo senso si adoperava singolarmente ove le persone Sacre, come i Vescovi, s'interponevano per conseguire da Giudici competenti il perdóno, o la mitigazione delle pene a' delinquenti: *Intercedere dicebantur Episcopi, cum pro reis veniam à Judicibus postulabant, officium enim Sacerdotis esse putabant pro eis intervenire* (3). E l'Accademia Fiorentina c'insegna che lo *intercedere è esser Mediatore, o ottener grazie per altrui*. Ora questo mestiero non lo esercita qui Cesare col Pontefice, ma il Pontefice con esso lui.

17. E qual circostanza ripugna più alla qualità di Mediatore, o Arbitro eletto, la cui autorità tutta deriva da' compromettenti, che lo intervenire de' Principi dell' Impero presenti allora a Ratisbona? Ciò ben denota che Carlo V. si stimasse tenuto di operare circa Firenze, come circa Città suddita all' Impero, in una disposizione pubblica, che non si suole spedire pel solo Principe, nè senza il consiglio de' Magnati; così c'insegnano i Pubblicisti; ed ancóra Baldo espressamente (4). Sicchè non come Re delle Spagne, di Napoli, o Arci-Duca di Austria, o come altro Principe estraneo eletto per Mediatore, o Arbitro: ma qual' Imperadore e per diritto Imperiale, accordò il perdóno, e restituì i privilegj a Firenze, e pose la mano nella riforma di essa: imperocchè quello che si fa col consiglio de' Pari, o de' Principi dell' Impero, non si riputa fatto in privato nome, come si potea fare in un' Arbitrato speziale circa cosa che non interessasse l'Impero; ma a nome pubblico, e di esso Impero.

18. Nè mai un semplice Arbitrato pronunziato da Imperadore ebbe bisogno, o si munì di questo consiglio od assenso, molto meno della dichiarazione, che per ogni cautela, e sovrabbondanza, contro ad ogni dubbietà ed eccezzione soggiugne; che esso fa quella disposizione *plenitudine potestatis suæ Imperialis*; formula, che non si adopera che intorno alle cose dell' Impero, e che nessuno può adoperare in disponendo delle cose, che chi n'è il vero Signore, e Superiore (5).

19. E di egual momento la Clausula *non ostante qualunque altra cosa in contrario, derogando noi a quella.... e colla scienza, autorità, moto proprio, e podestà nostra... Vogliamo che sia derogato, supplendo qualunque difetto, tanto di ragione, quanto di fatto ogni ommessione di solennità, che in modo alcuno, allegar si potesse, e così comandiamo.* Di vero non fu mai che Arbitro non Padrone favel-

(1) *Sopra cap.* 19. §. 20. *f.* 374.

(2) *Dolet. Comment. lat T.* 1. *col.* 579.

(3) *Du Cange Glossar. lat Med., & infim verbo intercedere.*

(4) *Bald. in l. univers. C. de divers. rescript. Item sequitur Alex. & Jas.*

(5) *Peregrin. l.* 1. *de jur. Fisci tit.* 3. *n* 63, & *Bald. in proœmio decret. col.* 4 & *in proœm. feud. col.* 9. *versic. aliqua, sed pauca de Principe. Id. in l* 2 *C de servit. Paul consil.* 1 *vol.* 2. *Gylman.* 1. *p.* 2. *tit.* 11. *vol.* 2. *n.* 15.

favellasse così; nè che Imperadore adoperasse ta' termini in facendo l'ufficio di Arbitro tra suoi sudditi (1). Questa formula, *non obstantibus &c.* non si appone che da chi ha la podestà di derogare alle leggi (2), ed agli Statuti, cioè dal solo Principe, e vero Legislatore.

20. Il perdóno, e la remissione del delitto è seguitata dalla restituzione de' privilegj, i quali sono riportati in questa carta in due classi differenti (osservisi ciò attentamente) e separate l'una dall'altra. La prima concerne quelle grazie, esenzioni e libertà che godevano i Cittadini, abitanti, e sudditi Fiorentini fuor del Dominio, per tutte le Terre del Sacro Romano Impero, le quali esenzioni si concedono anche a persone non suddite, ma amiche, o confederate; e non sono un segno sicuro di dipendenza, subordinazione, e soggezione: e questa restituzione nel perdóno era necessaria, a fine che si sapesse, che le persone trafficanti, e gli effetti ed averi de' Fiorentini nelle Terre dell' Impero fossero in sicuro, e non esposti alla confiscazione, come appartenenti a' Ribelli. Il passo, che contien questa sorta di privilegj, suona così: *Ordinando, e volendo che la detta Città di Firenze, suoi Cittadini, abitatori, e sudditi, per virtù, e beneficio di questo nostro Indulto godano senza impedimento, o contraddizione alcuna tutte le grazie e privilegj, esenzioni, e libertà per tutto l'Imperio Romano, e per ogni luogo, quale godevano innanzi che si partissero dalla nostra devozione.*

21. Di quest' esso Articolo del presente Diploma Cesareo ha fatto un' uso falso, affettato, ed ingannevole l'Autor del Memoriale. Esso volendo provare, che la concessione o restituzione de' Privilegj fatta da Carlo V. a' Fiorentini non importa sovranità nè soggezione; sostiene che l'Imperadore nulla loro concedette nel Territorio Fiorentino; ma solamente quelle immunità, che aveano di fuora per la estensione delle Terre dell' Impero, supponendo francamente al suo solito, che Firenze non fosse nel numero di quelle, ma fuorchiusa da' confini dell' Impero, e dicendo: (3) *la reflexion..... sur les privileges, que l'Empereur accorde a Florence pourroit peut être faire impression, si ces privileges lui avoient esté accordez dans son propre Domaine; parcequ' une pareille concession supposeroit que l'Empereur auroit eu quelque Jurisdiction dans le Territorie de Florence. Mais dans ce cas-cy c'est tout le contraire, & les immunitez que l'Empereur accorde aux Florentins sont celles dont ils doivent joüir dans tout l'Empire.* E cita incontanente dopo una parte del passo, che contien la prima sorta di privilegj; e poi soggiugne interrogativamente quasi che al suo argomento non valesse risposta: (4) *Dira t'on qu' un Prince perde rien de son independance, parce qu' il accepte de pareils privileges? S'il est necessaire d'alleguer des Jurisconsultes, Menochius, & une foule d'autres disent nettement, que ces concessions ne peuvent prejudicier a la souveraineté; et Suarez (5), qui les suit prend pour exemple, si le Duc de Florence accordoit aux Portugais l'exemption des peages dans ses états.* Non per certo non fu necessario allegare Giureconsulti per provare una Ipotesi che nessuno nega; ma ei conveniva provare la Tesi bugiarda, che, l'Imperadore non avesse altra facoltà di concedere, e che *de facto & de jure* non concedesse in quest' esso Atto altre grazie alla Città di Firenze, che quelle che Firenze può concedere al Regno di Portogallo.

22. Questo valente Avvocato adoperando in cosa certa l'avverbio dubitativo, *peutestre*, ove dice: *potrebbe forse far qualche impressione*, ammette per ispecial grazia, e con dubitanza che la

conces-

(1) *Sopra*

(2) *Bart. in l. fin. C. si contra jus, vel uti. pub & in extravag. ad reprim. in vers. non obstantibus.*

(3) *Memoire p. 4. li. Tract. Lat. Pis. p. 56.*

(4) *Cons. 2. n. 106.*

(5) *Suar. de legib. lib. 8. c. 9. n. 4. 5. 6.*

concessione ed imperrazione de' privilegj indichi alcuna giuridizione del Concedente sovra i luoghi, in cui hanno ad avere effetto essi privilegj: senzachè ci 'nsegni in qual mondo si usi dare alle Nazioni forastiere, et indipendenti in casa lor propria privilegj, e farvi atti imperativi. In questa parte, come già osservammo (1), esso ancóra imita il Borghini, il quale già tentò di annullare, o rendere dubbiosa la virtù, e il carattere indelebile degl'Imperiali privilegj.

23. Ma se in ciò il Memorialista mostrò d'inclinare alla imitazione, egli fu ben'autore ed originale in una arte nella quale non mai fia che venga superato da veruno: cioè in citare tronchi e mozzi i testi, quanto degli Autori, tanto de' Diplomi autentici: atteso che in riferendo quello stesso ed unico passo, che ha scelto da tutto il Diploma per invalidarlo, egli ommette, e con un gentil *&c.* lascia in bianco questa parte *quibus (privilegiis) antequam à devotione nostra recederent, utebantur, fruebantur*. La quale giunta avrebbe indicato a ogni lettore che il Concedente tratta anche in quel frammento i privilegiati da sudditi e dipendenti, e che sebbene la cosa ivi conceduta possa talvolta non essere una nota certa della giuridizione sopra i privilegiati, che però qui era; non si potendo in bocca di Cesare altro intendere per *Devozione* che la debita ubbidienza.

24. Ma se egli adoperò sì poca fede in riportare un testo da lui eletto per molto favorevole alla sua storta intenzione; molto minore si potea aspettare circa que' passi che a sua propria confessione indicano, e presuppongono qualche giuridizione; e che al dire de' Savj, provano concludentemente il più eccellente, e l'alto Dominio: di tal fatta è per l'appunto l'Articolo che in questo Diploma immediatamente tien' addietro al predetto, con una disgiunzione tuttavia, che importa differenza di specie, e diversità di grado; perciocchè distintamente con un novello picciolo prefazio, e per un modo di dire comparativo, *prætereà*, che equivale al *di più, inoltre*, ed è nota di accrescimento incomincia: *Inoltre, potendo tanto appresso di noi l'autorità del Sommo Pontefice, che nessuna cosa negar gli possiamo per favorirlo, ed a sua contemplazione..... abbiamo per nostro moto proprio, scienza, autorità, e podestà confermato, ed approvato tutti i privilegj, ragioni, ed esenzioni, e grazie concedute e date da' nostri passati Imperadori Romani e Re alla Repubblica Fiorentina, le quali usarono innanzi che si partissero dalla sede, e devozione nostra, e dell' Imperio, in ciascun Punto, Articolo, e Capo, come se qui fossero inseriti di parola in parola, confermando per il tenore delle presenti ratificando, ed approvando &c.* Non sarebbe egli stato superfluo ed ozioso quello Articolo et indulto separato dal primo, se la cosa conceduta non fosse diversa dalla precedente? Intendonsi qui inchiuse, e ripetute tutte le concessioni Imperiali antecedenti, a cui debbono corrispondere le presenti; e si sa, che quelle contenevano espressamente le Regalie, le immunità, libertà, e podestà, che i Fiorentini aveano dentro, e fuora delle mura della Città; e si sa dal tenore della confermazione del medesimo Imperadore Carlo V. dell'anno 1523. (2); di Massimiliano I. del 1509. (3); e più specialmente dalla distinta articolazione del privilegio di Ruperto Palatino (4).

25. E tanta la sollecitudine degli Avversarj di sovvertere e squagliare la validità degl'Imperiali privilegj, che l'Autor del Trattato Latino edito in Pisa, nuovi puntelli, ma più fievoli delle stesse antiche travi, ha aggiunti alla macchina con cui tentarono i suoi Precorsori di atterrarli. Ad effetto di far conoscere sempre più agli amatori della verità,

(1) *Sopra cap* 10 § 90. *seg. f.* 541 *seg e* § 105. *seg. f.* 549. *e* §. 179 *seg. f.* 588. *seg.*

(2) *Sopra cap.* 17. § 9. *f.* 315.

(3) *Sopra cap* 16. § 61. *seg. f.* 297.

(4) *Sopra cap* 13.

rità, che i più lisciati e più artifiziosi loro argomenti non vengono da noi dissimulati in veruna parte, io riporterò qui distesamente un Capitolo del suddetto Trattato Latino, nel quale Capitolo contigiato da speciose citazioni, al dire di quello Scrittore per l'appunto

(1) *Tract. Lat. Pis. p. 56. seq.*

(1) „ *Expenduntur Privilegia à Carolo V. concessa*. Primum fundamentum quod constituunt adversarii in privilegiis ab Imperatore concessis Florentinæ Reip. nullius momenti est. Etenim omnes nationes pro temporum opportunitate, ut jura juribus adderent, vel aliquo commodo, quæstuque adductæ privilegia ab aliis nationibus vel Principibus oblata non ægre acceperunt. Quod maximè conveniens erat Florentinis, qui cum firmamentum & robur Reipublicæ constituerent in mercatura, ut ejus amplificationi, & utilitati servirent, eamque quantum poterant longè lateque propagarent, & ubique terrarum tuto & sine metu ac periculo possent eam exercere, non poterant non accipere æquo ac libenti animo tum jura, quæ ad Reipublicæ tranquillitatem, securitatemque conferebant, & belli pericula mercaturæ maximè perniciosa avertebant: tum alia privilegia, quæ ipsis quocunque modo, & quacunque de causa offerebantur tum ab Imperatoribus, tum ab aliis Europæ, Asiæque & Africæ Principibus (*penes Leibniz. Cod. jur. gent. P 2. pag. 163.*) ac præsertim à Regibus Aragonum (*Ita in fœdere cum Ferdinando inito.* 16. *Jan* 1455. quod præfati Florentini & eorum subditi gaudeant, & gaudere debeant omnibus & singulis dignitatibus, præeminentiis, immunitatibus, seu commoditatibus, quibus gaudebant, & gaudere poterant, ante mensem Novembris ann. 1447 & etiam quibuscunque privilegiis, & exemptionibus ab inde citra eisdem Florentinis à præfata Regia Majestate quomodolibet concessis) à Carolo VIII. (*Nardi lib.* 1. *& ex fœdere inito cum D. Rege* 5. *Novembr.* 1494.) & aliis Regibus Galliarum (*Fœdus cum Ludovico XI. die* 19. *Octobris* 1499. *ibi. S. M. confermerà, e manterrà alla detta Signoria di Firenze tutti li privilegii a loro concessi per i Re di Francia suoi predecessori.* Qui non solum Florentinis sed etiam Helveticis, & Civitatibus Anseaticis (*Videantur apud Leibniz. Cod. jur. gent. P.* 2. *p.* 172. *seqq.*) aliisque populis multa concesserunt; nec tamen se propterea jus aliquod, aut Jurisdictionem (*Menoch. cons.* 2. *num.* 106. *Suarez de legib. lib.* 8. *cap.* 9 *n.* 4 5. 6. ubi dat exemplum: si Dux Florentiæ concederet privilegium Lusitanis, ut transeundo per suam ditionem non solvent pedagia, vel quid simile) in eos habere aut iis indultis adipisci se posse unquam existimarunt. Præsertim verò Florentini, qui nihil magis cordi habebant, nec ulla de re accuratius consultabant (*Præter alia quamplurima monimenta satis id evincitur ex articulis sacri fœderis anni* 1526.) quam de amplificanda, tuendaque mercatura, in qua nervos Imperii constituebant, non debebant repudiare quæ Carolus V. ipsis in laudo concedebat, cum illis frui deberent non in locis, quibus imperabant, in quibus privilegia fuissent omnino supervacanea, sed in territorio Imperii, ut exprimunt ipsa Laudi verba ibi: decernentes, ac volentes, ut dicta Civitas Florentina, ejusque Cives, incolæ ac subditi hujus gratiæ & indulti nostri vigore, ejusque beneficio, omnibus privilegiis, gratiis & exemptionibus, & libertatibus per totum Romanum Imperium, ac ubique locorum utantur, fruantur, & gaudeant.

26. E con coteste vistosette apparifcenze sperò l'amico dell'Indipendenza, e l'inimico de' Privilegj Cesarei di aver l'una stabilita, e gli altri disertati e scomposti. Ma contentisi esso della lode di aver' ademmpiute le parti di un poco ingegnoso ma assai ardito sofista. Dice ben con decisoria franchezza che il fondamento di que' Privilegj *nullius momenti est*; ma non prova mica la svergognata affermazione. Vero è, quel che dice e ricorda, che alcune nazioni indipendenti per loro comodo, utile e opportunità de' tempi ricevettero privilegj da altri. E vero parimente, quel che di più aggiungo, che parecchi Città libere ed altri Stati, e membri dell' Impero possono e sogliono riceverne di consimili da' Potentati, con cui hanno necessario ed utile traffico e commerzio. Tale è la condizione delle Città al S. Impero subordinate differente da quella di quelle degli altri Regni, ove il genere Monarcale alcun poco più strignente le esenta della briga di provedere esse medesime a simili lor'opportunità, comodità ed utilità; poichè assume ed esercita tal cura in vece di esse per loro in genere il Sovrano medesimo, contrae e pattuisce cogl' altri vicini e rimoti Potentati. E questa diversità di condizioni de' Sistemi delle Repubbliche e Regni bisogna averla davanti agli occhi per la prima cosa. E sin qui è proposizione certa, che il ricevere Privilegj non significa confessione di dipendenza in ordine al Territorio posseduto dal Privilegiato: stantechè il fondamento o la materia di ta' Privilegj è meramente nel suolo separato del concedente.

27. Nulla importa al caso, che tali Privilegj sieno di prima stati supplichevolmente ricercati dal Privilegiato, o generosamente offerti ed obblati (sul che par che prema l'Avversario) dal concedente. Ciò niente muta l'effetto di essi. Qui può aver luogo, tanto la mera liberalità, o gratitudine; quanto che vi può entrare il *do ut facias* e il contrario all' incontro. E perciò una puerile astuzia la sua, dimentrechè presuppone, che gl' Imperadori abbiano offerto in essi, e gittato per la testa a' Fiorentini i lor privilegj. Imperciocchè, sebbene l'offerirli a' sudditi anche spontaneamente non sia punto azione indegna de' più grandi e più possenti Augusti, secondochè abbiamo con esempj provato (1); ciò non ostante durerebbe alcun poco di fatica l'Antagonista di provare, che a' Fiorentini sieno stati importunamente offerti simili favori; od offerti, se non che in termini tali i quali nello stesso tempo spiegaro il carattere Sovrano di chi a loro sì propizio si dimostrò.

28. Noi all' incontro gli abbiamo cacciato negli occhi prove irrefragabili dell' averli i Fiorentini parecchi fiate addimandati e sollecitati. Chi sa se per supplichevoli istanze, o per obblazioni spontanee ottenessero i privilegj da' Cesari anteriori a Rodolfo I.? So bene, che non negano, ma che confessano di averne avuti (2). Ricordomi di avere additato, che Friderico I. gli spogliò del Contado che si vuole che per Privilegj Reali od Imperiali lor conceduto avessero Carlo Magno, ed Ottone il Grande; perchè essi di quello non contenti aveano occupate le Castella degli altri; e che esposero con glorioso coraggio le vite loro nelle imprese di Oriente, per riacquistarli con gloria (3) in compenso del lor valore. Mi sovviene di aver mostrato, che di essere paratissimi dichiararono di prestare il giuramento di fedeltà al Vicario di Ottone IV. purchè volesse lor confermare i privilegj passati, e farne de' nuovi per le Terre all'Impero usurpate. Ma ch' esso in vece di lor far buono il sì fatto modo di capitolare col Sovrano condannolli a una Multa pecuniaria come sudditi contumaci (4). E chi ignora che in tempi della maggior fiacchezza dell'Impero al Vicario di Rodolfo I. debole,

(1) *Sopra cap.* 13. §. 33. *f.* 144.

(2) *Sopra cap* 9. §. 33. *seg. f.* 306.

(3) *Sopra cap* 7 §. 89. *seg. f.* 425. *seg* §. 92. *f* 427.

(4) *Sopra cap.* 7 §. 107. *f.* 437. *seg.*

debole, male assistito e male armato, il quale per la stessa o simile cagione lor fece guerra, pagassero una competente somma di contante, a fine che lor confermasse gli antichi privilegj, e sè ne gisse via dalla lor contrada; e che per lungo tratto i Difenditori di Libertà hanno allegato quest' essi privilegj per l'unico titolo di detta Libertà, mancando in questo solamente che per ignoranza o per malizia troppo gli estendessero (1): ondechè tuttavia ne risulta che que' privilegj avessero il carattere da provare la sovranità del Concedente, e da essere stati ricercati da' Privilegiati. Ridurrassi a mente l'erudito Lettore che Enrico VII. gravemente offeso privolli de' lor privilegj tutti (2); che non volle capitolare con esso loro già parati di ricevere con alcuna condizione dalle mani sue un Governatore o Vicario (3); ma volle ripigliare le ragioni dell' Impero entrando nella loro Città come Sovrano Signore senza limitazione del suo Regal potere. Ricorderassi parimente che per far lor riavere i prementovati, e dagli Avversarj odierni impudentemente disprezzati privilegj Cesarei il S. Pontefice Clemente VI. intercedette da Carlo IV. l'assoluzione di quel Bando gratis (4): che il Fiorentino Inviato fu giudicato da' Cesarei e da' propri Concittadini per imprudente e temerario (5), perchè avea osato di offerire la ubbidienza del suo Pubblico sotto la limitata condizione di certe franchiggie e privilegj nuovi; e che tra' principali articoli dell'accordo con esso Imperadore l'uno fu la confermazione degli antichi privilegj addimandati da loro più di una volta (6); ondechè ben dovette montare e caiare l'averli, o non l'averli; e lo averli più nell'uno che nell'altro modo clausulati, ristretti od estesi. Non avrà nè pure posto in oblio, che da Ruperto Palatino chiesti gli ottennero in (7) *forma petita* appunto. Nè v'è dubbio alcuno che ove da Sigismondo, e Friderico III. l'avesser potuto conseguire *in forma petita* cioè con la giunta dell' Investitura di Pisa ed altri novelli acquisti, che cercati non gli avessero. Saprà, che da Massimiliano I. gli ebbero (8) senza ch'esso loro li cacciasse pel capo. Poichè quel che a lui importò era il riaver Pisa, e il riscuotere fino a quel dì i dovuti censi se non in tutto almeno in parte. A tal che i Fiorentini per lui poterono tralasciar comodissimamente il farsi spedire la confermazione de' loro antichi privilegj, e la Investitura nuova di Pisa; essi non aveano che a non cercarla, o non accettarla; e contentarsi della sola quietazione pei censi passati fin' a quel giorno, il che per confessione della lor dipendenza bastava a Cesare. La quale quietazione i Fiorentini allegarono contro al Gurgense Vicario Generale volendosi scusare dal pagarli in appresso una seconda volta ricercatine (9); ma il fatto si fu, che la quietazione non si estendea a' tempi e censi futuri. Fresca avrà ancóra la memoria, che Carlo V. stesso Autore del Diploma di cui si fa qui il comentario, non offerì già con niuna affettazione di acquistar grazia o diritto sopra Firenze, ma promise solamente, sollicitatone con ogni maggior cautela e prevenzione, di confermar que' privilegj stessi di cui per tante centinaja di anni e per tanti Regni si era ripetuto od accresciuto felicissimamente e validissimamente pe' Fiorentini il tenore, e ne' quali fondavasi ogni legalità della lor Libertà; e non mai fecesi motto della mercatura de' Fiorentini; e che più volte differì e prolungò il termine fissato alla reale promessa; e che non l'adempì, se non che dopo reiterate formali istanze de' Papi, de' Medici, e della Repubblica stessa (10). E diancine, se questi atti erano così adiafori, indefferenti, poco necessarj, e disprezzabili, e meramente alla Fiorentina pe' quattro lati del mondo estesa mercatura adattati e comodi, quali vogliono gli Avversarj che sieno, onde mai tanta e tanto continuata cura di averli a sì caro costo? Bisognerà,

(1) *Sopra cap* 9. *l.c.*

(2) *Sopra cap* 11 §. 72. *seg f* 35. *seg.*

(3) *Ivi* §. 79. *seg. f.* 40.

(4) *Sopra cap.* 12 §. 26. *f.* 84. *seg.*

(5) *Ivi* §. 20. *f.* 73.

(6) *Ivi* §. 27. *seg f* 84 *seg.*

(7) *Sopra cap.* 13 §. 14. *f.* 134.

(8) *Sopra cap.* 16. §. 58. *seg f* 295. *seg.*

(9) *Ivi* §. 79. *f.* 305.

(10) *Sopra cap* 17. §. 3. *seg. f.* 311. *seg.*

gnerà, à fine di compiacere alla moderna fantasia d'Indipendenza, che le Corti Sovrane, i Congressi pubblici, e i Tribunali competenti, ed ogni uomo di senno bendino gli occhi della mente; e cattivato conducano l'intelletto, rinunzino all'uso del raziocinio, ed al lume che l'idea comune di simili azioni umane reca, per interpretarli a loro talento.

29. Vorrei che mi dicessero, se allorchè i Deputati della Repubblica Fiorentina l'anno 1530. in Genova (1) *Con le braccia in croce chiedettero perdóno a Carlo V.* gli chiedessero la Libertà di mercatantare; ovvero la conservazione della loro Libertà, e la riconfermazione di quegli stessi Privilegj, ch'egli lor'avea confermati l'anno 1523? Essi privilegj importavano non il mercatantare, ma il poter'eleggere a lor beneplacito i loro Rettori pro tempore; e per conseguenza il non ricevere per capo perpetuo un Personaggio o una Famiglia a beneplacito di Cesare. Queste cose tutte le sapeva *il coraggioso Oppositore*, ancorchè il saperle disinfignesse; sì come di disinfignerle faceva d'uopo a chi volle mettere in canzona e far diventar'una giulleria gli Atti più sacrosanti tra popoli e Principi, e a chi simulò di voler pertinacemente provare, che i Fiorentini abbiano non per bisogno legale ricercati, ma cortesemente e con benigna tolleranza ammessi i privilegj Cesarei soltanto per lo sterminato affetto che hanno alla mercatura. Singolare tuttavia è la moderanza di questo smisurato affetto, di non mai chiedere i privilegj sì utili, ma di accettarli solamente qualora sono oblati. Mirabile è la forza dell'amor di mercimonio, che gli indusse a ricevere da' Cesari anche indeboliti e costituiti in pubbliche angustie i privilegj offerti *quocunque modo, & quacunque de causa*; cioè altresì in modo che importava confessione dell'essere loro sudditi, e debitori di censi per ciascuna Casa della Città; e per altre causalità presupponenti l'obbligo passato e futuro di fedeltà dovuta all'Impero (2). O la rada qualità di mercatura, la quale per essere ampliata, e per tutte le regioni della Terra senza pericolo propagata, richiedeva che pe' privilegj Imperiali solamente, e non per que' di altri il Comune di Firenze nella sua Città avesse la giuridizione, l'uso delle Regalie, la facoltà di reggersi con le leggi, e co' Maestrati proprj; ed agl' Imperadori soltanto, e non agli altri pagasse il censo per la Città e il suo Contado per la continuata serie de' secoli. Potea il curioso Dialettico con la stessa sodezza argomentando dire, che i primi primi abitatori del Fiorentino suolo, qualora si chiamava (3) *Camerte* od *Arnina*, ove i Negozianti Fiesolani appiè del lor monte scoscelo teneano peravventura alcun magazzino di merci si risolsero benignamente di riconoscere pe' loro Sovrani Signori i Romani lor vincitori, e di ricevere i Coloni Romani per compagni signoreggianti cedendo loro il terreno, e i campi, per mero amore di non interrompere mai di far fiorire il loro mercimonio: che per lo stesso motivo si contentarono di spartire le vigne cogli Eruli, e Gotti (4) e di servire a' loro Re: e poscia agli Esarchi Greco-Romani; e in appresso a' Longobardi. E che dopo tre o quattro secoli di servitù Carlo Magno si spiccò dalla Francia o Germania per acquistar' il Regno Longobardico, e con dentro di esso la Toscana Longobarda e Firenze, e per privilegiare questa Città di una piena indipendenza in mezzo di un Regno dipendente per la ragione delle sue armi, e ch'ella tali privilegj non isdegnò; perchè? perchè essi aveano la passione di dilatare il loro commerzio; e per ubbidire a tal passione si contentarono però di ubbidire insiememente a' Conti, Duchi e Marchesi che a nome di Carlo M. e de' successori di Lui ressero questa Città. Potea con eguale solidità affermare, che Ottone il Grande fece le sue spedizioni

(1) *Sopra cap.19.§.7. f.369.*

(2) *Sopra cap.13.§.24. seg. f.141. seg.*

(3) *Sopra cap.2.§.11. f.27.*

(4) *Sopra cap.3.§.68. f.118.seg.*

Itali-

Italiche, non per ricuperare alla sua Corona le usurpate ragioni sull'Italia, ma di liberare Firenze dalla tirannia dell'ultimo Berengario, e ciò unicamente perchè fiorisse il suo mercimonio. E così di mano in mano di tutti quegli Augusti, i quali bearono la Città con la lor presenza, e per questa e pe' benefizzi loro ricca e doviziosa riuscire la fecero; assicurandoci che tutte tutte quelle cose permisero i Fiorentini, che si facessero *pro opportunitate temporum, ut ne jura juribus demerentur sed adderentur; pro aliquo commodo, & quaestu*. Si; perchè il non perdere la roba, e le vite, ed ogni personal libertà; il riacquistarne parte quando quasi tutta si era perduta; l'avere un Signore benigno, generoso e liberale in vece di un Tiranno, od è lucro emergente, od è danno cessante che al guadagno si equipara, il quale è una cagione necessarissima *sine qua non* (benchè rimotissima sia) del potersi dilatare la mercatura di un popolo.

30. Volentieri concederò, e al parere di alcun Dotto Fiorentino mi conformerò, che la prima piantazione de' più antichi Fiorentini consistesse in una mano di Uomini sceltissimi, e lodevolissimi parte per l'industria del mercimonio, parte pel valore delle armi; che della prima qualità fossero i Fiesolani vinti, e della seconda i Romani Coloni vincitori; tal gloriosa mescolanza non ripugna all'essere eglino buoni, e legali sudditi del S. Romano e Germanico Impero. Ma i titoli della Libertà Cittadinesca loro fondati ne' Diplomi Regj ed Imperiali sono per fede mia assai più antichi, che non è la loro mercatura considerata nel senso del Cavillatore. Ottennero eglino privilegj dagl' Imperadori innanzi che avessero il mero e misto dominio, o la giuridizione, e molto meno la superiorità territoriale dentro e fuor delle mura sue; e prima che avessero un palmo di terreno littorale, o la facoltà di navigare e di mettere Bastimenti in Mare. Sotto gl' Imperadori antichi pensarci non occorre: sotto i Gotti vi volle permessione particolare del Re per poter' estrar dalla Toscana le vettovaglie, e trasferirle in altre Provincie (1) Sotto gl' Imperadori Costantinopolitani, e i loro Esarchi sarebbe un'uccellare il pretenderlo. Sotto i Longobardi nol concede il Borghini (2); nol concede sotto i Franchi, e Germani l'idea del Reggimento, e Dominio de' Conti, Duchi e Marchesi mentovati, nè davanti nè dopo gli Ottoni: poichè senza la licenza dell' Imperadore, o del Marchese, le altre Città in quel torno più cospicue che Firenze, cioè Lucca (3) e Pisa (4) non ebbero facoltà propia di commerziare pe' fiumi della Toscana, nè di armare per Mare. E pe' Fiorentini per la banda del Mare non v'è peranche nulla di nuovo nè avanti nè poco dopo il lungo Interregno, durante il quale essi incominciarono ad avere più di commercio co' Francesi, ma però ubbidirono a' Rettori, che si vantavano di essere Vicarj Imperiali, e i Pisani tennero quel Mare tuttora privativamente. E pure per tutti que' tempi i Fiorentini aveano già ottenuti, e goduti i privilegj Imperiali (5). Ne' quali non è gran fatto se vi fu per accidente alcun'articolo particolare spettante alla sola Libertà della loro mercatura sul fiume Arno o simile, od altro comune a tutte le Città del Regno su' fiumi vicini, come ben' è probabile che vi fosse, per la sicurezza de' lor Mercatanti per le altre Terre del S. Impero; nella guisa che senza fallo l'ebbero per le Terre de' Re di Francia, e di Napoli ancóra, ove già in tempo dell' Imperador Lodovico IV. aveano tanti traffichi che la rappresaglia di Roberto di Napoli contro i loro Mercanti ed effetti in Francia e Napoli, fece fallire quindeci Banchi o (6) *Ragioni delle prime della Città*: e rischio pari lor fece correrr' il Duca di Attene da loro stato bandito, con immensa spesa circa l'anno 1342. (7); onde si vede che in questo tempo il loro commerzio

(1) *Sopra cap.* 3. § 92. *f.* 126. *seg.*
(2) *Sopra cap.* 4. § 47. *f.* 177 *seg. e cap.* 6 § 127. *f.* 367. *vers. Egli è probabile*.
(3) *Sopra cap.* 6. § 74. *f.* 346 *seg.*
(4) *Ivi* §. 108 *f.* 363.
(5) *Sopra cap.* 9 § 33. *seg. f.* 506.
(6) *Sopra cap.* 11 §. 132 *f.* 64.
(7) *Ivi* §. 139 *f.* 68.

merzio erasi assai ampliato. Cosa adunque ben convenevole era, che in una assoluzione di bando Imperiale altresì si rinnovassero e restituissero i privilegj pertinenti alla sola mercatura. Ma comechè fosse cresciuto in que' tempi, ed anche maggiormente crescesse ne' susseguenti il commerzio con mirabile prosperità loro, e declinamento de' vicini; ciò però non de essere avvenuto in danno aperto dell' Imperadore Sovrano diretto; ed ove notabile danno gliene fosse avvenuto, non perciò sarebbesi disciolto il legame della soggezione, nè estenuata la forza degl'Imperiali privilegj; i quali sono di specie tanto distante da quella di que', che i Fiorentini ottennero giammai da' Re o Popoli di Asia ed Africa, (1) *ab Asiæ atque Africæ Principibus*; quanto il ragionamento, e il paragone che fa il sofista è discrepante da ogni sano raziocinio, proporzione, ed analogia.

(1) *Tract. Latin. Pis. loc. cit.*

31. Gnaffe quadra pur bene la parità di que' Barbari cogl' Imperadori e Re di Germania Sovrani giurati, Vincitori, Liberatori, Protettori Cristiani e Naturali, e Benefattori e Donatori de' Fiorentini. E con quali egual proporzione calza quella del Re di Arragona. Erano i privilegj di Ferdinando forniti delle qualità a risultarne prove del dipendere da lui Firenze? Non. Dunque non accadeva porli cogl' Imperiali a stregua. Que' de' Re Galli, considerati per tali (e non di que' Re de' Franchi e de' Longobardi ed insiememente Imperadori, a' quali succeduti sono i Re Franco-Germani) hanno forse per fondamento e *materia sostrata* la libertà Fiorentina, le immunità dentro le mura; l'uso delle regalie e simili giuri ed enti morali; o pure quelle cose, che i Re Galli possono concedere e torre nel loro propio dominio a' Forestieri? O il felice raziocinio! I Re di Francia alle Città Svizzere ed Anseatiche hanno dato privilegj giovevoli al commerzio: dunque gl' Imperadori solamente a riguardo del commerzio hanno fatto privilegj a' Fiorentini! E del pari felice quest' altro: de' privilegj degli Arragonesi e Francesi a' Fiorentini stati dati non risulta segno o argomento della lor soggezione a que' Re: dunque nè pure ne risulta dagl' Imperiali. Ovvero quest' altro ancóra: non tutte le Carte e pergamene e Diplomi che passano sotto il nome di Privilegj provano la soggezione del Privilegiato: dunque que' degli Augusti Germanici nè meno. Chi mai negò che Firenze non potesse aver privilegj da altri Principi per lo fiorir de' suoi commercj, e per altre sue lecite ed al legittimo Sovrano non contrarie convenevolezze? O che la Francia sì potente eziandio nell' universal commerzio in più mari, non ne concedesse a tante Città dell' Impero, senza ribrezzo o danno di esso? Concedano pure non i soli Re di Francia a' soli Fiorentini, ma i Re eziandio delle Spagne, delle Isole Britanniche, di Portogallo, e que' di Asia ed Africa, a tutti i Sudditi e dipendenti sì mediati sì immediati del Sacro Impero ogni possibile immunità, salvocondotto, privilegio e franchiggia per le lor mercature; lor compartano pure inoltre *jus Civitatis* e lettere di naturalizzazione, e di abilitazione a tutti i beneficj; esimanli pure della legge dell'Albinaggio; niuna ombra di offesa perciò si arrecherà alle Ragioni Sovrane degl' Imperadori sopra i suoi Sudditi e Stati.

32. Sarà mai sempre dagli uomini di senno riputata una puerilità mera e monda, ed una ceretania di allegazione speziosa ed inutile, quella che ha adoperata l'Autor del medesimo *Trattato Latino* Pisano in adducendo le Lettere di naturalizzazione date dal Re di Francia Carlo VIII. a' Fiorentini l'anno 1494. (2). Sopportevole, e ragionevole stato sarebbe l'allegazione di que' esempj e documenti, quando gli Scrittori Imperiali avessero prodotti tra le prove della Fiorentina soggezione privi-

(2) *Tract. Latin. Pis. in append. n. 16. p. 57.*

legj Cesarei, i quali non contenessero altre Concessioni, se non che quelle, le quali si appartengono alla libertà, sicurezza ed immunità della mercatura nel suolo del S. Impero fuor del Fiorentino; e le quali presupponessero Firenze essere situato fuor del suolo del Regno od Impero degli Augusti. Ma non avendo tal frivolezza commessi quegli Scrittori; frivolezza è stata l'opporci quegli Atti di natura del tutto differente, perchè non contenenti alcun segno che gli accettanti si conoscessero sudditi de' concedenti; o costoro Signori Sovrani di coloro.

33. E poniamo che in alcuna contingenza, rivoluzione, ribellione, necessità o torbolenza il Governo di Firenze in mano di una Parte fazionaria predominante, per odio del vero Sovrano o altrimenti avesse stipulato, od accettato alcun Trattato o Diploma da alcun Re di Francia (non Imperadore, non Re d'Italia e di Germania) nel quale l'uno comparisse in sembianza di Sovrano, e gli altri in apparifcenza di sudditi; che cosa mai da ciò ne seguirebbe contro alle Ragioni santissime del S. Impero Romano-Germanico? Niente più, di quel che ne seguirebbe alla Corona di Francia da un' Atto illecito, che una brigata predominante in Parigi facesse verbi grazia col Re di Portogallo, o delle Spagne, come tale. Carlo VIII. fece di parecchi azioni in Italia con Firenze, e Pisa, che spiravano sovranità. E in quell' Atto medesimo che è stato riportato nel Trattato Pisano (1) esso promette il suo ajuto a' Fiorentini contra Genovesi intitolandosene Sovrano e diretto Signore. *Quorum (Januensium) præfata Regia Majestas Supremus est Dominus*. Ma esso nol fu in senso sì assoluto nè di costoro, nè in senso veruno de' Pisani, nè de' Fiorentini: e comechè questi ultimi per loro privata utilità, *pro opportunitate temporum, commodo & quæstu suo*, e per danno de' vicini, tanta autorità e Signoria eziandio sopra l'Italia in Carlo VIII. riconoscessero, essi con ciò, a nulla più lo abilitarono contra i diritti del S. Impero, e degli altri; ma furon perciò giudicati e nelle Diete Imperiali di Germania (2); e nelle Confederazioni degli altri Principi ed Alleati in Italia (3) e dal Re di Francia Lodovico XII. stesso (4) colpevoli, e degni che il loro Stato fosse applicato al Fisco Imperiale.

(1) Ibid. l. c.
(2) Sopra cap. 16. §. 10. seg. f. 273. seg.
(3) Ivi §. 92. f. 309. 310.
(4) Ivi §. 34. f. 281. seg.

34. Ma per ritornare alle considerazioni nostre sopra il Diploma di Carlo V. col quale egli perdonò a' Fiorentini la ribellione passata, e mutò la forma del loro Governo istituendo perpetuamente la Casa de' Medici; dalle quali considerazioni ci hanno fatto deviare i cavilli del Sofistico Oppositore; avvertirò, che in somma, la temeraria ed impudentissima truffa di lui consiste in ciò, che ha ommesso, preterito, ed offuscato quell' Articolo in questa Disputa importantissimo, nel quale Carlo V. separatamente, distintamente e alla spartita risuscita e riconferma tutti i privilegj de' suoi Augusti predecessori dandoli e supponendoli per riferiti ed inserti *per extensum* e *verbo à verbo* nella presente sua nuova Concessione, e Costituzione. Che l'uomo mi dica se giammai siasi avvenuto in una affermazione più mendace e più svergognata di questa, ove esso nemico de' privilegj Cesarei sacrosanti afferma, che (5) *non debebant repudiare ea privilegia Florentini quæ Carolus V. ipsis in Laudo* (dovette dire Imperiale Decreto et Editto: ma il Sofista ha scordato il Latino questa fiata, ed a bello studio barbarizza) *cum illis frui deberent NON IN LOCIS QUIBUS IMPERABANT, in quibus privilegia fuissent omninò supervacanea: sed in territorio Imperii, ut exprimunt ipsa laudi verba*. Tali si sono le parole, non mica del Laudo come affettatamente ripete, ma della Cesarea Sovrana Costituzione in

(5) Tract. Pis. p. 58.

quell' Articolo, ove tali e non diverse essere dovevano: ed ove de' Privilegj fuori della Città e del Dominio di Firenze si trattava. In cotesto Articolo soggiunto in disparte non accadeva, anzi assurdo sarebbe stato il privilegiare i Fiorentini Mercatanti pel Contado Fiorentino e per la Città stessa e le sue dipendenze; poichè a lei già in un' altro Articolo erano state restituite le antiche prerogative, le quali importavano necessariamente la sicurezza, e facoltà di trafficare nelle propie terre tra propj sudditi della Repubblica. E per questa via sola potrebbe l'ingegnoso Scrittore scusarsi dell' impostura racchiusa nelle parole *fuissent omninò supervacanea privilegia*; cioè que' privilegj che trattano della mercanzia; e ne' luoghi già privilegiati in un' altra Clausula.

35. Ma non tali, anzi diverse parole sonovi nell'altro disseparato Articolo, ove si favella de' privilegj, i quali erano la base di ogni Libertà Fiorentina interna dentro e fuor delle mura di Firenze, ed ove se ne favella in questa guisa: *Abbiamo per nostra autorità e podestà confermato, ed approvato tutti i privilegj, ragioni, ed esenzioni, e grazie concedute e date da' nostri passati Imperadori Romani e Re alla Repubblica Fiorentina, le quali usarono innanzi, che si partissero dalla fede e devozione nostra e dell' Imperio, in ciascun punto, articolo, e capo, come se qui fossero inseriti di parola e parola.*

36. Intendono o non intendono gli Oppugnatori de' Cesarei privilegj che cosa dire si voglia cotesta formula relativa? Apprendo che sì. Perocchè l'averlo più che saputamente inteso è stato motivo che preterita l'abbiano con destro e gentile silenzio. Ma non è per questo, che non dobbiamo loro rimetterlo innanzi agli occhi, sopraggiugnendo a quel che già addietro (1) dicemmo intorno alla forza e virtù della correlazione necessaria contenuta sia espressamente sia implicitamente nel *Subjetto* che si riferisce al *Termine* con cui si compara, e misura. Per unanime consentimento ed insegnamento de'DD. ed Espositori delle leggi ed Atti legali la proposizione che si fa per correlazione equivale a quella che si fa nominatamente e per distesa narrativa: ondechè sono stimate di andar del pari l'essere una cosa certa per sè, e l'essere per relazione ad un' altra (2). Ed è questa la natura del rapportamento che il *Subjetto* tragga con seco tutte le qualità del *Termine relativo* (3): e che a norma di questo debba regolarsi, misurarsi e limitarsi la Disposizione che riferisce (4). E queste regole tutte singolarmente si avverificano, e rettamente si applicano nel caso delle Concessioni, e Privilegj equivalenti alle Investiture. Perocchè la Investitura con clausula relativa alle antiche di nuovo conceduta, o rinnovata, vien riputata per espressamente e per veramente conceduta e data (5). Attesochè la Regola porta che l'ultima Investitura s'interpreti per le prime (6). A talchè o si spieghino e ripetano o non le formule antiche, la correlazione nè più nè meno tuttavia dentro c'è (7). Sì veramente, che *viceversa* tutto quanto sta inchiuso nel *Termine relativo*, altresì dicesi essere realmente contenuto nel *Subjetto* o nella Disposizione riferente (8). Laonde le confermazioni di Privilegj date da Massimiliano I. nel 1509. (9); e di Carlo V. nel 1523. (10), e la restituzione di Privilegj intorno alla quale si raggira il presente Discorso, abbenchè non riportino que' di Ruperto e di Carlo IV. e gli altri anteriori non esibiti da' Fiorentini, hanno però la stessissima qualità, certezza, limitazione e ristrizione, che que' a' quali si riferiscono Massimiliano I. e Carlo V. salvo il punto il quale per Massimiliano I. espressamente di novello vi fu aggiunto toccante Pisa; e quello che funne tolto via per Carlo V. toccante la libera

(1) *Sopra cap 16. § 64. f 299. It. cap. 17 §. 13. seg. f. 319. seg*

(2) *DD in l. ubi 75 § illud ff. de V O & Carpzov. p. 1. consit 1. defin. 3. n. 6.*

(3) *Paris. consil. 19. n. 68. & cons. 80. n. 49. vol. 2.*

(4) *Auth. si quis in aliquo C. de edend. It. Decius consil. 63 sub n. 6. vers. nec obstat.*

(5) *Paris. cons 25. n. 45 vol. 1.*

(6) *Wesenbec. consil. 2. n 8.*

(7) *Id ibid.*

(8) *Decian. consil. 48. n. 14. vol. 5. per l. ait prætor. 5. § si Judex 1. ff de re judic.*

(9) *Sopra cap 16. § 64. f. 297. seg.*

(10) *Sopra cap. 17 §. 13. seg. f. 319. seg.*

ra elezione del Maestrato Supremo; o se altri simili vi furono. Il che è bisognato qui spiattellarlo per convincere gli Oppositori dell' importanza della falsificazione consistente nell' ommettere, tacere o dissimulare cotesta Clausula relativa rilevantissima, e al Soggetto necessarissima.

37. Non sia che abbandoniamo alla poco discreta censura degli Avversarj, senza giusta difesa tre valentissimi Autori, due Giureconsulti, l'altro Storico; i quali per questa volta di certo niun'altra colpa hanno, ch'il non aver vilmente unto gli stivali a' Favoreggiatori dell' immaginaria Indipendenza. Il Memorialista impegnato nell' impresa di discreditare i privilegj Cesarei carpe ed acchiappa l'occasione di discreditare il celebre Deciano, il quale in Causa incidentemente quasi parallella alla nostra ha altresì provata la soggezione di Firenze. E in tale occasione ragionando della prima costituzione del Primato de'Medici nella persona di Alessandro, ne giudicò e sentenziò secondo l'estratto sommario che ne arreca Paolo Giovio Storico contemporaneo, confessando di non aver potuto vedere tutto il Diploma: *quia non potui exemplum decreti Cæsarei, quo Alexander primus constitutus fuit in Caput, & Ducem Reipublicæ Florentinæ, videre: Ideo illud perpensum fuit secundum ea verba, quæ in Jovii Historia habentur.* Ma ciò non ostante, non essendo egli stato ingannato in questa parte per la Storia del Giovio, nè avendo egli, che se ne valse, ingannato altri e' pare che gli Antagonisti non dovessero indi ricavare alcun'argomento di discredito nè contra la causa, nè contra quello Scrittore, come ei fanno in dicendo: (1) *Les reflexions qu'on fait ensuite sur la teneur de la sentence arbitrale sont si frivoles, qu' elles ne pouvoient plaire qu' à Decien .... Ce n'est pas s'ecarter de son sujet, que de faire observer, que cet Auteur engagé par le choix que le Duc de Ferrare avoit fait de lui, à disputer à Cosme I. un rang qui lui estoit dû, ne pouvoit sôutenir une mauvaise cause que par des mauvaises raisons, & qu' il essaya de reparer eu quelque sorte la faute, qu' on lui faisoit faire, en avouant qu' il ne connossoit l'acte sur le quel ètoient fondez ses raisonnemens, que par des extraits qu' on lui avoit communiquez sans le lui faire voir entier..... cet aveu..... peut faire penser que Decien se mefioit le premier de la solidité des preuves qu' il employoit ..... Un Escrivain qui parle de ce qu' il ignore ..... ne merite pas beaucoup d'attention.* Ma se chi parla di una cosa senza saperla bene, e confessa di non saperla bene, non merita attenzione o credito; che cosa merita colui che la sa, e si vanta di saperla bene, la tronca e riporta con mala fede, e ne sopprime per l'appunto quel che non vuole che si sappia? Non sossiste punto, che il Deciano lavorasse sopra estratti imperfetti statigli comunicati; e l'Oppositore a bello studio ancóra tace, e nasconde questa dichiarazione di Deciano: *secundum ea verba, quæ Jovii historiis habentur, illud perpensum fuit.* Ora il Giovio è stato fedelissimo in riportare i sensi del Diploma (2), quanto da uno Storico si dee desiderare, eccetto che gli ha trasportati in più colta latinità; e se qualche cosa ne manca nel suo racconto, non certo ciò militava a favore della pretesa indipendenza, sì come si scorge dalla intera Scrittura.

(1) Memoire p. 23. 24. It. Trad. Lat. Pis. p. 56.

(2) Paul Jov. hist. lib. 28. f. m. 176.

38. Quando il Deciano avesse avuto sotto gli occhi l'Atto stesso, egli avrebbe potuto con più esattezza schiarare, e discutere la quistione, e in ispecie il Capitolo che Firenze è soggetta all' Impero; il quale fu il presupposto, e fondamento necessario del suo assunto, e della Disamina a chi delle due Case Estense, o Medicea si aspettasse la precedenza;

za; Articolo che nulla ha che fare alla disputa di oggi, e non è del nostro istituto; ma che il prode Avvocato opposto tira a mezzo inutilmente, decidendo da Censore soprano, e nomando la causa degli Estensi la *mauvaise cause*, molto più spedito nel suo giudizio intempestivissimo, che non furono le Corti di Spagna, di Francia, e le altre quasi tutte, e i Tribunali Pontificio, ed Imperiale, avanti di cui pendette lungamente questa lite, nè si terminò, che per lo ingrandire della dignità della Casa Medici in Gran Ducale, il che seguì nella guisa che si vedrà a suo luogo.

39. In occasione del medesimo Diploma di cui facciamo la disamina, l'Autor del Memoriale inveisce contro al Conringio (1), il quale parimente vi ha letto dentro, che la Casa Medici fu istituita nel Primato per la sola autorità e podestà Cesarea, riportando tutta la narrativa del Giovio con questa piccola prefazione: *Quamvis non nihil possint videri prolixiora; quoniam tamen ad hoc argumentum nostrum unicè pertinent, & clarissimè ostendunt, sola Cæsarea auctoritate illum, qui hodiè Florentiæ Mediceæ Familiæ Principatum & cepisse, & in universum niti, operæ facturi pretium videmur si illa omnia hic adducamus &c.* L'Oppositore per levar' il credito al Conringio, e la efficacia al Diploma Cesareo, di cui esso Scrittore ivi riferisce la somma e il tenore, si serve d'un modo insolito ed oltre misura bizzarro.

(1) *Conringius de finib. Imper. lib.* 2. *cap* 23. §. 18. *f. m.* 323.

40. E' da sapere che il Conringio nel prefazio della sua opera *de Finibus Imperii* usa di questa gentile, e onesta cirimonia, che ogni Scrittore a mio avviso, o debbe usar' espressamente, o bramare che sia inteso da ognuno Lettore di adoperar' implicitamente. *Erroribus interim meis, ut & ignorantiæ veniam spero ab omnibus æquis, bonisque lectoribus, homines scilicet sumus omnes, ac erroribus proinde obnoxii eoque, & humanitus mecum actum iri confido. Ut illo animo sanè mea expendantur Reges, Principes, aliosque quorum ex sententia fortassis non omnia disputari ea, qua par est submissione, rogo, obtestorque. Occulto Germaniæ amore abreptum me interdum, haut negaverim. Quomodo enim hoc caveris bonus Civis? At vero lucri, aut potentiæ aliqua spe, vel metu à veri professione me seductum, nemo, scio, dixerit, quibus res meæ perspectæ sunt. Utinam æquè sincerum judicium attulerint ad hæc arbitranda alii.* Dal quale passo il Memorialista ricava questo frutto: (2) *L'aveu que fait Decien........quelque favorable qu'il nous soit, l'est encore moins que la tres humble priere que Conringius fait à tous les Princes dans la preface de lui pardonner ce qui apû échaper à son amour pour la Patrie, & que la declaration qu'il fait qu'un bon Citoyen ne peut se garantir de la violence de cet amour. Un Escrivain qui par passion n'examine pas, & qui ne voit que ce qui paroit utile à ce qu'il aime ne merite pas beaucoup d'attention.*
E l'Autor del Trattato Pisano riassumendo la stessa vaga riflessione latinamente: *nemo profecto est, qui non intelligat quæ fides sit adhibenda (Scriptori)..... fatenti se multa disputasse abreptum occulto amore, quod bonus Civis cavere non potest.* La Repubblica Letteraria, e chiunque ha amore del vero, giudicherà se il parlare del Conringio meritava, ed ammetteva tal' interpretazione ed applicazione. Non sono ellen' già simili confessioni o proteste, ma le prove, e gli argomenti, che debbono far conoscere la giustizia delle cause, e la sincerità e capacità di chi le difende. Che il Conringio sia civilissimo e che dica con ingenuità di essere uomo, e conseguentemente soggetto a errore e ignoranza, e a qualche affetto connaturale a ogni buon Cittadino amante delle Ragioni

(2) *Memoire p.* 23. 24. *Il Tract. Latin. Pis. p.* 56.

gioni della sua Patria, non infiebolisce niente più gli argomenti suoi, e il suo raziocinio, e la giustizia della causa sua, di quello che giovi alla causa opposta la sfacciata temerità, la dettatoria franchezza, e la mala fede, con cui gli Oppositori argomentano, citano, allegano contra le Ragioni degli Augusti, e'l Sacro Impero. La moralità che insegnata ci viene dalla sincera modestia del Conringio si è questa, che quando uno Scrittore Tedesco afferma alcuna cosa contra l'Indipendenza Fiorentina; ed un Fiorentino contra i Diritti del S. Impero, non si debbe stare così alla pura al detto nè dell'uno nè dell'altro, ma andare alle prove legali.

41. Il punto pel rimanente consisteva in farci vedere il Conringio in fallo particolare; esso fa una dichiarazione indistinta nell' introito di un Trattato generale, con dire: posso aver' errato in alcun' articolo in questa opera; dunque egli ha confessato di aver' errato, in ispecie parlando della istituzione de' Medici nel primato di Firenze; questa si è la conseguenza assurda, che ritraggono gli Antagonisti dalle parole del Conringio. Posto ancóra che errato avesse, il che consta certamente non essere avvenuto in questo soggetto; veggano gli Avversarj e Detrattori suoi, se la colpa degli errori, e delle falsità ch'eglino hanno commessi in ogni foglio, si possano scagionare, e in parte diminuire coll' amor della Patria innato, ed alle ossa di ogni buon Cittadino attaccato.

42. Per certo i più avveduti, e più saggi della Nazione non credono di vederci dentro de' lor libri quella sorta di amore della Patria, e della Libertà Fiorentina; ben' osservano, che infingono di difenderla, asserirla, o stabilirla, ma che in effetto la oppugnano, frangono, e struggono. Non tanto perchè chi male difende una causa, la vuol perdere nel concetto degl' Intenditori; e chi prova troppo, nulla vuol provare; e chi arreca prove false viene a provare per l'appunto il contrario dell' assunto suo, e cede la vittoria alla parte opposta: quanto perchè si conosce ch' essi non vogliono, nè amano la libertà di Firenze, che in odio dell' Impero; bastandogli di aver mostrato di volere nuocere all' uno senza servire all'altra. E se la scusa dell' amor della Patria non gli assiste, veggano se potrebbe convenire a loro quella purissima condizione di cui si gloria il Conringio, e che è contenuta nell' aggiunta ch' esso Memorialista in citando il testo di quello, ha stimato opportuno di ommettere: *At verò lucri. .. spe, vel metu à veri professione me seductum nemo scio dixerit quibus res meæ perspectæ sint.*

43. Ma è tempo di ritornare da questa specie di *polemica* alla ponderazione del Diploma Cesareo. Dopo il perdóno, e dopo la restituzione de' privilegj che aveva la Città di Firenze dentro, e fuora del suo Dominio, l'Imperadore riceve di nuovo lei, e il governo da lui nuovamente prescrittole nella grazia, e protezione sua, e del S. Impero. *Riceviamo nella garzia, difesa, protezione, e salvaguardia nostra, e del S. Impero la Repubblica, insieme col Governo che di sotto istituiremo.* Non dovrebbe venir' in quistione se quella protezione, e salvaguardia sia di quella sorta, che si aspetta al Sovrano, accordandosi cogli atti precedenti immediatamente; perciocchè l'assoluzione dal delitto di ribellione, la concessione de' privilegj sono atti, che presuppongono superiorità, e dominio nell' assolvente, e concedente; ma uno de' potissimi effetti del Dominio, anzi l'effetto della Maestà si è di proteggere, difendere, serbar salvi i sudditi: *Tuitio, & protectio subditorum, & custodia totius Territorii spectat ad officium Domini. Et postquam Dominus à suis subditis debito modo recognitus, ad ejus officium pertinet ut eorum res, & perso-*

personas protegat, defendat, & tueatur, indeque protectio, generalis, defensio, & custodia Territoriorum, tam juris, quàm facti de potioribus jurisdictionis, & superioritatis dicitur (1) *Et soli Principi, vel ei qui jura Principis obtinet talis protectio de jure competit.* Sicchè questa protezione, e difensione, che l'Imperadore accorda alla Repubblica e al nuovo Governo, è una protezione di Dominio sovrano, quale si appartiene all' Ufico del Supremo Principe inverso i suoi Sudditi, o Cittadini; e non è punto una tutela, e protezione nuda, pattovita, o concordata con un Principe estraneo più potente, la quale non importa alcuna Signoria: (2) *Siquidem ita sub protectione & commendatione esse non est sub jurisdictione esse, sed sub defensione facti ab injuria, & violentiis.*

44. E questa distinzione ch'è cognita a ogn'uno, bisognava eziandio ricordarla qui, e avvertire che non si tratta in questo luogo della seconda, ma della prima specie di protezione; dacchè gli Oppositori, come si è veduto nel luogo in cui già gli abbiamo intorno a ciò confutati (3); e come vedrassi ancóra ove di nuovo converrà confutarli, non mancano di scambiare dette specie, facendosi gabbo coll' omonomia della voce, a fine di ridurne la protezione Imperiale sopra Firenze, alla uguaglianza di una protezione forestiera, e affuori dell' ufcio naturale assuntasi.

45. Passando l'Imperadore alla istituzione della nuova forma di governo dichiara di decretarla in primo, e principale luogo per ragion dell' uficio Imperatorio, e della somma podestà: in secondo luogo per ragion dell' accordo fatto tra la Città vinta, e Don Ferrante Gonzaga, e dice: *Resta che tanto per ragione dell' Imperiale nostra dignità, ed autorità; a cui si appartiene la cura della pace, e salute pubblica, quanto in vigor della convenzione fatta infra l'Illustrissimo Ferdinando Gonzaga che intervenne per parte nostra, e la Repubblica Fiorentina, allorchè si arrendette, ordiniamo, ed istituiamo il Reggimento, Governo, e lo Stato di esso.*

46. Notare si de, che il Memorialista in esponendo per qual' autorità Cesare ordinasse lo Stato, adduce il motivo secondo, e ommette il primo; a cui sostituisce un' altra clausula di questo Diploma, convertendo quello ch'è della Potestà, in quel ch'era del solo amore di pace, cambiando il titolo dell' autorità col titolo per cui Cesare dice di servirsi di essa autorità. (4) *Il donne pour raison qui l'a engagè a faire le reglement, la solicitude toute particuliere pour la paix, & la liberté de l'Italie & des Republiques.* Di questo falsificamento egli è stato ripreso dall' Autor dello Esame, il quale avvertì di essere state soppresse le parole: *ratione dignitatis Imperialis, & authoritatis nostræ.*

47. Il Whig entrando per difensore del Memorialista replica: (5) *les termes mêmes d'authorité Imperiale, que l'autheur de l'examen reproche qu' on a omis dans le memoire s'y trouvent en substance.* Se mai gli venne fatto di dir' il vero, ei gli avvenne questa fiata: perchè in bocca del Sovrano la sollecitudine per la pace va unita in sostanza coll' autorità; ma trattandosi con gente che nega la qualità sovrana il caso cangia faccia; ed è tutt' altro l'essere sollecito della pace, e libertà d'un Paese per affetto, come da farisei vogliono parere di essere eziandio cotesti Avvocati di Libertà; e l'aver tal sollecitudine per ragione di proprio uficio. Non potendo il Whig negare che l'ommessione è stata commessa, cerca poi a medicarla in questa guisa: (6) *Ces termes ne se rapportent pas à l'autoritè de dispofer du Gouvernement, mais a celle de veiller à la paix des Etats, & des*

(1) *Chassan. Catal. glos. mun. p. 5 n. 195 Geil. de arrest. cap. 8. n. 12 Besold. in Thesaur. pract. verbo tandes. Sbuz apud Reinking de Regim secult l. 1. clas. 5. c. 4 n 43.*

(2) *Albert. Gent. de jure Bell lib. 3. cap 16.*

(3) Sopra *cap 17. § 31. seg. f 329. seg.*

(4) *Memoire p 9.*

(5) *Whig p. 5.*

(6) *Whig ibid. p. 5.*

& des Republiques ce qui est trop general. Ancóra questa volta disse egli il vero; perciocchè, certa cosa è, che l'autorità ch'ebbe Carlo V. di disporre del Governo di Firenze, non si fondò in se medesima: nessun cagionato essendo cagione di se stesso: le parole però, con cui Cesare prova di avere l'autorità di ordinare il Governo di Firenze non doveano riferirsi a questa medesima autorità, e perciò chiaramente, come con accortezza ravvisa il Whig, si riportano all'ufìcio d'invigilare alla pace di tutte le Repubbliche subordinate all'Impero. Falla bensì questo Apologista in dire che ciò sia troppo generico: poichè tale uficio è particolare al Sovrano, e all'Imperadore rispetto a' sistemi subordinati all'Impero, e non alla Siberia: e dato questo, a che servirebbe l'uficio d'invigilare, e l'autorità di procurare, e conservare la pubblica tranquillità, e del sistema universale, e de' subordinati, senza i mezzi, che a questo fine sono necessarj; cioè senza la podestà di poter riformare e costituire i governi di essi, qualora il bisogno estremo, la tranquillità pubblica, e salute dell'Impero lo richiede?

48. Commette parimente il Memorialista un'altra falsificazione intorno al secondo membro di quel discorso dell'Imperadore; perciocchè sempre intento di far comparire Cesare Mediatore, ed Arbitro, e non mai Sovrano Giudice e Legislatore, qual e fu, e ad effetto di gabbare i Legitori egli arreca tradotte queste parole di Carlo V.: *Vigore conventionis inter Ill. Ferdinandum Gonzagam pro nobis intervenientem, & ipsam Rempublicam Florentinam cum deditionem faceret, firmatæ*; con queste da lui inventate: *En vertu du pouvoir qui lui à esté donné par convention entre les parties interessées*. Se le parole di Cesare da lui citate significano quello che il Memorialista vuole, perchè adulterarle? Ma di vero non lo significano. Una convenzione non sempre comparte nuovo potere a chi già per diritto lo avea: sì bene in fine di una lite, può servire di confessione dell'uno, che all'altro compete tal potere: laddove all'incontro una concessione di *podestà data* espressamente presuppone che quegli, a cui vien data, non l'avesse di prima. Quella artifiziosa negligenza ancóra di dire così genericamente *entre les parties interessées*; in vece di nomare esse Parti; nasconde similmente lo vero stato della convenzione; cioè, che Cesare unito col Papa era la prima Parte tra' Contraenti, e i Fiorentini la seconda; il che esclude la idea di un compromesso, dovendo le parti compromettenti obbligarsi tra di loro, e in guisa che, tosto che esse si assolvono dalla reciproca obbligazione, cessi ogni uficio di esso Arbitro, il che non avvenne qui; perchè Cesare volle ad ogni modo riformare quel Governo, perchè n'era il Sovrano, e gli era stato rubelle. Ora dopo tale adulterazione di testi il Memorialista conclude trionfante: *Il auroit êté difficile d'exclure plus precisement toute superiorité de la part de l'Empereur, & toute sujetion de la part de la Republique*(1).

49. Sarebbe difficile, replico, di fare argomenti più falsi, e meno concludenti de' suoi; e considerando sinceramente le parole dell'Imperadore, dico, che questi due titoli che esso allega della sua facoltà di istituire quel Governo, l'uno fondato nella somma potestà, cioè nella legge; l'altro nel patto, vanno ben di accordo. E quantunque il primo potesse operare senza il secondo, ciò non ostante riusciva più comodo, più sicuro, e più durabile la riforma, e la novella istituzione de' Medici nel Primato, essendosi obbligati per quello particolarmente i renitenti di non più resistere in ciò alla volontà di Cesare (2), come aveano fatto per l'addietro.

50. Anzi in certo riguardo fu quasi necessario quel patto a finire la guerra; attesochè per quello si toglieva la cagione, per cui

(1) Memoire p. 9.

(2) Sopra cap. 10. § 90. f. 423.

fino lì la si era fatta: e si può considerare per necessario ancorchè fosse vinta l'una Parte, e l'altra vincitrice. Imperocchè nella guisa che un'uomo vinto, abbenchè sia in mano, e in prigione del vincitore, può lecitamente fuggirsene, se nò, se il vincitore abbia fatto il patto con lui di dargli la vita con che non fugga: così gli uomini della fazione avversa a' Medici, infino a lì resistente a Cesare, averebbero potuto ripigliare la resistenza nella prima occasione, o nell'intervallo tra la dedizione, e la riforma, ove non avessero con quel patto rinunziato al diritto che fin'allora aveano preteso di avere di opporvisi considerati eziandio come sudditi dell'Impero, ma sudditi privilegiati, ed abilitati a poterlo negare, come que' che godeano della libera elezione de' lor Maestrati: e altresì considerati come ribelli, perchè siccome in due modi da principio si divien suddito, o per la vittoria del Conquistatore, o per patto che i popoli fanno col Sovrano eletto; e siccome possono concorrere ambi i modi, consolidandosi l'uno coll'altro per rendere più sicuro, agevole, e durabile il vincolo; così poterono i Fiorentini resistenti ritornar nella devozione et ubbidienza, e come vinti, e come contraenti col loro vero antico Sovrano; essendo che in ogni nodo due legami stringano più che uno.

51. E in questo senso commemora l'Imperadore il vigor della convenzione, come cosa che importava il particolare obbligo de' Fiorentini nato da ciò, che già nella dedizione aveano sottoscritto alla disposizione che egli facea di presente: e non lo commemora punto come un Compromesso, o una remissione delle parti stata fatta in lui come in Arbitro semplice. Nomina quel patto fermato con seco, nè fa menzione di alcuna terza Parte necessaria a far'un compromesso: laonde mostra che non intende di operare da Mediatore, nè da Arbitro; ma da Signore, e Vincitore del quale si è stipulato di ricevere la legge.

52. E alla fin fine come che si volesse concedere quello che non è, ch'egli insiememente avesse quivi sostenuto tal'uficio; ad ogni modo in concorso di queste due qualità, la maggiore, e più eminente qui espressa con chiarezza, avrebbe assorbita la minore che non c'è espressa. Ma che dico non espressa? che nè pure ci si può sott'intendere, atteso che l'Atto, a cui si riferisce, cioè la Capitulazione, non importa, ma esclude la qualità di Compromesso, sì come si è provato (1).

53. Ma a ridirla ancóra, tutti que' cavilli, come tanti altri, si sostengono con la sola dagli Oppositori affettata ignoranza de' termini, dello stile, e delle formule che ne' Cesarei e Reali Riscritti in ogni tempo sonosi usati in consimili contingenze nel S. Impero Romano Germanico, e ne' Regni e Stati da quello dipendenti. So che il jus pubblico degli altri Regni, o Repubbliche le più volte è assai diverso; poichè i Re o gli Ottimati con aria di dispotismo speditamente impongono silenzio o fine alle gare de' Cittadini e Privati. Ma se lo so io, lo sanno altresì, e meglio di me, tutti i Leggitori di alcuna intelligenza, et erudizione forniti. Ondechè convien concludere che gli Avversarj con sì assurde supposizioni abbiano perduto il rispetto a' Lettori di senno, o che abbiano scritto pel volgo ignorante. Già con esempj ho mostrato in qual guisa un'Imperadore possa assumere, senza pregiudizio della sua Dignità sovrana, l'uficio di Puro Arbitro (2) tra Principi, o Popoli suoi vassalli e sudditi. Ma ciò non fa, che qualora la difficoltà del caso o l'ostinazione delle Parti il richiede, esso non possa e non debba aggiugnere all'uficio dell'Arbitro, quello di Sovrano. Egli sempre è naturalmente Arbitro e Giudice de' Privati. Chiarirò ancóra con un'altro esempio il caso di Carlo V. co' Fiorentini.

(1) *Sopra cap.* 20. §. 40. *seg. f.* 411 *seg. e* § 59 *seg. f.* 416. *seg.*

(2) *Sopra cap.* 20. §. 50. *f.* 413.

rentini. Chi non sa, che il Popolo Milanese sempre riconobbe per suoi Sovrani gl' Imperadori? Chi ignora che Enrico VII. non meno di qualunque altro de' suoi predecessori fosse da loro ubbidito (1)? Ora questo Imperadore giunto in Lombardia l'anno 1311. e trovato la Città di Milano in due fazioni divisa, l'una delle quali aderì a' Torriani, l'altra a' Visconti; per pacificarli e por fine alle calamitose loro discordie, e ridurr' in Città i fuorusciti, parimente fece darsi parola, e potestà di sentenziare sopra le lor controversie, nella maniera che già aveano fatto i Fiorentini divisi tra loro coll' Imperadore Friderico II. (2). Ma non per questo Enrico VII. restò di valersi insiememente dell' autorità sua Regia o Imperiale. Anzi nella sentenza che promulgò espressamente disse, con parole quasi simili a quelle, di cui si è valuto Carlo V. nel Diploma, ch' è l'oggetto delle presenti riflessioni, che così pronunziava *tanto per Autorità Regia; quanto per la potestà statagliene conceduta da ambe le parti*. Del che per maggior chiarezza riporterò il memorabile Atto medesimo, quale m'è stato cortesemente comunicato dal Nobilissimo e Dottissimo Cavaliere, il Sig. Gio. Maria Aliprandi Dottor Collegiato, e pubblico Professore della scienza morale nelle Scuole Canobiane di Milano.

(1) *Sopra cap. 11. §. 20. seg. f. 11. seg.*

(2) *Sopra cap 7. §. 126. f. 446.*

☞ (3) „ Pax inter Cives Mediolani, jubente D. Imp. Henrico VII. composita anno 1311. die 27. Decembris.

„ In nomine Regis Pacifici. Amen. Anno Nativitatis ejusdem „ millesimo trecentesimo undecimo; indictione nona die 27. mensis Decembris. Domini Clementis Papæ V. anno sexto; ac Regni Serenissimi Principis Domini Enrici Dei gratia Romanorum Regis semper Augusti anno tertio; ut per hoc præsens publicum Instrumentum cunctis appareat præsentibus, & futuris „ quod præfatus DOMINUS REX REMEDIIS INVIGILANS SUBDITORUM, ET REGALI PROVIDENTIA „ cupiens FIDELES SUOS CIVES MEDIOLANENSES diutius invicem discidentes, & in duas partes divisos, quarum una „ erat illorum de Turre, & altera Vicecomitum ad concordiam revocandam super eorum dissidiis, & inimicitiis præsentibus majoribus eorundem quorum nomina inferius describuntur TAM EX „ REGIA AUCTORITATE, QUAM EX POTESTATE IN „ EUM PER IPSAS PARTES COLLATA pronuntiavit, & „ statuit, pro ut inferiùs continetur. In primis, quod inter omnes „ Cives prædictos, & partes prædictas, & eorum sequaces, & sibi „ adherentes sint, & vigeant de cætero vera, & perpetua pax, & „ unitas, amputatis, & depositis hinc inde quibuslibet disidiis, rancoribus, & odiorum fomitibus, & cessantibus verbis, & actibus „ partialibus quibuscumque. Item, quod idem Cives invicem sibi „ condonent, & remittant omnes injurias, & offensas hactenus alterutrum in personis, vel rebus illatas, & quamlibet emendam, & „ restitutionem eis hujusmodi injuriarum & offensarum occasione „ debitam, à quibus nihilominus omnibus idem Dominus REX „ AUCTORITATE, ET POTESTATE PRÆDICTIS ex nunc „ omnes, & singulos ipsorum absolvit, & liberat perpetuò. Item „ quod illi ex memoratis Civibus, qui exulabant à Civitate prædictâ, „ occasione prædictæ discordiæ ex nunc revertantur ad bona, & jura „ propria, eaque recipiant, habeant, & eis gaudeant plenè, & liberè, sicut priùs sinè contradictione cujusque, ad quæ nihilominus „ idem Dominus Rex ex nunc restituit, & VULT, ET DECREVIT pro restitutis haberi. Ita etiam, quod nemini ipsorum in

„ bonis,

(3) *Ex libro Instrumentorum penes D. Marchiones de Cagnolis.*

„ bonis, & juribus suis prædictis, quamvis obsistat præscriptio à
„ tempore, quo Civitatem exiverunt prædictam. Item relaxavit
„ omnia bona, quibus suppositi forent hactenus aducto tempore
„ citra Cives, qui exulabant à Civitate prædicta sive pro contuma-
„ ciâ, sive pro offensâ magnâ, vel parvâ, vel aliâ quacumque de
„ causâ omnibusque collatâ, sive tali quoque modo impositâ remisit
„ eisdem, absolvens eos à prædictis omnibus, & à pænis, & mulctis,
„ quas hujusmodi occasionibus incurrissent, & quibuslibet condem-
„ nationibus, sententiis, & pænis propter hoc latis, vel statutis in
„ eos: ita quod omnes Cives prædicti hanc pacem, & ista omnia, &
„ singula construent, & faciant cum effectu sub debitorum præstito-
„ rum apparatibus juramentorum, ET SUB INDIGNATIONE
„ RESPECTU DICTI REGIS, AC MILLE LIBRARUM
„ AURI PURI, quoties contrafecerint in singulis capitulis comit-
„ tendâ, & exigendâ à secus facientibus, complicibus, & fautori-
„ bus eorumdem. Item quod illi ex dictis Civibus, qui nunc sunt in
„ ipsius D. Regis præsentiâ constituti pro se, & suis omnibus pacem
„ in modum pacis intervenientibus osculis. & prædicta omnia ex
„ nunc aptent, & approbent, & omollogent, & à suis Sequacibus,
„ & Fautoribus curent, & faciant pro viribus observari. Hæc au-
„ tem, ut præmittitur dictus D. Rex super discordiis prædictorum,
„ ad præsens pronuntiavit, & statuit, RETENTA VIDELICET,
„ ET RESERVATA SIBI OMNIMODA POTESTATE ea
„ omnia, & singula interpretandi, declarandi, supplendi, & corri-
„ gendi, & super aliis pronuntiandi, & statuendi, ubi, quandò, &
„ quoties videbitur expedire.

„ Nomina verò prædictorum in præsentia Regiæ Majestatis exi-
„ stentium sunt hæc, & primò de parte illorum de Turre Dominus
„ Casto Archiepiscopus Mediolani, Daganus Episcopus Paduen.,
„ Guido de Turre f. q. D. Francisci de Turre, Symoninus de Turre,
„ Zonfredus de Turre, Johanninus de Turre, Imberardus de Turre,
„ Cassoninus de Turre, Jo., & Raymundus de Turre fratres, Am-
„ phosmus, & Jacobinus de Turre fratres, Philippus de Turre, Pas-
„ sarinus de Turre, Monzinus de Modoetia Jurisperitus, Olmerius
„ de Turre, Leo de Turre, Vincentius de Turre, Philippus de Tur-
„ re, Raimundus de Turre, Continus de Turre, Matheus de Turre,
„ Philippus Niger, Jacobus Garuffius, Sambuellus de Turre, Villa-
„ nus de Turre, Mintatius, & Bonifatius de Ozino fratres, Gritis
„ Imperialis, Sinyebaldus, & Zanaterius, Ubertus, & Crosinus de
„ Cutier., Senagius Panzota, Thomas de Vedano, Merlus Teyera-
„ cha de Paramsino, Jacobus de Concoregio, Philippus de Mora,
„ D. Jacobus Judex, Olizo, & Thomaxius de Bernadigio, Paganus
„ de Cernusculo, Ingetianus de Barni, Carlotus de Barni, Beltrami-
„ nus de Barni, Obertinus de Aliate, Jacobus Mirabilia. Item pro
„ parte Vicecomitum D. Matheus Vicecomes pro se, & Dominis
„ Galeacio, Johanne, & Stephano filiis suis absentibus, Luchinus,
„ & Marchus filii sui præsentes, Ubertus Vicecomes pro se, & Ve-
„ ralino, & Ottolino filiis suis absentibus, Johanninus filius ejus præ-
„ sens, Ludovicus Vicecomes f. q. D Petri pro se, & Gasparino fra-
„ tri suo absente, qui omnes, & singuli supradicti unanimiter, &
„ concorditer nominibus, quibus supra auditâ, & intellectâ supra-
„ dicti Domini Regis sententiâ, ipsam, & omnia ejus capitula spon-

„ te, & gratanter acceptaverunt, approbaverunt, & omollogaverunt, promittentes sibi adinvicem, ac dicto D. Regi per pacta expressa, & sub obligatione omnium suorum bonorum, & in pœnâ, & sub pœnâ prædictâ supradicta universa, & singula attendere, facere, & complere, & ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta juraverunt, condonantes sibi, & remittentes invicem omnes injurias, restitus, & emendas prædictas, & se insignum pacis invicem osculantes.

„ Acta sunt hæc in Civitate Mediolani in Aula Domus eorum, præsentibus D. Balduino Archiepiscopo Treverensi, Thebaldo Episcopo Leodiensi, PAMPINIANO EPISCOPO PARMENSI, Armone Episcopo Yebensi, Vallerano fratre dicti Domini Regis, Amadeo Comite Sabaudiæ, Guidone, & Enricho de Flandria fratribus, Theodoro Marchione Montisferrati, Ugone, & Guidone Delphini fratribus, Manfredo Marchione Salutiarum, Enrico de Spanesi Preposito Tertianensi, Andrea de Ganctis, Bernardo Zayalli, & pluribus Testibus fide dignis ad præmissa vocatis, & rogatis.

„ Subscriptio

„ Et ego Bernardus de Merchato de fama Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Sacri Imperii auctoritatibus pub. Not. suprascriptis una cum Johanne de Disch Not. infrascripto præsens fui, & hanc cartam manu propria scripsi, signoque meo ascripto signavi, & tradidi feliciter rogatus.

„ Tabellionatus appositio.

„ Et ego Joannes de Disch dictus de Cruce Clericus Leodicen. Diocesis pub Imperiali auctoritate Not. una suprascriptis Testibus, & Bernardo Not. suprascripto præmissis omnibus, & singulis præsens interfui, & hanc cartam scriptam manu dicti Bernardi signavi, & subscripsi rogatus &c.

„ Tabellionatus appositio.

Scernesi in questo Instrumento Regale legalmente accoppiata ed unitamente da Enrico VII. adoperata la podestà sovrana propia con l'avventizia e da' sudditi litiganti acconsentita; nella guisa ad un di presso, che adoperò que' due titoli nel suo Editto l'Imperadore Carlo V. senza che l'uno struggesse l'altro. Hanno questi due Diplomi alcune altre somiglianze comuni; e singolarmente questa, che anche Enrico VII. applicò al proprio Fisco la pena di mille libre d'oro da incorrersi da chi contraffacesse al suo Decreto, il che non conviene, ma sarebbe ridicolo a chi si sia altro Arbitro non proprio Sovrano. Ma evvi tra' due Atti questa differenza. Primo, che quello di Enrico VII. era stato preceduto da un Puro Compromesso; poichè le due Parti aveano prestato il giuramento solito de' Compromettenti; il che non era seguito tra' Medici e i Fiorentini. Secondo, che non era preceduta veruna ribellione per parte del Popolo Milanese, per la quale Enrico avesse avuto a debellarlo e a gastigarlo, come fe Carlo V. Terzo, che perciò Enrico non avea interesse proprio contro i Milanesi; nè patto antecedente con alcuna delle Parti come avea Carlo V. contra Fiorentini con Clemente VII. per la qual cosa secondo le regole di giustizia naturale (1) Enrico più convenevolmente, che non Carlo V. potea farla da Arbitro e Compromessario, eziandiochè si volesse prescindere dal titolo di Sovrano. Lascio le altre differenze, perchè tempo è di far ritorno alla disamina del Diploma dal Muscetola promulgato.

(1) Sopra cap. 20. § 40 seg. f. 411 seg e §. 59 seg. f. 416 seg.

54. Poichè

54. Poichè Carlo V. ha additato la fonte della potestà, e la cagione, o il fine universale per cui se ne serve nella riforma; discende ad accennarne alcuna cagione particolare, spiegando gli sconvenevoli del Governo passato, e l'utilità del nuovo. *Veggendo noi che tal Repubblica, come parecchi altre, sia di una natura & indole da essere governata sotto Reggimento, e Maestrato tale, nel quale un solo sia che di esso abbia particolar cura, e che perciò sarà più felice, e meglio governata da uno, che da' Maestrati Popolari &c.* Egli con ciò disapprova non rispetto a tutte, ma a molte Città, e singolarmente a Firenze il Governo Popolare: non perchè questo non possa essere buono; ma perchè Carlo V., come osservano gli Scrittori del suo tempo, avea sperimentato ribelli di molte Città in principio del suo Regno ed Impero, e fra quelle fu Firenze.

55. Male però si appose chiunque all'odio o al desiderio di vendetta attribuì le deliberazioni ed operazioni sue. Il principale suo motivo era la tranquillità nell'Impero, e la salute della medesima Firenze compresa in quello: fini potissimi, a cui è indirizzata & ordinata la somma podestà in ogni Repubblica, sia assoluta sia subordinata, i quali si possono conseguire con tutti i tre generi di Governo, quando più coll'uno, quando più coll'altro; conciosiacosachè il loro essere o più o meno buono non dipenda punto da ciò, che l'autorità, e il Maestrato stia in mano di uno, di più, o di tutti, ma dalla attitudine de' Cittadini o più o meno a essi fini disposti sotto l'uno, che sotto l'altro genere: (1) *Differentia inter tria haec Civitatum genera non consistit in diversitate potestatis, sed in diversitate aptitudinis Civium ad finem suum nempè pacem, & defensionem.* Ora sapendo Cesare per isperienza, che in quel tempo nella Città prevaleva il numero de' Cittadini male disposti alla pubblica quiete: perchè chiunque sprezza l'autorità del Sovrano è nemico della pace, e corre alla rovina: esso spogliò la moltitudine non fedele a lui e all' Impero dell'autorità, e la restrinse sotto di un Capo, della cui fede, e devozione promettere si potesse. E a questa cagione prossima attribuisce giustamente la riforma l'Ulloa; (2) *Fu creato Principe, o Duca della Repubblica Fiorentina Alessandro Nipote di Clemente VII. ed investito, e confermato dall' Imperadore.... e di questo modo furon soggiogati gli animi indomiti di que' Cittadini, i quali se nelle guerre passate si, fossero governati con prudenza, e non avessero dato ajuto senza causa alli nemici dell' Impero; non avrebbono perduto la libertà, anzi sariano stati difesi, e conservati in stato da Cesare, come aveano fatto gli altri Imperadori.* Questa fedele dipintura della vera cagion di quel mutamento, insegna alle Città attenenti all' Impero l'unica e più sicura via di tenere e serbare intero quello stato, ch' ei chiamano Libertà; la qual via si è questa, di non mai entrare in Leghe contra gl' Imperadori; ma di stare nella fede, e devozione dell' Impero.

(1) *Hobbes de Civit. cap. 19. p. m. 93.*

(2) *Ulloa Vita di Carlo V. T. 3. c. 122.*

56. Sicchè sebbene lo Stato, in cui partecipano tutti del governo, possa sembrar, ed essere ottimo per alcune Repubbliche; quivi basta, che questa volta, per legittime cagioni d'impulso e di fine, Cesare giudicasse rettamente migliore l'Aristocratico, o quello che tiene il mezzo temperato tra gli estremi; giacchè tutte le sorte di Stati non si possono, nè si debbono con rigorosa esattezza denominare col nome di uno de' tre generi, per essere in ogni classe di cose più fertile e ricca la natura a produrre enti diversi, che non lo è l'ingegno umano, e l'uso in ritrovarne le denominazioni distinte.

57. Perlo-

57. Perlochè il medesimo Imperadore Carlo V. in un suo rescritto a Papa Clemente VII. parlando della riforma di Siena, Vicariato dell'Impero al pari di Firenze, allorchè a quella Città fu dato un Capo, si serve di questa circonlocuzione: (1) *Ut nostrorum contentionem tolleremus, quorum pars una ad Unum illius Civitatis regimen deferendum putabat; altera vero pars Civibus, & populo committendum satagebat. Electa est tandem inter eos media via, ut nec Unus solus, & nec reliqui sine capite gubernarent ad idque Civis nostrorum auctoritate Præfectus extitit primo Franciscus Petrucius Borghesius.*

(1) *Rescript. Caroli V. ad Clem. VII. apud Goldast. collect. Constit. Imp. T. 1. ad ann. 1526. f. m. 479.*

58. Riducendo Carlo V. l'autorità, e il Maestrato Fiorentino in uno, o pochi, esso spogliò, come si è detto, in buona parte, la moltitudine del governo; ma non la spogliò della Libertà, e molto meno spoglionne la Città: (2) *Non est enim major libertas Civium in Statu populari, quam Monarchico, aut Aristocratico: id quod imponit est participatio æqualis munerum.* Da ciò risulta, che Cesare ristrignendo in tal guisa l'amministrazione in uno, o in pochi, non contraffece, nè mancò alla riserva contenuta nella Capitolazione, *che s'intendesse sempre salva la libertà.*

(2) *Hobbes Tract. de Imper c. 10. § 8 p. m 74.*

59. Il Guicciardini per questa fiata molto poco esatto nel suo giudicare, a torto disse: (3) *dichiarò Cesare la forma del Governo di Firenze, dissimulata quella parte dell'autorità concessagli, che limitava salva la libertà.* A torto, io dissi; non solo perchè chiama concessa l'autorità, che Cesare ebbe da sè, e chiama concessione una involontaria, sforzata, ma dovuta subordinazione: ma ancóra perchè pretende che Cesare non osservasse la condizione. E per confutare lui e chiunque va con esso lui colle sue proprie parole, basta trascrivere quello ch'egli rispose nella Difesa di Alessandro de' Medici contro alle Dimande, ed Accuse de' fuorusciti l'anno 1535. avanti l'Imperadore, ove per l'appunto di quella Clausula esso arreca una spiegazione che contraddice a quel passo della sua Storia, la quale è questa: (4) *Quelle parole del Capitolo che dicono: intendendosi sempre che sia conservata la libertà, non si possono esporre, che Cesare fosse privato dell'autorità di rimettere in Firenze la Casa de' Medici con quell'autorità, e con quegli onori, ch'ella avea avuti per il passato in quella Città. perciocchè non si essendo in quella guerra combattuto mai altro che questo, cioè se la Famiglia de' Medici doveva ritornare in Firenze, o no, non è in maniera alcuna ragionevole, che quegli, i quali erano per la parte de' Medici, che già avevan quasi acquistata del tutto la vittoria, essendo la parte contraria sbattuta, e rimasa d'ogni cosa necessaria non solamente alla guerra, ma ancora al vivere, sì strema ch' ella era quasi del tutto soggiogata e vinta, avessero fatto un Compromesso nella Cesarea Maestà, per lo quale ei le togliessero l'autorità di dar la sentenza in favor loro, e gliele lasciassero di poterla dare in favor de' loro Avversarj: ma si debbono intendere quelle parole del Capitolo di sopra detto in questa maniera, cioè che Sua Maestà sia obbligata LASCIAR FIRENZE NE' SUOI ANTICHI PRIVILEGJ, ESENZIONI E ONORI senza metterla sotto ad alcun Dominio forestiero; e lasciarla viver liberamente colle sue leggi, ed in poter de' suoi Maestrati; il che L'IMPERADORE OSSERVO' FEDELMENTE, siccome egli avea promesso di fare.* Il Guicciardini si appose certamente più al vero, facendola qui da Ministro ed Avvocato, che ivi da Storico; e con ragione confutò se medesimo.

(3) *Guicciar. Ist. lib. 20. f. m. 107.*

(4) *Appresso il Varchi lib. 14 f. m. 559.*

Avver-

Avvertasi che quelle parole sue *senza metterla sotto ad alcun Dominio forestiero* ci sono di troppo, tirano in arcata, e non hanno sodezza. Elle spirano que' principj, che regnano in tutti gli scritti suoi; cioè, che non si dia libertà de' popoli sotto il Dominio di sangui oltramontani; e quasi che non si dia servitù sotto i prepotenti della propia Nazione: proposizioni soggette a giuste, e poderose eccezioni. (1) Tanto varia il concetto della politica libertà negl' ingegni (2).

60. Del resto anche l'Ammirati imita lo stesso giudizio: (3) *Uscì Cesare dagli angusti termini del Compromesso, servendosi più della pienezza della Imperial potenza.* E similmente il Varchi si duole, che quella Clausula non fosse osservata; ma è ben chiaro, ch' esso come quegli altri volontariamente prese sbaglio. Egli dice: (4) *E' da notare, che nella Bolla, o Decreto, o Dichiarazione dell' Imperadore non si faccia menzione alcuna dell' ultime parole del primo Capitolo, cioè, che si dovesse salvare, e mantenere la libertà &c.* Il che non sussiste punto; stante il testo del medesimo Diploma, ove sono annoverate tra le cagioni finali di quella riforma *La perpetua libertà, pace, quiete e tranquillità di essa Repubblica*; e ove si dice poco dopo: *Desiderando noi, che sia ben provveduta la salute, la Libertà e quiete della Repubblica decretiamo &c.* ed ove finalmente si riconcedono i privilegj, ne' quali la Libertà consisteva.

61. Di più soggiugne, che istimò che unicamente in tale guisa la Città potesse salvare la Libertà; e che nello stato popolare la perderebbe, come quella, che in quel tempo era viziata dell' affetto alle fazioni, e alla ribellione: *Affine che la somma delle cose non ritorni alla popolar fazione, e non possa correr rischio di essere oppressa la Libertà, e il Dominio della Repubblica.* O si dà Libertà Fiorentina sotto il primato de' Medici dipendentemente dall' alto Dominio Sovrano Imperiale; o questo Documento, et Editto è un' Atto frivolo ed iniquo: s'è vero l'ultimo, quegli Scrittori senza fallo hanno ragione di dire che Cesare non osservasse la condizione della riservata libertà: se non è vero, che conoscasi una volta per sempre che puerilmente scherzano coll' equivoco della voce Libertà (5).

62. La conservazione della Città adunque, e della sua libertà fu la cagione per cui Cesare questa fiata preferisce il governo Aristocratico al Democratico: ma cotesta conservazione avea una strettissima collegazione colla salute, e tranquillità dell' Impero; siccome i sistemi subordinati l'hanno col capo, e col corpo intero. Il perchè il Legislatore cura la conservazione particolare, come ordinata et indirizzata alla universale; e la salute universale è il fine potissimo, la particolare è un fine subordinato e secondario.

63. Ora non v'ha legge, nè disposizione cotanto chiara nè cotanto scura da per sè, la quale non possa, e non debba prender' ogni lume di sua interpretazione dalle cause finali, e singolarmente dalla causa finale precipua e somma ch'è l'anima vivificante e reggente tutto l'atto o tutta la legge. E perciò convien por mente alla più poderosa e più essenziale cagion finale, per cui l'Imperadore dichiara ch' egli converte lo Stato di Firenze da Popolare in Aristocratico; e che gli propone Alessandro, e la Casa Medici per Capo: cioè, *a fine che la detta Repubblica stia ferma perpetuamente nella devozione nostra, e del S.R Imperio.* La voce Devozione comprende qui tutto l'obbligo di uno Stato dipendente: perchè il suo opposto è la ribellione all' Impero, di cui con quest' esso

Atto

(1) *Sopra cap 8 § 18. seg f. 456. seg*

(2) *Sopra cap. 19 § 44. f. 383.*

(3) *Scip. Ammirat. Hist. Fior. lib. 30. f 417*

(4) *Varchi lib. 12 f. 475.*

(5) *Sopra cap 19 § 44. f. 383.*

Atto venne assoluta, e perdonata Firenze. E questa formula si riferisce a quella che fu espressa poc' anzi: *innanzi che la Città si dipartisse dalla fede, e devozione nostra, e del Sacro Romano Imperio*, e a quell' altra: *desiderando noi di conservare, siccome è il debito nostro, la dignità, e l'autorità nostra, e del S. R. Imperio*.

64. Colle quali parole esso indica non meno il suo positivo dovere, che la sua precisa intenzione. Suppone, e crede Firenze suddita sua, e dell' Impero. Non si debbe, nè si può credere ch' egli per l'innanzi volesse rendere peggiore la condizione sua, e di esso Impero: nè lascia luogo, che ciò si possa sospicare; perchè esprime, che fa tutta quella mutazione ad effetto di ritenere la Città perpetuamente nella fede, e d'impedire, che non esca più pe' suoi disordini o fazioni della debita devozione: e a conseguire questo fine stima opportuno, il proporre a essa uno di Casa Medici per Capo, e Rettore perpetuo.

65. Nessuno vuole un fine, senza volere altresì i mezzi necessarj, che a quello conducono: ora non potea sperar di ritener la Città nella dovuta fede, e devozione, se non avesse voluto, che il Capo, e il Rettore di essa ancóra fosse tenuto alla medesima fede e devozione. E chi può, ed osa ragionevolmente non che negare ma dubitare, che con questa mira, intenzione, ed obbligazione egli investisse di tale dignità Alessandro, e i chiamati dopo di lui, e ch' eglino fossero tenuti a quella stessa osservanza a cui non potè mancare la Città, senza colpa di ribellione? La ragion naturale, il sano raziocinio lo persuade; il testo lo dice; e i più dotti Legisti insegnano, che ove la cagione della fedeltà è stata espressa, si riputino in genere riservati tutti quegli obblighi, che per ragion della fedeltà sono dovuti, ancorachè in ispecie non sieno espressi (1).

66. E che la devozione, che Cesare qui richiede perpetuamente, importi tutto quello, che importa l'obbligo stretto della fedeltà non se ne può dubitare per la mente e il tenore di tutto l'Atto, e per quello si è veduto, sentito, e detto; cioè, perchè il mancarne era ribellione: e in questo senso corre il vocabolo tra' Cesari e Firenze, testimonio il Diploma di Friderico II. (2), con cui dichiarò Governatore di Firenze il suo figliuolo Principe di Antiocchia l'anno 1248. Ove l'opposto della devozione è chiamato *Indevotio*, la quale fu sottoposta altresì alle pene Imperiali, come la rebellione e il delitto di lesa Maestà.

67. Sicchè essendo la Città senza un Capo solo capace del delitto di ribellione, in difetto di essa devozione e fede; come concepirassi che il novello Capo, e coloro, i quali in avvenire in vigor di questa Istituzione ed Investitura doveano reggere la Repubblica, ed esserne Capi, non fossero capaci delle medesime pene in caso di sprezzo di quella stessa autorità, che gl' istituì?

68. Non meritano attenzione gli Autori del Memoriale e del Trattato Latino ove dicono: (3) *Fede, e devozione non si possono riferire qui, che a una semplice protezione*, escludendo la universale e naturale protezione, che si appartiene a Cesare per ragion di uficio sovrano: e la cui cessazione, e sospensione è una pena de' rubelli, e porta seco il castigo nella proporzione, che la *Indevozione* sel tira appresso. Non so quale glosa, o Dottore autorevole lor' insegnasse che l'accordare protezione speciale, escluda la universale annessa alla dignità, e all' uficio di chi ha il supremo dominio? o da qual caso prendessero esempio che gl' Imperadori accordassero ad alcuna Città protezione mera e semplice? ma di ciò n'è stato detto abbastanza altrove (4).

69. Essi pongono per regola di conoscere, quando tali

(1) *Aretin. cons. 14 viso, & diligenter column* 2. & 3. *Paris. cons.* 23. *Prima n.* 19. *in primo apud Decian. resp.* 19. *n.* 201. *vol.* 3.

(2) *Sopra cap.* 7. §. 127. *f.* 447.

(3) *Memoire p.* 24. *It Tract. Lat. p.* 58.

(4) *Sopra* § 43. *seg. f.* 446. *seg. It cap* 17. §. 31. *seg. f.* 329 *seg.*

tali termini significhino soggezione, o no, la seguente, che volontieri ammettiamo: (1) *Cet usage* (dice il Memorialista) *à lieu si la fidelité dont on parle se rapporte, à quelque titre precedent, qui soit capable de produire sujetion, ou vassallage: mais ou trouve t'on un titre de cette nature pour le Domaine de Florence?* Il che ha voltato in questa guisa il Traduttor Latino: (2) *Argumentum quod deducunt ex illis verbis* utque in fide & devotione &c. *id alicujus momenti esset, si referretur ad aliquem præcedentem titulum Jurisdictionis & Imperii, sed cum nullus præcedat, ac subsit hujusmodi titulus, ad quem referrantur hæc verba, utique non possunt referri nisi ad patrocinium, & protectionem.* I valentuomini infingono di credere che quello, che non si ritrova ne' lor Libelli, non si trovi nè pure altrove: o che altri non sappia vedere quello ch'essi hanno lasciato indietro, ommesso, et audaciosamente negato, cioè quegli atti di Dominio Sovrano legittimo passivo ed attivo, di cui abbiamo prodotto un buon numero per la serie de' secoli. E in vece de' quali ripeteremo qui questo solo titolo, a cui per necessità debbono riferirsi que' termini; cioè, il titolo della soggezione legittima, in cui fu una volta, e continuò di essere, e non mai si può provare, nè mai è stato provato da chi si sia, nè pure da questi moderni Scrittori stessi si è tentato di provare, ch'essa legittimamente ne uscisse.

(1) *Memoire p.* 24.

(2) *Tract. Lat. p.* 58.

70. Veggano i Leggitori (3) quanto facciano al caso le autorità, ch'e' adducono del Mulz, dell'Arniseo, Magero, Alberico Gentile, Grozio, e Besoldo, colla mira di provare che non sempre i termini *fede, e devozione* importano soggezione, ma talvolta nuda protezione: e che con porsi uno sotto la protezione di un'altro Sovrano, non perde la sua sovranità chi l'ha; che con accordare la protezione non acquista sovranità chi non l'ha: che Principi eguali d'indipendenza possono ripromettersi vicendevole tutela e difensione, e somiglianti proposizioni da nessuno negate; di mentre che tralascia di provare quello che bisognava, cioè che Firenze in alcun tempo avesse tale indipendenza, contentandosi di francamente supporla.

(3) *Sopra cap* 17 §. 32. *seg. f.* 329. *seg.*

71. Bisognava, per ischiffare le cavillazioni di costoro, che l'Imperador Carlo V. facesse inventare un nuovo formulario e vocabulario per questo suo Imperial Decreto et Editto. *Fede e Devozione* in bocca de' Sovrani mai sempre significò il debito del suddito che nasce dalla sua soggezione. Ed in questo Atto sicuramente parla da Sovrano l'Imperadore: e non da semplice straniero Protettore, sì come svergognatamente ripete, e torna ad affermare il Trattante Latino con dire: (4) *in laudo, in quo verba illa* fides & devotio *sunt inserta, exprimitur ab Imperatore SOLUM TITULUS PROTECTIONIS ad quem omnino verba illa sunt referenda.* La impudenza di cotesta affermazione è stata notata addietro (5) abbastanza. Al titolo della Sola protezione pretende che si riferisca questa Clausula. E perchè? perchè da lui fu tacciuto ogni altro Titolo chiaramente dall' Imperadore espresso in quell' Atto Sovrano da lui ostinatamente per *Laudo* battezzato. Riferire si debbe, e da ogni uom di senno riferirassi tal Clausula tanto al Titolo in vigor di cui Carlo V. dichiarò ribelle, ed assolse dalla ribellione Firenze; e col quale le restituì parte de' Privilegj Municipali pertinenti al dentro e al di fuora della Città; quanto che al Titolo di Protezione. Titoli entrambi, i quali esigevano ubbidienza e fede di soggezione, e non di semplice estranea o temporanea raccomandigia o clientela. Ogni nervo dell' argomento degli Opponenti sta in questo, che le voci *fede e devozione* non sempre

(4) *Tract. Lat. p* 58.

(5) *Sopra* §. 12 *It. cap* 17 §. 33. *f.* 329 *seg.*

portano carattere o debito di soggezione; dunque qui non lo importano sicuramente. Ed è vera la premessa; perocchè fede esige il debito di amicizia, di Cittadinanza, di Deposito, e simili: devozione si ha anche per chi non è Signore. Ma con questa arte si può rendere controversa ogni più certa cosa: poichè non v'ha quasi vocabolo, o termine in mondo sì fattamente univoco, che non possa torcersi ed applicarsi a più di una specie di cose. A noi però basta, che il Titolo della Protezione semplice non accompagnata o non subordinata al Dominio Sovrano non c'è in questo Atto, nè mai vi fu tra Firenze e gl' Imperadori; che si aspetta agli Avversarj il provare che ci fosse; dappoichè noi provato abbiamo ch' erano una volta reali sudditi dell' Impero Romano-Germanico. E ci basta di aver provato che eglino per dare a credere a' Leggitori negligenti tal loro falso supposto, hanno avuto d'uopo di adoperare una solenne impostura con fallare *in enumeratione partium*, con tacere e dissimulare i Titoli principali enunziati da Carlo V. (1) e con affermare mendacemente: *exprimitur ab Imperatore SOLUM titulus protectionis*. Ma passiam' oltre e confondiamo la menzogna con le parole del Cesareo Editto.

(1) Sopra §. 35. seg.

72. Considerata l'anima, io volli dire la cagione finale della Costituzione di Carlo V., con cui istituì il Primato a favor della Casa Medici; l'ordine dimanda che consideriamo il modo, con cui lo fe; esso dice adunque: *Statuiamo, decretiamo, e dichiariamo, vogliamo, e comandiamo, che per l'avvenire, ed in ogni tempo, si eleggano, dispongano, e facciano i Maestrati della detta Repubblica nella medesima guisa, e forma, colle quali innanzi, che discacciata fosse la Ill. Famiglia de' Medici, si eleggevano, disponevano, e facevano; e perciò la detta Ill. Famiglia, e primieramente l'Ill. Alessandro de' Medici...... sia, ed essere debba il Capo della detta Repubblica Fiorentina, suo Governo, Stato, o Reggimento.* Che cotesto modo sia imperativo, e da Sovrano, e non da Arbitro, non occorre ricordarlo.

73. Attendiamo alla circostanza del Che; cioè alla Qualità e Quantità di ciò, che l'Imperadore conferisce ad Alessandro, e alla sua Casa. E ciò la dignità, ed autorità non di Principe, ma di Maestrato. Il difinire della cosa data e conferita la Quantità pe' suoi giusti limiti non è sì agevole. Più altre Città hanno i loro Capi sotto varj nomi, ma con vario grado di podestà.

74. Il paragone vero debbe essere qui lo stato, e grado, in cui furono i Medici avanti alla loro scacciata, o uscita ultima: di ciò ne arreca un ritratto esatto, ed insieme compendioso il Segni; il quale pigliando la cosa dall' anno 1434. dice, che in quel tempo (2) *la grandezza, & autorità di Cosimo de' Medici era tale, che col nome di Protettore, e Ajutatore del popolo fu in fatto Capo di parte, e come Principe della Città.... Ma ch' egli visse sempre nella Città in forma di Cittadino, & esercitò li Magistrati, e talvolta ancora vi si mantenne senza che la balìa fosse costituita in lui, & in quegli pochi, che gli facevano seguito..... Pierro suo figliuolo che gli successe conservò la grandezza medesima, che Cosimo il Padre, non trapassando la fortuna, e il grado di Cittadino..... Morto Pierro successero Giuliano, e Lorenzo ancora Giovanetti, e si andarono essi conservando l'antica riputazione assai civilmente, e difesi, e consigliati gran parte da Tomaso Soderini, che in nome di loro governava in fatti la Città (3).... Ma nondimeno andava con abito civile, e da certi era chiamato il Magnifico, ed esercitò da se i Magistrati tenendo quel modo della balìa, e dello squittino a mano.*

(2) Bernard. Segni Ist. Fior. MSS. lib. 1. f. m. 23. B.

(3) Ivi lib. 3. f. 104.

mano. Avea di più ne' Magistrati tutti i Cancellieri, che lo riconoscevano per Padrone . . . Ma tornando i Medici in Firenze l'anno 1512. *dopo l'esilio del* 1494. *Giuliano, e Lorenzo innanzi alla promozione di Giovanni al Ponteficato, andavano con gli abiti civili, e senza guardia della persona, usando i Magistrati, e tenendo lo Stato in quel modo appunto, che lo teneva Lorenzo: ma fatto Giovanni Papa, e chiamato Leone X. acquistarono maggior grandezza nell' apparenza, e ne' fatti: perchè a poco a poco lasciati gli abiti civili, benchè sotto titolo di altre dignità forestiere, cominciarono a ire colle guardie della persona, e con meno rispetto de' Cittadini, a governare la Repubblica e* a voler' esser de' denari pubblici padroni, e d'ogni cosa, *se bene mantennero i Magistrati. E Lorenzo loro Padre, il primo di quella Casa*, si valse ancóra delle pecunie pubbliche; *perchè essendosi ridotto nelle faccende ad aver quasi perduto il credito, si dice che sarebbe fallito, se non si fosse valuto de' Fiorini* 30000. *del Comune; benchè consentisse ancora che alcuni Cittadini di quei tempi se ne valessero. Onde avvenne poi, che mutato lo Stato nel* 1494., *Antonio di Bernardo Miniati, che era stato lungo tempo Depositario della Signoria fusse punito d'infame morte . . . . Morto Lorenzo, il Cardinale che fu poi Papa Clemente VII resse lo Stato molto civilmente, riserbatosi solo il voler' esser' in quella autorità, ancorchè i Cittadini non avessero voluto. Nel resto si può dire che la Città vivesse liberamente, perchè* ei non si valeva della pecunia del pubblico, *e mantenne a tutti la giustizia temperatamente. Poichè e' venne al Papato mandò a Firenze due giovani che furono cacciati, e stando allora la riputazione loro appresso Ippolito, si governava lo Stato nel modo che si governava a tempo di Lorenzo; ma con un poco più grandezza di Corte, e di guardia del popolo, e di titoli di Magistrati, e di rivirenze, ed onori estrinsechi: ma in verità . . . . raccogliendo la somma, tutta la riputazione dello Stato veniva da Casa Medici, e là correvano i Cittadini, e non si faceva più altro, se non quanto era accennato da' Ministri di quella Casata IN QUESTO MODO DI VIVERE NARRATO PROMESSE L'IMPERADORE RIDURRE LA CITTA' SOTTO GLI AUSPICJ DI ALESSANDRO DE' MEDICI &c.*

75. Questa narrazione mostra qual sia il termine relativo a cui si ha da riferire la disposizione circa il nuovo stato, e la podestà che l'Imperadore conferisce ad Alessandro e alla Casa de' Medici. Due cose ci possono venir' in considerazione: e se si vuole l'una separatamente dall' altra, cioè la Dignità, e l'Autorità ovvero la Podestà, che qui è lo stesso, di cui godettero i Medici prima della costituzione Cesarea, nella lor Patria. La dignità propriamente così detta, e i titoli loro di onoranza, non aggiugnevano al grado Principesco: perchè vegnendo dall'amministrazione de' Maestrati comuni agli altri Concittadini, e ristrignendosi al grado di nobile carica della Repubblica lor non conferita dall'Imperadore, non poterono per quella via uscire dalla condizione privata. E le dignità, titoli onorifici forestieri che essi presero, non importavano che qualche distinzione di trattamento ne' cirimoniali ed onori estrinseci secondo l'uso e il commercio umano e civile; co' quali però si accostumavano a passo a passo gli altri Cittadini agli atti di straordinaria riverenza; confondendosi di leggieri gli effetti dell' esterna venerazione con que' del reale potere ove s'incontrano insieme.

76. L'autorità all'incontro, o la podestà, per quanto mostra il Segni in quel racconto conformissimo alla Storia, per poco era Principesca rispetto a' Fiorentini. Imperciocchè quantunque non avessero quel grado, e quella amministrazione con regola certa, costante, nè per legge, o decreto nè d Imperiale nè municipale; ma per favore della Parte o fazione loro, e secondo l'aura del caso, delle opportunità e del tempo: quantunque non avessero erario pubblico, nè si potessero legalmente valere del pubblico nelle occorrenze, il che è segno di vero Principato, e dell'util dominio; e quantunque tuttavia si crearono i Maestrati consueti; ciò non ostante faceasi per lo più ogni cosa ad arbitrio e consiglio loro, e quasi nulla senza il loro consenso; e talvolta servironsi a uso privato dell'erario comune, assunsero comitiva armata a titolo di sicurezza, abiti diversi dall'istituto civile, e simili segni di distinzione e di maggioranza.

77. Ma perchè il passaggio da una grande autorità alla principal dignità è via più agevole, che non è il passare dalla dignità alla potestà; potendosi l'una tenere inchiusa ne' limiti della legge prescrittale dagli altri: sì come c'insegna l'esempio delle Repubbliche di Venezia, e di Genova: laddove l'altra tosto vuol dare, e dà la legge a tutti nel modo che ne insegna l'esempio de' Visconti di Milano e de' Gonzaghi in Mantova, i quali costituiti nel grado, e nella dignità Vicariale Imperiale, in vigor di cui non ebbero nè pure a lor disposizione il Fisco o Erario pubblico; per via però dell'autorità negli affari, e sugli animi de' Cittadini lor' aderenti conseguirono una potestà in effetti eguale alla Principesca. Quindi fu vicinissima cotesta Famiglia al Principato di Firenze nell'uno, e nell'altro riguardo, e forse non gliene mancò, che il nome e il titolo legittimo, quale l'ottennero i Visconti e Gonzaghi suddetti dagl' Imperadori.

78. E' ben però vero, che qualunque si fosse la dignità, e la podestà de' Medici, in Firenze e sopra Firenze, essa rispetto al Sacro Impero non mai potea passare il grado di un dignissimo, ed autorevolissimo Uficio, Ministero, Governo, o Vicariato di quello Stato: o di una notabile partecipazione di esso Vicariato; nè potea trasformarsi in dignità di vero Principato senza il consenso dell' Imperadore. Imperocchè non compete alle Città la dignità Regale, nè il conferirla a chi si sia (1).

(1) *Henr. Coccej. Comp. Jurisf. pub. Prud. c. 21. n. 14. post Pac. Osn. art. 5. §. 39. & §. 48.*

79. Adunque o quel grado si vuol considerare, secondo lo intendimento della Fazione avversa a' Medici per illegittimamente acquistato, ed usurpato contro alla volontà di chi dovea concorrervi, e in quel caso è nullo per ogni conto, e ragione: poichè nessun Cittadino può senza il consenso della Città farsene padrone, e di suddito, o Cittadino divenirne Signore; molto meno può egli, essendo essa Città subordinata, con farsene Padrone, uscire esso, e far' uscire lei dalla subordinazione del Supremo Signore: attesochè ciò sarebbe rompere il vincolo particolare, che lega lui alla Città ed al Sovrano, e il generale che tutta la Città ha con quello.

80. Ovvero si vuol considerare per legittimamente acquistato, come fondato nella volontà della maggior parte della Città, la quale ebbe la facoltà di dare i Maestrati suoi in mano di chi le piacesse: e in questo caso eglino non poterono ricevere dalla Città più di quello ch' ella si potesse dare.

81. Ora il potere della Città giunse a questo, che qualunque podestà ella conferisse e attribuisse, e sotto qualsivoglia nome, Gonfalonieri, Priori od altri, a' suoi Rettori o Maestrati supremi; questi si do-

si dovessero intendere di essere Vicarj Imperiali; e solamente con questa legge gli Augusti aveano conceduto a Firenze il privilegio di poter' eleggere i suoi propj Maestrati, sì come l'abbiamo provato concludentissimamente (1). E ripugna poi non pure, come dissi alla legge e consuetudine, ma eziandio al lume di ragione, che una Repubblica subordinata si possa convertire se stessa con propia autorità in Principato; e con creare un suo Cittadino Principe, rendere lui, e se indipendente dall' Impero, a cui è subordinata.

(1) *Sopra cap. 12. §. 25. 28. f. 86. e cap. 13. §. 48. f. 147.*

82. Di maniera che la relazione, che v'era, ed esservi potea e dovea tra la Casa Medici e l'Impero è piana: voglio dire, che se Firenze stessa si fosse data a' Medici, essi non l'averebbero di ragione potuto altramenti tenere, che in Vicariato dell' Impero; e questa ragion vale per tutta l'autorità, o dignità, o titolo che dar lor potessero i Fiorentini.

83. All'opposito è cosa meno agevole il determinare i confini della condizione vera di lei relativamente a Firenze; se non che di fatto ella fu un misto di condizione privata, e Principesca: dalle quali due diverse qualità a vicenda, e l'una all'altra quando cedette quando prevalse; sterminandosi per vicissitudine talvolta tra di sè: qualora predominava nella Città la Parte de' Medici non v'era quasi limite alla loro potenza; allorchè vincea la contraria ci erano soggetti a i processi, alle confiscazioni, ed a' bandi i beni e le persone loro, come di ogni altro Cittadino.

84. Un' argomento ancora oltre del non aver' essi in potestà l'erario pubblico o il Fisco nè l'util dominio del Paese, il che prova, che la grandezza loro non eccedesse la schiera de' privati benchè principali Cittadini e membri di Repubblica; si può prendere da ciò, che Pierro de' Medici, il quale l'anno 1492. *Senza contraddizione alcuna era succeduto nella grandezza di Lorenzo suo Padre*, il quale avea portato l'autorità sua al colmo, fu uno degli Oratori eletti in nome della Repubblica al Pontefice Alessandro VI. nuovamente creato (2) *per adorarlo, secondo la consuetudine* siccome il Guicciardini ricorda. E ben vero che il medesimo Storico osserva, che Pierro in accettando questa commessione *avea deliberato di far' illustre la sua Legazione con apparato molto superbo, e quasi Regio*. Sicchè in questo uficio stesso di Ministro rappresentante la sua Patria, e Repubblica, egli volle farla da Principe.

(2) *Guicciar. Ist lib. 1. f. m. 3.*

85. Ora come assegnare termini definiti e certi a una cosa, che non ne ebbe da alcuna determinazione concertata dal Legislatore, o di chi ne facea le veci, e la quale si era mantenuta alla giornata co' propri consigli, ed arti? Ora parteciparono della somma municipal potestà con molti altri; ora l'adoperarono e possederono soli. A talchè a volere che Carlo V. eseguisse a rigor della lettera il promesso, bisognava ch' egli desse il Vicariato Imperiale *cumulativamente* o in *solidum*, a' Medici con la Repubblica. Il che essendo opera intricata di molte difficoltà nell' esecuzione, ei convenne, che ad effetto di levare il dubbio circa la Quantità della podestà, che ebbero di prima, e che dovettero di poi avere i Medici, bisognava torre via ogni incertezza circa la giustizia di essa. Stabilita questa, si poteano stabilire i confini della podestà stessa; conciosiache ogni difetto, dubbio, e svario si suppliva colla somma autorità del Legislatore.

86. E l'Imperadore Carlo V. fa l'uno, e l'altro: perchè come Supremo Legislatore comparte la Qualità dell'essere giusta alla preminenza della Famiglia de' Medici: e nel medesimo tempo le da questi limiti generali, ch' ella, incominciando da Alessandro, *sia Capo del Reggimento, Governo, e Stato*: e suppone che presso a poco tale fosse stata di

prima,

prima, perchè riferendosi a' tempi precorsi, con nota di similitudine, e non di certezza, dice: (1) *TANQUAM Caput Regiminis Supremam Reipublicæ curam habuit*. Ma poi toglie la incertezza rispetto all'avvenire determinando: *Che debba intervenire, e presiedere a tutti i Maestrati, che allora v'erano, e che in avvenire in quello stesso, o in qualunque altro modo si crearanno, come loro Capo ... a fine che la Repubblica, e tutto lo Stato sia governato, mantenuto, e conservato sotto la particolar cura, e protezione sua*. E perocchè non parve perancóra evacuata ogni dubbiezza, soggiugne questa notabilissima, e poscia malamente stata applicata clausula, *che ogni cosa debba intendersi, ed interpretarsi a favore della Casa Medici*.

(1) *Tanquam est similitudinis potius, quam veritatis nota c. dudum 1. de elect. extra.*

87. Il che tutto insieme importa notabile partecipazione, se non totale grado, dignità, ed autorità di Maestrato sommo, e primario della Città, e dello Stato di Firenze: ma subordinato a chi lo istituisce per la sua potestà superiore; poichè Cesare in ponendo la Repubblica sotto la cura, e protezione particolare di Alessandro, e della Casa Medici, ritenne però, e la Città, ed insieme cotesta Casa sotto la sua Propria Protezione, tra perchè non si può la faccenda comprendere altramenti: e perchè espressamente lo disse Cesare in principio del suo Editto: *Riceviamo sotto la grazia e protezione nostra, e del Sacro Rom. Imp. l'istessa Repubblica Fiorentina, e ancóra il governo da noi di sotto disposto*, e ritiene amendue come subordinati, e dipendenti dall'Impero: perchè il tutto si fa, a fine che resti la Città, e lo Stato *nella fede, e devozione di esso Imperio, e si conservi l'autorità dell'Imperadore e del S. Impero*.

88. Non è punto alieno dal soggetto il rammentare qui un'altra volta ancóra il Diploma con cui l'Imperadore Friderico II. l'anno 1248. diede a' Fiorentini per Governatore, o Vicario della Città e dello Stato il suo figliuolo, il Principe di Antiochia (2), atteso l'uniformità che ha col presente in quella parte, che concerne la istituzione di Alessandro, e della Casa de' Medici. Ei fu indirizzato parimente quel Diploma alla Città, ed era stato preceduto all'usanza de' sudditi litiganti, di una rassegnazione nel suo Imperial' arbitrio, e giudizio fatta per le due Fazioni, in cui era divisa la Cittadinanza, dandosi la terra in sua podestà (3). Quell'Augusto per tenerla in pace, e nella sua ubbidienza lor prepose per Rettore il suo Figliuolo con termini molto somiglianti, a' contenuti nella istituzione di Alessandro. (4) *Ad Civitatis regimen .... filium nostrum Fridericum de Antiochia providimus destinandum ..... ut sic Civitatis vestræ Regimini præsit, ut prosit. Vos in bono statu protegat, & conservet. Et ut fideles nostri devotæ Florentiæ tam grati Rectoris restoreant novitate ..... ut in facinorosos insigniter, seu contumaciter se gerentes liberius animadvertere valeat sibi concedimus VICES NOSTRAS .... Vos igitur puræ fidei, & sinceræ devotionis Alumni .... illum devotè suscipite .... & si fortè, quod omninò non credimus, contra eum quisquam INDEVEVOTIONIS calcaneum elevaret, transgressores hujusmodi accerbiori judicio prosequemur. Quam si etiam in personam nostram hæc alicujus, vel aliquorum temeritas attentaret*. Perchè nulla mancasse alla piena uniformità di questa costituzione con quella di Alessandro, non vi volea altro che la perpetuità, o la legge di successione, ne' discendenti di Federico di Antiochia: allora ella sarebbe stata altresì una Investitura di Vicariato perpetuo.

(2) Sopra cap 7 § 127. f. 447.

(3) Ivi § 126. f. 446.

(4) Ivi.

89. Pel restante in ordine al Diploma stesso di Carlo V., fino qui si è veduto, che i diritti che l'Imperadore conferì con quello alla Casa Medici erano proporzionati a quella podestà, ed autorità che ragionevolmente si potea giudicare, che avessero prima i Medici con qualsivoglia titolo di acquisto nella Repubblica. Ma vi fu di più una parti-

colarità

colarità essenziale la quale senza fallo va di là del suo *relato*, cioè dal primiero diritto, e di là della obbligazione, che avea contratta l'Imperadore per lo Trattato di Barcellona, in promettendo di restituire i Medici nello stato, e ne' diritti loro primieri: e tal particolarità fu, ch'esso per legge sovrana e feudale rese perpetuo, e successivo per via di primogenitura maschia legittima il primato in quella Famiglia; la qual circostanza mutò di molto la qualità del Vicariato che avea il Comune di Firenze; perocchè l'avea non espressamente in perpetuo; ma solamente a vita e beneplacito degl' Imperadori, e del S. Impero (1). Essa rese altresì il Primato de' Medici diverso dal Vicariato Imperiale ordinario; poichè non veggiamo quasi esempio (trattone que' che nelle pubbliche Diete dell'Impero sono stati perpetuati) che i Vicariati siensi conceduti da' Cesari di là della vita loro ad alcuna Famiglia. Essa circostanza fece, che il Vicariato de' Medici in riguardo di loro, se non dello Stato, partecipasse del vincolo Feudale, e per conseguente si annobilitasse maggiormente. E superfluo il ripetere, che i Medici non pretendessero, nè avessero alcun titolo di pretendere un tale jus. Il Papa non mai dichiarò apertamente tra le sue doglienze per le ingiurie ricevute che la perpetuità del Primato fosse dovuta alla Famiglia. Cesare nè pure allegò tra le cagioni d'impulso di quella riforma quel diritto; ma allegò la ribellione, e malvagità del Governo popolare di allora; e comandò a' Fiorentini che restituissero i Medici nel primiero stato, senza esigere quella condizione: onde poteasi intendere una restituzione tale, quale la fecero Massimiliano I. e Ferdinando il Cattolico (2). E con ragione osservò il Figueroa, ch'ei fu la rovina de' Fiorentini, il non ubbidire a que' primi voleri di Carlo V. (3) Riflettasi dunque, che tra la Città di Firenze, e la Casa de' Medici non si era mai disputato se questa avesse, o non avesse il gius di successione nel Primato: nè si era notificato alla Repubblica che ciò si pretendesse sia per le risposte del Papa sia per quelle di Cesare o de' suoi Ministri date a' medesimi Fiorentini: nè meno per le parole del Trattato di Barcellona. Laonde nè per l'obbligo di Cesare, nè per le pretensioni dichiarate de' Medici, essi potevano ciò prendere per un' Articolo della controversia vertente tra la Repubblica, e quella Famiglia; e se non era, e essere non potea in controversia, non si può concepire che ne facessero Compromesso; perchè quello che l'una Parte non si dichiara di pretendere nè puote pretendere per difetto di ogni titolo; e che sa, che l'altra Parte non solo non vuole ma aborisce, non si crederà che sia stato posto in Compromesso da esse Parti; nè si può credere, dovendo riuscire alla fine di ogni Compromesso, che veruna delle Parti compromettenti respettivamente, *neque totum, neque nihil consequatur* (4): Laddove qui l'una avrebbe conseguito più che il tutto, e l'altra meno che nulla.

(1) *Sopra cap. 12. §. 28. seg. f. 86 seg. e cap. 13. §. 48. f. 147.*

(2) *Sopra c. 16. § 84. seg. f. 306.*

(3) *Sopra cap. 19 § 17. f. 373.*

(4) *Sopra cap. 20. §. 65. f. 417.*

90. Sicchè questa circostanza particolare somministra ancóra un' argomento possente da sopraggiugnersi a' già esposti (5), che questo decreto, o editto di Carlo V. non è una Sentenza Arbitrale, e che trasognò chiunque lo pretese: ma che fa di mestieri l'attribuire alla somma podestà di Cesare giustamente qui esercitata, pe' motivi da lui allegati, questa istituzione per ogni conto, e singolarmente per ragione di questo articolo della *successibilità*, il quale sape di sua natura la autorità pubblica del Principe: (6) *Legem dare successionis in perpetuum solius est Principis, & supremam potestatem habentis.*

(5) *Sopra cap. 20. §. 72. seg. f. 419. seg*

(6) *Decian. Resp. 19. n. 142. vol. 3.*

91. E da Principe parla, ed opera qui l'Imperadore, perchè in vece di dire che così *pronunzia arbitrando*, dice che *vuole e costituisce che così sia*: e per levar' ogni ombra di dubbio, che tal volontà, e de-

e decreto suo sia imperativo, e non arbitrale, e che intende di dare la legge a una Città sua suddita, e Imperiale, vi appone questa penale: *Statuendo che se per alcun tempo la detta Repubblica Fiorentina ardirà di violare, e contravvenire a questo da noi fermato reggimento, quella, come ingrata, & a noi ribelle, disubbidiente e contraria alla salute, e quiete sua, priva s'intenda della nostra soprascritta remissione, perdono, confirmazione, approvazione, e ratificazione, grazie, ed ogni altro privilegio.... libertà... a quella dagli antenati nostri Imperatori, e Re de' Romani, e dal Sacro Rom. Impero, in qualunque modo, e per qualunque causa concessi, e s'intenda issofatto* A NOI, ED ALL' IMPERO DEVOLUTO TUTTO IL DOMINIO SUO, *e così comandiamo ora per allora &c.* E poscia intima a chiunque anche *indirettamente avesse la temerità di attentare di contravvenirvi, la indignazione sua, e dell' Impero, e la pena di cento marche d'oro da applicarsene la metà al Fisco Imperiale.*

92. Anche ne' compromessi, che si fanno nell' Arbitro si sogliono sottomettere le parti a pene certe, e definite, che i Leggisti nomano *pœnas conventionales*. (1) Il Memorialista e il Trattante Latino alludendo a questo stile o a cosa simile, tentarono di mostrare che la pena apposta da Cesare non era indizio di suprema potestà, e dissero: (2) *Qui ne scait que le Pape, & la Republique ayant donné à l'Empereur le pouvoir de reformer le gouvernement, il eut consequemment celui d'assurer son nouveau reglement par une peine determinée contre ceux qui s'exposeroient à son execution.* Ma e chi non sa, ch' ei sono parole da vegghia, che l'Imperadore ricevesse solamente dalle Parti, e non avesse tal podestà, e che all' incontro qui si serve principalmente di quella che gli si aspettava naturalmente, come a Imperadore (3)? E con qual ragione, legge, o esempio ci mostreranno essi che un' Arbitro possa attribuire a se stesso, e al suo Fisco la cosa tutta stata posta in compromesso, in caso di contravvenzione dell' una delle Parti compromettenti, e che possa imporre la pena della morte, che importa la ribellione, essendo delitto capitale?

(1) *Rosental. Synops. Feudal. cap. 1. concl. 15. n. 25.*

(2) *Memoire p. 26. Tract. Lat. p. 60.*

(3) *Sopra §. 31 seg. In cap. 20. §. 90. f. 423.*

93. Di vero il testo del Grozio, che e' quivi citano, *Jus habet socius cogendi socium, ut stet legibus, fœderis, atque etiam puniendi, ni steterit* (4) *sed hoc quoque inæquali fœderi proprium non est. Idem enim locum habet in fœdere æquali*, non quadra punto al soggetto; perciocchè qui non nasce la facoltà d'imporre la pena nè da alleanza eguale, nè da ineguale. Ancóra che si volesse ridicolosamente storcere la materia a segno di chiamare alleanza ineguale l'atto della dedizione della Città; egli è manifesto che a Cesare già prima competeva la facoltà di confiscare, e di dichiarar devoluta al Fisco Firenze innanzi di quella dedizione, poichè con questo suo decreto l'assolve da cotesta pena. Per modo che non a questa Capitolazione da loro nomata curiosamente Compromesso, e Laudo, o Alleanza, ma a qualche Alleanza più antica si dovrebbe riferire l'origine di questa podestà di sottoporre Firenze, e i Fiorentini alle pene del Fisco Imperiale, e di quella e somigliante Alleanza ne sarebbe singolar piacere arrecarcene lo instromento: giuocherò che non si troverà altro genere di patto, che quello che costituisce la vera relazione tra sudditi e Sovrani, o tra Cittadini e la Somma Podestà, il quale che la turba nemica dell' Impero lo nomini Alleanza, o Patto di Soggezione, o con qualunque altro vocabolo che lor quadri, ciò poco monta o cale nel nostro soggetto: poichè finalmente niuna obbligazione si può concepire senza qualche genere di Trattato e Patto. Nel patto della dedizione non si praticò ombra di quella formalità, con cui le parti compromettenti

(4) *Grotius de I. B. & P. lib. 1. cap. 3. § 21. n. 5.*

sogliono

sogliono sottoporsi a pena certa e difinità: e per certo esse non si sovvennero di fare un compromesso in Arbitro. Nell'atto che disaminiamo di presente, e che è relativo a quello, apparisce chiarissimamente, e per lo genere di pena, il quale eziandio si stende alla devoluzione e morte, la quale in un compromesso non mai suol venire tra le pene convenzionali: e parimente per lo fine, e modo, e titolo con cui venne apposta, che essa è una pena non *convenzionale, ma legale* (1).

(1) *Rosental. ubi supra.*

94. Un raro, per non dire un ridicolo, Arbitro sarebbe colui, che applicasse al proprio Fisco la pena, ancorachè fosse stipulata tra litiganti a lui non subordinati: e più raro e più risibile colui, che in caso di inosservanza del suo arbitrato, al suo Fisco attribuisse non solamente tutto l'avere del trasgressore, ma tutta la somma che stava in lite, e il fondamento di essa. E che cosa resterebbe alla Parte che non violò l'Arbitrato? Qui la sua sorte pender dovea dalla giustizia e clemenza del Sovrano da cui ebbe ogni prerogativa; e non da un' Arbitro estero. Ei sembra pur che la parola, e la mente di questo atto Cesareo riduca gli Oppositori nelle angustie dell' ultimo assurdo.

95. O che non fu Carlo V. che parlò; o che egli ha inteso di parlare e di fare questa disposizione circa una Città, Popolo, o Stato a lui soggetto; perchè chi si crede di poter' imporre ad altrui pena simile, crede di avere giuridizione sovrana o impiamente si arroga un potere che non ha. Ma al certo l'Imperadore dovette e crederlo, e volerlo. Firenze ab origine, e per la serie de' secoli fu Camera dell' Impero, cioè del Dominio, e della proprietà eminente degli Augusti. Non fu mai, che seguisse atto alcuno per cui abbia potuta lasciar legittimamente di esser tale, e mutar questa essenzial condizione. Come tale, contando dal giorno in cui fu promulgato questo Editto, solamente 22. anni avanti di questa riforma la Città avea pagato, per se stessa eziandio in ispezie, all' Imperadore Massimiliano I. i censi dovuti, e decorsi fino lì alla Camera Imperiale (2). Il che significa, che sebbene ella godesse di Libertà, cioè di molte, e grandi immunità dal Fisco non già per alcuna alleanza, ma per privilegio mero; tuttavia per le occorrenze dell' Impero era tenuta al Fisco; e in caso di delitto potea perderle tutte, e ricadere pienamente e devolversi tutta in potere della Camera con immediata e più stretta dipendenza. Per la qual cosa l'Imperadore con ogni giustizia potea soggiugnere, che chiunque in Firenze macchinasse di contraffare alla presente sua Imperial disposizione fosse soggetto a certa pena pecuniaria applicabile al suo Fisco: segno ben manifesto che Cesare era persuaso, che soggetta all' Impero fosse, e che egli avea intenzione di ritenere per tale essa Città.

(2) *Sopra cap 16 § 62. seg. f. 297. seg.*

96. Di qui può giudicare il Lettore quanto di ragione avesse il Memorialista di chiamare vane sottigliezze le riflessioni che fecero sopra i termini di questo Diploma, e le conclusioni che ne ritrassero il Deciano e il Conringio, là ove scrisse: (3) *passant ensuite à subtiliser vainement sur quelques mots, & sur les expressions de la sentence arbitrale, ou pretend induire la subordination du Domaine de Florence à l'Empire*. Non è, che si voglia in questo Atto fondare la subordinazione, e dipendenza di Firenze la quale è fondata nel fatto, e diritto anteriore, che serve di fondamento alla giustizia dell' Atto presente: ma si vuole, e si debbe mostrare che esso fu una continuazione della legittima superiorità Cesarea; e conseguentemente che non fu la sequela, o l'effetto d'un piacevolmente inventato Compromesso. Non è nè pure, che il Deciano, e il Conringio non rimirino più la sostanza e la mente di quell' Atto rife-

(3) *Memoire p. 16.*

rita dal Giovio, che le mere espressioni che nè meno videro; è però ben dovuto che altresì delle espressioni tengasi conto, ove si accordino con quella mente che anima e regge tutto l'Atto. Quinci diede per regola un Pubblicista Francese, (1) *Que les actes publics tirent leur principale force des TERMES aux quels ils sont enoncés: & que des qu'on en change le langage, on ne peut plus s'assurer de leur propre sens.*

(1) *Amelot de la Houss. Pref. du Tom. 1 des Traittez de Paix f. 15.*

97. Per lo che si può sicuramente concludere, che gli Oppositori non possono con alcuno storcimento delle parole, termini, ed espressioni ottenere che questo Decreto non sia la voce di uno che si crede vero, e sovrano Legislatore; di maniera che l'unico spediente, ma desperatissimo, di confutare il Deciano e il Conringio e chiunque scrivendo serve alla verità sarebbe stato il dichiararlo sfacciatamente per un'atto indebito, ingiusto, e prodotto da una potestà usurpata, o abusata.

98. E così fece quel prode Apologista, il quale si mascherò sotto il nome di un Whig e per ispedirsene disse: (2) *On ne doit pas s'arrêter à ce qu'on à dit, mais à ce qu'on à du dire*. E ne dà (da Uom discreto il qual non vuol'incolpare l'Imperial Maestà) la colpa alla Cancelleria Imperiale, giusta la sua usanza (3), quasi che questa concepisse i decreti, che dispongono della sorte de' Popoli, e de' diritti de' Potentati, all'uso de' compositori di libelli le loro declamazioni. (4) *La sentence arbitrale* (perchè così la vuole ancóra esso chiamarla a dispetto della Ragione) *est un acte emané de la Chancellerie Imperiale: ou l'on est accoûtumé à hazarder des expressions peu justes sur l'authorité de l'Empereur*; ciò vale a dire, ch'egli è un'atto sospetto, et invalidito perchè è uscito da quel luogo, onde per ragion competente sua necessariamente uscir dovea; et onde non ne esce ch' intorno alle Cose, Terre e Persone soggette all'Impero; e donde ogni disposizione legittima e valida intorno a Firenze necessariamente anche in avvenire uscir dovrà.

(2) *Whig p 8.*
(3) *Sopra cap. 17 §. 21. f. 325*
(4) *Whig p 8.*

99. Non ha il Whig alcuna regola giusta di ragionare; sì bene ha le sue regole giustissime la Cancelleria Cesarea, dalle quali non travia; e chi non è nemico dichiarato del vero, debbe confessare ch'essa parlando a' Popoli, Potentati, Sudditi, e Cittadini dell' Impero, in vece di rischiare nuove espressioni, ha rilasciato molto dall'austerità antica de' veri termini e propj, abonda di civiltà nelle espressioni e titoli, e forse maggiore di quella che si converrebbe rispetto all'abuso che cercano di farne i male intenzionati.

100. Se crediamo poi al Varchi, la Casa de' Medici, o chi la rappresentò in quel tempo eccelsamente cioè Papa Clemente VII. non giudicò i termini, le formule, e il senso di questo Diploma essere una indebita dettatura della Cancelleria; da che il Pontefice medesimo l'avea dettata, e fatto estendere; perchè, *detta Bolla fu composta, secondo l'istruzione che avea mandato il Papa* (5), che sono le parole di quello Storico. Ma non per questo, ma per ogni altro conto, diritto, e competenza, non è la Cancelleria Imperiale; ma il Whig, di cui si potrebbe dire che rischia, e avventura; se ciò avesse luogo in uno Scrittore, il quale mostra di non aver pudore.

(5) *Varchi lib. 12 f. 478.*

101 Dopo di avere confutato con ragioni di tale tempera il documento, egli sostiene tuttavolta che non contien cosa che non si possa spiegare favorevolmente per la independenza, e di conseguente contro alla Sovranità Imperiale: (6) *Neanmoins il n'y a presque point d'expression qui ne puisse être expliquée favorablement comme vous le verrez en suite*. Così promise, ma poi non cel fe vedere per saggio della

(6) *Ivi.*

sua

sua rara *ermeneutica* capace di far divenir bigio e nero il bianco: ma vegga chi vuol servirsi degli occhi, se in tutto questo documento si ravvisi segno della piena independenza della Repubblica di Firenze, o della Casa de' Medici: e se non all'opposito spiri da ogni articolo, membro, e detto, la suprema potestà Imperiale.

102. Affatto comica è la imperturbabilità, con cui cotesti Autori, il Trattante Latino, il Memorialista, e il Whig per ingannare i Lettori che non hanno copia degli Atti stessi, o tempo di vederli, nominano perpetuamente questa Imperial Costituzione una sentenza di Arbitro; da per tutto rimbomba *sentence arbitrale*, *Laudo* e simili; e si schiffa come il serpe, e il veleno ogn'un di que' nomi che l'Atto stesso contiene in se ed enunzia. Lo Imperadore medesimo lo chiamò il nostro *Imperial Editto*, *Perdóno*, *Indulto*, *Confermazione*, *Statuto*, *Decreto*, *Volontà*, *ed Istituzione* nomi relativi ciascheduno al vario soggetto dell' Atto, e tutti ripugnanti al concetto di un' Arbitrato.

103. Gli ripugna il nome di EDITTO; perchè (1) *edicere non est dirimere privatorum controversias, sed publicorum jus constituere, & jura generalia sancire .... cum edicere idem sit quod jura dare*. E questo termine propiamente significò in tutte le etadi latine un' atto vegnente dalla somma podestà: *Edictum dicitur Prætoris, & Imperatoris* (2) *& edicere propriè est Magistratuum, ut Prætoris, vel Consulis: & significat jubere, denunciare, pronunciare, decernere* (3). Il Cangio della inferior latinità dice: (4) *Edictum est quævis Regalis constitutio, vel præceptio*, e soggiugne coll' autorità di Paolo Warnefrido che il Re Rotari volle che il Codice delle Longobardiche leggi si chiamasse *Edictum*; nè, che si sappia, Editto indi in quà ha significato mai altro che atti di giurizione in chi può esercitarli; nè si trova che faccia le veci di *sentenza di Arbitro*; a cui

104. Ripugna parimente il nome di *Remissione*, *e Perdono*, che presuppone delitto passato che vien' abolito, ed offensione ricevuta dal qui preteso Arbitro, il quale perciò comparisce Parte.

105. La voce INDULTO altresì fa a cozzi colla idea dell' Arbitrato; perchè importa graziosa concessione, e privilegio, qual può concedere il solo Principe, e non alloraché la facesse da Arbitro.

106. Similmente il vocabolo *Confirmatio* non ha veruna affinità con una sentenza di Arbitro; sì bene colla funzione della somma podestà, e senza contrasto negl' *Indulti*, qual fu questo; il *confermare* indica potestà maggiore nel confermante.

107. *Statuto* nè pure equivale a *Sentenza di arbitro*, e tanpoco *Decreto*; perciocchè se si vuole accettare per sentenza, significa quella, che il Principe pronunzia come Giudice Supremo: *Decreta Jurisconsultis dicuntur quæ Princeps causa cognitâ, & parte auditâ pronunciat* (5) Διάκριτον, ἀπόφασις βασιλέως καὶ ἄρχοντος. Cioè sentenza, o pronunziato del Re, e del Principe. Laddove distintamente all' incontro l'Arbitrato è (6) ἀπόφασις μεσίτου, ἤγουν διαιτητοῦ, cioè sentenza, o pronunziato del Mediatore, o dell' Arbitro.

108. Nè meno *Istituzione* importa l'Arbitrato, da che (7) *aliquid instituere est Auctorem quasique conditorem alicujus rei fieri*.

109. E trattandosi di un' Atto, che mette uno in possesso di una cosa immobile, o equivalente alla immobile, qual fu qui il Vicariato Imperiale, o il diritto di governare, vale per investire (8).

(1) *Pollet. For. Rom lib. 2. apud Petisc. in antiq. Rom verbo edicere.*

(2) *Rebard. de Droid reg. jur. cap. 21.*

(3) *Dolet Comment. lat T. 1. col. 1552.*

(4) *Glosar. latin. verb. edictum.*

(5) *Glossæ Basilic apud Ducange Gloss. latin. verbo Decreta f m 30*

(6) *Id. verbo Arbitratum f m. 326.*

(7) *Pratejus Comentar de verbor. signif. verb instituere.*

(8) *Id. ibid.*

110. A tutti questi nomi corrispondono a parallelo i verbi respettivi *statuimus*, *decernimus*, *reintegramus*, *confirmamus*, *instituimus*, *volumus*, *disponimus*, *& jubemus*, i quali tutti in simil modo distruggono la idea fantastica di una sentenza di Arbitro o Laudo; e non sono nè sinonimi, nè somiglianti a que' termini, di cui abbiamo veduto che gli Augusti si servirono negli arbitrati loro: (1) *pacificamus*, *applanamus*, *concordamus*, e simili, e di cui i Potentati non Padroni sogliono servirsi, allorchè sono eletti per Mediatori, e l Arbitri; del che tra moltissimi esempj arrecheremo ancóra le formule di due Arbitrati fatti dal Re di Francia Filippo Valesio, l'uno l'anno 1337. tra il Vescovo di Liege, e il Duca di Brabant, ove quel Re dice espressamente; (2) *les dictes parties... en nostre presence de leur bon gré, & de leur volonté se sont compromis en nous comme en Arbitre, Arbitrateur, ou amiable Compositeur.... & nous ont donné tous ensemble, & chacun à part plein pouvoir, & franche puissance de faire & mettre paix entre eux &c.*
Poscia narra, come le Parti si sono subordinate a una pena convenzionale, promettendo, e giurando l'un' all'altro, e tutte e due all'arbitrio di soggiacervi *& sur la peine de cent mil marcs d'argent fin....&c.* Ma non da essere applicati al Fisco del Re Arbitro, con la giunta della pena di vita. L'altro nel medesimo anno tra il Vescovo di Colonia Conte di Gueldria, ed altri, ove parimente si sottoposero le Parti alla pena pecuniaria pattuita (3) *sur les peines, en la forme, & en la maniere de poinct à poinct que le dessus dicts Monsieur le Roy de Boheme, & de Pologne, & Comte de Luxenbourg &c. se sont obligéz.* Alle quali formule non avvenne cosa somigliante in veruna parte in questo preteso Compromesso, Laudo o Arbitrato. E perciò non era a proposito adoperarvi altri termini, e formule che degl' imperativi, e di que' nomi, e verbi che si stilano ne' Cesarei Editti, e Costituzioni.

111. Ma di tanti nomi, che qui si adoperarono, nessuno ebbe la sorte di piacere agli Oppositori; e costantemente, e a piena bocca contra la ragion comune la quale vuole che gli Atti si segnino col nome che in se contengono, chiamano questo Atto Cesareo *Sentence Arbitrale* e *Laudo*; quando non solamente sì nella Capitolazione, che pretendono fosse un Compromesso, sì nella Costituzione presente, mancano non una, non due, non alcune, ma assolutamente tutte le circostanze, e note, che posson formare et indicare un Compromesso (4): ma ancóra ogni membro, frase, e parole, ne sbandisce l'odore, il colore e il carattere.

112. Giudicheranno i sinceri eruditi, se l'Autor del Memoriale non abbia attribuito ad altri, quel predicato, che si apparteneva a lui medesimo allora che disse: *quelques Alemans par un erreur grossiere ont appellé investiture l'acte, qui n'est qu'une Sentence Arbitrale.* Non sia maraviglia che a cotesti ingegni soprassini e oltremodo sottili gli altri pajano grossolani, quando chiamano gatta una gatta; a lor solamente è lecito il mutare i nomi delle cose, e di volere colla più caparbia ostinazione, che sia Sentenza di Arbitro un' Atto, il quale a meno d'inserirvi dentro a lettere di scattola: QUESTO SI' NON E' SENTENZA D'ARBITRO, non può dire più espressamente che non è.

113. Che poi sia un' error grossolano il chiamar' Investitura questo Diploma per quella parte che istituisce Alessandro, e la Famiglia de' Medici, non lo crederà chiunque sa che cosa sia la propria e vera Investitura, cioè quella, per cui l'uom' vien messo in possesso della cosa conceduta. (5) *Cum duplex reperiatur Investitura abusiva, & propria certum est, quod propria nihil aliud sit, quam quando Dominus Vassallum corpo-*

(1) *Sopra* §. 53 *li c.* 10. §. 50 *f.* 413.

(2) *Leibniz Cod. Diplom. Jur. gent p.* 1. *Diplom* 60.

(3) *Leibnitz ibid. Diplom.* 69. *f.* 139.

(4) *Sopra cap.* 20 §. 41. *seg f* 411. *e* §. 65. *seg. f.* 417. *seg.*

(5) *Rosental. cap.* 6 *concl.* 2 *n* 2. *Samuel Stryk. Exam jur. Feud. c.* 2. *quæst.* 4. *& seq.*

corporaliter in possessionem rei inducit. Ora per questo Atto certamente Alessandro de' Medici fu messo in possesso della dignità del Vicariato Imperiale, Primato, o Supremo Maestrato nella Repubblica, il quale è un diritto che si potè dare in Feudo; e non davasi altrimenti qui; poichè fu conceduto in perpetuo per successione di maschio a maschio; sicchè ne fu investito.

114. Il Whig (1) vorrebbe spacciare qualche sogno in contrario, attribuendo quel possesso alla creazione che fece il Maestrato, in eleggendo Alessandro per suo Capo; nessuna cosa valida potea fare senza il consenso dell' Imperadore; e di quanto fu fatto, non se ne tenne conto veruno. Clemente VII. credette che ciò non servisse ch' a un tentativo e sperimento di preparare gli animi Fiorentini a ricevere con maggior rassegnazione gli ordini Imperiali: nè punto si fidò, nè fondò il jus della sua Casa su di quella creazione, come mostrò il fatto, e come si raccoglie da queste parole del Varchi: (2) *Il Papa in questo tempo, o per l'andata del Cardinale Ippolito a Firenze, o per altra sospizione, cominciò a* sollecitare, *e a far* sollecitare più dell'ordinario *l'Imperadore il quale senza che se ne sapesse la cagione vera, sebbene se ne dicevano molte delle false, andava prolungando la dichiarazione della forma dello Stato di Firenze, pure all'ultimo diede licenza ad Alessandro, e lo presentò riccamente, come suo Genero, di gioje, d'armi, e di gianetti*: Se questa creazione che porta a mezzo il Whig fosse stata sofficiente; onde le sollecitudini, ed inquietudini del Pontefice? onde il bisogno dell'Editto di Cesare senza l'esercito? Il Papa non tralasciò mai di camminare di accordo coll'Imperadore, e di operare dipendentemente da quello, si servì del mezzo de' Ministri stessi di Carlo V. per dare caldo alle cose sue in Firenze, il che si conosce ancóra per una lettera del medesimo Pontefice in data de' 18. Novembre del 1570. scritta a Cesare, in cui dice: (3) *E allora avviseremo V. M. ancora delle cose di Firenze, dove pensiamo d'indirizzare M. Gio. Antonio Musetola..... Intendiamo delle carezze ch' ella fa al Duca (di Penna) nostro nipote, e suo servidore, delle quali la ringraziamo, quanto possiamo; come che all' obbligo che le abbiamo, & ETERNAMENTE LE HARRA' CASA NOSTRA, non si possa aggiugnere cos' alcuna*.

115. Ma ci diranno, nell' Editto vi manca il vocabolo *Investitura*, o *Investire*. Rispondo che vi supplisce la essenza dell' Atto, la proprietà di quello, e le voci *Institutio*, *Instituere* (4); perchè *Instituere & Investire juxta traditionem Feudistarum idem sonant* (5). La differenza che vi è tra que' due vocaboli si verifica qui *nisi quod quis institui dicitur præsentialiter* (come seguì per l'appunto quivi); *investiri autem absens hoc est in possessionem Statui, vel poni* (6).

116. Così ancóra dal Cangio viene mostrato che (7) *institutio est datio ad precariam*, o pure sinonimo di *precaria* sorta di carta, o istrumento, con cui si fecero le Investiture, e portane fra più testi, ed esempj questo: (8) *Si quis autem successorum meorum hanc* institutionem, *vel* precariam *infringere voluerit*: ed era una Investitura, o una Immissione in possesso (9).

117. Fu perciò la Istituzione de' Medici nel perpetuo Governo e quasi Vicariato, e nella perpetua dignità di reggere lo Stato di Firenze una Investitura di esso gius, già che non solamente delle cose stabili, corporali, ed immobili; ma altresì delle dignità, della giuridizione, de' diritti, delle regalie, e delle cose tutte, che sono eguali agl' immobili, si fanno, e danno le Investiture. E una Carta Cesarea, e Regia, con cui uno

(1) *Whig p. 8.*

(2) *Varchi lib. 12. f. 473.*

(3) *Raccolta di lettere del Zucchi detta idea del Secretario P. 1. carta 120. 121 edit. Venet. 1614.*

(4) *Sopra §. 109.*

(5) *Pratejus Comment. de verb signif. instituere.*

(6) *Id. ibid.*

(7) *Ducange Glossar latin. verbo Institutio.*

(8) *Ex Charta Gilleberti Comitis Helduensis ann. 94. ex Fabular Flaviacensi.*

(9) *Vedi sopra cap. 13. §. 59 seg. f. 150. seg.*

uno viene messo in possesso di simile cosa, congruamente si nomina Investitura, ancóra che non contenga in se letteralmente questo nome: dovendosi rimirare la causa onde proviene, e l'effetto che de produrre, e non la materia sola del vocabolo; qualora i nomi contenuti nell' Atto sono sinonimi a quello che si aggiugne per ispiegarli.

118. E chi pretendesse il contrario verrebbe a negare che le carte, pancarte, notizie, istrumenti, lettere Imperiali, e Privilegj, pe' quali gli Augusti Carlo Magno, e i suoi discendenti, e successori concedevano onori, governi, dignità, utile dominio, beni, e possessioni (senza contrasto sotto vincolo di fedeltà, e feudalità) non fossero, o non si potessero nominare Investiture; e ciò, perchè quegl' Imperadori non si servirono mai di quel nome metaforico, non peranche resosi comune, ma di quei, che di sopra si sono annoverati, sì come si può vedere appresso il Mabillon (1). Il che sarebbe un dire che non fu in uso la cosa che noi chiamiamo Investitura, prima che questo in uso non fosse. Conseguenza, che non cammina punto; sendo ben visibile, che la cosa ha dato quel valore al vocabolo, che per se non potea mai valere, e non il vocabolo alla cosa; la quale è tanto più antica di quello preso in tal senso, quanto che è più antico l'uso di mettere l'uomo in possessione di una cosa con legame di fede e di soggezione, dell' uso di accompagnare tal' *immissione in possesso* con certe formalità e cirimonie, segni materiali e solennità non essenziali, il che impropiamente ed abusivamente si chiama *investire*; ed ebbe il nome la sua origine dalla Istituzione de' Vescovi da cui è poscia passata la metafora alla istituzione de' Feudi Militari. Conclusione. Nella stessa guisa che il Comune di Firenze rappresentato da Neri de' Pitti già fu investito solennemente per l'anello dall' Imperador Ruperto (2) del Vicariato Imperiale: così debbe ancóra intenderseue investito Alessandro de' Medici; con la sola differenza della perpetuità. Nel rimanente sì come Neri de' Pitti allora non fu investito dello Stato Fiorentino come di un Feudo, ma fu investito del Vicariato sopra di esso Stato: così Alessandro quantunque nè pure ricevesse in Feudo proprio lo Stato; fu però con vincolo di Fede investito del Vicariato Imperiale perpetuo. Perlochè questo Atto rispetto ad Alessandro, ed alla Famiglia de' Medici, se non fu una Investitura abusiva, bene fu Investitura vera e reale della dignità, dell' uficio, e del diritto almen cumulativo di perpetuamente reggere, e governare la Città, e lo Stato di Firenze, a fine che fermi stessero nella fede e devozione del S. Impero, non solo fino a tanto che durasse la successione di essa Famiglia, ma PERPETUAMENTE. Ma perchè mi mostro sollecito io, di provare, che senza offesa del retto raziocinio la Istituzione Imperiale di Alessandro possa chiamarsi Investitura? Perchè non concedo a dirittura, che quest' Atto non è altro che un Privilegio Cesareo, od una delle Cose di cui porta il material nome infra i molti che in se stesso contiene? Forse è, che le grazie o giuridizioni concedute per *Imperial' Editto, Statuto e Decreto* sono di manco subordinate e dipendenti dall' Imperadore *Edicente, Statuente e Decretante*, di quel che sono dipendenti le grazie e giuridizioni concedute per l'Imperadore *Investiente*? Ciancia fruscole, e baje sono quelle distinzioni dagli Oppositori supposte.

119. Tempo è, che passiamo alla seconda parte di questa azione, con cui fu istituita la Casa Medici nel Primato. Fin' ora si è mostrato che l'Augusto Carlo V in questo Editto suo Regale ed Imperiale si servì della legittima autorità, ragione, podestà, e superiorità sua, e trattò tanto la Repubblica, quanto Alessandro de' Medici, e i chiamati dopo di lui come suoi dipendenti. E constando tanto della podestà, e giu-

(1) *De re Diplom. lib. 1. cap. 2.*

(2) *Sopra cap. 13. §. 58. f. 150.*

e giustizia, quanto della volontà, ed intenzione ch'ebbe Cesare in questo Atto, non si può dubitare della obbligazione e necessità legale, che ebbero i Fiorentini di ubbidire, e di accettare questo Imperial' Editto, Istituto, e Comandamento.

120. Restaci a vedere come di fatto altresì riconoscessero e mettessero in opera questo loro debito, in accettando con tutta subordinazione e rassegnazione il Decreto Imperiale in ogni sua parte, senza immaginabile eccezione, confessando con ciò la verità e giustizia del suo contenuto.

121. Seguì tale accettazione con tutta solennità. L'anno 1531. a' 6. di Luglio, cioè undeci mesi dopo la dedizione di Firenze e dopo la Capitolazione, giunse in Firenze Antonio Muscetola Imbasciadore Cesareo in Roma, e Commessario speciale a questa Istituzione, e pubblicazione di Editto Imperiale. (1) Questi ragunato tutto il Popolo, e i Maestrati pubblicamente per esser da tutti inteso, in lingua volgare Italiana, espose tutti i punti contenuti nella Carta Cesarea, tenendola in mano, esibendola agli occhi e alla ispezione di ogn'uno, stando in luogo eminente in mezzo di Alessandro de' Medici alla sua destra, e il Gonfaloniere Bondelmonti alla sinistra mano, e come racconta il Varchi (2) *posto che ebbe fine al suo ragionamento mostrò a ciascuno de' Magistrati il privilegio, poi lo diede nelle mani a Messer Francesco Campana primo Cancelliere, e Segretario della Signoria, il quale lo lesse ad alta voce così, come egli stava, e l'intimò pubblicamente colle solite cirimonie, il che fatto Messer Benedetto Buondelmonti...... in nome suo, e di tutto il Popolo Fiorentino rendeva umilmente alla Maestà di Carlo V. Imperadore infinite grazie, il qual Popolo Fiorentino era sempre stato, quando era stato in sua potestà, divotissimo alla Cesarea Maestà, e sempre sarebbe, poichè gran bontà e mercè di lei era suto non pure liberato dalla fame, e dal sacco, salvata agli uomini la vita, e la roba, e alle donne l'onore; ma avea ancora riavuta la sua cara, e dolcissima Libertà, e il suo Dominio, e quello, ch'era il tutto, Sua Maestà aver dato loro un Capo, del quale tutte le membra non solo ne resterebbono contente, ma se ne rifarebbono, e così fatto medico, che non solo sanerà l'antiche malattie, e le nuove piaghe di quella Repubblica, ma procurerà che non ne nascano più. Onde la memoria di quel giorno, nel quale s'era dato principio a un felicissimo, e perpetuo stato, doverà esser perpetua, e felicissima sempre, e perciò rimanere tutti non meno soddisfatti della buona volontà di Cesare, che obbligati eternalmente al suo DIVINO, E PERPETUO GIUDIZIO, e che egli ne' nomi sopradetti riceveva, e accettava volontieri, e con allegrissimo cuore l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Duca Alessandro quivi presente, udente, & accettante a tutto quello che sua Molto Magnifica, ed Eccellente Signoria avea in nome dell'Imperadore detto, e comandato conforme a quanto* nella Bolla, e privilegio Imperiale *si conteneva, e per tale prometteva sinceramente* all'uno, e all'altro di loro *che terrebbono sempre Sua Eccellenza Illustrissima, e tutti, e legittimi figliuoli, & eredi e successori suoi, e* mai non contraverrebbero a cosa nessuna che in detta Bolla, e Decreto si contenesse, *anzi l'osserverebbono inviolabilmente tutti, rinunciando a qualunque legge, o statuto, che in qualunque modo, e per qualunque cagione, o direttamente, o indirettamente disponesse altrimente.* Bernardo Segni con poca mutazione riporta la sostanza di questa accettazione, concludendo, che il Gonfaloniere (3) *promesse*

(1) *Segni Ist. Fior. MSS. lib. 5. f. m. 214.*

(2) *Varchi lib. 12. f. 474.*

(3) *Bern. Segni Ist. MSS. lib. 5. f. m. 216.*

messe per parte della Signoria, e di quella Repubblica all' Invittissima Maestà Cesarea OBBEDIENZA PERPETUA e ad Alessandro de' Medici non pure il grado del preposto in tutti gli ufici, ma di ogni più alta grandezza. Ma non si fermò la solennità nella sola accettazione dell' unico Gonfaloniere rappresentante tutta la Città; poichè, proseguisce il Varchi, (1) *Queste parole dette, i Proposti di ciascun Magistrato si rizzarono da' loro gradi ad uno ad uno, ed in vece di tutto l'uficio andarono ad accettare, e promettere l'osservanza, toccando inchinevolmente colla mano destra la Bolla, e colla sinistra alzando in segno di riverenza il capuccio........ e di tutte queste cose per comandamento del Mussetola, del Duca Alessandro, e del Gonfaloniere, si fece solenne contratto rogato alla presenza di molto Popolo. perchè si tennero le porte aperte.* L'Ammirato (2) mentova cotesta celebrità in questo modo: *Il Gonfaloniere ponendo in forma di giuramento le mani sul PRIVILEGIO che avea in mano il Muscetola, e quello con segni di riverenza, e di umiltà venerando, diede esempio agli altri Magistrati in tanta solennità ragunati, che il simile avessero a fare. Così fu spedita la cirimonia di quel giorno, dal quale si ponno veramente annoverare gli anni del Principato del Duca Alessandro.*

(1) *Varchi ibid. f. 475.*

(2) *Ammirat. Ist lib. 3. f. 418.*

122. Dal rapporto e raffronto di questi Scrittori si vede, che con maggior solennità non si potea per parte della Repubblica fare la confessione, e ricognizione della Cesarea superiorità, poichè giurando *tactis Scripturis*, con tacita invocazione del divino nome, confessarono esser vero il contenuto del Decreto che accettano, e che tutto si fondò sulla sovranità Imperiale. Può, a chi piace, paragonare coteste relazioni storiche col testo, e colle parole dell' Instrumento stesso stipulato negli Atti del pubblico Notaro quale sta quivi apposto.

☞ „ Instrumentum, quo continetur quomodo Orator Cæsareus Statum Florentinum ad præscriptum Cæsarei Diplomatis ordinaverit:

„ In nomine Individuæ Trinitatis. Per hoc præsens publicum Instrumentum cunctis pateat evidenter, quemadmodum convocatis, ac personaliter constitutis in Sala Magna inferiori Palatii Magnificorum Dominorum Florentinorum Excellent. Dominis, D. Prioribus libertatis, & Vexillifero justitiæ Populi Florentini, una cum Venerabilibus Collegiis, cæterisque Magistratibus Civitatis. Quorum nomina sunt &c. Hinc est, quod in præsentia Magnificorum DD. Magistratuum prædictorum, nec non plurimorum aliorum Civium Florentinorum, in prædicta Sala Magna existentium, ubi ad infrascripta audienda, & peragenda, januis apertis, & in maxima multitudine, veluti in actu publico, convenerant, personaliter existentes, & in medium assurgens Magnificus Vir. & J. U. D. præclarissimus D. Jo. Antonius Muscetola de Neapoli Orator, Nuntius, & Commissarius à Sacratissimo Domino D. Carolo V. Rom. Imp. semper Augusto, ad infrascripta, & alia peragenda ut dictum, & specialiter deputatus, & legitimâ facultate suffultus, cum ea, qua decuit circumspectione non minus ornatè, quam copiosè in Italico Sermone, ut melius ab omnibus intelligi possit, ita eloquutus dixit. Cum idem Seren. D. Imperator, ut rebus Italiæ diuturnô bellô non mediocriter afflictis, occurreret, & pacem inter diffidentes componeret, ad effectum, ut

rebus

,, rebus pacatis, Arma Christianorum in Turcas, Christiani nominis
,, hostes, felicius converti possent, ex Hispania in Italiam appulisset,
,, & cum Venetis, & aliis Civitatibus, & Dominiis, ab eo dissiden-
,, tibus Capitula pacis, & concordiæ, modum in pace vivendi con-
,, cernentia, iniisset:

,, Cum Illustri Florentinorum Dominio, quod semper ipse, & sui
,, Prædecessores, Romani Imperatores, peculiari quôdam amore
,, prosequuti fuerunt, tum ab eo discordabat, & contra eum arma
,, sumpserat, & ab obedientia, & reverentia Sedis Apostolicæ di-
,, scesserat, & Sanctissimum Dominum nostrum, cum quo dudum
,, fœdus percusserat, & ejus Illustrissimam Familiam de hac Excelsa
,, Republica amantissimam sine causa expulerat, seu recedere coege-
,, rat, in eum Statum, à quo expulsus unâ cum ejus Familia Illustris-
,, sima erat, admittere, & restituere negabat per diversa media ho-
,, nestatis, & concordiæ conditiones proponeret, sed particularium
,, Civium pertinaciâ, qui tunc Rempublicam potius arbitriô, quam
,, ratione regebant, & ad privatum commodum magis, quam ad
,, publicam utilitatem non sanô consiliô ducti, respiciebant, id asse-
,, qui non posset, ut improborum malitiam expugnaret, & injustè
,, oppressis subveniret; *coactus fuit*, licet contra ejus mentem,
,, exercitum comparare, ac vestrum Territorium armis invadere, &
,, obsidione Civitatem vestram cingere, armis infestare, ac fame pre-
,, mere, quô respicientes, & *sua errata cognoscentes MORE PII*
,, *PATRIS, QUI FILIOS ERRANTES* sæpè corripit, &
,, reductos paternâ charitate avidius complectitur, benignius exci-
,, peret. Licuit eidem Serenissimo Imperatori, si voluisset, Civium
,, vestrorum pertinaciâ exigente vestram Civitatem longa obsidione
,, oppressam, fame supramodum laborantem, omnium humanarum
,, ferè rerum auxilio destitutam, facilè superare, diripere, & expu-
,, gnare; sed suæ Imperialis Celsitudinis bonitate, ac ejusdem San-
,, ctissimi Domini nostri INTERCESSIONIBUS delinitus, potius
,, divinô auxiliô, quam humanô consiliô sui exercitus milites repres-
,, sit, atque continuit quousque tandem ad cor reversi, vos errasse
,, fatentes, saniori consiliô ducti, ad *Capitula pacis & concordiæ*
,, cum Sua Cæs. Majestate, ac Sanctissimo Domino nostro devenistis,
,, illaque observare, & adimplere promisistis, & ad ea vos, & Civi-
,, tatem vestram obligastis. Et quia ex indictis Capitulis, inter alia,
,, cautum fuit, quod idem Serenissimus D. Imperator infra certum
,, tempus, modum, & formam, quibus Civitas ipsa imposterum
,, regi, & gubernari deberet, declararet, & ordinaret, ideò his, &
,, aliis rationibus idem Serenissimus D. Imperator ad Civitatis vestræ
,, suæ curæ commissæ pacificum, ac tranquillum Statum attendens,
,, Sanctissimi Domini nostri contemplatione, & intuitu, qui suam
,, hanc Patriam paternâ charitate prosequitur, & illius statûs, ac
,, honoris, & gloriæ incrementa summis desiderat affectibus, *pro*
,, *indulgentia, & remissione* à Cæsarea Majestate, eidem Reipubli-
,, cæ Florentinæ facienda, & sæpius præstita, per IMPERIALE
,, EDICTUM, sive DECRETUM, sigillô ejus aureô, ut videtis,
,, munitum de suæ Imperialis Celsitudinis SUPREMA AUCTO-
,, RITATE, ET POTESTATE *declaravit, statuit, & ordina-*
,, *vit* Illustrissimam Familiam de Medicis, & consequenter Illustris.
,, D. Alexandrum Medicem, Ducem Civitatis Pennæ, ex qua Fa-

„ millia Dux ipse descendit, ipsius Serenissimi D. Imperatoris generum dilectissimum, *ad gradum, statum, honores, privilegia,* „ *immunitates, & jurisdictiones* in privilegio contentas etiam uti „ ante eorum ultimum discessum erant, recipiendas, & acceptandas, ac restitui, reintegrari, & plenariè reponi, ac admitti debere, „ juxta tenorem ipsius PRIVILEGII, ET INDULTI. Itemque „ idem Illustrissimus D. Alexander Dux, sit & esse debeat Primus, „ Caput, & Præpositus in regimine dictæ Civitatis, & in quolibet „ Officio, & Magistratu ejusdem, ad illa regenda, & gubernanda, „ & alias prout, & sicut alias per LEGEM MUNICIPALEM „ dictæ Civitatis sancitum, & ordinatum fuit.

„ Item quum idem Serenissimus D. Imperator *omnia, & singula* „ *privilegia, indulta, gratias, & concessiones, per suos prædecessores, Divos Imperatores, Florentinæ Civitati & ejus illustri* „ *Dominio concessa, & facta, ac concessas, & factas, ex sua* „ *mera liberalitate confirmavit, atque de novo concessit, mandavit, jussit*, & voluit præmissa sic per eum declarata, & ordinata, „ inconcussa servari, & adimpleri, atque nulli liceat illa infringere, „ vel eis ausu temerariô contravenire, SUB EORUNDEM PRIVILEGIORUM REVOCATIONE, *& aliis pænis tunc expressis, ipsô factô incurrendis*, prout latius hoc, & alia in publico documento dicti EDICTI, sive DECRETI, quod idem Magnificus D. Orator in suis manibus tenebat, & eisdem Magnificis „ Dominis Prioribus, & Vexillifero justitiæ, cæterisque Magistratibus ibidem congregatis ostendit, ac in manibus Egregii Viri, Domini Francisci Campani, primi Cancellariæ dictæ Comitis, tradidit, ac publicè legi, ac intimari, illius formam fieri, & debitæ „ executioni mandari petiit, latius contineri dixit.

„ Quibus sic peractis, & dictô Instrumentô IMPERIALIS „ EDICTI, sive DECRETI per dictum D. Cancellarium publicè „ lectô, & omnibus in eo contentis diligenter discussis, & consideratis præsentes Domini Excellentissimi Priores, & Vexillifer justitiæ communicatô inter se consiliô, maturâ deliberatione præcedente, de eorum voluntate D. Benedictus de Buondelmonte Vexillifer „ justitiæ, nec non ipsius Reipublicæ Florentinæ nomine, in hæc, „ vel similia verba respondit: Primum Omnipotenti Deo gratias „ egit, asserens Civitatem, & Populum Florentinum, qui semper „ Cæsareæ Majestati magnoperè tribuit, ejusque nomen *sincera* „ *fide, devotione, affectu, & religionis veneratione semper coluit,* „ *& colere intendit*, observatam Rempublicam, Civitatem, & ejus „ Cives, è faucibus militum liberatos, pupillos, & viduas defensas, „ *libertatem denique restitutam*, & demum ob regiminis, gubernii „ Caput ejusdem Illustrissimum Dominum Alexandrum Medicem, „ qui possit eorum infirmitatibus mederi datum, quicquid ingenio, „ labore, opibus, industria, & potentia præstare possit, eidem Cæsareæ Majestati perpetuum debere, dictumque *decretum, ordinationem, & declarationem, & Cæs. edictum* gratanter nomine „ totius Civitatis recipiendo, eundem Illustrissimum D. Alexandrum „ ibidem præsentem ac Illustr. Medicorum Familiam in particulari, „ ac universali, ad *gradum, statum, honores, & privilegia, immunitates, & jurisdictiones in privilegio contentas*, & in quibus ante eorum ultimum discessum, erant, accepit, restituit &

„ reinte-

„ reintegravit, & plenariè reposuit, ipsumque Ill. D. Alexandrum
„ Ducem, & ejusdem Serenissimi Domini Imperatoris generum, in
„ primarium dictæ Civitatis, ejusdemque Regiminis, & gubernii,
„ ac omnium, & singulorum officiorum, & Magistratuum dictæ Ci-
„ vitatis Caput, Præpositum, & Directorem acceptavit, & illum
„ nomine totius Civitatis, & Populi Florentini pro tali, & ut talem
„ perpetuo tenere, habere, colere, & observare velle asseruit, & ita
„ ab omnibus teneri, & reputari mandavit juxta continentiam, &
„ tenorem dicti *privilegii* promittens præfato Ill. Domino Alexan-
„ dro præsenti, pro se ipso, ac ejus hæredibus, & successoribus, &
„ eidem Magnifico Domino Joanni Antonio Oratori præsenti, &
„ pro dicta Cæsarea Majestate recipienti prædicta omnia & singula,
„ ac omnia in *privilegio* prædicto contenta, perpetuo attendere, &
„ observare, & contra non facere, dicere, vel venire per se, vel per
„ alias submissas personas sub quovis quæsito, colore, & *sub pœnis,*
„ *& aliis censuris in dicto præinserto privilegio contentis*, & sub
„ omni juris, & facti renunciatione ad hoc necessaria pariter caute-
„ la: Et dicti D. Vexilliferi Sermone completô Magn. XVI. Gonfa-
„ lonerii societatum Populi Florentini eorum respectivè locis assur-
„ gentes, & coram præfatis Dominis, Magnifico Domino Oratore
„ Cæsareo, & Illustrissimo Duce Alexandro personaliter existenti-
„ bus in unam & eandem animi sententiam convenientes prædicta
„ omnia, & singula per dictum Magnificum Dominum Benedictum
„ de Buondelmontibus Vexilliferi præfata dicta, exposita, narrata,
„ & promissa nomine dictorum respectivè laudaverunt, & appro-
„ baverunt, ac rata, & grata perpetuo habere, & tenere voluerunt,
„ & velle dixerunt, & prædictum IMPERATORIUM EDIC-
„ TUM, ut præmittitur, publicatum, & præinsertum, & omnia
„ contenta in illo, nemine dissentiente approbaverunt, & illud gra-
„ tum, & ratum, & firmum se perpetuo habituros nomine dicto-
„ rum respectivè Magistratuum, & dictæ Reipublicæ Florentinæ
„ promiserunt, & convenerunt, ac prædictum Illustr. Ducem Ale-
„ xandrum Medicem ibidem præsentem, & omnia super, & infra-
„ scripta pro se, & posteris suis juxta formam, & dispositionem
„ producti *Imperialis Edicti recipientem*, ut perpetuum Caput
„ primarium regiminis, & gubernii Civitatis, & illius pacifici, &
„ quieti Status, & Præpositum omnium, & singulorum Magistra-
„ tuum ejusdem in omnibus, & per omnia juxta tenorem præinserti
„ *privilegii* receperunt, admiserunt, & acceptaverunt, promit-
„ tentes, & solemni stipulatione convenientes, tum prædicto Ma-
„ gnifico Domino Oratori Cæsareo, quam dicto Illustrissimo Domi-
„ no Alexandro de Medicis, & nobis Notariis infrascriptis, ut præ-
„ fertur, & pro omnibus, quorum interesse poterit quomodolibet
„ stipulantibus, & acceptantibus se perpetuo observaturos prædi-
„ ctum *Imperatorium Edictum*, & non venire contra illud quôvis
„ modô *sub pœnis, & aliis in prædicto Imperatorio Edicto con-*
„ *tentis*, & non obstantibus his, quæ prædictus Serenissimus Impe-
„ rator in prædicto suo Cæsareo Edicto voluit non obstare, de, &
„ super quibus omnibus, & singulis, tam prædictus Illustrissimus
„ Dominus Alexander Medices, nec non prædictus Vexillifer man-
„ daverunt, & petiêrunt præsens fieri documentum, & Instrumen-
„ tum unum seu plura.

„ Acta, & celebrata fuerunt omnia, & singula scripta, in prædi-
„ cto Palatio prædictorum Magnificorum Dominorum Florentino-
„ rum, & in Sala Magna inferiori dicti Palatii anno Incarnationis
„ Dominicæ 1531. Indictione V. & die 6. mensis Aprilis P. Sanctissi-
„ mi in Christo Patris, & Domini nostri Clementis Divina Provi-
„ dentia PP. VII. annô VIII., & præsente, & assistente magnâ parte
„ populi, nec non Venerabilibus Viris Domino Albizo ... de Nobi-
„ libus Clerico Florentino. Ego Joannes Juliani de Durazinis Im-
„ periali, Apostolicâque auctoritate Notarius, & Scriba prædicto-
„ rum Excellentissimorum Dominorum libertatis Civitatis Floren-
„ tinæ præmissis omnibus, & singulis, quæ in præsenti, & in novem
„ aliis semper procedentibus Cartis, in hoc libello simul lectis, &
„ meô signô interlineatis descripta sunt, dum sic agebantur interfui,
„ & agitari, ut scripsi, vidi, & auscultavi, in superscripto loco, &
„ demum de mandato Magnifici Domini Vexilliferi justitiæ, & Ex-
„ cellentissimorum Dominorum requisitus, unâ cum infrascriptis
„ aliis Cancellariis Palatii, in præmissorum fidem, & robur, & Te-
„ stimonium me subscripsi, & Signum meum consuetum apposui.

123. Avvertirà chi rilegge questo Instrumento, come tanto nel discorso del Commessario Imperiale, quanto in quello del Gonfaloniere, e in tutta la narrativa del Notajo per l'intera sua dimensione nè pure si nomini quel Cesareo Diploma con un nome, il quale in quella combinazione si possa tirare al senso di Sentenza di Arbitro. Fatara cosa sarebbe, se, essendo veramente tale, tutti coloro, i quali dovettero per ragion di uficio nominare la bisogna col suo nome proprio, l'avessero disegnato con nomi, i quali tutti scassano il concetto di Arbitrato.

124. Il Muscetola lo nomina *Imperiale Edictum, sive Decretum, Privilegium, & Indultum, publicum Documentum Edicti, & Decreti*. Il Gonfaloniere lo chiama *Decretum, Ordinationem, Declarationem & Edictum Cæsareum, & Privilegium*. Il Notajo lo nomina *Instrumentum Imperialis Edicti, sive Decreti. Privilegium præinsertum. Edictum Cæsareum, & Imperatorium*, e ciò con repetizione degli stessi termini moltiplicata a segno di generar noja; talchè almanco in grazia della varietà, et in odio della Cacofonia, avrebbe potuto dire una fiata, o due: *Laudum, Arbitrium, sententia Arbitri, vel Compromissi*, o simil cosa.

125. Laonde sempre più si conosce quanto sieno caparbj il Memorialista, il Trattante Latino, e il Whig di voler' imitando taluno che per malizia, o ignoranza, o inavvertenza ha incominciato a nominare questa Imperial Costituzione, Istituzione, ed Investitura col nome di *Sentenza di Arbitro*, per far travvedere i leggitori, e far comparire che Alessandro, e la Casa Medici ricevesse per giudizio di Arbitrato, quello che ricevette per grazia, e privilegio della podestà Imperiale, cioè per modo ripugnante alla natura di un' Arbitrato, e conformissimo, ed ugualissimo alla Investitura, qual realmente fu questa Istituzione.

126. Diasi mente poscia in qual guisa la Repubblica si astrigne all' ubbidienza di Cesare, ed alla osservanza di tutti i capi del suo Editto sotto le pene ivi enunziate, cioè le pene di ribellione, e di fellonia, della devoluzione alla Camera Imperiale; il che non può capere nell' animo di chi si sia, che venga fatto senza che la persona, che lo fa, si confessi subordinata, e legata dal vincolo di dipendenza dall' Impero. E si riferisce onninamente questa confessione a' diritti, ed obblighi antecedenti,

cedenti, i quali sono necessariamente presupposti nell' Assoluzione dalla colpa di ribellione passata, la quale sta espressa nell' Atto, e dalla Repubblica si accetta.

127. Et essendo liquidato e certo, che la giustizia interna, e la validità dell' Editto di Carlo V. abbia per suo fondamento la somma Potestà, e i Diritti Imperiali antichi e continui; ne vien che la nuova promessa della Città si riferisce all' antico, e perpetuo debito di ubbidienza, fedeltà, e devozione, la cui ommessione fu sempre riputata per ribellione. Laonde questo Atto è una rinnovazione, e ripetizione dell' antica, e non mai legittimamente interrotta obbligazione di fedeltà, e di ossequio; e non si può in verun modo ristrignere al solo debito di ubbidire a' Medici.

128. E comechè non siasi quivi detto espressamente, che la Città si obbliga di esser' ubbidiente e fedele in tutto, e per tutto; evvi tuttavia implicitamente contenuta questa obbligazione, ed è convertibile in questo caso la dottrina de' Leggisti, e Giureconsulti, che vogliono (1), *quod juramentum ad ea restringi debeat solum jura, quæ habet is, cui præstatur*: perchè per la ragion de' Contrarj debbe parimente non ridursi e ristrignersi il giuramento a meno di quello che compete legittimamente a chi lo riceve.

(1) *Gylmann. Symphor. T. 1 part. 1. t. 2 vol. 1. n 95 §. Item.*

129. Il caso è, che i Fiorentini giurano e promettono, perchè erano suddici, e dipendenti, e non deventarono tali perchè giurarono; e Cesare riceve il giuramento, perchè fu superiore, e non lo divenne nel riceverlo. La dipendenza è soggezione si pruova qui a priori, e non a posteriori.

130. E quel che la Città giurò, comprese ogni cosa da lei dovuta all' Impero: e quindi è, che ove Firenze in ubbidendo a Alessandro, e alla Famiglia de' Medici avesse mai ribellata all' Impero, egualmente sarebbe stata devoluta al Fisco; perciocchè il fine, per cui Cesare la sottopose al governo di essa Famiglia, e conseguentemente il fine precipuo d'esso giuramento fu, che la Repubblica, la Città, e lo Stato rimanesse perpetuamente nella devozione del Sacro Impero.

131. Perlochè non si comprenderà come Alessandro de' Medici avesse potuto accettare questa dignità, e questo gius perpetuo di governo sopra una Città soggetta a nome suo, e de' suoi posteri senza che esso, e i suoi fossero obbligati altresì di stare nella stessa fede, e devozione; mezzo necessarissimo, ed essenzialissimo al fine, per cui si fece la Istituzione onde furono beneficiati sì fattamente da Cesare.

132. Sottopose l'Invitto Carlo V. al reggimento continuo di quella Famiglia una Città, o Repubblica, ch' egli tiene, e riputa, vuole, e dichiara che sia, e la quale certamente è, e si confessa di esser soggetta e dipendente dall' Impero: e la sottopose dichiarando, che con ciò intendea di serbarla nella subordinazione, dipendenza, e divozione: e Alessandro de' Medici Cittadino o Suddito di essa Repubblica e Città, a questo fine, con questa condizione accetta quel jus e quella dignità: dunque si obbliga all' osservanza di quello che era mezzo inevitabile per serbarla, e ritenerla in quello stato, cioè alla fede, e divozione propia sua, e de' suoi inverso l'Impero.

133. Nè osterebbe, se questo obbligo di fede, e devozione in oggi a taluno sembrasse oneroso. Perciocchè chi acquista la cosa col peso di soggezione, dee starsene al patto; tanto più che nessuno è forzato ad accettarla malo suo grado (2): e chiunque l'acquista con vantag-

(2) *L. invitum C. de contr. empt.*

vantaggi, e favori, soggiace parimente a' carichi annessivi.

134. E da queste irrefragabili premesse pende questo Corollario; che se in alcun tempo le due Parti quella che giurò, e quella che accettò si fossero unite per rigettare, disprezzare e trasgredire la Disposizione del Sovrano, entrambe sarebbersi resi ribelli, tutto 'l corpo avrebbe perduto ogni suo Privilegio qui restituitogli; e sarebbe di ragione divolutosi al S. Impero.

135. Qui nasce nella materia naturalissimamente il quesito, con qual termine si possa o debba esattamente enunziare e rappresentare la idea, la specie, o la qualità della Forma del Fiorentino Governo, quale fu istituito per questo Imperial Diploma. Se debba o possa denominarsi in vigore di esso Firenze col suo Stato Feudo d'Impero, o nò? Se Alessandro de' Medici Vassallo e Feudetario o nò?

136. Di colpo distinguere bisogna tra la condizione o qualità di Alessandro, e quella della Città. Dipoi convien por mente, che la relazione che v'era tra Alessandro e l'Impero, si può dire, importasse vincolo di vassallaggio, o feudalità, o quasi. Appresso, che la relazione che v'era tra la Repubblica e l'Impero non si rimase di essere tuttavia quella di Vicariato Imperiale.

137. Poscia, che se Alessandro avesse avuto non solamente l'amministrazione perpetua, e successiva per la sua Famiglia; ma l'util dominio perpetuo ancóra; egli stato sarebbe in senso più perfetto Feudetario; e sarebbe stato da più assai, e di più degno e sublime grado: massimamente se di più avesse ottenuto il titolo di Duca di Firenze. Che però essendo Amministrator diputato in perpetuo, ed ereditario, era di grado vie più sublime ed elevato de' Vicarj ordinarj, e temporanei a vita degl' Imperadori concedenti. Che perciò la sua condizione ondeggiava tra 'l Principato, e il Vicariato semplice. Era più che Vicario ordinario, cumulativo, e meno che Principe e Duca Feudetario; la differenza de' quali due gradi si appara dalle Regole della più sana Giurisprudenza pubblica; e l'abbiamo già additata altrove (1).

(1) Sopra cap 17 § 43. f. 336. seg.

138. Che perchè fosse Feudetario perfetto rispetto a Firenze, mancavagli (non dirò la Investitura propria feudale solamente, e simili solennità, non sempre essenziali al Feudo, ma) la totale e non cogli antichi Maestrati della Repubblica partecipata autorità di reggere e governare lo Stato; e l'utile perpetuo dominio di esso. Le quali due circostanze aggiunte avrebbero prodotto l'erezione di un Marchesato o Ducato con potestà regale. Ora, ch'egli non avesse nè l'un nè l'altro per lo Imperial Diploma, ciò si scerne dalla lettura di esso.

139. E cel mostra ancóra Bernardo Segni, in additando una circostanza stata ommessa dagli altri Storici; cioè, che il Commessario Imperiale fuor della Sentenza, o del Privilegio, assegnò sopra le Entrate della Repubblica fiorini venti mila ad Alessandro per le sue spese: (2) *Che ella debba accettare per Capo, e per Proposto in tutti gli ufficj Alessandro de' Medici, e di più debba dargli per piatto fiorini venti mila l'anno, come a colui, che avendola liberata da ogni pena da sofferirsi meritamente per lei, possa ancóra col consiglio, e coll' autorità sua mantenerla salva, e sicura, e indirizzarla a buon fine*. La qual sorta di assegnamento di salario fatto a' Vicarj dell' Impero ha i suoi esempli nell' antico stile de' Vicariati Imperiali. E Lodovico IV. il Bavaro l'anno 1329. a' 23. Settembre per un suo Diploma dato in Pavia ne fe un consimile a Galeazzo Visconti sopra le entrate della Città e Stato di Milano. (3)

(2) Segni Ist. Fior. lib 5. f. 144.

(3) Appo il Corio Ist. Med. P 3. p. m. 208.

Dantes

Dantes & concedentes tibi pro tuis, tuæque familiæ expensis annuatim nomine salarii ipsius Vicariatus decem milia florenorum auri percipiendorum & habendorum de havere dicti Communis (Mediolanensis) omnibus & singulis hominibus & personis Civitatis, & Comitatus & destrictus prædictorum.

140. Giova avvertire, che sì come i Fiorentini nè pure per l'addietro erano stati di condizione eguale a' Feudatarj perfetti, nè il Dominio loro un vero Principato: poichè lor mancava l'avere in feudo (nella guisa che aveano soltanto in Vicariato limitato a vita degl' Imperadori concedenti o a arbitrio degli Augusti di nuovo eletti e del S. Impero (1)) le Terre e le Regalie lor concedute, e l'utile dominio perpetuo; così ne viene,

141. Che mancando all'uno l'una, agli altri l'altra qualità, dall'ordinamento nuovo Imperiale dello Stato nascesse una condizione mista, ed anomala, ed in apparenza irregolare, la quale si può non con un propio, preciso & adattato vocabolo e nome esprimere, ma con la descrizione per le sue parti difinire, conforme io vo tentando credo senza avventurarmi troppo, poichè dalle viscere della faccenda ne ricavo la idea e nozione.

142. La quale si è, che la dignità, autorità, e potestà di Alessandro de' Medici, e suoi successori in vigor di questa Imperial Disposizione dovea essere un Vicariato dell'Impero un poco più che cumulativo cogli altri Maestrati del Comune. *Cumulativo*, dissi, e non assoluto e privativo; perciocchè il Gonfaloniere e i Priori i quali erano per istituzione de' Cesari Vicarj dell'Impero (2) non furono rivocati per l'editto di Carlo V.; nel modo che seguì a que' di Siena parecchi anni di poi a favore di Filippo II. Infante di Spagna. E *un poco più che cumulativo* dissi ancóra; perocchè Alessandro e i suoi discendenti dovetter tal prerogativa in perpetuità avere, e con la distinzione e preminenza ch' essi non solamente doveano intervenire, ma star' a Capo di tutti i Maestrati. Nè prendasi ombra alcuna, quasi che io ragionando in così fatta guisa tiri per arcata, senza mira, e fondamento; e quasi che fosse una chimera il Vicariato cumulativo, ed anche in alcuna maniera o subordinato o Superiore a' Vicarj compagni. Perocchè di consimili istituzioni se ne sono date, e ne ho arrecato di molti esempj nel Trattato separato intorno a' Vicariati Imperiali in Italia; i quali sarebbe troppa lunghezza riferirli qui: soltanto allegherò qui per esempio il caso avvenuto sotto l'Imperadore Enrico VII. l'anno 1311. il quale, dappoichè ebbe preposto a quasi tutte e singule le Città Lombarde i suoi Vicarj, veggendo che nella sua assenza nuovi torbidi insorgevano, diputò alla Lombardia Guernerio di Osburgo per Vicario Generale o Generalissimo con autorità cumulativa ed alquanto maggiore; senza rivocare punto i Vicariati di Matteo e Galeazzo Visconti, di Cane della Scala, di Pico Mirandolano, di Passarino Buonacalse, di Giberto da Correggio, e di Filippo di Savoja di già Vicario Generalissimo (3); il che con poche parole narra Giovanni da Cermenate Scrittor' allora vivente: (4) *Rex Henricus mutato consilio in Lombardiam Comitem Varnerium Teutonicum misit virum in armis expertum, cui in tota Lombardia titulum Vicariatus Generalis dedit. Non propterea Philippum de Sabaudia sua potestate minuens; nec reliquos, quos urbibus Vicarios constituerat, revocans.* Il Merula e il Guichenon osservano che tra Filippo e Guernerio nascesse però non piccola gelosia e contesa per la giuridizione (5).

143. Un' esempio di consimile Vicariato cumulativo, ancóra

(1) *Sopra cap. 12 § 28. f. 86. e cap. 13. §. 48. f. 147 It cap. 16. § 64. f. 299 e cap. 17. §. 11. f. 319.*

(2) *Sopra ivi.*

(3) *Nicol. Botront Relat. ad Clement V column. 1162.*

(4) *Jo de Cermenat. Hist Med MS. cap 46. f. 54.*

(5) *G. Merul. Antiq. Vicecom. lib 8. & Guich. Hist. General Saband. f. 119.*

ancóra ci arreca il Diploma, con cui l'Imperadore Carlo IV. l'anno 1354. concedette a Matteo, Barnaba, e Galeazzo Visconti fratelli il Vicariato di Lombardia in solidum, ove dice: (1) *Facimus, creamus, & constituimus & ordinamus vos Matthæum, Bernabum & Galeatium & QUEMLIBET VESTRUM IN SOLIDUM, & quemlibet vestrûm hæredum nostros & Sacri Imperii Vicarios Generales, irrevocabiles, & DURATUROS TOTIS TEMPORIBUS VITÆ NOSTRÆ.* Un' altro ce ne somministra il Vicariato conceduto *in solidum & pro indiviso*, al Secondotto Marchese di Monferrato, suoi figliuoli ed Ottone di Brunsvic l'anno 1374: (2) *VOS OMNES CONJUNCTIM, ET PRO INDIVISO in Civitatibus Astensi, Albensi, & loco Montis Viti, Communitatibus .... ordinamus facimus & constituimus nostros & S. R. Imperii Vicarios Generales & speciales irrevocabiles AD TEMPORA VITÆ NOSTRÆ; & post obitum nostrum propitio Deo fælicem, tamdiu, donec per successores nostros Romanos Imperatores vel Reges expressè & ex causa legitima fueritis revocati &c. Dat. Nuorimberg. An. 1374. Indict. 12. 8. Idus Decembris.*

144. Di sorte che nel mio discorso non c'è niuna novità rispetto alla consuetudine, e allo stile usato in questa parte del Jus pubblico Italico ed Imperiale, secondo il quale convien dilucidare le disposizioni di un' Imperadore fatte in una Città, e Terra dal S. Impero dipendente. E chi volesse difinire la Forma della Repubblica Sanese che Carlo V. le die, ne' termini da lui stesso enunziati nel luogo da noi addietro citato (3), e tirar la difinizione da' suoi veri principj, sarebbe ridotto a nominarlo similmente un Vicariato cumulativo, ripartito tra' Maestrati antichi di quel Comune, e il nuovo Capo di essi.

145. Diasi mente però, che nella Disposizione di Carlo V. c'era una novità; cioè quella di erigere un Vicariato perpetuo ed irrevocabile nella stessa Famiglia di padre in figlio per ordine di primogenitura del che ne' Privilegj Cesarei non ne so l'esempio; se ne ha de' dichiarati nelle pubbliche Diete dell' Impero, che sono di specie diversa. E rispetto a questa nuova differenza, io colsi il pensiero, che si possa dire che la relazione che v'era tra Alessandro de' Medici e l'Imperadore importasse vincolo di Vassallaggio e di Feudalità; comechè lo Stato Fiorentino punto non gli fosse stato dato in Feudo. Il che farommi a schiarare alquanto:

146 Se sotto obbligo di fede, e cagione finale di fedeltà Cesare conferì, e diede, et Alessandro accettò la Diputazione a questo perpetuo governo (4); egli è manifesto, che non offenderebbe nè il sano raziocinio, nè i Principj della Disciplina chiunque affermasse, che gli fu data, e che l'accettò con una specie di vincolo Feudale; perchè non le espressioni materiali, ma la sostanza dell' Atto produce tal legame; non i segni estrinseci solamente, ma le qualità intrinseche, si debbono attendere e la vera causalità; cioè la fedeltà, la quale costituisce l'essenza del Feudo di qualunque specie sia il soggetto. Perciocchè secondo la sua più ampia difinizione, che altrove accennammo, e la quale basta qui, il Feudo non è altro che *Beneficium fidelitatis* (5); ovvero (6) *utilitatis concessio propter fidelitatem*.. Atteso chè anche un' Amministrazione, e Dignità Vicariale perpetua et ereditaria, qual' era quella de' Medici era Cosa Utile, benchè non le fosse dato perancóra l'utile Dominio tutto sullo Stato Fiorentino: ed era cosa eguale alle *immobili*, che sono l'Obietto de' Feudi.

147. Nulla osta che l'Imperadore lasci in suo essere la perso-

(1) *Apud Joh. Petr. Crescent Amphitheatr. Roman. P. 1. f. 340.*

(2) *Nella Cronaca di Monferrat. di Benvenuto S Georgio all' an. 1374.*

(3) *Sopra §. 57.*

(4) *Sopra §. 131. seg.*

(5) *Joh. Franzius Defens. pro Carolo M. apud Struvium Syntagm. juris Feud. p. 628.*

(6) *Sam Stryk Exam. jur. Feud. c. 1. qu. 11.*

personalità di Repubblica nominandola sempre con tal nome, e dicendo che istituisce Alessandro a fine che conservi Lei, e la sua Libertà nella devozione dell'Impero; non osta, che non gliene conceda propriamente l'utile dominio tutto, l'usufrutto intero, e la giuridizione totale. Imperciocchè punto non si vuole sostenere, che la Città stessa, e il dominio venissero dati in Feudo: questo rimase, come fu, co' membri, e col capo novello immediatamente sotto l'Impero, e Camera dell' Impero, nella guisa un di presso, che era Milano e il suo Stato sotto i Visconti non per ancóra creati Duchi; ma soltanto Vicarj Imperiali: a un di presso io però dissi; perocchè i Visconti non ebbero il Vicariato espressamente per via di Successione in infinito, come i Medici l'ebbero qui: e i privilegj del Vicariato de' Visconti, mai sempre erano limitati alla vita del Concedente, ancorchè comprendessero i Figliuoli e descendenti degl' Investiti; secondochè sta enunziato in tutte le lettere di lor Vicariato, ed anche nella pur' ora allegata (1). Nè bisogna lasciarsi abbagliare dall'apparenza e dal fatto, cioè dal vedersi succedere i figliuoli a' Padri Visconti nel Vicariato di Lombardia: perocchè ciò non mai è avvenuto come effetto della prima necessaria chiamata ed Istituzione; ma come effetto del nuovo patto fattoli da' Visconti con ciascun nuovo Imperadore, o del favore avutosi da singuli da parte. Il quale patto e favore era arbitrario legalmente; e non punto necessario sì come all'incontro è quello delle continuazioni o rennovazioni de' Feudi Ducali, che o immutabilmente durano fino alla morte dell'ultimo chiamato; o pure per la legge o consuetudine feudale si debbono rinvestire o rinnovare quando la investitura è stata richiesta dal Feudatario *intra annum & diem*.

(1) *Sopra* §. 142.

148. Ma essendo, come detto è, quella dignità, e quel gius perpetuo di reggere lo Stato una cosa equivalente, ed eguale alle cose immobili, che sogliono darsi in feudo, e ne sono l'Obietto; et essendo di più espressamente data ad Alessandro per la stessa cagione finale per cui si sogliono dare i Feudi; cioè per cagion di fedeltà inverso il Sovrano, e di conservazione, di defensione contro chi si sia, e di Protezione del Popolo, della Città, e Provincia, che vien confidata alla sua fede e cura; ne segue, che l'amministrazione, il Governo, o Vicariato perpetuo dello Stato di Firenze fu dato in quasi Feudo a Alessandro.

149. Due sono, come dissi, le parti d'ogni Feudo: la Fedeltà, e il Beneficio o l'utilità. Queste due parti debbono convenire in una terza cosa, la quale le congiunga, e le leghi tra di loro, come si lega l'effetto, e la causa; e questa cosa terza è il patto, sia espresso, sia implicito che fece quivi Alessandro de' Medici in accettando per se e sua posterità maschile quella dignità, che gli vien data sotto condizione di curare, reggere, difendere, tenere, e serbare nella fedeltà, e devozione dell' Impero la Città e lo Stato ch' erano obbligati di serbare tal fedeltà.

150. Potrebbe però nascere qualche difficoltà circa questa proposizione dalla rarità di simili Investiture, e tradizioni in Feudo: ma non ve ne troverà punto chiunque sa che talvolta ancóra i Vicariati, e Governi con la sola giuridizione senza l'utile Dominio, cioè *Præfecturæ Imperiales in Feudum dabantur* (2). Il che tanto è palese che basta additarlo senza addurne esempj. Il perchè il Conringio contro chi volesse negarlo disse: (3) *Tricæ sunt sciolorum usui ipsi communi repugnantes: utpote quum ipsa Vicaria dignitas feudi conditione possit teneri: omnis Imperii Vassallus, qui quidem regalia, quæ appellantur,* bene-

(2) *Titius Specimine jur. public. l. 1. c 4. § 46. p 87. post Lebman, & Burgoldensem notitia rerum Imperii P. 1. disc. 12 n 14. p. 283.*

(3) *Conringius de finib. Imper. l. 2. c. 15. n. 12.*

beneficio Cæsarum tenet reapse non nisi Vicaria quædam gaudeat potestate (1).

151. E la faccenda è piana; perchè in feudo si danno le cose incorporali, i Diritti, Regalie, e la Giuridizione tale in tutto o in parte, quale col territorio di prima erano congiunte, o quale i predecessori già le esercitarono (2); e dannosi parimente in feudo le Dignità; onde si dà duplice dignità Feudale, l'una presa nel suo propissimo significato, ed è quella, che ha annesse, ed insieme unite coll' Amministrazione e Giuridizione (3) l'utile Dominio. L'altra che ha solo la preminenza, cioè il grado (qual fu qui l'esser Capo) connesso coll' Amministrazione e parte di Giuridizione (4).

152. Paolo Giovio spiegò elegantemente la cosa, parlando per l'appunto della Istituzione di Alessandro, quale dovea esser' a tenore del Trattato di Barcellona, con questo modo di dire; *Cæsar OBITER Civitati Principem Alexandrum imponeret*, quasi additando con questa voce (ch' il latinissimo Scrittore ben sapea di essere di Latinità alcun poco sospetta (5) ma che giudicò molto propia per esprimere qui la cosa), che al compiuto Principato gli mancasse qualche cosa; e ciò fu la piena giuridizione, e l'util Dominio tutto insieme, la potestà *Propria* e non meramente *Amministratoria*.

153. In questa forma si proposero al Reggimento delle Città i Conti, e i Duchi avanti, e sotto gl' Imperadori Franchi, cioè furono Ministri, Uficiali, Governatori, Rettori, Giudici, e Primarj Maestrati obbligati a difender, conservare, e giudicare (6) *Franci Regnum suum Ducum maximè, & Comitum operâ moderabantur: qui in illa quidem ætate non suam, seu propriam, sed publicam Regni ditionem administrabant*.

154. Simili Dignità, però ove si considerino per date a perpetuità, e con patto di successione ne' maschi, si possono dire date in feudo, cioè col patto che congiugne insieme, ed unisce i due termini, e le due parti essenziali del Feudo, la beneficenza del Sovrano, e la fedeltà della Persona e Famiglia beneficata inverso di quello tendenti al fine, cioè alla difesa, e conservazione del Dominio; perchè non si può avere nozione di un' effetto, senza supposizione di cagione *motrice*, e *finale*.

155. E supposta tal cagione, e conosciuta di esservi, non può fare un menomo ostacolo a questa sentenza, la ommessione de' termini *Feudum*, *Infeudamus*, perchè non da soli questi, ma eziandio da essa cagion finale, e dalla natura del subjetto e dagli effetti si conosce se sia Feudo, o nò, quello, che si dà, e si riceve. Chiunque pensasse diversamente scontrerebbe nel medesimo assurdo, che abbiamo notato circa l'impiego de' vocaboli *Investitura*, e *Investire* (7), attesochè nella stessa guisa, che si fecero quegli Atti, che noi chiamiamo Investiture, innanzi che ne fosse in uso il termine e la cirimonia abusiva; così ancóra se n'è fatto di quei, che nominiamo infeudazioni, innanzi che si usasse tal nome. Il che da noi è stato ampiamente dimostrato coll' esempio de' Re Gotti in Italia (8): e delle Colonie Romane in Toscana (9) ancóra in certo modo. E consolidare si può l'antichità de' Feudi, non ostante la novità del nome, con alcun' esempio della Sacra Scrittura; poichè Sedekia ultimo Re di Juda, posto in quel Trono da Nabuccodonosar Re di Babilonia non si può considerare che per Feudetario di quello. Laonde per essersi rivoltato contro di lui a persuasione degli Ammoniti, Moabiti ed altri, fu

come

(1) *Id. ibid. n. 11.*
(2) *Sam. Strgk. Exam. jur. Feud. c. 8 q 23 24. 25.*
(3) *Abb. cap. de multis n. 21. de præbend Bald. l 2 n. 24 C. de servitut. & ag Lother. de benef: l. 1. quæst 5 à n 17 quæst. 16 n. 47.*
(4) *L. honor. ff de muner., & honor. Abb d. cap. de multis n. 23. Oldrad. cons 150 n. 50 Lother. d. quæst. 5. n. 18.*
(5) *Charisius lib 2 Divus Hadrianus Sermon 1 quærit, an Obiter latinum sit? &c.*
(6) *Vadianus l. 1. de Colleg. Monasterior. in German. vet.*
(7) *Sopra §. 112 lt. c. 13. § 59. f. 131.*
(8) *Sopra cap 3. da per tutto.*
(9) *Sopra cap. 2 § 87. f. 66. seg.*

come infedele e rebelle condannato a perdere gli occhi (1). La qual cosa non de cagionare menoma maraviglia a chiunque considera, che realmente l'origine e il contratto de' Feudi, prescindendosi del nome, e contemplandosene la forma generica, non si hanno a ascrivere all' uso di un popolo più che di un' altro; ma che sono (2) *de jure gentium*; il perchè disse Samuele Stryk: (3) *accedit gentium plerarumque receptio. Nam in Asia quoque apud Japponenses feuda esse probantur*. E il Cangio, prendendo parimente la faccenda sino da' Romani antichi, (4) *Atque ut rem ab ipsis primordiis non repetamus, id potissimum firmat locus Lampridii in Alexandro Severo: sola quæ de hostibus capta sunt, limitaneis Ducibus, & Militibus donavit, ita ut eorum ita essent, si hæredes illorum militarent. Conditio, quæ fuit propria Feudorum. Et alter Vopisci in Probo: Veteranis omnia illa, quæ anguste adeuntur Isauriæ loca privatis donavit: addens, ut eorum filii ab anno octavo decimo, Mares dumtaxat ad militiam mitterentur*.

156. E che fossero in uso i Feudi avanti del nome *Feudo*, lasciati i Romani, lo vogliono ancóra tutti coloro, i quali secondo la comune opinione ne attribuiscono l'origine a' Longobardi, o secondo altri a Carlo Magno (5); sotto i quali le consuetudini feudali hanno incominciate ad avere l'effetto di Legge e di Diritto. Imperocchè molto tempo dopo, e non prima dell'anno 884. cioè sotto Carlo Crasso si trova per le prime volte posto in opera questo termine nelle Lettere, o Costituzioni Imperiali, e Regali, come insegna il soprammentovato Cangio (6).

157. Ora nessuno pretenderà che Carlo Magno, e i suoi successori prossimi non conferissero, ed investissero Feudi; da che de' Feudi esso Carlo M. ne vien riputato l'Autore, e l'Inventore, come si è detto. E pure questo Imperadore non diede punto gli Stati a' Conti, e Duchi in proprietà coll' utile dominio, ma loro li die a titolo di governo, e di amministrazione: *Carolus Præsidibus multum indulsit, reservato tamen sibi directi Dominii jure, ut ita dum sua quasi defenderent, acrius militarent; & Potestas Ducum, & Comitum Carolino ævo Vicaria erat* (7); e i nomi di dignità furon dati *cum Castellis & Terris, ut jurisdictio exerceretur; & ad Imperatoris præsentiam talis jurisdictio quiescebat, & cessabat* (8).

158. Ma nulladimeno Carlo Magno die que' governi in Feudo, perchè li diede col fine che i beneficati difendessero gli Stati, e li conservassero contra gl' infedeli, e gli nemici dell' Impero da prodi Soldati, e Capitani; essenzial motivo per cui si dà, e si costituisce il Feudo, il qual presuppone l'obbligo della fedeltà, e devozione in colui, che fa tale uficio. E molto più si de asserire l'uso di 'nfeudare le Dignità, Vicariati, e Governi sotto i tempi degli Ottoni, il perchè, dice il Munster (9), che Ottone Primo diede in feudo ereditario gli uficj, governi, e dignità. E parimente molto dopo gli Ottoni.

159. Serve a schiarar questa materia una osservazione del Pigna dove dice che verso la metà del quarto decimo secolo fiorì la moda di dare quasi tutte le Città di Lombardia in Vicariato per modo di feudo, e singolarmente sotto il Pontefice Giovanni XXII. E molti Signori, che s'erano in que' tempi torbidi impadronito delle Terre e Città, ne presero in Feudo i Vicariati da quel Papa: (10) *Il che lo fecero sì per aver caro lo stabilimento di quanto era rimaso a ciascuno: sì anche per credersi che ne' casi avversi la protezione del Pontefice potesse essere prestantissima, nascendo obbligo dall' infeudazione così nel soprano a difen-*

(1) *Jerem. cap.* 34 & *ult.*
(2) *Anton. Disp* 1. *Th.* 1. *Lit. C. in fin. Sam Stryk. Exam jur. Feud cap.* 1. *quæst.* 1.
(3) *Id ibid. post Mauri. posit. jur. Feud.* 5. *Decad* 1.
(4) *Ducange Glossar. lat. verb Feudum*.
(5) *Terramontanus l.* 1. *de Feudis c* 1. *Joh. Francius defension. pro Carolo M. apud Struvium in Syntagm. jur. Feudal*
(6) *Glossar. lat. verb. Feudum*.
(7) *Burgoldens. notitia rerum Imperii P.* 1. *disc.* 20 § 15. *p.* 353 *ex Sigeberto ad ann.* 802.
(8) *Klock de contribut c.* 4 *n.* 127. & *Larat a in Theat. Feudal T.* 1. *p.* 5 *dilucidat.* 15. *n.* 3
(9) *Munsterus Cosmographia apud Burgoldens. notitia rerum Imperii disc.* 20. §. 16. *p.* 355.
(10) *Pigna Hist. Esten. l.* 4 *f* 240. *edit. Ferr. ann.* 1570.

difendere quei che riconoscono il Feudo, come in questi tali a servare a lui la fede. Tanto efficace fu questa volontà di questi Signori (Vicarj) che non guardarono se il diretto Dominio della Lombardia spettasse alla Chiesa, nè pure se ella potesse pretenderlo. Il medesimo Scrittore poscia giudiziosamente indica che v'è differenza grande tra ta' Vicarj e i Principi assoluti Feudatarj (1). *Se ben' un simile Vicario, & un Principe assoluto convengono nell'essere un solo, che domini; vi è con tutto ciò disparità essenziale.* La qual disparità già si è da noi additata più volte. Il Pigna non fu esatto qui; poichè ommise di osservare, che P. Giovanni XXII. operò in distribuendo i Vicariati di Lombardia, più volte qual' amministratore dell' Impero vacante; e che tal Titolo dovette serbar distinte le giuridizioni della Chiesa e dell' Impero; nella guisa che avvenne in tempo del lungo Interregno innanzi l'Imperadore Rodolfo I. (2)

(1) Id. ibid. f. 280.

(2) Sopra cap 8 §.

160. Assomigliandosi la Istituzione di Alessandro de' Medici a' Vicariati circa la Potestà, ed a' Feudi circa la successione ed altre condizioni le quali formano la sostanza del Feudo, adeguatamente si dirà, che fu infeudazione di Dignità, di Uficio e di giuridizione, benchè nol fosse dell' util Dominio totale.

161. Nè vale l'obiezione della variazione dello stile, dell' uso, e de' termini, perciocchè questi dipendono dal tempo, e dal capriccio degli uomini, e dall'accidente; laddove lo esser di una cosa, e la sostanza stessa dipende dalla moralità, e natura sua, la quale una volta data, è in oggi quello che sarebbe stato mille anni fa, non ostante che i costumi, i nomi, e tutti i segni meramente esterni fossero mutati, supposto che quella mutazione esterna non fosse prescritta da qualche legge positiva promulgata dal Legislatore, a cui contravvenire non si potesse; il che non si dà nel nostro caso, poichè niuna legge vi ha che vieti, che l'Impero dia in Vicariato, o in Governo perpetuo quegli Stati, che potrebbe dare, e che dà nella esigenza delle conjunture in feudo proprio. E senza andar più lontano, il caso di Siena avvenuto non molto dopo quello di Firenze esemplifica a maraviglia ed illustra questo punto. Perocchè nel 1554. questa Città fu data da Carlo V. all' Infante di Spagna Filippo II. suo Figliuolo in Vicariato perpetuo, e sotto vincolo feudale indubitato. E nel 1557. esso Vicariato fu dato in feudo proprio e ligio a Cosimo I. Duca di Firenze; sì come a' suoi luoghi, tempi ed anni corrispettivi narreremo.

162. Potrebbe ancóra dar fastidio a taluno che quivi non venne consumato il Feudo, perchè si tralasciò per parte di Alessandro de' Medici la solennità di giurare egli la fedeltà; la qual Fedeltà facciamo essere, e con tutta ragione, la sostanza del Feudo. Ma la prima cosa si vuol qui ricordare, che appunto per essere questa una Istituzione di Maestrato e Vicariato Imperiale, non vi si richiedeva mica per lo stile o lo istituto del Jus Pubblico nell'Impero costumato che Alessandro il giuramento prestasse. Tra le tante Istituzioni di Vicariato mero, e non accompagnato da potestà Regale, o dignità Ducale, che io vidi, riconobbi, e raccolsi e disaminai, niuna ne rinvenni, ove il Vicario prestasse il giuramento all' Imperadore. Si bene ne rinvenni, ove i Commessarj Imperiali, per lo appunto nella guisa che fece il Muscetola in Firenze, ricevettero essi il giuramento dalle Città o da' Popoli dati e sottoposti dall' Imperadore al Vicario da lui istituito. E meco potrà chiarirsi l'erudito Leggitore di questo punto per via di un passo di Bernardino Corio, nel qual egli narra il modo, per cui fu fatto Vicario di Milano e in Lombardia Matteo Visconti dall' Imperadore Adolfo. (3) *Del mese d'Aprile (a. 1294.) una Domeni-*

(3) Bern. Corio Ist. Milan p. 2. p. m. 356.

ea à Milano giunsero quattro Ambasciatori di Arnolfo Re de' Romani... e la prima Domenica di Maggio si celebrò un Concilio generale, dove furono lette le lettere Reali, le quali fra l'altre cose contenevano, come il Re ordinava Matteo Visconti per suo Vicario Imperiale per tutta Lombardia, dandogli libero e mero imperio, come esso Imperatore aveva, e comandava a ogni Potentato, Rettore e Comune di Lombardia, che gli dessero, e prestassero ubidienza quanto alla sua propria Corona. Matteo non volse accettare il Vicariato senza licenza del popolo di Milano. Perche fu ordinato che a instantia, e preghiere di esso popolo lo volesse accettare; e così Matteo de' Maggi Podestà, e molti altri andarono agli Ambasciatori del Re, e gli accompagnarono nel Concilio, dove era Otto Arcivescovo, e quasi tutti gli Ordinarii, con molti Frati Predicatori, e Minori. Quivi Guido Stampa huomo litteratissimo espose molte ornate, & accommodate parole, fra le quali disse; come Matteo a prieghi, & instanza del Podestà, Commune, & huomini di Milano, riverentemente accettava il Vicariato; e quivi giurò di mantenere tutti i privilegii della Chiesa Romana, del Commune, e del popolo di Milano. Avvertasi che questo non fu giuramento di fedeltà prestato all'Imperadore; ma di sicurezza al popolo Milanese, che Matteo i suoi dagl' Imperatori avuti privilegj lascerebbe intatti: all'incontro presta il popolo tal giuramento all' Imperadore: *Il giorno seguente presenti gli Oratori predetti, Manfredo Creppa Dottor di Legge, fu fatto per il Concilio Sindico a giurare la fede per li Milanesi nelle mani Reali, il che eseguendosi esso Gasparo da Garbagnate, Rafino da Brioscо, & Arasmo Gera, tutti Dottori, con gli Oratori del Re, & un Notajo andarono per tutta Lombardia, e tolsero la fedeltà.* Questo Atto ha tutta la similitudine coll' Istituzione di Alessandro, in quanto che l'uno e l'altro furono istituzioni di Vicariato Imperiale in sostanza; e in quanto furono col giuramento del popolo Milanese, e Fiorentino ricevute; ma non in quanto l'uno fu personale, e a vita; e l'altro perpetuo e per via di successione; cioè, per la parte onde nasce una specie di vincolo feudale, o al feudale analogo e simile, anzi eguale per quel che riguarda l'obbligazione di fedeltà e di ubbidienza perpetua degl' Investiti.

163. Ora è da vedere se rispetto a questa diversità di condizione, la quale produce una specie di feudalità, era necessario che Alessandro prestasse il giuramento di fedeltà? E certa cosa è, che non può l'ommessione di tal giuramento sbandire dall' Atto la feudalità, ove tanti segni, vestigj, e la natura stessa del soggetto e dell'obietto la indicano, dichiarano, ed esigono: perchè ancóra per istabilire la feudalità, bastano i soli indizj e segni (1) purchè siano sodi, e cavati dalle viscere della cosa, e non punto ambigui. Si danno concessioni feudali, come insegnano i DD., anche senza investitura (2), e si danno feudi non giurati, o senza giuramento di fedeltà, comechè non se ne diano con esenzione della fedeltà. E qui non apparendo vestigio di tal' esenzione, sì bene la espressa riserva di fedeltà, resta fermo che tal solennità, o si potea ommettere per sempre o differire ad altro tempo da farsi per via di un patto propio, o singolare tra Cesare, ed Alessandro de' Medici; laddove il presente si fece tra Cesare, e Firenze, ed Alessandro.

164. Per motivi simili a' suddetti e non più forti, fu giudicato dal Senato di Milano che l'Isola dell'Orta si aspetti al Fisco Regio, e Ducale, con titolo di feudo, non ostante che non apparisca

(1) *Sopra c. 1. §. 16. f. 4. It Rosental. Synops. Feud. cap 6. concl. 26 n. 8.*

(2) *In c. veritatis de jurjurand. Alb. in cons. 82. n. 7 vers. ad secundum.*

Carta

Carta nominata *Investitura*, o in cui si enunzj essere feudo, o essere stata data in Feudo, o che esiga giuramento di fedeltà, o si riservi servizio, e simili cose attenate ad imprimere di botto al Leggitore la nozione della feudalità. Egli è bastato a quel saggio ed avveduto Tribunale lo scernere la natura della cosa data, e la mente de' Donatori; si è posto in considerazione la espressione degli Augusti Ottoni, adoperata ne' loro Concessioni: (1) *Liceat Præsuli, suisque successoribus sub tuitionis nostræ defensione ea possidere, & nostro fideliter parere Imperio*. Il termine *ea possidere* si riporta a beni e Stati e non a mera dignità ed amministrazione; e in ciò solamente è quel caso dal nostro diverso. Ma pure rischiara il nostro. Ora da quelle parole sugose, e somigliantissime alle contenute nella Investitura di Alessandro de' Medici, conclude il Fajardo: (2) *Et hic patet Episcopum pro tempore Novariæ ex Othonis, & aliorum Imperatorum concessionibus* infeudatum, & *Vassallum ex numero majorum Valvassorum intelligendum*.

(1) *Hist. Eccles. Novar. ubi supra f.* 300.

(2) *Allegat. Fiscal P* 2. *alleg* 33. *n.* 738. *f.* 368.

165. Parimente è stata fatta attenzione alla formula: *ut salvum sit jus Regium*; ed a questo, e suddetti riguardi decise la causa col suo voto delli 21. Agosto l'anno 1574. lo stesso Eccellentissimo Senato a favor del Fisco, considerando l'Isola dell' Orta sullo stesso piede, come se fosse Feudo, ancorachè tal nome propiamente ne' Diplomi non se le dia, lasciandosi disputare del nome chi vuole.

166. Confermasi con ciò, che quantunque Alessandro de' Medici fino a qui non si potesse dire investito dello Stato di Firenze, come mero Vassallo di Feudo propiamente così detto; che tuttavia può considerarsi, come Feudatario, e Vassallo rispetto a quella dignità, a quello jus Vicariale, che gli fu dato sopra esso Stato; perchè per le stesse cagioni e nel modo, che si sogliono dare in Feudo gli Stati, esso e la sua Famiglia avea avuto dalla beneficenza di Cesare il diritto del Governo o Vicariato Perpetuo dello Stato; e per le stesse cagioni, per cui si sogliono perdere i Feudi potea perdere quel diritto: sì come avvenne a Giuliano suo uccisore.

167. Certa cosa parimenti è, che se l'Imperadore con questa sua Costituzione Cesarea avesse messo Alessandro de' Medici in possesso di tutto lo Stato, dando, e trasferendo in lui privativamente ogni giuridizione, le Regalie, e i Privilegj tutti, che gli Augusti, e l'Impero aveano conceduto alla Città, e l'utile Dominio; in breve, s'egli avesse dato a quel Governo la forma, per così dire, Monarcale, in vece dell' Aristocratica: privando tutti gli altri della partecipazione del Reggimento; e che lo avesse eseguito eziandio senza le espressioni *Damus in Feudum*, *Investimus*, e somiglianti, e senza espressa obbligazione di giurare fedeltà: ma con quelle stesse formule sole, che quivi sono espresse nel Diploma, le quali però importano la riserva del Dominio diretto, e le cagioni finali, per cui fu beneficato: direbbesi con tutta giustezza, e verità ch' egli ebbe in Feudo la Città, e lo Stato di Firenze. In Feudo però *impropriato*, come dicono i Feudisti, e *degenerante* pel difetto delle solennità non essenziali: sicchè mettendo da banda la precisione del CHE, e definiendosi il COME, quel ch'egli ebbe, si può affermare che in Feudo lo avesse. Ed avvegnachè l'Imperadore non lo investisse che della Dignità di esser Capo della Repubblica, il quale la amministrasse cogli altri in certa proporzionata comunione di potestà, che non godesse come propia tutta la giuridizione nel modo di esercitarla, nè l'utile Dominio: non per questo si può negare che non gli fosse dato in Feudo quel grado, e i diritti, ed utili, e frutti che

l'accom-

l'accompagnarono; e che rispetto a questi si dovesse considerare come Feudatario, e Vassallo dell'Impero.

168. Stantechè qui concorrono del vero feudo le qualità naturali seguenti. La prima, che quel, che se gli dà, è cosa eguale all'immobile, ed attanata a essere data in feudo.

169. La seconda, quel, che gli vien dato, è sogget-to alla legge di successione maschile, il che presuppone, inchiude e trae seco qualità feudale.

170. La terza, che la cosa data, e i giuri annessi non sono alienabili ad arbitrio del possessore; nè cadono sotto la facoltà di potersene dispor per testamento.

171. La quarta, che quello diritto, e jus resta subordinato all'alto dominio del Sovrano.

172. La quinta, che resta sottoposto alla caducità, e devoluzione; le quali qualità per le prove fattene s'incontrano qui; e queste tutte sono di que' segni del feudo, che i DD. chiamano segni, o qualità *naturali* (1); a cui non può resistere alcun difetto di quelle qualità, che si chiamano *solemnia*, o pure *accidentalia*, e non *substantialia Feudi* (2).

173. Le qualità poi, che dall'altra parte rendevano questa maniera di Feudo *degenerante*, *impropriato*, *e condizionato* furono: la prima, che fosse non jurabile; il che però non estingue punto la feudalità stessa, come si è provato (3).

174. La seconda, che nè l'util dominio, nè la giuridizione tutta fosse in potere del vassallo, ma che l'avesse comune colla Città, subordinatamente all' Impero. Ma nè pure questo difetto toglie la feudalità (4).

175. Anzi, attesochè il gius Perpetuo di comandare in cotesta Repubblica avanti tutti gli altri, era una notabile giuridizione; e questo gius essendo oriundo dalla somma, e pubblica podestà di Cesare, e dell'Impero; la concessione di esso importa positivamente feudalità: perciocchè *Jurisdictio tunc Feudalis censetur quum est de publico, & de publico introducta & à Principe recognoscitur, & haberi censetur. Quia Jurisdictio quæ est de publico, non potest nisi in feudum censeri translata* (5).

176. E che quella partecipazione di giuridizione fosse oriunda dalla somma podestà Cesarea, e che pervenisse alla Casa de' Medici a pubblico titolo, e nome dell'Impero, lo dice la costituzione Imperiale stessa; e lo dice ancóra il grado che fu loro dato, cioè quello di Amministratori, e di Governatori perpetui dello Stato come si è provato. Perchè la giuridizione che hanno i più eccelsi Governatori nelle Terre dell'Impero, sia come (6) *in rem alienam*, sia come *in rem propriam, uti procuratores, quibus Dominus actiones suos cessit*, non è mai propia a fatto a fatto (7). *Gubernatores nullam in se habent radicatam Jurisdictionem*; essa tiene sempiterne le sue radiche nella podestà onde è uscita come che sia perpetua, e a posteri passi: (8) *Custodes, & Administratores sunt, licet perpetui sint*.

177. Nè ciò può concepirsi altrimenti, poichè la cosa, che viene posta sotto la lor custodia e cura perpetua, cioè la Città di Firenze, le altre Città, Terre, luoghi, e Castella che compongono tutto lo Stato Fiorentino, erano di qualità a poter' essere date, convertite ed erette in Feudo; cioè erano dipendenti dalla Camera e dal Tribunale dell'Impero;

(1) *Rosental. Synops. Feud. cap. 11 concl. 52. n. 3. Sam. Stryk Exam. J F. c 3 9 9.*
(2) *Id. Rosental. ibid.*
(3) *Sopra §. 162.*
(4) *Sopra § 151.*
(5) *Borell. in summa decis. T. 1 tit 41 n. 82 apud Fajard. alleg. Fisc al. t° 11. alleg 33 n. 905 Fajard. ibid n 908. Henr. Coccej. Jur. Pub. Prud c. 14. n. 4 5 6.*
(6) *Id Coccej. ibid. n. 6*
(7) *Spada T 1. cons 60. n. 1.*
(8) *Anton. Monach. in tract. de rect. Feudor. interpret c. 59. n 17 usque ad 22.*

pero; ed erano feudo dell'Impero; comechè ad altri non fossero dati in Feudo: perchè in tal rispetto e contemplazione lo essere Feudo e lo essere Allodio dell'Impero è una cosa, come testè coll'esempio de' Contadi provammo (1).

178. Non accade travagliarci del nome preciso, ed espresso: ma della cosa stessa. Perchè s'inganna chi crede che ciascun Feudo abbia ad annoverarsi rigorosamente a una certa specie sotto una certa classe e denominazione. Ogni Feudo si de disegnare e misurare per le qualità sue proprie e singolari, per lo tenore della costituzione e concessione sovrana: *Ex diversis investiturarum, ac concessionum qualitatibus ipso usu natæ sunt Feudorum, atque inde depromendæ*. (2) Il resto non serve che a maggior comodità ed intelligenza della Disciplina (3). Nella guisa che una Nave non è meno Nave, ancorchè non sia nella costruzione esterna simile ad alcuna certa specie di Navi che trovano nome nel dizionario della Nautica, o della Marineria: così un Feudo non è meno feudo per non aver gli accidenti esterni tutti, pe' quali sono specialmente denominati i feudi di una certa divisione o classe ne' libri feudali. Il Naviglio prende la sua forma sostanziale della materia dalla mente dirigente dell' Artefice che la costruisce; e dall'attitudine al fine per cui esso la costruì. Il Feudo prende la sua dalla natura della cosa; dalla mente del Datore legittimo; dal fine, e dal patto con cui egli lo dà.

179. L'esigere come necessaria più esatta determinazione è contrario alla natura di questo affare: perchè qui non ha luogo la accuratissima distinzione del genere nelle specie, e del tutto nelle parti sue; ma si debbe prendere la denominazione dalla natura e qualità interna; cioè dal soggetto, dalla cagione, dal fine, e patto che gli unisce; che sono proprietadi sostanziali, e comuni a tutti i Feudi, sì come dichiara con tutta giustezza ed egregiamente filosofando il Rosental: (4) *Tales partitiones à logica ratione, & veritate dissident, & raro fiunt nisi ubi genus in species, totum in partes dividitur: at nostræ ferè omnes ex qualitatibus seu naturalibus sumptæ sibi ferè cunctæ æquales, hoc est æquè generales existunt, nec una alteram excludit*.

180. Ad effetto solamente di venire a qualche precisione per amor di comodità e di chiarezza che ne torna al soggetto si è esposto, e si ripete di nuovo: che per questo Diploma, Editto, ed Istituzione Imperiale, Cesare non donò in Feudo a Alessandro de' Medici la Città, e lo Stato di Firenze; poichè non gliene concedette punto l'utile dominio, nè la giuridizione totale e privativa; e lasciò in piedi in parte lo essere della Aristocrazia, e la autorità de' Maestrati, de' quali Alessandro dovea far le prime parti, e esserne il Capo:

181. Ma che all'incontro ragionevolmente si può dire che Cesare gli desse in Feudo quella stessa dignità, e quella qualunque ella si fosse giuridizione che per necessità di conseguenza andava addietro alla perpetuità di essa dignità.

182. Contemplandosi perciò la condizione della Repubblica di Firenze qual'essa fu nel giorno, in cui fu pubblicata, accettata, e giurata questa costituzione Cesarea, e considerandosi come un medesimo corpo col suo novello Capo, non si può evitare di confessare, ch' ella fosse tuttavia un Vicariato dell'Impero: ma di specie diversa dell'antica in ciò, che per l'innanzi non stesse più in suo arbitrio la elezione del Vicario principale come per l'addietro stata era.

(1) *Sopra cap 19 § 28. f. 378.*

(2) Rosental. *cap 2 initio*

(3) *Ibid.*

(4) *Synops. Feud P. 1. cap. 2. concl. 65. n. 5.*

183. Da

183 Da tutto questo ne seguono come corollarj inevitabili: primo, che qualunque mutazione interna si facesse in cotesto Stato; qualunque spartimento accadesse tra 'l Governo, e il Capo; qualunque cessione per l'uno, e accrescimento all'altro seguire potesse; sia per mutuo consenso, sia per arte, o per violenza; che tutto l'acquistato dovesse dall' Acquistatore tenersi, e riconoscersi sotto legame di fedeltà dall' Impero (1). Stantechè que' mutamenti poteano bene alterare la relazione che v'era tra esse Parti o tra le Membra, e il Capo: ma non mai quella, che vi fu tra quel Corpo, e l'Impero: perchè nè il consenso di Due, nè la violenza che si fa all' Uno de' Due, può pregiudicare legittimamente al diritto del Terzo e del Superiore di entrambi.

(1) *Sopra §. 128. seg.*

184. Secondo; che se Alessandro de' Medici avrà estinto, per così dire, lo essere della Repubblica, acquistandone l'utile Dominio; lasciandone superstite il solo nome senza veruna potestà: se da Maestrato salariato mero, e partecipante della giuridizione, egli saranne divenuto per qualsivoglia via Signore dispotico, Monarcale, o come dire vogliono, o tale quale sono gli altri Principi Feudetarj dell' Impero sopra le Terre, gli Stati, e sudditi loro: che non per questo nè essi Sudditi, nè gli Stati potessero essere usciti e liberati dal legame di soggezione, vassallaggio, o di feudalità: e che ogni disputa sarebbe meritamente tra Sudditi, e il novello Signore; e non punto tra alcuno di loro coll' Impero, che in quanto l'Impero giudicasse di dovere prendere più le parti dell' uno, che dell' altro per ragion della sua Somma Podestà, diretta, ordinata et adoperata al fine primario dell' Impero; e finalmente che Alessandro de' Medici costantemente dovesse essere riputato quale Feudatario e Vassallo possedente non pure il Governo, o Reggimento dello Stato, ma lo Stato stesso; purchè Cesare, e l'Impero lo volesse riconoscere, confermare, o tollerare per tale. Attesochè, l'acquistamento del residuo di Giuridizione, e dell' util Dominio non si potrà riputare che una Accessione, e giunta fattasi a quella che ebbe da Cesare di prima; la quale comechè era Feudale, e, per ragion della Perpetuità e Preminenza, più nobile di quella che rimase al Comune di Firenze; così dovrà tutto quanto a lei sarà stato acquistato e congiunto passar nella natura sua: tra perchè l'accessorio segue od assume la indole del principale; e perchè così richiede la natura del Feudo; singolarmente ove non resiste, ma concorre o sopravviene il consenso del Supremo e Diretto Signore (2).

(2) *Vid. Rosental cap. 5. concl. 6 n. 2. & cap. 2. concl. 24. n. 6.*

185. Sicchè non si può uscire dalle due: o la Repubblica Fiorentina sussisterà nella forma che le die il Muscetola; ed allora insieme col suo Capo, sarà soggetta e Vicaria dell'Impero immediatamente, con più vicino vincolo. O non sussisterà, e Alessandro diventerà Signore degli Stati, e renderà sudditi i Concittadini suoi; e quelli ancóra saranno soggetti dell' Impero mediatamente, e gli Stati saranno tuttavia Feudo benchè impropriato dell' Impero, con vincolo meno vicino, ma egualmente dovuto.

186. Queste sono le verità del *diritto*. Quello che sarà stato di *fatto* lo mostrerà la Storia Fiorentina ne' successi seguiti dopo di questa Istituzione di Alessandro e della Casa de' Medici. E fino a qui noi dovevamo tener per bersaglio del nostro ragionamento la condizione, o lo stato, in cui pose Cesare per questo suo Imperial' Editto, la Repubblica Fiorentina.

187. Non si può non credere, che la intenzione dell'

Imperadore, come di ogni Legislatore, fosse, che l'Istituzione sua sarebbe, quanto che le congiunture il permetteano, durabile. E pure ebbe breve durata questa Forma di Aristocrazia: a gran passi ella degenerò in un governo, per così dire, Monarcale.

188. Ma ciò non è da attribuirsi all'Imperadore; quantunque esso efficacemente avesse voluta l'osservanza precisa del suo Istituto, troppo difficile stato saria in quelle congiunture il conseguirlo. Ogni genere di Stato, ogni Governo, e Città, e Corpo ha i suoi morbi propj; e l'arrestare gli umori in equilibrio determinato non sempre è dell'arte umana. E considerandosi bene le circostanze tutte, e l'autorità del S. Pontefice Clemente VII. dentro di essa Città, non era forse in quel tempo ella capevole di quel temperamento, ma tirata all'uno degli estremi generi di governo.

189. Non si può nè pure pretendere che l'Imperadore dovesse rivolgere ogni sua attenzione, e forza, e autorità all'impedire l'inclinamento che prese quello Stato; perchè tal mutazione non fu contraria nè alla giustizia, sempre che la maggior parte de' Cittadini la volessero; nè a' fini leciti suoi subordinati e secondarj, cioè di compiacere in vigor del Trattato di Barcellona al Papa, a cui avea promesso, che lascerebbegli ordinare la Forma della Fiorentina Repubblica ad arbitrio e beneplacito di lui, e di beneficare la Casa de' Medici, e di aggrandire lecitamente un futuro suo Genero; nè al fine potissimo e sommo, cioè la quiete pubblica, e la conservazione di essa Città, e dello Stato di Firenze nella fede e devozione dell'Impero, da cui per veruno de' mutamenti succeduti ha potuto validamente uscire, per le forti ragioni predette, e per quelle, che a dire e a mostrare per lo innanzi ci riserviamo.

CAPITOLO XXII.

CAPITOLO XXII.

Di quel che seguì tra Cesare, Firenze, ed Alessandro de' Medici, dopo la Istituzione nel Primato della Casa Medici sino alla morte di esso Alessandro accaduta a' 6. di Gennajo dell'anno 1536.

§. 1. Da vedere in qual guisa Alessandro de' Medici da semplice Capo, Governatore della Repubblica e *Vicario Imperiale cumulativo* in Firenze, qual'egli solamente fu istituito da Cesare (1), ne divenisse Signore, ed acquistasse quella Potestà *in fatto*, quale sogliono esercitare i Principi, e Duchi dell'Impero infeudati de'loro Stati, *tanquam in rem suam* (2). Il Varchi di ciò dice, che *aveva deliberato Papa Clemente, veggendo che l'Imperadore gli comportava ogni cosa per tema* (3) *non si accordasse col Re di Francia, e conoscendo che i Cittadini di Firenze erano condotti a termine, che non potevano più (volendo mantenersi in istato) denegargli cos'alcuna, di far Principe assoluto il Duca Alessandro; ma arebbe voluto, secondo il costume suo, il qual'era di gittare il sasso e nascondere la mano, che un'altro avesse, e non egli, levato questo dado, e in somma, che da' Cittadini fosse venuto, e non da lui, il proporre, che così fare si dovesse*. Con questa narrazione dovea supporre questo Storico, che all'Imperadore si appartenesse il por freno all'ambizione de' Medici; dachè egli la connivenza di lui ascrive al timore che gl'imprimeva la Francia. Indi egli accenna che il Pontefice si valse a questo suo fine di Filippo Strozzi, il quale chiamato a Roma, più per timore che per isperanza gli promise la sua opera (4) *e che farebbe a puntino, senza preterire un' jota, tutto quello, che ordinato, e comandato gli fosse . . . . . . E ristrettosi col Papa a segreto consiglio questi cinque soli, Salviati, Ridolfi, Jacopo, Ruberto, e Filippo, conchiusero, secondochè al Papa piaceva, che non istando bene due Capi a un busto, si dovesse levare la Signoria, e 'l Gonfaloniere, e fare il Sig. Alessandro Duca assoluto di Firenze* (5). Questa figura di *due Capi a un busto* altro non vuol significare, che il *Vicariato Imperiale cumulativo*, di cui Alessandro per istituto di Cesare ebbe l'esercizio ripartito co' Maestrati eletti dal Comune di Firenze ma con alcuna prerogativa per parte di lui, e con alcuna subordinazione per parte di essi (6). De' cinque Cittadini Fiorentini dal Varchi nomati il solo Jacopo Salviati s'oppose a tal deliberazione; e perciò non fu più chiamato a coteste pratiche . . . . Con questi, e simili maneg-

ann. 1532.

(1) *Sopra c.* 21. §. 137. *seg. f.* 478. *seg* §. 182 *seg. f.* 488 *seg.*

(2) *Sopra c.* 21 § 176. *f.* 487.

(3) *Varchi lib.* 12 *f.* 478.

(4) *Ivi.*

(5) *Varchi ivi f.* 479.

(6) *Sopra cap* 21. §. 141. *seg. f.* 479.

maneggi la Fazione del Papa ristrinse da prima il vasto numero di tutti coloro, che aveano voto in Consiglio, e conseguentemente partecipazione nel Governo in Tredeci uomini soli chiamati Riformatori; e ciò seguì l'anno 1532. di Aprile.

(1) Varchi f. 480. It. Bernard. Segni Ist. Fior. lib. 5. in fine.

2. (1) *Questi tredeci Riformatori ragunatisi agli ventette d'Aprile nella Camera del Gonfaloniere fecero per partito, secondo che era la volontà, e l'ordine di Papa Clemente, che fornita quella Signoria, che sedeva, cotal Magistrato, dopo ch'egli era durato dugencinquant'anni insieme col Gonfaloneratico s'intendesse in tutto, e per tutto esser vacato, e spento, nè mai più per l'innanzi si dovessono e potessono rifare nè Signori, nè Gonfalonieri, arrosero alla balia ottanta cinque Cittadini, e ordinarono che da tutti insieme, levato il nome di balia l'avessero a chiamare, non ostante che fossero più, il Consiglio de' Dugento. Elessero un Consiglio, ovvero Senato di quarantotto Cittadini scelti, i quali si chiamassero gli Ottimati. Dichiararono il Duca Alessandro Capo, e* Principe *di tutto lo Stato, e Governo con titolo di* Doge *della Repubblica Fiorentina, durante la vita sua, e dopo lui i suoi legittimi figliuoli e successori in perpetuo, devendo sempre aver luogo il Privilegio della primogenitura, e non avendo figliuoli legittimi, il più propinquo della Casa in infinito, non derogando per questa alla provisione delli diciassette di Febbrajo.* Tal fu il modo, con cui incominciò Alessandro a aumentare la potenza, e la dignità sua.

3. Comechè non sembri inetto il giudizio del Varchi, che la connivenza dell' Imperatore Carlo V. circa questo aggradimento nascesse da timore della Francia; tuttavia si è veduto per la sperienza, che, morto il Papa, Cesare nè più nè meno sostenne Alessandro; per l'esigenza delle congiunture interne di Firenze (2). Oltre che troppa stata sarebbe la briga di un' Imperadore d'ingerirsi in tutte le minutezze, e macchinazioni di quel Popolo. Non avea alla fin fine promesso Cesare nel Trattato di Barcellona, che lascerebbe all' arbitrio, cioè al beneplacito di Clemente la riforma della Repubblica (3)? Carlo V. col suo Imperial' Editto avea soddisfatto alla promessa della Capitolazione conclusa tra Fiorentini vinti e il Gonzaga suo Generale, di non tor la Libertà a Firenze. Con non ingerirsi in quel che faceva Clemente VII. col Comune di Firenze egli soddisfece alla promessa fatta nel patto di Barcellona al Papa. Nè c'è implicanza; perchè *volenti non fit injuria*: il Comune di Firenze si privò desso della Libertà che Cesare le avea lasciata in virtù della sua promessione. Laonde questo discorso del Varchi non conclude che in alcuna parte. Il Segni avendo raccontato quel successo per poco nella stessa forma, soggiugne: (4) *la Città benchè molto prima avesse perduta la forza della libertà, allora perdè ancora il nome con chiusa, o vinta legge, e confermata di più dall' Imperadore per mezzo del Mussetola.* Ma ponderiamo quel, che più particolarmente si aspetta al nostro assunto; cioè, se quello che fu fatto nella Città offendesse la somma podestà di Cesare? e se da ciò gli Avversarj possano ritrarre qualche sussidio alla difesa della indipendenza?

(2) Sopra cap. 21 §. 188. f. 490.

(3) Sopra cap. 20. §. 44. f. 356. seg.

(4) Segni Ist. Fior. lib. 5. in fin.

4. Primieramente possiamo suppor, che agli occhi dell' Imperadore la cosa comparisse tale, quale sarebbe paruta a ogn' uno, il quale non era informato de' maneggi segreti del Pontefice e della sua Fazione, i quali il Varchi ha senza dubbio scoperti ancóra egli dopo il fatto. Ora senza la minuta notizia di quei ordigni nascosti, ei pareva pur che la Città medesima desiderasse questa mutazione, ristrignendo passo

passo

passo in pochi, e poscia nel solo Alessandro la podestà che perancóra era diffusa in molti. In secondo luogo, potendo con apparente fondamento pretendere il Pontefice, che senza tal mutamento era impossibile, o assai malagevole il tener' in piedi quello Stato, cui avea istituito Cesare; non dovea dispiacere all' Imperadore che si adoperassero i mezzi necessarj per ottener' il fine suo. In terzo luogo, con mutare il numero, la forma, e il nome de' Maestrati, con levar via costoro, e crearne degli altri non si contravveniva con offensione diCesare allo istituto suo;perciocchè egli non avea punto ordinato che i nomi de' Maestrati fossero immutabili; sì bene, che non solo a cotesti, ma a qualsivoglia altri in avvenire eretti, e creati, dovesse essere preposto come Presidente Alessandro, e i suoi successori, e che ogni parte della sua disposizione *s'intendesse a favore della Casa Medici*. Laonde non avea posto alcun limite all' aggrandimento di quella, ogni qualvolta lo ottenesse dal libero consenso della Città, la quale cedergli potea la porzione rimastagli della Giuridizione sua Vicariale Imperiale.

5. Potrebbe solamente eccitarsi qualche scrupolo di difficoltà circa la dichiarazione novella del titolo di Principe e di Duca, o Doge,che quivi dire vogliono lo stesso; perchè indi in appresso lo chiamarono i Fiorentini Duca diFirenze;conciossiachè all'Imperadore fonte d'ogni dignità nell' Impero si aspetti il conferire tali titoli ed onori a' suoi vassalli, sudditi, o Feudetarj (1). Ma uno scrupolo ed ombra per l'appunto è questa difficoltà senza fondamento sostanziale. Perciocchè qui non si tratta in modo veruno di quella Dignità Ducale che avrebbe reso Alessandro uguale a' Duchi del S. Impero, la quale di necessità ha a venire dalla potestà Imperatoria (2); ma di un mero titolo di preminenza municipale. Nè mancano già esempj che semplici e temporanei Vicarj del S. Impero portassero titolo di Doge,e *vice versa*. Il chiamare Doge adunque colui, che era stato fatto Capo della Repubblica,era nominare quasi la stessa cosa con altro nome, e di nuovo rifare quella che avea fatto l'Imperadore. In oltre una Città subordinata, la quale ha il privilegio di eleggere i suoi Maestrati sotto qualunque nome che voglia, con patto che si rimiri sempre per Vicario dell' Impero, può tanto chiamarlo Doge, quanto lo chiamasse Gonfaloniere, o altrimenti; e la mutazione del nome non offende nè il Privilegio, nè la condizione appostavi, purchè non si faccia a dispetto dell' Imperadore, o contro al suo divieto. Il perchè decidono i Giureconsulti, che talvolta una Città soggetta all' Impero può dar sì fatta Dignità a un suo Cittadino: e dopo di molti altri dice il Jacobino (3): *Populus sibi potest eligere Ducem.....de consuetudine; quia Imperator scit, & tolerat, valet talis electio*. Firenze avea dall' Impero la facoltà di eleggere i suoi propj Maestrati, senza ristrizione di nome, o di potestà; e quantunque Carlo V. per lo delitto di ribellione gli avesse privato di questo, potea però ben' esercitarlo con una persona per ordinamento Cesareo stato a ciò in gran parte destinato malgrado loro; di guisa che questo non fu che una ripetizione ampliata del già fatto, oziosa o indifferente rispetto a Cesare, pregiudicievole agli Ottimati del Comune più tosto,ma utile a Alessandro, perchè mostrava l'affetto de' suoi Cittadini; e perchè con questo decreto della Città non venne fatto altro, che di surrogare perpetuamente e di mettere (4) *In luogo de i Priori, e Gonfalonier di giustizia l'Eccellenza del Duca, e dopo lui i suoi discendenti*, come suonano le parole di Francesco Guicciardini nella Difesa che fe di Alessandro,e di questa Mutazione; la qual cosa non era punto contraria nè alla Dignità, nè alla Ragione, ned alla volontà di Cesare, il quale nel suo Editto avea ordinato, che ogni

sua

(1) *C. 1. in Tit. quis dicatur Dux, Marchio, Comes, & in c. Imperialem §. praeterea Ducatus in Tit. de prohib. alien. feud. per fede.*

(2) *Limn. de J P. l.4.c.2. n.15. Reinking. de Reg. Sec.& Eccl. l 1 cl 4 n.1. Conring. de Ducib.th.12. 17. Coccej. Jur. pub. Prud. c.14. n.5.*

(3) *Jacobin. de S. Georgio de Feud ff in verb. Dux pag 4.*

(4) *Fr. Guicciard. appo il Varchi lib.14 f.565.*

sua disposizione *si dovesse interpretare a favore della Familia de' Medici*. Sicchè la Città potea senza immaginabile offensione della somma podestà di Cesare accrescere in tal guisa civile e municipale i titoli di Alessandro de' Medici, ed accrescendoli così non fece altro che rendere assoluta e privativa ne' Medici la Dignità e Giuridizione di Vicarj Imperiali... Ma c'è di più; la Cittadinanza con ciò dovette stimare di rimeritarsi la grazia di Cesare, il quale tanto avea fatto per aggrandire Alessandro; e forse se non avea fatto di più, ciò solamente era per serbare la capitulazione, e la clausula, che *salva fosse la libertà*; e finalmente che lo avea eletto in suo Genero. E questo motivo per l'appunto lo allegò Francesco Guicciardini in difendendo questa elezione, o dichiarazione, e con queste parole: (1) *nella qual deliberazione si considerò anche prudentemente, che avendo lo 'mperadore eletto per suo Genero il Duca Alessandro, era ragionevole anco adornarlo di qualche titolo conveniente a un Genero della Cesarea Maestà*. Cesare avea nomato nel suo Diploma Alessandro, non Duca di Firenze ma, Duca di Città Penna, qual'egli era; il perchè fu nomato indistintamente il Duca Alessandro, con che la moltitudine già era assuefatta a nomarlo così; e poco vi volle per fargli aver la voce popolare, e nomare Duca di Firenze colui, che col nome di Duca di Penna era già di fatto Signore di Firenze.

(1) Appresso il Varchi ivi.

6. Alessandro non contentossi del solo nome, come si erano lusingati i suoi Concittadini in maneggiando questa pratica, i quali speravano di ritenere eglino il maneggio del Governo; ma tosto ne furon disingannati, come osserva il Varchi. (2) *S'erano persuasi di dover' esser più tosto Compagni, che Servi, e che Alessandro, bastandogli il titolo di Duca, dovesse, riconoscendo così fatta superiorità da loro, lasciargli trescare a lor modo, e non ricercare, come si dice per proverbio, cinque piè al montone (ora qual colpa vi avea Cesare, se costoro vollero in tal guisa ingannarsi?) Ma egli contuttochè non passasse ventidue anni, essendo desto, e perspicace di sua natura, instrutto da Papa Clemente, e consigliato dall' Arcivescovo di Capova uomo sagacissimo, avea l'occhio, e poneva mente a ogni cosa, e voleva che tutte si riferissino a lui solo: non più il Palazzo pubblico, ma la Casa de' Medici solo si frequentò... dava terrore a tutto 'l popolo la Guardia (cosa non usitata a vedersi a Firenze), che menava seco continuamente il Duca, con una maniera nuova d'arme in aste, le quali avevano in cima due braccia di largo e taglientissimo ferro ...... era stato eletto per Capitano della Guardia della Città, con circa mille fanti Alessandro Vitelli... che fu creduto, che avesse per la morte del suo Padre, e odio scoperto, e ruggine segreta contra i Cittadini Popolani. Il dì delle Calende* (3) *di Ottobre fu per comandamento del Duca rotta, e disfatta la Campana grossa di Palazzo, la quale... pesò ventidue migliaja di libre: chi disse per farne moneta..... e chi, perchè con ella si sonava a consiglio, e chiamava il popolo a parlamento*. Oltre a ciò Alessandro non punto contento dell'assegnamento di Fiorini 20. mila l'anno per suo piatto, fattogli dal Muscetola, come notò il Segni (4), ampliò a suo piacere la sua rendita al dire dello stesso Scrittore (5): *E perchè la spesa non vincesse l'entrata, accrebbe con molte gravezze, poste in varj modi a' suoi popoli, le rendite, sicchè le fece arrivare a quattrocento mila ducati per ciascun'anno*. La consimile cosa avvenne in Milano co' Visconti Vicarj Imperiali; i quali benchè avessero dall'Imperadore assegnato l'annuo salario (6); dipoi tuttavia coll' autorità loro tra' Cittadini s'impossessarono del restante. Co-

(2) Lib. 13. f. m. 484. 485.

(3) Ivi f. 487.

(4) Sopra c. 21 § 139. f. 478.

(5) Segni lib. 6. in pr.

(6) Sopra c. 21. § 139. f. 478. seg.

testi

testi mutamenti civili interni mutarono la relazione e condizione di Alessandro in verso la Repubblica; ma non quella che v'era tra Cesare ed Alessandro, nè quella che vi avea tra Firenze e Cesare (1).

7. In questo mezzo ritornò l'Imperadore Carlo V. in Italia per abboccarsi col Pontefice in Bologna circa i vantaggi della Cristianità, e (2) *andò a incontrare Sua Maestà il Duca Alessandro a Mantova nel mese di Novembre..... essendo stato fatto innanzi, cioè alli otto dì del mese suddetto dal Consiglio de' quarantotto Procuratore della Città .... lasciato al governo come suo Luogotenente il Cardinal Cibo..... entrò il Duca in Mantova a' 29. di Novembre, e quindi si partì coll' Imperadore, e lo accompagnò a Bologna.* E da avvertire primieramente, che contuttochè Alessandro de' Medici si era fatto quasi Signore assoluto dentro di Firenze, non però non si rimase di fare inverso di Cesare un' atto di attenzione consueto a' Vassalli, e Feudatarj Imperiali, d'incontrarlo, e di accompagnarlo sì dalla lunga. E cotesto fu il primo servigio, che, dopo la sua istituzione nel Primato, a guisa di Vassallo prestò Alessandro all' Imperadore, che si può dire servigio di Cortiggiano. Imperocchè (3) *servitia (Vassallorum) sunt vel militaria vel pagana sive aulica*. De' quali il primo genere ha per oggetto l'utilità del Signore; il secondo indica la riverenza dovutagli, e da prestarsegli eziandio in tempi di Pace per lo decoro e splendore della sua Maestà (4); due precipui effetti del Vassallaggio e della fede et ubbidienza de' Vassalli. La qual sorta di segni della Fiorentina dipendenza già sono stati da noi avvertiti ne' Duchi e Marchesi antichi di Firenze e Toscana, Ugo, e Tibaldo sotto Ottone III. e Enrico II. (5): e ne' Cittadini dal Popolo Fiorentino a ciò deputati in tempo di esso Enrico II. de' due Federici (6); di Carlo IV. di Friderico III. e di Massimiliano I. (7) e li vedremo continuati eziandio da Cosimo I. e Francesco poi Gran-Duca. La funzione che in questo atto fece Alessandro fu in parte a nome proprio, in parte a nome della Repubblica sua, con cui avea divisa l'autorità e dignità. In secondo luogo, è da por mente che Alessandro non punto si parò avanti a Cesare con quel titolo di privata e municipale nuova creazione di *Duca*, *Doge*, o *Principe*; argomento chiaro, che egli medesimo non lo stimò che un sofisma politico per avantaggiarsi dentro la Città, e di niun valore fuor delle mura del Dominio di Firenze, e del concetto del Popolo: nè colla qualità di Principe, e Duca vero dello Stato, punto si accordava quella di esser Procuratore della Città per ispecial rogito. Della qual procura si servì egli, intervenendo nella Lega che si fece tra 'l Pontefice, e l'Imperadore il dì di S. Mattia l'anno 1532. in Bologna. (8) *I Fiorentini non vi furono dentro compresi nominatamente per non guastare le faccende loro, ed i traffichi, ch' eglino facevano nel Regno di Francia; ma essendo il Duca Alessandro Principe della Città, e Procuratore di quella, Nipote del Papa, ed egli Cittadino Fiorentino, perciò col consentimento di tutti gli altri Confederati, trattò in nome loro delle condizioni, colle quali i Fiorentini dovevano entrare nella lega, e volle ch' eglino fossero riputati una medesima cosa seco, e ch' eglino godessero il beneficio della Lega, come gli altri, che vi erano compresi dentro nominatamente, e promesse ch' eglino osserverebbero tutto quello a che egli gli obbligasse.* Questa fu una mescolanza impastata di qualità Principesca, e privata, e fu di colore cangiante tutto questo Articolo; Firenze è, e poi non v'è dentro. Ma se Alessandro fosse stato veramente Principe non era tutt' uno la persona sua, e lo Stato di Firenze? ora così con ambigui progressi aggiungono

(1) Sopra cap. 21. §. 183 seg. f. 489.

(2) Varchi lib. 13. f. 490.

(3) Sam. Stryk Exam. jur Feud. c. 18 qu. 10.

(4) G. Ad. Struv. Synt. I F. c. 11. th. 5 n 3.

(5) Sopra cap. 5. § 165. f. 36.* e cap. 6 § 13. vers. Quest' obbligazione f. 310

(6) Sopra cap. 6. § 14. f. 310 e cap. 7 § 1. f. 381. e § 118. seg. f 442.

(7) Sopra cap. 12. §. 66. seg f. 111. seg. e cap. 15. § 85 f 258. e cap. 16 §. 54. f. 293 e §. 79. f 305.

(8) Varchi lib 13. f. 493.

gono talvolta al termine del loro essere le mezze cose e dubbiose, e se prodotte nè dalla legittima podestà, nè a dispetto di quella.

8. Terminata questa funzione Alessandro de' Medici fece un' altro atto di attenzione convenevole al carattere di Vassallo, Suddito o Feudetario; perchè (1) *accompagnò l'Imperadore a Milano, e quinci a Genova, dove egli imbarcò per andarsene a Spagna.* So che sì fatti ossequj si fanno eziandio dagli amici, e singolarmente a colui, da chi si aspetta una figliuola in matrimonio, e si ommettono altresì talvolta da' Vassalli; ma qui giova por mente alle cose antecedenti, e a' legami reali di ossequio che moveano Alessandro (2): e riflettere s'era probabile Cesare volesse dare sua figliuola a Alessandro se non lo credea buon Vassallo suo.

(1) Varchi lib. 13. f. 494.

(2) Sopra cap. 21. §. 131. f. 477.

9. Alessandro in fatti era come assoluto Signore di Firenze; e egli, e Clemente VII. impiegarono ogni loro studio in rinvenire i modi di rendere ferma, e durevolissima questa lor possanza; il che vien' espresso dal Varchi così: (3) *Papa Clemente .... avendo desiderato ardentissimamente non solo di rimettere la Casa de' Medici in Firenze, ma di farne ancora Principe assoluto il Duca Alessandro, e avendo con suo eterno biasimo conseguito l'uno e l'altro di questi suoi desiderj, non restava mai di ricercare in che maniera egli potesse assicurare lo Stato al Duca Alessandro, il che gli pareva, siccome egli era in fatto, molto malagevole a fare, non solamente per esser quel Governo ch' egli avea messo in Firenze, del tutto nuovo, e violento a quella Città, ma ancora per la natura de' Cittadini, i quali sono naturalmente sediziosi, e vaghi di nuovi governi; il che conoscendo benissimo, non dubitava punto che la prima occasione che si porgesse loro, eglino non fossero per ingegnarsi con ogni industria, e per usare ogni forza per levarsi da dosso quel giogo ch' egli con tanta sua fatica, e spesa e biasimo avea loro messo sul collo. Faceva ancora temere il Papa la gran quantità de' nemici scoperti, fossero per macchinare in quel tempo contro al Duca più sicuramente, e con maggior' animo, ch' eglino non facevano allora impediti dalla grandezza sua, e dalla riputazione, in che egli era salito gli negava cos' alcuna per il gran sospetto ch' egli avea, che il Papa non si accordasse col Re di Francia, siccome gli pareva ch' ei fosse volto a fare. Queste difficoltà adunque ..... che si rappresentavano innanzi al Pontefice, di vero eran grandi, e atte a far temere ogni uom per sicuro, e di grand' animo ch' egli fosse stato, non che Papa Clemente, il quale era di natura di povero cuore, e pauroso, perchè egli, non gli parendo bastevole alla sicurtà, e fermezza dello Stato del Duca Alessandro l'avere acconsentito a' confini, agli esilj, alle prigioni, alle morti, e finalmente alle rovine di tanti Cittadini &c. .... nè l'aver' anche fatto del tutto disarmare la Città, pensò di fortificare, e confermar lo Stato al Duca .... con che in Firenze si facesse una grande, e bella Fortezza, la quale non solamente desse riputazione alle cose del Duca, ma ancora fosse un suo rifugio in qualche tumulto repentino.*

(3) Ivi.

Questo Scrittore nel mentre che biasima l'ambizione di Papa Clemente, giustifica la politica di lui, additando la necessità di premunirsi contra le tante difficoltà, ove volesse ottenere il fine principale, cioè di conservare alla sua Casa lo Stato. A quest' effetto dunque (4) *l'anno 1534. adì 15. Luglio .... si pose la prima pietra della Fortezza, ch' è oggi dove anticamente era la Porta a Faenza, e gli si trovò a porla il Duca Alessandro con tutta la sua Corte .... e posesi con osservazione di Astrolo-*

(4) Varchi lib. 14. f. 519.

gia

gia... e cominciossi a tirarla innanzi con gran sollecitudine, e diligenza, perciocchè il Duca Alessandro stesso gli andava in persona a vedere ogni giorno e sollecitar l'opere che lavorassono. Certa cosa è, che la facoltà che Alessandro avea ricevuta dall'Imperadore nella sua istituzione non par che arrivasse al segno, ch'egli potesse di sua testa fabbricare Fortezze. O Cesare, o il popolo senza opposizione di Cesare, dovette a lui averne data la facoltà. Perocchè da Dio esso non l'avea avuta immediatamente; nè Dio la dà nelle Terre ch'egli già ha concedute ad altri. Il Varchi dice che Carlo V. *non gli negava cos' alcuna per il sospetto del Papa*. Ma io mi penso che Cesare avesse migliori motivi di starsene a vedere, e di astenersi *à novi operis nunciatione*. Avea egli suoi Ministri vicini ad Alessandro de' Medici. Un'operazione di quella fatta non potea essergli ignota, bisognava anche misurarla pel motivo, pel fine, e per la intenzione con cui fu fatta. Era stato instituito in quel Primato, e Governo Alessandro, ad effetto che la Città si conservasse nella fede, e devozione dell'Impero; ma un solo non si potea mantenere in quel grado senza un freno sofficiente per un cotanto popolo. La Fortezza perciò non mai dovette esser fatta meno a comodo dell'Impero, che della Famiglia Medici. E se l'Imperadore avesse giudicato ch'ella potesse riuscirgli a danno, avrebbe giustamente potuto far quello, che fece l'Imperadore Claudio a Erode Agrippa, a cui, comechè con autorità Regale governasse la Giudea, gli proibì tuttavia, come a Vassallo, di fortificare maggiormente Gerusalemme (1), sospettando che quel Popolo con lui macchinasse qualche novità contra l'Impero. Nessuno persuaderassi, che Carlo V. dopo di un'assedio di undici mesi, e dopo la espugnazione di Firenze, come di Città ribelle, avesse incontanente permesso a quella di fortificarsi, armarsi, ed abilitarsi a nuova ribellione e a maggior resistenza colla costruzione di un nuovo Castello: sì bene che questa fabbrica fosse una sequela della vittoria, soggiogazione, e riforma, cose tutte state procurate col fine di conservare la Città nell'ubbidienza dell'Imperadore.

10. Di mentre che così andò convalidando il suo Principato Alessandro, le doglienze de' Cittadini perseguitati dalle sentenze di bandi, esilj, e prigionie, e simili calamità, della cui giustizia o ingiustizia non fa al proposito nostro il ragionarne, penetrarono all'orecchio di Carlo V., il quale se ne intromise in tuono di Sovrano, e di Superiore (2) *Comandando, e per sue lettere, e per Don Pietro Zappada (suo Ministro) al Duca Alessandro che non potesse innovar cos' alcuna contro a' Cittadini Fiorentini, i quali fosser dentro, o fuori della Città*. O Cesare opera qui da Giudice, e Signor naturale, a cui l'immediato dominio diretto si appartiene, o egli opera solamente in vigor della qualità di Arbitro. Ma questa qualità è un sogno assurdo, e vano (3). Dunque fa da Sovrano, ed è rimirato per tale. E perchè dopo ta' comandamenti non si rimase Alessandro di dichiarare ribelli Francesco de' Pazzi, ed alcuni altri Gentiluomini, gli accusatori di Alessandro ne fecero un capo delle lor' accuse dicendo, che (4) *il Duca meritava di esser non solamente gastigato come Tiranno... ma ancora come Uomo che abbia disubbidito a' comandamenti di Cesare*. Francesco Guicciardini nella sua Difesa replicò: (5) *Noi dall'altra parte rispondiamo primieramente quanto a Francesco de' Pazzi, e gli altri che in que' tempi furono fatti ribelli, ch'essi dopo la partita dell'Imperadore di Barcellona, non hanno mai restato di offendere e molestare il Duca, non solamente colle parole, ma con i fatti ancora, avendo cerco di pigliare a tradimento le Fortezze di Pisa, di Volterra, ed altri luoghi importanti di quello Stato,*

(1) *Giuseppe Ebreo antich. lib. 19. cap. 7.*

(2) *Varchi lib. 14 f. 551. in fin.*

(3) *Sopra c. 21 § 102. seg. f. 467. seg*

(4) *Varchi ibid. f. 552.*

(5) *Ivi f. 568. 569.*

 sicco-

siccome bisognando si proverà manifestamente con processi, ed esamine autentiche, è perciò lecito il gastigarli in quella maniera, senza disubbidire perciò la Cesarea Maestà, a cui s'ha, come si debbe meritamente avere da questo governo tutta quella riverenza, e tutto quel rispetto, ch'è possibile averle, perciocchè il comandamento di quella s'intende che non si tenti cos' alcuna contro a' Cittadini Fiorentini per quelle cose le quali erano seguite in sin' allora, e non per quegli errori, che di nuovo si commettessero da loro contro al Duca, e contro allo Stato, e Governo suo. Da ogni parte vien qui considerato Cesare per Superiore di Firenze, e di Alessandro, e questi vien trattato come Vassallo o Vicario suo: (1) *Provocatio ad Principem indubiè subjectionem importat. Ex quo non nisi ad superiorem tendere possit.* Nè può sembrar diversamente; se non a chi è incapricciato ridicolosamente di volerlo solamente Arbitro per elezione delle Parti, e non Giudice naturale, e Sovrano.

(1) *Knichen de jur. Territ. cap. 3. n. 338. 339. seg. p. m. 302.*

II. A' 25. di Settembre del 1534. Papa Clemente VII. venne a morte, dopo la quale i Malcontenti, e Fuorusciti Fiorentini sparsi per varie parti se ne vennero a Roma, e cominciarono a praticar consiglj contro di Alessandro sotto gli auspizj del Cardinal' Ippolito de' Medici fratello maggiore di Alessandro molto più atto alle armi che al Sacerdozio, e pieno d'invidia della grandezza di Alessandro. I Malcontenti fomentavano quanto più il poterono la divisione, e l'odio tra questi due fratelli con isperanze di pescare nelle acque torbide:

„ Credendosi, *racconta il Varchi*, (2) come pareva verisimile, „ che dovesse avvenire, che questa inimicizia dovesse partorire la „ rovina di tutti e due loro, siccome avvenne poi, ma non in quella „ maniera, ch'essi credevano, che dovesse avvenire, e per conseguente la grandezza loro è ritornata alla Patria, e se pure il Cardinale fosse in qualche modo rimaso vincitore del Duca Alessandro, s'avvisavano che per non dovere avvenire senza l'opera loro, „ poter poi più agevolmente opprimerlo, siccome giovane, e nuovo „ nello Stato, e naturalmente più feroce, e animoso, che cauto, e „ prudente... e favorivano le cose de' Fuorusciti, il Cardinal Salviati, Ridolfi, e Gaddi, e Filippo Strozzi insieme co' quattro suoi „ maggiori figliuoli. (3) Il Cardinal Gaddi in queste pratiche seguitava l'autorità di quegli altri due Cardinali, tra' quali non è dubbio alcuno, che non fosse una tacita emulazione, e che l'uno di „ loro non disiderasse di soprastare all' altro, e specialmente in queste cose di Firenze, ed esser quegli, da cui principalmente dipendesse la mutazione dello Stato di Firenze, la rovina del Duca „ Alessandro, e l'ordine di quel Governo ch' eglino disegnavano introdurgli, la quale emulazione si sarebbe forse scoperta quando „ fossero riusciti loro i lor disegni, come essi desideravano, ma pure „ allora si stava coperta, e nascosa, e traevan tutti, e due insieme „ col Cardinal de' Medici. Vi fu chi biasimò pubblicamente „ l'aderire che gli altri tre Cardinali Fiorentini facevano co' Fuorusciti al Cardinal de' Medici, dicendo che quello era un dimostrare manifestamente di non volere la libertà della Città, ma di voler „ mutar Signore, e siccome esso diceva di voler mutar fiasco, e non „ vino..... ma certi altri, i quali, o per omicidj, o altri più brutti „ errori commessi da loro, essendo di perduta speranza, erano stati „ sbanditi di Firenze, sebbene si vestivano il mantello de' Fuorusciti, per ricoprire i vizj loro, e la lor perduta vita, perchè essi erano „ stati cacciati di Firenze da' Magistrati, e dalle leggi, nondimeno

(2) *Varchi lib. 14. f. 521.*

(3) *Ivi f. 524.*

„ segui-

„ seguivano que' primi nemici del Duca Alessandro siccome più potenti degli altri, e che gli potevan nutrire, e meglio la lor malizia „ sostenere.

12. (1) „ Questi finalmente tutti in consentimento „ concorde deliberarono di mandare un' Ambasceria in Barcellona „ laddove era l'Imperadore per parte de' Fuorusciti (per la quale „ furono eletti Messer Galeotto Giugni, Paulantonio Soderini, e „ Antonio Berardi...) ch' eglino si dolessero apertamente coll' Im„ peradore, che i Capitoli dell' Accordo fatto con lui l'anno 1530. „ non erano stati osservati loro, ma erano stati rotti in molte parti... „ e che a questo aggiugnessero senza rispetto alcuno molte altre que„ rele contro al Duca Alessandro de' suoi costumi cattivi.... &c. (2) „ Si conteneva nell' istruzione, che non potendo altrimenti ottenere „ che il Duca fosse rimosso dal Governo di Firenze, dicessero all' Im„ peradore, che più tosto si sarebbono contentati del governo del „ Cardinal' Ippolito, che di quello del Duca Alessandro.

Dall'altra parte (3) „ ciascuno de' Cardinali, e Filippo Strozzi, „ mandò alla Corte dell' Imperadore qualcuno de' suoi uomini da „ per se a dolersi modestamente del Duca Alessandro, e mostrare a „ Sua Maestà che la Casa de' Medici era solita per il passato ad avere „ i Cittadini, e massimamente i Nobili, e parenti loro, siccome essi „ erano, per amici, e compagni nel governo (*tal cosa poteasi mettere in problema per la varietà di autorità con cui aveano per l'addietro i Medici signoreggiato in Firenze* (4)) e non per „ ischiavi, e servidori, come gli voleva tener' il Duca, non avendo „ loro rispetto alcuno. Ma del non essere stati osservati i Capitoli „ fatti l'anno 1530., nè l'altre scelleratezze, delle quali i Fuorusciti „ accusavano il Duca Alessandro, non ragionassono per cosa del „ mondo, acciochè queste paressero due ambascerie diverse, e man„ date da più, e da diversi uomini, e per diverse cagioni ancora.

13. (5) „ Giunsero adunque questi Ambasciadori in „ Barcellona a i quindici giorni di Maggio del 1535., ed ebbero tutti „ audienza, ma in diversi tempi (perciocchè quegli che erano man„ dati da i Cardinali, e da Filippo Strozzi furono uditi dall' Impera„ dore a' diciotto giorni di Maggio, e poi ebbero udienza gli Amba„ sciadori de' Fuorusciti) e benissimo fu conosciuta da Sua Maestà, „ e dagli Agenti suoi la cagione di queste due Ambascerie, e della „ diversità di quelle; onde Cavos uno de' Ministri primi suoi disse in „ lingua Spagnuola: *esto es un concierto*.

14. Nondimeno, *seguita lo Storico*, Cesare gli udì „ benignamente, e si mostrò assai desideroso del riposo, del bene, e „ della libertà della Città, e massimamente perchè il Principe Doria „ favoriva allora assai le cose de' Fuorusciti, perciocchè essi si vesti„ vano del mantello della Libertà, della quale egli era stato sempre, „ ed era ancora più che mai amatore...... Questi offeriva a Cesare „ che se egli rendeva la libertà alla Città di Firenze, che adoperereb„ be di maniera che tra Firenze, Genova, Siena, e Lucca si sarebbe „ una Lega a devozione dell' Imperadore, e a difesa comune degli „ Stati loro, della quale esso sarebbe Capitano, il che sarebbe una „ sicurtà grande delle cose d'Italia per Sua Maestà, senza sua spesa.

15. Rispose l'Imperadore (6) „ che per istare „ Sua Maestà in su l'imbarcare per la impresa (*di Tunisi*) con „ inten-

(1) *Varchi lib.14.f.528.*

(2) *Varchi lib.14.f.532.*

(3) *Varchi lib.14.f.528.*

(4) *Sopra cap.21.§.74. seg fino al §. 86 f.458 seg fin' al f.461.*

(5) *Varchi lib 14.f.529. in fin.*

(6) *Varchi lib.14.f.530.*

„ intenzione d'esser coll'ajuto di nostro Signore dopo non molto „ tempo in Napoli, gli è paruto per il meglio rimetter la cosa a quel „ tempo ... e che per il DEBITO CHE TIENE DEL SACRO „ IMPERIO, e per la singolar' affezione che porta alla detta Italia, „ e segnalatamente alla detta Firenze, non sopporterebbe che fosse „ rotta. Ricerca dunque, e COMANDA alli detti Fuorusciti, che „ si contentino di detta sua volontà. „ Non rispose da Arbitro eletto, non sapea di esserlo, ma da Imperadore e Sovrano, e in modo imperativo, come si fa a' sudditi, nè si può tollerare la immaginazione che gli venissero davanti in altra forma.

(1) Ivi.

16. (1) „ Questa deliberazione dell'Imperadore .... „ quando fu intesa da quegli che erano in Roma .... turbò fieramen„ te gli animi loro, perchè ristrettisi insieme cominciarono a prati„ care di mandar' il Cardinale de' Medici in compagnia di sei Fuo„ rusciti all' Imperadore, che già si trovava in Tunisi, con commes„ sione di significare a Sua Maestà, che i Fuorusciti Fiorentini, e „ tutti gli altri ancora, che s'eran doluti del Duca Alessandro appres„ so di quella in Barcellona per i loro Ambasciadori, si rimettevano „ liberamente in Sua Maestà, e la pregavano strettissimamente, che „ gli piacesse di ordinare in quello Stato, che migliore le paresse, solo „ ch'ella traesse la Città di Firenze dalle mani del Duca Alessandro.

(2) Varchi lib. 14. f. 532. 533.

17. Ma nacque discordia tra di loro circa questo Articolo (2) „ siccome è la natura (*dice questo Scrittore ancóra della* „ *sua nazione*) de' Fiorentini d'esser rare volte d'accordo di cos' al„ cuna, ch' eglino abbiano a fare insieme *vi furono chi dissero*, che „ in questa maniera venivano a dimostrare a Cesare di contentarsi „ anche di un' altro Signore, se a Sua Maestà fosse piacciuto di farlo, „ e per conseguente di non esser tanto grandi amici della libertà, „ quanto ei dicevano, e nemici della superiorità, ma del Duca Ales„ sandro solamente, e desiderosi della grandezza, e potenza lor „ propria ....

18. „ Ma alla perfine i Cardinali Salviati, Ridolfi, „ Gaddi, e Filippo Strozzi insieme con loro, veggendo quella con„ fusione, e quella tanto gran diversità di pareri, preseto sopra di „ loro tutta l'autorità di fare intorno a ciò .... tutto quello che fosse „ utile, e orrevole a tutti loro ......, e ristrettisi di poi insieme con „ quei Fuorusciti, ch'erano rimasi in Roma, e ch'erano del medesi„ mo parere ch' eglino erano, deliberarono da loro stessi di mandare „ il Cardinal de' Medici a Tunisi, con commessione di raccomandare „ la Città allo Imperadore quanto si potesse il più, E RIMETTE„ RE LIBERAMENTE NELL' ARBITRIO DI SUA MAES„ TA' di ordinare in Firenze quel governo che più le piacesse, solo „ ch' egli ne levasse il Duca Alessandro.

(3) Varchi lib. 14. f. 533.

19. (3) „ In questo medesimo tempo, che i nemici „ del Duca facevano queste lor pratiche, il Cardinal de' Medici s'era „ partito di Roma, & itosene a Itri per andarsene a Tunisi, e rico„ minciare egli stesso in quel luogo a trattare con Cesare quella pra„ tica di accomodare le cose sue col Duca Alessandro, perchè egli „ aveva poco innanzi mandato il suo Segretario a Barcellona, per il „ quale egli voleva far richiedere all' Imperadore, che gli piacesse „ d'adoperare che il Duca gli desse ogni anno almeno la metà delle „ entrate de' poderi, e degli altri beni stabili della Casa de' Medici,

„ e quel-

„ e quella parte nello Stato di Firenze, che a Sua Maestà paresse
„ convenevole. „ Non so se il Cardinal' Ippolito si rivolgesse a Cesare perchè lo giudicasse Sovrano, e superiore di Alessandro, e di Firenze, credo ben che gli Avversarj sarebbero per far divinir semplice Arbitro Carlo V. ancóra tra due fratelli per i lor piati privati.

20. (1) „ Dubitando i nemici del Duca, che il Car-
„ dinale facesse pace con Alessandro con quelle condizioni, che pa-
„ ressero giuste, e ragionevoli alla Cesarea Maestà mandarono il
„ Sig. Pierro Strozzi a trovarlo a Itri, acciochè egli gli dimostrasse
„ con quelle ragioni più vive ch' egli potesse quanto lo stare unito
„ con i Fuorusciti Fiorentini, e cogli altri nimici del Duca Alessan-
„ dro, gli dovesse esser' utile, e onorevole; conciossiachè s'egli in-
„ sieme con loro significava a Cesare l'acerbo odio, e mortale, che
„ tutta la Città di Firenze portava universalmente al Duca, ed i cat-
„ tivi suoi portamenti, necessariamente ei sarebbe rimosso dal go-
„ verno di quella, o da questo ne seguirebbe ch' egli ne diverrebbe
„ Signore per la grazia, e benevolenza, ch' egli avea di tutti i
„ Cittadini Fiorentini, così di quelli di dentro, come di quelli di
„ fuori.

(1) *Varchi lib. 14 f. 533. p. 534.*

21. (2) „ I nimici del Duca Alessandro, che erano
„ in Roma..... lo fecero Avvocato, e Procuratore di tutti loro,
„ innanzi a Cesare, e gliene mandarono lettere di Credenza: (3)
„ Il Cardinale dimostrava d'accettare quel carico volontieri, e pro-
„ metteva loro di far tutto quello ch' egli poteva per riacquistar la
„ libertà alla Patria sua, e la ritornata loro in quella, e che gli pre-
„ gava che mandassero seco il maggior numero di loro, ch' ei potes-
„ sero, il che ei mostrava di fare per impetrare in compagnia loro
„ più agevolmente dall' Imperadore la libertà della Città, e la ritor-
„ nata de' Fuorusciti in quella: ma in fatto ei lo faceva per compa-
„ rire più orrevole innanzi alla Cesarea Maestà ch' egli poteva, e per
„ valersi ancora dell' opera loro, mostrando di favorirgli appresso
„ Cesare, a far venire più facilmente il Duca Alessandro a quelle
„ condizioni dell' accordo, ch' egli desiderava, ed in questa maniera
„ schernire la fraude colla fraude, perche i Fuorusciti deliberarono
„ di mandare in compagnia sua sette di loro.

(2) *Varchi lib. 14 f. 534.*
(3) *Ivi f. 535.*

La morte del Cardinal' Ippolito, ch' accaddè in questo viaggio, finì del tutto quel maneggio, e i Fuorusciti s'indirizzaro all' Imperadore giunto poco dopo vittorioso da Tunesi in Napoli.

22. Dal racconto di questi traffichi si scorge quanto erano pochi tra malcontenti coloro, che veramente per innocente intenzione, e vero amor della Patria fecero coresto ricorso all' Imperadore. Era ciò un' accozzamento di ogni genere di persone, che aveano ciascuno il fine secondo particolare; gli uni cercavano d'ingannare gli altri, e l'ambizione di coloro i quali voleano aggrandirsi si fece giuoco della calamità di que', che veramente erano infelici. Quinci si può giudicare quale esito dovesse sortire la lite avanti al Tribunale del giustissimo Imperadore Carlo V., e s'egli dovesse, o potesse favorire le loro incerte voglie. Si è voluto trascrivere qui la sostanza della narrazione del Varchi, primieramente, perchè ognuno vegga che in tutti questi trattati da ogni parte Cesare era rimirato come Superiore de' Fiorentini, e di Alessandro, e che non si avvisò peranche veruno di ridurlo alla meschina condizione di Arbitro

stranie-

ftraniere, con esclusione della qualità Sovrana. Secondariamente, a fine che si conosca, che Cesare non avea torto di sentenziare poscia a favor di Alessandro de' Medici, non iscuoprendo intenzione salda e retta negli accusatori di lui. E ultimamente per confutare il Varchi colle medesime sue parole, e contanze, in quella parte, ove egli traviando dalla sua erudita gentilezza con animo plebeo a fatto, attribuisce leggiermente a Cesare la viltà di aver giudicato a favor di Alessandro per interesse della pecunia; (1) ed anche per mostrare quanto sia ridicolo il giudizio, che porta della intenzione di Cesare Bernardo Segni, quasichè questo gloriosissimo Augusto avesse avuto vanagloria, o acquistato un grandissimo onore in sentire i piati loro. (2) *Con questi intratenimenti de' Fiorentini spassandosi allora l'Italia tutta, che si rideva delle fazioni nostre; e l'Imperadore pigliandola per occasione di maggior sua grandezza, dava all'una, e all'altra parte buona intenzione, non risolvendosi a nulla.* Per quanto sia assurdo questo parere, ei comprova però, che Cesare fosse rimirato in quelle contese per Sovrano Giudice. Pel restante Carlo V. rispose alle doglienze de' Fuorusciti da benigno Signore, ma non gli allettò punto con vane speranze come vuol' insinuare il Segni. Il Principe Doria interrogato da alcuni di loro, che avevano accesso appresso di lui, i quali *cercavano destramente d'intendere dal Principe s'egli sapeva cos' alcuna dell'animo, che lo Imperadore avesse circa alla causa de' Fuorusciti Fiorentini;... rispose loro ch'era stato sempre, ed era ancóra più che mai amico, e Fautore della libertà de' Fiorentini; ma, che essendo servidore di Cesare non poteva voler di questo, nè di alcun' altra cosa, se non quello, che ne voleva l'Imperadore. Dalle quali parole potettero prudentemente immaginarsi... la deliberazione di Cesare delle cose di Firenze.* ... L'Imperadore medesimo arrivato in Napoli non dissimulò punto che poco caso facea della sodezza della intenzione, e della causa de' Fuorusciti. (3) *I Cardinali Fiorentini, e Filippo Strozzi... deliberarono di mandargli Messer Silvestro Aldobrandini a tentare l'animo suo, per vedere come Sua Maestà era volta inverso i Fuorusciti. Andò Messer Silvestro, e parlò a Cesare, e lo trovò di prima molto mal disposto inverso i Fuorusciti, del che egli dette loro avviso.* Non fu adunque arte in Cesare per intrattenergli nelle gare, e dispute: ma sia che i Fuorusciti trovassero in Corte tra Ministri alcun Favoreggiatore della lor causa, come si suole; sia che l'Imperadore giudicasse essere suo uficio di ascoltare i lamenti di coloro, che costantemente si dolevano di esser' oppressi, e che alcuna ragione giusta lo movesse a compassione ei avvenne, che (4) *di poi ragionando esso Aldobrandini più volte con Sua Maestà delle cose di Firenze, gli parve che quella con più piacevole animo l'ascoltasse, e intendesse le ragioni de' Fuorusciti, che ella non aveva ascoltato, e inteso prima, di maniera che egli scrisse a tre Cardinali, ed a Filippo Strozzi, che venissero a Napoli con maggior numero di Fuorusciti ch' ei potevano, percioccbè Cesare pareva di buon' animo verso di loro, e benignamente gli udirebbe.*

23. Alessandro de' Medici intanto *aveva .... vegliate con grandissima diligenza le pratiche de' Fuorusciti, e osservate le azioni loro, e andava procacciando più favore appresso l'Imperadore ch' egli poteva.*

24. L'Imperadore risoluto di far giustizia, non in disvestendo Alessandro de' Medici del grado datogli, ma in restituendo i Fuorusciti nelle loro fortune, e in sicurezza; fece chiamare, o citare Alessandro, e con una specie di salvocondotto: (5) *lo Imperadore avea fatto chiamare*

(1) *Varchi lib. 14. f. 578.*

(2) *Bernard. Segni Ist. Fior MSS. lib. 7. f. m. 290.*

(3) *Varchi lib. 14. f. 541.*

(4) *Varchi lib. 14. f. 540.*

(5) *Varchi ibid.*

mare il Duca Alessandro, e gli avea promesso sopra la fede sua di rimetterlo in Firenze a ogni modo. L'Ammirato non fa menzione di questa promessa di Cesare; *l'Imperadore*, disse egli, *stimava bene ch' egli venisse a Napoli, acciocchè purgasse l'accuse fattegli da' suoi Avversarj*(1). Il Whig ritrae al suo solito dalla civiltà della chiamata o citazione, che la non venisse fatta da Cesare come da Superiore; il che non merita risposta.

(1) *Ammirat. lib.* 31. *f.* 431.

25. I Fuorusciti avevano guadagnato nella Corte l'animo di Ascanio Colonna, a cui (2) *in que' tempi l'Imperadore prestava gran fede intorno alle cose d'Italia, e di Alfonso d'Avalos Marchese del Vasto..... Questi favorivano i Fuorusciti parendo loro atto pio, e generoso il cercar di rendere la libertà a una delle prime Città d'Italia, e la patria a tanti Gentiluomini che andavano dispersi per lo Mondo.*

(2) *Varchi lib.* 14. *f.* 541.

26. Nacque tosto gelosia nel cuore de' Fuorusciti contra i Cardinali Giulian Soderini Vescovo di Xantes, e Filippo Strozzi, perchè, avendo avuto udienze segrete da Cesare, sospettarono, che que' (3) *cinque..... non cercassero la loro propria grandezza, e non la libertà della Città, nè il comun ben di tutti i Fuorusciti, il che conoscendo que' cinque, per levar via dall' animo di quegli uomini il timore ch' ei dimostravano di aver di loro, richiesero a Sua Maestà, che facesse lor grazia d'udire uno de i Fuorusciti Fiorentini in nome di tutti gli altri, la qual cosa eglino ottennero agevolmente, ...*(4) *Jacopo Nardi fu quegli, che, uscendo una mattina l'Imperadore dell' udienza.... Se gli fece incontro, perchè Sua Maestà si fermò dritta per ascoltarlo.*

(3) *Varchi ivi.*

(4) *Varchi lib.* 14. *f.* 542.

27. Egli incominciò con chieder perdóno delle guerre, che la Città avea fatte per lo passato contra Cesare, pregandolo, che (5) *non impedisse quel suo, se ben* GIUSTO SDEGNO *gli orecchi suoi, sicchè non ascoltassero eglino le giuste querele loro, ne facesse, che la giustizia sua non punisse agramente le scelleratezze del Duca Alessandro.* Il poter punire i delitti, suppone il diritto di amministrare la giustizia. Non so se gli Avversarj vorranno ascrivere anche questa podestà di amministrare la giustizia criminale, al compromesso in Arbitro. E se la confessione che lo SDEGNO di Cesare fu GIUSTO non supponga che i Fiorentini avessero violato l'obbligazione della legge, che vieta il ribellarsi al Sovrano. (6) Il Whig rinfaccia all' Autore dello Esame di non avere citato l'Autore, o Mallevadore della sua afferzione, che i Fuorusciti ricorressero a Cesare come al Superiore di Alessandro. Prenda per mallevadore questo discorso de' propj Fuorusciti.

(5) *Varchi ivi.*

(6) *Whig p.* 10.

28. Scusa dunque la ribellione, o le guerre della Città colla *necessità, alla quale*, disse egli, (7) *ogn' uno soggiace da Iddio ottimo, e grandissimo in fuori, e ne costrinse a farlo....* . perchè *giunse subitamente a i nostri Confini l'Esercito di M. di Lutrec, fresco, e intero, e di quella forza, e gagliardia, che sa tutto il Mondo, perchè a noi bisognò, o accordare seco con quelle condizioni, ch' egli stesso volle, il che noi facemmo per non tirarci adosso quella guerra, la quale Noi non potevamo in maniera alcuna sostenere..... Demmo dunque le nostre genti a Monsignore di Lutrec, non per pigliare l'armi contro alla Maestà Tua, nè per odio. o rancore alcuno, che noi avessimo con quella, ma costretti da un' ultima necessità.* Così costantemente ogni qualvolta la Città ha favellata all' Imperadore, cerca di scagionare la colpa della guerra colla necessità, (8) confessando con ciò, ch' ella non avea mai diritto, e facoltà, come hanno le Nazioni non dipendenti dal S. Impero, di far guerra cogl' Imperadori.

(7) *Varchi ivi f.* 543.

(8) *Sopra cap.* 19. §. 7. *f.* 369.

29. *E che la Città non pigliasse mai l'armi contra la Maestà Tua, ma contra a Papa Clemente, e per difesa della sua libertà ne danno manifesto indizio tutte le nostre Ambascerie, le quali noi mandammo mentre la guerra durò, le quali furon sempre dirette a Tua Maestà.* Conferma quel che abbiamo provato di sopra, che i Fiorentini rimirarono sempre Cesare per lo primiero agente e principale in quella Impresa, e non il Papa; perchè in lui riconoscevano la somma podestà, la quale sola potea l'azione o l'impresa autorizzare (1).

(1) Sopra cap. 19 §. 23. seg. f. 375. seg. §. 40. seg. f. 381. seg.

30. *Ma quello che più chiaro che il Sole dimostra, che la nostra CITTA' HA AVUTO SEMPRE DIVOZIONE, E RIVERENZA GRANDISSIMA ALLA MAESTA' TUA, o Cesare, è, che quando noi veggendoci abbandonati da ognuno, senza denari, e afflitti più che da ogni altra cosa, dalla fame, non poter più colla guerra difender la libertà nostra ricorremmo a quella, e rimettemmo in poter suo la robba, i figliuoli, lo Imperio della nostra Città, la vita, e finalmente quello, che noi stimavamo, e stimiamo ancóra più, che tutte queste cose insieme, la libertà della Patria nostra.* Ecco rappresentata al vivo la mente della Capitolazione fatta tra la Città, e Don Ferrando Gonzaga; cioè ella fu, come abbiamo provato, (2) una dedizione modificata nell'arbitrio del Padrone vincitore, e non una remissione in Arbitro estraneo, come curiosamente hanno preteso gli Avversarj.

(2) Sopra cap. 20. §. 90. f. 413. seg.

31. Consolida lo stesso quello che segue: *ed a Tua Maestà richiedemmo le condizioni della pace, le quali Noi avemmo da lei giuste, sante, e buone se le ci fossero di poi state osservate.* E questo anche comprova quello, che da noi è stato posto in chiaro, che Cesare ha osservato la Capitolazione, senza contravvenire (3) alla clausula *che sia salva la libertà*.

(3) Sopra cap. 20. §. 29. seg. f. 408. It. cap. 21. §. 58. seg. f. 454. seg.

32. Proseguisce l'Oratore de' Fuorusciti ad annoverare gli eccessi, co' quali Alessandro de' Medici ha passato i limiti della podestà statagli data da Cesare: (4) *Ma questa fiera crudelissima ha non solamente levato via del tutto contro a quello che tua Maestà ha promesso nel 1530. il Maestrato de' Priori, ed il Gonfaloniere di Giustizia, che più di trecent' anni era stato il Sommo Maestrato della Repubblica..... Ma ha tolto via ancora a tutti que' Maestrati, che gli sono rimasi, ogni autorità, ed ha ordinato sopra di loro, sotto specie di Ministri, certi suoi Servidori uomini crudelissimi, e nimici di quella povera Città, acciochè ne anche a quell' ombra di Maestrati, che gli sono rimasi sia lecito dir pur' una parola, non che fare qualche azione liberamente: ha levati via gli antichi abiti di quella Città civili per ispegnere a suo potere la memoria d'ogni viver civile, e onesto di quella patria.... Ed in questi modi, ed in questa maniera, o Cesare, ne sono state osservate le promesse, che* due volte *ci sono state fatte da i tua Agenti per parte tua, cioè l'anno 1530. da Don Ferrante Gonzaga....e l'anno 1531. per il Mussetola tuo Segretario.* A talchè il Decreto Imperiale dal Mussetola promulgato, e da' Fiorentini con solenne Giuramento ricevuto non era discordante dalla promessa che il Gonzaga avea fatta a nome di Cesare di *lasciar salva la Libertà*. Che si vuol di più per confutare gli sbadigliamenti del Varchi, e del Guicciardini (5)?

(4) Varchi lib. 14. f. 545.

(5) Sopra cap. 21 §. 59. seg. f. 454. seg.

33 A questo discorso ripieno d'accusazioni di atrocissimi delitti, che non occorre qui ripetere, e la falsità o la verità de' quali si lascia a suo luogo, rispose l'Imperadore brevemente, e da Signor, e Giudice Sovrano. (6) *Verrà il Duca, e faremo quello sarà di giustizia.* Sino a qui non c'è occasione di dubitare che ogni cosa si passasse come si dovea tra Sudditi, e Sovrano.

(6) Varchi lib. 14. f. 546.

34. Il

34. Il Duca Alessandro in quel mezzo era partito da Firenze lasciatovi in suo luogo al governo dello Stato il Cardinal Cibo, come già avea fatto in un'altra occasione di assenza (1); e lo ricorda il Rabelais allora vivente in Roma in una sua lettera: (2) *Le dit Duc de Florence, comme je pense adverti, que le dit Stroffi avec les sudits Cardinaux s'étoit retiré devers l'Empereur, & qu'il offroit au dit Empereur quatrecens mille Ducats pour seulement commettre gens qui informassent sur la tyrannie, & mechanceté du dit Duc, partit de Florence, constitua le Cardinal Cibo son Gouverneur, & arriva en cette Ville* (cioè in Roma per passare a Napoli) *le lendemain de Noel*. Sentiamo quello che dice il Varchi del suo arrivo in Napoli (3). *Quivi a non molto tempo giunse il Duca a Napoli, ed andò a far riverenza a Sua Maestà e poco di poi fu fatto intendere a i Fuorusciti, che dessero in iscritto all' Imperadore tutto quello ch' eglino pretendevano contro al Duca Alessandro, e quel che eglino volevano dalla Cesarea Maestà, de' quali scritti se ne facesse copia al Duca, acciochè egli potesse rispondere all' accuse, che gli erano poste, e che di quelle risposte si facesse copia a' Fuorusciti, acciochè eglino potessero replicare alle risposte del Duca Alessandro tutto quel che piaceva loro di rispondere*.

(1) *Sopra* § 7

(2) *Rabelais Epist. 8. p. 8. seq.*

(3) *Varchi ivi*.

35. Trattossi adunque questa lite per via di Scritture; e offervisi che a' Fuorusciti fu data piena licenza di dire senza alcuna soggezione tutto quello che volessero, per la libertà dell' Accusazione, e della Difesa. Non sia maraviglia se in qualche parte ne abusassero. Eglino dettero le loro Dimande, in cui di più notabile vi fu ripetuto, (4) *Che Alessandro de' Medici avea ridotta e ristretta tutta l'autorità del Popolo Fiorentino, la qual consisteva in più di quattro mila Uomini, in dodeci Cittadini solamente, amici, e partigiani della Casa de' Medici....* (5) *l'esser del tutto spento il Sommo Maestrato della Città nel quale consistevano le difese, e le insegne della libertà, e per questa cagione era il titolo suo Priori di Libertà, acciochè insieme col nome e coll' insegne di quel Maestrato si spegnesse ancora del tutto la forma, e l'essenza della libertà. Oltracciò l'esser mutato la forma delle monete, e l'esser levato via da quelle il segno pubblico, e messogli in luogo di quello, da una parte l arme della Casa Medici, e dall' altra, dove si soleva stampare l'immagine di San Cosimo, e San Damiano particolari Avvocati della Casa de' Medici, acciochè non rimanga più memoria alcuna dell' antica Repubblica, e Libertà..... dimostra ancora la sua superiorità.... che gli onori, e gli utili della Città non si distribuiscono più per tratte, o per isquittini, come erano consueti distribuirsi i Maestrati in Firenze, quando ella era libera, ed in tutte l'altre Città libere ancora; ma secondo l arbitrio, e volontà del Duca. Vedesi ancora manifestamente la tirannide del Duca, perciocchè egli senza merito suo alcuno verso la Città s'attribuisce vinti mila scudi l'anno per il suo piatto, e di quello che rimane dispone liberamente, come più gli piace. Manda ancora Ambasciadori per la Città, ed ordina Uficiali.... sostituisce in luogo suo con somma autorità ... e molte cause civili fa udire, e terminare da' suoi particolari Auditori, come più gli piace .... le quali cose sono tutte contra le leggi antiche de' Fiorentini, e contro al costume ancora di tutte le Città libere..... Ma quel che più chiaro che il Sole dimostra la violenza di quel governo, ... e quanto egli è tirannico, si è l'aver' egli non solamente vietato l'uso, non solamente d'ogni maniera d'armi da offendere, e da difendere, insino a quello de i piccoli colte-*

(4) *Varchi lib. 14 f. 549.*

(5) *Ivi f. 550.*

gli, ma l'averle ancora cavate tutte dalle case private de i Cittadini, e de i luoghi Sacri, la dove ell'erano state per voto appiccate, ed il tenere ancora una guardia nel Palagio pubblico della Città, e per la persona sua, tutta di Soldati forastieri, e finalmente l'avergli fatto una Fortezza, le quali cose sono tutte alienissime da ogni costume delle Città libere &c. Qui sta ben dipinto la conversione dall' Aristocrazia nel governo Monarcale di Alessandro: l'uso di ogni giuridizione, e quasi anche dell' utile Dominio *è di fatto* nelle mani di lui. Il battere monete col suo nome, ed insegna, il creare Maestrati; disporre dell'Erario pubblico a suo beneplacito; il delegare, e mandar Ministri pubblici agli altri Potentati, il disarmare, ed armare, e finalmente il fabbricare Fortezze, e frenare con quelle il Popolo sono tutte Regalie di alto grado; e rispetto alla Città, e lo Stato di Firenze Alessandro non più n'era mero Governatore, ma assoluto Signore: rispetto però all' Impero egli tuttavia, o non avea niuna podestà perchè illegittima e nulla; o l'avea tutta come Vicario, e Uficiale Imperiale: perchè niuno può avere potestà nè amministratoria nè propria in Terra dell' Impero senza il consenso dell' Imperadore. Notisi che in pigliando Alessandro de' Medici tutta l'autorità che di prima competeva a' Gonfalonieri, e Priori di Firenze, i quali erano Vicarj del S. Impero; ei veniva in conseguenza, che potesse coniare moneta colle armi della sua Famiglia; poichè ciò l'aveano fatto altresì alcuni Gonfalonieri pro tempore, se non neghiamo fede al dottissimo Le Blanc lì ove dice (1) *Les Gonfalonniers Chefs de la Republique de Florence en usoient de même, & faisoient mettre leurs armes sur les monnoyes*, nella guisa che parecchi Senatori Romani usarono di fare in Roma ne' secoli inferiori.

(1) M. le Blanc. Discours Historiq. sur les Monnoyes de Charles M. p. 75.

36. A questi punti fu risposto per Francesco Guicciardini in difesa del Duca; non negandoli, ma giustificandoli con questi motivi: che ciò s'era fatto (2) *per la sicurtà, e quiete di quella Città .... e per tor via ogni occasione a i sediziosi e cattivi Cittadini di fare alcun tumulto nella Città .....* (3) *per sicurtà del presente Governo, e della pace di tutta Italia, percioccbè avvisarono che quanto più fosse fondato, e fermo lo Stato di Firenze, tanto più fosse levata via ogni occasione di suscitare tumulti in quella Provincia a chi pensasse di turbare la sua presente pace, e quiete, e che fosse necessario di fare la Fortezza in Firenze, levar l'armi al Popolo, e tener' in quella Città la guardia di Soldati forestieri*, e che ciò non era contrario, nè alla deliberazione di Cesare, nè al volere del Popolo che ben vanno uniti. E soggiunse altresì quello che già si è di sopra (4) additato, che *si considerò anche prudentemente, che avendo l'Imperadore eletto per suo Genero il Duca Alessandro, era ragionevole anco di adornarlo con qualche titolo conveniente a un Genero di Sua Maestà.*

(2) Varchi lib. 14 f. 564.

(3) Ivi f. 565.

(4) Sopra §. 5 f. 494.

37. I Fuorusciti nella lor dimanda pretesero che quella podestà, che si era arrogato Alessandro era illegittima, e ch'egli non potea (5) *mostrare in modo alcuno, che il governo suo fosse legittimamente fondato sia dicendo di aver l'autorità sua dall' Imperadore, o dal Popolo. Non può* (dicevano essi) *dire d'averla dall' Imperadore, percioccbè Sua Maestà non ha mai ferma nè stabilita alcuna forma di governo in Firenze* (notisi che non negano la potestà di Cesare; ma il fatto quasi che volessero dire col Giovio (6) che *obiter Alexandrum imposuerat*) *ma ha solamente, secondo che dicono i Partigiani del Duca Alessandro, concedutogli un certo privilegio di esser Capo del Reggimento della Città: ma quando l'Imperadore avesse pure stabilita, e ferma qualche forma di governo nella Città di Firenze, il che si niega, dicono, che*

(5) Varchi l. 14. f. 553.

(6) Sopra c. 21. §. 152. f. 482.

quel

quel governo, che si potrebbe forsi dire da qualcuno che fosse stato ordinato da Cesare, non è quello ch' è oggi in Firenze, perciocchè il modo di vivere, che per parte della Cesarea Maestà ordinò il Mussetola, quando egli venne in Firenze, fu dopo la partita sua tutto mutato e guasto, e introdotto in quella Città un reggimento, ed un modo di vivere nuovo, e tutto contrario a quel che avea ordinato il Mussetola. E da questo segue, che il Duca Alessandro, e quel Governo è ragionevolmente decaduto da ogni privilegio, ch' egli avesse avuto da Cesare, perciocchè meritamente è privato della sua autorità colui, che usa male la podestà, che gli è stata data, ed è cosa convenevole, siccome dicono le santissime leggi Imperiali, che colui perda quello, ch' egli ha, il quale con quella autorità, ch' egli non avea, ha tolto quel, che non gli si apparteneva. In niente si nega qui, ma in tutto si presuppone l'autorità Sovrana di Cesare non con la regola de' Compromessi, o della Guaranzia, ma con le Leggi Imperiali santissime si vuol deciso il caso, e perduto il privilegio, non il sognato pronunziato di Arbitro. L'Ammirato riporta con queste parole e confermando quanto dissi, cotesto Articolo: (1) *Nel che non solo essi Fiorentini, ma venirne offesa la Maestà Sua, contra la cui mente, e contr' al tenore delle cui parole, egli s'avea usurpata quell' autorità.... Era il Capo principale, e sopra il quale posava tutto 'l pondo de' Fuorusciti, che contro al vigor del Capitolo SALVA LA LIBERTA', il Duca arrogavasi tutta l'autorità.*

(1) Ammirat. Hist. lib. 31. f. 431.

38. A questo Capo ampiamente, e ad ogni altra dimanda e veemente accusa fu replicato per parte del Duca Alessandro, ch'era legittimo, e giusto quel governo; perchè *era fondato in sul libero volere di tutto 'l popolo Fiorentino*; (2)..... *e in sulla deliberazione Cesarea* (3). O pure, come lo ridice l'Ammirato: (4) *A che fin parlar di quelle cose, le quali conchiuse da' Cittadini, e confermate da Cesare, non si hanno da rivocar più in dubbio?* ma singolarmente mostrò quanto sarebbe assurdo lo interpretare la parola *Libertà* a modo de' Fuorusciti: *Se si esponesse quelle parole.... in quel modo che gli Avversarj nostri vogliono interpretarle, sarebbe stata questa Capitolazione, non solamente fuora dell' autorità, che avea da Cesare Don Ferrante Gonzaga, ma ancora del tutto contraria alla mente di Sua Maestà; conciossiachè quella non movesse la guerra alla Città di Firenze per altre cagioni, che per rimettergli la Casa de' Medici, siccome ella era obbligata di fare per quel ch' ella avea promesso... nell' accordo di Barcellona, e aveva più volte potuto l'Imperadore capitolare colla Città, mentrechè la guerra durava con molto maggior, e migliori condizioni.... nè volle farlo; perciocchè i Fiorentini, ch' eran dentro, non volevan ricever nella Città la Casa de' Medici; onde ei non è verisimile &c.* Ecco da' Fiorentini stessi confutata la violenta interpretazione del vocabolo *Libertà*; e consolidato quanto dell' intelligenza di quella addietro dicemmo (5).

(2) Varchi lib. 14 f. 460.
(3) Ivi f. 461.
(4) Ammirat. Ist. lib. 31. f. 432.
(5) Sopra cap. 20 § 5. seg f. 403 seg

39. Ma nel nostro soggetto non si de pretermettere, che in un luogo di questa Scrittura de' Fuorusciti Cesare è chiamato *Giudice* tra la Città ed Alessandro, prescindendosi da ogni Capitolazione o Compromesso fatto con Don Ferrante Gonzaga: (6) *Onde ei dicono primieramente, che Sua Maestà è tenuta come Giudice tra la Città e 'l Duca Alessandro a far' osservare alla Casa de' Medici quella Capitolazione, la quale in nome di Clemente fu promessa alla Città Fiorentina.* E in un' altro luogo con relazione doppia alla Capitolazione e alla potestà propia di Cesare, fu detto: (7) *la Cesarea Maestà era Giudice, ed Arbi-*

(6) Varchi lib. 14 f. 549. in princ.
(7) Ivi f. 554.

tro tra quelle due parti. Vero è che nella Difesa parimente si dicono queste parole: *avendo Cesare come Arbitro intra la felice memoria di Papa Clemente da una parte, e la Città di Firenze dall' altra dichiarato &c.* Ora questa è la fonte, ove hanno bevuto in appresso gli Oppugnatori de' diritti del S. Impero, e ultimamente il Whig, e gli Autori del Memoriale e del Trattato Latino; il che può servire d'insegnamento, che ancóra dalle coserelle dette forse a caso, o rispettivamente a un certo titolo senza pregiudizio degli altri titoli migliori; quali sono queste *enunciative*, ritraggono, e sono costretti di ritrarre argomenti coloro, che si prendono a sostenere cause insussistenti.

40. Non vi ha dubbio alcuno che Cesare non fosse Giudice, ed ancóra Arbitro, ma Arbitro naturale; ovvero Giudice rispetto alla sua Sovranità, e Arbitro rispetto alla Capitolazione tra la Città di Firenze, e i Medici Cittadini di quella. Non v'è nè pure immaginabile difficoltà, ch'egli, le cose essendo intere non avesse potuto essere eletto con ispecial'elezione fra di loro per Arbitro. Ma che tale elezione non sia seguita, e non potesse più seguire, e fosse fuor d'ogni proposito, e convenevolezza, lo abbiamo sì chiaramente dimostrato a suo luogo, (1) che non occorre qui soggiugnere nulla per confutare, e correggere l'errore di quegli Avvocati.

(1) *Sopra cap.21. §. 123 seg. f. 476. seg.*

41. Solamente per conoscere onde sia nato questo cavillo, si può ragionevolmente riflettere, che i Fuorusciti aveano intenzione non di moderare la potenza del Duca Alessandro, ma di farlo affatto svestire, e condannare da Cesare; siccome essi medesimi si dichiarano in questa dimanda. Alcuni Ministri Favoreggiatori della lor causa gli aveano lusingato del successo, e a tal' effetto si era depositato gran somma di danaro. A fine d'indurre l'Imperadore a sì fatta veemente risoluzione non parve abbastanza a loro di recare in mezzo le ragioni buone, e giuste, ma ne framettevano di molte inutili, false, ed assurde, come per cagion di esempio è quella che in vigor della Clausula *che s'intendesse sempre salva la libertà* Cesare era obbligato di non riformare quel loro Governo; e quel che più è, che l'Imperadore per mezzo del suo Diploma, che portò il Muscetola a Firenze, avea fatto intendere loro che *dovessono vivere in quella maniera, che viveano dall' anno 1527. indietro, ciò vale a dire* nella licenza di ribellione, e di aperta contumacia contro l'Imperadore, e in un governo, per la destruzione di cui si era amministrata tutta la guerra, loro parendo che non bastasse questo a muovere l'animo di Cesare, e a dare un colore a qualche straordinaria deliberazione, giudicarono a proposito di mettergli scrupolo di consciena, insinuando, quasi che le disposizioni da lui state fatte eccedessero la sua podestà o promessa; alla quale cosa rispose il Guicciardini a nome del Duca Alessandro: *Disputandosi in qualche parte dell' onore di Sua Maestà, conciossiachè costoro affermino senza vergogna alcuna, che quella ha fatto contra la consciena sua quello, ch' ella ragionevolmente non dovea mai fare in alcun modo.* E alquanto dipoi: (2) *Ma è cosa stolta, e arrogante il dire che l' Imperadore, il quale procede nelle sue deliberazioni con tanta prudenza, e col consiglio di tanti Uomini, e sì savj, si sia in una deliberazione di tanta importanza, come fu questa, lasciato ingannare da alcuno.* Ora è ben certo, che ove Cesare non avesse avuta la somma podestà, egli avrebbe fatto una operazione ingiusta; si ebbe adunque ricorso alla sciocchissima invenzione, di dire ch'egli non avea altra autorità, facoltà, e podestà, che quella che le Parti, la Città vinta, e Papa Clemente VII. come Cittadino Fiorentino gli aveano per singolar favore compartita, come a un' Arbi-

(2) *Varchi lib.14. f.564.*

Arbitro, che si dovesse recare a grandissimo onore di essere riputato degno d'intramettersi nelle loro gare a costo di un floridissimo Esercito, e di bravissimi Generali. Quindi fu detto:

42 (1) *Sua Maestà non ha altra autorità o ragione alcuna di ordinar lo Stato di Firenze, se non quella che gli fu data da' suoi Cittadini ne i Capitoli dell' accordo, il quale si fece coll' Esercito Imperiale l'anno 1530. Conciossiachè la Città di Firenze non fosse allora conquistata per ragion di guerra assolutamente, ma con quelle condizioni che si convenivano in que' Capitoli, onde non potette Cesare disporre di quella Città liberamente, come più gli piaceva.*

(1) Varchi lib. 14. f. 553.

I Fuorusciti contraddicono qui a quello, che pochi dì avanti aveano fatto dire a Cesare per bocca di Jacopo Nardi (2), e contraddicono alla verità del fatto: non si può dire che la Città non fosse conquistata a ragion di guerra, non vi mancava, che un' infelice sacco, che fu impedito a tutto potere da' vincitori solamente per clemenza, e umanità. Il patto, con cui Cesare la ricevette in suo potere venne dal proprio suo beneplacito, ed arbitrio, e non escludeva punto nè il diritto della vittoria nè di sovranità, il che pare che osino di negare i Fuorusciti, soggiugnendo, se pur' è vero che tal cosa dicessero: (3) *e massimamente che Firenze molto tempo innanzi è liberata, e ricomperata con danari dagli antecessori di Sua Maestà, perchè la non poteva da se stessa incorrere in fellonia alcuna, nè ricadere per niuna cagione alla Camera Imperiale.* Potrebbe nascere un ragionevole sospetto che questa periodo fosse inserita a bello studio, o dal Varchi rapito dal suo sfrenato genio popolare, perchè non si crede già che questi atti sieno stati riportati da lui che istoricamente, e sommariamente; o da qualche Copista: perchè chi legge tutto il contesto seguito scorge che questo è un' aggiunta che non calza del tutto bene. Il discorso comincia con una ordinata divisione in due parti, delle quali tratta l'una della giustizia, che potea ricevere il governo di Alessandro dalla autorità Imperiale, e questa parte era spedita: di poi quando meno se l'aspetta il Lettore dopo altre cose si riprende l'Articolo della podestà di Cesare; cresce il sospetto a chi contempla manifeste contraddizioni di questo passo, con quello, che i Fuorusciti hanno esposto avanti, e dopo. Il Guicciardini che risponde a uno a uno a tutti i punti distintamente, non tocca questo Articolo, e pur fa stato dell'autorità di Cesare. Gli altri Scrittori, che riferiscono la sostanza di questa dimanda de' Fiorentini Fuorusciti, come li fa Bernardo Segni (4), e Scipione Ammirati (5) non ne fanno ne meno motto.

(2) sopra § 17. seg.

(3) Varchi lib. 14 f. 553.

(4) Bern. Segni Ist. Fior. MSS lib. 7.

(5) Ammirat. Ist. Fior. lib. 31 f. 431.

43. Avvertasi che è così miserabile questa ragione de' Fuorusciti contenuta in questo passo, che la si confuta da se stessa e non si mostrò mai che seguisse questa ricompera; nè mai vendè la Camera Imperiale Firenze a' Fiorentini; nè si seppe finalmente additare quali fossero quegli antecessori dell'Augusto Carlo V., che liberassero Firenze, con modo inudito e irragionevole, dal vincolo di poter' incorrere in fellonia, e perdere la sua imperrata libertà. *Illud conveniri non potest, ne ob perfidiam, sive felloniam Vassalli aperiatur Feudum: nam hoc pactum contra bonos mores est* (6). E resta devoluto ipso jure, *nisi forsitan in locum amissionis feudi pecuniaria pœna subjecta sit* (7) siccome seguì con Firenze sotto l'Imperadore Carlo IV., il quale l'assolvette dalla pena della devoluzione mediante la pena pecuniaria, ma non mai dal vincolo ed obbligo di fedeltà, e conseguentemente dalla capacità di *divolversi* di nuovo. Nè v'è un minimo sospetto che altri Imperadori dopo di lui l'abbiano fatto, anzi consta del contrario secondo quello che abbiamo provato di secolo in secolo, di Regno in Regno.

(6) Jacob. in verb qui pauidem investiti n. 71. per l. si unus §. illud nulla de pact.

(7) Id. ibid. n. 72.

44. In

44. In questa medesima domanda data in iscritto i Fuorusciti contraddicono a questo Articolo sospetto, e fra gli altri luoghi in concludendo così: (1) *Per la qual cosa domandano umilmente i Fuorusciti alla Cesarea Maestà, che non solamente punisca agramente il Duca Alessandro delle scelleratezze commesse da lui..... ma tolga ancora di Firenze il presente governo*; perchè, se Cesare non era Superiore, e Sovrano Giudice tra Alessandro e Firenze, qual diritto avea egli di castigare quel Cittadino suo? giacchè aveano avuto l'ardire, secondochè porta il testo nel Varchi, di negare la podestà di Carlo V., di ordinare la Repubblica come Sovrano, dovevano, per favellare coerentemente, chiedere, che loro permesso fosse di riformare il governo, e di punire un loro Cittadino, quale fu Alessandro.

(1) Varchi lib. 14. f. 557.

45. La Parte favorevole a Alessandro de' Medici conclude la Difesa sua con dire: (2) *Noi preghiamo umilmente Sua Maestà, che gli piaccia omai di non porger gli orecchj a queste così fatte calunnie date da questi scandalosi, e insolenti Cittadini all' Eccellenza del Duca, ed al suo giustissimo governo, anzi dargli la sua figliuola per donna, e* confermargli lo Stato, *siccome quella obbligò già se stessa nell' ACCORDO DI BARCELLONA, della qual cosa non solamente noi che siamo qui in Napoli, da noi stessi, ma in nome ancora di tutti i migliori, e più qualificati Cittadini, che sono in Firenze e della maggior, e miglior parte del popolo di quella Città ancora di nuovo la preghiamo, e supplichiamo.*

(2) Varchi lib. 14. f. 569.

46. Qui si scorge che Alessandro de' Medici, e la sua Fazione, riconosce in Cesare l'autorità di confermare il suo governo, il che presuppone superiorità, e questa autorità non la fondano nel sognato Compromesso, ma la riferiscono al Patto di Barcellona, e solamente in vigor di quello Cesare aveva obbligazione d'istituire i Medici, ma tale obbligazione sarebbe stata nulla, e ingiusta, ove Carlo V. non avesse avuto il diritto della Sovranità sopra quella Città.

47. Questa Difesa di Alessandro fu consegnata a' Fuorusciti con comandamento, che in replicare si astenessero da que' punti che non contenevano, che accuse del costume personale (3), *e che dessero in iscritto il modo del governo, ch' ei desideravano che fosse in Firenze, standovi anche il Duca Alessandro.*

(3) Varchi lib. 14. f. 569.

48. Sopra questa Ipotesi adunque essi esposero le loro Dimande di nuovo, e pretesero, (4) *ch' era necessario che il Duca della Repubblica Fiorentina non trapassi quella autorità che sogliono aver coloro, i quali sono Capi degli altri Governi liberi, siccome son quelli di Vinezia, Genova, Lucca, e Sienna, e che l'autorità predetta ancora sia personale, di maniera che in quella non succedano i descendenti suoi, non istando insieme a' tempi nostri, Libertà, e Principato, che vadia per successione. Fa di mestieri oltracciò che ne' Magistrati..... Il Duca abbia solamente podestà di proporre quel che più gli piacerà, ma non possa impedire perciò egli solo quello, che dagli altri fosse stato legittimamente deliberato, e che il voto suo sia solamente di quel vigore, che suol' esser quello d'un Capo legittimo in una Città libera. Nè gli sia dato, oltre a questo dell' entrate pubbliche più di quel che si conviene a un Capo di un governo libero, siccome ha usato di fare per il passato la Città di Firenze &c. Non deve ancora esser' in Firenze alcuna Fortezza, o guardia di Soldati forastieri...... e per la sicurtà universalmente d'ogn' uno POTRA' LA CESAREA MAESTA' PROVEDERE IN TUTTI QUE' MIGLIORI MODI, CHE LE OCCORRERANNO.*

(4) Ivi f. 570.

49. Qui

49. Qui si suppone che il provedere alla sicurtà di ogn' uno, e delle ragioni dell' Impero ancóra aspettisi a Cesare, e crederei come a Sovrano: e che, come tale, vollero che l'Imperadore fosse certo di poter comodamente provedervi, in dandogli in mano le Fortezze dello Stato, come vedremo di qui a poco; *Fa di bisogno ancora che l'Imperadore* crei *in Firenze un Senato di tanto numero di Cittadini, che di quello non resti fuora alcuno, il quale per nobiltà di sangue, e per l'altre buone sue qualità meriti di ritrovarsi al governo delle cose pubbliche, e che da questo Senato sien fatte tutte le leggi, e tutte le deliberazioni, le quali sarà giornalmente necessario di fare nella Città, e massimamente quelle per le quali si dovesse deliberare di porre qualche nuova gravezza a i Cittadini, per far condotte di Capitani, o d'altri Condottieri, o PER QUALUNQUE ALTRO BISOGNO, E OCCURRENZA DI SUA MAESTA', o della Città propria*. Ma qui si dà per certo chiaramente che la Città sia tenuta a armare, e a contribuire per le occorrenze di Cesare (1). *E' di necessità ancora che ..... mancando per morte, o per qualunque altra cagione uno de' Senatori sopradetti, se ne elegga un' altro in luogo di quello dal medesimo Senato, O VERAMENTE DALL' IMPERADORE*. Ora (2) *Officialium & Magistratuum creatio, nec non ad munia publica vocatio Principem concernit*: ed è prova segnalatissima del supremo Dominio, qualora (3) *Constitutio immediatè à Rege vel Imperatore promanat; eô casu regalibus adscribitur. Tunc enim Magistratus regii nuncupantur*. I Fiorentini innanzi la riforma aveano per privilegio esercitato questa regalia, e cotesta era (4) *Constitutio Magistratuum mediatè facta intuitu concessæ jurisdictionis*.

(1) Varchi lib. 14 f. 471.

(2) Knichen de jur. Territ. cap. 4. n. 552. 553 p. m. 457.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

50. Sì che di rinunziare a cotal privilegio erano paratissimi que' Fuorusciti a nome della Repubblica tutta, ch' essi di rappresentare intendevano; e di riconoscere in Cesare ritornato il gius radicato nella sua Maestà e somma Podestà di dare i Maestrati alla Città (5). *Ed acciochè questo ordine dato da lei non possa esser guasto, o alterato con qualche sforzato parlamento, sì come fu guasto da loro il governo dell' anno 1530. lo Imperadore comandi che questo ordinamento non possa in maniera alcuna esser' alterato, o mutato GIAMMAI senza il consentimento, e volere di quel Senato, e senza L'APPROVAZIONE DI SUA MAESTA'*. Veggasi che bella occasione era questa per Cesare di acquistare qualche ragione di PERPETUA SOVRANITA' sopra la Città di Firenze, ove non l'avesse già avuta, od ove avesse dubitato di non averla già tutta?

(5) Ibid.

51. Ma Carlo V. non trovando in ciò alcun novello vantaggio che lusingasse la sua ambizione promulgò una sentenza sua tra cotesti Litiganti, ch'era più adattata alla giustizia, e alla Ragione di Stato di que' tempi, che al talento de' Fuorusciti, i quali non tutti ebbero unitamente per oggetto la vera libertà della Patria loro (6); in una sola cosa erano concordi, cioè in volere che si espellesse dallo Stato Alessandro, o almen si levasse via la legge della successione, il che era lo stesso o circa.

(6) Sopra §. 22.

52. L'Imperadore non giudicò opportuno per lo bene pubblico di ciò fare, ma deliberò di confermare Alessandro, però in tali termini, che l'altra Parte restasse consolata in quello ch'era giusto, e necessario alla quiete, sicurezza, e conservazione delle persone, e de' beni loro: siccome ogn' un può giudicare dal tenore della stessa sua Sentenza, che qui soggiugniamo, quale il Varchi l'ha riferita.

(7) „ Sentenza di Carlo V. tra 'l Duca, e i Fuorusciti.

„ Cesare avuta questa risposta da' Fuorusciti, dopo non molto „ tempo dette tra 'l Duca, e loro questa Sentenza.

(7) Varchi lib. 14 f. 571.

„ Che

„ Che tutto l'odio, e 'l rancore, e sdegno, che il Duca avesse conceputo contro a' Fuorusciti Fiorentini, per quello, che insino ad oggi eglino avesser detto, o fatto, tentato, o procurato in qualunque maniera contra la persona, stato o governo suo, dentro, o fuori dello Stato di Firenze, si posino, e sieno del tutto spenti; onde il predetto Duca non possa giammai perciò direttamente, nè indirettamente per giustizia, nè altrimenti ordinariamente, nè straordinariamente pretenderne cosa alcuna contro a' Fuorusciti di sopra detti, o in maniera alcuna querelarsene, ma tutto si sdimentichi per sempre. E che i medesimi Fuorusciti possano da qui innanzi conversare con tutti gli altri Cittadini Fiorentini, e stare, e abitare in Firenze, e quindi anche partirsi liberamente a lor piacere, e godere senza impedimento alcuno tutti i lor beni mobili, che non fossero di già stati venduti ad altri, e gl' immobili ancorchè fossero stati venduti, o in alcun' altro modo alienati, pagando nondimeno a quegli che gli avessero comperati tutto quel, ch' eglino avessero speso in miglioramenti accettabili di que' beni, o in render doti, alle quali i predetti beni fossero stati obbligati, o in pagare altri debiti giusti, che i Fuorusciti di sopra detti avessero avuti, o in liberargli ultimamente da qualche altro carico, che que' beni avessero avuti, quando coloro, che gli hanno al presente, cominciarono a possedergli; e se circa a questi così fatti pagamenti nascerà differenza alcuna, che l'una, e l'altra Parte se ne debba rapportare a quel giudizio, che ne darà l'Ambasciadore della Cesarea Maestà, il quale sarà appresso al detto Duca, o in qualunque altra persona, a cui l'Imperadore commettesse la cognizione di queste cause, e che tutto quel che si dice in questa sentenza s'intenda doversi osservare con queste condizioni di sotto scritte. Primieramente, che i Fuorusciti da qui innanzi non faranno, nè tenteranno, nè procaccieranno direttamente, o indirettamente cos'alcuna contra la persona, governo, e stato del Duca Alessandro, e facendo, tentando, o macchinando in maniera alcuna contra al Duca di sopra detto, s'intendano aver perduti tutti que' benefizj, che sono conceduti loro per la presente Capitolazione, i quali beneficj, non possano godere ancóra se non que' Fuorusciti, che per pubblico contratto si dichiareranno di voler' esser compresi in questo accordo, assegnando a fare la predetta dichiarazione due mesi di tempo a que' Fuorusciti, che sono in Italia, e quattro mesi a quei che ne son fuori, il qual contratto si debbe fare innanzi al Conte di Sifonte Ambasciadore della Cesarea Maestà in Roma, o dinanzi a quell' Ambasciadore che sarà per la Maestà di sopradetta appresso al Duca Alessandro. Ma che i Fuorusciti non possano perciò ritornare in Firenze, se prima la Signora Duchessa figliuola dell' Imperadore, e Sposa del Duca Alessandro di sopra detto, non sarà giunta, e ferma in Firenze, ancorachè dal giorno della dichiarazione ch' eglino avranno fatta legittimamente nel modo predetto di voler' esser compresi in questa Capitolazione ei comincino a godere i lor beni. Proibisceli oltracciò al Duca Alessandro il poter per l'avvenire proceder contro a' detti Fuorusciti per qualunque cagione ei potesse pretender contra coloro per gli errori, che commettessero da qui innanzi in altro modo che per via di giustizia, e occorrendo pigliargli, o confiscare loro beni, ciò non si possa

„ fare:

„ fare *senza il parere dell' Ambasciadore, che sarà allora per*
„ *Sua Maestà appresso il predetto Duca*, o d'alcun' altra persona,
„ che dall' Ambasciadore di sopra detto fosse nominata, e questo
„ modo di vivere che noi diciamo, debba durare quattr' anni conti-
„ nui avvenire. Ed al presente, acciocchè i Fuorusciti possan vivere
„ sicuri, che tutto quel, ch' è lor promesso in questa Capitolazione,
„ sarà osservato loro inviolabilmente, il Duca Alessandro promette-
„ rà liberamente sopra alla fede, e sopra all' onor suo alla Cesarea
„ Maestà di non contraffare in maniera alcuna direttamente, o indi-
„ rettamente a quel ch' è stato deliberato, e promesso a i Fuorusciti
„ per la presente Sentenza, e Cesare prometterà per il predetto
„ Duca, ed in nome di esso a tutti i Fuorusciti, che tutto quello, che
„ si promette loro in questa Capitolazione, sarà loro, siccome s'è
„ detto di sopra, inviolabilmente osservato. Sia ancor' obbligato il
„ Duca a promettere di ratificare a tutto quello, che lo Imperadore
„ ordinerà, che si debbia fare in Firenze circa il governo di quella
„ Città, e d'osservarlo ancora senza mutarne, o alterarne cos' alcuna
„ da qui avanti, tardi, o per tempo senza la licenza, o lo comanda-
„ mento di Sua Maestà, la quale possa dar quell' ordine, ch' ella vor-
„ rà, che si tenga in Firenze, in una volta, o più secondo che le par-
„ rà necessario di fare, ma tutto quello, che ella vorrà ordinare, lo
„ debba ordinare al più longo nel termine di un' anno, il quale ordi-
„ namento si possa fare dalla Cesarea Maestà propria, o veramente
„ da chi ella arrà commesso per un suo Mandato, che ordini tutto
„ quel che appartiene al viver civile, alla giustizia, e alle facoltà del
„ predetto Stato di Firenze, così universalmente, come particolar-
„ mente. Il che facendo Sua Maestà s'ingegnerà a suo potere di far
„ tutto quel che converrà per indirizzare ogni cosa a buon fine, così
„ in quanto a quel che s'appartiene al titolo, e all' autorità del pre-
„ detto Duca, come quello che appartiene alla conservazione delle
„ leggi, privilegj, esenzioni, e beneficj della predetta Città di Fi-
„ renze, a i quali Sua Maestà promette di non pregiudicare in ma-
„ niera alcuna. Conceda ancora il Duca Alessandro a Cesare auto-
„ rità di levar del tutto, o moderare alquanto le gravezze, e gabel-
„ le, le quali fossero state poste a' Cittadini Fiorentini, ed a' sudditi
„ della Città di Firenze, contra le leggi, ed antichi ordini suoi, di
„ poiche il Duca Alessandro governa, e di promettere ancora, che
„ da qui innanzi non se ne porrà alcun' altra alla predetta Città, nè
„ alle Terre, Castella, o Ville, che le sono suddite, o raccomandate,
„ se non conforme alle leggi, ed antichi ordini Fiorentini; oltracciò
„ si debba il Duca di sopra detto sottomettere a tutte quelle pene,
„ non osservando a tutte quelle cose, che si contengono nella presen-
„ te Sentenza, le quali gli sono ordinate da Sua Maestà nel privile-
„ gio datogli da quella dell' autorità, e grado, che debba avere nella
„ Repubblica Fiorentina. Ed i Fuorusciti altresì si sottomettano
„ alla pena di perdere tutti que' benefizj, che concede loro la presen-
„ te Capitolazione, e tutti quegli ancora che potessero giammai pre-
„ tendere nella Città di Firenze, o nello Stato suo. Dieno ancora
„ tutte le predette Parti piena autorità all' Imperadore di dichiara-
„ re, e sentenziare, se alcuna di loro avesse contraffatto al presente
„ accordo, o no, ed imporre a chi avesse contraffatto, tutte quel-
„ le pene, che a lui piacerà, e in quella maniera, che gli parrà, e a
„ suo libero arbitrio &c.

53. Questo è un' Atto di qualità mista, cioè una Sentenza da Sovrano in un modo; e un progetto di Compromesso in un' altro. Se i Fiorentini Fuorusciti lo avessero accettato, se le Parti si fossero subordinate alle Pene Convenzionali in quello stipulate o riservatesi all' arbitrio di Cesare contro i trasgressori; oh allora sì che Cesare, benchè Sovrano, sarebbe per questa volta diventato più propiamente Arbitro e Compromessario; nella guisa che lo diventò Rodolfo I. tra' Principi o sudditi dell' Impero (1); ed Enrico VII. tra le due Fazioni Milanesi nelle occasioni da noi narrate (2). Ma non accettandolo i Fuorusciti, questo Atto ritenne il vigore di una Sentenza giuridica Sovrana; la quale egualmente ebbe il suo effetto, ancorchè accettata non venisse da ambe le Parti; la qual sorta di Sentenza non può uscire da chi non è Principe Sommo: perchè esso solo può impor la legge alle Parti di accettare il progetto del Compromesso, o accordo. In questo rispetto adunque si può considerare questo Atto, un Decreto Interlocutorio, col quale Cesare ordinò primieramente una amnistia generale a favore de' Fuorusciti, e dichiarati ribelli da Alessandro de' Medici; con che si suppone che abbiano macchinato contra la persona, lo Stato, e Governo di lui. Ma chi assolve dalle pene, che un' altro ha imposte, debbe esser Superiore di colui, che le impose e di colui a cui furon' imposte.

(1) Sopra cap. 10 § 50. f. 413.

(2) Sopra cap 21 § 53. f. 430.

54. Per secondo, ordina la restituzione de' Fuorusciti ne' beni loro, e leva via le confiscazioni fattene; e qui vale la medesima ragione.

55. In terzo luogo, si riserva l'amministrar la giustizia per mezzo de' suoi Ministri a ciò delegati da lui, in caso che nascessero differenze, e difficoltà in quella restituzione.

56. In quarto luogo, dichiara che solamente que' Fuorusciti debbano essere perdonati, assoluti, e restituiti, i quali dentro lo spazio di quattro mesi avranno accettato con solennità questi suoi ordini innanzi al Conte Sifontes suo Imbasciadore in Roma.

57. Quinto proibisce con parole imperative a Alessandro di più fare confische per qualunque delitto: riservando a se la cognizione delle cause appartenenti al Fisco, per quattro anni. Chi può sospendere l'uso di una regalia della sorta, qual' è il confiscare i beni de' delinquenti, de necessariamente essere colui, che l'ha conceduta, sia alla Città, sia al Duca.

58. Sesto, fa una riserva perpetua, che Alessandro de' Medici non possa *da lì avanti, tardi, o per tempo, senza la licenza, e 'l comandamento di Sua Maestà alterare cosa alcuna* circa il Governo, che l'Imperadore avrà ordinato infra l'anno; il che importa la continua superiorità.

59. Settimo, l'Imperadore si riserva di fissare il titolo, grado, e la dignità di Alessandro. Principalissimo mistero ed esercizio della Sovranità Imperatoria; e regalia del primo ordine riservata alla persona del sommo Principe (3).

(3) Sam. Stryk Exam. jur. Feud. cap. 9. qu. 3.

60. In ottavo e ultimo luogo, vuole et intende, che Alessandro sia soggetto alle pene ordinate da Sua Maestà nel Privilegio datogli di quella autorità, e grado, che avere debba nella Repubblica. Quelle pene, come si è mostrato, sono l'essere dichiarato *ipso facto*, et *ipso jure* per ribelle dell' Impero in caso di contravvenzione. In guisa che non v'è contrasto che Carlo V. qui trattasse l'una, e l'altra Parte come suoi sudditi, e che chi accettò questo ordinamento si confessasse per tale (4).

(4) Sopra cap. 21. § 91. seg f. 463. seg

61. I Fuorusciti non l'accettarono; non già perchè

eglino disputassero, o negassero di voler' essere soggetti all' Imperadore, il proprio loro projetto poc' anzi esposto (1) prova il contrario: ma perchè essi non volevano Alessandro per loro Principe, come si è veduto chiaramente. Del resto non si può dubitare, che trattone l'odio contra Alessandro eglino non fossero ben contenti di riconoscere l'Imperadore per loro legittimo et immediato superiore: laonde disse l'Autor del libro intitolato Origine e Discendenza della Real Casa de' Medici: (2) *Coll' occasione della morte di Clemente VII. poco mancò, che non fossero intorbidate le cose da alquanti Gentiluomini Fiorentini, i quali interpretando da quella dimora*, con cui l'Imperatore Carlo V. prolungò le nozze di sua figliola con Alessandro, *che la volontà di Cesare vacilasse, si affaticarono con grandi speranze, e maggiori promesse di persuadere Cesare che non pigliasse per Genero Alessandro, ma si contentasse che rimessa la Città in Libertà, A LUI SOLO OBEDISSE.*

62. Il modo di persuadere l'Imperadore era questo, al dire del Segni (3), *che gli avevano proposto, se voleva mantenere la Città libera sotto un governo, che si contentavano di dargli in mano la Fortezza di Livorno, e di Firenze, e di più cento mila ducati per dieci anni, ogni anno.*

63. Di queste pratiche, ed offerte, ne fa commemorazione Francesco Rabelais Scrittore Francese contemporaneo, informatissimo delle cose politiche, e in quel tempo, cioè sotto P. Paolo III. vivente in Roma scrivendo: (4) *Io intendo che gli affari de' Cardinali Salviati, e Rodolfi, non hanno avuto spedizione tale, quale essi la speravano dall' Imperadore: ma che Cesare loro ha detto perentoriamente, che alla loro richiesta, ed instanza insieme col fu Papa Clemente egli aveva costituito Alessandro Duca sovra le Terre di Firenze, e di Pisa.. il disvestirlo ora, sarebbe un' atto di bagatellieri che fanno, e disfanno il fatto. Che perciò deliberassero di riconoscerlo per loro Duca, e Signore, e gli ubbidissero come Vassalli, e Sudditi, che non vi mancassero.....* (5) *Questi Cardinali, e Filippo Strozzi nulla hanno conseguito dall' Imperadore co' loro danari, ancorchè gli abbiano voluto consegnare a nome di tutti i banditi, e Fuorusciti di Firenze un millione di oro in contante per terminare la Rocca incominciata, e D'INTERTENERLA PERPETUAMENTE CON PRESIDIO COMPETENTE A NOME DI DETTO IMPERADORE, E DI PAGARLI CIASCUN' ANNO CENTO MILA DUCATI, purchè, e con condizione che gli rimettesse ne' loro beni, e terre, e libertà primiera.*

64. Il Giannatasio ne parla in questo modo: (6) *Alexander Mediceus Neapolim venit.. ut ea, quæ adversus se Florentini ad Cæsarem detulerant, purgaret. Quidam enim Florentia extorres Neapolim ad Carolum venerant, querelasque ad eum detulerant in Alexandrum quem immitem, & nobilissimæ Patriæ inimicum agebant, eumque rogabant UT SE LIBERTATI RESTITUERET, AC SIBI VECTIGALES FACERET.*

65 Alfonso Uloa ci spiega che cosa possa significare quel dar le Fortezze in mano di Cesare e quel pagargli l'annuo Censo: (7) *Erano comparsi dianzi all' Imperadore molti Nobili Fiorentini Fuorusciti venuti da Roma a dolersi con esso lui di esser posti in soggezione del Duca Alessandro de' Medici, del quale dicevano gran male, come crudel tiranno della nobilissima Patria, supplicandolo a volergli ridurre nella pristina libertà, CHIAMANDOSI SEMPRE SUOI FEUDATARJ.* Tra tutti merita più fede il Segni; dieci mila ducati ciascun' anno in perpetuo pare troppo. Il perpetuo censo annuale già era

(1) *Sopra* §. 49. *seg.*

(2) *MSS. f. m.* 355.

(3) *Bernard. Segni Ist. Fior. MSS. lib* 7. *f. m.* 291.

(4) *Franc. Rabelais epitre* 8. *p.* 29.

(5) *Id. Epitr.* 13.

(6) *Hist. Neapolit T.* 3. *lib.* 48 *p* 205. *in* 4.

(7) *Alfons. Uloa vita di Carlo V. lib.* 3 *cart.* 144.

era dovuto *ab antiquo* . . Quel millione sarebbe stato straordinario.

66. Questi Scrittori però suppliscono al silenzio del Varchi in questa parte taciturno, ove in cento altre minutezze abonda di faconda esattezza. Tutti capivano che v'era un genere di Libertà sotto il Dominio immediato dell'Imperadore, e che questa era la libertà pristina, e primiera (1). Colla differenza del Presidio Imperiale nelle Fortezze dello Stato; dal che si vede che, contuttochè non accettassero i Fuorusciti il decreto di Cesare, non lasciarono però di credere lui, e di riverirlo per legittimo lor Superiore. La difficoltà loro non consisteva punto in non voler essere Sudditi, Vassalli, o Feudatarj dell' Impero; ma in non volerlo essere mediatamente, e sotto il da loro odiato Alessandro de' Medici.

(1) *Sopra c.20.§.13.seg. f.406.*

67. Per tanto poscia di Alessandro, non si può dire, che egli non accettasse, e riconoscesse con subordinazione l'atto Imperativo e Sovrano della Sentenza dell'Imperadore da che si è veduto ch'egli supplichevolmente richiedette (2) di essere confermato da quello nel suo Stato, Governo, e grado: e che questo atto è per l'appunto la sì fatta confermazione. Il perchè, disse il soprammentovato Uloa: (3) *Ma l'Imperadore avea di tal sorta in odio quella Città, la quale chiaramente favoriva la parte di Francia, e per ragion di guerra per il delitto della infedeltà, avea meritato ogni male, e di esser trattata, come nemica, che non volle accettar condizione alcuna per rimetterla in libertà .... E finalmente avendo l'Imperadore ributati i Fuorusciti, e confermato il Principato di Toscana, concluse il Parentado tra'l Duca, e la sua figliuola.*

(2) *Sopra §.45.*

(3) *Uloa vita di Carlo V. lib.3. cart. 144.*

68. Il Varchi oltremodo inclinato a credere o a spacciar per vero tutto quello che gli sembra ricalcitrare alla superiorità Cesarea, riporta (4) una lettera scritta da' Fuorusciti all' Imperadore, *la quale*, se crediamo a lui, *fu molto lodata, e celebrata per tutta Italia, e per un' altiera, e generosa risposta, e veramente degna di quegli antichi Italiani*. Questa lettera termina in sostanza con un'appello da Cesare male informato, a Cesare meglio informato: (5) *E quando pure altrimente sia il suo volere, ed il suo giudizio, che quella si contenti, che con buona grazia sua noi possiamo aspettare, che coll' ajuto di Dio Sua Maestà altra volta MEGLIO INFORMATA della causa nostra, adempia i nostri giusti, e pietosi desiderj*. Ma non è per questa parte, che paresse al Varchi tanto degna di loda cotesta lettera; sì bene pel suo principio, che fu questo: *Non venimmo qui per domandare alla Cesarea Maestà con che condizioni noi dovessimo servire al Duca Alessandro, nè per impetrar per mezzo suo perdono da lui &c.* Ma non è verisimile che osassero di farsi innanzi agli occhi di Cesare con sì sconcia lettera, la quale, ancorchè paja al Varchi degna di quegli antichi Italiani, non era però Carlo V. di quegli sia antichi sia nuovi Imperadori, a' quali impunemente si potessero dire di quelle stranezze.

(4) *Varchi lib.14.f.573.*

(5) *Varchi ibid.*

69. Il Segni Scrittore contemporaneo molto esatto eziandio nelle cose seguite a Napoli, a cui non sarebbe sfuggita questa notizia, nulla ne dice. Scipione Ammirato il giovane, il quale scrisse dopo il Varchi, e che apparisce da per tutto informatissimo più di ogni altro de' documenti autentici, parla negativamente circa questa lettera; appena arriva a dar per probabile, che quel concetto sia scappato dalla bocca di uno de' Fuorusciti in luogo, ove era presente l'Imperadore, non senza grave sdegno di lui: (6) *Narrasi*, dic' egli, *che Filippo Parenti uno del numero de' Fuorusciti avesse avuto animo di dire alla presenza di Cesare, ch' egli e i suoi compagni eran venuti a gittarsi avanti a' piedi della Maestà Sua per ricuperare la libertà che avevano perduta, e non*

(6) *Ammirat. Ist. Fior. lib. 31. f.m.433.*

per

per sapere con quai modi di servitù avessero al Duca Alessandro a ubbidire, la qual cosa offese tanto l'Imperadore, che stanco delle udienze non ben soddisfatto degli arti de' Fuorusciti, che aveano prima nutrito le garre tra i due Cugini, certo che per l'antica affezione portavano a' Francesi non farebbe quella Città stata sua amica; dispose tra se di lasciar andar le cose in quel modo che andavano, e senza entrare in altre contestazioni, farne ravvedere i Fiorentini in un modo, qual fu questo: che uscendo egli una mattina di camera con grandissima frequenza di genti, quanta fusse stata mai, ad Alessandro rivoltossi con voce, che da tutti potesse esser' intesa, disse: Duca andate a vedere la vostra moglie. Questa fu la scure che cadde sul capo de' Fuorusciti, accortisi senza entrare in altre pratiche, qual fosse la mente dell' Imperadore, talche licenziati senza conclusione alcuna, chi prima, chi dopo a fare i fatti suoi se ne tornò. La variazione di questi Scrittori, e le altre debite riflessioni possono far credere che il motto di un particolare abbia data nascita a quella Lettera, e ch'ella abbia poi girata per le adunanze, e ancóra incontrata approvazione tra Fazionarj.

70. Ma comunque si sia, chi è risoluto di perdere tutto, può rischiare altresì una audace espressione. Quel che vie più rende improbabile questa Lettera si è, che il Varchi, in vece di dire, che quell'ardimento di tutti operasse effetto cattivo sulla mente di Cesare, come segna l'Ammirato, che operasse il detto di un solo, e come era naturale; all'incontro operò che Cesare desse nuove speranze a' Fuorusciti; attribuendo però tal deliberazione di Cesare alle arti di un suo Ministro Pietro Zappada, il quale era poco amico di Alessandro, e avea speranza di partecipare di somma rilevante di denaro stata depositato da Filippo Strozzi per suo compenso in caso, che facesse riuscire i disegni de' Fuorusciti; (1) *E avendo ottenuto dall' Imperadore per mezzo dell' Agente sopradetto, che i Fuorusciti sarebbero uditi di nuovo da Sua Maestà*, si entrò in una nuova battaglia di Scritture, nelle quali i Fuorusciti insistettero presso a poco sugli stessi Articoli, aggiuntovi che volevano, che (2) *Alessandro Vitelli che teneva presidiato la Città giurasse fede all' Imperadore; e che la Fortezza altresì si desse in mano sua finoattantochè egli avesse ordinato lo Stato nuovamente.*

(1) *Varchi lib. 14. f. 574.*

(2) *Varchi lib 14. f. 575.*

71. A queste novelle petizioni fu replicato per parte di Alessandro de' Medici, (3) *Che in quella convenzione, della quale si era ragionato a i dì passati (cioè la contenuta nella sentenza di Cesare) si contiene appieno la remissione de i Fuorusciti, la restituzione de i loro beni, e la sicurtà loro, ed oltracciò l'autorità data a* Sua Maestà di riformare il governo di Firenze, se pure gliene facesse in qualche parte mestiere; *laonde tutto quel, che di nuovo si mette innanzi da i Fuorusciti, non si propone ad altro fine, se non per abbassare, e annichilare a lor potere, e ...... la riputazione del Duca, e per metter' in Firenze qualche confusione, per vedere se potessero in questa maniera conseguire indirettamente quello, ch' essi cognoscono di non potere, ne dovere ancora ragionevolmente ottenere per giustizia........... Queste son cose proposte da' Fuorusciti per dar biasimo in questa maniera alla persona del Duca, e per dimostrare a lor potere, CH' EGLI NON E' FEDELE, NE OBBEDIENTE ALLA CESAREA MAESTA', COME SE LA FEDE, E LA DEVOZIONE CH' EGLI HA CON QUELLA NON FOSSE MANIFESTAMENTE CONOSCIUTA DA OGNUNO.*

(3) *Id. f. 576.*

72. Osservinsi due cose in questa replica: l'una, che Alessandro de' Medici, e il suo Partito dichiara che l'Imperadore non ave-

va d'uopo che le Parti a lui dessero facoltà di ordinare lo novello Stato di Firenze, supponendo in lui innata questa facoltà. E così fu. Ma l'Imperadore volea che i Fuorusciti per contratto si sottoponessero nuovamente, e consentissero all'ordinamento futuro: e ciò nulla implica colla suprema podestà, potendo i sudditi per contratto speciale ciò fare col Sovrano (1); e richiedendolo così la natura dell'affare, ove si volea sterpare ogni seme di civili, e privati litiggj eziandio per mezzo del particolar consenso di ciascuno: il quale però venne chiesto da loro, come da sudditi, con questo medesimo, che in non prestandolo, essi come ribelli restavano esclusi dalla Cittadinanza, e dalla possessione de' loro beni.

(1) *Sopra cap. 20 §. 50. f. 413. It. cap. 21 §. 53. f. 450.*

73. L'altra cosa qui da notare si è, che Alessandro dichiara calunniatore chiunque osa di accusarlo di non essere *fedele, e ubbidiente di Cesare*, e si gloria che la sua *fede, e devozione inverso l'Imperadore* sia conta e nota al Mondo. Non fu già un gran fatto che Alessandro autenticasse così segnalatamente l'esser' egli Vassallo, e Suddito dell'Imperadore: sì bene è cosa mirabile, che si trovi gente, che ardiscano asserire ch' egli ricusasse, nascondesse, sdegnasse, o smentisse quel glorioso carattere.

74. Per cotesta parte delle Accuse de' Fuorusciti, e delle Difese di Alessandro si conferma a buon conto, quanto noi abbiamo affermato nella precedente Dissertazione, in ispiegando la formula (2) *in fide & devotione Sacri Imperii*; e in provando, che ella importava, che sì la Città come Alessandro de' Medici, e i suoi successori dovessero riconoscere per Sovrano l'Imperadore. Aggiungasi perciò alla nostra interpretazione, la testimonianza e la confessione pubblica e solenne di ambe le Fazioni Fiorentine, di que' di fuora, e di que' di dentro; le quali ciascuna al suo modo intendeva e si vantava di rappresentare la Nazione tutta: discordi ch' erano nel rimanente in questo Articolo però concordavano. Per questa solenne e unanime confessione si conferma parimente, che la sentenza dell'Imperadore promulgata dal Musset ola l'anno 1531. a' 6. di Aprile, e con giuramento di tutta la Città accettata, non era l'effetto di *un Compromesso in Arbitro*; perchè la contravvenzione a un' Arbitrato sarebbe stata una violazione di patti, ma non una disubbidienza agli ordini della Maestà che ha sentenziato. Per questa alla perfine si strugge affatto la insussistente idea di (3) *mero Alleato, e di* (4) *amichevole Mediatore, e Compositore* tra le Parti, cui gli Avversarj sofisticamente appongono a Carlo V. Perocchè, nè l'Alleato semplice e straniero, nè il Mediatore, può esigere una *Fede* accompagnata di *Ubbidienza*; ma solamente una fede accompagnata dall'osservazione de' patti dalla parte Confederata, e Compromettente. E in questa guisa si può ragionando convincere un Cinese, non che uomini che sanno che cosa sia Firenze, e Fiorentini rispetto all'Impero.

(2) *Sopra cap. 21 §. 63. seg. f. 455.*

(3) *Sopra cap. 20. §. 40. seg f. 411.*

(4 *Sopra cap 20 §. 59. seg f. 416 seg*

75. Ripigliamo la Storia. L'Imperadore non badando più alle confuse e non ben concertate istanze de' Fuorusciti, nè al loro consentimento, seguendo i dettami della giustizia, e della prudenza, e podestà Imperatoria, (5) *dopo non molti giorni confermò quella Sentenza, la quale egli avea poco innanzi dato*? Ora chi die a Carlo V. la facoltà di confermare tal sentenza, se non fu la Potestà Imperiale? Ma

(5) *Varchi lib. 14. f. 578.*

76. Diasi mente agli effetti di questa Sentenza molto importante alla cognizione di questa Causa. Ella non determinò le particolarità, nè le convenienze tutte delle Parti litiganti, era dunque, come dicemmo, quasi un Decreto Interlocutorio, vi si riservò Cesare di ordinare, e determinare ogni cosa definitivamente, e d'investire anche Alessandro positivamente del titolo, o di Duca, o di quello che si conver-

rebbe

rebbe. Il rifiuto de' Fuorusciti fece divenire questa Sentenza, da *interlocutoria*, che era, per così dire, *definitiva*, inducendo eglino l'Imperadore a *confermarla*. Sicchè la Sentenza, e la confermazione di essa decise la controversia a favor di Alessandro; e si può dire che in questa stia fondato il titolo legittimo della podestà che avea acquistata Alessandro sopra Firenze, di là de' limiti prescrittigli nella primiera Investitura (1), o Istituzione; (2) *Ratihabitio enim omnibus casibus retrotrahitur, & mandato comparatur*.

(1) *Sopra c.21.§ 142. f 479.*
(2) *C ratihabitionem 10. & ibi Dgr. de reg. jur. lib 6. l semper qui non probibet n 6. ubi Dec ff. de reg. jur.*

77. Per ravvisare la quantità della giuridizione o podestà, e la qualità del grado, che venne riconfermato a Alessandro per quell' Atto, giova ridursi a memoria quel, che in principio di questo Capitolo si è narrato (3). Vidimo ivi Alessandro dalla Città per pubblico Consiglio *dichiarato Capo, Principe di tutto lo Stato e Governo, con titolo di Doge perpetuo & ereditario*. Vidimo che, in conseguenza di tal potestà e dignità sì fattamente accresciutagli, egli fece a suo arbitrio imposte a' popoli, ed accrebbe le sue rendite a quella somma che gli parve necessaria al mantenimento Principesco. Il che, se contempliamo gli effetti interni da lui alla Repubblica come parte alla parte di cui fu Capo, era lo stesso, che se avesse avuto dall' Imperadore tutto lo Stato in Feudo proprio col pieno utile Dominio e con la giuridizione totale: comechè non fosse lo stesso per gli effetti esterni, cioè in rispetto della preminenza od uguaglianza di grado e di dignità cogli altri Principi e Duchi del S. Impero. Ora questa condizione, che fu conferita dalla maggior parte del Popolo, e dalla Città ad Alessandro, e che gli fu contestata innanzi al Tribunale di Cesare dalla minor parte, e da' Fuorusciti, restò confermata ad esso Alessandro per la Cesarea Sentenza: a talche da dubbiosa ed illegale ch'era, diventò autenticata; e se ne debbe ascrivere la legittimità alla Potestà Somma dell' Imperadore, adoperata eziandio colla volontà della maggior e miglior parte del Popolo. E con questa Condizione o Forma di Stato converrà in alcun luogo per lo innanzi misurare anche la Condizione di Cosimo I. suo Successore.

(3) *Sopra §.2. seg.*

78. Nel rimanente, se gli fu confermata in questa guisa la suddetta autorità, senza limitazione, o *circoscrizione* nuova, di ciò, come si è detto, ne furono principalmente la cagione le discordie interne de' medesimi Fuorusciti, e l'odio personale contra Alessandro, e la parzialità per la Francia, più che l'amore intenso della libertà; perciocchè ove avessero accettato quell' ordinamento, Cesare avrebbe avuto occasione di regolare il governo con nuova modificazione: ma non accettandolo eglino, e abbandonando la lite, Alessandro vinse, come si suol dire, *causâ desertâ, & nemine repugnante*; e così finì l'azione contra di lui, ed esso quanto avea occupato ritenne col beneplacito, e consenso dell' Imperadore.

79. Ma quantunque i Fuorusciti non accettassero la Sentenza, tuttavia l'Imperadore volle che avesse il suo effetto come inverso i suoi Sudditi; e lo ebbe rispetto a' non accettanti, perchè rimasero privi della Patria, e de' loro beni, non l'accettando.

80. Lo ebbe rispetto a Alessandro, perchè egli avea supplicato (4) di essere confermato nella sua dignità, e in vigor di questo egli fu confermato certamente nell' antico jus, e anche non pure implicitamente, ma per necessaria conseguenza espressamente nella podestà acquistatasi molto di là de' termini della sua istituzione (5), e quello, che potea essere paruto usurpazione, fino lì divenne un legittimo possesso.

(4) *Sopra §.45.*
(5) *Sopra c.21 §.142. f.479.*

81. Questo è il luogo, ove convien ricordare, e far'

uso

uso di quello ch'è stato fondato di sopra (1), che niun' accrescimento di dignità, e di potestà, che avvenisse a Alessandro, nessuna mutazione che accadesse di dentro circa la relazione tra esso, e la Città, e quel Governo, potesse far cessare in vincolo di vassallaggio, dipendenza, o di feudalità nè di Alessandro, nè della Città.

82. E vero ch'egli si era impadronito di tutta la giuridizione: la Persona sua, e quella della Repubblica, e del governo era divenuta, per così dire, una stessa cosa, non rimanendo altro di quella, che il solo nome: di modo che, perchè si potesse dire ch' egli tenesse da lì innanzi non solo il pieno e perpetuo Vicariato, o il gius di governare lo Stato; ma lo Stato di Firenze stesso in Feudo proprio, retto, e ligio, non vi mancava altro, che una valida, ed autorevole dichiarazione dell' Imperadore, e le consuete solennità; cioè, che ne venisse investito colla investitura abusiva, e prestasse l'omaggio, e il giuramento di fedeltà, il che senza fallo avrebbe importato la graduazione di Alessandro alla dignità di Principe dell' Impero, e di Duca Sovrano, sì come erano gli altri Duchi; attesochè uno Stato qual sì fu il Fiorentino convenevolmente non poteasi dare in Feudo senza che l'investito conseguisse tal grado, e senza che lo Stato fosse eretto in Principato e Ducato, da mero Vicariato ch' era. Ma per dir vero, non è considerabile la differenza che si dà tra 'l grado di Duca, e la qualità di un Vicario Imperiale in un cotanto Stato il quale era perpetuo, et ereditario, e potea tutto nel medesimo Stato. Se differente era nella preminenza non l'era nella potestà. E non ottenendo Alessandro tale propia infeudazione, e graduazione, e non facendo tal giuramento, restandone dispensato, non si potrà nè pure pretendere che restasse perciò tenuto di meno all' Impero. Non certo; se esso solo avea presa ogni potestà, e cura, ed utilità del governo e dello Stato in balia sua, più divenne debitore della fedeltà, ubbidienza e devozione, a cui era obbligato tutta la Repubblica, della conservazione dello Stato in essa devozione, e fede, col fine di cui (2) sino da principio era stato proposto al Reggimento di quello: egli dovea esser rimirato per tenuto di quello, che nelle più gravi occasioni, ed urgenze dovea contribuire, e che avea fino lì contribuito la Città, e lo Stato a' bisogni dell' Impero; perciocchè di quanto egli guadagnò sulla Città facendosela soggetta, di tanto venne più obbligato verso l'Imperadore.

83. Aggiungasi che il Partito opposto a Alessandro offeriva all' anno una somma poderosa di danaro a Cesare, e le Fortezze dello Stato in perpetua sua balia (3), la quale sicurtà conduceva allo scopo di tutta l'Azione, cioè ch' essa Città e Stato rimanesse nella continua dipendenza, e fede dell' Impero; giusto, benchè non necessario perciò era, che Alessandro de' Medici prestasse una sicurtà equivalente, o tutta quella che per lui si potea, e che almanco, come gli altri Principi Feudatarj, e vassalli, facesse quegli atti esterni soprammentovati, che si chiamano *solemnia* Feudi ad effetto di legarlo eziandio con un nuovo vincolo esterno in faccia del mondo alla fede dovuta per la ragion' intrinseca.

84. Non è adunque gran fatto lontano dalla verisimilitudine, che in que' dibattimenti nel Ministero di Cesare si sia messo avanti, almeno deliberativamente la pratica, se Alessandro non dovesse fare un' atto equivalente a quello, che offeriva la Parte a lui contraria, che in quella lite pretendeva di rappresentare la Repubblica. Essendo assai ragionevole questo discorso, che se Alessandro volea ritenere la potestà tutta nello Stato di Firenze, quale l'aveano in quel tempo gli altri Principi o Duchi Feudatarj dell' Impero negli Stati loro, fosse convenevol cosa, che facesse

(1) Sopra cap. 21. §. 483. seg. f. 289. seg.

(2) Sopra cap. 21. §. 63. seg. f. 455.

(3) Sopra §. 63. seg.

facesse quello, che quei Principi erano consueti di fare: e pure quest' altro, e che pare ancora più credibile e più probabile: se l'un partito offrì un censo annuo alla Camera Imperiale, e di più per pegno perpetuo della sua immediata ubbidienza le Fortezze del Paese in mano dell' Imperadore: l'altro dovesse far cosa eguale o circa per bilanciare la sicurezza, e l'utilità della Camera Imperiale.

85. Posto che tale pratica venisse in deliberazione, compiacciasi il Leggitore di ponderare con esso noi il quale de' due spedienti tra il ricevere solennemente colla fede giurata in feudo proprio tutto lo Stato Fiorentino, o pure lo assicurare Cesare, e l'Impero della divozione di esso Stato in una guisa simile a quel, che esibì l'altra parte, fosse il più convenevole alla giustizia e alla ragion di Stato e delle circostanze di quel tempo?

86. Per ambi i lati, tanto da quello di Cesare, quanto di Alessandro de' Medici, si possono recare in mezzo alcune riflessioni non disprezzabili, per le quali si dovesse soprassedere alle *solennità* strepitose, alla infeudazione dello Stato stesso, e non accrescere con positiva dichiarazione Imperiale l'autorità, podestà, e grandezza di Alessandro de' Medici, e così estinguere fino alla immagine della Repubblica Fiorentina, e quasi ridurla più che in prefettura (1), per favellare all' antica Romana.

87. Primieramente per quello che si conveniva all' Imperadore, essendo provato che Firenze per la Investitura, o istituzione di Alessandro de' Medici non era uscita dalla immediata dipendenza dell' Impero, ma gli era stata data in governo, e per modo di Vicariato perpetuo, e non mica in feudo proprio: non si vede perchè non potesse nascere all' Invitto Carlo V. quello stesso pensiero, scrupolo, e riguardo, che già nacque nella mente, e nel consiglio di un suo Augusto antenato Friderico III., allorchè si trattò di dare in Feudo la Città di Modena al Marchese Borso d'Este, la quale Città allora non fu governata che per modo di Vicariato? Serviancì di questo esempio e paragone a fine di schiarare la verità. Papa Pio II., ovvero Enea Silvio, parlando di cotesto fatto, dice, che questo Imperadore stette perplesso buona pezza, perchè pareagli una specie di alienazione l'erigere un Vicariato in Ducato: (2) *Diu Cæsar dubius fuit..... Vicariatum in Ducatum erigere species quædam alienationis Imperatori prohibita videbatur, qui augere jura Imperii, non minuere juravisset.* Questo suo scrupolo Friderico III. l'appianò con imporre al nuovo Duca Borso un censo ordinario ed annuale, che di prima Modena per ragion di disuso forse nè pur pagava, e fu di quattro mila scudi d'oro da sborsare alla Camera Imperiale in ogni Festa di Ascensione: (3) *Reservato quatuor millium aureorum censu, qui Sacro Imperio quotannis in Ascensionis Dominicæ festivitate persolvi deberent..... Sic enim non diminutum, sed auctum est jus Imperii: cum antè nihil Imperium ex Vicariatu reciperet.* Di Firenze non si può dire, che l'Impero non ne ricevesse alcun censo, da che lo pagarono ancora al Predecessore prossimo di Carlo V., il quale l'assolse da' censi innanzi di lui decorsi solamente (4): ma questa Città non meno, che Modena era Vicariato dell' Impero, avvegnachè non ricevesse i suoi Vicarj dalla mano degl' Imperadori per ragione de' suoi privilegj, e sue libertà precarie; perchè nel più gran colmo di essa libertà, eleggendo i suoi Maestrati primarj a suo beneplacito, ebbe tal privilegio, con che essi Maestrati si chiamassero Vicarj Imperiali: e dappoichè ella avea perduta quella parte di sua libertà di eleggersi da se i suoi primarj Maestrati, quella dignità fu data per autorità Imperiale a Alessandro, e alla Famiglia de' Medici, il quale non altramenti, che qual Custo-

(1) *Sopra c. 2. § 70. seg. f. 60. seg.*

(2) *Æneas Silvius Hist. Frid III Imperat f 94. edit. Boecleri.*

(3) *Id. ibid.*

(4) *Sopra cap. 17 § 61. seg. f. 297.*

de, Rettore, Governatore, Amministratore della Repubblica a nome dell'Impero, cioè qual Vicario di quello considerare si potea. E comechè tal dignità, o specie di Vicaría fosse stata data a perpetuità, e con legge di successione, in guisa che un breve passo restasse a farsi dalla qualità di Rettori, a quello di Signori: tuttavolta la differenza v'era fino qui, e in questa Istituzione, e in vigore ed osservanza di essa dovea essere, e trattandosi di dare in Feudo proprio lo Stato, e la Città stessa, facendo così divenirlo mediato, da immediato ch'era, ed estinguendo a tatto la immagine della Repubblica, o Aristocrazia; entravano per Firenze ragioni, e riguardi non molto dissomiglianti da que' che fecero impuntare Friderico III. per Modena, cioè una specie di maggiore alienazione a pregiudizio dell'Impero. Oltre a ciò ove i Cittadini Fiorentini tutti fossero stati unitissimi tra di loro, e fedeli all'Impero, potevano con ragioni non lievi protestarvi contro. Imperocchè la comune sentenza de' Giureconsulti e DD. è, che nè meno tutti i sudditi sieno tenuti di lasciarsi dare in feudo a un terzo: (1) *Quod Dominus non possit alienare neque infeudare oppida invitis vassallis, & subditis pro comuni regula supponitur.* E quantunque questa regola abbia poderose eccezioni, cioè, che ella vale, ove i sudditi sono muniti di patti o di privilegj validissimi, e che con portarsi da buoni fedeli non se ne rendono indegni, ed ove la salute pubblica non richiede che di loro sia disposto altramenti (2). E quantunque, per continuare il paralello, tanto di Carlo V. quanto di Friderico III. si potea dire: (3) *Sed contra multæ rationes agebant* per determinarlo ad eriggere lo Stato di Firenze con aperta dichiarazione in Ducato, e darlo in Feudo proprio, e retto, e giurato a Alessandro. Fra le quali ragioni non era l'ultima senza fallo, che l'Imperadore non si fidava sul genio, e sulla fede incostante de' Fiorentini Fuorusciti di quel tempo, come confessano i loro Scrittori, e perchè essi erano scaduti de' loro privilegj. Nulla però di meno essendo di già abolito il delitto, per cui Firenze avea perduti i privilegj, avendo l'Imperadore nella istituzione de' Medici restituiti alla Repubblica suoi antichi privilegj trattone quello solo di potere eleggersi da loro stessi il loro principale Maestrato (4), gli altri conveniva lasciarli intatti, ove di ciò tutti Cittadini uniti insieme ne avessero supplicato Cesare. Hanno i Feudi propriamente così detti il jus, che i sudditi di essi possano protestare contra la traslazione in altro e nuovo Signore; e a ciò si richiede il loro consenso (5). E Firenze per conseguente lo avea niente manco, nè sarebbe stata nè la prima nè la ultima Città Imperiale, che avesse protestata, o negata, o di essere data in Feudo a un terzo, o di essere alienata, o di passare dalla condizione immediata alla mediata. La piccola Città di Pontremoli con efficacissime ragioni dichiarandosi costantemente fedele suddita dell'Impero, protestò contro al trattato della vendita, che avea fatto di lei alla Repubblica di Genova il Contestabile di Castiglia Governatore dello Stato di Milano: e per quella volta divenne vano quel contratto; ancorchè la sua stella, e il raggiro l'ha fatta passare sotto un altro dominio mediato l'anno 1650. Parimente sul fine del secolo passato fu conosciuta ben giusta la rimostranza, che fece il Borgo di Varese contro chi pretendea di averlo in feudo, e il Senato di Milano assistette colle sue Consulte alla Corte di Madrid quella Communità, che sostenne il vantaggio di essere vassalla immediata del Duca di Milano. La Città di Brema allegando di essere immediatamente Imperiale, e munita a ciò di privilegio Cesareo, non volle essere compresa come Feudo nel Ducato, o Arcivescovato Bremense, di cui le investiture erano state promesse alla Svecia nella pace di Vestfalia.

(1) *Amedeo à Ponte Comment. ad Tit. qui feud. dare poss. n. 111.*
(2) *Sopra cap. 1. §. 39. f. 10*
(3) *Ænea Silvio ibid.*
(4) *Sopra cap. 20. §. 25. seg. f. 408. seg*
(5) *2. F. 34. §. Ex eadem. Struv. Synt. Feud c. 13. th 1. n 3. Sam Stryk. Exam jur. Feud. c. 19. quæst. 26.*

Ella

Ella fu eziandio sostenuta ne' suoi diritti: e qualora il Wrangel la strinse coll' Esercito si pose in moto non piccola parte della Germania (1) sì come espone Carlo XI. Re di Svecia in una sua lettera scritta all'Imperadore Leopoldo l'anno 1666. a' 20. Decembre, in cui spiega per insussistente, e *sorrettizio* il privilegio di quella Città. Ora queste, o simili riflessioni proporzionate alla conjuntura de' tempi, e alla ragione, sono quelle, le quali nel genere deliberativo probabilissimamente dovettero muovere l'animo dell' Imperadore di prefferire ogni altra strada comoda, certa, e atta all' assicurare a sè, e all' Impero la conservazione della Città immediatamente vassalla, e lo Stato nella fede dovuta, alla infeudazione propiamente così detta. Potendo alla fine essere a lui cosa indifferente, che Alessandro de' Medici e i suoi successori tenessero più tosto lo Stato in Governo o Vicariato perpetuo, che in feudo proprio e retto, dovendolo tenere sì nell' uno, sì nell' altro modo dipendentemente dalla superiorità dell' Impero, e coll' obbligazione delle cariche eguali alle feudali, o di vassallaggio, con cui era avvinta Firenze alla Camera Imperiale.

(1) *Vid. literas Procerum Europae edit. Lipsiae P. 2. epist. 451. p. 436.*

88. Vegniamo ora alle difficoltà, che naturalmente qui si frapponevano per conto di Alessandro: questi in coerenza del paragone impreso, non avea favorevole quella rilevantissima circostanza, che militò a pro del soprammentovato Marchese Borso d'Este primo Duca di Modena. Imperciocchè Borso era ricevuto, venerato, e desiderato per Signore, e Principe da' Modanesi tutti unitamente cogli altri sudditi (2) *Subditi omnes Terrarum concordibus animis Borsium sibi Dominnm elegerant.* Qui all' opposito la grandezza di Alessandro era stata fabbricata tutta per maneggi, ed arti, e con dolore interno della maggior Parte de' Cittadini; e una Parte ragguardevole protestava pubblicamente in giudizio avanti l'Imperadore, il quale si trovò in conjunture di dover più tosto tranquillare que' bollori con mezzo temperato, che con estremi, che facessero disperare a fatto l'una delle Parti. Nè conveniva a Alessandro il riportare la vittoria della causa con troppo vantaggio, e a dispetto de' sudditi tutti. Quanto fu sforzoso, ed artifizioso lo inizio del suo Principato, tanto avea egli bisogno di guadagnare, placare, et addolcire gli animi, e diminuire il numero de' Malcontenti; e non porgere loro maggiori motivi di sclamare; conciossiachè troppo molesto, e difficile, per non dire impossibile, riesca il conservare i Principati malgrado i sudditi; bastando appena a ciò la continua forza armata: e ove bastasse, è però un sì fatto stato di cose più tosto una perpetua guerra, che un sicuro possesso del Principato.

(2) *Aenea Silvio Hist. Frid. III. f. 94.*

89. Giacchè i Fiorentini erano sottomessi realmente, e spogliati di ogni partecipazione dell'util dominio e del comando, il quale essi nominavano Libertà, e che tuttavia riclamavano; il meno che si potesse fare, fu, che Alessandro adoperasse il sofismo politico di mostrare almanco la modestia nelle apparenze, e che non contraddicesse spacciatamente a quello che attualmente avea asserito nelle sue Difese, che il reggimento, o governo in Firenze era tuttavia libero, e simile; che non somministrasse maggiori motivi a' suoi inimici dichiarati di doglienze pubbliche, e che non accrescesse il numero di quelli.

90. Aggiungasi a ciò, che quegli stessi suoi amici, che più lo difendevano erano impegnati per motivo di apparente decoro di non passare negli occhi de' loro Concittadini per dichiarati nemici di quella ombra ancóra superstite della Repubblica, e di quello ch' essi nominavano Libertà, essendo ciò riputato una specie d'infamia tra gli amatori

tenacissimi del viver democratico: laonde nel tempo medesimo ch'eglino vigorosamente propugnavano, e difendevano lo stato novello monarcale di Alessandro, essi vollero evitarne il grave nome et odioso.

91. Ora ci sembra pure che dichiarazione e pubblicazione troppo strepitosa di quel carattere cotanto da molti aborrito si sarebbe fatta, ove Alessandro de' Medici avesse autenticato le altrui doglienze, e scontentezze in ricevendo colla pubblica solennità, e formalità consueta tutto lo Stato in Feudo proprio, retto, e perfetto; importando un simile atto per necessità di conseguenza la confessione dello spoglio totale di ogni participazione del Reggimento, e comando, che tuttavia pretendevano i malcontenti, cioè la pienissima privazione di quello ch'ei chiamarono Libertà, e la estinzione quasi del nome di Repubblica. E comechè realmente la bisogna tornasse al medesimo effetto pe' Cittadini, tuttavia era ancóra più grato il nome solo, che niente; sembrando che quello tenga ancóra viva nella memoria, e nell'animo de' viventi, e de' posteri la speranza di ricuperare la primiera condizione. Laonde è ben naturale, come narra il Varchi, che gli amici di Alessandro non mancassero di consigliarlo, e di fargli vive rappresentanze intorno a questo affare; e forse ancóra di fargli intendere, che per punto di riputazione sarebbero sforzati a non più aderire agl'interessi suoi.

92. In questa congiuntura di cose ei fu cosa consentanea all'uficio, e alla massima dell'Imperadore Giudice Sovrano di lasciare, o confermare ad Alessandro quella grandezza solamente ch'era piacciuta alla maggior Parte del Popolo ch'egli avesse: cioè la sostanza tutta, senza il nome e i titoli, e senza le solennità: e fu un Colpo di Stato per Alessandro de' Medici, lo attenersi a quell'ultima Sentenza uscita dalla autorità Cesarea; in vigor della quale esso restò in possesso di una podestà indefinita; la quale in quelle contingenze fu come assoluta; perchè i Fuorusciti non accettando il pronunziato, abbandonarono la lite, e lasciarono libero il campo ad Alessandro, il quale per la parte sua ottenne in tale guisa indirettamente tutto quello che direttamante mai avrebbe potuto sperare; e per la parte di Cesare non gli venne lasciato, o conceduto nè più nè meno di quel che la Città stessa, e la maggiore e migliore Porzione di lei già aveagli conferito. Essi vollero la cosa e l'effetto, ma non il nome; e Cesare ad Alessandro lasciò senza il nome la cosa e l'effetto. E ciò lo conseguì Alessandro per colpa della poca concordia, sodezza, e sincerità de' suoi contrarj, ed anche con guadagnare, all'uso delle Corti, l'animo di alcuni Ministri per mezzo di poderose somme di danaro, se crediamo il Varchi, il quale dice: (1) *Alessandro mandò Girolamo Santi da Carpi suo Maestro di Camera a Firenze a proveder danari per corrompere, secondochè allora si disse, quei primi Agenti di Cesare, acciocchè eglino lo favorissono, e ajutassono*: e poco dopo (2) *Aggiungasi . . . i gran doni, i quali si disse allora che il Duca dette a i principali Agenti di Cesare, acciochè eglino favorissero a lor potere la causa sua dinanzi a Sua Maestà*.

93. Di nuovo qui ritorna alla mente il problema, se Alessandro per questa nuova Forma di stato e condizione sua possa considerarsi per Feudetario e Vassallo propriamente così detto, o per Vicario mero, e suddito dell'Impero? Ma nè l'uno nè l'altro si debbe negare assolutamente; ma si debbe concedere respettivamente. Di sopra (3) si è dimostrato che non sarebbe reprensibile dell'avere offeso le regole della Disciplina chi sostenesse, che Alessandro avuto avea in feudo la primiera

(1) Varchi lib. 14 f. 576.

(2) Id. f. 579.

(3) Sopra cap. 21 §. 167. seg. f. 486. seg.

sua quale quale si fosse Dignità e Giuridizione; e che per questa egli era da reputarsi per vassallo di Cesare, come tenendo in feudo, se non propriamente la Città e lo Stato di Firenze, però il jus di governarlo e di reggerlo. Ch'egli non era entrato nel possesso dell'autorità, e del dominio e Vicariato condizionato e cumulativo, che sotto gli auspizj e l'autorità dell'Impero, e per quelle cagioni e fini, che fanno la sostanza del Feudo, e rendono vassallo chi l'accetta (1): ch'esso non poteva arrogarsi e conquistarsi il restante, cioè tutto l'utile dominio, nè lo Stato medesimo con titolo contraddittorio a quello ch'era radicato nella prima investitura e istituzione (2), o pure l'acquisto era ingiusto, e nullo: (3) *Siquidem possessionis causam sibi nemo mutare potest, quinimò semper eodem modo, & jure, quo possessionem nactus, possidere præsumitur, cum à primordio tituli, posterior eventus formetur, & ex titulo præcedente quo constat aliquem possidere, jura statuant*: siccome dice il Rosental, ragionando del Feudo dato in custodia, *de Feudo guardiæ* (che in alcun modo si può comparare a tal Vicariato;) e mostrando come possa divenire Feudo retto.

94. E dove non arrivò la prima istituzione di Alessandro a legittimare i diritti che gli furono contestati da' Fuorusciti, era quasi subentrata la Sentenza imperativa da Carlo V. pronunziata, e confermata, in cui non accordando le domande agli Accusatori di Alessandro, venne a convalidare implicitamente e ad autenticare tutta l'autorità, e il Dominio ch'esso si era acquistato. Il che bastò: *nam patientia sine contradictione comparatur consensui: & tacitus consensus facto nostro interveniente inducitur* (4). Laonde già per la seconda volta egli si trova in possesso de' diritti suoi per l'ordinamento della somma podestà Imperiale.

95. Il fondamento perciò, e l'origine d'ogni suo gius si può dire ch'è quella, che sogliono avere i Feudi: la cagione, e il fine di ogni Costituzione di Feudo, cioè la fedeltà, che ne fa la sostanza sono tuttavia inalterabili; non par che offenderebbe dunque le regole della Disciplina, chi dicesse che Alessandro possedea in feudo tutto quello che teneva in sua balìa, cioè il diritto di governare lo Stato di Firenze, e di godere l'util Dominio di quello; avvegnachè in quella confusione di cose e di contrasti degl' ingegni restasse inviluppata questa materia nella oscurità, ed ambiguità di potersi discernere a prima vista se Alessandro tenesse in feudo tutto lo Stato stesso, o solamente la prerogativa di reggerlo: se Firenze sotto di lui fosse veramente Stato mediato dell'Impero, o immediato, qual' esser dovrebbe a tenore della prima istituzione. E non si dirà che tenesse in feudo ogni sua dignità, e potestà forse perchè non se ne prese particolar' Investitura, e non prestò il giuramento di fedeltà? Altrove dimostrammo che non sono punto essenziali simili formalità (5). E queste ommessioni fanno bene che un Feudo non si nomini feudo proprio e retto, ma non impediscono ch'esso sia feudo in sua sostanza.

96. La fedeltà sì (6), ma non il giurarla costituisce essenzialmente il feudo; e senza il giuramento si debbe la fede al Sovrano, e tutti i servigj, che nelle formule del giuramento si sogliono esprimere (7) come insegna tutta la giurisprudenza feudale: laonde il feudo si distingue eziandio in jurabile, e non jurabile. Perocchè (8) *Fides viri non dependet à juramento, sed juramenti fides potius ex fide viri.* Questa solennità perciò si può ridimere e rilasciare col patto, o per la indulgenza del Signore Diretto, o per la fidanza che ha nella fede del Vassallo,

(1) *Sopra ivi.*
(2) *Sopra cap. 21. §. 183. seg. f. 489.*
(3) *Rosental. Synop Feud. cap. 6 concl. 80. n. 2. 3. 4.*
(4) *Id. cap. eodem concl. 79. in not. C.*
(5) *Sopra cap 13 § 58. seg. f 150. seg*
(6) *2 Feud. 3. in fin*
(7) *Bald. in l. si quis servo C. communia de manumiss.*
(8) *Sam. Stryk Exam. jur Feud. cap. 13 n 1.*

fallo, di che ve ne ha altri esempj. Ne abbiamo osservato uno nella vita dell'Imperadore Friderico II. tra esso, e il Vescovo di Pistoja (1). Ma Carlo V. non insistè punto sovra questo Articolo, sì perchè in un risguardo, Alessandro continuò nel possesso della sua dignità e giurisdizione, a titolo di Amministrazione, e Vicariato perpetuo, per lo quale la Consuetudine non esige altro giuramento; e sì perchè in quell'altro rispetto nel quale esso potea essere considerato per Feudetario o Vassallo, Cesare fidossi di molto sulla fede e devozione del suo genero, e prese le sue sicurezze anche in altra convenevole forma; il che provasi col fatto stesso, siccome fra breve si mostrerà.

(1) Sopra cap. 7. § 25. f. 392.

97. Accordata questa parte, che negare non si può, cioè, che l'ommessione del giuramento pubblico, non fa che Alessandro non tenesse in Feudo il Dominio dello Stato Fiorentino; molto meno si può pretendere, che la mancanza di una novella Investitura, con cui egli fosse investito particolarmente, e formalmente del Feudo, distruggesse qui il Vassallaggio: perciocchè, come tante volte si è provato, (2) nè pure la investitura è della essenza del Feudo, il perchè disse un Maestro della legge feudale: (3) *Sunt qui investituram Feudi substantialibus annumerant, sed toto Cælo aberrant, quia investitura non est de Feudi substantia, sed modus unus ex reliquis acquirendi*. Il Feudo si dà anche colla semplice parola, *e brevi manu*, ed anche senza che si riduca in iscritto. *Scriptura non est de substantia feudi* (4).

(2) Sopra cap. 13. § 18. seg. f. 150. seg

(3) Rosental. cap 2. concl 53. n 4.

(4) Rosental. cap. 6 concl. 67. n. 1.

98. Ma qui non si può mica pretendere il difetto della Investitura a meno di attenersi alla metafora della voce, e di volere che abbiano da valere più i segni che i fatti. Da che si è mostrato che la propria Investitura è l'esser' il Vassallo messo in possesso di quello che gli vien dato in feudo: *Omnes uno ore inquiunt quod propria Investitura nihil aliud sit, quam vera possessionis traditio* (5): e questo avvenne a Alessandro l'anno 1531. per mezzo del delegato di Cesare il Muffetola in Firenze, e gli avvenne in Napoli per la sentenza di Cesare di sopra riportata; in vigore de' quali due Atti egli fu posto, e mantenuto in possesso di quello, che gli era stato dato direttamente per autorità pura di Cesare; e di quello ch' esso si era acquistato indirettamente per concessione della maggior parte del Popolo Fiorentino. E di vero se questi due Atti imperativi e confermatorj non bastassero a provare la sovranità di Carlo V. e la dipendenza e il Vassallaggio della Casa Medici: ne meno servirebbero le più formali, più solenni, e le abusive investiture, ei si potrebbero egualmente, e con pari sconvenevolezza riferire all'abuso dell'autorità, o pure alla curiosissima qualità di Arbitro.

(5) Rosental. cap 6 concl. 2. in nota D.

99. Da questa esposizione si fa manifesto, che quantunque non fosse seguito tra Carlo V., et Alessandro de' Medici alcuna novella solennità, o formalità di patto idoneo a legare insieme i due termini, che costituiscono il Feudo, cioè la utilità o il beneficio, e la fedeltà. E quantunque Cesare avesse dato comiato a Alessandro de' Medici, dopo la sentenza pronunziata come assolto e dichiarato innocente de' nefandi crimi, di cui fu accusato, e come dichiarato legittimo possessore di quello che avea occupato; che tuttavia a rigore non si può negare che Alessandro non fosse Vassallo, e Feudetario dell'Impero; per quella parte, che terrebbe in feudo lo jus perpetuo di reggere la Città, e lo Stato di Firenze, di godere, ed esercitare le regalie, e la giuridizione: e molto più perchè egli si era già impadronito di tutte le rendite, e dell'util Dominio di esso Stato, dalla qual cosa nasce una qualità feudale che non colpisce solamen-

te

te la persona di Alessandro rispetto alla Dignità e Giuridizione sua, che sono cose feudali perchè riputate eguali alle corporali od immobili; ma colpisce ancóra il Territorio stesso, la Città, e lo Stato, che sono corporali ed immobili.

100. E qui vi ha di più. Cesare bene mostrò di avere tutta la fidanza nella fedeltà, e devozione di Alessandro de' Medici suo Genero, e perciò forse non venne in campo la solennità di giurargli fedeltà; ma accettò bene da lui un contratto, una promessa, ed obbligazione, che al pari di ogni investitura abusiva, di ogni giuramento di fedeltà, e somiglianti solennità, rendea certo, e sicuro Cesare di tenere nella fede, e devozione la Città, e lo Stato di Firenze fine di ogni infeudazione formale, e serviva di una confessione chiara per parte di Alessandro de' Medici, ch' egli riconosceva sè, e tutto lo Stato suo almen per Feudetario, e Vassallo, se non per Suddito dell' Imperadore. Consiste questo patto principalmente in ciò, che la Fortezza di Firenze dovesse esser tenuta a nome dell' Imperadore, e che dovesse consegnarsi a lui in caso che Alessandro morisse senza prole maschile legittima, e che il Comandante di quella a tal' effetto giurasse fedeltà in mano di Cesare, come fece, (1) *Negli accordi conchiusi tra Cesare, e Alessandro.... gli fece un contratto..... di dargli la Fortezza di Firenze in caso di morte, e che e' rimanesse senza figlioli legittimi, col quale obbligo messe in Fortezza Paulo Antonio da Parma suo Cameriere che aveva dato la fede segretamente in quella sentenza all' Imperadore.* Tale giuramento, o fede data dal Comandante della Fortezza, era un giuramento di Uficiale; che prova che la proprietà della Fortezza era di Cesare. E si osservò la medesima cirimonia da' Comandanti della Fortezza di Piacenza inverso il Re Filippo II. per contrassegno che il Dominio propio era suo sopra quella Città e che i Duchi Farnesi erano i suoi Vassalli (2); e Piacenza feudo mediato dell' Impero. Era ben giusto questo patto. Alessandro era stato instituito nel Primato, non solamente per benefizio, utilità e comodo della sua Casa; ma principalmente perchè mantenesse Firenze nella devozione dell' Impero: esso fabbricò la Fortezza nel Territorio dell' Impero, e per mantenere sè, e la sua Famiglia in quel grado; ma ciò dovette farsi in guisa tale, che essa Fortezza non servisse contra, ma a pro de' Diritti dell' Impero; ed a maggior cautela giustamente, vi fu provveduto con quel patto.

101. Questo contratto ebbe poi realmente suo effetto dopo la uccisione di Alessandro de' Medici, e se ne vide il bisogno quando ne produsse la Scritta il celebre Conte Sifontes Ambasciadore di Carlo V. in Roma, e Delegato da lui a ordinare lo Stato di Firenze; e quando fu realmente tenuta più anni dal presidio Imperiale sovranamente, come a suo luogo vedremo.

102. In tal guisa satisfece Alessandro a Cesare senza irritare maggiormente i Fiorentini. E Cesare venne assicurato della conservazione di Firenze in sua balia, e della più che volontaria ricognizione e subordinazione di Alessandro. Perchè con far tener la Fortezza a nome di Cesare, egli confessò che Cesare era legittimo Sovrano dello Stato, essendo il *jus fortalitiorum* uno de' primarj segni ed effetti della sovranità (3); e che in caso di apertura si aspettava a lui disporne; perchè questo era il fine di tal manutenzione.

103. E come che il fabbricare, presidiare, e tener le Fortezze di uno Stato non sempre sia un segno di sovranità sopra di quello, sì

fatta-

(1) *Bernard Segni Ist. Fior MSS. lib 7. fac. 292.*

(2) *Vedi sopra della prima Parte il Prefazio § XXXI. § XLV.*

(3) *Zigler. de Majest lib. 1. cap. 35. n. 3.*

fattamente infallibile, che più volte non accada che un Principe forastiere, o per motivo di protezione semplice, o di alleanza, o di deposito, o altro trattato di guerra, e di pace le tenga in sua podestà con consenso dell'altra Parte o per altra ragione comune tra le Genti; ciò non ostante non apparendo qui alcuno di tali motivi, ma sovrastando tanti altri argomenti della vera superiorità di Cesare, ei sarebbe un cercar il nodo nel giunco inutilmente e cavillosamente, il voler dipartirsi dal veritiero motivo; cioè da questo, che Cesare fosse reso sicuro che il governo di Firenze fosse sempre in mano di un Rettore o Principe fedele Vassallo di lui, fine, e cagione, le quali furono costantemente l'anima unica e universale di tutte le azioni di questo Imperadore circa Firenze e la Casa Medici.

104. Sarebbe anche assurdo il pretendere che la obbligazione che prese qui Alessandro de' Medici avesse altro oggetto, che quel, che ebbe la Parte a lui opposta, con dare in perpetuo le Fortezze in mano di Cesare; cioè ad effetto ch'egli fosse sicuro di ritenere lo Stato in sua ubbidienza, e fede, cioè in Feudo (1) o in Vicariato, come dire si voglia, mediatamente od immediatamente soggetto.

105. Considerate tutte le precedenti circostanze questa Scritta di Alessandro de' Medici non si può considerare, che per un' *antigrafo, chirografo, o singrafo*, che servisse di cauzione e di sicurtà (2) all' Imperadore, e per quello che i Feudisti (3) nomano *literas reversales*, cioè un strumento di ricognizione.

106. Di questo genere di obbligazioni, dice Ahasvero Frits:(4) *Sunt autem ejusmodi reversales cum primis inter illustres usitatæ, & ferè ab inferiore superiori dari solent, ut v. g. si Comes, vel Baro à Principe Castrum Civitatemque jure feudi possideat ...... Origo harum reversalium videtur ex pacto esse ... Causa autem præcipua ... ut Dominus feudi de fide Vassalli magis securus reddatur duo namque vincula fortius ligant*. Non v'è qualità in questa definizione che non convenga a questo Atto di Alessandro.

107. Esso debbe necessariamente concordare cogli Atti antecedenti; colla prima Istituzione di Alessandro, e colla sentenza pronunziata in Napoli: ora in amendue l'Imperadore parla, ed opera da Sovrano di Firenze; debbe parimente concordare colle propie confessioni pubbliche di Alessandro, il quale nelle sue difese si professa *fedele, devoto, et obbediente* (5) di Cesare, cioè suo Vassallo e Suddito non Ufficiale dimestico: dunque questa *antapoca*, questo *antigrafo* debbe di necessità esser una ricognizione di superiorità, e di un legame, che si può prendere, e chiamare feudale: e servire di prova del Vassallaggio di Alessandro, e della almeno impropriata feudalità di Firenze. (6) *Nam ejuscemodi instrumenti ea vis est, & efficacia ut in controversiis feudalibus plenè probet, & sufficientem mereatur fidem: ejusque tenori ita stetur, ut omni feudorum generi, & tenori deroget*.

108. Si dee avvertire qui come Cesare non si diffidò punto della persona, nè della progenie di Alessandro, e che lo stimava ligio abbastanza: perciò lascia la custodia dello Stato, e della Fortezza a lui; ma morendo senza prole vuole averla in sua podestà. Ora con qual' idea di giustizia potea Cesare pretendere, e Alessandro lasciare a lui lo Stato, se non fossero stati concordi nel sentimento, che l'Imperadore ne fosse il legittimo Sovrano? Questo Atto si ha per necessità a ridurre sotto il genere de' Riversali quali i Feudatarj le fanno; e non delle semplici alleanze come sogliono allegare gli Avversarj.

(1) *Sopra §.63.seg.*

(2) *Mabillon de re Diplomat. lib.1. c.2 §.6 f.5.*

(3) *Rudinger cent.4.obser. 33 verbo revers.*

(4) *Ahasver Frits Opusc. var tract.14. cap.8.n.2.*

(5) *Sopra §.71.seg.*

(6) *Rosental. Synop. Feud. cap.6 concl. 67.n.2.*

109. Potreb-

109. Potrebbe senza dubbio con maggior' efficacia dedurre, e provare le verità premesse a chi fatto venisse di aver copia accurata dell' Atto medesimo. Ad ogni modo quello che di certo se ne sa basta per l'assunto presente, concorrendo qui perfettamente i due requisiti sostanziali della feudalità, la Fedeltà e la Ricognizione: (1) *substantialia feudorum duo, Fides, & Recognitio, quæ Vassallus Dominum suum, & ejus jus in re feudali agnoscit*; poichè se Alessandro non avesse riconosciuto il gius di Cesare, non avrebbe giustamente potuto lasciarlo padrone della Fortezza. Riconoscerlo più per l'uno che per l'altro modo non muta la relazione che c'è, e esser debbe tra 'l Sovrano, e il Vassallo: basta che que' due modi sieno equivalenti tra di loro: (2) *æquiparatorum enim, & æquipollentium est eadem disciplina, idem judicium, ubi par, atque eadem subest ratio*.

(1) *C. 1. §. ult. per quos. f. invest. Præpos. in prælud. feu. 4. & Zasius part. vel. n. 21.*

(2) *Alex. in l. 1. ff leg falcid. n. 9.*

110. Per la qual cosa si può discernere se faccia al caso, e come si abbia a intendere quello che è piacciuto al Varchi di favoleggiare; cioè, che pendente quella lite l'Imperadore facesse significare (a Alessandro de' Medici) (3) *da certi suoi Agenti, che s'egli voleva divenire Feudatario con oneste condizioni della Camera Imperiale, ch' egli otterrebbe dalla Cesarea Maestà tutto quello, ch' egli volesse*. Que' *CERTI AGENTI* non sarebbero ei qui presi a pigione? Ma pure

(3) *Varchi lib. 14. f. 576.*

111. Non è impossibile, come dissi, (4) giacchè Alessandro erasi imposessato dello Stato, che tra lui e il Ministero di Cesare venisse in deliberazione se più convenisse, ch' egli per la solennità del giuramento consueto a' Feudetarj si astrignesse a Cesare, ovvero se in modo equivalente a quello che esibirono i Fuorusciti, i quali niente manco sarebbero stati Vassalli, e Feudetarj (5), esso provedesse alla utilità, e sicurtà della Camera Imperiale: ma è affatto inverisimile et assurdo, che Cesare volesse far divenire o Firenze sua soggetta che tanto l'era, quanto a lui bastava, o Alessandro quello ch' egli già era, cioè suo Vassallo o Suddito; e molto più ch' esso si mostrasse industrioso, e sollecito di far a ciò 'ndurr' Alessandro con modi persuasivi, e per così dire seducenti, ad accettare una graduazione di Dignità e Potestà, la quale aggrandiva lui, e non accresceva in verun conto la grandezza o i vantaggj dell' Imperadore. Sono coteste mere traveggole, che nascono o dal non sapersi o dal non volersi discernere le cose, sì come fa il Varchi a bella posta per piaggiare al suo genio Antifeudale ed Antimperiali che traluce in ogni luogo.

(4) *Sopra §. 84. seg.*

(5) *Sopra §. 65. ed anteced.*

112. E per conseguente è al tutto inverisimile, e incredibile quello che segue: (6) *Il Duca Alessandro mandò a dire a Cesare che non volea rimettere la patria sua in modo alcuno sotto quel Dominio, dal quale ella s'era ricompera tanto tempo innanzi con tanta sua fatica, e spesa*. Qui Alessandro accusato di avere spogliato di ogni libertà i suoi Concittadini, e di aver' imposto il giogo alla Patria avrebbe avuto egli l'ardire di negare i suoi diritti all' Impero, e all' Imperadore sopra Firenze? e ciò perchè essa si era ricomperata con tanta spesa, per non dire di peggio, dalla Camera Imperiale? In bocca di nessuno potea comparire più ripugnante a' Principj di tutta l'Azione Principale, e più sconcia cotal falsa et assurda proposizione, che in quella di Alessandro in favellando, o rispondendo in sì gravi conjunture al suo Sovrano, dal beneficio di cui pendeva ogni sua felicità. Se noi non avessimo provato che Firenze ancóra sotto il Regno prossimo precedente di Carlo V. si era confessata di essere della Camera Imperiale in isdebitandosi verso Massimiliano I. de' Censi decorsi, e dovuti a essa Camera per se stessa, e per le altre terre da se possedute (7): Chi non vedrebbe ad ogni modo quanto sia frivolo questo ripiego della ricompera, che il Varchi ricuoce

(6) *Varchi ibid.*

(7) *Sopra cap. 16. §. 62. f. 297. e §. 85. f. 306.*

e mette in iscena tutte le fiate che gli torna in destro (1). Quanto non è piacevole egli in facendo in un baleno diventare Alessandro de' Medici il Catone della Fiorentina Libertà! Pigliamone però l'uso che ce ne torna. Il Varchi o chiunque il disse od inventò, con volere, che Firenze dal Dominio, o dalla Camera Imperiale si ricomperò, attesta qui che già una volta al Dominio o alla Camera fu soggetta, ancorchè da per tutto altrove il negasse; perocchè (2) *petens vel redimens immunitatem subjectionem fatetur*. Ma tal redenzione totale non fu mai provata, come conviene, essendo *aliquid facti, quod non præsumitur*. Laonde resta vero il primo e fondamental presupposto di quel ritrovato; resta falso il secondo membro di quello, e il fallario preso nella sua rete.

113. Ove si voglia ridurre l'affare a termini verisimili, con acconcia conghiettura si può dire, ch' ei non fu l'Imperadore che esibisse, o desiderasse di fare assolutamente un feudo mediato di Firenze in tutte le forme; perchè se l'avesse veramente voluto, ciò sarebbe avvenuto senza fallo. Ma che o ad Alessandro de' Medici stesso, o a qualche Ministro Cesareo parziale di lui, e da lui guadagnato nascesse tal pensiero, ad effetto di assicurarlo vie più nel possesso dello Stato in concorso e confronto della Parte a lui contraria, che fece le vantaggiose esibizioni di un Censo annuale, e delle Fortezze del Paese per sempre in mano di Cesare: che in quella urgenza Alessandro consultando co' Fiorentini suoi confidenti, tra molte corde toccasse altresì questa, e che cotesti suoi Consiglieri Amici, o Cortiggiani gli rimostrassero (3) quanto era odioso quel partito, come quello che recherebbe occasioni di maggiori doglienze agl' invidiosi, e malcontenti, e il quale deteriorava la condizione di Firenze, certamente almeno in apparenza. Non già allegando che la Città si era ricomperata totalmente dalla Camera Imperiale, imperocchè non si de supporre che quegli Uomini traffognassero, ma che favellassero da senno, e conseguentemente dicessero quello che dovevano o potevano dir con ragione; cioè, Firenze per le grazie, per gl' Indulti, e privilegj Imperiali goder della esenzione di non dever' essere data in feudo ad alcuno, ma di esser' annessa con Vassallaggio e nodo immediato alla Camera: perchè in questo rispetto ella si potea dire ricomperata, redenta, esente, e libera, e non altrimenti; e un tal sentimento era aggiustato, e non era tanto inetto, che non si potesse portare avanti l'Imperadore stesso: e finalmente, che Alessandro prendesse il partito di assicurare l'Imperadore di sè, e dello Stato senza più alterare gli umori de' Malcontenti con altra apparente novità, solennità, e pubblicità in un modo, il quale fu, per le ragioni di sopra esposte (4), a lui meno e a Cesare più vantaggioso che se egli avesse ricevuto in feudo proprio lo Stato tutto, e prestatone omaggio e giuramento di fedeltà.

114. Non dovrà parer questa interpretazione discorde dalle più giuste regole di combinare insieme le presunzioni del vero, a chi considera ch' ella si confa tanto pienamente co' fatti antecedenti, e seguenti a quel supposto maneggio: quanto che quei fatti tutti ripugnano, e contraddicono a' termini, in cui favolosamente il Varchi lo dà per avvenuto.

115. Come si può comprendere, favello degli antecedenti, che Alessandro negasse in faccia a Cesare Firenze esser della Camera Imperiale; se meramente per esser questa Città ricaduta alla Camera (5), egli ne fu fatto il Capo, come dice Cesare stesso nel suo Imperial' Editto, e nella Istituzione di esso Alessandro? Tal negazione sarebbe stata o una confessione di esser' egli illegittimamente stato investito di quel grado, ovvero una mentita data all' Imperadore benefattore, ed Autore della Dignità e fortuna sua.

116. Co-

(1) Sopra cap. 19 §. 27. seg. f. 376 seg. §. 47. seg. f. 384 it c. 2. §. 89. § 155. f. 89.

(2) Alba cons. 34. n 5. apud Knich. de jur Territ. cap 3. n. 4 6. seg. p. m 313.

(3) Sopra §. 90. seg.

(4) Sopra §. 81. §. 87. seg.

(5) Sopra cap. 21. § 91. f. 462.

116. Come può accordarsi, ommetterò un lungo stuolo d'altri fatti, con sì strana negativa la dichiarazione che fece pochi dì innanzi nella solenne Difesa sua Alessandro; dicendo che erano calunniatori, ed impostori coloro, che voleano insinuare a Cesare, che esso (1) *non era fedele, nè obbediente alla Maestà Cesarea, come se la fede, e la devozione ch'egli ha con quella non fosse manifestamente conosciuta?*

(1) *Sopra* §.71.

117. Ma s'egli riconosceva di dover' esser' ubbidiente e fedele all'Imperadore per ragion di Firenze, di cui qui si tratta, ciò non potette esser che o per essere Signore o per essere Cittadino di quella. Tre sono le sorte di obbligazioni di ubbidienza, e di fedeltà (2) per essere uno Vassallo e Feudatario, che si chiama *clientelare*, ancorchè sia vestito di dignità Vicariale; o per esser Suddito, che si appella *fidelitas subjectionis*; o per essere al servizio e soldo di altrui, ch'è *fidelitas ratione familiaritatis, domesticitatis, vel officii, & conditionis*. Della ultima specie non era certamente l'obbligazione di Alessandro de' Medici. Le due prime importano il dipendere di Firenze dalla Camera Imperiale. Scelgasi delle due primiere specie quella che più piace: l'una, e l'altra fa egualmente al caso nostro in riguardo alla sostanza della quistione. Bastaci che in sentimento, e per confessione degli Accusatori e dell'Accusato, Alessandro fosse tenuto dell'una, se non di entrambe specie di fedeltà a Cesare. L'una, e l'altra coincidevano rispettivamente in Alessandro (se non vogliamo attaccarsi al rigore di un Vassallagio mero e pretto de' Feudatarj propj e giurati); sì che circa il Vassallaggio suo non v'era menoma ambiguità. Quello che quivi si potea disputare, e prendere per indeciso, imperfettamente determinato, e soggetto a confusione, anomalia, ed incertezza, concerne la condizione de' Cittadini Fiorentini: cioè, s'eglino da poi gli ultimi atti seguiti in Napoli, dovessero riputarsi per Vassalli o Sudditi dell'Impero mediati, o immediati? Il che nè pure è della sostanza di cotesta particolar quistione, e tanto l'una quanto l'altra delle due proposizioni, delle quali l'una debbe essere vera, basta a convincere di falso il Varchi, e chi gli tien' appresso.

(2) *Knichen de jus Terr. cap. 3 n. 280 & f. m. 293.*

118. Ponderisi per ora il solo fatto consecutivo, cioè il contratto, o sia *l'antipoca* toccante la Fortezza, e il pagamento di ducento mila scudi, a cui si obbligò Alessandro (3) (che nella continuazione scorgeremo più altri fatti succeduti in appresso, che provano il nostro assunto); e accordilo chi può colla invenzione della rifiutata feudalità in sì sconci termini, e per sì inetta ragione. Non c'è chi pretenderà ragionevolmente che la condizione de' Principi della Casa Medici fosse migliore di quella degli altri Principi Feudatarj dell'Impero in Italia; sì bene che fosse minore fino a tanto che non fossero vestiti della Dignità Ducale sia per espresso, sia per tacito volere dell'Imperadore; e finattantochè avessero l'obbligazione di tenere la Fortezza principale espressamente a nome di Cesare, e non a nome proprio.

(3) *Varchi ibid.*

119 E ben da notare che nè il Segni Scrittor contemporaneo, nè l'Ammirato, che ha scritto poco dopo, non hanno registrati questo rifiuto tanto inverisimile, quanto fiero, e straordinario di Alessandro de' Medici di non voler' esser Feudetario.

120. E vero che il silenzio di più Autori non fa che un solo non possa essere creduto, qualora quello che dice non combatte la verisimilitudine. Ma è vero altresì che un' Autore il quale è solito di peccare e di abondare in un senso vizioso, non merita singolar fede in quella materia, ove si è conosciuto peccante: principalmente ove la nar-

razione sua implica manifestamente colle circostanze, col fatto, e con ogni probabilità.

121. Ora il Varchi pecca a tal segno nella materia della feudalità o soggezione di Firenze, ch'egli, come si vede da' suoi scritti, e come ha osservato il Whig arriva ad asserire, che non pure fino dal tempo di Carlo Magno, ma ancora degl' Imperadori Prisci Romani, Firenze non era più della Camera Imperiale (1): qual fede si può dunque avere a lui in quel soggetto, qualora egli si trova martino e solo; e ove la sua contanza discorda da un fatto contrario ma verissimo, anzi da molti fatti che additeremo a suo luogo.

122. Chi avrebbe creduto che questa favola nata chi sa donde, e dall'unico Varchi stata riportata contra ogni verisimilitudine, dovesse servire agli Apologisti della piena indipendenza per uno de' più forti antemurali della lor Causa? Il Memorialista la ripone (2) *tra luoghi della Storia, che sono tanti atti della indipendenza assoluta de' Gran Duchi*. E per fare sì, che agl' incauti Lettori offuscasse la vista vie più, egli al suo solito le dà nuovi colori, e giri, e un notabile peso coll' augumento di una solennissima menzogna di più, dicendo: (3) *Non è da scordarsi che dopo la morte di Clemente VII., il Duca Alessandro essendo a Napoli, ove i banditi facevano grandi doglianze contra di lui, e conseguentemente tenendo più, che mai bisogno della protezione di Carlo V. i Ministri di questo Imperadore per prevalersi di questa congiuntura gl' insinuarono destramente, che il più sicuro mezzo di conseguire quello ch' egli chiedè, sarebbe di riconoscersi Feudatario dell' Impero sotto oneste condizioni; ma questo Principe rigettò cotesta proposizione; e temendo che il suo rifiuto non impegnasse Cesare ad accordare a' banditi quello che chiedevano, esso se ne fuggì alla volta di Firenze a fine di porre se in istato di difesa*. E di questa nobil bugia da lui contegiata con fallacissimi adlobbamenti cita per suo autore nel margine il Varchi. E in questo modo Alessandro de' Medici secondo cotesta idea poetica si trova Principe, e Padrone di Firenze, ed assolto delle Accuse senza sentenza del Giudice, senza la confermazione di Cesare, anzi a dispetto di lui è in istato di rivolgersegli contro colle armi.

123. Verissimo è, che Alessandro de' Medici uditosi accusato di tanti orribili delitti, e vedendo ascoltarsi le Accuse, e protrarsi il Processo, e molto isperanzita la Parte contraria per lo favore di alcuni Ministri Imperiali, più tosto per disperazione, o per un timore panico, che per una probabile speranza di sostenere sè a dispetto di Cesare, meditò ma non eseguì punto la fuga. Figurianci quali circostanze, e conseguenze dovettero accompagnare la deposizione o disgrazia di Alessandro, ove fosse avvenuta; e ci si pareranno innanzi altri motivi di prender la fuga, che il volere far resistenza armata. Come poi sarebbe stato ricevuto in Firenze quel Principe fuggitivo? Era sì disperata questa deliberazione, che non gli venne consigliata, che dal più fiero suo nemico, il quale volle con ciò precipitarlo, sì come concordemente con Bernardo Segni (4) narra il Varchi; (5) *A ciò fare lo confortava con efficaci parole Bartolomeo Valori siccome quegli, il quale essendo fieramente sdegnato col Duca, ed avea tenuto insino in Firenze, e teneva ancora segrete pratiche, e strette con i Fuorusciti, e particolarmente con Filippo Strozzi; e conoscendo che il partir suo di Napoli in quella maniera dovea essere ragionevolmente la sua rovina, lo consigliava malvagiamente a pigliar quel partito*. Gli amici all' incontro di Alessandro,

(1) Sopra cap. 1. §. 84. seg. f. 65. e §. 155. f. 89. li. cap. 19. §. 28. seg. e §. 49. seg. f. 385. seg.

(2) Memoire p. 31.

(3) Memoire p. 10.

(4) Segni Ist. Fior. MSS. lib. 7. f. m. 190.

(5) Varchi lib. 14. f. 575.

dro, i quali (1) *procedevano schiettamente, e fedelmente col Duca, siccome quegli, che ancora si ricordavano di quelle ingiurie, e oltraggi, i quali avea poch' anni innanzi fatto loro lo stato popolare lo consigliarono a non si partire di Napoli per cosa del mondo, dimostrandogli con vive RAGIONI E BUONE, A QUANTI MANIFESTI PERICOLI lo farebbe soggiacere quella così fatta partita, delle quali uno particolarmente era, che s'egli si partiva di Napoli in quella maniera, ch'ei dimostrava di voler partirsene, egli veniva tacitamente a confessare, che tutte quelle accuse che gli ponevano i Fuorusciti innanzi all'Imperadore in pubblico, e segretamente ancora, fossero vere, e per conseguente, che la ragione fosse dal lato loro; onde CESARE POTEA GIUSTAMENTE CONDANNARLO, e che perciò era molto meglio per lui il mandar' a pregar l'Imperadore che gli piacesse di spedirlo, perciocchè il badar tanto tempo in Napoli, e il tardare anche tanto la spedizione della causa sua, era con grandissimo danno, e vergogna.* Ora se quella fuga era *ragionevolmente la rovina* di Alessandro de' Medici, e la fortuna della Fazione opposta: se *per vive ragioni, e buone* esso si esponeva a *pericoli manifesti*; se *si confessava* con ciò colpevole de' delitti appostigli; se *giustamente sarebbe stato condannato da Cesare*, e se lo riconosceva per suo Giudice, come si può negare qui la relazione del Sovrano al Suddito, o Vassallo, come si può pretendere che non fosse disperato il Consiglio di fuggirsene; e che non frenetichi chi vuole, che Alessandro fosse in istato di mantenersi colle arme a dispetto di Cesare?

(1) *Varchi ibid.*

124. Questo vero ritratto dello stato di cose, qual ce lo arreca il Varchi in questo luogo, parlando da senno, e colla stillatissima ragione di que' fedeli Consiglieri di Alessandro, mostra che all'opposito egli sognavasi di esser' appiè di Parnasso, qualora in un'altro luogo disse che Alessandro de' Medici nel tempo che Carlo V. fu in Firenze, (2) *fece una mostra della migliore, e della meglio armata parte delle Fanterie ch'egli aveva in sullo Stato di Firenze, siccome quegli che .... era più tosto sdegnato, che altramente coll'Imperadore ... volle dimostrargli in quella maniera, che da se stesso aveva forze bastevoli a difendersi lo Stato, quando Sua Maestà avesse dato la sentenza in altro modo, che in quello ch'ella l'aveva data.* Sappiamo all'incontro che Alessandro de' Medici ebbe ogni altra mira, che quella di braveggiare sì scioccamente; ma che adoperò ogni possibile arte, et industria per ottenere che gli Abitanti della Città si mostrassero soddisfatti di lui, e che di ciò facessero avanti a Cesare una pubblica testimonianza; il che non si fa, che avanti del Superiore, e ce lo attesta uno Scrittor coetaneo e veridico dicendo: (3) *Ed ha sì finamente operato il Duca.... che i Fiorentini hanno attestato* nomine Communitatis *davanti all'Imperadore ch'essi non vogliono altro Signore che lui.* Il perchè si può ben dire, che se il Varchi non fosse stato più giudizioso, e più grave nelle sue gentili Lezioni sovra alcune rime del Petrarca e in altri leggiadri suoi sciolti e legati componimenti, di quello ch'egli lo è qui in facendo braveggiare cotanto inopportunamente Alessandro, di vero egli un gran favoleggiatore sarebbe riputato.

(2) *Varchi lib 14. f. 584.*

(3) *Rabelais epître 8. p. 55.*

125. Il Memorialista dunque su sì be' fondamenti asserì, che Alessandro tornò a Firenze *per mettersi in istato di difesa contro all'Imperadore*. Ma non solamente inganna sè, o inganna altrui con dar per certo quel fatto; ma porta per cagion di quello stesso fatto un' altra falsità: poichè, come si è veduto dalle sue parole, la cagione, o occasione

sione della fuga era la proposta de' Ministri Cesarei di farsi Feudatario, e il rifiuto suo di tal proposta; la ove l'Eroe suo il Varchi, ordinatamente racconta, che quella insinuazione per parte di Cesare, e il rifiuto di Alessandro de' Medici seguisse dappoichè il pensiero della fuga era già svanito, e da miglior Consiglio corretto: infrapposlavi tra la deliberazion della fuga e tra la pretesa dimanda dell'Imperadore la istanza di Alessandro per la *spedizione della sua causa*: come si ricava dalla fonte stessa di tutta questa invenzione:(1) *Egli (Alessandro) seguitando i loro savj consiglj, mandò a far l'ambasciata di sopra detta a Sua Maestà*. E dietro a questa ambasciata venne per risposta, secondo quel che vuole il Varchi,(2) *che l'Imperadore gli fece significare da' certi suoi Agenti, s'egli voleva divenire Feudatario &c.* Ora quello, che succedette dopo la pretesa fuga, non potea esser' occasione, cagione, o motivo di essa; dovendo precedere la causa agli effetti, e non questi a quelli; se l'ordine della natura non alternò quella fiata, come fanno talvolta succedere gli Oppositori, e singolarmente l'Autor del Memoriale. Il quale in effetto trovò ancóra qui comodo di multiplicare con usura le fallità, e di adoperare la fallacia del pervertere e scambiare i tempi, come abbiamo osservato che fece in negando che Massimiliano fosse riconosciuto per Sovrano di Firenze (3). E così gli parve necessario di fare, volendo vendere al mondo un fatto falsissimo in ogni sua parte per un'*atto della indipendenza assoluta de' Gran Duchi*. Nè sarà questa l'ultima sperienza di questa sua arte, la vedremo altrevolte ancóra da lui praticata.

(1) Varchi lib. 14 f. 576.

(2) Ivi.

(3) Sopra cap. 16. § 66. f. 300. seg.

126. Il Whig nella gran scarsezza, povertà, e total mancanza di prove buone troppo avea bisogno di questo errore al suo fine, il perchè non lo potè lasciar' addietro. Esso gli assegna il secondo luogo tra i cinque Argomenti massicci della indipendenza (4). Ma è singolare il ripiego con cui giustifica la falsità commessa dal Memorialista. Ricorre egli, ad imitazioni degl' Interpreti che hanno preso sbaglio nello spiegare alcun Poeta, o Filosofo antico, alla *varietà delle Lezioni*, che c'è tra 'l Varchi scritto a penna e lo stampato, e se ne esce con questa galanteria: (5) *Se il Varchi stampato non si accorda in tutto con quello, che gli Autori del Memoriale hanno asserito circa* il tempo, *in cui il Duca Alessandro uscì da Napoli, di qual momento è questo Articolo?*

(4) Lettre d'un Whig p. 14.

(5) Id. p. 10.

127. Può esser che ponendo in considerazione che la circostanza del *Quando*, secondo il trivial verso, *quis quid ubi &c.*, e l'ultimo de' sette predicamenti Loicali che servono a ponderare l'importanza di un fatto egli la metta in non cale. E veramente il tempo da se solo, sprovveduto da ogni altro aggiunto è cosa cotanto inefficace, che nè pure si comprende che cosa egli si sia. Il partire da un luogo un mese prima, un mese dopo non può da per se influire, o significare nulla. Sino qui il Difensor del Memorialista goda della lode del suo ripiego.

128. Ma come salverà egli le circostanze del *come*, e del *perchè*! Il partirsi con buona grazia di Cesare, e colla Sentenza avuta da lui come da Giudice in favore, e dopo di avere fatto un patto, o dato le Reversali in ricognizione della superiorità Imperiale e del vassallaggio, è un modo di partirsi assai diverso dalla fuga clandestina intrapresa, o per timore panico, o per una ria e traditoresca instigazione, o per un cieco e disperato consiglio di armarsi. E il fuggirsi finalmente perchè uno rifiuti di divenire Feudatario (il che qui importava la Dignità Principesca e Ducale;) è cosa molto diversa dal prendere la fuga perchè l'uom disperi di poter conservarsi la dignità dell'esser soltanto Amministratore,

Gover-

Governatore o Vicario in qualche parte, e secondo il primo istituto. Ora questi accidenti del *come*, e del *perchè*, accompagnano la circostanza del tempo di prima, o di dopo, in cui partì Alessandro de' Medici da Napoli: e il *quando* accompagnato dal *come*, e dal *perchè*, mostra che l'asserzione che hanno fatto falsamente gli Autori del Memoriale circa il tempo di tale partenza rileva qui tanto, quanto può rilevare una solenne impostura fatta al Pubblico.

129. Il Whig proseguisce colla stessa forza di argomentare, concedendoci per grazia di potere valerci del Varchi stampato in vece di quello scritto a penna, che servì di norma al Memorialista: (1) *Appiglinsi pure, se vogliono, alla edizione ch'è stata fatta di questa Storia in Germania* (notabile è questa circostanza di luogo *in Germania*; quasichè la Germania si prendesse la briga di adulterare i Testi Fiorentini, per queste sciapitezze); *troveravvisi ch' il Duca voleva prender la fuga senza Congedo dell' Imperadore, se i più devoti a lui non glielo avessero dissuaso; e che pel consiglio di coloro, egli ricusò generosamente di farsi Feudatario dell' Impero a rischio che i banditi guadagnassero il favore dell' Imperadore. Ma questo è troppo intrattenervi intorno a un fatto cotanto chiaro*.

(1) Whig p. 10.

130. Dal rifiuto favoloso di esser Feudatario, abbiam detto abbastanza; nè merita alcuna attenzione che il Whig dia per una stessa cosa l'avere avuto Alessandro un' instantaneo a lui pernicioso pensiero e il metterlo in esecuzione: ma ancóra una parola circa la scusa curiosissima della Varia Lezione. Notisi che il Whig pone qui per accertato che il testo scritto a penna del Varchi, onde si è servito il Memorialista porti e contenga la fuga di Alessandro, e che ciò basti per discolpare il Memorialista. Esso salva nella stessa guisa un'altra fallità stata commessa nel Memoriale, dicendo, (2) *che i manoscritti di questo Storico non sono interamente conformi gli uni, agli altri*. E per autorizzare questo poverissimo ripiego esso si fa scudo del nome di un principalissimo Personaggio della Repubblica di Ollanda in questa guisa: (3) *Io so da un valentissimo Uomo ch' essendo stato incaricato da uno de' vostri principali Ministri (il Sig. Fagel) di cercarne uno, egli restò stupito per la diversità ch' egli scuoprì tra que', chè gli furon mostrati*. Sarebbe bene che si sapesse se quel valentissimo Uomo ne trovasse nessuno tra que' testi varj, il quale non dica motto della confermazione della Sentenza profferita dall' Imperadore; del consiglio maligno, e proditorio del Valori; della dissuasione del Guicciardini, e di quegli altri seguaci del Duca; e finalmente degli Sponsali pubblicamente stabiliti tra Alessandro de' Medici, e Margarita d'Austria, e del ricevimento trionfale, che fece Alessandro de' Medici all' Imperadore in Firenze, come al vincitore di essa: fatti tutti posteriori al pensiero della fuga, e i quali bisogna tutti supporre scancellati dalla Storia MSS. del Varchi per potervi lasciare luogo a quella bugia; il che riesce tanto più difficile di supporre, quanto che essi tutti sono connessi e concatenati tra di loro da vicino e con legami necessarissimi in quella narrazione, come giudicherà chiunque lo legge.

(2) Whig p. 8.

(3) Whig ibid.

131. Ma dato eziandio e conceduto, che il Manoscritto, di cui l'Autor del Memoriale si valse, portasse questa falsità: io fo questa dimanda a cotesti Avvocati della Piena Libertà: se in legge di onesta controversia, e in un libro da presentarsi alle Corti e Congressi di Pace, dovessero metter' avanti una manifesta menzogna per un fatto veritiero riputato da loro idoneo argomento della indipendenza? La nomino una

mani-

manifesta menzogna; perchè tale dovette ella sembrar' a loro stessi; ancorchè nel Varchi la leggessero: poichè que' fatti che la palesano per tale, e che si vogliono supporre ommessi nell'esemplare MS., di cui si era valuto il Memorialista, sono registrati esattamente in più Storie non date alle Stampe, e già stampate e resesi comuni, tanto per parte de' Fiorentini, quanto degli altri. Bernardo Segni, e Scipion' Ammirato, senza cercare altri, fanno accurata menzione di tutta la cosa: l'Uloa nella vita di Carlo V. il Giannattasio, e tanti altri, e fino Gregorio Leti, che gli ha compilato, e in ciò concorda co' più, fanno la descrizione de' Festini, Tornei, Conviti, e simili solennità seguite in Napoli in occasione dello Sposalizio tra Alessandro, e Margarita; le quali solennità non si sarebbero fatte, se Alessandro ratto ratto fuggitosene fosse da quelle Contrade. A quale pro, e con qual fronte dunque appigliarsi a un testo scritto a penna, di un' Autore conosciuto passionato, e fallace in questo soggetto? e che per certo non si è accettato dalle Parti nè per Giudice nè per testimonio sofficiente, ove contraddica manifestamente al fatto. Da ciò risulta che il Memorialista in questa parte, come in innumerabili altre, ha falsificato; non meritando scusa chi è solito, e frequente nel delinquere: e merita la medesima taccia il Whig, per aver cercato ma non potuto difenderlo.

132. Spiace al Whig, che di sì fatte viltà si tenga conto; e con una grande magnanimità, ne rimprovera l'Autore dello Esame, il quale ha avvertito che il Memorialista avea citato poco fedelmente il Varchi; e perciò esso Whig sdegnando ta' minuzie vibra due o tre colpi di scimitarra per l'aere, e dice: (1) *L'Autore ha impiegato la sua critica intorno a un picciolo oggetto allorchè egli ha avvertito, che secondo il Varchi stampato da poco tempo in qua, il memoriale non è esatto in questa parte*. Ma, o Dio buono, come fare a meno di non impiegare la critica, o gli avvertimenti intorno a poverissimi e miserabilissimi oggetti, ove si ha da confutare questo genere di scritture e di libelli, di cui tutta la tela è tessuta e insieme cucita di somiglianti bagatelle? Il volere, che non se ne faccia caso, è un' imporne la soggezione di lasciare senza risposta, e confutazione i più validi argomenti della Indipendenza.

(1) Whig p. 2.

133. L'Autor dello Esame udendo il Memorialista far tanto schiamazzo di questo sognato rifiuto del feudo, non solo a fine di mostrarsi, cred'io, liberalissimo cogli Avversarj, e di far vedere che con dar loro largo mercato, tuttavia niuno vantaggio, niuna dignità, o libertà maggiore risultasse a' Principi Medici dalla lor pretensione; ma anche per tor via i cavilli, che nascono dal voler' indebitamente, e senza necessità prendere la cosa secondo il rigore, e il più stretto uso de' termini scrisse in risposta questo articolo, *che comecchè Alessandro de' Medici non divenisse Feudatario dell' Imperadore, non lasciava però di riconoscerlo per suo Superiore*. Il che vuol dire, che se non lo vogliono Feudatario, o vassallo in senso stretto, bisogna che lo vogliano suddito, o amministratore lor da Cesare imposto. Il Whig all'incontro da qui inferisce, che *l'Autor dello Esame confessa, che la pretensione di far dello Stato di Firenze un feudo dell'Imperio non si può sostenere*. Ma oh la nobile conseguenza! nello Esame non si è detto, nè che la Città, e lo Stato di Firenze fosse dato in feudo propio solennemente ad Alessandro de' Medici; dunque vi si è detto che non è feudo dell' Impero, e che non si potesse darglisi in feudo.

134. Tutto quello, che a rigore si avrebbe potuto sanamente ritrarre dalle parole dello Esame, si è che ivi si consideri più tosto

Firenze

Firenze congiuntamente col suo Capo nella immediata subordinazione dell' Impero, che alienata da quello in quella guisa, che avviene, allorchè una Terra dell' Impero viene infeudata a un vassallo: e che se Alessandro qual vassallo mero, e Feudatario propiamente così detto per avere ricevuto in Feudo propio e solennemente lo Stato di Firenze, non riconosceva Cesare per suo Signore e Superiore: lo riconosceva però per tale, qual Vassallo, Vicario, e Suddito; perchè da lui tenea a vincolo di fedeltà, cioè a nome di Feudo, la dignità, e lo jus perpetuo di governarlo, e quello che vi tien' addietro.

135. La quistione poi se Firenze si potesse (salve le leggi, e regole Imperiali ordinarie) alienare dall' Impero, o dare in Feudo a un terzo, non si è punto discussa nello Esame: tra il Memorialista e lo Esaminatore non era necessaria tale discussione. L'uno nega assolutamente ogni soggezione e ogni feudalità, tanto la mediata quanto la immediata; tanto la propia, quanto la impropiata: l'altro sostiene indistintamente la verità della subordinazione, e soggezione di Firenze, e della Famiglia de' Medici; la quale verità bene dimostrata basta al proposito, e alla confutazione dell' Oppositore: stantechè può darsi, che con ragione si disputi in ispecie circa la *medietà* e *immedietà* di un Popolo, e circa la *propietà* o *impropietà* di un Feudo: e che contra ragione si disputi della soggezione, dipendenza, e feudalità in genere di esso.

136. Ne crediamo, che il Whig abbia di mira di schiarare a minuto questo Capo: molto meno che a lui metta a conto quello che potesse risultarne. Conciossiachè ogni difficoltà che quinci potesse eccitarsi, tornerebbe a picciol pro de' sudditi, e a picciol danno di Alessandro de' Medici considerato per vassallo investito, e messo, e mantenuto in possesso; e non mai a menomo danno dello Investiente; cioè dell' Imperadore, nè dell' Impero, a cui non disdice il ritenere in più vicino legame massimamente quale strignere lo vollero i Fuorusciti, e nella immediata dipendenza i popoli fedeli: ove la salute pubblica dell' Impero non esiga l'opposto. Ora sì come il Whig scrivendo animosamente contra l'Impero non avvoca, e patrocina sinceramente la Causa della Fiorentina Libertà sì che egli la voglia salva, se non dal solo Impero: così nessun vantaggio può da sì fatta discussione tornare al suo intendimento. E chi nol vede, che que' Difensori della indipendenza scaltramente sostengono la più perniciosa proposizione e la più contraria alla Libertà Fiorentina, allorchè assumendosi l'uficio finto di parlare a nome, e a favore della Repubblica, o Città, essi hanno scelto il modo a fatto idoneo di perdere la Causa: perchè il non volere riconoscersi feudataria, vassalla, e dipendente dell' Impero, e del vero Signore immediato, potea impegnare l'Imperadore di rendere lei vassalla mediata di un terzo, e di un Signore mediato. Non più scaltri, ma più savj di loro furono que' Fuorusciti Accusatori di Alessandro de' Medici in Napoli, perchè riconobbero, e vollero per perpetuo immediato Signore l'Imperadore, (1) ma non furono abbastanza di accordo tra di loro.

(1) Sopra § 63. seg.

137. E ben' intento il Whig a far' equivocare i Leggitori suoi, quasi che il cardine della disputa consistesse in sapere, se Firenze stessa fu data in Feudo a Alessandro de' Medici? Là ove basta il sapere se quello che ebbe Alessandro non gli venne conferito, e confermato, e che non potea averlo legittimamente, che dalla somma podestà di Cesare; e che l'ebbe sotto que' vincoli sostanziali, con cui si danno tali cose in Feudo. Il che essendo stato provato abbastanza gli altri articoli non sono

che incidentali, e non essenziali al soggetto cui tratta il Whig e l'Autor del Memoriale. Perciocchè da quella sola, et indistinta verità, ne conseguita, che Alessandro dovette far quello che fanno i Principi sudditi, e vassalli per ragion dell'uficio, e diritto loro di governare, e amministrare Firenze come Città appartenente all'Impero: e che Firenze sotto Alessandro de' Medici è dipendente dall'Impero, e soggettagli o mediatamente, o immediatamente; prendano in tale alternazione gli Avversarj quel partito che più lor piace.

138. L'Autor dello Esame a questo proposito, e parlando secondo la proprietà rigorosa de' termini, disse (1) *Che in ogni tempo v'è stato delle Città, delle Contee, e Principati sotto la sovranità dell'Impero, che, benchè non fossero dati in feudo dall'Impero, però non per questo hanno preteso di esserne indipendenti*. Da questo passo il Whig prende a indovinare che lo Esame parli generalmente degli Allodj di Germania, e questo perchè ivi è citato lo Struvio, il quale, dice esso, (2) *arreca una idea affatto diversa degli Allodj da quella che abbiamo di Firenze*. E per l'appunto per questa disparità egli dovette ben'esser persuaso che non fu mai pensiero dello Esaminatore di erigere Firenze in Allodio presosi il termine in quel senso. Ma solamente di additare che lo Struvio pone, il che fanno altri Feudisti ancóra, una specie di feudi, che non sono propiamente, e rigorosamente dati in feudo dall'Impero, e che in alcuna parte imitano la natura dell'Allodio; sì come egli espone con qualche distinzione non già nel suo (3) *syntagma juris feudalis*, che si compiace il Whig di citare: ma nel suo trattato intitulato *Centuria decisionum*; *quænam res feudales, quænam allodiales?* E siccome parimente con parecchi esempj ha schiarato Ahasvero Frits nelle sue Esercitazioni (4) ove, per non ricopiare tutto il testo, fra le altre cose, delle terre di una indole mista ed impropriata, dice, e prova *ejusmodi terras ineptè & barbarè appellari feuda solaria, quasi à Sole in clientelam, nec alicujus hominis beneficio teneantur....* e poi soggiugne *Civitates denique immediatæ, vix quaquam exceptâ, ad hunc censum pertinent* (5) *ubi tamen observandum hujus generis territoriorum Dominos Imperatorem, licet non Patronum seu Dominum feudi, superiorem tamen, & Principem suum agnoscere ejus concessioni regalia ejusmodi Civitati Comitatui &c. cohærentia accepta ferre. Nam nihilominus regalia jura à Majestate Cæsarea, atque S. Imperio in feudum dantur*. E queste Terre e Città per non essere Feudi formali, non sono già meno ma più soggette che parecchi Feudi: attesochè la potestà suprema sopra gli allodiali tal volta si estende più, che il semplice Dominio diretto: sì come la soggezione si estende più che il semplice Vassallaggio, e la mera feudalità.

139. Il che serva di confermazione di quanto già altre volte abbiamo detto, che in questo soggetto, come in ogni altro si danno più cose, che nomi: che le divisioni generali non determinano la precisa verità: che non lece attenersi alle distinzioni *essoteriche* e popolari, ma alle accurate, ed *acroamatiche*, e conseguentemente che il Whig che evita queste debite massime, evita la conoscenza del vero, in pretendendo che non si dia (6) *Sovranità senza feudalità* preso in rigor il termine. Esclamando contro lo Esaminatore: (7) *Non si ha cognizione che di Stati Feudali e di Stati Liberi; e non pare che giammai se ne conoscerà di un altro genere*. Talche le Città dell'Impero sono o tutte Indipendenti, o tutti

(1) *Examen du memoire §. quoique*.

(2) *Whig p. 8.*

(3) *Edit. Franckf. ad monum observat. 17. 22. 40.*

(4) *Tom. II. Exercitat. IX c. 7 edit. Rudelstadt p. m. 444 seq.*

(5) *Vide Limnæ ad Capitul. D. Caroli V art. 24. voce Urbes.*

(6) *Whig p. 10*

(7) *Ivi.*

tutti Feudi ? ma indipendenti non sono. Dunque. L'argomento vale per Firenze, perchè ella è provata Imperiale. Adunque

140. Vaglia pur la sua decisione e divisione universale a rigore; e in quel caso che Allodio debba significare assoluta indipenza, altresì certamente Firenze è feudataria, o feudo per quello che si è provato da noi, e per quello che già prima di noi dimostrò il Deciano, il quale parimente si attenne alla generale divisione di tutti gli Stati in Feudali ed Allodiali, dicendo: (1) *quia necesse est, quod aut hic Ducatus sit concessus tanquam allodium, aut tanquam feudum. Allodium esse non potest, quia allodium dicitur quasi aliunde non cognitum, sed liberum, purum, & proprium (ut not. Hostien. in capit. nimis de jurejurand., & not. in capit. secundo, & tertio si de feud. jur. controver. inter do, & agna, & per Oldrad. consilio 49., & Paul. consilio 161. in antiq., & Gozadi consilio 4. n. 7.) ubi in specie declarat, quod ad hoc ut sit allodium, opportet, quod in privilegio dicatur quod Imperator donat talem Civitatem, Castrum, vel jus in purum, verum, ac liberum allodium, alias censebitur feudum. Si ergo non est allodium, necesse est quod sit feudum.... neque etiam ex alio potest dici libera donatio, quia super ipso feudo data est certa lex successionis, ut scilicet masculi tantum succedant legitimi...... ergo non est simplex donatio, quia si talis esset, fæminæ quoque succederent, ergo est feudum transiens ad primogenitos ut alia feuda &c.* Ecco la conseguenza che risulta dalla divisione generica del Whig presa a rigore.

(1) *Decian. to. 3. respons. 19 n. 193 usque ad 197.*

141. Ma lo attenerci a tal generica divisione, ancorchè ne sia indifferente, non è però necessario: anzi da che non si scorge nè accuratissima nè bastante a rimuovere le traverse e dubbietà che in cotesta e in consimili dispute possono emergere, e per la malizia de' male intenzionati introdurre; perchè non valerci della subdivisione, se con quella si rimuovono e disciogliono? Nella guisa che vi ha differenza tra Feudo e Feudo; così ve n'ha tra Allodio e Allodio, sì come abbiamo premesso (2); e questo nome non è il solo cotanto privilegiato di essere univoco, che non convenga distinguere nell'accettazione che se ne fa. Una Città dell'Impero (nella guisa che parecchi Contee ancóra (3)) si considererà per allodio dell'Impero, senza però che i Cittadini, o i Maestrati, o il Corpo della sua Comunità sieno più degni, od egualmente degni, di quelche sarebbe un Principe o Duca, a cui fosse dato in Feudo essa Città (4). Ma se poi questo nome di Allodio possa adattarsi congruamente a una sì fatta Città, e se non o meglio od egualmente bene se le adatti il vocabolo Feudo, dappoichè ella è passata per volontà e sentenza dell'Imperadore Signore Supremo, e della maggior parte del Popolo, nella potestà di un' Amministratore, Rettore, o Vicario perpetuo et ereditario con la giunta di ogni Utile Dominio, il lascio decidere da ogni miglior Giurefilosofo, Pubblicista e Feudista. Certo certissimo ben' è, che ovunque cadda la decisione, non ne diverrà migliore nell'uno che nell'altro modo la condizione di essa Città; e tutto 'l vantaggio consisterà nel fumo del vocabolo o nome.

(2) *Sopra cap 19 n. 28. f. 378.*
(3) *Ivi.*
(4) *Sopra ivi.*

142. Non farebbemi adunque giustizia, chi mi apponesse l'avere io fatto questa deduzione, sì come impegnato fossi a sostenere che Firenze a poco a poco con qualità di Feudo passasse ad Alessandro più tosto che di Allodio o di Vicariato mero: o che Alessandro fosse Feudetario innanzi, che Amministratore e Vicario perpetuo. Solamente con la mira di rischiarare quel genere di Primato, e Principato anomalo, e di indole

mista, e per risolverne gli equivoci io ho adoperato cotesto sperimento analitico non discordante da' principj e termini della Disciplina del Jus Pubblico e Feudale, a cui soggiace la materia. Quando il dignissimo Popolo Fiorentino trovi il suo vantaggio e conto più nell' una che nell' altra intelligenza, io gliene cedo il vantaggio per quanto la verità lo concede. E se alcun' uom dotto saprà difinire meglio di me, e con termine univoco, quel che sia un Vicariato o governo perpetuo, et ereditario istituito dal sommo Principe, coll' aggiunta di ogni Giuridizione ed Utile Dominio io con venerazione al suo sottopongo il mio parere. Quel, che co' lumi della Disciplina si può individuare qui di più si è, che la potestà di Alessandro non era veramente *Propria e Regale a lui competente per proprio diritto quale si è quella de' Principi o Duchi del S. Impero* (1); ma era *mera Amministratoria e Vicariale perpetua colla accessione dell' utile Dominio* per espressa volontà del Popolo, e tutta per Cesarea confermazione almeno indirettamente conceduta gli. Con questa avvertenza che si de considerare per Amministratoria non (2) *in rem alienam, ut quam nudi Officiales habent*; ma per Amministratoria *in rem propriam*. E ciò in guisa tale, che rasente si accostò alla potestà chiamata *regale*, quale l'hanno nell'Impero i Principi e Duchi; il che viene spiegato a maraviglia da Enrico Coccejo: (3) *Administratoriam potestatem in rem propriam nomine quidem alterius* (cioè dell' Imperadore qui) *quis exercet, sed in rem suam, ita ut omnia ejus jura ac commoda ad ipsum pertineant; uti procurator, cui Dominus actiones suas cessit, procuratorio quidem Domini jure eas intendit, sed eventus, omniaque commoda ipsi cedunt, indeque procurator in rem suam dicitur. Ita & is, cui officium merum* (quale fu il governo e Vicariato perpetuo conceduto a Alessandro) *concessum est; sed ita ut omnes ejus fructus ad eum pertineant* (il che avea ottenuto Alessandro) *EFFECTU IPSO* (non badandosi alle cirimonie de' Titoli) *officium hoc exercet INSTAR REGALIS POTESTATIS atque ITA DICI POTEST*. Ma essendo vero, che la *potestà Regale* non si può avere, se non che dall' Imperadore o Re, e non altramenti che in feudo, secondochè insegna con la scorta di ogni ragione lo stesso Giureconsulto accuratissimo: (4) *Propria* (*quae regalis potestas dicitur*) *nec nisi à Rege, nec NISI JURE FEUDI dari alii potest*: da ciò ne vien' in conseguenza, che quanto la *Potestà* di Alessandro partecipava della *propria e dettasi regale*; tanto era esso Feudatario, e tanto era Firenze Feudo dell' Impero: e che per tenere per affatto lo Stato in Feudo proprio e retto, come teneano i loro Stati gli altri Principi e Duchi dell' Impero in Italia, altro non gli mancava, che l'essere dichiarato o creato Duca di Firenze dall' Imperadore. La qual cosa non avvenne, poichè pure si scorge, che Carlo V. mai lo appellasse col titolo di Duca di Firenze, nè il che ancóra sarebbe bastato: benchè ove più lunga vita, e maschile prole ottenuto avesse, senza fallo l'avrebbe fatto. Per tanto ci ristrigneremo a credere, che da ogni lato, e per ogni verso in questa epoca la condizione di Firenze non solamente comparisce non libera et indipendente, soggetta a' Medici; ma se rimiriamo L'EFFETTO, siccome si dee, degli Atti tra Firenze, Alessandro e l'Imperadore, dopo la prima istituzione del 1531. fino al 1535. passati, comparisce anche Feudale; e che le formalità e solennità, che per maggior' ingrandimento, decoro e dignità di Alessandro poteano praticarsi, e che furono tralasciate, non sono di niuna esigenza sostanziale per provare la Feudalità di Firenze; e il Vassallaggio della Casa Medici.

(1) *Coccej Compend. juris pub. prudent c. 14. sect. 1. n. 4.*

(2) *Ibid. n. 6.*

(3) *Ibid. n. 6.*

(4) *Id. ibid. n. 5 ex Spec. Saxon. lib 3. art. 56 & Spec. Sveo. lib. 1. cap. 31.*

143. E che Alessandro de' Medici, non ostante l'ommessione di quelle strepitose e più solenni funzioni, si riputasse e gloriasse di essere Principe suddito, Vassallo e Feudetario di Cesare in tal senso, lo dimostra, oltre la sua protestata fede, et ubbidienza, (1) oltre la sua ricognizione per via delle Reversali (2), il modo ch' egli tenne inverso l'Imperadore dopo la confermazione nello Stato, essendo in possesso quieto della Città.

144. Imperciocchè aspettando la Maestà Sua in Firenze (3) *la ricevette con apparato triunfale, colla porta, onde Cesare entrò, tratta da' suoi gangherj, e gettata in terra per dimostrare, che dove egli si ritrovava, non faceva di mestiere di altra difesa, perchè quella parte del muro dell' antiporto, la quale era a dirimpetto della porta della Città, per la quale ei doveva entrare s'era fatta tutta rovinare*. Il *perchè*, che quivi accenna il Varchi, spiegando questa cirimonia, non è discorde della ragione: perciocchè Carlo V. essendo in Firenze, questa Città ebbe dentro le mura un sofficiente Difensore non già solamente per ragion della sua potenza, ma del natural suo uficio di Sovrano, e questa interpretazione è naturalissima.

145. Non credo però d'allontanarmi dalla verità, ove io mi persuada che Alessandro de' Medici con ciò abbia voluto significare alcuna cosa di più, ed eloquentissimamente dire a Carlo V., che sotto di lui Firenze non era quella, che già fu, allorchè predominata da' Fazionarj serrò le porte agli Augusti, ed allorchè, come Cesare disse nella Investitura di Alessandro *legionibus nostris portas hostiliter occluderat, urbemque munierat*; da che l'abbattimento delle porte, e de' muri di sua natura indica una total sommessione al Sovrano, e al VINCITORE.

146. (4) Tanto più che *sopra l'Arco della porta era l'Aquila Imperiale con due capi, e a i piedi erano scritte queste parole* *INGREDERE. URBEM. CÆSAR. MAJESTATIS. TUÆ. DEVOTISSIMAM.*

147. E che Alessandro stesso *il quale era a cavallo appresso a Sua Maestà gli porse le chiavi della Città, ed egli le accettò, ma subitamente le rendè*. Jeroglifici, ed atti simbolici tutti, i quali comunemente significano la ricognizione in Sovrano; e li quali combinati tra di loro insieme, e colle antecedenze, e ragioni, a cui si debbono necessariamente riferire, mostrano la volontaria, ed ilare subordinazione di Alessandro della sua persona, e dello Stato. E non c'è, trattone il Memorialista, e il Whig e i loro seguaci che sappiano accordarle colla fuga di Alessandro, e con quel fiero rifiuto di esser Feudatario, e vassallo dell' Impero.

148. L'atto di presentare le chiavi può praticarsi per più motivi (5) rispetto al dominio supremo, all' universal superiorità, della sola protezione, avvocazia, custodia, amministrazione de' beni, e alla riverenza, ed osservanza e si debbe interpretare secondo le circostanze, e la materia soggetta (6). Ora le vere circostanze sono qui, che Alessandro de' Medici era stato cinque anni avanti istituito nel Primato di Firenze da Carlo V., come dallo Sovrano di essa Città, e poc' anzi confermato nel Principato come per lo Giudice suo naturale. Come adunque si può senza far violenza al senno naturale, prender questo segno qui per equivoco, e per meno significante di quello ch' ei significa in tutte le altre Città Imperiali che soleano, e sogliono (7) praticare questa cirimonia unicamente co' Cesari, ed in Italia particolarmente.

(1) *Sopra* §.71. *seg.*
(2) *Sopra* §.100. *seg.*
(3) *Varchi lib.*14. *f.*582.
(4) *Varchi lib.*14. *f.*582.
(5) *Sopra cap.*3. § 119. *f.*139 *It cap.* 7. §. 109. *f.*440.
(6) *Knipsch de Civit. lib.* 2 *c.* 1. *n* 67. §. *Ex quibus colligere est.*
(7) *Knipsch. ibid.*

149. Il

149. Il Whig per estenuare la importanza di questo atto, lo compara a quello che fecero i Comandanti delle Piazze dello Stato di Milano(1)l'anno 1701. col fu Duca di Mantova. Ma se que' Comandanti avessero fatto questo onore a quel Duca, egli ben' avrebbe veduto, che per avere venduto il suo propio Stato, non era divenuto Padrone di que' di altri; ma che nella persona sua per rappresentanza si venerasse la sovranità, e il dominio di quella potenza, che pretendeva esserne la sovrana, e lo avea decorato della dignità di Generalissimo degli Eserciti in quelle Provincie. Perchè il Whig avesse potuto ritrarre da questo esempio un' uso adeguato, bisognava che avesse mostrato o che le Città di Lombardia avessero presentato le chiavi a quel Principe in altri tempi, come a Duca di Mantova, e non come a Generale degli Eserciti di que' Re a nome de' quali ricevette tal riverenza; perciocchè in quel caso quegli atti non avrebbono significato ricognizione di dominio, ma pura urbanità, o venerazione; da che egli non n'era il Sovrano. O pure, che Carlo V. fosse stato creato Generalissimo di Toscana e di Firenze da quella Repubblica, o da Alessandro de' Medici.

(1) Whig p. 10.

150. Non v'è punto luogo a seriamente dubitare, che l'Imperadore non abbia ricevuto le dimostrazioni, che gli furon fatte, per sinceri segni di ricognizione: esso trovossi in circostanze, e in ragioni molto diverse per ogni conto da quelle, in cui fu il Serenissimo Duca di Mantova allorchè per similitudine gli furon forse presentate le chiavi, od aperte le porte de' luoghi forti, o preso da lui il motto, o segno da darsi negli Eserciti, e Città in tempo di guerra singolarmente. La stessa funzione vidimo farsi dagli Aretini al Principe di Oranges Generalissimo di Carlo V. l'anno 1530. ma egli ricevette quel segno di ricognizione a nome dell' Imperadore e Sovrano, a cui si volle data e restituita quella Città (2): sì come il Duca di Mantova dovette riceverlo a nome de' Re di cui era in figura Generalissimo.

(2) Sopra cap. 19. §. 66. f. 389.

151. Nè fu questo l'unico e solo atto che si facesse a Carlo V. in Firenze per significargli, che n'era riconosciuto il Sovrano Signore: esso fu accompagnato da tanti, e da tutti quegli altri che dovettero persuaderlo della così fatta ricognizione. Egli stesso pose la prima pietra a una parte della nuova Fortezza che allora restò da farsi; per indicare ch'ella era sua, e che il *jus fortalitiorum* in origine si apparteneva a lui. E sopra la porta di essa Rocca nel medesimo modo, che fu quella della Città onde fece l'entrata, erasi fatta dipignere l'Arma sua Imperiale, il che riporta il già citato Scrittore contemporaneo il Rabelais nella precitata lettera. (3) *Lo Imperadore (essendo a Napoli) ha rimandato i Fuorusciti Fiorentini per risoluzion finale alla sua venuta in questa Città nella Rocca; la quale è una Piazza forte a maraviglia, fabbricatavi dal Duca in Firenze. Innanzi alla cui Porta maestra egli ha fatto dipignere un' Acquila le cui ale sono grandi come quelle de' Mulini a vento di Mirabalais; volendo con ciò attestare e dare a intendere, CH' EGLI NON TIENE LO STATO CHE DALL' IMPERADORE.* Questo luogo del Rabelais ci fa certi, che Carlo V. non avea punto tolto la speranza a' Fuorusciti di lor far giustizia; poichè pronto era di amministrargliene in Firenze stessa. Ma niuno comparì innanzi al suo Tribunale quivi; perochè Alessandro erasi destreggiato con la Città in modo, ch'ella in nome di tutto 'l Popolo per suoi Diputati fece rappresentare a Cesare, che altro Signore non volevano che Alessandro (4). In ordine all' Acquile ed Arme Imperiali sulle porte della Città e del Castello dipinte, queste non erano già un segno ambiguo della riconosciuta sovranità di lui. In tutti i

(3) Rabelais ep. 13.

(4) Sopra §. 124.

tempi

tempre Paesi, ove sieno dipinte in luoghi pubblici suole comunemente ciò servire per argomento di ricognizione. (1) *Insignia in Curia aliisque locis publicis, in Portis, Ecclesiis, Palatiis depicta probant jurisdictionem Dominorum. Et sunt argumentum Dominii*. (2) Ned in Toscana avea quel simbolo in quel tempo diversa significanza; poichè gli Aretini poc' anzi, per dichiarar di essersi dati a Cesare; e di volere lui solo per Signore aveano fatto lo stesso in ogni luogo pubblico (3).

152. Con tanti e tali segni e demostrazioni chi non sarebbesi lasciato persuadere di essere riconosciuto per Sovrano da Alessandro, e da' Fiorentini? Bisognerebbe avere ricorso a una ridicolosa e comica ludificazione, per ischifarne l'argomento. E di vero, tanta era la fiducia, ch' ebbe Cesare in Alessandro che gli sarebbe buon vassallo, che non gli accomendò più cos' alcuna, che di curare la salute, e di aver prole, giudicandolo fedele fino nella discendenza. (4) *Invisit*, dice il Giovio, *arcem nuper ab ipso Alexandro conditam, instructamque admirabili tormentorum apparatu usque adeo mirabundus, ut cum tanta vidisset præsidia quando reliqua sibi curæ fore diceret graviter obtestaretur generum ut liberis operam daret, de unaque præsertim salute corporis solicitus esset tanquam in subacta armis Civitate regnanti insidiæ à multis forent timendæ*. E stato osservato dal Segni ancóra, che per lo concetto che Carlo V. tenea della fedeltà e capacità di Alessandro, lo avesse nell' animo suo destinato a comandare i suoi Eserciti.

153. E non dubiterà nè pure della sincerità delle intenzioni di Alessandro de' Medici chiunque pon mente alle azioni sue praticate inverso Cesare dopo la partenza sua da Firenze. Egli non lo compagnò di là de' confini dello Stato Fiorentino, perchè dovette trovarsi nella Città per aspettarvi, e ricevervi la sua Sposa, (5) *la quale dopo non molti giorni doveva da Napoli arrivarvi*.

154. L'Imperadore partito di Firenze, (6) *stette in Pistoja... poi si trasferì a Lucca nella quale Città piccola ma ben governata da' suoi Cittadini fu onorato, ed accarezzato; & ebbe in OGNI LUOGO SOVVENIMENTO DI DANARI IN NOME DI RICONOSCERLO PER PADRONE*, scrisse un Senatore testimonio Fiorentino allora vivente. Non si può escludere Firenze dal novero universale *di ogni luogo*.

155. E se il Whig, o qualche pari suo lo pretendesse, gli si potrebbe opporre la testimonianza dello stesso Duca Alessandro de' Medici, il quale indi a non molto tempo, come buon Vassallo non pure (7) *avea sotto Valerio Orsino mandato all' Imperadore mille Cavalli* come altresì *promesso, mentre era in lui spirito, di concorrere nelle occorrenze sue con le forze, e co' danari senza risparmio alcuno*. Questi altresì potrebbersi addur per atti idonei a supplire alla mancanza delle cirimonie di una più solenne Investitura; perchè *si possessionem naturalem feudi per annum obtinuerit, & inde servitia præstiterit Domino, realiter investitus habetur*; (8) che potè più spiegare qual fosse l'animo suo in Napoli, che simili azioni? le accompagnò eziandio con esterne dimostrazioni di un buon Vassallo (9) *perchè sentendo che l'Imperadore era di Genova per passare in Ispagna, per non mancare ne' complimenti, ove non era mancato negli effetti* (cioè aggiunse a' servigj *Militari* que' che si chiamano *Pagani, vel Aulici* e sono segni di vassallaggio) *partì a' 18. Ottobre l'anno 1536. della Città per fargli riveren-*

(1) Wesenb. cons. 21. n. 89 & in rap. Cod ut nemo priv. tit. præd.
(2) Mer. p. 9. dec. 141.
(3) Sopra cap 19. §. 65. f. 389.
(4) P. Jov. Hist lib. 35. f. 174.
(5) Varchi lib. 14. f. 585.
(6) Bernard. Segni Ist. Fior. MSS. lib. 7. f. m. 303.
(7) Scip. Ammirat Hist. Fior lib. 31. all'an. 1536. f. 434. B.
(8) C. 1. quid sit Investit. § 1. ubi gloss. de contu. rect feud.
(9) Ammirat. ibid.

verenza (perocchè *Reverenza* e *Utilità* sono i due effetti del Vassallaggio dovuti al Sovrano) *a Genova, ove stato alcuni giorni ben visto, & accarezzato dal Suocero a mezzo Novembre si ritornò in Firenze*. La sola morte presta e violenta di Alessandro de' Medici potea probabilmente interrompere la serie di tante altre azioni di buon Feudatario e vassallo, e la formale creazione della dignità Ducale e Principesca. Ma chi gli succedè nello Stato, ben subintrò nello stesso uficio e seppe acquistarsi da Cesare quel grado; e questo noi siamo per provarlo nel Capitolo che seguita.

CAPITOLO XXIII.

CAPITOLO XXIII.

Delle cose seguite circa la Elezione, e confermazione di Cosimo de' Medici successore di Alessandro; e della *Forma* e *Condizione* di sua Potestà, Dignità, e qualità di Dipendenza dal S. R. Impero.

§. 1. Na segnalata, ed eterna testimonianza della continuata, e di nuovo esercitata, e da ogni lato riconosciuta superiorità, ed autorità Imperiale in Firenze, si è il modo, con cui succedette, e fu confermato Cosimo de' Medici successore di Alessandro, nel Primato o Principato Fiorentino. Alessandro era stato ucciso con tradimento da Lorenzo de' Medici. Lorenzo, benchè chiamato nella prima Investitura vien' escluso dalla successione secondo la legge feudale, perchè colpevole di lesa Maestà. Cosimo in mancanza di ogni altra persona idonea della prima Linea, e riputato il più vicino dell' altra collaterale, e conseguentemente chiamato nella prima istituzione Cesarea, vien' eletto dalla Città in osservanza di essa istituzione, e a fine di non incorrere ancóra ella la pena di ribellione; Cosimo accetta la dignità novella colla condizione, e promessa di esser sempre fedele, e devoto dell' Imperadore. Si tengono le Fortezze a nome di Cesare in esecuzione delle Reversali, o dell' ultimo contratto passato fra Cesare, e Alessandro de' Medici (1). Cosimo promette la sua fede all' Imperadore per conseguire la confermazione, o Investitura della nuova Dignità; sollecita pel titolo di Duca; la Città medesima fa istanze a Carlo V. che gliela dia: esso la ottiene, e vive costantemente fedele, e glorioso vassallo dell' Imperadore. Il mio proponimento è di provare pienamente ciascuno de' punti suddetti, e non prima di averlo adempiuto, chieggio agli Eruditi di meco confessare, che sbandita sia ogni erubescenza dall' animo e dagli scritti degli Avversarj, che osano di negare, o alcuni o tutti gli prenarrati fatti e punti. Andremo per gradi proseguendo questi avvenimenti racconti da più Autori, i quali è qui prezzo della fatica di compararli e consolidarli gli uni cogli altri, da che si nega con tanta franchezza tutto quello che si oppone all' immaginario sistema d'indipendenza.

ann. 1536.

(1) *Sopra* c.22.§.100. f.527.

2. Paolo Giovio esatissimamente fa fede di tutte le cose prenarrate, e la sua in questa parte irreprensibile sincerità di racconto, prova, quanto per alcuna fede istorica si può, la sovranità Cesarea, e la ricognizione di essa per parte di chi rappresentò la Nazione Fiorentina,

e di Cosimo stesso. Non merità immaginabile attenzione l'eccettuare, che fanno gli Avversarj contra di questo Scrittore (1), nomandolo venale, e parziale di Cesare, e avverso alla Repubblica di Firenze. Questo ultimo attributo egli lo ha comune con tutti quei pochi, i quali senza affettazione raccontano il vero. Nè sussiste punto ch'egli sia contrario a quella Repubblica, e Nazione nobilissima: solamente dalla perversità della Fazione sediziosa esso si dimostra alieno, e meritamente; molto meno si può tacciare sì come altrove abbiamo indicato, di una menoma avversione alla Casa Medici; ch'egli venerò cogli atti, e cogli scritti; la sua Storia, di cui si vagliamo qui fu da lui dedicata allo stesso Cosimo de' Medici, il quale la fece stampare nella sua Stamperia Ducale, e la fece tradurre in lingua volgare; laonde irragionevole sarebbe il supporre ch'egli avesse osato di spiegare sentimenti, che non avesse conosciuti conformi alla verità, alla gloria, e al genio dello stesso Principe. Non ostante che stia per lui sì valida presunzione, noi ad ogni maniera siamo per consolidare le verità da lui esposte colla testimonianza di altri Scrittori coetanei e diligenti, e quello, che più è, popolari di passione, e al Principato de' Medici chi niente chi troppo affezionati, e conseguentemente all'autorità Imperiale oltre modo avversi. Ove però questi con esso lui sconcorderanno, chiameremo per unico Giudice la retta ragione e il seno criterio a fine di accordargli: vedrassi tutta volta, che non nel Fatto, ma nelle riflessioni state sopraggiunte per capriccio e genio, si trovi solamente qualche discrepanza fra di loro. Ma sì come non pretendiamo di ritrarre alcun vantaggio, o argomento dal giudizio, o dalla opinione del Giovio, o di chi si sia altro Scrittore, ove esca de' limiti della Storia ancorchè giudichi a favore della nostra sentenza: così ancóra si varremo del diritto di rigettare ogni particolar sentimento e interpretazione, che gli Storici Fiorentini aggiungono senza bisogno, e oltre i termini dell'uficio loro, al semplice racconto de' fatti. Ora vegniamo a' ferri.

(1) Sopra cap. 18. §. 61. seg f. 160 seg. It. cap. 19. §. 18 f. 373. seg.

3. Nella repentina costernazione, in cui si trovò la Città dopo la uccisione di Alessandro de' Medici (della qual tragedia non accade fare qui il narramento), il Senato conferì al Cardinal Cibo per tre giorni la podestà di provedere con libero arbitrio alla Repubblica, e, allo scrivere di Gio. Battista Cini, (3) *tutta l'autorità, che solea prima esser nel Duca*: questo Cardinale, ch'era stato per l'addietro il più gran confidente di Alessandro, avendo avanti agli occhi la volontà, e l'autorità dell' Imperadore, il tenore della investitura data ad Alessandro, e riconoscendo, in difetto di altra persona abile Cosimo esser chiamato in quella, innanzi di preporlo al Senato, si fece da lui promettere, fra le altre cose, che perpetuamente sarebbe *divoto, e fedele* all' Imperadore, il che promise, ed osservò Cosimo. (4) *Cardinalis quum in attollendo Cosimo obnixè satageret, ab eo, si Principatu potiretur, hæc postularat, scilicet ut nihil unquam ad gratiam aut odium flexus, justitiam exactè colendam arbitraretur, nec unquam AB AUTHORITATE CAROLI CÆSARIS DISCEDERET: Alexandri indignam cædem graviter vindicaret..... quæ omnia postea cumulatè IMPLEVIT.... & FIDELI OBSEQUIO, liberalique studio erga Cæsarem grati animi sui existimationem tutatus est*. Avvertasi che nella latinità del Giovio *discedere ab authoritate*, è lo stesso che ribellarsi; perchè in un'altro luogo, ove disse, che i soldati sediziosi si erano ribellati al Capitano loro, si servì egli della stessa frase: (5) *Hispani milites seditiosè ad arma consternati, & AB AUTHORITATE VASTII DISCEDENTES Mediolanensium agris injurias*

(3) Vita di Cosimo lib. 1. carta 25.

(4) P. Jov. Hist. sui Temp. lib. 38 f. 222. lit. L.

(5) Id. l. 37. f. 203. lit. F.

rias inferebant. Ed altro non può significare, quando l'autorità, di cui si tratta, e del legittimo Sovrano, per quale il Cardinal Cibo riconobbe certamente l'Imperadore, ed in tale rispetto *imminuere*, et *violare authoritatem*, e appresso Tullio lo stesso che *imminuere majestatem* (1).

4. Il Varchi si accorda appuntino nell'essenziale col Giovio. (2) *Fu data*, dic'egli, *per tre dì pienissima autorità al Cardinale (Cibo) di poter governare le faccende occorrenti ad arbitrio suo.... E non fu prima arrivato Cosimo dal Cardinale, che lo tirò da se.... e con molte buone parole gli fece agevolissimamente promettere, che in caso ch'egli fosse eletto Principe, osserverebbe giusta sua possa queste cose: far indifferentemente giustizia: NON SI LEVAR DALL' AUTORITA' DI CARLO V..... vindicare la morte del Duca Alessandro..... le quai promesse osservò poi il Duca Cosimo compiutissimamente tutte.*

5. Ei giova dare in passando questo succinto avviso circa la persona del Cardinal Cibo; questi (3) *era nato per madre di una sorella di Papa Leon X. (prima detto Giovanne de' Medici), e si stava in quel Palazzo col Duca Alessandro come Parente, e come strettissimo amico, e come solo fra discesi da Leone, ajutava, e favoriva le parti sue*.

6. Sicchè questo Cardinale non avea alcuna particolar dipendenza, o parzialità coll'Imperadore, se non quella che nacque dalla conoscenza del debito, del diritto, e del vero interesse de' Medici. Egli era affatto interessato per questa Famiglia, nè può essere sospettato di passione; e tanpoco d'ignoranza, come quello che delle ragioni, e delle cose passate del governo era peritissimo, e che da Alessandro de' Medici stesso fu lasciato suo Luogotenente della Città l'anno 1532. allorchè andò incontrare l'Imperadore a Mantova (4), e l'anno 1535. quando sen gì a Napoli.

7. Ora questo Personaggio fu scelto dal Senato Fiorentino alla Luogotenenza pro interim; e rappresentante allora tutta la Repubblica Fiorentina con legittima municipal'autorità esigette da Cosimo perpetua Fedeltà all'Imperadore: e giudicò che ogni diritto de' Medici si fondasse nella autorità Imperiale, e che la Città fosse obbligata sotto pena di fellonia di ubbidire alle disposizioni Cesaree; e con questa persuasione egli fece adunare quel Senato de' 48. e lo esortò di acclamare Cosimo de' Medici per successore di Alessandro col discorso seguente secondo la latinità del Giovio: (5) *Patres, inquit, quod est Deorum immortalium munus, uno avulso, non deficit alter.... qui afflictæ, orbatæque Reipublicæ subveniat, Cosmum præclarè indicans, qui certæ Nobilitatis, temperatique ingenii, atque incorruptæ probitatis adolescens, tanquam Alexandro maximè propinquus; EX CÆSARIS TABULIS in administranda Republica SUCCESSOR ESSET DESIGNATUS; ipsos ergo probè, rectèque facturos SI EAM CÆSARIS LEGEM OBSERVARENT, A QUA DISCEDERE NEFAS SIT neque ex usu, commodoque Civitatis videri possit si VIOLATA FIDE quibusdam aliò flectendas esse voluntates appareat, ut novus rerum Status inducatur. Jura siquidem Florentini Imperii ex ipsorum VOLUNTATE AUTHORITATEQUE CÆSARIS addicta familiæ Mediceæ & SOLEMNIBUS CODICILLIS CONFIRMATA, nisi STULTISSIMA PREVARICATIONE à quoquam extra perniciem violari posse. Quandoquidem ejus IMPROBE INITI, susceptique consilii authores necesse sit in ipso MALEFICII vestigio pænitere, tam propinquis scilicet, expeditisque Cæsareanorum copiis, quæ omnem INFIDELITATIS suspicionem celerrime ulcisci queant &c.*

(1) Cic. in verf. all'VI. Et de Arusp. Respons.

(2) Varchi Ist. Fior. l. 15. f. 596.

(3) Bern. Segni Ist. Fior. MSS. T. 2. lib. 8 f m. 9.

(4) Sopra cap 22. § 7. f. 495.

(5) P. Jov. hist lib. 38. f. 221. H.

8. Ancóra circa questo discorso, il quale tanto quanto il primo, è stato ommesso da Gio. Battista Cini, e dal Manucio, e dal Baldini nelle Vite loro di Cosimo; (ne indovini il Lettore il perchè) si confa col Giovio il Varchi il quale in sua favella Toscana lo ridisse, come segue: (1) *Sanno molto bene le Signorie Vostre ...... in qual pena, e in quanto pregiudizio cadereste voi, e tutta questa Città se al DECRETO SI CONTRAFFACESSE DI CESARE; laonde io non potendo per la moltiplicazione delle varie faccende, nè volendo senza il consentimento del Pontefice usare l'autorità dalle prestanze vostre liberamente, e liberalmente concedutami, le conforto, e le consiglio, le prego, e se posso le gravo, che loro piaccia secondo che nelle BOLLE e nell' INVESTITURA dell' Imperadore apertamente si contiene, eleggere, che DICO ELEGGERE. ESSENDO EGLI GIA' ELETTO DA CARLO V. PROPIO; ma ricevere, e confermare successore del Duca Alessandro il Sig. Cosimo de' Medici, come tolto via il Traditore più propinquo, e di più tempo che alcun' altro. Ei è special grazia di Dio, che colui, il QUALE VOI, QUALUNQUE EGLI SI FOSSE, SARESTE FORZATI A RICEVERE, E CONFERMARE non volendo contravvenire alla VOLONTA', E DELIBERAZIONE DELL' IMPERADORE, è tale da tutte le parti, che voi, quando bene COSTRETTI NON FOSTE, dovreste riceverlo, e confermarlo ad ogni modo per la salute di questa misera, e tanto travagliata Città, la quale, se non si fa questa resoluzione, tostamente sarà senza dubbio nessuno avarissimamente saccheggiata, e forse ancora crudelissimamente abbrucciata tutta.*

(1) *Varchi hist. lib. 15. f. 598.*

9. Tutto il ragionamento rimira l'autorità di Cesare, e si fonda sul debito della Città. Il primo argomento è cavato dalla obbligazione di ubbidire; il secondo dal pericolo, e dall' utilità. Pongasi mente, come il Cardinale, il Giovio, il Varchi, che non furono Tedeschi, cascano in quello, che l'Autor del Memoriale già chiamò un' error grossolano di alcuni Scrittori Tedeschi, cioè di nominare la prima istituzione di Alessandro, e della Casa de' Medici, una *Investitura* (2); e che il Cardinale si riferisce a questo Diploma, non come a una sentenza di Arbitro, ma la chiama *Legge*, *Decreto*, *e Bolla*, e volontà di Cesare, *Legem Cæsaris*, *Tabellas*, *solemnesque codicillos*; e nomina la inosservanza, e lo disprezzo di essa legge, cosa illecita, *nefas*, *violazione di fede*, *prevaricazione*, *malefizio*, *e infedeltà* punibile delle pene di fellonia, e della destruzione della Città.

(2) *Sopra cap. 21. §. 5. f. 429.*

10. Propone Cosimo non come soggetto, che si elegga a capriccio, ma per obbligazione, e per necessità, anzi che si riconosca, e dichiari per quello ch' egli già fu in vigor della chiamata contenuta nella prima Investitura, cioè per successore di Alessandro: talchè non fu elezione *facoltativa* assolutamente; ma *coattiva* per la legge.

11. La quale particolarità quivi tanto distintamente espressa, e espressamente individuata, merita qualche attenzione di più: stantechè la Setta degl' Indipendentisti vuole attribuire la elezione di Cosimo tutta all' autorità, e arbitrio liberissimo del Fiorentino Senato: e lasciare a Cesare il semplice favore ed onore di avere dipoi confermato una operazione stata fatta senza partecipazione, o riguardo della sua autorità. Il che non è altro che un confondere i varj rispetti che bisogna usare, e scernere nella cognizione del vero. Perchè rispetto alla chiamata di Cosimo, e la volontà espressa ed implicita del Legislatore, il Senato non fece un' atto che significasse autorità, ma ricognizione, buona volontà, osservanza, ossequio, et ubbi-

ubbidienza, in accettando o dichiarando esso Cosimo per suo Signore o Capo; e non possono pretendere di persuadere il contrario, che a coloro che non sanno o non vogliono leggere il Giovio, il Varchi ed altri Scrittori.

12. Scipione Ammirato mutate alquanto le parole, fa dire al Cardinal Cibo: (1) *Per bontà del Grande Iddio essere in quella famiglia Cosimo figliolo del valoroso Gioanni de' Medici di età compita, a cui, SECONDO LA DISPOSIZIONE DI CESARE LEGITTIMAMENTE L'AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNO DI FIRENZE RICADEVA.. ...., e perchè, oltre che non si DEROGAVA IN NULLA alla dichiarazione dell' Imperadore, A CHE CONVENIVA MOLTO BEN RIGUARDARE, era considerabile ch' egli fosse nato di tanto, e di tal Padre* (di Giovanni de' Medici). Ciò è un modificare i termini: ed è usanza dell' Ammirato.

(1) *Scip. Ammirat. lib. 31. f. 438.*

13. Ma ei non fu mica il solo Cardinal Cibo, che si servì di tali motivi di persuadere; Francesco Guicciardini, il quale va molto guardingo, e non è punto prodigo in attribuire alla podestà, ed autorità Imperiale, quello eziandio, che se le aspetta, *propose*, al riferire del Segni, (2) *al Consiglio per successore dell' ucciso Alessandro, Cosimo de' Medici, aggiugnendo dopo molte ragioni, che di più sarebbe grato all' Imperadore, perchè non si SAREBBE USCITO, facendolo Capo della Repubblica, dell' ORDINE DATO DA LUI, ch' ei DOVESSE SUCCEDERE nell' Imperio mancato il Duca senza Stirpe legittima, il maggiore di quella Casa dell' altro ramo di Pier Francesco de' Medici, nel quale sarebbe succeduto Lorenzo, se non avesse commesso un sì brutto, e sì orrendo omicidio, e per conseguenza, ora DOVEVA SUCCEDERE COSIMO.*

(2) *Bern. Segni Ist. Fior. MSS. lib. 8. f. m. 17. 18.*

14. Anzi quest' esso Senatore rimostrò, che se non si satisfacesse agli ordini Cesarei, con ricevere per Capo il da lui chiamato Cosimo, gl' Imperiali s'impadronirebbero della Città, et immediatamente la dominerebbero eglino medesimi: (3) *Che sarebbe loro incontrato di venire in mano degl' Imperiali, ch' erano armati in Italia, e che di più avevano novamente sbarcato a Genova due mila Spagnuoli, se non si pigliava modo al Governo, e non si fermava lo Stato talmente che SODDISFACESSE all' Imperadore.*

(3) *Segni ibid.*

15. E da notarsi che nel Senato il Canigiani propose Giuliano figliuolo putativo bastardo di Alessandro, ma colla mira di farsene grado coll' Imperadore, allegando per ragione: (4) *Che giudicava tal cosa per li servidori antichi della Casa Medici più a proposito, perchè dover' esser più grato a Cesare, che vedesse rimanere in loro tal' affezione inverso il suo Governo &c.* Non osta che questi mostrasse meno di accortezza, che di ossequio pe' decreti Imperiali. Il Giovio chiama questo buon' uomo *ineptum, & futilem Senatorem*; e riporta che Francesco Vettori lo riprese, dicendogli fra l'altre cose, che ciò anzi saria un disprezzo della *istituzione Imperiale*, che dalla Successione esclude gl' illegittimi: (5) *Franciscus Victorius .... illum vero vehementer increpavit quod Spurius infans CONTRA JUS TABULARUM CÆSARIS, Patriæque bonum, & æquum adulatione vanissima Cosmo .... præferendus videretur.* L'Ammirato ridice in linguaggio Toscano quasi lo stesso: (6) *Francesco Vettori riprese .... il Canigiani che CONTRO IL GIUDICIO FATTO DALL' IMPERADORE, AVESSE ARDIRE di propor un bastardo.*

(4) *Ivi.*

(5) *P. Jov. Hist. lib. 38. f. 222. A.*

(6) *Scip. Ammirat. Ist. lib. 31. f. 438.*

16. Un' altro che dissentì, e si oppose alla Successione di Cosimo, fu Palla Ruccellai, il quale si dichiarò per lo vivere libero

senza

senza Capo, Principe o Primato; prefferendo anche in caso di bisogno la immediata soggezione all' Imperadore a quell'altro genere di governo ch' egli nominò tirannia, concludendo il suo ragionamento popolarissimo con queste parole date in risposta al Guicciardini: (1) *Ultimamente se per tal conto verremo in servitù dell' Imperadore che perdita avremo fatta maggiore a stare sotto un gran Principe giusto, e religioso, che sicuri dalla servitù di lui servire ad un Principe basso senza Religione?* Costui chiama Servitù tutto quello, che non è vivere a popolo.

(1) Segni lib. 8 f. 25.

17 Il Segni osserva che *più piacque, ma meno si fece quello che disse questo Senatore* (2); e in ciò va concorde col Giovio (3), che scrisse *Horum (quadraginta octo virorum) omnium una mens erat abolere Principis nomen, veteremque exercitare libertatem.*

(2) Id. ibid.
(3) P Jovius Hist. lib. 38. f 221. A

18. Il medesimo Francesco Vettori, che rintuzzò il Canigiani, ammonì altresì il Ruccellai di non fare stranezze: (4) *Modestiæ admonens, ut sederet, jussit, suoque suffragio, quod inter tot Senatores tantummodo unum foret pro insana libidine uti liberet uteretur*: e secondo il racconto del Segni gli disse (5): *quasi in collera. Palla sono pochi giorni che sete stato ammalato, e confessato di fresco, perciò non curate la morte. Io che già sento nella strada un grande strepito d'arme, & odo gridare palle, palle, e Cosimo, Cosimo, non voglio perdere la vita in tanti peccati, in quanti io mi trovo.*

(4) Id f. 222. A.
(5) Segni ibid.

19. La deliberazione fu accelerata, e tutte le dispute furon troncate in effetto per un timore panico, che occupò gli animi di quel Senato nato dall'arte, o dall'accidente: (6) *Il Sig. Alessandro Vitelli che stava dinanzi all'uscio tutto armato, intensissimo a tutto quello che si diceva, e si faceva, fece nascere a bella posta, secondochè si disse, una zuffa nella strada, e un gran romoreggiare d'arme nel Cortile tra Soldati; ma la zuffa in verità nacque a caso DA UN MULO D'UN CARBONAJO, è ben vero, che si sentì da tutto il Consiglio una voce di chiunque si fosse, per le fessure della porta, che disse altamente, speditevi tosto, speditevi tosto, che i Soldati non si posson più tenere, nè raffrenare; allora si mise, e fu vinto unitamente tutto il partito.* Il Giovio accenna un motivo di più di quella paura de' Senatori con queste sue parole: (7) *Quum .... in Senatu diversæ sententiæ aliquanto lentius dicerentur, quam faventium Cosmo studia postularent, exortus est in compito ex ignobili rixa, ingens apud milites armorum strepitus, quo exaudito plerique Senatorum timore concuti, atque pallescere cæperunt, nec temere quidem, quod à Vitellio, ex vetere odio paternæ necis Civitati inimicissimo, inciturі milites ad prædam, & cædem facile suspicari possent.* L'Adriani racconta il fatto in questo modo: (8) *Se altrove fossero stati (i Senatori) barieno meglio scoperto l'animo loro Palla Ruccellai disse, che a lui non pareva che tanta autorità si desse a un solo, che la Città spogliata di tutto suo potere si rimettesse all' arbitrio di chiunque si fosse: la qual sentenza seguiva medesimamente Giuliano Capponi, e vi ebbe degli altri che volontieri con questi sarebbero convenuti ..... ma ..... avvenne in quello, che i Soldati della guardia di fuora feciono a caso un poco di movimento; ....il rumore si sparse, e fu sentito da coloro, ch' erano nel Consiglio: onde i dubbj, & i* mal disposti, *non sapendo che ciò si fosse, e* temendo di ogni cosa, *s'accomodarono al voler degli altri, e la deliberazione di così fatto partito ne venne conforme.* Il Cini di cotesto fatto parla in questi termini: (9) *La opinione di Palla Ruccellai seguitata da Giuliano Capponi barebbe avuto qualche altro compa-*

(6) Varchi lib. 15 f. 599.
(7) P. Jovius lib. 38. f. 222. G.
(8) Gio. Batista Adriani Ist Fior. lib. 1. f. 10.
(9) Gio Batista Cini Vita di Cosimo lib. 1. carta 27.

compagno, se creduto avessero perciò poter' ottenere l'intento loro. E' molto sugoso questo parlare del Cini. Egli pretermette con silenzio il motivo del timor panico, forse per amor di gravità che non vuole che si badi a ogni minutezza; ma il vero è che il CASO e non il LIBERISSIMO ARBITRIO unì i voti a favor di Cosimo.

20. Si è potuto avvertire in tutti i ragionamenti che abbiamo citati, che costantemente si asserisce, che Cosimo era il più vicino tra chiamati alla successione nella Investitura Imperiale dopo Lorenzo l'uccisore; e in questo senso operò certamente il Senato intero, se anche crediamo al Varchi il quale parlando di tutti i quarant'otto Senatori disse: (1) *Sapendo ciascuno, che essendo egli dopo Lorenzo il più prossimo, a lui toccava, anzi era RICADUTO IL PRINCIPATO, SECONDO LA DICHIARAZIONE DELL' IMPERADORE.*

(1) Varchi loc. cit.

21. Per questa armonia di sentimenti, e di Scrittori, e di testimonianze, si comprende, ed è forza il confessare, che il Senato Fiorentino può bene aver' errato (il che però non è facile) nella supposizione del Fatto, ignorando peravventura l'ordine della genealogia de' Medici, e il rigore della chiamata, e della legge di Successione prescritta nella Investitura: ma che debbe avere una fronte di bronzo chi osa di mettere in campo la proposizione che insegnano gli Oppositori, che quel Senato elesse Cosimo, e preterì alcun' altro da Cesare chiamato in disprezzo della volontà, ed autorità Cesarea; (2) *Le Senat agissoit directement contre la volontè de l'Empereur*, dice impudentemente il Whig, e fa essere il terzo argomento fondamentale della piena indipendenza della Casa de' Medici, e della Città di Firenze questa sentenza; *III. Que le mesme Cosme à eté élû librement à l'exclusion de Julien* (3).

(2) Whig p. 11.

(3) Whig p. 14.

22. Questo Propugnatore camminò sulle tracce dell' Autor del Memoriale, il quale gli avea premostrato sì fatta via insigne di provare la libertà assoluta, cui essi vogliono vender' al Mondo con questo lisciatissimo ragionamento: (4) *L'Election de Cosme I., qui succeda au Duc Alexandre fournit une nouvelle preuve de la liberté de Florence.*

(4) Memoire p. 10.

23. Se questo valente Avvocato accettasse qui nel suo senso giusto, e ragionevole la voce *libertà*; giustissima ne sarebbe altresì l'applicazione: ma sarà tutto'l contrario se all'incontro. Imperciocchè è certo, che usa della sua *libertà* quel Popolo, e quel Senato, il quale impiega la sua potestà ad effetto di ubbidire al Sovrano, e al tenore de' suoi Editti, come fece qui incontrastabilmente il Fiorentino: il quale sarà *libero* quanto un corpo subordinato all' Impero puote esserlo, ove riverisca, osservi, e non offenda le leggi, e i giustissimi precetti dell' Impero, e i legami indissolubili, che a quello lo legano: (5) *Alexander étant mort*, prosseguisce il Memorialista, *le Senat en qui residoit alors toute l'autorité de la Republique, & qui subsiste encore aujourdhuj, s'assembla pour deliberer sur le gouvernement, le confia d'abord au Cardinal Cibo.*

(5) Ivi.

24. Egli è del jus di tutte le genti (6), che vacando un Principato per la morte di un Principe, o Capo ultimo della linea, e stirpe senza lasciare prole, e successione, che tutta quella potestà, che avea il defunto, e che avrebbero avuta i suoi figliuoli, o successori insieme colla facoltà di eleggere in suo luogo uno, o più altri, ritorni a colui, che l'avea da principio conferita a esso defunto: cioè che ritorni o al Popolo, o a quel Corpo, a cui esso era stato proposto, se quel Corpo non è subordinato, ma assolutamente libero; ovvero ritorni a quella Persona, a cui un tale Corpo è subordinato.

(6) Puffend. de I.N. & G. lib. 7. c. 7. § 7. p.m. 316.

25. Parimente è alla ragion delle genti, alla naturale, e alla

e alla civile consentaneo affatto, che quel Corpo, che perde all'improvviso il suo Capo o Principe, senza che lasci un' indubitato, e personalmente determinato successore, il quale incontanente prenda le redini del governo, possa issofatto provvedere in simile vacanza alla conservazione, e sicurezza sua coll' esercizio di tutta quella potestà ch' è necessaria alla sua salvezza, finattantochè il Principato, o Primato sia riordinato, conferito, o istituito in uno, o in più altri, sia secondo le leggi precedenti, sia secondo la volontà presente, e futura di colui, che ha la somma podestà di ordinarlo, conferirlo, o di costituirlo.

26. Sono coteste massime irrefragabili, ma per applicarle con giustezza, il tutto sta in sapere se il sistema, in cui somiglianti casi accascano, sia subordinato a un' altro, o assolutamente indipendente: cioè se il Corpo, e Popolo poteva independentemente da ogni altro o dare a se, o se avea dato a se medesimo il Principe, o il Capo perduto, con leggi, e condizioni di suo libero arbitrio; ovvero se l'avea ricevuto da una podestà a lui legittimamente superiore, con legge appostavi ad arbitrio di quella.

27. E per discendere all' applicazione particolare di esse Massime al caso accaduto per la uccisione di Alessandro de' Medici in Firenze, giova ricordarsi primieramente, di quel che abbiamo provato, che il Popolo, e il Senato Fiorentino fu un Corpo subordinato all'Impero; e di conseguenza non potea legittimamente fare alcuna cosa che passasse la volontà, le leggi, concessioni, ordini, e privilegj Imperiali. Secondariamente, che per la morte di Alessandro de' Medici, non rimase il Governo o Principato senza successore; ma solamente vacò per un' accidente inopinato; e che c'erano di que' Soggetti, de' quali sotto pena di ribellione, dovea quel Popolo e Senato riconoscere per Capo, o Principe suo il più abile o più prossimo.

28. Talche a ridurre a' suoi termini la podestà che in questo avvenimento repentino e pericoloso si appartenesse di ragione al Senato, e Popolo Fiorentino, bisogna dire ch' essa consistea nel diritto, ed obbligo di provedere alla conservazione, e salvezza sua, della Città, e dello Stato coll' esercizio di tutta quella podestà ch' era necessaria a quel debito fine; non però contravvenendo, ma seguendo religiosamente la volontà, e legge del Superiore, a cui di ragione erano subordinati e sino a tanto che si potesse dare esecuzione alla legge, e all' ordine prescritto dalla superior e suprema podestà.

29. Questo era di diritto, e in tale senso si debbe interpretare quello che disse il Giovio: (1) *Erant quadraginta octo viri, apud quos numeratis suffragiis componendi Civitatis Status, declarandique Principis summa erat potestas*. Ma implica colla ragione, e co' fatti dallo stesso Giovio registrati il volere, come vuole l'Autor del Memoriale (2), che *summa potestas*, si riceva qui in altro modo, che rispettivamente; cioè per una potestà subordinata; perchè tale fu e sempre era, e sarebbe stata eziandio che non vi fosse esistita la viva legge della Successione.

30. Non si comprende troppo bene quello che si voglia dire il Memorialista colle sue parole: *Le Senat en qui residoit alors toute l'autorité de la Republique, & qui subsiste encore aujourdhuj*; e sarebbe stato gustoso l'intendere se insegni che sussiste tuttavia quel Senato solo, o se con eguale autorità. Senatori allora viventi dissero, che già era stata spenta la Repubblica (3). Ed evvi sospetto, che con attribuirgli più podestà di quello che vuole, o che gli si appartiene, non vadino a mira di torgli quello che gli si può appartenere, cioè di servirsi della sua legittima facoltà, e libertà colla debita subordinazione, e dipendenza dal S. Impero, e non mai altrimenti.

(1) *P. Jovius Hist. lib.* 38. *f.* 221. 4.

(2) *Memoire p.* 7.

(3) *Sopra cap* 22 §. 3. *f.* 492 §. 32. *f.* 504.

31. Questo

31. Questo è quello, come abbiamo dimostrato, che vuole costantemente, e che volle allora in quella subitanea vacanza la Ragione. E a questa accomodò altresì il fatto, e le operazioni sue quel Senato, secondochè si è veduto per tante e cotante chiare testimonianze: e secondochè lo dimostra il medesimo *Senatus Consulto*, in cui sta espresso, che tal deliberazione fu presa per proveder' alla salute pubblica, e per osservare l'Indulto, e Privilegio (e non la Sentenza Arbitraria (1)) dell' Imperadore dato ad Alessandro, ed alla Casa de' Medici; che Cosimo si elesse, perchè, dopo Lorenzo, era il primo de'chiamati; che si elesse colla riserva che in caso che la Duchessa Vedova si scorgesse gravida, e partorisse un figliuolo maschio, quello, e non Cosimo dovesse succeder coll' ordine prescritto nel suddetto Indulto, e Privilegio, siccome si può vedere nella copia dello stesso Atto.

☞ (2),, Decreto de' quarant' otto, con cui in esecuzione del privilegio ,, Imperiale dichiarano Cosimo per Capo della Repubblica in luogo ,, di Alessandro de' Medici adì 9. del mese di Gennajo 1537. per lo ,, Consiglio de' quarant' otto. Il Sig. Luogotenente, e suoi Magnifici ,, Consiglieri, insieme radunati con li Magn. Capit. del Consiglio di ,, XLVIII. inteso la subita, et inopinata morte del quondam Illustrissimo Sig. Duca Alessandro de' Medici, e considerato per questo ,, la Città restar senza il Capo del suo governo, e però volendo quanto più presto si può provedere a quell' inconveniente, acciochè la ,, Città, e suo Dominio per questo non ne patisca; E CONSIDERATO LO INDULTO, E PRIVILEGIO DELLA MAESTA' CESAREA ALTRA VOLTA CONCESSO A SUA ,, EXCEL. insino l'anno 1530. di esser Capo del governo della Città ,, successivo, e dopo la vita sua concesso similmente a più altri dell' ,, Ill. Famiglia de' Medici, in detto indulto compresi, e vedendo che ,, in tal governo, mancando il prefato Sig. Duca senza figliuoli legittimi, e non ci essendo indizio alcuno che la Signora Duchessa ,, sia restata gravida, doveva in suo luogo succedere, SECONDO ,, IL TENORE DI DETTO INDULTO, E PRIVILEGIO ,, Lorenzo di Pier Francesco di Medici, come quello che è il più ,, prossimo, e di maggior' età. Ma per aversi lui tolto tal luogo per ,, esser' intervenuto personalmente alla morte del detto Illustrissimo ,, Sig. Duca; però i prefati Magn. Capit. del Consiglio di XLVIII. ,, come di sopra insieme radunati, per loro solenne partito vinto secondo gli ordini, e per ogni meglior modo, che seppino, e poterono. ELEGGONO A..... in luogo del quondam prefato Sig. Duca ,, Alessandro, l'Illustrissimo Sig. Cosimo figliuolo del Magn. Sig. Giovanni de' Medici come più prossimo, per Capo, e Primario del ,, Governo della Città di Fiorenza, e suoi Dominii, dichiarando ,, che egli abbia la medesima autorità, preeminentia, e podestà concessali per detto indulto, e privilegio della Maestà Cesarea, in tutto, e per tutto CON ESPRESSA RISERVAZIONE CHE ,, SE QUONDAM SIGNORA DUCHESSA FOSSE GRAVIDA, E PARTURISSE UN FIGLO MASCHIO, che ,, in tal caso abbia a seguitare l'ordine dell' indulto predetto di ,, Sua Maestà, e similmente ancora quella che per altre provisioni ,, fatte qui, della Città più volte, al prefato Sig. Duca Alessandro ,, de' Medici, fu concessa, con quelle nondimanco limitazioni, e dichiarazioni, che per tutto il giorno di domani, che saranno adì

(1) Sopra cap. 21 §. 123 seg. f. 476. seg.

(2) Ex Appendice Documentorum ad tractatum de Jure Imperii in M. Ducatum Etruriae D. Fritsbi.

„ dieci del presente mese di Genarò, saranno ordinati, e fatti e vinte
„ per partito degli Magnifici infrascritti otto Capitanei cioè.......
„ E quali il prefato Consiglio de' XLVIII. eleggono, e deputono
„ con autorità pienissima a fare, et ordinare le dette dichiarazioni,
„ e tutto quello che intorno a ciò paressi loro necessario per salute
„ della Città, e suo governo, bastando l'approbazione colla meta
„ delle savenere.

Vero è che di que' Senatori si dice in questo Atto, che *eleggono Cosimo*: ma dicono in cento modi che eleggono per cagion coattiva di legge prescritta nell' Indulto, o Privilegio Cesareo.

32. Ed anche la elezione medesima, cui accenna il Memorialista, del Cardinal Cibo in Luogotenente è una prova della buona intenzione di quel Maestrato di non si voler dipartire dagli ordini Cesarei(1); perchè questi era certissimamente conosciuto di essere nelle parti dell' Imperadore, nella cui fede, e devozione terminò la sua breve vita Alessandro de' Medici, il quale si era governato, e avea governato col Consiglio, e colla assistenza continua di esso Cardinale.

(1) *Sopra* §.5.*seg.*

33. Seguita l'Autor del Memoriale a dire:(2) *Dopo molti dibattimenti il Senato elesse in fine Cosimo per successore di Alessandro valendosi in questa occasione DELLA SUA LIBERTA' per escludere Giuliano de' Medici, il quale in virtù della sentenza arbitrale di Carlo V. parve di dover succedere al Duca come parente più prossimo &c.* „ *Apres plusieurs debats le Senat elut enfin Cosme pour successeur d'Alexandre, se servant en cette occasion de sa liberté pour exclure Julien de Medicis, qui en vertu de la* sentence Arbitrale *de Charles V. paroissoit devoir succeder au Duc comme son plus proche parent parce qu'on ne comptoit pas Laurent son frere aîné, qui par le meurtre commis en la personne de ce Prince avoit perdu tous les droits.*

(2) *Ivi p.7.*

34. Vorrebbe questo Scrittore osservare costante il tenor della favola per non perdere il verisimile, nominando Sentenza di Arbitro, la Investitura o Costituzione Cesarea prodotta dalla somma podestà. Ma come si è egli potuto lusingare di far travedere i Lettori a segno di far credere, che il Senato con un medesimo Atto osservasse, e sprezzasse la legge prescritta da Cesare?

35. E verità pur palese che ancorchè Firenze non fosse stata una Città dipendente, ma pienamente libera: ed ancorchè la legge della successione non fosse stata a lei prescritta da Cesare, che se non come da Arbitro e Principe straniero; ed ancorchè l'Atto in cui è promulgata non fosse una Investitura, e Istituzione Imperiale, fondata nella somma podestà; ma, come egli vuole, una *sentenza Arbitratoria*; ciò non ostante la sua libertà sarebbe stata legata e coartata per lo solenne Contratto, e giuramento, con cui la Città accettonne la promulgazione (3); a cui non poteva quel Senato contravvenire senza il manifesto pericolo della giustissima pena stipulata, che importava l'esterminio di quella Città (4). Ora dimando io a quello scaltro Avvocato se sia un parlare costumato il dire, che si serve di *sua libertà* chi viola la fede della promessa, e il sacramento, e chi espone alla giusta vendetta, e all' eccidio sè, e la Patria? E pur frivola la invenzione, et assurda.

(3) *Sopra* c.21.§ 120. *seg* f.471.*seg*

(4) *Ivi* §.91. f.463.*seg.*

36. Si è veduto che quel Senato malo suo grado, e per lo timor che nacque (non vo dire dal rumore eccitato dal mulo del Carbonajo (5), perchè non vo valermi del diritto, che avrei di metterli in canzona; ma per certo) dalla legge, riconobbe Cosimo per Capo, o Princi-

(5) *Sopra* §.19.

pe

pe suo a fine di non disubbidire a Cesare: si è veduto rigettare il figliuolo non legittimo del defunto Signore, parimente per non contraffare alla disposizione Cesarea: ed escludere Lorenzo, perchè fu ribelle dell' Imperadore in vigor della sua Costituzione: si è veduto per non contravvenire in cosa alcuna a quella, fare l'espressa riservazione, che in caso che nascesse un figliuolo *postumo*, quello dovesse succeder', e non Cosimo, ned alcun' altro; e poi si vuole che abbia preterito Giuliano fratello del Parricida, ed accettato Cosimo a fine di braveggiare a Carlo V., e di mostrargli la sua libera, ed assoluta potestà. Accordi chi può il fatto con tale intenzione.

37. Non si fe punto menzione tra Senatori, o Elettori, della persona di quel Giuliano più di quel che si sarebbe fatto se non fosse stato in mondo: tutti giudicano Cosimo pel più vicino de' chiamati, e procedono alla elezione su questo supposto: laonde bisogna dire, o ch' eglino nol conoscessero quel Giuliano, o se ne scordassero, o che veramente prima Cosimo, che costui chiamato giudicassero, o che come complice in qualche modo del delitto del fratello Parricida, o per altra ragione inabile lo stimassero. Poco importa al caso il sapere se in ciò errassero, e come: se nella genealogia, o nella interpretazione della chiamata; dappoichè si è veduto che la deliberazione, che presero, la presero con animo di non disubbidire, ma di ubbidire a Cesare.

38. L'Adriani Storico Fiorentino spiega la faccenda in ordine di diritto dicendo: (1) *Già si era considerato quello che importasse il PRIVILEGIO, che da Carlo V. avea per la sua Famiglia impetrato Papa Clemente.* Questo Scrittore per quanto sia avverso alla sovranità Imperiale, non si ricordò qui di nominare il Privilegio Cesareo-*sentenza di Arbitro*, anzi allontana ogni idea di Arbitrato con quel modo suo di parlare. Egli fa poi una deduzione genealogica, e dice: (2) *Si vedeva questa dignità doversi traportare nella stirpe di Lorenzo, fratello del vecchio Cosimo: della quale allora erano discendenti Lorenzo, e Giuliano figliuoli di Pier Francesco, e il Sig. Cosimo solo del Sig. Giovanni. Di maniera che dovendosi questo Principato, secondo il* privilegio *a Lorenzo, ch' era di maggior' età, e egli con uccider di sua mano il Duca avendolsi tolto, al Sig. COSIMO, COME DOPO LUI MAGGIORE, e dalla linea stessa di Lorenzo vecchio discendente, si conveniva.*

39. A questo conto il Senato procedea, e credette di proceder legalmente sia per ragion di *Primogenitura*, sia di *Maggiorato*; e ad ogni modo per ubbidire a' decreti, e ciò il conferma lo stesso Storico: (3) *Questo ragionamento, e discorso avutosi fra loro, oltre che egli era SECONDO LA MENTE DI CESARE, pareva che portasse anche seco speranza di mantenere la Città nella sua dignità, e di fuggire la servitù de' Spagnuoli, o de' Francesi ...... perciocchè il Cardinal Cibo era disposto a MANTENERE LA CITTA' NELLA DEVOZIONE DI CESARE.* Ci segna questo Autore, che fino lì Firenze era stata nella ubbidienza dell' Imperadore, in ubbidendo a Alessandro de' Medici, e conferma quello che abbiamo asserito poc' anzi della intenzione del Cardinal Cibo: (4) *Alessandro Vitelli al medesimo si vedeva volto; i servidori del Duca morto non bramavano altro.* Seguivano il genio del Padrone ucciso (5) ch'era buon Vassallo di Cesare. (6) *Et avendo la Duchessa in Firenze, e molti Spagnuoli in sua Corte, ed altri che pendevano dall' Imperadore, e che da lui speravano; e la Fortezza in lor mano, e in Italia Stati, e gente molta da potersene in ogni occasione valere, ogni caso avverso della Città pareva che fosse per spignervi;*

(1) Gio. Batt. Adrian. lib. 1. f. 9.

(2) Adrian. ibid.

(3) Adrian. ibid.

(4) Adrian. ibid.

(5) Sopra c. 22. § 155. f. 543 ed anteced. e seg.

(6) Adrian. ivi.

e i Pisani, Aretini, e Pistolesi ad ogni occasione, se fosse stato in lor potere, l'barrebbero fatto; parendo, dove questo avvenisse di venir pari a quella Città, della qual essi si dolevano di esser stati vinti, e duramente signoreggiati; nè il potere, o sapere de' Cittadini, quantunque ei fusse stato grande, erano poi bastanti a poterla da ciò liberare.

40. Da questo ritratto fedele delle circostanze di quel tempo, si può giudicare se quel Senato avesse in animo di contravvenire alla Costituzione dell'Imperadore, e di valersi di una libertà, che in verun modo le competeva. Avvertasi ancóra, come, secondo il dire dell' Adriani, riconobbesi nel Senato la Fortezza di Firenze *essere in mano dell' Imperadore*, e che si sapeva che Paul' Antonio di Parma la teneva in guardia a nome di Cesare.

41. E per vie più palesare la leggerezza, e l'insussistenza di quell' argomento degli Avversarj, sopponiamo pure, che veramente quel Giuliano fratello dell' uccisore di Alessandro fosse chiamato nella Investitura avanti di Cosimo, e che fosse stato preterito; non però da questo seguirebbe, che venissero offesi i precetti di Cesare, perchè, *vigilantibus jura scripta sunt*; e quivi non apparì alcun Giuliano, o Procurator di Giuliano che aspirasse al suo diritto. Si potea dunque credere sprezzatore di quella dignità, e partecipante de' principj del suo fratello; e in tale caso ne meno la meritava, e *volenti non fiebat injuria*: anzi veggendo egli promuovere un' altro a quel posto, e tacendo, non riclamando, non concorrendo, o protestando, diede chiaro segno di rinunciare al suo gius. Era egli forse l'Imperadore quegli che dovette mantenere o mandar' a Firenze per Giuliano un Procuratore? Dice la civile legge che il Supremo Giudice non manca punto al suo uficio in non eccitando esso i dubbj e le pretensioni, che alcuna parte Comparente e Litigante ommette; perocchè in cosa di fatto non ha obbligo di supplire; secondochè si ha dal riscritto di Diocleziano e Massimino (1). Molto meno è tenuto di farlo, ove niuno compaja, e litighi. E la legge Feudale mette, che (2) *Si ille, ad quem feudum per successionem jure obvenire debet, consenserit eos investiri, ad quos secundum rectum morem non pertinet: nullo modo ad eum repetendum regressum habet.* E la glosa ivi spiega, che *consensisse autem hic intelligitur, qui vel tacitè consentit.* E al consenso espresso si riputa eguale il silenzio di un' anno: (3) *quod si consensit alienationi, vel per annum, ex quo scivit, tacuit: omninò removebitur.*

(1) *L. unic. non dubitandum C. ut quæ desunt Advocatis.*
(2) *Feud. l. 1. tit 5. quibus modis feudum amittatur §. præterea.*
(3) *Feud. l. 2. tit. 26 § 5. vers. Titius.*

42. Le quali leggi furon fatte, se non sono errato, nel fermo supposto, che il Sovrano, il Signore diretto, e i Padroni de' feudi non hanno punto di obbligazione di cercare colla grida, o a suono di campanella, o a studiare gli albori delle discendenze per rinvenire il più vicino de' chiamati. Al Signore de bastare primieramente che si satisfaccia al fine della Istituzione; cioè, che la cosa da darsi in feudo sia in mano di un Vassallo idoneo e fedele per difendere, e conservare la cosa confidatagli: secondo, di non fare ingiustizia all' uno, con darla all' altro; ingiustizia non fa chi non concorre colla volontà di fare l'atto ingiusto. Tale volontà non concorre in chi opera con buona fede. Ma opera con buona fede chi si fida a uomini fededegni: tai furono il Consesso di que' Padri Fiorentini, i quali pubblicarono Cosimo per giuridicamente il più prossimo de' chiamati alla successione. La indole di questo negozio non richiedette punto, che Carlo V., o il suo Ministero facesse alcune diligenze per disaminare il titolo spezialissimo di Cosimo, e per cercare conto de' parenti del Parricida reo di lesa Maestà.

43. Onde

43. Onde si vede quanto sia puerile quello, che in prova della pretesa indipendenza soggiunse l'Autor del Memoriale:(1) *Et l'on ne voit pas que l'Empereur, ni son Ambassadeur a Florence ayent fait aucune plainte de cette preference de Cosme*. E qual' Uomo ragionevole si lagna qualora non se gli è fatto torto, ma è stato soddisfatto? Da tal silenzio appunto si conosce che il Fatto lor' era paruto giusto, ragionevole, e conforme alla legge della Istituzione. Se questo astuto Avvocato fosse stato Consigliere de' Ministri Imperiali, o di Cesare, egli probabilmente avrebbe fatto sì, che scappassero fuora con qualche Protestazione, dichiarando nullo tutto quello che era seguito, e che dovea seguire in quella contingenza, e che si era fatto per ubbidire a Cesare. Egli ha guasta l'idea per la pratica novella e moderna da altri usata.

(1) Memoire p. 11.

44. Il Whig avrebbe voluto colorire, e rivestire con qualche pallio ingegnoso l'error puerile del Memorialista: non potè però non confessare, che il Senato avrebbe corso pericolo di gastigo, ove avesse passato i limiti prescritti nella successione da Cesare: (2) *Comme il étoit en droit de soûtenir par la force la sentence a la quelle on étoit contrevenu, on devoit prevenir son indignation*.

(2) Whig p. 11.

45. Ecco come questo piacevole Autore va alzando il prezzo alla favola, facendo nascere l'occasione di una sanguinosa guerra per amor dell'incognito Giuliano de' Medici fratello del reo di lesa Maestà, e una indignazione di Cesare, per una persona, e una ingiuria fatta à quello, di cui non si sa, che avesse Carlo V. giammai una immaginabile contezza; e favolleggiando sì infelicemente, concede, che il Conte di Sifontes Plenipotenziario dell' Imperadore, abbia corretto col rimedio legale il mancamento commesso; e vuole che solamente per cagion di questa irregolarità si cercasse la Investitura, o confermazione Cesarea a pro di Cosimo: (3) *Ce fût par cette raison qu'on souhaita que l'Empereur confirmat l'election de Cosme, qui tint ainsy son état* de la grace de Sa Majesté *Imperiale, comme le Comte de Cifuentes Ambassadeur le dit alors*. Sì, per l'appunto, senza tal motivo non si richiedeva la Imperial confermazione. Ma questa di poi, per disgrazia del ritrovato, non fece motto della dispensazione. Il Difensore fa con una pietra due colpi; egli difende il Memorialista dello sproposito e insieme reca al mondo una nuova scoperta della vera, e unica cagione, per cui si chiedette la Investitura, e confermazione di Cosimo: e per cui fu apposto la clausula *ex Cæsaris gratia* in essa concessione; quasichè non fosse questo lo stile de' Signori, e Sovrani, cui adoperano nel concedere Privilegj.

(3) Whig p. 11.

46. E notabile la maliziosa amfibologia del Whig, e ne può fare la sperienza ogni Lettore: esso cita il Conte Sifontes nel suo falsissimo discorso; e lo cita in guisa tale, che i Leggitori, che non hanno sotto l'occhio l'Atto citato, naturalmente possono credere che esso Sifontes dica in quello, e confermi le favole dal Whig ritrovate. Laddove in quell' Atto si legge a note chiare tutto l'opposto: poichè ancóra questo Plenipotenziario Imperiale espressamente dichiara, che escluso Lorenzo il Traditore, si aspetti la successione legalmente, e in vigor della chiamata, disposizione, e prima Investitura Cesarea a Cosimo. *Cumque ex Privilegiis concessis Illuster D. Duci Alexandro ..... clarè constet, quod post obitum Ducis Alexandri absque filiis decedentis, proximior ex Familia Medicis ad primatum ... vocetur ...... ob quam causam primatus prædictus ad dictum Cosmum de Medicis ut* proximiorem *ex Familia de Medicis, &* majorem natu *devolutus est*.

47. Sì che questo valente Ministro di Cesare non si sognò

gnò di supplire qui col rimedio legale alcun difetto commesso, o pregiudizio fatto, come finge il Whig. E quando o espressamente o implicitamente lo avesse fatto; l'apportare tal rimedio, e fare tale grazia non era egli un' esercitare la Sovrana Potestà?

48. Non si vede menomo indizio che quel Giuliano sognasse di essere chiamato, o che pretendesse alla successione. Niun' Autore ne fa motto; Giuliano tacque; tacquero i Senatori, anzi dissero il contrario; tacquero gli Scrittori di quel tempo: appena si trova memoria del solo nome di quel tale Giuliano, e nessun vestigio della pretensione del suo diritto; poco mancherà, che chi volesse purificare la esistenza o identità di un tal Giuliano non urtasse in una controversia pari a quella che vegliò già anni sono tra M.r Basnage e il P. Ardovino intorno all'esistenza vera o immaginaria di Erode Agrippa Re Calcidonese (1). Fra' pochi, che l'hanno nominato per accidente v'è Francesco Sansovino, il quale nella giunta alla Storia di Lionardo Aretino (2) dice appena, ed occasionalmente il nome di un Giuliano, parlando della guerra di Sienna con queste parole: *lo Strozza avea lasciato Roberto suo fratello, e Giuliano de' Medici suo Cognato in Montalcino*.

(1) *Vide Joan Hardu. Opera Selett. f. 57.*

(2) *Hist. Lion. Aretin. lib. 13. p. m. 236.*

49. E da ciò inferisce il Whig che egli serbasse vive le sue pretensioni di succedere a Alessandro de' Medici: *On scait .... qu' il y conserva des pretentions puisqu' on le trouve touiours dans les guerres de Sienne avec Pierre Strozzi, dont il avoit épousé la Soeur*. Ma questo Propugnatore dovea pur' indicare alcuna prova di quella sua scienza: il trovarsi nella guerra di Sienna potea avere molti altri motivi, che non è la pretensione al Principato: anzi tutta quella guerra avea per fine apparente di distruggere ogni Principato di un solo, e da Carlo V. istituito; sì che questo non è che un giocondoso suo sogno inventato per non restare di dire qualche cosa, e forse per farsi giuoco della materia cui trattò.

50. E cotesta è una delle basi fondamentali della odierna indipendenza, alla quale vi ha adattata un' altra colonna non per ornamento, ma secondo lui per un sodo sostegno, il Memorialista l'argomento che trae dalla Iscrizione del Piedestallo della Statua equestre alzata a Cosimo dal Gran Duca Ferdinando nel 1594. ove si rappresenta sul lato Orientale la elezione prenarrata di esso Cosimo, con le parole dal Memorialista riportate in figura di lettere da Arco Triunfale: *PLENIS LIBERISQUE SENATORUM VOTIS REIPUBLICÆ FLORENTINÆ DUX RENUNCIATUR*. (3) *La liberté de cette election (de Cosme) attestée par tous les Historiens contemporains* (e qui cita il Varchi lib 16., l'Adriani lib. 1., l'Ammirato lib. 31., senza riportare le parole loro, le quali abbiamo di sopra (4) fedelmente riferite, e che dicono a dirittura l'opposto) *ne peut pas mesme être ignorée de ceux qui s'interesseroient le plus a la contester. Un tres grand nombre d'Etrangers de toutes nations, ont pû voir dans la principale Place de Florence la Statue equestre de Cosme, & sur le pied d'estal la representation de son election, avec cette inscription remarquable Plenis, liberisque Senatorum votis Reipublicæ Florentinæ Dux renunciatus*. Ci vogliono con coteste millanterie, e scene tornar' a memoria per forza il romore del Mulo del Carbonajo (5); ma sta bene il resistere alle risa.

(3) *Memoire p. 11.*

(4) *Sopra §. 8. 15. 19. 38.*

(5) *Sopra §. 19.*

51. Cosimo de' Medici ebbe tanta virtù, e giustizia nel reggere i popoli confidati alla sua custodia, e tanta fede inverso l'Imperadore suo Sovrano, che meritò ben quella Statua equestre, e quell' elogio, il quale esprimesse il sentimento de' suoi Cittadini, e sudditi esser tale, ch'

ch'egli sempre era stata meritevole di esser ricevuto, ed assunto al Principato unanimamente col consenso di tutta la Repubblica, correggendo con ciò tutto quello, che potesse esser mancato al pienissimo, e cordialissimo consenso nella sua elezione, o ricognizione. Quelle parole però sono da interpretarsi con discrezione e non alla lettera così materialmente: in primo luogo, perchè elleno prese a tutto rigore direbbero il falso, come dalle cose state esposte, e da quelle, che dovremo ancóra esporre, chiaramente consta, e consterà. Secondo, perchè da se stesse non significano nè pure necessariamente quello che gli Avversarj vogliono inferirne.

52. E ne arrecherò un'esempio. Nella ultima vacanza del S. Impero per la morte dell'Invitto Imperadore Giuseppe di gloriosa memoria. La Santità del Pontefice Clemente XI. scrisse in quella occasione un Breve suo alla Maestà della Imperadrice Vedova Eleonora, in cui le augurò, che Cesare Augustissimo in oggi regnante venisse eletto Imperadore *liberis Electorum suffragiis*; e sopra queste parole stimò necessario l'Autor, che per parte della Corte Romana rispose alle riflessioni sopra di esso Breve (1) di dar questa spiegazione: *Che è quanto dire con felicità, e senza nessuna fastidiosa circostanza.* Questa interpretazione, vie meglio e con assai maggior verità e proporzione si adatta alle parole della Statua equestre di Cosimo relative alla sua elezione, la quale seguì pacificamente senza pericolo, o violenza, o timore de' Senatori, eccettone quel timore panico, che occupò per errore gli animi loro per lo strepito, e tumulto delle armi, o fortuito, (2) o fattosi nascere ad arte, il quale non fe che ammonire la coscienza, e accellerare la deliberazione di ciò, che ad ogni modo buon grado o mal grado lor dovette avvenire, come loro avea rappresentato il Cardinal Cibo Capo temporaneo allora della Repubblica (3).

(1) *Risposta alle Riflessioni &c. p. 11. §. Soggiono.*

(2) *Sopra §. 19.*

(3) *Sopra §. 7 e seg.*

53. Ma la vera interpretazione, e la più atta a salvare la morale verità di questa Iscrizione si è, che furono liberi que' suffragi, e voti del Senato Fiorentino, perchè non furon contrarj, ma conformi alla legge, e all'obbligo loro: perchè non si può negare che operi liberamente chiunque opera in conformità del suo debito, ed uficio: sì bene si nega, che chi opera di là del debito e contra l'obbligo suo legittimo, eserciti la *libertà*: perocchè esercita una licenza dannabile; e tale sarebbe stata l'operazione de' Fiorentini Senatori, ove contravvenendo agli ordini dell'Imperadore, si fossero serviti della libertà, potestà, e facoltà loro in quella improvisa vacanza.

54. E per conoscere quanto sia assurdo il prendere cotesta iscrizione a rigore della lettera, ei basta che si faccia il ragguaglio tra le parole di essa, e le limitazioni colle quali fu *circoscritta dagli otto, o 12. Capitanei* deputati a ciò dal Consiglio de 48. la Deliberazione medesima del Senato. Sul Piedestallo si dice che Cosimo fu creato, o dichiarato da' Senatori Duca di Firenze: *Reipublicæ Florentinæ Dux renunciatus*. Ma il tenore del decreto fu, che Cosimo in niun modo dovesse esser Duca, ma solamente Capo di essa Repubblica: tutta l'arte di Francesco Guicciardini consistette in ischiffare quel nome allora odiosissimo: *Volebat enim Guicciardinus inter eos facile Princeps certis legibus adstringi potentiam dominatus, atque abolere ODIOSUM in libera Civitate DUCIS NOMEN*, come attesta il Giovio (4); e ancóra questo colla mira, e col titolo di non disubbidire a Cesare: *Non obscuro quidem Patriæ studio, quod non inepta ratione dissimulabat, utpote qui præclarè diceret: DUCIS NOMEN NEQUAQUAM GRATUM CÆSARIS AURIBUS futurum; qui antea non temerè Alexandrum ipsum, vel etiam Generum, in*

(4) *Paul. Jov. lib. 38. f. 222.*

in litteris, quas ad eum scribere esset solitus, nunquam Florentiæ Ducem appellavisset, e segue poi a conjetturare circa il *perchè*. La somma di questo Articolo è che il Senato decretò che Cosimo non si chiamasse Duca: (1) *Conditiones erant hoc modo perscriptæ Cosmus quod bonum faustumque esset, Reipub. præficeretur, NEC DUX, SED CAPUT modestiore nuncupatione vocaretur: neminem nisi Civem quum ipse abesset in Civitate Vicarium relinqueret, ... & quod Etruscæ frugalitatis fuit duodecim millium aureornm nummum summa* (all'uso de' Vicarj Imperiali, (2) e per poco nella forma che in principio fu assegnato a Alessandro Medici (3)) *in annui domestici apparatus sumptum contentus foret*. Così scrisse il Giovio; il quale per sua non mai meritata disgrazia si allega a sospetto dagli Avversarj, ove non canta a modo loro, e perciò ha bisogno d'altri compagni nel mestiero di testimonio: dice adunque il Varchi: (4) *fermarono le condizioni, le quali furono che il Sig. Cosimo de' Medici... si dovesse chiamare NON DUCA, ma Capo, e Governatore della Repubblica Fiorentina, dovesse quando stava fuora della Città, lasciare il suo Luogotenente non forestiero, ma Fiorentino: gli dovessero esser pagati per suo piatto ogni anno dodeci milla fiorini d'oro, e non più*. Bernardo Segni scrisse il medesimo con lieve mutazione di parole: (5) *Essendovi stato dichiarato che Cosimo si dovesse chiamare Signore, E NON DUCA, ch' ei non potesse aprire lettere, nè eseguire cos' alcuna senza la compagnia de i Consiglieri, e che ei non avesse a havere di piatto, se non dodici mila scudi l'anno*.

(1) Id. ibid.

(2) Sopra cap. 21. §. 139. f. 479. seg.

(3) Sopra ivi.

(4) Varchi Ist. lib. 15. f. 599.

(5) Segni Ist. Fior MSS. lib. 8. f. m. 28.

55. Questi Scrittori vissero in quel tempo, e chi da loro dissente in raccontando la elezione, senza che accenni queste condizioni non può meritar fede. E non si debbe far capitale di quello, che il Cini asserisce, che non si limitasse altro, che la entrata annuale a Cosimo, come egli fa in iscrivendo così: (6) *Il perchè essendo deputato (Francesco Guicciardini) con undeci altri Compagni a stabilire la somma de' danari, che al novello Principe si dovea assegnare, fu da loro il seguente giorno dichiarato, che sotto nome di piatto soli 12.m. scudi per ciascun' anno se gli pagassero*. Aldo Manucci nella vita di Cosimo si conforma agli Autori più antichi di lui, dicendo: (7) *E furono (le condizioni) che il Sig. Cosimo in buon punto harebbe il primo luogo nella Repubblica, e che con più modesto titolo si chiamerebbe Capo di quella, NON DUCA*.

(6) Gio. Batista Cini Vita di Cosimo lib. 1. carta 28.

(7) Manucci f. 54.

56. Per le quali testimonianze o si confuta, o si spiega la Iscrizione del Piedestallo, e si fa manifesto che il G. Duca Ferdinando, che fece eriggere alla gloria di Cosimo de' Medici cotesta Statua equestre, ha dovuto apporle quella Inscrizione coll'animo, che si debba intendere colla debita discrezione e non punto a tutto rigore; e sarebbe iniquo il sospettare, che avesse voluto ingannare la posterità con una manifesta falsità, come tentano di fare gli Autori de' Libelli, i quali fanno di ogni erba un fascio per aumentare il novero delle prove insussistenti di un non esistente diritto d'Indipendenza, non discernendo dalla falsa la vera gloria de' Principi, e vassalli dell'Impero, quale si dimostrò l'immortale Duca Cosimo de' Medici quasi fin'alla fine della sua vita. Vaglia però il vero, che la Iscrizione sarebbe più sincera e più onesta quando avesse detto che Cosimo fu fatto Duca da Carlo V. perchè ciò fu il vero.

57. E ben' inetto il ripiego del Memorialista, ove crede di addurre tanti testimonj vivi della pretesa indipendenza, quanti viaggiatori di ogni Nazione hanno veduto nella Piazza di Firenze quella Sta-

tua,

rua, e letta quella Iscrizione, e forse riportatala nelle loro memorie di viaggio senza pensare più in là. E non sa egli che ve ne ha, i quali, come cosa memorabile, hanno registrato un' altra Iscrizione statuaria certamente vera e non negabile nel suo senso giusto. Ella è questa, il Verso, che la Serenissima Casa fece scolpire al Piedestallo della Statua dell'immortal Carlo V.

TU MIHI QUODCUMQUE HOC RERUM EST.

E quantunque non stia esposta in pubblica Piazza, ma in ricinto, sta però scolpita quella stessa verità nella memoria di chiunque sa le Storie, e il vero non abomina.

58. Uno Scrittore, il quale, poniamo che per altre cagioni non grande credito meritasse o ottenesse tra' Letterati, non però si potrebbe allegare a sospetto da chi scrive per la Casa Medici; poichè in ogni luogo, ove si avviene di favellare di questi Principi, ne fa panegirici: nel luogo per l'appunto, in cui egli esagera la felicità del popolo Fiorentino di essere stato sottoposto dall' Imperadore al dominio di essa Casa, conclude: (1) *Ce n'est donc pas sans raison, que la Serenissime Maison de Medicis avoüe qu' elle doit toute sa fortune à l'Empereur Charles V. aussi at elle fait graver au bas de sa Statue ces paroles:* TOUT CE QUE J'AY, JE LE TIENS DE VOUS. Ma non è questo il genere di prove, di cui tegniamo d'uopo, che ad ogni guisa servono a parare i colpi di Difesa che si fanno colle spade di legno, e senza punta e senza taglio. Gl' Inventori e Compositori di simili Iscrizioni non la fanno da Storici, e Testimonj rigorosi di verità. E ben vero, che (2) *la menterie ni les amplifications capables de faire changer l'espece d'une avanture, ne leur doivent pas être plus permises qu' aux Historiens*: e la nostra, presa per danaro contante, cambia fieramente le circostanze essenziali dell' avvenimento principale di Cosimo I. Di simili Compositori ridirebbesi adattamente il motto di Tacito: (3) *pessimum inimicorum genus laudantes*. Tuttavia alcuna cosa giova dare al privilegio che hanno gli Elogj; da che in vigore di quello lor par permesso il linguaggio figurato et adulatorio. Già il Mondo erudito è assuefatto a veder' ivi signoreggiare i superlativi, le iperboli, e profanare senza peso e misura gli spargimenti del fumo degl' incensi. Non si otterrà mai che non cerchino di mantellare tutto quello che a lor credere renderebbe meno maraviglioso e pellegrino l'Eroe encomiato: la qual Massima per cattiva che sia, pur si compatisce in componimenti di quella fatta. (4) *Mauvaise excuse, source continuelle d'illusions, et de faussetez; mais en fin on la recoit mieux d'un paneggriste, que d'un historien.* In somma non è questa una arma di difesa valevole per propugnare la voluta indipendenza.

59. Da quanto si è detto circa questa Iscrizione della Statua, giudicherà ogni erudito se l'Autore dello Esame, confutando il Memoriale abbia ecceduto i termini di una giudiziosa risposta a quest' esso argomento, ove disse: *Ces sortes d'Eloges ne servent point de preuve dans une controverse de droit. Le Roi de France Henri IV. est appellè Empereur dans l'inscription qui se lit au piédestail de sa Statue equestre au pont neuf de Paris. Aucun Francois n'en voudra pas conclure, que le titre d'Empereur est dû aux Rois de France*; e qui ebbe fine la risposta di lui a questo argomento del Memorialista.

60. Non si vede per certo che questo Scrittore uscisse de' limiti della sobrietà, o gravità che richiede la materia. Il paragone del Re Enrico IV. non ha niente di svantaggioso, o di contrario alla dignità di Cosimo de' Medici; e ciò non ostante il Whig, non so per qual capriccio, ne ricava la occasione di un piato contra l'Esaminatore, quasi che questi avesse detto qualche giulleria, e prende questo tuono: (5) *Si l'ele-*

(1) *Gregoir. Leti Vie de Charles V. Part 1. liv. 5. p. 339.*

(2) *Bayle Dict. Crit. Art Baudovin note B. f m. 512. b.*

(3) *Tacit vit. Agricol. cap. 41.*

(4) *Id. Bayl. ibid not 4. f m. 509. b.*

(5) *Whig p. 11.*

ction de Cosme fut aussi libre qu'on vient de voir, c'est une plaisante maniere d'en vouloir faire douter que de jetter du ridicule sur une Inscription, ou cette Liberté est marquée.

61. Primieramente non si scorge ombra di ridicolo, come si vede, nè nelle parole, nè nella intenzione dello Esame; ma dato che vi fosse ogni ridiculosità, avrebbe ferito, non per immaginazione la Iscrizione, nè chi la fece, per cui si fece, ma colui chi ne fa un'uso indebito, e sconcio. Naturalissima cosa è, che ogni raziocinio assurdo, come quello che contiene bruttezza intellettuale o morale, muova o lo sdegno o le risa, secondo che più all'una che all'altra passione trova disposto l'animo di chi l'ode o lo vede; il che accaderebbe non meno in una controversia circa un'articolo della Santa Fede stessa, che de' diritti sacri de' Principi, perchè nell'uno e l'altro caso si riderebbe per la inezia delle prove, e degli argomenti senza perdere la venerazione dovuta all'objetto, e subjetto troppo degno di somma riverenza. Ciò advien però più facilmente in chi è capevole di qualche sorta di ammirazione per la novità dell'assurdo. Ma tale novità non accadde punto allo Esaminatore, il quale prima di esser giunto a leggere, e a confutare quel passo del Memoriale, avea già veduto una Illiade di argomenti frivoli, et assurdi; laonde già assuefattovi con tutta indifferenza, rispose a quello ne' termini prenarrati, senza uscire punto dal serio.

62. E per d'una sicura prova del carattere di serietà da lui serbato può ben servire questa, che se avesse avuto talento di scherzare, egli avrebbe avvertito che le pompose parole *PLENIS LIBERISQUE SEN FLOR. SUFFRAGIIS DUX PATRIÆ RENUNCIATUR*. Si trovano scritte dal canto Orientale appunto sotto le parti deretane del Cavallo di Bronzo, e nell'ombra della coda di esso; talmente, che per intenderle ci vuole alcun poco più di diligenza di quel che se ne voglia per gli altri lati. Laonde per insegnare agli Oppositori di non valersi di argomenti inetti e frivoli potea formare il quesito: se tal cosa era avvenuta a caso, o ad arte? E conghietturare, che sì notabile testimonianza della Fiorentina Indipendenza era stata creduta bisognosa di qualche riserbo, e non abilitata a comparire in faccia sì apertamente. Ma l'Autore passò con grave silenzio tale osservazione, perchè in materia seria non si compiacque bamboleggiare.

63. Ad ogni modo volle trovarvi per entro del ridicoloso il Whig: e ciò non per altro motivo, che appaja, se non per aprire a se stesso la strada di dire un concetto freddo quanto è il ghiaccio, circa il paragone, che l'Esaminatore ha fatto tra le Statue d'Enrico IV., e del Duca Cosimo, ed è questo: (1) *Tout ce qu'il y a de commun entre les choses comparées, c'est qu'elles sont gravées sur des pied'estaux.* Ma non calza la sua sentenza, e per rispondere con tuono serio a una ciurmeria, e per far vedere, che i due termini estremi di questa comparazione convengono perfettamente in quel termine terzo, che debbe esser comune ad amendue secondo l'esigenza di una buona comparazione, e della materia, di cui si tratta; supponiamo per un'istante per possibile il caso, che fossero perdute tutte le memorie Europee de quattro, o sei ultimi passati secoli: e che di qui a sei altri secoli i Popoli di un nuovo Mondo facessero studio della Storia Europea; come alcuni eruditi l'hanno fatto delle antichità Chaldee, Etrusche, per non dire delle Romane e Toscane; che costoro avessero una nozione generale, e confusa, che già vi fu in queste parti una serie d'Imperadori, e una di Duchi di Firenze, propiamente così detti, e nel senso, che corre la voce tra di noi: e che si abbattessero in quelle due Statue; egli è pure probabilissimo, ch'essi giudicherebbero per

(1) Whig p. 11.

la

la Iscrizione della Statua d'Enrico IV. questo Re essere stato uno degl' Imperadori di quella serie, fino a tanto che non ricevessero un lume contrario, e più distinto circa il costume, e l'uso degl' Idiomi: e parimente è verisimilissimo che per la Iscrizione della Statua di Cosimo eglino giudicherebbero il Senato Fiorentino avere creato, e acclamato Cosimo per Duca di Firenze propiamente così detto senza alcun' interno ribrezzo, senza obbligazione di dipendenza, soggezione, subordinazione, di patto e giuramento precedente, senza alcun giusto timore di una pena che importasse lo esterminio di tutti. E in tale opinione, o ragionevole sospicione starebbero fino a tanto che trovassero gli scritti degli Storici viventi allora, del Segni, Varchi, e Giovio, o gli Atti, e documenti giuridici stessi. Ora siccome, tanto l'un, quanto l'altro giudizio sarebbe falsissimo, così convien confessare, che somiglianti argomenti, prove, o indizj sono fallaci, e non si debbono accettare in rigore della lettera, ma con discrezione. E questa qualità, o punto di essere tali indizj incerti, ambigui, e fallaci, è il termine terzo; o di mezzo, in cui convengono i due termini estremi della comparazione adoperata dall' Esaminatore. Dunque era buona, et adattata al soggetto: sì come nè pure è impropria la parità o l'esemplo grazia che ho apportato circa gli effetti storti che potrebbe produrre una sì fatta Iscrizione presa alla lettera, ed a verbo. Non si è veduto forse avvenire a un di presso la simil cosa per la scoperta e disamina delle antiche monete o medaglie de' Tetrici ed altri Personaggi in quelle appellati Imperadori? Non si è dubitato e disputato acremente, se si abbiano ad annoverare a' Tiranni, a' Legittimi Augusti, od a' Capitani della Repubblica o dell' Impero di Roma? Non n'è nato il pericolo di far diventare tutta la Storia Augusta degli Elj Sparziani, Julj Capitolini, Flavj Vopisci &c. e quella de' XXX. Tiranni di Trebellio Pollione una cantafavola inventata da un solo bello ingegno impostore (1)? Per verità se di qua a tre o quattro secoli surgesse un dotto critico quale è il P. Giovanni Ardovino, e non trovasse altre contezze Fiorentine della età di Cosimo I. se non che i testi Istorici da noi citati per provare la elezione sua legalmente coattiva; e la Iscrizione del Piedestallo allegata dagli Oppositori per provarla *liberissima*; esso avrebbe a prorompere in acerbe accuse o contro la infedeltà di quegli Storici; o contra la impostura della Iscrizione: e con tutta ragione rinnoverebbe le esclamazioni già fatte: (2) *Falsorum inscriptionum Architectos proximum nostro seculum innumeros tulit; egregios Artifices, qui quas ipsi MAGNA (UT QUIDEM SIBI VIDEBANTUR) ARTE concinnassent, has aut in marmoribus, aut in tabulis æneis, plumbeisve aut lateritiis fistulis, aut in antiquis denique numismatis lectas a se fuisse mentirentur........ ac deinde MIRIFICE INQUINANT PERTURBANTQUE PROFANAM HISTORIAM*; Soggiugnendo che un' altro dotto Antiquario, Antonio Augustino, ne comparò di molte delle sì fatte iscrizioni con le favole dell' Amadigio delle Gallie, e di Orlando il furioso. *Atque ea demum ille cum Amadisii Gallici & Orlandi furiosi nugis commentisque confert*. Che le Iscrizioni dicano solamente il falso, o che sieno tutte inventate da alcun' impostore, l'effetto al nostro soggetto è il medesimo.

(1) *Vide Joan. Harduin. Dissert. Epistolic. in operib. select. f. 633. seq.*

(2) *Id. de Nummis ant. sæculi Constantini ibid. f. 901.*

64. Il Whig ha pensato di prevenire ogni objezione con una vana distinzione, dicendo: (3) *Le titre d'Empereur n'est qu' un titre: l'inscription de Cosme est un monument de l'Histoire conforme à Varchi, à Adriani, à tous les historiens contemporains*. Non altro manca a questa riflessione, che la verità, e la dovuta modestia. Secondo questo insegnamento, *Imperadore* è titolo; e *Duca*, che eziandio per ragione della mera idea dipende dall' Imperadore, non è. L'ingegnoso Scrittore, in ripren-

(3) *Whig p. 11.*

dendo il ſuo Avverſario di un' intempeſtivo ſcherzo, gravemente vuol' inſinuare, chi il G. Duca è più Sovrano e più vero e real Principe che l'Imperadore. E ſe male non mi appongo, ha voluto dire allo Scrittore cui conſutava: a bell'agio collo ſchetzare circa il titolo d'Imperadore datoſi al Re di Francia; eſſo da buono o daddovero potrebbe farſelo. Queſto ſuo penſiero però il do io ſoltanto per d'una conghiettura; perchè nol ſaprei provare con verun documento o teſtimonio di Storia. Ma pogniamochè coteſta foſſe ſtata l'intenzione ſua, non ſo ſe la Corona gliene voglia ſaper grado. E per la fede ſua ſe tal coſa accadeſſe, mi ſaprebbe dirlo egli il Whig, ſe con diventare il Re de' Franchi Occidentali o Franceſi odierni, Imperadore de' Franchi Orientali o Tedeſchi odierni, il G. Ducato ne ſarebbe più o meno indipendente, più o meno vaſſallo e ſoggetto a tale Impero, di quel che ſi vuol che ſia del preſente? So ch' egli nel ſuo cuore riſponde: Sabbato non è, e i danari non ci ſono. Ma quale Libertà, quale Indipendenza adunque difende egli? quale Sovranità impugna? Niuna, ſe non quella dell' Impero Romano-Germanico. Ma non occorre ſeguitare queſto Autore nelle ſue impertinenti ſpeculazioni: avverta ſolamente il Lettore, che coloro, che aveano il gius di acclamare per loro Re Enrico IV., non gli poſero il divieto di nominarſi Imperadore: ma che il Senato Fiorentino appoſe eſpreſſamente a Coſimo il divieto di portar' il titolo di Duca, nel che non fu punto ubbidito: e poſcia rifletta quanto fondatamente eſſo chiami quella Iſcrizione un MONUMENTO DI STORIA conforme a tutti gli Storici contemporanei, da che ſi è veduto che il Giovio, il Segni, il Varchi uomini in quel tempo maturi dicono tutto il contrario, ne' teſti, che abbiamo con fedeltà citati (1); e conoſca inſieme la cagione per la quale ſiamo aſtretti di allegare, e traſcrivere carte intere di quegli Storici per convincere di falſità gli Avverſarj.

(1) *Sopra §. 3. ſeg.*

65. Sino qui l'ordine del tempo, e le cavillazioni degli Oppoſitori ci hanno fatto alquanto ampiamente diſcorrere di quello che ſeguì dopo la morte di Aleſſandro de' Medici nel Senato Fiorentino: ora giova il vedere, ſe le coſe avvenute nella Città, e di fuora, confermino più la ſentenza, che ſpacciano gli Avverſarj, o la noſtra.

66. In collegazione delle coſerelle dibattute, le quali non ſi ſarebbero tocche, ove dagli Avvocati contrarj non foſſero ſtate eccitate, ei non dovrà ſembrare affettato l'avvertire, che tutto 'l Popolo Fiorentino, nel tempo, che Coſimo de' Medici fu riconoſciuto per Capo di Firenze, non ebbe punto que' ſentimenti per la perſona di lui, i quali egli ebbe nel tempo che gli fu meritamente eretta la di ſopra lodata Statua equeſtre, e i quali queſto Principe ſolamente in appreſſo coll' andare de' tempi, e colla eſperienza delle ſingolari ſue virtù avea deſtati nell' animo de' ſuoi Cittadini o ſudditi. Eſſo era bensì amato, e ſtimato per le qualità ſue perſonali, e per la riputazione paterna; ma riſpetto a lui vi fu la differenza che v'è tra il fiore che appena promette il frutto, e il frutto ſteſſo già maturo: e riſpetto alla diſpoſizione degli animi, quella che v'è tra un popolo già avvezzo ad ubbidire a un ſolo, e uno che ſi ricordava ancora di freſco di aver comandato.

67. Non ſia maraviglia perciò, che il Segni allora vivente rappreſentaſſe la paſſione della maggior parte de' Fiorentini nella guiſa che ſegue (2): *Poichè fu creato il Sig. Coſimo, la Città che era prima tutta ſollevata in grandi ſperanze, rimaſe di tal ſorte abbattuta, ed invilita nell' animo, che non pareva che alcuno oſaſſe di rimirarſi nel volto, anzi con gli capi baſſi, ciaſcuno meſto, e confitto negli humori melanconici, maledicevano intra ſe ſteſſo l'infelice condizione dell' eſſer nato Cittadino Fiorentino, dapoichè in una sì bella occaſione,*

(2) *Bern. Segni Iſt. Fior. MSS lib. 8. f. m. 32.*

e dopo

e dopo una sì acerba Tirannide sopportata, quei pochi Cittadini bavessino CONTRO ALLA VOGLIA UNIVERSALE, E CONTRO ALL' AUTORITA' D'UNA PARTE *di sì nobili Fuorusciti riposto in un subito il giogo della servitù loro adosso. Discorrevano per tutti li tempi passati, ne i quali fossino venute occasioni di ridurre la Città libera, nè sapevano ritrovare la maggiore di questa, quando straccbi tutti gli uomini dalla servitù, spenta tutta la Stirpe legittima . . . de' Medici, quei Cittadini, che havevano in mano l'armi, e la forza potevano acconciatamente riformarsi in un vivere buono, e civile: e sopra tutto dannavano, e bestemmiavano ancora il Guicciardino, che nobile, e virtuoso haveva voluto più tosto servire ad un Principe, che havere compagno nella libertà in governare la Repubblica. Egli dall' altra parte si rallegrava d'avere condotto quell' opera, e diceva pubblicamente, ammazzato pure de' Principi, che subito se ne susciteranno degli altri . . . Dicesi che costui fu spinto oltre a molte cagioni, ad eleggere Cosimo per Signore; ancora per questo, cioè perche di pochi giorni avanti avesse concluso parentado con seco, con dargli Lisabetta sua figliuola per moglie, che fu poi data ad Alessandro di Giuliano Capponi, e che gli era fatta la scritta, nè si aspettava altro, se non che Cosimo ritornasse di Villa . . . Per questo fu stimato che il Guicciardini cercassi* di ridurre a Cosimo quella Signoria limitata, e molto *civile, acioche egli havendo bisogno per mantenerla de' Cittadini, conchiudesse quel parentado seco, et in fatto lasciasse a lui governare quello Stato . . . Ma altrimenti intervenne, perche Cosimo trapassò subito nel Principato assoluto, e sdegnati li costumi, e consigli civili, e massimamente quelli del Guicciardini, s'accostò più a credere a Ottaviano de' Medici, & a quegli che lo persuasero* A DARSI TUTTO NELLA FEDE DELL' IMPERADORE, E A FARSI PER QUESTO DUCA *e Signore assoluto.* Questo ritratto contien di molte lezioni e belle per insegnare agli Oppositori, che la iscrizione del Piedestallo cui poco acconciatamente hanno tirato a mezzo come prova giuridica della indipendenza, si debba intendere discretamente, e non mai in pregiudicio della superiorità Cesarea, che si rispettò al sommo, e si esercitò in quella occasione.

68. Il medesimo frutto possono ritrarre gli Avversarj dal racconto, che fa il Varchi Scrittore, cui citano essi per testimonio delle loro asserzioni, quasichè fosse conforme alla sua Storia la Iscrizione in quel senso che a loro piace, con che ci astringono di trascrivere qui queste parole sue: (1) *Intesasi questa deliberazione per Firenze, a un tratto per tutto fu salutato come Principe da infinita moltitudine di Cittadini con grandissima frequenza*; ma non con quell' allegrezza, *che mostravano i Soldati . . . Potrebbonsi in questa elezione considerare molte cose; ma quella sopra tutte, come tanti Cittadini di tanta prudenza, e specialmente Messer Francesco Guicciardini, il quale in fatti guidava il tutto, si lasciasse tanto, e dall' ambizione, e dall' avarizia, e dall' una, e dall' altra insieme accecare, e trasportare ch' egli non vedesse quello che si faceva, e si desse a credere che un giovane di tante, e tali qualità da esse, o volesse servire alle loro cupidigie, e ingordità non altramente che si facciano l'oltre alle Taverne, perciocchè l'intenzione sua principale era questa che Cosimo di Mona Maria (come dicevano alcuni di loro) attendesse con que' dodici mila ducati a darsi un bel tempo, e si occupasse tutto ne' piaceri, ora del cacciare, ora dell' uccellare, ed ora nel pescare; delle quali cose sommissimamente si dilettava, ed egli con pochi altri a governare, e a popparsi, come si usava di dire, e succiarsi lo Stato, e per questo non avea voluto che si chiamasse Duca,*

(1) *Varchi lib. 15. f. 600.*

benchè

benchè sotto onesta, e colorita cagione dicesse di far ciò affinchè l'Imperadore non s'acquistasse ragione sopra la libertà di Firenze, e gli bastasse d'aver' ad approvare, e confermare quello ch' essi deliberavano, e non essi quello, che fusse stato deliberato da lui: ma come dicono i Volgari con quel proverbio plebeo; un conto faceva il ghiotto, e un' altro il Taverniere. Ma perchè questo giovanetto, il quale, come era tenuto da tutti di bonissima, e posata natura, così era riputato da molti ... d'ingegno tardo, e non perspicace, riuscì di somma prudenza, ed eccellentissimo in tutte le cose, come mostrarono gli effetti...... fu chi disse, Dio insieme col Principato avergli conceduto ancora il sapere.

69. Non altro ci occorre di ricordare, se non che quel pretesto, di cui si valse il Guicciardini per colorire la sua intenzione e i suoi consiglj, non fu che una polvere gittata negli occhi di chi non volle veder chiaro. La Massima che il Senato Fiorentino avesse il diritto di deliberare secondo suo beneplacito, e Cesare solo quello di confermare le deliberazioni loro, fu quivi infantata dal cieco amore dell' interesse propio, e di questo parto sconcio funne levatrice la sottigliezza falsa, e mal' adoperata di questo Senatore Giureconsulto.

70. Esso potette ben dirlo; ma con quali ragioni provarlo? Ei sembra che il Giovio in riferendo lo stesso discorso indichi di ciò qualche fondamento: (1) *Uti cautus, & prudens Jureconsultus minimè tum de Ducis nomine controversiam importuna mentione commovendam esse existimabat, nec creandi Ducis jura, quæ ad liberam Civitatem omnino pertinerent, imperitè ad Cæsarem inepto præjudicio transferrentur, quandoquidem non creandi, sed confirmandi tantum quæ ipsi sua civili antiquissima lege sancirent, atque decernerent, facultas esset apud Cæsarem.* Ecco spiegato che il Guicciardini usò prudentemente un sofisma di Stato. Però supponesi qui quello, che si può dare, e si dà che una Città, o un sistema politico sia libero in questa parte, cioè di poter fare le sue deliberazioni per reggersi, e creare i suo sommi Maestrati a suo modo, e che sia soggetto in quest' altra, che gl'Imperadori solamente confermino tale libertà come fondata meramente nelle concessioni graziose, e condizionate dell' Impero, e degli Augusti. Tale fu la Forma della Libertà e del Governo de' Prisci Bavari o Bojarj; essi avevano il jus di eleggere il loro Capo con titolo di Duca, il quale avesse d'uopo della confermazione dell' Imperadore (2). Tale in parte fu l'antica Fiorentina libertà, e gli Augusti da Rodolfo I. fino all' Imperadore Carlo V. inclusivamente si erano contentati di far di tali confermazioni a Firenze, con che i Rettori primarj di Firenze Vicarj fossero del S. Impero. Ma falso è, che la Repubblica in questa vacanza avesse quella medesima libertà, e potestà, la quale come fondata nelle suddette concessioni, e non punto in verun diritto, o patto stabilito tra due contraenti in libertà eguali, e tra di loro indipendenti. Essa l'aveva perduta con diventare rubelle all' Impero; e come che nella istituzione di Alessandro de' Medici le venissero restituiti gli antichi privilegj, e libertà, ciò però fu fatto colla espressa eccezione, che in avvenire non potessero più creare un Capo, o supremo Maestrato a lor talento (3), e indistintamente in qualsivoglia persona: poichè collo stesso atto, con cui loro venne fatta la restituzione di essi privilegj, e libertà loro venne imposta, e da loro fu accettata la legge di ricevere per Capi le persone da Cesare nominate, e chiamate. La legittima loro libertà adunque fu, come si è dimostrato, in quel caso urgente, in cui vacillava lo Stato, e la salute della Repubblica, di deliberare circa la successione, e di risolvere quello che l'Imperadore avea già loro prescritto: il che non fu altro che eseguire. Per modo che in ordine al *diritto* quei cicalari erano

affatto

(1) P. Jov. Hist. lib. 38. f. 222.

(2) Crus. Ann. Svev. part. 1. lib. 8. cap. 9. It. Avent. lib. 3. in pr.

(3) Supra cap. 21.

affatto oziosi e insussistenti. E lo furono similmente in ordine al *Fatto*, a cui propio contraddicono; stantechè non solo il Cardinal Cibo, e tutti i Senatori credettero, ma lo stesso Guicciardini disse, che operando in quella guisa si osserverebbero gli ordini Cesarei. Contraddicono ancóra al Fatto, perchè a fine, che Cesare non facesse altro che confermare la creazione di un Duca, bisognava che il Senato avesse creato Cosimo de' Medici Duca, e poi sarebbesi veduto se l'Imperadore l'avesse confermato; ma qui la bisogna andò tutto all'opposito: il Senato fece la legge, che Cosimo non fosse nè in effetto, nè per titolo si nominasse Duca di Firenze: e l'Imperadore gliene concedette egli, come vedremo a suo luogo la Potestà, e la Dignità. Talche tutto quel raziocinio di Messer Francesco Guicciardini non fu che un paralogismo superficialissimo, e non potea servire che a impastare, ed avviluppare inutilmente il negozio, come avea fatto a Napoli co' suoi consiglj dati ad Alessandro de' Medici, ch' egli non volle che per le vie ordinarie paresse di esser, e di diventare, e di chiamarsi quale egli realmente era, cioè Signore Utile di Firenze, e come tale anche Feudetario, e Vassallo dell' Impero. Non mancò mai di giudizio il Guicciardini, che qualora volle: e lo volle, allorchè si è trattato di favellare con giustezza, e *precisione* della superiorità dell' Impero ch' egli non ha negata, ma per così dire obbliterata in alcuna occasione, a segno che si può dire ch' egli ha gettato colla sua sottigliezza qualche sementa zizzaniosa per coloro, che amano di raccorre ne' suoi scritti il loglio, e non il fior del vero.

71. Appena fu dichiarato Cosimo per successore dell' ucciso Duca Alessandro de' Medici, che Alessandro Vitelli, che avea il comandamento delle Truppe dello Stato, ed era in senso del suo morto Padrone, fedele all' Imperadore, giudicò essere di suo vantaggio, e del servizio di Cesare il cavar fuora della Fortezza di Firenze quel Paul'Antonio Comandante di essa, che la teneva in custodia come si è detto, (1) a nome di Carlo V., non istimandolo Uomo atto al cimento, e ad ogni pruova in un caso cotanto dubbioso. Anzi sotto titolo inventato, o vero, ch' egli fosse inetto alla guardia di tanto luogo, e che macchinasse tradimento contra l'Imperadore, e fosse *per consegnare il Castello traditoriamente* a' Fuorusciti, gli riuscì parte con istratagemma, e parte colle minacce, *di scacciarlone fuora come un Traditore*, e di prenderne il comandamento A NOME DI CESARE.

(1) Sopra cap. 21. §. 100. seg. f. 527. seg.

72. E subito dopo questo fatto (2) *andò a trovare la Duchessa..... e il Cardinal Cibo, e disse loro di avere fatto quell' atto per più sicurtà di lei, & acciocchè in tempi tanto dubbiosi certamente si mantenesse la Città ferma nelle parti di Cesare*.

(2) Varchi lib. 15. f. 602.

73. Spedì un Messaggiero all' Imperadore stesso per significargli (3) *di dover guardare per lui quel Castello*, e gli scrisse in questi sensi: (4) *Che per maggior sicurtà delle cose di Firenze, e sue era entrato nella Fortezza* PER NOME DI SUA MAESTA', *e ad instanza di quella la teneva, e terrebbe insino che a lei piacesse, ne mai ad altri, fosse chi si volesse, la consegnerebbe, se non a colui che da Sua Maestà comandato gli fosse*. E, secondo le parole del Giovio, (5) *Vitellius ad Cæsarem syngrapham misit, qua arcem securitatis causa ab se occupatam ipsius Cæsaris nomine defensurum promittebat, neque ulli traditurum unquam nisi ex voluntate ejus id facere juberetur*.

(3) Segni ibid. f. 32.
(4) Varchi lib. 15. f. 602.
(5) Paul. Jov. Hist. lib. 38. f. 224. G.

74. A Cosimo de' Medici egli dichiarò quasi lo stesso; e (6) *subito mandò, dicendo che mai solo* CHE ELLA SI MANTENESSE NELLA FEDE, E DEVOZIONE *di Carlo V., ad altri, che a Sua Eccellenza nolla darebbe, ed il medesimo confermò a parole*

(6) Varchi ivi.

role nella presenza di molti de' più nobili Cittadini &c. o, come disse il prenominato Giovio, (1) *Apud Cosmum præsentibus Senatorum amplissimis prolixè testatus est, se nemini, præterquam ipsi Cosmo; sicuti jure deberet, dediturum arcem, modo is IN FIDE, CLIENTELAQUE CÆSARIS PERMANERET.* Aldo Manucci nella vita di Cosimo sembra di aver tradotto quello che disse il Giovio: (2) *Il Vitelli in presenza di molti Senatori gli affermò ch' ei non darebbe mai ad altri la Fortezza, che a lui, con patto, ch' ei SI MANTENESSE NELLA DEVOZIONE DI CESARE.* Questo fu un parlar chiaro.

(1) Id. ibid.

(2) Ald. Man. f. 59.

75. Il Segni, e il Varchi, l'Ammirato, e ancóra il Giovio, e il Cini ed altri notano che Cosimo fosse turbato del passo che il Vitelli avea fatto, e biasimano forte questo Capitano, quasichè avesse mancato al debito, e all'onor suo. Ma le sono ciance popolari. Il Vitelli fino lì stato al soldo di un fedele Vassallo dell'Impero, cercando il suo proprio vantaggio, e insieme facendosi merito coll'Imperadore, servì a questo, e a Cosimo. Operò a tenore de' patti, e delle disposizioni legittime antecedenti; e non apparendo fine iniquo nell'azione sua, riesce iniqua ogni altra interpretazione. L'Imperadore a ragione giudicollo degno di premio, e la riputazione di lui non de dipendere dal Tribunale degli Scrittori o Cittadini appassionati per l'amor natio della Democrazia.

76. A Cesare era dovuta la Fortezza, e fu questo fondamento operò il Vitelli dicendo, (3) *Che la Fortezza prima per contratto del Duca Alessandro era obbligata all' Imperadore; onde avendone cavato Pagolantonio, che con quei patti la teneva, esser giusto, che il* successore suo *l'avessi conservati interi, & inviolati.* E ciò tanto era vero, che posto che Cosimo l'avesse voluto, o potuto occupare, egli tuttavia sarebbe stato obbligato di tenerla a nome di Cesare sotto pericolo di esserne scacciato dall'Imperadore per una giusta guerra, o sentenza.

(3) Segni lib. 9. f. m. 93.

77. Di più a Cosimo era cosa utile che Cesare la tenesse: quindi nota lo stesso Segni, che (4) *Il Sig. Cosimo dubitando che i Cittadini non venissero tutti contro di lui, si ristrinse più con gl' Imperiali, e per mantenersi in Stato, si vedeva che avrebbe conceduta la Fortezza d'accordo all' Imperadore.* E il Varchi osserva che i più parziali Senatori di Cosimo incontanente dopo la sua elezione (5) *aveano di già cominciato a cercar più tosto di scemargli quel grado, che dato gli aveano, che di accrescergliene. E gli altri che desideravano la libertà, i quali erano la maggior parte non solo non volevano essere notati, come favoriti di Cosimo, o, come essi dicevano, della tirannide .... ma andavano intonando .... non esser possibile, che quel Principato, o più tosto Tirannia potesse lungo tempo durare: anzi esser necessario ch' ella fra pochi giorni indubitatamente si risolvesse ..... Ma Alessandro (Vitelli) s'impadronì con felicissimo inganno della Fortezza, la qual fu quella cosa, che si può dire, diede vinto il giuoco.* Talchè svanisce la riflessione, che Cosimo dovesse avere tanto disgusto di quell'operare del Vitelli senza la quale egli appena potea mantenersi. Può ben però stare, che Cosimo pretendesse di tenere la Fortezza nella forma che l'avea tenuta Alessandro, cioè a nome di Cesare; ma non mai potette pretendere nullo il contratto di Alessandro de' Medici coll'Imperadore, ma dovette osservarlo; dovendo egli non solamente ricevere il beneficio cogli stessi pesi, e vincoli con cui lo tenne il suo predecessore; ma di prima lasciar avere l'effetto alle Reversali di Alessandro, e poi aspettare dalla grazia dell'Imperadore il possesso del Castello. Qui di passaggio è da notare che nè Gio. Battista Cini, nè Baccio Baldini, nè Aldo Manucci nelle loro Vite di Cosimo, favellando della presa della Fortezza pel Vitelli fecero

(4) Segni lib. 8. f. m. 53.

(5) Varchi lib. 15. f. 601.

cero punto di menzione del singrafo che avea fatto Alessandro de' Medici all' Imperador Carlo V. in Napoli, nè di quello che il Vitelli mandò a esso Imperadore: il che un mancamento di fedeltà e di esatezza istorica, onde poi adivien, che la verità diventi incerta, e la incertezza paja verità. Il Cini contentossi di dire: (1) *Alessandro Vitelli fece pensiero di volersi al tutto di essa Fortezza impadronire, con disegno, a quanto fu giudicato, di MOSTRARE di assicurare lo Stato di Toscana all'Imperadore*. Ma è vanità mera il volere, che il Vitelli fingesse; ed internamente pensasse farsi padrone esso del Castello: gli effetti hanno mostrato l'operare suo essere stato sincerissimo.

(1) Cini Vita di Cosimo lib. 10 carta 31.

78. Sul fatto stesso, o incontanente dopo che fu eletto Cosimo, i più cospicui tra Fuorusciti fecero consiglio tra di loro in Roma, e a nome di tutti si trasferirono parecchi di essi a Firenze per tentare di torre lo Stato a' Medici, e di rintrodurre l'antica Forma di governo nella Repubblica. Il Cardinale Salviati uno di coloro, e Zio materno di Cosimo imprese di persuadere Cosimo stesso con ispeciose ragioni, ch' egli rifiutasse generosamente quella Dignità, che si contentasse della condizione privata, e si rendesse benemerito della sua Patria con lasciarla in istato libero; al qual consiglio rispose Cosimo: (2) *Virili constantia (respondit) se neque ullum honorem justo majorem in Patria, neque Principis locum Alexandro ereptum quæsivisse, sed integro pudore repudiare noluisse quæ uno consensu Senatus EX LEGE CÆSARIS detulisset, ne ineptus foret si degeneri animo oblatæ dignitati se minimè parem esse fateretur.... se quidem AUSPICIO INVICTI CÆSARIS REMP. GESTURUM civili æquitate &c.* Bisogna lodare la schiettezza, ed ingenuità di Gio Battista Cini, il quale di cotesto fatto parla in questa forma: (3) *Cosimo rispose al Cardinale che sperava in Dio che con L'OSSEQUENZA, E CON LA FEDELTA' CHE SI SFORZEREBBE DI MOSTRARE ALL'IMPERADORE, molto meglio da lui, che da nessun' altro si potrebbe evitare (il pericolo di precipitare in qualche soggezione forastiera), poichè CHIAMATO DA LUI nella dichiarazione fatta alla successione del Duca Alessandro osservando quella, se gli levava ogni occasione d'innovamento, e se gli metteva un certo freno a conservare quel che aveva egli stesso prima proposto, e di poi tanto approvato. Anzichè contravvenendo a cotal dichiarazione sarebbe stato un porgergli quella VERACE OCCASIONE di che meritamente dovevano tanto temere. E però che andasse, ed esortasse chiunque veramente la Patria amava ad aprire bene gli occhi, CHE PERTROPPO VOLERE, NON PERDESSERO IL TUTTO*. Aureo ricordo, e salutevole non solamente per quella, ma per ogni altra conjuntura! Ma del quale ne' nostri giorni non si è fatto uso. Ed ecci ancóra una preclara spiegazione di quello elogio che fu apposto alla celebre Statua equestre data dallo stesso Principe, a cui fu eretta: esso Cosimo c'insegna come si ha da intendere quell'UNANIME CONSENSO, e quel *PLENIS LIBERISQUE VOTIS* de' Senatori: cioè in quella guisa che conviene interpretare ogni deliberazione municipale di qualsivoglia Senato, di una Città bene regolata e subordinata, il quale si conforma a' suoi doveri, e a' giusti voleri del legittimo, e legittimamente temuto Sovrano suo: il Senato Fiorentino a confessione di Cosimo elesse lui con unanimi voti *ex lege Cæsaris*....e Cosimo eletto vuol' in vigor di essa legge e della grazia di Cesare, mediante la sua OSSEQUENZA, E FEDELTA' inverso di quello, ritenere il governo. Baccio Baldini, favellando di tal fatto dice che il Cardinale, provato inutile ogni altro tentativo, (4) *deliberò di vedere s'egli poteva valersi del Duca a' suoi proprj comodi, e perciò poichè non poteva persuadergli,*

(2) P. Jov. Hist. lib. 28. f. 225. H. I.

(3) Cini Vita di Cosimo lib. 1. Cart. 46.

(4) Vita di Cosmo f. 20.

che lasciasse quel Principato, che i suoi Cittadini gli avevan dato volontariamente (non istimò bene d'aggiugnere la necessaria verità, che ciò era si fatto per ubbidire all'Imperadore) *lo tentò, che si partisse dalla devozione dell' Imperadore, e seguitasse la parte de' Franzesi, la quale esso seguitava, il che egli estimava potergli agevolmente persuadere, perciocchè le cose de' Franzesi parevano che pigliassero in Italia qualche accrescimento .... avvisava questo Prelato, che se egli riduceva il Ducato sotto le braccia de' Franzesi, d'obbligarsi tanto il Re loro, che morendo Papa Paulo III., ei dovesse esser fatto dopo lui Sommo Pontefice per mezzo di quel Re; ma il Duca, se bene egli era ancora giovanetto considerando prudentemente quanto fosse pericoloso ... il mutar parte, e divenir Franzese, non volle porger' orecchi a quel ragionamento; essendosi massimamente veduto che per il passato i Franzesi non avevano avuto molto a cuore le cose degli amici, e confederati loro, anzi spesse fiate gli avevano ne' lor maggiori bisogni abbandonati.* Il Baldini ama meglio dare un carico a' Franzesi, che riferire la risposta vera di Cosimo: ella fu questa, quella che riportò il Giovio; e il Varchi un poco più esattamente ci dice come Cosimo negasse di farsi fellone, o ribelle di Cesare (1) *la verità è, che segretamente l'aveva pregato, consigliato, e confortato che lasciasse, non il Principato, ma l'Imperadore, e si gittasse da quella del Re Cristianissimo, il quale lo piglierebbe in protezione, e non solo lo manterrebbe sicuramente in Stato, ma ancora l'aggrandirebbe, il che da Cesare per più cagioni, e per più rispetti si poteva, anzi si doveva dubitare ...... Ma Cosimo, il quale oltra la PROMESSIONE CHE AVEVA FATTA A CIBO* (2), *era schietto di natura, non volle mai accettarlo, anzi fermato di correr quella fortuna, mentre che Carlo vivesse, lo ributò costantemente e gli rendè ..... assai miglior conto di se, e colle parole, e co' fatti di quello ch' egli persuaso, e creduto si aveva.* Correre fortuna, dice il Varchi, in vece di *esser fedele*, e di avere *OSSEQUENZA E FEDELTA'*, perchè questa era quella ch'egli avea promessa (3); appose il termine di tempo alla fedeltà cioè mentre che Carlo V. vivesse; ma in quale libro morale imparò egli il dever l'uom' esser fedele all' Impero, solo mentre che vive un' Imperadore? Si può ben pretendere, che il giuramento di fedeltà sia personale, ma non la fedeltà. Cosimo non mai fece patto con Carlo V., nè a tempo, nè a vita qual Cittadino di Firenze; ma qual' Amministratore o Duca di Firenze gli era tenuto di fedeltà come a Imperadore: perciò non dovea terminare colla vita dell' Imperadore, ma durare ne' successori la fedeltà di Cosimo. La limitazione del Varchi importa una specie di truffferia, di cui il magnanimo Cosimo non era capace. Egli apertamente professò di non si voler dipartir dalla divozione di Cesare, *se auspiciis invicti Cæsaris Remp. gesturum*, e coll' *ossequenza e con la fedeltà* inverso di lui ritenere il Principato senza limitazione di tempo, e di fede; questo fu un' atto segnalato, e ben dovuto di ricognizione, perchè *si quis confiteatur se meo nomine tantum habere, & possidere, tantum operatur, ac si dixisset constituo me tuo nomine possidere* (4). Ma possedere non potea in Firenze cosa alcuna Cosimo a nome di Carlo V. se non come d'Imperadore, cioè insiememente del S. Impero.

79. E che il partito della Casa regnante riconoscesse la dipendenza di questa dalla superiorità di Cesare, lo confermano le parole di Maria de' Medici madre di Cosimo, e sorella del suddetto Cardinale Salviati, le quali ella disse ad Alessandro Vitelli, ammonendolo di far partire da Firenze il Cardinale avido d'intorbidare le cose, e furono queste: (5) *Se non operate con qualche destro modo .... che il Cardinale si parta*

(1) *Varchi lib. 15. f. 610.*

(2) *Sopra §. 3. seg.*

(3) *Ivi.*

(4) *Rosental. cap. 6 concl. 71 n. 3. ubi citat Pyenum Baldum, Jacobin &c.*

(5) *Bern. Segni Ist. Fior. MSS. lib. 8. f. 43.*

parta di qui, rovineremo tutti, e l'IMPERADORE PERDERA LO STATO.

80. In questa persuasione ferma, di dover riconoscere se per dipendente e vassallo di Cesare, Cosimo cercò di essere confermato, ed investito da lui della nuova dignità; ondechè il Cini dice: (1) *Spedissi intanto in diligenza alla Corte dell' Imperadore Cherubino Buonanni Giurisconsulto Pisano statovi buon tempo per il Duca Alessandro Agente per informarlo di quanto a Firenze era seguito circa alla sua elezione, e supplicarlo, che nella persona di esso Sig. Cosimo volesse CONFERMARE IL TITOLO DUCALE.* Il medesimo Scrittore si è lasciato scappar di penna, e i suoi correttori hanno lasciato stampare quello che segue: *Era parso al Sig. Cosimo, ed a quelli, con cui i negozj si partecipavano dopo Cherubino Buonanni, che Bernardo de' Medici Vescovo di Furlì dovesse poco di poi alla medesima Corte trasferirsi: con ordine che informatolo pienamente di tutte le cose, chiedesse anch' egli la MEDESIMA CONFERMAZIONE DEL TITOLO DI DUCA, supplicando quella Maestà a mandarla con ogni possibile prestezza...... ..... soggiugnendo, che compiacendosi quella Maestà di favorirlo, ed ajutarlo (si come si era cominciato) a mantenersi in Stato: CHE NE IL DUCA ALESSANDRO MORTO, NE NESSUN DI TANTI ALTRI SUOI FEDELI, ED AFFEZIONATI, l'harebbero superato di PERSEVERANZA, VERSO DI LUI, NE' DI FEDE.* Il Segni favellando solamente della seconda missione disse: (2) *Mandò all' Imperadore Bernardo de' Medici Vescovo di Furlì perche LI CONFERMASSE L'IMPERIO, e di poi gli AGGIUGNESSE IL NOME DI DUCA.* Ma il Varchi comprende insieme l'un, e l'altro messaggio dicendo *Spacciò per mare Messer Cherubino Buonanni da Pisa, e dietro gli mandò Messer Bernardo de' Medici Vescovo di Furlì in Spagna all' Imperadore, perche raguagliassono Sua Maestà di tutto il seguito, e vedessono d'ottenere la confermazione di quanto si era fatto, PROMETTENDO IN NOME SUO LEANZA E FEDELTA'*, cioè, se non erro, prometteva di essergli buon Vassallo e buon Feudetario; perocchè la esibizione di leanza e fede fattasi da chi chiede essere Duca di uno Stato simile al Fiorentino non può non accettarsi per feudale, attesochè le sì fatte dignità e potestà *proprie e regali* non si danno che dall' Imperadore e in Feudo (3). Tutto stava in vedere se l'Imperadore volesse in tal grado riceverlo; o pure lasciarlo nell' ambiguo, ove era stato Alessandro. E questa promessa ben dovuta non fu un complimento, od un' inganno politico e scaltro; perchè, come disse in appresso l'Adriani, (4) *Il Principe (Cosimo) metteva innanzi ad ogni altra cosa LA FEDE CHE AVEVA PROMESSA A SUA MAESTA' PER IL VESCOVO DI FURLI'.*

81. La risposta di Carlo V. a questa prima imbasceria di Cosimo de' Medici fu, (5) *Che Sua Maestà manderebbe presto il Conte di Sifontes, il quale era in Roma suo Oratore, a Firenze, che dichiarerebbe la mente sua.* E per ridirlo colle parole del Segni, che *egli si contentava della sua elezione...., e finalmente esprimeva nella lettera d'avere dato particolar commissione, e resoluzione del suo animo al Conte di Sifontes.* Il Cini racconta la risposta dell' Imperadore con queste parole: (6) *Il Vescovo di Furlì ... riportava lietissime novelle della buona mente di Cesare verso il Sig. Cosimo, e verso tutta la Città, molto laudando, e commendando l'elezione che di lui si era fatta. e la buona dimostrazione DI VOLER NELLA SUA DIVOZIONE PERSEVERARE, con promessione di ajutargli, e difendergli da chiunque tentasse di voler dar*

(1) Gio. Batista Cini Vita di Cosimo lib. 1. car. 30.

(2) Bern. Segni lib. 8. f. 44.

(3) Sopra cap. 12. §. 142 f. 540.

(4) Gio. Batista Adriani lib. 1 f. 41.

(5) Varchi lib. 15. f. 613. e Segni lib. 8. f. m 52.

(6) Cini l. cit.

loro in qualsivoglia modo travaglio. Ma..... DELLA CONFERMAZIONE DEL TITOLO DI DUCA .... non si era potuto cavar quella intera resoluzione, che tanto si desiderava: rimettendo (questo ch'era uno de' due principali Capi) a quel che del Conte di Sifontes ... ne sarebbe deliberato, a chi si era pienamente significata l'Imperial volontà. Pongano mente gli Eruditi a questa negoziazione di Cosimo con Cesare per ottenerne il Titolo di Duca; e alla poca prestezza, con cui Carlo V. lo concede: perocchè più innanzi ancóra vedranno, come gli Avversarj delle Ragioni Imperiali ardiscano di pretendere che la Città già avea essa compartito tal Titolo e Dignità ad esso Cosimo. Cosa assurda, favolosa, e non possibile di moral'o legal possibilità.

82 Ecco il Mandato dell' Imperadore tradotta da copia sincera dell'originale.

„ *Mandato dell'Imperador Carlo V. dato a' suoi Delegati il Marchese di Manriquez Aquila, e a Ferdinando di Silva Conte di Sifontes, per riordinare lo Stato di Firenze.* Carlo V. per la „ Divina Clemenza Imperador de' Romani Augusto, e della Germania, Spagna, dell'una, e l'altra Sicilia &c. Facciamo noto per le presenti lettere a ciascuno, che essendo poco fa morto l'Illustre già Alessandro de' Medici, et a Noi, COME IMPERADOR DE' ROMANI spetti la custodia dello Stato della REPUBBLICA, E CITTA' NOSTRA IMPERIALE FIORENTINA, e che si conservi „ in buona, e tranquilla pace e se gli proveda d'un' opportuno, e buon „ governo, la quale essendo ben governata, è di gran giovamento „ all'Italia, e dignità ancóra, però confidati della fedeltà, e diligenza dell'Illustre Sig. Gio. Ferdinando, e Marchese di Manriquez ab „ Aquila congiunto, e consanguineo nostro, e del Magnifico Ferdinando di Silva Conte di Cifuentes nostro Consigliero, et Ambasciadore appresso S. Santità nostri fedeli, e diletti, per tenore delle presenti e per certa nostra scienza, et ogni altro modo, via, ragione, „ e causa, per le quali più, e meglio, et efficacemente possiamo, e „ dovemo, facciamo, e costituiamo il prefato, e ciascun di loro in „ solidum nostri veri, legittimi, et indubitati Procuratori, Attori, „ Mandatarj generali, e speciali, di maniera che l'uno di loro non „ deroghi all'altro, dandoli, e concedendoli, e a ciascun di essi piena „ potestà, e poter nostro, con amplo, e libero mandato, che in nome „ nostro, e per Noi ad intervenire, deliberare, e promovere, trattare, „ dichiarare, e conchiudere tutte quelle cose che si possono convenire, e concludere per la pace, e felicità del prefato Stato, Senato, „ e Repubblica Fiorentina, e per il suo buon governo, et amministrazione, e che pareranno convenirsi alla nostra Dignità e per l'uso „ dell'istessa Repubblica, e per le predette cose, e ciascuna di esse, affirmare, e dare qualunque lettera valida, et effettiva, et efficace sotto „ qualunque clausola, capitoli, promesse, et obblighi necessarj et opportuni in nostro nome, caso che facesse di bisogno a dare qualunque giuramento sopra l'anima nostra, che a loro paresse necessario, „ e circa a ricevere da altri, simili giuramenti, e generalmente a fare „ ogni, e qualunque altra cosa, che noi presenti potessimo fare, dire, „ giurare, e trattare, e concludere, ancorchè fossero tali, che ricercassero più speciale mandato, che espresso non è nelle presenti, essendo Noi in tutto, e per tutto sotto parola Regia e Cesarea per „ aver rato e fermo tutto quello sarà stato fatto, detto, procurato, trattato, dichiarato, promesso, stabilito, e concluso nelle cose

„ predet-

„ predette, nè a quelle mai per tempo alcuno siamo per contravveni-
„ re per qualunque causa, ragione, ingegno, colore, o pretesto, ri-
„ mosso ogni dolo, e fraude e per roborazione, e testimonio delle
„ presenti lettere l'abbiamo sottoscritte di nostra propria mano, e
„ col Sigillo nostro Cesareo sigillatele. Dat. nel Castello nostro di
„ Valle Oleto il dì ultimo Febraro 1537.
„ Carlo Quinto &c.
„ Per moto di commissione e moto proprio della Ces. e Catt. Maestà.
Joan. ObernBurger.

Dal tenore del mandato si vede che Cesare rimirava per Città sua, e dell' Impero Firenze, e intorno a quella, come tale, fu la delegazione; il che fu un'atto di giuridizione da Giudice Ordinario, e Principe Supremo, il quale solo può, come disse a questo proposito il Deciano, (1) *hæc ardua delegare, ut traditur in cap. 1. in toto tit. extra de offic. deleg. & per spec. eod. tit. de offic. deleg. §. 2* Nè di vero Carlo V. si sovvenne di aver la facoltà di delegare per altro titolo, che quello della Imperial Sovranità, secondo che esprime con chiare parole.

(1) *Decian. vol. 4. resp. 19 n. 140.*

83. Il procedere rettissimo di Cosimo col quale egli fondò nella autorità di Cesare ogni suo diritto, e insieme mostrò (se non se scioccamente si volesse pretendere ch'egli operasse con malizia ed inganno) di volergli esser buon vassallo, fu la cagione; onde i Ministri, e Generali dell'Imperadore in Italia tutti sostennero le sue parti. Il grand' Andrea Doria, il celebre Conte Sifontes, e il Marchese del Vasto principalissimi Vassalli, e Ministri di Carlo V., subito intesa la nuova della uccisione di Alessandro de' Medici, spedirono a Firenze persone abili ad invigilare su' moti di questa Città, e a fermarla nella ubbidienza di Carlo V., stimando di certo che gli si appartenesse. Il Conte Sifontes vi mandò da Roma, ove egli era Imbasciadore Camillo Colonna, il quale (2) *nel Consiglio de' quarant' otto, non solo gli confortò animosamente, ma proferse largamente tanti danari, e tanti Soldati, quanti volevano essi medesimi*; in guisa che questo prudentissimo Ministro indirizzò le sue offerte alla Città tutta e non al solo Cosimo; e il suo Consiglio non operò clandestinamente, perchè suppose, e seppe tener' obbligata tutta l'università all' ubbidienza di Cesare. Il Marchese del Vasto (3) *cominciò a mandar soccorso a Cosimo, e gl' inviò Pirro Baglioni da Castel di Piero detto da i più per esser' allievo di quella Casa Pirro Colonna* (4). Per parte del Prencipe Doria vi venne l'Abate di Negro da Genova (5). Bernardino da Rieti Vescovo dell' Aquila, e Ministro Cesareo altresì era accorso a quell'accidente (6).

(2) *Varchi lib. 15. f. 607*
(3) *Varchi lib. 15 f. 617.*
(4) *Cini Vita di Cosimo lib. 1. carta 42.*
(5) *Segni lib. 8 f. 16.*
(6) *Id lib 8. f. 38*

84. Costoro, dice l'Adriani, (7) *ristrettisi col Cardinal Cibo, e con Alessandro Vitelli primieramente li ringraziarono del partito preso, lodandoli dello aver sì ben trattata la bisogna*; di poi *confortarono Alessandro Vitelli A GUARDARE, E MANTENERE LA FORTEZZA IN NOME DI SUA MAESTA', che a quella non si potea far maggior comodo, che guardar la Città di Firenze a sua devozione; giudicarono che fossi sicura cosa condurre nel Dominio della Città una buona guardia di Spagnuoli, con alcuni Tedeschi, i quali fussero come fundamento dell' altre genti, che si provedessero per la difesa, promettendo mantenerle a spese dell' Imperadore quel tempo che ve ne fosse bisogno. E fatta cotal deliberazione furono di presente al Sig. Cosimo, e lo confortarono, e lo inanimirono a prender con buon' animo il Governo, che malgrado di tutti gli altri lo*

(7) *Gio Battista Adriani Ist. lib. 1. f. 14*

manter-

manterrebbono di così onorata Città Signore .... PURCHE EGLI A SE STESSO NON MANCASSE , E MANTENESSE IN FEDE I SUOI CITTADINI , E LE TERRE DI SUA GIURIDIZIONE , guidando , e governando ogni cosa a senno , e secondo le leggi della sua Città. Questi Uomini parlarono adunque da Ministri del Signore Sovrano, il quale concede i Governi, e la Potestà sia amministratoria, sia propria principalmente con questi due fini: che gli Stati sieno governati in conformità delle leggi, e ritenuti nella fede del Sovrano; e non parlarono da Ministri di un Principe potente estraneo, il quale esibisce soccorso, amicizia, ed ajuto; la conclusione di questo discorso fu *di far venire le genti Spagnuole, e se ne scrisse al Principe d'Oria, e in Piamonte al Marchese del Vasto .... le galee aveano portate .... genti Spagnuole a Genova, le quali l'Imperadore avea prima ordinate col Duca Alessandro, che si conducessero in Toscana* ad effetto di presidiare quello Stato alle istanze che ne avea fatto Alessandro de' Medici; questi Soldati erano in numero di due, o tre mila, e già si trovarono nel Porto della Spezia, quali Cosimo (1) *commise che si facessero marciare dì, e notte, mandandosi da lui segretamente a rincontrarli Lorenzo Cambi Commessario che affrettasse, e provedesse ovunque faceva mestiero*: e giunti sotto Francesco Sarmento sullo Stato Fiorentino (2) *furono distribuiti a Fiesole nelli alloggiamenti, e diedero soggezione a' popolari, e rispetto grande a Cosimo*.

85 Improbabile era, per non dire impossibile, che Cosimo si mantenesse senza l'ajuto, e molto meno senza il beneplacito dell'Imperadore. La deliberazione del Senato, che l'avea eletto avrebbe poco esteso li suoi effetti senza il braccio di Cesare. Di dentro, sì come si è additato, (3) la maggior parte de' Cittadini sospiravano il governo popolare, e libero; di fuora macchinavano i Fuorusciti tra di loro, e col Re Francesco I. e con Papa Paolo III., e ce lo rappresenta brevemente Bernardo Segni con dire: (4) *I Fuorusciti grandi Fiorentini subito in Roma feciono consulta, e fatto capo al Cardinale Salviati, deliberarono di assoldare due milla fanti, e di accostarsi a' Confini. Il simile fece Filippo Strozzi, che da Venezia venuto in Bologna col Conte Gerolamo Pepoli trattava di far gente in su quei Confini, e scendere nel mugello, quando fosse stato bisogno. Papa Paolo III. pareva che portasse favore alla causa loro, o per odio che tenesse con la Casa de' Medici, o altrimenti*. E ancóra che il Cardinal Salviati andasse a Firenze per trattare accordo con Cosimo essi tuttavia (5) *assoldarono mille cinque cento fanti sotto quattro Colonnelli, i quali furono dati sotto l'Imperio di Ruberto Strozzi.... e di Antonio Francesco degli Albizzi....* (6) *Questi furono raccettati dentro in Montepulciano da Cittadini di quel luogo, benchè con grande sdegno di Cosimo, e di quello Stato. Baccio Valori, e il Cardinal Ridolfi* (7) *voleano far venire innanzi le Genti che aveano condotte, e fatte fermare a Montepulciano. Ma il Cardinale Salviati scrisse loro che fussino contenti di soprasedere fino a tanto che vedessi di concludere un' accordo....* (8) *che fu poi concluso in tal modo..... che ei si licenziassino quelle Genti, che erano condotte a Montepulciano, dall' altra banda che la Città, e lo Stato rimandassero due milla Spagnuoli.... Che si rimettessero tutti li Fuorusciti nuovi, e vecchj, e che Cosimo reggesse lo Stato secondo la riforma fatta nuovamente, furono licenziate le genti*: secondo questa testimonianza del Segni, quell' accordo fu stipulato in forma. Il Cini (9) non ne fa motto,

(1) Varchi lib. 15. f. 606.

(2) Segni lib. 8. f. m. 41.

(3) Sopra §. 67.

(4) Segni lib. 8. f. m. 36.

(5) Segni lib. 8 f. 37.

(6) Ivi f. 38.

(7) Ivi f. 41.

(8) Ivi f. 42.

(9) Gio. Battista Cini Vita di Cosimo lib. 1. car. 44.

fa

fa andar'il tutto in meri ragionamenti, e preliminari disutili: Baccio Baldini nega il fatto al tutto, (1) *Praticaronsi intra questi Cardinali, & il Duca molte maniere di accordi, a niuna delle quali egli volle porger'orecchi.* E poscia con una giudiziosa, e paterica interjezzione ammirativa esclama: *O gran prudenza! o grandezza d'animo! insino a tanto che quelle genti, che i Cardinali, e gli altri che erano con loro havean condotte a Montevarchi non eran da loro licenziate, perche il Cardinal Salviati si partì di Firenze, e andò a Montevarchi a licenziarle, e dipoi se ne ritornò a Firenze prestamente, la dove si praticarono di nuovo molte altre maniere di accordo, le quali tutte tornaron' in niente.* Il Varchi parimente non lo suppone, ma solo narra che il Vitelli, il Guicciardini, e il Campano (2) *dicevano che gli Spagnuoli non verrebbono più innanzi; ma che volevano, che Salviati andasse a far licenziar le genti, le quali si stavano ferme intorno a Montepulciano.... licenziò, e fece sbandar le genti. Stando ognuno maravigliato quello, che questo significare si volesse.*

86. Comunque si sia intorno a quel non accordo, ma projetto di accordo, le genti Cesaree vennero avanti; e Cosimo non si credette punto obbligato di contenersi ne' termini della limitata (3) deliberazione fatta dal Senato: poichè cercò con tutta diligenza dall' Imperadore di esser' abilitato alla medesima dignità, e potestà ch' ebbe il suo antecessore.

87. E vedendo che i Senatori, che lo aveano eletto, come che in principio volessero parere di sostenere la deliberazione, tuttavia si addimesticarono molto co' Cardinali fuorusciti, e macchinavano nuovi maneggi, esso fece ammonire gli uni, e gli altri di ritirarsi: (4) *His Cosmus per Vitellium renunciari jussit, ut Urbe excederent, illis, ut se se ad sua munia Senatoriæ dignitatis reciperent, ne in ipsos militi invisos odia, & arma verterentur.*

88. Dapoichè in tal guisa si era disciolto il trattato in Firenze, i Fuorusciti si ridussero in Bologna (5), ove cogli Agenti del Re Francesco Primo Piero Strozzi (6) *Colonnello suo era venuto per commessione di quella Maestà con molti Capitani.* Il Pontefice v'ebbe segreta mano al dire del Giovio: (7) *Incensos, proclinatosque ad bellum Cardinales, cæterosque exules incitat Paulus Pontifex conferenteque pecuniam Maconio in Umbria, Pontificiique Imperii Provinciis milites conscribi sinit*; il che conferma il Varchi, dicendo: (8) *perche il Papa nel segreto non solo permeteva, ma confortava che si facesse l'impresa contro a Cosimo; si ragunarono in Bologna oltra i Fuorusciti, che passavan ducento, circa a due mila Soldati.*

89. Questi concertarono la impresa di Borgo a S. Sepolcro. Ma Piero Strozzi con 500. uomini scelti fu rispinto, e nel ritirarsi (9) fu quasi che sbaragliato del tutto. E la sua gente affatto si sbandò (10).

90. In questo mezzo Papa Paolo stimolato dagli Oratori, e Agenti Cesarei, fu costretto, per parer di osservar la sua solita neutralità, di far'intender' a' Fuorusciti, che se non si partivano di Bologna da se, sarebbe sforzato a fargli partire.

91. Si ridussero dunque di nuovo a Roma per la più parte dopo la vana riuscita del Borgo, e si rivolsero al Conte Sifontes: (11) *E con lui praticavano molte cose appartenenti alla Città quando l'Imperadore volessi pigliargli in protezione, & operare che potessino stare sicuri, & onorati in Firenze, e ne' primi ragionamenti fatti con i Cit-*

tadini

(1) *Baccio Baldini Vita di Cosimo f. 20.*

(2) *Varchi lib. 15 f. 609.*

(3) *Sopra §. 54. seg.*

(4) *Paul Jov. lib. 28. f. 226.*

(5) *Segni lib. 8 f. 50. Varchi lib. 15. f. 617*

(6) *Segni f. 51*

(7) *Paul. Jov. Hist lib. 38. f. 224.*

(8) *Varchi lib. 16 f. 634.*

(9) *Segni f. 52.*

(10) *Varchi lib. 15. f. 626.*

(11) *Segni lib. 8. f. m. 53.*

tadini ottenne che i Fuorusciti potessero mandare un' Uomo in Firenze a trattare d'accordo.....onde fu eletto Donato Gianotti. Questo nuovo negoziato non mancò per Ferdinando di Silva Conte di Sifontes che non avesse buon' esito; mancò sì bene per colpa de' Fuorusciti.

92. Quel Ministro si transferì egli medesimo a Firenze come Delegato Plenipotenziario dell' Imperadore, e trattò, et ordinò le cose della Città con mirabile avvedimento. Il Giannotti, e un' altro Deputato de' Fuorusciti (1) *proposero.... che si deputassero da ciascuna delle parti quattro Uomini, i quali dovessino.... consultare, e risolvere quello che fosse da fare. Il Conte lì domandò se aveano il mandato a poter convenire, ed avendo essi risposto di no, disse loro, dubitando che non tenessero pratiche co' Cittadini, che si partissino dalla Città, e più non vi tornassino, se non avevano il mandato.* Il Cini esprime il risentimento, con cui il Plenipotenziario licenziò que' Deputati (2) *tenendosi*, dic' egli, *perciò non poco burlato, ed accusandogli che, come Sollevatori, e Spie, e non come Ambasciadori fosser venuti, ordinò che con prestezza da Firenze si dovessero partire.* Talchè questo Signore esercitò degnamente il suo uficio; nè egli si appose male in sospettando della sinistra intenzione di que' Deputati, poichè infra tanto che in palese trattarono del modo d'ncamminare con una mira il negoziato, essi procacciaron' occultamente di terminarlo con un' altra, avendo l'intelligenza cogli nemici dell' Imperadore, e il Giannotti (3) *Segretamente parlando col Guicciardino, e con Francesco Vettori; prometteva da parte de' Cardinali, e di Filippo Strozzi, che se Cosimo voleva mantenere le condizioni dategli dalla Signoria, che si contenterebbero di ritornare in Firenze, e che la Fortezza si restituisse in mano sua, e de' Cittadini*: Ma non piacque a Cosimo il confinarsi ne' limiti stretti delle condizioni, con cui era stato eletto da quella Signoria: nè conveniva al prode Ministro Fernando di Silva che la Fortezza non restasse nella balìa di Cesare: onde per ogni conto dovea riuscir vano quel tentativo. Lo scopo de' Fuorusciti era di spogliare Cosimo della assistenza di Carlo V. per governare poscia lui a loro talento, e ridurlo nell'ordine privato alla prima occasione.

93. Partirono que' Deputati, e non si procedette più oltre, e fra le altre ragioni eziandio (4) *perche gli Oratori Franzesi.... erano insospettiti, intese queste pratiche, cominciarono a dolersi, e mostrare quanto elleno fossero per dispiacere alla Maestà del Cristianissimo, il quale solamente per muovere la guerra a Firenze, e per rimettere i Fuorusciti in Casa, aveva rimesso in Vinezia di contanti 40.m. scudi, e s'apprestava di venire egli in persona con grandissimo Esercito di Fanti, e di Cavalli in Italia.* Lo stesso Varchi confessa, quanto poco rette erano le intenzioni della Fazione contraria a Cosimo con questa enfatica espressione: (5) *E per non avere a replicarlo più volte, i Fuorusciti...... pensando ciascuno più agl' interessi proprj, che a' pubblici, erano pessimamente d'accordo, e servendosi tutti del nome della Libertà, e sotto quel mantello ricoprendosi, cercavano d'ingannare segretamente l'un l'altro.*

94. Il Conte Sifontes, notisi bene, era venuto con animo di assettare lo Stato con giustizia, ed a comune soddisfazione di tutti se fossero stati sinceri, e contenti delle cose ragionevoli; ma qui avvenne ancóra, quel che già avvenuto era in Napoli (6); cioè la instabilità e contrarietà de' cervelli, e la parzialità loro pe' nemici di Cesare, lo impedì di rimet-

(1) Varchi lib. 15. f. 631.

(2) Gio. Batista Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 64.

(3) Segni lib. 8. f. m. 53.

(4) Varchi lib. 16. f. 631.

(5) Varchi lib. 16.

(6) Sopra c. 22. §. 22. seg. f. 501. seg. It. §. 69. f. 516. 517.

rimettere Firenze nella pristina Libertà municipale; del che può servirci la testimonianza del Cini, che ci rappresenta lo stato delle cose, come segue: (1) *Avendo il Sifonte ragionato con molti de' Cittadini, che in Firenze si ritrovavano; ma massimamente con i Deputati dal Sig. Cosimo a trattar con lui; poichè con l'informazione delle cose passate, intese anche, e si confermò nella credenza che si haveva della diversità de' voleri, e che fin di quelli, che a crear' il Principe eran concorsi, ed in fin di quelli, che da lui eletti come suoi parziali, era chi proponeva il Governo de' pochi, e chi, che al Principe si limitasse l'autorità, ed oltre a ciò scorgendo che non mancava fra loro, siccome nell' universale della Città, una certa inclinazione a Franzia.... Ed a tutti questi inconvenienti giudicando più facile, e più utile ad esso Cesare il conservare alla sua devozione un solo che al pericolo della variazione di più cervelli, e di più persone rimettersi... E con questa deliberazioue...., ed insieme promessogli che la confermazione del titolo di Duca gli sarebbe presto da esso Imperadore mandato.* Con queste vanno concordi le parole del Varchi: (2) *Egli non si potrebbe nè dire nè credere quanta diversità trovasse negli animi de' Cittadini, e quelli stessi, che pur dianzi aveano palesamente favorito, ed innalzato Cosimo; l'andavano allora occultamente disfavorendo, e abbassando mettendo avanti chi nuove maniere di reggimento, e chi nuove condizioni nel reggere..... Laonde il Conte veduta tanta varietà, e instabilità di cervelli, e sappiendo che le pratiche tra i Franzesi, e i Fuorusciti, sollecitando ciò il Re, s'andavano tuttavia ristringendo, si risolvette, che 'l Principato di Cosimo più facesse a beneficio di Sua Maestà, che alcun' altro Governo; dicendo che* (3) *aveva giudicato doversi innanzi tratto intendere qual fosse l'animo de' Fuorusciti, a' quali, poichè non eran ritornati col mandato, nè avevano scritto cosa nessuna, non s'avrebbe più rispetto veruno.* La stessa verità si ritrae dal racconto in questa parte fedelissimo, secondo ogni verisimilitudine, che ne fa il Cini scrivendo: (4) *che venne.... il Conte Sifontes.... con dimostrazione.... per assistere, e mantenere Madama Margherita nella debita grandezza......, e per non esser similmente lontano al nuovo Principe eletto; che per esser' ancora tanto giovane, pareva che non fosse fuor di proposito per beneficio suo, e della Città l'avere chi gli mostrasse la via, ed i modi di conservarsi, ed accrescere verso di se, e di essa Città la buona intenzione di Sua Maestà, la quale sarebbe pronta a difenderla secondo che si fusse informata essere stato di mestiero, questo era quello che palesemente si andava dicendo. Ma la sua segreta commessione era che intendesse diligentemente, come dopo la morte del Duca Alessandro fussin passate le cose tutte, ed in che termini allora la Città si ritrovava, QUALE FUSSE L'ANIMO DE' CITTADINI PRINCIPALI, che aveano eletto il Sig. Cosimo; perchè da' suoi Ministri d'Italia gli veniva scritto, che nè con lui, nè fra loro erano in molta concordia. Ed intendere (caso che da Cesare si approvasse la elezione di esso Sig. Cosimo) se, decorandolo de' titoli, e dell' insegne, che furono concesse al Duca Alessandro, SI POTEVA CONFIDARE NELLA FERMEZZA SUA, CHE FUSSE PER PERSEVERARE NELLA DEVOZIONE IMPERIALE, e quale havesse AD ESSER LA FORMA DELLA SUA RACCOMANDAZIONE* (cioè, se Vicario o Delegato perpetuo, o vassallo e Feudetario propriamente così detto?) *e finalmente che si andasse bene calculando, se fussi bene di conservare Firenze*

(1) *Gio. Batista Cini Vita di Cosimo lib. 2. car.* 63.

(2) *Varchi lib.* 16 *f.* 632.

(3) *Varchi ibid.*

(4) *Gio. Batista Cini Vita di Cosimo lib. 2. car.* 63.

nella forma, e nel Governo che allora si ritrovava, o SE PURE ERA BENE ALTERARLO IN TUTTO, *od in parte, secondo che fosse più opportuno alla sicurtà, & commodi di Sua Maestà.* Queste Istruzioni erano senza dubbio dettate da uno, che si stimava di avere il dominio supremo su Firenze, e che avea per fine di conservare la Città, e lo Stato in sua fede e dipendenza, sia come Vicariato, sia come Feudo proprio.

95. Da ciò, e dalle cose state dette di sopra si raccoglie primieramente, che Cosimo non potea ottenere la Successione nel Principato senza la volontà, e l'ajuto di Cesare. Secondo, che della deliberazione del Senato si fece pochissimo capitale sì per gli Elettori stessi pronti a mutazione, sì per Cosimo de' Medici, il quale non osservò punto le condizioni da loro prescrittegli. Terzo, che il Plenipotenziario dell' Imperadore non si rimase di voler soddisfare a' Fuorusciti; ma che la disunione, e intenzione bieca di essi servì all' aggrandimento di Cosimo.

96. In guisa che ove, stando eglino concordi, poteano conseguire un governo temperato, e aristocratico, comodo a loro, e all' Imperadore; per la loro ambizione, e poca sincerità all' incontro avvenne qui, anzi si confermò maggiormente quel ch' era seguito nella lite loro col Duca Alessandro a Napoli (1); perchè non accettando il partito temperato lasciarono in preda ad Alessandro tutta la podestà acquistatasi: così con simile, o peggior governo fecero, che quella stessa potestà fosse trasportata, e consolidata per l'Imperadore nella persona di Cosimo de' Medici nel modo che fra poco vedremo.

(1) *Sopra cap.* 22. § 22. *ed anted. f.* 501.

97 Di mentre che i Fuorusciti si governarono sì confusamente, Cosimo stette ben' attento al suo vero interesse, e operò da Signore conscio della sua obbligazione: (2) *Con incredibile diligenza* (dice il Varchi) *avea atteso in tutti quei modi, che sapeva, e poteva migliori, a stabilire le cose sue, le quali dipendevano da due capi, l'uno, e l'altro de' quali aveva non poca difficoltà; la prima era il prepararsi di poter resistere a una guerra, la quale prevedeva doverli esser mossa; il secondo,* OTTENER DALL' IMPERADORE IL CONSENSO, E CONFERMAZIONE DEL SUO PRINCIPATO...... *Non mancava per Averardo Serristorri suo Ambasciadore, e per Giovanni Bandini, di tener sollecitato Cesare; il quale Cesare, sebbene s'era mostrato contento della sua elezione, e molto commendata l'avea, nondimeno con tutte le diligenze fin' a quel tempo, le quali....s'erano usate grandissime altro non aveva fatto, che dar buone promesse.*

(2) *Varchi lib.* 16. *in pr.*

98. Questa sollecitudine di Cosimo fa vedere con quanto poca ragione gli Avvocati della moderna indipendenza vantino per superflua la confermazione ch' egli cercò da Cesare; là ove dicono: (3) *Cosme pouvoit se passer de faire approuver par Charles V le choix qu'on avoit fait de lui; mais étant pressé par les bannis, qui avoient Strozzi a leur tête, il crût pouvoir prendre occasion d'une telle quelle conformité de son election avec ce qui avoit esté reglé par cet Empereur, pour lui demander qu' il l'approuvat; esperant par la s'assurer sa protection.* Il che dal Traduttore latino è stato gravemente ripetuto: (4) *Ergo Cosmus non indigebat approbatione Caroli V. cum electus fuisset à Senatu, penes quem summa potestas erat, & ab eo accepisset administrationem &c. &c.*

(3) *Memoire p.* 27.

(4) *Tract. Latin de Libert. Flor. p.* 63.

99. O di quante leggi ed obbligazioni si farebbe sprezzo, se gli uomini che debbono osservarle non fossero a ciò *pressez par quelques raisons*: o spinti da alcun timore. Altri timori avea Cosimo

oltre

oltre a quello de' Fuorusciti. L'arte di quegli Apologisti consiste in voler far' a credere che Cosimo si appoggiasse *occasionalmente*, senza bisogno legale, all' Imperadore, come a qualsisia altro Principe potente, che l'avesse inalzato, o mantenuto senza averne il gius. Ma è vano il loro attentato: nulla rileva che Cosimo si desse, o si rivolgesse a Cesare per propia utilità; perchè l'utilità si accordò coll' obbligazione. Cosimo in satisfacendo al suo debito, e in ricorrendo al Protettore naturale, acquistò quello, e più di quello che la dispozione, e la chiamata della prima Investitura gli faceva sperare: Cesare in proteggendo, ajutando, e beneficando Cosimo, conservò quello ch' era suo, cioè il suo alto Dominio, e la Città sottoposta chetamente a sè senza maggiori disturbi, e guerre.

100. Osservisi ancóra, a fin di ovviare a' cavilli, che l'operare di Cosimo era coerente alla esigenza della legge; quello di Cesare era fondato nel suo sommo diritto, e che per tanto il mezzo che unisce que' due termini estremi, fu il vincolo di una fedeltà di subordinazione, e non di una alleanza, come vorrebbero gli Oppositori, ancorchè non appaja vestigio di confederazione, o di alleanza tra l'Imperadore e Cosimo de' Medici. E conseguentemente, l'effetto che scaturì da quella unione, non fu una semplice protezione dall' un canto, od una semplice gratitudine dall' altro; ma una protezione giuredizionale, sovrana: e una gratitudine di Vassallo, o di Uficiale, o di Delegato.

101. Il bisogno che ebbe Cosimo delle armi e ajuti dell' Imperadore era accidentale, e nacque dall' occasione; perchè dipendeva dalla varia, e contraria volontà de' Cittadini, o Fuorusciti: ma il bisogno del consenso di Cesare era legale, e nacque dalla legge, eziandio, che l'atto dell' elezione di Cosimo non si prenda per quello, che veramente fu, cioè per un' atto di esecuzione dell' ordinamento già prescritto, il quale anticipatamente chiamando Cosimo, e compartendogli il *gius quesito* della successione, influiva il consenso del Legislatore sopra l'esecuzione. E di vero solamente in questo rispetto si potrebbe dubitare s'era necessaria, o nò la confermazione di Carlo V. E parrà che per la negativa potrebbe militare la sentenza di que' Dottori, i quali insegnano che nella guisa che si dà duplicità di possessione de' beni l'una detta *Edictalis*, l'altra *Decretalis*, così si dia parimenti doppia ragion di succedere ne' Feudi; talchè in virtù della prima il Vassallo succeda e subentri in possesso senz' altro: e in ragion della seconda egli debba tra l'anno e il giorno chiedere l'Investitura, o Confermazione. (1) *Sicut duplex est bonorum possessio, Edictalis, & Decretalis, sic etiam duplex Feudi successio inventa, Edictalis nempe, qua Vassallus ipso jure in ejus locum succedit, & Decretalis, qua intra annum, & diem novus Vassallus Dominum agnoscere, & fidelitatem facere tenetur*. Applicherassi con giustezza questa dottrina al caso in tanto, in quanto Alessandro de' Medici predecessore di Cosimo avea tenuto in feudo la sua potestà, e lo Stato di Firenze (2).

102. Ma più considerazioni ne persuadono il bisogno: in primo luogo, le cose fiorentine non erano ancóra state raffermate e stabilite abbastanza sotto Alessandro de' Medici: la lite di Napoli, e la sentenza dall' Imperadore pronunziata, non avea che implicitamente, et indirettamente definita la condizione, e i confini della autorità, e delle prerogative di Alessandro: su questi inizj dubbiosi venne il governo a vacare tumultuariamente, e per delitto di lesa Maestà e senza erede nella linea; non potea dunque il successore, ancorchè chiamato, subentrare con passo piano e sicuro senza l'autorità sovrana nel Primato o Principato o Ducato. Non era certo s'egli

(1) *Rosental. Synop. Feud. cap 6. concl. 30. n. 5 ubi citat Borcholt cap. 7. n. 31.*

(2) *Sopra cap. 21. §. 180 seg. f. 488. seg. It. cap. 22 § 91. seg. f. 524.*

s'egli avesse a succeder nel grado di quella potestà, dignità, ed autorità, ch'era stata prescritta nella prima istituzione solamente; ovvero di tutta quella, che il suo predecessore s'era acquistata per qualsivoglia via, e modo e per la sentenza Imperiale di Napoli. La provisione esecutrice de' Senatori, che lo aveano acclamato, non era nè pure totalmente chiara; ma, perchè l'aveano limitata, e *circoscritta* di molto, era conseguentemente imperfetta: una parte potente di Cittadini dichiaratamente, e occultamente malissimo contenti, dissenti dalla successione(1); per le quali cose divenne assolutamente necessario, che l'autorità suprema del Legislatore entrasse di mezzo, e togliesse via tutte le dubbietà, e fissasse lo Stato una volta per sempre.

(1) Sopra §.94. seg.

103. E comechè non vi si fossero inframmesse tutte le suddette ragioni, comechè ogni cosa fosse proceduta pianamente; cresceva ad ogni modo il bisogno legale della confermazione Cesarea, perciocchè il Primato, o Principato o Ducato avea da passare da una linea della stessa Casa, o Famiglia all'altra.

104. Vero è che Cosimo della linea collaterale tanto avea il *gius quesito* di succedere, quanto l'avrebbero avuto i figliuoli maschi di Alessandro, e che ogni successione si nomina comunemente acquisizione; v'è tuttavia questa differenza, che la successione nella stessa linea de' figliuoli di mano in mano a' Padri sia più tosto un ritenimento, e una continuazione nel possesso: la successione all'incontro che si fa col trapasso in una linea collaterale, sia più tosto una acquisizione nuova, la quale ha più mestiere di una *immissione* nuova nel possesso. E tale distinzione non è punto meramente speculativa atteso la diversità degli effetti, che possono accompagnare que' generi diversi di succedere, tanto rispetto a' Cittadini, o popoli sudditi, e al nuovo successore, quanto al Sovrano, e Supremo Signore.

105. I popoli già assuefatti, e affezionati al reggimento di Principi di una linea che fanno passare e consegnano di mano in mano l'un' all'altro le redini del governo, non ricevono durante quella serie alcuna apertura, o occasione di meditare novità, o di mutare sorte, e condizione; il che può avvenire in caso diverso, ove il dominio si trasporti in un'altra linea; molto più, se questa fosse considerata come privata, e dell'ordine degli altri Cittadini, o pure come estranea, il che talvolta adiviene; o come non molto amata.

106. Il Signore Supremo poi già sicuro della fedeltà, e devozione de' Principi di una linea, de' quali il primo acquirente gli è avvinto personalmente, ed obbligato di ogni sua grandezza, e gli ha dato tutte le prove di sua fedeltà, può più facilmente consentire e dar luogo alla consuetudine, che i figliuoli continuino nel possesso che teneano i loro Padri senza novella confermazione, o rinnovazione d'Investiture: laove all'incontro que' di un ramo diverso possono essere eredi di diverso sentimento ed affetto, sprovveduti del merito di conosciuta fedeltà; e succedendo senza particolar confermazione, credersi a nulla legati, e liberi a poter' obbliterare affatto il titolo del possesso, o del dovuto vassallaggio. Talchè vie più favorevole è la condizione de' discendenti dal Corpo del primo acquirente, che de' Collaterali: (2) *Iis enim Dominum magis favere, his vero liberalitatem quantùm minimùm exercere voluisse verisimile est*.

(2) Rosental. cap. 7. concl. 53. n. 18.

107. Le sì fatte osservanze però nascono più tosto dalla permissione o connivenza, che dal patto o precetto che dia la somma potestà e non tanto dalla legge, quanto dalla consuetudine, la quale

pareg-

pareggia la legge, ove in nulla nuoce, nè contraddice al fine della legge; ma la consuetudine prende la nascita sua talvolta da piccioli motivi, o accidenti; et essendo innocente cresce, e si mantiene. Il perchè abbiamo esempj in alcune Case Regnanti dipendenti dal S. Impero, i Principi delle quali per retta linea sono succeduti l'un' all' altro, senza rinnovazioni, o riconfermazioni delle ultime, o prime concessioni; le quali non si ommetterebbono punto in caso di apertura e di trasporto del Feudo dalla linea diritta nella laterale, essendo questa una più speciale e più importante occasione di rinnovare i Titoli, e gli Atti.

108. Per le quali ragioni tutte si direbbe non senza ogni fondamento, che, posto che Alessandro de' Medici avesse lasciato dopo di sè prole legittima maschile, questa non avrebbe avuto tanto bisogno di essere rinvestita di nuovo, quanto n'ebbe Cosimo; tanto più che pare, che ciò si confaccia alla mente del Patto dell' Imperadore con Alessandro de' Medici, o sia delle Reversali fatte da questo a Carlo V. in Napoli, cioè che la Fortezza di Firenze si tenesse a nome dell' Imperadore, e che a lui si consegnasse solamente in caso di apertura, o di morte di Alessandro senza figliuoli maschi legittimi (1). La quale limitazione indica chiaramente, in primo luogo, la fidanza che avea l'Imperadore che tutta la linea presuntiva di Alessandro sarebbe fedelissima vassalla sua, e manterrebbe la Città, e lo Stato di Firenze nella fede, et ubbidienza perpetua dell' Impero, fine, e condizione, con cui ne fu dato il governo: secondo, la volontà che avea l'Imperadore, che in caso che la linea non continuasse, esso volea che nulla seguisse, o disposto fosse, non pure contra, ma ne anche senza od oltre la sua autorità e volontà espresa, a cui si appartene va il ritenere detta Città, e Stato sotto il governo di un novello successore d'altra linea, del quale la fede, e l'inclinazione non era per anche cognita.

(1) *Sopra cap.* 12. §. 100. *f.* 527.

109. Dalle quali premesse, osserviamo di passaggio che, ne viene, che quello che non sarebbe stato necessario che si facesse nelle successioni che fossero avvenute ne' figliuoli di Alessandro de' Medici in linea retta; nè pure è stato necessario in appresso nella successione della linea di Cosimo, che da Collaterale diventò retta ne' suoi discendenti; dappoichè esso Cosimo pel lungo tratto della sua vita ha dato ogni prova, e dimostrazione possibile del fedelissimo suo vassallaggio.

110. Ne viene parimente, e per giustissimo corollario, che dall' avere gl' Imperadori o espressamente, o tacitamente acconsentito che succedessero i discendenti di Cosimo l'un' all' altro nel Principato senza rinnovazioni d'Investiture o Confermazioni Imperiali, non si possa ritrarre quell' argomento che fondano gli Avversarj; ma un povero pretesto, e falso colore per provarne la piena indipendenza della Real Casa Regnante quasi prescritta contra la superiorità dell' Impero.

111. Ma per non distrarci da quella parte singulare del soggetto nostro, la quale abbiamo per le mani di presente, dico contro all' Autor del Memoriale, che è falso tanto in ragion politica, quanto in ragion legale, che (2) *Cosme put se passer de faire approuver par Charles V. le choix qu'on avoit fait de lui*; e come spacciò dopo il Memoriale Francese con egual franchezza il Trattante Latino: (3) *Exploratum est Cosmum, ut supra demonstratum est, electum fuisse liberis Senatus Florentini suffragiis, & ab eodem Senatu possessionem & Dominium accepisse &c.* e dico, che il consenso Cesareo, era ad ogni modo creduto necessarissimo.

(2) *Sopra* §. 98.

(3) *Tract. Lat. de Lib. Flor. p.* 62.

112. E dico similmente, e ripeto contro al Whig, che

che ei non fu la da lui pretesa irregolarità della elezione, e il torto, che secondo lui fu fatto a Giuliano de' Medici chiamato prima di Cosimo nella Investitura di Alessandro, che rendesse necessaria l'approvazione dell' Imperadore; ma furono le ragioni di sopra esposte: e che il privilegio di Cesare non andò a mira di medicare un simile difetto di ommissione; perchè non sovenne, nè si fece motto, e non si seppe che vi fosse commesso tal difetto; e la cosa che non si sa, per colui, che l'ignora è eguale a quella, che non è punto. (1) Di modo che se quel privilegio ha medicato quel difetto, lo ha fatto per accidente, ed implicitamente, in quella forma, e guisa, che supplisce la autorità somma a ogni sorta di mancamento.

(1) Sopra §. 45 ed antec. e seg.

113. Il che tutto divien chiaro vie più, ove si contempli il modo, con cui Cosimo fu raffermato nella nuova sua Dignità. Ferdinando de Silva Plenipotenziario dell' Imperadore, risolutosi, come è stato detto, di valersi dell' autorità commessagli a favor di Cosimo, dimandò che si ragunasse il Senato, o il Consiglio de' quarant' otto, i quali commisero a Messer Matteo Niccolini di dire a nome loro, (2) *Che quella Cittadinanza e Consiglio aveva eletto il Sig. Cosimo, sì per la salute della Città, e sì PER UBBIDIRE A QUANTO AVEA DISPOSTO, E ORDINATO LA CESAREA MAESTA' nell' Indulto, e Privilegio* (nol chiamano sentenza di Arbitro) *del Duca Alessandro; e che per CONSERVARE QUELLA CITTA' ALLA DIVOZIONE DI LEI, avevano speso, e sempre spenderebbono senza rispiarmo nessuno*. Così questi medesimi Senatori confermano quello che abbiamo di sopra fondato (3); cioè, che la podestà, e libertà loro in quella inopinata vacanza consisteva in provvedere alla propria salute, e ciò senza disubbidire al Sovrano; siccome si conviene a ogni sistema subordinato in somiglianti avvenimenti. Essi danno fuora una confessione, che la Città era, e dovea esser *sempre* nella devota subordinazione. Beata quella nobile Nazione ove sempre, e tutti fossero stati concordemente, è lealmente in questi sentimenti! In somma queste quattro parole del medesimo Senato sono una confutazione poderosissima delle vane ragioni degli Oppositori; e un' insegnamento egregio del come si abbia a intendere la decantata inscrizione sul piedestallo della Statua equestre (4).

(2) Varchi lib.16.f.632.

(3) Sopra §.28.seg.

(4) Sopra §.50.seg.

114. Il soprammentovato Conte di Sifontes prese il giuramento da Alessandro Vitelli, il quale *riconobbe, e giurò di tener la Fortezza per nome dell'Imperadore* (5): e ciò chiese esso Sifontes (6) come per cosa appartenente a Cesare mostrandone il Contratto fatto in Napoli dal Duca Alessandro. Il Segni, e il Varchi, ed altri vorrebbero che il Vitelli non avesse fatto quel giuramento; ma che avesse consegnato il Castello a Cosimo. Ma le riflessioni d'entrambi sono vanissime. Cesare avea ricevuto dal suo Vassallo Alessandro de' Medici la promessa, e la fede, che la terrebbe per lui, e che a lui sarebbe consegnata in caso di morte (7); e con questo patto lo lasciò al governo, perchè così stimò egli Supremo Signore essere espediente per la conservazione di quello Stato nella sua perpetua divozione. Il Vitelli si era introdotto nella Fortezza sotto nome del servigio di Cesare; e dello stesso fine di serbare la Città in detta devozione (8): talchè ove il Vitelli l'avesse consegnata ad altri, Cesare avrebbe avuto ogni diritto di riprendere quel Castello colle armi, e di castigare severamente il Vitelli come un traditore, e nemico: alla qual cosa non dovette, nè potette onestamente esporsi il Vitelli. Il precitato Segni narra che Ruberto Acciajoli circa la Fortezza dimandata dal Sifontes avea risposto, (9) *maravigliarsi che ne movessi ragionamento*

(5) Varchi ivi.

(6) Segni lib. 8.f.m.54.

(7) Sopra cap.22.§. 100.f.527.

(8) Sopra §.71.seg.

(9) Segni ibid f.54.

mento, quando sapeva che quella Fortezza era stata fabbricata.... senza saputa dell' Imperadore, per sicurtà solo della Casa de' Medici, e degli Amici. Ma il Valentuomo suppose male, che Cesare fosse così poco informato di quello si facesse in Firenze, ove egli avea tenuto a lato di Alessandro i suoi Ministri e certamente Pietro Zappada (1). E se la Fortezza si costruiva senza saputa, o senza ordine di esso, non si faceva però, nè si doveva fare contra suo ordine, o senza sua connivenza, e tacito suo assenso. Suppone peggio, che quello si fa senza saputa del Sovrano, debba poter servire contra di esso; ma pessimamente suppone, che SOLO PER SICURTA' DELLA CASA MEDICI, E DEGLI AMICI si era eretto quel Castello: e scordossi, che necessariamente il S. R. Impero, oltre l'essere Sovrano, dovea riputarsi tra gli amici di quella Famiglia, senza la qual cosa la bisogna sarebbe andata per la mala via pe' Medici. Il fine della sicurtà di essi Medici era buono, ma questo non era che il fine *medio* della Istituzione Imperiale: il fine primario, o *estremo* ne fu che la Città, e tanto gli amici de' Medici, quanto i non amici, stessero nella fede, e devozione dell' Impero; ora *rerum omnium agendarum extremum finem intueri opportet*, come ci mostra il Bodino (2); soggiugnendo: *qui rerum agendarum finem ignorat ejus adipiscendi spes æque illi est ademta, ut ei scopum feriendi, qui telum, incertus, quo jaculetur emittit*. E perciò non colse punto nel segno l'Acciajoli, se pur' è vero ch' egli tenesse quel ragionamento. E il Vitelli operò con più coerenza, e più giudiziosamente in tenendo la Fortezza a nome dell' Imperadore. Ma nulla distrugge più il carico che si vuol dare al Vitelli (decidendosi così all'asce e popolarescamente dell'onore, e della riputazione di chi fa il suo debito, e non aderisce agli errori popolari perversi) che l'esempio dello stesso Cosimo, il quale consentì eziandio che le Fortezze di Pisa, e di Livorno si dessero in mano di Cesare, e a tal'effetto (3) *mandò i contrassegni a coloro che le tenevano*, e il Conte di Sifontes non solamente (4) *dal Vitelli, ma anche da Fazio da Pisa prese il giuramento di fedeltà, con promessione di tener l'uno la Fortezza di Firenze, e l'altro quella di Livorno ad instanza, e nome dell' Imperadore*. Si potrebbe chiedere, con qual titolo il Delegato dell' Imperadore cercasse il possesso della Fortezza di Livorno, posto che non fosse compresa nel Trattato di Napoli tra Alessandro de' Medici, e Carlo V.? Ma Cesare con ragione, e col titolo di essere di quello Stato il Sovrano Signore potea pretendere che quelle Fortezze fossero date in sua mano: imperciocchè al Sovrano si aspetta di preservare i popoli e dalla forza esterna, e dalle rivoluzioni interne, e mantenerli nella devozione della Corona; e perciò in casi di esigenza può presidiare le Piazze forti eziandio contra la volontà de' sudditi medesimi, a' quali non dee nuocere la propria libertà, e molto meno al Signore Supremo. (5) *Majestatis est jus Præsidiorum civitatibus arcibusque imponendorum, ut ab omni hostium incursu subditi salvi maneant, atque illæsi etiam invitis ipsis subditis*. Ora le conjunture, la sicurezza dello Stato, della Città, de' Medici, e dell' Impero richiedevano onninamente tal' avvedimento. Bollivano gli vomori della fazione avversa alla Casa Medici e volta tutta alla parte degli nemici dell' Imperadore (6); i quali stavano in aguato di profittare di qualche disordine. Si valse adunque l'Imperadore del suo jus per sua sicurtà, e dell' Impero. Cosa tanto lecita almanco al Sovrano con un popolo poc' anzi stato ribelle, e domato, quanto viene lodata anche ne' vincitori forestieri, ove così provvedano alla sicurezza loro: *Interdum*, dice il Grozio, *simul cum concessione Imperii consultum Victorum securitati. Sic à Quintio decretum, Corinthus redderetur Achæis, ut in acrocorintho*

(1) *Varchi l. 14. f. 573.*

(2) *De Rep. lib. 1. in princip.*

(3) *Segni lib. 8 f. m 56.*

(4) *Gio Batista Cini Vita di Cosimo lib 2. carta 73.*

(5) *Abasver. Fritsch. Exercit variar. P. 1. exercit. 10. n 64.*

(6) *Sopra § 92. seg.*

tho tamen præsidium esset; Chalcidem, ac Demetriadem detineri, donec cura de Antiocho decessisset.

115. Dichiarò a' vent'uno di Giugno del 1537. pubblicamente, e con solenne istrumento il Conte Sifontes, (1) *Che il Principato* (secondo che lo ridice il Varchi) *della Città di Firenze, fosse ricaduto, e s'appartenesse al Signor Cosimo.... come più prossimo, e di maggior'età, che alcun'altro di detta Casa e a tutti i suoi figliuoli, eredi, e successori discendenti legittimamente del corpo suo; e così avendo privato Lorenzo di Pier Francesco come ribelle, e traditore di Sua Maestà per lo parricidio commesso da lui nella persona del Duca Alessandro suo Genero, e tutti i suoi discendenti in perpetuo di tutte le ragioni, che avesse o in qualunque modo aver potesse sopra lo Stato della Città di Firenze; costituì il Signor Cosimo Capo primo, e principale della Repubblica, dello Stato, e del Governo di Firenze, e di tutto il suo Dominio, e dopo lui i figliuoli maschi, eredi, e successori suoi legittimi, con tutta l'autorità, grazie, e privilegj, che aveva il Duca Alessandro in qualunque maniera acquistate della Città, o in altro modo, quando fu morto.* Con tali parole riferì il Varchi la somma di quell'Istrumento che arrecherò qui nel suo tenore propio:

(1) *Varchi ivi f. 632.*

Istituzione di Cosimo I. nel Primato, fatta pel Sifontes.

„ Nos Ferdinandus de Sylva Comes de Cifuentes Magnus Vexillifer Castelle Cæsareus Consiliarius, & in hac causa per Sacram Cæsaream Catholicam, & Regiam Majestatem specialiter delegatus, „ prout constat Cæsareo privilegio, cujus tenor talis est. Carolus „ Quintus, & quæ sequuntur. Nos cupientes virtute facultatis, & „ auctoritatis nobis à Cæsarea Majestate concessæ, quieti, ac tranquillitati hujus excelsæ Civitatis, & Dominii Florentini prospicere, ac consulere, quæ ob infrascriptum obitum Ducis Alexandri „ quasi fluctuari videtur, declaramus mentem Cæsareæ Majestatis „ fuisse, & esse hanc excelsam Rempublicam fovere, & protegere, „ & quotidianis beneficiis, & gratiis semper afficere, ac ab imminentibus procellis, & periculis illesam servare, Illustrissimamque „ Medicorum Familiam prout semper fecit, paterna charitate amplecti, ac sub sua protectione fovere & conservare, cumque ex Privilegio concesso Illustrissimo D. Duci Alexandro, & Medicorum „ Familiæ, clarè constet quod post obitum Ducis Alexandri absque „ filiis decedentis proximior ex Familia de Medicis ad primatum, & „ caput Gubernii, & Magistratuum omnium Civitatis Florentinæ „ vocetur, ad quod iniquitatis filius Laurentius de Medicis parricida, si hujusmodi crimen lesæ Majestatis non commisisset, aspirare „ potuisset, & ob dictum crimen parricidium jure lesæ Majestatis reus „ judicatus, & condemnatus, ac ipso jure privatus ab omni gratia declaratus existit, ob quam causam primatus prædictus ad Illustriss. „ Cosmum de Medicis, ut proximiorem ex Familia de Medicis, & „ majorem natu devolutus est, ac decreto publico, & municipali edicto IN EXECUTIONEM DICTI PRIVILEGJ, ET JUXTA INTENTIONEM Sacræ, Cæsareæ Majestatis contentam „ in dicto Privilegio ad Primatum, & Caput Reipublicæ, Status, „ & Gubernii Florentini ascitus fuit, cujus Privilegii tenor est talis. „ Carolus Quintus, & quæ sequuntur.

„ Inherentes nos dicto Privilegio, Cæsarea, qua fungimur auctoritate, dicimus, & declaramus Primatum Reipublicæ, Status, & „ Gubernii Civitatis, & Dominii Florentini, deberi Illustrissimo

„ Cosmo

„ Cosmo de Medicis filio Magnifici Joannis de Medicis, exclusis pe-
„ nitus dicto Laurentio, & ejus posteris, ut inhabilibus, & incapa-
„ cibus, & legitimè privatis, quoque Ill. Cosmus de Medicis sit, at-
„ que esse debeat Reipublicæ Florentinæ Gubernii, Status, atque
„ Dominii, & Regiminis Caput, & Primatus, & sub ejus præcipua
„ cura, & protectione ipsa Civitas, & Respublica, cum universo
„ ejus Statu, & Dominio regatur, manuteneatur, & conservetur,
„ quandiù prædictus Cosmus vixerit, eoque e vivis sublato, ejus
„ filii, hæredes, & successores ex suo corpore legitimè descendentes
„ masculi, ita ut tam prædictus Cosmus, quam sui successores præ-
„ dicti possint, & valeant, ac debeant in omnibus Magistratibus in-
„ teresse, & præesse ut Primatus, & Caput omnium prædictorum
„ Magistratuum, possitque ex Cæsaris gratia uti, frui, ea omni au-
„ ctoritate, qua Ill. quondam Alexander tempore ejus obitus uti po-
„ terat, & utebatur, in contrarium facientibus non obstantibus
„ quibuscumque.

„ In quorum omnium fidem, & testimonium præmissorum nos
„ prædictus Ferdinandus de Silva Comes à Cifuentes nomine quo su-
„ pra has præsentes literas fieri jussimus manu nostra firmatas, sigil-
„ loque nostro munitas & roboratas. Dat. in Civitate Florentina in
„ Domo, & Palatio Ill. Familiæ de Medicis in parte inferiori, in
„ Camera nostræ residentiæ die XXI. mensis Junii anno a Nativita-
„ te Domini 1537.

Conradus Alferez.

116. Primieramente si avverta, che il bisogno dell' atto medesimo fa vedere, che quello che aveva fatto il Senato non bastava, e che se non si fosse trovato esser fatto a tenore della Costituzione di Cesare, sarebbe stato annullato in tutto, come fu in parte. Ora tal bisogno solo, il quale dà tutta l'idea di questo avvenimento si fa palese, sarebbe una sofficientissima prova della dipendenza dello Stato e de' Principi di Firenze, ancorchè sussistesse la pretensione vanissima degli Avversarj, che il Senato o Popolo Fiorentino avesse eletto Cosimo di sua mera volontà, e non *coactivè* legalmente. Perocchè, secondo ogni sana giuresilosofia, non la elezione fatta da un Popolo; ma la confermazione fatta dal Principe, e il vero carattere del supremo Dominio. (1) *Non Magistratuum creatio; sed ipsius Principis probatio, ratihabitio, confirmatio, sine qua nihil possit Magistratus, Majestatis vim in se se continet.* Misuri chi si sia il caso per ogni estensione sua; e troverà, che l'assioma gli quadri a pennello: sopra 'l tutto, ei si fa questa e la susseguente confermazione a nome del Principe, e non dell' Arbitro.

117. In secondo luogo si osservi, che quello che avea fatto il Senato, era stato in esecuzione dell' Editto Imperiale. Il Plenipotenziario chiama la deliberazione de' quarant' otto *Edictum municipale*, che vale a dire di una Comunità, o Città subordinata (2), e soggiugne che sia stato fatto *in executionem dicti privilegii, & juxta intentionem Cæsareæ Majestatis*.

118. Terzo, che dichiarando reo di lesa Maestà e ribelle dell' Imperadore il parricida Lorenzo de' Medici, mostra che la somma podestà, cioè la Maestà non era appresso altri che l'Imperadore, e ch' esso non avea riformato quel Governo, come Arbitro, ma come Sovrano, e Signor Diretto: perciocchè qualunque altro Potentato, che avesse fatto quelle parti, avrebbe ben potuto far' eseguire contro al Trasgressore la pu-

(1) *Bodin. de Rep lib. 1. cap. 10 p. m. 251. It. Grot. de I.B. & P. l. 2. c 9. §. 11. & Wandermuel. in eund loc.*

(2) *Sopra cap. 2. §. 45. seg. f. 46. seg.*

nizione stipulata, ò apposta, o alla quale le Parti si erano sottoposti, ma non mai chiamarsene offeso nella Maestà. Sicchè egli continuò di operare non qual' Arbitro, ma qual Giudice naturale, e supremo, a cui si aspettava la esecuzione della pena prescritta, ma la cognizione della causa, e del delitto.

119. Quarto, che rendendosi inabile tutta la discendenza del reo, si osservò circa questo Primato, o Principato la legge de' Feudi, che pel delitto di Maestà si perdono, e tolgiono alla progenie del delinquente.

120. Quinto, che dichiarandosi la successione devoluta, e dovuta a Cosimo. *Primatum ad Cosmum, ut proximiorem ex Familia, & majorem natu devolutum esse..... ipsique deberi*; ne segue, che quivi non si suppone pretermesso alcun' altro de' chiamati, laonde bisogna dir l'una delle due: o che Giuliano non era abile a succedere ad Alessandro; o che non era conosciuto dagli Esecutori della Costituzione Imperiale: nell'ultimo caso egli dovea farsi intendere e addimandare il suo diritto.

121. Sesto, che implicitamente Cosimo divien' abilitato a chiamarsi Duca di Firenze. Perciocchè Alessandro de' Medici più volte in quest' esso atto viene chiamato il Duca, e oltre la potestà, e dignità ch'ebbe esso Alessandro nella prima istituzione, vi si soggiugne, e si concede altresì per grazia Cesarea a Cosimo il poter' usare, e godere tutta quella autorità, che usava, ed usar potea il quondam Duca Alessandro in tempo di sua morte; il che comprendeva eziandio il titolo di Duca, che gli fu dato comunemente, et indifinitamente per lo Ducato di Penna più tosto, che di Firenze; e non, ch' io mi sappia, per investitura. La quale però Cosimo chiedette, e l'ottenne almen'in questo modo implicito a fine di poter quel titolo portare giuridicamente, siccome si è veduto dagli attestati di tanti Scrittori, e come parimente attesta il Segni dicendo: (1) *Tre cose aveva il detto Sig. Cosimo chieste in più tempi all' Imperadore, una che L'INVESTISSE DEL GRADO DI DUCA &c..... la prima concesse l'Imperadore*. Di maniera che Cosimo con parole espresse fu da Carlo V. investito della dignità perpetua Vicariale col nome di Primato; e intrinsecamente, ed implicitamente della dignità Ducale, che importa qui feudalità.

122. Di mentre che Cosimo fu confermato in Firenze, i Fuorusciti coll'ajuto de' Franzesi messero insieme della gente: (2) *Furono fatti alla Mirandola quattro milla Fanti e trecento Cavalli* che aveano ad ubbidire allo Strozzi; e si erano ragunati alla spicciolata nella montagna di Bologna; e Filippo Strozzi, e Baccio Valori si spinsono avanti con una parte per sopraprendere Pistoja, e fermaronsi a Monte Murlo luogo distante tre miglia da Prato, attendendo il grosso dell'Esercito. Fu questo apparato formidabile a Cosimo in que' principj; e dice lo Storico, che que' del Governo, e della sua Parte dentro di Firenze (3) *Stavano tutti col piè mezzo nelle staffe per dipartirsi, parendo loro che se non riusciva... non sarebbe loro stato riserbato luogo alcuno di clemenza, nè Filippo (Strozzi) ritornato, potere avere più forza di salvarli*. Ma *Alessandro Vitelli*, che tenea la Fortezza a nome dell' Imperadore, con *Piro Pipicciano Capitano della Guardia dello Stato* condottovi come *Colonnello Imperiale* (4), mandatovi fin da principio dal Marchese del Vasto, si partirono di notte co' lor Soldati dalla Città in ordinanza; e fu, secondo, che scrive il Cini, (5) *la gente Spagnuola in numero di tre mila, e due insegne di Tedeschi in cui consisteva la salvazione dello Stato, e del*

(1) Segni Ist. lib. 9. f. m. 89.

(2) Segni lib. 8. f. m. 64.

(3) Segni lib. 8. f. 67.

(4) Segni ivi f. 68.

(5) Gio. Battista Cini Vita di Cosimo lib. 1. carta 75.

del Sig. Cosimo; i quali combatterono, e sconfissero quello staccamento de' Fuorusciti al dì 1. di Agosto al far del giorno, e sapendo che i Capi principali de' ribelli erano nel Castello Otto da Montauto supponendo che la guerra si faceva non meno per serbare lo Stato nella devozione dell' Imperadore, che della Casa Medici: (1) *Arditamente disse ... tentiamo questo giorno la felice fortuna dell' Imperadore, e del Sig. Cosimo, & animati i suoi, si mise a camminare all' erta, che dura un mezzo miglio*; e ivi furon fatti prigioni Filippo Strozzi, e Baccio Valori, Francesco degli Albizzi, ed altri, e condotti a Firenze, ove, come ribelli allo Stato, e all' Impero furono con molti altri dati alla morte; eccetto Filippo Strozzi, il quale non si era voluto arrendere prigione se non che al Vitelli Uficiale Imperiale, e perciò fu custodito da lui nella Fortezza per allora.

(1) *Ivi.*

Non v'è dubbio, che tanto per parte di Cosimo, (2) quanto di Cesare, questi prigioni furon trattati come delinquenti, sudditi; e non come nimici stranieri: e senza il titolo d'aver' incorso il delitto di lesa Maestà contravvenendo alle disposizioni sovrane di Cesare, quelle esecuzioni di giustizia sarebbero state una illecita e crudelissima tirannia di Cosimo.

(2) *Cini Vita di Cosimo lib. 1. carta 83.*

123. (3) *Di questa vittoria mandò il Sig. Cosimo subito Vincenzo di Poggio in Spagna a dare all' Imperadore conto.... ed offerirsegli ora più che mai essendo levati tanti sospetti pronto a' commodi e servizj delle cose sue*.. Da principio Cosimo avea promesso più volte a Cesare di essergli *fedele, e leale* (4); questa ripetuta promessa non dovette discordare dalle prime; nè si può credere che l'Imperadore avesse intenzione di conservare, o acquistare quello Stato, che conobbe esser dell' Impero, per un Terzo, che non gli dovesse rimanere buon Vassallo. E di vero tra' comodi e servizj di Cesare non si potea non annoverare il ritenere e serbare la Città, e lo Stato di Firenze nell'ubbidienza del S. Impero.

(3) *Cini ivi carta 86.*

(4) *Sopra § 3. It. §. 78. e §. 80.*

124. Ma non si fermò qui peranche l'avvedimento di Cosimo de' Medici. Non gli bastò nè la vittoria, nè la dichiarazione, e lo Strumento fatto a favor suo dal Conte Sifontes. Egli stimò esser tanto rilevante ed essenziale al suo titolo, possesso, e Principato l'autorità, la grazia, e la espressa volontà di Cesare, che non contento della dichiarazione del Plenipotenziario, fece fare premurose istanze in Corte per l'Inviato suo, e della Città il Serristori, affine di ottener dall' Imperadore la confermazione di quanto avea fatto il suo Delegato, siccome ce lo dicono li Scrittori, e l'Atto della Confermazione, o Investitura medesima della quale apponesi qui la copia.

Investitura di Cosimo I. Duca di Firenze (collazionata colla copia dell' Esemplare che si serba nella Biblioteca di Volfenbittel riportata dal Sig. Habnio §. IV. p. 42.)

☞ „ Carolus Quintus Divina favente Clementia Romanorum Im-
„ perator Augustus, ac Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Siciliæ,
„ Hierusalem, & Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Insularum Balea-
„ rium, Sardiniæ fortunatarum, ac Indiarum, & Terræ Firmæ
„ Maris Oceani &c. Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lo-
„ tharingiæ, Brabantiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Geldriæ,
„ Wietembergæ, Comes Aspurgi, Flandriæ, Tirolis, Arthesiæ
„ & Burgundiæ. Palatinus Hannoviæ, Hollandiæ, Zelandiæ, Fer-
„ reti, Kiburgi & Zutphaniæ, Landgravius, Alsatiæ Marchio,
„ Burgoniæ & Sacri Rom. Imperii &c. Princeps Sveviæ &c. Domi-
„ nus Phrisiæ, Molinæ, Salinarum, Tripolis & Mecleniæ &c.
„ Ad perpetuam rei memoriam. Recognoscimus, & notum faci-

„ mus tenore præsentium universis &c. præter alias rationes Imperialis dignitatis, & muneris nostri quo Dei Opt. Max. voluntate fungimur, hoc vel in primis pertinere arbitramur, ut fidelium rebus ad otium, & tranquillitatem redigendis, & confirmandis, assidua cura, & pro omni studio incumbamus, eorum præcipuè, qui pro summa erga nos observantia, & devotione à nobis omnia expectare, suæque dignitatis nedùm asserendæ, verum etiam augendæ, & stabiliendæ in nobis spem omnem ponere posse, & velle dignoscuntur. Qua de re cum Excelsæ Reipublicæ Florentinæ Status, aliquandiù, & præsertim post fata Illustris quond. Alexandri de Medicis Ducis Pennæ affinis nostri non nihil fluctuaris, atque periculo expositus, & ob id præsenti ope juvandus videretur. Nos, qui nihil antiquius aut carius unquam habuimus, quam ejus Status, cujus *Patrocinium jam olim susceperamus* augumentum & extimationem promovere, & rerum ipsius firmitati consulere, etsi aliis maximis Christianæ Reipub. negotiis eramus impediti, noluimus tamen deesse quin ad depellendum motus, & pericula ipsi Statui, & Reipublicæ Florentinæ imminentia, & ad providendum ea, quæ optimæ illius administrationi congruere viderentur omnem curam, operam, & diligentiam nostram converteremus. Itaque inter cæteros nostros in Italia, & Pacis, & Belli Ministros Ill. Joanni Fernandez Manriques Marchioni ab Aquilar consanguineo nostro, & Magnifico fideli nobis dilecto Ferdinando à Silva Comiti à Cifuentes Consiliariis, & apud Beat. Pont. Max. Oratoribus nostris dedimus in mandatis, ut uterque, aut alter ipsorum nostro nomine hanc Provinciam susciperet, atque ea omnia ageret, tractaret, faceret, & exequeretur, quæ huic rei convenire, expedireque viderentur quemadmodum ex ipsius mandati, & facultatis nostræ serie inferiùs inferenda, quam hoc loco pro recitata haberi volumus, perspicere est, cumque alter ipsorum mandatariorum videlicet prædictus Comes à Cifuentes, inhærendo eisdem mandatis, & decreto per nos alias pro Illustri quondam Duce Alexandro, & Familia Medicea facto, virtute facultatis, & auctoritatis sibi à nobis traditæ, communis tranquillitatis, & quietis præfatæ Reipublicæ Florentinæ causâ, declaraverit MAGNIFICUM NOSTRUM, ET IMPERII SACRI FIDELEM. DILECTUM COSMUM DE MEDICIS, ut proximiorem ex ipsa Familia, majoremque natu, & tam VIGORE MEMORATI EDICTI, SEU PRIVILEGJ NOSTRI, ET IN EJUS EXECUTIONEM, QUAM EX DECRETO PUBLICO VOCATUM ad ipsum Primatum, & Caput gubernii, & Status Reipublicæ Florentinæ adsciscendum fuisse, cum denique primatum ipsi Cosmo deberi hac lege, UT EXCLUSO LAURENTIO NUNCUPATO A MEDICIS, QUI OB PARRICIDIUM IN PERSONAM PRÆDICTI QUONDAM ILLUSTRIS ALEXANDRI DUCIS AFFINIS SUI PERPETRATUM LESÆ MAJESTATIS REUS FACTUS, condemnatus, atque ipso jure expers omnis gratiæ declaratus fuerat, & ejusdem Laurentii posteris, uti inhabilibus, & legitimè privatis, ipse Cosmus Medices durante vita sua sit, atque esse debeat prædictæ Reipublicæ Florentinæ, Gubernii Status, Dominii, & Regiminis Caput, & Primarius, ac sub ejus præcipua cura, & protectione

„ ipsa

„ ipsa Civitas, & Respublica, cum universo ejus Statu, & Domi-
„ nio regatur, manuteneatur, & conservetur, quandiù ipse Cos-
„ mus superstes fuerit, eô autem vita functo, IPSIUS FILII, HÆ-
„ REDES, ET SUCCESSORES EX EJUS CORPORE LE-
„ GITIME DESCENDENTES MASCULI, ita ut tam ipse
„ Cosmus, quam ejus successores jam dicti possint, & valeant,
„ ac debeant omnibus Magistratibus interesse, ac præesse uti Pri-
„ marj omnium prædictorum Magistratuum, possitque ex gra-
„ tia nostra uti, & frui EA OMNI AUCTORITATE, QUA
„ PRÆDICTUS QUONDAM DUX ALEXANDER TEM-
„ PORE SUI OBITUS POTERAT, ET UTEBATUR, non
„ obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus, & quemad-
„ modum hæc omnia in ipsa declaratione supradicti Comiti Man-
„ datarii nostri, in qua prædictum mandatum, & edictum nostrum
„ inserta sunt, diffusius continet, eorumque tenor omnium sequitur
„ in verba hæc. Nos Ferdinandus &c. (supra §. 115.) Nos igitur
„ omnia, & singula per prædictum Comitem à Cifuentes Mandata-
„ rium nostrum, ut præmittitur, nostro nomine, & auctoritate
„ IN VIM MANDATI, ET EXECUTIONEM
„ DECRETI SEU PRIVILEGII NOSTRI, in be-
„ neficium publicæ quietis prædictæ excelsæ Reipublicæ Florentinæ
„ & pro ornamento Familiæ Mediceæ facta, & declarata plenè effe-
„ ctu sortiri cupientes atque eo quidem magis, quod id ipsum non
„ solum prædictus Cosmus, verum etiam ipsa Respublica Florenti-
„ na se gratum habere declarantes, per suos ad nos Oratores Magni-
„ ficos NOSTROS, ET IMPERII SACRI FIDELES DILEC-
„ TOS Averardum Serristorum, & Joannem Dandinum à nobis
„ suppliciter, & cum omni studio petierunt, ut præmissa confirma-
„ re, & ratificare dignaremur, idcirco attentis præmissis & tam
„ ipsius Reipublicæ quam supradicti Cosmi, & Familiæ Mediceæ
„ causa, quam una cum Republica ipsa, & statu paterno amore, &
„ benevolentia prosequimur, & non modo fovere, & protegere,
„ sed etiam beneficiis augere, & ornare semper cupimus. Harum
„ præsentium tenore, ex certa scientia non ducti errore, aut impro-
„ videntia, sed de omnibus prædictis plenè edocti, animoque deli-
„ berato, ac sano, & maturo procerum nostrorum, & Imperii Sa-
„ cri fidelium dilectorum accedente consilio, prænarratam declara-
„ tionem, atque omnia, & singula per sæpe nominatum Comitem
„ à Cifuentes Mandatarium nostrum ut præfertur acta, gesta, & su-
„ perius enarrata, & inserta, in omnibus suis punctis, & clausulis,
„ articulis, partibus, & sententiis, rata, & grata habentes, appro-
„ bamus, ratificamus, & confirmamus, & auctorizamus de Impe-
„ rialis nostræ potestatis plenitudine, & quatenus opus sit, ea omnia
„ de novo decernimus, declaramus, & constituimus, ac Imperialis
„ auctoritatis, & decreti nostri robore, & firmitate munimus, de-
„ cernentes, ea omnia, & singula, valida, & firma, & perpetua
„ esse, & censeri, intra, extrave Judicium, plenumque sortiri effe-
„ ctum, atque inviolabiliter observari debere, promittentes in ver-
„ bo nostro Cæsareo, & Regio, nos quoque ea omnia, & singula in-
„ violabiliter observaturos, ullo ingenio, colore, seu prætextu,
„ omni dolo, & fraude semotis, suplentes etiam ex præfata nostra
„ certa scientia, & potestatis plenitudine omnes, & quoscumque
„ desse-

„ deffectus, tam juris, quam facti, & solemnitatis cujuscumque,
„ qui, quæve in præmissis quovismodo intervenissent, seu dici, vel
„ allegari possent non obstantibus quibuscumque legibus, decretis,
„ statutis, ordinationibus, consuetudinibus, privilegiis, concessioni-
„ bus, aut aliis in contrarium facientibus quibuscumque, etiamsi
„ talia forent, de quibus in præsentibus specialis mentio fieri debe-
„ ret. Nos enim omnibus, & singulis, ac si specificè, & de verbo,
„ ad verbum hæc inserta, & expressa essent derogamus, & deroga-
„ tum esse volumus, & decernimus scientia, auctoritate, & pote-
„ state supradictis, NOSTRA TAMEN, ET IMPERII
„ SUPERIORITATE, ET JURIBUS SEMPER
„ SALVIS. Nulli ergo hominum liceat has nostras violare,
„ aut eis quovis ausu temerario contraire, aut contra præmissa, aut
„ præmissorum aliquod sive intra, sive extra judicium facere, aut
„ venire. Si quis autem secùs attentare præsumpserit, nostram, &
„ Imperii Sacri indignationem gravissimam, ac pænam mille marca-
„ rum auri puri IMPERIALI FISCO, SEU ERARIO NOSTRO
„ irremissibiliter applicandarum se noverit incursurum; harum te-
„ stimonio literarum manu nostra subscriptarum, & Bullæ nostræ
„ aureæ appensione munitarum. Dat. in Oppido nostro Montisoni
„ die ultimo mensis Septembris anno Domini 1537. Imperii nostri
„ XVII., & Regnorum nostrorum XXII. Firmat. Carolus. V. Pe-
„ rennotus. Ad mandatum Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis pro-
„ prium. Jo. ObernBurger &c.

Ego Laurentius Mutius Bibentes, Camilli filius, Apostolica & Imperiali auctoritatibus Notarius, Judexque Ordinarius, Notariusque publicus Florentinus, supra scriptum Privilegium transumpsi, & exemplavi cum suo originali scripto in charta bædina, cum subscriptionibus supra scriptis, in quo privilegio pendet sigillum magnum aureum cum chordula aurea & argentea, in quo quidem sigillo est sculpta Imperialis Majestas, sodens cum habitu & Corona Imperiali, cum ense evaginato manu dextra, & pomo cum cruce & sceptro in manu sinistra, & duobus scutis, uno à dextris, & altero à sinistris, super Columnis cum inscriptione ejus Cæsarea Majestatis solita: PLUS ULTRA in uno dictorum scutorum, videlicet à dexteris, est sculpta Aquila biceps & super dicto scuto est Corona Imperialis, & alio à sinistris, in qua sculpta sunt insignia ejus Regnorum, & superest Corona Regia cum litteris circum circa dictum sigillum sculptis. Carolus Quintus Divina favente Clementia Rom. Imp. semper Augustus, & Rex Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Siciliæ, Hierus. Hungariæ: ab alia verò parte est sculpta Aquila similiter biceps, cum Corona Imperiali, & in pectore dictæ Aquilæ sculptum est, scutum parvum cum insigniis Regnorum cum Corona Regia supra, & ab utroque latere columnæ, cum dicta inscriptione: PLUS ULTRA: & litteris circum circa dictum sigillum sculptis, videlicet Dalm. Croa. Archi-D. Austriæ, Dux Burgundiæ, Brab. Comes Habsbur. Tirolis, Ferreti. Et quod quidem privilegium non est cancellatum, abrasum, nec in aliqua sui parte suspectum, sed omni prorsus suspicione carens. Quod quidem sumptum & exemplum propria manu fuit exemplatum coram Illustri & Reverendo Domino, Bernardino Brisegnio, Protonotario Apostolico, & Sanctissimi Domini nostri Papæ, & Sedis Apostolicæ apud Serenissimum Cosmum de Medicis, Magnum Hetruriæ Ducem, cum potestate Legati de Latere nuntio, nec

non

non Reverendissimo Domino, Guidone Servidio, Præposito & Vicario Generali Florentino, ad mandata Domini Serenissimi Magni Ducis. Et quia collatione facta cum Sr. Jacobo de Vantuciis, & Sr. Prospero de Bianchinis, Notariis infrascriptis concordare inveni de verbo ad verbum, ideo in fidem & testimonium veritatis subscripsi, solitoque meo Notariatus signo signavi, hac die tricesima mensis Martii anno millesimo quingentesimo septuagesimo primo in Civitate Florentina.

Ego Prosperus Ambrosii de Bianchinis Apostolica & Imperiali auctoritatibus Notarius publicus, prædicta una cum supra & infrascriptis Notariis contuli cum originalibus suis, & quia concordare inveni, ideo in fidem subscripsi dicta die trigesima Martii anno millesimo quingentesimo septuagesimo primo.

Ego Jacobus quondam Bartholomæi de Vantuciis Apostolica Imperialique auctoritatibus Notarius publicus & Judex Ordinarius, Notariusque publicus & Civis Florentinus, prædicta omnia cum suprascriptis Notariis contuli cum originalibus suis, & concordare inveni. Ideo in fidem subscripsi dicta die, & meum signum apposui consuetum.

Ego Guidus, Protonotarius & Nuntius Apostolicus fidem facio ita esse quia privilegium originale vidi, habui, diligenter inspexi, & collationi interfui, ideo manu mea subscripsi, & solito sigillo obsegnavi, & in omnibus concordare inveni die XXX. Mart. a 1571.

Ego Guidus Cervidus, Præpositus ac Vicarius Generalis Florentinus fidem facio ita esse, quia privilegium originale vidi, habui, diligenter inspexi & collationi interfui, ideo manu mea subscripsi, & solito signo obsignavi, & in omnibus concordare inveni d. XXX. Martii 1571.

Nos Carolus de Rosellis, Proconsul artis Judicum & Notariorum Civitatis Florentiæ, totiusque Provinciæ Florentinæ universis attestamur, qualiter suprascriptus Laurentius, qui suprascriptum privilegium transsumpsit, & dictus Sr. Prosperus & Sr. Jacobus, qui ipsum contulerunt, tempore dicti facti sumptus & collationis respective fuerunt & hodie sunt publici, authentici, & fide digni Notarii descripti in nostra arte & matricula, eorumque scripturis publicis, sumptis & instrumentis publice ab omnibus plena fides adhibita semper fuit, & adhibetur. Has autem litteras in fidem præmissorum fieri fecimus, nostrique & dictæ artis sigilli soliti impressione muniri jussimus. Datum Florentiæ in Palatio nostræ solitæ residentiæ die XXX. Martii 1571. *Indictione XI. Ego Joannes de Barberino Cancellarius de mandato.*

125. Facciamo sopra questo Diploma alcune avvertenze. In primo luogo, l'Imperadore dichiara, che quello ch'egli ha ordinato, e quello ch'è per confermare circa lo Stato di Firenze, e di Cosimo, e della Famiglia de' Medici si aspetti alla dignità, ed all'uficio Imperiale *ad rationes Imperialis dignitatis, & muneris nostri spectat*: e non gli venne punto in mente di operare da Arbitro, e in vigore di una facoltà concedutagli dalla Città o da altri. Negli arbitramenti ha da operare non la dignità, ma la persona privatamente.

126. Secondariamente, che lo fa a favore di chi è molto devoto, ed osservante di lui: *qui pro summa erga nos devotione, & observantia, à nobis omnia expectant .... Spemque omnem in nobis ponere ... dignoscuntur*. Il che non vuol dire meno di una devota clientela, e dipendenza.

127. In terzo luogo nomina Cosimo de' Medici *nostrum, & Imperii Sacri fidelem dilectum*; il che indica indubitatamente l'obbligazione

gazione di fedeltà, e la dipendenza, come da suddito, o da Feudatario, e vassallo. E Cosimo che avea pocanzi fatto promettere, o giurare a nome suo per lo Vescovo di Furlì la sua fede, e lealtà all' Imperadore, e che accettò questa sua Investitura con tale trattamento, dichiarò al mondo di essergli obbligato di fedeltà al pari di vassallo.

128. Quarto, esprime che quanto si è fatto in Firenze a favore di Cosimo siasi fatto in esecuzione del suo Editto: *Nostro nomine, & auctoritate, in vim mandati, & executionem decreti, seu Privilegj nostri*.

129. Quinto, che non il solo Cosimo, ma la Repubblica stessa ha desiderata che l'Imperadore confermasse le cose già fatte: *Eo quidem magis, quod id ipsum non solum prædictus Cosmus, verum etiam ipsa Respublica Florentina se gratum habere declarantes, per suos ad nos Oratores....... à nobis suppliciter & cum omni studio petierunt, ut præmissa confirmare, & ratificare dignaremur*. Dalla qual cosa si conosce, che l'Imperadore faceva conto della volontà del Popolo(1); e che la istruzione di quegli Oratori era spedita insiememente dal Senato, e non dal Sig. Cosimo solo: sicchè tutti concordemente giudicarono essenziale, e necessaria la ratificazione Imperiale.

(1) *Sopra §. 94. ed anc. e seg.*

130. In sesto luogo, nomina parimente i Ministri della Repubblica, e Cittadini Fiorentini: *Nostros, & Imperii Sacri fideles, dilectos Averardum Serristorium, & Job. Dandinum*; segno chiaro ch' egli rimirava la Città per vassalla dell' Impero: perchè per nomarli così, altro particolar motivo non vi era, che quello di essere eglino Cittadini, e membri di quella Comunità, e Ministri mandati da una persona, ch' era vassallo o Vicario del Principe; la qual cosa è di stile ne' Privilegj e nelle Investiture Imperiali; e di stile sì noto, che è soverchio l'addurne degli esempj.

131. Settimo, quello che Cesare concede a Cosimo, ei dice di concederlo per grazia; di guisa che la Famiglia de' Medici ebbe *precario nomine* quel grado, e per favor della somma podestà Imperiale, perchè solamente al Supremo Principe si appartiene il far grazie di questa fatta. Ogni Feudo da se è un patto, il qual contiene beneficio, e conseguentemente grazia: ma quivi forse fu più convenevole che ciò si esprimesse; poichè l'acquisto che fecero Alessandro, e Cosimo de' Medici per se, e per la loro Famiglia, venne da mera grazia; il perchè nella confermazione presente di Cosimo, la istituzione di Alessandro venne nominata *privilegio*. Il che si fa, allorchè si dà, e concede una cosa, la quale regolarmente non si darebbe in feudo per essere esente, e privilegiata, e legata dal solo vincolo immediato: (2) *Feudum est privilegium... ubi res esset talis, quæ regulariter in feudum dari non posset, & Imperator, aut alius, qui privilegia dare potest, daret*; perciocchè quello che si fa contra la consuetudine, od una anterior disposizione, si chiama propriamente privilegio; (3) *Id, quod contra jus, aut consuetudinem fit, propriè privilegium dicitur*.

(2) *Rosental. cap. 1. concl. 7. n. 4.*

(3) *Id. ibid. citat Bart. & alios in l. beneficium ff. de constitut. Princip.*

132. Ottavo, ratifica il già fatto, derogando a ogni legge, che facesse in contrario, e supplendo a ogni difetto, ove bisogni, e con pienezza di sua Imperial podestà. Il che tutto segna la sua sovranità, e scassa la difficoltà insussistente del pregiudizio, che gli Avversarj moderni pretendono essere stata fatta a Giuliano de' Medici; perchè la posterior confermazione, e derogazione fatta da chi ebbe la somma podestà avrebbe tolto ogni difetto, se ve ne fosse stato nell' atto anteriore.

133. Nono,

133. Nono, riserva espressamente all'Impero, e a se i diritti della sovranità: *nostra tamen, & Imperii superioritate, & juribus salvis*. Il che senza contrasto, almeno tra gli uomini ragionevoli, importa manifesta riserva del dominio supremo; e chi riceve una Signoria, o un jus, o uno Stato con questa condizione, non può pretendere di non tenerlo sia in Vicariato, sia in Feudo, e sotto obbligazione di fedeltà, e di vassallaggio.

134. Decimo, limita la successione a' soli maschi legittimi discendenti dal corpo di Cosimo. Il che sape veramente la feudalità della cosa conceduta, ed esclude in perpetuo la facoltà di disporne in modo contrario, senza espresso consentimento del Sovrano Legislatore. E come che si volesse sottilizzare sul nome di feudalità, l'effetto e lo stesso che del Feudo. La formula *descendenti dal suo Corpo* importa l'apertura del feudo, o della cosa conceduta. (1) *Puta si concederet... pro hæredibus corporis tunc quia voluit excadentiam in certo casu l. illud C. de legat. Cyn. in autb. sed & quis C. de secund. nupt. dicendum est retinuisse penes se directum dominium, cujus virtus est habere AD SE EXCADENTIAM. Paris de Puteo in tractat. de reintegrat. feud. fol. 54. col. 3. incipit cap. Filius secundogenitus allegat optimas leges, & consil. Oldrad. 24. quibus probatur excadentiam esse effectum directi Dominii*. Limita parimente la successione alla sola linea di Cosimo, e lascia fuora le laterali linee de' Medici: con che mutò in qualche parte la formula della chiamata contenuta nella prima Istituzione, o Investitura di Alessandro; la quale variazione non potea fare, se non il Signor, e Sovrano dello Stato o del Feudo, sopra 'l quale fece la concessione.

135. Undecimo, appone la pena a' Trasgressori, applicabile al Fisco Imperiale: *pœnam mille marcarum auri puri Imperiali Fisco, seu ærario nostro irremissibiliter applicandarum se noverint incurrisse*. E oltre a ciò si riferisce tutta la Investitura, e si fonda su quella di Alessandro de' Medici, che vi è inserita, e in quella sta espressa la pena della DEVOLUZIONE ALL'IMPERO DELLA CITTA' IN CASO DI CONTRAVVENZIONE (2); talchè questo atto da chi lo ha promulgato, e da chi lo ha cercato, ed accettato dovea esser riputato per un' argomento della superiorità Imperiale, della dipendenza della Città di Firenze, e del vassallaggio de' Principi della Casa de' Medici.

136. Ora sentano gli amatori del vero quale sinfonia formi con questi fatti patenti la pretensione degli Oppositori, i quali osano di asserire che Cosimo, o i suoi Ministri abbiano ricusato di prendere dall'Imperadore la Investitura del Governo, e Dominio di Firenze per se, e i suoi discendenti. Nel Memoriale sta scritto: (3) *La maniere, dont cette approbation fut donnée par l'Empereur, est remarquable, & ne peut étre obliée icy; ses Ministres toûjours attentifs aux occasions d'etendre son autorité, offrirent allors de donner l'Investiture de Florence à Cosme & à ses descendans, mais l'AMBASSADEUR de ce Prince leur repondit ainsi qu' Adriani le rapporte, qu' elle n'étoit pas necessaire*. Il Trattante Latino ha voltato la faccenda in questa forma: (4) *Cæterum Cosmus adeo fuit Libertatis conservandæ tenax, ut cum illi, qui res Imperatoris administrabant, JURISDICTIONIS AMPLIFICANDÆ GRATIA, offerrent ipsi investituram Florentiæ pro se, suisque descendentibus, illam REPUDIAVERIT ejus Legatus Averardus Serristorius, ut ipse litteris ad Cosmum missis significavit, & distinctè, atque explicatè*

(1) *Apud Horatium Montanum de Regalibus f. 36 col. 2. n. 41.*

(2) *Sopra cap. 21. §. 3. e 91. seg. f. 463 seg.*

(3) *Memoire p. 27.*

(4) *Tract. Lat. de Lib. Flor. p. 63.*

catè narrat Adrianus. Il fatto stesso distrugge la favola, talchè è vergogna quasi il replicare un' jota.

137. Avvertiamo tuttavia in primo luogo, che la taccia, che l'audacissimo Memoratore dà al Ministero Imperiale, non serve, che ad ammonirlo di stare molto guardingo in trattando co' vassalli, e dipendenti; e a distorlo dalla eccessiva cortesia, e indulgenza, giacchè se ne vede fatto un tanto indiscreto abuso da coloro che imprendono a patrocinare le cause litigiose de' Principi contra l'Impero.

138. Secondariamente, che questi Avvocati hanno praticato un vilissimo inganno a fine di soprapprendere i Leggitori; ove dicono a lettere chiare, che i Ministri Imperiali attenti allo estendere l'autorità, *amplificandæ jurisdictionis gratia, offerirono di dar la Investitura di Firenze a Cosimo*; quasi che avessero avuto gran premura di farne fuora, e di spacciar questa mercatanzia; laddove abbiamo veduto, che con tanta, e tante volte ripetuta istanza Cosimo la ricercò prima di poterla conseguire (1); e con eguale sfacciataggine asseriscono, che il Serristori Ministro di Firenze disse *che la investitura non era necessaria*; *illam repudiaverit*: sicchè colui *che tenne sollecitato Cesare . . . . con tutte le diligenze, e grandissime* (2), per ottenerne la confermazione del Principato, cioè la Investitura (se non si vuol puerilissimamente trescare col suono de' vocaboli) colui, io dissi, avrebbe affermato in faccia di coloro, da' quali la espettò e chiedette, non esser necessario quel che tanto tempo, e tanto *supplichevolmente* (3) sollecitava a nome della Città, e di Cosimo: cioè, avrebbe rifiutato quello che per l'appunto voleva, e addimandava. Eccetto gli Oppositori, a nessuno basterà l'animo di conciliare somigliante antilogia, e ciò lo fanno coll'autorità dell' Adriani Storico Fiorentino. E pure l'Adriani scrive, che (4) *il Serristoro insieme con Giovanni Bandini, avuta dall' Imperadore audienza, brevemente raccontò quello, che in Firenze era avvenuto, e della colpa, e della pena de' ribelli; e CHIESE IN NOME del Principe li titoli, e gli onori già CONCEDUTI al Duca Alessandro, e promessigli dal Conte Sifonte, e Madama sua figliuola vedova per moglie; e le Fortezze &c.* Ma e come potea chiedere la concessione di que' titoli, e onori (che importavano almeno il gius perpetuo di reggere se non di tenere in Feudo Firenze) senza chiederne l'Investitura? Certo se l'Adriani avesse ciò negato, egli meriterebbe quella attenzione, che merita un' autore che casca in frivolissima contraddizione; e chiunque sulla sua fede l'avesse sostenuto, di nulla più sarebbe degno. Ma questo Scrittore nol disse; e il Memorialista inganna il Lettore, in dicendo, che *l'Adriani riporta*, che l'Inviato di Firenze *rispose ch' essa* (cioè la Investitura) *non era necessaria*. Il vero è che il Serristori disse che non era necessario, ch' egli fosse munito di uno spezial mandato per ricevere tale Investitura, atteso che non chiedeva che la semplice confermazione Imperiale di quello, che già avea fatto per pubblico Istrumento in Firenze il Delegato di Cesare; cioè che non v'erano da farsi nuovi patti, e di conseguente non v'era ne pure la materia di mandato particolare. Ma il dire che non v'è duopo di quello che si chiede, e il dire che non v'è duopo di un singolar mandato a ricevere quello che si chiede, sono cose molto diverse, e soprapprende con inganno chi spaccia e scambia l'uno per l'altro.

139. Sentasi tutto il racconto dell' Adriani: (5) *A quali (Inviati Fiorentini) fu commesso, che con li due maggiori Segretarj, e che le cose d'importanza, e di Stato trattavano, Granuela, e Cavos, parlas-*

(1) Sopra §§. 80. 97. 121.

(2) Sopra §. 80.

(3) Sopra §. 124. f. 589.

(4) Adriani Ist. lib. 2. f. 42. E.

(5) Adriani Ist. lib. 2. f. 42.

parlassono; da quali fu primieramente domandato Averardo, se aveva recato seco mandato da potere con lo Imperadore convenire: che a voler fare l'Investitura nel Sig. Cosimo del Ducato, e della Signoria di Fiorenza pareva, che fosse opportuno: A questo rispose Averardo, che non faceva mestieri, *non chiedendo in nome del Sig. Cosimo altro, che la confermazione del fatto, e i privilegj, che aveva usati il Duca Alessandro*. Chiara cosa è, che le parole; che *non faceva mestieri* sono relative alla voce *mandato*: e conseguentemente è altrettanto chiara l'impostura del Memorialista, il quale le dà per relative al vocabolo *Investitura*, termine ch'egli ha in odio, e orrore, ove può e debbe indicare la sovranità Imperiale; e per nascondere la fraude, egli cita, secondo il suo propio costume, tronco quel testo, nasconde a' Leggitori il membro antecedente di quel periodo, al quale si riferisce il membro seguente da lui solo allegato, incominciando con queste parole: *A questo rispose Averardo (Serristori) che non ve n'era bisogno &c.* Ora che dirassi di una causa, che ha duopo di un tal' Avvocato; o di un'Avvocato il quale ha mestiere di sì compassionevoli artifizj?

140. Sino a qui si è mostrato, che l'Autor del Memoriale ha adulterato i sensi dello Scrittore, la cui sola fede esso allega: ora convien' avvertire che questo non de avere in ordine a' fatti altro peso, al sommo, che quello che richiede ogni Storico, il quale non contraddice al fatto certificato, nè a se medesimo, nè agli altri Scrittori: ma che non debbe essere di alcun momento appresso di chi ricerca la verità con qualche *Criterio*, ove esce dalla sfera Storica, e dall'uficio di raccontare i fatti, mescolando nel racconto il giudizio suo propio, e dando con ciò segno o di passione, o d'ignoranza: sì come fa per lo appunto l'Adriani con le seguenti parole: (1) *E quinci si conobbe assai chiaramente che l'animo di que' Ministri era di acquistar per questo fatto alcune ragioni sopra lo Stato, e Comune di Firenze, e DARLO IN FEUDO al Sig. Cosimo. Il che presentitosi aveva il Prencipe apertamente vietato accettarsi in alcuna maniera: percioccbè la Città era stata sempre libera, nè aveva con l'Imperadore, o con altri Principi Grandi avuta mai servitù alcuna speziale, onde maggioranza da loro vi si dovesse sopra riconoscere. Contentaronsi finalmente di quello che era dovere, e dissero che quella Maestà non voleva sopra lo Stato di Firenze acquistare ragione alcuna; che il privilegio si farebbe in quella forma, che a loro piacesse. E così il fecero solennemente spedire, e bollare*. Sin qui il Memorialista riferì puntualmente il testo dell' Adriani, come uno splendido argomento della indipendenza, quasichè la differenza tra un privilegio Cesareo, e una Investitura tra l'ottenere un grado, diritto, Governo, Stato, e una dignità per privilegio, e l'ottenerlo per investitura fosse tale, che l'uno significasse sovranità e giuridizione, e l'altro non. Grande virtù si vuole attribuire a' vocaboli soli. Il Memorialista lasciò nella penna quello che seguita l'Adriani a dire: (2) *E per questo fu il Principe privilegiato di tutti quelli onori e titoli che in qualunque modo aveva avuto il Duca Alessandro; e allora cominciò a chiamarsi Duca il Sig. Cosimo; che insino a quel giorno non aveva voluto cotal titolo usurpare, nè sofferto che da altri gli fusse detto. Il Privilegio si distese ampiamente ne' figliuoli legittimi maschi solamente, e loro discendenti, secondo che a Papa Clemente VII. aveva conceduto il medesimo Imperadore per la sua Famiglia: traendosene quelli della discendenza di Pier Francesco per lo peccato commesso poco innanzi da Lorenzo*.

(1) Adriani lib. 2. f. 43.

(2) Ivi.

141. Ora di cortesia si consideri cotesto Guazzabuglio contraddittorio in se stesso. Si vuole che Cosimo affermasse nella Istruzione data a' suoi Deputati, che la Città era stata sempre libera, nè avea con l'Imperadore avuta mai servitù alcuna speciale, onde maggioranza da loro si dovesse sopra riconoscere: ma Cosimo però, e la Città per lui addimanda da Cesare la confermazione e concessione di ogni sua podestà sopra Firenze. E che cosa altro era questo che un riconoscerne la maggioranza? Cosimo dopo tante e tante sollecite istanze stimossi felice di conseguire tal confermazione; e di prima non osa di usare, o di ricevere il titolo di Duca; e questo che cosa altro è egli, che un riconoscerne la maggioranza? Gl' Inviati di Cosimo e della Città premono Cesare e il suo Ministero d'investire Cosimo o di compartirgli la sovrana sua confermazione di tutta l'autorità e dignità, che per qualunque via e modo avea ottenuta, acquistata, goduta ed esercitata negli ultimi giorni di sua vita Alessandro de' Medici, cioè il pieno, assoluto ed utile dominio; e di più chieggono per Cosimo la formale concessione del titolo di Duca, che esso Alessandro dentro di Firenze avea usato; e vogliono sciapitamente fare le maraviglie, che i saggj Ministri di Cesare credettero ch' essi addimandassero una investitura Feudale propria, una conversione solenne della Repubblica in Ducato. E qual'uomo di senno mai creduto non l'avrebbe? Erano obbligati que' Ministri d'indovinare di botto che Fiorentini volevano e non volevano; che tuttora impegnati erano di volere la cosa, e non il nome; di non volere (per valerci del loro volgar proverbio) che la gatta si appellasse gatta; che volessero una forma di Governo anomalo, discrepante dagli altri generi? Non discordò a fè la risposta di quel Ministero dalla proposta od istanza de' Fiorentini; sì bene discordò la seconda istanza di essi dalla prima. Ma ciò nulla dovette importare a Cesare. Riconoscano i Fiorentini lui per loro Sovrano mediato o immediato; sia a lui Cosimo suddito o Vicario, sia Principe Feudetario quali gli sono gli altri Duchi, di tal differenza poco dovette calergl'ene. Esso solamente in ogni incontro mostra di non contradiare, o di far violenza, non che al ragionevole volere, ma nè pure all'opinione volgare del popolo; giacchè esso dall'opinione vuole essere guidato, purchè sia in salvo la Cesarea Ragion' e Dignità sovrana.

142. Ondechè sia bene scernere, sì come è dovuto, quello che riguarda i fatti, da quello che importa o conghiettura, o giudizio dell' Adriani; non facciasi dell' ultimo più capitale, come se non fosse stato detto; perchè non si vuol'imparare altro da lui, che la verità storica: e diasi per arcivero il fatto. E primieramente, che i Ministri Cesarei chiedessero di quale estensione fossero i loro mandati? perchè questo è il primo de' passi, che si fa ordinariamente in ogni apertura di Congresso, o Negoziato; e fu naturalissimo in questa conjuntura, ogni qual volta che gl' Imperiali non sapevano precisamente quello che i Fiorentini chiedessero, e ogni qual volta che essi supponevano che gl' Inviati avesser' ordine di addimandare all' Imperadore la *Investitura di Firenze come di Ducato*, siccome appare dal racconto dell' Adriani, che essi supponessero: tanto più s'eglino chiedevano le Fortezze (1), siccome parimente dice l'Adriani ch' eglino fecero; poichè in tal caso nasceva materia di nuovi patti diversissimi dagli antecedenti, e diversi da quello che si era fatto in Firenze. Bisognava ergere lo Stato in Ducato, e dar non più il Governo, o Vicariato di Firenze; ma lo Stato, e la Città medesima in Feudo proprio a Cosimo; il che richiedeva spezialissima facoltà a poter prestare il giuramento di fedeltà, e l'omaggio, e far simili funzioni, ove si vo-

(1) *Adriani lib. 2. f. 42.*

si volesse procedere per la via ordinaria. In secondo luogo, concedesi parimente, che i Ministri Fiorentini avessero ordine positivo di non addimandare o prendere la infeudazione della Città, e dello Stato nella persona di Cosimo; ma solamente la infeudazione, o investitura, o pure (se per superstizioso abborrimento de' vocaboli si vuole dire la stessa cosa con altro nome) il Privilegio, e la Confermazione della dignità, e potestà di reggere perpetuamente quello Stato. Perchè essi Inviati erano commessionati, ed istrutti non solamente da Cosimo, ma dalla Città, la quale avarissima sempre, e tenacissima dell'ultima ombra di libertà, potea (per le ragioni altrove esposte (1)) volere, o voleva ischiffare di essere data propiamente, ed espressamente in Feudo; e voleva ritenere, se non potea la cosa, almeno il nome di Repubblica, amando meglio, come disse già Tullio sul convertirsi la Libertà Romana in Monarchia *aliquam habere Rempublicam quam nullam*: nè v'è dubbio, che non vi potesse essere entrato dentro di quella loro istruzione un poco di quello spirito sottile, vano, e zizzanioso, che avea inutilissimamente seminato il Guicciardini, (2) a' dettami del quale ei conveniva a Cosimo di accomodarsi almeno in appatenza in que' principj ardui. Ma ch'era altro questo che irosene il corpo attenersi al l'ombra? Altro voleavi al non essere dati sotto a' Medici come Feudo. Bisognava che lo jus di reggerli fosse stato limitato, e nel tempo, e nella potestà e non congiunto coll'utile dominio, nè col titolo di Duca; e che non fosse dipenduto dalla somma potestà, e dalla giusta volontà dell'Imperadore: che non vi fossero espressamente riservati li casi della scadenza nè gli altri essenziali segni della feudalità vi concorressero. Terzo, consentirassi volontieri, che il consiglio di Cesare, tosto che seppe non cercarsi precisamente cosa nuova da quegl' Inviati cagliando nella domanda delle Fortezze, si contentasse de' termini del mandato, e spedisse la Investitura, o il Privilegio a puro tenore della dichiarazione già seguita per ordinamento, et esecuzione degli ordini Imperiali: perchè a loro dovette sembrare cosa soverchia, et indifferente per l'Imperadore ogni alterazione delle cose state fatte in Firenze.

(1) Sopra c. 22. §. 86. seg f. 521. seg

(2) Sopra §. 70.

143 Che Cosimo si chiamasse semplicemente Capo di Firenze, o Duca: che tale titolo portasse egli per consenso o formale ed espresso, ovvero tacito di Cesare; che il suo grado venisse chiaramente fissato, e definito, o pure restasse ondeggiante nell'ambiguo; ch'egli tenesse in feudo lo stesso Stato, o il solo governo di quello; che ne avesse in parte o in tutto, più nell'uno che nell'altro modo l'utile dominio; che fosse Feudatario propissimamente così detto, o pure vassallo, e suddito dell'Impero per ragione dell'uficio, e diritto concedutogli; poco dovette ciò premere a quel Ministero: molto meno gli doveva importare, che tutto lo Stato venisse espressamente eretto in Ducato, e dato in feudo propio sotto vincolo di omaggio, e di giurata fedeltà restasse nella mediata soggezione, o pure nella immediata, e alla fin fine che tutto quel negozio rimanesse intricato, ed imbrogliato in una tale quale oscurità, anamolia, ed incertezza rispetto alla vera e distinta condizione di Cosimo (perchè questo potea essere l'effetto di quelli vani raggiri), ciò poco o nulla dovette montare all'Imperadore, da che egli avea preso le sue cautele, e sicurezze di tenere, e Cosimo, e la Città in vassallaggio, avendo in mano le Fortezze principali, e da che la Investitura o confermazione, o il privilegio in cui venne fondato, e consolidato ogni jus de' Medici futuri importava, ed operava tutto quello, che potea operare qualsivoglia altro contratto, o solennità; cioè, che la Città, e lo Stato di Firenze fosse vacabile all'Impero pe' due

motivi

motivi più rilevanti, cioè pel delitto di lesa Maestà, e per la estinzione di tutti li chiamati in quell' Investitura, od istituzione.

144. E comechè eziandio quel tanto che Cesare concedeva a Cosimo, cioè la Investitura, o il Privilegio di quell'autorità, e dignità, che avea usata, e acquistata per qualsivoglia modo e via Alessandro suo predecessore, paresse di richieder, se non come necessario, ed essenziale, almeno come convenevolissimo, l'omaggio formale; tuttavia questo di leggieri potea pretermettersi; non solamente perchè Alessandro già, o accidentalmente, o graziosamente n'era stato dispensato, di maniera, che il tralasciarlo era *quasi consuetudine*, poichè in tali generi basta anche un'atto solo se non a stabilire, almeno a legittimare, e facilitare l'usanza, e a qualificare il Feudo di essere jurabile o non jurabile: (1) *De qualitate rei in feudum concessæ, certa interpretatio sumitur ex uno actu, qui postmodum subsequentibus formam, & observantiam suggerit*. Ma oltre di ciò in vece di tal pegno morale idoneo a ritenere nella fede, e devozione dell' Impero, e Cosimo, e la Città, Cesare tenea in mano le Fortezze principali dello Stato; le quali egli potea o rattenere perpetuamente, o dare a Cosimo espressamente con quelle condizioni, e legami convenevoli di fedeltà che gli fosse placciuto: e ch' egli dopo molti anni non gli diede, che come a un fedelissimo vassallo suo, sì come proverassi a suo luogo, il che vale a dire, sotto i medesimi vincoli, che l'ebbe Alessandro che fossero o non fossero espresamente dichiarati o giurati.

(1) *Georg. Adam. Struvius cent. quæst. feudal. de allodiis quæst. 44. p. 120.*

145. E qui cade in acconcio di osservare, che senza dubbio i successi di Firenze influirono su tutto quello che si faceva in Corte; e *viceversa*: atteso che dalla dichiarazione fatta dal Plenipotenziario di Cesare in Firenze, alla spedizione del privilegio confermativo, andavano di mezzo più di tre mesi: e il punto di tutto il negozio consisteva che ad ogni modo l'Imperadore volle esser sicuro di ritenere la Città, e Cosimo nella devozione, e nel vassallaggio giustissimo suo.

146. Sì che da que' fatti dati per veri, ma sceuri dalle vanisse giunte dell' Adriani, non risulta un minimo vantaggio alla pretesa Indipendenza di Cosimo de' Medici, o della sua Serenissima progenie, nè in un' immaginabile discapito alle ragioni dell' Impero, il quale a tali patti potette concedere quella Investitura, o quel Privilegio senza altra sorte di capitolazioni. Ed appena ne risulterebbe qualche ombra di momentaneo favore per la libertà di Firenze contro di esso Cosimo de' Medici, e della sua Famiglia, e non punto contro dell' Impero. Stante che per tutte le azioni avvenute in quello *epoca*, e per la petizione, che fece Cosimo e la Città, e per la concessione che fece l'Imperadore di quella investitura, e per le riserve ivi apposte, l'Impero apparisce Sovrano di Firenze e Firenze o vassalla o Vicaria dell' Impero.

147. Vergognare perciò si dovrebbe l'Autor del Memoriale di aver' addotto storpio quel testo frivolissimo dell' Adriani come un buon' argomento della Indipendenza: e parimente il Whig, che andandogli addietro fonda su quello l'uno de' suoi baluardi di essa indipendenza, riponendolo pel secondo in numero, ove dice (2) *II. Que Cosme, & Alexandre ont refusé de se faire feudataires de l'Empire*, raggruppando insieme il sogno del Varchi, e la favola dell' Adriani per costruirne un, al suo credere, solidissimo propugnacolo della Piena Libertà. Nella qual cosa egli non fece altro di congruo, che di unire insieme due fatti egualmente falsi riportati da due Scrittori egualmente fallaci nelle loro

(2) Whig p. 14

giunte,

giunte, in quella speciale materia, e tra quali l'ultimo, cioè l'Adriani è, non semplicemente il continuatore, ma il cieco e servil' imitatore del primo, cioè del Varchi (1).

148. Non sia poi maraviglia, che Gio. Battista Cini nella sua vita di Cosimo (2), copiando, et ampliando con molta inverisimilitudine le parole dell' Adriani, riporti il medesimo sogno; perchè ha egli scritto in un tempo, in cui l'adulazione richiedeva positivamente l'adulterare in sì fatta guisa la verità istorica; cioè dopo la controversia famosa di precedenza tra le Corti di Toscana, e di Modena, e quella della creazione della dignità Gran Ducale tra le Corti Romana, e Imperiale. Tali sotterfuggi però, ed artifizj non possono reggere contro la verità dell' Istrumento, o Privilegio, o Investituta, che sarà un'eterno argomento giunto a tanti altri antecedenti, della dipendenza della Città e dello Stato Fiorentino, e del vassallaggio di Cosimo de' Medici, e di coloro, che sono stati chiamati in quell'atto.

149. La maggior parte de'Scrittori Fiorentini dicono a una voce che Cosimo fosse adornato con quel Diploma del titolo di Duca; il Giovio parimente scrisse in tal sentenza: (3) *Jam sui Principatus jura ipsius Cæsaris propensissima voluntate confirmata, ex bullatis, & solemnibus codicillis acceperat, & id quidem uberiore Cæsaris benignitate, quod iisdem titulis, atque honoribus, quibus antea Alexandrum Generum consentiente Civitate INDULGENTER exornasset, Cosmum quoque Principis & Ducis nomine appellandum censuerat*. Non si può negare che il Diploma non importasse tal concessione, almeno implicitamente, se non con quella aperta dichiarazione, con cui sogliono sublimarsi alla dignità Principesca, e Ducale i vassalli cospicui, e del primo ordine; del che si può vedere un chiaro esempio nella Investitura di Borso primo Duca di Modena fattagli da Friderico III. l'anno 1452. a' 18. Maggio (4), ove espressamente si erige quella Città, col Contado suo io Ducato, e si dà all' Investito il titolo di Principe, e Duca del S. Impero.

150. In somma però Cosimo de' Medici in quella guisa implicita, e per conseguenza quasi necessaria, conseguì il titolo di Duca, che Alessandro avea usato come disse ben'adattatamente il Giovio per indulgenza dell' Imperadore, perchè a chi si concede il perpetuo governo, e l'util dominio di uno Stato, quale è il Fiorentino, senza spiegarlo si concede altresì la dignità Ducale.

151 Ma prima della concessione, o confermazione premessa non volle nè pure Cosimo esercitare lo jus *regale* di coniar moneta a suo impronto, nè usare il titolo di Duca; ce lo attesta il Segni che visse in quel tempo, e scrisse poco dopo: (5) *Ebbe con privilegio ampio dell' Imperadore il nome di Duca, onde fu sempre chiamato così, e stampò di poi moneta con sua impronta, sì come haveva fatto in prima il Duca Alessandro*.

152. E a questo si confa quello che notò il Varchi, *Che sebbene a Cosimo si come a successore del Duca Alessandro se gli diceva quasi da tutti Duca, nelle soprascritte (però) delle lettere, non se gli dava ancora altro titolo che d'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore*.

153. L'Adriani definisce anche più positivamente il fatto con dire, che (6) *allora cominciò a chiamarsi Duca il Sig. Cosimo; che insino a quel giorno non aveva voluto cotal titolo USURPARE, ne sofferto che da altri gli fosse detto*. Nella scuola degl' indipendenti

quel

(1) *Sopra c. 22. §. 112. f. 529.*

(2) *Lib. 1. carta 38.*

(3) *Paul. Jov. Hist. lib. 38. f. m. 226. G.*

(4) *Nell' appendice de' Documenti della piena Esposizione &c. sopra Comacchio.*

(5) *Segni lib. 9. f. 90.*

(7) *Gio. Battista Adriani lib. 2. f. 43.*

quel termine *USURPARE*, che in Idioma Toscano significa *OCCUPARE ingiustamente l'altrui*, è un'error classico, e degno di sferza.

154. Sentasi il Cini come egli lo corregga senza negare il fatto: (1) *Il Sig. Cosimo ricevuti i Titoli, e privilegio predetto, cominciò ad usare, e per se stesso a sottoscriversi col titolo di Duca; se bene avendolo ricevuto da' suoi Cittadini avrebbe fin da principio potuto legittimamente ciò fare*. Disse bene, *legittimamente* rispetto a coloro che gli l'aveano dato, se gli l'avessero dato; ma ignorantamente, perocchè in vece di darglielo, glielo aveano tolto o proibito (2). Molto meno quadra il suo giudizio rispetto a colui, a cui si aspettava unicamente il darglilo: *ma*, (seguita egli) *per modestia, e riverenza di Cesare, giudicò che fosse bene fin a quel tempo astenersene. E noi conformandoci con la sua opinione, sì come prima Sig. Cosimo, così in avvenire Duca Cosimo l'abbiamo d'appellare*.

(1) *Gio Battista Cini Vita di Cosimo lib. 1. car. 88.*

(2) *Sopra §. 54. seg.*

155. Ma non badiamo a' sogni affettati del Cini e della sua Setta; ma attendiamo a quello che seguì di fatto, e seguir dovea, per comprendere sempre più con quanto di circospezione, e discretezza si abbia a intendere la iscrizione del Piedestallo di quella Statua equestre del Duca Cosimo I., cui si apporta dagli odierni Avvocati per un'argomento della indipendenza della Città, e della Casa Regnante (3).

(3) *Sopra §. 50. seg.*

156. E finalmente soggiugniamo che si debbe applicare alla Investitura di Cosimo, quanto di sopra (4) si è detto, e dimostrato di quella di Alessandro de' Medici, la ove si è provato che tutto quello, che gli fu conceduto, si può dire che gli venisse conceduto in feudo: e che Cosimo parimente quello, che ottenne, lo ottenesse per le stesse ragioni in Feudo, e non altrimenti.

(4) *Sopra c. 21. §. 135. seg. f. 478. seg.*

157. Ogni differenza consiste meramente nella quantità della cosa conceduta: attesochè molto più di certo a Cosimo venne conceduto, che ad Alessandro. Soverchio è il ricordare l'affettazione, con cui l'Adriani, il Cini, ed altri additano, che Cosimo non cercasse, e che Cesare non concedesse, che i titoli, ed onori, che avea usati il suo Predecessore. Se si fossero perdute tutte le memorie coerenti, e la Scrittura, o Investitura stessa, si potrebbe sospettare, o prendere l'equivoco, che il privilegio fosse dato per ragion, non del Feudo, e del gius di governarlo, il che importa senza dubbio giuridizione suprema nel Concedente; ma per la dignità sola del titolo, e nome, il che non importa necessaria giuredizione sopra il *Concessionario*; ma il tenore dell' Atto, e il fatto medesimo smentisce tal supposizione, e svela il frivolo inganno: non parlandosi di alcuna cosa manco nell'Investitura, che de' titoli, o nomi di mera dignità. Vegniamo al paragone di essi Atti.

158. Alessandro di prima non ebbe espressamente, che il gius dell'amministrare in qualità di primo, e principal Maestrato propiamente così detto, la Repubblica, senza la total giuridizione, e l'util Dominio, ch'egli occupò, ed acquistò per varj casi, e modi, e senza titolo certo per ragion degli accidenti già accennati. Cosimo all' incontro venne investito, o istituito espressamente in tutto quello, che avea goduto, o usurpato, o acquistato il suo predecessore. L'uno col nome di Semplice Capo, o Maestrato passò con titolo dubbioso dal Primato al Principato: l'altro ottenne il Primato, e il Principato passato in Ducato. Ondechè il Varchi, se mai altre volte giudiciosamente appello i varj gradi della grandezza di Cosimo PRIMA IL PRINCIPATO POSCIA IL DUCATO DEL SIGNOR COSIMO (5).

(5) *Varchi lib. 15. f. 603.*

159. Avven-

159. Avvenne ciò però in guisa, che la Dignità minore vegnendo assorbita dalla maggiore, amendue s'unissero, e, dirò così, fra di loro si confondessero, ritenendo entrambe tuttavolta la proprietà natia, cioè quella di essere *Vicarie* dell'Impero. Perchè queste dignità di esser Capo Semplice, e di esser Principe e Duca sono ben diverse di grado, ma non sono nè per necessità nè sempre diverse di natura: anzi qui erano necessariamente di natura *omogenea* perchè amendue scaturivano dallo stesso titolo, e dalla stessa causa effettrice, cioè dalla Somma Podestà: e furon create, o concedute, o permesse circa il medesimo obietto, cioè circa una Città, e uno Stato appartenente all'Impero; e furono accompagnate dalla fruizione di ogni utile Dominio; e collo stesso fine, cioè ad effetto ch'essa Città si conservasse nella fede, e devozione dell'Impero; e colle stesse limitazioni, cioè, che non passasse la successione oltre a' discendenti legittimi maschi, e nati dal Corpo dell'Investito; il che importa feudalità (1), e scadenza del Feudo, e della cosa conceduta; ed importa non dominio assolutissimo, ma gius di amministrazione: *Si concessio facta tibi.... & hæredibus Corporis, hoc casu non Dominium, sed administratio concessa dicitur..... ita ut nulla dispositio fiat sine assensu Regis* (2).

160. E qual'altro patto mai bisognerebbe dire, ch'intervenisse fra Cesare, e Cosimo, se non quello che si chiama il Feudale? cioè quello, che serve di mezzo ad unire insieme il benefizio o l'utilità, e la fedeltà. Qui non apparisce altro legame, nè v'è occasione d'inventarne di altra sorta. Non si può uscire dall'una delle due relazioni o di quella, che v'è tra Signore, e Vassallo, o di quella che v'è tra Sovrano, e Suddito, o Delegato. Urtano nel ridicoloso, affettato, ed improbabile affatto gli avversarj, i quali vogliono ridurlo al vincolo di semplice amicizia, fratellanza, o alleanza tra due persone egualmente indipendenti, e cospiranti insieme di occupare quello che loro non si aspetta per alcun conto.

161. Vero è, che nella Investitura, o nel privilegio suo Cesare non disse espressamente che lo investiva del Feudo di quegli Stati, o dell'amministrazione perpetua d'essi; ma, sì come cotanto abbondantemente si è provato, ben'usò termini *equipollenti*, i quali all'insegnare de' DD., e della sana ragione, bastano ad ogni sufficienza.

162. E se pure qualche oscurità vi fosse, il che non è, intorno all'intelligenza e la natura del patto di cui si tratta, niuna cosa sarebbe più atta a spiegarla, spianarla, e rischiararla, che l'osservanza susseguente, e i fatti posteriori, e la pratica, la quale al dire de' Maestri, onninamente dee esser' attesa per intendere i patti dubbiosi. (3) *Ex observantia secuta declaratur ambiguitas præcedentis dispositionis*; massimamente in materia di Feudi, che non hanno regole fisse, e sempre eguali, ma dipendono dalla diversità de' costumi, onde esce la diversità de' modi, e singolarmente intorno alle investiture: (4) *Ex observantia declaratur omnis dubietas ipsarum investiturarum*.

163. E tanta la sua forza, che senza lungo tempo, senza prescrizione, ella basta a spiegare la volontà ambigua del Concedente: (5) *Adeo potens est talis observantia quæ interpretatur dubiam voluntatem concedentis, ut in ea nulla legitima temporis præscriptio requiratur*.

164. Ora se la regola sì efficacemente opera a favor del *Concessionario*, contro al Concedente, il quale per lo più anche non concorre all'osservanza, che permissivamente e colla indulgenza sua;

(1) *Sopra* §. 134 *f.* 593.

(2) *Horat. Montan. de Regalib. f.* 37 *columm.* 1. *n* 41.

(3) *Decian. vol.* 3. *consf.* 124. *n.* 15., *ubi citat c. cum dilectus de consuet. l. sed & Julianus*, *de in-de ff ad Maced l. si fenus plurium ff de leg* 1

(4) *Decian. ibid n* 41.

(5) *Id. Decian eod n.* 41. *ubi citat. Paul. consf.* 347 *columm. ult in primo, & Soc consil.* 3 *columm ult. vers. Sed certè possumus dicere primo vol, & Cor. consil.* 188. *columm. ult. in* 4.

molto più debbe e per l'argomento de' contrarj, e per quello che dal Più s'induce al Manco, concludersi, che l'osservanza *attiva del Concessionario* spiegasse egregiamente la volontà, ch'egli ebbe nel far' il patto, ove dopo volenterosamente ad ogni richiesta abbia eseguito tutti gli atti convenienti alla qualità, ed all'obbligo di un vassallo, e Feudatario: (1) *In ambiguis sequenda observatio, ut Feudum res esse præsumatur. Puta quod actus facti sint naturæ Feudi convenientes petitiones forte investituræ, aut fidelitatis præstatio*. La Investitura fu cercata, e si è veduto con quanta sollecitudine: la fedeltà fu promessa, e tanto quanto che se fosse stata giurata. E poniamochè non venisse formalmente giurata, tuttavia: (2) *Probatur homagium per professionem, seu confessionem illius, qui quasi professus, seu confessus fuit se esse meum hominem. Nam huic confessioni stabitur in præjudicium ipsius confitentis*. Ma qui non vi fu, nè potea essere pregiudicio, bensì ogni vantaggio per lo Concessionario; da cui la fedeltà fu eziandio colle opere esercitata con tutti que' servizj che un Feudatario, e vassallo della prima classe può, e debbe prestare. Ora *si servitia pro re præstitit ut vassallus, quis neget eam feudalem præsumi?* (3)

165. Miriamo adunque dentro delle azioni del Duca Cosimo posteriori alla Investitura, o al Privilegio, con cui fu da Cesare investito, instituito, ovvero confermato nel suo grado, e Stato a fine di conoscer s'elleno sieno state da buono, e vero vassallo. La prima occorrenza che si presentò dopo la investitura suddetta, e in cui si scorgono nuovi segni di subordinazione per parte del Duca Cosimo, fu allorchè il Duca mandò all' Imperadore ritornato dalle Spagne in Genova una solenne ambasciata per ossequiarlo, per addimandargli scusa, se non veniva in persona, e per supplicarlo di concedergli il possesso delle Fortezze. Il Cini dice, che (4) *Essendo arrivato da Spagna l'imperadore a Genova; ove andando prima il Cardinal Cibo, aveva il Duca mandato in sua compagnia Francesco Campana.... ottenuta segreta audienza, fu da esso Francesco con orazione continuata, cominciata DALL' ESCUSAZIONE DEL DUCA DEL NON ESSER VENUTO, avendo lo Stato assai sollevato, a far riverenza personalmente, come pareva conveniente, a Sua Maestà*: o tale scusa era soverchia, perchè non usata tra Principi pari d'indipendenza, od ella suppone legame di vassallaggio, e debito de' serviggi nominati (5) *Pagani vel Aulici*, quali li prestò anche Alessandro de' Medici.

166. Seguitò poi il Campana, supplicando l'Imperadore delle Fortezze; e qui sono notabili il modo, che si tenne, e le ragioni, che si allegarono in questa occasione, e nelle altre istanze che furon fatte ad effetto d'indurre Carlo V. a concedere quelle Fortezze a Cosimo. Non mai si trova fatta alcuna doglienza d'ingiuria, o di violenta ritenzione, non mai alcuna pretensione, che Cesare non le tenesse con autorità legittima da Supremo Signore: ma si veggono esposti motivi decenti, ragionevoli, ordinarj; cioè tali, quali ogni Principe vassallo dell' Impero avrebbe allegato con termini, che dichiarano la ricognizione del vassallaggio del Duca, e della Città. L'Adriani riporta il Discorso intero, ne basterà considerare i luoghi più essenziali al soggetto, cioè quelli, i quali portano la confessione, e il carattere della dipendenza in fronte.

167. In primo luogo, professa l'Oratore per parte del suo principale una obbligazione che passa di molto una gratitudine semplice, in dicendo: (6) *Il Duca... vi si sente tanto obbligato, che quan-*

(1) *Rosental. Synop. Feud. cap. 12 concl. 14 n. 41.*

(2) *L. cum pretium C. de Liber. caus. text. not in l. quod ff. de consti pecun. & est de mente Baldi in addit. ad Specul. at in tit. de Feud. in ult. column. apud Jacobin de Feud. Tract. de homag. n. 37.*

(3) *Rosental. ibid. n. 19.*

(4) *Gio. Battista Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 92.*

(5) *Sopra cap. 22. §. 7. f. 495. & 155 f. 543.*

(6) *Gio. Battista Adriani Ist. lib. 2. f. 48.*

quando PER COMODO, ED ONOR VOSTRO, *oltre allo Stato suo ponesse ancora la propria vita, non gli parrebbe aver sodisfatto a una piccola parte di quello che vi deve.* Al riguardare, e custodire il comodo, e l'onor del Sovrano, si ristrigne il debito del vassallo, e chi professa tale obbligazione, professa il vassallaggio senza fallo. E non importa, che da Sovrano a Sovrano possa per Trattato di Lega offensiva, e defensiva promettersi la stessa cosa; perocchè qui si scorge, e tocca con mano che se ne parla, come da un debito di vassallaggio e non di alleanza. E somiglianti parlari doveano onninamente far credere all'Imperadore, che Cosimo si confessava suo vassallo e Feudetario; tanto più che l'Inviato suo nomina con tal titolo tutti i Cittadini di Firenze, proseguendo a dire:

168. (1) *Nè questo animo è solamente nel Duca, ma ancora nella miglior parte de' suoi Cittadini, e di quelli massimamente che per la prudenza, e chiarezza del sangue nella sua Città sono più degli altri stimati, e riveriti, i quali dopo molti disagi comuni e pericoli proprj, e della Città loro, si contentano, e si gloriano con l'ajuto, e favor vostro d'aver formato, e fondato uno stato fermo, e quieto, il quale a loro, e* AGLI ALTRI CITTADINI E VASSALLI *reca sicurtà, e onore.* Qui l'esser Cittadino Fiorentino, e Vassallo dell' Imperadore è una stessa cosa, per confessione dell' Oratore Fiorentino; onde che concorda colla espressione adoperata nel suo diploma conceduto a Cosimo (2), e poc'anzi da noi avvertita; e con quella del Mandato, ove appella Firenze *Città sua Imperiale* (3).

(1) *Ivi.*

(2) *Sopra* §§ 127. 130.
(3) *Sopra* §. 82.

169. Non crederei che tali frasi si prendessero per semplici complimenti: molto meno per una invenzione ritrovata ad effetto d'ingannare Cesare. Francesco Campana chiama per testimonio di quella verità la sperienza con questo discorso: *In questo poco di spazio ch'egli* (*il Duca Cosimo*) *ha tenuto il Principato, havete potuto molto bene conoscere, che con tutta la Città sua è stato sempre prontissimo a correre con voi una medesima fortuna, & avere il bene, & il male a comune, & in tutte quelle cose, le quali sono* UTILI, O ONOREVOLI *per voi, porre ogni suo studio, ed ogni suo sforzo, stimando, che* QUANTO A V. MAESTA' SI DONA, OLTRE CHE IL DEBITO COSI' RICERCA, *sia bene, & utile, & onor proprio.*

170. L'Oratore ricava il principale argomento di persuadere l'Imperadore dal luogo dell' incomodo presente, e della utilità, e del comodo che ne tornerebbe in avvenire, come egli disse, a Cesare stesso, ove le Fortezze fossero in mano di Cosimo ed ecco come: *E ben vero che a questo proposito, o giusto desiderio suo* (ciò è di contribuire quello che il debito ricerca) *per colpa dello essere delle cose presenti non possono interamente rispondere le opere, perciocchè trovandosi egli quasi che di nuovo nello Stato con molti nemici fuori e molti più invidiosi della sua grandezza, i quali s'ingegnano con ogni arte, non solamente di tenerlo basso, ma ancóra dove potessero, di nuocergli, e forzato di volgere tutto l'animo, e tener sempre in ordine le forze sue per opporsi a queste tempeste, che gli soprastanno, & in questo consumare* QUANTO HA DI BUONO, E DI VIVO, IL QUALE SI POTREBBE, E SI DOVREBBE MOLTO MEGLIO IMPIEGARE IN SERVIGIO VOSTRO. Così fa una nuova confessione del debito, e de' servizj dovuti da' vassalli insigni. (4) E dalla prestazione, et eziandio dalla mera esibizione de' servizj si conosce l'animo del Vassallo, che voglia tenere in feudo il Territorio, che possiede. E (5) *ex fidelitate ad servitia tenetur vassallus*. A questo argomento appartiene un' altro passo di quella Esposi-

(4) 2. *Feud.* 26 *ibi: exhibuerit.*
(5) *C.* 1. *de nova form. fidelit.*

(1) Adriani l. cit.

zione, ed è questo: (1) *Non si possono così bene usar le forze, e le ricchezze di quell'industrioso Popolo in* COMODO, ED AJUTO VOSTRO, *come quando le cose fossero ferme e le forze unite, far si potrebbe*: e parimente quest'altro. *Quanto sarà maggior Signore più sciolto, e più onorato.... il Duca Cosimo, tanto più* NE SARETE ONORATO, E SERVITO.

171. Di vero questo effetto non potea nascere che dalla relazione del Vassallaggio: secondo la sentenza, che quello è più onorato, e grande Sovrano, il quale ha vassalli più grandi, e considerabili. E che ragionasse in questo, e non in altro senso l'Oratore Fiorentino, lo confermano le seguenti parole di lui: (2) *Nè crediate, che 'l rendere le Fortezze al Duca & assicurarlo nello Stato suo l'abbiano a far* MENO PRONTO O PIU' TARDO NE' SERVIGJ, E COMODI VOSTRI. Suppone sempre il debito di vassallo e di Feudatario in Cosimo, e promette che lo adimpirà vie più in avvenire: (3) *Anzi quanto egli sarà più* BENEFICATO, *e quanto harà più la perfezione del suo essere, e che la Città, e dominio suo più sarà confermato*, TANTO MAGGIOR SARA LA FEDE E L'OPERE DI LUI PIU' EFFICACI INVERSO DI VOI, *e le forze, non solamente le medesime, ma ancora molto maggiori* ESSENDO UNITA LA TOSCANA, E TUTTA A VOI DIVOTA. Talchè Cosimo non pretende di esser' aggrandito da Cesare, che per servirgli meglio, e per contenere la Città, lo Stato, e la Toscana alla devozione di lui: fine, con cui si danno, o concedono gli Stati, a' gran Vassalli in Feudo. La fede che risponde al beneficio, è quella che nasce dal patto feudale.

(2) Adriani ivi.

(3) Ivi.

172. Finalmente il Campana cerca di persuadere l'Imperadore con un'esempio di fedelissimo vassallaggio, che v'era presente nel luogo, ove tenne quel discorso, cioè del Grand' Andrea Doria, e disse: *Che se il Principe Andrea Doria molto meno beneficato da V. Maestà, e con molto minor' autorità che non sarebbe quella del Duca nostro, vi ha potuto conservare questa potente Città....... dovete adunque dubitare della fede del Duca, e della Città di Firenze?* Se il Paragone di quell'Eroe Doria non parve sconvenevole al Ministro di Cosimo col suo Principe, e per lo appunto nell'articolo della Fedeltà, e del Fedele Vassallaggio: come mai la Posterità sua potrebbe abborrire quel carattere?

173. Non si pretenderà già che l'Adriani abbia posta egli questa orazione *diretta*, o finta da se, in bocca dell' Oratore Fiorentino: questo Storico si mostra altrove tanto alieno dal riconoscere, e confessare la Sovranità Imperiale, e la Feudalità Fiorentina, che in lui cade ogni altro sospetto, che quello di avere composto questo Discorso, o di avervi inserito qualche concetto, o argomento di vassallaggio, che l'Oratore stesso non avesse esposto, o che non gli fosse dato in commessione: all'opposito è a fatto verisimile, che lo pronunciasse con quelle, e con più forti espressioni di vassallaggio Francesco Campana; perciocchè non solamente egli parlò in nome di un Principe, il quale non si vergognò punto, anzi si gloriò di quel legame; ma oltre a ciò avendo lo stesso Campana stipulato in Napoli il contratto (4) con cui obbligò Alessandro de' Medici la Fortezza di Firenze all' Imperadore; mala grazia avrebbe avuto in ricoprendo, e nascondendo sotto un'affettato mantello quel vincolo in presenza di Cesare, sapendo troppo bene, che non con altro carattere, e titolo, che con quello di Sovrano, e di Signore diretto l'Imperadore aveasi riservata la Rocca di Firenze.

(4) Sopra c. 22 §. 100. f. 527.

174. Aggiu-

174. Aggiugnesi un'altro possente indizio del che questo discorso sia ricavato dall'autentico da ciò, che il Cini, il quale da pertutto cerca di adombrare i segni della Feudalità o Dipendenza Fiorentina, ne riporta la sostanza con quasi le stesse parole, singolarmente facendo premere l'Oratore di Cosimo su questa Causale: (1) *acciocchè quietato, e preso co' popoli suoi quell' autorità, che gli era molto necessaria, potesse poi di miglior cuore volgere tutte le forze sue NELL' OCCORRENZIE, E SERVIZJ DI SUA MAESTA'. E gli OBBLIGHI TRAPASSATI, i quali il Duca (secondo il costume degli animi nobili, e generosi) reputava INDISSOLUBILI, ED IMMORTALI, eran tali, che altro per ricompensa non se ne dovea aspettare, che una PERPETUA E SINCERISSIMA FEDE VERSO DI LUI.* Si può notare di passaggio la parentesi affettata, ed oziosamente inserita, colla quale questo Scrittore sembra di aver voluto indicare che i servigj, e la fede perpetua, cui il Duca promettea a Cesare dovessero esser puro effetto della corrispondenza di animo grato, generoso, e nobile; ma non di obbligazione di vassallaggio dovuto al Sovrano per lo benefizio ricevuto, e da riceversi ancóra in appresso.

(1) Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 92.

175. Ma quello che più d'ogni altra cosa convalida la sentenza nostra, cioè che questa esposizione fosse ripiena di segni di subordinazione e di feudalità, si è, che il Cardinal Cibo, che fino da principio fece promettersi da Cosimo che sarebbe fedele all' Imperadore, e che sempre rimirò Cesare per legittimo Sovrano di Firenze, e Cosimo per vassallo di lui, secondo che attestano i medesimi Scrittori, non mancò di parlare, *favorendo la medesima intenzione, e facendo fede per lo avvenire della fedeltà del Duca Cosimo*, colla successione di cui esso Cardinale stimò certamente di avere conservato lo Stato, e la Città di Firenze nella ubbidienza dell' Imperadore, come delle cose prenarrate si fa manifesto, e si può consolidare con ciò, ch' egli mandasse un suo Messaggiero a Cesare, (2) *magnificando ... l'opera sua nell' aver mantenuta a divozione di Sua Maestà la Città, e lo Stato di Firenze, domandavane premio.*

(2) Gio. Battista Adriani lib. 2. f. 41.

176. Se Cosimo fece chiedere in termini di vassallo la grazia delle Fortezze, Cesare in termini di Sovrano rispose a tal'istanza e furon questi al riferir dell' Adriani: (3) *L'Imperadore brievemente rispose che il buono, e onorato essere del Duca Cosimo, e dello Stato suo gli erano molto a cuore, e che l'aveva in GRADO DI FIGLIUOLO, e che delle COSE SUE PRENDEREBBE QUEL PARTITO, che i tempi presenti ricercassero, e che non mai si dimenticherebbe in ogni occasione, & in ogni partito, di averli quel rispetto, il quale a lui, e alla Città sua si conveniva, e di QUESTE COSE NE SAREBBE A CONSIGLIO, e ne risolverebbe talmente, che il Duca potrebbe esser sicuro da' nimici suoi ET ONORATO, E LIBERO SIGNORE DELLA CITTA' SUA.* Lo essere libero Signore di una Città, e più ch' esserne Vicario semplice, od amministratore: questo grado importa *potestà propria* che si chiama *regale*; e tal potestà non si può dar, se non che in feudo dall' Imperadore (4).

(3) Adriani ivi f. 50.

(4) Sopra cap. 22. §. 143 f. 540.

177. Nel rimanente, egli è proprio di ogni retto Sovrano l'aver' a cuore l'onorato essere de' suoi dipendenti, e vassalli, e degli Stati loro; perchè nè Cosimo, nè Firenze aveano altro legame con Cesare, se non quello, che l'uno era stato dall' Imperadore investito, e confermato nel dominio, e l'altra era stata ridotta dalle armi Cesaree alla dovuta antica ubbedienza dell' Impero; onde il legame dell'uno, e dell'altra era

quella

quella de' vassalli, e de' sudditi o di Feudetarj col loro Signore.

178. L'Imperadore dice di avere in grado di figliuolo il Duca Cosimo; perchè così come il padre tiene i figlj sotto la patria cura, e potestà, così l'Imperadore i Duchi, e Principi suoi Vassalli. (1) *Creatus Dux, & infeudatus filio in potestate retento, non emancipato comparatur*, secondo la Dottrina di Baldo.

(1) *Bald. cons consil. 328. n. 10.*

179. Parla da Signore Sovrano similmente Cesare, dicendo che delle cose di Cosimo prenderebbe quel partito, che i tempi presenti ricercassero. Perciocchè è Sovrano colui che non dipende che dalle contingenze del tempo in fissare le sue deliberazioni, e che non segue altro metodo di risolvere, che quello che gli detta la conjuntura delle faccende pubbliche.

180. Non è niente meno della proprietà, e del carattere di Sovrano l'onorare i Vassalli giusta la convenienza del loro merito, e de' loro Dominj, o pure di aver loro quella sorta di rispetto, per servirci della frase dell'Adriani, che loro si conviene.

181. Se l'Imperadore disse, *che di queste cose ne sarebbe a consiglio*, mostrò bene di non dipendere dalle suppliche, o dalle ragioni di Cosimo, nel deliberare, ma da' lumi de' proprj Consiglieri; e il prendere il moto da chi può schiarare, ma non prescrivere la via, è un farla da Sovrano.

182. Promettendo poi *che risolverebbe sopra la supplica, talmente che il Duca potrebbe essere sicuro da nemici*, anche favella da Sovrano, il quale ha l'uficio della protezione naturale, e giurisdizionale di difendere i Vassalli, e di provedere alla loro sicurezza: e questa non l'ebbe Cosimo da se, ma da Carlo, onde l'Imperadore, nella cui protezione Sovrana era sicuro Cosimo, operò da Signore di lui.

183. Dice in ultimo l'Imperadore, che Cosimo *indi sarebbe onorato, e libero Signore della sua Città*: ma se l'onore, e la libertà della Signoria di Cosimo dovea venirgli da Cesare, questo si dovea rimirare per suo Sovrano; perchè è certamente Signore chi ha in mano l'onore, e la libertà di Signoria d'altrui: per onore però, e libertà qui non si de nè si può intendere, che accrescimento di onore, e di libertà, e non Libertà Assoluta.

184. La dimanda delle Fortezze fu accompagnata da quest'altra, che Filippo Strozzi, o fosse condannato al medesimo supplicio, che gli altri ribelli, o fosse consegnato nelle forze del Duca Cosimo. E a questo proposito bisogna riandare i successi accaduti circa questo Prigione a doppio titolo, cioè di Guerra e di Stato; i quali provano la giuridizione Cesarea esercitata sopra un Cittadino principale Fiorentino, e in Firenze stessa. Di sopra, ove si è favellato del supplicio che da Cosimo fu dato a' principali Fuorusciti fatti prigioni dopo la vittoria di Montemurlo, si è detto, che il solo Filippo Strozzi fu fino lì esentato dalla morte, perchè egli si era arreso ad Alessandro Vitelli. Cosimo senza indugiare punto lo richiedette al Vitelli, per dargli lo stesso castigo, a fine di liberarsi di un cotanto nemico, e tanto pericoloso. E non era ingiusta la dimanda, aspettando alla giuridizione sua ordinaria conceduta gli dall'Imperadore il punire in esecuzione del precetto Imperiale, contenuto nella Istituzione di Alessandro de' Medici, costesto come gli altri rebelli. Ma nè pure fu ingiusta la risposta del Vitelli: (2) *di tenerlo egli sì come la Fortezza ad istanza di Cesare*. Lo Strozzi s'era dato al Vitelli, come a Uficiale Cesareo, ben sapendo ch'egli non amministrava la guerra a nome

(2) *Cini lib. 2. carta 85.*

nome proprio, sottoponendosi in tal guisa al supremo Signore e sfuggendo il Tribunale municipale del Duca, e confessando con ciò, che il delitto, con cui avea offeso la legge promulgata dall' Imperadore, potea aver per Giudice lo stesso Legislatore, nella cui clemenza più sperava, e il quale come che a Cosimo avesse conceduto la giuridizione, il mero, e il misto Impero, non però gli lo aveva conceduto assolutamente o *privativè*. (1) *Imperator concesso Principi Territorio, omnibusque juribus territorialibus, adeoque analoga quadam Majestate, non tamen censetur renunciasse juribus supremis Imperialibus, & Imperii*. Il perchè in certi casi rettamente si assume l'Imperadore in giudizio di talun delitto: e rettissimamente in questo caso, ove il delitto dello Strozzi offendeva a dirittura la Maestà di Cesare. E oltre di ciò era stato vinto dalle armi, e sotto gli auspizj delle armi Cesaree, il che solo bastava a dargliene la potestà. Cioè, poniamo, che non fosse stato ribelle a Cesare, non Cittadino di una Città soggettagli, non parente stretto di altri ribelli armati contro uno Stato suo, nondimeno avrebbe potuto ad esclusione di Cosimo usare del suo diritto sopra di lui. Su questa ragione fondossi Scipione Africano in rimostrando a Massinissa suo Alleato, o suo vassallo, ch' egli non potea disporre nè prendere per moglie, nè mettere in libertà la moglie di Siface da lui stato vinto; poichè l'avea vinto sotto gli auspicj dell'armi Romane: (2) *Syphax populi Romani auspiciis victus, captusque est: itaque ipse, conjux, Regnum, ager, oppida, homines qui incolunt, quicquid denique Syphacis fuit, præda populi Romani est: & Regem conjugemque ejus, etiamsi non Civis Carthaginensis esset, etiamsi non Patrem ejus Imperatorem Hostium videremus Romam opporteret mitti: ac Senatus populique Romani de ea judicium atque arbitrium esse*. Ma oh quanto più di ragione avea Carlo V. sopra lo Strozzi suo prigione?

185. Cosimo infrattanto visse molto inquieto rispetto a questo prigione, temendo che colle ricchezze, e col favore del Vitelli scampasse la vita e la libertà a danno suo; perciocchè (3) *il Vitelli cortesemente trattandolo, dava tutta la comodità di parlare, e di essere da' parenti, e dagli amici visitato, e di potere perciò ajutarsi con tutti i favori possibili. I quali in Roma, ed in Hispagna da diversi Cardinali, e fin dall' istesso Papa gli erano fatti grandissimi non pure per lettere, o per bocca del Nuncio suo; ma per huomo espresso a questa sola cagione da lui mandatovi*. Talchè con tutta ragione si presume, che que' Cardinali, e il Papa altresì riconoscesero non Cosimo, ma l'Imperadore per supremo Giudice di questo infelice Cittadino.

186. Così diffidandosi del Vitelli in questo affare Cosimo avea fatto incontanente ricorso a Cesare, e tra le commessioni che avea date al Serristori suo Inviato appresso Carlo V. in Ispagna, una ne fu questa, (4) *che insieme con Giovanni Baldini appresso quella Maestà procurasse... che a Filippo Strozzi fosse data la medesima pena, che agli altri ribelli*; ne' quali termini la dimanda non importa alcuna doglianza di turbata giuridizione, ma più tosto la ricognizione di essa.

187. La risposta che diedero allora i Ministri Cesarei, Cavos e Granuela a quegl' Inviati si può raccorre dalle parole seguenti del Cini: (5) *Quanto a Filippo Strozzi pareva che (il Granuela) benissimo convenisse che accordata la taglia con Alessandro Vitelli fusse dato al Sig. Cosimo nelle mani per esaminarlo, massimamente circa la morte del Duca: soggiugnendo, che se nell' esamina si trovasse, che avesse con Lorenzo partecipato: ma seguitando in voler mostrare quel che fusse poi*

da

(1) *Reinking. de Regim. secul. & Eccl. l. 1. class. 5. c. 7. n. 12.*

(2) *Tit. Liv. lib. 30 f. m. 357.*

(3) *Cini lib. 2. carta 85.*

(4) *Adriani lib. 2. f. 41.*

(5) *Cini lib. 2. carta 86.*

da farne; Gioanni Baldini (che amico di Filippo, e che da lui molto beneficato si trovava, volendo alla sua vita soccorrere) interrompendo disse, che con una sicurtà di due o tre cento mila scudi, e con havere due figlioli statichi alla Corte dell' Imperadore, si sarebbe potuto confinare in qual si volesse de' Reami di Sua Maestà, per sicurtà, che niente da loro si sarebbe più in Toscana innovato. Turbatosi di queste parole non poco il Granuela seguitando rispose, che questo non era per nessun modo da fare: bisognando in casi di tanta importanza con la morte assicurarsi, poichè così aveva meritato il suo delitto. Dal discorso tanto del Ministro Fiorentino quanto del Cesareo, si vede che entrambi consideravano lo Strozzi per sottoposto alla suprema giuridizione, e per suddito di Cesare. L'uno lo vuole perpetuamente con tante cautele in balia dell' Imperadore per la sicurezza di Toscana; l'altro lo giudica indegno di vita per aver' offeso l'Imperadore, opponendosi colle armi all' effetto della Costituzione Cesarea.

188. E Cesare stesso procedette contra di lui come contra un delinquente di Stato e ribelle suo, avendo dato ordine di confiscare tutto il suo danaro che si trovava nelle mani de' Negozianti de' suoi Regni, come parimente de' Cardinali fuorusciti aderenti allo Strozzi, e conseguentemente altresì ribelli. (1) *L'Imperadore .... aveva in tutti i Mercanti suoi sudditi fatto fare diligente inquisizione de' suoi danari; ed a tre Cardinali Fiorentini, ed al Priore de' Salviati sequestrare tutte l'entrate che ne' suoi Stati si ritrovavano.* Il che fece legittimamente come Sovrano offeso per lo delitto commesso da loro contra una Città, e uno Stato che credea con ragione da se dipendenti.

(1) Ivi.

189. A questo titolo principalmente l'Imperadore volle che de' danari di esso Strozzi fossero pagati 25 mila scudi al Vitelli in compenso della sua fedeltà, e non a titolo solamente di taglia per la prigionia di guerra; poichè non fece punto rilasciarlo.

190. Nè pure deliberò peranche di farlo dar nelle mani di Cosimo alle nuove istanze fattegli in Genova per mezzo del Campana suo Inviato; ma volle, che il Vitelli colla Fortezza consegnasse questo Prigione a Giovanni di Luna, ordinando a costui di esaminarlo giuridicamente, e in specie circa la morte di Alessandro de' Medici; dimodochè dichiarossi Giudice di tal Fatto: e dichiararselo potea, perciocchè ove è delitto, ivi è contratto tra 'l reo, e il Legislatore offeso.

191. Qui cade in acconcio il riportare il giudicio che gli Storici Fiorentini pronunziano contro al Vitelli, e singolarmente il Segni, che dice: (2) *Alessandro Vitelli ... fattesi consegnare le Fortezze per commessione dell' Imperadore, l'haveva lasciate ... a Don Giovanni di Luna, & in simil modo Filippo Strozzi: dolendosi il Duca Cosimo dell' una, e dell' altra cosa di quel Vitelli rilevato, e fatto grande da Casa Medici, che così bruttamente l'haveva venduto, e dato in altrui mani il prigione, che se gli aspettava: e Filippo Strozzi piangendo molto più la sua disavventura di essere stato lasciato sprezzata ogni fede nelle mani di Don Giovanni, poichè il Vitelli che haveva cavato da lui una gran somma di danari, di più riscosso dal Sig. Cosimo scudi 10000. d'Italia, della qual somma una parte n'hebbe il Sig. Pirro (Colonna), & egli la maggiore, pareva che questo fatto del Vitelli fusse ancora maggiormente macchiato d'infamia, e di poca fede, poichè s'intese l'Imperadore havergli donato la Terra della Matrice posta nel Regno di Napoli; onde cavava l'anno d'intrata scudi tre mila, ancor-*

(2) Segni lib. 9. f. m. 92.

chè

chè egli astutamente ricoprisse ogni cosa con dire, che quella Fortezza prima per contratto del Duca Alessandro era obbligata all'Imperadore, onde havendone cavato Pagolo Antonio, che con quei patti la teneva, essere giusto che il successore suo l'havesse conservati interi, & inviolati. Non è priva di assurdissime supposizioni, e contraddizioni questa iniqua accusa. Non avea ragione di dolersi Cosimo del Vitelli nè per l'una, nè per l'altra cosa. Non di ciò, che consegnasse la Fortezza se non a chi Cesare comandava; perchè se altrimenti avesse fatto, sarebbe stato spergiuro, e reo di tradimento inverso l'Imperadore non senza rischio della sua testa, e della pena d'infamia. Non di ciò, che negasse di dargli lo Strozzi, perchè essendosi costui dato nella sua fede prigione come a Uficiale Cesareo, non mancò punto al suo uficio di tenerlo a' cenni di Cesare, e non di Cosimo; e dandolo a Cosimo, avrebbe mancato alla parola data allo Strozzi, la quale ben dargli avea potuto. Ne meno lo Strozzi avea luogo di lagnarsi del Vitelli di ciò, che lo consegnasse al suo successore, sì come gli fu ordinato dall'Imperadore, perchè non a lui come Vitelli senza altro carattere competeva alcuna giuridizione sopra lo prigione, nè la facoltà di asssolverlo, e di liberarlo; e se liberato lo avesse, avrebbe tradito e Cosimo, e Cesare, e il suo debito propio. Talchè secondo quello sconcio sentimento, bisognava che il Vitelli facesse le più infami azioni inverso gli uni, per non *vendere bruttamente* gli altri *sprezzata ogni fede*: il che si nota qui in passando meno per iscarico del Vitelli, che non ne tiene bisogno, che per additare quanto poco capitale si possa fare del giudicio de' Scrittori eziandio valenti, ove dalla passione popolare sono accecati: ei perdono ogni giusta misura comune alle genti di pesare la qualità, quantità, ed onestà delle azioni. Bisogna non essere Imperiale, o buon Vassallo e fedele all'Imperadore, perchè si abbia fama con costoro. Chi non vede che ogni cosa qui al Vitelli si reca a infamia fuorchè il tradire l'Imperadore, e il preciso suo debito? brutto libro di Regole dell'Onore, che insegna o suppone tali principj e precetti. Prevarrà sempre a tali calunnie, negli animi retti ed equi il giudizio dell'Imperadore, il quale giudicò il Vitelli degno di premj non solo dandogli il Feudo dell'Amatrice; ma ordinando che Cosimo stesso lo compensasse come colui che avea principalmente mantenuta in fede tutta la Città, e dato calore, e ajuto alla successione e al mantenimento di esso Cosimo: il quale non potea pretendere senza spezial consenso di Cesare il possesso della Fortezza, perchè ciò era contrario a un Contratto che il suo predecessore avea fatto coll'Imperadore. Ma rimettianci in via.

192. Giovanni di Luna succeduto nel governo della Fortezza non parve a Cosimo nella causa di Filippo Strozzi Giudice meno sospetto d'indulgenza, o meno corrotto del Vitelli, e seppe far penetrare per parecchi strade nell'animo di Cesare tal sua sospizione, il che ce lo fa noto il Cini in dicendo, che all'Imperadore fu (1) *data notizia che fino allora era stato nella Fortezza presente esso Luna leggiermente esaminato, e che per i doni, che anche egli aveva ricevuti si mostrava nella sua causa troppo facile, con l'informazione che di quà, e di là furon mandate venne Cesare a scoprire la passione di esso Luna, ed a favor del Duca del tutto a deliberare.*

(1) *Cini lib. 2. carta* 100.

193. E perciò (2) *venne l'ultima commessione, per la quale a Don Giovanni era ordinato, che mettesse Filippo Strozzi nelle forze del Duca, per esaminarlo sopra diversi capi, essendosi finalmente da esso Cesare stabilito per lo verace amore che portò al Duca Alessandro*

(2) *Id. ibid.*

sandro, di dare a Filippo il meritato castigo della morte di esso, parendogli avere manifesto indizio che in essa avessi partecipato, o più presto ne fosse stato il principal' Autore, poichè l'Ucciditore era corso a lui a darne la prima novella. Di qui si fa palese primieramente, che la Clemenza di Cesare inverso lo Strozzi avrebbe forse mitigato il suo castigo, se colle continue rappresentanze sue Cosimo non l'avesse fatto comparire complice nel parricidio di Alessandro. Secondo, che l'Imperadore fece fare atti giuridizionali in Firenze sopra quel Cittadino: perchè l'atto di esaminare un reo è atto di vera giuridizione; solo il Giudice dà il costituto a' colpevoli; e non de farlo, se non in Luogo di giuridizione competente, e per un genere di delitto che gliene dia ragione. Nè il de Luna Ministro di Cesare si ristrinse ad esaminarlo sulle cose di guerra, di cui la confessione era superflua, come di un fatto notorio; ma si estendeva sul parricidio del Duca, che non aspettavasi alla guerra, ed era reato di diversa portata. Il Ministro Cesareo fece allora il Processo in Firenze, e contra uno de' principali Fiorentini, ed in un criminale commessosi contra il Principe, o Capo de' Fiorentini. Terzo, che il reo vien tolto dalle mani del de Luna, e destinato a novello esame; non per incompetenza, ma per sospetto di Giudice indulgente o corrotto; e che la sentenza di morte venne realmente dall' Imperadore, ancorchè lasciasse la esecuzione al Tribunale di Cosimo; perlochè disse Aldo Manucci nella vita di Cosimo: (1) *Filippo Strozzi saputo, che l'Imperadore aveva scritto che si facesse morire, con le sue mani proprie si diede la morte.* Dalle quali cose appare che Cesare continuasse l'esercizio della sua superiorità in Firenze stessa.

(1) f. 73.

194. Ma a fine che non paja poco, che Cesare esercitasse la suprema sua giuridizione in tal guisa, e che non rimanga dubbio che Cosimo ciò riconoscesse per giusto; conviene commemorare un fatto, il quale prova che il Duca Cosimo stesso si espose a quella medesima giuridizione, che il prefato Strozzi per motivo diverso avea pocanzi sperimentata. E da sapere dunque, che Cosimo avea dimostrato qualche gelosia di Giulio figliuol naturale di Alessandro de' Medici; talchè volendo la Vedova Margarita d'Austria condurre seco, et educare quel fanciullo, egli vi si oppose per le cagioni che ci addita il Cini: (2) *Madama Margarita partendosi fece bene molta forza di condur seco per memoria del suo morto marito il Sig. Giulio di lui natural figliuolo. A che non potette mai il Duca esser' indotto a consentire, mostrando che a lui, e non ad altri ne appartenesse la cura, troppo importandogli l'ovviare a qualunque occasione che da tanti, e sì svegliati avversarj potesse prendersi per travagliarlo, sentendosi aver per contrarj non pure i Franzesi, ed i soliti Fiorentini Fuorusciti; ma in Roma, e quasi in tutti convicini, e negli stessi Ministri Imperiali sentiva surgere nuove opposizioni, e nuove invidie alla sua crescente felicità.* Ora queste sue ombre ne fecero nascere agli altri, o almanco diedero occasione a' malevoli di eccitarne contra di esso. Credeasi da alcuni che Cosimo dentro del suo cuore non vedesse volontieri quella memoria, e quell' avanzo dell' estinto Duca. Quindi si sparse voce che avesse macchinato di fare attossicar' il giovane per lo ministero di certo Speziale riputato perito de' veleni; ed il Cardinal Cibo che lo amava teneramente, e gli era parente, die orecchio a sì nera calunnia, e forse credito, confidando per lettere il suo sospetto con parecchi persone di conto in Roma. Il romore crebbe a segno, che il Duca Cosimo stimò necessario non solamente di

(2) Gio Battista Cini lib. 2. carta 99.

di giustificarsene con lettere appresso l'Imperadore; ma di purgarsene giuridicamente, chiedendo che Cesare ordinasse a Giovanni di Luna di prendere formale cognizione di questa causa, e di far' esaminare il prefato Speziale: è bene di sentir narrare il fatto dall' Adriani: (1) *Avvenne che questo Cardinale (Cibo), che non bene sapeva tenere in se quello che in animo aveva, si dolse, che il Duca avesse per suoi Ministri fatto tentare quel Biagio Speziale che volesse segretamente avvelenare il Sig. Giulio, e che se a questo si voleva indurre poteva sperare dal Duca ogni bene, e di esserne pienamente guiderdonato. Il che essendo venuto all' orecchie del Duca, fieramente se ne risentì nell' animo, ma non ne fece romore, scrisse ben la cosa all' Imperadore imputando gravemente il Cardinale, che cose di lui sì scelerate o pensasse, o credesse, e chiese, che per li suoi Ministri di qua se ne intendesse il vero, non volendo che nell' animo di quella Maestà, nè di alcuna altra persona rimanesse un cotal sospetto; e intanto fece mettere Biagio in prigione, e diligentemente guardarlo, acciò per li mezzi opportuni in tempo se ne potesse trarre la verità. All' Imperadore, che amava il Cardinale, tal cosa dispiacque; ma volendo così il Duca, commise a Don Giovanni di Luna amico, e famigliar del Cardinale che Biagio sopra tal cosa fusse diligentemente esaminato, onde nella Fortezza in sua presenza da Ser Bassiano Bindi Cancellieri degli otto presente M. Francesco Guicciardini, e Matteo Strozzi (per parte del Duca, e il Segretario del Cardinale per parte di lui) fu domandato, & esaminato ..... Ritrassesi per le parole di Biagio che 'l Cardinale aveva ben' avuto tal sospetto, ma non già che alcuno de' Servitori, o Ministri del Duca avesse fatto con Biagio sì tristo uffizio.* (2) *E compresesi il sospetto del Cardinale esser' alquanto leggermente derivato da quelle generali parole da Biagio rifiritegli con aggiugnere qual cosa più oltre, che non era il vero.* Fu mandata l'esamina all' Imperadore, il quale *vedutala*, e scorgendo che non vi poteva essere più buona armonia tra 'l Duca, e il Cardinale Cibo, (3) *lo riprese agramente, e gl' impose che nelle cose di governo non si mescolasse, e che al Duca, a cui appartenevano, lasciasse trattarle.* Qui dunque venne istituito giudizio *de purganda calumnia*; comparisce Attore, e Reo per Procuratori. La fama dell' Innocente viene assoluta, e l'altro condannato a non più ingerirsi delle cose del Governo, in cui il Cardinale quasi Ministro Cesareo era intervenuto fino lì. Il conoscere delle cause, che concernono l'onore, e la fama si aspetta a chi ha la somma podestà, e trattandosi di Principi dipendenti dall' Impero, si aspetta all' Imperadore. (4) *Ad Jurisdictionem spectat potestas cognoscendi de causis famam, vitam, & dignitatem Principum attinentibus*. Notisi che il vietare l'Imperadore al Cardinal di più mescolarsi nelle cose del Governo, mostra che Cesare stesso vi aveva, e poteva avervi mano, e che il Cardinale v'avea avuto parte a nome di lui.

195. Ora per somiglianti vie non si purgano i Principi, che si riputano, e conoscono per assolutamente indipendenti: nè all' onore più specchiato de' Sovrani fanno di mestiero somiglianti insolite giustificazioni. Essi non hanno a rendere conto, che a Dio delle operazioni loro, e se alle calunnie non rispondono collo sprezzo, al sommo si servono della via di qualche Manifesto per avvisare il Mondo che tale imputazione è falsa. E di vero Cosimo diede tal satisfazione, e alla sua fama, e al suo Sovrano in medesimo tempo. Nulla osta che esso volontariamente e per elezione sottoponesse questa causa capitale (perciocchè

(1) *Adriani lib. 2 f. 62.*

(2) *Cini lib. 2. carta 107.*

(3) *Adriani ivi lib. 2 f. 63.*

(4) *Conring. in Dissertat. de Capitulation. Thesi 43.*

così nomasi adeguatamente una causa, che concerne la fama, e l'onore) alla particolar giuridizione Cesarea: ne meno nuoce, che colla volontaria sommessione non acquisti il Giudice, a cui si fa, maggior giuridizione di quella che avea, potendosi ancòra il maggiore sottoporre al minore per alcuna fiata: conciossiachè siamo in termini e circostanze differenti; trattasi di quei primi Duchi della Casa Medici, l'autorità, e franchezza de' quali non era peranche cresciuta alla misura gigantesca degli altri Duchi. Cosimo avea avanti di se l'esempio fresco di Alessandro, il quale era stato chiamato in giudizio avanti Cesare in Napoli per simili sospetti, o colpe appostegli; ed Alessandro era comparso, avea risposto, e s'era purgato. Il Duca suo successore temendo di molto, volle prevenire, e suffocare nella sua origine sì fatte imputazioni; e saggiamente, non temendo di recarsi a disonore, il riconoscere Cesare per suo supremo Signore, come buon Vassallo cercò di sincerarsi con esso lui, e d'imporre un freno alla invidiosa maledicenza con un mezzo sicuro; ma che non si pratica punto da Sovrano a Sovrano indipendenti l'un dall'altro in soggetto di tal' indole.

196. Essendo che un fatto il quale da se solo sarebbe involto in qualche ambiguità riceva lume, e spiegato venga da altri di simil natura, ei giova soggiugnere qui un'avvenimento che poco prima del prenarrato processo era accaduto, e che parimente porse occasione al Duca Cosimo di fare un'atto di subordinazione, e di vassallaggio inverso di Cesare in materia di giuridizione, ricorrendo egli a lui per essere o mantenuto, o non pregiudicato nella sua autorità, e potestà ordinaria, ma non punto indipendente. Il caso è questo, al raccontar dell'Adriani: (1) *Avvenne quasi in questi medesimi giorni cosa (benchè leggiere) la quale nondimeno fu stimata assai, che Vincenzo Poggio ribello di Lucca, il quale da servigj del Duca Alessandro si era mantenuto nel medesimo grado col Duca Cosimo, assalì nella strada pubblica del confine de' Sanesi alcuni che portavano a Lucca Sete di Mercatanti, e se le portò via a Monte Santa Maria, che haveva parentado con li Marchesi di quel luogo. Della qual' ingiuria, e danno i Lucchesi, & a Roma, & alla Corte dell' Imperadore, e al Marchese del Vasto*, fecero doglienze, e ricorso: *per questo conto in Firenze si fece con salvo condotto, e sotto la fede del Duca venire Vincenzo in Firenze, e si operò che la Seta fusse renduta. Nè al Marchese bastava questo, che imperiosamente comandava che Vincenzo fosse ritenuto, e gastigato: tanto che il Duca per questa cagione fu forzato mandare in Ispagna il Vescovo di Cortona a narrar' all' Imperadore come il fatto fosse passato, e che non fosse forzato a mancare della fede data a Vincenzo. Di che il Marchese fieramente si dolse. E da questo fatto si conobbe troppo bene che tolto via il comodo che l'Imperadore traeva dal Duca, il Marchese del Vasto non solamente non l'amava, ma in ogni cosa alla sua grandezza si opponeva.* Ma sentiamo lo stesso avvenimento riportato dal Cini: (2) *Seguitavano*, scrive egli, *in questo tempo le solite noje de' Lucchesi contro al Duca, calunniandolo con poca ragione che comportasse che Vincenzo di Poggio lor Fuoruscito avesse predato certe Sete di loro Mercanti: e dal Marchese del Vasto, a chi erano ricorsi erano perciò usate parole contro al Duca assai impertinenti; onde per giustificazione sua, e per non mancare di fede a Vincenzo, che assicurato da lui venne in Firenze a restituire le Sete, ed a comporre le differenzie di esse; gli convenne mandare in Ispagna M. Giovanbatista Ricasoli Vescovo di Cortona: tanto la più parte de' Ministri imperiali, ed i vicini pertinacemente insultavano*

(1) Gio. Batista Adriani lib. 2. f. 38.

(2) Gio. Batista Cini lib. 2. carta 101.

ed insidiavano alla sua felicità. Ed egli il meglio che potea da tutti schermendosi restava sempre con la solita speranza che la giustizia della sua causa, e che la pazienza sua, ed il buon governo, e CHE IL PERPETUO OSSEQUIO INVERSO L'IMPERADORE avesse ad essere in ultimo riconosciuto, e col restituirli finalmente le sue Fortezze, fare che da ciascuno per libero, e legittimo Principe dovesse riputarsi.

197 Scernisi qui quel, che rappresenta la mera verità del fatto, da quello che ci dipigne il pensiero, giudicio, o genio dello Scrittore; e osservisi primamente, che i Lucchesi rimirano l'Imperadore per supremo Giudice di Cosimo, e delle cose che di qualche momento tra Lucca, e Firenze poteano accascare; poichè a lui ricorsero per giustizia, e satisfazione, ove lor parve che il Duca Cosimo non fosse per farla, e darla egli stesso. Essi portarono le accuse, e doglienze al Tribunale Cesareo, a cui, superiore a Lucca, e superiore egualmente a Firenze si apparteneva di conoscere delle differenze tra Città, e Città, o tra Potentati subordinati, secondochè usava l'Antica Roma tra' municipj più liberi (1); e secondo il vero istituto del Regno Italico, il quale si è osservato ogni qualvolta che gli Augusti non sono stati troppo infieboliti per lo peccato, e l'arte de' nimici dell'Impero. E di questa ricognizione per parte de' Lucchesi è chiaro l'argomento; nè dubiteranne punto chiunque si abbia una tale quale nozione delle cose dell'Impero, e d'Italia sotto Carlo V.

(1) *Sopra cap. 2. § 47. seg. f. 48. seg.*

198. Vedesi in secondo luogo, che il Marchese del Vasto Governatore di Milano, e principal Ministro, e Vicario Generale Cesareo in Italia conoscea, e credea esser di sua competenza il proteggere il giusto, e farlo eseguire imperativamente in Firenze. Giusto dovette parergli che in presenza delle Armi, e de' Ministri dell'Imperadore (a cui per ragion di uficio, e di dignità si aspettò lo invigilare alla quiete pubblica, il proteggere le cause giuste, e l'amministrare la giustizia straordinaria in certi casi, ed in difetto dell'ordinaria) non si tollerasse in uno Stato dipendente dall'Impero, e tra que' due popoli, o Potentati dipendenti, tra quali era insorta la controversia, e in un caso di pretesa denegata giustizia, e non si lasciasse andare impunito un misfatto, che offendeva la sicurezza delle strade pubbliche, e del commercio; ma ch'egli ben potesse, e dovesse interporvi la autorità Cesarea. Il predatore delle Sete de' Lucchesi in pubblica via non pare che meritasse scusa, ma castigo: gli offesi, e dannificati meritavano satisfazione ricorrendo al Supremo e legittimo Giudice ed Arbitro.

199. Ben'è vero che il Salvocondotto una volta accordato al reo dalla Città, e dal Duca, addimandava qualche riguardo per Cosimo, e qualche temperamento; e dovette al Duca parer duro, e di poca sua riputazione il dover mancare alla promessa stata fatta da lui a quello. Ciò fu assai naturale, singolarmente ove si voglia credere vera la picca, ed emulazione tra il Marchese del Vasto, e il Duca, che gli Scrittori Fiorentini suppongono che vi fosse. Ma non è questo il nodo del negozio; quel che importa si è, che

200. Singolarmente, ed in terzo luogo, Cosimo stesso riconobbe in questa occasione la sua dipendenza da Cesare; poichè per *giustificazione sua*, come dice il Cini, e per informare l'Imperadore, *e per narrargli come il fatto fosse passato*, e ad effetto d'impetrare, che non venisse astretto *di mancare della fede data al reo* mandò un suo Inviato a posta in Corte; certamente senza lasciare sospetto all'Imperadore ch'

egli

egli non lo riconoscesse per suo Superiore, senza dolersi di essere stato turbato nella sua giuridizione eziandio ordinaria, e senza minimo indizio di aver' in animo di non esser vassallo, e soggetto, poichè egli operò per ripetere ancóra le parole del Cini, *e si schermì con la speranza solita che il perpetuo suo ossequio inverso l'Imperadore avesse in ultimo ad essere riconosciuto*. Talchè le azioni sue tutte doveano essere testimonj della rettitudine delle sue intenzioni; ma rette non mai poteano essere in concetto comune ad entrambi, qual dovea esser per poter produr quell' effetto, ove egli avesse disegnato di esimersi dalla subordinazione, o pensato di non riconoscere sempre mai l'Imperadore per suo supremo Signore.

201. Questo ricorso fatto dal Duca Cosimo all' Imperadore parve indebito al Marchese del Vasto. Poichè *fieramente se ne dolse*. A tal segno giudicò esso, che Cosimo, e la Città di Firenze fossero dipendenti, che si arrecò a offensione, e quasi ad ingiuria il non esser stati ubbiditi, o più rispettati i suoi ordini.

202. Ma perchè questi atti indicanti soggezione da ogni banda, per parte di Cosimo furono occasionati da accidenti mescolati di qualche aggravio del suo onore; poichè nell' uno il desiderio di liberarsi del sospetto, o dalla imputazione di un' infame delitto; e nell' altro la onta di deversi disdire della parola data, e comparire poco autorevole nello Stato suo, a farli, diremo così, il necessitò: sia bene l'addurne di tali, i quali prodotti dalla libera volontà sua, e dalla cognizione del suo obbligo servono di argomento della sua retta intenzione, e di confessamento del suo essere dipendente, e vassallo. Avea Cosimo più volte tentato di ottenere per moglie Margarita vedova di Alessandro de' Medici, ma ella fu data al Nipote di P. Paolo III. a Ottavio Farnese di poi Duca di Parma: Bernardo Segni ne arreca questa cagione: (1) *Tenne* (*Carlo V.*) *più conto in quei tempi della forza, e dell' autorità del Pontefice, che del Sig Cosimo, il quale giudicava senza il parentado havere per vassallo, e del Papa havere bisogno*. Non ostante questa esclusione il Duca Cosimo non volle contrarre alcun parentado senza gradimento, anzi espresso consenso dell' Imperadore. Il Papa aveagli fatto offerire una sua Nipote, ma perchè a Cesare non piacque tale alleanza, egli non l'accettò; ma addimandò, e prese dalle mani dell' Imperadore la sua Sposa. (2) *Chiese di poi*, scrive lo stesso Segni, *all' Imperadore, che li facesse fare un Parentado; proponendoli quello che li offeriva Papa Paolo della Vittoria sua Nipote, il quale non piacque a Cesare, nè volle che le forze di due Principi sì vicini si unissero insieme con questo, in quel cambio si messe innanzi Leonora figliuola di Don Pietro di Toledo Vicerè di Napoli*. Baccio Baldini Scrittore della vita di Cosimo parla di quel consiglio del Duca in questa guisa: (3) *Volgeva il Duca continuamente seco varie cose a trovar modo a assicurare del tutto la sua Patria e lo Stato suo, e d'uno in altro pensiero pervenendo s'avvisò che il prender moglie secondo la voglia, e il piacere dell' Imperadore fosse per recare grandissima sicurezza alle cose sue, laonde dopo non molto tempo ei tolse per moglie, sì come piacque a Cesare, la Signora Leonora figliuola del Sig. Don Pietro di Toledo allora Vicerè di Napoli*.

(1) *Segni Ist. MSC. lib 9. f. 117.*

(2) *Ibid. f. 117.*

(3) *Baccio Baldini Vita di Cosimo f. 30.*

203. Il prender moglie a consiglio, o arbitrio altrui, qui non si vuole già dar per un' argomento certo di vassallaggio: essendo il matrimonio libero a ogni vassallo, purchè non faccia l'alleanza con un dichiarato nemico dell' Impero: perchè in questo ultimo caso abbiamo un' esempio in Firenze stessa, e nella persona di Beatrice Duchessa di Toscana

ch'ella

ch'ella fu trattata di rubella di Stato per esser senza il consenso dell' Impero passata alle seconde nozze. (1) I figliuoli di famiglia stessi in una certa età nè pure necessariamente hanno sempre da espettare in ciò il beneplacito de' Padri, come che il cercarlo sia cosa molto conforme alla legge di natura, ed alla convenevolezza del miglior costume, sempre che i Parenti non sieno alieni dal ragionevole. Cosimo volle farla da figliuolo attentissimo, ed esattissimamente ubbidiente, e non emancipato: e Cesare in questo volle usare le parti più del paterno affetto, che della paterna podestà, che passa, per analogia, tra 'l supremo Signore o Imperadore e i Duchi, e vassalli cospicui dell' Impero.

(1) *Sopra cap.* §.

204. Nè qui appare altra occasione, o cagione per la quale volesse Cosimo in ciò dipendere dall' arbitrio di Cesare, e Cesare ingerirvisi, a segno di opporsi all' uno, e voler l'altro Parentado se non la relazione predetta. Qualunque eziandio si fosse l'interna intenzione del Duca Cosimo, della rettitudine di cui non si può dubitare ancorchè spieghino gli Avversarj nostri, ed interpretino questa, e le altre azioni di lui per via di politica ed ingannevole simulazione, e ragione di Stato. Imperocchè v'è quello di certo, che tutti li casi del Duca Cosimo passivi e attivi doveano persuadere l'Imperadore, ch' egli volesse essere, e professasse di esser buon vassallo suo.

205. E di vero con questo modo di accasarsi, egli di tale verità persuase tutto il mondo, e tutta Firenze a dispetto di molti non bene affetti all' Impero, il perchè, disse il Segni: (2) *Fu accettata (Leonora di Toledo) dal Duca Cosimo disposto in ogni cosa all' essere OSSEQUENTE A' CENNI DELL' IMPERADORE, benche il Guicciardini, e Francesco Vettori altrimente l'intendessero, e havessero voluto ch' egli in guisa del Duca Alessandro si fosse mantenuto bene amico, MA NON SUDDITO NE' VASSALLO DI CESARE.*

(2) *Ivi lib. 9. f. 117.*

206. Falsissimo è, per le cose provate (3), che Alessandro non si portasse da vassallo di Cesare; ma è verissimo all' incontro, che Cosimo per tale si comportasse in ogni suo governo, e singolarmente in queste sue nozze, attestandolo altresì il Giovio in quella Storia che dedicò al medesimo Cosimo, il quale la fece stampare nella Stamperia di sua Corte, ove così parla di questo Matrimonio: (4) *Cosmus honestissimo usus consilio, Cæsaremque respiciens, cujus se* clientem esse profitebatur, *ab eo prolis causa Uxorem postulavit; qua maxime* fideli & verecunda *postulatione permotus Cæsar, quod legitimi atque æquissimi juris videretur, ei de manu sua clarissimi Generis puellam Federici Toletani Albæ reguli, inter primarios Hispaniæ proceres virtute animi, fide, atque opibus præstantissimi Neptem desponsavit.* Che il Giovio con tanta schiettezza attestasse che Cosimo si professava vassallo di Cesare, non impedì que' Principi di lasciare erigere a questo Storico una Statua all' ingresso della celebre Libreria Laurenziana in Firenze, sotto cui si legge: *Paulo Jovio.... Historiarum sui temporis Scriptori.. ..posteri ejus... posuerunt Indulgentià maximorum optimorum Cosmi, & Francisci Etruriæ Ducum* (5).

(3) *Sopra cap. 22. §. 15 e seg. f. 543.*

(4) *Paul. Jovius Hist. lib. 27 t. m. 203. E.F.*

207. Non v'è dubbio che il Guicciardini, e il Valori, come accennò il Segni, ed altri pari loro rodessero il ferro in vedendo Cosimo sì religioso, e scrupoloso osservatore del suo debito, e della fede, ed ubbidienza promessa, perciocchè essi ben conobbero, e tosto sperimentarono, che quanto fosse più fedele vassallo a Cesare, tanto meno avrebbe egli bisogno dell' opera loro nello Stato, trovando eglino nelle torbidezze sole la materia del rendersi necessarj, ed autorevoli, ma stando, e camminando

(5) *Mabillon Musæo vel Itinere Italico in cap de Florentia.*

nando

nando le cose in buon'ordine sotto gli auspicj supremi di Cesare non v'era occasione a novitadi, nè alla grandezza, o maggioranza de' privati. Il che fu motivo, che di poi Francesco Guicciardini, che ingannatosi di avere fatto un (1) *Principe civile* (o a suo modo) *per disperato finì la vita*. E tale considerazione streppò altrove ancóra al suddetto Segni questa veritiera confessione mal suo grado dalla penna: (2) *Non si fece cosa alcuna memorabile nella Città, fuori di quelle che da me fino a hora sono state raccontate. Perchè* (notisi questo perchè) *il Sig. Cosimo, poichè ebbe preso il nome di Duca, DATOSI TUTTO AGL' IMPERIALI, e congiuntosi con matrimonio Spagnuolo, non faceva altro che intrattenersi per amico, e BUON SUDDITO, per parlar meglio, DELL' IMPERADORE.*

(1) Segni lib 9. f. 121.
(2) Ivi f. 170.

208. Conobbe tanto bene Cosimo questa bieca intenzione di alcuni, e la collegazione che aveano i suoi veri interessi colla osservanza del debito, che giunse a odiare, e rimirare per suo nemico chiunque cercava a distorlo dall'incominciato uficio di venerare non solamente come Superiore suo, ma di assistere ne' suoi bisogni l'Imperadore da vassallo perfetto, eziandio colle sue facoltà, e ricchezze; della qual cosa può servire di prova lo sdegno ch'egli concepì contra uno che gli sconsigliò di dare 200000 scudi all' Imperadore, qualmente ancóra lo riferisce esso Segni: (3) *Il Campana Segretario antico, e pratico.... lasciò questo Mondo con poca soddisfazione, si disse, del Duca, perchè havendoli contraddetto che non dessi ducati 200000 all'Imperadore, chiestegli in prestanza, per non havere compiacciuto a simil domanda, ne hebbe dal Duca il mal grado.*

(3) Segni ivi.

209. Di una chiara prova di subordinazione, con cui il Duca Cosimo riconosceva la superiorità di Carlo V. possono servirci le lettere scritte di suo proprio pugno; e fra le altre una fatta in risposta all' Imperadore, il quale aveagli ricordato varie cose spettanti al Governo, e alle provisioni da farsi nelle Fortezze, e non è fuor di proposito il riportarla qui estesamente (4).

(4) Ex Archiv Reg. Duc Arcis Port Jov. Mediol in litter ad Gustum fascic. ann. 1540. cop. auth.

☞ „ Mi è stata presentata lettera della Maestà Vostra de' 5. del presente da Don Giovanni di Luna, e per essa, e da il medesimo a bocca ho inteso quanto la Maestà Vostra si è degnata rigordarmi per beneficio, e conservazione di questo Stato, di che ne bacio le sue sacratissime mani, promettendo a quella, oltre la diligenza, che per l'ordinario ho usata, e continuamente uso a tal'effetto PER SERVIZIO PRINCIPALMENTE DELLA M. V. di poi per lo interesse mio particolare, non mancare in tutto quello, che sarà in sapere, e poter mio, e particolarmente sovra le provisioni delle vettovaglie, e monizioni per il Castello di Firenze, e di Livorno, e di ogni altra cosa necessaria farò con il detto D. Giovanni, e vederò quello che mancassi per l'intera sicurtà di esso, non si cessarà di provederlo con ogni sollicitudine, e diligenza possibile per ogni caso che potesse accadere, il quale mi persuado con la grazia di Dio, e protezione di V. M., che nè in quella parte, nè in altra mi troverà sprovisto, e di poter dare un giorno QUALCHE MAGGIOR SAGGIO DELLA SINCERA, E FEDEL SERVITU' mia inverso della M. V., nella buona grazia della quale bagiando le sue sacratissime mani quanto più humilmente posso mi raccomando. Di V. M Di Firenze alli 16. di Febraro 1540. Humil. Servitore, e Schiavo, e DA QUELLA FATTO.

EL DUCA DI FIORENZA.

Senza

Senza fermarci alla considerazione minuta di questo dettato, che tutto spira dipendenza e vassallaggio, senza premere sulla espressione *di fedele servitù*; avverto solamente a quel termine di sottoscrizione, con cui Cosimo si dichiara esser *da Cesare stato fatto Duca di Firenze*, il quale avvertimento può avere il suo uso opportuno in que' luoghi, ove si è veduto, e in que', ove ancóra si vedrà negato che tal dignità venisse dall' Imperadore. E perchè non si rimangono mai gli Avversarj dal voler' attribuire certe espressioni a mera civiltà, e cirimonia, e vi trovano per entro dell' equivoco, ci giova riferire ancóra un' altra lettera sotto scritta dal medesimo Duca, in cui egli fa una confessione aperta, che lo Stato di Firenze sia dell' Imperadore. L'occasione di scriverla sì fu questa, che in quest' esso anno 1540. il Papa Paolo III. accignendosi alla Impresa di Perugia diede varj segni, ed assai mortificanti al Duca Cosimo di voler' inquietare anche coll' armi i confini dello Stato di Firenze, pose in bando la Città per le decime, e di ciò stimò necessario Cosimo di darne ragguaglio al Marchese del Vasto con una distinta, ed ampia relazione, la quale conchiude colle seguenti parole.

„ Mi è parso per il presente Corriere dare conto di tutto particolarmente all' E. V., acciochè occorrendole in questo mezzo ricordarmi una cosa più che un' altra, lo possa fare; et intendendo, come ordinariamente suol' accadere una novella più che un' altra, sappi la mera verità della cosa, la quale in somma è, che io procuro di difendere me senza offender' altri, fino tanto, quanto sarò costretto dalla necessità. Il pregare l'E. V. con molte parole, che tutti quelli offizj che la potrà fare per extinguere questo fuoco, sia contento di farli, sarebbe al tutto superfluo, sapendo che per ogni rispetto non ne mancherà. Ben li rigordo pensare, se, quando il Papa persista nella sua obstinazione, avrà modo alcuno di darmi ajuto, e favore senza disturbo, o alterazione della mente, e del servizio DI SUA MAESTA', DELLA QUALE FINALMENTE E' QUESTO STATO, ET IO; & con questo fo fine bagiando la mano di V. E., quæ felicissimè valeat. Di Firenze alli 7. di Novembre 1540.

D. V. E. Servitor
Cosmo Medici.

210. Dimentrechè Cosimo perseverava in tal guisa nella professione, e pratica del fedelissimo suo vassallaggio inverso l'Imperadore, gli nacque alla luce un figliuolo maschio, che poscia fu il Gran-Duca Francesco. Tanto fu forte la persuasione universale che Cesare rimirasse lo Stato di Firenze per appartenente all' Impero, e conseguentemente sottoposto alla sua naturale e particolare custodia e cura, che ognuno credette essere venuta l'ora, ch' egli desse le Fortezze in mano di Cosimo: (1) *tenendosi da tutti per fermo che concederebbonsi perciò dall' Imperadore al Duca le sue Fortezze*. Non poteasi fondare tal presunzione ragionevolmente che su' Principj di Cesare già fatti trapelare nel primo istituto fatto a Napoli con Alessandro de' Medici; cioè ch' egli stesso volesse tenere in propia balìa sua la Rocca di Firenze in caso di apertura o scadenza del Feudo, o di mancanza della Successione nella linea retta per poter' e proveder lo Stato di un Principe fedele all' Impero, et idoneo a governare quello Stato, o pure dargli quella forma, che più convenisse al bene pubblico, e alla salute di quel Popolo, con che si mantenesse nella fede

(1) *Cini lib. 2. f. 106.*

fede dovutagli: la qual condizione di mancanza di successione pareva che svanisse colla nascita di un successore a Cosimo.

211. In questa occasione si può avvertire un segno chiaro di quella verità che già si è ripetuta; cioè che il mondo tutto credeva, che Cosimo attribuisce a gloria sua e della sua casa il nome di fedele vassallaggio; poichè la penna di Pietro di Arezzo, la quale ned in quel secolo, nè in verun'altro tanto nel lodare quanto nel biasimare, quasi sempre con eccesso, non avea la sua pari, colla mira di fare un grandissimo complimento di congratulazione sulla natività di questo Principe, in una lettera in data de' 7. di Aprile del 1541. scritta allo stesso Duca Cosimo si servì di questo pensiero: (1) *Nel nascervi un figliuolo, E' NATO A CESARE LEALTA', a Italia ornamento, a Toscana gloria, a Fiorenza unione, a' Medici stabilità, a' sudditi Idolo, agli Avversarj freno &c.* Non sospetterassi che l'Aretino intendesse di dire la ingiuria, o la cosa spiacevole in faccia del Duca Cosimo in una congratulatoria scrittagli per lo stesso motivo, per cui Paolo Giovio gli dedicò quella Storia, in cui lo chiamò vassallo di Cesare; vo dire per rimeritarne grazia, e favore. Non previdero que' begli ingegni ed accorti, che dovessero degenerare tanto le Massime nelle età future.

(1) *Pietro Aretino lettere tom. 2. p. 203. edit. di Lione in ottavo.*

212. Ma ritorniamo al genere delle prove pratiche del vassallaggio di Cosimo: (2) *Havendo Cesare deliberato*, dice l'Ammirato, *di far l'Impresa d'Algieri, e per questo essendo verso il fin della State calato in Italia, stimò il Duca Cosimo al suo uficio appartenersi d'andarlo a visitare e far riverenza a Genova.* Ricordianci che nella venuta antecedente di Carlo V. dalle Spagne in Genova Cosimo gli mandò fare le sue scuse del non essere venuto in persona ad ossequiarlo per gli torbidi ch'erano per anche nel suo Stato, e che non gli permettevano l'allontanarsene: questa volta soddisfa personalmente al suo uficio; il che non si aspetta che a' Principi vassalli (3).

(2) *Scip. Ammirat Hist. lib. 32. f. 462. D.*

(3) *Sopra §. 165. f. 602.*

213. Sentiamo il Cini annoverare i motivi di questo viaggio: (4) *Aveva il Duca ... deliberato di rincontrare l'Imperadore o in Milano, o in Genova; perchè molte urgenti cagioni lo necessitarono a negoziare una volta con lui presentialmente per il desiderio cioè di ringraziarlo de' BENEFIZJ RICEVUTI, per offerirgli contro agli infedeli TUTTE LE FORZE SUE; E PER DARGLI CONTO delle difficoltà che aveva nel governo del suo Stato: e per aprirgli una volta ben gli occhi, ed avvertirlo della malignità verso lui della più parte de' suoi Ministri, da' quali per invidia sapeva esser' appresso a lui di continuo perseguitato.* Poco importa il sapere in quale significato adoperasse qui il Cini il vocabolo Benefizj; da che si sa che il Benefizio che avea ricevuto Cosimo era di que' che fanno i Sovrani, e i Cesari a' Principi vassalli: e per tale dovette essere grato, e fargli i suoi ringraziamenti il Duca Cosimo, e gli corse l'obbligo non che di offerire, ma di prestare all' Imperadore parte delle forze sue nella impresa guerra: e quinci parimente nacque la convenevolezza di DARGLI CONTO del suo Governo. Avvertasi come tutto il disegno di Cosimo *di aprire gli occhi a Cesare, e di avvertirlo della malignità de' Ministri* invidiosi, secondo quel supposto, tendea a sincerare ed a far certo l'Imperadore della sua fedeltà, e ciò a fine di rimeritare la remissione delle Fortezze. Non vi sarà uomo sì temerario nel giudicare, che quel Principe onestissimo adoperasse qui inganno per sorprendere l'animo di Cesare: ma adoperato l'avrebbe se non con ogni candore, e sincerità si fosse creduto obbligato di essere fedelissimo Vassallo di lui.

(4) *Cini lib. 2. carta 112.*

214. L'accoglienza, e la risposta che ebbe Cosimo dall' Imperadore fu questa, al dire dell' Ammirato: (1) *Cesare lodollo del buon, e giusto governo, con cui egli reggeva i suoi popoli, e del figliuolo novellamente natogli seco grandemente si rallegrò, assicurandolo, che del desiderio che gli rimanea delle Fortezze non passerebbe lungo tempo che ne gli darebbe intera soddisfazione.* Il Cini ne favella in questa guisa: (2) *Ivi (in Genova) ricevè (Cesare) dal Duca la prima visitazione rallegrandosi seco del figliuol maschio natogli, e facendogli ottime promesse, che alla tornata sua d'Algieri gli sarebbero le sue tanto desiderate Fortezze restituite: molto laudandolo del buon governo, e della incorrotta giustizia, che manteneva, e raccomandando alla sua FEDE, E VIGILANZA tutta la Toscana, gli commesse che di Piombino, e di quel Signore tenesse diligente custodia.* Sentasi ancóra l'Adriani sopra questo fatto: (3) *Fu ricevuto (Cosimo dall'Imperadore) con paterno affetto, rallegrandosi seco del figliuolo natogli, e datogli ottima speranza per lo futuro, e promettendo che alla tornata d'Algieri LO INVESTIREBBE DELLE SUE FORTEZZE, che desiderava cotanto: e lodandolo del buono, e savio governo dello Stato suo, gli commise che della Terra di Piombino, e del Signore tenesse diligente cura raccomandandoli le cose di Toscana, e che nel governo di Siena si confacesse a tutto quello che disegnasse di farvi Monsignore di Granuela, il quale per questi affari, e molti altri d'importanza disegnava con grande autorità di lasciare in suo luogo in Italia.* Non è già che si possiamo noi fidare di questi Scrittori, a segno di credere che nulla abbiano alterato nel racconto di que' discorsi, o negoziati che raccontano. Eglino non sono punto conosciuti per tanto scrupolosi, che non volessero spandervi sopra un'aria meno spiacevole al loro genio, che pur troppo è noto. Sarebbe di certo vantaggioso al nostro assunto ove avessimo esatta memoria e precisa delle parole di Cosimo, e di Cesare: ma in questa mancanza attenianci a quelle conseguenze, che per adeguata illazione vengono dalla relazione loro.

(1) Ammirat. ivi f. 462.

(2) Cini lib. 2. carta 124.

(3) Adriani lib. 3 f. 85. A.

215. Non è stile di Sovrano a Sovrano assoluto, ma di Padre a figliuolo, o di Principe superiore a Principe subordinato e vassallo, che l'uno lodi ed approvi nell'altro il savio governo degli Stati conceduti gli a reggere, e l'amministrazione d'incorrotta giustizia. Mostrò chiaramente Cesare di favellare a un Principe, o Duca, il quale come Maestrato principale a lui subordinato governava lo Stato, e Popolo di Firenze da lui dipendente. L'essere corrottibile o no, è un predicato, che malagevolmente si adatta a un Giudice, e Rettore, il quale non si possa assolutamente in verun rispetto considerare per persona privata; e per privato si considera ogni Duca vassallo in riguardo dell' Imperadore, e supremo Signore.

216. Il *raccomandare, e commettere alla fede, e vigilanza di lui la custodia di tutta la Toscana*; e singolarmente dello Stato, e Principe di Piombino (circa il quale in quel tempo non v'era piccola sospizione d'infedeltà verso l'Imperadore per alcuna cagione che a suo luogo si additerà) indica parimente che Cesare rimirasse Cosimo come tenuto all'uficio di un fedelissimo Principe vassallo: perchè s'egli il giudicò idoneo, et adattato a mantenere altrui, e a conservare altri Stati nella fede, e devozione dell' Impero; molto più dovette crederlo obbligato ad esser'egli a lui fedelissimo.

217. Il fargli poi intendere che intorno alle cose di

Sienna si dovesse *confare a' disegni* del suo Vicario Generale in Italia, il Granuela, è un trattarlo per fidanza, che avea nella sua fede al pari di un Ministro suo Primario, ed intimo, e non da persona principesca di assoluta indipendenza.

218. Che l'Imperadore gli promettesse positivamente l'Investitura delle Fortezze alla tornata d'Algieri, non è verisimile; sì bene lo è ch'esso gliene desse speranza; perchè altrimenti non più sarebbevi stato d'uopo de' maneggi, che si vedrà, che furono praticati a tal'effetto in appresso. Osservabile è, che non si scorge che il Duca Cosimo in questo rincontro cercasse le Fortezze con doglienze, o protestazioni di violenta ritenzione; ma che con atti proprj a' Principi vassalli procacciò di rimeritarne, e conseguirne per grazia il possesso.

219. Laonde in cotesta spedizione adempì all'uficio di buon, e cospicuo Vassallo, e al servigio *Militare*, come all' *Aulico* per mezzo di Cammillo Colonna, sotto il quale mandò in Africa con Cesare due mila uomini, sì come lo accenna l'Ammirato in queste parole: (1) *Il Duca pregato felice successo alla buona mente di Sua Maestà, e PROFERTOGLI IN NIUNA COSA DOVERSI PARTIR MAI DAL SUO VOLERE, e intanto havendogli del suo Dominio due mila Fanti conceduti, infino a Lucca l'accompagnò...... E quindi seguitò l'Imperadore alla Spezie, onde s'imbarcò per Barbaria.* Oltre l'ajuto di due mila uomini ancóra *ad istanza di Cesare ne furono sotto Menco da Monte Doglio mandati molti altri col Marchese di Marignano in Ungheria per soccorrere Ferdinando Re de' Romani fratello di esso Cesare.* Se non fosse insopportevole ogni sospetto ancorchè minimo circa la sincerità del magnanimo Duca Cosimo, quasi ch' egli dolosamente ingannare avesse voluto l'Imperadore con fargli a credere di esser' ottimo Vassallo, ad effetto di trargli dalle mani le Fortezze, agevole gli sarebbe stato lo ingannarlo con tali promesse in voce di perpetua ubbidienza con sì reali ossequj, e con sì fatte opere che non si fanno, che da Nobilissimi Vassalli, e che non si possono ricevere che per effetti di vassallaggio, se non se chiaramente apparisca alcun' altra manifesta cagione, o condizione, che le richiedesse.

220. Bernardo Segni ci dà indizio, che Cosimo oltre a' 2000. Soldati sovvenisse a Cesare con cento mila scudi in questa impresa: (2) *per gratificarlo più* (come dice questo Scrittore) *ed acciò più facilmente s'aprisse la via, per quel dono, a rihavere la Fortezza di Firenze, e di Livorno che erano in sua potestà.*

221. A questi segni di vassallaggio, aggiungasi pur' anche un' altro fatto che avvenne in Lucca, il quale senza contrasto fu un' atto di giuridizione attiva per parte dell' Imperadore, e passiva per parte del Duca Cosimo; poichè Carlo V. pronunziò sentenza in una lite ch' era insorta circa il modo del pagamento della dote, e dell' antifatto spettante alla Vedova di Alessandro de' Medici. (3) *Sentenziò in Lucca* (dice lo stesso Bernardo Segni) *una lite seguita infra il Duca Cosimo, & il Papa per cagione della dote della Margarita sua figliuola, che il Duca fussi tenuto pagare al Papa per tal conto scudi 180. mila se voleva liberare li beni antichi di Casa Medici.* I beni sopra li quali seguì quel giudizio erano la più parte situati nella Città, e nello Stato di Firenze; Cosimo sino lì dovea averne pagato alla Principessa Margherita d'Austria otto mila scudi l'anno, secondo quello che era stato ordinato dal Conte di Sifontes l'anno 1537. (4) Sicchè il Papa Paolo III., come creditore, e Cosi-

(1) Ammirat. Ist lib 32. f. 462. F.

(2) Ist. Fior. MSC. lib. 10. f. m. 157.

(3) Segni lib. 10. f. 156.

(4) Segni lib. 8. f. m. 36.

e Cosimo stesso, come debitore riconobbe in Cesare la superiorità, e la giuridizione suprema sopra quello Stato: perchè senza giuridizione o sopra le persone o sopra gli effetti disputati non si sentenziano nè decidono le liti, nè si esercita l'uficio di Giudice, singolarmente in una causa che quasi era propria, trattandosi della dote della propria figliuola del Giudice. Per sorte non v'è qui luogo al sotterfugio della qualità di Arbitro eletto, di cui si vogliono valere gli Oppositori per sfuggire il vero. Non so se vorranno che il preteso compromesso accordato tra la Città di Firenze, e Don Ferrante Gonzaga si estenda ancóra fino qui.

222. Giacchè delle cose seguite in quest'anno nella Città di Lucca si è dovuto qui favellare, non sarà alieno dal soggetto il ricordare ancóra un'avvenimento, che ivi accadde, e che servì di principio, e di seme fecondo alla famosa controversia di precedenza tra Principi Estensi, e Medici, la quale si protrasse con gravissime dispute fino sotto all'Imperadore Massimiliano II., e della quale per necessità d'incidenza (come di cosa, che di accessoria per poco, era divenuta parte della principal quistione, cui trattiamo) in progresso dell'Opera ci converrà toccare più di una volta, e più a lungo. Di presente in grazia dell'ordine, che riguarda la parte Storica, e il tempo, riporterò quello che ne disse il Manuccio. (1) *A Lucca dello Imperadore era anco venuto il Duca di Ferrara, allora Alfonso, il quale non avendo prima fatto segno alcuno di voler' avanzare il Duca di Firenze di dignità, nel procedere che fece la Corte innanti allo Imperadore, e al Papa si prese la man destra, e il luogo più degno, non contendendone il Duca di Firenze, nè pur pensandovi, nè stimando che quell' atto dovesse scemargli la dignità; nè che similmente il detto desse la Salvietta all' Imperadore, la quale è tenuta preminenza di chi è principale tra gli assistenti nelle Gran-Corti* (cioè tra Vassalli ed Uficiali dell'Imperadore ne'servigj aulici). *Di ciò fece il Duca di Ferrara farne Scrittura autentica per valersene all'occasioni.*

(1) *Aldo Manuc. Vita di Cosimo f. 80. edit. Bologn. 1586.*

223. Ecco la prima materia della Lite, la quale come scintilla sotto la cenere serpendo indi a non gran tempo, scoppiò per la prima volta in Roma, e lo racconta il medesimo Manucci: (2) *Avvenne poco dopo, che in Roma, dov' erano gli Ambasciadori dell' uno, e dell' altro Duca, dovendo il Papa andar' in Capella, che non si stimava il Duca Cosimo amico, diede commissione al Maestro delle Cirimonie, che allo 'mbasciadore di Ferrara sopra a quello di Firenze fosse assegnato il luogo più degno. Il che vedendo lo 'mbasciadore Fiorentino, e parendogli cosa strana, ne fu al Papa per sapere, se ciò fosse vero, a cui fu risposto di sì, e che ciò gli si conveniva per esser più antico nella dignità Ducale, e* per alcune altre cagioni. Venne bene qui al Manucci il sopprimere quelle *alcune altre cagioni*, che dal Pontefice furon' allegate; e lo fe da Scrittore accorto più che fedele, il quale tutto il suo libro della vita del Duca Cosimo seppe farlo depurato da ogni fatto, e detto, che potesse, o provare, o indicare il vassallaggio della Casa de' Medici, accomodando la sua penna per avventura non meno al proprio affetto, che al genio dilicato che regnava nel tempo in cui egli scrisse, nella Corte Toscana, ove allora già avea incominciato a putire l'idea e il nome dell' essere Vassalli dell' Impero dal Gran Cosimo non punto abborrito, ma per lungo tratto di tempo segnalatamente professato.

(2) *Id.*

224. Sentiamo però l'Ammirato, il quale per questa volta fu meno scrupoloso, e disse: (3) *Fu mosso il Pontefice dall' atto ultimo fatto in Lucca, dall' esser' il Duca di Ferrara più antico Duca di*

(3) *Ammirat. Ist. lib. 32. f. 463. B.*

quel

quel di Firenze, e perchè essendo EGLI FEUDATARIO, DOVEA PRECEDERE A CIASCUN' ALTRO, CHE A MEN DEGNO SIGNORE, SI' COME EGLI CHIAMA L'IMPERIO, *fusse sottoposto.*

225. L'Adriani il fa favellare nella stessa sentenza, dicendo, (1) *che il Duca di Ferrara era* FEUDATARIO DELLA CHIESA, E QUEL DI FIRENZE DELL' IMPERIO, *e quel del Signor più degno qual'era il Papa, doveva precedere.*

(1) Adriani lib. 3. f. 90. H.

226. Tanto l'Ammirato, quanto l'Adriani scrive che alcuni Cardinali, o altri parziali del Duca Cosimo negassero quella proposizione dell' essere Cosimo Feudatario; ma veggasi su quali miserabili, e falsi argomenti si fondi la loro negazione in questo particolare. (2) *Da parte del Duca di Firenze si diceva, non dover gli atti di gentilezza, e di cortesia essere a niuno di pregiudizio. La Città di Firenze essere ab antiquo sempre a quella di Ferrara, & a' suoi Principi preceduta; perchè dunque egli che per libero volere de' suoi Cittadini huomini liberi in quel tempo, e da altri non dipendenti, era di quella Città stato creato Capo, e Signore, al Duca di Ferrara non haver' a precedere?* Qual fosse la libertà de' Cittadini ch' elessero Cosimo già si è mostrato abbastanza (3) per far vedere quanto era inetto, e falso questo argomento, se pure allora fu posto in campo per provare indipendente e la elezione di Cosimo, e la Libertà di Firenze. Ma andiamo avanti nel vedere le ragioni da loro pretese. (4) *E dove mai essersi trovato, o letto da centinaja d'anni in quà che la Città di Firenze in sua libertà costituita a Imperadore alcuno fosse sottoposta?* E questa è ella una proposizione da mettersi per interrogazione, quasi che non avesse replica? ella ripugna al fatto di tutti i secoli da noi provato. Qui le opponiamo una interrogazione che strangola: e dove mai si è trovato scritto, o letto il modo legittimo, e requisito, col quale è uscita Firenze dalla soggezione dell'Impero, la quale qui avanti centinaja d'anni si suppone che eiteffe? dove le prove della Costituzione di quella Libertà, se pure per essa Piena Indipendenza si vuol' intendere? Le son ciarle, e sì inette, che nulla più. (5) *Le quali doglienze furon favorite da molti Cardinali, e specialmente da Pucci, e da Monti, mostrando al Papa, che* mentre d'alcuna differenza pendepiato in giudizio, *non si dee cos' alcuna contra il legittimo possessore innovare &c.*

(2) Ammirat. ivi.

(3) Sopra § 5. seg. e § 90. seg.

(4) Ammirat. ivi.

(5) Ivi.

227. Nel racconto dell' Adriani v'è alcuna ragione di più, ma della stessa stoffa rispetto all' indipendenza: (6) *Queste ragioni da' Cardinali amici del Duca erano come frivole, e di niun valore rifiutate.* Di vero i Cardinali di quel tempo con molta facilità condannavano i Papi di frivolezza; e forse in grazia dell' umor fantastico indipendente perdettero ogni precetto di buon costume: (7) *dicendogli* (seguita quello Storico a narrare) *che quell' atto di Lucca fatto per cortesia, o altrimenti non aveva forza di far pregiudizio a cosa tanto antica, e di tanta importanza, e che non solo al Duca, ma a tutta la Città di Firenze s'apparteneva: e che il tempo nè il nome del Ducato non doveva avere privilegio alcuno di poter scemar la dignità primiera della Città: e che l'ultimo che si diceva, era intieramente falso, cioè che lo Stato di Firenze fusse fatto feudo dell' Imperio.* Cotesti Porporati dando così la mentita al Sommo Pontefice mostrano dunque che nell' attaccare i sacri diritti dell' Impero, non vi fa bisogno, nè pure con esso lui di alcuna civiltà, nè prova di verità. Ma sentiamo la spiegazione egregia del vassallaggio

(6) Adrian. lib. 3. f. 90. H.

(7) Ivi.

gio del Duca Cosimo: (1) *Amico era egli bene dell'Imperadore presente, & affezionato, e confederato*. Non era vassallo, ma buon compagno di Cesare. Era venuto dunque al mondo con una alleanza naturale; poichè non se ne vide ma' nè il trattato, nè gli articoli, nè la estensione, o restrizione, se non che secondo questa sciocca proposizione essa alleanza si ristrigneva alla vita del solo Imperadore allora vivente, egli degnavalo di essere suo confederato. Ma avanti. (2) *Ma che maggioranza alcuna mai vi avessi avuto l'Imperio, altro che di riverenza, la quale ciascuno Principe gli deve; questo era falso*. Non badisi al gergo e guazzabuglio della espressione; quella spezie di riverenza che doveva, e prestava in cospetto del mondo intero a Cesare il Duca Cosimo, non era punto dovutagli da ogni Principe; ella non si chiedeva, che da' Principi vassalli, qual fu esso Duca. Cotesta pare la confusione babilonica del linguaggio, e de' termini. Qui si fa ignorantemente la guerra al nome di Feudetario; col supposto falso che presto avesse a diminuire la Dignità di Cosimo. Ma il vero è, che se alcun solido fondamento avea il Duca di Ferrara e di Modena contro di Cosimo; egli era questo, che non costava che Cosimo avesse ricevuto solennemente in Feudo lo Stato di Firenze; che non era creato veramente Duca con quella potestà propria e regale che aveva nel suo Stato il Duca di Modena: perocchè esso non avea mai a cedere il passo a Cosimo come a semplice Governatore od Amministratore e Vicario.

(1) Ivi.

(2) Ivi.

228. Ma a noi non si appartiene l'entrare nel merito della causa di precedenza. Il Duca Cosimo potea aver torto o ragione in questa controversia senza riflessione sull'essere indipendente dal S. Impero. L'articolo venne in mezzo a caso, o incidentemente e si è veduto con qual coerenza. Non persuade bene la conseguenza, che la dignità che il Principato spirituale comparte a' Papi faccia passare, e comunichi la preminenza a' loro Vassalli temporali. L'un carattere è di natura differentissima dall'altro; e non si vede come i loro dipendenti secolari possano partecipare per mezzo del legame di feudalità, e soggezione mondana più di ogni altro Principe del mondo Cristiano, de' vantaggi celestiali. La qualità d'esser vassallo del Pontefice non è tale, che in concorrenza con un'altro eguale a lui nel rimanente gli dia di necessità la precedenza, o costituisca una preminenza se non forse locale. Ma in ogni disputa che soffre delle difficoltà, si producono dalle Parti delle ragioni forti, delle meno forti, e delle deboli; e non di rado di quelle che sono falsissime, perchè fondate sovra suppositi, e fatti falsissimi. Dubiterei quasi che que' Cardinali non avessero messo fuora quella dottrina in quel tempo. Gli Storici, che ne fanno fede scrissero più tardi e in età sospetta; voglio dire dappoichè il negare il vassallaggio della Casa Medici era già divenuta moda, e stile degli Storici Fiorentini. E pare un difetto che Bernardo Segni il quale scrisse circa il 1550., non abbia registrate queste particolarità. Ma dato che que' discorsi veramente venissero in campo fin di allora, da ciò nulla risulta se non la cognizione di quello che ardirono di dire in Roma alcuni appassionati, dal ragionamento de' quali non si vorrà che dipendano i diritti de' Sovrani. Quello che vi è di certo, si è, che il Duca Cosimo non comparì Autore di sì inetta e temeraria proposizione. E come potea esso comparirlo senza bruttamente contraddire con simile dichiarazione alla sua propia tante volte ripetuta professione, e promessione e al fatto suo propio? Non era peranche venuto il tempo che la Corte di Firenze rompesse i cancelli, e disprezzasse quella Ragione ed Autorità Imperiale, sovra di cui unicamente posava la giustizia del suo Principato. Ciò sia qui segnato

per

per lume della Storia concernente l'origine, i progressi, e la maturità che ha avuta la pretensione dell' indipendenza nella Casa stessa regnante, la quale in ciò indubitatamente ha variata, e dal primiero rettissimo istituto traviata. Sì come visibilissimamente si comprende da' fatti de' Medici, e del Duca Cosimo fin' ora esposti, e vie più per le azioni di Cosimo stesso da qui innanzi da esporsi, ognuno comprenderà. E per mostrare ancóra che questa ciarla che si pretende che venisse posta innanzi allora in Roma non avesse per Autore Cosimo, basta opporle le azioni stesse, ch' egli fece in quel torno, come perfetto vassallo inverso l'Imperadore.

229. Egli per l'appunto in quel tempo che si disputò di ciò in Roma nell' assenza di Carlo V. che era sotto Algieri, eseguì fedelmente quanto Cesare al partir suo gli avea commesso, cioè di aver l'occhio sulle cose dello Stato di Piombino che parve allora titubare nella fede, laonde *con esortazioni efficacissime ricercava il Sig. di Piombino* (racconta il Cini) (1) *Cognato della Madre a voler meglio le cose sue guardare: ed a voler' insieme nella divozione dell' Imperadore, di cui Piombino è feudo nobile, al tutto mantenersi*: E fu tale la vigilanza sua circa gl' interessi dell' Imperadore, che lo stesso Scrittore lascionne questa testimonianza: (2) *Senza mai vedersi stanco, teneva con estrema vigilanza gli orecchi aperti non pure alle cose sue, ma a tutte le altre ancora, onde Cesare potesse alcun nocumento ricevere*.

(1) *Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 122.*

(2) *Cini ivi carta 128.*

230. Si può osservare a questo proposito, che il Duca Cosimo fino lì non avea avuto alcun' Uficiale di guerra nello Stato, che dipendesse propiamente da lui; tutti ubbidivano immediatamente a Cesare; ma in questo tempo egli cercò di liberarsi da questa soggezione, non però senza espresso consenso di Carlo V. (3) *Cosimo*, sono parole dell' Adriani, *cercando un Capo di guerra tale, che in tutto dipendesse da se propio, e lo servisse con fede, si risolve ad eleggere Stefano Colonna.... E però con CONSENSO DELL' IMPERADORE, a cui il Duca aveva aperto l'animo suo, si commise al Marchese d' Anghilara Ambasciadore Cesareo in Roma che vedesse di condurlo a servigio del Duca*. Veggasi come si accordino questi fatti colla assurda dichiarazione di non esser Feudatario, e Vassallo Cosimo. Ma per tornar' alla disputa di Roma.

(3) *Adrian. lib. 3. f. 93.*

231. La prima zuffa in questa guerra di precedenza terminossi, allo scrivere dell' Adriani, in questo modo, che (4) *Paolo Terzo finalmente si contentò che l'Ambasciadore del Duca di Firenze fusse mantenuto nel suo luogo, e che poi chi voleva litigare, litigasse; non dovendo alcuno esser cavato di possessione se non dopo sentenza legittima*.

(4) *Adrian. lib. 3. f. 91.*

232. Il motivo di lasciare il vantaggio del possesso a chi l'avea pare dunque in quelle circostanze, che movesse l'animo del Papa a desistere dalla deliberazione sua fatta contro alla preminenza del Duca Cosimo. Ma dal desisterne non crederei che si potesse inferire ch' egli avesse mutato parere circa il vassallaggio, e il carattere di Feudatario Imperiale di esso Duca. Egli era questo Pontefice troppo perito delle cose di Stato per prendere sì grosso granchio.

233. Costa dalle scritture, che le Corti di Toscana, e Modena lungo tempo dopo hanno fatto pubblicare in questa Causa, che Cosimo era ricorso, o comparso al Tribunale Cesareo per non soccumbere in questo conflitto; attesochè per parte de' Principi Medicei si scrisse: (5) *Hanc controversiam diremerunt ....Carolus V., ac pro ejus Majestate Albæ Dux, ipsius Majestatis Domus Præfectus Maximus qui suis litteris die* 29. *Decembris anno* 1547. *datis declaravit Forilivii Episcopo*,

(5) *In libello, in quo præcedendi rationes explicantur edito an 1561.*

copo, Oratori tum Florentino deberi primum locum. Postremò Ferdinandus, qui nunc imperat hoc idem anno proximo superiore 1560. *in persona Equitis Medicei decrevit*. Talchè se Cosimo volle attenersi alla dichiarazione che aveva fatto l'Imperadore Carlo V. per mezzo del suo Delegato il Duca d'Alba, e al Decreto dell'Imperadore Ferdinando I., egli riconobbe di certo il Tribunale Cesareo per suo Superiore, e conseguentemente sè per Principe dipendente e Vassallo; e con ciò smentisce le ragioni frivole ch' altri a favor della sua allora non da lui vantata Indipendenza avea allegato in Roma. Il punto fu, che que' Decreti non aveano terminata, o decisa la lite: quindi per parte degli Estensi venne esposto, o replicato: (1) *Dispiciamus quod est Superioribus diebus à Ferdinando Cesare STATUTUM; reperiemus enim ipsum AUDITIS UTRIUSQUE PARTIS RATIONIBUS, UTI CAUSA COGNOSCERETUR MANDASSE, atque interim in suspenso jus praecedendi reliquisse, quemadmodum ex ejus decreti verbis declaratur quod factum est id. Februarii hujus anni INTERIM AUTEM SUA MAJESTAS PRIORI DELIBERATIONI, ET VOLUNTATI SUÆ INHÆRET; quam se ipsius quoque Illustrissimi Ducis Florentiæ Oratori, & aliis indicavit, ne tamquam Orator in Ecclesiam, vel ad publicos, & solemnes actus veniat, nisi cum à Cæsarea Majestate vocatus fuerit &c. Ac sane cum INSTITUTUM FUERIT JUDICIUM APUD CÆSAREM, nescio qua fronte quis audeat affirmare rem amplius integram non esse, tantæ Majestatis nulla ratione habita*. Se adunque entrambe le parti piatirono, ed esperimentarono le loro ragioni avanti l'Imperadore; se egli ordinò la cognizione della causa a' suoi Tribunali, e se si stette a' suoi Decreti; se si sottomisero *de plano*, senza minima difficoltà, o protestazione al Giudizio ordinario che ne venne costituito, ed introdotto; ne risulta che sino qui non apparve vestigio di denegata subordinazione all' Impero per parte del Duca Cosimo, o la Corte Toscana; che che ne seguisse in appresso.

(1) *In Tractatu rationum praecedendi f.* 13. *edit an.* 1562 18 *Kal. Aprilis*.

234. Tanto basti di avere qui detto intorno a questa controversia, che bisognerà toccare di nuovo a suo tempo propio; ritorniamo ora alla considerazione de' casi del Duca Cosimo; ne' quali egli continuò a praticare l'uficio del miglior Principe Vassallo che si avesse l'Imperadore Carlo V.

235. E nel vero per questa via, cioè di mostrarsi fedelissimo e devotissimo di Cesare, egli seppe meritare, e consegui finalmente il possesso delle Fortezze di Firenze, e di Livorno, in occasione che Carlo V. ritornato dall' Impresa d'Algieri era venuto dalle Spagne in Italia a fine di amministrare la guerra dalla parte di Fiandra per ridurre alla sua ubbidienza il Duca di Cleves fattosegli ribelle, e congiuntosi col Re di Francia contro di lui.

236. De' successi di questa portata non vien bene il discorrere, nè si può con esattezza, ove non si abbia sotto gli occhi gl' instromenti, ed atti autenticati, i quali diano il lume necessario allo schiarare la materia. Io non ho copia del contratto, o della transazione o scrittura, in vigor di cui furono rilasciate, e commesse alla fede di Cosimo quelle Fortezze: e perciò è giuoco forza contentarci del semplice racconto storico superficiale, che ne hanno fatto gli Storici Fiorentini, e le sole penne consecrate al genio della Casa Medici.

237. Racconta dunque quel fatto l'Adriani in questa forma: (2) *Carlo V. andando a Bussè, e quasi nel mezzo fra Parma e*

(2) *Gio. Batista Adriani lib.* 3. *f.* 109.

Piacenza, avendo in sua compagnia il Duca Cosimo, e avendone conosciuto LA PRUDENZA, E LA FEDE *fu finalmente contento* DI FARGLI GRAZIA DELLE FORTEZZE. Parla pur'in termini verisimili e convenevoli qui l'Adriani; ma non è in ciò eguale a se da per tutto: soggiugne però incontanente, e con tenor simile: (1) *parendogli pure ch' egli ne fosse troppo, e troppo lungo tempo gravato nell' onore, che per tutto si avesse a credere, come molti follemente si davano ad intendere, ch' egli* NON PER SINCERITA' D'ANIMO, MA PER FORZA DOVESSE ESSER FEDELE ALL' IMPERADORE...... *avvegnachè....questa deliberazione avesse molti Signori, & Italiani, e Spagnuoli potenti che la contraddissero, più per invidia ch' essi portavano alla grandezza del Duca Cosimo, che per bene, e servigio di Cesare;* DOVENDOLI IL DUCA PER COTAL GRAZIA ESSER MOLTO PIU' OBBLIGATO POI CHE PRIMA, *e divenendone maggiore, e più potente Signore, e però a lui* PIU' UTILE, E PIU' ONORATO SERVIDORE. E più che giusta la conseguenza; massimamente procedendo il Duca Cosimo con sincerità, e senza fraude, e non potendo mai credere di ricevere in ispecie le Fortezze con legame meno stretto di quello, con cui avea ricevuto il Governo dello Stato in genere, cioè col vincolo di esser fedele, e devoto dell' Impero, e col fine di conservare lo Stato in essa devozione e fede. (2) *Così* (segue a dire l'Adriani) *all'arrivo di Monsignor Granuela, il quale favoriva le cose del Duca, il giorno XI. di Giugno....ne promise gratamente la spedizione*. Sì che l'Imperadore adempì a quelle speranze, che avea date a Cosimo al partir suo per Algieri: cioè (3) *che alla sua tornata lo investirebbe delle Fortezze*. Il Duca dal suo lato corrispose a questo novello favore, e beneficio da vero Principe Vassallo; perchè (4) *Vedendo le gravi spese, e grandi, che havea fatto, e faceva continuamente Cesare per la difesa d'Italia, e per lo buono stato di quella, volontariamente gli promise 150.m.scudi...., e di mandar seco al suo Stato due mila Soldati sotto Stefano Colonna*. Il beneficio nuovamente ricevuto da Cosimo è corrisposto dal Servizio Militare; e da una spezie di Laudemio. Segni entrambi di feudalità non punto ambigui. Non fu compera, ma giusta rimunerazione; e comechè compera stata fosse, non per questo sarebbesi rimasta di essere infeudazione. (5) *Nam & interventu pecuniæ feudum acquiri posse, certum est. 1. Feud. 16. & 20. & vendendo etiam benevolentiam suam exhibet Dominus, quod me potius quàm alium* (vel neminem) *habere vassallum velit: pecunia verò non tam eliciendi, quàm remunerandi beneficii causa data videtur*. (*Hattyser. in Annalis: Jur. Feud. c. 3. lit. F.*) così avvenne qui il fatto.

238. Scipione Ammirato parlando di questo caso scrisse così: (6) *Dopo usate le cerimonie, che co' Principi maggiori si osservano, si diede a* trattar con destrissimo modo *per conto delle Fortezze*. Notisi quella destrezza; non era scaltra, nè frodolente; perchè porta il generoso Duca Cosimo e in bocca e in fatto la fedeltà, e l'ossequio verso Cesare. *Havendo* (continua l'Ammirato) *il negozio in mano Monsignor Granuela favorevole al Duca, fu l'undecimo giorno di Giugno.... ampiamente sodisfatto. Havendo egli all' incontro sovvenuto l'Imperadore di 150. mila scudi perchè nelle soprastanti guerre servir se ne potesse, concedutogli la persona di Stefano Colonna, della cui opera si volea l'Imperadore servir' in Fiandra, e permesso, che dello Stato suo si levassero quattro mila Fanti, due mila sotto Cammillo Colonna, e gli altri due sotto Stefano.*

239. Il

(1) Ivi.

(2) Ivi.

(3) Adrian. lib. 3. f. 85. A.

(4) Ivi f. 109.

(5) Samuel. Stryk Exam. Jur. Feud. c. 2. qu. 20.

(6) Ammirat. Ist. lib. 32. f. 466. D.

239. Il Baldini Scrittore della vita del Duca Cosimo uniforme all' Adriani, accenna per motivo principale d'impulso, che movesse l'animo dell' Imperadore à graziarlo, e beneficarlo la sperienza che aveva fatto pel passato, e la fidanza che avea per l'avvenire della fedeltà immutabile di esso Duca, e con le seguenti parole: (1) *L'Imperadore .... per far palese a ogn' uno quanto egli CONFIDAVA NELLA FEDE, e nella prudenza sua (del Duca) ei GLI RENDE la Fortezza di Firenze, e quella di Livorno, le quali egli haveva in suo potere, e volle ch' egli ne fosse LIBERO SIGNORE E PADRONE &c..... E per mostrarsi grato a Cesare del BENEFICIO CHE SUA MAESTA' GLI HAVEVA FATTO in havergli RENDUTO le due Fortezze ... gli donò dugento mila fiorini.*

(1) Baccio Baldini Vita di Cosimo &c. f. 34.

240. Prima di fare alcuna osservazione su questo racconto sentiamo ancóra il Manucci, il quale collo stesso tenore, e con più circostanze ne favella come segue: (2) *Havendo l'Imperadore PROVATA, E LA FEDE, e la sofficienza, e valore del Duca Cosimo, non havendo alcuno in Italia, che meglio sostenere gli potesse i suoi Stati, e di cui più si potesse fidare, e conoscendo lo Stato di Firenze fermo e per le qualità del Duca, e per la successione del figliuolo maschio, benche in ciò havessi e molti, che overo invidiando la grandezza e gloria del Duca Cosimo, o' da altro spirito mossi, il consigliavano a far' altrimenti, si risolvè à rendergli le Fortezze. Il che fu quando venne Cesare di Spagna a Genova per passare in Fiandra .... la dove andò il Duca Cosimo a visitarlo, e avendolo indi accompagnato fino a Pavia, andando Cesare alla volta di Milano hebbero insieme diversi ragionamenti, da' quali Cesare compreso assai, quanto egli fosse, e prudente, e considerato, per poco hebbe a menarlo seco in quella guerra per servirsi dell' opera, e consiglio di lui; se non fosse di ciò fare stato dissuaso da Granuela suo Segretario principale, il quale gli diede a vedere quanto fosse meglio per lui, che egli andando a quella Impresa con tutto il rimaso de' suoi Soldati che haveva in Italia, lasciasse il Duca come per SICURTA', E GUARDIA de' suoi Stati, che erano in pericolo di essere da diverse bande infestati: Per il che Cesare ordinò a Gioanni di Luna Castellano che consegnasse il Castello, e la Fortezza di Firenze al Duca, e quel di Livorno a chi per lui il ricevesse: e così a' VII. di Luglio il Duca egli in persona prese il possesso della Fortezza di Firenze: e mandato... a pigliare il possesso di quella di Livorno; fu libero in tutto da una CERTA INDEGNITA', che gli pareva sostenere; e ne divenne PRINCIPE ASSOLUTO CON ANIMO DI NON PARTIRSI MAI DALLA DIVOZIONE DI CESARE, e così in Italia, come fuori di mantenere grande la sua parte a tutto suo potere.*

(2) Aldo Manucci Vita di Cosimo f. 86. 87.

241. Odasi ancóra il Cini, che racconta il fatto nella guisa seguente: (3) *Era il Duca in questo tempo con speranze più certe andato a Genova a trovare il medesimo Imperadore, ove PER LA FEDE, E PEL VALORE DIMOSTRATO VERSO QUELLA MAESTA' era stato da lei molto lietamente ricevuto; e cominciato il negozio della RESTITUZIONE delle Fortezze, in cui dal Principe di Solmona fra gli altri ricevè notabili ajuti, seguitando sempre l'Imperadore per la Lombardia camminava. Giunto finalmente a Pavia, e soprarrivato nel medesimo luogo il Granuela, che di Germania faceva ritorno, dal quale le cose del Duca erano state sempre molto*

(3) Gio. Batista Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 231.

favorite, l'undeci di Giugno del 1543. l'Imperadore non ostante le molte contradizioni degl' Invidiosi, si contentò DI LASCIARLO QUEL LIBERO, ED ASSOLUTO PRINCIPE CHE DA DIO, E DA' SUOI CITTADINI ERA STATO CREATO. *dando resoluzione che l'una, e l'altra Fortezza fusse in intera podestà di lui consegnata. Et egli a rincontro per mostrarsi grato di* TANTO BENEFICIO, *veggendo il bisogno di esso Cesare volontariamente promesse di mandare a lui in tre paghe 150. mila scudi, ed accomodarlo del suo Luogotenente Stefano Colonna desiderato da Cesare per crearlo Maestro di Campo di tutte le sue genti, aggiugnendo oltre a ciò l'ajuto di due mila eletti Soldati Toscani, e sopra tutto col lasciare esso Duca pieno di* ARDENTISSIMO DESIDERIO, E PRONTEZZA D'ESPORRE PER SERVIZIO DI ESSO CESARE *ovunque fosse stato mestiero,* LO STATO, E LA PROPRIA VITA. *Ed ordinato intorno a ciò quanto era necessario fare, prese la volta di Firenze.*

242. Narrazioni più sincere, ed accurate delle precedenti non erano da espettarsi da questo genere di valenti Scrittori. Coteste ad ogni modo hanno a bastare per testimonianza del vero vassallaggio di Cosimo de' Medici. Avvertasi però in primo luogo, che con discernimento si debba accettare quel modo loro di nominare Restituzione la Concessione, che fece l'Imperadore delle Fortezze. Con discernimento, diss' io; poichè rispetto alla Rocca di Firenze egli era falso assolutamente, e in diritto, e in fatto, che cotesto atto fosse restituzione, non restituendosi a uno, se non quello che altre volte egli possedette, o di possedere già ebbe il gius quesito. Ora quella Rocca Cosimo non mai l'avea posseduta, nè alcuno gius a rigore di chiederne il possesso gli si competea. Era quella Fortezza di Cesare per ispezial patto stipulato tra lui, e il predecessore del Duca Cosimo, nelle cui Ragioni sole esso Cosimo succedeva; egli non avea alcun gius quesito, se non a ciò che Cesare conceduto avea pe' suoi privilegj a Alessandro de' Medici. Nè ricorrasi alla fola, che i Senatori, o la Città di Firenze conferisse di propria autorità ogni poter, diritto, e Signoria a Cosimo; posciachè ciò si è mostrato esser falsissimo, avendo essi Senatori in ciò operato subordinatamente, e correlativamente a' precetti Cesarei (1), non come autori, ma come meri esecutori della legge, e costituzione Imperiale, ristrignendo più tosto, che ampliandone i termini. Ed oltrachè la Città non volle punto dar più, ma bensì meno a Cosimo, se avesse potuta, di quello che avea avuto Alessandro; ella nè pure potea conferire a esso Cosimo un gius, e una cosa, che non ebbe essa medesima. La Rocca non mai era stata in balìa sua, ma sempre in quella de' Medici, e con ispecialissima dipendenza dall' Imperadore, ed obbligazione con esso lui, oltre a quella universal dipendenza, che ne hanno tutte le Fortezze costrutte nelle Terre sia mediatamente, od immediatamente sottoposte all' Impero. Talchè in riguardo di questa Rocca la grazia di Cesare fu vergine, e nuova affatto, e si dovea nominare Concessione, e non Restituzione, ove si voglia tener conto della proprietà debita ed opporsi alla corruttela del linguaggio politico polemico assai comune nella Scuola de' male affezionati contra le Ragioni sacrosante dell' Impero, allorchè convien delle Donazioni, e Concessioni Imperiali far confessione, e capitale. Rispetto alla Fortezza di Livorno, il vero è che Cosimo la tenne in suo tal qual governo per quelle settimane, che scorsero dal dì della assunzione sua al Primato fino all' apparire del Conte Sifontes

(1) Sopra §. 3. seg.

Pleni-

Plenipotenziario Imperiale in Firenze, a cui egli la fece evacuare col patto di tempo illimitato; *do ut facias; & facio ut des*; cioè Cosimo la diede a fine di esser' investito, o confermato nello Stato; e funne investito; o istituito, con che fosse fedele a Cesare, e della sua fede desse quel pegno; il qual motivo finale potea protrarre il suo effetto all' infinito, cioè a tempo da non diffinirsi, che dal beneplacito Imperiale di Carlo V. E tal beneplacito seppe conseguire Cosimo con rendere certo l'Imperadore della sua fede per moltissime, ed efficacissime prove: e conseguendolo si può dire rispetto al tale quale possesso primiero, che gli fosse restituita la Fortezza di Livorno. E tanto, se pur non è troppo, del termine *restituire*, e *rendere*, colla spiegazione di cui si comprende insiememente come si abbiano da prendere que' parlari di cotesti Scrittori, *le Fortezze sue, le Fortezze di Cosimo*; cioè si hanno da prendere con *grano salis*.

243. E niente minore discretezza vi vuole ad intendere quel dire del Baldini che *l'Imperadore volle che il Duca di esse Fortezze fosse libero Signore, e Padrone*: o pure ch'egli *si contentò di lasciarlo quel libero, ed assoluto Principe, che da Dio, e da' suoi Cittadini era stato creato*, come scrive adulatoriamente, e depravando la storica verità il Cini; poichè il candore di un verace Storico volea, che dicesse: quale fu riconosciuto da' Cittadini in esecuzione de' precetti di Cesare, il quale poi con tutti gli Stati, e Vassalli a lui subordinati dipende da Dio solo. Cosimo non potea essere più libero, nè più assoluto Signore delle Fortezze, che di tutto lo Stato insieme: ora di tutto lo Stato lo fu egli dipendentemente dalla superiorità dell' Impero, e di Cesare, come canta la Investitura sua, e colla mira, e condizione, che, come *fedele del Sacro Impero* custodisse, e governasse quella Città, Repubblica, o Stato. Divenne il Duca Cosimo per la Concessione, o Investitura delle Fortezze più libero, e più assoluto Signore rispetto al suo Stato interno e alla sua potestà di reggere, e difendere egli medesimo, come Capo, ciascun membro sottoposto alla sua custodia, e cura: ma non mica rispetto a' legami, che lo astrignevano all' Impero, nè alle condizioni, co' quali avea ricevuto quel Governo, o Ducato. Crebbe egli di riputazione, autorità, ed onore, perchè venne trattato alla perfine al pari degli altri Duchi, e Principi vassalli dell' Impero, i quali tengono in lor balìa, e presidiano a lor talento le Fortezze de' loro Stati. In questo era stata fino allora deteriore la condizione di Cosimo, di quella degli altri Principi; non si potendo negare che la soggezione di vederle presidiate, e governate dagli Uficiali, o Ministri del supremo Signore importasse notabile minoramento di potestà, libertà, e giuridizione; laonde per simile motivo Papa Paolo III. per l'appunto in que' giorni, in cui Cosimo impetrò la grazia delle Fortezze, ricusò il feudo dello Stato di Milano pel suo Nipote, non volendo Cesare concederglielo che con ritenerne in sua balìa le principali Fortezze. (1) *Il Papa* (nel racconta il Segni) *astuto, ed ambizioso, quanto altro Principe, sapendo i gran bisogni che haveva l'Imperadore di danari per amministrare la guerra, che haveva in animo di fare contra il Duca di Clever, faceva mettere innanzi di havere Milano per Ottavio suo Nipote, e Genero dell' Imperadore* (2) *i quali accordi non ebbono effetto, perchè l'Imperadore volendo ritenere le Fortezze in mano, e disgiugnere Pavia dal resto dello Stato, il Papa ne voleva l'intera possessione, lasciò andare quel ragionamento*. In questa sola contemplazione dunque potea dire adeguatamente l'Adriani, che il Duca Cosimo si paresse *troppo e troppo lungo tempo gravato nell' onore*; e il Manuccio,

(1) *Bern. Segni Ist. Fior. MSC. lib. 10. f. m. 196.*

(2) *Ivi f. 199.*

che

che fu libero in tutto da una certa indegnità, che gli pareva sostenere: attesochè sembrò che perciò fosse riputato da meno, e di minor autorità nel concetto comune, e forse in alcun rincontro, ed effetto particolare; portando così, non so se io mi debba dire, la pravità, o la condizione naturale degli uomini, lo stimare coloro, che sono non solamente più potenti a difendere sè, e i suoi, ma più forniti di mezzi per far male, e di farsi temere: il perchè non è in ogni riguardo condannabile il pensiero di quel Jurefilosofo, che disse: (1) *Consistit honor in solius potentiæ existimatione*. Ma l'accrescimento di autorità, libertà, e podestà e di onore che accrebbe al Duca Cosimo, non dovea per alcun conto produrre un malo effetto, quale sarebbe stato il sottrarsi dalla subordinazione dovuta al supremo Signore; ma per valerci delle parole dell'Adriani, dovea farlo *divenire Servidore*, cioè qui senza contrasto Vassallo *più utile, e più onorato di Cesare*; il che è lo stesso che più *FEDELE*.

(1) *Hobbes de homine cap. 10 f. m. 47.*

244. Contuttochè cotesti Scrittori abbiano più tosto mira di ottenebrare, che di palesare il legame del Vassallaggio del Duca Cosimo; è tanta però, e tanto efficace la forza della verità ch' ella traluce a mezzo del velo de' loro detti, e racconti stessi. Tutti a una voce, trattone l'Ammirato, che con più dilicata, o più accorta circospezione quivi scrisse, dicono che questa Concessione, o Restituzione, per accomodarci al loro linguaggio, era una grazia, e un tanto benefizio. Colla quale ingenua confessione eglino fanno palese, che non credettero che Cosimo avesse titolo di rigorosa giustizia di pretendere il possesso delle Fortezze, e che Cesare gli le concedette come assoluto, e Sovrano Signore, il quale fino allora avea voluto, e giustamente potuto tenere in suo immediato governo, e potere quella Parte dello Stato. Conciossiachè, se per ragion comune delle Genti, se per alleanza, o deposito a qualsivoglia altro motivo di quelli, per cui i Principi estranei, e più potenti tengono, e presidiano le Fortezze di altri da loro non dipendenti Potentati, avesse tenute Cesare queste; spirato tale motivo o tempo, ragion volea che fossero tornate al natural Signore per via di giustizia, e non di grazia; nè v'era luogo di avere, e di professare, e di praticare per la Concessione, o Restituzione una gratitudine, e un'obbligo che si estendesse non solamente a donare al concedente dugento mila scudi d'oro, e a mandare a servigio suo due mila Soldati, *con animo di non partirsi mai dalla divozione sua, ma ancora con pieno desiderio; e colla prontezza di esporre per servizio di lui ovunque fosse mestiero, lo Stato, e la propria vita*. Talchè non si potendo negare nè pur da loro, che ciò fosse veramente un benefizio; et essendo parimente manifesto, che tal benefizio ebbe per cagione sì motrice sì finale la fedeltà già sperimentata, e creduta per l'avvenire; ne viene per necessità, che l'atto importava un legame, o contratto feudale, e da Vassallo. Non essendo altro il Feudo che *Beneficium Fidelitatis*. Non favellò con tutta esattezza il Padre Foresti ove disse (2) *Felice facondia usò Cosmo de' Medici a pro de' suoi posteri. Conciossiachè in vece di priephi porgendo all' Imperadore 200. mila scudi d'oro, n'ebbe da lui l'Investitura (delle Fortezze) di Livorno, e di Firenze*. Posciachè si è veduto che il principale motivo che spignesse l'animo di Cesare a dar le Fortezze al Duca, fu di *averne conosciuto la prudenza, la fede, la sofficienza, e il valore*; motivi, per cui i Sovrani danno, e confidano a' Principi vassalli la custodia particolare, e propia e perpetua degli Stati dipendenti dall' Impero. Di queste qualità si fa capitale, ed elleno sono guiderdonate non colla mira sola di rimunerare i servigj passati; ma altresì

(2) *Foresti nella Vita di Carlo V. all' an. 1543.*

altresì di astrignere il beneficato alla fedeltà futura; poichè il fine di tale beneficenza è, che la cosa data, o conceduta, o investita sia conservata, retta, governata, e custodita perpetuamente nella devozione, e per l'utilità del Signore concedente, e non mai si rivolga al danno di esso.

245. Per le quali insuperabili ragioni bisogna che ogni animo giusto e di equità fornito confessi che il Duca Cosimo ricevesse in feudo queste Fortezze, sì come aveva ricevuto in feudo universalmente il governo, e la custodia perpetua della Città, e dello Stato di Firenze. Il che resta stabilito, ed inconcusso, pogniamochè non vi sia intervenuto formale giuramento di fedeltà e prestazione di omaggio per parte del Duca Cosimo de' Medici; il che io per ora non sono nè per assolutamente negarlo, nè per asserirlo: tanpoco se seguisse nel contratto che seguì in Napoli tra Carlo V., ed Alessandro de' Medici; poichè non emmi venuto fatto averne copia, e non so quello, nè quanto altri di ciò in mano si abbia, o sappia. La presunzione è, che in Firenze si sieno conservati quegli Atti, non avendo i loro archivj patito alcun sinistro incontro, essendo stato pacifico tutto 'l Principato in tempo de' Principi Medicei. Il sospettare che vi fosse qualche cosa di più di quello ne comunicano i Fiorentini Scrittori, non è gran peccato, conosciuta la indole dello stile istorico loro in questa parte. Puote oltre a ciò essere sfuggito anche alla cognizione loro alcuna circostanza di momento; perchè seguì cotesta negoziazione, come scrisse l'Ammirato, *con destrissimo modo*, e al dire degli altri, col favore del Principe di Salmona, e del Cardinal Granuela, e tra le parieti del Gabinetto; ne sarebbe la cosa senza esempio, nè contro alla pratica, assolutamente, stantechè (1) *Sæpè præstatur juramentum in privato Conclavi Imperatoris*. E ben si può dar cagione legittima, per cui si prenda, e conceda in segreto, e privatamente la Investitura (2). Sarebbevi per chi fosse curioso in raccorre gl' indizj, e in pesare le probabilità e formar conghietture, un' altro segno idoneo a fortificare il sospetto; cioè quello che ne arreca il Segni, dicendoci, che in suo tempo correva la voce che Cosimo non tenesse le Fortezze con quella libertà che gli altri Duchi, e Principi dell' Impero, ma a nome precisamente dell' Imperadore: (3) *Li nimici suoi*, dice quello Storico, *e li vaghi di cigulare affermarono, che le Fortezze gli erano state date fintamente; e fu questa cosa stimata per vera ancora fuori, e particolarmente da' Veneziani*. Esso nomina qui un genere di Personaggi, i quali nelle cose pubbliche, e di Stato non soleano prender le lucciole per lanterne; egli attribuisce ad ogni modo questo falso romore a ciò, che il Duca avea lasciato presidio Spagnuolo nella Fortezza ad istanza della Duchessa sua moglie. Evvi, chi afferma l'avere Carlo V. per legge apposta nella Investitura voluto che perpetuamente siavi per entro della Rocca una Compagnia Tedesca di presidio; il che si serba sin' a' nostri dì, solendo di quella titolarsi Capitano o il GranDuca, o il Gran Principe *pro tempore*. Ma di ciò non è punto da ingaggiar briga. Il lume della pura ragione vuole che si creda, che l'Imperadore con questa grazia fatta a Cosimo, non abbia inteso nè di spropriare se stesso della suprema giuridizione sopra questa Rocca: perocchè eziandiochè ogni giuridizione sopra un sì fatto luogo passi nell' accettante, tuttavia s'intende riservata alcuna maggioranza pel Concedente, Sovrano ed Imperadore. (4) *Magni enim refert* (dice il Paciano) *an Castrum vel territorium transferatur à supremo Principe. Nam quando Princeps supremus transfert Castrum, tunc licet in accipientem Jurisdictio cohærens*

(1) *Oldenburger in Limnæo Envellato lib. 2. c. 18 n. 21. f. 263.*

(2) *Id. ibid. n. 15. f. 262.*

(3) *Segni lib. XI.*

(4) *Fulv. Pacian. cons. 3. n. 10.*

rens Castro, tamen intelligitur reservata ipsi Imperatori quædam Jurisdictionis superioritas, quæ ossibus Imperii adhæret. Nè tampoco, che abbia inteso di partirsi dal fine, e riguardo che ebbe in commettendo, e la Fortezza, e lo Stato alla fede di Alessandro predecessore di quello, cioè di riservarsi la facoltà di tenere in freno quella Città in un caso di scadenza, o mancanza di successione nella linea retta, a fine di farne quelle disposizioni che fossero atte a conservare que' popoli nella devozione, e fede dell' Impero, alla qual cosa era tenuto Carlo V. di riflettere per ragion del suo Imperial debito, ed uficio. E nulla ostar' a ciò potrebbe nè pure, ancorchè non se ne fosse fatto Scrittura, o Contratto, e che il possesso, e la Investitura si fosse data con poche parole, e succinte in voce (1) *Nihil refert sive verbo, sive præcepto sive baculo sive alia re, quam in manu tenuerit investiat aut inthronizet Rex, & Imperator, & Investitura necessaria est, sed non necessaria est Scriptura, quæ tamen prodest.* (2), perchè tuttavia qui sussiste l'obbligazione, e il vincolo ch'è naturale a questi patti di feudo non giurati, o non giurabili. Il giuramento non obbliga punto d'avantaggio che la fede data per promissione, come fece cotante volte, e reiteratamente il Duca Cosimo: alla quale, ove esso avesse mancato, Cesare, se non fosse proceduto contra di lui, come contra un violatore di giuramento; sarebbe però proceduto come contra un violator della obbligazione naturale e della fede data; e lo stesso si debbe dire senza fallo de' posteri, e successori rispettivi, stantechè i primi non fecero altro che rappresentare i seguenti. Ma fu bene alieno il virtuoso Duca Cosimo dal violare la sua fede, come anche si vedrà nell'andar' avanti.

246. Nulla adunque opera qui il difetto delle solennità, molto meno la ignoranza, perdita, sia volontaria, sia accidentale de' documenti, come che in oggi l'odio contro a' sacri diritti dell' Impero, ne voglia ritrarre un grandissimo, ed ingiustissimo profitto. Il che ad ogni guisa non si può volere senza imprimere una macchia di biasimo a due Principi di quella età per prudenza, e fede grandissimi, ciascuno considerato nella sua sfera: all' Imperador Carlo V. quella di esser stato troppo credulo alle promissioni, e dimostrazioni di perpetua fedeltà che gli fece Cosimo. Il che sarebbe irragionevole, poichè per buona pezza, e con ogni cautela egli volle prima sperimentare quale fosse di Cosimo la fedeltà inverso di lui, e la capacità per governare i Popoli commessigli, il perchè scrisse l'uno de' suoi Cronisti, il Manucci, che l'Imperadore non seppe risolversi di dargli le Fortezze: (3) *Percioccbè di sua natura non si fidava de' forestieri senza far prima lunga prova della lor divozione verso di sè.* E per verità, delle prove egli ne ebbe, e tali e tante, che il più cauto, e guardingo sarebbesi lasciato ingannare, giacchè *Prudentia non est aliud, quam præsumptio futuri contracta à præteriti temporis experientia.* A esso Cosimo darebbesi poi la taccia di avere con arte volpigna temporeggiato ed ingannato fino a tanto che mettesse in istato sè, e i suoi di poter tirare i calci all' Impero, e che avesse inteso di ristrignere la sua obbligazione alla sola vita sua, e di Carlo V. con una bruttissima fallacia ne' termini; quasichè solamente alla persona di questo Augusto avesse obbligato la sua fede: e quasichè Carlo V. avesse disposto delle cose di Firenze a favore de' Medici in nome suo privato, e non in nome pubblico dell' Impero. Le quali insinuazioni, e supposizioni sono falsissime per le ragioni e prove esposte. E conseguentemente importano imputazione ingiuriosa alla memoria di cotanto Eroe, il quale non ebbe

(1) *Waltramus libro de Investitura Episcoporum apud Conringium Exercit. VII. n. 35 f. m. 303.*

(2) *De Luca de feudis in summa n. 128 & 332. Vedi sopra cap. 14.*

(3) *Aldo Manucci Vita di Cosimo f. 75.*

ebbe tale iniqua intenzione; e se mai fosse sì, che avuta l'avesse, con ciò non avrebbe accresciuto un grado di ragione a coloro che pretendono che non vi fosse alcun vincolo tra la Casa Medici e l'Impero, e che da sè senza espresso consenso d'entrambe le parti siasi potuto dissolvere.

247. Ma a fine di sconfinare ogni ombra di sì ingiurioso ed inverisimile sospetto, ci fa di mestiere ancóra il ragguagliare i fatti del Duca Cosimo eseguiti, dappoichè ebbe ottenuto il possesso delle Fortezze; giudicheranno i Lettori se essi possano sottrarsi al genere del dovuto vassallaggio, ed inserirsi nella classe di una mera amicizia o gratitudine o di interesse propio, o di alleanza, da che si è mostrato, che altra alleanza quivi non fu, se non quella che c'è tra 'l Vassallo e 'l Signor Supremo, e che perciò le azioni di Cosimo furono principalmente una sequela della fede data, e promessa tante volte all' Imperadore, abbenchè accidentalmente la propia sua utilità, sicurezza e difesa, e il bene comune di Cesare, e del Duca altresì ne fossero potente occasione conciossiachè tra il Sovrano, e il buon Vassallo, tra l'Impero, e gli Stati da esso dipendenti mai sempre sono, e debbono esser comuni i pericoli, e i comodi. Fecesi adunque palese di nuovo il zelo, e la fedeltà *in occasione della guerra di Piemonte (l'anno 1544.) ove il Marchese del Vasto avendo richiesto il Duca Cosimo della sua Cavalleria, l'ebbe col Signor Ridolfo Baglioni, non volendo il Duca mancare in tanto bisogno all'Imperadore.* Il Giovio fa menzione di questo soccorso, dicendo: (1) *Cosmus tametsi cavendum sibi ab insidiis exulum, quas adversus se parari audiebat, & tuendam à Barbarussæ impetu maritimam oram arbitraretur... Cæsari tamen, cui SUMMA OMNIA DEBEBAT OFFICIA ET VASTIO ÆQUA POSTULANTI, communi rerum discrimine deesse noluit, misitque Rodulphum Baleoneum Malatestæ filium, cum insigni ala veteranorum equitum.* Donde mai quel sommo debito, donde la equità delle richieste del Marchese del Vasto? Se non viene dall' avere l'Imperadore come Sovrano Signore di Firenze posto, e mantenuto legittimamente in quello Stato il Duca Cosimo?

248. Non andò molto che il Marchese del Vasto perdè la giornata di Cerasola. In questo accidente (2) *Il Duca Cosimo fu disposto per quell' avviso non altrimenti, che se havesse havuta la rotta nel proprio Stato, si preparò di* denari, e genti *con la maggior prestezza che si possa immaginare raccolte sotto buoni Capitani quattro mila Fanti della miglior gente di Toscana.... queste Fanterie imbarcate su le galere del Doria, venute perciò a Livorno furono da Genova mandate a Milano... Era Fanteria buona, e scelta di Soldati vecchi, e risuscitò la spenta vita a' Milanesi, i quali erano disperati per la salute, e sollevati dalle fazioni.... Onde l'Imperadore a gran ragione dovette lodare il Duca, che in sì estremo bisogno suo gli avesse porto una certa salute.* Gerolamo Bardi nobilissimo Cronologista Fiorentino riponendo questa azione tra le più memorabili di Cosimo dice: (3) *Intesa la rotta degl' Imperiali alla Ceresola, mandò il* Savello con danari, e con Fanti *a Milano per conservarla all' Imperadore: il che gli accrebbe gran grazia appresso Augusto, havendo fatto ciò senza esserne richiesto.* L'Ammirato attribuisce a questo opportunissimo, e fedelissimo soccorso la vittoria che ottenne poco dopo il Marchese di Pescara: *A' 4. di Giugno*, dice esso, *il Marchese del Guasto, non senza l'armi del Duca ebbe vittoria nella Stradella Castello posto fra Piacenza, e Tortona, e si ricompensò la rotta ricevuta nella Ceresola.*

(1) P. Jovius Hist lib. 34. f. 328. A.

(2) Segni lib. 11. f. m. 240.

(3) Gerol. Bardi Chronologia parte 4. f. 497.

249. Ma questi sono atti che provano troppo, dirà taluno, perchè passano di là dell'espresso obbligo de' Feudatarj, e Vassalli, e debbono ascriversi a una eroica gratitudine o al pericolo comune. Concedesi che fosse il pericolo comune per la combinazione delle cose, che desse maggior spinta al zelo di Cosimo; concedesi parimente, che la virtuosa sua inclinazione lo spronasse a mostrarsi grato; ma riflettasi di grazia al termine relativo di tal gratitudine, cioè al benefizio di averlo Cesare legittimo Sovrano investito, e poi mantenuto nel Primato, Governo, Principato e Ducato di Firenze. Abbiasi riguardo alla eroicità del Duca Cosimo, ed insieme a tutta la connessione delle circostanze, ed alle relazioni necessarie; e non dubiterassi più che Cosimo stesso intendesse di operare, non pure da amico, ma anche da buon vassallo. E questa verità è tanto manifesta, che il doverla riconoscere e confessare, fece venire la stizza a un Senatore, e Scrittore allora vivente, il quale proruppe in queste parole: (1) *Il Duca vivendo sotto l'ombra dell' Imperadore non agitava cos' alcuna di sua autorità, anzi mantennesi verso di lui, come buon' amico, e buon suddito*: ecco come il debito viene conciliato coll' affetto, e non già attribuito ad alcuna alleanza: (2) *Sovveniva sempre in denari, e gente in tutte le imprese, e massimamente nelle guerre di Lombardia, perciò non haveva altra cosa, che d'investigare modi di far danari per poter' adimpire le sue voglie, e degl' Imperiali...... perchè sovveniva, come io dissi ogni giorno, di grosse somme l'Imperadore....... E Don Francesco di Toledo suo zio, quasi sempre stava in Firenze sotto titolo d'Ambasciadore dell' Imperadore, come per guardia di quello Stato.* Un tanto sincero giudizio e testimonio mostra quanto sia grande l'affettazione di coloro che vogliono attribuire la subordinazione di Cosimo a altro patto che a quello che c'è tra l'Imperadore, e un Principe suo gratissimo, ed insieme amicissimo Vassallo, e Feudatario. Accorse co' suoi soccorsi opportunamente Cosimo a' pericoli del suo Sovrano; e con ciò anche non chiamato satisfece al debito di buon Feudatario. (3) *Vassallus regulariter non præstat servitia nisi vocatus. Si tamen periculum Domino imminere videat, ultro præstare debet* (*2. Feud. 26. §. licet. Struv. Synt. Feud. c. 11. th. 9.*)

(1) *Segni Ist. lib. 11. f. m. 278.*

(2) *Ivi.*

(3) *Sam. Stryk Exam. Jur. Feud. c. 18 q. 34.*

250. L'anno 1545. Cosimo die nuova prova di sua lealtà, e prontezza di sovvenire Cesare, e ne tenne memoria il sopraccitato Bardi scrivendo, che (4) *destinate molte genti a' servigj dello Imperadore contra i Lutherani... tenne in fede i Sanesi per Cesare*; uficio di vero, e sincero Vassallo, che coll' esempio, e coll' opera contiene nel dovere gli altri Vassalli.

(4) *Gerol. Bardi Chronolog. P. 4. f. 498.*

251. (5) *L'anno seguente*, registra il medesimo Cronologo, *inteso il bisogno di Carlo, con gran celerità mandò danari, e gente in Alamagna*. Talchè non solamente quando il fuoco vicino potea imprimere timore di pericolo; ma in casi, che urgeano l'Imperadore solo, Cosimo ancóra si stimò tenuto di assisterlo, come Signore di uno Stato attinente all' Impero. Gio. Battista Cini esalta molto la fedeltà del Duca Cosimo in questa occasione: (6) *Le cose di Cesare si ritrovavano in molta strettezza, e desiderando il Duca di mostrare ad esso Imperadore quanto fosse la prontezza, e devozione sua.... spinse a quella volta (di Alamagna) Ridolfo Balioni con dugento Cavaglieri veterani..... i quali superati molti pericoli, molto a tempo, e con molta laude del Duca furono raccolti; molto comandando esso Duca, che diversamente da quel che usavano molti altri* osservava sempre *qual cosa di più di quel*

(5) *Id. ibid.*

(6) *Vita di Cosimo lib. 2. carta 141.*

che prometteva. Se Cosimo faceva meglio, e più di quello che costumano di fare i Principi Vassalli; egli fece troppo, perchè si possa dire che non si stimasse Vassallo.

252. Lo stesso Storico ricorda ancóra quanta fosse in questo tempo l'attenzione di Cosimo agl' interessi di Cesare in Italia: (1) *Non restando in questo mezzo come vigilantissimo Custode, come si è detto, di tutte le cose Cesaree d'Italia, e massimamente di Toscana, d'investigare diligentissimamente, ed ovunque il bisogno lo ricercava, di soccorrere colle proprie forze a tutte le occorrenze che si porgessero*.

(1) Cini lib. 2. carta 137.

253. Avvenne in quel torno che i Sanesi male soddisfatti del governo che vi tenne Don Diego di Mendozza, facessero alcuni moti, che furono il principio della seguente guerra; i quali con destrezza, e zelo per servigio di Cesare seppe reprimere ed acquetare il Duca Cosimo: ma perchè le mire di lui non sembrarono del tutto sincerissime e disinteressate, il Cini si duole forte di coloro, che lo sospettavano di obliqua intenzione, ragionando come segue: (2) *I Ministri Imperiali .... non sepero contenersi di non credere che il motivo del Duca, non a fine di salvar lui, & i suoi, e di conservar Siena a divozione dell' Imperadore fusse stato fatto, ma perche più tempo fa a divinirne egli stesso Padrone, aspirasse, tanto furono facili a penetrare le calunnie negli animi de' mal disposti, da che derivava che l'invidia e timore che era cominciato ad entrare in essi Ministri Imperiali della troppa potenzia del Duca venivano a levare tutta la grazia di così opportuno benefizio, ma con tutto questo da simili ed altre calunnie poco lasciandosi il Duca trasportare, non mancava di mostrare sempre verso Cesare quella VERACE, E FEDELE DEVOZIONE, CHE FIN' ALLORA AVEVA FATTO*. Il Cini chiama calunnie i sospetti, e pronostici politici de' Ministri Imperiali. Cosimo adoperò il più valido modo di smentirli per allora che si potesse, mostrandoli *verace fedele*, cioè buon Vassallo di Cesare.

(2) Cini lib. 2. carta 139.

254. Io non posso non regalare gli eruditi Leggenti di un passo del Cini, il quale contiene un' avvenimento di questa età raro per la stravaganza dell' Invenzione et idea, e non punto alieno dal nostro soggetto per la sua fine che ebbe. (3)

(3) Cini lib. 2. carta 143.

» Mentre che la Germania ardeva di guerra (*racconta questo* » *Autore*) e l'Italia, spintivi i suoi migliori Soldati, pareva che » tutta questa rimasta fosse cheta, da luogo al tutto inaspettato, » ecco che novello accidente si sente nascere causato più presto della » debolezza del cervello di Francesco Burlamacchi Lucchese, che » da alcuno stabile o ragionevole fondamento. Il quale mosso da » humor malenconico avea fatto sue chimere, e con gli esempj an» tichi di Arato, di Focione, di Dione, e di altri simili (non conside» rando quanto la disposizione delle cose moderne sia da quelle di » quei tempi diversa) si era immaginato di poter Pisa, e Firenze, e » Siena, e Perugia, e Bologna, e finalmente tutta la Toscana da » ogni servitù liberare, e ridurla in quei primi termini, quando sot» to il glorioso nome di dodici Colonie aveva a buona parte dell'Ita» lia signoreggiato. Aveva questo uomo che ne' principali Magi» strati di Lucca era stato più tempo per la sua nobiltà adoperato, » conferito questo suo pensiero molto prima con Benedino Tintore » Lucchese, huomo di qualche esperienza, e con Bastiano Carletti » di condizione simile, de' quali si era servito a partecipare questo di-

 » segno

" segno col Priore degli Strozzi, che allora si trovava in Venezia, e
" sotto il quale aveva il Carletto alcun tempo militato. E se bene
" cotal disegno pareva al Priore più tosto un sogno, od una novella
" immaginaria, che opera da potersi pure sperare di colorirla: non
" di manco poichè con l'altrui pericolo si aveva a tentare, e paren-
" dogli a suo proposito l'accendersi in qualunque modo il fuoco in
" Toscana, andando in ultimo l'istesso Burlamacchi fino a Venezia
" a trovarlo, l'aveva esortato, ed inanimato a dargli complimento.
" Era il Burlamacchi stato qualche tempo Commessario sopra i Sol-
" dati della Montagna de' Lucchesi, e quando porre ad effetto il suo
" proponimento deliberava, si trovava appunto ancóra Gonfalo-
" niere, e Capo di tutta la Città. Con l'occasione de' quali Magi-
" strati disegnava che fattasi la rassegna delle genti, a lui raccoman-
" date; le quali insieme co' Capitani si era fatto molto benevole, e
" che potevano a dumila Fanti arrivare, di andarsene segretamente,
" e di notte con essa a Pisa: ove per esser senza sospetto sperava
" l'addito facile, e gridato il nome della libertà, pensava di cac-
" ciarne, e spaventare chiunque per il Duca facesse resistenza,
" ed essendovi Vincenzo di Poggio fuoruscito Lucchese, Castel-
" lano di quella Fortezza, teneva per molto facile, o l'accordarlo,
" o assediarvelo dentro. Et quindi aggiunte alle sue le forze de' Pi-
" sani, andarne subito a Firenze. Ove trovato il Duca improviso,
" sperava che al nome della libertà quella Città si sarebbe subito le-
" vata: tenendo che il medesimo dovesse fare Siena, e le altre e fin
" che Roma dovesse dalla soggezione temporale de' Preti liberarsi.
" Ma, mentre che per dar principio a questo le cose andavano pre-
" parandosi, e che fino ad alcuni principali Sanesi confinanti a Luc-
" ca, per il motivo fatto a Siena sono richiesti a consentire alla con-
" giura, scoprendo il Tintore la cosa ad Andrea Pezzini similmente
" Lucchese in cambio di farselo compagno se lo fece accusatore:
" perciocchè trovandosi egli del Burlamacchi mal soddisfatto,
" protestò al Tintore di non voler consentire, et nel medesimo tem-
" po sperandone rimunerazione, corse a Firenze a dar notizia al
" Duca di cotal disegno: il che intesosi dal Burlamacchi, e dagli al-
" tri........ il Burlamacchi (benchè Gonfaloniere) nel fuggirsi fu
" preso; e poco di poi dagli Anziani, ed in ultimo da Don Ferrante
" Gonzaga Governatore di Milano acerbamente esaminato: mosso
" a ciò fare da Agnolo Niccolini mandato dal Duca in cotanto acci-
" dente a Lucca: dalla quale essendo a Milano stato condotto, e nell'
" esamini essendosi la Comunità trovata innocente, fu il Burlamacchi
" in quella Città miseramente decapitato. Fu spento il principio di
" questo imminente incendio; che qualunque evento avesse avuto
" non poteva al Duca non essere, se non di sommo fastidio cagione.

255. Del consiglio e projetto del Burlamacco poco ci occorre a dire; solo che giacchè volea fondare una universale libertà nelle Città di Toscana, egli ci ebbe almeno questo di regolato, e di savio, che volesse prenderne il modello da' tempi, in cui veramente le dodici Città Etrusche erano indipendenti governate da' propj loro Lucomoni; cioè innanzi, che fossero soggiogate dalla Monarchia, o Repubblica Romana: meno vaneggiò in ciò il Burlamacco, di quello che si faccia quella classe di difensori della libertà Fiorentina, che pertinacemente vogliono rinvenire, e raffigurare la idea della Indipendenza, se non sotto l'Impero dell' antica

Roma

Roma, almanco sotto il Regno de' Longobardi, e sotto gl' Imperadori Franchi e Germanici, il che si è mostrato essere un vanissimo sogno. Ma la Catastrofe, con cui terminò questa cabala contiene materia di qualche più rilevante considerazione. La Repubblica di Lucca dà il suo primiero Maestrato in mano della giustizia Cesarea per esser' esaminato; e quel Tribunale prende cognizione della causa, anche ad istanza di Cosimo; fa il processo; trova il delitto degno di morte; sentenzia, e fa dare il supplicio al convinto, e confessato. Tal pena non dovette essere senza delitto contro al Sovrano, dal cui Tribunale uscì la sentenza: delitto non v'era, se la Toscana, lo Stato di Cosimo, e le Città di Pisa, e di Firenze, che furono il primo, e principale oggetto della cospirazione, non fossero di ragione Imperiale. In una parola, il Duca Cosimo de' Medici, come la Città di Lucca riconobbero senza soverchia dilicatura, senza difficoltà, e ribrezzo immaginabile la suprema giuridizione dell' Imperadore, e la sovranità sua sovra la Toscana, e di ciò non può dubitarne, se non chi si è lasciato corrompere le idee dalle milanterie degli odierni Indipendentisti.

256. Un'altro saggio segnalato della sua fedeltà, e del suo zelo die fuora il Duca Cosimo in que' tempi, allorchè scoppiò la cospirazione di Gio. Luiggi Fieschi contro della Città di Genova, e il Principe Andrea Doria che stavano sotto la protezione dell' Imperadore Carlo V. Di questo scongiuramento egli n'ebbe la prima fama confusa, e piena di pericolo; talchè egli, (1) *Stimando Genova, e le Galee, ed ogni altra cosa perduta; spedì subito a Roma all' Ambasciadore Cesareo Gio. di Vegha, & al Vicerè di Napoli, confortandogli a mandar subito le Galee di quel Regno, e di quel di Sicilia a Livorno per opporsi, se da Marsiglia o d'altronde i Fieschi si procacciassero ajuto, ed egli convocati subito i suoi Cavalli sotto Chiappin Vitelli, messo insieme buona partita di danari per soldar genti, e fatto star' in ordine le bande della sua fanteria ordinaria per marciare subito ovunque bisognasse; chiamati a se tutti i Colonnelli, e Capitani, e di Roma ordinato che correndo tornasse Steffano Colonna, era per dare opportuno, e potentissimo ajuto alla parte Imperiale, e per ritenere in qualunque modo Genova (non si essendo rivoltata) a quella devozione, quando comparsi i secondi avvisi, s'intende che dopo tanto pericolo, quasi per miracolo di Dio, tutte le cose sono in essa ritornate pacifiche, che le sue Galee, benchè con qualche danno sono restate salve, e che i Fieschi trovandosi senza Capo si sono con molta indignazione di quasi tutti i Genovesi in Montoglio lor Castello ritirati.....*(2)*Furono poco di poi i Fieschi in Montoglio accerbamente combattuti, ove il Duca ricercatone, con buon numero di Soldati scelti mandò Paolo da Castello, e molta munizione per battere quel luogo, il quale dopo lunga difesa si prese a discrezione.* E così Cosimo coll'animo, e coll'opera fu sollecito per le cose che riguardavano l'Imperadore, che invigilando su tutto (3) *per una lettera in cifera venutagli nelle mani non avea mancato alquanto tempo prima (se bene gli fu poco creduto) di metter sospetto di questo fatto ad esso Imperadore.* Aldo Manucci non tacque in occasione di questo avvenimento, che (4) *in questo non meno, che nel passato mostrò il Duca Cosimo quanto egli tenero fosse della salute, e della quiete comune, e dell' ONORE, E DE' COMODI DI CESARE* (vero obbligo di fedel Vassallo). (5) *E non fu in somma cos' alcuna ch' ei non si sforzasse di fare perche le cose di Cesare stessero ferme, e la quiete d'Italia non si turbasse.*

257. Non manco attento stette Cosimo, e parato ad accor-

(1) *Cini lib. 2. carta 146.*

(2) *Ivi carta 147.*

(3) *Ivi.*

(4) *Vita di Cosimo f. 97.*

(5) *Ivi f. 98.*

accorrere, e riparare a' danni dell'Imperadore nel Regno di Napoli; così lo attestò il già tante volte citato Cini: (1) *E perchè la prontezza, ed abilità del giovare alle cose sue si facesse appresso l'Imperadore sempre più chiara, essendo in questo tempo seguiti i rumori di Napoli; per i quali il Vicerè temendo il furor popolare, si era rinchiuso in Castello; e da tutte le parti domandava soccorso. Il Duca al primo avviso spedito quattro Colonnelli, Otto da Montauto, Chiappino Vitelli, Giordano Orsino, Luccantonio Cuppano per soldare quattro mila fanti scelti, e già avendone la metà imbarcati, con la riputazione di quelle armi, e con l'offerta di maggiori forze, bisognando, fu non piccola cagione di spaventare i Napoletani dal persistere nella quasi cominciata ribellione: per lo che per questo nuovo, ed opportuno servizio, ne fu anche dall' Imperadore nuovamente ringraziato, ed appresso a lui ne accrebbe in nuova grazia, ed autorità.*

(1) *Cini lib. 2. carta 149.*

258. Mette tra le memorie delle prodezze più memorabili del Duca Cosimo il già mentovato Cronologista Fiorentino all'anno 1549., che (2) *Cosimo governando con molta prudenza il suo Stato, andò stabilendo se stesso nella grazia di Cesare.*

259. E all'anno 1550. nota (3) *Che Cosimo soccorse Cesare per la impresa di Africa*, della qual spedizione dice il Segni: (4) *Nell' impresa di Africa il Duca Cosimo oltre alle sue quattro Galere mandatevi sotto il Sig. Giordano, vi mandò di più il Sig. Chiappino con 1000. fanti pagati per servizio in quei bisogni dell' Imperadore.* Ma non rifinirei ad annoverare atti di fedelissimo Vassallaggio praticati da Cosimo. Come mai fu sì universale l'alleanza di Cosimo coll' Imperadore che contra ogni genere di nemici in offesa, e difesa, a richiesta, e senza richiesta, egli accorresse, e riscuotesse dallo Stato, e popolo sottopostogli le somme per sovvenirlo, se non lo riputava Sovrano legittimo di sè, e di esso Stato?

(2) *Gerol. Bardi Chronolog. P. 4. all'ann. 1549*
(3) *Ivi all' an. 1550.*
(4) *Segni lib. 12. f. m. 338.*

260. Fia però maraviglia come l'animo di questo Principe in mezzo delle fallaci adulazioni, e de' consiglj degli mal'affezionati al S. R. Impero abbia potuto costantemente serbare lo stesso tenore. Essi non mancarono di dar' assalti al suo cuore per farlo titubare nella fede dovuta, ed insuperbirlo di un' orgoglio inutilissimo, affine che affettasse una libertà, che troppo bene conosceva non appartenerlegli, con ingiuria del suo legittimo Sovrano. A questo proposito giova sentir far' una contanza al Segni: (5) *Mi ricordo . . . d'aver' udita dire una volta a Lottino . . . . . e mi riferì avere un giorno ragionando col Duca dettogli queste parole: Signore, vi maravigliate che gli Veneziani non vi tenghino appresso Ambasciatore, come voi tenete appresso di loro; perchè li Veneziani riputandovi per Vassallo dell' Imperatore, giudicano esser superfluo a negoziare con uno, che non possa fare nelle occorrenze a suo modo, nè di questa vana credenza sarete liberato, prima che averete cavato il Presidio Spagnuolo dalle Fortezze.* Fu questo un ragionamento, per non dir' una ciurmeria, d'ingegno dozzinale, che talvolta ancóra i Principi ascoltano per diporto. Ei suppone assurdissimamente una cosa che la sperienza insegna esser falsissima, testimonj le Corti allora di Ferrara, Milano, e Savoja; cioè che i Signori Veneziani non tenessero Ministri, Inviati, o Residenti nelle Corti de' Principi che si gloriavano di esser Vassalli, e Feudatarj dell'Impero; e che non ne tenessero che appresso di coloro i quali impunemente poteano far male a se, agli altri, e all' Impero, in facendo a modo loro nelle occorrenze. Se in quel tempo egli-

(5) *Bern. Segni Ist. MS lib. 10. f. 204.*

no

no non tennero Inviato in Firenze, ciò fu perchè non vi era gran materia di negozj: ed in effetto il Governo, e il Ministero vi era più Imperiale che Fiorentino in que' tempi, essendo sino il Cosimo come Principe giovine, e recente per così dire, in tutela del suo legittimo, e natural Curatore, o Tutore. Nè quello di Firenze fece grandi geste in Vinezia; egli quivi stette *pro forma*, e realmente invigilò su' moti de' Fuorusciti e singolarmente sul Parricida Lorenzo de' Medici, il quale per opera ed autorità di lui fu ammazzato, dopo la qual cosa, egli se ne ritornò in Corte, e vacò quel posto a fatto, e buona pezza: (1) *Parve che quell Ambasciadore non fosse stato in Vinezia per altre faccende perciocchè dopo la morte seguita di Lorenzo ... Si tornò in Firenze, nè il Duca per gran tempo vi tenne più Uomo alcuno.*

(1) *Segni Ist. lib.12.f.305.*

261. Di simili suggestioni, e consiglj sentì egli talvolta farsi da alcuni suoi Consiglieri, e Ministri, i quali in ciò seguitavano la passione del genio innato profittando della disposizione, in cui videro l'animo del Principe forse amareggiato o da' Ministri, o dalla Corte in qualche maneggio di affare: perchè non ogni cosa procede sempre a brama. E di questa fatta fu il negozio dell' Isola dell'Elba e di Piombino, sul quale Cosimo avea posto l'animo, e che non succedendoli per intero, e nel modo che avrebbe voluto; lo avea reso alquanto male soddisfatto.

262. Non è sì lontana dal soggetto questa particolar materia, che non meriti di esser succintamente accennata, e presa un po più da alto. Tanto quell' Isola, quanto Piombino furono ab antiquo membro dello Stato di Pisa. In fine del quarto decimo secolo, essendo l'Impero fiacco, e diviso sotto Wencislao, contro di cui fu poscia eletto Ruperto il Palatino, o di Baviera; gli Appiani si erano attribuito la Signoria di Pisa, e dello Stato tutto. Ma (2) *l'anno* 1399. *del mese di Gennajo* (allo scrivere del Corio) *Gherardo Appiano conoscendo non senza grave pericolo potersi mantenere nel Principato di Pisa .... si convenne co'l Duca* (*di Milano*) *di concedergli quel Dominio, ritenendo per se Piombino, Suvereto, e Scarlino con l'Isola dell' Elba ..... E a' diciotto del mese di Febrajo ricevè Antonio Porro a nome del Duca il Dominio di Pisa da Gherardo, insieme con lo Stendardo dell' Imperadore, e quel della Comunità.* Comunque si andasse quella vendita, e riserva di Stati concorde più a' disordini di que' tempi, che alla ragion comune, e dell' Impero; gli Appiani rimasero Signori di que' luoghi, con quel genere di diritto che se gli erano riservati, persino al tempo di Massimiliano I. il quale non avendo forze propie abbastanza da sè, ed essendo impedito da altri di rimetter Pisa in libertà e nella pristina grandezza e di fare ragione come tentò colle armi a questa Città sempre meritevole, e fedele all' Impero, investì l'anno 1502. l'Appiano dello Stato, e Feudo di Piombino per lui, e i suoi figliuoli, e discendenti maschi (3), ad effetto di conservare con quel vincolo questa parte dell' antico Dominio di Pisa all' Impero; e in tal guisa venne legittimata la Signoria della Casa Appiana, e la possessione, in cui fino qui avea continovata, e continuò fino a tanto che scadesse il Feudo all' Impero per la estinzione della discendenza maschia di Jacopo quarto Appiano (4) quando ne fu investito il Principe Nicolò Lodovisi. Ora Cosimo non solo fermandosi, e consolidandosi nel suo Stato, volle divenir' ancóra maggior Signore, ed applicò l'animo all' acquistamento di questo piccolo Stato; ei pare che a tale speranza, e disegno gliene porgesse occasione la minorità dell' ultimo Signore, la picciolezza delle forze di quello a difendere le Terre dalle invasioni de' Barbari, e preda-

(2) *Bern.Corio Ist.Milan. P.4.f.m.653.*

(3) *Card. de Luca de Feud.disc. 55 n.4 disc. 12.n.16.*

(4) *Id. disc. 57. n.1.*

predatori del Mare, e le Fortezze da' pericoli degli attacchi, ed in oltre i tentativi che già aveano fatti gl' inimici dell' Imperadore d'impadronirsene contro di esso, ed alcune altre ragioni; tra le quali non fu l'ultima, che la madre del giovane Signore e natural sua Tutrice per genio di fazione era creduta contraria alle parti Imperiali. Per modo che l'animo di Cesare smosso da un lato pe' suddetti motivi, dall' altro per lo merito estremo, che colla sua fedeltà si facea di continuo Cosimo, era risoluto di dare altrove un feudo equivalente al Sig. di Piombino, e d'investire il Duca Cosimo di questo Stato. Una lettera scritta al Cardinal Farnese dal Cardinal Francesco Sfondrato, celebre nel ministero, e allora nella legazione sua a Carlo V. non meno che nelle altre cose, in data de' 24. del mese di Aprile dell' anno 1548., che abbiamo veduta nell' autentico, con poche parole arreca molto lume a questo affare: *Già V. S. Illustrissima sa la instantia fatta in nome di Sua Maestà al Signore, e la Signora di Piombino, perche lascino quello Stato, coll' offerirgli idonea ricompensa; e molto tempo fa venne il Sig Hieronimo di Piombino con mostrare che detti Signori per niun modo voleano consentire a tal permutazione, allegando le sue vive ragioni; e che dal canto loro erano per fare tutte quelle provisioni, così di fortificare quella Terra, ed assicurare, e satisfare alle altre domande che gli erano fatte, per quanto bastavano le forze sue. Hora finalmente Sua Maestà ha risoluto ..... che* per le pratiche quali si tengono con la detta Signora di razza (era de' Salviati) poco inclinata sempre a Sua Maestà, non può assicurarsi; *e però che per beneficio non solo di essa Maestà, ma del detto Signore conviene che accetti tal ricompenza, confortando esso Sig. Hieronimo ..... e dicendolo con tal modo che intendano gli bisogni così fare, e già come essa può sapere hanno levato forzatamente detta Signora e Signore fuora della Rocca, & il Sig. Duca di Fiorenza comincierà a fortificar l'Elba.*

263. Il fatto è, che Piombino venne presidiato dagl' Imperiali sotto Don Diego di Luna, l'Isola dell' Elba colle Isolette fu ceduta a Cosimo, e all' Appiano restarono i luoghi aperti, e le rendite del Paese (1). E il Duca di Firenze fortificò egregiamente que' posti. Sentiamo il racconto di ciò, e in medesimo tempo la passione del Cini: (2) *Confermandosi Cosimo con cotali meriti* (inverso l'Imperadore) *nella possessione di essa Cosmopoli* (cioè di Porto Ferrajo) *i Genovesi, che altravolta per poco prezzo avevano potuto comperarlo, avvistisi tardi dell' importanza del luogo ne offerirono in questo tempo trecento mila scudi: e per assicurarsi di Piombino; temendo che il Duca anche di quello non s'impadronisse con nuove, e grandissime offerte cercarono di fargli ogni possibile impedimento; trascorrendo con le passioni, e con una certa ignobile invidia tanto oltre, che non mancò chi tra loro proponesse di andarvi con tutte le forze per spiantarne il Duca prima che vi mettesse più profunde le sue radici: ma da far questo furono dalla prudenza del Principe Doria ritenuti.* Questo Galantuomo nota il *trascorso di passione* in altri, e non si avvede della sua; chiama *ignobile invidia in altri* quegli effetti che nacquero negli animi Genovesi da una causa certamente non meno giusta di quella che partorì i disegni di Cosimo. Questi cercò di aggrandire sè, e il suo Stato, anche con danno del Sig. di Piombino: quelli cercarono la sicurtà delle propie loro navigazioni, senza alterazione o pregiudizio degl' interessi di nessuno. E ciò sia qui notato di passaggio per indicare come questo genere di Scrittori cortegiani non si contentano di farla da Panegiristi in vece di Storici; ma di più biasimano sconsiderata-

(1) *Oldenburger Simnaeo Enucleat. P. 2 tit. 22. n 93*

(2) *Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 153.*

mente

mente in altri quello che magnificano ne' loro Eroi; il che è tanto contrario alla prudenza, e al retto giudizio, quanto all'uficio dello Storico.

264. Fece sì il Duca Cosimo, e tanto operò in Corte, e con Don Diego di Luna, che conseguì anche il possesso di Piombino, e circa questo si debbe udire ancóra esso Cini: (1) *Per liberarsi una volta Don Diego da tante brighe, e sollecitudini, che per Piombino gli conveniva tutto il giorno sostenere, e per osservanza della promessa fattane dall' Imperadore, si risolvette a metter' il Duca ancora in possessò di quel luogo, consegnandogli senza privare il Signore delle sue entrate le Fortezze: e cavandone... tutta la guardia Spagnuola promettendo all' incontro il Duca di tenere ogni cosa ben guarnita, e fortificata a nome dell' Imperadore, ed a lui renderla qualunque volta ne fosse richiesto &c. ...... Onde perciò Girolamo degli Albizi ne prese il possesso, facendosi da' Piombinesi, e sue Terre, e Communità prestare il solito giuramento, e rimanendovi in nome del Duca per Generale Governatore .... Ma il Signore di Piombino, benche giovanetto spinto dalla madre era poco prima alla Corte Cesarea condottosi: ove da fomenti de' Genovesi, e di Adamo Centurione che per altri pubblici affari in quella Corte negotiava, essendo grandemente ajutato, empieva di acerbissimi lamenti l'orecchie dell' Imperadore, e de' Ministri e Consiglieri suoi, dolendosi di esser così di fatto, e al tutto contro a sua voglia privato di quello Stato... per darlo a chi in esso non haveva altra ragione che quanto a quella Maestà piacesse. Di che, oltre a molti sospetti messigli della troppa potentia del Duca, e da'* Genovesi e da molti altri invidiosi, *il Confessore suo gliene faceva non piccolo serupolo di coscienza, allegando che oltre alla illecita forza che se ne faceva al Signore, ciò non doveva, ne poteva in nessun modo effettuarsi fino a tanto che il ricompenso dello Stato, che se gli toglieva, non era stabilito.* Se questo Storico limitavasi nel racconto sincero del fatto; se ommetteva gli epiteti odiosi, e i termini di senso ingrato, come sono *fomentare, da invidiosi ed empier l'orecchie di lamenti acerbissimi*, egli avrebbe satisfatto al debito del mestiero e non avrebbe palesato il suo poco amore per la causa giusta, che appare pure che gli Avvocati, e Protettori di quel minore d'età patrocinassero, laudabilissimi in ciò, come che eziandio la salute di quello fosse stata congiunta in parte colla propia loro sicurezza o utilità. Le ragioni, che furono allegate per parte dell' Appiani, parlano da sè nè si vede che cosa loro si potesse opporre, se non le *pratiche sospette* che teneva sua madre, di cui si è parlato di sopra, e probabilmente cogli Strozzi fuorusciti e complici de' Salviati, e oltre a ciò l'insufficienza delle propie forze a difendere e custodire lo Stato in tempi pieni di pericolo e di sospetto.

265. Furono tali i motivi addotti dagli amici del Sig. di Piombino, e il consiglio del Confessore, che fosse rivocato, e amendato quello che si era fatto dal de Luna, il che, colla stessa mescolanza di giudizio propio superfluo, e di passione, lo racconta lo stesso Cini, seguitando a scrivere, che (2) *Perciò a queste ragioni (qualunque elle si fossero) lo muovessero o che per altro mettesse così conto all' Imperadore, poichè Genova per altro non molto ben disposta verso lui ne faceva tanto risentimento la quale gli metteva fin sospetto il Principe Doria come troppo alla grandezza del Duca aderente. Il fatto da Don Diego finalmente convenne, che si stornasse, e che senza rispetto del doppio oltraggio, che al Duca ne veniva (il quale tanto per difesa di esso Piombino*

(1) Cini nel carta 154.

(2) Cini nel carta 155.

haveva fatto) fusse la cura, e guardia di esso in mano di Don Diego di nuovo posta. Punse d'amara puntura questo fatto l'animo del Duca, lamentandosi, che i Ministri Imperiali, da cui più che dall' Imperadore s'arrecava questo disfavore fussero sì poco avveduti che non conoscessero quanto la PRONTEZZA, FEDELTA', E VIGILANZA SUA ne' tempi massimamente pericolosi fusse stata a quella di tutti gli altri amici superiore: e quanto alle cose Cesaree sempre opportuna, e giovevole, ed ora che per remunerazione, e riconoscimento dovesse esser COTAL SUA SINCERA FEDE CON VANI SOSPETTI, o di troppa sua grandezza, o di altro nella mente dell' Imperadore contaminata, poteva non parergli troppo duro, e strano a tollerare: sebbene per adolcirlo i medesimi Ministri non mancarono di andarlo con nuove speranze intrattenendo con mostrarsi di procurare, che nel Regno di Napoli si cercasse di Stato equivalente a quel di Piombino, con che a migliore occasione e tempo sarebbe ben presto stato compiacciuto.

266. Di cotesti successi serve la notizia a mostrare quale occasione credesse Cosimo di avere (non già di partirsi dalla fede, e devozione dovuta all' Imperadore, ma) di rallentare, o vacillare alquanto nell'esercizio e nella pratica di tante azioni utili non solo a Cesare, ma propie a denotare un zelo infinito per lo servizio di lui. Ecco adunque alcuni casi, ne' quali egli die segno della sua variazione, e titubanza sì; ma in un modo, che fa conoscere palpabilmente ch' egli si riputava Vassallo dell' Imperadore. Il Pontefice Giulio III. era entrato in lega coll' Imperadore contro a' Farnesi, della quale fu l'una delle convenzioni, (1) *Che il Papa con 3000. Fanti, e 600 Cavalli dovesse assediare la Mirandola, e conquistarla per se come Terra suddita della Chiesa, e vinta da Giulio Secondo; e che l'Imperadore con 5000 Fanti mandasse Don Ferrante, e con 1000. Cavalli all' espugnazione di Parma per unirla al Ducato di Milano, sì come era innanzi che Papa Giulio l'havesse sottoposta alla Chiesa..... Et il Papa dichiarò per ribelli Ottavio, ed Orazio Farnesi, e li due Cardinali fece allontanarne dalla Corte* (2). In questa urgenza di cose Orazio Farnese, che allora si trovò in Francia, sen venne in Italia con due Galere; ma sull'altura di Lerici, urtato in uno scoglio, fu gittato dal tempestoso Mare sul lido di Pietrasanta (3). *I Pietrosantesi lo fecero prigione. Il Capitano di quella Terra che v'era per il Duca (Alessandro Gianfigliazi) corse ancor' egli..., e se lo fece consegnare, e raccoltolo humanamente lo condusse nel suo Palazzo, e subito tenuto con buona guardia, n'avvisò il Duca. Haveva allora il Duca in Firenze Gio. Battista Savello per Capitano sopra i fatti d'arme, successo nel luogo del Signore Steffano Colonna, che era già morto di febbre in Pisa, chiamatolo subitamente per consultare, gli chiese parere sopra questo, se era bene ritenere, o rilassare Orazio senz' alcun dubbio dichiarato nemico dell' Imperadore: nella consulta intervenivano ancora certi altri.... fra' quali Messer Agnolo Niccolini consigliò il Duca a ritenerlo per fare quel servizio all' Imperadore, d'havere sostenuto un giovane Signore, e di grande spirito che veniva in Italia per turbarli i disegni suoi. In contrario disse il Vescovo di Cortona e Lelio da Fano, che non essendo per ancora rotta la guerra, nè li Farnesi per loro stessi essere nemici del Duca, non pareva che il Duca con ragion' alcuna dovesse offendere quel giovane, e più il Re di Francia, con intromettersi infra gli odii di questi due Principi senza pro-*

(1) Bern. Segni Ist. Fior. MSS. lib. 13. f. m. 355.

(2) Ivi f. m. 356.

(3) Segni ivi f. 361.

posito. Gio. Battista Savello allora disse, Signore, se troppo consulterete questa facenda, o ci metterete più tempo in mezzo, sarete a mio giudizio sforzato a non disporre più cos'alcuna senza saputa dell' Imperadore; ma se presto ve ne spedirete senza mettere tante cose in consulta barete fatto cosa, della quale, secondo me, non vi potrà imputare l'Imperadore, nè nessuno. Piacque al Duca questo consiglio volto per se stesso a non fare dispiacere a' Farnesi; e benche la moglie intendesse il caso altrimenti, spacciò subito indietro a Pietrasanta, e commesse a quel Capitano, che rilassato subito Orazio..., e li suoi compagni li facesse accompagnare sicuri insino a' confini de' Lucchesi.

267. Considerandosi questo fatto da ogni banda, si vede che tutti gli Agenti, che v'intervennero conoscevano il Duca Cosimo de' Medici per Vassallo di Cesare. Primieramente i Pietrosantesi fanno incontanente prigione, e spogliano gente cristiana salvatasi dal naufragio; senza dubbio perchè venne con bastimenti, e bandiere di Francia, la quale non dovea recarsi allo spoglio, nè trattarsi per nemica del Duca, nè dello Stato Fiorentino, se non rispetto la dipendenza sua stretta dall' Impero. Potea ben dire Orazio: *sum naufragus, spoliare quod genus est nefas* (1). Secondariamente, il Capitano del luogo, più che la plebe idiota ed avara della preda, conscio del suo debito, ritiene Orazio Farnese, e i suoi compagni sotto buona guardia fino a particolar' ordine. Il che con persone naufragate non inimiche dello Stato, o del supremo Signore non conveniva punto. (2) *Quod enim jus habet Fiscus in aliena calamitate, ut in re tam luctuosa compendium sectetur?* La crudelissima legge che i beni de' naufragati sieno del Fisco (3), non si pratica ne' Lidi umanizzati d'Italia, e del Mare Ligustico, e Tirreno. Se in Francia ha luogo, sì come alcuni asseriscono, negandolo altri (4), ella non però toglie la libertà alle infelici persone. La perplessità del Duca stesso in risolvere non potea nascere, che dalla certezza di sapersi Vassallo dell' Imperadore; perchè come senza questo titolo poteva egli giustificare col Mondo un' azione, che sarebbe stata contra la ragione delle Genti? Senza la sinderesi di essere Vassallo non vi era luogo di stare in ponte un momento circa la liberazione di costesti prigioni. Tanto più che altro motivo di dubitare, e di arrestarli non ebbe, che considerando *Orazio nemico dichiarato dell' Imperadore*; e altro argomento per abbattere quel motivo non ebbero il Vescovo di Cortona, e Lelio da Fano, che questo, che *la guerra non era per anche rotta*; onde ne segue, che s'era apertamente rotta, Cosimo era tenuto di arrestare gl' inimici di Cesare. Il Cini spiega questo argomento con distinzione: (5) *Il Duca aveva ciò fatto non perchè di fantasia si fusse mutato, ma perchè tra 'l Re, e l'Imperadore la guerra non compariva ancora rotta: facendo l'uno professione di ajutare il Papa, a che ogni Principe Cristiano, e l'Imperadore massimamente è tenuto; e l'altro di difendere il suo raccomandato Ottavio. Onde il Duca altramente facendo troppo avrebbe affettato la grazia dell' Imperadore*: a tale affettazione con offesa d'altri non è tenuto alcun Vassallo; il cui obbligo chiamò qui il Cini *fantasia*; non trovando forse nome per esprimerlo. Il consiglio che gli diedero que' Consultori di non *intromettersi* senza necessità *fra gli odj* dell' Imperadore, e del Re di Francia, mostra che non v'era guerra tra 'l Duca di Firenze, e il Re di Francia, nè alleanza contro di questo tra l'Imperadore, ed esso Duca; che cosa dunque v'era? v'era il patto, e la legge che astrigne il Vassallo al Sovrano; e che opera tal' effetto, quando non c'è patto di Neutralità. L'avviso di Agnolo Niccolini venne dalla stessa persuasione; poichè il fare

(1) *Euripid. in Helena apud Grotium de I. B. & P lib. 2. c. 7. §. 1. n. 1.*
(2) *L. 1. C. de nauf. apud Grot ibid.*
(3) *Auth. naufrag. C. de furtis.*
(4) *Lo nega il Rebuff. ad ll. Regias gl. 5. n. 74.*
(5) *Cini lib. 2. carta 164.*

un *servigio all' Imperadore* con violare la ragione comune, non sarebbe stato da Consigliere di Stato. L'avvertimento che gli dà il Savello di non tardare, se voglia liberarli; poichè altrimenti senza saputa di Cesare, non potrà più far nulla, indica che Cosimo dovea dipendere dalla volontà dell' Imperadore, e cognita che fosse quella, non vi sarebbe più luogo agli arbitrj: e tal mezzo termine potea pigliarsi in un caso ambiguo. La Duchessa, che già tredici anni era stata compagna del Governo, e ben dovette conoscere la condizione, e l'obbligo del Duca suo Signore, mostrò parimente d'intendere la faccenda così. Io voglio raffigurarmi, che chi avesse dietro di un tapeto avuta la comodità di vedere, e di udire questa venerandissima adunanza, sarebbe rimasto persuaso che lo Stato della quistione non fu nè punto nè poco, se Cosimo fosse Vassallo: ma se in questa contingenza egli dovesse farla più da forbitissimo Cavaliere, e non inimico personale de' Farnesi; o da finissimo Vassallo, ed amico di Cesare? Il Duca Cosimo sperò in cosa favorevole di coprire colla onestà dell' un partito la mancanza del rigore nell' altro. E questo è quello ch' egli ottenne; l'Imperadore, o che non sapesse, o fingesse di non sapere l'avvenimento, non ne fece caso, come di cosa non già dell' ultima importanza. I Ministri Cesarei lo scusarono in simil guisa; perocchè (1) *Don Diego di Mendozza, che si riputava trattoso, e di gran giudizio, inteso questo fatto a Roma disse, il Duca havere fatto da gran Cavaliere, ma non già da Idalgo dell' Imperadore*. Sì che ancóra questo Ministro versatissimo delle cose di Stato nomina pubblicamente Cosimo Vassallo, e Feudatario di Cesare. Bisogna ancóra dire, per pigliare gl' indizj esterni, che il Re di Francia, e la Regina fossero dello stesso parere, poichè dell' avere dato la libertà a questi infelici eglino fecero fare copiosissimi rendimenti di grazie a Cosimo: ma il ringraziare uno che abbia fatto l'ufìcio comune di umanità, che non abbia offeso le leggi della società umana non sarebbe venuto in mente a que' Principi; bisogna dunque confessare, che essi supponessero qualche obbligazione in Cosimo, alla quale esso in grazia, e per rispetto di loro avesse derogato: (2) *Ne fu grandemente ringraziato il Duca dal Re, e dalla Regina di Francia sua parente, e ciò aveva causato che ambodue erano entrati in speranza di poterlo ancora avere dalla sua parte*; così ce l'attesta Gio. Battista Cini. Odasi il giudizio del Segni circa il partito che prese Cosimo: (3) *Questa fu la prima azione del Duca dopo anni tredeci, ch' ei fu eletto, che sopragiunt'ali di qualche importanza mostrò alle genti di che consiglio e' fusse in potere amministrare le faccende; perchè insino a quel giorno mai haveva havuto cosa che havesse punto smosso di non pigliare i partiti altrimenti, che se fusse stato VASSALLO DELL' IMPERADORE; ma in quel tempo essendo segretamente sdegnato con Cesare, che l'haveva uccellato con darli, e poi ritorli la Signoria di Piombino, havendo di più un Papa, del quale pensava poter disporre a suo modo, PAREVA che volesse essere libero nel governarsi.* Conferma in tal guisa il Segni, che tutte le azioni del Duca Cosimo, che fino a questo dì abbiamo racconte, furono azioni da Vassallo: non importa ch' egli mostri di credere che Cosimo non fosse, o dovesse essere Vassallo. La testimonianza sua si cerca intorno a' fatti, che qui in questa enumerazione di tanti atti si considerano; il diritto, e il debito essendo stato dimostrato da noi in ponendo i fondamenti di quelle azioni. Conferma egli similmente quello che abbiamo detto della alterazione dell' animo di Cosimo, per lo contrattempo che ricevette per conto di Piombino.

(1) *Segni ivi lib. 13. f. m. 268.*

(2) *Cini lib. 2. carta 164.*

(3) *Segni ivi.*

E però

E però ben basta quella maniera di favellare dell'altrimente coltissimo Scrittore, e di ogni giustezza sprovveduta questa espressione, *avere Cesare uccellato Cosimo in darli, e poi ritorli la Signoria di Piombino*: sì come un'Imperadore dovesse compensare la fedeltà di un Vassallo col danno dell'altro, e che non fosse tenuto di udire gli aggravati, ed innocenti, e correggere i mandati, che da lui non bene informato, possono essere usciti. Questo è un far la giustizia all'asce, e misurarla colla utilità, e coll'amore sregolato della propria nazione, e patria sua.

268. Qualunque si fosse, e al Segni paresse la mente, e l'intenzione del Duca Cosimo in questa sua deliberazione, egli però nel medesimo tempo, poco avanti, e dopo, diede varj segni di fede, e di ossequio, che potevano assorbire, e pienamente coprire ogni mancanza commessa in questa occasione. E di ciò fa fede Gio. Battista Cini, rammemorando un'azione segnalatissima di Cosimo per servizio di Cesare, e del suo Governatore di Milano, e dicendo: (1) *Venne dopo questo (cioè dopo il contratempo di Piombino) nuova occasione di mostrare a D. Ferrante Gonzaga, ed all'Imperatore quanto la VIGILANZA, E FEDELTA' SUA fusse alle cose loro necessaria; perciocchè, essendo la nemicizia tra Casa Gonzaga, e Farnese più che mai ardente, e desiderando oltre modo i Farnesi vendicar la morte di Pier Luigi, e la perdita di Piacenza; havevano ordinato che alcuni, atti a ciò, partiti dal Parmegiano vedessero al tutto d'ammazzare Don Ferrante, di che essendo dal Duca stato avvertito, ed essendogli sei di questi tali venuti in mano vivi, e quattro, che fecero difesa essendo stati ammazzati, ritrasse che l'avviso del Duca era stato verissimo, e con esso venne a scoprire alcuni trattati tenuti contro alla persona sua di non piccola importanza.*

(1) Cini lib. 2. a carte 156.

269. Circa questo tempo Don Diego di Mendozza avea d'uopo della Cavelleria, e Fanteria Fiorentina per contenere lo Stato di Siena, e Cosimo gli la mandò al confine alla richiesta sua, e così, al dire del Cini, (2) *cominciò a dare a quel governo per le cose Imperiali migliore, e più sicura forma.*

(2) Ivi carta 157.

270. E tanto era il riguardo ch'ebbe al suo obbligo esso Duca Cosimo ch'essendo Don Filippo Principe di Spagna figliuolo unico di Cesare arrivato in Genova, non volendo trasferirvisi egli in persona per ossequiarlo, vi mandò il Principe Francesco suo figliuolo con onorevole imbasciata, scusando se stesso, se non era venuto, con dire di esser'occupato nelle cose di Siena per servizio dell'Imperadore. Ma sia bene il sentire l'Autor della sua vita parlare di questo fatto: (3) *Se bene pareva cosa conveniente che il Duca andasse personalmente a far reverenza a Don Filippo Principe di Spagna, ed unico figliuolo di Cesare che appunto allora a Genova era arrivato; nondimeno gli parse più a suo proposito di mandarvi in sua vece il Principe suo figliuolo giovanetto allora di bellissima grazia accompagnato dal Vescovo di Ricasoli, da Don Pietro di Tolledo fratello di Don Francesco, e da Agnoli Niccolini ...... SCUSANDOSI D'ESSER' OCCUPATO NELLE COSE DI SIENA PER SERVIZIO DELL'IMPERADORE; non volle ne anche a Milano trasferirsi, come quello a cui il poco conto da lui fatto nell'azione di Piombino, non era punto dalla memoria uscito e che perciò aveva seco stesso deliberato, non volere però tanto precipitar la sua riputazione, che ogni cenno degl'Imperiali l'avesse sempre in ogni cosa, e ad ogni lor voglia a muovere.* Seguita poi cotesto Scrittore

(3) Cini ivi carta 158.

re a scaricare la sua bile contra gl'Imperiali con tanta veemenza, e passione, che fa sospettare che quello ch'egli ci narra dell'interna deliberazione di Cosimo di stare più sulla sua, sia un comento suo, o una chiosa fatta in piazza. Ma finalmente che che nel cuore si cuocesse il Duca Cosimo, l'operazione estrinseca mostra abbastanza ch'egli si riputasse tenuto agli ossequj di un Vassallo di Cesare, ed agli ufici aulici; poichè oltre all'aver compiuto il debito per Procuratore, in mandando il figliuolo suo ad ossequiar' il figliuolo di quello, stimò di più necessario di scusarsi del non essere venuto in persona; e con quale genere di scusa? che indicava attuale Vassallaggio, poichè *in servizio* (*MILITARE*) *dell' Imperadore occupato si dichiara*, al qual servizio da verun patto egli era obbligato, fuorchè da quello del Vassallaggio.

271. Il Cini ne dà indizio, che tra 'l Papa, e il Duca Cosimo si cominciasse a maneggiare qualche segreta intelligenza contraria agl' interessi dell'Imperadore. (1) *Onde* (*il Pontefice*) *con l'Imbasciadore suo Serristoro spesso discorrendo dimostrava che per beneficio comune molto avrebbe desiderato, che il Duca avesse congiunto in Matrimonio la sua terza figliuola col primogenito di Ottavio suo Nipote, la quale pratica al Duca per diverse cagioni, ma massimamente per conservazione non pure della libertà, ma della quiete d'Ialia sarebbe molto piacciuta SEMPRE CHE IL CONSENSO DELL' IMPERADORE CI FOSSE STATO, della parzialità del quale ... non intendeva se non per ultima necessità di separarsi, onde per non desistere da così fatto proposito gli conveniva ad instanzia sua andare continuamente cotal pratica trattenendo senza venire a conclusione.* Le opere provano la disposizione dell'animo. Il lasciare di collocare la figliuola in Matrimonio, che sembra di convenire, perchè manca il consenso di Cesare, indica una segnalata dipendenza; il maritarla senza tal consenso non era nè pure un dipartirsi dalla semplice *parzialità* (vocabolo di modificazione adoperato dall'artificio del Cini) ma da un più che rigoroso Vassallaggio. Sino qui si dobbiamo attenere alle prove palpabili, e non correre dietro a' giudizj degli Storici.

(1) Cini lib. 2. carta 159.

272. La guerra accesasi daddovero in Lombardia tra gl'Imperiali, e i Francesi venuti in gran copia per difendere Parma, (2) *poichè le cose erano tanto trascorse non mancava della solita AMICIZIA, E FEDELTA' SUA VERSO CESARE* (*il Duca Cosimo*) *se bene da Don Diego di nuovo nella negoziazione di Piombino, non era stato meglio, che dagli altri Ministri Cesarei trattato.* Non par verisimile che il generoso Duca Cosimo avesse tanto di rancore contra i Ministri di una Corte che non potea, nè dovea spogliare il Sig. di Piombino mal suo grado, e senza precedente congrua compensazione del suo Stato. Perciò tegniamoci agli effetti per giudicare dell'animo del Duca.

(2) Cini ivi carta 159.

273. (3) *Accomodò di nuovo* (racconta esso Cini) *il Principe Doria delle tre sue Galee benissimo fornite, il quale dovendo andare a levar di Spagna il Re di Boemia Massimiliano d'Austria, che con la Moglie se ne tornava in Germania, e tenendo per fermo di doversi incontrare nell' Armata Francese .... desiderava con le tre Galee del Duca, e con altri di accrescere il numero delle sue, di sorte che potesse con le Franzesi contrastare, poichè andando poco prima per fare il medesimo viaggio era inaspettatamente stato costretto vicino all' Isola di Eres a ritornarsene quasi fuggendo a Genova, trovandosi per numero, e qualità di Galee inferiore. Con che si era avuto dagl' Imperiali* il

(3) Cini lib. 2. carta 165.

il primo segno, che cessate tutte le simulazioni s'intendesse il Re con loro aver rotto apertamente la guerra. Ma come è tirato il Duca Cosimo a mandare i suoi Legni contra i Francesi dappoichè si vide rotta la guerra tra la Francia e l'Impero, s'egli non è dipendente di questo? Egli non è compreso nella confederazione del Papa con Cesare contra il Re di Francia; nè ha particolar guerra, o nemicizia con questo: nè altra alleanza coll' Imperadore se non quella dell' essergli fedel Vassallo.

274. In questo torno, cioè circa l'anno 1552. nacque una sedizione in Siena la quale servì di occasione a uno sperimento nuovo, se il Duca Cosimo dovesse farla, o no da vero Vassallo dell' Imperadore? Per buona ventura in mezzo de' suoi dubbj, e delle sue consultazioni, e delle sue ommessioni risplende la coscienza ch' ebbe della sua obbligazione. Don Diego di Mendozza (*come racconta a lungo il Segni*) (1) avendo lasciato in suo luogo al governo di Siena un'altro Capitano Spagnuolo si levò tumulto. Il Duca a questa novella in prima mandavi le sue genti; segno che a ciò si stima tenuto, e avrebbe potuto con ispedirvi altri due mila uomini, tranquillare ogni cosa, e contenere quella Città nella ubbidienza. Ma chiamato il consiglio vi furono diversi pareri d'ambe le parti. Il Vescovo di Furlì, (il quale a nome di Cosimo avea fin da principio promesso all' Imperadore perpetua fede, e leanza (2)), e Agnolo Nicolini gli consigliano (3) DI ESSER FEDELE PERPETUAMENTE ALL' IMPERADORE, e di soccorrere gli Spagnuoli. Il Vescovo di Cortona all' opposito, e Monsignor Lelio da Fano (gli stessi che lo persuasero a rilasciare Orazio Farnese) da gran Politici, e Statisti discorrevano in contrario, dicendo di dovere (4) *una volta mostrare al Mondo che egli era libero Signore, e non Vassallo di Cesare*; (5) questi discorsi che *mostravano più magnificenza*, dice il Segni, e il Camosano Segretario del Papa, e il Cardinal Farnese, e la speranza di avere una figliuola del Re di Francia in Isposa per il Principe Francesco de' Medici, ed altre vane riflessioni da ogni parte ispirategli pe' malevoli di Cesare, lo indussero a stare di mezzo, e non impacciarsi delle cose di Siena. Egli richiamò la sua Gente: e per questo furono costretti i Soldati Spagnuoli di abbandonare Siena; ma tosto si pentì il Duca Cosimo (6) *ed era in gran travagli d'animo per gelosia del suo Stato .... Da una banda gli PAREVA D'AVERE OFFESO L'IMPERADORE nel caso seguito di Siena, incitandolo ad ogni ora la Moglie, ed i Cognati, & il Suocero a RISTORARE quel partito, e dall'altra la vicinanza de' Franzesi interessati co' suoi nemici lo mettevano in dubbio, & in gelosia*. Il quesito è, se il consiglio di cotesti suoi attinenti fosse più giusto, più sincero, e più savio di quello che gli avevano dato i Seduttori. Cosimo spinto dal rimorso, e dalla cognizione de' suoi obblighi, e dell' errore commesso cercò di scolpare il partito che avea preso; e perciò (7) *Fu mandato in poste dal Duca all'Imperadore Ippolito da Coreggio suo Colonello AD ESCUSARLO con Sua Maestà del caso seguito, come era impossibile al Duca di fare altrimenti, benchè Don Giovanni Luogotenente di Don Diego in Siena in altra maniera havendo raccontato quella faccenda e l'azioni del Duca Cosimo, parve che l'Imperadore accettasse tutto in buona parte*. L'Imperadore giudicò, che non fosse piccolo castigo allora per lo Duca di Firenze di lasciare le Armi Franzesi in Siena. Laonde (8) *scrisse con gran collera a' suoi Capitani, che licenziassero le genti, poichè il Duca di Firenze voleva li Franzesi in Siena, riputando non havere vinto quella guerra a cagione sola del Duca, non havendo servito l'Imperadore, e che non haveva voluto concorrervi con tutte le sue forze, di qui nacque* che

(1) Bern. Segni Ist. Fior. M.C. lib. 13. f. 390. seg.

(2) Sopra § 80.

(3) Ivi f. 391.

(4) Ivi f. 392.

(5) Ivi f. 393.

(6) Segni ivi f. 396.

(7) Ivi f. 398.

(8) Segni lib. 13. f. 412.

che il Duca non havendo servito l'Imperadore, s'era dall'altro canto recato per nemico il Re (di Francia).

275. Questo fu il frutto de' rei consigli, e dell'avere vacillato nella fede dovuta a Cesare: (1) *Il Duca Cosimo restò dopo la partita dell'Esercito in gran dubbio del suo Stato, perche havendo mal soddisfatto all'uno, e all'altro Principe, e durando grande spesa per gelosia di non perdere la Signoria posta in mezzo di tanti Cittadini, e forestieri nemici, risolvette nondimeno, assettato un leggiero accordo co' Sanesi, nel quale restituì loro Lucignano per non si tirare allora adosso una guerra con i Franzesi, a starsi neutrale, benchè con animo più tosto volto a RIENTRARE NELLA GRAZIA DELL' IMPERADORE, confortavalo perciò la moglie, massimamente per esser di grande spirito, ed affezionatissima alla sua parte, non restava mai di metter sospetti al Duca de' Cittadini e del Re di Francia. Onde il Duca che era molto dubbioso nell'animo, havendo ridotta la Fortezza di S. Miniato da tenersi, la messe in guardia degli Spagnuoli, & armatosi di nuovo; faceva in Firenze guardie infinite, & alla sua persona, osservando con diligenza grandissima tutti i segreti consiglj di ciascun Cittadino........condusse allora a suo soldo Gian Jacopo de' Medici Marchese di Marignano nel luogo di Giovanni Savello che era morto, a contemplazione dell'Imperadore, che gliene dette per Capitano espertissimo provato in molti fatti da lui in diversi tempi.*

(1) Ivi f. 414.

276. In questa guisa ravvedutosi del suo errore Cosimo si riaccosta al suo uficio, e vero interesse. E ben da por mente, che tutti i suoi trattati ch'egli fece co' Sanesi, lo fece come invigilando sull'utilità di Cesare, e questo si raccoglie dal passo seguente del Cini: (2) *La Balìa di Siena in tanto temendo di questo, per non correr pericolo di restar privi della libertà ricuperata, spedirono al Duca Calista Cerrini, il quale a nome della Città offerse di voler mantenersi al tutto a divozione dell'Imperadore (sapendo che questa era la principal' intenzione del Duca) e che se si erano mossi a cacciarne fuori Don Diego, ed i Soldati suoi, che nessuno meglio di lui sapeva se n'avevano avuto legittima ragione.*

(2) Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 174.

277. In questo incerto stato di cose il Duca Cosimo procurò di rientrare nella totale confidenza ed intelligenza coll'Imperadore. (3) Ajutò i Signori Genovesi con gente, e denaro segretamente a fare sloggiare i Franzesi dall'Isola di Corsica sapendo di fare con ciò cosa anche gratissima all'Imperadore; mandò il Concini alla Corte, ove si concertò la impresa di ridurre Siena all'ubbidienza di Cesare, (4) il quale acconsentì al parentado tra Giulio III. e Cosimo, a fine che avesse esso Pontefice non contrario, ma favorevole in questa guerra.

(3) Segni lib. 14. f. 430. seg.

(4) Segni ivi f. 432.

278. Scrisse il Segni, che si era convenuto coll'Imperadore, (5) *che acquistandosi Siena, ella fusse sua*. Ma ciò è inverisimile, e falso, e contraddice alla verità storica. Sì bene ebbe egli la condotta di questa Impresa, e, come dice esso Scrittore: (6) *Dette in preda se, e tutto il suo Stato all'Imperadore*: e poscia soggiugne: (7) *Poichè il Duca hebbe rotta la guerra, pubblicò un bando per tutto il suo Stato, per il quale comandava a tutti i suoi popoli, che andassino a' danni de' Sanesi e che li trattassino in tutti i modi come nemici*; PERCHE ESSI RIBELLATISI DALL'IMPERADORE & *accettati per suoi ribelli contro alla tregua fatta con loro, hanno rotto ogni patto, aggiugneva poi che il fine suo in quella guerra era inteso solamente per liberare Siena dalla servitù de' Franzesi, e non per torli la libertà, nè il dominio*. In questo Editto vengono

(5) Ivi f. 436.

(6) Ivi f. 430.

(7) Ivi f. 440.

gono autorizzati i popoli e sudditi Fiorentini di assalire, e dannificare i Sanesi principalmente perchè questi furono riputati *ribelli all' Imperio*. Il vendicare le ingiurie dell' Imperadore si appartiene a' Vassalli suoi; a questi è lecito lo invadere le Terre de' ribelli dell' Impero, e non a' Potentati, e Popoli esteri, se nò, se apparisce una speziale alleanza la quale sola gli abiliti a ciò fare; attesochè la pecora smaritasi dalla mandra, e scappata dalla custodia del Pastore, non si vuole perciò data in gola al Luppo, ma si vuol ridurre al gregge per mezzo de' mastini fedeli custodi. In questo pubblico bando non c'è espresso altro motivo particolare, o titolo per cui i Fiorentini avessero, o a vendicare il torto stato fatto all' Imperadore, o a profittare dell' occasione di quella ribellione a profitto proprio, e danno de' Sanesi.. L'infrazione che accusa Cosimo in secondo luogo, ed accessoriamente, che i Sanesi aveano fatta alla convenzione accordata con lui, tende allo stesso fine, perchè, come si è veduto, egli la fece per astrignere i Sanesi di rimanere nella devozione dell' Imperadore; e ove da questa non fossero usciti in niun modo Cosimo avrebbe osato di attaccargli, o dannificargli.. Sta ferma perciò la presunzione che con questo atto pubblico, in quanto suona il tenore di esso al riferire del Segni, Cosimo riconoscesse sè, e il popolo suo per vassallo di Cesare: e ciò tanto più si rende concludente, quanto si è veduto chiaramente che Cosimo stesso si giudicò tenuto ad accorrere e frenare i Sanesi colle armi sino da principio di quelle sollevazioni (1); benchè una falsa politica lo inducesse di levar la mano intempestivamente.

279. Alla Città di Siena egli scrisse similmente, che imprendeva la guerra contra loro per difendere le Ragioni dell' Imperadore, e al riferire del Tuano, in questa sentenza: (2) *Scire vos velim, o Senenses, non motus alicujus adversus vos excitandi, sed Gallici jugi à cervicibus vestris depellendi causa, me arma sumpsisse, quod si melius consulti mecum conspiraveritis, quam utilem, & honestam operam meam antea, tam deinceps rebus vestris salutarem experiemini. Sin contra animum obstinatis, & in bello adversus CÆSARIS AUCTORITATEM suscepto perseverantes vos caeci perdere vicinisque vestris incommoda dare decrevistis, quam me hactenus amicum, tam infestum hostem, & adversus, qui vos oppressum venere, perque ruinam vestram ad alios invadendos sibi viam sternunt, acerrimum Propugnatorem sentietis.*

280. Non si duole qui Cosimo di veruna infrazione di trattato particolare fatta da' Sanesi; ne meno si scorge tale motivo nelle sue lettere scritte per modo di Manifesto a' Principi Italiani, ove parimente allega il motivo di essersi ribellati i Sanesi a Cesare, siccome rapporta il medesimo Tuano nello stesso luogo: (3) *Ad Senatum Venetum, Ferrariæ, & Mantuæ Duces, item ad Lucenses scripsit, & sugillata (Reges Galliarum) ambitione, qui specie defendendæ Senensium libertatis ad Italiæ totius Imperium aspiraret, pro LIBERTATE ITALIÆ, ET CÆSARIS AUCTORITATE arma se sumpsisse dicit, ingratitudinisque Senenses subinde accusat, qui tot beneficiorum à se acceptorum obliti, ultra se in Regis inimici clientelam dederint, REJECTO CÆSARIS LEGITIMO PATROCINIO &c.*

281. Fece adunque Cosimo questa guerra per ridurre Siena alla ubbidienza di Cesare e per conservare il propio suo Stato in quella devozione, e in suo potere; di mentre che Piero Strozzi difendeva Siena, ed ebbe per oggetto nello stesso tempo di levar via il governo de' Medici da Firenze (4) *fece spargere polize, e scritture, colle quali promette-*

(1) Sopra § 274. fino 277.

(2) Jac. Aug. Thuan. Hist. lib. 5 ad ann. 1554 f. m. 387 edit. Paris. an. 1606.

(3) Ibid.

(4) Segni lib. 14. f. m. 448.

va la libertà a quella Città. Assoldò più di dieci mila uomini, e ne fece levare dal Re di Francia, e al Conte della Mirandola dieci mila altri (1). Aspettava che giugnesse in Corsica l'Armata Navale di Francia, e quella di *Dragut, che s'era obbligato a servirlo in numero di* 40. *legni* (2) a fine di assaltare di poi gli Stati di Toscana per la parte del Mare. In Roma si erano adunati molti Fiorentini Cittadini ricchi, i quali col denaro sovvenivano lo Strozzi, e molti si erano accostati al suo Campo; *A' quali il Re di Franzia per più animarli in questo proposito haveva donato venti bandiere, le quali erano di color verde, entrovi il nome scritto di Libertà con il verso di Dante* Libertà vo cercando, ch'è sì cara, *& haveva fatto significare loro dal suo Ambasciadore in Roma, che intendeva che l'Impresa di Firenze si facesse per rendere la libertà a quella Patria*.

(1) Segni lib. 14. f. 445.
(2) Ivi.

282. Lo Strozzi valorosissimo Capitano già avea ottenuta una segnalata vittoria mediante un doppio tradimento di un Santuccio da Pistoja, il quale tirò Ascanio della Cornia, e Ridolfo Baglioni con 3000. Fanti, e 4000. Cavalli in una imboscata che loro fece lo Strozzi, in cui furono uccisi que' Capitani con gran parte delle genti, & il resto fatto prigione, (3) sicchè di 17. Insegne, 15. ne vennero in potestà de' Franzesi; il quale avvenimento costernò Cosimo, lo pose in suspicione contra l'università de' Cittadini, talchè tenne chiuse le porte della Città con estrema gelosia affinchè non ne partissero i più ricchi al Campo dello Strozzi, e lo fece ravvedere dello sbaglio, che aveva preso in seguendo il consiglio perverso del Vescovo di Cortona e di Lelio da Fano (4).

(3) Segni ivi f. 442. seg.
(4) Sopra §. 266. e 267.

283. Ma per buona sorte giunse in Toscana Giovanni di Luna Castellano di Milano speditovi (5) *da Don Ferrante Gonzaga con quattro mila fanti Italiani e due mila Tedeschi e* 400. *Cavalli a soccorrere il Duca*. Il Gran Priore di Capua fratello di Piero Strozzi giunto a Piombino con due Galere, fu colto di una archibusata a Scarlino ed ucciso; Dragut, e l'Armata Francese tardò a comparire, e mancarono a Piero le vettovaglie, le quali cose diedero respiro al Duca Cosimo.

(5) Segni ivi f. 451.

284. Il pericolo propio ispirò a Cosimo non solamente di far l'ufficio suo inverso l'Imperadore da buon Vassallo, ma di ammonire altresì gli altri a non trasgredirlo. (6) *I Lucchesi davano a Piero vettovaglia in grand' abbondanza, e benchè il Duca v'havesse mandato Benedetto da Diaccetto per Ambasciadore a protestare loro per parte dell' Imperadore, che sarebbono dichiarati nemici di quella Maestà: rispondevano nulladimeno, che non davano nulla del loro, e che i Franzesi havevano mandate due Navi cariche di grani a Viareggio loro Porto, che mangiavano di quello &c.*

(6) Segni ivi f. 449.

285. La guerra si protrasse in lungo. Il Marchese di Marignano fu costretto di levare l'assedio di Siena non tutto, ma (7) *da una banda della Città e a ritirarsi alla volta de' Forti, lasciato bagaglio .... ed infinita valuta delle cose portate in Campo, che tutte andarono a sacco*; e Piero Strozzi vedendo di non poter tirare il Marchese a un fatto d'arme, (8) *rivoltò l'animo d'assaltare lo Stato del Duca dalla parte di Lucignano nella Val di Chiana, e per tal verso sforzare il Marchese a ritirarsi da Siena*. (9) Ma comparve il soccorso di 3000. fanti sotto Camillo Colonna fatti in Roma, e di 300. Uomini d'Arme, che aveva fatto venire da Napoli l'Ambasciadore Cesareo appresso il Pontefice.

(7) Segni lib. 14. f. 457.
(8) Ivi f. 459.
(9) Ivi f. 460.

286. I due Campi scomodandosi l'un l'altro, vennero a tal carestia (10) *d'ogni sorta di cose da vivere, e particolarmente degli humori da spegnere la sete, si diceva che il fiasco dell' acqua nell' uno, e nell'*

(10) Segni ivi f. 461.

e nell' altro Campo si vendesse un Giulio, onde era manifesto che pochissimo tempo poteva durare in quel luogo; ma ciascuna parte sopportando il disagio e lo stento, attendeva il nemico fosse il primo a disloggiare, & havesse quel danno, e quel pericolo e ritirarsi, o almanco quel disonore; quando il Marchese, che in quel giorno ch' era il primo d' Agosto, havendo fatto venire tre pezzi grossi d' Artiglieria disegnava ad ogni modo l'altro dì di rimandarli per ritirarsi, non potendo più reggersi; ma Piero che non sapeva tanta estremità e sapendo che non poteva sopportare la sua, gridando li Capitani che l'Esercito si sbandasse, prese consiglio di ritirarsi a Lucignano a quivi 24. miglia; il che seguendo il dì 2. d'Agosto, egli seguitato dal Marchese di Marignano fu attaccato vicino al fosso chiamato Strozzagalli, ferito, ed interamente sconfitto, e di 130. insegne ne furono prese 103. e perdè Lucignano: alla qual nuova il Re di Francia (1) *rimase stupito, come quello che s'era presupposto per l'azioni seguite in quella guerra per l'espugnazione di Fojano avuta due giorni innanzi, non pure la liberazione di Siena dall' assedio, ma la vittoria di Firenze, e di tutta la Toscana ...... e rivolto a' suoi disse che si pentiva d'averli dato il grado di gran Marescialle concessogli subito poichè hebbe espugnato Fojano; domandato della cagione rispose: perchè gliene vorrei dare hora, che gli ha perduta quella giornata. L'Imperadore ancor' esso udito la nuova della vittoria, e che Piero era rimasto vivo, disse*: non es nada *che in ogni modo non si è vinto*.

(1) *Segni ivi f.* 473.

287. In effetto lo Strozzi ricondottosi in Siena (2) riconfortò gli scoperti amici de' Francesi, e sostenne tuttavia l'assedio (3). Narra il Segni quante calamità di ogni specie soffrisse tutta Toscana per questa guerra, e particolarmente, che nello Stato Fiorentino *in solo quell' anno ne perirono di fame, e di stento ... sessanta mila persone*, e si morirono d'inedia le genti per le vie, e strade pubbliche di Firenze; e dello Stato di Siena ne annovera ben settanta mila, e questi rei accidenti uniti col sommo pericolo che il Duca Cosimo perdesse tutto l'esser suo furono gli effetti del magnifico (4) Consiglio del Vescovo di Cortona, e di Lelio da Fano, e d'altri Uomini di somigliante farina, che ispirarono a Cosimo a mostrare al mondo che non era Vassallo dell'Imperadore. Si vede che d'altro qui si trattò, che di acquistarsi per Cosimo nuovi Stati; non fu poco il conservare gli antichi, e ciò co' validi soccorsi Imperiali (5); *vennero altri tre mila Tedeschi dal Contado del Tirolo*; coll' ajuto de' quali il Marchese di Marignano ridusse la Città a tanta strettezza, che i Sanesi mandarono un loro Ambasciadore al *Papa, acciochè intercedesse per loro appresso al Duca con accordo onesto*; ma lor venne risposto, che bisognava ricorrere al Duca: perchè questo ebbe dall' Imperadore piena autorità di amministrare questa guerra.

(2) *Segni f.* 483.
(3) *Ivi*.
(4) *Sopra* §. 266. e 267.
(5) *Ivi*.

288. (6) *Pietro Strozzi infratanto* (*dice il Segni*) *sempre dando loro speranza li faceva crepar di fame, onde la balìa ristretta insieme mandò alli* 10. *di Marzo quattro Ambasciadori al Duca, quali ..... chiedevano al Duca la libertà, e molte altre cose, che non si potevano ottenere, se fussino stati pieni di cose da vivere; onde rimandati dal Duca, e con parole in collera, che non ritornassino se non col mandato libero*. Pongasi mente a quel, che intendessero i Sanesi per libertà; non verrà in capo ad alcuno, ch' eglino pretendessero con ciò la Indipendenza dall' Impero; da che non mai aveano negato di esserne dipendenti; ma solamente preso l'armi dolendosi della durezza del governo che vi tenne il Mendozza, siccome attesta la Storia tutta, e le lettere

(6) *Segni ivi f.* 492.

loro scritte all' Imperadore Carlo V. Non dovea dunque ne meno significare Indipendenza quel vocabolo nella dedizione, o capitolazione de' Fiorentini fatta con Gonzaga l'anno 1530. perchè essi non meno che i Sanesi erano soggetti al supremo Dominio Cesareo. Non v'era altra differenza, che forse non lo professavano così liberamente, e così volontieri; ma ciò non muta lo stato, la condizione, l'obbligo e il diritto: e si ha a avere riguardo all' intelligenza ch' ebbe e dovette avere nell'intendimento del Gonzaga (1).

(1) Sopra cap. 20 § 5. seg. f. 403. seg.

289. *Alli 24. di quel mese ritornati gli otto Ambasciadori Sanesi in Firenze, dopo tre giorni conclusero in questo modo l'accordo, cioè .... Che SIENA RESTASSE LIBERA, e che l'Imperadore dovesse eleggere venti huomini a suo modo nella balìa di Siena; che in Siena dovesse entrare una guardia di Fanteria d'Italiani, Spagnuoli, e Tedeschi a piacimento del Duca, & in numero quanto li piacesse, che si dovesse rifare in Siena una fortezza quando, e come avesse detto il Duca &c.*

290. Qui si può imparare, che la clausula SALVA LA LIBERTA', o che resti libera la Città, non si nega ne meno a coloro che si arrendono per ultima necessità. E con questo articolo dell' accordo, o, per parlar propiamente, di dedizione de' Signori Sanesi, si può ancóra spiegare quello della suddetta Capitolazione de' Fiorentini con Don Ferrante Gonzaga (2). Nell'uno si vuol *salva la libertà* di Firenze con sottoporsi però al governo della Casa Medici, ch' era a loro credere la cosa più contraria del mondo alla libertà loro: nell'altro si vuol libera Siena, con che crei l'Imperadore i Maestrati, si presidj la Città de' suoi Soldati, e che si fabbrichi una fortezza sul capo loro a beneplacito di chi faceva le veci di Cesare, cosa potissima per la quale essi aveano prese l'armi contro al Mendozza, e fatta la guerra, stimandola totalmente opposta alla libertà loro. Talchè Cosimo stesso, il quale fece la impresa a nome dell' Imperadore a fine di ridurre Siena, come Città dell' Impero alla ubbidienza di lui, ammettendo quella clausula, che sia libera la Città, c'insegna come essa non importi punto la Indipendenza, e come si abbia a intendere quella formula, che fosse *salva la libertà di Firenze*.

(2) Sopra ivi.

291. Questa Capitolazione l'avea approvata il Toledo Vicerè di Napoli, e al dire del Tuano, alquanto sconsideratamente, *non satis consideratè*; e Cesare per non disapprovare il fatto di Cosimo, la confermò. Ma continuando la guerra per la ricuperazione degli altri luoghi di Toscana, che i Francesi, e lo Strozzi tuttavia difendevano, le cose di Siena non ancóra bene ferme vennero a qualche pericolo, e parve spediente all' Imperadore di far persuadere a quel popolo e Senato, che si dessero affatto nell' arbitrio suo; con che esso ne investì Filippo suo figliuolo Principe potente, et idoneo a difendere quello Stato. Contribuì non poco a far' inclinare, e consentire a questo partito gli animi de' Sanesi il timore, e orrore che aveano di ubbidire al Duca Cosimo, o a' Fiorentini. (3) *Id facere pronum fuit Cæsari, infesta à præsidiariis Civitate; nec deerant ex Civibus qui libertatem mallent, qui non aliter Florentinorum ac Cosmi jugum quod summopere exhorrescebant, excuti posse dicerent, & Oppida ac Castella suæ ditionis à Cosmo possessa recuperari quam si Resp. quæ se defendere per se non possit in Philippi Potentissimi Principis manus se sponte traderet, qui à Cosmo occupata reposcere, & eos constitutis in Italia rebus aliquando in antiquam libertatem suo beneficio vindicare posset.*

(3) Thuan. lib. 16. f. eod. 440.

292. Questa

292. Questa mutazione non venne bene al Duca Cosimo, tuttavia egli dissimulando il suo disgusto, e contentandosi per ora del suo Stato, continuò ad assistere l'Imperadore, lo stesso fece il suo Figliuolo coll'opera, consiglio ed ogni sua forza: *opere, consilio, atque viribus adjuvabat* (1) *res Cæsaris*.

(1) *Thuan. ibid.*

293. In questa guisa ebbe la Repubblica di Siena Sorte simile in molte circostanze a quella di Firenze. L'una, e l'altra per avere prese l'armi contra di Cesare fu sottoposta al Dominio di un solo; l'una, e l'altra fu data in Vicariato perpetuo a una Famiglia. La differenza fu che Siena fù data verbalmente, e con termini espressi in Vicariato: Firenze con termini, che importano lo stesso per necessità di conseguenza, come si può raccorre dalla lettura dell' Instrumento che qui segue.

„ CAROLUS QUINTUS Divina favente Clementia Romanorum Imperator Augustus, ac Rex Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Insularum Balearium, Sardiniæ, Fortunatarum, & Indiarum, ac Terræ Firmæ Maris Oceani &c. Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lothrici, Brabantiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Geldriæ, Witembergæ &c. Comes Hasburgi, Flandriæ, Tirolis, Artesiæ, & Burgundiæ Palatinus Hannoviæ, Hollandiæ, Zelandiæ, Ferreti, Kiburgi, Namurci & Zutphaniæ, Lantgravius Alsatiæ, Marchio Burgoniæ & Sacri Rom. Imp., Princeps Sveviæ &c. Dominus Phrisiæ, Molinæ, Salinarum, Tripolis, & Mochiliniæ. Recognoscimus, & notum facimus tenore præsentium universis, quum inter alia privilegia per Serenissimos prædecessores nostros Romanorum Imperatores, & Reges Augustæ memoriæ, Civibus Senensibus concessa, Serenissimus quond. Princeps Carolus Quartus Romanorum Imperator, præclaræ memoriæ iisdem Senensibus clementer indulserit, ac pro eorum libertate, & statu populari conservando facultatem dederit eligendi Officiales, quos vellent, qui Civitatem, & districtum regerent, & administrarent, haberentque merum, & mixtum Imperium, omnesque causas, tam civiles, quam criminales, & tam principales, quam appellationum deciderent, & exequerentur, *ipsosque Senenses constituerit Vicarios Generales, Imperiali auctoritate promittendo* præfatam Vicariatus, & Regiminis concessionem non revocare, dummodo ipsi Senenses in fide, obedientia, & reverentia debita persisterent, & prout hæc omnia latius constant literis præfati Caroli Quarti anno millesimo trigentesimo quinquagesimo septimo editis. Quod quidem privilegium per subsequentes Imperatores, & Reges prædecessores nostros tandem etiam à nobis ipsis approbatum, & confirmatum licet ipsis Senensibus perpetuè integrum, salvum, & incolume esse sumoperè desiderabamus, & donec ea Civitas in sua erga nos, & Sac. Rom. Imp. devotione, & obedientia perseveravit, inconcusè, & inviolabiliter observari curavimus tamen cum superioribus annis sub prætextu liberæ Magistratuum electionis quorundam turbulentorum, & factiosorum hominum studio amotis interdum quibusdam à Reipub. administratione, & à publicis, quæ gerebant, muneribus, publica ejus Civitatis pax, & tranquilitas aliquoties turbata esset, & crescentibus paulatim Civium inter se emulationibus, & odiis eorum, qui ad res novandas inclinatos animos gerebant. instinctu, impulsuque

„ crebræ

„ crebræ turbæ, & seditiones concitarentur, nosque aliquoties dili-
„ gentia, & vigilantia nostra compositis, & placatis ejus Urbis re-
„ bus, subinde novis seditionibus renascentibus spreta sæpè, & con-
„ tempta nostra, & Legatorum nostrorum auctoritate & manda-
„ tis animadverteremus inquietos, & civilibus seditionibus assuetos
„ Cives nec monitis, nec minis ad quietem, & tranquilitatem flecti,
„ aut in officio contineri posse, ut qui inexpiabili inter se odio, mu-
„ tuis injuriis cædibus, & præscriptionibus aucto nimium indulge-
„ rent, & jam multoties impositas nostro nomine, & ultro ab ipsis
„ acceptas administrandæ Reipub. leges excusserant, & in pernicio-
„ sas Reip. seditiones relapsi erant inviti tandem ad remedia deveni-
„ re coacti sumus, quæ licet duriora Senensi tamen Civitati ad con-
„ servandam pristinam ejus libertatem, & amplitudinem salutaria
„ nobis & convenientia videbantur. Cumque pro cohibenda, &
„ coercenda effrenata factiosorum Civium insolentia, & ut eam Ur-
„ bem intestinis odiis, atque dissensionibus graviter laborantem,
„ quam progressu temporis sub hac Regiminis forma diutius consi-
„ stere non posse, sed per aliquam quæ se ob civiles discordias facile
„ offerre posset occasionem, vel in privati alicujus tyrannidem, vel
„ in externi alicujus Regis, aut Principis potestatem, si non omnino
„ perventuram saltem initis conventionibus illius fidei adhæsuram
„ non immeritò metuebamus ab hujusmodi servitutis metu libera-
„ remus, & in nostra, & Imperii Sacri fide, & devotione retinere-
„ mus: dictaque Civitas non modo omni genere armorum nudata,
„ sed etiam erarium publicum ita exhaustum esset, ut impensæ,
„ quæ ad effrenatam factiosorum libidinem cohibendam, & aucto-
„ ritatem Justitiæ conservandam requirebantur non sufficerent, ar-
„ cem ibidem validam præsidiario milite munitam magnis impensis
„ extrui, atque ædificari curassemus, nobisque persuasissemus ea
„ ratione factiosis omnem omnino novandarum rerum, & Reip.
„ turbandæ occasionem sublatam fore, atque ideò instabilis, ac diu-
„ turnæ populi illius quietis ac concordiæ, atque in libertate fide-
„ que, & obedientia Imperii conservandæ illius Civitatis spem de-
„ venissemus, tantum absuit ut Senenses propensissimum nostrum
„ erga illos studium gratis animis amplecterentur, nostrâque beni-
„ gnitate ad concordiam revocarentur, ut etiam in dies pejora mo-
„ lientes fidei, & jurisjurandi, quo nobis, & Sacro Imperio obstri-
„ cti erant, obliti nuper conspiratione facta præfatam Arcem arma-
„ ta manu invaderent, cumque ad illorum manus venisset, dirue-
„ rent, ac milite nostro, qui ei præsidii causa impositus erat, partim
„ trucidato, partim urbem excedere coacto in potestatem se se Regis
„ Gallorum hostis nostri dederint. Quod cum à fide, & obedientiâ,
„ quam sinceram, & incorruptam nobis, & Sac. Rom. Imp. juxta
„ seriem præfati privilegii ipsis per præfatum Prædecessorem no-
„ strum Carolum Quartum Imperatorem concessi exhibere teneban-
„ tur, apertè defecerint, atque eo ipso præfati privilegii Vicariatus
„ se se inhabiles, & incapaces rediderint, eaque res ita manifesta,
„ & notoria sit, ut ulteriore probatione non indigeat. His igitur
„ causis, & aliis, quas longum esset recensere, moti, cupientes pro
„ nostra in eam Urbem propensione eandem in pristinam liberta-
„ tem reducere & perpetuæ ejusdem tranquilitati, & quieti in futu-
„ rum prospicere, præfatam Vicariatus, & administrandæ Reipub.

„ conces-

„ concessionem ipsis Senensibus per præfatos prædecessores nostros
„ factam & confirmatam, & diuturna non solum ejus Urbis, sed &
„ totius Italiæ, in cujus umbiculo sita est, quiete conservanda decrevi-
„ mus virum aliquem eligere non minus viribus, & potentia, quam
„ consilio, & auctoritate præstantem, qui non solum eam Civita-
„ tem ad nostram & Imperii Sacri obedientiam reducere possit, ve-
„ rum etiam nostro Sacrique Romani Imperii nomine deinceps sub
„ Vicarii Generalis titulo administrandarum rerum Senensium cu-
„ ram suscipiat, Civesque illos in tutelam, & fidem suam receptos,
„ imposita justè, recteque vivendi forma, foveat, tueatur, atque
„ defendat, ac in fide, atque devotione Imperii Sacri retineat: huic
„ muneri obeundo quum Serenissimum Principem Dominum Phi-
„ lippum Principem Hispaniarum, Archiducem Austriæ &c. filium
„ nostrum carissimum omni ex parte idoneum censuerimus tenore
„ præsentium, ex certa scientia, motuque proprio, ac de Imperialis
„ nostræ potestatis plenitudine etiam absolutè, deque Principum,
„ & Procerum nostrorum sano, ac maturo consilio *revocatâ prius*
„ *præfata Vicariatus concessione* ipsis Senensibus per præfatum Ca-
„ rolum Quartum facta, & quam ex abundanti, & quatenus expe-
„ diat, earum serie motu proprio, & de præfatæ nostræ Imperialis
„ plenitudine etiam absolutè annullamus, & pro solemniter, ac de-
„ liberate revocatis, & annullatis ab omnibus haberi volumus, &
„ declaramus modo, & forma quibus validius possumus eundem Se-
„ renissimum Hispaniarum Principem filium nostrum, & post eum
„ filios, & descendentes suos, ordine primogenituræ servato, crea-
„ mus, & deputamus verum perpetuum, & irrevocabilem nostrum,
„ Sacrique Romani Imperii Vicarium Generalem in præfata Civi-
„ tate, ac Dominio Senarum, cum auctoritate Ducalis, Principis-
„ que Imperii, & Prætorio Præfecti, concedentes eidem omnimodam
„ potestatem Jurisdictionis cum mero, & mixto Imperio, & gladii
„ potestate atque omnia, & singula Imperii jura, Regalia, & Fis-
„ calia, nec non pænarum, & mulctarum compendia cum aliis om-
„ nibus viribus quibuscumque nominibus tandem censeantur: Cum
„ autem immutandi, reformandi, ac in totum tollendi quoscumque
„ Magistratus ad regimen ipsius Civitatis, & Dominii deputatos
„ quocumque nomine nuncupentur, & quavis etiamsi suprema ful-
„ geant dignitate, deputandique eorum loco, quos voluerit insti-
„ tuendi etiam Judices qui tam de causis criminalibus, quam civili-
„ bus sub ressortu tamen ipsius Vicarii cognoscant sic ut quidquid per
„ ipsum judicatum, aut decretum fuerit sine alia appellatione, &
„ provocatione firmum, ac irretractabile maneat executionique
„ mandari debeat, nec non etiam cum facultate munera realia per-
„ sonalia, & mixta pro necessitate temporis, & conservatione Sta-
„ tus, & Reip. Senensis Civibus, & subditis indicendi, & super in-
„ dicendi, ac de omnibus redditibus, ac publicis proventibus Civi-
„ tatis & Dominii Senensis disponendi, convertendique in eos usus
„ qui Civitatis, ac publicæ quietis conservationem, Civiumque
„ commoda, & utilitatem respicere videbantur absque alicujus per-
„ sonæ contradictione, & citra aliquod onus reddendæ de eis ratio-
„ nis ipsi Civitati, nobis aut successoribus nostris in Sacro Romano
„ Imperio; & cum facultate etiam deputandi Locumtenentem, qui
„ in ea Civitate suo nomine resideat, & ea agat, quæ ipse Vicarius

„ si præ-

,, si præsens esset virtute præsentis concessionis agere posset. Ita tamen
,, quod ex nunc in antea præfati Senenses CENSUM ANNUUM
,, Imperio debitum, & consuetum statutis temporibus Cameræ nostræ
,, Imperiali absque contradictione, difficultate, & diminutione per-
,, solvant, SALVIS insuper in reliquis Sacri Imperii pleno superiorita-
,, tis, utili, & directo dominio. Mandantes idcirco omnibus in ea
,, Urbe Magistratibus, seu Consiliariis nec non etiam privatis qui-
,, buscumque Civibus, ac Consiliario populi, cæterisque ad quos
,, spectat, seu in futurum spectabit, ut præfatum Serenissimum His-
,, paniarum Principem filium nostrum carissimum, & post eum filios,
,, & descendentes suos ut supra, in Vicarium nostrum Imperialem
,, perpetuum & irrevocabilem admittant, & recipiant, debitum-
,, que fidelitatis, & homagii juramentum totius Civitatis nomine
,, præstent, & legitimè præstari faciant, eidemque tamquàm Vica-
,, rio Imperiali, & ut supra pareant & obediant omni contradictio-
,, ne cessante. Nulli ergo hominum liceat hanc nostram revocatio-
,, nis, annullationis, creationis, & concessionis paginam infringere,
,, vel ei quovis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attenta-
,, re præsumpserit, is, præter gravissimam indignationem nostram,
,, etiam alias pœnas nostro arbitrio imponendas se noverit ipso facto
,, incursurum, harum testimonio litterarum manu nostra subscrip-
,, tarum, & sigilli nostri Cæsarei appensione munitarum. Datum in
,, Oppido nostro Brussellis Brabantiæ die trigesima mensis Maji anno
,, Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto. Imperii
,, nostri trigesimo quarto; & Regnorum trigesimo nono.
,, Signat. CAROLUS. V. An. Perrennot. V. Seld. Ad mandatum
,, Cæsareæ Catholicæ Majestatis proprium. Haller.

294. Tanto convenne dire di passaggio della guerra di Siena; ultima occasione, in cui il Duca Cosimo potette dar prova della sua fedeltà all'Imperadore Carlo V. poichè indi a poco questo Augusto lasciò le grandezze del Mondo, e l'Impero.

295. Questo fu quasi l'unica congiuntura, in cui Cosimo dubitando stette in ponte, se dovesse proseguire a farla spontaneamente da fedele Vassallo; se dovesse accorrere a' cenni del Mendozza con tutte le sue forze per raffrenare la tumultuante Siena, o pure serbare un' apparenza di neutralità, la quale non è sempre, nè assolutamente dannabile. Perchè circa questa sollevazione, e circa l'arresto di Orazio Farnese, come detto è, (1) solamente nel prendere i partiti egli ha esitato, e tentato la sperienza se gli fosse lecito, non dico di fare cosa contraria al suo debito, o operare da Vassallo negligente, e malizioso, ma di ommettere una diligenza esattissima. In guisa che tutto 'l corso di anni 18. dal momento, in cui pervenne al Primato, o Principato, fino al rinunziamento di Carlo V. la vita sua fu una quasi non mai interrotta catena di servigj, e di opere da fedelissimo Principe vassallo, le quali servono, e serviranno a ogni mente retta di un' argomento sofficientissimo per provare ch' egli riconobbe Cesare, e conseguentemente il S. Impero per suo legittimo Superiore. E delle quali abbiamo fatto il racconto a gloria dell' immortal Cosimo, e di tutta la sua Serenissima Real Discendenza; perchè elleno furono fondate e sul debito, e sulla virtù, e hanno servite di fondamento alle grandezze della sua Casa. Il frutto non debbe scordarsi del suo verace seme, ci non suol non ritenerne la natura, e l'essenza della medesima qualità.

(1) *Sopra* §. 266. 267.

296. Per maggior evidenza di questo ragionamento voglio

voglio ben ventilare tutte quelle difficoltà, che potrebbero nascere negl' ingegni più fastidiosi, in ricevere per valevoli le prove, argomenti, o segni, e presunzioni, che sono alle prove vicinissime.

Primieramente, che quelle azioni non sono univoche; ma dubbiose, che possono, e non possono provvenire dal debito di Vassallaggio, ma d'altro contratto, o di mera gratitudine, o d'interesse, e di amor propio.

Secondo; che molte di quelle azioni di Cosimo furono spontanee, passavano il debito comune de' Principi Vassalli, e che perciò debbano ascriversi a altre cagioni, che al debito del Vassallaggio; e che l'addurle per provare, che Cosimo si riconoscesse Vassallo sia un provarlo con argomenti eccedenti; e che chi prova troppo, nulla provi.

Terzo; che la soggezione che arrecava a Cosimo la presenza delle Armi, e de' Ministri Imperiali, che in principio gli fu necessaria, e nel seguito molesta, abbia fatto ch'egli sofferisse, e facesse molte cose da Vassallo, che altrimenti nè *passivè*, ned *activè* sarebbero avvenute.

Quarto; che alla fin fine questi sono fatti che non forniti, e sostenuti dalla legge, e dal diritto non fanno alcuna prova legale.

297. Alla prima difficoltà rispondo (lasciando per ora in disparte quello ch'è di diritto, di obbligo, e di giustizia) contemplando i meri fatti; e concedo che questi considerati alla rinfusa o in grosso, sono una folla di atti arbitrarj di prudenza, d'interesse propio, di amicizia, e di gratitudine mescolati insieme co' necessarj, o ben dovuti: ma avverto, che tutti sono convenienti alla qualità del Vassallo, e che non ce ne ha che sieno contrarj a tal qualità, e che per fare la sperienza che ve ne ha molti tra narrati di quelli che notano propiamente vassallaggio, basta esaminarli a uno ad uno, e si ravvisano degli univoci, come sono la promissione della fede, e devozione perpetua (1); e de' servigj continui dell' una delle parti solamente, e la ricognizione della giuridizione passiva, ed attiva in cose spettanti al Governo, Stato, ed alla persona propia di Cosimo (2). Il che rendesi viepiù palese, ove si dia mente agli effetti, ed impressioni che faceva la cosa universale sugli animi della gente di quel tempo, e di tutto il mondo. Internamente, cioè in riguardo de' Fiorentini già si è veduto, che non solamente i loro Scrittori, ma i Consiglieri stessi del Duca, e tra questi, alcuni di malissimo grado loro, come inviperiti contro all' Impero, giudicarono quelle azioni per esser propie a' Vassalli (3). Per prova del concerto universale estrinseco apporterò qui gli attestati de' maggiori nemici che si avesse Carlo V. in quelle età, a' quali parve, che questo Imperadore onninamente la facesse da supremo Signore anche immediato in Firenze, tanto in tempo di Alessandro, quanto di Cosimo de' Medici. Tra le lettere, e memorie di Stato del Ribiera (4) se ne trova una del Vescovo di Tarbei scritta da Londra in data de' quattro di Luglio l'anno 1537. al Rè Francesco I. di cui egli fu l'Imbasciatore in quella Corte, e sta come segue: *Sire, j'ay trouvé que l'Empereur, & le Roy de Portugal, des quels Don Diego Mendoça a le pouvoir, ont prié le Roy (Henri VIII.) vôtre bon frere, faisant le Mariage entre Don Louyis de Portugal, & Madame Marie sa fille, de vouloir rendre a la dite Dame le Dot de sa feüe mere qui est de trois cent mille ducats, & d'être content que l'Empereur prenne la dite somme en baillant la DUCHE' DE MILAN, OU CELLE DE FLORENCE A L'INFANT DE PORTUGAL au choix, & election du dit Sieur Roy d'Angleterre pour l'assignation de la dite somme.* Non è del nostro uficio lo esaminare se sia verisimile, o nò tale intenzione dell' Im-

(1) *Sopra* § 8. *f.* 571.

(2) *Sopra* § 194. *seg. f.* 610 *fino* 614. § 221 *f.* 620. *seg* § 254. *f.* 635. *seg.*

(3) *Sopra* § 207 *f.* 615. *seg.* § 260. *f.* 638. *seg.*

(4) *Lettres, & memoires de Guillaume Ribier. livre* 1. *p.* 35. 37.

peradore: dirò solamente che nè meno Cosimo fu esente di simile apprensione per la gelosia ch' ebbe de' Farnesi nipoti di Paolo III. se crediamo al Segni. (1) *Haveva*, dice questo Storico, *il Duca sospetto (contro 'l Papa) che non aspirasse al suo Stato, vedendolo in Parentado coll' Imperadore* per via di Margarita sua figliuola vedova di Alessandro de' Medici data per moglie a Ottavio Farnese. Nel rimanente in quelle Memorie di Stato ci viene supposto, che le notizie di questo progetto venissero da carte state intercette e scritte in cifera, e a quella lettera si riferisce nominatamente poi l'Autore de' Comentarj sovra quelle Memorie in chiosando una altra pistola del Vescovo di Rodi Imbasciatore del Re di Francia in Venezia scritta parimente sopra le materie di Firenze, che dice così: (2) *Les Florentins l'an 1530. furent contraints par la force, & par la famine de se rendre, & comme vaincus recevoir la loy des Vainqueurs, & le Duc Alexandre pour Chef. En 1537., qui est l année dont il s'agit maintenant, il faut considerer l'Empereur, a uray dire, comme étant lors le Seigneur SOUVERAIN, ET ABSOLU DE FLORENCE il y tenoit garnison d'Espagnols, ET COSME AUSSI BIEN QUE SON PREDECESSEUR N'Y COMMENDOIT QUE SOUS SON AUTHORITE', ET PROTECTION; On a veu mesme cy devant par la lettre de l'Ambassadeur du Roy a Londres du quatriéme de ce mesme mois de Juillet que l'EMPEREUR OFFROIT LA DUCHE' DE FLORENCE, OU DE MILAN au choix du Roy d'Angleterre moyennant le mariage de l'Infant de Portugal avec Madame fille du dit Roy, & de la Reine defunte Catherine Tante de l'Empereur: ce qui fait bien connoitre QUE LE NOUVEAU DUC COSME NE POSSEDOIT L'ETAT DE FLORENCE, NON PLUS QUE LE PRECEDENT DUC, QUE SOUS LE BON PLAISIR DE L'EMPEREUR, ET POUR EN JOUIR TANT QU'IL LUI PLAIROIT.* Che che ne sia di questi segreti maneggi, il fatto ha mostrato che l'Imperadore Carlo V. non fu meno leale Sovrano, e Signore a Alessandro, e a Cosimo de' Medici, di quello ch' eglino furono a lui fedeli, e onorati vassalli. Il giudizio, e la testimonianza, che quivi si dà della condizione, in cui essi furono sotto l'Imperadore è verissima in quella parte che riguarda la superiorità dell' uno, e la subordinazione perfetta degli altri; e aggiunto alle tant altre prove rende evacuato l'articolo spettante al fatto, cioè che essi la facevano da Vassalli dell' Imperadore, e resta chiuso il varco a quella scappata assurda che essi operassero sì bene da amici, o confederati, ma non da Vassalli, o Feudatarj dell' Imperadore.

298. Replico poi alla seconda difficoltà, che dal fare uno più di quello ch' egli debbe a rigore, non ne segue punto nè poco, ch' egli a nulla sia tenuto. Il Più dimostra l'animo suo, e non toglie la presunzione del debito anzi la fortifica, poichè nessuno è creduto di aggravare se stesso senza obbligazione e laude, e ragione: e l'esatta osservanza dell' obbligo di vassallaggio richiede altresì, ch' il Vassallo accorra è presti ajuto senza che ne sia richiesto (3).

299. E per venire alla terza difficoltà, non nego che la presenza delle Armi, e de' Ministri Imperiali, che invigilavano sugl' interessi di Cesare, producessero alcuni di questi atti. Ma già è propio della natura delle cose, e delle anime umane, che il timore, e l'amore, e la speranza sieno le radici delle opere buone, e così anche di quelle de' Vassalli. Tanti non farebbero il debito loro senza que' motivi, e la sperienza ne insegna

(1) Segni Ist. MSS lib. 9. f.m. 133.

(2) Ivi p. 51.

(3) Sopra §. 249. f. 634.

segna; che in assenza del Padrone ogni minimo e massimo Servidore, e Vassallo, è meno pronto, o più ritroso nelle funzioni da lui dovute. Ma dal negligentare il suo debito e dal farlo mal volontieri, e per soggezione, non ne segue che non sia debito. E qui conviene considerare la varietà dello stato, in cui si è trovato il Duca Cosimo dal principio del suo Principato fino alla fine del Regno di Carlo V. Appena succeduto ad Alessandro, restò come dipendente dal Consiglio, e dall'assistenza del Cardinal Cibo, e di Alessandro Vitelli (1), i quali la facevano, e perseverarono poi di farla da Ministri zelanti dell'Imperadore. Venuto il Conte di Sifontes per commessione di Cesare lasciò, et ordinò che Cosimo, come Signore giovane stesse, per così dire, nella tutela di essi Ministri, e di altri (2), mandatovi in oltre dal Marchese del Vasto per Capitano della sua Guardia lo Stipicciano detto Colonna. Cosimo dopo esser stato alquanto tempo in questa condizione, crescendo di età, o che fosse impaziente di tanti Aji e Maestri, o che costoro abusassero della loro autorità, e la facessero da *Coimperanti* molesti, esso seppe destramente e con assenso, e ordini di Cesare allontanarsegli da sè l'uno dopo l'altro, facendoli comparire all'Imperadore mancanti ciascuno in qualche cosa; e vinse sempre l'impegno, perchè la sua FEDE, E PRONTEZZA DI SOVVENIRE (3) poderosamente al supremo Signore fu tanta che nissun zelo de' Ministri potea resisterle. Così Alessandro Vitelli accorgendosi delle male soddisfazioni del Duca chiedette all'Imperadore di poter consegnare ad altri il Castello. Il de Luna che vi soccedette non vi si mantenne senza doglienze, e richiami, e da per tutto, ove fu, ebbe emulazioni con Cosimo. Il Cardinale Cibo per mezzo di quella lite della calunnia del veleno fu da Cesare ripreso, e rimosso dal maneggio degli affari, e astretto ad allontanarsi (4). Lo Stipicciano, o Pirro Colonna *Capitano della Guardia del Stato e Colonello Imperiale* posto in quel grado dal Marchese del Vasto, dal Conte Sifontes, e, come dice il Segni, (5) *dagli Agenti Imperiali, non parendo che stimasse il Duca per suo Padrone*, sul motivo che avea battuto un nano in presenza della Duchessa in risposta di una coccente buffoneria che gli avea detto, fu onestamente licenziato colla pensione di 1000. scudi annui, ch' egli rifiutò, e dolendosi appresso l'Imperadore del successo; il quale lo impiegò, e rimunerò altrove. (6) Il Comandante della Fortezza di Livorno Fazio da Pisa che dopo si trattenne in Pisa, e si dice fosse della Casa Caraccioli, non ebbe miglior sorte. (7) Notabile fatalità, che tutti coloro che aveano mantenuto lo Stato nella fede, e devozione di Cesare, e Cosimo in possesso di quello, diventarono, come colpevoli di qualche mancanza, o fosse veramente così, o che fossero troppo zelanti per Cesare, o che errassero eglino in credere Cosimo compagno loro, e non Capo di quel governo; o che la gelosia del comandare solo ispirasse l'arte al Duca di liberarsene; egli ebbe quella di conseguire il fine suo con tutti a uno a uno, ma con quale arte? con quella di adempier, anzi di quasi superare tutte le parti del suo obbligo, in ajutando l'Imperadore con gente, e con danaro. Con questo spediente egli si emancipò affatto da que' Custodi, e Governatori troppo vicini, ritenendo in luogo di tutti il propio Suocero ViceRe di Napoli il quale servì non poco ad assuefare la Corte Imperiale alla mutazione, e riforma di quegli altri. Il Mendozza stesso, che, si vuol dire che, si era vantato di fabbricare colla Fortezza di Siena ancóra una briglia al Duca, ebbe a perdere quel Governo; poichè Cosimo per quella gelosia, ed emulazione lasciò andare le cose Sanesi a tracollo; benchè

(1) Sopra §. 3 seg. f. 546 seg. §. 74 seg. f. 567 seg.

(2) Sopra §. 83. seg. f. 573. seg.

(3) Sopra §. 253. f. 635.

(4) Sopra §. 194. f. 611.

(5) Segni lib. 8. f. 68.

(6) Id lib. 10. f. 213.

(7) Id.

chè con pentimento, e pericolo gravissimo suo propio. Il solo Marchese del Vasto era un lione troppo robusto perchè il Duca osasse di avventarsegli; onde cerconne l'amicizia, quale anche perpetuamente coltivò col Magno Andrea Doria. Ma queste sono osservazioni che si attengono alla Ragione politica, e di Stato, la quale insegna a' Principi subordinati, e dipendenti, desiderosi di ampliare l'autorità, di liberarsi quanto più possono, da' Ministri de' Superiori, i quali stanno troppo più del bisogno attenti a' moti, e casi loro.

300. Sembrò nè pure indebito all'Imperadore, che dopo tante, e tante prove di segnalatissima fedeltà Cosimo fosse padrone in Casa sua come sono gli altri Duchi e Principi Primarj, Feudatarj, Vassalli, e dipendenti dall'Impero; ma non più di quelli. Altramenti Carlo V. non avrebbe ridotto, e ritenuto quello Stato all'ubbedienza dell'Impero; ma a quella della Casa Medici solamente, il che è assurdo il pensarlo. Quelle mutazioni non importano che il più, o il meno di autorità e di libertà di governare quello Stato; ma non mai Piena Indipendenza: e questa non l'affettò ne pure fino qui per cosa al mondo il Duca Cosimo. Il quale anzi tutto all'opposito fece ogni suo sforzo umano per persuadere Cesare ch'egli volea essergli fedelissimo Vassallo; ben conoscendo che cotesta era la via di conseguire legittimamente e con tacito consenso, quel che per i riguardi che avere dovette per la opinione popolare (1), ottenuto non avea di prima espressamente; cioè, di poter ritenere lo Stato come Feudo vero, e da Duca Feudatario simile ed eguale agli altri Duchi. Imperciocchè colla prestazione de' servizj da Vassallo diviene, a poco a poco Feudo eziandio l'Allodio: il che vien chiamato da' Maestri (2) *quasi feudum*. E si riconosce per feudo allora *per inductionem* e senza precedente Investitura: (3) *non verò requiritur titulus & Investitura praecedens, sed ipsa patientia est vice tituli & Investiturae*. Quivi ci fu più che la volontaria pazienza e del Pubblico Fiorentino, e dell'Imperadore il quale ricevette da Cosimo tanti e tanti servizj da vero Vassallo e Feudatario. E questo modo di costituire il feudo ben bastava; perchè (4) *modus constituendi Feudum est extra feudum ipsum, & non pertinet ad Feudi essentiam & naturam*.

(1) Sopra §.142.f.597.

(2) Struv. Synt. Feud. c.8.th.12. n.2.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

301. Restaci a replicare alla quarta, ed ultima opposizione, che questi sono meri fatti sì, ma fatti originati, e generati nella miglior sua parte dall'obbligo della fede promessa, e non da una confederazione, o amicizia contratta per solo mutuo interesse quale potea intravenire tra Cosimo, e un'altro potentissimo Sovrano forestiero, il quale si fosse trovato in circostanze opportune di esser' utile, e necessario alla conservazione, e protezione di un novello Duca di Firenze. Cosimo avea riconosciuto Carlo V. per Sovrano Signore di quella Città, e Provincia, e come da tale, ne avea cercata, sollicitata (5), e ottenuta la Investitura, e confermazione con espressa riserva de' supremi diritti dell'Impero (6); e certamente non senza la necessaria, e volontaria obbligazione per parte sua di una indelebile fedeltà (7), siccome è stato provato. La quale ragione di patto non potea accadere in verun riguardo legittimamente tra Cosimo, e qualsivoglia altro potentissimo Re, che non fosse Imperadore Romano Germanico: perchè la cosa, e il subietto circa cui seguì il patto, cioè Firenze, apparteneva all'Impero. Il che dopo tante prove e demostrazioni lo proveremo ancóra colla testimonianza del più grande nemico che si avesse allora l'Imperadore Carlo V., il quale per biasimo e discredito di questo Augusto accusollo avanti tutti gli Stati, e Principi del S. Impero di avere disposto

(5) Sopra §.124.f.587.

(6) Sopra §.133.f.593.

(7) Sopra §.80.f.571.

mala-

malamente dello Stato di Firenze a favore de' Medici, e per così dire alienato un membro dell' Impero in quel senso che si 'ntende alienazione allorchè un Stato costituito nella immediata libertà Imperiale si dà, e s'infeuda, e sottopone a un solo (1). Egli fu questi Francesco I. Re di Francia acceso d'ira contro di Cesare per le immortali emulazioni, e dissensioni loro, il quale in una sua Pistola Apologetica titolata agli Ordini, e Stati dell' Impero fra molte altre acerbe accuse prorompe in queste parole: (2) *Cui enim (Vestrûm) non dico Austria ipsa, cujus vos possessione, atque clientela majores ejus defraudarunt, sed facta ejus recentia non insident animo, vel potius versantur ante oculos? Quæ si ego non singula quidem illa (nam infinitum esset ea commemorare) sed si ex tam multis ea saltem vulnera commemorabo, quæ in Italia Florentia, & Pisæ; in Germania ... Wirtenberga ab eo acceperunt; & si vos ea (ut facitis) recordamini, dissimulate nunc, si potestis populo Florentino atque Pisano libertatem à Carolo M. Imperatore Vestro, & Cive, datam, aliorum deinceps Imperatorum beneficio omnium conservatam bis proximis annis nulla habita ratione utrique populo per vim Cæsarem ademisse, & mox Tyranno contra jusjurandum, contra Imperatoris fidem, & officium mancipasse, deinde pretio accepto eidem in numerum dotis attribuisse &c.* quest' ultime parole riflettono sull' accordo che fece Alessandro de' Medici a Napoli con Cesare (3). Ma non accade badare alle invettive da altri già state confutate, come dettate dal disegno di rendere odiosissimo l'Imperadore. Nè l'Austria, nè Wirtenberga, nè Firenze; nè Pisa sono uscite dalla clientela dell' Impero per quante variazioni abbiano sofferto quegli Stati. Ma giova por mente all' attestazione di un tanto Personaggio, e tanto del Popolo Fiorentino amico, il quale qui ne loda la Libertà come venuta da Carlo M. COMPATRIOTTO ed Imperadore de' Germani, e conservata, e conseguentemente dipendente dall' Impero, biasimando Carlo V. di avere di quelle Città Imperiali disposto senza consenso (come egli dice) degli Stati, o Principi, e contra le leggi dell' Impero; le quali non si possono violare che intorno a' membri dipendenti da esso. Conchè dopo tante prove si conferma che Carlo V. dispose di Firenze in favor de' Medici, come di Città Libera, ma Imperiale; e che Cosimo parimente di essa come tale fu investito di quel governo, e dominio. Che ne disponesse legittimamente, ciò l'abbiamo dimostrato. Ma postochè della sua suprema autorità egli facesse più uso, che convenisse, sarebbegli stato perciò tenuto di meno il Duca Cosimo? Sarebbe questi perciò stato manco dipendente, e vassallo dell' Impero? Certissima cosa è, che tra Cesare e Cosimo sossiste tuttora, ed in ogni modo il vincolo? ma molto più tra Cosimo, e l'Impero; a cui nessun difetto, se pur vi fosse stato (ma non v'è stato) nella disposizione, avrebbe potuto pregiudicare, da che egli accettò il beneficio colla espresa riserva, ed obbligazione di serbare i diritti del S. Impero intatti. (4) Talchè di fatto le opere, e servigj, e atti di fedeltà che Cosimo fece a Cesare in buona parte furono atti di vassallaggio, e per diritto furono atti di vassallaggio giusto, legittimo, e dovuto non solo a Carlo V., ma all' Impero; perchè non si convenivano all' immortale Carolo, che qual' Imperadore.

302. Bacciò Baldini l'uno degli Scrittori della vita di Cosimo de' Medici, non volendo passare al tutto con silenzio tante prove di fedeltà date dal Duca all' Imperadore; e non sapendo bene come si avesse a qualificarle per non inciampar nel carattere di Vassallaggio, ebbe per un' erudito spediente di compararle in un suo panegirico di esso Cosimo alle azioni di Massanissa inverso la Repubblica Romana, e per tanto concludet-

(1) Sopra cap. 1. § 38. f. 10.

(2) Epist. Apolog. Regis Francisci I. ad S. Rom. Imp. Ordines apud Goldast. Politicor. Imperial. P. 20. f. 932.

(3) Sopra cap. 22. § 100 e 118. f. 527. e 531.

(4) Sopra § 133. f. 593.

cludette: (1) *Sì che LA FEDE, E L'AMORE ch' egli dimostrò sempre inverso lo 'mperadore non furon punto minori, nè degni di manco lode della fede, che osservò sempre Massanissa Re di Numidia al Popolo Romano, nè dell' amicizia ch' egli tenne con lui.* Il Baldini andò a mira di mantellare colla fede dovuta per ragion di alleanza e di amicizia semplice, quella che dovuta era per ragion di Vassallaggio; ma impensatamente esso fece l'opposito: atteso che le azioni stesse di Massanissa erano di un Vassallo; il che si fa manifesto a chiunque non increfce il riandare alcuni accidenti principali della sua vita. Massanissa avendo unita la sua gente con quella de' Romani, insegui, con Lelio Capitano Romano, Siface Re d'un'altra porzione di Numidia e in questa giornata la Regina Sofonisbe moglie di Siface si arrese prigione ad esso Massanissa per odio, e timore che teneva de' Romani, il quale le diè la sua fede promettendole non solamente di non consegnarla a' Romani, ma di più ne fe la sua Sposa. Ma Scipione volle obbligarlo a rompere quel nodo, e di mancare alla parola data con lasciarla condurre in Roma, dicendo che la vittoria si era ottenuta sotto gli auspizj delle armi Romane, e perciò appartenersi al Senato di Roma il decidere della sorte di questa insigne prigione. (2) Il Re Numida rispose a ciò colle lagrime, e chiedette in grazia di non esser' astretto a mancare alla fede data: (3) *Massanissæ* (dice Livio) *hæc audienti.... lacrimæ etiam obortæ. Et cum se quidem in potestate futurum Imperatoris dixisset, orasset que eum, ut quantum res sineret fidei suæ* temerè *obstrictæ consuleret; promisisse enim, se se in nullius potestatem eam traditurum.* Ma Scipione in ciò fu inesorabile; il perchè Massanissa mandò alla Sposa una letal bevanda con questo messaggio: (4) *Se libenter primam ei fidem præstaturum fuisse, quam Vir Uxori debuerit; quoniam arbitrium ejus qui possunt, adimant, secundam fidem præstare ne viva in potestatem Romanorum veniat. Memor Patris Imperatoris Patriæque & duorum Regum quibus nupta fuisset sibi ipsa consuleret.* Si è veduto che il Duca Cosimo ricusò la Sposa che gli fu offerta dal Pontefice Paolo III., solo perchè non gradì tal matrimonio Carlo V. (5). E che Cosimo fu sull'orlo di dover mancare la fede al predatore delle Sete Lucchesi (6) a cui avea dato salvo condotto, e benchè Cesare fosse più mite, e discreto che Scipione, non essendo di tanta importanza il caso; ad ogni modo Baccio Baldini Panigirista di Cosimo potea trovar dentro di questi fatti una conformità e similitudine ragionevole. Ma se Massanissa era semplice Alleato, sì cara preda da lui fatta dovette ben restar sua; e la parola sua meritar' osservanza. Scipione per consolare il giovane appassionatissimo, e per ritenerlo in fede l'ornò in cospetto dell' Esercito della Dignità, e del nome Regio; ed egli riconoscendo tal dono come in feudo, dal Popolo Romano (perdonino gli Antagonisti l'applicazione del vocabolo meno antico della prisca (7) usanza) mandò i suoi Inviati a Roma per renderne grazie al Senato, e per pregarlo di volerlo confermare in tal grado: (8) *gratias egerunt Legati quod Massanissam (Scipio) non appellasset modo Regem, sed fecisset, restituendo in Paternum Regnum, in quò post Siphacem sublatum,* si ita Patribus visum esset, *sine metu, & certamine esset regnaturus. Deinde quod collaudatum pro concione amplissimis decorasset donis: quibus ne indignus esset, & dedisse operam Massinissam, & porrò daturum esse. Petere ut REGIUM NOMEN cæteraque Scipionis beneficia, & munera Senatus DECRETO CONFIRMARET: & nisi molestum esset, illud quoque petere Massanissam, ut Numidas captivos, qui Romæ essent in custodia, remitterent.*

Quello

(1) *Baccio Baldini Orazione in lode di Cosimo f. 21.*

(2) *Sopra §. 184 f. 607.*

(3) *Livius lib. 30 f. m. 357.*

(4) *Liv. ibid.*

(5) *Sopra § 202. f 614.*

(6) *Sopra § 196. seg. f 612 seg.*

(7) *Sopra cap. 2. §. 29. seg f 42. seg. It cap. 3 §. 3. f. 92 e §. 14. seg f 96. seg.*

(8) *Livius lib. 30. f. 358.*

Quello che fece Scipione Africano a Massinissa lo avea fatto Ferdinando di Silva Conte di Sifontes a Cosimo in piena adunanza de' Senatori Fiorentini(1); e quello che fecero i Legati di Massinissa nel Senato Romano, lo aveano fatto il Bandini, e il Serristori innanzi alla Maestà di Carlo V. (2). Chi potrà correggere Baccio Baldini dell' erudità sua comparazione? Io, se non temessi di scandalezzare l'estrema dilicatezza de' Critici moderni, mi farei a nominare *Investitura di Massinissa* quel Decreto, con cui il Romano Senato confermò a Massinissa la dignità e il nome di Re, e il possesso del Regno Paterno e di quegli altri Stati, e benefizj, che aveagli conceduti Scipione, secondo l'usanza di quella Repubblica e di que' tempi (3). E questi non furono già meri complimenti. Tra Massinissa, e il Senato Romano nacquero de' casi di riconoscerne la giuridizione; poichè insorti de' litigj, e criminali, e giuridizionali, tra lui, e il popolo Cartaginese già vinto da' Romani; amendue, e per accusarsi, e per difendersi l'un l'altro mandarono i lor Deputati a Roma, e il Senato delegò chi li giudicasse (4) *Hanc tum Regionem, & terram infestam Masanissa, & ex quadam parte dubiæ possessionis, sui regni an Carthaginensium esset, effecerat & quia simul ad purganda crimina, & questum de se Romam eos ituros comperit qui & illa onerarent suspicionibus, & de jure vectigalium disceptarent, Legatos & ipse Romam misit...... Responderi Legatis utriusque partis placuit: missuros se in Affricam, qui inter populum Carthaginensem, & Regem in re præsenti disceptarent.* Quello che fecero i Cartaginesi a Massinissa, accusandolo appresso i Romani, il fecero i Signori Lucchesi in dolendosi appresso Carlo V. di Cosimo (5). E quello che fece Massinissa a' Cartaginesi, caricandoli di sospetti di delitto innanzi al Senato, l'avea fatto Cosimo contro al Burlamacchi Gonfaloniere di Lucca (6). E il Governatore di Milano Fernando Gonzaga si era portato da Giudice delegato. Sinò qui adunque darassi peranche passata al paragone erudito di Baccio. Ma per non divertirci troppo nel paralello, vegniamo alla confessione propria, e solenne che fece Massanissa del suo vassallaggio, e della sua feudalità e del solo utile Dominio per lo suo Stato paterno, e di nuovo acquistamento! Mandò egli un suo figliuolo Masgaba a Roma a rendere conto della guerra amministrata, e a offerire tutti li frutti delle Terre del suo Stato per l'alimento degli Eserciti, come dovuti da lui a' Romani; il quale Masgaba introdotto nel Senato, dichiarò per ordine del suo Padre: (7) *Massinissam meminisse, regnum a populo Romano partum, auctum, & multiplicatum habere: USU REGNI CONTENTUM, scire dominium & jus eorum qui dederint esse. Sumere itaque eosdem non se rogare æquum esse, neque emere ea ex fructibus AGRI AB SE DATI, quæ ibi proveniant. Id Massanissæ satis esse, & fore, quod populo Romano superesset. Cum iis mandatis à Patre profectum.* E mirabile la civiltà descritta da Tito Livio, con cui si passarono le cose tra' Padri Coscritti, e que' Vassalli di antica stampa. Laonde in ciò, come nelle tante, e tante fiate ripetute dichiarazioni, e confessioni di Cosimo fatte per lui, per la sua penna, e pe' Ministri suoi; quadra tuttavia il paralello, e non si può ridarguire di poca concinnità Baccio Baldini: il quale dovette anche avere innanzi agli occhi il passo di L. Floro, che dichiara il Regno di Massinissa feudo della Repubblica Romana, e che suona così: *in Romanorum fide, & clientela erat Regnum* (8). Il perchè Adherbale ricorse come a Giudice e Protettore al Popolo Romano contra Giugurta, che gli volle torre la successione al Regno, e la vita. Ma questo Giudice amando più il danaro del tiranno, che la giustizia del legittimo Nipote di Massinis-

(1) Sopra §.115.seg. f.584.
(2) Sopra §.124 seg. f.557.seg.
(3) Sopra cap.2.§ 20. seg.f.42.seg. Il cap.3 §.3. seg.f.92 seg. e § 14 seg. f.96 seg.
(4) Tit.Liv. ibid.
(5) Sopra §.196 seg. f.612.seg.
(6) Sopra §.254 seg. f.635.seg.
(7) Liv.lib. 45.f.m.576.
(8) L. Flor. cap.1.lib.3.

sa,

sa, mantenne in possesso Giugurta, poscia fatto anche contro Roma rubelle. Nulladimeno siccome adivenire suole nelle Comparazioni, che in qualche parte cagionevoli sieno e zoppicanti; così ancóra questa di Baccio non con tutti e due piedi corre. Essa manca nel principio, e nel fondamento. Massinissa era nato Re liberissimo, e Signore di un piccolo Reame suo Paterno, non Cittadino di una Repubblica soggetta alla Repubblica Romana, fu nemico animoso de' Romani, e per elezione si diede nella confederazione, società, fede, e amicizia di Scipione, con condizioni tali, le quali ancorchè non sieno precisamente cognite, si sa però che tutte quelle formule importavano che (1) per esse divenisse issofatto a un di presso vassallo, o soggetto. La ove per l'opposito Cosimo nacque Cittadino di una Città e Repubblica subordinata all'. Impero Romano-Germanico: ebbe il gius al governo di quella non per diritto ereditario; ma per la chiamata, e la istituzione graziosa, e feudale che a favor della sua Famiglia, e conseguentemente di lui avea fatto il Sovrano Signore, riservandone il supremo dominio a se, e all' Imperio di cui faceva le veci. Per me stimerei di non prendere grave sbaglio, ove comparassi la condizione di Massinissa a quella de' Re Longobardi incominciando da Autari, e finiendo con Aistulfo e Desiderio. Costoro, siccome prometto di dimostrare senza fallo nell' ultimo Discorso di quest' Opera (2), erano Vassalli, e Feudatarj de' Re della Francia Orientale ed Occidentale, e del Pubblico o Popolo Franco, nella guisa, che Massinissa e Giugurta furono del Popolo Romano: Perocchè quelli furono in giusta guerra vinti dal Popolo Franco, e gli aveano giurata fedeltà; come questi erano stati vinti dal Romano. Ma cotesto, a mio sentire, fu un dominio di mero e semplice vassallaggio e feudalità senza previa proprietà: il quale solamente con la conquista di Carlo Magno fu convertito in dominio immediato di proprietà. Talchè il vincolo che annodò Cosimo a Carlo V. e all' Impero Romano Germanico, si de più tosto comparare a quello che astrinse a Carlo M. e alla Corona Franca i Duchi di Firenze mandati e posti da lui e da' suoi successori a quel Governo; che al nodo che avea Massinissa coll' Impero del Popolo Romano: salva la differenza che c'è fra la potestà amministratoria *tanquam in rem alienam*, e quella che si chiama *in rem propriam* (3). Per le quali cose molto più forte, e molto più giusto fu il vincolo di vassallaggio del Duca Cosimo che quello di Massinissa, e molto più dovuti da Cosimo, che dal Re di Numidia al Popolo Romano, i servigj prestati da lui all' Imperadore Carlo V. e i suoi Successori. E di qui è, che un' altro eccellente Scrittore Fiorentino ripone tra' pregi più segnalati di Cosimo, (4) *egregium animum Cosmi, nostri Ducis, erga imperatoriam Majestatem, nec ullum officium ipsum unquam prætermisisse, quod ad FIDEM, OBSEQUIUMQUE IN ROMANOS IMPERATORES pertineret.*

(1) *Sopra cap.* 1. §. 21. *e seguenti.*

(2) *Sotto cap* 25. §. 16. *fino al* § 41. *f.* 10.** *fino al f.* 23.**

(3) *Sopra c.* 22. §. 142. *f.* 540.

(4) *Petr. Victor Orat. Funebr. Imp. Maximil II.*

CAPITOLO XXIV.

CAPITOLO XXIV.

Delle cose più memorabili seguite tra l'Impero, e i Principi Medicei dopo il Regno dell' Imperador Carlo V. fino all'anno 1576.

§. 1. A se, qualmente dimostrammo, le prove di somma fedeltà, gli atti di ossequio, li servigj, e le opere, che prestò il Duca Cosimo a Carlo V., gli le prestò gran parte per obbligo come a suo Sovrano a ragione di Firenze, e come a Imperadore, e come dovute all'Impero; ragionevole è il dire, che ne fosse tenuto parimente agli Augusti successori di lui. E non v'ha dubbio, che quello ch'era da lui dovuto all'uno, egli non dovesselo ancóra agli altri. Assurdo sarebbe il confessare, che il Duca Cosimo de' Medici fu Vassallo Feudatario di Carlo V., e negare, che fu di Ferdinando I., Massimiliano II., e degli altri suoi successori. E non si potendo ciò negare, convien parimenti concedere, che le opere, e gli ossequj, che si vedranno prestati da' Principi di Firenze in avvenire a' Cesari sieno da reputarsi per opere di vassallaggio, e non di mera elezione, cortesia, o da altri motivi, o troppo generali, o particolarissimi prodotte: sempre che sieno di quegli atti, che i Principi Vassalli all'Imperadore sono soliti di prestare. Già si è tocco di sopra (1) un dilemma inevitabile, e fu; che o Cosimo la intese egli stesso in questo modo; o ch'egli intese d'ingannare Cesare, e di temporeggiare fino a tanto, che gli venisse bene di sottrarsi all'autorità Imperiale; il che essendo assurdo, e ingiurioso alla di lui memoria, è altresì inutilissimo ad acquistare l'indipendenza: dell'ultimo supposto non accade farne conto: e resta fermo il primo.

ann. 1556.

(1) *Sopra cap. 23. §. 246. f. 632. seg.*

2. È però ben vero, che finito il glorioso Regno dell' Invitto Carlo V. non più abbiamo sì ampia raccolta di Fatti, che mostrino la Dipendenza, e il Vassallaggio de' Principi di Firenze. Ma ciò non si può, nè si de ascrivere al difetto della obbligazione, o del vincolo; ma alla variazione delle circostanze, mancanza delle occasioni, e de' motivi, e del preciso bisogno, e ad altre cagioni esterne, che noi siamo per qui additare leggiermente.

3. Lasciò Carlo V., in rinunciando all'Impero, l'Italia in uno stato tale, che le Armi Imperiali per buona pezza non furono necessitate a venirvi per difendere i Diritti, e gli Stati del S. Impero. Esso avea investito Filippo suo Figliuolo dello Stato di Milano, e di Siena, il quale potentissimo vassallo dell' Impero per questo conto, e Signore insieme di ambe le Sicilie era bastantemente idoneo a difendere, e mantenervi la quiete. E pochi anni di poi, cioè nel 1559. fatta la pace col Re

di Francia in Cambrai, finirono le guerre in Italia. Sì veramente, che non essendo Eserciti Cesarei in coteste Regioni, cessò per lungo tratto la principale, e più vicina occasione di contribuire, e sovvenire a' bisogni di quelli, e dell' Impero.

4. Oltre a ciò dall' altra parte il Duca Cosimo per non vietata politica, rivolse i suoi studj ed ossequj inverso il Gran Re delle Spagne vicino suo sì potente, dal quale egli potea temere, e sperare di molto: e ciò ben fare il potette non pure senza offensione, o pregiudizio; ma eziandio senza gelosia degl' Imperadori uniti di sangue, e d'interessi allora con quel Re. In guisa, che la venerazione con cui seguiva a coltivare la Casa di Austria, non lasciò scorgere mutazione di ossequio, o di fedeltà inverso i Cesari, e l'Impero.

5. Nè andò gran tempo, che venne a Cosimo il destro di farsi benemerito col Re Filippo, e di giuocare nello stesso tempo la sua carta con vantaggio. Imperocchè insorte le dissensioni tra 'l Re di Spagna, e P.Paolo IV., il quale inclinò alle parti di Francia, il Duca Cosimo attennesi a quelle di Spagna; e rimostrando in Corte il timore per lo proprio Stato, e il pericolo di que' del Re, ottenne, che gli si mandassero sei mila Tedeschi a fine di premunirsi su' Confini, il che fu occasione ad alcune acutezze politiche tra il Papa, e Cosimo il quale spiacevoleggiò, come cel racconta il Ripamonti, in questa maniera: (1) *Pervicit (Cosmus) ut sex millia Germanorum ex Tirolensi agro, virtutis expertæ miles, & ob Sacramenti Religionem fidus, qua Tuscus ager Ecclesiæ finibus conterminus est, præsidia, stationesque duplicavit, disposuit equitum turmas, & belli moles in Hetruria jam exterruerat Romanum. Unde trepida, & artificiosa statim istius Pauli compellatio, callidumque adversus eum Medicæi responsum, nec modicus eorum risus, quibus &c. Principum ludificationes innotuere. Cum enim jussisset Paulus interrogari Ducem quonam ille belli apparatus pertineret, eundemque moneret, posse suspicionem aliquam oriri ex tali apparatu, quæ turbaret inducias Regum; respondit ad ea Florentinus muniri parumper eos fines contra conatus, & meditamenta Gallorum. Ubi satis in præsentia securitati provisum esset, Catholico Regi habendam fore rationem, ut Senarum Urbem, vel in Ecclesiæ jus, ditionemque contribuat, vel assignet Caraffarum fratri uni, qui procul inde arcere hostem possit. Nescio ego quænam apud eos, qui tunc erant homines, fuerit cavilli hujus interpretatio; certè non alia debuit esse, quam ut vel aviditas nimia terrarum exprobrata Pontifici sic intelligeretur, vel etiam spes objecta potiundæ Urbis, qua spe averteretur Pontificis animus a societate (Gallorum) &c.* Ma la verità è, che se Paolo IV. applicava l'animo all' aver Siena per un Caraffa suo Nipote, Cosimo fu rivale di lui, e la volle per sè. Talchè venne il tempo, che verificò, e giustificò il sospetto de' Ministri Cesarei, i quali molto avanti (2) avevano profetizzato, che il Duca avea mira di farsi Signore di Siena, il quale sospetto lo chiamarono gli Scrittori Cosmiani secondo lo stile della lor Scuola, *invidia*, e *calunnia* nerissima, come mostrano queste parole del Cini: (3) *I Ministri Imperiali ... non seppero contenersi di non credere, che il motivo del Duca non a fine di salvar lui, & i suoi e di conservar Siena a divozione dell' Imperadore fusse stato fatto, ma perchè più tempo fa a DIVENIRNE EGLI STESSO PADRONE ASPIRASSE; tanto son facili a penetrare le CALUNNIE negli animi de' MALDISPOSTI. Da che derivava, che l'INVIDIA, E TIMORE, ch' era cominciato ad entrare in essi MINISTRI IMPERIA-*

(1) *Ripamont. Vita Philippi II. p.m.132.*

(2) *Sopra c.23.§.153. f.635 e §.264.f.641.e §.299.f.659.*

(3) *Cini lib.2.f.139.*

PERIALI DELLA TROPPA POTENZIA del Duca venivano a levare tutta la grazia &c. (appresso Cesare) ma con tutto questo da simili, ed altre CALUNNIE poco lascioßi il Duca trasportare &c. Ciò sia additato col solito fine (1) di avvertire i Lettori quanto capitale si abbiano da fare de' giudizj, e delle riflessioni proprie di que' passionati Storici. Il Cini mostrò tanto minor giudizio, quanto, ch' egli scrisse dappoichè aveva veduto veramente effettuato quello, che i Ministri Cesarei molto tempo avanti avevano antiveduto, e per zelo, e debito al Padrone, ricordato. Ma non fermiamoci intorno a un punto tanto dilicato. Il Re Filippo, che non cercò di aver briga col Papa, ma avrebbe voluto staccarlo dalla parzialità di Francia, mostrossi rivolto, e facile a concedere questo Stato a' Caraffi; il che presentitosi da Cosimo, questi fece fare nuove premurosissime rappresentanze al Re, che rovinerebbe tutto lo Stato suo, se Siena fosse in potestà d'altri che del Re di Spagna, che perciò lo supplicava di permetterne a lui solamente la custodia, e la guardia, che ad ogni cenno Regio, l'avrebbe dipoi rilasciata.

(1) Sopra c.23.§.263. f.640 seg.

6. Di mentre, che Cosimo intratteneva queste pratiche, le cose tra 'l Papa e il Re s'ingrossarono, e Cosimo profittando della congiuntura seppe dar' a credere a Filippo II., che lo Stato di Siena congiunto col Fiorentino sarebbe di molta sicurezza alle Parti Regie; e condusse la faccenda al termine, che il Castellano di Milano il Figueroa fu commessionato ad ordinare tal negozio col Duca, ed a dargli per Investitura il Vicariato, e il Dominio di Siena, e di Porto Ferrajo in suo feudo nobile, e ligio *con ogni diritto pertinente a Cesare e alla Maestà del Re; e nella forma ch' egli tenea que' luoghi da Sua Maestà Cesarea*. Il che fu effettuato nel Ducal Palazzo di Firenze l'anno 1557. a' 13. Luglio: reservandosi il Re *Port' Ercole, Orbitello, Telamone, Monte Argentario, e Porto San Stefano*; sì come appare dal Diploma che segue:

„ Investitura Vicariatus Senensis Subinfeudati Cosmo I. an. 1557.
„ die 3. Julii.

„ In Dei Nomine Amen. Per hoc præsens publicum Instrumen-
„ tum cunctis pateat evidenter, quod anno à Nativitate ejusdem
„ Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo Indi-
„ ctione quintadecima die vero tertia mensis Julii. In mei Notarii
„ publici Testiumque suprascriptorum ad hæc specialiter vocato-
„ rum, & rogatorum præsentia personaliter constitutus.

„ Illustris Vir Dominus D. Joannes de Figueroa, Catholici, &
„ Potentissimi Princ. D Philippi Hispaniarum &c. Regis Consilia-
„ rius, ejusque Arcis Mediolanensis Præfectus, qui verbo dixit, &
„ exposuit quod cum ipse alias sub die videlicet undecimo septimo
„ mensis anni præsentis millesimi quingentesimi quinquagesimi sep-
„ timi fuerit per Catholicam Majestatem dicti Potentissimi Hispa-
„ niarum Regis Philippi constitutus Procurator, & Mandatarius
„ ad infrascripta peragenda ejus veris patentibus literis Regia sua
„ manu signatis, & subscriptis ejusque Regii sigilli impressione mu-
„ nitis, & per Consalvum Pererium ejus Secretarium referendatis
„ Dat. Caleto dicto, & ut supra proximo calendato die, & est talis
„ scilicet.

„ Philippus Dei gratia Hispaniarum, Angliæ, Franciæ, utriusque
„ Siciliæ, Hierusalem, Hiberniæ &c. Rex, Arcidux Austriæ, Dux
„ Burgundiæ, Mediolani, Brabantiæ &c. Comes Habspurgi, Flan-
„ driæ, Tiroli &c. Recognoscimus, & notum facimus tenore præ-

„ sentium, universis cum Cæsarea Majestas Patris mei clementissimi
„ longa obsidione, magnis sumptibus, vario, ancipitique armorum
„ conflictu Civitatem Senensemquæ nonnullorum perditorum ho-
„ minum impulsu ab illius obedientia desciverat, à Gallica potestate
„ in sua redegisset, agere in eo bello Senensis ager vastata pleraque
„ direpta ac depopulata ipsa adeo Civitas miserrimè tractata, atque
„ afflicta fuisset. Posteaquam in nostra potestate devenit nihil majo-
„ ri nobis curæ fuit, quam ut quo ad ejus fieri posset, mala illa om-
„ nia resarciremus ad explendumque istud nostrum desiderium, at-
„ testandumque amorem, quo eam Rempublicam semper sumus
„ prosecuti viam aliquam inveniremus, temporum tamen gravitas
„ annorum sterilitas bellorum sumptus, & incommoda in quæ sub
„ ipsa Regni nostri initia incidimus, in causa extitere ut id quod
„ tanto peroptabamus ad hunc diem effici non potuerit, ut eam
„ utrique ex iis angustiis, in quas fuerat illapsa erigeremus. Verum
„ cum hæc cogitatio nullo nos tempore destitueret, sed animo sæpè
„ ac multum volueremus, qua id tandem ratione possemus consequi,
„ nulla certior, aut promptior occurrit quam si eam cum ejus Castro,
„ atque universo Dominio, in Feudum honorificum, & ligium,
„ per quam Illustri Principi Cosmo Medici Secundo Florentiæ Duci,
„ sub aliquibus conditionibus donaremus. Qui præterquamquod
„ in ejus Urbis, & Dominii expugnatione magnos labores sustinue-
„ rit, & sumptus fecerit ob eas quibus præditus est; virtutes, Agri-
„ que vicinitatem & fertilitatem justitia eam regere, Annona alere
„ ab hostibus defendere, omnibus modis juvare, cum summa deni-
„ que Senensium utilitate, & tranquillitate, bonorumque percep-
„ tione, & fruitione in Pace, & libertate tenere poterit. Cupientes
„ igitur hoc negotium ipsi Senensi Reipublicæ tam necessarium ad
„ exitum perducere, ne qua longior mora hujus rei exequtioni in-
„ terjiciatur, confisi plurimum de fide, & dexteritate Magnifici fide-
„ lis nobis dilecti Don Joannis de Figueroa Consiliarii nostri nostræ-
„ que Arcis Mediolanensis Castellani, eidem hanc Provinciam de-
„ mandare duximus, ac tenore præsentium demandamus, dantes ei
„ plenam facultatem, authoritatem, & potestatem, ut nostro no-
„ mine, & pro nobis possit, & valeat cum prædicto per quam Illu-
„ stri Cosmo Medice Florentiæ Duce, conventiones super hac re,
„ pacta, & capitula quæcunque inire, tractare, concludere, & fir-
„ mare; nec non quascunque cautiones, securitates, & promissiones
„ ad hanc rem necessarias, cujuscunque qualitatis, & existentiæ
„ sint, prout ipsi bene visum fuerit, promittere, acceptare, & no-
„ stro nomine assecurare, etiamsi mandatum exigant magis specia-
„ le, quam præsentibus est expressum, omniaque alia, & singula
„ facere tractare, firmare, disponere, ordinare, quæ circa prædicta
„ necessaria fuerint, & quomodolibet opportuna, & quæ ipsi face-
„ re, disponere, & ordinare possemus, si coram præsentes essemus,
„ & illa si opus fuerit nostro nomine juramento firmare, eandemque
„ præterea potestatem, authoritatem eidem D. Joanni de Figueroa
„ damus, & concedimus, ut post conclusa pacta, & capitula præ-
„ dicta Ligii, & Homagii, ac fidelitatis juramentum nostro nomi-
„ ne ab ipso per quam Illustri Cosmo Medice Duce Florentiæ pro
„ Civitate, & Dominio Senensi recipere possit, & valeat in hunc,
„ qui sequitur modum.

„ Ego

„ Ego Cosmus Medices Florentiæ Dux Secundus promitto, &
„ juro ex nunc pro me, & meis descendentibus masculis, & de legi-
„ timo natis matrimonio, esse, & fore fidelem Vassallum, & Feuda-
„ tarium immediatum, & Ligium *Serenissimi Regis Philippi,*
„ *ejusque Successorum Hispaniarum Regum in perpetuum, & pu-*
„ *ram, & veram fidelitatem, & homagium præstiturum, prout*
„ *nunc præsto & me Ligium, & Homagium constituo.* Quodque
„ eorum res, jura, honores, & salutem usque ad ultimum vitæ spi-
„ ritum omni cura, & sollicitudine, & quo ad viribus meis iniri po-
„ tuero, fideliter custodiam & servabo, & ablata vel injustè amissa
„ recuperabo, & recuperata tuebor, omneque periculum ab eis
„ avertam si potero, aut saltem si non potero, ne id fiat summo-
„ pere curabo, & ne eorum personæ damnum in corpore, vel aliqua
„ ejus parte detrimentum patiantur ne aliqua alia contumelia, inju-
„ riave, aut læsione afficiantur pro meis viribus impediam, & si ho-
„ stium, & inimicorum conatibus resistere non potero, saltem illicò
„ Dominis meis revelabo. Quod ab aliis tentari, & tractari in eo-
„ rum bonorum famæ, & vitæ præjudicium cognovero, aut præ-
„ sensero, ipseque contra eorum salutem, bona, & honorem nun-
„ quam conspirabo, aut machinabor, per me, vel per alios, neque
„ alios ad id peragendum adjuvabo. Secreta commissa fideliter re-
„ ticebo, & nemini propalabo sine licentia Domini, neque aliquid
„ faciam, aut prætermittam . . . . . per quod prædicta secreta
„ pandantur, & requisitus, sivè bellum movere, vel se defendere
„ Dominus voluerit, omne, sicut potero, & debebo auxilium præ-
„ stabo, & consultus bonum dabo consilium, prout magis mihi ex-
„ pedire videbitur, & demum omnia, & singula faciam, & obser-
„ vabo in omnibus, & per omnia ad quæ ipse ratione prædicti Feu-
„ di juxtà utramque formam antiquæ, & novæ fidelitatis teneor.
„ Ita me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia habita....
„ pro nobis reali, & vera possessione contentorum in tractatu super
„ his firmando, & aliis omnibus, quæ præcedere debent, adimple-
„ tis, & quæ subsequi debent cautelis necessariis assecuratis, & non
„ alias aliter, nec alio modo possit, & valeat præfatum per quam
„ Ill. Cosmum Medicem Florentiæ Ducem in possessionem Civitatis
„ Senensis, ejusque Castri, & Dominii inducere, ponere, & inte-
„ grare eo modo, quo dictum est. Promittentes sub nostrà fide, &
„ verbo Regis nos ratum, & gratum habituros, & (omni dolo, &
„ fraude remotis) observaturos, quidquid per eundem D. Joannem
„ de Figueroa Mandatarium nostrum, actum, gestum, ordinatum,
„ conventum, concordatum, promissum, & conclusum fuerit circa
„ præmissa, vel quodlibet præmissorum, & nullò unquam tempore
„ revocaturos, neque ulla ex parte contraventures, sub bonorum
„ nostrorum, omniumque præsentium, & futurorum obligatione.
„ Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, & Si-
„ gillo nostri secreti impressione munitarum. Datum Caleti die
„ XXVII. mensis Martii anno Domini MDLVII. Regnorum autem
„ nostrorum Hispaniarum, & ulterioris Siciliæ anno secundo An-
„ gliæ vero Franciæ citerioris Siciliæ, Hierusalem, & Hiberniæ
„ quarto.

YO EL REY.

Consalvus Pererius.

„ Ideo

„ Ideo dictus Illustris D. Don Joannes de Figueroa Mandatarius
„ in præinsertis regiis patentibus literis nominatus, & constitutus
„ ex ejus certa scientia, ac consilio vice, & nomine dictæ Serenissi-
„ mæ, & Regiæ Majestatis Philippi Hispaniarum Regis præfati.
„ asserens penes eandem Regiam Majestatem esse omnia jura in-
„ frascripta cum plenissima facultate ea cuilibet concedendi, & vo-
„ lens ad exequutionem voluntatis dictæ Regiæ Majestatis (ut par
„ est) devenire juxta & secundum tenorem præinserti mandati, &
„ prout melius de jure, & alias potuit, & debuit, potestque & de-
„ bet Illustrissimo, & Excellentissimo Principi, & D. Cosimo Medi-
„ ci Florentiæ Duci Secundo, ibidem præsenti, & acceptanti *pro*
„ *se, & suis filiis masculis legitimis, & de legitimo matrimonio*
„ *natis in infinitum*, salva semper jure primogenituræ dat, & con-
„ cedit in *Feudum nobile Ligium, & honorificum de jure, vel alias*
„ *pertinentibus Civitatem &c.* Senarum cum ejus Castro, Arce,
„ seù Fortalitio, & toto, & integro suo Dominio, & Statu ejusque
„ universum Agrum ad dictam Civitatem olim, & hodie pertinen-
„ tem, tam per dictam Regiam, & Catholicam Majestatem, & per
„ Illustrissimum Ducem prædictum possessum, quam per quoscun-
„ que Gallos, aut alios quibuscunque nominibus censeantur, inva-
„ sum, occupatum, seu usurpatum, *una cum omni jure ad Cæsa-*
„ *rem, & Regiam Majestatem pertinentes, & prout ea habet à*
„ *dicta sua Cæsarea Majestate.*

„ Cum hoc, quod dictus Ill. Dux Cosmus, suique ut supra descen-
„ dentes teneantur, & obligati sint ea omnia, & singula supradicta
„ recognoscere, & tenere in *Feudum, Ligium nobile, & honorifi-*
„ *cum secundum Leges Feudorum, ac Salicas, & approbatas Feu-*
„ *dorum consuetudines* à dicta Regia, & Catholica Majestate Sere-
„ nissimi, & Potentissimi Philippi Hispaniarum Regis, & à suis de-
„ scendentibus, & successoribus Regib. Hispaniarum, *& illis jura-*
„ *re Fidelitatem, & Ligium Homagium juxta traditam à dicta*
„ *Majestate* juramenti formam in dictis ejus præinsertis patentibus
„ Regiis mandati literis, ac alias in forma solita, & consueta, de-
„ clarandam tamen, ut infra, & ab eis, seu unoquoque ipsorum in
„ casibus à jure expressis petere investituram, seu investituras op-
„ portunas, & omnia alia facere, & adimplere, ad quæ ex natura
„ dicti Feudi, Vassalli Feudatarii suis veris directis, & supremis
„ Dominis tenentur, & sunt obnoxii, & si contingat (quod Deus
„ avertat) dictum Illustrissimum Ducem, seu ejus, ut supra *descen-*
„ *dentes masculos successores in dicto Feudo decedere sine filiis*
„ *masculis legitimis, & de legitimo matrimonio natis, tunc, & eo*
„ *casu dicta Civitas Senarum cum omni suo integro Dominio, &*
„ *Statu, ejusque universo Agro, prout supra concessum, & cum*
„ *omnibus*, & singulis superius descriptis, & concessis ad dictam
„ Regiam, & Catholicam Majestatem, ejusque in dicto Regno
„ Hispaniarum successores præbeat, *& omninò revolvatur, & revo-*
„ *luta sit, & esse censeatur.* In hâc tamen Feudi concessione sua
„ præfata Catholica Majestas, & dictus Illustris D. Joannes de Fi-
„ gueroa Mandatarius præfatus non intendit compræhendi, nec ullo
„ modo compræhendere, nec compræhensa videantur, sed omninò
„ exclusa, ut expresè excluduntur *Oppida, Castra, Portus, Loca,*
„ *ac Terræ dicti Agri Senensis, videlicet, Portus Herculis, Orbi-*
„ *tellium,*

„ *tellium, Thelamonium, Mons Argentarius, & Portus Sancti*
„ *Stephani*, quæ supradicta Oppida, Castra, Loca, Terras, Mon-
„ tem, & Portus, ac omnia, & singula jura, redditus, & bona ad
„ ea, & eorum quælibet quoquo modo pertinentia dictæ Regiæ
„ Majestati, & successoribus suis Hispaniarum Regibus pleno jure,
„ plenaque *potestate reservat*, & pro reservatis habet, & habere
„ vult, & intendit, prout sibi ante concessionem Feudi hujusmodi
„ pertinebant, & spectabant, & ac si concessio dicti Feudi facta mini-
„ me fuisset, & quo ad eam, & ejus singula, prout non facta censeatur
„ hoc tamen expresse declarato, *quod Prædia, Pascua, & Bona,*
„ *quæ Massa Manliana dicuntur, & quæ sub dicto nomine conti-*
„ *nentur plenissimo jure proprietatis, & possessionis ad Illustrissi-*
„ *mum Ducem prædictum pertineant reservata Regiæ Majesta-*
„ *ti, & successoribus suis jurisdictione, prout supra aliis bonis*
„ *particularium personarum* existentibus in Territorio supradicto-
„ rum locorum reservatorum, pertinent Suæ Majestati, ejusque suc-
„ cessoribus, quatenus dicta Massa Manliana, seu aliquà ejus pars
„ intrà Territorium prædictorum locorum, aut alicujus eorum sita
„ existat.

„ Restituet, seu relaxabit dictæ Suæ Regiæ Majestati, *vel ejus*
„ *Procuratoribus Illustriss. Dux Oppidum, & Statum Plumbini*
„ *illamque*, cæterasque Insulas cum suis annexis pertinentiis metal-
„ lis, ferri fodinis, & aluminibus; quæ à Sua Excellentia, ejusque
„ Præsidiis tenentur, excepto tamen Oppido, Arcibus, & Portu
„ Ferrario cum duobus millibus passuum Territorii circumcirca
„ adjacentis præter metalla, & cujuscunque qualitatis fodinas, &
„ alumina, si qua ibidem sint, vel quandocunque reperiantur; quæ
„ ad Plumbini dominium pertineant, sicuti cætera dicti Status
„ Bona. Quod Oppidum, & Portus Ferrarius, una cum dicto
„ Territorio eodem jure feudi, sicut Civitas, & Dominium Senen-
„ se Illustriss. Duci conceduntur, hoc etiam addito quod Tormen-
„ ta, Pulvis, Salnitrum, & Munitiones, cæteraque Bellica In-
„ strumenta, quæ in Civitate, & Arce Senarum, & in Oppido, &
„ Arce Plumbini reperientur Suæ Majestati, & Illustrissimo Duci
„ æquis æstimationibus invicem concedantur, vel compensentur.

„ Hoc insuper expresse declarato, & in unaquaque parte hujus
„ concessionis, & capitulationis repetito, quod sub nomine prædicti
„ Feudi ligii contineantur dumtaxat bona, & jura Civitatis, & di-
„ tionis Senensis, & Oppidi, Portusque Ferrarii Illustrissimo Domi-
„ no Duci elargita, *super aliis vero stabilibus, & bonis dicti Illu-*
„ *strissimi Ducis*, ejusque successorum nulla jurisdictio, nullumque
„ jus modo aliquo Regiæ, aut Cæsareæ Majestati quæratur, quæ
„ situmque esse intelligatur ratione prædictæ Feudationis. Remittit
„ Illustrissimus Dux, & ex ejus certa scientia, & omni meliori modo,
„ quo de jure, & alias potest, & debet, quascunque summas, & pe-
„ cuniarum quantitates, sibi tàm ratione belli Senensis, quam causa
„ mutui vel aliis, quibusvis causis, & rationibus cogitabilibus, vel
„ incogitabilibus tam per Suam Majestatem Regiam præfatam,
„ quam per Cæsaream Majestatem Invictissimi Imperatoris Caroli
„ Quinti, vel earum quamlibet debitas calculatas, vel non calculatas,
„ de quibus realiter, & cum effectu sibi satisfactum, aut solutum
„ non est, quas hic pro expressis, & specificatis habet, quas quidem
„ sum-

„ summas omnes prædictas, quantæcunque, & qualescunque sint, „ cum omni, & quocunque, ac qualicunque interesse illarum ratio- „ nis quomodolibet forsan subsecuto, & subsequendo cedit, & trans- „ fert in easdem Majestatis prout unicuique in res spectat, eisque con- „ donat, remittit, & relaxat, ac ab earum, & cujuslibet illarum so- „ lutione eos, eorumque & cujuslibet eorum successores omninò li- „ berat, ita quod ad solutionem earumdem, seu alicujus partis ea- „ rum amplius non teneantur, & de eis, & earum singulis, si verè, „ & realiter omni fraude, & dolo cessantibus solutum, & satisfa- „ ctum vocatur exceptioni non habitæ, & non numeratæ pecuniæ, „ erroris calculi, & alii cuicunque exceptioni quæ sibi de jure, aut „ alias quovis modo juvare posset expresse, & de simili certo scientia „ renunciando, & cassando penitùs, & extinguendo, ac annullan- „ do omnes & quascunque scripturas, chirographa, & obligationes „ tam publicas, quam privatas supradictis debitis per quoscunque „ factas, ubicumque, & quandocunque reperiantur, quæ pro non „ factis omnino habeantur.

„ Et eodem modo, & cum simili denunciatione cedit, & trans- „ fert in dictam Regiam Majestatem omnes illas quantitates, & pe- „ cuniarum summas, quas facto computo, datorum, & acceptato- „ rum constiterit Suæ Excellentiæ Illustrissimæ deberi per Plumbini „ Dominum tam ratione ferri, quam alia causa, & ratione quacun- „ que, usque in præsentem diem ad quarum solutionum, seu partis „ alicujus earum minimæ teneatur dictus Plumbini Dominus, nec „ ejus succesſores.

„ Quodque dictus Illustrissimus Dux, ejusque descendentes ut su- „ pra dabunt, toties quoties opus fuerit, pro justo, & moderato pre- „ tio; commiatum, seu Annonam atque Operarios necessarios ad „ munitionem prænarratorum Portuum, & Oppidorum maritimo- „ rum Senensium, & Plumbini dictæ Regiæ Majestati, & successo- „ ribus suis, & dicto Plumbini Domino desuper reservatorum, quo- „ ties opus fuerit, ac etiam si majoribus præsidiis ea loca, & quælibet „ eorum indiguerint eam concedet sumptibus tamen omnibusque „ impensis Serenissimi Regis præfati, & successorum suorum.

„ Et casu quo Oppida, & Portus Orbitelli, Thelamonis, & Por- „ tus Herculis, atque alia, quæ dictæ Regiæ Majestati, & successori- „ bus suis præsenti concessione reservantur, Terra, Marivi oppu- „ gnarentur, aut obsiderentur, vel invaderentur ab Hostibus Maje- „ statis, & suorum successorum dictus Illustrissimus Dux, ejusque „ successores præfati toties quoties requisiti fuerint per suam Maje- „ statem, aut successores præfatos aut ejus Ministros teneantur subsi- „ dium, aut auxilia ferre, & præstare dictis locis, ut supra oppugna- „ tis, obsessis vel invasis sumptus autem in dictis auxiliis impenden- „ di pertineant pro tertia parte dicto Illustrissimo Duci, & successo- „ ribus suis, & pro aliis duabus tertiis partibus dictæ Regiæ Majesta- „ ti, & successoribus præfatis. dummodo tertia illa pars sit juxta for- „ mam, & obligationem ligæ &c., & confæderationis hic contentæ „ & illam non excedat.

„ Concedet dictus Serenissimus Rex, & sui successores præfati & „ ad id dictus Illustris Don Joannes pro Sua Majestate & ejus nomi- „ ne, expresse se obligat dare dicto Illustrissimo Duci pro recuperan- „ dis Oppidis, & Locis ditionis Senensis ab Hostibus occupatis qua- „ tuor

,, tuor mille Hispanorum; & partim Germanorum Peditum, & qua-
,, dringentos Equites Suæ Majestatis sumptibus, stipendio, & mer-
,, cede pro sex mensibus conductos; si tanto tempore bellum pro Ho-
,, stibus ut supra expellendis duraverit, sin autem infra dictum tem-
,, pus bellum ab auxiliaribus Regis una cum copiis Illustrissimi Ducis
,, confectum non fuerit, rursus Regia Majestas & Illustrissimus Dux
,, communi consensu de ratione, & tempore belli prosequendi hujus-
,, modi dispositioni dicti Illustrissimi Ducis relinquatur, dum tamen
,, copiarum Ductores, & Officiales à Regia Majestate mittendi cum
,, eis, quibus missi fuerint copiis, & officiis remaneant cum quibus
,, in recensendis militibus, & stipendiis persolvendis Ministris à Sua
,, Excellentia deputandis (ut omnia rectè, & diligenter agantur)
,, interesse debeant. Promittit idem Illustrissimus D. Dux quod tam
,, ipse, quam descendentes præfati dabunt, & commodabunt Trire-
,, mes quas habebunt Regiæ Majestati præfatæ, & successoribus præ-
,, dictis, toties quoties ab eis, seu eorum Ministris requisiti fuerint,
,, absque tamen aliquo sumptu, aut impensa Suæ Majestatis, & suc-
,, cessorum hujusmodi.

,, Eadem Regia Majestas, & dictus Illustris D. Joannes pro ea, &
,, ejus successoribus, ut supra promittit laturum opem auxiliaturam-
,, que Illustrissimo Duci, & ejus successoribus casu quo Status Flo-
,, rentiæ, aut Senarum exercitu belloque petatur, cum decem milli-
,, bus Peditum Hispanorum, Germanorum, aut Helveticorum,
,, quotquot mercede ea Majestas conducere poterit, reliquis usque
,, in eum numerum Italis, atque insuper cum quadringentis Equiti-
,, bus catafractis, & ... cent... levis armaturæ, sumptibus, & stipen-
,, dio ejusdem Majestatis, quousque prædictæ Ditionis, & Status ab
,, illatis bellis, & imminentibus periculis liberæ fuerint.

,, Quod si quando Regnum Neapolitanum armis terrestrique exer-
,, citu petitum fuerit præstabit Illustrissimus Dux præstiturumque
,, promittit, & descendentes prædicti præstabunt pro ejus defensione
,, quatuor mille Hispanorum Germanorum, aut Helveticorum Pe-
,, ditum, quotquot haberi potuerint; & reliquo usque in eam quan-
,, titatem ex extructis Peditibus supplendo, & quadringentos Equi-
,, tes vel minorem numerum Peditum ad libitum Regiæ Majestatis
,, ejusdem Illustrissimi Ducis & descendentium prædictorum sumpti-
,, bus, & stipendio, & mercede eademque auxilia, eisdemque sump-
,, tibus, stipendio & mercede dabunt Illustrissimi Dux, & descen-
,, dentes præfati quandocunque Regiæ Majestati, & successoribus
,, prædictis in Lombardia bellum illatum fuerit à Summo Pontifice,
,, Duce Ferrariæ, aut aliis quibuscunque Italiæ Potentatibus per se,
,, aut cum alio vel aliis fœdere conjunctis ita tamen ut uno eodemque
,, tempore dictus Illustrissimus Dux, & descendentes præfati non te-
,, neantur prædicta auxilia præstare, nisi in altera tantum parte ad
,, Suæ Majestatis, & suorum successorum electionem.

,, Eritque perpetuum fœdus, quod ex nunc præsenti capitulatio-
,, ne, expresso, & inviolabili vinculo firmatur offensiuum, & defen-
,, sivum Illustrissimo Duci, ejusque successoribus cum Sua Catholica
,, Majestate, & successoribus suis prædictis, & Hispaniarum, omni-
,, busque aliis Catholicæ Majestatis, & successorum suorum Regnis,
,, & Statibus, conditionibus supra, & infrascriptis, adeout Illustris-
,, simus Dux, & descendentes sui præfati eosdem Hostes, & Amicos

„ habeant, quos Serenissimus Rex, & ejus successores habebunt,
„ idemque per Regiam Majestatem, ejusque præfatos successores
„ erga dictum Illustrissimum Ducem & successores prædictos per
„ omnia observabitur. Præterea si bellum alicui, aut aliquibus inferendum
„ censebit communi consensu Serenissimus Rex, & Illustrissimus
„ Dux, & eorum, ut supra successores, convenient tam de ratione
„ belli, quam de copiarum, & impensarum numero, contributionibus,
„ ac etiam acquirendorum participatione; supradictis
„ nihilominus in suo robore permanentibus.

„ Nullum insuper Fædus, ligamve tractabit aut inibit Illustrissimus
„ Dux neque ejus in dictis Ditionibus successores, cum aliquibus
„ Principibus, Potentatibus, aut Dominis, tam Italis, quam
„ exteris in præjudicium præsentis Ligæ, & Confederationis. Idemque
„ è converso Serenissimus Rex, & ejus successores erga Illustriss.
„ Ducem successoresque illius observabunt.

„ Quibus omnibus, & singulis, sicut præmittitur per dictum Illustrem
„ D. Joannem de Figueroa nomine Regiæ Majestatis præfatæ,
„ & dictum Illustrissimum D. Ducem factis concessis, pactis
„ capitulatis, & conclusis, ac per pactum solemne, & expressum,
„ & stipulatione vallatis dicti Illustris D. Joannes de Figueroa dictæ
„ Regiæ Majestatis, & successorum suorum nomine, ac Illustrissimus
„ Dominus Florentiæ Dux Cosmus Medices suo, & descendentiæ
„ dictorum, & successorum suorum nomine, omnia, & singula
„ in præsenti publico Feudi concessionis, & capitulationis instrumento
„ contenta, per solemnem stipulationem, ac Regis, & Principis
„ respectivè verbis, promiserunt, & convenerunt sibi invicem,
„ ac mihi Notario pro eis, & eorum quolibet, ac utriusque eorum
„ successoribus solemniter stipulanti, & recipienti, ac juraverunt,
„ ut infra perpetuo, & perpetuis temporibus, ac omni tempore,
„ firma, rata, & grata habere, tenere, attendere, & observare, &
„ efficaciter adimplere, & non contrafacere, vel venire per se, vel
„ alium, seu alios de jure, vel de facto, aliqua ratione, vel causa,
„ vel aliquo modo, casu, vel jure, sive ullo legum vel decretorum,
„ seu rescriptorum auxilio Apostolicorum, vel judicialium impetratorum,
„ vel impetrandorum, nec petere restitutionem in integrum
„ adversus præsentem contractum, & in eo contenta ex quacunque
„ causa, etiam ex clausula generali, si qua mihi justa causa
„ &c. nec opponere aliquam exceptionem, contradictionem, vel
„ defensionem, aut vexationem juris adducere.

„ Quinimmo prædicta omnia plenum sortiantur effectum, nec
„ etiam petere absolutionem à juramento, de quo infra quas, &
„ quamcunque ex eis si impetraverint, & obtinuerint, vel proprio
„ motu concessæ fuerint, voluerunt, & volunt ex nunc prout ex
„ tunc, & è contra sibi non prodesse, nec eis uti promiserunt, &
„ quamcunque ex eis fore, & esse nullum, & non valere, nec tenere,
„ quinimmò eisdem, & cuicumque ex eis ex nunc, & ut supra
„ renunciaverunt & renunciant ex certa scientia, & per pactum
„ expressum.

„ Pro quibus omnibus, & singulis supradictis in præsenti Instrumento
„ contentis dictus Illustris D. Joannes, quo supra nomine, &
„ Illustriss. Dux obligaverunt sibi invicem omnia eorum, & utriusque
„ eorum bona præsentia & futura, ulteriusque manibus corpo-

„ raliter

„ raliter tactis scripturis, juraverunt ad Sancta Dei Evangelia prædicta omnia in præsenti Instrumento contenta fuisse, & esse vera, & ea attendere, & observare, ac efficaciter adimplere, & non contravenire, vel contrafacere, ut supra, & prout supra. Ita eos Deus adjuvet, ejusque Sancta Evangelia, & pro majori omnium, & singulorum præmissorum robore, in nota, sivè Protocollo, vel in Breviatura mei infrascripti Notarii de prædictis rogati suis propriis manibus firmaverunt, sigillisque suis imprimi jusserunt. Ex quibus omnibus, & singulis præfati Illustris Don Joannes de Figueroa Regiæ præfatæ Majestatis nomine, & Illustrissimus, & Excellentissimus Florentiæ Dux Cosmus Medices, mandaverunt mihi publico Notario infrascripto, ac rogaverunt, quatenus de prædictis unum, & plura publicum, seu publica facerem, & conficerem Instrumentum vel instrumenta, quæ fuerunt acta Florentiæ in Ducali Palatio die, mense, & anno, & indictione, quibus supra præsentibus ibidem pro testibus per quam Magnificis Dominis Don Bernardo de Bolea, Francisco de Villanova, Alexandro de Vicecomitibus, omnibus de Consilio Regiæ Majestatis, & Magnificis Dominis Lelio Torello Auditore, & Primario Secretario Suæ Excellentiæ Illustrissimæ Angelo Nicolino ambobus de Consilio Secreto præfatæ Suæ Excellentiæ, & Alphonso Quissello Auditore, & Fiscalo, & Domino Bartholomæo Concino Secretario dictæ Suæ Excellentiæ, & factis præmissis dicta, & eadem die me Notario Testibusque supra, & infrascriptis in eodem loco ad infrascripta specialiter vocatis, & rogatis, præsentibus.

„ In executionem, & confirmationem omnium prædictorum, idem Illustris D. Joannes, dicto nomine, dictum Illustrissimum D. Cosmum Ducem præsentem, & recipientem investivit, & actualiter investit de dicta Civitate, & Dominio Senensi, ac Oppido, & Portu Ferrario, ut supra per Bireti impositionem Baculi traditionem, & Anuli immissionem, & ulterius in signum mutuæ dilectionis, & fidei, pacis osculo prædicta omnia firmaverunt.

„ Et dictus Illustrissimus Excellentissimus Princeps Cosmus Medices Dux Florentiæ Secundus volens juramentum per Suam Excell. Ill. pro concessione dicti Feudi requisitum præstare cum declaratione tamen, ut supra in Capitulis præinserti Instrumenti facta, & expressa protestatione, quod per infrascriptum juramentum sub nomine Feudi Ligii contineantur bona, & jura Civitatis, & ditionis Senensis, & Oppidi, Portusque Ferrarii dumtaxat dictum juramentum efficaciter, ac reverenter tactis Sacrosanctis Scripturis, manibus suis infra manus dicti Illustris D. Joannis de Figueroa Mandatarii præfati positis, per Deum super Crucem Domini nostri Jesu Christi, ac ejus Sancta quatuor Evangelia, juravit dicens, & proferens alta, & intelligibili voce. Ego Cosmus Medices Florentiæ Dux Secundus promitto, & juro ex nunc pro me, & meis descendentibus masculis, & de legitimo natis matrimonio esse, & fore fidelem Vassallum, & Feudatarium immediatum, & Ligium Serenissimi Regis Philippi, ejusque successorum Hispaniarum Regum in perpetuum, & puram, & veram fidelitatem, & homagium constituo, & præsto, quodque eorum res, jura, honores, & salutem usque ad ultimum vitæ spiritum omni cura, & sollicitudine, & quo ad viribus meis inniti potero, fideliter cu-

„ stodiam, & servabo, & injustè ab ipsis ablata recuperabo, &
„ recuperata tuebor, omneque periculum ab eis avertam si pote-
„ ro, aut saltem si non potero, ne id fiat, impedire summope-
„ re curabo, & ne eorum personæ damnum in corpore, vel aliqua
„ ejus parte detrimentum patiantur, nec aliqua alia contumeliâ
„ injuriâ, aut læsione afficiatur pro meis viribus impediam, & si
„ hostium, & inimicorum conatibus resistere non potero, saltem
„ illico Dominis meis revelabo quod ab aliis tentari, & tractari in
„ eorum bonorum, famæ, & vitæ præjudicium cognovero, aut præ-
„ sensero ipseque contra eorum salutem, bona, & honorem nun-
„ quam conspirabo, aut machinabor per me, vel alios neque alios
„ ad id peragendum adjuvabo, secreta commissa fideliter retinebo,
„ & nemini propalabo sine licentia Domini, neque aliquid faciam
„ aut prætermittam scienter, per quod prædicta secreta pandantur,
„ & requisitus, sive bellum movere, vel se defendere Dominus vo-
„ luerit omne, sicut potero, & debebo auxilium præstabo, & con-
„ sultus bonum dabo consilium, prout mihi magis expedire videbi-
„ tur. Et demum omnia, & singula faciam, & observabo in omni-
„ bus, & per omnia, ad quæ ipse ratione prædicti Feudi Senensis,
„ & Portus Ferrarii juxta utramque formam antiquæ, & novæ fide-
„ litatis teneor. Ita me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia
„ ex quibus tam dictus Illustrissimus Dux, quam dictus Illustris
„ D. Joannes de prædictis omnibus publicum per me Notarium in-
„ frascriptum, requisiverunt fieri Instrumentum &c. Testes fue-
„ runt præmissis præsentes Rever. P. D. Bernard. Episcopus Areti-
„ nus, Rever. D. Ugolinus de Grinsonibus Magister Generalis Alti-
„ passus, Illustris D. Albericus Cibo Marchi. Massæ, & Illustris
„ D. Ludovicus de Toleto, nec non Illustris D. Chiappinus Vitellus,
„ ac omnes alii in supra inserto Instrumento pro Testibus descripti,
„ & nominati, vocati, atque rogati.

„ De quibus omnibus, & singulis suprascriptis fuit etiam rogatus
„ Magnificus D. Amator Rasdegongora Cæsar Augustanus publicus
„ ubique Apostolica, & Imperiali authoritatibus Notarius.

„ Ego Joannes olim Sigismundi de Comitibus Civis, & Notarius
„ publicus Florentinus Imperialique authoritate Judex ordinarius,
„ suprascriptis omnibus, & singulis, dum sic agebantur, interfui
„ eaque rogatus scribere, scripsi, & publicavi, & in hanc publicam
„ formam redegi, sed aliis impeditus negotiis præsens Instrumentum
„ à quodam mihi fido scribendum curavi; In quorum omnium, &
„ singulorum fidem me subscripsi, Signumque meum apposui
„ consuetum.

7. In questa Investitura dagli Oppositori gentilmente appellata CONVENZIONE, ove meno si sarebbe pensato ritrovarono eglino un'argomento della particolar' Indipendenza Fiorentina; e ciò in un'articolo di riserva che vollero le parti, che vi avesse luogo, e fu questo *Hoc insuper expressè declarato, & in unaquaque parte hujus concessionis & capitulationis repetito, quod sub nomine prædicti Feudi ligii contineantur dumtaxat bona & jura Civitatis, & Ditionis Senensis, Portusque Ferrarii Illustrissimo Duci elargita; super aliis vero STABILIBUS ET BONIS dicti Ill. Ducis, ejusque successorum, nulla jurisdictio, nullumque jus modo aliquo Regiæ, aut Cæsareæ Majestati quæratur, quæsitumque esse intelligatur ratione dictæ Infeudationis.* E da

queste

queste parole prese il Memorialista occasione di scrivere, che (1) *le même Cosme I. fut toûjours si jaloux de sa Souveraineté a l'egard du DOMAINE DE FLORENCE, que lorqu' il fut question de prendre une Investiture pour l'Etat de Sienne; pour empêcher qu' en confondant le droit de CET ETAT AVEC CELUI DES AUTRES qu' il possedoit, on ne vint a les prendre tous indistinctement pour des Fiefs liges; il voulut que dans la convention, & dans l'acte du serment qu' il devoit prêter on inserât une declaration expresse, que par l'infeudation de la Ville, & du Territoire de Sienne, & de Porto Ferraio l'Empereur, ou le Roy d'Espagne ne seroient censez avoir acquis aucune jurisdiction ni aucun droit SUR LES AUTRES ETATS.* Il che fu fedelmente tradotto e di nuovo al Mondo Letterato dal Tradutore Latino (2) presentato come un' argomento dell' Indipendenza molto valido: con questa sola giunta che Ferdinando II. Imperadore e i suoi successori aveano puntualmente confermata la stessa clausula, *IN CONVENTIONE à Ferdinando II. Imp. & successoribus confirmata*.

(1) Memoire p.28.

(2) Tract. Lat de Lib. Flor. p. 64.

8. Que' libelli furono composti per giuntare il Mondo; non sia maraviglia, che questo passo di esso sia pieno d'inganno. E' vollero provare con quella riserva, che il Duca Cosimo con ciò abbia voluto significare di non esser Feudatario dell' Impero per ragion dello Stato Fiorentino, il che però non mai puote provarsi con questa clausula.

9. Imperciocchè, in primo luogo, il vero testo della Investitura, dice che non s'intenda acquistata alcuna giuridizione all' Imperadore, e al Re delle Spagne con cotesta infeudazione sopra GLI ALTRI STABILI E BENI DEL DUCA; ma non dice punto sopra GLI ALTRI STATI, E CITTA' DI ESSO; come adulterandolo al suo solito quello Scrittore ha riferito nel suo libello, dicendo *super aliis vero Statibus* in vece di *super aliis vero Stabilibus*, e ciò a fine di far sonare alto la voce ETATS nel suo paralogismo francese, la quale gli è paruta più atta ad empier l'orecchio, e a soprapprendere il lettore, che se avesse adoperato un vocabolo che propiamente rappresentasse i BENI STABILI del Latino testo (3). So che nella latinità bassa si è talvolta adoperato la parola *Stabilia* in vece di *Feudo*, ma non mai, singolarmente nella accettazione degli ultimi secoli, essa ebbe annessa la nozione di Stati interi, e sì considerabili, qual si è lo Stato di Firenze. Ma si prende per l'opposto di quello, che chiamiamo beni mobili *Stabilia, bona immobilia. Italis: Stabili, quibus opponuntur mobilia*, ora ascoltiamo come sonerebbe a orecchi Italiani, se per additare lo Stato, o gli Stati del Gran Duca, dicesse taluno, *I Stabili del Gran Duca*. Di vero un tal parlare lascerebbe l'uditore molto dubbioso. E in fine che che significare potesse il vocabolo, il Memorialista almanco nel Testo Latino citato non dovea torlo via e scambiarlo, come che avesse voluto tradurlo a suo vago talento.

(3) Ducange glos lat. in verbo Stabilia.

10. Imperocchè il Duca Cosimo non mai ebbe STATI che non fossero feudo, o subfeudo del S. Impero: bensì ebbe, e potette avere STABILI, poderi, e beni non soggetti al legame stretto, e propio de' feudi; cioè di quelli da potersi alienare, vendere, o pignorare, e lasciare per testamento, o altramenti; il che non potea farlo circa il suo Stato, o i suoi Stati stessi. Rispetto a questi dunque, e non alla Città, nè allo Stato intero di Fiorenza tale riserva apporvisi potea.

11. Ma evvi di più; poichè l'effetto, che produce il giuramento ligio si vuole che sia tale, che tutti i beni di qualunque specie, eziandio liberi, e allodiali vengano sottoposti alla giuridizione del Signore, a chi si fa (4). *Addo vobis, quod hujus homagii seu feudi ligii tanta*

(4) Jacobinus de S. Georgio tract. de Feud. ac divisione Feud. divis. 7. p.m. 149.

est

est virtus, quod omnia bona hominis ligii dicuntur esse sub jurisdictione Domini nedum feudalia, sed etiam alia, quia homo ligius principaliter obligat personam suam, & in sequentiam bona, arg. l. si pater familias ff. de adoptio. Laonde la clausula, e spiegazione preaccennata potea parere convenevole.

12. Ma tuttochè si volesse stiracchiare la mente de' Contraenti in questa clausula a tutto lo Stato Fiorentino; non però si ravvisa, che con ciò venga ivi negato Firenze esser Feudo dell'Impero; vi è espresso che *SUB NOMINE PRÆDICTI FEUDI LIGII contineantur dumtaxat bona, & jura Civitatis, & Ditionis Senensis, Portusque Ferrarii*: dalle quali parole al sommo si può ricavare, che il giuramento ligio, e le altre obbligazioni in quel contratto espresse, e propie al Feudo ligio, non si debbano estendere su gli altri Territorj, i quali possono essere feudali, senzachè abbiano annesse quelle tali precise obbligazioni: essendo verissimo, che la Città, e lo Stato di Firenze era posseduto da Cosimo sì bene, come feudo impropriato, ma non coll' espresso obbligo, e patto di prestarne il giuramento, e di rinnovarne le investiture, il quale patto fu apposto siccome era connaturale al Feudo ligio, leggendosi ivi: *Cum hoc, quod dictus Illustrissimus Dux Cosmus, suique descendentes, teneantur, & obligati sint ea omnia, & singula supradicta recognoscere, & tenere in feudum ligium, nobile, & honorificum secundum leges Feudorum, ac Salicas, & approbatas feudorum consuetudines à dicta Regia, & Catholica Majestate ..... & à suis descendentibus, & successoribus ... ET ILLIS JURARE FIDELITATEM ET LIGIUM HOMAGIUM JUXTA TRADITAM à dicta Majestate juramenti formam .... Et ab eis, seu unoquoque ipsorum IN CASIBUS A JURE EXPRESSIS PETERE INVESTITURAM seu Investituras opportunas, & omnia alia facere, & adimplere, ad quæ ex natura dicti Feudi Vassalli Feudatarii suis veris, & supremis Dominis tenentur &c.* Patti, e condizioni, che non furono apposte nella Investitura di Alessandro, e di Cosimo de' Medici per lo Governo, e Stato di Firenze, e l'ommessione delle quali potea ben fare, che non lo tenessero con omaggio ligio, ma non mica, che non lo tenessero in Feudo almeno almeno impropriato e non giurabile; perchè (1) *Ligii dicti sunt quod ligatis Reges pollicibus fidei, Imperiique sic suos vinciant, atque obnoxios statuant*, al dire di Giovian Pontano, o di un'altro (2)

Esse tenebatur homo ligius atque fidelis
Et tanquam Domino jurando juraligari.

Di modo che rispetto a questi privilegj, che Cosimo avea, e che avere si possono, senza che il Feudo lasci di essere feudo, i Contraenti potrebbero avere avuto di mira ancóra tutto lo Stato Fiorentino; il che però non apparisce punto, parlandosi nella riserva solamente, siccome dicemmo, degli altri STABILI E BENI, e non di alcuno Stato, o Dominio.

(1) *Jovian Pontan l. 4. de gestis Ferdinandi.*
(2) *Wilhelm Armonius l. 2. Philip. apud Ducange Glos. Latin. verbo Ligius.*

13. Ma alla perfine, posto che eziandio Cosimo avesse avuto questa bieca intenzione dagli Oppositori nomata un zelo di Libertà, il che è affatto improbabile; ciò nulla rileverebbe, se non si provasse, che l'altra parte l'avesse inteso come egli; ma il mettere avanti tal cosa è più che assurdo. E parlandosi qui degli *altri Stabili e Beni* così indistintamente e in genere, non si fa intendere perchè la Città di Firenze in specie, o, come dice il Memorialista, *le Domaine de Florence*, più che Pisa, Pistoja, Volterra, Arezzo, e gli altri luoghi i quali non ebbero mai la pretensione di non essere soggetti all' Impero, dovesse esser' intesa eccettuata. E' senza dubbio egualmente assurdo il voler particola-

rizza-

rizzare a favor di Firenze, e il voler' estendere la riserva sopra tutte le membra dello Stato, e Dominio e Fiorentino, e Pisano, e di quelle altre Città; perchè il Tutto, e le sue Parti sono avvinte cogli stessi legami al S.R. Impero, e tanto strettamente quanto la stessa Siena; eccettuatene le solennità che intravvenero, e le espresse condizioni, che furono apposte in questa Investitura. Poichè nel rimanente la sorte, condizione, e qualità de' Signori Fiorentini, e Sanesi, Pisani, Aretini, Pistojesi, o Volterrani Sanminiatesi &c. rispetto all' Impero è, e debbe essere la stessa in sostanza, quantunque sia diversa per gli accidenti: e il Duca Cosimo non era meno tenuto all' Impero per Siena, che per Firenze, se non in quanto importa la diversità di essere per conto dell' una Vassallo a dirittura, e per l'altra Subvassallo degl' Imperadori. E Cosimo I. non osservò, e non prestò desso a Carlo V. per Firenze tutta quella fedeltà nel custodire il segreto di esso, e nel rivelare le cospirazioni d'altri, e nell' ajutarlo eziandio non richiesto, ch' egli qui giurò a Filippo II. per Siena? C'è più armonioso confronto di quello tra questo giuramento prestato all' uno, con la serie de' Fatti (1) prestati all' altro? Questo è quanto si potrebbe dire, et addurre per la cognizion del motivo, e del fine, per cui fu lasciata inserire quella clausula, o riserva, la quale altramenti non era punto essenziale, o necessaria, e certamente non può servire di un' indizio ragionevole della Piena Libertà, o della intenzione di asserire la Piena Libertà di Firenze.

(1) *Sopra cap. 23. §. 3. fino alla fine del cap. f. 546 fino 664.*

14. Alcuno Storico lasciò scritto, che Carlo V. sentendo, nell' Eremo ove si era ritirato, la novella di questa alienazione fatta da Filippo suo figliuolo nel Duca Cosimo, non l'approvasse punto, ma dicesse, (2) *Che Filippo aveva portato Cosimo dalla condizion di Vassallo, a quella di Sovrano indipendente*. Che che ne sia della verità storica di questo motto, quello, che abbiamo di certo per le cose state esposte si è, che l'Imperadore Carlo V. si partì dal Trono Imperiale, e dal Secolo colla credenza che Cosimo Duca di Firenze fosse Vassallo dell' Impero. Nè gli Augusti Successori di lui hanno creduto altrimenti; nè Cosimo loro ha dato pure occasione di dubitarne; imperocchè sebbene l'obbligazione, e l'affetto personale, che v'era stato tra lui, e Carlo V., non accadevagli con esso loro, ciò non ostante nelle congiunture, nelle quali i Principi Vassalli dell' Impero debbono ed ossequiare e sovvenire l'Imperadore per debito di vassallaggio, e perchè posseggono Fondi e Terre dell' Impero, e il Duca Cosimo e il Principe Francesco suo figliuolo lo hanno fatto.

(2) *Loschi Compend. Istoric. degli Austriac. di Spagna f. m. 80.*

15. Imperocchè per quanto per ora è venuto a nostra notizia, senza averne fatto particolar ricerca, l'anno 1563. (3) *Vegnendo in Milano i due figliuoli di Massimiliano II. Re de' Romani* (*cioè Ridolfo il primogenito, poi Imperadore, ed Ernesto*) *il Prencipe di Toscana Francesco assunto in participazione del governo deliberò di andarli a visitare; & alle sue Galee comandò che si trovassero a Genova per accompagnare i due giovanetti Principi in Barzellona.* Ma questo atto ossequioso, benchè sia *servitium aulicum*, si potrà anche attribuire a una pura cortesia, e buona intelligenza: non così il seguente si potrà flettere, come quello ch'è un' atto puro di vassallaggio.

(3) *Ammirat. Ist. lib. 35. f. 536. A.*

16. (4) *L'anno 1565. i Principi di Toscana cioè Cosimo, e Francesco suo figliuolo richiesti dal nuovo Imperadore* (*Massimiliano II.*) *di moneta per trovarsi in guerra col Transilvano, il sovvennero in più volte di dugento mila scudi.* Questo sovvenimento non si vorrà peravventura ascrivere alla generale obbligazione, che hanno tutti i Principi, e Potentati della Cristianità (alla quale generalità amano di ricorrere gli Avversarj) di sovvenire l'Imperadore contro al Turco: perchè

(4) *Id. ibid. f. 540. B.*

che questo fu un'ajuto contra il Transilvano Principe Cristiano, ma nemico dell' Imperadore. Nè Massimiliano si sarebbe creduto in diritto di esigerne di sì fatti ajuti dall' Inghilterra, o dalla Francia senza speciale alleanza. L'anno susseguente venne poi il bisogno, che (1) *Cosimo intesa la venuta del Turco mandasse danari, e gente all' Imperadore Massimiliano II.*; e ciò senza fallo come Membro, e Principe Vassallo dell' Impero; perchè a fine di credere che la facesse per un dovere comune a tutti i Principi di Cristianità, bisogna prima far constare, ch' egli fosse uscito da' legami della dipendenza. E Baccio Baldini la fa da Comentatore ozioso, allorchè favellando di questo fatto scrive: (2) *Veniva allora Solimano Re de' Turchi con un grandissimo Esercito in Alamagna a i danni di Massimiliano Imperadore, perchè il Duca gli mandò in ajuto sì come A PARENTE SUO, E CAPO DI TUTTI I CRISTIANI tre mila fanti della sua ordinanza pagati da lui del Sig. Aurelio Fregoso benissimo armati tutti, dell' opera, e valore de i quali Cesare si servì assai in quella guerra.*

(1) *Gerol. Bardi Chronolog. P. 4. f. 508.*

(2) *Baccio Baldini vita di Cosimo f. 73.*

17. Dal qual fatto, sprezzata la impropria interpretazione del Baldini, si vede, che ancora sotto gli Augusti successori di Carlo V. durasse in Cosimo la ricognizione del suo debito inverso l'Impero. E con ciò si è mostrato fin qui una lunga, copiosa, e non mai interrotta serie di atti di vassallaggio praticati per lo corso di poco meno di QUARANT' ANNI da' tre Principi Medicei Signori di Firenze, Alessandro, Cosimo, e Francesco. E qui per adesso nel cammino storico facciamo pausa.

18. Restaci a vedere quale conseguenza si possa ritrarre adeguatamente, e con fondamento di ragione da' Fatti soprammentovati a fine di stabilire la condizione vera del Duca Cosimo nel doppio rispetto sì all' Impero, sì alla Città e lo Stato di Firenze. Innanzi tratto però dichiaro, che non intendo di favellare a verun genere d'uomini, che neghi, o rivochi in dubbio che Cosimo fosse veramente Signore di Firenze (esimendomi dall' inutilissimo carico di prendere briga con coloro, i quali chiamano Tirannide, come fa Donato Gianotto, Giunio Bruto, ed altri, il Governo de' Medici, nè con coloro, i quali sognano che tuttavia non il nome, non l'ombra di Repubblica, ma la Repubblica stessa sussistea sotto Cosimo, e i suoi discendenti.)

19. E stabilito ch'egli ne fosse veramente Signore, come sono gli altri Duchi; dico, rimettendomi alle dimostrazioni che ne ho fatte, ch' egli n'era Signore per l'autorità, e per la concessione dell' Imperadore, come di quello, che si riputò Sovrano, e supremo Padrone di Firenze; e non per una libera, et indipendente elezione del Popolo, o Senato Fiorentino, perchè questo fu mero esecutore della legge di Cesare. (3)

20. Ed avvertito ciò, ripeto, che per le ragioni state dedotte, non si può rimirare conceduto a lui il Governo, e Dominio, e lo jus perpetuo, di reggere lo Stato di Firenze, coll'utile Dominio, e Titolo di Duca, che come in Feudo (4); in quanto si attiene alla sostanza intrinseca, e agli effetti essenziali, che ne hanno da seguire rispetto all' Impero; onde segue che gran parte di quegli atti, e servigj erano dovuti, e furono segni, ed effetti del debito vassallaggio.

(3) *Sopra cap. 23. §. 3. fino 64. f. 545 fino 564. e §. 116. seg. f. 585. seg.*

(4) *Sopra cap 22. §. 156 seg f. 600 seg.*

21. E avvegnadiochè quest' ultimo articolo sia stato posto in evidenza; tuttavolta diamoci a supporre per un momento, senza punto derogare con ciò alla verità già asserita, che vero fosse quello che gli Avversarj hanno posto innanzi, e portato quasi in trionfo, e nel Memoriale, e nella Lettera del Whig, e nel Trattato Latino, che in due segnalate occasioni i Duchi di Firenze, cioè Alessandro de' Medici stesso in

Napo-

Napoli, e Cosimo per gl'Inviati suoi in Ispagna rifiutassero di accettare Firenze in Feudo; fondandosi quegli Oppositori su quelle vane ciarle del Varchi, e dell' Adriani, e del Cini tre Autori, de' quali l'ultimo fu servil copista del secondo, e il secondo servilissimo imitator del primo, e li sogni de' quali sono stati sovrabbondantemente combattuti, e disfatti (1); e fingiamo pure su questo supposto che Carlo V. non concedesse in Feudo lo Stato, o Governo Fiorentino a' Medici, ma ch' eglino il ricevessero con altro qualsivoglia titolo oscuro, ed innominato. E suppostolo, asserisco, che la serie, e la qualità de' fatti prenarrati, secondo le Regole della miglior Giurisprudenza feudale, ad ogni modo opererebbe tanto, che que' Principi per quest' essi Fatti fossero divenuti a nome dello Stato di Firenze Vassalli Feudatarj del S. Impero.

22. Tre casi legalmente si possono dare, e sono d'avvertimento degni. L'uno, che la cosa non veramente stata data al Vassallo in feudo, ma in mera custodia, e guardia dal Signore Supremo e diretto puote divenire feudo a favore del Vassallo, come, che esso Signore intorno a ciò non dichiarasse punto la sua volontà, ed intenzione: (2) *Vassallus præscribit utile dominium alicujus rei tanquam feudum, quæ revera illi à Domino in feudum data non erat*. E ciò si fa col prestarsi dal Concessionario, e riceversi dal Concedente le opere convenevoli alla qualità del Vassallo feudatario per lo spazio di uno, di dieci, o di trent' anni. Lo spiega il Rosental con questa finzione di esempio: (3) *Mævius Titio ob fundum* (il qual fundo non siagli dato in feudo o pure di sua natura non sia feudale) *feudalia præstitit servitia (annis XXX) vel alio modo ratione dicti fundi à Titio pro vassallo agnitus fuit .... etiamsi talis recognitio, aut servitia illa ab inde nunquam iterari contigisset, continuò, & sine interruptione, ut feudum, vel tanquam feudum possedisset, utile dominium sibi acquisivit ita ut istum fundum in posterum à Titio in feudum teneat Mævius, ETIAMSI DE INVESTITURA NON DOCEAT, sed etsi apertè constet postea quod ANTE NULLA INVESTITURA facta fuerit* (4).... *Feudum autem ita præscriptum, naturam feudi veri, recti, & ejus quod vulgo informe vocant, induit, & assumit*. E questo modo di acquistare il feudo vale contro al Concedente stesso (5): *Circa hanc præscriptionem notandum est, quod Vassallo possidenti ex eâ contra omnes, etiam ipsum Dominum, quidem detur exceptio, qua se in possessione sua tueatur*. E se il Vassallo fosse entrato in possesso senza concessione, ad ogni modo, perchè si presumerebbe preceduta, basterebbe la ricognizione mutua, e la prestanza di servigj per lo tratto di dieci anni: (6) *Quinimo (quod notabilis loco esse potest) si Vassallus rem aliquam tanquam feudalem, posteaquam indè, vel semel, vel sæpius vassalitica obivit officia, aut eam in feudum recognovit, possedit; solemnis concessio sine ullo alio adminiculo, aut Vassalli juramento, modo Vassallus se in concessione fundet ad eam docendam tanti temporis possessionem cum præstatione servitiorum inducat, præivisse præsumitur*. Per escludere poi ogni prova in contrario vi vogliono, e bastano anni trenta: (7) *Ut feudum per inde habeatur, ac si revera constitutum, nec probatio in contrarium admittatur (requiruntur triginta anni) nam ad hoc ut aliqua præsumptio pro Vassallo, qua se in possessione tueatur, insurgat, non requiruntur anni triginta, sed si Vassallus anni unius spacio, domino sciente, præsente, nec contradicente, sed SERVITIUM AB EO TANQUAM VASSALLO RECIPIENTE in alicujus rei possessione, tanquam feudalis fuerit, & adhuc sit, licet non possit probare se, aut patrem suum de ea investitum esse*.

(1) Sopra c.23.§ 139. fino 148. f. 594. fino 599

(2) Rosental. Synops. Feud. cap 6. conclus. 77. n. 1. f. 169. col. 3. It. Stryk Ex. I F c. 11. qu. 1. It. Struv. Synt. I F. c. 8. th. 12. n. 2.

(3) Id. Rosent. ibid. n. 3.

(4) Id. n. 11.

(5) Id. ibid. concl. 78. n. 1 f. 170. col. 3.

(6) Id. cap. 6. conclus. 79. n. 6 f. 171. col. 2. It. Stryk. loc. cit.

(7) Id. Rosental. ibid. concl. 79. n. 13. f. 171. col. 2. It. Struv. l. c.

23. L'altro caso si è, che avendo il Signore conceduto la cosa in feudo al Vassallo, con qualche pregiudizio di una terza persona, il Concessionario col possesso può legittimare il suo titolo, ed a pro del Concedente. *Si Dominus rem alienam in feudum concedat, eam quoque præscribimus* (1), *& si Vassallus rem non tantum recognovit, sed, & cum titulo decem, vel sine titulo triginta annis, utroque casu bona fide interveniente, nomine Domini, rem autem recognitam possederit: Hoc casu Vassallus sibi utile dominium, Domino verò, quem tanto tempore* (con prestare tanti servigj) *recognovit dominium directum præscriptione acquisivit* (2). E lo spiega in questo modo quel Dottore: *Quod idem foret, etiamsi ego rem tertii, quasi eam à Sejo in feudum accepissem, illi SERVITIA INDE EXHIBENDO possideam, cum tamen ea non Seji, sed tertii illius in veritate sit, nec mihi à Sejo unquam in feudum concessa* (3). E tale regola viene consolidata per questa estensione, od ampliazione che se ne fa; cioè, che sebbene il Concedente non fosse Padrone della cosa conceduta, o non vi avesse sopra tutto il pieno gius, e che il Concessionario l'avesse subinfeudato a un terzo: quel terzo non potrebbe valersi contro al primo Concedente della eccezione, ch'egli non era Padrone legittimo, ma sarebbe tenuto onninamente di riconoscerlo. (4) *Quod si non Dominus mihi in feudum rem alienam dedit, ego eandem alteri subinfeudavi; & iste subvassallus tempore legitimo possedit, ac ego vita functus sum.... posterior Vassallus huic, quasi non fuerit rei Dominus, objicere nequit; & manifestum est quod subinfeudati præscriptio etiam Domino primo prosit*. Ora se non può valersi della eccezione il subvassallo, il quale non ha alcun' obbligazione, nè prestato ha alcun servigio al primo Concedente; molto meno valersene dovrà il primo Vassallo, ed i descendenti di quello, i quali gli hanno l'obbligazione, e gli hanno prestati que' servigj; e nel vero non se ne possono valere nè l'uno, nè gli altri, perchè nessuno può alterare a se medesimo, e colla propia determinazione, senza l'assenso del Concedente, la primitiva causa del suo possesso. *Possessionis causam sola animi destinatione nemo sibi mutat*.

24. Il terzo caso è, che il Vassallo per mezzo delle opere, e de' servigj convenienti alla qualità di un Feudatario prestati per un certo tempo al Signore per ragion de' beni, ch' egli possiede comechè sieno liberi, proprj suoi, et allodiali, li fa divenire feudali. (5) *Si Vassallus alicui ex re sua propria allodiali, servitia, seu alia præstat, Dominus ejus directum dominium, vel hoc jus, ut res illa ei imposterum sit feudalis, sibi plenè acquirit*. Ma non solamente la cosa libera diviene feudale, ma il Possessore diviene personalmente Vassallo del Signore, che riceve que' servigj. (6) *Si nimirum quis ratione sui fundi allodialis, & liberi, alicui tanquam Domino, ac si feudalis esset, servitia feudalia exhibuerit, eaque Dominus receperit, & ab illo tempore triginta annorum spatium elapsum sit, Dominus non minus sibi hujus prædii dominium directum.... ac ipsum servientem sibi ejus prædii respectu Vassallum acquirit, ac facit, quam supradixi; quod Vassallus contra Dominum præscribat*. Evvi al sommo questa sola differenza, che tale prescrizione trascorre in termine più breve a favor della persona del Vassallo contro al Signore, e in termine più lungo a favor del Signore contro la persona del Vassallo. *An eodem modo id Domino procedat quæritur, si is tanto tempore (hoc est decem annis) servitia feudalia ex re Vassalli perceperit, ut titulus Vassallagii contra Vassallum præsumatur? Hoc sanè quidem asserunt. Verum frequentius placuit; cum hoc casu de graviori agatur præjudicio; dum nimirum non solum de præsumendo*

titulo

(1) Id. Rosenth. tal. cap. eod. concl. 77. n. 1.

(2) Id. cap. eod. concl. 70. n. 5. f. 164. col. 2.

(3) Id. concl. 77. n. 1. f. 169 col. 3.

(4) Id. cap. eodem concl. eadem 70. n. 6.

(5) Id. cap. eod. concl. 77. n. 1 f. 169. col. 3.

(6) Id. cap. 6. conclus. 81. n. 1. f. 173. col. 1.

titulo quoad rem, sed etiam personam Vassalli, ut ea quadam subjectione, vel vassallitica obligatione obstringatur, non minus, quam triginta annos requiri, & ejus temporis cursu præscriptionem compleri dictum est(1).....*negari tamen non potest quia in quasi possessione percipiendi servitia Dominus, etiamsi tempore breviore præscripsisset, modo remediis possessoriis utatur, manutenendus sit*(2). Talchè il valente Dottore non ammette nè pure cotal differenza a pro del Vassallo; anzi in un' altro luogo nega il suo assenso allo Schradero che volle tale distinzione, e differenza: (3) *Schraderus ait, ex lapsu decem, vel viginti annorum rem pro qua servitia feudalia exhibita, feudalem; possessorem vero non, nisi ex lapsu triginta Vassallum præsumi; sed à prædictis non moveor.* Ma il termine di trent' anni, include tutte le opinioni diverse, e toglie via ogni dubbietà: e questo nella Storia Medicea l'abbiamo più che compiuto. In prova di questi tre punti io non imprendo d'empier la margine di più copiose dottrine, ed autorità, che del solo Rosental; imperocchè questo Giureconsulto gli ha sì ampiamente, e con sì gran chiarezza dedotti e con tanti testi e dottrine di altri Dottori illustrati, che nulla più. Facciamoci noi a mostrarne l'uso e l'applicazione al nostro soggetto, nella ipotesi testè ammessa.

(1) *Id. cap. eod. concl. ead. n. 3. & 4.*

(2) *Ibid. n. 6.*

(3) *Id. cap. eod concl. 79. in glos. d. in fin.*

25. Per la regola concernente il primiero caso si vede esser la prestanza de' servigj stati accettati dal Signore tanto favorevole al Vassallo, che posto che si fosse venuto alla esecuzione di quello, che notificò l'Imbasciadore di Francia in Londra al Re Francesco I, cioè che Carlo V. meditasse d'investire lo Stato di Firenze all' Infante di Portogallo (4): o pure quello, che temette Cosimo da' Farnesi, secondo che ci disse il Segni (5); ovvero, che Cesare ad istanza de' Fuorusciti avesse voluto riordinare la Repubblica sull' antico piede, rimossone ogni governo, e dominio de' Medici, e che tale mutazione fosse stata impresa, dappoichè l'Imperadore avea ricevuti tali, e tanti servigj da que' Principi di Toscana; e dato eziandio, ch' essi non avessero avuto a produrre altro titolo di concessione singolare, istituzione, investitura, e chiamata fatta a loro pro da Cesare; eglino col titolo solo de' servigj da loro fatti, e da Cesare ricevuti, in termine di legge, e giuridicamente avrebbero potuto piatire contro l'Imperadore, dolersi del torto, e in vigor della buona fede, con cui essi l'aveano servito, e sovvenuto, pretendere di essersi formato Titolo dell' esser mantenuti in possesso del dominio come ogni altro Vassallo Feudatario. Ora, addimando io, non essendo avvenuto alcuno di que' casi avversi alla Casa de' Medici, per esser stato Carlo V. di ottima ed illibatissima fede inverso di quella; ma dandosi per avventura il caso opposto, cioè, che Cosimo, o alcuno di loro, perchè gli venisse bene, avesse voluto simulare di non esser Vassallo Feudatario, ma di esser liberissimo Signore di uno Stato liberissimo; se l'Imperadore in tal' emergente colla stessa giustizia non avrebbe potuto valersi de' mezzi opportuni di astrignerli all' uficio, in vigore della buona fede, con cui egli avea esatti, e ricevuti per tanti anni da loro i servigj di fedeli Vassalli, e in contemplazione de' quali avea mantenutili, e fermatili nel possesso? Certa cosa è, che per l'argomento, che si ritrae dal luogo de' correlativi, per la ragione de' simili, e per la dottrina de' Giureconsulti di sopra esposta, la quale si fonda nella legge di natura, e delle genti, lo effetto debbe essere favorevole ugualmente per lo Signore Supremo, e non mica pel solo Vassallo, e sino a tanto, che a lui vada a talento ed a capriccio; o sin' attantochè gli torni a conto, e il timore di alcun pericolo, o la speranza di alcuna grandezza a ciò fare l'inviti. Perocchè tutto quello, che da prin-

(4) *Sopra cap. 2. §. 297. f. 657. seg.*

(5) *Sopra ivi.*

cipio si fece giustamente e legittimamente a motivo del pericolo di dubbioso evento, non sarebbe diventato nullo quando il successo fosse stato contrario, come si 'mpara dal testo espresso della legge 1. C. *de pact. l. de Fideicom.* 11. *Cod. de Transact. l. si pater puellæ* 12. *C. de inoff. testam. l. sed an ultrò. §.1. de negot. gest.* Tanto più adunque debbe sussistere e durare quel che una volta piacque al Vassallo per suo vantaggio e per sua conservazione, dappoichè le cose sono prosperamente accadute. Egli è dolo, e compete l'azione del dolo contro chi cessa di dare a chi ha fatto quel che si dovea a fine che gli si desse (1). E qui non bisogna badare meno a quel che potea accadere, che a quel che accaduto è trattandosi di cose casuali. (2) Ed anche in cose, che diciamo essere *potestative* meramente; le quali ancorchè felice successo avute abbiano, si può però dire, che non sarebbero in tal modo succedute, se non fosse intervenuto l'ajuto, e l'opera e riverenza di colui, che già ebbe la cosa in sua potestà. Perchè pazza sarebbe l'opinione, che quel che da principio fu o volontario o accidentale, si abbia a tenere per necessario solamente perciò, che in appresso e dopo ch'egli è accaduto, necessario sia. Chi negherà che la riverenza giustissima de' Popoli per la ragione, e potestà degli Augustissimi Imperadori non abbia ajutato a mantenere nella grandezza, e nel possesso de' suoi dominj i Serenissimi G. Duchi? Chi dubiterà, che quando i Popoli indebitamente avessero ribellati contra di essi, gl' Imperadori non gli avessero sostenuti in virtù delle prime istituzioni, e dell' uficio loro Sovrano ed imperatorio? Strana cosa sarebbe il volere svaniti gli effetti di una obbligazione, per quelle cagioni, per le quali appunto, se durassero tuttavia o rivivessero, di nuovo giustissimamente si metterebbero in opera gli stessi mezzi. Onde che il negozio resta appianato rispetto al primo caso.

26. Vengo al secondo, nel quale si suppone, che il Signore conceda a danno di un terzo una cosa a un'altro, senza, ch'egli abbia veramente l'autorità, o il gius di disporne, e si vuole pure, che il Concessionario ne prescriva la legittimità, ma sempre a beneficio del Concedente; massimamente se per lungo tempo lo ha riconosciuto per Padrone di quella, col prestargli a quel titolo molti servizj. Può applicarsi questo al Supposto, che il Popolo Fiorentino fosse stato aggravato contra li suoi privilegj, e che l'Imperadore avesse ecceduto i limiti della sua autorità, come artificiosamente, e per emulazione, o invidia ne fu accusato dal Re Cristianissimo Francesco I. (3) allora suo nemico: la qual cosa non è vera. Poichè il Pubblico Fiorentino, e la Parte di dentro che rappresentava la Repubblica e tutto 'l Popolo conferì in Alessandro de' Medici, quanto per lui si potea, tutta la sua autorità, il Principato e l'utile dominio (4); e comechè la Parte di fuora de' Fuorusciti tale accrescimento di potestà ed autorità a lui disputaro innanzi al Tribunale di Carlo V. (5): e Cesare non fosse alieno dal loro fare dar le soddisfazioni convenienti all' uficio ed obbligo suo, e alla ragione della Libertà loro. Tuttavia pel loro poco buon governo e poco sincero fine il condussero e quasi astrinsero a confermare Alessandro nella autorità che avuto avea dalla Città (6). In questo stato di cose, chi dubiterà, che Alessandro non potesse validamente, e senza offesa della Repubblica Fiorentina, che avea in lui collocata ogni potestà, prendere con Carlo V. obbligazioni, le quali fossero equivalenti a quelle che i Fuorusciti erano parati di prendere con lui in consegnandogli in perpetuo le Fortezze dello Stato (7) per sicurezza della sua Ragione Sovrana, e della loro fede et ubbidienza inverso l'Impero? Cioè, chi dubiterà, che Alessandro non potesse astrignersi di tenere la Fortezza della Capita-

(1) *Leg. naturalis 5. §. quod si faciam, D. de præsc verb.*
(2) *l. 1. C. de pact.*

(3) *Sopra cap. 23 §. 301. f. 661.*

(4) *Sopra cap. 22. §. 1. fino 10 f 491 fino 497.*
(5) *Ivi §. 10. seg f 497 seg.*
(6) *Ivi §. 75. seg. f. 518. seg.*

(7) *Ivi §. 61. fino 66. f. 514 fino 516.*

Capitale, (se pure non c'era altresì il simile obbligo per le altre nella scrittura delle Reversali da me non veduta) a nome di Cesare col patto di riversione in mancanza totale della sua linea maschile? E tanto di Alessandro. Vegnendosi a Cosimo, a suo riguardo egli è parimente falso che Cesare eccedesse i termini non dico della sovrana sua potestà, ma della più scropolosa equità; poichè il Conte di Sifontes era commessionato di riordinar quella Repubblica in qualunque forma soda, giusta, tranquilla e durevole, a soddisfazione de' buoni Cittadini (1); sì che soltanto per le cabale e male intelligenze degl' ingegni divisi e non rettamente intenzionati (2) la faccenda ebbe quell' esito, che ebbe; e di poi il Popolo Fiorentino chiedette a Cesare, che confermasse ogni potestà, e titolo, e prerogativa di Duca a Cosimo I. (3); e Cesare gli concedette soltanto quello che desiderarono i Fiorentini: ma quel tanto fu lo stesso appunto, che erigere lo Stato Fiorentino in Ducato e in Feudo: ancorche non il nome, ma la cosa richiedessero (4). Ma posto che fosse stata vera; ciò ad ogni modo non accrescerebbe di niente la libertà, ne diminuirebbe l'obbligazione di que' Principi inverso l'Imperadore, e il S. Impero. Il torto, che si fosse fatto al Terzo non potrebbe mai servire a loro beneficio, e in danno del Signore putativo, e disciorre la fede, e l'obbligazione, ch' intervenne loro col Concedente. La ragione del richiamo avrebbe assistito lo aggravato, il Popolo, o la Repubblica di Firenze, tanto contro al Signore Mediato, quanto l'Immediato: con questa notabilissima differenza, che il Supremo Signore avrebbe potuto allegare validi motivi dell' avere postergati i Privilegj e la Libertà competente alla Repubblica in vigore di essi, colla esigenza sia della salute e pace universale e particolare, sia della propria sicurezza contra un popolo pieno di Fazioni, e di semi di ribellione poc' anzi perpetrata, e per l'avvenire temuta; e alla fin fine colla pienezza della sua podestà. Quando per l'opposito non si vede qual motivo almeno almeno apparente avessero potuto allegare per giustificare il dominio loro que' Principi, se non che quello di essere stati messi in possesso da chi ne avea somma e legittima la podestà. Imperciocchè vano è quello, che vogliono insinuare i Favoratori della Indipendenza, cioè, che i Medici avessero il gius quesito al Principato, prima che Cesare se n'ingerisse (5); essi si scordano, che il suddito non può nè acquistare, nè prescrivere il dominio sopra la sua Repubblica renitente (6); e che se la Repubblica Fiorentina aveva data qualche preminenza a' Medici, non loro l'aveva data sovrana, nè con legge alcuna di perpetuagione; ma limitata, e sempre come a' sudditi (7), a' quali ove lo giudicasse salutevole, e necessario, la poteva ritorre, come avea fatto: laddove la prescrizione, o acquisizione di cui noi qui favelliamo, avvenuta per lo intervenire del Supremo Signore, s'intende fatta da persona privata contro a persona privata, quali furono certamente la Città di Firenze, e la Casa de' Medici Cittadina di quella rispetto a Cesare, ed all' Impero: alla autorità di cui unicamente dovea riferirsi, ed a cui la ricognizione per tanto e sì lungo servigio prestato, era dovuta; e conseguentemente concorre e serve a provare, che il dominio, che si suppone e pretende, che abbiano prescritto sopra quello Stato, lo abbiano prescritto a favor del Supremo Signore, non ostanti gli antichi Privilegj, e la Libertà fondata in quelli. A fine di schiarare più questo articolo, pongasi mente, che la legge vuole, che allorchè il Vassallo estende, e dilata i confini del feudo concessogli contro a uno estraneo, egli acquisti al Signore del Feudo il supremo, o diretto dominio sopra l'acquisizioni novelle, sempre, che per conto di quelle esso gli ha prestato

i ser-

(1) Sopra cap. 23. §. 82. f. 572. e §. 94. seg. f. 576. seg.
(2) Sopra ivi §. 94. seg. f. 577. seg.
(3) Sopra ivi §. 124. f. 587.
(4) Sopra ivi §. 141. f. 596. seg.
(5) Sopra cap. 18 §. 8. seg f. 347. seg. e cap. 21. §. 75 seg f. 459. seg.
(6) Sopra ivi.
(7) Sopra ivi.

i servigj da Vassallo. (1) *Eadem quoque dicenda sunt si Vassallus fines feudales contra extraneum qui non sit ejusdem Domini Vassallus, praescriptione ultra extendat, ac porrigat.* Ora se ciò vero è circa una cosa sulla quale il Signore non avea alcun diritto, e la quale fu acquistata dal medesimo Vassallo, senza, che v'intervenisse il Signore; nè il consenso del primiero possessore; molto più sarà vero circa quelle, ch' egli gli concedette con consentimento dello spossedutò, e per sua autorità, e sovra le quali intese di avere, e realmente avea il diritto di poterle concedere.

27. Passo al terzo ed ultimo caso, intorno al quale ci viene insegnato che il possessore libero fa divenire feudali eziandio i suoi beni liberissimi, e sè stesso Vassallo per mezzo de' servigj di Vassallaggio, che per lungo tratto ei presta al Signore. E questa dottrina è applicabile al supposto, che millantarono gli Avvocati della piena Indipendenza, allorchè ebbe principio la controversia di precedenza in Roma, e che dopo ne' libelli da noi confutati spacciato hanno il Memorialista, e il Whig, e il Trattante latino, contro ad ogni verità storica da noi stata dimostrata, cioè Cosimo esser stato eletto a mero e liberissimo arbitrio del Senato, Consiglio, e Popolo Fiorentino, non solamente senza, ma direttamente contra l'istituto dell' Imperadore (2): che l'elogio sul piedistallo della Statua equestre di Cosimo (3) avesse ad intendersi litteralmente, e *ad verbum*, e che fosse prova legale, come essi vorrebbero; e in fine che fosse vero il motto, o concetto, che un Panigirista eloquentissimo di Cosimo in una sua Orazione funebre tanto vizza e vuota di argomento e di verità in questa parte, quanto ripiena nel rimanente di bellezze oratorie, attribuisce a questo Duca troppo più savio, e della giustizia amatore, perchè l'avesse pronunziato egli, cioè (4) *che esso aveva avuto Fiorenza da Dio, e Siena dal Re*: sprezzando, secondo il senso, in cui viene spacciato; così indebitamente, l'autorità e superiorità del S. Impero, e l'obbligazione sua. Ma poniamo, che queste millanterie fossero vere, quegli atti di ossequio nulladimeno avrebbero prodotto quell' effetto, che dicemmo; poichè in conformità di quella supposizione falsa, il Popolo, o Senato avrebbe conferita ogni sua podestà in Cosimo, ed egli avrebbe rappresentato la Repubblica tutta, e quello ch' egli fece come assoluto Signore, e dispotico dello Stato sarebbe riputato di averlo fatto a nome di tutti. Ora egli promise fede, e leanza perpetua a Carlo V., come a Imperadore (5); cercò da lui titoli, investiture e confermazioni della dignità, e potestà sua (6); le accettò colle riserve de' diritti (7) supremi Cesarei, e col trattamento di suddito e Vassallo del S. Impero; riconobbe la giuridizione Imperiale sopra di sè, e i suoi Cittadini in Firenze stessa (8); sovvenne l'Imperadore, e l'Impero alle richieste, e ne' bisogni senza richiesta (9) nella guisa, che fanno gli altri Principi Feudatarj dell' Impero; e Cesare accettò queste opere colla miglior fede, (10) che Cosimo sarebbe ottimo Vassallo, e fedelissimo; e in contemplazione di esse investì, e mantenne lui nello grado, governo, e Stato di Firenze; senza la qual cosa nè esso, nè la sua famiglia avrebbe avuto nè conservato il Principato. E credere bisogna, che Cosimo le prestasse colla stessa fede, perciocchè egli era sincero, virtuoso, giusto e magnanimo; e se stato nol fosse, la mala fede non avrebbe punto da nuocere a colui, contra chi venne commessa, ma a chi la commise; a cui per parlar co' Giureconsulti, non soccorre il Senato Consulto Macedoniano; ma soccorre allo ingannato.

28. Abbia qui fine il nostro Ragionamento sopra la forza, e il genere delle prove, che si ritraggono giustamente da quella serie di atti di subordinazione e di Vassallaggio attivo, e passivo praticati, e ac-

(1) Rosent. cap. 6. concl. 77. n. 1. f. 169. col. 3.

(2) Sopra c. 23. §. 1. fino 64. e §. 116. seg. f. 545. seg. e f. 545.

(3) Sopra ivi.

(4) Nell'Orazione di Bernardo Davanzati in morte di Cosimo I. tra le Prose Fiorentine raccolte dal Smarrito volum. I. cart. 53 edit. Fiorent. all' an. 1661. in quarto.

(5) Sopra cap. 23. §. 3. f. 546. e §. 78. seg. f. 569 seg.

(6) Sopra ivi §. 80. f. 571. e §. 87. f. 578. it §. 124. f. 587. seg.

(7) Ivi §. 124. f. 587. seg.

(8) Ivi §. 194. fino 208. f. 610 fino 616. e §. 221. f. f. 620.

(9) Ivi §. 212. seg. f. 618.

(10) Ivi §. 214. seg. f. 619.

e accaduti a Alessandro, Cosimo, e Francesco de' Medici fino all' anno 1566. termine, al quale ci ha condotto l'ordine istorico. I quali atti si hanno voluto annoverare *ex abundanti* non perchè ciò fosse necessario a provare; ma perchè è molto opportuno a maggiormente rendere evidente il Vassallaggio di que' Principi; conciossiachè nel rimanente bastino a sofficientemente provarlo le sole loro prime istituzioni, sì che le azioni susseguenti servano solamente a spiegare quello, che forse potea dentro di quelle esservi di oscuro, e di ambiguo; effetto che produce l'osservanza posteriore a simili costituzioni (1). Atteso che non si dà più certa interpretazione de' patti e convenzioni di quella che si raccoglie della pratica susseguita appellata da' Giureconsulti (2) *Consuetudo interpretativa*. Al qual proposito soggiugnerò ancóra un passo di Antonio Fabro, il quale trattando delle Investiture o Concessioni Imperiali alquanto ambigue magistralmente dice: (3) *Unde namque melius, quàm ex eventu, secutaque observatione, dignoscere possumus quænam fuerit antea mens & intentio contrahentium?* et indi cita lungo stuolo di testi ed autorità, e segue a dire: *ubi loquuntur de observantia etiam non præscripta. Quod naturali rationi, aut potius instinctui adeò consentaneum est, ut in bestiis quoque idem obtineat, scilicet ut ex eo, quod postea fecerunt, probetur quid antea in animo habuerint, §. pavonum. 15. Inst. de rer divis. in postremis illis verbis. „Revertendi autem animum tùm videntur desinere habere, tunc cum revertendi consuetudinem deseruerint„. Quod sumpsit Justinianus ex Cajo in l. naturalem. 5. §. Pavonum, de acquir. rer. domi.*

29. Ma fermato così, e dichiarato il Vassallaggio, e costituito il feudo una volta per ragion tanto della prima istituzione, quanto della susseguente osservanza, si ha da riputare, che perpetuamente duri quello Stato di cose, sin'a tanto, che non intervengano cose tali, le quali sieno atte a mutarlo, ed a turbare, e sconvolgere il possesso, e il diritto in cui già fu ed è il Signore del Feudo. Fondasi ciò nella ragione naturale, seguitata da' DD. che a una voce dicono, che il Vassallo non può acquistare, nè prescrivere contro al Sovrano la libertà totale, ancorchè per anni mille si rimanesse di prestargli servigio veruno: (4) *semper enim eodem jure ac modo possidere, & Vassallus ad serviendum paratus esse præsumitur, nec enim sibi causam possessionis mutare poterit. Neque Dominus directum suum dominium solo non usu amittit.* (5)

30. Purchè, come detto è, il Vassallo non abbia interrotto il possesso del Sovrano, il che si fa qualora esso nega apertamente di prestare i servigj, qual Vassallo. (6) *Si per mille annos non servierit, non præscribit, nisi interpellatus denegaverit*; o pure, ch' il Vassallo non si vanti per jattanza di non esserlo, e che il Signore lo sappia e tolleri. *Nisi se se Domino sciente, & patiente pro libero jactitarit, & gesserit*; o pure, se il medesimo Signore avesse negletto di esigerne i servigj dovuti da Vassalli simili, e in occasione, che d'altri gli ha esatti e da quello nò: (7) *possessionis interversionem quidam eo ipso fieri asserunt, si ipsi Domino negotia intervenerint, ad quæ alios jure Vassallos, hoc... præterito, vocasset.*

31. E pur ben l'avvertire, che simile negazione di servigj, e jattanza di libertà non vale punto nè poco ove le resista la mala fede del vantatore contumace: (8) *Etiamsi istam non factam recognitionem, aut simile non factum, loco interversionis, & mutationis habere velit; tamen præscriptio adhuc non procederet, nisi Vassallus ille justam haberet ignorantiæ causam, cur certo crediderit, hoc feudum esse rem suam liberam; quod ob malam ejus fidem non obtineret, si ipse recogno-*

(1) *Sopra cap. 23. §. 162 seg. f. 601 seg.*
(2) *Text in l. 2 vers. licet enim, C. de acquir. possess. l. si major 4.*
(3) *Ant Faber. Consult. contra Duc. Mant. Part. 1. p 69.*
(4) *Vide Rosental. in glosa ad cap. 6. conclus 82.*
(5) *Ibid. ead. conclus n. 1. f. 173 col. 4.*
(6) *Afflict. in cap. licet. vassallus. n. 1. apud. Cosent. ibid. cap 6. concl. 82 glosa a.*
(7) *Ibid n. 17.*
(8) *Id. concl. ead. 6. n. 9.*

gnovisset, aut literas investiturarum majorum penes se haberet. Ora pongasi il caso, che Alessandro, o Cosimo, o Francesco de' Medici avesse voluto negare la recognizione, i servigj, il vassallaggio, o a Carlo V., o a' suoi Augusti successori: e veggasi come questa dottrina si sarebbe potuta applicare alla loro jattanza: se poteano per innocente ignoranza, o con buona fede credere, che fosse cosa loro libera, e propria la Città, e lo Stato di Firenze?

32. Lo stesso convien dire de' Successori di essi, perchè non poteano ignorare il contenuto delle prime istituzioni, sarebbe stata una affettazione d'ignoranza delle cose più memorabili e non punto rancide della Famiglia, nè è verisimile, che non ne tenessero appresso di loro le Memorie: (1) *Quinimò nec hæres Vassalli, quamvis is, qui in locum alterius successit, justum ignorantiæ prætextum habere soleat, feudum præscribere posset; cum quod res eodem modo ab hærede possideri præsumatur, quo à defuncto possessa fuit; tum si sciat ob suam ipsius malam fidem, vel etiam si ignorat rem esse feudalem, ob malam fidem defuncti. Siquidem magis communi, & frequenti interpretum calculo, ac ipso etiam rerum usu recepta videtur esse doctrina, quod hæres ob malam fidem defuncti præscribere non possit, etiamsi ipse conscientiam rei alienæ non habeat, & tempus præscriptionis, à suæ possessionis initio, non connumerata possessione defuncti, inchoare, & numerare velit* Il che vale a dire, che il vizio della mala fede de' predecessori passa anche ne' successori ignoranti, secondo la mente della legge *cùm heres*. 11. *D. de divers. temp. præscript.* e molto vizioso sarebbe il possesso, di cui si fosse voluto mutare la causa da sè, con isconvolgere il possesso del Sovrano Signore, conforme alla legge *vitia* 11. *C. de acquir. poss.*

(1) Rosental. ibid. concl. 82. n. 10. & 11. f. 117. col. 1.

33. Per le quali ragioni fino a tanto che non sia patente, che i Principi Medici abbiano con ottima fede, con ignoranza virtuale del loro vincolo per parte loro, o colla tolleranza degl' Imperadori, e colla negligenza di esigerne la debita ricognizione, e li servigj consueti nelle occasioni necessarie, in cui da altri Principi Vassalli sono stati esatti (il che servirebbe in luogo di un tacito, ed efficace consenso) essi riputarsi dovranno per Principi Feudetarj e Vassalli, e tenuti a' pesi e opere, a cui sono tenuti gli altri. Al che soggiungo, che tutto quanto ho affermato in questo articolo della obbligazione de' Principi Medicei considerati per Vassalli e Feudetarj, non avrebbe niente minor forza nel caso, ove si vogliano considerare per meri Vicarj ed Amministratori perpetui Imperiali per le ragioni già dedotte (2).

(2) Supra cap. 22. §. 118. f. 531. & c. 23. §. 143 f. 597. seg.

34. Fondate queste non mai negabili Massime della Legge, rimettiamoci nella via storica affine di vedere, se i fatti dall'anno 1566. in poi avvenuti tra' Principi di Toscana, e gl' Imperadori sieno tali, che l'applicazione di esse Massime riesca favorevole, o contraria a' diritti della superiorità Imperiale.

35. La elevazione del Duca Cosimo fatta l'anno 1569. dal Pontefice Pio V. e dal Duca Francesco fatta l'anno 1572. dall' Imperadore Massimiliano II. alla Dignità gran Ducale, ci porge copiosa materia a tale disamina; essendo, che gli Avvocati moderni della Indipendenza pretendono, che questi avvenimenti provino la Piena Libertà de' Principi, e gran Duchi di Toscana; là ove siamo per porre in chiaro, ch'essi provino tutto l'opposto.

36. E a ciò fa di mestiere il ripigliare il filo storico della Controversia di Precedenza tra Principi Estensi e Medici, che di sopra

pra (1) conducemmo fino all'anno 1561. sotto l'Imperadore Ferdinando I. mostrando, che fino lì, non era stata dinegata da' Medici la ricognizione, o subordinazione, e che quell' Augusto si era portato da Sovrano giudice d'ambe le Parti.

(1) Sopra cap. 23. §. 233 seg. f. 624. seg.

37. Nel torno del 1568. trovandosi la Corte di Toscana in molta intelligenza con Papa Pio V., questi volle assumere la Causa, il che imprese di prima come a grado a grado; ma in ultimo terminò a precipizio. Cosimo stette sopra di se dubitando forte di poter sottrarsi al Tribunale Cesareo: l'Adriani narrò, al suo solito, il fatto così: (2) *Il Duca di Firenze non volle sfuggire il giudizio di Cesare (così buone, e giuste ragioni aveva nella causa) ne mostrare diffidenza.* Non è della provincia nostra far' esami, o di sentenziare, come già fecero gli arditi Apologisti d'Indipendenza, circa la giustizia della Causa: ma qualunque ella si fosse, non d'altri, che da Cesare dovea decidersi, ove dovea avere un' effetto universale. Non si scorge che Cosimo sotto Carlo V. nè sotto Ferdinando masticasse di sottrarsi al Tribunale Cesareo; potea ben' essere nata occasione più comoda, ma non mica più giusta ragione di evitarlo sotto Massimiliano II. Ma ecco come si andò maneggiando questo affare.

(2) Adrian. Ist. lib. 20. f. 801. D.

38. (3) *Cosimo desiderando* (dice lo stesso Adriani) *venire a termine, impetrò dal Pontefice un Breve a Cesare, per lo quale lo pregava, che di ragione, non come Imperadore, ma come persona di autorità all' una, e all' altra parte infra certo spazio ne giudicasse, e che non lo facendo la causa tornasse a Roma.* Che l'Imperadore quando ciò gli aggrada, in certe Materie, sospenda il suo carattere naturale di Giudice, ed assuma quello di Arbitro anche tra Principi dipendenti dall'Impero, ciò in nulla offende la ragione, purchè altri ciò non gliene prescriva (4). Queste che sembravano raccomandazioni del Papa per la spedizione di quella Causa, furon' un preambulo della vicina perturbazione di giuridizione; il perchè Massimiliano si offese delle condizioni, e limitazioni appostevi, e non volle punto accettarle, ma ritenne il suo carattere naturale: (5) *Ricevette il Breve, e proposta la causa in Consiglio, volle ciascuno de' Conseglieri vi pensasse bene; ma alquanto si sdegnò, che il Papa avesse voluto dargli regola, oltra che la domanda del Duca, era molto limitata, che vietava il risolversene altro che di giustizia, e col suo processo, e dentro al termine prefisso dal Pontefice.* Ecco l'Imperadore, se crediamo all' Adriani, soggetto a' divieti del Duca Cosimo. Strano sconvolgimento delle cose politiche! ma questa catacresi, *Cosmo vietava*, è fiorentinità, o privilegio della fiorentina favella di cotesti Scrittori parlanti degli Augusti; tale confusione di domanda del Duca, colle proposte del Papa, si potrebbe giudicare, che fosse una *penumbra*, o un sordo indizio di non retta intenzione. Lo vogliono Arbitro; ma Cesare non si smosse dall'esser Giudice: domandare finalmente si potea senza offensione; ma stava all' Imperadore di prendere quel partito, che più gli piaceva. (6) *Cesare l'avrebbe voluta libera, e in qualunque modo terminarla, e a sua posta, e di maniera che niuna delle parti se ne fosse sdegnata; essendosi messo in animo di adoperare L'AUTORITA', CHE GLI DAVA LA SUA PERSONA*: ciò vale a dire la Ragion Sovrana.

(3) Adr. ivi.

(4) Sopra cap. 20. § 60. seg. f. 418. seg. it. c. 21. §. 53. f. 449. seg

(5) Adrian. ivi f. 802. F.

(6) Adr. ibid.

39. Cesare, tra perchè l'affare fu di sua natura di sì difficile e dilicata decisione, e perchè esso non aveva alcuna obbligazione di osservare la condizione del tempo, e del modo additatogli dal Pontefice, lasciò trascorrere quel termine senza curarsene punto; mostrando con ciò di essere, e di voler' esser Giudice, e non semplice Arbitro delle differen-

re. Quindi si prese nella Corte Romana un raro spediente di terminare la disputa a favore del Duca di Firenze; il quale fu di sublimare lui, e i suoi successori a un grado, il quale da sè gli desse la precedenza sopra il Duca di Modena, o di Ferrara: il negozio fu maneggiato in guisa, che paresse non ricercato da Cosimo, ma nato nel petto del Papa, il che ci vien' asserito con gran fermezza da Girolamo Catena nella vita di esso Pontefice, ove dice che il Papa sollevò (1) *come Principe supremo, che può dare, e torre le dignità e titoli, di grado Cosimo de Medici, Duca di Firenze, creandolo Gran Duca della Provincia di Toscana, cosa non procurata da Cosimo in tempo di Pio V., ne pensata di averla da lui, ma fu di sola disposizione del Papa (che che falsamente altri dicono) & in questa, e non in altra guisa intervenne*. Chi non fosse di parere di acchettarsi alla sola imperiosa asserzione del Catena, può anche sentire l'Adriani, che dice nella stessa sentenza: (2) *in questo mentre avvenne, che il Papa, che molto amava il Duca Cosimo, si risolvè di propria volontà d'inalzare lui, e i suoi successori a maggior dignità, e come Principe dignissimo, e sovrano a tutti gli altri, fece una bolla molto onorata, & alta, e privilegio solenne, con la quale alzava il Duca di Firenze, e i suoi successori a Gran Duchi di Toscana*. E bene però il sentir' ancor narrarlo dal Tuano Storico nè Fiorentino, nè Imperiale, a fine che gli eruditi comparino lo scrivere dell'uno con quello degli altri: (3) *Cum Alfonsus Ferrariensis, & Cosmus de controversa inter se dignitatis prærogativa diu magna contentione certassent, causam inde Cæsare, hinc Pontifice ad se trahente, Pontifex Cosmi OCCULTO, cui ultra modum favebat, INSTIGATU, causam, insigni præjuditio, & quod ad manifestam Alfonsi injuriam spectabat jugulavit, & emisso diplomate V. Calendas VIIbr. Cosmum magnum Etruriæ Ducem creavit*.

(1) *Gerol. Caten. Vit di P. Pio V. carta 117.*

(2) *Adriani l. f. 840.*

(3) *Jac. Aug. Thuan. Hist. lib 46. T. 2. f. 614. B. edit. Genev. an. 1626.*

40. Tra' motivi che allegò il Pontefice in sua bolla, che l'avevano indotto a farlo, v'era espresso questo, che il Duca Cosimo era indipendente per ragione del suo Dominio Libero, come si legge nell' Atto medesimo aggiunto in fine della vita di Cosimo scritta dal Manucci; e come parimente ne lo estrasse il Tuano: (4) *& quod ratione liberi Dominii nemini sit subjectus*, il che intendendosi della Città, e dello Stato di Firenze, fu egli il primo, di quanti Papi fossero prima di lui, che si sappia, il quale avesse tale opinione circa quel Punto.

(4) *Thuan. ibid.*

41. La novella di questo partito preso in Roma non ebbe gran plauso nel mondo, nè tra' Principi; e dall' Imperadore fu contraddetto. (5) *Quod factum à Pontifice æquitatem, & animi moderationem professo, cum insolens plerisque visum, tum vero Cæsari gravissimum fuit, quod ad illius & Imperii haud injuriam dubiam pertinere existimaretur*. L'Adriani ne favella in questa forma: (6) *Cesare mostrò di non lo avere molto a caro, e il Re Cattolico quando il Cavaliere de' Nobili mandatoli Ambasciadore gli significò cotal dignità, non volle accrescere alla dignità di prima, volendo vedere, come lo Imperadore suo cugino pigliasse la risoluzione del Pontefice. Il medesimo si fece col Duca di Savoja, il quale mostrò sembiante di contentarsi d'ogni onore, e grandezza, che al Duca di Firenze si fusse aggiunta, non avendo voluto il Papa, in nulla scemarli la dignità con l'onore altrui, ma nel vero TUTTI miravano pure come Cesare lo prendesse, il quale si doleva che in cosa di tanta importanza, il Pontefice (che forse temeva di non esser nojato in dar perfezione al suo intendimento) non gli avesse significato nulla, e però lo fece segretamente, e secondo quella autorità e podestà, che*

(5) *Thuan. ibid.*

(6) *Adriani lib. 20 f 841. C.*

aveva piena ed assoluta, e sopra altra podestà umana, credendo in questo modo tagliare ogni mala radice, che contese, e liti potesse germogliare. Ma giova l'udire Scipione Ammirato, ad effetto, che s'intenda quale uso facciano de' loro lumi cotesti Scrittori, allorchè si tratta della ragione dovuta all'Impero. (1) *L'Imperadore si doleva agramente, come se da questo notabilmente ne venisse offesa la Imperiale Maestà, che da lei si dessero di sì fatti titoli a' Principi Secolari; non si ricordando cessato l'Impero in Ponente per lo spazio di 325. anni, a Carlo Magno suo primo predecessore, non da altri, che dal Romano Pontefice esser questa dignità primieramente stata conferita, e dicendo esser cosa anche pregiudiciale agli Elettori; parea che da questa azione qualche grave movimento fosse per nascere*. Persuadansi gli eruditi, che il valente Ammirato credesse daddovero, che l'Impero fosse affatto cessato in Occidente tre buoni secoli avanti Carlo Magno; e che egli ignorasse, che Roma stessa poche dozzine d'anni innanzi a questo nuovo Imperadore ubbidisse ancóra agli Augusti Constantinapolitani; e ultimamente, che Carlo Magno dal popolo Romano venisse acclamato ed eletto in Imperadore, e non dal Pontefice, se non come da persona autorevolissima in Roma, e come parte ragguardevole di esso popolo! non se lo persuaderanno. Si bene conosceranno, che nella Setta de' contraddicenti a' sacri diritti dell'Impero, non corre la pena del rossore; e che non è cosa di rossore l'affettare, o parere di esser' ignorante, purchè si contraddica.

(1) Scip. Ammirat. Ist. lib. 35. f. 548. D.

42. (2) *Gli uomini privati*, proseguisse l'Ammirato, *interpretarono ancor' eglino questa azione diversamente, stimandola alcuni per ambiziosa, e piena di molti pericoli, e parea, che desiderasser' in ciò la tanto celebrata prudenza del gran Duca Cosimo, il quale se aveva rifiutato di metter mano all'impresa di Corsica, per non tirarsi adosso odio & invidia, colla quale andava nondimeno congiunta grandezza, e riputazione vera, e sustanziale; perchè oggi aver, si può dire commosso tutto il mondo, e messo alle mani il Papa e l'Imperadore, per non conseguir' altro, che un vano splendore d'un titolo infruttuoso*. Costoro, o non credettero, che la promozione si fosse fatta senza segreta briga e sollecitazione di Cosimo, o esigevano dalla sua prudenza di ricusare eziandio la dignità offertagli spontaneamente dal Papa. I Savj giudichino se fosse più ragionevole il Contra, o il Pro, che segue: *altri per altre ragioni* (seguita l'Ammirato) *approvavano sommamente, quel che si era fatto, facendo vedere, come con l'unire sotto titolo di gran Duca di Toscana, lo Stato di Firenze, e di Siena, non era altro, che un' assicurare in eterno, come del Regno di Napoli era avvenuto, che quelli Stati non si avessero giamai più a smembrare*. Si dice che i Sanesi, Pisani, Aretini ed altri non si curavano punto di questo genere di immutabile unione, ma altro è la grandezza, e l'interesse della Dominante, altro delle Città subordinate; altra è l'utilità universale, altra la singolare di ciascun popolo: quindi vedessero di non si apporre al tutto male coloro, i quali al dire del medesimo Scrittore allegarono, *che di ciò nascerebbe sempre per la riputazione, e potenza di così fatto Ducato la maggior sicurezza, e riputazione de' popoli di esso Stato, non così atto ad esser' urtato, e voltato da ogn'uno mantenendosi unito*. *Aggiugneranno ancora esser' uffizio di Principe di valore il ridur le cose transandate al primiero stato, e che per questo non essendo cosa nuova, che la Toscana si fusse retta non era già mille anni sotto titolo di Marchesi*. Potea dire non era già quattrocent' anni, ma è figura del numero incerto per lo cer-

(2) Ivi f. 589. A.

to. Non è poco che si ricordassero del Dominio de' Marchesi, e Duchi, i quali comandarono la Toscana, e Firenze come Ministri, Vficiali e Principi Vassalli dell' Impero: soggiugne in fine *e molti: e molti anni prima sotto nome di Re*. Noi ammetteremo qui le parole dell' Adriani il quale di questa novella dignità, e delle forze marittime del Duca di Firenze concludendo disse (1) *il che quanto possa importare nel girar de' tempi, e nell' occasioni vegganlo i prudenti*, profetizzando per sorte anch' egli un Regno assoluto.

(1) *Adrian. lib. 21. f. 940. N.*

43. Non ostante, che l'apparenza universalmente poco si mostrasse favorevole alla novità incominciata, il Pontefice, e Cosimo vollero perfezionarla, quanto per loro più si poteva; quindi al raccontar del Catena, (2) *sendo Cosimo andato a Roma a prender la Corona, Pio nella real Sala il ricevette, poscia in Capella alla Messa solenne, con le proprie mani li mise la Corona in testa, e diegli lo Scettro in mano, avendo Cosimo prestato il solito giuramento di fedeltà al Papa, & alla Chiesa. Nè patì, ch' egli prima desse avviso all' Imperadore, nè al Re di Spagna, nè all' andata a Roma, nè della Coronazione, perciocchè, diceva Pio, che per l'emulazione degli altri Principi, ne sarebbon molestati, a fin che avessero impedita a lor potere quella azione, la quale era propria della Sede Apostolica, per riconoscere in sì fatta maniera i benemeriti*. Non sembra che vi sarebbe stato d'uopo di simulazione, o di circospezione, nè d'impedire Cosimo di avvisare prima Cesare; ove fosse stato piano ed accordato il punto, che tale azione era propria alla Sede Apostolica. Il Conte Prospero dell' Arco Ambasciadore di Cesare era di sentimento opposito.

(2) *Gerolamo Catena Vita di P. Pio V. carta 119.*

44. Il perchè, come narra lo stesso Catena, (3) *prima, ch' egli entrasse in Capella, l'Ambasciadore dell' Imperadore li fece umil protesta, che non dovesse coronar Cosimo, non essendo suo Vassallo, ma che toccava all' Imperadore. Egli (il Papa) dicendo con che autorità l'Imperadori stessi sono, e si chiamano Imperadori, se non per la Sede Apostolica? chiamò il Procurator Fiscale, che avvertisse per l'interesse suo, il quale avendogli domandato il mandato, o la copia della commessione, ne avutala, rispose, che il Papa non aveva ammessa, ne ammetterà cotal protesta. come contraria alla ragione*. Diasi mente alla dimanda, che l'Arco esibisse il mandato speciale, circa un' affare, ch' era stato premeditato, e maneggiato segretamente; ma che però la dimanda fu fatta. Il Tuano riferì questo fatto come segue (4) *IIII. non. Mart. qui dies peragendis ceremoniis dictus erat, Cæsar per Oratores suos intercessit, protestatione facta, quam & scripto comprehendit, additis minis, si Pontifex ulterius in Imperii Jura invaderet: cumque protestationem se non admittere Pontificii Fisci patronus respondisset, peracta sunt inaugurationis ceremoniæ*.

(3) *Catena ibid. carta 120.*

(4) *Jac. Aug. Thuan lib. 46. f. 614. D.*

45. Se le opposizioni del Conte d'Arco non fecero effetto sull' animo di Pio V. nè di Cosimo, nulladimeno lo fecero sopra gli animi di tutti li Ministri, ed Ambasciatori de' Principi Cattolici dimoranti in Roma. Nessuno di loro volle assistere a sì celebre cerimonia. Talchè si può presumere, che giudicassero la protestazione essere ragionevole e giusta; l'Adriani ne fa testimonianza: (5) *non ostante che lo Ambasciadore dell' Imperadore gli avesse fatto intendere prima, che cosa tale dispiaceria infinitamente a Sua Maestà Cesarea, agli Elettori, & agli altri Principi dell' Imperio, & in oltre ne fece il protesto, volendo mostrare al Papa non convenirle dare titoli, se non a' suoi Vassalli, e che agli*

(5) *Adrian. lib. 20. f. 842. F.*

altri

altri si dovesse lasciare alla Maestà dell' Imperadore. Il Papa rispose, che ciò faceva perche sapeva di poterlo fare legitimamente, e quanto si conveniva in quel luogo: a questa Coronazione non intervennero Ambasciatori de' Principi, chi per un conto, chi per un'altro, scusando tutti di NON VOLER FAR CONTRO ALLA VOLONTA' DI CESARE. Ma se essi aveano un sì fatto rispetto per Cesare, ciò fu ben segno, che in lui riconoscevano il diritto, e non nel Pontefice, che senza ragionevole motivo non avrebbero voluto disgustare, allontanandosi da una sua celebrità sì strepitosa. L'Adriani, che non è punto obbligato di aver giudizio, allorchè si tratta di quello che a' sacri diritti di Cesare si appartiene, soggiugne alla circostanza del fatto succeduto una prestantissima *causale* di quel rifiuto di tutti gli Ambasciadori, dicendo: (1) *Ma tutto si conosceva nascere da malignità, & invidia, essendo quasi sempre costume di tali persone, risentirsi forse non meno dell' altrui bene, che dolersi del proprio male.* In questo modo amò meglio l'accorto indagator e scrutator del cuore umano, accusare di malignità, e di livore un corpo intiero di uomini scelti per la loro prudenza e capacità, che di lasciar luogo alla presunzione, che in ciò si servissero de' lumi della loro coscienza e sapienza civile; quasi che non fosse un risentimento conforme non solamente alla natura ragionevole, ma alla legge dell'egualità politica, l'opporsi alle insolite distinzioni, preferenze, e novità, che portano seco qualche pregiudizio del terzo, e qualche perturbazione nell'ordine pubblico. Il giovine Ammirato non si è vergognato di ricantare la stessa cantilena frivola, là ove scrisse, che (2) *l'Ambasciadore (di Cesare) adirato non che a queste cose acconsentisse, ma ne pur volle trovarsi alla cerimonia presente, anzi diede esempio agli altri Ambasciatori, che ne ancor'essi v'intervenissero; tollerando ciascuno mal volontieri, siccme è peccato congiunto con la natura umana, il veder sì presto sorger cotanta riputazione, e grandezza.*

(1) *Adrian.* 121.

(2) *Scip Ammirat. Ist. lib.* 35. *f.* 549.

46. Commosse oltre misura l'animo dell'Imperadore la notizia di questo successo, e vi fece contro egli medesimo una solenne protestazione, come attesta lo stesso Adriani, aspergendo del sale solito delle proprie sue riflessioni il racconto: (3) *I più de' Principi di Cristianità, questi per invidia, e quelli sotto altri colori, impugnavano quanto potevano la nuova dignità del Gran Duca in Toscana, che l'Imperadore sdegnato non consentiva in modo alcuno, che nè anche da altri gli si aggiugnessero i titoli, che gli si convenivano, estimando pure tal cosa appartenersi all' Imperio, e volendo confermare il protesto, che a Roma ne avea fatto nell' atto della coronazione il suo Ambasciadore, potendo forse stimare alcuno, che lo avesse fatto senza commissione, primieramente in Camera propria presenti molti Ambasciadori, e l'Arciduca Ferdinando suo fratello, e suoi Consiglieri, e altri Personaggi, si fece leggere ad un suo Segretario una scrittura contenente, che avendo il Papa, non ostante li molti ufizj, che aveva fatto seco il suo Ambasciadore, e col Duca di Firenze altresì, che a quello atto non si venisse, voluto ad ogni modo procedere alla coronazione, e che tornando ciò A PREGIUDIZIO DI QUELLA MAESTA', E DELLO IMPERIO, PER ESSERLI VASSALLO IL DUCA DI FIRENZE, ratificava, e confermava quella protestazione, e dichiarava quello atto, che ne avea voluto fare il Pontefice nullo, e di cotal protestazione, fece fare scrittura pubblica, nè bastandogli questo mandò a Roma due de' suoi Conseglieri, che chiamavano aulici, acciò confermassero*

(3) *Adrian. lib.* 21. *f.* 850. *F.*

sero il medesimo avanti al Papa, & a' Cardinali. L'atto di cui favella l'Adriani secondo il suo originale è questo.

„ Die vigesima nona Martii anno MDLXX. in Conclavi Suæ Cæ„ sareæ Majestatis, magna frequentia summorum virorum, ipsa po„ tissimum Serenitate Archiducali assistente, aliisque Magnatibus „ præsentibus, hæc infranotata acta, & dicta sunt, circà horam „ quasi nonam antemeridianam. Primùm In hæc verba exortus est „ Cæsaris ViceCancellarius Dominus Zasius, quoniam Sacra Cæsa„ rea Majestas, Dominus noster clementissimus, ab Oratore suo in „ Urbe Romana residente, superioribus diebus cognovit, circa præ„ tensam inaugurationem, & coronationem asserti Magni Ducis He„ truriæ multa ibidem facta & gesta esse, quæ ejus Majestas depre„ hendit in EVIDENS, SUMMUM, ET MANIFESTUM „ SUUM, ET S. R. IMPERII, ATQUE ADEO SUCCESSO„ RUM SUORUM ROMANORUM IMPERATORUM, ET „ REGUM FUTURORUM PRÆJUDITIUM VERGERE: „ Equidem Majestas Sua Cæsarea memor Imperialis sui muneris, „ nequaquam intermittere nec voluit, nec potuit, quin ea quæ per „ præfatum Oratorem suum, adversus prædicta acta sunt, hic quo„ que rata & grata haberet, & insuper voluntatem etiam Suam Cæ„ saream protestando ulterius declararet. Quo circa jussit ejus Maje„ stas cuncta ea scriptis comprehendi, quæ & vult hic publicè præ„ legi, sicuti & statuit illa postmodum omnibus debitis modo & for„ ma Romæ quoque insinuare, & nota facere.

Prodeat Notarius.

„ Quo facto Cæsarea Majestas in manibus tenens Schedam, pro„ priæ suæ novæ protestationis, Schedam porrectam, postea mox in „ publicam formam redigi voluit. Hisce Majestas Cæsarea, Zasio „ Vicecancellario Schedam porrexit, qui eam Doctori Martino Ger„ stheinio, Secretario latino prælegendam tradidit; hancque præle„ ctam idem Vicecancellarius rursus accepit, ac demum Domino „ Notario exhibuit. Qua accepta, idem quoque sua voce requisi„ tioni Cæsareæ se per humilimè obtemperaturum obtulit, omnes„ que circumstantes hortatus est, & admonuit, horum omnium me„ mores, ut esse vellent.

47. Dal Re Filippo II. delle Spagne la faccenda parimente fu sentita con poco gradimento; e lo attesta l'Adriani: (1) *Alla Corte di Spagna fu la medesima e forse maggior difficoltà .... Benchè l'Ambasciadore (di Firenze) facesse istanza, che il Re desse risposta alle lettere del Gran Duca, non potette per molto tempo ottenerlo, & a quella Corte tutti gli Ambasciadori de' Principi cercavano di saper pure, se il Re darebbe i titoli al Gran Duca, e vi era anche chi avea fattoli intendere malignamente, che lo Stato di Firenze era Feudo dell' Imperio* (udite, che impostura, che calunnia! gabbare così un Re Filippo II., che non sapeva di chi fosse lo Stato di Firenze?) *e che perciò il Papa senza consenso dell' Imperadore non potesse farlo.....* (2) *Da altra parte il Gran Duca avea mandato a quel Re copia della Bolla, e del Brieve del Papa, e si mostrava, che per quello non si faceva pregiudizio ad alcuno, e che lo Stato di Firenze, come si provava* (e, perchè non accomunarci quelle Prove? perchè defraudare così i famelici Lettori, di far loro sentirne una fiata una?) ma sarà tal prova forse stata l'asserzione enunziativa senza prova che funne inserita nella Bolla („quod ratio-
ne

(1) *Adrian. lib.* 21 *f.* 844. *E.*

(2) *Ivi f.* 844. *H.*

ne liberi dominii nemini sit subjectus) *era liberissimo in tutto e senza maggioranza di Imperadore e d'altro*. In somma l'effetto di queste ragioni e prove fu, che non credute nè giudicate degne di attenzione alcuna, ma posposte alle ragioni, che con sommo risentimento fece spiegare, e spiegò l'Imperadore stesso, in una sua lettera al Re di Spagna, di cui ci racconta il contenuto, colle sue circostanze il medesimo Storico: (1) *Ma ecco venire volando dall' Imperadore un Corriere, il quale intorbidò ogni cosa* (cioè gettò qui, ed atterrò quegli argomenti della som mi'ssima Libertà Fiorentina & Indipendenza di Cosimo) *che avendo udito Cesare, il Gran Duca voler' andare a Roma, come si dicea per ringraziare il Pontefice in presenza di così onorato dono, commise al Conte Prospero d'Arco suo Ambasciadore, che si interponesse col Papa, e col Gran Duca stesso, ancora, acciò non si procedesse più oltre, sospettando, che non se ne celebrasse la coronazione, come si fece; e benchè lo 'mbasciadore Imperiale ne avesse fatto opera, vedendo poi non giovarli, nè appresso il Pontefice nè col Gran Duca, il quale s'infinse dell' animo del Papa, ne fece in ultimo il protesto; il che uditosi dall' Imperadore, ne prese sdegno maggiore, e se ne accese più ad ira, e scrisse una lettera di lunga doglienza di questo fatto al Re Cattolico suo Cugino, e che li pareva, che i suoi Ministri fossero stati beffati, havendo stimato, che dovessero esser bastanti a ritener' il Papa, che non fosse venuto a quello atto, e che il Gran Duca se ne fosse astenuto, e ne avesse tenuto poco conto, il quale* GLI AVEA MOSTRO *di voler' andare a Roma con animo di ringraziare il Pontefice, e non per altro come poi era riuscito; e che l'avesse voluto addormentare; & in somma ne scrisse con molta commozione di animo a Diedrichstein suo Ambasciadore, che se ne trattasse caldamente, e col Re, e co' suoi Consiglieri, e mostrasse il movimento, che di questo fatto sarebbe in Germania, e fra que' Principi maggiori, e pregasse quella Maestà ad aver rispetto all' Imperio, al pregiudizio, che li farebbe ogni volta, che con sue lettere egli avesse confermato il fatto del Pontefice, aggiugnendo in ultimo, che teneva autorità sopra la Toscana, e specialmente sopra Firenze, e Siena..... talmente che il Re Cattolico, che forse* (questo avverbio di dubbio forse, fu qui adoperato giudiziosamente, benchè ripugni un poco alla evidenza di quelle sopraddette prove di totale libertà) *veduta la bolla, e le buone ragioni de' Principi di Toscana si sarebbe lasciato andare, a dare i titoli, cedendo tanto rumore di Cesare, e della Germania..... che non volea far cosa contro alla dignità dell' Imperio*.

(1) *Adrian. lib. 21. f. 845. H.*

48. Inverso il Duca Cosimo stesso, sgravò l'Imperadore l'animo suo con molto risentimento, il quale si può leggere nella Storia dello stesso Adriani, ma con la cautela di sceverare dal resto le sentenze proprie che va inestando nel suo racconto: (2) *Si mostrava sdegnatissimo di questo fatto col Pontefice, e molto più col Gran Duca di Toscana; con l'uno, che si avesse usurpate le ragioni, e giurisdizioni dell' Imperio, volendo mostrare, secondo l'uso degl' Imperadori* (gran vizio attaccato alle ossa de' Cesari, e così singolarmente rispetto a Firenze!) *di avere ricognizione in generale sopra la Provincia di Toscana, ed in particolare sopra Firenze, oltre a quello, che non si potea negare della ricognizione dello Stato di Siena*. (Ma onde mai una sì notabile differenza? per l'omaggio ligio, che fu prestato per ragion di Siena, e non di Firenze? altra ragion di differenza non v'è; ma questa non basta) *e coll' altro, perchè avendo il Concino, prima quando fu a quella Corte col Principe di*

(2) *Adrian. lib. 21. f. 850. S.*

Firenze (diceva egli) notisi questa parentesi, che rivoca in dubbio l'asserzione di Cesare intorno quel miserabile fatto quasi che uno Imperadore e uno Storico Fiorentino fosser di egual fede degni, *trattato co' suoi Consiglieri di questo titolo, e poi fattolo dimandare anco all' Arci-Duca Carlo quando fu in Firenze, nè per degni rispetti ottenutolo, e ultimamente fattolo chiedere al suo Ambasciadore presente, lo aveva addormentato con la remissione, ch' avevano fatta fare in lui dal Pontefice della lite della precedenza con Ferrara, e quando ciò meno si aspettava, se lo aveva fatto concedere dal Pontefice, in danno e diminuzione delle ragioni dell' Imperio, affermando, che i Signori Elettori & altri Principi di Germania ne erano commossi, e che alla prima Dieta da celebrarsi in brieve a Spira, se ne farebbe risentimento grande contro al Papa, e che potrebbe il fatto riuscire di maniera, che se ne venisse all' armi.*

49. Le doglienze, e pretensioni dell' Imperadore Massimiliano non erano nuotanti in aria, ed appoggiate sovra mere asserzioni enunziative. Esso ne seppe dire, in succinto, le ragioni fondamentali, e di qualità a chiuder la bocca a chi ha il cuore di dar risposte discordanti dal vero, e giusto; che ogni amatore della verità lo può ravvisare nella lettera dal medesimo Imperadore scritta al Duca Cosimo in questo tenore. (1)

(1) *Epistola Maximiliani II. Romanorum Imperatoris, ad Cosmum Florentiae Ducem.*

„ Illustrissime Dux, affinis, & Princeps charissime, cum nobis „ aliquoties per dilectionis tuæ Oratorem, in Curia nostra residen„tem, expositum fuerit, dilectionem tuam scire cupere, quid illam „ de prætensa Magni Ducatus Hetruriæ inauguratione facere veli„mus, nos & si accepto præteritis mensibus Sanctissimi D. Pontificis „ responso, ad factam longo ante tempore coram Sanctitate Sua, & „ Reverendorum in Christo Patrum S. R. E. Cardinalium Collegio „ insinuationem protestationis nostræ, contra ejusmodi inaugura„tionem præteritis mensibus in Arce nostra Regia Praga solemni „ modò interpositæ(2), ad SanctitatemSuam ea scripto referri curavi„mus, quæ nostra, ac Imperii Sacri necessitas hoc loco exposcere „ visa est, adeoque cum ista cum Sanctitate Sua, utpote à qua asser„ta illa inauguratio proficiscitur agere statuerimus. Nihilominus „ tamen ad prædicti dilectionis tuæ Oratoris instantiam prætermit„tere noluimus, quin dilectioni quoque tuæ animi nostri volunta„tem benignè, ac eo candore, quo in hujusmodi, & quibuscumque „ aliis negotiis versari consuevimus, aperiremus. In primis igitur „ dilectioni tuæ illud in mentem vocandum occurrit, quod sicut „ Sanctitati ejus nullo jure licuit tale quid de Hetruria statuere, at„que disponere, sic certè dilectionem tuam, TANQUAM NOS„TRUM IMPERII SACRI VASSALLUM; longè minus de„cuit, oblatam dilectioni tuæ novam illam dignitatem (si tamen „ dignitas dici debet, quæ indigno modo, ac nulliter fit) insciis no„bis, utpote Romanorum Imperatore, cui IN HETRURIAM „ SUPERIORITATIS JUS competere, efficacissimis rationibus, „ & quidem magna ex parte VETERIBUS, ET RECENTI„BUS INVESTITURIS probari potest, acceptare, nedum quoad „ Florentiæ Statum, nostram illam, ac Sacri Imperii superioritatem, „ jurisdictionem, & authoritatem, non solùm in dubium vocare ve„rùm etiam inani quodam libertatis prætextu prorsus negare.

(2) *Sopra* §. 46.

„ Nam cum fieri nequeat, quin dilectio tua memor sit, quo pacto, „ & quas ob causas, Divus quondam ImperatorCarolus Quintus &c. „ Dominus Patruus, & Socer noster charissimus Augustæ memoriæ,

„ post-

„ postquam Florentiæ Civitatem, quæ à Majestatis Suæ, & Sacri
„ Imperii devotione desciverat, longa obsidione cinctam, ad dedi-
„ tionem adegisset, ac Imperatoriæ potestatis plenitudine, & inter
„ alia eam quoque ob rationem quò deinceps in Majestatis Suæ, &
„ Sacri Imperii fide, & devotione perpetuò maneat &c. Quondam
„ Ducem Alexandrum Reipublicæ illius Florentinæ gubernio præ-
„ fecerit. Eàdem Civitate in gratiam receptà, ac in specialem
„ Majestatis Suæ, & Sacri Imperii protectionem, & salvaguardiam
„ assumptà, nec non confirmatis illius privilegiis, juribus, & exemp-
„ tionibus, quæ à Majestatis Suæ antecessoribus Romanorum Impe-
„ ratoribus & Regibus, ac Sacro Romano Imperio, antequam à
„ devotione ista recederet, obtinuerat; ac denique eadem superiori-
„ tate sibi, ac Sacro Imperio, ita reservata, ut si forsan Respublica
„ ei institutæ à Majestate Sua regiminis formæ contraveniret, tan-
„ quam à Majestate Sua, & Sacro Imperio rebellis, ingrata, & ino-
„ bediens, concessà ipsi remissione, indulto, confirmatione, & privile-
„ giis &c. privata, atque universum ejus Dominium ad Sacrum Ro-
„ manum Imperium devolutum censeri, & esse debeat &c. (1), quæ
„ quidem omnia ejusdem remissionis, institutionis, & creationis li-
„ teris expressis verbis continentur. Cum dilectio autem tua præfa-
„ to Duci Alexandro eòdem planè pactò successerit, sanè dilectio-
„ nem tuam, vel eorum omnium parùm memorem fuisse creden-
„ dum, vel certè absurdum est, id à dilectione tua negari, sine quo
„ nec prædecessoris sui Ducis Alexandri erectio, ne dum dilectionis
„ tuæ, vigore ejusdem institutionis ad se delata successio valida,
„ esset, atque subsisteret.
„ Quæ cum sic se habeant, ac proinde nos dilectionis tuæ nulliter
„ factam in Magnum Hetruriæ Ducem creationem, ac subsecutam
„ paulò post coronationem, absque gravissima nostræ Cæsareæ, ac
„ Successorum nostrorum, Sacrique Romani Imperii authoritatis,
„ jurium, & præminentiæ diminutione, nullâ omnino ratione ferre
„ queamus, prædicto Sanctissimo Domino Pontifici hanc nostram
„ mentem, Sacrique adeò Imperii necessitatem memorato scripto
„ fusius declaravimus; eundem obnixè rogantes, atque monentes,
„ ut hac in re talia convenientia, opportuna, & efficacia remedia
„ providere velit, quò sublato gravi isto, ac intolerabili præjuditio
„ nobis, ac Sacro Imperio nostra authoritas, præeminentia, digni-
„ tas, & jurisdictio, salva, integra, & illæsa maneat, retractanda
„ scilicet ea quæ sic ac à Sanctitate Sua illegitimo modo instituta
„ sint. Et quia dilectio tua ex iis omnibus satis intelligit, id, quod
„ dilectionem tuam scire cupere ejusdem Orator aliquoties nobis
„ retulit, de dilectione tua sic nobis planè pollicemur, dilectionem
„ tuam se huic animi nostri declarationi, ut quæ ipsa æquitate niti-
„ tur, accomodaturam, ac non solum Sanctitatis Suæ retractioni se
„ facile submissuram, verum etiam, ubi fortè Sanctitas Sua in eo se
„ difficiliorem exhibere velit, eidem Sanctitati Suæ, ut nostris mo-
„ nitis locum faciat, suasorem fore: vel saltem ipsam, & dilectionem
„ tuam novo illo, prætensi Magni Ducatus titulo, & nomine, quæ-
„ que præterea eidem adhærent, se ultro prorsus abdicaturam esse,
„ quò sic negotio illo in pristinum statum restituto, diversarum dis-
„ sensionum, scandalorum, & turbarum, quæ hac ex re facilè oriri
„ possent, præscindatur occasio, quod uti dilectionem tuam factu-

(1) *Sopra c. 21. §. 91 fino alla fine f. 463 seg.*

„ ram esse omnino confidimus, sic dilectioni tuæ certò persuasum
„ cupimus, nos in aliis omnibus, quæ citrà nostræ, ac Sacri Imperii
„ jurium, & authoritatis præjudicium, & diminutionem fieri pos-
„ sunt, dilectionis tuæ, ac ejusdem filii, Illustr. Florentiæ Principis,
„ Sororii, & Principis nostri charissimi, dignitati, & commodis
„ promovendis, pro singulari, & benevolentiæ, & propensionis
„ studio, quo utramque complectimur, nunquam esse defuturos.
„ Quod superest dilectionem tuam diu rectè feliciterque valere op-
„ tamus. Datum in Oppido nostro Imperiali. Dunckelspuhl 26.
„ Dec. 1570.

Nomina qui l'Imperadore il Duca Cosimo Vassallo suo, e dell'Impero, e ciò perchè lo Stato, e la persona di lui sono soggetti all'Impero. In ordine allo Stato, è la Città di Firenze, egli dice, che gliene apparriene il supremo Dominio per ragioni efficacissime, le quali in gran parte si provano, co' privilegj, et investiture antiche, e recenti, delle quali parecchi ne abbiamo riportate, esposte, ed illustrate a suo luogo. In ordine alla persona, e la Casa de' Medici, egli cita gli Atti, con cui furono investiti, e istituiti, tanto Alessandro, quanto lo stesso Cosimo de' Medici, e singolarmente si fonda sulla cagione motrice, e finale per cui, e sulla condizione con cui ne furono investiti: cioè *eam quoque ob rationem, quò deinceps in Majestatis Suæ, & Sacri Imperii fide, & devotione perpetuò maneret &c. .... ac denique eàdem superioritate sibi, & S. Romano Imp. reservata*. Ed in fine sulla pena appostavi, ove essa Città uscisse dalla sopraddetta devozione, e fede, nel qual caso *universum ejus Dominium ad Sacrum Romanum Imp. devolutum censeri, & esse debeat &c.*, col quale ricordo l'Imperadore indicò senza enimma, quanto era il pericolo di esso Cosimo: poichè se la Città uscendo della ubbidienza, e devozione potea essere dichiarata ribelle; per necessaria conseguenza, dovette pòterlo divenire colui, il quale si faceva capo, e autore di tale mancamento con dinegare la debita ricognizione, e con voler sottrar lo Stato dalla legittima subordinazione contro al fine precipuo, ed espresso, per cui egli era stato costituito in quel grado. In fine Massimiliano reduce il Duca Cosimo alle angustie dell'assurdo, additandogli, che in dinegando di esser Vassallo di Cesare, egli confessava di essere illegittimamente Capo, e Duca di quel popolo. *Vel certè absurdum est, id à tua dilectione negari, sine quo, nec prædecessoris sui Ducis Alexandri erectio, ne dum dilectionis tuæ, vigore ejusdem institutionis, ad se delata successio valida esset, atque subsisteret*. Quale ragionevole risposta, e soluzione mai potea il Duca Cosimo dare a questo argomento?

50. (1) *In questo mezzo tempo, erano a Roma due Ambasciadori*, ripiglio ancóra la narrazione dell'Adriani, o *Consiglieri Aulici, i quali dopo lo aver baciati li piedi al Papa, e rendutagli l'obbedienza, domandarono di aver' udienza in pubblico Concistoro, per esporre alcune ambasciate da Cesare: si contentò il Papa, che in una larga Congregazione di Cardinali, dove fosse egli ancora, fossero ascoltati, i quali ricevutivi, parlando riverentemente dopo alcune parole di cortesia dissero. Che Sua Maestà Cesarea non poteva non sentir dispiacere del pregiudizio, che la dignità, e gli onori conceduti al Duca di Firenze (che così il chiamavano, lodandolo per altro molto) recavano all' autorità Imperiale, che ella teneva sopra la Toscana, E SPECIALMENTE SOPRA LA CITTA' DI FIRENZE, per conservazione della quale aveva al suo Ambasciatore, ordinato che nell' atto della Coronazione ne facesse il protesto,*

(1) Adrian. lib. 21. f. 851. E.

testo, al quale vedendo non ci avere preso spediente alcuno il Pontefice, non potendosi in ciò quietare, ne i Principi d'Imperio altresì, era costretto di nuovo con le persone loro a rinovarlo, e presentarono insiememente una carta dell'annullazione di quell'atto, che ne faceva l'Imperadore. Il Papa udito questo, domandò, che quel che avevano detto in voce, lo dessero in iscrittura, e ciò fatto, promise loro, che in brieve se ne darebbe la risposta, e li licentiò, i quali dopo aver visitati i più de i Cardinali, e date lor lettere da Cesare, senza attendere risposta, la quale il Papa avea commessa ad alcuni de i Cardinali che facessero..... se ne tornarono tosto in Germania, ove si dovea fare in brieve la Dieta Imperiale a Spira.

51. Indi a non gran tempo il Pontefice in presenza di alcuni Cardinali fece leggere all' Ambasciador Cesareo una sua risposta a quel protesto, della quale l'Adriani, alla cui fede ci conviene stare, tenne la memoria seguente: (1) *la risposta del Papa al protesto fatto da quei due mandati di Cesare fu dolce, ne volle opporvisi, come avrebbe potuto fare*. E che fare non avrebbe potuto? questo gravissimo, e delle ragioni di Stato infarinatissimo Scrittore nol additò; fu al suo credere una mera grazia, e moderazione, l'aver sentito que' deputati, e il negare in risposta a Cesare la sovranità di una sì considerabile Provincia; quindi seguita a dire: *ma si contentò, che li fosse mostrato, che non aveva cagione di dolersi di lui, perche avesse onorato il gran Duca di Toscana, che ben sapeva l'Imperio non aver autorità alcuna sopra la Città di Firenze*: e bastava l'asserirlo, o negarlo senz'altra prova con dire, che ben sapevalo. *Nè da Carlo V., nè da altro Imperadore, nè mai esser stata fatta Investitura al Duca Alessandro de' Medici, o ad altri, come dicevano i Ferraresi*: e i Ferraresi forse non dissero eglino la verità? furono essi i soli, che lo dissero; Cesare stesso non lo disse in ogni sua dichiarazione, e nella lettera scritta a Cosimo nol provò? nol dicono le stesse Investiture, o Privilegj (i quali non sono punto Atti di minor sovranità, che le Investiture in senso stretto così detti) con cui Alessandro, e Cosimo furono investiti, ed istituiti? nol dirà chiunque di vederli (2) non ischifa? Non bisogna confessare ch'il Pontefice era poco informato del negozio, se di questi Atti non avea contezza? *anzi avea sempre mantenuta la sua libertà, e quel che di lei si era fatto, esserfi fatto da i Cittadini, che ne aveano il potere, come liberi di loro stessi ed autori della loro Città*. Si è veduto, come per libero volere de' Cittadini fu ricevuto Alessandro; cioè dopo un' assedio quasi saguntino (3): e si è mostrato (4), qual fu il potere di que' Cittadini, e quale fu la loro libertà, e come ricevettero volontieri Cosimo, cioè in ubbidendo alla legge del Vincitore, e Sovrano naturale: *e che Carlo V. nella guerra di Firenze nel MDXXX. non avea fatto, che ajutare una parte* (e di questa proposizione la insussistenza, e falsità si è dimostrata (5), come si mostra, che due e uno fanno tre). *Questa risposta*, proseguisce il giudizioso Scrittore, *fu molto più longa, e con migliori ragioni*. Vale un Perù cotesta suppletiva, con cui a buonora sovviene al difetto di ogni ragioni. Ma diacine, perchè darne la crusca, e nasconder' il fiore? Gli veniva pur bene, il regalare il Lettore di una di quelle ragioni migliori, per isciacquargli la bocca dal sapore di quelle tanto sciapite, per non dire stomacchevoli cagioni, o inventate dall' Adriani, o state fraudolentemente da infedeli Ministri supposte, o vendute per buone al S. Pontefice, e perciò lasciatisi sdrucciolare per entro di quella risposta.

(1) *Adrian. ib. f. 852. G. H.*

(2) *Sopra cap. 21. 22. 23.*

(3) *Sopra cap. 19. 20.*

(4) *Sopra cap. 23.*

(5) *Sopra cap. 20. 21. 22.*

52. Circa tal quistione di fatto concernente la Piena

Libertà di Firenze l'uno de' due dovea esser' ingannato, o il Pontefice, o l'Imperadore. Tanto potea essere errato il Papa, quanto l'Imperadore, perchè non era cotesta materia di revelazione, o di fede. Per decidere il quale di due abbia preso sbaglio, basta vedere, chi di loro abbia fondato la sua asserzione, o negazione sopra un Fatto falso. La ragion naturale vuole, che ogni legge, e ogni sentenza del più autorevole legislatore, la quale si ravvisi appoggiata sopra un fallace supposto, si riputi issofatto nulla, e non promulgata; e ciò anche per una seconda legge tacitamente statavi apposta dall' Autore stesso della sentenza, o legge espressa. Ora che i Fatti supposti per veri, in quella risposta fossero falsi; e i supposti per falsi fossero veri, sono cose da noi provate a sofficienza. Corre in oltre in questa materia temporale la presunzione più tosto contro al Pontefice, che contra Cesare. L'uno fonda la sua resistenza, ed offensione unicamente sulla ragione di superiorità, e di dominio, che ha sopra Firenze, e Toscana; assai meno importandogli de' titoli, e onori, che il Papa conferisce a' Principi estranei, e non sottoposti alla giuridizione dell' Impero. La dove all' incontro il Papa si era dichiarato nella Bolla di poterli conferire, e di aver conferito quell' onore, per ragion dell' Uficio pastorale universale, e per la potestà datagli dal Cielo, o come disse il Catena, (1) *come Vicario di Christo, di cui è il Cielo, e la Terra*: talche fornito di questa autorità, è ragione superiore la quale inghiottiva, in quella ipotesi, ogni altra particolare, di leggieri potea negligentare un' esame più esatto della dipendenza di Cosimo dall' Impero, ed appagarsi sulle ragioni superficiali stategli esposte da Ministri poco studiosi della verità, le quali ragioni, comechè insossistenti fossero, ad ogni modo al credere di S. Pio, potea sossistere la creazione da lui fatta di quella nuova dignità, ma quello che corrobora la presunzione favorevole all' Imperadore si fu, che

53. Di mentre che tal' affare si dibatteva tra il Pontefice, e Cesare, quasi nessun Principe Cristiano, informato della causa, aderì nè diede peso, nè esecuzione all' operato della Corte Romana, nè trattamento, o titolo di Gran Duca a Cosimo de' Medici.

54. Del Re Cattolico già si è sentito quello che potea sperarsene (2): ma in oltre esso vi fece far contro pubblica protestazione, ad esempio di Cesare: (3) *mandò .... per compiacere all' Imperadore, e perchè così parea necessario, anch' egli a Roma a fare al Papa i medesimi protesti; ed a mostrare la medesima indignazione.*

55. (4) *Il Duca di Ferrara mandò alla Corte Cesarea Don Alfonso suo Zio ..... ancora per persuadere all' Imperadore, che non confermasse il fatto del Pontefice, & a domandare, che non si facesse pregiudizio alle pretensioni della precedenza con proponimento di averne a litigare ancora avanti al suo Tribunale, e non ostante il fatto del Pontefice d'averne ad esser' ascoltato.* (5) *Altri Principi d'Italia parimenti si dolsono con Cesare, che il Papa avesse preso una deliberazione, senza averne fatte partecipazione, non solo ad alcuno di loro, ma ne pure a i Cardinali stessi.*

56. I Signori Veneziani colti all' improviso, e non sospettando, che tale novità fosse avvenuta senza beneplacito di Cesare, riscrissero al Duca Cosimo, ornandolo co' nuovi titoli, e il Duca di Savoja soprappreso da quell' esempio fece lo stesso; ma tosto, che sentirono la verità e le circostanze tutte del successo, se ne astennero, e ritornarono all' antico stile: il che ben mostra, che non fu la malignità et invidia, sì come vollero gli Scrittori sopraccitati, ma il rispetto dovuto alla Ragione dell' Impe-

(1) Vita di P. V. carte 120.

(2) Sopra §. 41.

(3) Gio. Batista Cini Vita di Cosimo cart. 493.

(4) Adrian. lib. 21 f. 843 D.

(5) Ibid.

Imperadore, che destò negli animi la sospensione, e disapprovazione dell' avvenuto; ritraggonsi le sì fatte particolarità, dal racconto dell' Adriani: (1) *Mandò ancora (Cesare) un suo Uomo* (notisi, che se costui fosse stato spedito da Firenze sarebbe stato qualificato secondo lo stile universale di que' Scrittori, per Ambasciadore, ma parlandosi di un Ministro di Cesare bastava quel modo compendioso *un suo Uomo*; ella è Fiorentinità cotesta) *a Vinegia a pregare quella Signoria, a non passare più oltre co' titoli a quel Principe, che si fosse costumato dolendosi del Duca di Savoja, che avesse mandata in Firenze il Conte di Camerano, a rallegrarsene, e gli avesse conceduta, e con lettere confermata cotal dignità, il che fece mosso dall' esempio del Doge di Vinegia, il quale rispondendo al Gran Duca, che di Roma gli avea scritto una amorevolissima lettera di questa sua nuova dignità, rallegrandosene, gli aveva concedoto il titolo: ma la lettera essendo venuta in mano al Soriano Ambasciadore di quella Signoria, udendo il gran romore* (cioè il giustissimo sdegno; è fiorentinismo altresì) *che ne faceva l' Ambasciadore Imperiale, la si ritennè, e non volle renderla, di che poi la Signoria si scusò co' Ministri del Gran Duca, mostrando, che in tanto loro bisogno non conveniva offendere Cesare, e molto meno il Re Cattolico, il quale in questo caso si andò sempre indurando, & il suo consiglio vie più.*

(1) Adriani lib. 21. f. 850.

57. Nella sola Corte di Francia, perchè v'era la Reina Madre di Casa Medici, e per altre alquanto oblique ragioni, fugli conceduto il titolo di Gran Duca; ma in un modo imperfetto, non corrispondendo al nome l'effetto principale, per cui si era maneggiato tutto quell' intrico; atteso, che ivi tuttavolta si dava la mano al Ministro del Duca di Modena sopra quello del novello Gran Duca; di ciò giova sentirne favellare gli stessi Fiorentini; l'Adriani scrive, che (2) *Fra i Re grandi solamente quel di Francia, e prima la Reina Madre aggradendo molto cotal dignità nella sua Famiglia, si contentò dare nelle lettere sue, e in altre scritture, nome, e titolo di Gran Duca, e il somigliante fece il Re, se bene l'uno, e l'altro fu pregato dal Duca di Ferrara a non lo fare, e l'Imperadore lo ebbe a male, e voleva, che se ne astenessero; non consentiron già quello, che per conseguenza ne veniva, che lo Ambasciadore Fiorentino sedesse sopra quello di Ferrara.* Il Cini parte copiando al suo solito, parte confermando quello che scrisse avanti di lui l'Adriani, ne parla così: (3) *La Regina Madre di Francia con molto lieto animo, approvò quanto si era fatto, non potendo se non essergli molto grata ogni esaltazione della sua Casa de' Medici: ma dall' altra parte col non ammettere nel medesimo tempo al luogo più degno l'Ambasciador Toscano del Ferrarese, parve quasi che fossero a se stessi contradicenti ..... gli altri quasi tutti, restando sospesi, dicevano, voler star' a vedere, quel che in ciò l'Imperadore, ed il Re Cattolico deliberassero:* Scipione Ammirato, il quale non coglie nel segno solamente allorchè non vuole, annovera più di una cagione del governo singolare, che tenne la Corte di Francia in questo emergente, in guisa di lasciare al giudizioso Lettore, siccome ancóra noi facciamo, la libera elezione della conghiettura più verisimile: (4) *In contrario si era mostrato la Corona di Francia, o perchè non avesse senza suo pregiudizio ad aver discara l'altrui riputazione, o perchè veggendo l'Imperadore, e il Re di Spagna sentirla altramenti, sperasse con questa occasione poter tirare dalla sua il Gran Duca di Toscana, il quale haver per amico, o nimico, occorrendogli di tentar alcuna impresa in Italia, l'esperienza di Siena l'avea mostrato*

(2) Adrian. lib. 21. f. 851. B. b.

(3) Cini Vita di Cosimo lib. 7. carte 484.

(4) Scip. Ammirat. Ist. lib. 35 f. 549. A.

quel che importasse. Nel vero, l'avere o non avere nelle parti sue un Principe Signore dello Stato di Firenze, e di Siena, potea parere qui un solidissimo impulso a un Re di Francia, il quale meditasse imprese in Italia. Aggiungasi a quest'ultima riflessione, quello che in caso di una guerra, che si temeva, fece di fatto allora quella Corte, all'asserire dell'Adriani: (1) *A questa mala soddisfazione (dell'Imperadore) facevano contrapeso il Re, e la Reina di Francia, i quali cercavano di farsi ubbligati i Principi di Toscana, e promettevano loro ogni ajuto segretamente*.

(1) Adrian. lib.22.f.897. D.

58. Per tanto si è mostrato, che l'Imperadore offeso nella sua sovranità sopra Firenze per quella Coronazione, e clausula espressa nella Bolla, ha riparato il torto, quanto dovea per Atti contrarj: e che la giuridizione sua nel modo convenevole a tale soggetto è stata riconosciuta da tutta la Cristianità, la quale per motivo universale fondato unicamente nel rispetto delle Ragioni del S. Impero, ebbe più riguardo alle protestazioni di Cesare, che alla esecuzione effettiva del Pontefice in questa congiuntura: e che la sola Corte Regale di Francia per motivo d'interesse particolare, e in modo imperfettissimo, favorì al Duca Cosimo. Proseguiremo nel fatto.

59. Il Pontefice veggendo da per tutto il negozio arenato, e gli animi inaspriti, ancorchè non volesse disdire l'operato, nè rivocarlo, deliberò di mandare il Cardinal' Alessandrino al Re di Spagna, e il Comendone all'Imperadore, tanto per invitarli alla lega contra il Turco, quanto per mitigare l'un, e l'altro: (2) *Exacerbatis Imperii Principibus postremò eo res devenit, ut Pontifex, quamvis natura sua morosè pertinax ægrè sententiam mutaret, ejus verò rationem, ut ulli redderet, nunquam induci posset, de ea re tamen sibi cum Cæsare agendum existimaverit. Itaque per Joan. Franciscum Commendonum Cardinalem approbare factum conatus est*.

(2) Thuan. Ist lib 46 f. m.614. D.

60. Il Cardinal' Alessandrino giunto in Ispagna, ragionando con Filippo II. intorno alla guerra del Turco, ebbe a sentire in risposta le doglienze, che li fece quel Re (3) *della azione del Papa, intorno al titolo conceduto al Duca di Firenze*. A queste il Cardinal legato replicò scusando il Duca: (4) *lo pregò in nome del Papa, a voler specificare il pregiudizio, che li pareva ricevere con animo di sodisfarli, mostrando, che il Papa si era mosso a ciò per li molti meriti di que' Principi, e se bene non avea consentito, che innanzi al fatto gliele avesson fatte intendere ciò era stato perchè così avea voluto egli, pregandolo in ultimo a voler restar contento dell'onor dato ad un Servidor* (Servidor significa qui all'Adriani e debbe significar Vassallo; non negava già che Cosimo non fosse tale di Filippo II.) *di Sua Maestà, e di tanta fede* (e fede conseguentemente significa fedeltà di Vassallaggio: perchè non avrà la stessa significanza, nello stesso libro dell'Adriani, allorchè Cosimo de' Medici fa rappresentare a Cesare (5), ch'egli gli è Servidore fedele, e fedelissimo: condonisi la diversione, perchè serve ad intendere le forme di dire di cotesto Scrittor Fiorentino) *e merito, e a non si sdegnare del modo, tirando sopra se tutto il difetto, che in cotale azione si fosse potuta notare* (così sgrava il mancamento del Vassallo ligio, che pareva aver riconosciuto altro Sovrano che l'Imperadore e il Re delle Sapgne)..... *In tanto il Gran Duca non lasciava passar' occasione alcuna a disporre quel Re continuando di tenerlo sempre avvisato di ciò, che avesse creduto esserli profittevole*, cioè fece le parti d'un' attentissimo, e diligentissimo Vassallo, e per l'appunto quelle, che per tanti anni avea fatte coll'Imperadore Carlo

(3) Adrian. lib.22.f.896. F.

(4) Ivi.

(5) Sopra cap 23 §. 170 seg f. 604.

lo V.: sto a vedere, che tali atti abbiano a mutar' ancor' essi di significato.

61. (1) *Ma nè questi ufizj* (seguita tuttora l'Adriani) *nè le preghiere del Pontefice montaron nulla, perchè il Re non volle mai specificare cosa onde si tenesse gravato, e rimetteva pure il fatto all' Imperadore, come a cui più toccasse, che a lui, e che perciò non poteva di presente risolverne, nè deliberarne, se prima non conferiva quello, che in tal' affare si fosse proposto con altri*. Cosa assai patente è, che l'aggravio del Re Filippo, fosse un movimento, come si dice per natural consenso con quello di Cesare; conoscendo, e sentendo in se l'uno, quanto ingiustamente era stato offeso ed aggravato l'altro. *Il Legato non mancò di replicare, che quella risposta non conveniva alla domanda, essendo diviso il fatto dell' Imperadore da quel della Corona di Spagna*. Il Porporato, sapendo ben la regola, *divide, & impera*, volle mettere in dua l'interesse; ma il Re conobbe che il Duca Cosimo ad ogni modo, e per Firenze, e per Siena, era Vassallo, e Subvassallo dell' Impero; sicchè la ragione essendo comune, non gli sembrò bene la divisione meditata dal Cardinale; e per tanto (2) *per procurare, che facesse di trarne altra risposta, non potè ottenerlo, nè si potè mai cavarne altra risoluzione*.

(1) Ivi.

(2) Ivi.

62. L'unica cosa, che s'impetrò con questa Legazione dal Re Filippo, si fu ch' egli raccomandasse questa causa di controvertita dignità, intercedendo, per così dire, la grazia all' Imperadore: (3) *Ottenne nondimeno nella sua partita, che il Re Cattolico manderia un Personaggio onorato all' Imperadore per invitarlo, primieramente alla lega, & in oltre per disporlo a favorir la causa de' Principi di Toscana*: era lettera comendatizia al Sovrano Giudice: segno più manifesto, non si potea desiderare, che il gran Re Filippo fosse ben bene persuaso, che la giustizia, e l'autorità di tutto questo affare, dovesse movere unicamente da Cesare.

(3) Ivi.

63. (4) *Quasi nel medesimo tempo che arrivò l' Alessandrino in Spagna arrivò il Commendone a Vienna con le stesse commissioni d'invitare l'Imperadore ad entrare in lega...... e nel secondo luogo di disporre Cesare a contentarsi del fatto intorno al titolo del Gran Duca di Toscana...... Il Legato dopo aver confortato più vivamente Cesare a disporsi alla lega, con buone ragioni; mostrò a Cesare quanto giustamente il Papa avesse onorato il Gran Duca di Toscana, mettendo innanzi esempli di quante altre volte, avesse la Chiesa adoperata una somigliante autorità in dare titoli, e corone...... E che vie più gli era lecito e conveniente di farlo inverso i Principi di Firenze, lo Stato de' quali si mostrava libero da ogni soggezione Imperiale, e da altra*. Sin qui l'Adriani. Ma a fine di far sentire con ogni sincerità la forza tutta degli argomenti cui adoperò questo Legato per provar' il suo assunto, e per persuadere l'Imperadore, non dobbiamo defraudare il Leggitore della relazione che ne dà Gerolamo Catena, il quale ordinatamente, riparte in due classi gli argomenti, l'una contenente que' che provavano la Potestà Universale del Pontefice in questo genere: l'altra della Piena Libertà di Firenze, e della indipendenza del Duca Cosimo, ed eccone la prima.

(4) *Adrian. ivi f. 897. A. B.*

64. (5) „ Onde (Pio V.) a bocca dal Cardinale
„ Commendone gli fece intendere quanto que' suoi Consiglieri l'avea-
„ no finistramente informato, allegando gli esempj, oltre le ragioni
„ di quelle, potea egli esser capace e della traslazione dell' Imperio
„ fatta in Occidente fatta per la Sede Apostolica, e della creazione
„ degli

(5) *Gerol. Catena Vita di Pio V. carta 121.*

„ degli Elettori in Germania, e della potestà, ch'essi hanno dalla
„ Sede Apostolica, li quali con una lor lettera autentica con sette
„ sigilli, che si conserva in Castel Sant' Angelo di Roma, tutto ciò
„ confessano; e tanti Imperadori nelle lor lettere scritte a' Pontefici
„ Romani, somigliantemente. Oltre quello che fecero i Papi di
„ tempo in tempo. In Francia come Zacheria constituendo Pipino
„ Re, levato Hilderico: e la sentenza fu eseguita. In Polonia, la
„ quale si pretendeva sotto l'Imperio, Benedetto IX. vi fece Re Ca-
„ simiro, ed ebbe effetto Gregorio VII. ne privò Boleslao, e la pri-
„ vazione fu eseguita. Demetrio Re di Rusci, e la Reina diero il
„ giuramento di fedeltà al Papa: fu fatto da Gregorio VII. Re della
„ Croazia, e della Dalmazia Demetrio; e pure erano sotto la giuris-
„ dizione d'Ungheria. Di Portugallo Alessandro III. fece Re Alfon-
„ so, che prima si chiamava Duca, e pur'era sotto la giuridizione di
„ Castiglia, e il Regno fu fatto censuale in perpetuo alla Chiesa Ro-
„ mana e 'l censo fu con effetto riscosso di due marche d'oro purissi-
„ mo, il che avvenne dopo il Concilio Lateranense, donategli di più
„ mille scudi, i quali non si annoverarono nella ragione del censo.
„ Et Innoc. III. Papa, come si trova nel suo registro autentico, con-
„ fermò il Regno al figliuolo, e nuovamente gliel conferì nel 1198.
„ Approvò il testamento di lui, e riscosse il censo dovutogli da San-
„ cio Re II. e dal suo predecessore di 100. bisantj, e di quattro oncie
„ d'oro, e si dichiarò per scritture pubbliche esser' il Regno censuale
„ alla Chiesa Romana. Nel Registro di Lucio II. Bolognese si trova
„ che Alfonso obbligò se, e i posteri in perpetuo di pagare il detto
„ censo, e Gregorio VII. apertamente dice essere il Regno di Spagna
„ patrimonio di San Pietro. Il medesimo Innoc. III. fece Re de Bul-
„ gari, e di Blachi Colajoanne, e pur'erano sotto la giuridizione
„ d'Ungheria, e similmente Innoc. III. concedè al Re de' Boemi,
„ che si potesse nelle sue lettere nominar Re. Erano i Boemi sotto
„ l'Imperio. Honorio Terzo ricevette in protezione il Re Thessaloni-
„ cense: era Thessalonica sotto l'Imperio Constantinapolitano. Ho-
„ norio medesimo fece Imperador di Costantinopoli il Conte Altisi-
„ doriense, senza che precedesse alcuna elezione. Mindaco Duca di
„ Lituania per autorità Apostolica fatto Re. Et Daniel di Russia
„ australe, & a tempo di Ludovico Cesare, assai Città d'Italia si fece-
„ ro molti di lor tiranni: ma poi per autorità del Papa hebbero tito-
„ lo, chi di Duchi, chi di Marchesi. Il Regno di Ibernia da Adriano
„ Papa fu dato al Re d'Inghilterra. Paolo IIII. l'eresse in titolo, e
„ dignità Reale. Honorio III. pigliò in protezione il Regno di Sco-
„ zia, & esercitò la suprema podestà di Scozia, e d'Inghilterra. Il
„ Re Cattolico possiede il Regno di Navarra con ragioni fondate
„ nella privazione fatta dalla Sede Apostolica a Casa di Vandome
„ nella successione, sicchè se non fosse lecito a' Pontefici disponer fuo-
„ ri del loro Stato in cose temporali non possederebbe il Re Cattoli-
„ co con giusto titolo quel Regno. Quasi infiniti altri esempj furo-
„ no addutti dal Legato a voce, che non mai volse Pio che se ne fa-
„ cesse scrittura, come di cosa più chiara, che 'l Sole, nè di leggier
„ ho per sospetto, che di sciemo nella fede senta chiunque vacillan-
„ do in ciò scrive, e truova sottigliezze da invilupar le menti de'
„ Principi. Tanto più che si sa, che l'opinione più comune de' Dot-
„ tori di leggi civili, & Imperiali, e a favor della Chiasa . . . . . (1)

(1) *Ivi carte 120.*

poc' an-

„ *poc' anzi lo stesso Catena disse*: Pio, come Vicario di Cristo di cui
„ è il Cielo, e la Terra, non vuole si mettessero in scritti le repliche;
„ non convenendo, avendo esso l'Imperio sopra tutte le terrene po-
„ testà per ben di tutta la Cristianità, il che senza contrasto fu & è
„ sentenza di tutti Teologi, e Canonisti, e determinazioni de' Con-
„ cilj, massimamente del Niceno, ove si trovarono trecento diciotto
„ Padri, che 'l successore di S. Pietro sia Signore e Rettore di tutti i
„ Principi del Nome Cristiano, di tutte le Provincie, e di tutte le
„ genti: anathematizzando chiunque ardisse ciò contrastare, e S. To-
„ maso d'Aquino, e nelle cose spirituali, e temporali ciò dice esser
„ vero, non essendo finalmente altro, che un capo in un ben propor-
„ zionato corpo: talmente che del Papa si consacra il Capo col Cris-
„ male, e de' Principi s'unge il braccio solamente con l'olio.
L'equità vuole che i Leggitori non sieno defraudati della cognizione di questi motivi.

65. Non già perchè all'asserire del Catena, la comune de' Dottori sia in questo articolo pe' Papi; nè tanpoco perchè egli riputi scemo di fede chiunque non senta con esso lui, che ciò sarebbe ingiurioso a tanti, e tanti ottimi Dottori Cattolici, e singolarmente a S. Gregorio II. Papa, il quale dopo del sagrosanto Concilio Niceno candidamente confessò in una sua lettera a Leon Iconomaco Imperadore, che (1) *quemadmodum Pontifex introspiciendi in Palatium* (dell'Imperadore) *potestatem non habet, ac dignitates regias deferendi; sic neque Imperator in Ecclesiis introspiciendi, & electiones in clero peragendi .... Vides Imperator Pontificum, & Imperatorum discrimen?* ma perchè non è punto necessario al nostro istituto l'entrare in questa discussione, non ci faremo a disaminare queste ragioni. In tanto lascio a suo luogo, sin dove s'estenda il Vicedeato de' Pontefici nelle cose del secolo, ben pronto a portargli tutta quella venerazione, che ogni sincero Cattolico, e al pari del Catena zelante, è veramente obbligato di portargli, massimamente in sequela del vero e sincero senso del Concilio Niceno, il quale non favellò mai d'Impero, o podestà, che avessero i Papi su i Regni, e su Governi del mondo per disporre del loro reggimento temporale, e de' loro titoli. Al sentimento però rigoroso del Catena, e alla pretesa comune de' Canonisti, potrebbesi opporre nella materia, e nel caso presente, la pluralità de' voti di tutti quasi i Teologi, e di tutti i Principi Cristiani, i quali se gli anderemo raccogliendo troverannosi universalmente contrarj; poichè que' Potentati avrebbero dovuto riconoscere incontanente, e rispettare la novella dignità nel Duca Cosimo, ove il vacillare in cotal credenza fosse una specie di eresia. Mi permetterà ancóra quello Scrittore di ascrivere più tosto ad ogni altro saggio riguardo, che alla evidenza, secondo lui, chiara più che il Sole, il volere il S. Pontefice che quella esposizione del Cardinale non fosse ridotta in iscrittura, ma si facesse così transitoriamente in voce. L'argomento concludeva troppo, ed interessava troppi soggetti, e poco meno di tutti i Regni del Mondo. Tanto basti circa il giudizio del Catena.

66. Lasciata, come dicemmo, la parte del diritto circa i fatti stessi ivi allegati, molto ci saria che dire. Non questa sarebbe la prima volta che un Pontefice riposto nel Catalogo de' Santi avesse operato supponendo veri alcuni fatti, che non furono mai. Si sa e il Pio Otto Frisingese (2), Sigeberto nella sua Cronaca (3), e Goffredo di Viterbo (4), e il Tritemio nella Cronaca Hirsaugiense (5), ed Onofrio Panvinio (6), e tanti

(1) *Apud Labbè Concil Tom. 7. f. 26.*

(2) *Cron. lib 6. c. 35 e lib. de gestis Friderici c. 11.*
(3) *Chron ad an. 1089.*
(4) *Coron. parte 17.*
(5) *Ad an. 1106*
(6) *De varia creat. Pontif.*

tanti, altri asseriscono avanti Papa Gregorio VII. non si trovar' esemplo, che alcun Papa spogliasse alcun' Imperadore, o Re dell' Impero, Regno o Principato; nulladimeno esso Papa Gregorio VII. dichiara in una sua lettera responsoria (1) a Grimanno Vescovo di Mets, ch' egli fonda la giustizia della sentenza di deposizione da lui pronunziata contro all' Imperadore Enrico IV. in gran parte sugli esempj passati, sul costume, ed uso della Chiesa di dare, o torre i Regni a' Principi ed Imperadori. Come conciliare queste partite? Il dotto Padre Natal Alessandro in una dissertazione, in cui agita questo punto con esatta critica, le concilia con dire, che il Segretario di Gregorio VII. gli somministrasse, ed allegasse documenti falsi. E di vero come altrimenti accordare la verità istorica colla coscienza del Pontefice? (2) *Gregorius itaque VII. obreptum est, falsaque documenta ipsi subministrata fuere, vel potius undequaque corrosa ab eo qui ipsi erat ab epistolis.* Nè con tale interpretazione ragionevole si fa ingiuria veruna alla memoria di un Pontefice; e Natal Alessandro mostra, che lo stesso Gregorio VII. non pretese di essere da simili sbaglj privilegiato: (3) *Sanè sibi in his praecipuè rebus obrepi potuisset Gregorius VII. non aegre fassus esset, qui in Epistola ad Hugonem Episcopum XXXI. lib. IX. scribit. Noverit prudentia tua, quia multa tanquam à nobis deferuntur, & scripta, & dicta, nobis nescientibus. Multa etiam subscribi possunt, minus ad singula intentis, utpotè divisis ad plurima, & intentis ad maxima, quibus vehementer arctamur, unde in hac causa, quod profectò minime recordamur, si quid forte subreptum fuit, optatò magis amamus corrigere, quam ab aequitate, & rationis tramite deviare, vel aliis corrigendum relinquere.* Ove noi vorremo far' un'esame delle particolarità tutte, e di tutti li punti storici dal Catena narrati in quella esposizione di esempj, tosto ci vedremmo ridotti dalla necessità, a dar la simile spiegazione alle difficoltà, e contraddizioni, che si paleserebbero.

(1) Ep. 25. lib. 4.

(2) Natal Alexand. dissertatione II. in historiam Ecclesiast. ad saecul XI & XII. f. 698. edit Paris. 1699.

(3) Id. ibid.

67. Ma comunque si andassero que' fatti antichi, fino lì il Cardinal Comendone sosteneva un punto, il quale provato, dovea placare l'animo dell' Imperadore: ove non sovrastasse un' articolo più aspro e scabroso. Nella bolla della creazione di gran Duca, era stata inserta tra le formule *causali* di quella Coronazione questa; che Cosimo era assoluto et indipendente per ragion della Città, e Stato di Firenze; la quale, sempre che avverrata fosse l'universale potestà del Pontefice di poter' erigere nuove dignità in ogni Regno di qualsivoglia giuridizione, v'era oltre al bisogno. Ma essa non fu insinuata al Pontefice, ned appostavi senza consiglio de' parziali del Duca Cosimo, e nemici indubitati de' Diritti più chiari del S. Impero; poteasi quasi dubitare, se per questa giunta, l'atto divenisse o più, o meno aggravante alla Dignità di Cesare: poichè ove si fosse conceduto, o confessato ivi, o espressamente, o tacitamente, che Cosimo era Vassallo dell' Imperadore, qual' egli fu, la giuridizione dell' Imperador, sarebbesi infranta più francamente: e supponendosi all'incontro per indipendente lui, la intenzione di chi operava, pareva che non offendesse, nè interessasse tanto l'Imperadore; e sempre pareva meno debole la scusa, e più agevole l'aver' errato nella supposizione del fatto, che l'aver violato il diritto, che altri pretendeva, e credeva appartenersegli. Or' oltra. E veggiamo questa seconda classe di argomenti, di cui si aspetta lo esame alla nostra causa, che abbiamo con Firenze, e non punto con Roma; co' Principi di Toscana, e non co' Pontefici.

68. Furon' adunque esposte le seguenti ragioni di Cosi-

Cosimo de' Medici pel dominio Fiorentino (1). *Se nel privilegio Pio aveva espresso, Cosimo, essendo d'assoluta Podestà per ragion del libero, e diretto dominio Fiorentino, a niuno esser soggetto, si era fondato nell' antica libertà di Firenze, havuta da Ridolpho Imperadore, e confermata da Massimiliano Primo; tale era quello Stato innanzi l'assedio.* Per lo appunto tale era; e per questa ragione l'Imperadore Carlo V. l'aveva come ribelle assediata, e potea disporne secondo l'esigenza della ragione de' tempi. La libertà che Massimiliano confermò a' Fiorentini, era quella, che gli altri Augusti suoi predecessori le aveano graziosamente conceduta, come abbiamo dimostrato (2). E le concessioni degli altri si è veduto *ad verbum* in che cosa consistessero nelle vite di Ruperto il Palatino, e di Carlo IV.; e se Ridolfo ha conceduto libertà a Firenze, questa non puote spacciarsi, che per quella, che godono tutte le altre Città libere dell' Impero; chi asserisse l'opposito è tenuto a provarlo col documento, che non mai si vide; o con prove equivalenti, il che è impossibile. Ora quella libertà è tale, che in certi casi, e singolarmente per delitto esse Città la possono perdere, e ritornare al Fisco ad esser date in Feudo a chi aggrada agl' Imperadori, e all' Impero. La vendita di una Libertà totale, attribuita all' Imperadore Ridolfo, per forte non gran tempo dopo la medesima bolla di Pio V. per gli stessi Fiorentini Scrittori più zelanti della indipendenza, è sì fattamente stata esplosa, che di comun consenso ella va omai in compagnia dell' opinione, che non si danno antipodi, e di simili errori, che già un tempo occuparono gl' ingegni degli uomini poco curiosi delle regole critiche, e necessarie a rinvenire la verità. Per modo che si vede, che quella *clausula, o formula causale* affermante la Piena Libertà di Firenze si fonda sopra un fatto manifestamente falso, e conseguentemente ruina tutta la fabbrica, che vi regge sopra: e basta la necessità, ch' ebbe il Partito del Duca Cosimo di addurre sì vana prova a screditare, e fare perdere quella Causa, avanti di ogni sincero giudice, e retto: questa volta sì che l'adulazione, e l'impegno avea partorito monti, e fece nascer un non nulla. Posto un sì saldo fondamento, che Firenze avanti l'assedio fosse liberissima, restava al Cardinal Comendone a mostrare, che colla guerra, che fece l'Imperadore a' Fiorentini non acquistò alcuna ragione nuova sopra di Firenze. E nel vero questa ultima partita di leggieri glila concediamo. Nessuno ha preteso, che con ciò nuove ragioni acquistasse: perchè di ciò non ne avea mestiero; bastarongli le antiche, ch' egli bensì conservò con quegli atti, che fece in quella guerra, in adoperando il suo diritto supremo. Udiamo dunque il Legato proseguire nel suo argomento.

69. (3) *E la Capitolazione fra Papa Clemente VII., e l'Imperador Carlo V. fu con obbligo espresso, che 'l governo di quella Città si mutasse, e formasse ad arbitrio di Clemente VII.* Tale fu l'obbligo, che contrasse l'Imperadore nel trattato di Barcellona, e tale fu l'effetto: poichè Cesare ordinò lo Stato non punto come a giudizio di arbitro delegato (4) ma a beneplacito e satisfazione del Pontefice, e tenne l'occhio agli ordinamenti, che vi fece esso Clemente. Ma spogliossi egli perciò della sua sovrana ragione? Non fu quella promessa un' assenso di piacevolezza, che il vero Sovrano presta sovra una cosa di sua ragione, a un terzo (5)? Il Pontefice stesso non riconobbe egli Carlo V. per supremo Signore di Firenze (6)? chiunque sta in forse circa queste interpretazioni esposte da noi con tutta sincerità, rivegga di grazia quello, che abbiamo provato nel capitolo, che tratta dell' accordo di Barcel-

(1) Gerol Catena ivi. Vita di Pio V. carte 123.

(2) Sopra cap. 16. § 12. seg. f. 319.

(3) G Catena ivi.

(4) Sopra cap. 18 §. 20. 41. f. 350 e 356.

(5) Sopra ivi.

(6) Sopra cap 17. § 23. seg. f. 226 It. cap 18 §. 63. seg. f. 362 It. cap. 19. §. 30. f. 378.

Barcellona. E noi facciamo cammino con rivedere il resto.

(1) Catena ivi.

70. (1) *Stando dunque detta libertà, nè essendo la Città venuta dopo in alcuna soggezion dell' Imperio, fino al tempo dell' accordo, nel quale fu espressamente RISERVATA LA LIBERTA' SUA: non poteva mai esser devoluta all' Imperio; perciochè senza vassallaggio, non si può commetter fellonia.* Sta a meraviglia la maggiore, e tanto vero è, quanto il supposto che contiene, e la minore è falsa. La negazione del vassallaggio di Firenze, quivi si fonda sull'asserzione fallace della favolosa vendita di piena libertà fatta dall' Imperador Ridolfo. Dunque rivolte le veci, la giusta negazione di essa vendita importa l'affermazione del vassallaggio di Firenze, tuttora sussistente. Di quale momento fosse la *riserva di libertà* apposta nella Capitolazione di Don Ferrante Gonzaga, lo abbiamo dimostrato a lungo a suo luogo (2): cioè, che ella non potea importare in senso delle Parti contraenti, se non che la restituzione de' privilegj antichi alla Città, trattone quello di eleggere in avvenire da se i suoi Capi di Maestrato. Il ragionamento del Legato seguita in questa forma: (3) *che ne anche le parole stesse de' privilegj, quando fossero molto più espresse a favor dell' Imperio, le poteron pregiudicare, perchè si ha da attendere alla verità.* E proposizione giustissima; ma qui parimente si falla nel supposto, perciocchè la *verità*, che secondo che vollero cotesti Independentisti, *si ha da attendere* qui, e lo notino bene i Lettori, consiste tutta nella concessione di Piena Libertà fatta dall'Imperador Ridolfo; cioè in una mera favola. Andiamo innanzi.

(2) Sopra cap. 20. §. 10. seg. f. 404. seg.
(3) Catena ivi.

71. (4) *Nè pregiudica il ricorso fatto dalla Città all' Imperador Carlo, dopo la morte del Duca Alessandro, havendo egli per vigor della Capitulazione a dare la forma a quel governo il che non importa vassallaggio.* Non importa vassallaggio, io l'accordo, allorchè si concede la facoltà di riformare a un'estraneo. Ma importa vassallaggio, sempre, che il legittimo Sovrano si assume tal'uficio, e astrigne i vassalli a lasciarlo a lui esercitare, qual supremo Signore, siccome lo esercitò Cesare (5). Poi potrebbesi chiedere per quante volte avesse a dar la forma a quel governo l'Imperadore, in vigor della Capitolazione, con cui si arrese la Città vinta nelle braccia del vincitor' Augusto? nel modo che vacò il Principato nel quinto anno dopo la istituzione di Alessandro senza prole maschia legittima, così potea parimente vacare colla morte di Cosimo: e così di mano in mano, indefinitamente: sì veramente, che la facoltà di ordinare la Repubblica era in perpetuo appresso l'Imperadore Carlo V., secondo l'insegnamento di questo difensore della indipendenza, e così realmente fu; ma per certo in vigore di quella Capitolazione, la quale se si fosse fatta con uno straniero Principe assunto in arbitro, non mai si dovea estendere a tempo infinito, e alle pluralità degli atti, de' quali un solo avrebbe terminato, e consumato il diritto di tale forma. Il ricorso, che fece la Città in quella apertura a Carlo V. fu un verissimo atto di ricognizione, e tale, quale in ogni scadenza, o apertura, e mancanza di successore abile debbe farsi agli Augusti, ed all' Impero; poichè a Carlo V. si fe' come a Imperadore e non altrimente, come è stato provato (6).

(4) Catena ivi.
(5) Sopra cap. 20. §. 60. seg. f. 416. seg. & c. 21. §. 53. seg. f. 449. seg.

72. Seguita il ragionamento attribuito al Cardinale Legato, che se il dar forma a un governo importasse vassallaggio della Città, cui si riforma (7) *la Sede Apostolica il vi potrebbe molto prima pretendere, havendo Benedetto XI., e Clemente IV. instituito altre volte governo in quella Città*: che que' Pontefici s'ingerissero nelle cose del governo Fiorentino è arcivero; ma è vero del pari, che vi si ingerisse-

(6) Sopra cap. 23. §. 3. seg. f. 546. e §. 78. seg. f. 569. s. g.
(7) Catena ivi.

ro

ro o come soliti erano in tutti i Regni del mondo, o a nome dell' Impero, come in cose d'una Città Imperiale, qualmente l'abbiamo provato ad evidenza(1); per modo, che questi esempj provano a dirittura l'opposto di quello, che volea porr' in chiaro quel Cardinale; cioè, provano, che Firenze non fu libera, ma soggetta all'Impero, allorchè que' Pontefici ordinarono quella Repubblica. Continua poi quella miserabile tessitura di prove come segue,

(1) *Sopra cap.* 8.

73. (2) *Mane anche l'Imperadore Carlo il pretendette, per ciò che, quantunque fosse posta pena ne' privilegi della devoluzione all' Imperio, chiaramente si vede ciò esser fatto a terrore, per tenere a freno quel popolo, che nuovamente contra alla Casa de' Medici, non machinasse.* O l'egregia forma di spiegare la mente de' privilegj! *chiaramente si vide* per certo, che la pena fu apposta *a terrore*, e ad effetto di tener quella Città in freno; ma ove non fosse stata dipendente dall' Impero, ridicolosamente si sarebbe minacciata della devoluzione all' Impero; non convien tal pena a' popoli Liberi. E *a terrore* di chi fu ella opposta? a *raffrenarlo* da qual delitto? dal solo delitto di macchinare contro a' Medici. Bella sortita, per chi si trova nelle strette. L'Imperadore in quello stesso atto, poche paragrafi avanti, assolse quel popolo dalla colpa di ribellione incorsa, non mica per aver' espulsa la Casa Medici, ma per aver prese le armi contra Cesare, e per altre macchinazioni ivi non espresse contra l'Impero: e poi si vuole, che in avvenire non possa incorrere tal colpa, se non unicamente se macchinasse contro a' Medici. Il macchinare contro de' Medici era ribellione e delitto di Maestà unicamente, perchè essi erano Ministri, Vicarj, e Maestrati istituiti dall' Imperadore, e subordinati all' Impero, oltre che assurdo implicante, et inudito sarebbe quel genere di pena; ma ciò è stato dilucidato(3), e il ripeterlo sarebbe stucchevole. E pur sentasi ancóra quest' altro eccellente argomento, e sentasi s'è degno di un Cardinale di S. Chiesa.

(2) *Catena ivi.*

(3) *Sopra cap* 21. §. 91. *f.* 463 *seg.*

74. (4) *Onde fu espressamente costituita questa pena alla Città, e non a' Medici.* Ma perdonino all' Immortale Carlo V., s'egli ebbe sì cortese opinione del generoso sangue Mediceo, e tanto si fidasse nella fedeltà, e gratitudine dovuta a lui, e all' Impero per cotanti suoi benefizj, che non istimasse necessario di apporre ancóra espressamente una clausula penale a *terrore* di que' nobilissimi animi, e ad effetto di tenerli a *freno*. E ove mai vide la Eminenza Sua conferire i Vicariati colla giunta di tali cominazioni contro a' Vicarj istituiti? Ed ove mai udì investire i Principi degli Stati dell' Impero con queste espresse minacce? e i Principi, che non aveano ribellato, e che furono sì radicati nella fede, devozione, e protezione dell' Impero? de' quali non si era provato, nè si prevedeva, nè si dovea prudentemente presumere una cotanto ria disposizione di animo? A questa forma di ragionare, ogni vassallo, che non è espressamente sottoposto a tale pena, e che non giura espressamente la fedeltà, sarà in libertà, anzi fuora del caso, di poter' esser fellone. Comeche espressa non si legga, è scritta a lettere majuscule quella *comminazione* a' Principi dello Stato di Firenze: vi si legge però con lettere intellettuali, e visibili a ogni occhio disapassionato (5). Se Cesare concedette Firenze a' Medici, con che la mantenessero in fede, e devozione dell' Impero; se essi accettarono il beneficio con tal patto: se poi la Città scuotendosi d'addosso tal devozione e fede divien ribelle; come si può comprendere, che non divenissero ribelli dell' Impero, e felloni coloro che l'avessero fatta prevaricare per autorità loro contra quello stretto, e legittimo dovere? non volle quell' argomentante fare uso alcuno di quell' assioma triviale:

(4) *Catena ivi.*

(5) *Sopra cap.* 21. §. 64. *f.* 455. *seg.*

id

id propter quod aliquid est tale magis est tale; il che pure sarebbe bastato a farlo ravvedere dal suo fievolissimo sofisma, ricavato da una reticenza conformissima al buon costume, e allo stile delle investiture, e de' Privilegj. Ma bisogna sentirlo crescere nell'argomento.

75. (1) *Anzi fu espressamente dichiarato, che questo, e 'l restante de' Privilegj a beneficio di detta Casa s'intendesse, e si interpretasse.* Oh sì che cotesta è la rara conseguenza! Hannosi da interpretare i Privilegj conceduti a beneficio de' Concessionarj; dunque hanno da interpretarsi a danno, e pregiudizio del Concedente. Sugl' inizj di questo Trattato avvertimmo che fino da' tempi de' Prisci Romani usavansi consimili formule ne' Privilegj dalla Repubblica conceduti a' suoi sudditi; senza che provassero indipendenza (2). Ma non vogliono risposta tali nenie. Odansi le altre dello stesso metallo.

76. (3) *Nè i due Privilegi di Carlo V. egli non dà nè ad Alessandro, nè a Cosimo titolo alcuno di Duca, ma l'uno, e l'altro chiama Capo di Repubblica.* Il Fatto è verissimo; sì come parimente verissimo è, che i Diputati di Cosimo e della Città supplicarono più volte Cesare(4), che volesse accordargli il titolo di Duca; e che non l'ottenne che forse implicitamente, e ciò non a danno della sovranità Imperiale, ma più tosto della Dignità di Cosimo (5). La conseguenza poi che da quel Fatto ritrae il Cardinale, cioè, che per aver' egli chiamato Capi Alessandro e Cosimo, non dovesse più chiamarli Duchi, è falsissima: *E nondimeno*, segue il Legato, *gl' Imperadori Carlo, Ferdinando, & esso Massimiliano nelle lettere, che loro hanno scritte gli chiamano Duchi di Firenze.* E con questo stesso l'Imperadore crea Duca uno. E mancano per avventura esempli, che in voce, o per lettera scritta, eziandio a un terzo, e quel che più è per errore, taluno per esservi stato nomato con nuovo titolo, ha conseguito il grado di Conte, di Marchese, di Duca, e simili?

77. Come si andasse la bisogna circa il titolo Ducale di Alessandro de' Medici, a suo luogo la dicemmo (6). Esso era Duca, e chiamossi il Duca Alessandro avanti, che l'Imperadore lo investisse di Firenze, come Capo della Repubblica; perchè avea il Ducato di Penna datogli da Cesare; avendo poscia acquistato quasi l'assoluto potere sovra la Città di Firenze; cioè, essendone divenuto Duca di fatto, se non lo era espressamente di nome, agevole cosa era il confondere l'idea delle cose coll' idee de' nomi, e trasportarle dall' un subietto all' altro. In questo modo ebbe il nome di Ducato la Brabantia; cioè, perchè ella fu comandata da un Signore, che si chiamò Duca di Lotaringia, e non si trova (7) *Cæsarem, Regem, aut alium Principem Brabantiæ titulum dedisse, aut pro se comitatus titulum, vel Marchionatus aliundè habuisse*, se crediamo a Ponto Eutero; e perciò uscì, e non fu la Brabantia sotto l'Impero? Ma qui c'è più, abolendo Alessandro il Gonfaloneraro, si era fatto dichiarare per decreto municipale Doge della Repubblica. Il che non offendeva punto l'autorità superiore di Cesare, come provato è (8); ma potrebbesi anche prendere per una sequela, o estensione della costituzione Cesarea, o del Privilegio, il quale dovea intendersi, ed interpretarsi, come ripetè il Cardinale Legato testè, *a beneficio, e favore di Alessandro de' Medici*; e lo interpretare la voce Capo, per quella di Doge, o Duca, fu cosa favorevole a Alessandro, non ripugnante forse alla mente del Legislatore. Il che si depurò maggiormente; posciachè i Fuorusciti, fatto di ciò un' articolo delle loro accuse contra Alessandro in Napoli, egli se ne giustificò avanti Cesare, dicendo, che quel Decreto Municipale altro non era, che un trasportare in se il

(1) Catena ivi.

(2) Sopra cap. 2. § 26. vers. quell' altra f. 41.

(3) Catena ivi.

(4) Sopra cap. 23. § 54. seg. f. 559. seg e § 121. f. 586 e § 49. seg. f. 599. seg

(5) Ivi.

(6) Sopra cap. 22. § 5. seg. f. 493. seg

(7) Pontius Euterius in Belgio lib. 2. c. 12. f. 120.

(8) Sopra cap. 22. § 36. f. 507.

il Gonfalonerato perpetuo; e che non per contravvenire a' precetti Imperiali; ma per onorare maggiormente l'Imperadore, ciò l'avea fatto il consiglio della Città. Per quello, che concerne il titolo Ducale in Cosimo, si è veduto quante volte, e con quale sollecitudine esso ricercasse da Cesare tal titolo, e che non prima di aver ricevuta la Cesarea investitura, o confermazione, la quale implicitamente contenea tale permissione, esso, nè si sottoscrisse, nè si fece titolare sulle lettere Duca di Firenze. Si è veduto altresì, qualmente egli medesimo si soscrive e gloria di essere stato creato Duca da Cesare (1). In guisa, che quel ragionamento del Cardinale Legato non prova altro, se non che, Cosimo non avea avuto fino lì per privilegio espresso il titolo di Duca: ma non prova, che tale titolo l'avesse da altri, che dall'Imperadore, ed in diverso modo dal da lui additato, il qual non è mica l'unico è il solo idoneo a conseguir tal dignità da Cesare. Vi ha anche alcun'esempio, che i Vassalli dell'Impero hanno da se incominciato ad attribuirsi il titolo di Duca, senza perciò uscire dalla devozione, e giuridizione Imperiale; così di Gottofredo il Barbato stimandosi, e per la nobiltà del sangue, e per lo valore, e la potenza, degno di tal titolo: (2) *Constat primum relicto Comitis Lovaniensis titulo, nullius Cæsaris, nec Regis, sed propria auctoritate sumpsisse Ducis. . . . . . . titulum, quod id sibi jure deberi censeret*: la Lorena fu nè più, nè meno feudo dell'Impero in appresso. Il discorso del Legato proveria al sommo, che Alessandro, e Cosimo de' Medici, erano in ordine alla Dignità, Duchi meno perfettamente, che gli altri Duchi veri dell'Impero, quali furono que' di Mantova, di Modena, di Savoja, e di Milano, creati con tutta solennità, e con erezione degli Stati e Vicariati in veri Ducati, e che era di quella classe de titolati, che a favor dell'uso, costume, accidente, tolleranza, e connivenza, o posteriore *ratibabizione*, si hanno acquistato un nome di dignità.

78. Ma ritorniamo in filo dell'argomentazione riportata dal Catena: (3) *E rispondendo l'Imperadore, che tutti i Capi delle REPUBBLICHE si chiamavano Duchi*; non è credibile, che l'Imperadore dicesse tal cosa; il *TUTTI* vi sarà di più, l'università non v'ha luogo. E *che Capo, Duca, è Governatore era il medesimo*. O questo sì è verisimile, che lo dicesse, e nel soggetto di cui si trattò, era verissimo, e bastantissimo per l'assunto. *Il Legato disse che gli esempi, e l'uso circa il primo punto mostravano il contrario. Imperocchè in Firenze medesima il Capo della Repubblica è stato chiamato Gonfaloniere*. Quadrava onninamente la risposta sempre che vera fosse la proposta; il che si allontana dal verisimile. *E circa il secondo, che se fosse vero, tutti i nomi, che dinotano Signoria, sarebbono indifferenti fra loro, come Imperadore, Re, e Principe, e Duca, e Marchese*. Potea aggiugnere ancóra, *e Gran Duca*: e così era tolto a mezzo il soggetto della disputa. Ma indifferenti sarebbero ne' Regni assolutissimamente indipendenti, ove non indicano carica ed uficio, Ministero, e Dignità Vicariale, quale sempre fu la Ducale Fiorentina, e Toscana. *E nondimeno questa differenza esser nell'Impero più, che in alcuna altra Provincia del mondo*. Per l'appunto, perchè sono ivi tutti titoli, e dignità indicanti o Vicariato, uficio, e amministrazione a nome dell'Impero, o Principato dipendente quale fu, e dovette essere, quello di Cosimo, e de' Duchi, e Gran Duchi di Firenze. *Essendo tanto distinti i Duchi da' Marchesi, e questi da' Lantgravj, nè potendo alcun d'essi senza privilegio mutarsi, o accrescersi il suo titolo*.

79. Non di certo, non è verisimile, che tale disputa cavillosa de' nomi, avvenisse tra l'Imperadore, e il Legato, quale ce la riportò il Catena, nè che Cesare mettesse innanzi una proposizione in senso assolu-

(1) *Sopra cap. 23. §. 54. seg f. 550 seg §. 121 f. 586. e §. 143 seg. f. 599 seg.*

(2) *Pontius Euter. l. c.*

(3) *Catena ivi.*

assoluto, di cui non ve n'era bisogno; in vece di metterla in senso modificato, quale gli bastava. Che tutti i Capi delle Repubbliche si chiamino Dogi, Duces, e Duchi, o Duci, non è il vero; ma è verissimo, che Capo, Duca, e Governatore era il medesimo. Nè convien credere, che l'Imperadore volesse asserire una manifesta, ed inutile falsità concernente il mero nome: poichè se i Capi delle Repubbliche di Vinezia, e di Genova chiamavansi Duchi, i Capi però della Repubblica di Lucca, e di altre in Italia, e fuora non portarono tal titolo: sì bene convenirono tutti i Capi di tutte le Repubbliche, in ciò, ch' eglino erano Governatori, e perciò non è del tutto assurdo, che tanto gli uni, quanto gli altri potessero assumere il titolo di Doge, o Duca, per decreto municipale, al pari del nome di Gonfaloniere, o simili, che indicano dignità ed amministrazione. E di ciò n'è la ragione verace questa; che tale indifferenza, non ha da prendersi, e non nasce dalla perfettissima, e immutabile equivalenza di que' nomi, la quale difficilmente si dà nella fiera de' vocaboli; ma dall' essere eglino non contrarj tra di loro, e molte volte equipollenti, e dall' uso resi applicabili alla stessa cosa. Ond' è, che male sarebbesi apposto il Comendone, se creduto avesse di confutare la proposizione di Cesare, coll' esempio, e l'uso ch' era stato per l'addietro in Firenze, di chiamare il Capo, non Doge, e Duce, o Dux, ma Gonfaloniere: perciocchè primieramente, ei avrebbero potuto pretendere che non offendevano i privilegj di eleggere il lor proprio Maestrato, con battezzarlo Doge, Duce, Dux, in vece di Gonfaloniere, o con ogni altro nome indicante uficio, e non indipendenza; salva sempre la condizione, che s'intendesse tale in qualità di Vicario dell' Impero: in secondo luogo, Alessandro de' Medici stesso, in assumendo il titolo di Doge, o Dux per decreto municipale, non intese di assumere altra dignità, che quella del Gonfalonerato; così protestò egli medesimo in pubblico giudizio, e per la penna di Francesco Guicciardino (1): tale fu dunque la dignità Ducale specifica di Alessandro; della quale egli non osò punto di usurpare il Titolo fuor delle mura di Firenze nè in presenza di Cesare (2). E se in questa, e non in altra si vuol succeduto, il Duca Cosimo ne avvertà, che in *subjecta materia* era verissima la proposizione di Cesare; e falsissima la pretesa replica del Legato. Quello, ch' egli disse della differenza, al suo sentire, essenziale sempre tra' nomi Imperadore, Re, Principe, Duca, Marchese, e Lanrgravio, nulla conclude; perchè non c'è regola fissa; e secondo la varietà de' tempi, e luoghi, si è veduto i Re talvolta, in ordine alla potestà, non esser' altro, che semplici Capi pur' essi, e gl' Imperadori (in senso antico latino) esser meno de' Re, i Conti eguali a' Duchi, e questi a' Marchesi, ora superiori, ora inferiori. Il che tal volta si vede accadere nell' Impero; ove l'ordine delle jerarchie politiche e de' gradi diversi si osserva, con tanto maggior, e minor' esatezza, e rigore, quanto tai nomi vanno, o non vanno uniti a certe prerogative, cariche, e diritti, pe' quali l'abuso di essi titoli cagionasse disordine, offendesse altri, od interessasse l'università; la qual cosa non si può dire, che adivenisse con Alessandro, nè con Cosimo de' Medici, usando eglino il titolo di Duca, o per concessione tacita dell' Imperadore, e per connivenza, e quasi irregolarmente; se non, che questa ambiguità forse potea servire al Duca Alfonso di Modena di un motivo di sopra più agli altri, che di avere si persuase al poter prender la mano a Cosimo, essendo insieme in Lucca (3). Ma quello, che rende più inetta l'obiezione attribuita al Legato si è, che in quello inverisimile dialogo tra lui e Cesare, egli vuol trarre i vocaboli Imperadore, Re, Marchese &c. alla medesima applicazione,

che

(1) *Sopra cap. 22. §. 36. f. 507.*

(2) *Sopra cap. 22 §. 8. f. 496*

(3) *Sopra cap. 23 §. 222. seg. f. 621.*

che fece l'Imperadore del vocabolo di Duca, ò Doge. Il che è assurdo; perchè il nome Dux o Doge, si dava in quel tempo, come ancóra oggidì ad alcuni Capi di Repubbliche in Italia, ma non il nome *Imperator, Rex, vel Marchio*; sopra tale uso particolare fondasi il ragionamento dell' Imperadore, e il Legato non dovea farsi ad argomentare dalla specie al genere, che sotto pena di essere riputato per sofista appresso gl' intendenti. Passiamo ora alla conseguenza, che tira da quelle premesse il Legato.

80. (1) *In guisa tale che molto ragionevolmente convien' a credere, che se Carlo V. avesse tenuto il Gran Duca Cosimo per Vassallo dell' Imperio, non gli averebbe permesso, che senza sua licenza avesse usato altro titolo di quello, ch' era nel privilegio.* Se fosse vera la tesi, che Cosimo avesse usato il titolo di Duca senza licenza di Cesare: la ipotesi sarebbe parimente vera. Ma essendo falsa la prima, la seconda ritiene la medesima natura. Cosimo non chiamossi Duca, *nec præter, nec contra voluntatem Imperatoris*, come distinguono gli Scolastici; che ne ricevesse la licenza per istrumento pubblico, o per grazia privata espressamente, o in modo implicito, nulla monta; l'origine, e lo effetto sunne lo stesso rispetto a Cesare e Cosimo, il quale riconobbesi soggetto, dipendente, e Vassallo, con cercare da Carlo V. quel titolo nella guisa che si è veduto (2). E pur disperato il partito a cui s'appigliano costoro, di asserire, che contro il voler di Cesare, e di propria autorità Alessandro, e Cosimo osassero di chiamarsi Duchi: dapoichè provare non seppero, che Cesare, come Sovrano d'entrambi loro non desse lo essere Duca, che più è, che il chiamarsi Duca: conclude ultimamente il Cardinal Comendone;

81. (3) *Sì che se Cosimo, ha potuto da se pigliarsi il titolo di Duca, tanto maggiormente il Papa gli avea aggiugner potuto il nome di Grande.* Eterna fallacia di circolo! che Cosimo non credèsse di poter da sè pigliarsi, nè che da se pigliasse il titolo di Duca: e ch'egli più volte, e con ansietà il cercasse da Cesare; e che da lui averlo ricevuto si gloriasse, lo attestano le lettere scritte dal suo pugno, lo attesta una caterva di Scrittori Fiorentini (4), de' quali se avesse voluto vedere pur' uno il Legato, e collazionarlo colle false informazioni, che gli adulatori, e nemici della verità, gli aveano per avventura consegnate, e nelle mani e nella mente ficcate, egli sarebbesi astenuto dal metter' avanti un fatto, tra tanti altri, manifestamente falso. Tanto dico della premessa, della conseguenza giudichino gli altri. Io peno, e avrà penato mecò chiunque è informato della Causa, ed ama la verità, a vedere cavilli, ed argomenti, tanto miserevoli portati da un Cardinale, per parte di un Pontefice, a difesa di un Gran Duca avanti ad un' Imperadore: ma ei non sono le persone, ma la necessità dell' impegno, e la povertà della causa d'Indipendenza, e forse il modo appassionato, cui tengono alcuni Scrittori nel raccontar' i fatti, cui dobbiamo imputarne il difetto.

82. Questo passo del Catena, è una delle miniere, ed arsenali, onde i moderni propugnatori d'indipendenza, il Whig, il Memorialista, e il Trattante Latino, hanno cavate le loro spade spuntate, ed inermi; scusabili per avventura in picciola parte delle tante inezie, da loro vendute nel foro politico, per aver' avanti di loro l'esempio di qualche uomo prestante, a cui non si è avuto vergogna di attribuirle. E quantunque nel cammino passato di già avevamo atterrata ognuna di quelle; ad ogni modo ci è convenuto il riandarle di nuovo, e fermarvici alquanto attorno, ad effetto di farne sentire a' ricercatori del vero la debolezza tutta; la quale tanto più osservabile è, quanto era urgente, e propria l'occasione di

(1) Catena ivi.

(2) Sopra cap. 23. §. 54. seg. f. 559 seg e §. 121 f. 586 e §. 149. seg f 599 seg

(3) Catena ivi.

(4) Sopra c. 23 §. 209. f. 616. seg.

metter' in campo, e in vista i più forti argomenti della Piena Libertà.

83. Nè accade sospettare, che a Gerolamo Catena, non fossero cognite tutte le più valide ragioni, che in questa importante congiuntura furono insinuate a' Legati, e forse da loro prodotte; poichè esso era Segretario dell'uno, cioè del Cardinale Michele Bonello Alessandrino; e di conseguenza, depositario, e consapevole delle informazioni, circa la novella opinione, che portò seco quel Legato in Ispagna. Ove quella mercatanzia ebbe spaccio niente più felice, che in Germania.

84. Ma ciò che ci puote convincere, che l'Achille degli argomenti di que' Legati, sempre mai fu la cantilena della venduta Libertà per Rodolfo I. si è, che lo scrittore della vita del Cardinale Comendone, Anton Maria Graziano ripone queste parole in bocca di esso Cardinale, parlando all' Imperador Massimiliano: (1) *Liberi juris esse Cosimus, Civitasque Florentinorum, ac Cæsarum potestati pecunia se exemisse DICITUR, & diploma remissi juris à Rodulpho auctore gentis tuæ, atque hujus amplitudinis, quà inter omnes eminet familia vestra conditore ostenditur*. Questo Autore fa parlar' il Legato in più trattoso modo, e per fare sì, che l'Imperadore mandasse giù un boccone cotanto grosso, lo fa inviluppare d'un'encomio affettato, che però farebbe un grave biasimo, ad effetto di mettere quasi in punto di riputazione Massimiliano, di non allontanarsi da un Fatto, non mai fatto di un Augusto suo antenato. Quella modificazione, *DICITUR esse liberi juris: che si dice, che sia di sua ragione, e indipendente*, desta nell' animo de' Leggenti un concetto più favorevole alla riputazione del Cardinal Comendone, e della sua discreta prudenza, e veracità: che quell' asserire rotondo, che gli attribuisse il Catena. Verissimo era, che si dicesse esser' indipendenti, la Città, e il Signore di Firenze, e per aver quella comperata la Libertà. E il ridire, che ciò si diceva, era parimente senz' offesa del vero. Nella guisa che diremo ancóra, che si dice Macometto essere Profeta; ma le ragioni per le quali lo dicono i ciechi seguaci di lui essendo conosciute per ingannevoli, si esecra poi quel dire: così debbesi rigettare, e sprezzare quell' asserire la Libertà di Firenze, conosciuta ch'è per fallace e vana la ragione, cioè la vendita o compera d'essa Libertà, per la quale si vanta indipendente.

(1) *Anton. Maria Gratianus epist. Amerin. de vita Joh. de Comendoni Card. edit. Paris. an. 1669. in 4. lib. 3. & 8. pag. 283.*

85. Quel dire: *diploma remissi juris ostenditur*, mostra che il Cardinale era ingannato, e che gli avevano fatto credere, che tal diploma esistesse. Deh se fosse così, perchè non mostrarlo in tante, e sì rilevanti occasioni, che già accaddero, e che ne' nostri tempi sonosi rappresentate? Nessun' investigatore di tali preziose anticaglie, per quanto accorto avesse ed esperto il fiuto, nè il Sigonio, nè il Borghini, nè l'Ammirato, nè tanti altri, a cui furono patenti, ed accessibili i diplomatici depositi di Firenze, e delle altre Città di Toscana, ed Italiche, non trovarono mai, nè in quel tempo, nè avanti, nè dopo il sentore di tale documento Rodolfino; anzi asseriscono non trovarsene, nè a favore di Firenze (2), nè di altre Città. Ma il valente Ministro volle, e dovette, in quelle circostanze pur dir' alcuna cosa, per colorire alla meglio quella supposizione; e dovendolo fare lo fece saviamente, e con discretezza, senza compromettere il suo onore. Merita perciò riprensione il Catena, di esser stato in ciò meno guardingo nel suo dialogo fabbricato tra Cesare e il Legato, che il Graziano.

(2) *Sopra c. 9. e 10.*

86. Il quale Graziano se in ciò ha avuto il debito riguardo alla dignità e riputazione di un tanto Cardinale, di cui scrisse la vita, in moltissimi luoghi, anzi universalmente nel suo libro, non ebbe niun rispetto per la verità, ove ella può appartenersi alla ragione de' diritti

Cesarei nella Toscana. Non ebbe egli riparo non solamente di tralasciare il vero, ma di dire cose notoriamente false in questo genere, quasi che fosse opera meritoria, il poter' oscurare le Ragioni dell' Impero e degl' Imperadori. Arrecheronne qui alcuni pochi saggi. Favellando della istituzione di Alessandro de' Medici, o della conversione della Repubblica di Firenze in Principato, egli scrisse così: (1) *Rem Florentinam Alexander Medicus habebat Dux Civitatis paulò ante armis subactæ à Clemente VII. Pontifice Maximo impositus*. Ragionando della guerra, e riduzione di Siena in questo modo: (2) *Senam opulentam Urbem domitam armis Imperio suo adjecit* (*Cosmus Medices*) *atque ita duplicatum propè Regnum ejus*. Raccontando come furono ricevuti, e uditi all' assemblea de' Cardinali, que' due Consiglieri aulici, che l'Imperadore mandò ad intimare il protesto, e l'annullazione della novella creazione di gran Ducato, in questa guisa: (3) *Privatim ab adsidentibus aliquot patrum auditi, atque etiam redarguti coram fuerunt*.

87. I quali racconti figurati sono falsi per tutte le prove, che noi ne abbiamo fatte al contrario. Firenze fu ridotta colle armi principalmente di Cesare (4); e qui non vien nomato Cesare. Alessandro fu istituito, e preposto alla Città vinta, non dal Pontefice Clemente VII., ma da Carlo V. Il Duca Cosimo non conquistò Siena, ma la ridusse all' ubbidienza di Cesare (5); e l'ebbe come si è veduto (6). I due Consiglieri aulici furono accolti, e accomiatati senza immaginabile acerbità (7), o riprensione del Sacro Collegio, o del S. Pontefice, il quale disse espressamente, che avrebbe risposto indi a non guari, come fece nel modo, che si è mostrato. Ond' è, che qui si tacque il vero, e si disse il falso; difetto escrabile in chi scrive la storia, e non condonabile, che appresso i più appassionati avversarj de' sacri Diritti dell' Impero. Ci è paruto bene di rappresentare a' lettori con queste poche pennellate, tra le moltissime che ci sono, il carattere di quel Libro, il quale tra più altri di simigliante scuola, può servire di un perfetto modello agli Scrittori direttamente, ed indirettamente nemici della giustissima Causa, e Ragione degli Augusti. Leggasi, e rileggasi tutto, di rado si ravvisa il solo nome d'un sacratissimo Principe Augusto, senza un' aria di somma negligenza, per non dire di peggio. E questa in tal parte sfiguratissima Storia, è stata tradotta dall' Abate Flechier in buon Francese; con che si vanno propagando le falsità di secolo in secolo, di nazione in nazione, di idioma in idioma. Ei pare quel trattato essere stato composto colla mira remotissima, che se mai l'Europa fosse inondata di una barbarie e desolazione tale, che togliesse via tutti i libri, scritture, e memorie, e che questo solo sovravanzasse le comuni ruine delle lettere, o storiche verità; i posteri non possano rintracciare alcun segno della legittima superiorità, e giuridizione de' Cesari Augusti nè pure sopra un' angolo di terreno in Italia, e tanto che nè meno si potesse con sicurtà a quella far lo Pitafio: (8) *Fuimus Troes, fuit Ilium, & ingens Gloria Teucrorum: Ferus omnia Jupiter argos transtulit*. E di questi originali, e modelli, quanti, e quanti altri ve ne hà!

88. Per quello che concerne l'effetto che partorì quella legazione, e le ragioni esposte dal Cardinal Comendone, o attribuitegli in quel divisamento; Cesare non ne restò persuaso punto, nè poco: (9) *Insistendo pure* (dice l'Adriani)...., *e mostrando non credere assolutamente le cose che il Legato diceva della sincera libertà di Firenze, e che al Papa fosse stato lecito di fare quanto aveva fatto*.. E il soprammentovato Graziano riferisse, che Massimiliano sostenne tuttavia, che

(1) Gratian. vita Comendonis lib. 3. & 8. p. 378.
(2) Id. ibid.
(3) Id ibid. p. 282.
(4) Sopra cap. 19. 20.
(5) Sopra cap. 23. §. 275 seg. §. 648 seg. §. 289 seg. §. 652.
(6) Sopra cap. 24. §. 6. §. 667 seg.
(7) Sopra §. 50. seg.
(8) Virgil. Aeneid lib. 2. v. 325.
(9) Adrian. lib. 22. f. 897. C.

Cosimo era suo Vassallo, pretendendo che si annullasse quanto si era fatto: (1) *Ea re minui dignitatis suæ jura, nec Pontifici M. licuisse eam appellationem Cosmo tribuere, qui in fide, ac ditione Cæsarum esset, neque omnino tales impertiri bonorum titulos ad alium quam ad Cæsarem pertinere ferens, honorem ipsum Cosmo abrogaret.* E lo stesso intimò a Cosimo, poco dopo per quella lettera, che abbiamo riferita, volendo, ch' egli dall' usare il nuovo titolo si astenesse, ed il Pontefice a dichiarar nullo il fatto inducesse. E non solamente Massimiliano non si appagò di tali rimostranze, nè si acquietò dell' offesa ricevuta per la creazione di quella nuova dignità: ma di più ricusò di entrare allora nella lega contra l'inimico comune esterno, sdegnato di essere negletto di dentro, e meditando la riparazione di un tanto torto.

(1) Gratian. vita Comendoni cap. 3. p.282.

89. Quindi è, che non si rimase dalle minacce; e perciò il Pontefice Pio V. per sostenere animosamente la partita dal suo canto, avea dato ordine al Cardinal' Altems di far gente a conto suo, per mostrarsi uguale di forze, e superiore di risolutezza all' Imperadore; il che chi lo vuole vedere raccontato con una vivacità bellicosa ed imperiosa, legga le parole del Catena: (2) *Fece* (*Pio V.*) *saper per lo Cardinale Alessandrino al Catholico, ch' egli non solamente non facesse difficoltà alcuna per le ragioni, che ci pretendesse egli, ma che operasse d'acquetar l'Imperadore. Et quando pure stesse egli duro in ciò gli facesse sapere, ciò ch' egli avea fatto, esser ben fatto, haverlo potuto fare, e che farebbel nuovamente, e per difenderlo, ci metterebbe la testa. Ma quanto apparteneva alle minaccie dell' Imperadore, gli fece intendere, che 'l mondo era partito in modo, che quando si venisse ad altro, che a parole, dovea conoscere, quanto egli ne potesse sperare* (questa si fu una validissima prova delle ragioni d'Indipendenza) *per la qual cosa mandato a chiamare il Cardinale d' Altemps gli disse, se gli dava il cuore di poter assoldare dodeci milla Thedeschi. Et avuta la risposta del sì, ingiunsegli, che in caso l'Imperadore si muovesse, dato il debito provedimento, gli havesse all ordine.* Questo non abbisognò non additarlo, per far vedere, a' quali estremi era per arrivare il negozio della nuova dignità.

(2) Gerol. Catena vita di Pio V. carte 125.

90. Onde, come attesta ancóra l'Adriani, (3) *I Principi di Toscana non ne rimanevano intieramente sicuri; anzi alle Corti loro, ed altrove si spargevano voci, che loro sarebbe mossa la guerra, e gli Spagnuoli, che stavano per le guarnigioni di Toscana ne davano segnale.* E più lo spiega il Cini Scrittore della vita del Duca Cosimo: (4) *la gelosia, che in Toscana potesse facilmente risorgere nuova guerra, non pure era cessata, ma pareva, che più che mai vigilasse: sentendosi oltre alla durezza de due Principi, Imperadore, e Re Cattolico, che i Ministri Spagnuoli continuavano nelle minaccie medesime, e che i presidj di Porthercole, di Piombino, ed Orbitello facevano portamenti poco amichevoli, non mancando pur sempre il Re di Francia, di offerire le sue forze, e di mantenere il gran Duca nella prima impressagli opinione.* L'Ammirato finalmente attesta lo stesso: (5) *Vennero in sospetto i Prencipi di Toscana, che cotante armi, & apparecchi di Spagna si facessero per occupargli lo Stato di Siena; predicando spesso gli Spagnuoli, quanto precipitosamente fusse quello Stato dato al Duca di Firenze.*

(3) Adriani lib. 22. f. 897.

(4) Cini vita di Cosimo lib. 7. carta 304.

(5) Scip. Ammirat. Ist. lib. 35. f. 551. B.

91. Lasciamo le cose in questo stato dubbioso alquànto, per fare una al soggetto molto convenevole digressione, perche concernente la storia della stravagante opinione della Piena Libertà nella Casa

de' Sereniffimi Medici fteffi. In quefto torno, a qualche anno di preffo, fi può dire, che trapelaffe, ed a poco a poco dagli ofcuri politici feni, il capo alla luce di alzare ofaffe tale ftrana, e non mai per parte de' Medici afpettata Pretenfione. Per lungo fpazio, che già aveffe durato la lite di Precedenza, quefto argomento moftruofo non fi era prodotto negli aringhi. Effo non ferì le orecchia di Carlo V., nè di Ferdinando I. riconofciuti amendue per Giudici naturali di quefta lite, eziandio da Cofimo (1). E Maffimiliano II. fugli inizj del fuo Regno, non ebbe luogo di dubitarne; onde fu foprapprefo oltre modo dalle novità, che vide avvenire fu quefto falfiffimo fuppofto. Nè Cofimo volendo precedere qual Duca di Firenze al Duca di Ferrara, ne tenne d'uopo. Divenne effo utile, e poco meno, che neceffario a lui creato Gran Duca d'altri che da Cefare; la quale fattura difficilmente poteva foffiftere colla confeffione del debito vaffallaggio, e traeva feco la negazione implicita almanco.

(1) *Sopra cap.23 §. 233. f.624. feg.*

92. Di qui fu, che le prime fcritture pubblicate per parte della Corte di Tofcana, non negano la dipendenza di que' Principi, ma la confeffano, o prefuppongono come fondamento di una parte effenziale di raziocinio. In prova di che addurrò folamente il tefto di quella difefa, che fcritta a penna fi ferba tra copiofi, e ftimabili MSC. della Biblioteca Ambrofiana Borromea in Milano (2) ove efpreffamente fi dice. *Ma, come fi è detto di fopra, il Signor Cofimo ha quefto titolo di Duca dall' Imperadore, e non dalla Repubblica*: con che s'abbatte l'uno de' punti effenziali della nuova opinione, sì caldamente foftenuto, e con tante fofifticherie nel libro del Catena, e nel luogo, che abbiamo difcuffo, ed altrove dagli avverfarj ftato con gran fafto riprodotta in ifcena. E non ne manca delle ftampate, che dicano affeverantemente la medefima cofa; come fi può vedere ne' Voti ufciti dal Collegio de' Giureconfulti di Milano, e di Lovanio, e della Rota di Bologna, i quali fondano ogni prerogativa perfonale del Duca di Firenze fulla fuprema autorità di Cefare, e fonano le parole della Rota Bolognefe a quefto tenore: (3) *At Florentinus Dux eft inftitutus, erectus, vel confirmatus SOLUM auctoritate Imperiali Cæfarea*; e quefta fentenza la ripetono, e foftengono da capo, fin' appiè della confulrazione, e dicono poco dopo: (4) *Conftitutus fuit (ab Imperatore) Ducatus durante vita, & ad defcendentes, pofterofque tranfitorius, & perpetuus, quo cafu, quando Ducatus perpetuus ad hæredes, & defcendentes tranfmiffibilis DD noftri fatentur hujufmodi Duces, Marchiones, Comites in eorum territorio effe Principes, & omnia poffe, quoad fubditos eorum quæ poffet Imperator*. E non lungi della fine eftraendo tuttavia dalla inveftitura di Cofimo gli argomenti dicono: (5) *Dum Imperator voluit privilegia omnia, & conceffiones per fuos prædeceffores, & Auguftos Reip. Florentinæ factas, confirmatas, & implendas fore, & obfervari, noluit Remp. extingui; quia fi hoc effet, ex quo factum eft ab Imperatore, ubique ejus privilegia effent extincta, & quemadmodum Refp. non duraret, nec ejus privilegia durare poffent*. Così ragionavafi, ed efclamavafi in que' tempi innocenti e puri, contra chiunque fofpettò, che il Duca di Firenze foffe tale, fenza l'autorità di Cefare, ma che portaffe quel nome a cafo, per autorità propria, o d'altri. Alla fin concludono: *Quis autem tantæ fuperbiæ faftigio tumidus erit, ut Imperialem fenfum contemnere aufit!* Sicche per ogni conto a confeffione loro ancóra ogni bafe della prerogativa, e della Repubblica, e del Duca Cofimo, confifteva ne' Privilegj, e nelle Coftituzioni Imperiali. Quefti Dottori aveano meglio ponderate le Inveftiture, e le ragioni, che pote-

(2) *Difcorfo MSC., di che non poffono li Ferrarefi argumentare, che la Repubblica di Fiorenza fia mutata della nuova forma del governo Cad. MS Ambrof. notato Q n. 115.*

(3) *Confilia Francifci Marzarii edit. Florent. anno 1570. confilio XXV. verf. 9 f. 233.*

(4) *Ibid. verf. 24 f. 258.*

(5) *Ibid verf. 3 f. 257.*

potevano assistere; e Firenze, e i Duchi di Toscana, che que' loro favoreggiatori, che per passione, negarono; ed affermarono quel che loro venne in bocca senza punto curarsi di provarlo. E come che nell' andar avanti la cavillazione siasi appigliata ad ogni rampino, e la malizia abbia abusato della libertà, che somministra il diritto della difesa, convertendola in licenza: e come che gli aborti venuti alla luce più tardi, abbiano voluto significare il contrario; ciò non distrugge le prime confessioni; perchè vale più un' atto affermativo proprio e volontario di soggezione, che mille negazioni.

93. Gli Oppositori tuttavia non solamente s'infingono di non avere contezza delle sì fatte confessioni proprie; ma di più l'Autor del Trattato Latino appone agli Avvocati Estensi il non aver nè pur' eglino osato di rivocare in dubbio la pienissima Indipendenza de' Fiorentini. (1) *Imo quod magis est, hoc ipsum apertè declarant illi ipsi, qui causam Ducis Ferrariæ tuebantur; qui etsi magno conatu, studioque conniterentur ad infringenda jura Cosmi Primi, tamen ausi non sunt in controversiam vocare an Cosmus plena, perfectaque immunitate ab omni aliena jurisdictione frueretur.* Ma o che cotesto Scrittore abusa della pazienza de' suoi lettori, in confondendo l'idea del Gius territoriale, che importa libera giuridizione, coll' idea della Indipendenza totale; o ch' egli non hà verun rossore di affermare il falso. Non mai si vide Scrittura per parte degli Estensi, ned egli può addurne alcuna, la quale supponesse indipendente dall' Impero Firenze o Cosimo: ciò sarebbe stato contrario a' primi principj del loro litigare. Essi riconobbero, e vollero che Cosimo altresì riconoscesse il Tribunale di Cesare per Giudice competente e Sovrano. Tutte le loro Scritture presuppongono, ed alcune provano la Fiorentina dipendenza, e il vassallaggio tanto del Duca di Firenze, quanto di quel di Modena; il quale non godea niente minore immunità e giuridizione nel suo Stato, che Cosimo nel suo.

(1) Tract. Lat de Lib. p. 66.

94. Sì veramente, ch' egli sopraggiugneva una falsa supposizione all' altra con dire: (2) *Eo confugerunt, dignitatem ac præcedentiæ jus non esse metiendum ab antiqua, ABSOLUTAQUE Reipublicæ libertate; sed ab eo tempore, quo Alexander fuerat Princeps constitutus, de industria considerantes per personam Principis Remp. regentis, non ipsius Reipublicæ Dignitatem ac Majestatem, cujus personam Princeps repræsentat & gerit contra omnia juris publici præcepta*: era tale l'argomento degli Estensi, quale lo rapporta il Trattante; a riserva della falsificazione da lui aggiunta, che essi contestassero l'antica Fiorentina Libertà essere stata ASSOLUTA; nel che sta il cardine della nostra Disputa, e l'impostura dell' Avversario. E l'argomento degli Estensi nel senso convenevole suddetto tanto bene strignea, che per sciorlo è abbisognato convertire il Duca in GranDuca: e da Duca nuovo a Duca vecchio potea la lite tuttavia restar pendente.

(2) Ibid. p. 67.

95. I precetti poi della scienza Civile che il Trattante rileva, per giusti che siano, nulla hanno che fare nella Controversia nostra: sì bene in quella della precedenza. (3) *Nam licet* (dice egli) *administrationis forma sæpe mutetur, & auctoritas Magistratuum modo crescat, modo minuatur, modo deficiat, & à gubernaculis Reip. sæpe dejiciantur qui ea diu tractarunt: tamen Respublica perpetua est, & manet semper eadem, retinetque suam dignitatem & amplitudinem à quocunque regatur, & quomodocunque administretur, dum ne EXTRANEIS SUBJICIATUR, ET ABSOLUTAM SUAM POTESTA-*

(3) Ibid. p. 67.

TESTATEM amittat. Tutto cammina, fuorchè il falsissimo supposto, che la potestà de' Fiorentini fosse ASSOLUTA, e ch'essi non fossero soggetti *EXTRANEIS*, cioè, in questo lor senso, all' Impero Romano-Germanico.

96. Disutilissimi perciò al soggetto nostro sono i ricordi ch' il Trattante segue a darci. (1) *Hoc docent Albericus Gentilis, & Grotius hujus juris peritissimi; & de Republica Florentina scripserunt Modestinus Pistorius, Joannettus, & Hermannus Hermes celeberrimi Professores: ille in Lipsiensi Academia; alter in Ingolstadiensi Primarius, & à Consiliis Maximiliani II. Imperatoris: postremus in Academia Salisburgensi, quorum verba referuntur in fine n.* 18. Mera e monda cerretania erudita ed ingannevole. Il fatto si è, che di que' uomini peritissimi nella disciplina, e celebri nelle Academie nè pure uno ve n'ebbe, il quale dubitasse della dipendenza di Cosimo, o che insegnasse, o presupponesse ne' suoi Scritti i Fiorentini essere indipendenti dall'Impero. Ondechè i loro testi furon tirati a mezzo solamente per gittar la polvere negli occhj de' disattenti, e per ampliare la scenica Tavola delle allegazioni di Autori Oltremontani fuor di ogni proposito citati. Vero è (nè accadea provarlo coll' autorità di quegli Scrittori) che la mutazione della sola Forma, non toglie via la Repubblica, e la sua podestà assoluta, se assoluta l'avesse avuta; ned impedisce ch'ella conservi i suoi privilegj; ma altrettanto è vero, che la mutazione della sola Forma non è mutazione di Sovrano, e non rende indipendente una Città che dipendente fu; ancorchè la mutazione fosse procurata ed introdotta da chi si sia: molto meno, se la si è introdotta per l'autorità e potestà somma dello stesso Sovrano, sì come avvenne a Firenze: la quale però da Municipio, diremo così col vocabolo Prisco, fu convertito in quasi Prefettura (2), ma con la conservazione degli antichi privilegj trasportati da tutti o da più in uno. Ondechè ben potea conservare il nome di Repubblica (3) per lo quale con tanto calore, e con tante fallacie pugna il Trattante.

(1) Ibid.

(2) Sopra cap. 2. §. 64. seg. f. 60. seg.

(3) Ivi.

97. Ma della poca fede di questi Scrittori, dopo tante prove datecene, non è da prendersi maraviglia: più tosto è da vedere, come salveremo noi qui la tanto lodata costanza di fedeltà, e lealtà del Duca Cosimo. Come accorderemo queste rare azioni con tanti fatti suoi da noi sostenuti per segni, ed argomenti del suo vassallaggio volontario? Ma s'egli ha variato, noi abbiamo meno a badare al governo della sua coscienza e politica, e al modo con cui fu tirato in questo ambizioso, e pericoloso labirinto, che alla verità delle azioni, e dell' effetto, ch'esse hanno potuto influire nelle prove dell' articolo, che qui si de dilucidare.

98. Sino qui si sa, che ne anche dopo la Coronazione sua in Gran Duca, esso negasse apertamente con voce, o Scrittura sua indirizzata all' Imperadore, o a' Ministri suoi di esser vassallo. Mi si dirà che parlava col fatto, poichè accettando l'accrescimento della dignità da altri, che da Cesare, mostrò di non riconoscerlo; e tale parve l'azione a Cesare stesso, e al Re delle Spagne, ed altri. Ma diasi mente, che qui erasi tenuto aperto il varco a un sotterfugio, in guisa, che un valente Casista avrebbe potuto assicurarlo che ricevendo la novella dignità dalle mani del S. Pontefice, il quale credette di avere tale autorità non meno sovra i Vassalli dell' Impero (3), che sovra tutti i Principi del Mondo, la coscienza sua potea riposare sopra quella del Papa. Potea fare qui un gran giuoco sull' animo del Duca impegnato di volere vincere la lite di Precedenza con una sì bella giunta, la dottrina de' Probabilisti. Queste cose però pendono dall' intrinseco consiglio. Si potrebbe

(3) Sopra §. 64. seg. f. 794 seg.

trebbe dire, che il Duca Cosimo tirasse i sassi alla debita superiorità Cesarea dalla Sacristia, e per mano d'altri, ora de' Cardinali, ora del S. Pontefice. Laonde osservò il Tuano (1) *ad has rationes* (Pontificis.) *& Cosmus addebat suas, sed per os Pontificis*. Il perchè ancóra disse l'Adriani: (2) *Egli s'infinse della mente del Papa*, e questi tirò sopra di se tutto il difetto, che in cotal'azione si fosse potuto notare contra Cosimo. Che così venisse bene di fare al Duca Cosimo, per non aggravare la propria cosciénza, o per ischifare il biasimo di un' immensa ingratitudine, lasciando il carico dell'errore agli altri, o per avere un' uscio di riserva aperto, a poter sfuggire il bando dell' Impero, che potea essere il primo passo nel rompersi la guerra per questo affare, atteso che senza la prova legale dell'aver' esso negato contumacemente la ricognizione dell' Imperadore, ci sembra, che giuridicamente non potesse esser processato per ribelle: io non vo farmi a squitinarlo, che questo non è il tema del divisamento. Ristringomi a dire, che quel promovere la nuova pretensione sottomano, clandestinamente, e con modo obbliquo, ben serve di una possente presunzione, ed anche prova, che la si avea ad introdurre, per così dire, per contrabbando.

99. Ma avvegnadio che que' principj della Toscana Indipendenza, e le Massime di quella Corte allora fossero venute in campo più francamente; le negazioni loro non averebbero ricevuto da ciò un' immaginabile accrescimento di peso di più a derogare a' diritti Cesarei chiari, e notorj, nè a scancellare i fatti, e gli obblighi precedenti di essi Principi. E quali ragioni mai averebbero potuto allegare per colorire tal pretensione? poteano servirsi di quelle, che il Catena attribuì al Cardinal Comendone; e si è veduto di quale peso fossero.

100. Ma a voler palesare ogni lor più valido argomento, senza nascondere cosa alcuna di quanto si è mai prodotto in questa ardua occorrenza contro l'Impero, e a favor della Indipendenza, non posso dispensarmi del riferire la Quinta essenza di una delle loro Scritture, che fecero pubblicare circa l'anno 1572., titolata *Informazione sopra le ragioni della precedentia* nella quale all' articolo XVIII. si trova epilogato tutto il ristretto di esse ragioni, ed esposto il fondamento sovra cui reggeva la pretesa Indipendenza.

101. (3) *Præsupponitur in facto Thusciam ab inclinatione, & destitutione Romani Imperii, se se in libertatem vindicasse; & propriis legibus oppidatim vixisse*. E pur facile il supporre così in aria; alla prova abbisognava venire. Declinato l'Impero in Occidente la Toscana ubbidì a' Gotti, e Firenze in ispecie; e forse fu ribelle all' Impero (4), per voler ubbidire a costoro: poscia ritornò all' Impero (5); di poi fu acquistata da' Langobardi (6), e fu parte del Regno loro fatto Vassallo di quello de' Franchi. *Usque ad tempora, quibus nonnulli Imperatores Germani potentes in Italiam penetrarunt*. Il primo degl' Imperadori Germani, o Franchi Orientali fu Carlo Magno, il quale innanzi che fosse Imperadore, già fu Signore, e Padrone di tutto il Regno Longobardico, o Italico, e per conseguenza della Toscana, di cui fu picciolo membro Firenze (7). Da Carlo Magno in appresso la Toscana, e Firenze hanno ubbidito senza fallo a ognuno di que' Principi, che furono Re d'Italia (8), fino a Ottone il Grande, il quale parimente ne fu il legittimo Sovrano, co' più giusti titoli di Dominio, e con questi hanno continuato nella legittima sovranità gli Augusti successori di esso. *Quibus aliquando nonnullæ Civitates secundùm factiones adhæserunt*. Bei sogni. Fazioni, et aderenze di quella fatta, e ribellioni contro agl' Imperadori non ve n'ebbe

(1) Thuan. Hist. lib. 46. f. 615. A.
(2) Adriani lib. 22. f. 896.
(3) Informat. de Ration. præcedent. f. 23.
(4) Sopra cap. 3. §.
(5) Sopra cap. 3. §.
(6) Sopra cap. 4.
(7) Sopra cap. 4.
(8) Sopra cap. 4. e c. 5.

avanti

avanti Enrico IV., e quelle che seguiron, dapoi, non disciolsero il legame della giusta soggezione.

102. *Inter quas nunquam fuit Civitas Florentina, quæ semper in libertate vixit, nullumque superiorem recognoscens.* Sfrontatissime falsità! Firenze era in servitù sotto a' Gotti (1), e Longobardi; ebbe miglior condizione sotto gl' Imperadori Carolingi (2), passato l'Impero de' quali, peggiorò di sorte. E la più grande Libertà, e la più giusta, che dalla sua Culla mai ebbe, fu quella, che l'Imperadore Ottone e i suoi successori per mera beneficenza le concedettero, ritenendola nella loro soggezione e fede (3). Indi in poi riconobbe ella per suoi Padroni gli Augusti volontariamente, e fedelmente, fino alla morte di Arrigo Terzo (4). Nelle dissensioni dell' Impero e del Sacerdozio, toccò nelle ribellioni: ma fu costretta di ubbidire, ed ubbidì ancóra a' Federici Primo, e Secondo, cioè fino all' anno 1250. o circa, comechè fosse il nido delle sedizioni (5).

103. *Præsertim postquam pretio libertatem redemit a Rodolpho Imperatore ut in historiis notum est.* Ecco l'antica sola base di questo nuovo edificio ritornata in mostra; basta nominarla per confutarla (6).

104. *Sed fuit diu sub protectione Regum Neapolitanorum a Carolo I. & Roberto, & successoribus citra.* Soggiugnere doveano, quello che infedelmente ommisero, che Firenze ubbidì a que' Re di Napoli, come Vicarj Imperiali, fatto che si è dimostrato (7). Oltre a ciò di ragione nulla giova al ribelle suddito il darsi sotto la protezione d'altri, per ischivare il legittimo Dominio; l'ubbidire, e non ubbidire al Re Carlo di Napoli, non fu nel libero arbitrio de' Fiorentini; eglino gli dovettero ubbidire, come a Vicario Imperiale, dato loro per tale da colui, che se n'era attribuita la facoltà di preporre alla Toscana un Vicario dell' Impero. Fu bene in loro arbitrio di darsi in una servitù particolare dello stesso Vicario, spogliandosi con ciò de' privilegj proprj. E in fine all' uso di que' secoli anch' altre Città soggette eleggevano i suoi Rettori, e Potestà come più lor piacea. Ma quali furono queste premesse, tali sono le conseguenze, che ne ritraggono: e sono, che

105. *Quâ libertate suffulta crevit opibus, & Imperio multis incrementis aucta sub regimine populari subactis, Aretiis, Pisis, Pistorio, ac Volateris, quæ Civitates prius libertate fruebantur, & Dominio aliorum locorum, subactis quoque complurium terrarum circumjacentium Dominis, ut Cortbonæ Regulo, consentinatium Comite, atque aliis, tunc in Ethruria regnantibus: adeò quod à finibus Ecclesiæ Romanæ, Senensiumque, ac Lucensium, cætera Ethruriæ loca, partim etiam ex earum ditione, partim aliunde acquisita possedit, & possidet.* Mi astengo dalle esclamazioni, ed ammirazioni al vedere sì sfacciate e sì fallaci asserzioni. L'acquistare, e soggiogare i suoi vicini, in libertà e in soggezione a se eguali, quando si possa giustificare colla necessità della difesa propria (altra cagione non ve ne ha, che non sia iniqua), non importa mai la liberazione del legittimo giogo. I vincitori, e i vinti restano nella stessa dipendenza. Nè gli acquisti de' Fiorentini furono tinti di un' immaginabile colore di giustizia inverso l'Impero, fino a tanto, che gli Augusti accomodandosi all' esigenza de' tempi, e della salute pubblica, e per evitare maggiori mali, non convertissero quelle usurpazioni in possessioni legittime, colle loro concessioni, confermazioni, ed investiture, che Firenze procacciò di conseguire, profittando della opportunità delle congiunture, come si sa per le investiture di Carlo IV. (8) di Ruperto (9), e di Massi-

(1) *Sopra c.3.*
(2) *Sopra c.4.*
(3) *Sopra c.5.*
(4) *Sopra c.6.*
(5) *Sopra c.7.*
(6) *Sopra cap.8. e 9.*
(7) *Sopra cap.8. § 48. seg f.472 seg cap.9. § 13. seg f.496. seg*
(8) *Sopra cap.12.*
(9) *Sopra cap.13.*

(1) *Sopra cap.16*
(2) *Sopra cap.17.*

miliano I.(1) e di Carlo V.(2) date alle Città; nelle quali sono nominate quelle Terre, e Città respettivamente; talchè non le possedeva, che per concessione, privilegio, investitura, ed in Vicariato, come anche le proprie regalie, e libertà; cioè nella guisa, che l'altre Città Imperiali possiedono, le imunità, prerogative, e dominj loro.

106. Posto che questa scrittura sia stata esibita in Corte, o ne' Tribunali Cesarei, per parte de' Principi di Toscana, il che non par credibile; bisognerebbe ammirare la connivenza del Ministero, e più la magnanimità dell' Imperadore Massimiliano II. di avere tollerato inezie di questa fatta; e dire, che tutto si permettesse al privilegio della Difesa in quella lite contra gli Estensi fino al poter sconfinare la dovuta modestia di là da' termini di ogni verità, e verisimilitudine. Ma comunque si andasse tal bisogna, sovra argomenti, e dimostrazioni di questa portata, fondossi la pretensione bieca della Indipendenza della Città, e de' Duchi di Firenze. Ciò vale a dire, ch' eglino non erano, nè provavano di essere, indipendenti; ma diceano di esser tali: il che se basti, lo giudichi il mondo.

107. Le cose dunque tutte fin qui fatte, o state tentate per parte, o a nome de' Principi di Firenze da per se non valevano a provare, nè a stabilire una novella Indipendenza; nè a sovvertire l'antica subordinazione. Ma perchè non si dia alcun valore alla indebita jattanza, è da sapere, ch' eglino in questi medesimi tempi fecero atti, i quali struggevano e roverscíavano ogni asserzione contraria alla superiorità Imperiale, nella cui possessione si mantenne l'Imperador Massimiliano coll' esercizio attivamente; perocchè il Duca Cosimo di bel nuovo, dopo alcune ritrosie tentate in vano, si sottopose alla giuridizione di Massimiliano II., il quale volle farla da supremo Giudice, e tentare tutte le vie giuridiche, prima di pigliare quella de' fatti: e nulla curando la nuova dignità, nè gli effetti, che seguirne doveano in ordine alla precedenza, fece citare Cosimo, come suo Vassallo al suo Tribunale, ed esso presentossi per Procuratori; al raccontar dell' Adriani il fatto andò nel modo, che segue: (3) *Gli Agenti del Duca di Modena comparsono avanti al giudizio aulico di Cesare, e dimandarono, che si intimasse la lite al Duca di Firenze, per conto della precedenza col Duca loro, quale domandarono Duca di Modena, e di Reggio, questa cosa come artificiosa e nuova* (nuova perchè per l'addietro si era chiamato Duca di Ferrara insiememente) *avea mosso gli Ambasciadori di Toscana, e ne fecero querela con Cesare, allegando, che la causa o pendeva al Tribunale di Roma, o per la nuova dignità* (*gran Ducale*) *del Duca non si dovea più agitare. A quali rispose Cesare, che non potea mancare di giustizia a chi la domandava* (rispose da Sovrano di colui contro di chi si chiedea giustizia). *Nè li conveniva osservare quello che in Roma, o altrove si facesse* (cioè, circa i suoi Vassalli), *e fu loro mandato un decreto da esso Cesare dal medesimo tenore, quale non vollono accettare, non avendo procura di farlo, onde Cesare lo mandò al Gran Duca CITANDOLO, o in persona propria, o per legittimo Procuratore fra tre mesi per agitare* (4) *la sua causa....*
A' Principi di Firenze, come liberi (secondo la supposizione adulatoria dello Storico, e secondo le prove fattene da loro di sopra) *pareva duro l'aver a venire in giudizio d'Imperio vegliandone la causa a Roma supremo Tribunale, dove ella si dovea avere per terminata, o quivi attendersene sentenza, e dove con dignità appresso il Pontefice l'agitava il Cardinale de' Medici* (ma un conto faceva il ghiotto, un' altro il taverniere, dice il proverbio Fiorentino) *nondimeno sperandone dall' Imperadore*

(3) *Adriani lib.22 f.902. E.*

(4) *Adriani ivi f.927. D.*

dore col tempo miglior risoluzione, si contentarono (quasi per mera clemenza, e bontà le) *che i loro Ambasciadori a quella Corte Messer Lodovico Antinori e Messer Giovambatista Concini, rispondessono agli atti, quali mandarono in giudizio aulico un loro sustituto, che rispondesse in causa, con protestazione di non iscemare per quelli atti la libertà della Città di Firenze.* In fine si ubbidì alla Citazione, e si fece un'atto di subordinazione debita per parte della Corte di Firenze.

108. Quel cavillo di protestazione aggiunta all'atto di ubbidienza fu il lambiccato de' più valenti Leggisti Toscani di quel tempo, sì come si ritrae dallo stesso Storico: (1) *Questa nuova lite portava seco pensiero di non far risentire più Cesare, negandosi il decreto: e lo accettarlo pareva che scemasse la libertà di Firenze, onde si ricorse a' savj di ragion civile per allungamento di tempo, conoscendosi la contesa esser più per mantener la dignità Imperiale, che per mal' animo.* Finalmente s'avvidero, che qui si trattava della dignità Imperiale, e che la viltà del mal'animo non c'era per parte dell' Augusto Massimiliano II. Ma che cosa significa quella protestazione? Ella significa sì, che un poco si vede e un poco non si vede l'Idolo della Indipendenza vantata, quasi che egli si stesse dietro al Crivello.

(1) *Adriani ivi.*

109. E il consiglio aulico potette esso ammettere tale protesta? Onninamente, e non pure da' Principi di Firenze, ma altresì da qualunque altro Principe e Città dell'Impero sarebbesi potuto ammettere, e senza difficoltà. Gli Augusti non mai vollero toccare la libertà di Firenze, e de' Duchi suoi, purchè nelle cose debite ubbidissero agli Augusti. E solamente in caso di enorme disubbidienza e infedeltà essa Firenze ha corso il pericolo di perdere ogni libertà. La riserva che Cosimo con sottopporre quella sua causa a giudizio aulico non intendeva di scemare in nulla la libertà di Firenze, non era punto contraria alla intenzione del Giudice sovrano di esso Cosimo, e di Firenze. Ma dirassi almanco era disutile, e oziosa in questo supposto; e se fosse stata di qualche utilità, e ad ognuno lecita, e propria, l'averebbe altresì potuta apporre il Duca di Modena entrando in litigio: rispondo, che avrebbe potuto farlo, ma che primieramente per parte sua non si fecero passi nugatorj, equivoci, e falsi; e in secondo luogo, che in un riguardo essa clausula reservativa, o protestante, potea essere opportuna, propria, ed utile, particolarmente alla causa presente del Duca di Firenze. Cioè, perchè si pretendea, in tutte le scritture, e mostrava per parte della Corte Toscana, che gl' Inviati Fiorentini, in tempo, che si era governata a Repubblica la lor Città, sempre aveano preceduti agl' Inviati di Ferrara, e de' Duchi di Ferrara, e di Modena: in guisa che il cedere in avvenire, dapoichè la forma del governo si era mutata, sembrò un derogare all' antico privilegio, prerogativa, o libertà sua: ed avverato questo, lo stato di quistione della precedenza avea due aspetti; l'uno tra il Duca di Ferrara, e Firenze considerata nel possesso della precedenza, e dell'antica sua libertà, e prerogativa; l'altro tra il Duca, e i Principi Medici meno antichi degli Estensi nella nobiltà e dignità Ducale, e Principesca. In questo rispetto adunque faceva molto al caso quella eccezione, o protestazione, e non dovea essere rigettata. Ma non dirà alcun fastidioso; chi ci assicura, che chi protestò non avesse di mira, ed intendesse di asserire Firenze a fatto a fatto indipendente, e non punto obbligata a comparire a' Tribunali Cesarei? La formula può significare l'un' e l'altro. Serva a ciò di risposta, che poniamo, che tale fosse la intenzione di chi protestò, o che con un vano equivoco avesse vo-

luto fare sbagliare le viste fievoli; poichè la espressione non importa tale significato; sempre che le Città, e i Vassalli e Principi dell' Impero favellano coll' Imperadore della libertà, e superiorità loro, s'intende quella giustissima libertà; e superiorità subordinata alla potestà somma dell' Impero, e perciò danno gli Augusti stessi, e l'Impero come autori di essa libertà tale predicato, ed attributo ne' loro Rescritti cotidianamente a' loro sudditi, e vassalli nel grado, che competono. Talchè questa forma di dire nel Tribunale di Cesare non patisce quell' equivoco, ma è di semplicissimo significato in rispetto della Indipendenza; e chi avesse voluto indicare una libertà assoluta, dovrebbe averla spiegata con termini, i quali senza equivoco significassero la pretensione di una piena ed assoluta Indipendenza, e non si potessero ristrignere al significato de' soli privilegj, e prerogative comuni a tutti gli Stati subordinati, ciascuno in suo grado. Ma a tal segno non era peranche giunta la corruttela, e la temerità; nè per quanto paresse l'Augusto Massimiliano II. di altre importantissime e gravissime faccende e guerre vicine impedito, non sembrò tanto opportuna la combinazione delle cose del tempo, che si potessero impunemente porre in campo sì arrischiate proposizioni; e se debbo sinceramente dire il mio pensiero, credo, che nell' animo del gran Cosimo vegliassero tuttora le scintille di una retta sinderesi, e virtuosa ricognizione del suo dovere, ch' egli lasciò piegar, ma non rompere. E poniamo alla per fine, che si fossero adoperate, vanissimo ne sarebbe stato, ed inutilissimo l'impiego. Primieramente, perchè sarebbero state contrarie alla patente verità, e fondata unicamente sovra quelle misere e frivole ragioni, che furono esposte nelle occasioni predette, ad effetto di provare il sogno della piena libertà. In secondo luogo, perche sarebbero state ripugnanti al fatto medesimo, che eseguiva allora allora il Duca Cosimo; la protestazione al sentire di tutti li Giureconsulti, ove è contraria al fatto del Protestante non merita alcuna attenzione (1); ed è riputato di aver rinunziato a quella, chi fa una azione avversativa a lei nello stesso tempo, o nel susseguente. Tanto convenne ricordare qui a volèr porre in chiaro, che l'anno 1572. in mezzo del bollore più forte della opinione d'Indipendenza, Cesare operò da Sovrano di Cosimo; e il Duca Cosimo, e il Principe suo figliuolo, già partecipe del governo, operarono da Vassalli di Cesare in vista del Mondo tutto.

110. La verità del fatto, che il Duca Cosimo venisse citato dall' Imperadore, e che comparisse, fu scioccamente negata da alcuni de' moderni Oppositori; quindi bisogna ancóra corroborarla colla testimonianza di altri Scrittori, e ammassare testi, ove un solo dovrebbe bastare, a che fare ci ha obbligato generalmente la pratica delle cavillazioni usate dagli Avversarj. Il Tuano dunque favellando del medesimo fatto disse: (2) *Cosmus à Cæsare citatus, tanquam Imperii Beneficiarius, per Ludovicum Antenoreum, Johannem Baptistam Concinum procuratores suos, prius protestatus, ut nullum inde inposterum libertati, ac immunitatibus Florentinæ ditionis præjudicium factum intelligeretur, prolatis instrumentis, & rationibus in medium propositis, se defendere coactus.* A questo ancóra si può aggiugnere quello, che scrisse il Cini l'uno degli Scrittori della vita di Cosimo: (3) *Ordinò ancora* (*Massimiliano II.*) *che esso* (*Cosimo*) *fosse citato, ed intimatagli la lite per a tempo; da diffinirsi innanzi al suo Tribunale*..........(4) *E per non irritare più di quel, che si fosse fatto l'Imperadore, avea finalmente* (*Cosimo*) *consentito, che dal Tribunale Pontificio all' Imperiale si trasferisse, dandogli*

(1) *l. Cum plures §. locatum ff. locati cap. gratum de offic. de legat. cap. sollicitudinem de appellat. Bald ment c. 55. cart.209.*

(2) *Jac. Aug. Thuanus Hist. lib. 54. f.888 G.*

(3) *Gio. Batista Cini vita di Cosimo lib.7.f. 493.*

(4) *Ib f.517.*

dogli però l'Imperadore di quella, e del titolo ottime speranze, innanzi al quale i due Giureconsulti Lodovicho Antinori, e Giovan Battista Concini...... constantemente vi difesero sempre la libertà di Firenze. Cioè la libertà di una Città, di cui il Principe era Vassallo dell' Impero, per cagion di essa Città; e del quale Principe essi Inviati furono Procuratori. Non ostante le maniere e forme di dire, onde va intrecciando, e sfigurando la sua narrazione il Cini; n'esce fuora però questa verità, che Cosimo fu citato come Principe Feudetario e Vassallo, quale lo nominò sempre mai l'Imperadore, e ch' egli comparve per Procuratore. Nè sia strano, ch' egli abbia fatta la salamoga, e data la concia a questo caso aspro per indolcirlo; egli satisfa con ciò al genio suo, conosciuto in tutta l'opera, e più al gusto di quel tempo, di cui parliamo.

III. La controversia tuttavia pendente della Precedenza, e della nuova dignità Gran Ducale, mirabilmente affinò l'ingegno di coloro, che trattarono le penne in quel tempo, o poco di presso in descrivendo le cose di Firenze. Il medesimo Cini infra gli altri era divenuto sì delicato per non dire superstizioso in questa materia, ch' egli seppe vedere di gran difetti in questo genere nella vita di Cosimo scritta da Baccio Baldini, da noi stata più volte citata. Esso ne dà un giudizio assai rigido in una sua lettera scritta ad un Vescovo con dire: (1) *Havendo (il Baldini) pubblicato che l'opera sua è stampata con sua partecipazione (del Duca Cosimo) anzi di poi ch' esso Gran Duca l'ha tenuta molti giorni appresso di se, lo rende approbabil testimonio. Perche chi ci volesse malignar contro, ei porge larga materia non pure a' Francesi, ma à Ferrara, ed a Savoja, con chi s'ha lite di precedenza di valersene contro di noi, che con gl' inconsiderati Scerpilani, che dice può, & oggi, & in avvenire in molti casi pregiudicarci.* Dal quale giudizio si scorge, che la confessione di quelle verità che concernevano il Vassallaggio de' Principi di Toscana, non era più di stagione, e doveansi in ogni possibil modo nascondere. Tal massima in realtà è stata osservata con tanta esatezza, che nulla più. Ebbe tanto influsso nelle penne Toscane quella controversia e creazione di Gran Ducato fatta in Roma, che quanto si è scritto da quegli anni in appresso, si trova avere un sapore differentissimo dalle cose anteriori. Ancorchè non mai fossero liberali quegli Scrittori in confessare la giustizia de' diritti Imperiali, vi fu tuttavia questa notabile differenza, che gli uni con più industria, che gli altri, mantellarono il vero: gli Autori posteriori al Guicciardini, al Giovio, Varchi, e Segni, sono in ciò molto più diligenti, e superano eziandio se medesimi con somigliante cura, e sono diversi da se stessi nell' avanzar de' tempi: il perchè, ove per moltissimi anni si erano sparse a larga mano le attestazioni dell' *ossequio della fedeltà, leanza, e devozione de' Duchi di Firenze*, come cosa dovuta a Cesare, e laudabilissima a' Duchi di Firenze: sul tardi si scorgono banditi cotà' vocaboli, ed epiteti de' loro testi, come certe armi nelle Città governate con esatta polizia. E vi ha una tradizione in Firenze, che uscisse in tempi più bassi, tra le costituzioni fondamentali più sacre, e recondite della dotta Academia de' Cruscanti, un decreto *probibitorio* (di cui non accade portare qui il trasunto autentico, per esser notizia fuoravia d'incidenza rimota), che niuno Scrittore di riputazione in trattando o istoricamente, o in orazione sciolta, o legata, delle cose, e delle lodi de' Principi di Toscana, potesse più adoperare que' o simili nomi, e vocaboli relativamente all' Impero, e gl' Imperadori, sotto la grave pena di esilio perpetuo da tutto il Regno, ove si estendono le giuridizioni della Crusca, e le leggi

(1) *Lettera MS. della Bibliot. Ambros. di Milano Cod. R. n. 126. p. 5. comunicatali dal celebre Sig. D. Sassi.*

leggi dell' inesorabile Tribunale della Tremoggia. E che tale pena abbia sì fattamente atterrita gli animi degli Scrittori anelanti all' essere membri di quella Repubblica, o di mantenervisi con singolare stima, che non solo non hanno mai più (trattone pochissimi) detto, e scritto, nè in verso, nè in prosa, che un Duca, Principe, o Gran Duca fosse *fedele, ubbidiente, e devoto*, non che esserlo dovesse, a uno degli Augusti, ma oltre di ciò sonosi formati universalmente il costume de' loro stili, o di non nominare mai gl' Imperadori, nè il nome dell' Impero, se non che *l'Impero di Toscana*: e ove pure la materia richiedesse di far parole del S. R. Impero, e degl' Imperadori, di disgiugnere questi nomi il più che si possa dissepарati da' nomi di Toscana, Firenze, Pisa, Arezzo, e da que' di Principi, Duchi, o Gran Duchi di Toscana; col fine di ovviare, che la troppa vicinanza di tali vocaboli diventati di suono meno grato a coloro, che aveano già fatto, o voleano far l'orecchio al nuovo genere di stile, non risvegliasse importunamente l'idea de' tempi più semplici, schietti, e puri, ne' quali la verità, o si mostrava in certi giorni ignuda, o senza abbigliamento cotanto affettato, e studiato almanco sotto un velo, che la faceva agli occhi di sinceri amatori di lei, niente più bella apparire. Questo è quanto abbiamo qui voluto dire della variazione de' Scrittori, che si sono accomodati di leggieri alla variazione della Corte regnante, il che da per tutto suol' avvenire. Ma la inconstanza nè dell' una, nè degli altri ha la forza di alterare gl' immutabili effetti della giustizia e verità.

112. A rimetterci ora nella carriera storica, di mentre, che si ravvedeva la lite della precedenza, era venuto a morte il S. Pontefice Pio V. a' 30. Aprile 1572. E il Duca Cosimo parimente infermo si avvicinò alla sua fine, e già avea lasciato tutto il peso delle faccende pubbliche al Principe suo figliuolo. Era stato eletto Papa Gregorio XIII. appresso del quale l'Imperadore, il quale nulla lasciò di fare per remediare al torto ricevuto, insistè vivamente, ch' egli annullasse la creazione di Gran Duca impresa dal suo predecessore.

113. Ma l'annullare le cose fatte da' S. Pontefici, in qualsivoglia genere, sempremai fu un negozio difficilissimo e delicatissimo; tanto è il rispetto ed il favore che dee il mondo al loro sacro carattere: studiossi su' mezzi termini, ma con tardo successo. Il Duca Cosimo, al dire di Natal Conti, (1) *non cessava di supplicar l'Imperadore, che cotal pratica la qual in vero malagevolissima pareva, non proponendo l'Imperadore alcun partito, terminasse diceva (il Duca Cosimo) nissun altra strada, se la benignità Cesarea l'istesso titolo non gli conferiva, in cotal fatto ritrovarsi*. L'Adriani parlò di ciò in questa forma: (2) *l'Imperadore cercava per ogni via di disfare (la dignità nuova del gran Duca) recandosi ad onta, e danno, che il Pontefice li avesse perturbata la giuridizione delle dignità temporali: ma il Papa nuovo, benche nel principio li avesse Cesare fatto intendere per suo Ambasciadore più d'una volta altieramente, che annullasse il fatto dal suo antecessore, non men prudente, che costante difendeva il fatto, e l'autorità della Chiesa*. E in altro luogo: (3) *non avrebbe già voluto il Papa sdegnare Cesare ......, e però andarono attorno trattati di convenzione, ma il Pontefice non voleva diminuirsi il fatto di Pio V. Pregavasi il Re di Spagna, che interponesse l'autorità sua con Cesare, & egli prometteva di volerlo fare, e mandare perciò uomini suoi a quella Maestà, e così mettevano la cosa in indugio, rispondendo que' Principi grandi l'uno all' altro .... e in tal maniera durò molti anni la contesa ....* (4)

(1) *Natal Conti Istor. lib. 26. pag. 285. B.*

(2) *Adrian. lib 22. f. 927. D.*

(3) *Ib. f. 937.*

(4) *Ib. f. 928.*

la

la causa fu lunga, e più tosto contesa de' periti nelle leggi, che altro, dandosi di quà, e di là scritture, e rispondendosi con lunghe, ed espresse dilazioni ....

114. Così andarono riotando al Tribunale Cesareo per la precedenza i Principi di Toscana cogli Estensi fino alla fine dell' anno 1575. Quando l'Imperadore Massimiliano II. si trasferì alla Dieta di Ratisbona per far' eleggere il suo figliuolo Ridolfo in Re de' Romani, ove il Concini ottenne finalmente il Diploma, o formulario della investitura pel titolo di Gran Duca a Francesco de' Medici, la quale ebbe la sua perfezione in principio dell' anno 1576. in Vienna, per la spedizione di esso Diploma, che qui si esibisse agli occhi del pubblico.

„ Diploma Maximiliani II. quò Magni Etruriæ Ducis titulum „ Francisco, Florentiarum Duci, contulit.

„ Maximilianus Secundus &c. Ad perpetuam rei memoriam, re„ cognoscimus harum serie literarum, ac universis & singulis notum „ facimus, quemadmodum unicus ille parens rerum, ac mundi opi„ fex, cum mortale hominum genus cœlesti civitate donat, id ipsum „ non promiscue quidem, neque citra delectum facit, sed ut vel vir„ tus, vel officia unicujusque exposcunt, & merentur, in felicissimas „ quemque divorum classes & ordines digerit, atque collocat, alte„ rumque alteri præfert; sic Nostrarum quoque partium esse plane „ cognoscimus, terrestre hoc Nobis concreditum imperium ad cœ„ leste illud quam simillime referre, Nostraque & sacri Romani Im„ perii beneficia, insignia & honores, pro unius cujusque dignitate, „ & meritis, distribuere, ac impertiri. Quo sane diligenter respe„ xerunt olim Divi prædecessores Nostri, Romanorum Imperato„ res, & Reges, omni cura adhibita, ne suum à bene meritis officium „ desiderari paterentur, quod intelligerent illud ad sustinendam, „ amplificandamque gloriam & existimationem suam maxime per„ tinere. Hinc est quod præclarissimo more ab iisdem Divis Impe„ ratoribus, majoribus Nostris accepto, nihil antiquius, nihil cha„ rius unquam habuerimus, quam Principes, de Cæsarea Majestate „ Nostra, sacro Imperio, inclytaque Domo Nostra Austriaca, ac tota „ denique Republica Christiana optime meritos, maximorum ho„ norum præmiis prosequi, & ornare, ut intelligant virtutes, egre„ gia facta, excellentiaque merita Nobis esse charissima, ac tum ipsi, „ eorumque descendentes & posteri, ad virtutem, ac de Nobis, Sa„ cro Imperio, inclytaque Domo Nostra Austriaca, bene merendum „ magis etiam excitentur, tum alii etiam ad eadem studia sectanda „ alliciantur & inflammentur. Ejus vero benignæ ac piæ mentis „ Nostræ declarandæ, amplam & idoneam nacti sumus occasionem, „ in exornando Illust. Francisco Medices, Reipub. Florentiæ, & Se„ narum Duce tertio. Quumquidem, tum propter animi sui egre„ gias excellentissimasque virtutes, generisque ac familiæ Medicæ, „ ex qua in utraque Republ. tam Ecclesiastica quam politica, multi „ insignes, præstantissimique heroes prodiere, nobilitatem, tum *lu„ culenta & utilia obsequia, tam Nobis quam antecessoribus No„ stris, Romanorum Imperatoribus, & Regibus*, ac præmemoratæ „ inclytæ Domui Nostræ Austriacæ hactenus præstita, nec non ma„ xima in universam Rempublicam Christianam merita, plurimi „ semper fecimus, & singulari benevolentiæ affectione prosecuti su„ mus, adeo quod in singularis, ac vere sinceri amoris, clementiæ,

„ & be-

„ & benignitatis Nostræ testimonium, affinitatem secum inivimus,
„ & utramque familiam eo vinculi genere, quod idem est omnium
„ arctissimum atque sanctissimum, astrinximus, ipsumque in foro-
„ rium Nostrum cooptavimus. Cum igitur eundem Ducem Fran-
„ ciscum, cujus in Nos sacrumque Romanum Imperium, præclaræ,
„ propensæquæ voluntatis studium, nec non in administranda, mo-
„ derandaque justitia, ac subditis suis recte, feliciterque regendis sin-
„ gularis religio, virtus atque prudentia, Nobis jam diu perspecta,
„ cognitaque est, dignum omnino censeamus, quem una cum suc-
„ cessoribus suis, illustriori quodam dignitatis & honoris loco collo-
„ cemus, sicque insigne aliquod Nostræ in Dilectionem suam propen-
„ sissimæ voluntatis documentum posteris relinquamus, atque insu-
„ per, præter memorata, ipsius Ducis Francisci obsequia, virtutes,
„ atque merita, generis item nobilitatem, atque splendorem, ac ar-
„ ctissimæ affinitatis necessitudinem animo clementissimo repetamus,
„ quæ nobiscum ab aliquot annis per Illustr. Cosmum Medicem, cujus
„ etiam in Divos quondam Imperatores, Carolum Quintum, &
„ Ferdinandum, dominos, patruum, socerum & genitorem Nostros
„ charissimos, augustissimæ memoriæ, ac Nos ipsos, insignium me-
„ ritorum grata apud Nos extat memoria, eoque postea defuncto,
„ per ipsum filium & successorem suum præfatum Franciscum Me-
„ dicem Duces, de magno Hetruriæ Ducatu acta sunt, *omnibusque*
„ *tum sacri Romani Imperii Principibus Electoribus in maturam*
„ *deliberationem deductis*, tam supra memoratis, quam aliis justis,
„ & rationabilibus causis impulsi, motu proprio, ex certa scientia
„ Nostra animo bene deliberato ac sano, *Nostrorum, & sacri Impe-*
„ *rii fidelium accedente consilio ea, qua fungimur Cæsarea autho-*
„ *ritate*, ac de Nostræ Imperialis potestatis plenitudine, in nomine
„ Domini Salvatoris nostri Jesu Christi, à quo omnis principatus,
„ & honor promanat, eundem Illust. Franciscum Medicem Ducem,
„ ejusque descendentes in infinitum, *masculos, legitimos, & natu-*
„ *rales*, ac illis deficientibus, vel non extantibus, *proximiores mas-*
„ *culos ex Medicea familia*, in perpetuum, ut supra, omnes tamen
„ successuros ordine *ac jure primogenii, in Magnos Duces Hetru-*
„ *riæ, eorum locorum, quæ ibidem ipse Dux Franciscus possidet,*
„ *seu ad eum pertinent*, & ipsam provinciam respective, ad pro-
„ priam dignitatem, nomen & titulum Magni Ducatus *re ipsa, &*
„ *cum effectu eveximus*, exaltavimus, sublimavimus, & amplifica-
„ vimus: ipsumque Ducem Franciscum, ad dictos successores suos,
„ ejusdem provinciæ Hetruriæ, Magnos Duces vere creavimus, fe-
„ cimus, constituimus, extulimus, & declaravimus, aliorumque,
„ cujusvis provinciæ Magnorum Ducum numero, cætui, & consor-
„ tio, realiter aggregavimus, in eorumque ordinem, ac gradum,
„ pleno jure cooptavimus. Atque insuper omnia, & singula privi-
„ legia, jura, indulta, dignitates, libertates, honores, immunita-
„ tes, titulos, gradus, honorantias, facultates, authoritates, præ-
„ eminentias, ac omnes & quascunque gratias, quibus alii, vere &
„ proprie provinciarum Magni Duces, & Principes, quavis digni-
„ tate præfulgentes, ac quacunque potestate fungentes, de jure vel
„ consuetudine utuntur, potiuntur, & gaudent, seu uti, frui, poti-
„ ri, & gaudere possunt, & debent, & in futurum quomodolibet
„ poterunt, vel soliti fuerint, illis perfecte tribuimus, dedimus, tra-

„ didi-

„ didimus, atque concessimus, prout per praesentes eadem scientia
„ & authoritate erigimus, exaltamus, sublimamus, amplificamus,
„ creamus, facimus, aggregamus, cooptamus, damus, concedi-
„ mus, tradimus, & cum effectu amplissime tribuimus, decernen-
„ tes, *& hoc Nostro Caes. edicto firmissime statuentes, ut posthac*
„ *perpetuis futuris temporibus* dicta provincia Hetruriae, una cum
„ suis civitatibus, terris, castris, oppidis, arcibus, fortalitiis, villis,
„ locis, & juribus, ac universis, & singulis pertinentiis ab eodem
„ Illustrissimo Duce Francisco possessis, seu ad eum quomodolibet
„ pertinentibus, pro vero Magno Ducatu habeatur, teneatur, re-
„ putetur, tractetur, & sic idemque Magnus Dux Franciscus, ejus-
„ que praefati descendentes, & posteri, in Magno isto Ducatu suc-
„ cessuri, ordine & modo qui dictus est, ab hac hora in perpetuum
„ sint, inscribantur, dicantur, appellentur & nominentur, Magni
„ Duces Hetruriae, ac ut alii cujuscunque provinciae Magni Duces
„ honorentur, tractentur, & reputentur, ab omnibus & singulis,
„ cujuscunque gradus, status, ordinis, conditionis, & dignitatis ex-
„ titerint, tam in scriptis, quam viva voce, aut alias quotiescunque,
„ & quomodolibet illorum mentio erit facienda, aut eorum ratio
„ habenda fuerit, omnibus & singulis praenarratis privilegiis, titulis,
„ honoribus, libertatibus, gratiis, & effectibus tam de jure, quam
„ ex consuetudine, in genere, vel in specie ipsis Magnis Ducibus
„ competentibus in sessionibus, celebritatibus, pompis, ceremoniis,
„ & actibus, publicis vel privatis, in quibuscunque locis ubique ter-
„ rarum, etiamsi aliqui alii Magni Duces, similesque Principes, ut
„ supra praesentes fuerint, uti, frui & gaudere possint, & debeant,
„ non quidem ad illorum instar, & similitudinem, sed pariformiter,
„ vere, proprie, & absque ulla prorsus differentia, non obstantibus
„ quibuscunque constitutionibus, legibus, ordinationibus Imperia-
„ libus, ac provinciarum, civitatum, & locorum quorumlibet sta-
„ tutis, & consuetudinibus, etiam juramento, confirmatione Impe-
„ riali, vel quavis firmitate alia roboratis: privilegiis quoque, indul-
„ tis, & diplomatibus Imperialibus, quibusvis personis, etiam Du-
„ cibus, quibus forsan Imperiali aut quavis alia authoritate conces-
„ sum sit, quod privilegiis, favoribus, praeminentiis & gratiis, ad
„ instar Magnorum Ducum, perinde ac si ipsi Magni Duces realiter,
„ & cum effectu essent, uti & gaudere possint in genere vel in spe-
„ cie, sub quibuscunque tenoribus, & formis, & cum quibusvis
„ etiam derogatoriis, & quantumcunque efficacissimis clausulis, &
„ decretis, quomodolibet concessis confirmatis, vel innovatis. Qui-
„ bus omnibus, etiamsi de illis, eorumque tenoribus specialis, ex-
„ pressa, individua, ac de verbo ad verbum mentio seu quaevis alia
„ expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda
„ esset, eorum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis
„ habentes (illis alias in suo robore permansuris) hac vice duntaxat,
„ ad effectum praesentium, specialiter & expresse derogamus, tota-
„ literque & latissime derogatum esse volumus, & decernimus: cae-
„ teris contrariis quibuscunque non obstantibus, supplentes ex ea-
„ dem potestatis plenitudine, & certa scientia, omnes, & singulos
„ defectus, tam juris, quam facti, si qui forsan in praemisis comperti
„ fuerint;

„ Volumus tamen, quod haec concessio minime debeat praejudi-

„ care, juribus cujuscunque prætendentis dominium, super dictis
„ locis, & *ut porro salva sit superioritas Nostra, Sacri Imperii,*
„ *ac cujuslibet alterius*, utque omnia & singula interpretentur in
„ favorem dictæ familiæ Medicææ. Nulli ergo hominum liceat hanc
„ Nostræ erectionis, exaltationis, sublimationis, amplificationis,
„ creationis, dispositionis, declarationis, concessionis, decreti, vo-
„ luntatis, derogationis, suppletionis, & gratiæ paginam infringe-
„ re, vel ei, quovis ausu temerario, contraire: si quis autem id at-
„ tentare præsumpserit, præter Nostram & Imperii sacri indigna-
„ tionem gravissimam, pœnam mille marcharum auri puri, pro di-
„ midia fisco, seu ærario Nostro Imperiali, reliqua vero parte inju-
„ riam passis, irremissibiliter applicandam, se noverit ipso facto in-
„ currisse, harum testimonio literarum, manu Nostra subscripta-
„ rum, & bullæ Nostræ aureæ appensione munitarum.

„ Datum in Civitate Nostra Viennæ, die vigesima sexta Januarii,
„ anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, Re-
„ gnorum Nostrorum Romani decimo quarto, Hungarici decimo
„ tertio, Bohemici vigesimo septimo.

La idea di questo magnifico Privilegio, prescindendosi anche dalle antecedenze, spira sovranità pel concedente, e dipendenza per l'accettante. La introduzione, o il preparamento, con cui Cesare indica di essere per conferire un Beneficio, cioè un Feudo di dignità, a Francesco de' Medici come a Principe dell'Impero, n'è una chiara nota. *Nostrarum partium esse planè cognoscimus...... nostra & Sacri Romani Imperii beneficia, insignia, & honores, pro unius cujusque dignitate, & meritis, distribuere ac impertiri.* Il guiderdonare coll'ampliazione delle dignità, *præmiis prosequi*, si conviene tra 'l Sovrano e il Dipendente. Gli ossequj, che Massimiliano allega per motivo d'impulso della nuova collazione, e ch'egli dice essere stati prestati a lui ed a' suoi Augusti predecessori, sonosi veduti innanzi, ch'erano ossequj di Principi vassalli (1). La lode ch'egli comparte a Francesco dell'amministrare la giustizia a' Popoli, e di reggerli religiosamente, non sarebbe tanto convenevole in bocca di altro Principe, che in quella del supremo Signore. Alla esposizione de' quali due articoli possono servire le parole di Pietro Vettori, celebre Scrittore Fiorentino di quel tempo, pronunziate in Firenze in lode dell'Imperadore Massimiliano II. e ad una di Cosimo I. e Francesco de' Medici, le quali riflettono sopra questo Diploma. (2) *Probitas etiam* (Maximiliani II.) *optimi Principis, perpetuaque & constans voluntas in eos ornandos, quos ob eximias ipsorum animi dotes, honestaque facta, præmio & honore dignos judicabat, in eo apparuit, quod cum sæpè perspexisset egregium animum Cosmi, nostri Ducis, erga Imperatoriam Majestatem, nec ullum officium ipsum unquam prætermisisse, QUOD AD FIDEM OBSEQUIUMQUE IN ROMANOS IMPERATORES DECLARANDAM PERTINERET; multaque sæpe audisset DE SUMMO CONSILIO IPSIUS, ET SINGULARI SAPIENTIA ATQUE JUSTITIA IN REPUBLICA, QUAM REGEBAT, ADMINISTRANDA; ut de vera quoque imagine ipsius, æmuloque paternarum virtutum, Francisco Filio, non cessavit unquam in omni sermone ipsos dilaudare, & testimonio suo dignitatem gloriamque ipsorum augere. Nec verbis tantum, & oratione contentus fuit, sed factum quoque addidit, quod valdè claram hanc, & illustrem Familiam magis adhuc decoravit, & quod habuit summum pretium, ei persolvit, cum optimi Parentis*

(1) *Sopra* § 21 *fino* 30.

(2) *Petr Victor. in Oration. Funebr. Maximil II. Imperat Inter. Orat. edit. Florent a.* 1576 *p.* 65.

rentis optimum filium Magnum Etruriæ Ducem creare voluit .... Unum igitur hoc eorum est, quo compensare Maximilianus ex parte voluit officia multa, vel merita potius in se variis temporibus collata.
La rettitudine e giustizia nel reggere i Popoli che Massimiliano II. lauda qui nel Gran Duca Francesco; Carlo V. la collaudò già in Cosimo I. qualora venne a visitare questo Imperadore in Genova (1) e a rendergli conto del governo dello Stato suo. La menzione grata, che fa Massimiliano de' meriti di Cosimo I. e di Francesco inverso il S. Impero, e gli Augusti predecessori suoi, non è peravventura una vana cirimonia, ned un vile o colorito pretesto. Toltone l'inconveniente della elevazione alla dignità Gran-Ducale ricevuta dal S. Pontefice contra la volontà e Ragione di Massimiliano II., infiniti ed incomparabili erano i meriti di Cosimo I. e di Francesco inverso Carlo V. e Ferdinando I. Un' altro uomo assai giudizioso, il quale visse e scrisse allora, cioè nell'anno 1560. innanzi che Massimiliano II. ricevesse questa offensione, esprime al vivo e al vero que' segnalatissimi meriti. E perchè il passo conferma appunto in ristretto, quel, ch' io ne' prossimi precedenti due capitoli ho a lungo provato, il riporterò qui.(2)
In Fiorenza, e nello Stato suo, da che vi è questo Duca (Cosimo I.) non hanno ricevuto (gl' Imperadori) mai un minimo sconcio, s'è mantenuto sempre la Provincia, e quella Potenza con ALTISSIMA RIPUTAZIONE ET UTILE DELLE COSE DELL' IMPERIO, e di tutti i Regni di quella Regia & Imperial Casa d' Austria, così in Italia come fuori. Non ne ha Carlo, e Ferdinando Augusti havuto mai, SE NON UTILE, SE NON FEDE, se non contentezza, se non gloria, se non vera conservazione della riputazione e grandezza loro; nè so imaginarmi qual Vicerè, o Vice Duca, o Governatore Spagnuolo o Italiano habbia da già molti anni havuto Carlo o Ferdinando, da chi havesse potuto sperare, o desiderare, non che attendere, o conseguire più sicuro e tranquillo, & utile servitio, che da questo per ogni parte dal principio al fine. Nelle maggiori turbulenze loro, quando la Germania era in sì gravi combustioni ..... si è veduto quel Signore star sempre saldo, far pochi strepiti, mostrar maravigliosa modestia e bontà con ciascuno; ma SOPRA TUTTO INTEGRISSIMA FEDE, AMORE, DEVOTIONE, E GRATITUDINE verso le cose DI CARLO, DELL' IMPERIO, e della Corona di tutti coloro. Et finalmente, quando e dove è stato opportuno, ha operato IN QUEL MODO, CHE HA VEDUTO, E CHE VEDE IL MONDO. Et qui io mi rendo certo, che V. Signoria & ogni altro, potrà molto ben conoscere, che io non aggiungo punto nè pelo di bugia, anzi, che NON DICO COSA, CHE NON SIA NOTISSIMA, COME VERISSIMA.
Sì veramente, che Massimiliano II. placato l'animo placidissimo suo per natural' indole, scordata l'offesa, con veracità allegò per motivo del presente suo Benefizio i meriti ed utili ossequj prestati da' Principi Medici a lui, e a' suoi predecessori, e al S. Impero. Ma torniamo al testo del Diploma. Il convertire ed erigere per EDITTO la Provincia di Toscana composta de' luoghi allora posseduti dal Duca Francesco in Gran Ducato, è l'anima, e l'effetto di questo Atto positivo di sovranità Imperatoria esercitata in uno Stato dell' Impero: la riservazione espressa di cui toglie e sconfina dall' Editto ogni dubbio circa la medesima. E ultimamente la limitazione de' successori nella dignità di nuovo conferita e creata, a' soli figliuoli, e discendenti maschi, legittimi, e con legge di primogenitura; e conseguentemente la esclusione delle Principesse o Femmine, non lascia

(1) *Sopra cap.23.§.167.seg.f.602.*

(2) *D Ippolito Chizzuola nella lettera a Gio. Battista Gavardo tra le lettere de' Principi. Parte III. p. 216.*

dubitare che la concessione non fosse feudale (1). Perocchè, chi mai vide in un'atto di semplice ricognizione, e non di creazione o collazione feudale di dignità appor simile limitazione? Come si aspettava egli a Massimiliano II. appor quella legge se non era Sovrano? Fu forse una disposizione testamentaria; un' atto civile; una istituzione di Fideicommesso, Primogenitura o Maggiorato usata tra' privati? Ella fu concessione del Signore diretto e supremo della Provincia che si eresse in GranDucato, relativa anche in queste clausule limitative alle due Concessioni ed Istituzioni sovrane fatte da Carlo V. ad Alessandro nel 1531. ed a Cosimo I. nel 1537. ed altresì al patto della reversione delle Fortezze fatto con entrambi. Ora in niuna concessione di Sovrano, la quale non sia feudale, o pari ed equivalente alle Feudali, si ha a trattare dell'includere od escludere i secondogeniti, i non legittimi, e le femmine singolarmente. (2) *Nec de foeminis in concessione aliqua tractari potest, ad eas sive admittendas, sive excludendas à successione*; *NISI CUM AGITUR DE FEUDO*, dice Antonio Fabro, ed illustra la sentenza col testo della *l. quidam*. 132. *D. de verbor. oblig. vers. in eo autem qui non adoptavit, quem intellectum habeat haec conceptio, si eum aliter quam filium observasset, non prospicio: an & hic exigemus exhaeredationem vel emancipationem, res in extraneo ineptas*. E ben'adattamente egli adoperò questo Testo: perocchè niente manco inetta cosa sarebbe un Principe, il quale in trattando circa Stati e dignità non da lui dipendenti, con altro Principe eguale a lui in libertà, apponesse tali limitazioni per le persone che hanno a succedergli in quelle dignità e Stati; di quel che saria inetto in uno straniere non Padre naturale nè adottivo, il parlare di emancipare o diredare uno che non è suo figliuolo almen'adottivo. Mentre che nella guisa, che a' soli Padri pertiene il gius e la possibilità di emancipare o di diseredare; così al solo Principe supremo negli Stati a lui spettanti, si appartenga il limitare, ristrignere o dilatare le Concessioni sue circa la successione delle Famiglie. In queste dunque clausule ristrittive a' maschi legittimi, contenute in tutti gli Atti passati tra' Principi Medicei e gl' Imperadori; cioè in quelli del 1531. in Firenze, e del 1535. in Napoli con Alessandro; e in quello di Cosimo nel 1537. e quest'ultimo del 1576. con Francesco sta riserrato il Patto Feudale. Ed attesochè, dalla qualità del Patto contenuto nel contratto, si de conoscere la qualità e natura di esso contratto che lo contiene, eziandio qualora le parole od esprimano, o pajano di esprimere cosa diversa, conforme all'insegnamento de' DD. (3) *Pactum adjectum contra naturam contractus, ipsum contractum non vitiat, sed eum mutat in aliud contractus genus*. Sopra la legge *ubi ita donatur* 27. *D de mort. caus. donat*. E sopra la legge *Lucius tit. D. depos.* per quelle parole; *nam si ut tantundem solveretur convenit, egreditur ea res notissimos depositi terminos*. *Lex conducto*. 15. §. *Papinianus, aliàs l. si uno D. locat*, ne segue, che molto più le suddette Imperiali concessioni, ed in ispecie quest' ultima di Massimiliano II. in cui non c'è sillaba nè parola la quale contraddica alla qualità di feudo, debbano essere per Feudali riputate.

115. E per certo, sì come la Dignità Ducale era di qualità Feudale in Cosimo I. così ancóra la medesima Dignità del medesimo genere estesa a più alto grado, ed al GranDucale dovette essere Feudale nel suo successore e figliuolo. Conciossiachè manifesto sia, per la legge Cesarea suddetta di successione in tutta la Discendenza maschile, che Cosimo non era del genere de' Duchi, o Dogi, che le Repubbliche si fanno da sè o amovibili, o a tempo limitato, o a vita. Nè di quell'altro genere indicante

(1) *Sopra cap. 23. §. 159. f. 601.*

(2) *Ant. Faber. Consult. contra Duc. Mant. P. 1. p. 45.*

(3) *Dionys. Gottofr. in not. d ad l. ubi ita donatur 27. D. de mort. caus. Donat.*

dicante potestà assoluta, quale l'ebbero i Duchi della Russia fuor dell' Impero; o quale sel diè per politica modestia Filippo Macedone sopra le Città Greche da lui colle armi pel diritto della guerra e vittoria soggiogate, e di cui dice Giustino: (1) *Ita vicit ut victorem nemo sentiret: sed nec REGEM se Græcis; sed DUCEM appellare jussit. Atque ita inter tacitam lætitiam, & dolorem hostium temperavit, ut neque apud suos exultasse, neque apud victos insultasse videretur.* Perciocchè, nel decreto Fiorentino municipale fu per Cosimo I. escluso quel titolo (2); ned egli da altri l'accettò, nè l'adoperò, se non dappoichè Cesare gliene avea data la permissione: la quale non si chiede nè si aspetta per chi può averla, o l'ha avuta da un popolo che veramente è libero et indipendente (3).

La dignità Ducale semplice non fu ne meno del genere delle meramente *PERSONALI ED ONORARIE*; perocchè venne richiesta da Cosimo I. relativamente alla giuridizione, al governo, e dominio sopra il Territorio, o lo Stato di Firenze; e nel medesimo tempo (4) ed Atto, con cui si chiedette la Investitura o Confermazione di quel Governo, o Stato. A talche essa dignità era congiunta ed annessa col possesso dello Stato, e conceduta da chi operò da Sovrano sopra di esso; e in tal caso per la idea, natura, e per lo metodo delle subordinazioni essa fu delle dignità subordinate e dipendenti; e di quelle, che sempre ne' Regni di Francia e d'Italia, e nell' Impero Romano-Germanico furono FEUDALI, secondochè abbiamo dimostrato (5); e secondochè insegna Giovanni Seldeno *ex professo*(6). E lo stesso si avverifica degli Arciduchi. (7) *Post Imperium ad Francos translatum in Carolo Magno (sub quo FEUDALES ISTÆ DIGNITATES frequentes fuerunt in Regnis Italiæ, Galliæ, & Germaniæ) non tantum isti tituli DUCUM, comitumve, sed & alii plures FEUDIS CONNEXI SUNT: quorum primarii ex illis Ducum & Comitum derivati: ut Archidux ...., Comes Palatinus, Landgravius, Marchio*, . Cammina lo stesso pe' Gran Duchi, e per lo Gran Duca di Firenze in ispecie: (8) *Sicuti in Germania ArchiDucis titulo Austria claret, ita in Italia Florentià vocatur Magnus Ducatus, seu Magnus Dux Etruriæ.* Cioè, l'uno in Germania, l'altro in Italia godono preminenza tra' Duchi; ma entrambi con dipendenza dall' Impero; ciascuno a misura de' suoi Privilegj speciali Imperiali; ed in genere quella in conformità del *Gius Francico*; cui soggiacquero ab antico gli Austriaci, e Bavari: questo del *Gius Italico*, cui soggiace Firenze e Toscana. Avvertire si può che della espressa erezione dell' Austria in Ducato abbiamo la formula, e il Diploma di Federico I. (9) quando della collazione della Dignità Arci-Ducale non si ha; talchè nè pure facilmente si può difinire in qual tempo veramente incominciasse (10): ed all' incontro della creazione del Gran-Ducato di Toscana l'abbiamo; quando dal Ducato semplice, ch' io sappia, non c'è. La qual cosa conferma quel che già altre volte ho detto (11), che anche senza scrittura si possono avere coteste *dignità feudali*: e che basta, che non si usurpino senza la concessione sia espressa sia implicita, nè contra la volontà dell' Imperadore e del S. Impero. Anche per le nude parole di Cesare si ottengono; ondechè dice il Seldeno favellando de' Conti dell' Impero di primo grado: (12) *Recentiores vel per Diploma, vel etiam per verba nuda creati sunt.* Arrecandone l'esempio di Adriano de Croy Signore di Rodi, che fu con sole parole dallo stesso Carlo V. in Bologna l'anno 1530. creato Conte del S. Impero (13): e parlando de' Gran Duchi di Borgogna e di Silesia dice, che ebbero similmente quella dignità senza Diploma, e formale creazione: (14) *Neque per formulam creationis Ti-*

tulum

(1) *Justin. lib.* 9. *p.m.* 107.

(2) *Sopra cap.* 23. §. 54. *seg. f.* 559. *seg.*

(3) *Joh. Seldon de Titulis honorum P.* 2 *c* 1. *n.* 8. *p.* 26. *seg.*

(4) *Sopra cap* 23. §. 80. *f.* 572. § 87. *f.* 578. §. 124. *f.* 587.

(5) *Sopra c.* 22. §. 142. *f.* 540.

(6) *Joh Seld. ibid. n.* 22. *p.* 66. & *passim.*

(7) *Ibid.*

(8) *Ibid. n.* 31. *f.* 94.

(9) *Limnæus Enucleat. lib.* 3 *cap.* 2. *n* 11.

(10) *Limnæus Enucl. lib.* 2. *c.* 14. *n.* 9.

(11) *Sopra* §. 96. *seg. f.* 710 *seg.*

(12) *Selden. ibid. n* 32. *p.* 105.

(13) *Ex Corn Agripp. ap. Goldast. Polit. Imper. P.* 4. *p.* 337.

(14) *Selden. l.c.*

tulum Magni Ducis acceperunt Burgundi & Silesii alias. Ma in ordine alla dignità semplice Ducale di Cosimo I. al difetto del Diploma ben supplisce la moltiplice richiesta e supplica ch'egli ne fece a Carlo V. e la confessione propria di averla avuta da lui (1). E rispetto alla GranDucale di Francesco suo Figliuolo, perchè la si consideri per *Dignità feudale*, basta bene, ch'egli l'accettasse, e quasi comperasse da Massimiliano II. dappoichè questo Cesare si era dichiarato e pe' suoi Ministri solennemente, e per le propie sue parole, che non volea che Cosimo I. ne portasse il Titolo, senza il consenso suo, assuntosi; appunto perchè egli era Feudatario e Vassallo suo per Firenze e Siena; e non per altra cagione. Pe' suoi Ministri, diss' io, perocchè il suo Imbasciadore in Roma in protestando contra la creazione che ne fece il S. Pontefice Pio V. disse queste formali parole: (2) *Quandoque FLORENTIA ET SENÆ CAMERÆ SUNT ROMANI IMPERII, neque potest neque debet circa titulum DUCIS FLORENTINI aliquid innovari citra voluntatem Cæsareæ Majestatis; alioqui enim pertinebit ea res ad manifestum equidem Majestatis præjudicium; atque ita tanquam non facta habebitur, & viribus omnibus destituetur.* E Massimiliano II. nella sua lettera comminatoria a Cosimo I. (3) ripetè la stessa ragione, appellandolo suo Vassallo: e come tale lo citò davanti al suo Tribunale Aulico Imperiale, ed egli comparve (4). Ora se dopo tali premesse Francesco accetta da quell' Imperadore la nuova Dignità GranDucale, annessa al Territorio e Stato suo, non veggo come si possa negare, che l'accettasse come *Dignità feudale*. E per non lasciarci distrar dalle cavillazioni e sottigliezze vane, l'origine sola di tutta la controversia di precedenza, onde fu prodotto finalmente questo Diploma, quale la ravvisiamo raccontata da' Fiorentini Storici (5), non si fonda essa nella qualità di Principe Feudatario e Vassallo? Principi assoluti et indipendenti non hanno costume d'intervenire ne' servigj aulici, nel modo che fece Cosimo; molto meno di cedere la mano a' Principi vassalli. Niun Principe o Personaggio di Francia disputerebbe il rango al Serenissimo Principe Elettorale di Baviera, od altri con allegare per cagione di preminenza, ch'egli ha fatto ne' Conviti Regj od in altre solennità dell' ultimo Sposalizio una funzione simile in presenza de' Principi forestieri, e a quella Corona non subordinati. Il *dare all' Imperadore la servietta*, o il mantile per isciugarsi le mani si conviene o a chi ha *dignità misteriale ed uficio Aulico*; o a chi ha *dignità feudale*. In alcune Corti si aspetta tale uficio al Marisciallo, che col mantile sulla spalla precede a coloro, i quali conducono e portano i cibi alla Real Mensa: e con questo va connesso l'impiego di presentare il Bacino, e di versare l'acqua sulle mani del Sovrano, ove non si presenti la stessa salvietta da un canto bagnata per minore incomodo del Signore: ed è per lo più riputato cotesto ministero più onorevole tra gli Aulici (6). Ondechè si attribuisce nel Convito Regale dopo la elezione dell' Imperadore o Re de' Romani all' Arcimariscialo dell' Impero l'Elettore Sassone (7); benchè talvolta anche si sia amministrato dal Palatino e Brandeburghese. Sì che il Duca Alfonso di Modena non senza fondamento da questo Atto solo pretese di inferire il possesso di preminenza sopra Cosimo I. considerato o per capo semplice di Firenze, o come investito della dignità feudale di Duca. Perocchè a' Duchi è molto onorevole tal ministero. Il perchè l'Imperadore Carlo IV. conferì lo stesso o il simile a Wencislao suo fratello Conte di Lucenburgo, e a' suoi discendenti e successori tutti, nell' atto stesso con cui lo creò Duca ed eresse quella Contea in Ducato, e gliel diè in feudo, con questa formula: (8) *Te hæredes & successores*

(1) *Sopra cap. 23. § 54. seg. f. 559. seg. e §. 121. f. 586 §. 149. seg. f. 599. seg.*

(2) *Apud Anton. Gabut. vita Pii V. lib. 3. c. 16.*

(3) *Sopra §. 49.*

(4) *Sopra §. 107. e seg.*

(5) *Sopra c. 23 § 222. f 621.*

(6) *Limnæus ad A. B c. 27. § 6. n. 53. & Veller de Offic & Suboffic. S. R. I. c. 10. § 12. & seg. p. 164. seg.*

(7) *Pastorius in Rom. Aler. vel Theatr. Election & Coronation. Rom. Cæsar. T. 1. p. 31.*

(8) *Diplom. Erection. Comitat Lucenburg in Ducat ap. Leibniz. Cod Jur. Gent. P. 1. ad a. 1358. p. 207.*

cessores tuos Duces Lucenburgi perpetuo infrascripto claro quidem officio gratiosius insignimus; ut quoties nos aut successores nostros Romanos Imperatores sive Reges ad reprimendam rebellium nostrorum superbiam, vel ad nostros seu Imperii procurandos honores, armatos contigerit incedere, Tu hæredes aut successores tui Duces Lucenburgenses qui pro tempore fuerint, frenum Imperialis seu Regalis Dextrarii nostri à latere dextro gubernare, & prospicere debita fidei diligentia debeatis; & IN RECUBITU MENSÆ NOSTRÆ CIBOS REGIOS, QUI IN SOLEMNIBUS CURIIS NOSTRIS ADMINISTRATI FUERINT, CORAM NOBIS INCEDERE (vel incidere) ut sic tanquam Principes fideles Imperii guerrarum & pacis in tempore, nostri curam & custodiam habeatis. Dipintura del servigio pagano o militare, e dell' Aulico feudale.

116. Sì veramente, che ripetute le cose dal loro inizio, e progresso fino alla fine, e comparate tutte le antecedenti con le contenute nel medesimo Diploma, e spiegate queste per quelle, sì come è dovere, che si spieghino gli effetti per le lor vere cagioni; e vedendo noi, che solamente dopo questa Concessione Imperiale avuta da Massimiliano II. con molte istanze, fatiche e spese; e non prima i Principi Cristiani hanno dato il Titolo Gran Ducale a' Principi Medici; chi negherà questo solo essere un' argomento di subordinazione da una parte, e di sovranità dall' altra? e chi può concepire questa Dignità con idea diversa da quella che si ha delle *Dignità feudali* rispetto all' Imperadore, e il S. Impero. Il che non è rispetto al S. Pontefice, ed alla S. Sede, in linea temporale parlando. E non appare nè pure che P. San Pio V. abbia preteso altro, che conferire una semplice dignità di eccellenza, e preminenza. Ma poichè la Bolla Pontificia risuona formule sovrane, e l'atto stesso è da gran Sovrano; non vorrei, che confondessimo, sì come desiderano gli Oppositori, le diverse specie, e le idee delle cose, e peravventura le cose diverse stesse; e perciò diamo mente ad alcune poche osservazioni. San Pio V. dichiara nel suo Diploma, d'intendere, che Cosimo I. era indipendente per ragion di Firenze da qualunque potestà umana. *Quod absoluta potestate ratione liberi & directi Dominii Florentini nemini sit subjectus, ita ut juxta distinctionem piæ memoriæ Pelagio similiter Romani Pontificis prædecessoris nostri, uti Rex & Magnus Dux ac Princeps merito existat.* Confessiamo, che le idee della divisione, o distinzione che fecesi tra Lodovico Pio, e P. Pasquale delle Terre e Città di Toscana; e della piena ed assoluta indipendenza, sono idee incompatibili tra di loro, e chiunque della Cancelleria Apostolica saprà collegarle insieme, sarà un grande Apollo. Certissima cosa è, che fu deciso, tra di loro, e P. Pasquale dichiarò, o si contentò ben volontieri, che nomatamente Firenze, e tutte le Città componenti l'antico dominio o Stato Fiorentino, e Gran Ducato fossero in eterno Città all' Impero Franco soggette immediatamente (1); secondochè si è provato. Ma non importa; quivi non si trattò di provare, ma di asserire soltanto. Dichiara in oltre nella sua Bolla P. San Pio V. che nemeno al dominio temporale di S. Chiesa era soggetto quello Stato: *ejus maxima pars nobis & ipsi Apostolicæ Sedi subjecta non est.* Non vorrei, che alcuno sospicasse, che San Pio V. dichiarasse di prima indipendente Fiorentini e Cosimo I. con la mira di poterli legittimamente far diventare suoi Vassalli, per quell' Atto stesso di erezione in Gran Ducato per l'avvenire. Tra perchè la semplice collazione di tal dignità, senza precedente diritto di sovranità sopra gli Stati cui viene annessa, non debbe importa-

(1) *Sopra c. 4. § 78. f. 204.*

portare tal mutamento: II. non si può ne meno arguire fondatamente dalle parole, dalle formule, e dalla mente di esso Atto, che tale fosse la intenzione del S. Pontefice. Conciossiachè, sebbene tra le cagioni efficienti e finali di tal benefizio si allega la ubbidienza nel passato da Cosimo I. prestatasi alla Santa Sede: *Quod nos & S. Sedem..... continuato debitæ reverentiæ honore coluerit; mandatis nostris filiali obedientia paruerit;* e la fiducia che in futuro la presterebbe con illibata fede: *Firma spe freti, quod is & ejus successores collati nostri in eos beneficii memores debitam nobis, futurisque Romanis Pontificibus grato animo fidei, ac devotionis sinceritatem perpetuo exhibere, conservareque studebunt*; ciò tutto però vien temperato, e spiegato dalla formula del giuramento, che Cosimo in ricevendo la Corona Gran Ducale prestò, con dire: (1) *Promitto & juro, Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ejusque Sedi Apostolicæ, & Tibi, Pie, Dei providentia hujus nominis Quinte Pontifex, SOLITAM HACTENUS obedientiam, & venerationem quemadmodum per Legatos meos eam AD HANC DIEM SEMPER EXHIBUI, & AD OFFICIUM PRINCIPIS pertinet.* Perocchè se non giurò, che solamente quella ubbidienza che avea prestata nel passato, e sempre; e se nel passato, a confessione del S. Pontefice stesso lo Stato Fiorentino e Cosimo I. rispetto a quello era indipendentissimo eziandio dalla S. Sede; la promessa e giurata ubbidienza non potea per l'avvenire importare vassallaggio, nè dominio temporale sopra quest' esso Stato. E comprendesi, che qui si tratta di quella fede et ubbidienza che ogni Principe Cattolico debbe, e gl' Imperadori stessi nelle loro inaugurazioni Romane all' Imperio giurarono a S. Chiesa: *quemadmodum ad officium Principis pertinet*, e più di ogni altro all' uficio del Capo degli altri Principi, e del Protettore naturale di S. Chiesa. Di già ha capito l'avveduto Leggitore, che con queste considerazioni io intendo di ovviare al fallacissimo argomento, che gli Avversarj *passim* mettono in opra, contra il valore delle formule usatesi dagl' Imperadori, e Re ne' loro Diplomi: argomento ch' essi tirano dalla similitudine, che hanno colle adoperate altresì da' SS. Pontefici. Ma *ex diversis non fit illatio*. Ta' formule non importano ne' Diplomi Pontifizj, quel ch' importano ne' Reali ed Imperiali de' Potentati indipendenti ed assoluti. I SS. Pontefici, si sa, come a poco a poco imitassero ed introducessero ne' loro Canoni, Costituzioni, Bolle e Lettere Apostoliche lo stile, e i termini propj a' soli Imperadori e Sovrani assoluti; coll' occasione che metteano in uso la lor podestà spirituale co' Popoli in verun conto al loro dominio temporale soggetti: e che in riguardo del loro venerabilissimo carattere, e della loro autorità e dignità tra tutti i Cattolici eccellentissima, i Principi assoluti non ne presero quella ombra, o quello scrupolo, e scandalo, che prenderebbono, ove un Principe secolare favellasse con esso loro, o co' loro sudditi in termini risuonanti tanta superiorità. Farebbesi una collezione di volumi degli Atti, Diplomi, e Rescritti Apostolici contenenti consimili argomenti per provare la sovranità de' SS. Pontefici sopra tutti quasi i Regni del Mondo. I quali Diplomi però non si possono sanamente spiegare, che nel modo che pur' ora accennai; ovvero per quel principio universale, per lo quale affermò lo Scrittore della vita di San Pio V. questo Papa avere fatto Gran Duca, il Duca Cosimo I. cioè, (2) *come Principe supremo, che può dare, e torre le dignità e titoli*: e ch' è contenuto nell' esordio del Diploma stesso di San Pio V., ove dice di fare tale creazione perchè era *disponente domino super gentes & regna constitutus*: il quale quanto di valore avere debba negli affari temporali,

(1) Ap. Fr. Modium pandect. triumph. Tom. 1. l. 4. c. 27.

(2) Sopra §. 39 f. 690.

porali meri, il lascio che co' SS. Pontefici il dibattano i Potentati interessati, non essendo ciò lo stato della nostra quistione. Gl' Imperadori allo incontro, e gli altri Re, e Sovrani assoluti non avendo, e non pretendendo di avere nè titolo, nè pretesto sì universale; ne viene, che i simili loro parlari non possono esser' equivocosi in questa parte; ma che sono *univoci*, e che s'intendono di essere adoperati solamente co' loro Sudditi, Vassalli, Feudatarj e Dipendenti. E qualora con altri usanli, sono riputati per Usurpatori. Laonde per la comparazione, e confusione delle disparate idee delle formule diplomatiche Pontificie, colle Imperiali e Reali, in niun modo viene indebolita la forza de' Privilegj e Diplomi Cesarei, e Reali: e da quelle a queste non vale una noce la illazione: e il Diploma di San Pio V. pe' Serenissimi Gran Duchi non importa; ma il Diploma di Massimiliano II. onninamente importa *Dignità feudale*. Salvo se non si voglia, che gli Stati tanto indipendentissimi, quanto i dipendenti dall' Impero, sieno Feudi de' SS. Pontefici.

117. A questa evidenza si oppone per parte degli Oppositori un' Atto, od una specie di Protesto fatto dal Gran Duca Francesco tra le sole parieti del suo Palazzo, per adulare la Corte Romana.

(1) „ Instrumentum Protestationis, factæ à Serenissimo Francisco „ Magno Etruriæ Duce die 13. Februarii 1575. Indictione IV. ex „ Archivio Generali Florentino.

„ In Dei nomine Amen. Anno Dominicæ Incarnationis 1575. „ Indictione quarta, & die tertia decima mensis Februarii, Grego„ rio XIII. Summo Pontifice, & Serenissimo Francisco Medici Ma„ gno Etruriæ Duce Dominante. Actum Florentiæ in Palatio præ„ fati Serenissimi Magni Ducis, sito in Populo S. Romuli: præsenti„ bus ibidem, Illustrissimo Domino Bartholomæo olim D. Joannis „ Baptistæ de Concinis de Comitibus Pennæ, & Magnifico D. Anto„ nio D. Laurentii de Servidis Equite S. Stefani, Testibus, ad infra„ scripta omnia & singula vocatis, habitis, & rogatis.

„ Cunctis pateat evidenter, qualiter in mei & Testium præmisso„ rum præsentia, personaliter constitutus Serenissimus Dominus no„ ster, Dominus Franciscus Medices Magnus Dux Etruriæ II. & „ animadvertens, alias felicis recordationis Serenissimum Cosmum „ Medicem Progenitorem suum, tunc Florentiæ Senarumque Du„ cem, ex causis, tunc plene cognitis, per Sanctissimæ Memoriæ „ Pium V. Pontificem declaratum & creatum fuisse Magnum Etru„ riæ Ducem, decretis & adscriptis ejus dignitatis insignibus, & ut „ ex Bulla, Romæ data sub sexto Kal. Septembr. 1569. latius videre „ est: *In cujus executionem idem Magnus Dux, quamdiu vixit*, „ *talem se nuncupavit, verboque & scriptis ac re ipsa gessit, & à* „ *quamplurimis Principibus, in Italia & extra, pro Etruriæ Ma*„ *gno Duce tractatus & nuncupatus fuit*. Cumque eo è vivis su„ blato, innumeris meritis præfati Serenissimi Magni Etruriæ Ducis „ Francisci suadentibus, ejusque præstantia, & multiplicatis obse„ quiis inducta Cæsarea Majestas Maximiliani II. Romanorum Im„ peratoris electi, præfatum Serenissimum Franciscum Magnum „ Ducem II. prædictum tamquam de novo dicto titulo decoraverit „ & donaverit, ut publico Diplomate, manu Cæsarea obsignato, & „ aureo sigillo munito, constat. Tenore cujus inspecto, præfatus „ Serenissimus Franciscus I. Magnus Dux Etruriæ censendus videre„ tur: quod quidem ab eis...... aliquatenus discrepat cum authori„ tate

(1) *Ex Append. Document. Tract. Lat. de Libert. Florent. n. XIX. f. 71.*

„ tate Apostolica Secundus habendus sit: *& ita demum ex dicta Cæ-*
„ *sarea concessione titulum prædictum adipisci constituerit, ut nec*
„ *in minimo priori concessioni officiat aut deroget, ejusque effectum*
„ *lædat, sed in ejus augumentum cedat*; ideo omni meliori modo,
„ quo id fieri potuerit & debuerit, & possit & debeat, Cæsaream
„ concessionem acceptaverit, & acceptare intendat, eaque uti &
„ potiri decreverit & decernat; ad majorem tamen mentis suæ de-
„ clarationem, & voluntatis animique sui testimonium, vobis DD.
„ Testibus, & uti probis viris & honestis personis, & mihi Notario
„ rogato, ad perpetuam rei gestæ & gerendæ memoriam, ad prædi-
„ ctum & omnem alium ei magis proficuum finem & effectum, dixit
„ & declaravit, *& protestatus est, se dictum Cæsareum privile-*
„ *gium, omniaque & singula in eo contenta, in augumentum & cor-*
„ *roborationem confirmationemque Apostolicæ concessionis, & in ea*
„ *expressorum, acceptasse & acceptare, & vanæ potius dubitatio-*
„ *nis tollendæ causa*; quam quod Pontificiæ gratiæ authoritas, pos-
„ sessioque actus & tractatus, quibus idem felicis recordationis ejus
„ Genitor, eoque defuncto ipse Magnus Dux II. usus est, & in futu-
„ rum utetur, in aliquo irritentur, verum nec in minimo lædantur:
„ volens & intendens à nullo jure & possessione, sibi quomodolibet
„ quæsita, recedere, vel ei præjudicium inferre; sed eorum effectum
„ augere, & jura juribus suis addere, & quia aliter & alias, nisi ani-
„ mo & mente præmissis, ad prædictam acceptationem per eum de-
„ ventum nullatenus foret. De & super quibus omnibus mandavit,
„ per me Notarium infrascriptum hoc publicum confici instrumen-
„ tum, unum vel plura.

„ Ego Angelus Favilla, olim Laurentii Angeli filius, Civis &
„ Notarius publicus Florentinus, de prædictis rogatus.

Di questo Atto fa un strepitoso uso il Trattante Latino con dire: (1) *Nec propterea quod Cæsareæ quoque concessionis sollicitus fuerit Franciscus, jura sibi Pontificiâ benignitate jam delata, vel minus valida, vel parum profutura putavit, quin imo titulum Magni Ducis ab Imperatore se animo accepturum declaravit, fuitque protestatus, ut jura juribus adderet, non verò Apostolicam concessionem vel minimum læderet, aut juri ex eâ quæsito derogaret, ut ex actu adjecto in fine n. XIX.* L'Azione per se stessa fu poco laudabile in Francesco Gran Duca: e non v'è dubbio, che quando fosse venuta a notizia dell'Imperadore, e che questi non avesse giudicato opportuno il dissimulare l'offesa, od avesse avuto le forze necessarie per una esecuzione, egli avrebbe potuto farne giustissimo risentimento di qualità, a farne pentire il Gran Duca. Ma non appare un minimo segno nella Storia di quel tempo, che Francesco avesse l'audacia di rendere questa sua protestazione nota alla Corte di Vienna, o al Consiglio Aulico dell'Impero; con solennità simile a quella con cui Massimiliano II. intimò le sue Protestazioni contra l'operato del Papa in pubblico Concistoro in Roma; e contra Cosimo con la sua propria lettera (2). Ma quel che qui importa si è, che fu cotesto clandestino Atto nugatorio e disutile affatto a favore dell'Indipendenza; perchè fu contrario non pure al Diritto dimostrato; ma altresì al Fatto notorio propio della persona protestante: (3) *Contraria enim protestatio juri minimè incerto nullius ponderis censetur. Tum quoque quum contraria actui manifesto deprehenditur.* Vero è, che i DD. vogliono (4), che col rimedio della prote-

stazione

(1) Tract. Lat. p. 71.

(2) Sopra §. 49. e 50.

(3) Knicb de Jur. Territ. cap. 5. n. 65. p. m. 499.

(4) Bart & alii in l de pupillo 5. §. si quis ipsi Prætori D. de oper. nov. nunciat.

stazione anche segreta provvedere si possano coloro, i quali temono di dover' essere, o che sono astretti a consentire ad alcuna cosa per terrore o ingiusta violenza o troppa venerazione di un Prepotente, il quale gl' impedisca di dolersi del terrore impresso, e della violenza temuta. Perocchè, secondo Ulpiano (1), se uno da un Maestrato perpetuo, che l'Attore non può chiamare in giudizio, riceve torto. (2) *Debet interim testari se non posse nunciare, & sic, IMPEDITUS DENUNCIARE, PROTESTARI INTERIM DE SUO IMPEDIMENTO debet; ut ea protestatio jus suum conservet, & nunciatio postea facta retrotrahatur.* Ma quivi quale impedimento avea il Gran Duca Francesco di non far denunciare e pubblicare nella Corte Cesarea e nel Giudizio Aulico dell' Impero la sua protestazione? dove era il pericolo della violenza minacciato alla vita, o alla libertà, che gli vietasse di farlo? dove la venerazione o riverenza per l'Imperial Dignità? contro alla quale per cotanti anni si era operato irreverentemente in questo affare; e inverso di cui non si piegò il Gran Duca Francesco che vinto dalla forza della Giustizia e Ragione. Niun' impedimento per verità c'era, trattone il rossore di una incostanza e contraddizione al propio fatto inescusabile in chi si sia, e molto più in un Principe. Ora egli è concorde sentenza de' medesimi Savj, che simili protestazioni in occulto fatte senza necessità ed impedimento di pubblicarle ove conviene, sieno nulle e vane (3). E quivi non solamente non ci fu veruno impedimento valevole, o colorito; ma nè pure nell' atto della medesima occulta Protestazione non c'è sillaba di menzione di violenza, timore, o terrore, seguito intorno al Fatto contra cui si protestava: il quale però, ove stato vi fosse facilmente potea, e naturalmente dovea essere menzionato; e può ben' al caso applicarsi il detto di Giustiniano: (4) *Sed & varietatis non in occulto sit ratio.* Ogni ragione e motivo, ch' allega ivi il Gran Duca, dell' avere preso il Diploma Cesareo è: *vanæ dubitationis tollendæ causa.* Ed appunto non si era disputato di altro tra 'l Pontefice e Cesare, e tra Cesare ed i Medici. Ed i Principi, et Imperadori saranno giudicati di fare con grande apparato atti nulli, vani, ed inutili; la quale sciapitezza nè pure in dubbio presumesi da' privati (5) di menoma stima ed autorità. Ed il Diploma di Massimiliano II. avrà finalmente prodotto un' effetto del tutto contrario al fine per lo quale Cesare resistette alla potestà arrogatasi del S. Pontefice contro alla sua: cioè avrà confermato la potestà usurpata, e la creazione, che anzi annullò; ed avrà disfatto la propria e la giusta. Il che è sì assurdo, che nulla più. Tanto della inutilità, e vanità di questo atto. Ora una parola dell' effetto, che la produzione di esso fattasi nella causa, e nel Trattato stampato in Pisa, può avere. Per dir vero, in producendolo gli Avvocati d'Indipendenza o sono stati poco avveduti, o poco curanti del non contraddirsi egli stessi; ovvero hanno stimato di scrivere per Leggitori assai facili, o di grossa vista. Poichè non ce n'è, chi più confermi le ragioni ch' io ho apportate testè per provare, che il Diploma di Massimiliano II. spira sovranità del Concedente, e soggezione o dipendenza dell' Accettante; la qual cosa gli Oppositori dentro de' loro libricciuoli, muniti della lepida autorità di Natal Conti sì gagliardamente negano. Il Gran Duca Francesco, o chi lo sedusse a far quella vana Protestazione, ben conobbe, che il Diploma, ancorchè depurato fosse de' vocaboli feudo, investitura, vassallaggio fedeli servigj e simili, in se stesso però, per sua natura e per quella dell' affare importava quelle cose tutte; ed era annullatorio di quello del S. Pontefice Pio V. quale

(1) *Ibid d. l.*

(2) *Dionys. Gottofr. in d. l. not. p.*

(3) *Bart. & alii in d. l. de pupillo 5. § si quis ipsi Prætori D. de oper. nov. nunciat.*

(4) *L. unic §. ubi autem vers. sin autem ad deficientis C. de cad. toll. c. inter corporalia de translat.*

(5) *Vulg. l. quoties 121 D de reb. dub. l. si ita stipulatus 126 Chrisogonus vers. neque enim malignè de verb. oblig. l. non solum 31. de oblig. & action.*

stato non sarebbe, se non fosse dimanato da chi intendeva di essere, ed era Signore Sovrano delle persone cui concerneva. E se fosse stato un Patto od Atto di mera ricognizione del nuovo grado di dignità ne' Duchi di Firenze, quale si potea dar tra loro e le Corone d'Inghilterra, Spagna, Francia ed altre, non con atto contrario, protestativo et odioso, ma con gradimento ed applauso sarebbe stato ricevuto e corrisposto. Tanto è egli vero, che per provare un punto non sostenibile, ma rovinoso, non si possono produrr' argomenti, che reggano, o che non sieno almen' in alcuna parte contrarj al fine di tenerla in piedi. E per vero dire, se le sì fatte clandestine operazioni fossero un valido rimedio per acquistare l'Indipendenza, a che servirebbero le Investiture anche nelle pubbliche paci deliberate, ed accordate? Non c'è da fare più conto di questa protestazione nella nostra disputa, che sì come non mai fosse stata fatta: ella può indicare poco buon' animo nel Principe vassallo o dipendente; ma non provare la sua Indipendenza: poichè gli atti di dovuta subordinazione ancorchè *coattivi* la provano, e conservano il Diritto del Sovrano. Atteniamci perciò al valore del validissimo e solennissimo Diploma di Massimiliano II. ed in difendendolo contra le cavillazioni degli Avversarj, consideriamone la efficacia con nuova attenzione.

118. Prima di farci incontro al Memorialista, al Whig e al Trattante Latino, ei fa di mestieri di andare al fonte onde essi hanno succiati gl' insigni loro argomenti ed opposizioni; ed è egli questo, il racconto torbido di Natal Conti il quale si mostra infetto del veleno di avversione contra le Ragioni del S. Impero; tantochè, sebbene per alcuni libri eruditi suol egli abbia qualche nome nel mondo, la sua passione però l'ha fatto travedere singolarmente in questa parte, come in più altre a segno tale, che fu riputato per molto ignorante nella Storia della propia patria, secondo l'avvertimento, che ne dà a' Leggitori Gasparo Bitschio nella Prefazione sua alla Storica Opera di lui; cosa che trovo avvilata dal Sig. Hahnio (1); e Gioseffo Scaligero Principe de' Letterati, e de' Critici del suo tempo, ascrivendo il difetto a una natural' inezia lo chiamò (2) *HOMINEM FUTILISSIMUM*. Se nella materia presente egli meriti di esser qualificato con più favore, il giudicheranno gli eruditi dalle riflessioni dissipite, ch' egli fa sovra ogni articolo della negoziazione che maneggiò il Concini co' Ministri Cesarei, ch' egli riporta con molte circostanze, tra le quali ve ne ha delle inverisimili, et assurde affatto: volendo noi sin' alla fine seguire l'istituto nostro di non lasciar' addietro, e di non dissimular nulla di quanto mai fu posto in opera di più sconcio per fondare, o consolidare l'errore della Fiorentina Indipendenza, e che servì di fondamento a' ragionamenti degli difensori di essa, non possiamo non trascrivere qui la narrazione di lui. (3) *Non venendo di Spagna risoluzione alcuna, quantunque con molte lettere s'instasse alla conchiusione: ultimamente per Volfango Romsio mandato dall' Imperadore in Ispagna, per negoziare insieme le cose di Fiandra, e 'l Titolo di Firenze, si ottenne, che il Rè per suoi rappresentanti dichiarasse di esser per approvare, quanto in ciò l'Imperadore terminasse. Ma desiderando pure l'Imperadore in questa materia lettere dal Rè Catolico dopo molti anni del negocio incominciato, tirato dalla comodità degli Elettori della Dieta intimata in Ratisbona per l'elettione del Rè de Romani congregati, e spinto anco dalla ferventissima instanza degli Oratori Fiorentini, alli dui di Novembre nel 1575. pronunciò la sentenza, la quale fù data all'*

(1) *De Jur. Imp. in Flor. p. 52.*
(2) *Joseph Scaliger. Epist. lib. 14. Epist. 309.*
(3) *Natal Conti Ist. Parte 2. lib. 26 pag. 86 a. Traduzione di Gio. Carlo Saraceni edit. Venet. 1589.*

Ambasciadore di Firenze per il Vicecancelliere Cesareo in questa forma. *La Sacra Cesarea Maestà, e Clementissimo nostro Signore, secondo la sua solita benignità, conosce, che già alquanti anni gli illustrissimi, & Eccellentissimi Prencipi, Cosimo de Medici, e morto lui il figliuolo a successore suo Francesco de Medici, Duchi di Firenze, e per nome di quelli i loro agenti hanno colla Maestà Sua Cesarea negociato il titolo di gran Duca di Toscana: & appresso si riduce a memoria* i fedeli, et utili ossequii *fin qui alla Maestà Sua, & a i suoi antecessori da amendue prestati*. Il testo latino dice: (1) (fidelia & utilia obsequia hactenus Majestati Suæ, ejusque antecessoribus alacri semper promptissimoque studio præstita) *e di più il strettissimo parentado, che la Maestà Sua con la Casa de' Medici ritiene. Però posta questa materia con gli Principi Elettori del Sacro Imperio in matura consultazione, hà determinato conferire all' Illustrissimo Duca di Firenze il titolo di Gran Duca di Toscana di tutti i luoghi, li quali ivi immediatamente egli possiede, nè ad alcun altro rendono obedienza, nell' istessa forma, e sotto le medesime clausule contenute nell' elettione dell' Illustrissimo Sig. Alessandro de' Medici sublimato già dall' Imperadore Carlo V. ...... alla Ducea di Firenze. Con riserva però, che tal concessione non debba punto alle ragioni della Cesarea Maestà, o del S. R. Imperio, o di qualunque altro pregiudicare: della qual cosa la Cesarea Maestà Sua hà voluto particolarmente l'Oratore del prefato Illustrissimo Duca di Firenze avvertire: nel restante poi la Cesarea grazia sua cortesemente concedendo. Decreto fatto in Ratisbona alli 2. di Novembre 1575.* Entra di poi Natal Conti nel ragguaglio distinto delle eccezioni, che fece il Concini Orator Fiorentino contro di questa formula di privilegio, il quale per vero dire, era imperfetto, in quanto dovea essere ordinato a sublimare realmente la dignità del Duca Francesco, e a dirimere il litigio della precedenza, fini principali a cui si dirigeva tutta la faccenda; ma non mica imperfetto per le ragioni, che da ingegno a bandiera asserì questo Storico, o chiunque gli somministrò sì frivole Memorie, ch'egli senza discernimento effuse su le carte, dice dunque egli:

(1) Natal Comes Ist. latin in f. edit Venet. anno 1581. lib. 26.

119. (2) *Ma parendo a Gioambatista Concini Agente del gran Duca qual privilegio per il suo Signore poco honorato, lo rendette avertendo, che per quelle parole (fedeli ossequii) l'Imperadore trattava il gran Duca come suddito, e Vassallo.* Le parole latine dello Storico sono *quod per illa verba* fidelia, *Cæsar innueret illum esse subditum*. Ma non è inverisimile, che il Concini avesse scrupolo sulle voci fedeli; e che, per poco favore che avesse col Ministro ch' estendeva la formula del privilegio, ne ottenesse la mutazione, purchè si supponga ch'egli di ciò allegasse alcuna cagione ragionevole; ma incredibile affatto è, che questo Inviato avesse l'impudenza di negare il vassallaggio del suo principale, in chiedendo, e ricevendo una grazia, la quale non gli faceva di mestiere, semprechè si fosse accordato dalle Parti, ch' egli non era Vassallo. Ed a riconoscerne il vero, supponiamo, ch' egli avesse adotta quella improbabile ragione, che addità quivi Natal Conti, vedremo tosto in quale assurdità egli sarebbe incorso, e facciamone la sperienza. Il Concini disse che lo Epiteto *fedeli* aggiunto al vocabolo *ossequii*, indica (ne' privilegi, ed editti Imperiali e Regali) soggezione, e vassallaggio; ed egli disse il vero, e chiunque lo nega, simula d'ignorare lo stile Camerale, ed Aulico, e Feudistico. Ma se questo adiettivo opera tal'ef-

(2) Natal Conti lib p. 286. B.

fetto

fetto ove stia giunto al vocabolo *ossequii*, non meno l'opererà trovandosi unito al nome appellativo della persona che riceve il privilegio, specificando di quella il carattere di fedeltà, che de produrre gli atti ossequiosi, e fedeli; poichè la cagione debbe avere certamente vie più la proprietà, che il suo cagionato; nè di ciò può restare uno immaginabile dubbio a chi di questa materia ha una menoma pratica. Ora ben tornaci in mente, che Alessandro de' Medici fu istituito nel governo di Firenze sotto il vincolo di fedeltà per lo Editto, e Diploma Cesareo (1); e ch'egli protestò in una sua difesa pubblica solennemente di esser fedele, et ubbidiente (2) a Cesare; e che realmente fu tale senza neo di eccezione (3). Sovvieneci parimente, che il Duca Cosimo succedendo a quello incontanente promise per solenne imbasciata *fedeltà e leanza* all'Imperadore, e più volte in appresso in occasioni solenni (4) colle parole, e co' fatti: e che accettò la Investitura sua in qualità di *Fedele e Diletto dell'Imperadore, e dell'Imperio*. Aggiungasi a ciò, che per molti anni il sopraccitto delle lettere Cesaree scritte a lui, portarono questo indirizzo. *Cosimo Fideli Dilecto nostro* . . . . laonde per necessaria illazione lo stesso Concini venne a confessare, che gli antecessori del Duca Francesco furono o Sudditi, o Vassalli dell'Impero. Ma s'egli ciò confessò, come potea senza implicanza assurda negare, che altresì lo fosse il Duca Francesco. Riduciamo all'incontro la faccenda ne' limiti del verisimile. L'Epiteto, o il titolo di Fedeli si dà a' Principi Vassalli dell'Impero. Ma non sempre, nè a que' che sono di prima sfera, e degni di trattamento distinto. Ora trattandosi in questa negoziazione tra l'Imperadore e il Duca Francesco potissimamente di un' accrescimento di dignità di grado distinto, il quale non lasciasse a' competitori suoi materia di più disputargli il passo: il Procuratore del Duca di Firenze con questa ragione potea convalidare il suo scrupolo, e promoverlo, senza offesa della superiorità, e del debito di ricognizione, e chiedere che quell' Epiteto si scancellasse e mutasse. E il ministero Imperiale dal canto suo potea, su questo motivo ammettere la eccezione, e mutare la parola. Imperocchè il torla via, non toglieva punto il carattere di feudalità, e di vassallaggio, e di dipendenza, nè la ricognizione della sovranità dell' Impero, che per la natura dell'atto stesso, e per altre espressioni in quello contenute, viene notato, riservato, ed espresso. Che il nome di Fedele si dia a' Sudditi e Vassalli, et indichi soggezione o vassallaggio; questa è una proposizione verissima; ma essa non è convertibile; cioè non è necessario, che ogni Vassallo si chiami con quel nome o epiteto in astratto, o in concreto: il perchè dal non essere uno trattato con quella appellazione, non segue, ch'egli non abbia l'obbligazione di essere fedele quel Vassallo, ove di tale obbligazione costi altronde. E chi lo supponesse, porrebbe il piede in un grosso fallo: quasichè que' Principi Vassalli dell'Impero, che per buon tratto di tempo furono nominati con tale titolo, ed epiteto, tosto chè ommesso quello, con più distinto formulario sono stati trattati, ed onorati dagl' Imperadori, uscissero da' legami della dipendenza, o del vassallaggio. Il che ripugna alla ragione, ed alla sperienza, siccome, per non uscire d'Italia, lo provano gli esempj nella Real Casa di Savoja, e nella Serenissima Estense. L'Imperadore Friderico II. nelle lettere sue di Vicariato Generale del S. Impero in Lombardia dato a Tommaso di Savoja Conte di Moriana l'anno 1249. il chiamò *Comitem dilectum consanguineum, & fidelem nostrum* (5). Enrico VII. l'anno

(1) *Sopra cap. 21. §. 65 seg f. 456. seg Is. §. 78 seg. f. 460. seg Is. §. 87. seg. f. 462. seg. Is. §. 128. f. 477 seg.*
(2) *Sopra cap. 22. §. 71. seg. f. 517.*
(3) *Sopra c. 22. § 155. seg f 543.*
(4 *Sopra cap. 23. §. 3. f. 546. e § 78. seg f. 569. seg*

(5) *Guichenon Genealog. de la Maison. de Savoye.*

l'anno 1313. nella Investitura fatta a Amadeo gran Conte di Savoja il chiamò *Affinem, & Fidelem nostrum Carissimum*; e creollo Principe, *ultra honorem, & dignitatem, & nomen Comitis.. nomen, honorem, & dignitatem, atque administrationem..... Principis, & Principatus, & privilegia largientes*. Carlo IV. all'incontro nelle sue lettere di Vicariato dato al Conte Verde l'anno 1365. lo appellò *Amedeum Comitem Sabaudiæ, Principem, & Consanguineum nostrum Carissimum*, ommesso il nome, o l'epiteto *Fidelis*; nè indi in poi si appose forse più a' nomi de' Principi di questa Real Casa. Come apparisce nelle lettere di Vicariato dell'Imperadore Sigismondo date l'anno 1412. a Ludovico di Savoja Principe di Achaja. E nella Investitura di esso Sigismondo data l'anno 1416. al Duca Amedeo VIII. ove l'appella colla medesima formula, che usò Carlo IV. E Carlo V nella Investitura data l'anno 1554. al Duca Emanuello Filiberto de' suoi Stati, lo chiama *Illustrem Emanuelem Philibertum Sabaudiæ Ducem, Principem & Nepotem nostrum Charissimum*. E in questo stile si è continuato, come mostrano le Investiture di Ferdinando II. ed altri Atti pubblici. Nella Serenissima Casa di Modena veggiamo Borso Marchese d'Este investito dall'Imperadore Friderico III. l'anno 1452. chiamasi *Noster, & Imperii Sacri Princeps fidelis dilectus*. La ove all'opposito si è ommesso quel vocabolo nella Investitura di Massimiliano I. data al Duca Ercole I. l'anno 1494 ove si nomina (1) *Illustrem Herculem Marchionem Estensem Principem consanguineum, & affinem nostrum dilectum*. La stessa formula usò Carlo V. l'anno 1535. con Ercole II. (2) Dal che si conosce quella ommessione, e mutazione essere un mero distintivo nel Cerimoniale; e si conclude, il Concini aver potuto promovere i suoi scrupoli con quello zelo o colore, o titolo, e i Ministri Cesarei compiacergli, senza derogare alla Ragion Sovrana Imperiale.

120. E questa ragionevole credenza, ch' egli non abbia ardito di allegare la esorbitante negazione di vassallaggio, e dipendenza, e che abbia addotto quel motivo, o alcuna altra sottigliezza, si fortifica al vedere, ch' egli non si è avanzato di chiedere altresì, che si togliesse la parola *Obsequia*; la quale negli Atti pubblici Regali, ed Imperiali non si dà, se non che o a' Sudditi, o a' Vassalli e Feudetarj, e Clienti; i quali Clienti prestano, e debbono prestare gli ossequj per ragion della protezione, o naturale, o convenzionale (3). E non dandosi la *convenzionale* tra Cesare, e il Duca Francesco; ma la naturale, e universale (quale fu co' suoi predecessori, e con tutta Firenze pria che cedesse a' Medici) che va connessa colla giuridizione, e superiorità, ed importa dalla parte del Cliente la subordinazione; ne viene, che non avendo controvertito l'uso di questo vocabolo, nè tentato di farlo cangiare, non abbia negato il nodo della dipendenza, nè del debito di vassallaggio. Tanto più, che qui non si favella già di ossequj di mera riverenza, o di rispetto ma di *ossequj utili*, cioè consistenti nelle opere stesse, e relativi a quegli Atti, che abbiamo in gran parte racconti; e che si possono in linguaggio di Bartolo nominare *Operæ obsequiales* (4), alla prestazione delle quali si oppone quel dire di Svetonio (5) *Obsequium rumpere*, ove parla della ribellione de' Germani contra Galba. Il testo del Diploma dice *propter luculenta, & utilia obsequia tam nobis, quam antecessoribus nostris Romanorum Imperatoribus, & Regibus, ac inclitæ Domui nostræ Austriacæ hactenus præstita*: conchè si indica, che que' servigj, o ossequj, che abbia-

(1) *Ib. Inserto nel Documento* 24. *f.* 401.

(2) *Ibid.*

(3) *Fritsch. P.* 1 *exercit.* 2. *n* 36. & 37.

(4) *Bartol. apud Pandulph. Prateium commentar de verbor signifi: verbo obsequia f.* 377.

(5) *Sveton. in vita Galbæ Imper.*

abbiamo riportati, o che qui s'intendono, furono prestati a Carlo V., e a Massimiliano stesso, e principalmente come a Imperadori, e non come alle persone loro particolari. *Luculenta obsequia* tanto si dice de' Vassalli, come *fidelia obsequia*; così vidimo (1) nel privilegio di Ottone IV. dato l'anno 1210. alla Città di Milano: *Nos in pectore nostro reposuimus, & firmiter recondidimus multa, &* præclara obsequia. *Præclara*, e *luculenta* sono sinonimi, i quali non escludono l'obbligo della fedeltà; ma dimostrano la importanza, e eccellenza de' servizj; e di simili esempj ve ne ha un mondo. Di modo che per ogni conto riesce poco credibile, che il Concini osasse di chiedere quella mutazione, in negando il vassallaggio, e la dipendenza: e assurdo ch'egli fosse in ciò compiacciuto su tale rimostranza lesiva: et assurdissimo in fine il ricavare una prova, od un'indizio di Piena Libertà, da somigliante ommessione, e mutazione di termini.

(1) Di sopra

121. E io son di credere, che un destro cancellista burlerebbe un'astuto inviato, il quale gli ugnesse bene le mani, perchè scancellasse l'epiteto fedeli, *fidelia*, e vi sostituisce quello di *utilis*, o sia *utilia*. Nella favella diplomatica feudale sono sicurissimamente sinonimi questi due epiteti *fidelia*, ed *utilia*. Quindi si legge appresso di Alberto Stadense nella sua Cronaca all'anno 944., che Otton Magno avendo astretto il ribelle Ugone Duca della Borgogna Ducale a giurar fede al suo Sovrano Signore Luigi IV. l'Oltramarino, questo Duca fu poi *utile* cioè *fedele* al suo Re. *Juxta Imperium Regis* (*Ottonis Magni*) *cum Domino suo Lothevvico pactum iniit, manum dedit, UTILISQUE exinde permansit*. Ed in vero se utile si chiama il dominio de' meri Vassalli, e convenevole che utile si dica l'ossequio de' Vassalli al loro Signore. Un' altro esempio di questa sinonimia ne arreca la lettera di Papa Giovanni VIII. a Carlo Manno Re di Baviera, e d'Italia l'anno 883. affine d'intercederne il perdono a Wigbodo Vescovo di Piacenza, che coll'aderire a Carlo Calvo erasi reso, giusta il sentire di Carlo Manno, ribelle; imperciocchè il Papa ivi scrive le parole che qui soggiugniamo: (2) *Si forte quondam Vobis fuit inutilis, nunc verò Vobis & Nobis UTILIS quamvis custodiens simile circa Vos servandæ fidei dedit judicium*. Ivi l'epiteto *Utilis* equivalente ritrovasi alla voce *Fidelis*, come può raccogliersi da tutto il contesto di quella epistola riferitasi da noi per l'addietro in buona parte.

(2) Sopra cap. 4 § 95. f. 216.

122. Seguitiamo ora a sentire le altre eccezioni, che faceva questo negoziatore contra la prima minuta del privilegio, dalle quali si comprenderà sempre più, che la mira di lui fu, di conseguire un compiuto accrescimento di dignità, ma non di evitare la ricognizione della Imperial Sovranità (3) *Parimente dove diceva* (di que' luoghi ch'egli immediatamente possiede, nè ad alcun'altro rendono obbedienza) *pareva strignere e coartare il titolo del Ducato solo di Firenze, nè includervi lo Stato di Siena*. Avea ragione in ciò il Concini; restava certamente non compreso lo Stato di Siena; perciocchè, questo lo possedeva il Duca Francesco mediatamente, e non immediatamente dall' Impero, come Firenze, il che non lo negò il Concini; dunque non negò la sovranità di Cesare, ned il Vassallaggio del Gran Duca. *Similmente quella riserva* (che non si facesse pregiudizio alle ragioni altrui) *rendeva il titolo più tosto ridicolo, che di alcun valore*. Fù altresì verissimo, rispetto al fine della Precedenza; perchè lasciava vive, ed intatte le ragioni, e le pretensioni del Duca di Modena, e Ferrara; non si conseguiva il fine di ultimare

(3) Natal Conti ib.

quella

quella lite, e non a torto circa tale eccezione indefinita riflettеasi, che *si poteva dubitare, che non solo restasse in piedi con gli emuli* la controversia della precedenza, ma d'ogni intorno eziandio si porgesse a nuove contese occasione; onde se il pregiudizio eccettuato i semplici Duchi riguardava, venivano tosto i lamenti in campo; poichè il Gran Duca da S. Maestà questo grado, solo per salire ad un'ordine superiore, et escludere ad un tratto ogni litigio, e gara degli altri Duchi ricercava, chiaramente costando i gradi maggiori in tutti i luoghi per loro natura precedere a minori: (1) *Oltra ciò ponderandosi quella parola* (in Toscana) *parevano altri Principi nel Paese di Toscana, oltra il Gran Duca ritrovarsi*. Di vero era molto imperfetto questo Gran Ducato in quella limitazione, e generava un suono un poco strano all'orecchio quel *Gran Duca in Toscana. Lamentossi dunque forte il Concini co'l Vice Cancelliere*, continua a dire Natal Conti, ma non specifica il tenore delle doglienze; nè apparisce indi, che il Concini negasse in faccia del Ministro il debito di Vassallaggio, l'avrà negato nella immaginazione di Natal Conti. *Il quale* (*Vicecancelliere*) *rispose, il tempo non servire a rinovare il negozio, dovendo la mattina seguente l'Imperadore partire per Vienna. Pur disse, che innanzi la sua partenza procurarebbe, se era possibile, di riformare qualche parola del decreto, dovendo con la Maestà Sua di altre importanti materie anco favellare*. Ciò pareva molto convenevole, da che si voleva fare un'atto non inutile al fine per cui si faceva; ma nè pure lesivo alla Imperial dignità, e sovranità; perciò, *la mattina fu appresentato il secondo decreto: nel quale non più* fedeli, *ma* splendidi ossequi *era scritto, e la parola immediatamente era cassata. Rimase però quel Periodo in piedi* (nè ad alcun' altro obbedienza), *il quale lo ristringimento dello Stato Sanese conteneva. Onde essendosi di nuovo l'Oratore doluto, che il suo Signore, si rinchiudeva a stretti passi, parvi tutto conturbato & alterato*. Della conversione dell' Epiteto *fidelia* in quello di *luculenta* ne abbiamo al bisogno parlato (2); aggiugniamo solo, che se il Ministero Imperiale a fare questa mutazione, e a satisfare il Concini su questo articolo, non ebbe gran difficoltà; egli ben conoscea, che con ciò nulla si diminuiva dalla Ragione sovrana. Notisi ancóra, che l'ubbidienza non si negò, che fosse dovuta; ma la doglienza riguarda la esclusione dello Stato di Siena. Stucchevole cosa sarebbe il riportare tutti gli andirivieni, che Natal Conti fa fare al Concini, e gli artifizj, con cui ora l'una ora l'altra voce ottenne, che si mutasse: e vana parimente sarebbe la briga di pesare ogni riflessione, e ogni immaginazione, che al raccontar dello Storico, vi ebbe intorno quell' Oratore, che ivi vien rappresentato con lisciato e non sincero racconto, come un'uomo massimo in coteste bagatelle minime; il che sarebbe pregio della briga il farlo, ove noi avessimo una ingenua relazione di questi trattati dall' altra parte; allora dal paragone si potrebbe estrarre la verità: ma del dire di uno Scrittore, che si mostra appassionato in un soggetto, ed ignorante de' termini della Materia, e dice in quella non poche particolarità ripugnanti alla verisimilitudine, non si può più nel rimanente far capitale. La conclusione si fu, che questa Minuta, dappoichè fu ritoccata alcune volte, e lambita come il parto dell' Orsa, ricevette quella forma, in cui l'abbiamo riferita poc'anzi (3).

(1) Natal Conti ivi.

(2) Sopra § 120.

(3) Sopra §. 116.

123. Dubbio non v'ha, che il Concini facesse valere la sua industria, e profittasse del beneficio della congiuntura, per comparire in quelle minuzie un diligentissimo Ministro; della quale cosa non ha già a aver biasimo; sì bene coloro, i quali in ciò fanno consistere un trionfo

(1) Natal Conti ivi p.288. B.

della sognata Indipendenza. Quello Storico stesso attesta, che (1) *Tal cosa sortì pur' ultimamente lieto fine, quantunque con grandissima fatica, e forse maggiore delle passate..... ma perchè l'Imperadore nelle cose di Polonia, le quali gli erano infinitamente a cuore, non potè dire di nò; non volendo in alcun modo da se questo Principe, da cui sperava ajuti e comodi rilevanti, alienare.* Il che all'intenditore significa, che il ministero usò convenienza, perchè Cesare avea d'uopo di validi soccorsi ed ajuti per le premure pubbliche; i Principi vassalli possono profittare di somiglianti congiunture, ma non abusarne; nè serve loro l'abuso contro alla Ragion sovrana.

124. Il soprammentovato Scrittore della vita del Cardinal Comendone attesta la medesima verità, ma colla consueta sua indiscretezza: (2) *Maximilianus idem honoris, quod Pius dederat, auctius etiam cumulatiusque Francisco filio*, accepta pecunia *tribuit..... cum Maximiliani animus eò scilicet spectaret, ut concepti honoris mercedem, quamplurimum à Cosmo pecuniæ exprimeret &c.* Questo giudicio quantunque temperato, indica la necessità ch' ebbero Cosimo, e Francesco di comperare, al dire di questo buon Giudice, la novella dignità dall' Imperadore, la quale non la hanno i Principi assolutamente liberi. Essi per altri conti dovettero soccorrere a Cesare ne' bisogni dell' Impero, e perciò nessuna sconvenevolezza vi fu, che in questa occasione redimessero il Breve, e pagassero con profumato prezzo le Bolle, e il nuovo Benefizio a titolo di una non insolita, nè punto indecente ricognizione e compensa; perchè, di cortesia, non avea Francesco a pagare somme eguali nelle Corti di Spagna, di Francia, d'Inghilterra, di Savoja ed altrove per riceverne il trattamento di Gran Duca? Erano forse gli eserciti Imperiali su' Confini d'Italia e di Toscana ch' estorseno questa contribuzione? La più bella protestazione a favor della Indipendenza sarebbe stata il non dare una medaglia alla Cancelleria, nè alla Camera Imperiale. Queste, e simili sono rendite giustissime dell' erario del Sovrano: nè dubiterà punto chi ha posto mente a tutta questa Storia di novella dignità, che i Principi di Toscana sarebbero stati prontissimi fino dal primo dì, allo sborso di una buona somma d'oro, per esimersi dal pericolo, e disturbo in cui per sì lungo tempo sospesi si videro. Conseguentemente conoscerà quanto sia temerario, e sciocco il giudizio del Graziano. Ma come uscire da' giudizj lievi, ove ci abbattiamo in un genere di Scrittori, i quali o sono ignoranti dello stile e costume dell' Impero, o pure non solamente sono appassionati, ma nè meno hanno avuto un minimo riguardo di colorire la lor passione, e di salvare le apparenze del verisimile; sì forte confidando, che la lor mercatanzia troveria spaccio nella moltitudine che non fa uso di alcun compasso di ragionevole critica per misurare la verità di queste materie.

(2) Gratianus vita Commendoni lib. 3 p.288.

125. Odasi perciò ancora un passo di Natal Conti, il quale è un vero ritratto della leggerezza, e parzialità di lui; (3) *Onde formato prima dal Consiglio Cesareo l'Imperadore, quanto deboli erano le sue pretensioni, contentossi di cedere destramente, & evidente segno mostronne; non inserendo nel privilegio le parole, e clausule già poste nel decreto di Cosimo, e d'Alessandro, dove riposta pareva tutta la forza delle giuridizioni del Dominio Fiorentino......, ma acciò in qualche parte paressero elle inserite, contentossi il Gran Duca che vi si traponessero almeno quelle parole, le quali nel decreto del Duca Alessandro favorivano la Casa de' Medici.* In questo modo diede la legge il Gran Duca all' Imperadore, se a cotesti favoleggiatori si ha fede. La prima

(3) Natal Conti Ist lib 26.p.288.B.

cosa, ci rappresentano così debole, e leggero l'Imperadore di aver differito di essere a consiglio intorno alle sue Ragioni sovra Firenze fino all'ultimo giorno della concessione della dignità Gran Ducale, e di non essersene consigliato prima di pubblicare le sue pretensioni in Roma, e in tutte le Corti della Cristianità contro di essa dignità creata dal Papa co' così vivi protesti suoi sostenuti per tanti anni; volendo con ciò dare a credere al Mondo, che con quest'esso Atto, e Privilegio si sia disdetto; la ove all'opposito egli fu un' Atto di giuridizione per parte sua, e per parte del Gran Duca una confessione di dipendenza. La seconda si è, di farci comparire così indegno, venale, e corrotto il ministero, di aver persuaso Cesare, senza addurne alcuna ragione di una cosa cotanto falsa, e la quale tutta la eloquenza del Legato Pontificio il Cardinale Comendone (1) non avea potuto indurlo di crederla punto nè pelo. La terza si è; che falsissimamente affermano che l'Imperadore ponesse per unico fondamento della sovranità le clausule contenute nelle investiture date da Carlo V. ad Alessandro, e a Cosimo de' Medici; quasi che Massimiliano II. fosse sì nouizio nella scienza delle Ragioni Cesaree d'ignorare i diritti, che avea Massimiliano I. e tutti gli altri predecessori suoi, e di Carlo V. Le clausule di quelle investiture, e le investiture stesse provano incontrastabilmente, che l'Imperadore Carlo V. operasse da Sovrano di Firenze, in istituendo i Medici nel governo, e che costoro furono istituiti come Vicarj e Vassalli dell' Impero. Ma che l'operare di Carlo V. fosse legittimo, valido, e giusto; e la istituzione de' Medici, e il loro Principato non una tirannia esecrabile, ciò lo provano le ragioni più alte; ciò quelle nelle quali fondavansi e le clausule e le investiture suddette, e che sono state da noi ampiamente esposte: e che l'Imperadore Massimiliano non si fondasse su alcune mere formule delle investiture, o costituzioni fatte dall' Imperadore Carlo V., ma delle altre più antiche insiememente, e sovra le ragioni superiori a' privilegj, lo dimostra la lettera dal medesimo Imperadore scritta al Duca Cosimo di sopra allegata (2), a cui si avrà più fede, che alle ciarle di quella frivola Storia.

(1) *Sopra* §.88.

(2) *Sopra* §.48.49.

126. Ma con tutte queste deformissime maniere di racconti e supposizioni, osservisi come si danno colla scure sul piede; dicono che Cesare cedette destramente, e di cedere mostronne evidente segno, non inserendo nel privilegio quelle clausule, dove pareva riposta ogni forza delle pretese giuridizioni sue. E io rispondo: o queste clausule de' diplomi antecedenti aveano veramente tale forza, o non l'aveano: se non l'aveano, perchè adoperossi per canto del Duca Cosimo, e del Gran Duca Francesco, e del Concini tanta e poi tanta sollecitudine e spesa per escluderle? se nulla significavano, si poteano ben lasciar correre; se non aveano il vigore di provar la sovranità; non l'aveano d'impedire, ch'eglino fossero padroni indipendenti de' loro Stati. Se poi l'aveano, chieggio loro, se restarono di aver quella forza per lo innanzi. Ridicolo errore si è questo: lascians i fuora del Diploma concernente la sola dignità Gran Ducale (la quale non iscema dall' una parte la superiorità all' Imperadore, nè accresce a' Duchi di Firenze la giuridizione o Libertà dall' altra) certe formule, e clausule; dunque restano invalidate, annullate, ed abolite ne' Diplomi antecedenti, in vigor de' quali i primi Duchi ottennero l'amministrazione perpetua o il Vicariato, e in virtù de' quali principalmente i Gran Duchi possedono lo Stato, e 'l Principato Fiorentino, ed ogni lor giuridizione in esso. Se l'ultimo Diploma non toglie da mezzo i primi, non toglierà ne meno la forza contenuta nelle formule di quelli; e l'ommessione di queste, non si può ragionevolmente attribuire, che

che al riguardo, che ebbe il Concini alla differenza che c'è tra 'l trattamento che conviene alla Dignità Gran Ducale, e quella che conviene a un'Amministratore perpetuo o Duca semplice, procurando egli, che fosse trattato il novello Gran Duca con espressioni, che in nulla adombrassero la recente Dignità; per tanto non meno faceto è quest' altro errore. Cesare cedette alle importune istanze, e consentì alla ommessione, e al silenzio di certe clausule indicanti sovranità dall' una, e vassallaggio dall' altra parte; dunque Cesare cede, e rinuncia alla ragione di essere Sovrano, e confessa di non esserlo. Ora queste sono le belle conclusioni contenute in quel pellegrino giudicio, e racconto.

127. La soluzione sta in questo: che il silenzio di quelle clausule nell' ultimo Diploma comparte ben' un più distinto cerimoniale alla nuova e più accresciuta Dignità, ma non arreca un' immaginabile aumento alla sognata Indipendenza; nè una possibile diminuzione alla giuridizione Cesarea Sovrana. Alla quale l'Imperadore provide di là del bisogno (in materia di formule, e clausule) con questa sola riserva: *Ut porro salva sit superioritas nostra, & Sacri Imperii*. E di là del bisogno, io dissi; perciocchè quantunque si fosse eziandio tacciuta questa riserva, ella *de jure communi* vi si intenderebbe espressa; da che consta della *ragione* anteriore, e della sovranità Cesarea per gli atti di Carlo V. e degli antecessori di lui. L'uso unico dell' ultimo Diploma a favore della Serenissima Real Casa de' Medici è questo, di provare, ch' essi hanno un grado superiore a' Duchi semplici dell' Impero: per provare la loro Dipendenza dall' Impero serve e questo, e gli antecedenti Diplomi insiememente: e in questa parte l'ultimo non è contrario nè deroga punto nè fiore a' primi. Tanto più che nell' ultimo non si fa menzione (giacchè si tratta di riserve, e clausule condizionali) di alcuna indipendenza; ma sì bene della superiorità Imperiale.

128. Concludiamo per tanto, che se Natal Conti volea veramente far trionfare in questo maneggio, e trattato il Concini, o il Gran Duca Francesco, nella pretensione della Piena Libertà, esso dovea fare sì, che in contrapeso di questa riserva s'apponesse questa: che il Duca Francesco con tuttochè prendea la Investitura della nuova Dignità da Cesare, l'accettava però senza pregiudizio della sovrana Indipendenza sopra la Città, e lo Stato Fiorentino nella guisa a un di presso che spiegò P. San Pio V. nel suo Diploma (1). La riserva poi della Superiorità Imperiale diviene più efficace qui, dappoichè tanto si è sudato di supprimere e riformare molte altre clausule indicanti il vassallaggio: perchè la eccezione purifica, e consolida le regole: e qui espressamente viene eccertuata, e salvata la sovranità dell' Imperadore; il che bastar poteva a Cesare; perchè quello, che si può fare con un' articolo, il quale supplisce a tutti; non hà da farsi con molti; e in ciò poteano condescendere, e compiacere i Ministri, ch' estesero il Diploma alle istanze del Concini. E non era punto da farne tanto rumore, il quale indica l'ignoranza o vera o simulata de' termini, dello stile e costume; e non serve, che a stordire, ed ingannare i poveri lettori incauti. Ma di queste giravolte doveano servirsi coloro, i quali vollero, che per una novella antiperistasi quell'atto che fu una mera ricognizione di Dipendenza da un canto, e di Superiorità, e podestà suprema dall' altro, producesse un' argomento di Pienissima Libertà.

(1) *Sopra* §. 116. *in f.*

129. Dal vedere però, come da un libro di storia, che si maneggia da molti, e si legge in più di un' idioma, venga magnificato, innal-

innalzato, e rappresentato trionfante il Concini, e il Gran Duca Francesco, in confronto dell' Augusto Massimiliano II., e del suo Ministero depresso ivi, e con falsi colori indegnamente avvilito, si può ritrarre questo uso, ed imparare: che i Ministri Cesarei a molta ragione vanno guardinghi, e rattenuti in somiglianti negoziazioni co' Ministri de' Potentati dipendenti, mirando bene con chi abbiano che fare, et essendo non troppo indulgenti, e corribi in cedere nella discussione di somiglianti eziandio non essenziali formalità; ma si attengano all' antico stile, e formulario: poichè quanto si è fatto, e si fa per eccesso di cortesia, e per distinzione, lo rivoltano non solamente contra la riputazione del Ministero, ma contra i diritti del Signore Sovrano, e della Maestà stessa.

130. La qual riflessione maggiormente si rende avverata, in vedersi, che per quanto frivolo, e sprezzabile sia tutto il racconto di Natal Conti, e specialmente quell' ultimo passo; esso però ha servito all' Autore del Memoriale divulgato nelle Corti di Europa, per l'uno degli argomenti principali della Indipendenza. Poichè là ove lo ha riportato fastosamente, dice: (1) *Noël Conti, Venetien, a raconté au long, que le Ministre du Gran Duc, resident* (non era Ministro residente, ma mandato apposta per rispondere in questa lite) *a la Cour de l'Empereur, ne voulut recevoir le Diplome, qu' apres en avoir rejetté deux autres; & obtenu qu' on retrancheroit du troisieme quelques clauses qui avoient eté employes dans les diplomes pour les Ducs Alexandre, & Cosme, ce qui lui fut accordé ainsi, que le dit cet Historien. Parceque Maximilien ayant appris de son conseil, que ses pretentons sur l'Etat de Florence n'etoient d'aucune consideration, crut devoir renoncer a faire usage des pieces, sur lesquelles seules elles êtoient fondées. Contentus fuit tacite cedere, quod sanè fit aptè, cum non posuerit in privilegio illa verba, & clausulas, quae erant in decretis Alexandri & Cosmi &c.* Notisi di passaggio quella forma di dire sprezzante contra l'Imperadore, ed insolentemente magnifica per lo Concini, *apres en avoir rejetté deux autres*. Se Cesare fosse stato più corribo, se non avesse avuto gravissimi e giustissimi motivi di stare renitente, avrebbe fatto spedire di primo colpo il Diploma in forma bastantemente ampia: ma gli umori essendo turbati da principio, ogni cosa procedeva con molte difficoltà. Notisi parimente la falsità, e l'inganno, che sta nella versione maliziosa del Francese, pessima copia d'un' assai cattivo originale, *renoncer a faire usage des* pieces *sur les quelles* seules *ses pretentons etoient fondées*. Lo Storico Veneziano in latino dice, che si contentò Cesare di ommettere *alcune clausule, e parole* contenute ne' privilegj di Alessandro, e di Cosimo. Il tradutor Francese dice, che Cesare rinunciò all' uso totale di que' privilegj, *pieces*, suona differentemente da *clausule*: di più ciò era falsissimo come già si è veduto; poichè la formula, in cui si riserva Massimiliano i diritti supremi della sua sovranità, e dell' Impero, è cavata dalla Investitura del Duca Cosimo (2). Quel dire poi di Natal Conti, *quod sanè fit aptè*, conferma la giustissima censura dello Scaligero, che quello Storico fosse uomo inetto: *homo futilissimus*; perchè *non sanè aptè, sed ineptissimè*, si conclude dal silenzio di alcune clausule, che cedesse, o rinunziasse l'Imperadore alla sua Ragione, o alla validità di esse clausule, e degli Atti in cui sono contenute; ma sentiamo come seguita il Memorialista: (3) *Cela se justifie par le Diplome mesme, le plus favorable qui fut jamais, & qui ne paroissant pas encore assez depuré de ces expressions vagues qui se trouvent dans tous, a été terminé par cette clause, que tout ce qui y souffri-*

(1) Memoire p. 31.

(2) Sopra cap 23 §. 1 24. f. 587. seg.

(3) Memoire p. 31. It Tract. Latin. de Libert. Flor. p. 70.

souffriroit quelque difficulté se devoit interpreter en faveur des Grands Ducs „ . Utque omnia & singula interpretentur in favorem dictæ familiæ Medicea . Ingannevole è la citazione di questa clausula : ella è tirata parimente dalla Investitura di Alessandro de' Medici , e fu trasportata nell'ultimo Diploma del Gran Duca Francesco in questa unione : Volumus tamen quod hæc concessio minimè debeat præjudicare juribus cujusqunque prætendentis Dominium super dictis locis , & ut porro salva sit superioritas nostra , & Sacri Imperii , ac cujuslibet alterius, ut quæ omnia & singula interpretentur in favorem dictæ familiæ Medicea . Lascio indovinarlo a' leggitori perchè il Memorialista non abbia riferito intero il Paragrafo . Lascio parimente giudicare a lui , se la grazia conceduta , che si interpreti ogni cosa a favore della Casa Medici , abbia a rovesciare i diritti del Sacro Impero . Se l'uom potesse fermarsi questo concetto nell'animo , che chi come Sovrano concede il privilegio , si spoglia di ogni diritto , e attitudine , e podestà Sovrana , egli potrebbesi altresì applicare , e rivoltare questa ultima formula , contra la immediatamente preceduta . Ma chiunque ha idea della natura de' privilegj , e chiunque considera , che nè i Diplomi di Alessandro , e di Cosimo , nè quello del Gran Duca Francesco furono fatti per distruggere , ma per mantenere la sovranità Imperiale sopra Firenze , e sovra la Casa de' Medici , riderassi della sciocca malizia di questa puerilissima impostura di ommessione .

131. Seguita poi l'Autor del Memoriale : (1) On ne s'avisera pas apparamment de dire que independemment des circonstances , la seule concession d'un titre marque la dependance de celui a qui il est accordé . Sia vero questo assioma . Ma perchè nega , nasconde , sfigura egli le vere circostanze , da cui dipende la cognizione della verità ricercata ; cioè , quelle che mostrano , che il Duca Francesco fu astretto di cercare , e cercò il titolo di Gran Duca dall'Imperadore , come da suo Sovrano ? (2) Tout le monde sçait , que ces sortes de traitemens , faits , ou par le Pape , ou par les Empereurs à qui ne leur est pas soumis , n'induisent ; la subordination , de celuy qui les accorde . Cette maxime est si conformé à la raison , qu'on ne pense pas que personne ait osé dire le contraire : e poscia citano nel margine il Lampadio . Ma il vero è che il Lampadio favellando non dal semplice trattamento , consistente nel dar titoli , ma dalle creazioni delle Dignità principesche dice espressamente : (3) Nec subditis absolutam potestatem , exteris verò neque dignitatem , neque Imperii potestatem tribuere quis potest . Da che si inferisce , che , se i Duchi di Firenze erano Principi esteri , e non dipendenti dall' Impero , non aveano d'uopo di farsi creare Gran Duchi dall' Imperadore . E questo medesimo eccellente Pubblicista seguita a dire : Nec quis putet dignitatum , quam diximus , collationem jurisdictioni non subjici &c. Chi poi consulterà il Lampadio circa l'applicazione speziale della sua dottrina al nostro caso , troverà che la concessione della Dignità Gran Ducale , fu un'atto di giuridizione Cesarea ; perchè questo Autore sostiene , come abbiamo provato , (4) che i Gran Duchi , e lo Stato di Firenze sian soggetti all' Impero . Sicchè non era il Lampadio quell' Autore , a cui il Memorialista si dovea appoggiare . Egli confonde qui ad arte le funzioni , o diritti de' Papi con que' degl' Imperadori . Gli Augusti non creano Dignità nuove , che nell' Impero : e tal podestà non vien loro contestata da chi si sia . I Papi , come si è veduto per le ragioni da parte loro allegate , si presero a far tali creazioni da Sovrani di tutta la terra come Vicarj di Cristo (5) . Ma questa sovranità loro vien controvertita da' Signori

tempo-

(1) Memoire p. 32. It. Tract. Latin. de Libert. Flor. p. 71.

(2) Memoire ivi. It. Tract. Lat. ivi.

(3) Lampad. de Rep. Germanor. parte 3. c. 13. n. 7

(4) Sopra cap. 4. n. 26. seg. f. 172. seg.

(5) Sopra § 116.

temporali i quali non la trovano unita al Vicariato di Cristo sull' anime. Dalla confusione dunque artificiosa di queste due idee diverse, non si ricava nulla, che faccia al proposito (1).

(1) *Sopra ivi.*

132. Ne tanpoco fa al caso la Massima, che ta' *trattamenti fatti dagli Imperadori, o da altri Rè, a chi loro non è soggetto, non inducano subordinazione*: perchè non si può applicare al Gran Duca Francesco, ch' era di prima soggetto all' Impero: e perchè altra cosa è il trattare, e il riconoscere uno per quello, che vuol' essere, altro il creare di novello una Dignità, come fece qui l'Imperador Massimiliano. Circa il primo genere i Duchi di Firenze trovarono difficoltà in tutte le Corti della Cristianità; circa il secondo, non aveano a negoziare, che nell' Imperiale: onde mai questa diversità di effetti? Comparino gli eruditi alcun' esempio di altre novelle Dignità accresciute, ed assuntesi da qualche Potentato Europeo indipendente, con questo esempio de' Gran Duchi: considerino quello, che avvenne, e come si negoziò nell' uno, e nell' altro avvenimento per le Corti, e comprenderanno palpabilmente la cagione di essa diversità, senza che io più la ripeta.

133. Niente manco è alieno dal proposito quello che segue nel Memoriale: (2) *Le Saint Siege avroit pû avec bien plus de raison pretendre quelque droit sur l'Etat de Florence, puisque ce fut Pie V. qui confera le titre de Grand Duc a Cosme.* Perchè, come già si è detto, in primo luogo Pio V. gli conferì quel titolo credendo di averne la legittima podestà fondata in ragione differente da quella, che gl' Imperadori, e gli altri Re hanno sovra i Principi loro sudditi, e vassalli. E il Pontefice non acquistò con ciò più diritto sovra Firenze (3), di quello che già avea per ragion Divina (come vogliono) del Vicedeato, che gli competea egualmente sopra gli Stati, e Vassalli della Francia, Spagna, Inghilterra, Polonia, Ungaria, e simili Regni. Talche se l'avesse trovato opportuno e riuscibile, avrebbe pel medesimo principio universalissimo potuto creare in Francia un' Arci-Mariscia llo, o in Ispagna un' Arci Grande, in Inghilterra un' Arci-Milord; e così degli altri. Secondariamente quanto avea fatto il Pontefice si rimirava per non nulla non solamente dall' Imperadore ed Impero, ma dalla università de' Principi Cristiani; talche v'era d'uopo di una creazione reale della dignità *ut re ipsa & cum effectu eveheretur, exaltaretur*, acciò a quella tutta la università si conformasse, come avvenne.

(2) *Memoire p. 32. It. Tract. Latin p. 71.*

(3) *Sopra §. 116.*

134. L'Autor del Memoriale trovò cotanto necessario al suo falso sistema di fare comparire al mondo, che l'Imperadore Massimiliano II. non era rimirato, nè operò da Sovrano giudice nella Causa della Precedenza, e nella creazione del Gran Ducato, che a tal' effetto, ei ruppe tutti gli steccati di quella vergogna, e modestia, in cui sogliono contenersi eziandio i più triviali Scrittori, in negare o asserire le cose che sono vantaggiose, o avverse al loro assunto. Primieramente, egli non pure nega intrepidamente, ma accusa come falsarj coloro che hanno asserito, che Cosimo fosse citato come Vassallo dall' Imperadore al suo Tribunale, e ch' egli comparisse ivi: ed esclamando (4) *Ce qu' on dit ensuite que dans la dispute sur le rang avec le Duc de Ferrare, Cosme I. fut cité, & comparut comme feudataire de l'Empire, est une faussété, qui à echapé à Monsieur de Thou. & que Conringius seul etoit capable d'adopter: pour se detromper, il suffit de lire Adriani, & les autres Historiens de ce tems-la.* Così è veramente; egli basta leggere quegli Scrittori, per disingannare chiunque dubitasse, che gli Oppositori non vendano fumo: e basta

(4) *Memoire p. 29 It Tract. Latin. p. 68.*

(1) Sopra §. 107. seg.

basta leggere que' passi che abbiamo fedelissimamente citati (1) dall' Adriani, e dal Cini Scrittori Cosmiani, e Medicei: i quali ampiamente attestano, che Cesare citasse Cosimo, e che comparvero i Principi Toscani al Tribunale Sovrano Imperiale. Massimiliano II. come Sovrano scrisse, ed intimò al Duca Cosimo, come a suo Vassallo, nominandolo tale, che dovesse rinunziare al titolo di Gran Duca; e come tale lo citò al suo Tribunale, nè ad altro titolo avea jus di citarvelo, nè egli obbligazione di comparire. Chiunque ha contezza del Tuano, e del Conringio, giudicherà quanto stia bene agli Apologisti d'Indipendenza di parlare con sì grande disprezzo di uomini tali in genere di sincerità storica.

(2) Memoire p. 29. It. Tract. Latin. p. 66.

135. Egli pur continua: (2) *on apprendra d'eux* (cioè dall' Adriani, e degli altri Scrittori di quel tempo) *que Cosme protesta, & dans les lettres, & par les Ministres auprés de l'Empereur, & qu' il declara nettement, qu' il consentoit bien que l'Empereur decidat le different, mais qu' il ne pouvoit consentir qu' il le fit come juge competent.* Falsità manifesta; non c'è ombra di tali sfacciate proteste, o negazioni di competenza di giudice; abbiamo riportati i testi sovra cui esso si fonda(3); e nol dicono. Il Papa avea presa la libertà di apporre quella condizione di arbitramento, e l'esclusione del giudizio ordinario. A Cosimo sarebbe piacciuta: ma non mai osò egli di prescrivere tali confini al suo Sovrano. Cesare sdegnossi dell' abuso commesso dal Pontefice; e in questa parte la Bolla sprezzò; non fece caso delle limitazioni, e con ciò lo fece da giudice, e non da arbitro; poichè per giudicare quel piato, non avea da aspettare il consenso di chi si sia. E Cosimo non faceva eccezione di cosa, che fosse in sua libertà, cioè di avere, o di non avere per giudice l'Imperadore: potea ben' averlo per arbitro, senza che cessasse per questo la qualità di essere giudice competente suo. Ondechè ella è una mera impostura, che Cosimo facesse eccezione contra la competenza: e il fatto ha mostrato il contrario; ma i Sofisti lo nascondono, e l'adulterano: perchè tosto abbandonano l'autorità e la testimonianza degli Scrittori Sincroni, di cui si contentano di citare i soli nomi; ma non già le parole, ned i testi.

(3) Sopra § 37. seg.

(4) Tract. Latin de Lib. Flor. p. 69.

136. Ora in confronto della verità dimostrata fia bene il porr' innanzi agli occhi dell' erudito Lettore la sfacciata confutazione che il Trattante Latino ne fa fondato nelle sue falsissime supposizioni ed affermazioni. (4) *itaque hoc objectum*, dice egli, *ejusdem generis est ac alia duo superiora petita ex electione Cosmi, & ex citatione ejusdem ad Imperatorem: nam & hoc non aliter, atque illa retorquetur in adversarios. Primum nobis viam stravit ad explorandum probandumque eos, qui res Imperatoris administrabant, cum investituram Cosmo obtulissent, veritate perspecta, ab incepto destitisse; atque hoc facto dilucide comprobasse Cosmum Imperio subiectum non esse. Secundum diluimus ostendendo Cosmum repudiasse Imperatorem tamquam Judicem, non diffitentem eidem Imperatori tamquam Arbitro causam committere. QUOD CUM ADMISERIT IMPERATOR, NULLAM SE IN COSMUM HABERE JURISDICTIONEM APERTE' DECLARAVIT.* Per lo appunto; tanto è vero che Cosimo non comparisse innanzi Cesare come innanzi al suo Giudice Sovrano, e che Massimiliano apertamente dichiarò di non avere sopra di lui giuridizione alcuna; quanto è vero che Cosimo non succedesse per ordine dell' Imperadore; e che ripudiasse di tenere in feudo Firenze. Noi abbiamo provato, ch' ei sono meri sogni che Cosimo non fosse eletto per legge di Cesare; (5) e che sì Alessandro, (6) come Cosimo de' Medici (7) facessero il così fatto rifiuto;

(5) Sopra cap. 23. §§.
(6) Sopra cap 22 §§.
(7) Sopra cap. 23 §§.

fiuto; che ottenessero alcun poco di manco che lo Stato in feudo (1), e che quinci nascere potea in parte la controversia di Precedenza. Abbiamo parimente provato, che non fu Cosimo, che osasse di non riconoscere Massimiliano II. per suo Giudice, ma che lasciò fare al Papa (2): e che finalmente ubbidì alla citazione (3). Ma poniamo, che di prima avesse tale ardimento avuto; e da quando in qua da un'atto renitente del Vassallo ha egli a dipendere la Ragione del Sovrano Signore?

(1) Sopra cap. 23. §. 143 f. 597.
(2) Sopra §. 98 f. 719. seg.
(3) Sopra §. 110. f. 724.

137. Dappoichè gli Oppositori hanno avuto la impudenza di negare la citazione, e la comparsa di Cosimo innanzi al Tribunale di Cesare, e di negarle in faccia de' Fiorentini Testimonj da lor medesimi citati; essi appigliansi a un testo di uno Scrittore Oltramontano; e vedasi con quale astuzia: (4) *Monsieur de Vicquefort, qui avoit puisé dans les sources qu'on indique, raconte ce fait avec beaucoup de precision* (5) *Cosme disoit (ce sont les paroles de cet Auteur) que la Republique de Florence, avoit toujours precedé le Duc de Ferrare, & qu'elle ne pouvoit perdre le rang, qu'elle avoit toujours tenu, sous pretexte qu'elle etoit gouvernée par un Prince Souverain. Le Duc de Ferrare soutenoit, que Florence ayant perdu la premiere dignité d'ancienne Republique pour devenir nouvelle Principaute, il n'estoit plus question, que de l'ancienneté entre les deux Duchees. Le Pape Pie V. offroit de regler le different; mais le Duc de Ferrare soutenoit que c'etoit a l'Empereur a le decider. Le Duc de Florence y acquiesça, & y fit aussi consentir le Pape, mais a condition, que l'Empereur n'y feroit que l'office d'arbitre, & non de juge. Maximilien II. s'en facha, & comme les deux Princes etoient ses alliez fort proches, il n'avoit pas grand envie de prononcer, & tiroit l'affaire en longueur.* Puote essere, che il Vicfort avesse attinto da' sorgenti, che il Memorialista indicò: non però intorbidonne punto le acque, come ha fatto il Difensore d'Indipendenza.

(4) Memoire p. 29. & Tract. Lat. p. 67.
(5) Vicquefort lib. 1 de l'ambassad. & de ses fonctions sect. 2. § aujour d'hui n'y a plus. &c.

Il Vicfort racconta sinceramente il fatto, e ridice in ristretto la somma delle ragioni esposte dalle Parti disputanti per la precedenza. In una parte non è affatto perfetto quel racconto; cioè in quella ove si è ommesso, che il Papa, e non il Duca Cosimo, scrisse un Breve all' Imperadore in cui appose la condizione che terminasse la causa, non come giudice, ma come arbitro, ed in tempo limitato; la quale limitazione sprezzò l'Imperadore, assumendo la cognizione della causa sul piede di giudice, sul quale l'aveano trattato gli Augusti suoi antecessori Carlo (6), e Ferdinando, ma questa ommessione, o imperfezione non rileva molto nel Vicfort. Il punto sta in questo, che Cosimo avrebbe voluto, che l'Imperadore la facesse da Arbitro, e non da Giudice; il qual tentativo era vano: ma pure non era illecito a un Vassallo: tocca al Sovrano giudice di accettare, o non accettare la proposta, e farla da giudice se gli vien bene. Sino qui il Vicfort non offese in nulla la verità. Si bene la offese impudentemente il Memorialista in succiando da quelle stesse sorgenti la brutta bugia, che Cosimo negasse la competenza del giudizio di Cesare. Questa notizia la ricavò egli dal fonte perenne delle sue invenzioni favolose. Questa n'è l'una. Veggiamo un'altra specie di 'mpostura sua.

(6) Sopra c. 23. § 233. f. 624. seg.

138. Tutto quel passo del Vicfort, l'osservino bene gli amanti della verità, concerne un fatto avvenuto alcun'anno avanti alla creazione del Duca Cosimo in Gran Duca fatta dal S. Pontefice Pio V., e conseguentemente non può servire a provare un fatto seguito alcun'anno dopo di essa creazione. Il Breve, con cui Pio V. volle introdurre la causa per via di arbitramento appresso di Cesare, già era stato scritto l'anno

1569. La citazione all'incontro, e il comparire de' Principi Toscani avanti al Tribunale Cesareo avvenne l'anno 1572., laonde è ben chiaro, che chi vuole provar contro alla testimonianza del Tuano come imprende quivi il Memorialista, che Cosimo non venisse citato, nè ubbidisse, deve allegare testimonianze contrarie valide e coincidenti nel tempo medesimo, e fondate in fatti non compatibili colla citazione, nè colla comparsa. Ma questo ingegnoso Propugnatore non ha bisogno di queste regole naturali, ed ordinarie di provare le sue negazioni; bastagli l'artificio di prevertire i tempi, e scambiare i fatti; come in più altri luoghi abbiamo fatto osservare, ch'egli si fece con imperturbabile franchezza (1), sperando, che i Leggitori non prenderebbero la briga di riveder'a lui il conto, o li testi ne' fonti.

139. Su questa fidanza continua poscia a divisare in questa guisa. (2) *On ne croit pas que personne s'imagine que cet acquiessement de Cosme puisse convenir à la qualité que Monf. de Thou lui attribué*. Comico per affatto è quel volere ridurr'a una condescendenza di pura elezione quello, che non istava in libertà del Duca Cosimo di fare, o di non fare, e quello che egli avea fatto per tanti anni per naturale competenza, cioè di litigare, ne' Tribunali di Carlo V. o di Ferdinando I. come di Giudici sovrani (3) suoi qual Vassallo di loro. Ma se questo ripiego muove le risa, eccone uno che genera lo sdegno:

140. *Il n'est pas même vray qu'il ait ête cité*. Non solo fu citato, ma comparve. Non credasi al Tuano, giacchè gli fa nausea uno Scrittore di tanta riputazione per l'essere egli veritiero: credasi all'Adriani, e al Cini (4) Evangelisti di lui, ove mostrano avvertione a' diritti del S. Impero. Ma questo novello propugnatore si gloria della sua costanza nell'essere sfacciato con dire:

141. (5) *On assure avec autant de confiance (eadem animi alacritate dicimus) que M. de Thou s'est encore trompè lorsqu'il à ècrit, que le Grand Duc Francois obtint d'être appellé Gran Duc à la Cour de l'Empereur, comme Feudataire de l'Empire* Le parole del Tuano sono queste (6) *Io. Baptista Concinus multoties ad Maximilianum Cæsarem ob concessum à Pio V. Magni Etruriæ Ducis titulum Cosmo, & Francisco succensentem missus, tandem obtinuit, ut hi Francisco tituli tanquam Imperii benefitiario confirmarentur, eaque de re amplissimum à Cæsare diploma impetravit*. Rivedano di grazia i Lettori tutta la Storia di questa novella Dignità, quale l'abbiamo compendiata colle parole degli Scrittori Cosmiani, e Fiorentini; e dicano se il Tuano mal si appose. Egli parimente fece una compendiosa narrazione di tutti que' successi, e avendo in fine veduto citate, e comparire pe' lor Procuratori, e *coattivè* avanti al Tribunale di Cesare, Vassalli come i Principi di Toscana; e avendo osservato nel Diploma stesso, per quanto vantaggioso ed ampio fosse, la espressa clausula ristrittiva a' discendenti maschi (7), e la condizione, che in avvenire stesse intatta la sovranità dell'Impero; conchiudette, che il Duca Francesco de' Medici ricevette da Cesare quella Dignità, come suo Vassallo. E perchè ragionevolmente così nominarlo potesse, non avea già d'uopo di distinguere e scernere a minuto tutte le fila che componevano il manto della Potestà e Dignità de' Duchi o Gran Duchi di Firenze; cioè, in quale rispetto e tempo era meramente Vicariale ed amministratoria; in quali altri Principesca e propria Ducale, il che vale a dire Feudale (8). Scrisse desso da Storico e non da Difensore od Impugnatore delle Parti, il quale dovesse ponderare gli Articoli e le qualità singule di tutti gli

Atti.

(1) *Sopra cap 16 §. 66. seg f. 300 seg*

(2) *Memoire p. 30. It. Tract. Lat. p. 68.*

(3) *Sopra c. 23. §. 233. f. 624. seg.*

(4) *Sopra §. 10. f. 724. seg.*

(5) *Memoire p. 30. It. Tract. Latin. p. 69.*

(6) *Jac. Aug. Thuan. Hist. l. LX f. 82. F.*

(7) *Sopra §. 114.*

(8) *Sopra c. 22. §. 142. f. 540.*

Atti. Se si fosse con lui entrato in disputa, e se si fosse disceso all'esame di quelli, naturalmente si sarebbe anche venuto alla cognizione o dimostrazione delle cose da noi esposte colla scorta della veritiera Storia e de' Documenti. Cioè, che sebbene Alessandro de' Medici non ottenesse nell' anno 1531. per lo Diploma Cesareo propriamente in feudo coll' utile dominio la Città e lo Stato di Firenze; ma solamente il Vicariato e la perpetua amministrazione di quello. Tuttavolta, perchè egli di poi avea ottenuto per Decreto municipale del Pubblico Fiorentino l'utile dominio e ogni potestà, che sogliono avere i Feudatarj propj ne' lor Feudi; egli era cosa dovuta, che, per confermarglielo, seguisse altra Imperiale Sovrana disposizione, per un'atto, che si può appellare (1) *Novatio cautionalis*; la quale assorbiva l'antecedente convenzione, con cui non potette stare insieme la nuova tanto accresciuta potestà di Alessandro a norma di quel, che dice Ulpiano: (2) *Novatio est cum ex præcedente causa ita nova constituitur, ut prima perimatur.* La qual *novazione* consistette in ciò, che Alessandro si obbligò di tenere in avvenire le Fortezze dello Stato, od almeno quella di Firenze espressamente a nome di Cesare, e col patto di Reversione; il che vale a dire tanto, quanto con patto feudale (3). Perocchè chi mai ha potuto negare, o concepire nella mente, che un tal patto non importasse Feudalità? (4) *Quotiescunque beneficium aliquod datur, certis legibus & conditionibus; sed EA POTISSIMUM LEGE, ut aliquo casu AD DOMINUM REVERTI DEBEAT, feudum certè, non allodium est, cum fuerit illa feudi antiquissima natura, & dominorum potestati adeo connexa, ut quando vellent illi possent aufferre rem in feudum à se datam: quod tamen postea sic immutatum est, ut non nisi post certum tempus, deinde ex certis tantum causis, & quibusdam duntaxat casibus facere id possent cap. unic. §. & quia vidimus, ubi omnes notant, qui feud. dar. poss. & tit. 23 in quibus caus. benef. amitt. & tit. seq. quæ fuit prim. caus. benef. amitt.* E questa, diss' io pur'ora, *novatio cautionalis* era ben dovuta: perciocchè Alessandro avendo per se, e pe' suoi discendenti ricevuto dal Popolo Fiorentino tutta quella potestà ed autorità, ed utile dominio, ch' esso Popolo avea in qualunque modo dagl' Imperadori e dal S. Impero per concessioni tacite od espresse ricevuto; ragion volea, che Cesare avesse alcuna sofficiente sicurtà, che i Principi Medicei a lui e al S. Impero prestassero que' servigj, ossequj, opere e fedeltà; che di prima tutto 'l Popolo di giustizia, per cotanti Privilegj, benefizj, e Territorj goduti, di prestare era obbligato: cioè, ch' essi fossero fedeli et ubbidienti Principi Vassalli suoi; e che dopo di loro non passasse in altre mani quello Stato. E sì come questa *novazione* era cosa dovuta; così ancóra Alessandro, secondochè di sopra mostrammo (5), potette giustamente stipularla con Cesare per se e i suoi discendenti; e issofatto che il Pubblico Fiorentino ha conferita in lui ogni sua più alta potestà, si de intendere di avergli altresì conferita questa: perchè non si de nè si può presumere ch' abbia inteso di creare un Principe assoluto, et indipendente. Ora se Alessandro in tal rispetto era per certo Feudatario e Vassallo dell' Imperadore: ne viene, che molto più lo è stato altresì Cosimo I. succeduto nel suo luogo; posciacchè non solamente egli ancóra ricevette da Carlo V. per Investitura, e beneficio esse Fortezze; e per ogni sana e più violenta presunzione colla stessa primiera condizione o legge di Riversione (6): ma oltre a ciò con la medesima potestà che avea avuto Alessandro, ne ottenne anche il titolo, e la dignità di Duca, la quale importa da se l'essere Feudatario (7). E se era Feudatario e Vassallo Cosimo I.; perchè mai nol sareb-

(1) *L. 1. §. Cautionales D. de Præt. stipul.*

(2) *L. 1. D. de Novat.*

(3) *Sopra c. 22. § 100. seg. f. 527 seg*

(4) *Ant. Faber. Consult. contr. Duc. Mant. P. 1. p 42.*

(5) *Sopra § 26.*

(6) *sopra c. 23 § 245. f 632.*

(7) *Sopra c. 22 § 142. f. 540.*

sarebbe stato Francesco; il quale continuò a possedere quella potestà, dignità e lo Stato, non già perchè il suo Padre glielo lasciasse; ma perchè Carlo V. concedendolo a Cosimo lo avea altresì conceduto a Francesco; di mentre, che avealo conceduto pe' discendenti maschi tutti in infinito: laonde per modo di successione naturale, e non civile, era subentrato Francesco non nel gius, ma nel luogo del Padre. E se furono per tali cagioni Vassalli e Feudetarj tutti e tre; perchè non dovettero comparire come Vassalli citati al Tribunal' Imperiale? e perchè Francesco dovette egli ricevere da altri, che dall' Imperadore e altramenti, che qual Principe Feudatario la nuova dignità Gran Ducale? La notizia od almen la idea di questi ed altri Fatti avvenuti in tempo del Tuano; e la cognizione delle Ragioni legali che ne sortono a cotanto Uomo non punto nascoste; si de presumere, che lo muovessero a dire, che Francesco de' Medici ricevette quel grado di novella dignità *tanquam Cæsaris & Imperii beneficiarius*.

142. Ned era il Tuano Avvocato premiato in modo alcuno dalle Parti; nè passò giammai per parziale dell' una, e nemico dell' altra; nè previde punto la controversia presente; ei raccontò tutti i Fatti senza dissimularne; e in questo particolare si trova conformissimo agli altri Storici del suo tempo eziandio Fiorentini; e di queste cognizioni niuna ne manca al Memorialista; a chi de' due avrassi a dar fede in questo soggetto? Io non ho contezza della persona dell' Autor, o degli Autori del memoriale, se non quella che me ne somministra l'Opera; questa mi serve, e de servire nella disputa pendente di una vera effigie dell' ingegno di lui, e di loro: e tale quale si è dipinto, o si sono dipinti questi Autori ne' loro Dettati, io metto qui in confronto del loro ritratto, e di Natal Conti sovra cui si fondano, la immagine del da loro cotanto vituperato Tuano, quale la hanno ricavata i migliori Critici del nostro tempo dagli scritti di lui. Giovanni Clerico in più di un luogo de' suoi libri, ove arreca le regole di giudicare della bontà degli Scrittori, e ove ne critica dimolti, venendo alla censura del difetto di questi Storici, i quali asseriscono fatti, a' quali essi non poterono essere presenti; nè vicini, senza che citino mai alcuna testimonianza di altri Storici, o documenti fededegni, conclude con questo giudizio: (1) *Il n'y a qu'une seule chose, qui puisse faire pardonner cela a un Historien, c'est si l'on est assuré d'ailleurs de sa sincerité. C'est aussi ce qui a fait que l'on n'a pas censuré Jacques Auguste de Thou, pour en avoir usé de la sorte. Les Marques claires de sincerité & de moderation, qu'il donne par tout, lui ont fait pardonner cette faute; qu'on ne pardonne a des gens comme Varillas, dont la passion, e l'esprit Romanesque éclattent de toutes parts.* Langlet di Fresnoy nel suo libro applauditissimo del metodo di studiare la Storia (2) nel Capitolo ove addita i caratteri di un buono, e d'un cattivo Storico, dopo di avere fatto la divisione degli Scrittori in quella specie, che scrivono le cose, nelle quali hanno avuto eglino la maggior participazione, e in quella, che hanno una gran perizia ed esperienza pel maneggio degli affari, passa ad un' altra sorta dicendo: *I terzi sono quelli finalmente, che si sono chiusi nel gabinetto per ivi esaminare sull' altrui fede i fatti, de' quali non hanno potuto esser' informati da se medesimi. Si sa che la loro autorità è meno grande di quella de' primi, nondimeno, quando si sono affaticati su buone memorie, e per la sodezza del loro giudizio non hanno presa l'una cosa per l'altra, può la loro autorità essere così certa, come quella degli altri suddetti. Una simigliante giustizia si è fatta al Tuano; quegl' istessi che gli erano più contrarj l'hanno riconosciuto per lo Storico più*

(1) *Jean le Clerc en ses Parrhasiano, ou pensees diverses Tom. 1. cap. 3 de l'Histoire p. 149 & 194. suiv.*

(2) *Tom. 5. cap. 14. n. 1. p. 278. Tradut. Ital edit. Venet. an. 1718.*

since-

sincero, che vi fosse nel suo tempo. Una così esatta ricerca della verità, che gli è tanto gloriosa cagionò nel progresso del tempo la rovina intera della sua Famiglia. Bayle finalmente il flagello de' cattivi Storici trattando della verità de' fatti di Carlo V., fa una osservazione la quale più particolarmente fa al nostro soggetto, che concerne un' interesse del S. Impero. (1) *Une page, dice egli, de M. de Thou est preferable a un volume de Sandoval, parceque M. de Thou bon Francois n'est point suspect de Flatterie.* Per sì fatto modo, il Tuano ha per se il concetto, e la presunzione dell' essere veridico, e sincero, sì forte, che ove non si mostri, ch' egli abbia errato, merita, ed ottiene fede, eziandio colla semplice asserzione, e senz' altra testimonianza ne' fatti spettanti alle materie politiche, o di Stato: molto più adunque la merita quando cogli altri concorda. Egli è riputato giudizioso e diligente esaminatore de' documenti sovra cui forma, e fonda i suoi racconti. E ultimamente non è punto sospetto di avere adulato gl' Imperadori, o l'Impero; ma che cosa dedurremo noi da ciò? Non già, che con tutto ciò non possa esser più d'un luogo nella sua prolissa Storia ove abbia preso sbaglio, essendosi fidato, e non avendo potuto far' a meno di fidarsi, sull' altrui fede circa un fatto, o pure non essendo stato informato a bastanza de' diritti. Ma dedurronne, che bisogna essere d'ingegno arrischiato oltre misura, per accusare un tanto Scrittore per colpevole di falsità, o di negligenza, in un punto nel quale, non solamente niuno Scrittore autorevole gli è contrario, ma molti di que' che sono in questo soggetto fuor di ogni eccezione, vanno con esso lui concordi. Dedurronne, che quando quegli altri Scrittori, non confermassero quello ch' egli ha detto, o con silenzio lo passassero, la sola testimonianza di lui reggerebbe contro al silenzio, et eziandio contra l'asserzione di coloro, che non sono esenti del sospetto di parzialità, e dell' adulazione, e conseguentemente in specie contra Natal Conti.

143. Dedurronne alla per fine, che il Conringio non merita quel biasimo, che li comparte il Memorialista, anzi merita lode per essersi servito della testimonianza di questo Scrittore contemporaneo, giudizioso, dotto, forastiero, e non sospetto di parzialità per l'Impero, in una causa spettante agl' interessi, e diritti Imperiali in iscrivendo come segue: (2) *Ad hoc nemini non apparet, Mediceos novum illum Principatum suum non urbi & Civibus suis, sed soli Cæsari debere, atque auctoritate Cæsarea cum Alexandrum, tum omnes successores Florentinis præesse. Quæ quum sint clarissimæ veritatis, mirum sanè statim Alexandri successorem Cosmum à Pontifice creari se Magnum Hetruriæ Ducem addita regali corona passum anno MDLXIX. idque causatum (per os Pontificis), quod Florentina Respublica sui juris esset, neque ad Imperium pertineret, administratio ipsius ex fœdere cum Carolo V. inito à Clemente VII. ordinata esset; Mediceos illius Principes Ducum titulum à se, non Cæsarum auctoritate sibi sumpsisse: ceu loquitur Thuanus l. 40. Sed bene est, quod illam ignominiam Imperii juribus fieri, nequaquam permiserit Cæsar Maximilianus Secundus, & ad meliorem sententiam redierit Cosmi successor Franciscus, nam Cæsar quidem primum ipsis cerimoniis illis Pontificiis per Oratores suos intercessit: deinde lite Cosmo intentata ab Alfonso Ferrariense Duce, nihil motus vel Pontificis legationibus, vel protestatione Florentini, Cosmum* tanquam Imperii benefitiarium (*verba sunt Thuani l. 54.*) *citavit ad dicendam causam, Cosmo juditio se sistere coacto, eo eventu quem his verbis narrat Thuanus l. 60. ad annum 1574. Joannes Baptista Concinus jam multo-*

(1) Bayle Diction. Critique Tom. 1. tit. Charle Quint marque V. f. 837 edit. de Rotterdam an. 1702.

(2) Conring. de finib. Imp. Germ. lib. 2. cap. 23 § 20 21. p. 326. seq. edit. Lip. 1654.

fuit ad Maximilianum Cæsarem, ob concessum à Pio V. Magni Hetruriæ Ducis titulum, Cosmo, & Francisco, qui sororem ipsius in matrimonio habebat, succensentem, missus, tandem obtinuit, ut hi Francisco Tituli tanquam Imperii beneficiario confirmarentur, eaque de re amplissimum à Cæsare Diploma impetravit. Quæ faciunt, ut nunc quidem amplius, de jure Imperii in Magnum illum Ducatum, non liceat sine aliqua sive inscitiæ, sivè malitiæ nota dubitare.

144. Ma ne dubita tuttavia, anzi lo nega il Memorialista; e gli serve di forte argomento per negarlo, e per far' invettiva contra il Tuano, e il Conringio, il silenzio della voce Feudetario e Vassallo non espresse nell'ultimo Diploma di cui si tratta, e perciò scrisse, (1) *On ne lui a attribué ni cette qualité (de Feudetaire) ni aucune autre qui en approchât dans le Diplome; & comme ce la ne pouvoit être inconnu a la Cour de Vienne, Corringius pouvoit aisement s'instruire de la verité, pour ne se pas decrediter de plus en plus par la facilité a adopter sans examen tout ce qu'il lui paroissoit favorable a l'Empire.* Il Conringio non è quegli, il quale si è discreditato appresso gli amatori della verità; nè per esser troppo corribo, ignorante, o malizioso; nè un colpo di penna leggiera vale a dargli discredito in quel Tribunale; tanto più che altrove abbiamo dimostrato, che nel Memoriale con artificiosa impostura gli sono stati apposti degli errori indebitamente, e contra ogni ragione. Ho anche voluto riportare qui tutto il passo del Conringio (2) concernente l'articolo particolare, che qui si agita, e il quale comprende quello del Tuano: affine che il Lettore possa paragonarlo con tutta la serie de' fatti, che io di sopra con ogni possibile fedeltà ho riferiti ed estratti dagli Scrittori Fiorentini stessi; e conoscere, che nè il Tuano, nè il Conringio hanno messo fuora un pensiero che non si verifichi in quegli altri: e facendo il Lettore questo uso delle mie citazioni egli verrà ancóra a conoscere, perchè sia qui stato io sì accurato in descrivere intere pagine. Non mi sento di godere del privilegio, che si attribuiscono gli Avvocati della Piena Indipendenza, i quali difendono, ed impugnano gli Autori, o con epiteti di laude, o di vituperio sputati con franchezza, senza mettere sotto agli occhi de' retti Giudici bene distesi, e fedelmente descritti i passi che fanno il soggetto della difesa, o della censura. La scusa che si può ritrarre dall' amor della brevità, e dalla noja della prolissità, non fa al caso nostro, ove si scrive più per dilucidare il vero, che per piacere con una momentanea eloquenza; e tanto meno fa al caso, quanto che il Memorialista non è nè scarso, nè breve nel citare, se non ove i testi non finiscono di cantare a modo suo.

(1) Memoire p. 30. It. Tradt. Lat. p. 69.

(2) Sopra §. 143.

145. Più che chiaro è, che que' due celebri Scrittori non hanno detto parola che non sia conforme alla verità generale, e particolare della storia che abbiamo della lite di Precedenza, e della creazione del nuovo titolo di Gran Duca; onde dunque tanto romore, onde tanto disprezzo a loro riguardo? Dalla unica voce Feudatario, o Vassallo, *Beneficiarius Imperii*, profferita et adoperata dal Tuano ma stata tacciuta nel Diploma. Ma pian piano! Cotesto Scrittore non scrisse mica di aver letto tal vocabolo o nome nel Diploma: non mostrossi punto sì dolce di sale di credere, che perchè uno venga trattato o la facia da Vassallo, ei sia necessario l'esser' egli letteralmente così appellato nelle Lettere, Concessioni, Strumenti e Diplomi. Fanno cosa frivola gli Oppositori in compartendo tanta forza al povero argomento negativo preso dalla ommessione di que' termini. Il Tuano seppe, ch'ei fu sempre regola de' valorosi Giureconsulti, e Scrittori giudiziosi d'intendere gli Atti non secondo quel-

che

che verbalmente e materialmente esprimono, ma secondo la mente intrinseca, e per le causalità per le quali si fanno. (1) *Multa enim aguntur quæ non dicuntur, & quæ veniunt tacitè ex natura contractus, & negotii de quo tractatur. Alioqui nunquam non appareret quid actum esset, si aliud nihil actum intelligeretur, quàm quod dictum fuisset: contra quam tamen scriptum sit in l. 35. semper in stipulationibus D. de Reg. Jur. aliisque plurimis juris nostri locis*. E singolarmente, conforme a quello che già cento volte è bisognato dire (2), per fare, che uno riceva una cosa in feudo, o diventi feudatario, non c'è immaginabile bisogno, che si nomini nell' Atto o nella Concessione nè Investitura, nè Feudo: (3) *Ad inducendum, aut probandum Feudum, nihil interest an investituræ mentio in aliqua Concessione facta sit, an Feudi; scilicet secundum usus Feudorum extra quos investituræ nomen propriè sumptum sanè nihil nisi possessionem significat. tit. 2. quid sit Invest. lib. 2.* Perocchè il feudo si costituisce non solamente per l'Investitura, ma per Atti equivalenti; ciò pe' quali vien messo in possesso il Concessionario sotto condizioni propie soltanto a' Feudi e Feudatarj, sì come qui avvenne al Gran Duca Francesco (4). Per la qual cosa convien confessare che il Tuano, e dopo di lui il Conringio non fecero, che una operazione di sanissimo intelletto, in dicendo, che egli operò in questo fatto *tanquam Imperii Beneficiarius*. Ma e non fu quest' essa qualità la materia, e l'anima di tutta la disputa tra l'Imperadore, e il Papa, e il Duca Cosimo? Non fu ella questa la cagione per cui restò senza effetto la creazione fatta dal Pontefice, e per cui annullata dall' Imperadore, riputata per non fatta da quasi tutto 'l mondo Cristiano, sovrastava il bisogno della Creazione nuova Imperiale? Non è egli vero, che se i Duchi di Firenze non fossero stati Vassalli o Vicarj dell' Impero, sarebbe stata superflua questa seconda creazione, e che sarebbe bastata una semplice ricognizione della novella dignità, quale la fanno gli altri Re, e Principi, che non hanno giuridizione alcuna sovra la persona del nuovo Titolato? Non è egli vero parimente, che i Principi Toscani furono citati, e comparvero come Vassalli o Ministri Vicarj nel giudizio di Cesare; e che senza essere Vassalli o Vicarj non avea Cesare il gius di citarli, nè essi l'obbligo di comparire? non è vero in fine, che l'Imperadore nel Diploma, in cui crea la nuova dignità vi appone l'espressa condizione, che ciò sia salvi i diritti della superiorità Cesarea, cioè, che i Gran Duchi debbano anche in avvenire essere riputati per sottoposti, dipendenti, e Vassalli dell' Impero? Imperocchè chiunque appone, ed accetta l'eccezione dello jus contra la forza del suo privilegio, colui riconosce senza fallo, che quel gius eccettuato è maggiore, e superiore alla cosa conceduta, ed alla persona, a cui si concede per via di tal privilegio. Ora siccome, non ostante le sfacciate negazioni del Memorialista, tutte queste parti sono vere, ne viene che non si può senza un manifesto torto incolpare di falsità il Tuano, e di leggerezza il Conringio, per avere eglino asserito, che Francesco de' Medici fu fatto Gran Duca di Toscana come Vassallo dell' Impero: e che niuna ragione sopportevole ad uomini sinceri si possa allegare per infievolire la verità provata, che fin qui i Gran Duchi non uscirono dal vincolo di Vassallaggio.

146. Nè qui dobbiamo lasciare sotto silenzio l'uso strepitoso che l'Autor del Memoriale ha fatto della Bolla del Santo Pontefice Pio V., con cui creò Cosimo de' Medici Gran Duca e della clausula che contiene, *Quod Cosmus Medicis absoluta potestate ratione liberi, & directi Dominii Florentini nemini sit subjectus*. Di qui prende egli materia

(1) *Ant. Faber Consult. contr. D. Mant. P. 1. p. 105.*

(2) *Sopra cap. 15. §. 4. seg f. 212 seg. It. c. 22. §. 96. seg f. 525.*

(3) *Id Faber. ibid. p. 51. 52.*

(4) *Sopra §. 114 seg. f. 730 seg.*

teria d'intonare molt'alto (1) *La celebre Bulle du Pape Pie V. par laquelle il donne le titre de Gran Duc à Cosme I. pourroit seule suffire pour tous. Car .....il rend un temoignage solemnel de l'independence du Domaine de Florence, & la pose pour fondement de la concession.* Di vero se non ebbe altro fondamento la giustizia, e la validità di questa concessione, ella era vana ed ingiusta, per le ragioni evidentissime, con cui abbiamo provato la Dipendenza di Cosimo, e del suo Stato. Ma non favellò con esatezza il Memorialista, anzi con affettata negligenza, in dicendo che Pio V. ponesse per fondamento della Concessione la indipendenza: perchè nella Bolla Pontificia si pone innanzi l'autorità universale che si attribuisce il Papa sovra tutti i Principi Cristiani, senza eccezione, e di conferire, e creare Dignità nuove; e le benemerenze di Cosimo inverso di tutta la Cristianità; e a tali motivi aggiugne per accessorio quello della pretesa Indipendenza del Dominio Fiorentino. Ma poniamo che questo fosse stato l'unica base dell'operazione del Papa, e ch'esso, e i suoi Legati nelle giustificazioni susseguenti all'alternativa, non avessero premuto sulla universal podestà Pontificia di creare nuove dignità (della quale podestà prescindiamo qui, ne accade discettarne) Io vorrei sapere per quale ragione si abbia a credere più ad una enunziativa, o asserzione, o testimonianza di P. Pio V. che d'uno stuolo intero di altri Papi suoi predecessori, che hanno dichiarato co' detti, e co' fatti tutto l'opposito, e tra' quali non ne fu alcuno capace di tanto, e di tanto vile adulazione per l'Impero, nè tanto interessato per quello, che avessero voluto pregiudicare alla Libertà Fiorentina senza necessità?

147. Nel corso di questi nostri ragionamenti abbiamo fatto osservare col lume de' documenti, e della storia, che Leone III. (2) Pasquale I. (3) Innocenzo III. (4) Clemente IV. (5) Nicolò III. (6) Martino IV. (7) Onorio IV. (8) Bonifacio VIII. (9) Clemente V. (10) Gregorio XI. (11) Leone X. (12) Clemente VII. (13) e Paolo III. (14) hanno dichiarata Firenze soggetta, ed appartenente al S. Impero. Nè con ciò peravventura abbiamo vuotato tutta la fonte di questo genere di prove. Ritorcerò dunque contro al Memorialista, che un sì notabile numero di S. Pontefici dall'ottavo, fino al sestodecimo secolo concorrenti, e consenzienti coll'operare, e col dire, e col credere che Firenze fosse dell'Impero, dovrebbe, e debbe solo bastare a convincere ognuno, che il S. Papa Pio V. era stato ingannato circa la suppostizione di questo fatto. Sicchè egli non è altro che una sofistica declamazione adoperata in luogo di un'argomento, quello che segue a dire l'Autor del Memoriale: (15) *Tout le monde est assez persuadé de la Sainteté de ce Pape pour l'asseurer que ce ne fut ny l'ambition, ny la partialité, ny le desir d'acquerir des droits, & d'en depoüiller les autres, ny aucun autre motif humain qui lui firent prendre une pareille resolution, & que ce fut le seul amour de la verité qui l'engagea non seulement a rendre justice au gran Duc, mais encore a se mettre en état de la soutenir avec le pouvoir qu'il tenoit de Dieu contre les plus fortes oppositions de l'Empereur Maximilien.* Lascio intatta la purità di Pio V. da ogni ambizione, parzialità, ingiustizia, e simili motivi terreni: ma dico che questo artificioso Avvocato, pecca alquanto materialmente per lo sofisma che nasce *ex defectuosa enumeratione partium*. Tutta la terra sarà persuasa, come egli vuole, della Santità di questo Pontefice, massimamente dopo la Canonizzazione di lui, delle virtù sue opposte a' vizj, ch'esso annoverò: ma insiememente sarà persuasa dell'errore da lui commesso circa

(1) Memoire p.12.
(2) Sopra cap.4.§.56. f.186
(3) Ivi §.78. f.204.
(4) Sopra cap.7.§.47. seg.§.100. 107.f.472. seg.
(5) Sopra cap.8.§.48. §.51.seg.f. 472.seg.
(6) Sopra cap.9.§.13. seg.f.496. fino 402.
(7) Ivi §.27. c.29.f.503. fino 505.
(8) Ivi §.37. f.508.
(9) Sopra c.10.§.147. §.155.157. 174.f.570. seg e f.576.
(10) Sopra cap.11.§.2. f.3 e §.36. f.18.
(11) Sopra cap.12.§.94. f.126.seg.
(12) Sopra cap.17.§.24. f.326 seg.
(13) Sopra cap.18.§.6. seg f.346. It cap 19. §.30 f.378. seg e §.33. f.386.
(14) Sopra c.23.§.224. 225.f.621. seg.
(15) Memoire p.12.

questo

questo Fatto; da che il Fatto per mille e mille ragioni evidenti si sperimenta diverso da quel, ch' esso il suppose o credette. Nulla dunque provò, ma in vano declamò il Difensore, non provando che Pio V. era esente dell' ignoranza de' fatti. Il buon Papa fondò questa sua credenza unicamente, sovra un fatto falsissimo, cioè sovra la vendita della libertà dell' Imperador Rodolfo I. come consta dalla esposizione del suo Legato il Commendone (1). Circa l'articolo che addita il Memorialista della fermezza, e risoluzione che ebbe quel Papa di sostenere eziandio colle armi la creazione del gran Ducato, lascio giudicare agl' intelligenti, se maggior lode, esso, o minore ammirazione l'Augusto Imperadore Massimiliano II. si meriti per avere sostenuto le ragioni sue sovrane con egual costanza, e moderazione; temprando il suo giustissimo sdegno con quella riverenza che hanno gli animi Austriaci piissimi per lo carattere de' Sommi Pontefici, la ove per la podestà temporale di Pio V. ad averla non era tenuto. (2) *Massimiliano fu un Principe giusto, e pacifico, e Pio ... facilissimo in oltre a dimenticare le offese, sordo alle adulazioni, e alla calunnie*, secondo il ritratto, che ne fanno i più disappassionati Scrittori.

148. Lo Esaminatore del Memoriale rispose alla precitata millanteria, che Pio V. avrebbe colle armi sostenuto il fatto da lui con queste parole: *On repond que ce sont des expressions Romanesques. L'Empereur Maximilien, Prince pieux, sage, & moderé, s'il en fut jamais, est introduit icy comme combattant contre Dieu même. Pendant qu'il ne fait, que maintenir les droits de sa Couronne. Mais l'Auteur ne s'est pas souvenu, que l'on n'attribüe pas aux Papes, en fait de politique, & d'Histoire, l'infallibilité, que l'on respecte dans les matieres de religion. D'ailleurs ont sçait que Pie V. n'a pu soutenir dans la suite ce qu'il avoit avancé au commencement.* Questa saggia risposta, et adequata a cui fu provocato lo Esaminatore, e contra cui il Whig non avea cosa in acconcio a replicare, la interpretò questo uomo dilicato, nelle cose che concernono i Papi, per derisoria e sprezzante con questo ripiego: (3) *L'Auteur qui paroit prendre goût à cette maniere d'ecrire* (cioè a metter in ridicolo) *veut aussy qu'on regarde avec mêpris l'usage que les Auteurs de Memoire on fait du temoignage de Pie V.* Ma dove mai trovò egli qui il carattere burlevole, e derisorio? Meriteranno gli Autori del Memoriale, e chiunque li difende di essere derisi, ove con un' affettato zelo, e con mentito rispetto fuor di tempo, vorranno attribuire a una pretensione, proposizione, espressione, ed enunziazione di qualche Pontefice circa cosa meramente temporale, più valore e più autorità di quello che i più Santi tra' Papi pretendono di avere. S'eglino si stimassero infallibili in somiglianti materie di fatto, non tante volte apporrebbero nelle lor Bolle, e Concessioni la clausula condizionale: *In quanto si troveranno avverrate le cose esposte*, o simili; le quali quantunque non espresse sempre si sottintendono. In somma ancóra eglino in questo genere vogliono godere del privilegio dell' ignoranza; cioè non vogliono che si arrechi lor' a colpa, nè si converta in uso dannoso al terzo un' errore, che possono aver preso circa un qualche fatto. A voler giudicare con equità nell' affare presente bisogna dire; che se il Pontefice Pio V. asserì, o enunziò il Dominio Fiorentino essere indipendente, egli sottintendesse la condizione, in quanto, che sussistesse il Fatto che gli venne supposto essere vero, e non altrimenti: ora il Fatto, che era stato supposto a lui per vero, e sovra cui fondossi quella sua opinione di Fatto, fu la vendita della libertà, che fece Rodolfo I. a' Fiorentini; ciò risulta dalla giustifica-

(1) *Sopra* §. 84.

(2) *Foresti degl' Imper. Austriaci in Massimiliano II.*

(3) *Lettre d'un Whig.* p. 12.

stificazione del suo Legato a Cesare il Cardinal Comendone: ma questa vendita è una favola; dunque Pio V. non desidera, che si abbia fede nè pure all'asserzione, che sovra quella unicamente si fondò. Dunque si vestono di un falso zelo, e di una mentita venerazione coloro, i quali s'infingono di rispettare scrupolosamente quella asserzione, o enunziativa, da che non ignorano essere una chimera quella compera di libertà, discreditata in oggi, quanto lo è la negazione degli antipodi. Dunque alla per fine non commette disprezzo, non manca di rispetto contro chi si sia lo Esaminatore, ove in difesa della verità, mostra che non si può fare uso di quella asserzione del S. Pontefice in questa disputa. E tutto all'apposito, volendone fare un tanto uso cercano un savio sutterfuggio, e vorrebbero attenersi all'Ancora sacra, nel naufragio delle loro miserabili argomentazioni i moderni Difensori.

149. Ed ecco un'altro cattivissimo raziozinio del Whig: (1) *Mais le temoignage de Pie V ne paroîtra pas tout a fait indifferent a qui considerera que ce Pape vivoit dans le temps, où la sentence arbitrale avoit été donnée, puisqu'il montre ce qu'on pensoit alors de la grande resolution du 1530. dont le souvenir étoit si recent.* Ancóra i SS. Pontefici pur'ora annoverati (2) erano testimonj viventi; non che vicini a' casi. Nel rimanente l'unica conseguenza che si può ritrar da quella enunziativa di Pio V. nomata dal Whig testimonianza, si è che nel suo tempo vi furono de' favoreggiatori della Indipendenza, degli adulatori di Cosimo de' Medici, degl'inimici della verità, e de' S. Diritti dell'Impero, i quali colle loro favolose ciance stordirono, ed empirono la Corte di Roma, e sorpresero il S. Pontefice, il quale non prese la briga di ponderare diligentemente gli atti, le investiture, e i documenti con una disamina sofficiente a poter'assettare un giudicio, o una testimonianza. Tutto il rimanente è vana immaginazione. La Bolla del Pontefice fu fatta quarant'anni dopo la gran rivoluzione di Firenze accaduta l'anno 1530. In questo spazio avea regnato P. Clemente VII. e Paolo III., i quali Papi nelle cose politiche non furono di certo men'esperti di Pio V. amendue però confessarono l'Imperadore Sovrano di Firenze (3). Perchè dunque premere più sulla testimonianza di Pio, che di quegli altri? perchè preferire l'opinione di chi dettò e concepì quella Bolla, alla verità de' Fatti, e delle Ragioni, quale si manifesta ne' Documenti; e alla opinione ch'ebbero tutti que' Principi della Cristianità, i quali non vollero riconoscere i Duchi di Firenze per Gran Duchi, prima che non avesse l'Imperadore Massimiliano II. creato Francesco in Gran Duca? questi non sono eglino tanti testimonj contrarj, e bastanti a contrappesare una enunziativa scappata per errore, ove tacessero i Detti, e i Fatti stessi de' medesimi Principi Toscani, e della Città di Firenze, e i Documenti, e le Storie, che concernono i successi avvenuti dal 1530. fino al 1576.?

150. (4) *Ce n'est pas sans doute* (seguita il Whig) *bien combattre ce temoignage, que de dire, que Pie V. n'a pû soûtenir dans la suite ce qu'il avoit avancé au commencement, puisque Cini qu'il cite pour son garant assure au contraire que Pie V. appella Cosme a Rome, ou il le couronna avec beaucoup de magnificence, e qu'il continua jusqu'a la mort de presser l'Empereur de reconnoitre le titre de Gran Duc.* Chi vuol vedere secondo la sua vera luce le bellezze di questo raziozinio eccolo: il Cini racconta la magnifica incoronazione di Cosimo fatta da Pio V. Dunque lo Esaminatore ha combattuta male l'enunziativa di quel Papa: e non ha detto il vero in asserendo che quel

(1) Ivi.

(2) Sopra §.142.

(3) Sopra ivi.

(4) Ivi.

Papa non potè sostenere la proposizione messa avanti: e finalmente che a torto ha citato il Cini. Quattro coserelle mi accade avvertire qui. La prima, che la incoronazione preaccennata fu per l'appunto il principio della lite nata tra l'Imperadore, e il Papa. Sicchè è affatto assurdo il voler ricavarne una prova, che si debbe prendere dalle cose susseguenti. La seconda, che rettamente si dice, che non ha saputo sostenere la sua proposizione posta in campo, chi non ha saputo provarne la verità: ora si sa che il Pontefice non seppe provare la sua proposizione, circa la Indipendenza Fiorentina, che colla favolosa vendita di Rodolfo; dunque rettamente disse lo Esaminatore, che non seppe sostenere quello, che in principio avea avanzato. La terza, che il Cini è stato citato in acconcio semprechè dalla Storia di lui si fa manifesto, che la Creazione della dignità GranDucale fatta dal Papa non ebbe il suo effetto nel mondo, e nelle Corti Cristiane, che soffrì eccezioni universali e particolari gravissime, che Cosimo si trovò in gran pericolo, che loro fu favorevole la congiuntura delle cose di tutta l'Europa, che l'un' e l'altro ebbe d'uopo di appigliarsi a' negoziati e raggiri politici, per ovviare a estremi sconcerti, che si ebbe più riguardo dall' universalità de' Principi Cristiani all' annullazione di Massimiliano, che alla Creazione del Papa di quella Dignità: che l'Imperadore minacciò tuttavia di far deporre colla forza quel titolo al Duca, e che il dado era per ancóra sul ravoliere prima e dopo la morte di Papa Pio V. La quarta, che la voce *presser* è stata adoperata dal Whig con affettata, ed equivocosa negligenza, potendosi prendere in senso cattivo; laddove all' incontro pel Cini si sa, et altronde, che il Papa fece istanze premurose sì; ma non tanto imperiose, quanto si affetta di far' apparire. Che si trattava meno di ottenere dall' Imperadore ch' egli riconoscesse Cosimo col nuovo titolo, che di distorlo dall' impresa di castigarlo, che tale ricognizione non si è mai sperata, ma per somma grazia, sempre per mezzo termine fu maneggiata una Creazione da farsi di novello per Cesare. Ma udiamo il resto: (1) *Il n'y a qu' une voye d'excuser l'Auteur de l'Examen; qui est de dire qu'il a vû dans Cini, que le Pape mourut avant que d'avoir pû engager Maximilien a ce qu'il vouloit; je ne sçai si vous la trouverez bonne.* Il giro che piglia qui il Whig mi fa tornar' a mente quello, che disse uno Scrittore, ove gli avvenne di parlare dell' esito che sogliono avere le controversie de' Principi, e degl' Imperadori co' Papi. *On peut dire qu'il n'y a presque point d'Empereur qui ait tenu tête aux Papes, qui ne se soit en fin tres mal trouvé de la resistence. Encore aujourd' huy le démelez de plus puissans Princes avec la Cour de Rome, se terminent presque toujours a leur confusion.* Era meno male, che la sputasse rotonda così giacchè lo avea nello stomaco, senza prendere quella affettata giravolta, per iscusare l'Esaminatore. E tanto buona questa sua scusa data a piggione, quanto superflua, cioè, ella è puerilissima; avendo voluto (con un' a suo credere astuto ritrovo) mostrarci la sferza, e dirci, che se non premoriva Pio V., affè averebbe fatto far' il latino all' Imperadore. Ma e quando ancóra Cesare avesse ceduto al Papa, che cosa proverebbe ciò a favor della Indipendenza del Duca Cosimo? Notisi che l'ambiguità delle voci *presser & engager*, in vece di persuadere, et indurre uno con dolci modi, e placarlo, fa qui il mistiero della sua destrezza cavillatoria, di cui ne segue un' altro saggio, ove conclude: (2) *Quoy qu'il en soit, Cosme apres la mort de Pie V. sçut bien soûtenir la cause; on eut beau luy offrir tantôt le titre de Gran Duc de Florence, & tantôt celuy de Grand Duc en Toscane, il persista a dire que le Pape avoit pû luy donner celuy qu'il portoit,*

(1) *Whig ivi p. 12.*

(2) *Ivi.*

portoit, & força en fin la repugnance de Maximilien. Ognuno dalla debolezza delle risposte del Whig ravvisa, che il raziocinio dell' Esaminatore rimane nella sua forza, e resta intatto. Questo Critico attribuisce qui la consumazione del negoziato a Cosimo, il quale non ottenne mai il titolo di Gran Duca, e conseguentemente non si può dire ch' egli *sforzasse* (come esso dice con frase insolente) con alcun genere di armi, nè astrignesse Massimiliano a cedere, o ad ubbidire a lui. Ma non badiamo a' suoi piccoli errori storici, notisi la vanità, e l'artificio fanciullesco dell' argomentare; cioè notisi, che Cosimo potea sostenere, e per riputazione della propria coscienza, e del Pontefice, et eziandio per iscusa dovea sostenere, che il Papa gli avea potuto dare il titolo di Gran Duca di Toscana, senza che per tanto negasse di essere Vassallo dell' Imperadore; nè egli ardì negarlo con alcuna dichiarazione aperta: dopo alcune obbliquità comparì citato qual Vassallo innanzi i Tribunali Cesarei, e finì i suoi giorni, lasciando la lite del titolo ancóra pendente.

151. Ora vedutesi tutte le povere, false, e puerili opposizioni de' Difensori della Indipendenza, concludiamo, che l'anno 1576. fino al quale punto abbiamo condotto la nostra dimostrazione, Firenze, e i Principi, e Gran Duchi di Firenze, e Toscana si trovarono tuttavia nel giusto vincolo di dipendenza e vassallaggio inverso il S. R. Impero: e che disse con verità il Tuano, che il Gran Duca Francesco impetrò dall' Imperadore *tanquam Imperii Beneficiarius*, la novella Dignità, la quale essendo *Dignità Regale*, sì come era *Regale la Potestà*, che Alessandro e Cosimo aveano a poco a poco ottenuto da Carlo V.; perciò nella guisa che tal potestà, non tennero nè tenere potettero legittimamente, se non che dall' autorità Sovrana Imperatoria, e (1) *Jure Feudi*, ancorchè questo titolo non fosse verbalmente espresso; così parimente tal nuova *Dignità Regale* non ottenne Francesco che quasi o pure *tanquam jure Feudi*. E ciò essendosi da noi fondatamente provato, perchè mai i Serenissimi Principi e Gran Duchi, i quali hanno continovato nel possesso in vigor di que' primi Titoli, perchè dissi, non saranno essi tuttavia da' medesimi vincoli legati? E per sorte accaduto Fatto alcuno, il quale sia atto a discioglierlo? Niuno degli Oppositori lo ha francamente affermato, molto meno provato. Laonde con tutta ragione potrei terminare qui l'Opera, e dire di aver soddisfatto all' Assunto. Imiterei con ciò valenti Scrittori, che compendiosamente hanno trattato questo punto nelle lor Dissertazioni *de jure Imperii in Magnum Ducatum Etruriæ* uscite sotto nome del Sig. Frichs e del Sig. Hahn, i quali non hanno badato alle lievi obiezioni degli Avversarj. Ma io già impegnato nel servire la verità eziandio con combattere i sogni e le ombre; perchè le ombre e i sogni ingannano molti: perciò solamente farò pausa; non finirò qui nò: ma soltanto prenderò alcun poco di rispiro dalla lunga scorsa. E nell' ultima Dissertazione, la quale sola formerà la Terza Parte dell' Opera, con proporzione consistente non nella mole ma nella forza delle Verità e delle Dimostrazioni adunate e ristrette insieme; procaccierò di levar via dalla mente di qualunque studioso del vero ogni scrupolo.

(1) Sopra § 114. 115. e cap. 22 §. 142. f. 540.

PARTE III.